



2024/866

25.3.2024

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

CAPO 2 – TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

CAPO 3 – REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A: REGOLE DI ORIGINE

SEZIONE B: PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE C: DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 4 – DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

CAPO 5 – MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

SEZIONE C: MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

SEZIONE D: MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

SOTTOSEZIONE 1: NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI
SALVAGUARDIA BILATERALI

CAPO 6 – MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

CAPO 7 – SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

CAPO 8 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

CAPO 9 – OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

CAPO 10 – SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

SEZIONE C: SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

SEZIONE D: INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER
MOTIVI PROFESSIONALI

SEZIONE E: QUADRO REGOLAMENTARE

SOTTOSEZIONE 1: REGOLAMENTAZIONE INTERNA

SOTTOSEZIONE 2: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

SOTTOSEZIONE 3: SERVIZI DI CONSEGNA

SOTTOSEZIONE 4: SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

SOTTOSEZIONE 5: SERVIZI FINANZIARI

SOTTOSEZIONE 6: SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

CAPO 11 – MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI

CAPO 12 – COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

SEZIONE C: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

CAPO 13 – ENERGIA E MATERIE PRIME

CAPO 14 – APPALTI PUBBLICI

CAPO 15 – POLITICA DELLA CONCORRENZA

CAPO 16 – SOVVENZIONI

CAPO 17 – IMPRESE PUBBLICHE

CAPO 18 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1: DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

SOTTOSEZIONE 2: MARCHI

SOTTOSEZIONE 3: DISEGNI E MODELLI

SOTTOSEZIONE 4: INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SOTTOSEZIONE 5: PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

SOTTOSEZIONE 6: VARIETÀ VEGETALI

SEZIONE C: RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1: APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

SOTTOSEZIONE 2: APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

SEZIONE D: DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 19 – COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 20 – COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE CON I MĀORI

CAPO 21 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO 22 – BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

CAPO 23 – TRASPARENZA

CAPO 24 – DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 25 – ECCEZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A: OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE B: CONSULTAZIONI

SEZIONE C: PROCEDURE DEL PANEL

SEZIONE D: MEDIAZIONE

SEZIONE E: DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO 2-A: TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A: DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE B: GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

SEZIONE C: CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE D: FATTORI DI CONVERSIONE

ALLEGATO 3-A: NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER
PRODOTTO

ALLEGATO 3-B: REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

APPENDICE 3-B-1: CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI
ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B (REGOLE DI
ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO)

ALLEGATO 3-C: TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

ALLEGATO 3-D: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI CUI ALL'ARTICOLO 3.3
(CUMULO DELL'ORIGINE), PARAGRAFO 4

ALLEGATO 3-E: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI
ANDORRA

ALLEGATO 3-F: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN
MARINO

ALLEGATO 6-A: AUTORITÀ COMPETENTI

ALLEGATO 6-B: CONDIZIONI REGIONALI PER I VEGETALI E I PRODOTTI VEGETALI

ALLEGATO 6-C: RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS

ALLEGATO 6-D: ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER UN AUDIT O UNA VERIFICA

ALLEGATO 6-E: CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1: MERCI PER LE QUALI È STATA RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA DI CUI ALL'ALLEGATO 6-C (RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS) – DICHIARAZIONI

SEZIONE 2: TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

SEZIONE 3: RISPOSTA ALLE CRISI

ALLEGATO 6-F: CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E ONERI

ALLEGATO 9-A: ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DOCUMENTI)

ALLEGATO 9-B: VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI O PARTI

APPENDICE 9-B-1: CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI

ALLEGATO 9-C: ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA B), SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE

ALLEGATO 9-D: ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA B)

ALLEGATO 9-E: VINO E LIQUIDI ALCOLICI

APPENDICE 9-E-1: DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 1, LETTERA A)

APPENDICE 9-E-2: DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 1, LETTERA B)

APPENDICE 9-E-3: PRATICHE ENOLOGICHE DELLA NUOVA ZELANDA

APPENDICE 9-E-4: DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 2, LETTERA A)

APPENDICE 9-E-5: DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI), PARAGRAFO 2, LETTERA B)

APPENDICE 9-E-6: PRATICHE ENOLOGICHE DELL'UNIONE EUROPEA

APPENDICE 9-E-7: DOCUMENTO SEMPLIFICATO VI-1

APPENDICE 9-E-8: CERTIFICATO SEMPLIFICATO

APPENDICE 9-E-9: DICHIARAZIONI

ALLEGATO 10-A: MISURE ESISTENTI

ALLEGATO 10-B: MISURE FUTURE

ALLEGATO 10-C: VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO,
PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE
DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO 10-D: ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER
MOTIVI PROFESSIONALI

ALLEGATO 10-E: PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI
INDIPENDENTI

ALLEGATO 10-F: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI
PROFESSIONALI

ALLEGATO 13: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE
MATERIE PRIME

ALLEGATO 14: IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI
PUBBLICI

SEZIONE A: ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE B: ELENCO DELLA NUOVA ZELANDA

SOTTOSEZIONE 1: ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SOTTOSEZIONE 2: ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

SOTTOSEZIONE 3: ALTRI ENTI

SOTTOSEZIONE 4: BENI

SOTTOSEZIONE 5: SERVIZI

SOTTOSEZIONE 6: SERVIZI DI COSTRUZIONE

SOTTOSEZIONE 7: NOTE GENERALI

ALLEGATO 18-A: CLASSI DI PRODOTTI

ALLEGATO 18-B: ELENCHI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE A: ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – UNIONE EUROPEA

SEZIONE B: ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – NUOVA ZELANDA

ALLEGATO 19: PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALI

ALLEGATO 24: REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

ALLEGATO 26-A: REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ALLEGATO 26-B: CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL PANEL E I MEDIATORI

ALLEGATO 26-C: REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

ALLEGATO 27: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE UNIONI DOGANALI

APPENDICE 2-A-1: ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA

APPENDICE 2-A-2: ELENCO DELLA NUOVA ZELANDA

PREAMBOLO

L'Unione europea, di seguito denominata "l'Unione",

e

la Nuova Zelanda,

di seguito denominate individualmente "parte" e congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO il loro partenariato solido e di lunga data basato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, concluso a Bruxelles il 5 ottobre 2016, e le loro importanti relazioni economiche, commerciali e di investimento;

RISOLUTE a rafforzare le loro relazioni economiche e ad ampliare gli scambi e gli investimenti bilaterali;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

INTENZIONATE a creare un contesto stabile e prevedibile con norme chiare e reciprocamente vantaggiose per la disciplina degli scambi e degli investimenti tra le parti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti;

RICONOSCENDO che il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi/ è un documento fondamentale di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica inclusiva e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, e ribadendo a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli scambi e gli investimenti nel rispetto degli obiettivi di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

DETERMINATE a migliorare il benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di protezione dei consumatori, di possibilità di scelta per i consumatori e di benessere economico;

RIAFFERMANDO il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori;

IMPEGNATE a comunicare con tutti i pertinenti portatori di interessi della società civile, compresi il settore privato, i sindacati e altre organizzazioni non governative;

RICONOSCENDO l'importanza di promuovere una partecipazione inclusiva agli scambi internazionali e di affrontare gli ostacoli e le altre difficoltà esistenti per i portatori di interessi interni nell'accesso agli scambi internazionali e alle opportunità economiche, anche per quanto riguarda il commercio digitale;

DETERMINATE ad affrontare le particolari sfide cui devono far fronte le piccole e medie imprese nel contribuire allo sviluppo degli scambi e degli investimenti esteri diretti;

RICONOSCENDO l'importanza degli scambi internazionali per consentire e promuovere il benessere dei Māori, e le difficoltà che incontrano i Māori, incluse le wāhine Māori, nell'accesso alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dagli scambi internazionali, compresi le opportunità e i benefici creati dal presente accordo;

INTENZIONATE a favorire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne promuovendo l'importanza di politiche e pratiche inclusive dal punto di vista del genere nelle attività economiche, compresi gli scambi internazionali, allo scopo di eliminare tutte le forme di discriminazione basata sul genere;

RIBADENDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione di cui entrambe le parti sono firmatarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI INIZIALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi del presente accordo

Gli obiettivi del presente accordo sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.

ARTICOLO 1.2

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "prodotto agricolo": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
- b) "CCMAA": l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda¹, concluso a Bruxelles il 3 luglio 2017;

¹ GU UE L 101 del 20.4.2018, pag. 6.

- c) "autorità doganale":
- i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda, il New Zealand Customs Service; e
 - ii) per quanto riguarda l'Unione, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali o, a seconda dei casi, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza;
- d) "dazio doganale": un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato all'importazione di una merce o in relazione a essa, senza comprendere:
- i) oneri equivalenti a un'imposta interna applicati coerentemente con l'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
 - ii) dazi antidumping o compensativi applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM"); e
 - iii) diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione a essa e il cui importo sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- e) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (*Statistical Papers*, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali, New York, 1991);

- f) "giorno": un giorno di calendario;
- g) "impresa": una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;
- h) "UE" o "Unione": l'Unione europea;
- i) "esistente": salvo diversamente indicato nel presente accordo, efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- j) "merce di una parte": un prodotto interno ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
- k) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'OMD;
- l) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
- m) "OIL": l'Organizzazione internazionale del lavoro;
- n) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto di una parte, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

- o) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione o pratica o sotto qualsiasi altra forma¹;
- p) "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da²:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- q) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione;
- r) "persona fisica di una parte":
 - i) per l'Unione: un cittadino di uno degli Stati membri conformemente al suo diritto³; e
 - ii) per la Nuova Zelanda, un cittadino della Nuova Zelanda, conformemente al suo diritto⁴;

¹ Si precisa che il termine "misura" comprende il termine "omissione".

² Si precisa che il termine "misure di una parte" comprende le misure adottate o mantenute in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando il comportamento di altri soggetti.

³ Il termine "persona fisica di una parte" comprende anche le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di qualsiasi altro Stato ma che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno il diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

⁴ L'Unione ribadisce i suoi obblighi nei confronti dei residenti permanenti della Nuova Zelanda a norma del GATS. A tal fine, il termine "persona fisica di una parte" comprende anche le persone che hanno il diritto di soggiorno permanente in Nuova Zelanda e senza esserne cittadini, nella misura in cui tali persone fisiche sono contemplate dagli impegni assunti dall'Unione nell'ambito del GATS.

- s) "OCSE": l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;
- t) "originario": che possiede i requisiti per essere considerato originario conformemente alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- u) "merce originaria" o "merce originaria di una parte": una merce conforme alle regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- v) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
- w) "trattamento tariffario preferenziale": l'aliquota del dazio doganale applicabile a una merce originaria conformemente alle tabelle di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);
- x) "accordo sanitario": l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale¹, concluso a Bruxelles il 17 dicembre 1996;
- y) "misura sanitaria o fitosanitaria" o "misura SPS": qualsiasi misura di cui all'allegato A, paragrafo 1, dell'accordo SPS;
- z) "DSP": diritto speciale di prelievo;

¹ GU CE L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

- aa) "prestatore di servizi": una persona che presti o intenda prestare un servizio;
- bb) "PMI": piccola e media impresa;
- cc) "territorio": in relazione a ciascuna parte, l'area in cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale);
- dd) "TFUE": il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ee) "accordo di Parigi": l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici¹, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015;
- ff) "accordo di partenariato": l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra², concluso a Bruxelles il 5 ottobre 2016;
- gg) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo;
- hh) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio; e
- ii) "OMD": l'Organizzazione mondiale delle dogane.

¹ GU UE L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

² GU UE L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

ARTICOLO 1.3

Accordi OMC

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) "DSU": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- f) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

- g) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- h) "AAP": l'accordo sugli appalti pubblici quale modificato dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012;
- i) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- j) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- k) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- l) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- m) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
- n) "accordo OMC": l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.4

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) al territorio della Nuova Zelanda e alla zona economica esclusiva, al fondo marino e al sottosuolo su cui la Nuova Zelanda esercita diritti sovrani in relazione alle risorse naturali conformemente al diritto internazionale, escluse le Tokelau.
2. Per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e le procedure di origine, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che non sono contemplate dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
3. I riferimenti al "territorio" nel presente accordo si intendono nel senso di cui ai paragrafi 1 e 2, salvo diversa disposizione espressa.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ARTICOLO 1.5

Relazione con altri accordi internazionali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi internazionali esistenti tra la Comunità europea, l'Unione o gli Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.
2. Il presente accordo è parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo di partenariato e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.
4. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo internazionale, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
5. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

6. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti dalle relative modifiche o dagli accordi sostitutivi di cui al paragrafo 5, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente a tale questione.

ARTICOLO 1.6

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'articolo V del GATS.

CAPO 2

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci di una parte.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "carnet ATA": il documento riprodotto conformemente all'allegato della convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
- b) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un paese terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;
- c) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

- d) "procedura in materia di licenze di importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
- e) "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del SA che:
- i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci usate;
 - ii) ha prestazioni e condizioni operative analoghe a quelle di merci equivalenti, se nuove; e
 - iii) ha una garanzia identica a quella applicabile a merci equivalenti, se nuove;
- f) "riparazione" o "modifica": qualsiasi operazione di trattamento delle merci, a prescindere dall'eventuale aumento del loro valore, che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, ma escludono operazioni o processi che:
- i) annullino le caratteristiche essenziali di una merce o producano una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

- ii) trasformino un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
 - iii) siano impiegati per cambiare in modo sostanziale la funzione di una merce; e
- g) "categoria di soppressione progressiva dei dazi": la tempistica per la soppressione dei dazi doganali, compresa tra zero e sette anni, trascorsi i quali una merce è esente da dazi doganali, salvo diversamente indicato nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).

ARTICOLO 2.4

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note interpretative e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.5

Soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).

2. Ai fini del paragrafo 1, l'aliquota di base dei dazi doganali è l'aliquota di base specificata per ciascuna merce nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
3. Se una parte riduce l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata, tale aliquota si applica alle merci originarie dell'altra parte fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale determinata a norma dell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una parte, le parti si consultano per valutare la possibilità di accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi). Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) per accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi.
5. Una parte può in qualsiasi momento accelerare autonomamente la soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) sulle merci originarie dell'altra parte. La parte in questione informa l'altra parte il più rapidamente possibile prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota del dazio doganale.
6. Una parte che accelera autonomamente la soppressione dei dazi doganali, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, può aumentare i dazi doganali in questione fino al livello stabilito nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) per il pertinente anno dopo qualsiasi riduzione autonoma.

ARTICOLO 2.6

Clausola di standstill

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non può aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte.

ARTICOLO 2.7

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore:
 - a) dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa; o
 - b) imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.
2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte applichi un diritto o un onere consentito a norma dell'articolo 2.8 (Diritti e formalità) all'esportazione di una merce.

ARTICOLO 2.8

Diritti e formalità

1. Ciascuna parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative, tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura che applica in relazione all'importazione o all'esportazione di merci siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci interne né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2. Una parte non riscuote i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura di cui al paragrafo 1 calcolati *ad valorem*.
3. Ciascuna parte pubblica tempestivamente tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura che applica in relazione all'importazione o all'esportazione di merci in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
4. Una parte non impone formalità consolari, comprese quelle legate a diritti e altri oneri di qualsiasi natura, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.
5. Ai fini del presente articolo, i diritti o gli altri oneri di qualsiasi natura non comprendono le imposte sulle esportazioni, i dazi doganali, gli oneri equivalenti a un'imposta interna o altri oneri interni applicati coerentemente con l'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994, né i dazi antidumping o compensativi.

ARTICOLO 2.9

Merci riparate o modificate

1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazioni o modifiche.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni o modifiche e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.
3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche.

ARTICOLO 2.10

Prodotti rifabbricati

1. Una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello che accorda a merci equivalenti, se nuove.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione o all'esportazione di prodotti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti, se nuove.

ARTICOLO 2.11

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note interpretative e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note interpretative e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore:
 - a) prescrizioni riguardanti i prezzi all'esportazione e all'importazione¹, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell'esecuzione degli impegni; o
 - b) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni.

ARTICOLO 2.12

Marchio di origine

1. La Nuova Zelanda, qualora prescriva un marchio di origine per l'importazione di merci dall'Unione, accetta il marchio di origine "*Made in the EU*" a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine di uno Stato membro.
2. Ai fini del marchio di origine "*Made in the EU*", la Nuova Zelanda considera l'Unione come un unico territorio.

¹ Si precisa che questa lettera non è intesa a impedire a una parte di basarsi sul prezzo delle importazioni per determinare l'aliquota applicabile di un dazio doganale conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 2.13

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze di importazione conformemente agli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di importazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di importazione notifica all'altra parte tale adozione o modifica senza indugio e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della procedura in questione. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si considera che una parte abbia ottemperato a tale obbligo di notifica se notifica l'adozione di una nuova procedura in materia di licenze di importazione, o una modifica di una procedura esistente in materia di licenze di importazione, al comitato per le licenze di importazione dell'OMC istituito dall'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo.
3. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione che intende adottare o che mantiene in vigore, nonché a qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di importazione.

4. La parte che respinge una domanda di licenza di importazione relativa a una merce dell'altra parte fornisce al richiedente, su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della richiesta, una spiegazione scritta del motivo del rigetto.

ARTICOLO 2.14

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione ha luogo, ove possibile, 45 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova procedura in materia di licenze di esportazione o delle eventuali modifiche di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e in ogni caso non oltre la data in cui la nuova procedura in materia di licenze di esportazione o le eventuali modifiche di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione entra in vigore.

2. Ciascuna parte provvede a includere le informazioni seguenti nella pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione:

- a) i testi delle proprie procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte a tali procedure;
- b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

- c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
- d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda di licenza o altri documenti pertinenti;
- f) una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;
- g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione sarà in vigore, salvo qualora la procedura in materia di licenze di esportazione rimanga in vigore fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;
- h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e
- i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Una parte che adotta nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o modifiche di procedure esistenti in materia di licenze, notifica all'altra parte l'adozione o la modifica entro 60 giorni dalla pubblicazione di qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 2 e, ove opportuno, l'indirizzo del sito o dei siti web governativi pertinenti.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come pure dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, compresi:

- a) l'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, conclusa a L'Aia il 19 dicembre 1995;
- b) la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993;
- c) la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, conclusa a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972;
- d) il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, concluso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; e

- e) il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di non proliferazione nel settore missilistico.

ARTICOLO 2.15

Tassi di utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche complete sulle importazioni per un periodo compreso tra un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e 10 anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi). Salvo diversa decisione del comitato per il commercio, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato per il commercio può decidere di prorogarlo ulteriormente.
2. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, compresi il valore e, se del caso, il volume a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e delle importazioni di merci che non ne hanno beneficiato, anche nell'ambito dei diversi regimi utilizzati dalle parti all'importazione. Tali statistiche e i tassi di utilizzo delle preferenze possono essere presentati al comitato per il commercio per uno scambio di opinioni.

ARTICOLO 2.16

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre nel territorio di una parte determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti all'importazione o restrizioni di carattere economico, purché le merci siano importate per una finalità specifica e siano destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse.
2. Ciascuna parte concede l'ammissione temporanea conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o secondo le proprie procedure alle merci seguenti, a prescindere dalla loro origine:
 - a) materiale professionale, compresi le attrezzature per la stampa o la televisione, il software e le apparecchiature radiotelevisive e cinematografiche, necessario per l'esercizio dell'attività economica, commerciale o professionale di una persona che si rechi nel territorio dell'altra parte per svolgere un determinato compito;
 - b) merci, compresi gli elementi che le compongono, gli apparecchi ausiliari e gli accessori, destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;

- c) campioni commerciali e registrazioni e film pubblicitari (materiale audio o visivo registrato costituito essenzialmente da immagini o suoni che mostrino la natura o il funzionamento delle merci o dei servizi offerti in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di una parte, purché tale materiale sia idoneo a essere mostrato a potenziali clienti ma non a essere diffuso al grande pubblico); e
 - d) merci importate a fini sportivi, compresi competizioni, dimostrazioni, allenamenti, corse o eventi analoghi.
3. Ai fini dell'ammissione temporanea delle merci elencate al paragrafo 2, ciascuna parte accetta i carnet ATA rilasciati nell'altra parte, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio della parte importatrice.
4. Ciascuna parte stabilisce il periodo durante il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea. Il periodo iniziale può essere prorogato autonomamente da una parte.
5. Ciascuna parte può esigere che le merci che beneficiano del regime di ammissione temporanea:
- a) siano utilizzate esclusivamente da un cittadino o un residente dell'altra parte o sotto la sua supervisione personale nell'esercizio dell'attività economica, commerciale, professionale o sportiva svolta da tale cittadino o residente;
 - b) non siano vendute, affittate, cedute o trasferite mentre si trovano nel suo territorio;

- c) siano accompagnate da una garanzia coerente con gli obblighi della parte importatrice a norma delle pertinenti convenzioni doganali internazionali alle quali ha aderito;
- d) siano identificate al momento dell'importazione e dell'esportazione;
- e) siano esportate al momento della partenza o prima della partenza del cittadino o del residente di cui alla lettera a), o entro un termine collegato alla finalità dell'ammissione temporanea eventualmente stabilito dalla parte, o entro un anno, salvo proroghe;
- f) siano ammesse in quantità non superiore a quella ragionevole per l'utilizzo previsto; o
- g) siano altrimenti ammissibili nel territorio della parte a norma del suo diritto.

6. Se una delle condizioni che una parte può imporre a norma del paragrafo 5 non è soddisfatta, tale parte può applicare il dazio doganale e qualsiasi altro onere normalmente dovuto sulla merce come pure qualsiasi altro onere o altra sanzione previsti dal suo diritto.

7. Ciascuna parte consente che le merci in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo siano riesportate attraverso un punto di partenza autorizzato dalle autorità doganali diverso da quello attraverso il quale sono state ammesse.

8. Una parte esonera l'importatore o altra persona responsabile di una merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo dalla responsabilità per la mancata esportazione di una merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo su presentazione alla parte importatrice di una prova soddisfacente che la merce in regime di ammissione temporanea a norma del presente articolo è stata distrutta o irrimediabilmente perduta, conformemente alla legislazione doganale di tale parte.

ARTICOLO 2.17

Importazione in franchigia doganale di campioni commerciali di valore trascurabile e stampati pubblicitari

1. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o secondo le proprie procedure, consente l'importazione dall'altra parte in franchigia doganale di campioni commerciali di valore trascurabile e stampati pubblicitari, a prescindere dalla loro origine.
2. Una parte può considerare di valore trascurabile i campioni commerciali:
 - a) il cui valore, singolarmente o complessivamente come spediti, non supera l'importo specificato nel diritto di una parte; o
 - b) contrassegnati, strappati, perforati o altrimenti trattati in modo da essere non idonei alla vendita o all'uso, se non come campioni commerciali.
3. Per stampati pubblicitari si intendono le merci classificate nel capitolo 49 del SA, compresi opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni di categoria, materiale promozionale turistico e manifesti, che sono utilizzate per promuovere, reclamizzare o pubblicizzare una merce o un servizio, sono essenzialmente destinate a pubblicizzare una merce o un servizio e sono fornite gratuitamente.

ARTICOLO 2.18

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e ai titoli I, III, IV e V del CCMAA.
2. Una parte può sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5 se:
 - a) tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse violazioni sistematiche e settoriali della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, che comportano una perdita significativa di entrate per tale parte; e
 - b) l'altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di cooperare per quanto riguarda le violazioni della legislazione doganale di cui alla lettera a).
3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato per il commercio e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato per il commercio al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

4. Se le parti non raggiungono un accordo su una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 3, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione. La sospensione temporanea si applica solo agli operatori commerciali che entrambe le parti, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, hanno identificato e ritengono coinvolti nelle violazioni della legislazione doganale. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio.

5. Una parte, se ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2, lettera a), ed entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4 ha stabilito che la sospensione temporanea di cui al paragrafo 4 non è stata efficace nel contrastare le violazioni della legislazione doganale relativa al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, può decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione. La parte può inoltre decidere di sospendere temporaneamente il pertinente trattamento preferenziale delle merci in questione se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non sono state in grado di identificare e raggiungere un accordo sugli operatori commerciali coinvolti nelle violazioni della legislazione doganale. Detta sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio.

6. Le sospensioni temporanee di cui al presente articolo si applicano solo per il periodo necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte interessata e, in ogni caso, non sono applicate per un periodo superiore a sei mesi. Se le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione temporanea iniziale persistono alla scadenza del periodo di sei mesi, la parte interessata può decidere di rinnovare la sospensione temporanea previa notifica all'altra parte. Qualsiasi sospensione di questo tipo è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio.

7. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui al presente articolo.
8. In deroga al paragrafo 5, se un importatore è in grado di dimostrare all'autorità doganale della parte importatrice che le merci in questione sono pienamente conformi alla legislazione doganale della parte importatrice, alle prescrizioni del presente accordo e a qualsiasi altra condizione relativa alla sospensione temporanea stabilita dalla parte importatrice conformemente al proprio diritto, la parte importatrice consente all'importatore di richiedere il trattamento preferenziale e di recuperare i dazi pagati in eccesso rispetto alle aliquote delle tariffe preferenziali applicabili al momento dell'importazione delle merci in questione.

ARTICOLO 2.19

Comitato per gli scambi di merci

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per gli scambi di merci svolge tra l'altro le funzioni seguenti:
 - a) promuove gli scambi di merci tra le parti, anche attraverso consultazioni sull'accelerazione della soppressione dei dazi a norma del presente accordo;
 - b) affronta tempestivamente gli ostacoli agli scambi di merci tra le parti;

- c) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), svolge consultazioni e si adopera per risolvere qualsiasi questione relativa al presente capo, comprese eventuali divergenze tra le parti su questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato e nell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi), o a una modifica della struttura dei codici del sistema armonizzato o delle nomenclature di ciascuna parte, al fine di garantire che gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) non siano alterati;
- d) monitora le statistiche e i tassi di utilizzo delle preferenze e può presentare i relativi dati al comitato per il commercio ai fini di uno scambio di opinioni; e
- e) collabora con qualsiasi comitato specializzato o altro organo istituito o investito dell'autorità di agire a norma del presente accordo su questioni che possono essere rilevanti per tale comitato specializzato o altro organo, a seconda dei casi.

ARTICOLO 2.20

Punti di contatto

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da uno speditore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo a una spedizione dallo speditore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- b) "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni del diritto di tale parte;
- c) "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

- d) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi ingredienti, materie prime, componenti o parti;
- e) "materiale non originario": un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
- f) "prodotto": il risultato della produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto; e
- g) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni generali per i prodotti originari

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente al presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo, i prodotti che:
 - a) sono interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti);
 - b) sono prodotti in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari; o

- c) sono prodotti in tale parte incorporando materiali non originari, purché i prodotti soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati materiali non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.
3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione in Nuova Zelanda o nell'Unione.

ARTICOLO 3.3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.
2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), per un materiale non originario ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all'allegato 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4) o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

ARTICOLO 3.4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte:
 - a) i minerali o altre sostanze presenti in natura estratti o prelevati dal suolo o dal fondo marino di una parte;
 - b) le piante o i vegetali coltivati o raccolti in una parte;
 - c) gli animali vivi nati e allevati in una parte;
 - d) i prodotti ottenuti da animali vivi allevati in una parte;
 - e) i prodotti ottenuti da animali macellati nati e allevati in una parte;

- f) i prodotti ottenuti dalla caccia o dalla pesca praticata in una parte, ma non oltre i limiti esterni delle acque territoriali della parte;
- g) i prodotti ottenuti dall'acquacoltura in una parte, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame o larve, con interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte conformemente al diritto internazionale;
- i) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) i prodotti prelevati o estratti da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo, al di fuori delle acque territoriali, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di detto fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
- k) i rifiuti o gli avanzi di operazioni di fabbricazione effettuate in una parte;
- l) i prodotti usati raccolti in una parte e idonei soltanto al recupero delle materie prime, comprese tali materie prime; e
- m) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. I termini "nave di una parte" e "nave officina di una parte", di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si riferiscono esclusivamente a una nave e una nave officina che:
- a) è registrata in uno Stato membro o in Nuova Zelanda;
 - b) batte bandiera di uno Stato membro o della Nuova Zelanda; e
 - c) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) è per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o della Nuova Zelanda; o
 - ii) è di proprietà di una o più persone giuridiche, ciascuna delle quali:
 - A) ha la sede e il centro di attività principale in uno Stato membro o in Nuova Zelanda; e
 - B) è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici o persone di uno Stato membro o della Nuova Zelanda.

ARTICOLO 3.5

Tolleranze

1. Se i materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), il prodotto è considerato originario di una parte, purché:
 - a) per tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti in questione non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica di tali prodotti;
 - b) per i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del SA, si applichino le tolleranze di cui alle note 7 e 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto).
2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti). Se l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti), si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.6

Lavorazione o trasformazione insufficiente

1. In deroga all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in una parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:
- a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio¹;
 - b) la scomposizione o la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio o la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso;

¹ Nel contesto della lettera a), operazioni di conservazione quali la refrigerazione, la congelazione o la ventilazione sono considerate insufficienti, mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura che sono intese a impartire al prodotto caratteristiche particolari o diverse non sono considerate insufficienti.

- g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sul prodotto o sui suoi imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione del prodotto;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio del prodotto in parti; o

p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il SA.

2. Se una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare il carattere originario del prodotto.

ARTICOLO 3.9

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

1. I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme a tale prodotto, non sono presi in considerazione per determinare se i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo di fabbricazione o di trasformazione specifico di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o se il prodotto sia interamente ottenuto in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti).
2. Quando un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori nei quali il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme a tale prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

ARTICOLO 3.10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto sono contemplati se:
 - a) sono classificati, consegnati e fatturati insieme al prodotto; e

- b) per tipo, quantitativo e valore sono usuali per il prodotto in questione.
2. Nel determinare se un prodotto:
- a) sia interamente ottenuto in una parte ai sensi dell'articolo 3.4 (Prodotti interamente ottenuti) o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di tale prodotto non sono presi in considerazione; e
- b) sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo di tale prodotto come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

ARTICOLO 3.11

Assortimenti

Gli assortimenti, di cui alla regola generale 3, lettere a) e b), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti hanno il carattere originario. Un assortimento, quando è costituito da componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica di tale assortimento.

ARTICOLO 3.12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario degli elementi neutri seguenti:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti utilizzati per la loro manutenzione;
- c) macchine, utensili, stampi e forme;
- d) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- e) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;
- f) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- g) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- h) catalizzatori e solventi; e

- i) altri materiali non incorporati e non destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.

ARTICOLO 3.13

Metodo di separazione contabile dei materiali fungibili e dei prodotti fungibili

1. Ai fini del presente articolo, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.
2. I materiali fungibili o i prodotti fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario.
3. In deroga al paragrafo 2, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati se è utilizzato un metodo di separazione contabile.
4. In deroga al paragrafo 2, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nei capitoli 10, 15, 27, 28 e 29 o nelle voci da 32.01 a 32.07 o da 39.01 a 39.14 del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte se è utilizzato un metodo di separazione contabile.

5. Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte in cui il metodo di separazione contabile è utilizzato.

6. Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati.

ARTICOLO 3.14

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, salvo qualora:

- a) sia lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non sia stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza nel paese terzo in cui è stato esportato o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.15

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, modificato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni della parte importatrice.
2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto originario in un paese terzo se detto prodotto originario non è immesso in consumo in tale paese terzo.
3. Fatta salva la sezione B (Procedure di origine) del presente capo, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo se le partite non sono immesse in consumo in tale paese terzo.
4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi prova correlata al prodotto stesso.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno degli elementi seguenti:
 - a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
 - b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.
3. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente al diritto della parte importatrice.

4. L'importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale.

ARTICOLO 3.17

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione

1. Se l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e il prodotto avrebbe potuto beneficiare del trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso.

2. La parte importatrice può esigere, come condizione per accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, che l'importatore presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e fornisca la base per la richiesta di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2. Tale richiesta è presentata entro tre anni a decorrere dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo eventualmente precisato nel diritto della parte importatrice.

ARTICOLO 3.18

Attestazione di origine

1. Un'attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese se del caso informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
2. L'attestazione di origine è rilasciata in una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-C (Testo dell'attestazione di origine) su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione¹. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.
3. Un'attestazione di origine è valida per un anno dalla data del rilascio.
4. Un'attestazione di origine si può applicare a:
 - a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

¹ Si precisa che, sebbene l'attestazione di origine debba essere rilasciata dall'esportatore e l'esportatore abbia la responsabilità di fornire dettagli sufficienti a identificare il prodotto originario, non vi è alcuna prescrizione relativa all'identità o al luogo di stabilimento della persona che presenta la fattura o qualsiasi altro documento se tale documento consente di identificare chiaramente l'esportatore.

b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.

5. La parte importatrice, su richiesta dell'importatore e fatte salve eventuali prescrizioni stabilite dalla parte importatrice, consente l'utilizzo di un'unica attestazione di origine per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato quando sono importati con spedizioni scaglionate.

ARTICOLO 3.19

Errori materiali o discrepanze di scarsa importanza

L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine.

ARTICOLO 3.20

Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.21

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. Per un periodo minimo di tre anni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), o la richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione di cui all'articolo 3.17 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione) o per un periodo di tempo più lungo eventualmente precisato nel diritto della parte importatrice, l'importatore che presenta tale richiesta di trattamento tariffario preferenziale o tale richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:
 - a) l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore, se la richiesta era basata su un'attestazione di origine; o
 - b) tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario, se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore.
2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un periodo minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine o per un periodo di tempo più lungo stabilito nel diritto della parte esportatrice, una copia di tale attestazione e delle altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
3. L'esportatore, se non è il produttore dei prodotti e si è basato sulle informazioni ottenute da un fornitore in merito al carattere originario dei prodotti, è tenuto a conservare le informazioni date da tale fornitore.

4. Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

ARTICOLO 3.22

Deroga alle prescrizioni procedurali

1. In deroga agli articoli da 3.16 a 3.21, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale:
 - a) ai prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati; o
 - b) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.
2. Il paragrafo 1 si applica solo ai prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione in dogana che attesta la conformità alle prescrizioni del presente capo e per i quali l'autorità doganale della parte importatrice non ha dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del paragrafo 1 i prodotti seguenti:
 - a) i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale, ad eccezione delle importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale;

- b) i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere le prescrizioni dell'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale);
- c) i prodotti per i quali il valore totale supera:
 - i) per l'Unione, 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. I tassi di cambio sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, salvo qualora un diverso tasso di cambio sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica alla Nuova Zelanda il pertinente tasso di cambio;
 - ii) per la Nuova Zelanda, 1 000 NZD sia nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni sia nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori.

4. L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione in dogana di cui al paragrafo 2. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 3.21 (Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni) non si applicano all'importatore quando è applicato il presente articolo.

ARTICOLO 3.23

Verifica

1. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale. Tale verifica può essere effettuata mediante una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale) al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima o dopo lo svincolo dei prodotti.
2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo gli elementi seguenti:
 - a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), tale attestazione di origine;
 - b) se il criterio di origine è basato su:
 - i) il fatto che il prodotto sia "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;
 - ii) una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

- iii) un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale;
- iv) il peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale;
- v) uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo produttivo.

3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni considerate pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, l'importatore informa l'autorità doganale della parte importatrice che l'importatore non dispone dell'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a). In tal caso, l'importatore può comunicare all'autorità doganale che le informazioni richieste saranno fornite direttamente dall'esportatore.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può inviare una richiesta di informazioni supplementari all'importatore se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. Durante la verifica la parte importatrice consente lo svincolo dei prodotti in questione. La parte importatrice può subordinare tale svincolo alla condizione che l'importatore fornisca una garanzia o applichi altre opportune misure precauzionali richieste dalle autorità doganali. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione e della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.24

Cooperazione amministrativa

1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.
2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine e dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro un periodo di due anni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 2, lettera a), o la richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione di cui all'articolo 3.17 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale dopo l'importazione), paragrafo 2, se l'autorità doganale della parte importatrice ritiene di aver bisogno di informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.

3. La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2 comprende gli elementi seguenti:
 - a) l'attestazione di origine;
 - b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
 - c) il nome dell'esportatore;
 - d) l'oggetto e la portata della verifica; e
 - e) se del caso, qualsiasi documento pertinente.

4. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente al proprio diritto, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni seguenti:
 - a) i documenti richiesti, se disponibili;
 - b) un parere sul carattere originario del prodotto;

- c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo a conferma del carattere originario del prodotto;
- e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
- f) documenti giustificativi, ove opportuno.

6. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le informazioni elencate al paragrafo 5 senza il consenso dell'esportatore.

7. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto delle rispettive autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica. Per l'Unione, la Commissione europea è responsabile delle notifiche di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 3.25

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1. Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

a) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni di cui all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 1:

i) l'importatore non ha risposto;

ii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, non è stata fornita un'attestazione di origine; o

iii) nei casi in cui la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

b) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari di cui all'articolo 3.23 (Verifica), paragrafo 5:

i) l'importatore non ha risposto; o

- ii) le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
- c) entro 10 mesi dalla data di presentazione di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 2:
- i) l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o
 - ii) le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare il carattere originario del prodotto.
2. L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi alle prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.
3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere sul carattere originario del prodotto di cui all'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 5, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale, e i relativi motivi, entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

4. Qualora sia stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 3, si svolgono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data di tale notifica. Il termine per le consultazioni può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. Le consultazioni si svolgono secondo la procedura stabilita dal comitato misto di cooperazione doganale, salvo diversa decisione delle autorità doganali delle parti.

5. Alla scadenza del termine per le consultazioni l'autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l'autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conferma, l'autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 6.

6. Entro due mesi dalla data della sua decisione definitiva in merito al carattere originario del prodotto, l'autorità doganale della parte importatrice notifica tale decisione definitiva all'autorità doganale della parte esportatrice che ha fornito un parere in merito al carattere originario del prodotto di cui all'articolo 3.24 (Cooperazione amministrativa), paragrafo 5, lettera b).

ARTICOLO 3.26

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte o da una persona di tale parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice possono essere utilizzate solo ai fini del presente capo. Una parte può utilizzare le informazioni raccolte a norma del presente capo nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica all'altra parte o a una persona di tale parte che ha fornito le informazioni.
3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione dell'altra parte o di una persona di tale parte che ha fornito tali informazioni riservate. Se sono richieste informazioni riservate nell'ambito di procedimenti giudiziari non relativi all'origine e alle questioni doganali per conformarsi al diritto di una parte, e purché tale parte ne dia previa notifica all'altra parte o a una persona di tale parte che ha fornito le informazioni e dichiari l'obbligo giuridico alla base di tale utilizzo, non è necessaria l'autorizzazione dell'altra parte o di una persona di tale parte che ha fornito le informazioni riservate.

ARTICOLO 3.27

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte assicura l'effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti possano, conformemente al proprio diritto, applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative in caso di violazioni degli obblighi derivanti dal presente capo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3.28

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Nuova Zelanda importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione a norma del protocollo 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla dell'atto di adesione del 1985¹. La Nuova Zelanda applica alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti importati dall'Unione e originari dell'Unione.
3. Per determinare l'origine dei prodotti esportati dalla Nuova Zelanda a Ceuta e Melilla si applicano le regole di origine e le procedure di origine applicabili alla Nuova Zelanda a norma del presente capo. Per determinare l'origine dei prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Nuova Zelanda si applicano le regole di origine e le procedure di origine applicabili all'Unione a norma del presente capo.
4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

¹ GU UE L 302 del 15.11.1985, pag. 9.

ARTICOLO 3.29

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Il presente accordo può essere applicato ai prodotti conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di imposte e dazi all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 (Richiesta di trattamento tariffario preferenziale) all'autorità doganale della parte importatrice.

ARTICOLO 3.30

Comitato misto di cooperazione doganale

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale, istituito a norma dell'accordo di CCMAA, svolge le funzioni seguenti per quanto riguarda il presente capo:
 - a) vaglia possibili modifiche del presente capo, comprese quelle derivanti dalla revisione del sistema armonizzato;

- b) adotta, mediante decisioni, note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e
- c) adotta una decisione per stabilire la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.25 (Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale), paragrafo 4.

CAPO 4

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le parti contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
- b) assicurare la trasparenza delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte relative alle prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;

- c) assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna parte, delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale relative alle prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
- d) promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna parte;
- e) sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
- f) rafforzare la cooperazione tra le parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione doganale e reciproca assistenza amministrativa

1. Le autorità competenti delle parti cooperano in materia doganale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1 (Obiettivi).
2. In aggiunta al CCMAA, le parti sviluppano una cooperazione che riguarda anche gli aspetti seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare negli ambiti seguenti:
 - i) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

- ii) agevolazione del transito e del trasbordo; e
 - iii) rapporti con la comunità imprenditoriale;
- b) il rafforzamento della loro cooperazione in materia doganale nelle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD;
- c) l'impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati dell'OMD;
- d) lo scambio, ove pertinente e opportuno, mediante una comunicazione strutturata e regolare tra le autorità doganali delle parti, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell'efficacia dei controlli doganali, dell'individuazione delle merci ad alto rischio e dell'agevolazione degli scambi legittimi. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma delle disposizioni del CCMAA in materia di reciproca assistenza;
- e) il rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori pratiche e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli; e
- f) ove pertinente e opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi.

3. Fatte salve altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità doganali delle parti cooperano, anche tramite lo scambio di informazioni, e si prestano reciproca assistenza amministrativa nelle questioni contemplate dal presente capo conformemente alle disposizioni del CCMAA. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione delle informazioni di cui all'articolo 17 del CCMAA, *mutatis mutandis*, nonché alle prescrizioni in materia di riservatezza e vita privata eventualmente concordate dalle parti.

ARTICOLO 4.3

Disposizioni e procedure doganali

1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali siano basate:
 - a) sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia doganale e commerciale accettati da ciascuna parte, compresi gli elementi sostanziali della convenzione internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, quale modificata (convenzione riveduta di Kyoto), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983, nonché il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale e il modello dei dati dell'OMD;
 - b) sulla protezione e sull'agevolazione degli scambi legittimi attraverso l'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni applicabili previste dal suo diritto;

- c) su disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale che siano proporzionate e non discriminatorie, evitino oneri inutili per gli operatori economici, prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori che garantiscono livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicurino una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose; e
 - d) su norme che assicurino la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e che garantiscano che l'imposizione di tali sanzioni non determini indebiti ritardi nello svincolo delle merci.
2. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali sono inoltre applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.
3. Per migliorare i metodi di lavoro come pure per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte:
- a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e
 - b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle autorità doganali e da altre agenzie.

ARTICOLO 4.4

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:
 - a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e, nella misura del possibile, contestualmente all'arrivo delle merci;
 - b) prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci contestualmente all'arrivo;
 - c) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva dei dazi doganali, delle imposte, dei diritti e degli oneri applicabili, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e purché tutte le altre prescrizioni regolamentari siano state rispettate. Quale condizione per tale svincolo, ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria; e

- d) consentono lo svincolo delle merci al punto di arrivo, senza trasferimento temporaneo presso depositi o altre strutture, purché le merci siano in ogni caso idonee allo svincolo.
2. Ciascuna parte riduce al minimo, nella misura del possibile, la documentazione necessaria per lo svincolo delle merci.
3. Ciascuna parte si adopera per consentire lo svincolo rapido delle merci che necessitano di uno sdoganamento urgente, anche al di fuori del normale orario di lavoro delle autorità doganali e delle altre autorità competenti.
4. Ciascuna parte, nella misura del possibile, adotta o mantiene in vigore procedure doganali che prevedano lo svincolo rapido di determinate partite mantenendo nel contempo adeguati controlli doganali, anche consentendo la presentazione di un documento unico che contempri tutte le merci della spedizione, se possibile per via elettronica.

ARTICOLO 4.5

Merci deperibili

1. Ai fini del presente articolo, per "merci deperibili" si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di magazzinaggio adeguate.
2. Al fine di prevenire il deterioramento o la perdita evitabile di merci deperibili, ciascuna parte accorda una priorità adeguata alle merci deperibili al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.

3. Oltre a quanto disposto all'articolo 4.4 (Svincolo delle merci), paragrafo 1, lettera a), e su richiesta dell'operatore economico, ciascuna parte, ove possibile e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari:

- a) prevede lo sdoganamento di una partita di merci deperibili al di fuori del normale orario di lavoro delle autorità doganali e di altre autorità competenti; e
- b) consente lo spostamento e lo sdoganamento delle partite di merci deperibili nei locali dell'operatore economico.

ARTICOLO 4.6

Procedure doganali semplificate

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere:

- a) dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi; o
- b) dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate.

ARTICOLO 4.7

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.
2. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e le agenzie interessate nel proprio territorio al fine di agevolare il traffico in transito.
3. Purché tutte le prescrizioni regolamentari siano soddisfatte, ciascuna parte consente che le merci destinate all'importazione circolino sotto controllo doganale nel suo territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

ARTICOLO 4.8

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.
2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può anche selezionare le partite da sottoporre a tali controlli su base aleatoria nel quadro della propria gestione del rischio.
4. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

ARTICOLO 4.9

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.
2. Ciascuna parte seleziona le persone o le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.
3. Le informazioni ottenute negli audit successivi allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

4. Ove possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.

ARTICOLO 4.10

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un programma di partenariato per gli operatori che soddisfano criteri specificati (di seguito "operatori economici autorizzati").
2. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato sono pubblicati e riguardano la conformità ai requisiti specificati nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o procedurali delle parti. Tali criteri possono comprendere:
 - a) un'adeguata osservanza comprovata delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e di altre disposizioni legislative e regolamentari collegate;
 - b) un sistema di gestione delle registrazioni che consenta i necessari controlli interni;
 - c) la solvibilità finanziaria, compresa, ove opportuno, la fornitura di una cauzione o una garanzia sufficiente; e
 - d) la sicurezza della catena di approvvigionamento.

3. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle PMI.

4. Il programma di operatore economico autorizzato comprende vantaggi specifici per un operatore economico autorizzato, quali:

- a) un tasso di ispezioni fisiche ed esami ridotto, se del caso;
- b) un trattamento prioritario in caso sia selezionato per essere sottoposto a controllo;
- c) tempi di svincolo rapidi, se del caso;
- d) il pagamento dilazionato di dazi doganali, imposte, diritti e oneri;
- e) l'uso di garanzie globali o garanzie ridotte;
- f) una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; e
- g) lo sdoganamento delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, una parte può offrire i vantaggi di esempio elencati al paragrafo 4 mediante procedure doganali generalmente accessibili a tutti gli operatori, nel qual caso la parte non è tenuta a istituire un regime distinto per gli operatori economici autorizzati.

6. Le parti possono promuovere la cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o agenzie governative all'interno di una parte in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato. Tale cooperazione può essere realizzata tra l'altro allineando le prescrizioni, facilitando l'accesso ai vantaggi e riducendo al minimo le inutili duplicazioni.

ARTICOLO 4.11

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Ciascuna parte pubblica tempestivamente, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile e per quanto possibile tramite internet, le disposizioni legislative e regolamentari e le procedure doganali riguardanti le prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci. Tali disposizioni e procedure includono:
 - a) le procedure di importazione, esportazione e transito, comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata, e i moduli e i documenti richiesti;
 - b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione a esse;
 - c) i diritti e gli oneri imposti da o per agenzie governative sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione a essi;
 - d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

- e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
- f) le restrizioni o i divieti all'importazione, all'esportazione o al transito;
- g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
- h) le procedure di ricorso;
- i) gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
- j) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
- k) gli orari di servizio degli uffici doganali; e
- l) gli avvisi pertinenti di natura amministrativa.

2. Ciascuna parte si adopera per rendere pubbliche le nuove disposizioni legislative e regolamentari e procedure doganali riguardanti le prescrizioni per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci prima della loro applicazione, nonché le relative modifiche e interpretazioni.

3. Ciascuna parte, nella misura del possibile, prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure doganali, diritti o oneri modificati o nuovi.

4. Ciascuna parte mette a disposizione tramite internet e se del caso aggiorna:
 - a) una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete da completare per l'importazione, l'esportazione e il transito;
 - b) i moduli e i documenti richiesti per l'importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l'esportazione dal territorio; e
 - c) i dati di contatto dei punti di informazione.

5. Ciascuna parte, in funzione delle risorse disponibili, istituisce o mantiene punti di informazione per rispondere entro un termine ragionevole alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni contemplate dal paragrafo 1. Una parte non esige il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni dell'altra parte.

ARTICOLO 4.12

Decisioni anticipate

1. L'autorità doganale di ciascuna parte emette decisioni anticipate nei confronti di un richiedente che stabiliscono il trattamento da accordare alle merci interessate, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tali decisioni sono emesse tempestivamente per iscritto o in formato elettronico e contengono tutte le informazioni necessarie. Ciascuna parte provvede affinché una decisione anticipata possa essere emessa nei confronti di un richiedente dell'altra parte e affinché quest'ultimo la possa utilizzare nella prima parte.

2. Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda:
 - a) la classificazione tariffaria delle merci;
 - b) l'origine delle merci; e
 - c) il metodo o i criteri appropriati da utilizzare per determinare il valore in dogana in base a una particolare serie di fatti, se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, e la loro applicazione.

3. Le decisioni anticipate sono valide per un periodo di almeno tre anni dalla data della loro emissione o da un'altra data eventualmente precisata nella decisione. La parte emittente può modificare o revocare, invalidare o annullare una decisione anticipata se questa è basata su informazioni errate, incomplete, false o fuorvianti o su un errore amministrativo o in caso di modifica della legge, dei fatti sostanziali o delle circostanze su cui è basata la decisione.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata nella richiesta sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:
 - a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

- b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e
 - c) il periodo di validità della decisione anticipata.
6. Una parte, qualora modifichi, revochi, invalidi o annulli una decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Una parte può modificare, revocare, invalidare o annullare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo qualora questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.
7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.
8. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del richiedente, a un riesame di una decisione anticipata o di una decisione di modificare, revocare o invalidare una decisione anticipata.
9. Ciascuna parte si adopera per rendere pubbliche le informazioni sulle decisioni anticipate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni personali e le informazioni commerciali riservate.
10. Ciascuna parte emette una decisione anticipata senza indugio e di norma entro 150 giorni dalla data del ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Tale periodo può essere prorogato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per garantire che le decisioni anticipate siano emesse in modo corretto e uniforme. In tal caso, la parte informa il richiedente in merito al motivo e alla durata della proroga.

ARTICOLO 4.13

Spedizionieri doganali

Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l'obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali. Ciascuna parte notifica e pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

ARTICOLO 4.14

Valutazione in dogana

1. Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci conformemente alla parte I dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, la parte I dell'accordo sulla valutazione in dogana è integrata nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

ARTICOLO 4.15

Attività di ispezione pre-imbarco

Una parte non impone l'obbligo di attività di ispezione pre-imbarco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

ARTICOLO 4.16

Ricorso e riesame

1. Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi persona nei confronti della quale adotta un provvedimento amministrativo di cui al paragrafo 1 o emette una pronuncia o una decisione di cui al paragrafo 1 abbia accesso a:
 - a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha adottato il provvedimento amministrativo o ha emesso la pronuncia o la decisione; o
 - b) un ricorso o un riesame giudiziario del provvedimento amministrativo, della pronuncia o della decisione.

3. Ciascuna parte provvede affinché, nei casi in cui la decisione sul ricorso amministrativo o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia emessa entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, il richiedente abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario o a ricorrere altrimenti a un'autorità giudiziaria conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.
4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano indicati per iscritto, anche in forma elettronica, i motivi della decisione amministrativa onde consentirgli di accedere alle procedure di ricorso o riesame se necessario.

ARTICOLO 4.17

Rapporti con la comunità imprenditoriale

1. Considerata la necessità di consultazioni tempestive e periodiche con i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, l'amministrazione doganale di ciascuna parte procede a consultazioni con la comunità imprenditoriale di tale parte.
2. Ciascuna parte garantisce, ove possibile, che le proprie prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure collegate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori pratiche accettate a livello internazionale e limitino il meno possibile gli scambi.

ARTICOLO 4.18

Comitato misto di cooperazione doganale

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale, per quanto riguarda i capi e le disposizioni che rientrano nell'ambito delle sue competenze a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 2, ad eccezione del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine), svolge le funzioni seguenti:
 - a) individua gli aspetti da migliorare relativamente alla loro attuazione e al loro funzionamento;
e
 - b) ricerca modalità e metodi adeguati per giungere a soluzioni concordate in merito a qualsiasi questione che possa insorgere.
3. Il comitato misto di cooperazione doganale può adottare decisioni relative agli aspetti elencati all'articolo 4.2 (Cooperazione doganale e reciproca assistenza amministrativa), paragrafo 2, anche ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, lettere d) e f), di tale articolo, qualora lo ritenga necessario.

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5.1

Non applicazione delle regole di origine preferenziali

Ai fini della sezione B (Dazi antidumping e compensativi) del presente capo e della sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo, non si applicano le regole di origine preferenziali di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine).

ARTICOLO 5.2

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica alla sezione B (Dazi antidumping e compensativi) del presente capo e alla sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo.

SEZIONE B

DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI

ARTICOLO 5.3

Trasparenza

1. Le misure di difesa commerciale dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4, dell'accordo SCM, ciascuna parte provvede, il prima possibile dopo l'istituzione di misure provvisorie e prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare misure definitive. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita e di esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

ARTICOLO 5.4

Considerazione dell'interesse pubblico

1. Una parte può astenersi dall'applicare misure antidumping o compensative alle merci dell'altra parte se, sulla base delle informazioni messe a disposizione durante l'inchiesta in conformità delle prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, si può concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico.
2. Nel decidere in via definitiva in merito all'istituzione di dazi, ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tiene conto delle informazioni fornite dalle pertinenti parti interessate, che possono comprendere l'industria interna, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori.

ARTICOLO 5.5

Regola del dazio inferiore

Se una parte applica un dazio antidumping alle merci dell'altra parte, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping. Se un dazio il cui importo è inferiore al margine di dumping è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna, la parte adotta tale dazio inferiore conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 5.6

Trasparenza

1. Su richiesta dell'altra parte, la parte che avvia un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia globali o che intende applicare misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura di un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia globali o all'istituzione di misure di salvaguardia globali, comprese se del caso le risultanze provvisorie. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Ciascuna parte si adopera per istituire misure di salvaguardia globali che incidano il meno possibile sugli scambi tra le parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, se una parte ritiene che siano soddisfatte le prescrizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia globali definitive, la parte che intende applicare tali misure ne dà notifica all'altra parte e si adopera per offrire adeguate possibilità di consultazioni preliminari con tale parte, al fine di riesaminare le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e scambiare opinioni sulle misure di salvaguardia globali proposte prima dell'adozione di una decisione definitiva.

SEZIONE D

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 5.7

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "misura di salvaguardia bilaterale": una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 5.8 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale);
- b) "industria interna": in relazione a una merce importata, l'insieme dei produttori di merci simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, o dei produttori la cui produzione complessiva di merci simili o direttamente concorrenti costituisce una quota preponderante della produzione interna totale di tali merci;
- c) "grave deterioramento": gravi difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti;
- d) "grave pregiudizio": un danno generale significativo alla posizione di un'industria interna;

- e) "minaccia di grave deterioramento": un grave deterioramento che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità,;
- f) "minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità,; e
- g) "periodo di transizione": un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.8

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla sezione C (Misure di salvaguardia globali) del presente capo, se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, una merce originaria di una parte è importata nel territorio dell'altra parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'altra parte, quest'ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale, durante il periodo di transizione e solo conformemente alle condizioni e secondo le procedure di cui alla presente sezione,.
2. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate a norma del paragrafo 1 possono consistere unicamente:
 - a) nella sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale per la merce in questione conformemente al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); o

- b) nell'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce in questione fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:
 - i) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore al primo giorno di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale; o
 - ii) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.9

Norme per le misure di salvaguardia bilaterali

1. Una misura di salvaguardia bilaterale non è applicata:
 - a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;
 - b) per un periodo superiore a due anni; e
 - c) oltre la scadenza del periodo di transizione.

2. Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere prorogato di un anno purché:
 - a) le autorità competenti incaricate dell'inchiesta della parte importatrice stabiliscano, in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali), che la misura di salvaguardia bilaterale continua a essere necessaria per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche; e
 - b) sia dimostrato che l'industria interna è in fase di adeguamento e, in totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, compresi il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non superi i tre anni.
3. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce in questione conformemente all'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).
4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all'importazione di una merce di una parte che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla metà della durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale.
5. Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche a norma del presente accordo; e

- b) una misura di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

ARTICOLO 5.10

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni comportano un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.
2. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non supera i 200 giorni. Durante tale periodo la parte si conforma alle pertinenti norme procedurali di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali).
3. Il dazio doganale istituito a seguito della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è tempestivamente rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali) non risulta che l'aumento delle importazioni della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.

4. La durata di qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rientra nel periodo di cui all'articolo 5.9 (Norme per le misure di salvaguardia bilaterali), paragrafo 1, lettera b).
5. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria informa immediatamente l'altra parte al momento dell'applicazione di tale misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.
6. Su richiesta dell'altra parte, si svolgono consultazioni immediatamente dopo l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.

ARTICOLO 5.11

Regioni ultraperiferiche

1. Qualora un prodotto originario della Nuova Zelanda sia direttamente importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione¹ in quantità talmente elevate e a condizioni tali da provocare un grave deterioramento o minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate, l'Unione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione ultraperiferica o delle regioni interessate.

¹ Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le regioni ultraperiferiche dell'Unione sono la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, TFUE a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione modifichi il proprio status a norma della stessa procedura, l'articolo 5.11 (Regioni ultraperiferiche) cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa decisione del Consiglio europeo. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda qualsiasi modifica riguardante lo status dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione.

2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione del grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:
 - a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e
 - b) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l'effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la presente sezione si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

ARTICOLO 5.12

Compensazione e sospensione di concessioni

1. Entro 30 giorni dalla data di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la parte che applica tale misura offre la possibilità di avviare consultazioni con l'altra parte al fine di concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno delle consultazioni, la parte alla cui merce originaria si applica la misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli effetti degli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale.

3. L'obbligo di fornire una concessione di cui al paragrafo 1 e il diritto di sospendere tali concessioni a norma del paragrafo 2 si applicano solo finché è mantenuta in vigore la misura di salvaguardia bilaterale.

4. In deroga al paragrafo 3, il diritto di sospensione di cui a tale paragrafo non è esercitato per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata applicata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni e purché la misura di salvaguardia bilaterale sia in conformità del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 1

NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 5.13

Diritto applicabile

La presente sottosezione si applica alle misure di salvaguardia bilaterali contemplate dalla sezione D (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo e applicate dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta di una parte. Nei casi non contemplati dalla presente sottosezione, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta applica le norme stabilite nella propria legislazione interna purché esse siano conformi alla presente sezione.

ARTICOLO 5.14

Procedure di inchiesta

1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalle sue autorità competenti incaricate dell'inchiesta conformemente all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Ai fini dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio o l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertarsi che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato all'aumento delle importazioni.

3. L'inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.

ARTICOLO 5.15

Notifica e consultazioni

1. Una parte notifica tempestivamente per iscritto all'altra parte:
 - a) l'apertura di un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia bilaterali a norma del presente capo;

- b) la determinazione che l'aumento delle importazioni comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica o delle regioni;
 - c) la decisione di applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria o di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale; o
 - d) la decisione di modificare una misura di salvaguardia bilaterale precedentemente adottata.
2. Una parte fornisce all'altra parte una copia della versione pubblica della denuncia e della relazione delle sue autorità competenti incaricate dell'inchiesta prescritta all'articolo 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3. Una parte, quando notifica all'altra parte la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 1, lettera c), include nella notifica tutte le informazioni pertinenti, quali:
- a) prove del fatto che, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, l'aumento delle importazioni della merce dell'altra parte comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;
 - b) una descrizione precisa della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale, compresa la sua voce o sottovoce nel SA, su cui si basa l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);

- c) una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale;
- d) la data di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale, la sua durata prevista e, se del caso, il calendario per la progressiva liberalizzazione di tale misura; e
- e) nel caso di una proroga della misura di salvaguardia bilaterale, prove del fatto che l'industria interna interessata è in fase di adeguamento.

4. Su richiesta della parte la cui merce è soggetta a un procedimento di salvaguardia bilaterale a norma del presente capo, la parte che conduce tale procedimento offre un'adeguata possibilità di consultazioni con la parte richiedente prima dell'adozione di una decisione definitiva in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali, al fine di riesaminare una notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi avviso pubblico o relazione emessi dall'autorità competente incaricata dell'inchiesta in relazione al procedimento, scambiare opinioni sulla misura proposta e raggiungere un'intesa sulla compensazione di cui all'articolo 5.12 (Compensazione e sospensione di concessioni).

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi e disposizioni generali

1. Gli obiettivi del presente capo sono:
 - a) tutelare la salute delle persone, degli animali o delle piante nei rispettivi territori delle parti agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime;
 - b) garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;
 - c) agevolare l'attuazione dell'accordo SPS, delle norme internazionali e dei relativi testi, in particolare la regionalizzazione e l'equivalenza;
 - d) mantenere la cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione;
 - e) promuovere la trasparenza e la comprensione nell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte;

- f) rafforzare la cooperazione e riconoscere gli obiettivi comuni delle parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica; e
 - g) migliorare la comunicazione, la cooperazione e la risoluzione delle questioni sanitarie e fitosanitarie che possono incidere sugli scambi tra le parti.
2. Per quanto riguarda l'accordo SPS, le parti richiamano in particolare:
- a) il principio che le misure SPS di una parte sono basate su una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 5 e alle altre pertinenti disposizioni dell'accordo SPS; e
 - b) il concetto di misure SPS temporanee.

ARTICOLO 6.2

Ambito di applicazione

1. Le parti riaffermano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo sanitario.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente capo si applica:
 - a) alle misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono incidere sugli scambi tra le parti;
e

b) alla cooperazione in materia di resistenza antimicrobica.

3. Il presente capo non si applica alle misure di una parte o alle questioni contemplate dall'accordo sanitario.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;
- b) le definizioni adottate sotto l'egida della commissione del Codex alimentarius;
- c) le definizioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- d) le definizioni adottate sotto l'egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC");
- e) "autorità competente": un organismo governativo elencato nell'allegato 6-A (Autorità competenti), comprese le pertinenti organizzazioni nazionali per la protezione delle piante; e

- f) "controllo all'importazione": una valutazione che può comprendere ispezioni, esami, campionamenti, esami della documentazione, prove o procedure, anche di laboratorio, organolettiche o d'identità, effettuati alla frontiera di una parte importatrice dall'autorità competente della parte importatrice per stabilire se una partita è conforme alle prescrizioni SPS della parte importatrice.

ARTICOLO 6.4

Condizioni fitosanitarie specifiche

1. Conformemente alle norme applicabili concordate nell'ambito dell'IPPC, le parti scambiano informazioni sullo status relativo agli organismi nocivi nei rispettivi territori. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce la giustificazione della classificazione degli organismi nocivi e delle relative misure fitosanitarie.
2. Per quanto riguarda la classificazione degli organismi nocivi, ciascuna parte redige e aggiorna un elenco di organismi nocivi regolamentati che destano preoccupazioni fitosanitarie per i vegetali e i prodotti vegetali. Tale elenco comprende:
 - a) gli organismi nocivi da quarantena non presenti in alcuna parte del suo territorio;
 - b) gli organismi nocivi da quarantena presenti ma non ampiamente diffusi e sotto controllo ufficiale;
 - c) gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette; e
 - d) se del caso, gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

3. Ciascuna parte limita le proprie prescrizioni per l'importazione di vegetali o prodotti vegetali a quelle necessarie per attenuare i rischi di introduzione di organismi nocivi regolamentati. Non si applicano prescrizioni per l'importazione intese ad attenuare i rischi derivanti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, salvo qualora la destinazione dei vegetali o prodotti vegetali sia notoriamente all'interno di una zona protetta.

4. La parte importatrice non dovrebbe imporre l'obbligo di ispezione pre-esportazione a opera dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante della parte importatrice qualora l'ispezione dei vegetali o dei prodotti vegetali rientri nell'ambito di attività dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante della parte esportatrice.

ARTICOLO 6.5

Riconoscimento dell'indennità da organismi nocivi

Quando la regionalizzazione è definita relativamente a una zona indenne da organismi nocivi, un luogo o un impianto di produzione indenne da organismi nocivi o una zona protetta nel settore dei vegetali e dei prodotti vegetali:

- a) le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi e luoghi o impianti di produzione indenni da organismi nocivi come specificati nelle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ("ISPM") dell'IPPC;
- b) le parti accettano:
 - i) le zone indenni da organismi nocivi e i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi dell'altra parte; e

- ii) i controlli ufficiali dell'altra parte riguardanti l'istituzione e il mantenimento di zone indenni da organismi nocivi e luoghi o impianti di produzione indenni da organismi nocivi;
- c) la Nuova Zelanda riconosce il concetto di zona protetta all'interno del territorio dell'Unione come equivalente a una zona indenne da organismi nocivi quale specificata nella norma ISPM 4 ("Requirements for the establishment of pest free areas") dell'IPPC;
- d) la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, identifica le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi e le zone protette e, su richiesta della parte importatrice, fornisce una spiegazione completa e dati giustificativi secondo quanto previsto dalle pertinenti norme ISPM o come altrimenti ritenuto opportuno; e
- e) il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali) al fine di definire qualsiasi altra eventuale questione relativa alla regionalizzazione o di specificare opportune condizioni speciali basate sui rischi.

ARTICOLO 6.6

Equivalenza

1. Le parti riconoscono che il riconoscimento dell'equivalenza è uno strumento importante per agevolare gli scambi.

2. Nel determinare l'equivalenza di una specifica misura SPS, di un gruppo di misure SPS o su base sistemica, ciascuna parte tiene conto dei pertinenti orientamenti del comitato misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (di seguito "comitato SPS dell'OMC") e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire ulteriori orientamenti e procedure per determinare, riconoscere e mantenere l'equivalenza nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS).
3. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice illustra, entro un periodo di tempo ragionevole, l'obiettivo e la motivazione della sua misura SPS e identifica chiaramente il rischio che tale misura SPS intende affrontare.
4. La parte importatrice riconosce l'equivalenza di una misura SPS se la parte esportatrice dimostra oggettivamente che la sua misura SPS raggiunge il livello di protezione adeguato (di seguito "ALOP") della parte importatrice in relazione alla salute delle persone, degli animali o delle piante.
5. Se una valutazione dell'equivalenza non dà luogo a una determinazione dell'equivalenza a opera della parte importatrice, quest'ultima fornisce alla parte esportatrice la motivazione della sua decisione.
6. Fatto salvo l'articolo 6.8 (Certificazione), paragrafo 6, il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) al fine di:
 - a) stabilire i tipi di merci della parte esportatrice che la parte importatrice riconosce come oggetto di una misura SPS equivalente alla propria o stabilire i controlli ufficiali della parte esportatrice che la parte importatrice riconosce come equivalenti ai propri; e

- b) specificare eventuali opportune condizioni speciali basate sui rischi o eventuali status riconosciuti relativi a organismi nocivi o malattie.
7. Se una parte modifica una misura SPS in modo da non incidere, a suo avviso, su una determinazione dell'equivalenza specificata nel presente capo, la determinazione si applica alla versione più recente della pertinente disposizione legislativa o regolamentare che modifica tale misura SPS.
8. Una parte, se ritiene che una precedente determinazione dell'equivalenza subisca effetti, ne dà notifica all'altra parte.
9. Una parte importatrice, se modifica una misura SPS e ritiene che una determinazione dell'equivalenza specificata nel presente capo possa subire effetti:
- a) valuta obiettivamente se la precedente determinazione dell'equivalenza non sia più sufficiente a raggiungere il suo ALOP; e
- b) si consulta con la parte esportatrice e successivamente decide se la determinazione dell'equivalenza può essere mantenuta con o senza condizioni speciali.

ARTICOLO 6.7

Condizioni commerciali e procedure di autorizzazione

1. La parte importatrice rende pubbliche le proprie prescrizioni fitosanitarie per l'importazione e le procedure utilizzate per stabilirle.

2. Se le parti individuano congiuntamente un determinato vegetale o prodotto vegetale come prioritario, la parte importatrice stabilisce prescrizioni specifiche per l'importazione di tale prodotto senza indebito ritardo, salvo in circostanze debitamente giustificate.
3. Se riceve una richiesta di importazione in relazione a un determinato vegetale o prodotto vegetale precedentemente autorizzato per l'importazione dalla parte esportatrice, la parte importatrice valuta il profilo di rischio e, se ritiene che esso coincida, completa la procedura di autorizzazione senza indebito ritardo, salvo in circostanze debitamente giustificate.
4. Ciascuna parte provvede affinché le procedure utilizzate per autorizzare le importazioni dall'altra parte siano avviate e completate senza indebito ritardo, compresi, se necessario, gli audit e le misure legislative o amministrative necessarie per completare la procedura di autorizzazione. Ciascuna parte evita in particolare richieste di informazioni inutili o indebitamente onerose e limita le richieste di informazioni allo stretto necessario tenendo conto delle informazioni di cui già dispone la parte importatrice, quali le informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e le relazioni di audit della parte esportatrice.
5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.5 (Riconoscimento dell'indennità da organismi nocivi), ciascuna parte applica le proprie condizioni fitosanitarie di importazione all'intero territorio dell'altra parte se in tale territorio prevale lo stesso status relativo agli organismi nocivi.
6. Fatto salvo l'articolo 6.10 (Misure di emergenza), ciascuna parte riconosce come equivalenti i controlli ufficiali che l'altra parte applica agli scambi, purché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i sistemi dei controlli ufficiali della parte esportatrice non subiscano modifiche significative tali da ridurre il livello di garanzia per la parte importatrice.

7. Fatto salvo l'articolo 6.10 (Misure di emergenza), la parte importatrice non può rifiutare o bloccare l'importazione di una merce della parte esportatrice per il solo motivo che la parte importatrice sta procedendo a un riesame delle sue misure SPS se la parte importatrice consentiva l'importazione di tale merce dall'altra parte al momento dell'avvio del riesame.
8. Le parti, senza ulteriori procedure di autorizzazione, accettano gli elenchi dell'altra parte degli stabilimenti soggetti alle misure SPS per gli scambi.
9. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte, su richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 8.

ARTICOLO 6.8

Certificazione

1. Per quanto riguarda la certificazione sanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali, le autorità competenti applicano i principi stabiliti nelle norme ISPM 7 ("Export Certification System") dell'IPPC e ISPM 12 ("Guidelines for Phytosanitary Certificates") dell'IPPC.
2. Ciascuna parte promuove l'attuazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.
3. Fatti salvi gli articoli 6.2 (Ambito di applicazione) e 6.10 (Misure di emergenza), non è prescritta la certificazione della sicurezza alimentare per gli alimenti trasformati contemplati dal presente capo, salvo qualora sia giustificata da un'analisi dei rischi.

4. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-E (Certificazione) al fine di specificare ulteriori orientamenti, procedure e prescrizioni in materia di certificazione.
5. Se la parte importatrice ha accettato una misura SPS della parte esportatrice relativa alle merci come equivalente alla propria, la parte esportatrice può includere nel certificato sanitario ufficiale il modello di attestato sanitario di cui all'allegato 6-E (Certificazione), sezione 1.
6. Se una parte importatrice ha stabilito, conformemente all'articolo 6.6 (Equivalenza), paragrafo 7 o 8, che l'equivalenza è mantenuta, il certificato sanitario per l'importazione di cui all'allegato 6-E (Certificazione) indica, ove possibile e se del caso, le leggi e regolamentari iniziali della parte importatrice sulla base dei quali è stata stabilita l'equivalenza.
7. Se una parte importatrice stabilisce che una condizione speciale inclusa nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) non è più necessaria, non sono più richieste garanzie relative a tale condizione speciale e il comitato per il commercio adotta una decisione volta a modificare di conseguenza l'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 6.9

Trasparenza, scambio di informazioni e consultazione tecnica

1. Ciascuna parte informa tempestivamente l'altra parte in merito a eventuali importanti:
 - a) dati di rilevanza epidemiologica che possono riguardare un prodotto oggetto di scambi tra le parti;

- b) questioni di sicurezza alimentare relative a un prodotto oggetto di scambi tra le parti; o
 - c) informazioni di altro tipo pertinenti per l'adeguata attuazione del presente capo.
2. Se le informazioni elencate al paragrafo 1 sono state rese disponibili tramite una notifica all'OMC o all'organismo internazionale di normazione competente conformemente alle loro norme, o su un sito web accessibile al pubblico di una parte, l'obbligo di cui al paragrafo 1 si considera soddisfatto.
3. Se una delle parti nutre serie preoccupazioni in merito a un rischio sanitario o fitosanitario, su richiesta, si svolgono il più presto possibile e in ogni caso entro 14 giorni dalla data di presentazione della richiesta consultazioni tecniche relative a tale rischio sanitario o fitosanitario.
4. Una parte, se nutre gravi preoccupazioni in relazione a una misura SPS proposta o attuata dall'altra parte, può richiedere consultazioni tecniche con l'altra parte. La parte cui è rivolta la richiesta risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
5. Per quanto riguarda i paragrafi 3 e 4, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per consentire alle parti di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile che gestisca efficacemente qualsiasi rischio sanitario o fitosanitario.

6. Le parti si adoperano per risolvere eventuali problemi derivanti dall'attuazione del presente capo mediante consultazioni tecniche a norma del presente articolo ¹ prima di avviare la risoluzione delle controversie a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 6.10

Misure di emergenza

1. Se una parte adotta una misura di emergenza necessaria per tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, l'autorità competente di tale parte ne dà notifica all'autorità competente dell'altra parte entro 24 ore. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, queste si svolgono entro 14 giorni dalla data della notifica riguardante la misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche.
2. La parte che applica la misura di emergenza tiene conto di tutte le informazioni fornite tempestivamente dalla parte esportatrice nell'adottare la propria decisione relativa a una partita che, al momento dell'adozione della misura SPS di emergenza, si trova in transito tra le parti.

¹ Si precisa che le consultazioni tecniche a norma del presente articolo non sostituiscono le consultazioni di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni), salvo diversa decisione delle parti.

3. Qualora una misura di emergenza provochi gravi perturbazioni o la sospensione degli scambi, la parte importatrice, non appena ciò sia materialmente possibile, revoca tale misura di emergenza o fornisce le pertinenti giustificazioni scientifiche e tecniche per il suo mantenimento.

ARTICOLO 6.11

Audit

1. Al fine di mantenere la fiducia nell'attuazione del presente capo, ciascuna parte ha il diritto di effettuare un audit sistemico della totalità o di parte del sistema di controllo dell'autorità competente dell'altra parte per verificare che funzioni come previsto.
2. Nell'effettuare un audit una parte tiene conto degli orientamenti pertinenti del comitato SPS dell'OMC e delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.
3. Qualsiasi decisione o azione della parte che effettua l'audit in grado di incidere negativamente sugli scambi a seguito dell'audit tiene conto degli elementi seguenti, cui è proporzionata:
 - a) il rischio valutato, suffragato da prove e dati oggettivi e verificabili; e
 - b) la conoscenza, l'esperienza pertinente e la fiducia della parte che effettua l'audit nei confronti della parte sottoposta ad audit.

4. La parte che effettua l'audit fornisce alla parte sottoposta ad audit, su richiesta, prove e dati oggettivi.
5. La parte che effettua l'audit si fa carico delle proprie spese connesse agli audit.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso di un audit delle autorità competenti dell'altra parte, comprese procedure intese a eliminare qualsiasi informazione riservata da una relazione finale di audit che viene resa pubblica.
7. La parte che effettua l'audit tiene conto di eventuali osservazioni sulla relazione formulate dalla parte sottoposta ad audit e stabilisce se la relazione o parte di essa debba essere resa pubblica o resa disponibile in modo più limitato.
8. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica) al fine di stabilire o precisare orientamenti e procedure di audit.

ARTICOLO 6.12

Controlli all'importazione e oneri

1. La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all'importazione basati sui rischi sanitari o fitosanitari associati alle importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e con effetti minimi di perturbazione degli scambi.

2. Qualora i controlli all'importazione rivelino la non conformità alle pertinenti prescrizioni per l'importazione, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice sono in linea con le norme internazionali, si fondano su una valutazione dei rischi correlati e non sono più restrittivi per gli scambi di quanto sia necessario per raggiungere l'ALOP della parte importatrice.
3. Quando una non conformità costituisce un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, l'autorità competente della parte importatrice ne dà notifica all'autorità competente della parte esportatrice.
4. L'autorità competente della parte importatrice notifica all'importatore o al suo rappresentante le partite non conformi indicando il motivo della non conformità e offre all'importatore o al suo rappresentante un'opportunità di riesame della decisione. L'autorità competente della parte importatrice tiene conto di tutte le informazioni pertinenti presentate per contribuire a tale riesame.
5. Gli oneri eventualmente applicati alle procedure sui prodotti importati non sono più elevati rispetto agli oneri riscossi per controlli comparabili su prodotti interni simili e non superano il costo effettivo del servizio.
6. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 6-F (Controlli all'importazione e oneri) al fine di stabilire la frequenza e gli oneri per i controlli all'importazione di determinate merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 6.13

Solidità scientifica e trasparenza in specifiche procedure di autorizzazione¹

1. Le parti riconoscono che le procedure di autorizzazione devono essere basate su solidi dati scientifici e svolgersi in modo trasparente al fine di costruire e mantenere la fiducia dell'opinione pubblica. Le parti cooperano per aumentare la solidità e la trasparenza di tali procedure di autorizzazione.
2. Le parti riconoscono che le rispettive procedure di autorizzazione sono intese a fornire risultati comparabili e che è auspicabile una cooperazione in questo ambito.
3. Se una persona che ha la responsabilità di garantire che i requisiti per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio siano rispettati dall'impresa sotto il suo controllo commissiona studi scientifici in un istituto scientifico² ubicato in una parte a sostegno di una domanda di autorizzazione nel contesto di determinate procedure di autorizzazione specifiche nell'altra parte, e se ciò è portato all'attenzione della parte in cui è ubicato l'istituto scientifico, entrambe le parti si adoperano per condividere tali informazioni con l'altra parte.

¹ Ai sensi del presente articolo, le "procedure di autorizzazione" riguardano tutte le autorizzazioni precedenti l'immissione in commercio nell'ambito della filiera alimentare, ossia quelle concernenti la coltivazione di organismi geneticamente modificati o alimenti e mangimi geneticamente modificati, gli additivi per mangimi, gli additivi, enzimi, aromi alimentari, gli aromatizzanti di affumicatura, i prodotti fitosanitari, i nuovi alimenti, i materiali a contatto con gli alimenti, le indicazioni sulla salute e l'aggiunta di vitamine e minerali e di altre sostanze agli alimenti.

² Ai fini del presente articolo, il termine "istituto scientifico" comprende gli istituti che effettuano studi scientifici dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio università, laboratori e strutture di prova o di ricerca.

4. Le parti possono inoltre scambiare informazioni sulle rispettive procedure di autorizzazione.
5. Una parte può chiedere di effettuare una missione conoscitiva a norma del presente articolo presso un istituto scientifico ubicato nell'altra parte per raccogliere informazioni relative all'applicazione delle norme pertinenti da parte dell'istituto scientifico quando effettua uno studio scientifico ai fini di determinate procedure di autorizzazione specifiche nella parte che richiede la missione conoscitiva.
6. Una parte, se intende effettuare una missione conoscitiva, ne dà notifica all'altra parte almeno 60 giorni prima della missione.
7. Se una parte intende effettuare una missione conoscitiva e l'istituto scientifico acconsente a tale missione, i funzionari dell'altra parte possono accompagnare i funzionari della parte che effettua la missione durante la missione conoscitiva.
8. La relazione finale dell'eventuale missione conoscitiva è messa a disposizione delle autorità competenti di entrambe le parti. Le sezioni pertinenti della relazione finale sono inoltre messe a disposizione dell'istituto scientifico visitato.
9. I costi della missione conoscitiva sono a carico della parte che richiede tale missione.
10. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire disposizioni di attuazione dettagliate ed eventuali orientamenti necessari in relazione ai paragrafi da 3 a 9.

ARTICOLO 6.14

Resistenza antimicrobica

1. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute delle persone e degli animali.
2. Conformemente all'approccio "One Health", le parti cooperano e agevolano lo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda i regolamenti, gli orientamenti, i piani nazionali, le norme, le competenze e le esperienze nel campo della resistenza antimicrobica, e individuano punti di vista, interessi, priorità e politiche comuni in tale ambito.
3. Le parti riconoscono che:
 - a) le rispettive norme di regolamentazione e i rispettivi orientamenti e sistemi di sorveglianza in materia di antimicrobici assicurano controlli e risultati sanitari comparabili;
 - b) gli agenti antimicrobici critici per il trattamento e la salute delle persone e degli animali sono al centro delle rispettive strategie in materia di resistenza antimicrobica; e
 - c) entrambe le parti adottano iniziative, nell'ambito delle rispettive strategie e politiche, per promuovere l'eliminazione graduale dell'uso di agenti antibiotici, in particolare quelli di rilevanza medica, come promotori della crescita e per ridurre l'uso di agenti antimicrobici nella produzione animale.

4. Inoltre le parti:
 - a) cooperano nei pertinenti consessi internazionali allo sviluppo di futuri codici, orientamenti, norme, raccomandazioni e iniziative;
 - b) cooperano in merito a piani d'azione internazionali, in particolare per quanto riguarda l'uso responsabile e prudente degli agenti antimicrobici al fine di combattere più efficacemente la resistenza antimicrobica; e
 - c) nell'ambito delle rispettive strategie e politiche, sostengono l'attuazione di piani d'azione e strategie internazionali concordati in materia di resistenza antimicrobica.
5. I regolamenti, gli orientamenti, i piani strategici, le norme e le altre iniziative in materia di resistenza antimicrobica non sono utilizzati per creare o attuare misure che incidono sugli scambi, salvo qualora tali misure siano coerenti con l'accordo SPS e le pertinenti disposizioni del presente capo.
6. Il comitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie può istituire un gruppo di lavoro tecnico sulla resistenza antimicrobica.

ARTICOLO 6.15

Frodi riguardanti le merci commercializzate

1. Le parti riconoscono che le attività fraudolente degli operatori commerciali impegnati negli scambi internazionali possono:
 - a) incidere sulla salute delle persone, degli animali, delle piante e, di conseguenza, sull'ambiente;e

- b) minare le pratiche commerciali leali e la fiducia dei consumatori.
2. Le parti scambiano informazioni pertinenti e cooperano per scoraggiare le pratiche che sono o sembrano essere non conformi alle rispettive misure SPS o che inducono in errore i consumatori e altri pertinenti portatori di interessi.

ARTICOLO 6.16

Attuazione e risorse

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.

ARTICOLO 6.17

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie svolge le funzioni seguenti:
 - a) costituisce uno spazio per lo scambio di informazioni sul sistema regolamentare di ciascuna parte, compresa la base scientifica e di valutazione dei rischi per le rispettive misure SPS;

- b) individua le opportunità di cooperazione, anche per quanto riguarda le iniziative di agevolazione degli scambi e gli ulteriori sforzi per eliminare gli ostacoli inutili agli scambi tra le parti;
 - c) promuove la cooperazione nei consessi multilaterali, compresi il comitato SPS dell'OMC e gli organismi internazionali di normazione, se del caso;
 - d) istituisce gruppi di lavoro ad hoc;
 - e) costituisce uno spazio in cui le parti possono aggiornarsi a vicenda in una fase precoce sulle questioni regolamentari relative alle misure SPS;
 - f) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), costituisce uno spazio per risolvere questioni commerciali specifiche qualora le parti non siano state in grado di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile attraverso consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.9 (Trasparenza, scambio di informazioni e consultazione tecnica);
 - g) prende, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti; e
 - h) esamina qualsiasi altra questione connessa al presente capo.
3. Salvo diversa decisione delle parti, il comitato si riunisce e stabilisce il proprio programma di lavoro entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 7

SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

1. Riconoscendo l'importanza di rafforzare le politiche e definire programmi che contribuiscano allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti, le parti convengono di instaurare una stretta cooperazione per impegnarsi congiuntamente nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
2. Il presente capo si applica in aggiunta agli altri capi del presente accordo relativi ai sistemi alimentari o alla sostenibilità, in particolare i capi 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 9 (Ostacoli tecnici agli scambi) e 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) e fatti salvi detti capi.

ARTICOLO 7.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alla cooperazione tra le parti per migliorare la sostenibilità dei rispettivi sistemi alimentari.
2. Il presente capo stabilisce disposizioni per la cooperazione in ambiti che permettono di realizzare sistemi alimentari più sostenibili. L'articolo 7.4 (Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari) contiene un elenco indicativo degli ambiti di cooperazione.
3. Le parti riconoscono che le priorità della cooperazione possono mutare nel tempo con l'evoluzione delle rispettive conoscenze e della conoscenza internazionale come pure del trattamento dei sistemi alimentari.

ARTICOLO 7.3

Definizione di sistema alimentare sostenibile

1. Le parti riconoscono che i sistemi alimentari sono eterogenei e legati al contesto e comprendono una serie di soggetti e le loro attività interconnesse in tutti gli ambiti del sistema alimentare, tra cui la produzione, la raccolta, la trasformazione, la fabbricazione, il trasporto, il magazzinaggio, la distribuzione, la vendita, il consumo e lo smaltimento dei prodotti alimentari.

2. Ai fini del presente capo, e riconoscendo che la definizione di sistema alimentare sostenibile può evolvere nel tempo, le parti ritengono che un sistema alimentare sostenibile sia un sistema alimentare che garantisce l'accesso ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti durante tutto l'anno in modo tale da non compromettere le basi economiche, sociali, culturali e ambientali della sicurezza alimentare e della nutrizione per le generazioni future.

ARTICOLO 7.4

Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione quale meccanismo per attuare il presente capo mentre rafforzano le loro relazioni commerciali e di investimento.
2. Tenendo conto delle rispettive priorità e circostanze, le parti cooperano per affrontare questioni di interesse comune connesse all'attuazione del presente capo. Tale cooperazione può aver luogo sia a livello bilaterale sia nei consessi internazionali.
3. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze come pure la cooperazione in materia di ricerca e innovazione.
4. Le parti cooperano su temi quali:
 - a) metodi e pratiche di produzione alimentare volti a migliorare la sostenibilità, comprese tra l'altro l'agricoltura biologica e l'agricoltura rigenerativa;

- b) l'uso efficiente delle risorse naturali e dei fattori di produzione agricoli, compresa la riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi e dei fertilizzanti chimici, ove opportuno;
- c) l'impatto ambientale e climatico della produzione alimentare, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura, i pozzi di assorbimento del carbonio e la perdita di biodiversità;
- d) piani di emergenza per garantire la sicurezza e la resilienza delle catene di approvvigionamento alimentare e degli scambi in tempi di crisi internazionale;
- e) trasformazione alimentare, trasporto, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio e servizi di ristorazione sostenibili;
- f) regimi alimentari sani, sostenibili e nutrienti;
- g) l'impronta di carbonio dei consumi;
- h) le perdite di cibo e lo spreco alimentare, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 12.3;
- i) la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente delle politiche e delle misure connesse al sistema alimentare; e
- j) la conoscenza, la partecipazione e la leadership indigena nei sistemi alimentari, in linea con le rispettive circostanze delle parti.

ARTICOLO 7.5

Disposizioni complementari

1. Le attività di cooperazione di cui al presente capo non pregiudicano l'indipendenza delle agenzie di ciascuna parte, comprese le agenzie regionali delle parti.
2. Nel pieno rispetto del diritto di ciascuna parte di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:
 - a) modificare le proprie prescrizioni per l'importazione;
 - b) discostarsi dalle proprie procedure per l'elaborazione o l'adozione di misure di regolamentazione;
 - c) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di politica pubblica; o
 - d) adottare una particolare misura di regolamentazione.

ARTICOLO 7.6

Comitato sui sistemi alimentari sostenibili

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).

2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili svolge le funzioni seguenti:
 - a) stabilisce le priorità per la cooperazione e i piani di lavoro per attuarle;
 - b) promuove la cooperazione nei consessi multilaterali; e
 - c) svolge qualsiasi altra funzione relativa all'attuazione o al funzionamento del presente capo.
3. Nel perseguimento degli obiettivi del presente capo e al fine di monitorare i risultati ottenuti con la sua attuazione, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili stabilisce ogni anno un piano di lavoro annuale comprendente azioni con obiettivi e tappe fondamentali per tali azioni.
4. Se del caso, il comitato sui sistemi alimentari sostenibili può istituire gruppi di lavoro composti da rappresentanti a livello di esperti di ciascuna parte.
5. Il comitato sui sistemi alimentari sostenibili si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente secondo quanto convenuto dalle parti.
6. Il comitato sui sistemi alimentari sostenibili può stabilire norme volte ad attenuare potenziali conflitti di interessi per gli esperti che possono partecipare alle sue riunioni e a qualsiasi gruppo di lavoro che riferisca al comitato.

ARTICOLO 7.7

Punti di contatto

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 8

BENESSERE DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 8.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di benessere degli animali d'allevamento al fine di agevolare gli scambi tra le parti.

ARTICOLO 8.2

Disposizioni generali e cooperazione

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti¹.
2. Le parti riconoscono che, sebbene le loro pratiche di allevamento siano sostanzialmente diverse, le rispettive norme in materia di benessere degli animali e i sistemi associati offrono risultati comparabili in materia di benessere degli animali.
3. Le parti si adoperano al meglio per cooperare nei consessi internazionali al fine di promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme in materia di benessere degli animali che siano fondate su dati scientifici. In particolare, le parti cooperano per rafforzare e ampliare l'ambito di applicazione delle norme in materia di benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, come pure la loro attuazione, con particolare attenzione per gli animali d'allevamento.
4. Le parti scambiano informazioni, competenze ed esperienze nel settore del benessere degli animali in relazione al trattamento degli animali nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento.
5. Le parti continuano a cooperare alla ricerca in materia di benessere degli animali per agevolare l'elaborazione di norme in materia di benessere degli animali che siano fondate su dati scientifici in relazione al trattamento degli animali nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione o dell'abbattimento.

¹ Come definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia di benessere degli animali.

ARTICOLO 8.3

Gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali

Le parti istituiscono un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali. Il gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali riferisce al comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie e intraprende le attività da questo specificate.

CAPO 9

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 9.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi e rafforzare la cooperazione tra le parti nelle questioni contemplate dal presente capo.

ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le norme e le procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo degli organismi cui si applica il capo 14 (Appalti pubblici); o
 - b) alle misure SPS cui si applica il capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie).

ARTICOLO 9.3

Relazione con l'accordo TBT

1. Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. I termini usati nel presente capo, compresi gli allegati del presente capo, hanno lo stesso significato che nell'accordo TBT.

ARTICOLO 9.4

Regolamenti tecnici

1. In applicazione dell'articolo 22.8 (Valutazione d'impatto), ciascuna parte si adopera per effettuare una valutazione d'impatto dei regolamenti tecnici previsti che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure di regolamentazione quali definite all'articolo 22.2 (Definizioni), lettera b), e che possono avere un impatto significativo sugli scambi, conformemente alle proprie norme e procedure. Si precisa che il presente paragrafo si applica anche alle procedure di valutazione della conformità che fanno parte di tali regolamenti tecnici.

2. Se viene effettuata una valutazione d'impatto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte, in applicazione dell'articolo 22.8 (Valutazione d'impatto), paragrafo 2, lettera b), valuta le opzioni regolamentari o non regolamentari fattibili e appropriate per il regolamento tecnico da adottare che permettono di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT. Si precisa che tale obbligo di valutazione si applica anche alle procedure di valutazione della conformità che fanno parte di tali regolamenti tecnici.

3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina periodicamente i propri regolamenti tecnici. Nell'effettuare tale riesame ciascuna parte, tra l'altro, considera favorevolmente le possibilità di incrementare la convergenza con le pertinenti norme internazionali, tenendo conto di eventuali nuovi sviluppi per quanto riguarda le pertinenti norme internazionali e della persistenza o no delle circostanze che avevano dato luogo a divergenze rispetto alle pertinenti norme internazionali.

4. Fatto salvo il capo 22 (Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare), nell'elaborazione di regolamenti tecnici importanti che possono avere effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte, come previsto dalle proprie norme e procedure, consente a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.

ARTICOLO 9.5

Norme internazionali

1. Le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale ("IEC"), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla commissione del Codex alimentarius (Codex) sono considerate le pertinenti norme internazionali ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT purché siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Può essere considerata una pertinente norma internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT anche una norma elaborata da un'organizzazione internazionale diversa da quelle di cui al paragrafo 1, purché:

- a) sia stata elaborata da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:
 - i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale; o
 - ii) tra gli organismi governativi dei membri dell'OMC partecipanti; e
- b) sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, istituito dall'articolo 13 dell'accordo TBT, sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT.

3. Una parte, se non ha utilizzato le norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici e le relative procedure di valutazione della conformità, indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle pertinenti norme internazionali, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per il conseguimento dell'obiettivo perseguito e fornisce le prove su cui è basata tale valutazione, se disponibili.

ARTICOLO 9.6

Norme

1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, e in aggiunta all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, ciascuna parte invita gli organismi di normazione nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri a:
 - a) riesaminare le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli regolari, al fine tra l'altro di incrementare la convergenza di tali norme nazionali e regionali con le pertinenti norme internazionali;
 - b) cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e
 - c) promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
2. Le parti dovrebbero scambiare informazioni:
 - a) sul rispettivo uso delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e
 - b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base per le loro norme nazionali.

3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 9.8 (Trasparenza) del presente capo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT, nella misura consentita dal diritto d'autore applicabile.

ARTICOLO 9.7

Valutazione della conformità

1. Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

- a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;
- b) accetta, ove opportuno, l'uso di una dichiarazione di conformità del fornitore (di seguito "SDoC"); e
- c) su richiesta dell'altra parte, illustra la motivazione alla base della selezione di particolari procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

2. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tali meccanismi possono comprendere:

- a) la SDoC;

- b) il riconoscimento, a opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte;
- c) accordi volontari di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità ubicati nei territori delle parti;
- d) accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra parte;
- e) il ricorso all'accREDITAMENTO per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
e
- f) la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte dei pubblici poteri.

3. Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 4:

- a) privilegia il ricorso all'accREDITAMENTO per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
- b) utilizza le norme internazionali per l'accREDITAMENTO e la valutazione della conformità;
- c) ove possibile, ricorre ad accordi internazionali che coinvolgano gli organismi di accREDITAMENTO delle parti, ad esempio attraverso i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accREDITAMENTO dei laboratori ("ILAC") e del Forum internazionale per l'accREDITAMENTO ("IAF");

- d) promuove il ricorso ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
- e) provvede affinché le sue norme e procedure non limitino inutilmente le possibilità di scelta degli operatori economici tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle sue autorità per un particolare prodotto o insieme di prodotti;
- f) provvede affinché le attività dei suoi organismi di accreditamento siano coerenti con le norme internazionali per l'accREDITAMENTO e, a tale riguardo, affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accREDITAMENTO e gli organismi di valutazione della conformità in relazione alle loro attività di conformità, anche in termini di personale;
- g) provvede affinché gli organismi di valutazione della conformità svolgano le loro attività in modo da evitare conflitti di interessi che incidano sull'esito della valutazione di conformità;
- h) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte. Nessuna disposizione della presente lettera può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare gli stessi requisiti che l'organismo di valutazione della conformità da essa incaricato è tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate; e
- i) provvede affinché siano pubblicate online informazioni dettagliate, compreso l'ambito della designazione, relative agli organismi che sono stati designati per effettuare tale valutazione della conformità.

4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità governative della parte. Una parte, se prescrive che la valutazione della conformità sia effettuata da sue specifiche autorità governative:

- a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e
- b) provvede affinché le tariffe per la valutazione della conformità siano disponibili su richiesta, se non sono pubblicate.

5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nei settori elencati nell'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)) per i quali l'Unione accetta la SDoC, la Nuova Zelanda, se ritiene necessaria una valutazione della conformità non di prima parte come garanzia della conformità di un prodotto ai requisiti dei regolamenti tecnici della Nuova Zelanda, accetta:

- a) certificati e rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione e accreditati da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il reciproco riconoscimento dell'ILAC o dell'IAF, o loro successori, o altrimenti riconosciuti a norma dei regolamenti tecnici della Nuova Zelanda; o
- b) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica e alla compatibilità elettromagnetica, certificati e rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione e che rientrano nel programma dell'organismo di certificazione (CB) nell'ambito del sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici della Commissione elettrotecnica internazionale (IECEE).

6. La SDoC è un attestato di conformità di prima parte rilasciato¹ dal fabbricante o da un'altra prima parte autorizzata sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi.

7. Le parti cooperano in materia di reciproco riconoscimento conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento in relazione alla valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda², concluso a Wellington il 25 giugno 1998. Le parti possono inoltre decidere, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale accordo, di ampliarne l'ambito di applicazione per quanto riguarda i prodotti, le prescrizioni regolamentari applicabili o gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.

ARTICOLO 9.8

Trasparenza

1. Salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, ciascuna parte consente all'altra parte di presentare osservazioni scritte sulle proposte notificate di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità per un periodo di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali regolamenti o procedure al registro centrale delle notifiche dell'OMC. Le parti considerano favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

¹ Conformemente ai regolamenti tecnici di ciascuna parte.

² GU UE L 229 del 17.8.1998, pag. 62.

2. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, ciascuna parte fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità nel formato di notifica dell'OMC.
3. Una parte, qualora riceva dall'altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:
 - a) su richiesta dall'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, ove possibile, in un momento in cui si può tenere conto di tali osservazioni; e
 - b) fornisce una risposta scritta in merito a questioni significative o sostanziali presentate nelle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.
4. Ciascuna parte rende pubbliche, preferibilmente mediante pubblicazione su un sito web, le proprie risposte in merito a questioni significative o sostanziali presentate nelle osservazioni ricevute da altri membri dell'OMC in merito alla notifica TBT di cui al paragrafo 1 della proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità.
5. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o intende adottare.
6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati online e siano accessibili gratuitamente.

7. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC.
8. In relazione all'articolo 2, paragrafo 12, dell'accordo TBT, per "un certo lasso di tempo" si intende un periodo non inferiore a sei mesi, salvo quando tale periodo sarebbe inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
9. Una parte considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 1 a seguito della trasmissione al registro centrale delle notifiche dell'OMC, miranti a prorogare il periodo di tempo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, salvo quando tale proroga sarebbe inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 9.9

Marcatura ed etichettatura

1. Un regolamento tecnico di una parte può comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di marcatura o etichettatura. In questi casi a tali regolamenti tecnici si applicano i pertinenti principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT.
2. Una parte, se prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti:
 - a) nella misura del possibile, richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori;

- b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio legato ai prodotti o del rischio legato alle indicazioni riportate sulle marcature e sulle etichette per la salute o la vita delle persone, degli animali o delle piante, l'ambiente o la sicurezza nazionale;
- c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d) purché la marcatura e l'etichettatura di un prodotto siano conformi e non siano fuorvianti o contraddittorie né si prestino a confusione in relazione alle prescrizioni regolamentari della parte importatrice, consente¹ quanto segue:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte importatrice;
 - ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte importatrice;

¹ Si precisa che questa lettera si riferisce alla parte importatrice.

- e) accetta che l'etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nel territorio della parte importatrice, conformemente ai suoi regolamenti e alle sue procedure pertinenti, in alternativa all'etichettatura nella parte esportatrice, salvo qualora tale etichettatura sia necessaria alla luce degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; e
 - f) qualora ritenga che ciò non comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché prescrivere che sia fisicamente apposta sul prodotto.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica alla marcatura o all'etichettatura dei medicinali e dei dispositivi medici, quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

ARTICOLO 9.10

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

1. Ai fini del presente articolo, per "vigilanza del mercato" si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese quelle adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la sicurezza dei prodotti o la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.
3. Ciascuna parte assicura:
 - a) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato in modo imparziale e indipendente dalle funzioni di valutazione della conformità onde evitare conflitti di interessi¹; e
 - b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.
4. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
 - a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;
 - b) metodi di valutazione dei rischi e prove sui prodotti;
 - c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

¹ Ciascuna parte provvede affinché siano messe in atto misure di salvaguardia per garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interessi qualora a un unico soggetto siano attribuite sia le funzioni di vigilanza del mercato sia le funzioni di valutazione della conformità.

- d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;
- e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
- f) attività di normazione; e
- g) scambio di funzionari.

5. L'Unione può fornire alla Nuova Zelanda informazioni selezionate provenienti dal suo sistema d'informazione rapida per i prodotti non alimentari pericolosi per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ o dal sistema che lo sostituirà, e la Nuova Zelanda può fornire all'Unione informazioni selezionate sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo di cui alla pertinente legislazione della Nuova Zelanda. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

- a) scambio ad hoc, in casi debitamente giustificati; o
- b) scambio sistematico, sulla base di un accordo stabilito con decisione del comitato per il commercio a norma dell'allegato 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b), sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive).

¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU CE L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

6. Il comitato per il commercio può adottare una decisione volta a stabilire, a norma dell'allegato 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)), un accordo sullo scambio regolare di informazioni, anche per via elettronica, sulle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, lettera b, del presente articolo.
7. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.
8. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.
9. Gli accordi di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 6 precisano il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
10. Il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b), sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive) e 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)).

ARTICOLO 9.11

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate discussioni al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto e indica:
 - a) la misura in questione;
 - b) le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e
 - c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.
2. La richiesta è trasmessa dalla parte al coordinatore del capo TBT dell'altra parte designato a norma dell'articolo 9.14 (Coordinatore del capo TBT).
3. Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefono, la videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi la parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta.

4. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una richiesta scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.

5. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 9.12

Cooperazione

1. Le parti possono cooperare in particolari settori di interesse comune al fine di eliminare, ridurre o evitare la creazione di ostacoli tecnici agli scambi e di agevolare gli scambi tra le parti, anche attraverso soluzioni digitali.

2. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni su qualsiasi questione relativa all'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), compresa la sua attuazione.

ARTICOLO 9.13

Divieto di sperimentazione animale

1. Ciascuna parte continua a promuovere e sostenere attivamente la ricerca, lo sviluppo, la convalida e l'accettazione a livello normativo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

2. Ciascuna parte accetta, ai fini della valutazione della sicurezza dei prodotti che rientrano nella definizione di "prodotto cosmetico" nella sua giurisdizione, i risultati delle prove ottenuti con metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale.
3. Una parte non prescrive che un prodotto che rientra nella definizione di "prodotto cosmetico" nella sua giurisdizione sia sottoposto a prove sugli animali al fine di determinarne la sicurezza.

ARTICOLO 9.14

Coordinatore del capo TBT

1. Ciascuna parte designa un coordinatore del capo TBT e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.
2. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'attuazione del presente capo e la cooperazione tra le parti per quanto riguarda tutte le questioni TBT. A tal fine e fatte salve le procedure interne di ciascuna parte, i coordinatori del capo TBT hanno in particolare le responsabilità seguenti:
 - a) monitorano l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo a un esame tempestivo di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità e procedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo;

- b) rafforzano la cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità;
 - c) organizzano le discussioni tecniche o le consultazioni di cui all'articolo 9.11 (Discussioni tecniche e consultazioni);
 - d) organizzano l'istituzione di gruppi di lavoro¹, se del caso; e
 - e) scambiano informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità.
3. I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro con qualsiasi metodo concordato che sia adeguato per l'esercizio delle loro responsabilità.

¹ Si precisa che l'istituzione di gruppi di lavoro in quanto tale può essere decisa solo dal comitato per il commercio a norma dell'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio), paragrafo 2, lettera a).

CAPO 10

SCAMBI DI SERVIZI E INVESTIMENTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.1

Obiettivi

1. Le parti, nel riaffermare il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi e degli investimenti.
2. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna parte di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori.

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra parte, né alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
2. Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente capo ¹.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei², ad eccezione dei servizi seguenti:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

¹ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

² Si precisa che il termine “servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei” comprende i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggino di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

- ii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
 - iii) servizi di assistenza a terra;
 - iv) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e
 - v) i seguenti servizi prestati mediante aeromobili con equipaggio il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri: lotta aerea contro gli incendi; addestramento al volo; irrorazione aerea; rilevamento aereo; fotogrammetria; fotografia aerea; servizi di escursionismo aereo¹; e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili;
- b) ai servizi audiovisivi; e
- c) al cabotaggio marittimo nazionale².

¹ Si precisa che il termine “servizi di escursionismo aereo” significa servizi prestati mediante aeromobili con equipaggio i cui utenti partecipano a operazioni aeree a fini sportivi o ricreativi, ad esempio voli in aeromobili ex militari o storici o riproduzioni di aeromobili, voli in mongolfiera o voli acrobatici.

² Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" ai sensi della legislazione nazionale pertinente, ai fini del presente capo il "cabotaggio marittimo nazionale" comprende:

- i) per l'Unione, il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro e un altro porto o luogo ubicato nel medesimo Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ("UNCLOS"), e il traffico proveniente da un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo;
- ii) per la Nuova Zelanda, il trasporto via mare di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in Nuova Zelanda e un altro porto o luogo ubicato in Nuova Zelanda e il traffico proveniente da un porto o un luogo ubicato in Nuova Zelanda e destinato allo stesso porto o luogo. Si precisa che i servizi di feederaggio, quali definiti all'articolo 10.70 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 2, lettera d), e il riposizionamento dei container vuoti che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso non sono considerati cabotaggio marittimo nazionale ai fini del presente capo.

ARTICOLO 10.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non è svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la manutenzione di linea;
- c) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- d) "impresa disciplinata": un'impresa ubicata nel territorio di una parte stabilita conformemente alla lettera g), direttamente o indirettamente, da un investitore dell'altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;

- e) "scambi transfrontalieri di servizi": la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
- f) "attività economica": un'attività di tipo industriale, commerciale, professionale o qualsiasi attività di tipo artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizi, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- g) "stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza in una parte al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;
- h) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza di compagnie aeree; assistenza amministrativa e supervisione; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza alle operazioni in pista; catering; assistenza merci e posta; rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili; trasporto a terra; operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I "servizi di assistenza a terra" non comprendono: l'autoassistenza; la sicurezza (security); la riparazione e la manutenzione degli aeromobili; o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

- i) "investitore di una parte": una persona fisica di una parte o una persona giuridica di una parte, compresa una parte, che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, conformemente alla lettera g), un'impresa nel territorio dell'altra parte;

- j) "persona giuridica di una parte"¹:
 - i) per l'Unione:
 - A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione, o di almeno uno degli Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale² nell'Unione; e

 - B) una compagnia di navigazione stabilita al di fuori dell'Unione ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

 - ii) per la Nuova Zelanda:
 - A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto della Nuova Zelanda che esercita un'attività commerciale sostanziale in Nuova Zelanda; e

¹ Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

² L'Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- B) una compagnia di navigazione stabilita al di fuori della Nuova Zelanda ma sotto il controllo di persone fisiche della Nuova Zelanda, le cui navi sono immatricolate in Nuova Zelanda e battono bandiera della Nuova Zelanda;
- k) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;
- l) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- m) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; e
- n) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o prestare un servizio.

SEZIONE B

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10.4

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sullo stabilimento o sull'esercizio di attività economiche da parte di:
 - a) investitori dell'altra parte;
 - b) imprese disciplinate; e
 - c) ai fini dell'articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), qualsiasi impresa ubicata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

2. La presente sezione non si applica alle misure di una parte relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4.

3. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 10.5

Accesso al mercato

Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio a opera di un investitore dell'altra parte o di un'impresa disciplinata, che:

- a) impongono limitazioni¹:
 - i) al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

¹ La lettera a), punti i), ii) e iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

- iii) al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iv) alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o
 - v) al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può esercitare un'attività economica.

ARTICOLO 10.6

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese.

ARTICOLO 10.7

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.
2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o alle imprese disciplinate il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da accordi esistenti o futuri che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 dell'allegato sui servizi finanziari del GATS.
3. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali.
4. Si precisa che le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo non costituiscono in sé un trattamento di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo. Il mero recepimento di disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non costituisce in sé un trattamento di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 10.8

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Le parti non impongono a un'impresa disciplinata di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

ARTICOLO 10.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, che richiedano di:
 - a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
 - b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
 - c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte fornite o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

- d) mettere in relazione in qualsiasi modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualsiasi modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;
- g) rifornire un determinato mercato regionale o il mercato mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall'impresa unicamente a partire dal territorio della parte;
- h) stabilire nel proprio territorio la sede centrale per una regione specifica o per il mercato mondiale;
- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di persone fisiche della parte;
- j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
- k) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione; o

- 1) per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza¹ in essere al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare, o per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio, qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una forma che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte², adottare:
 - i) una determinata percentuale o un determinato importo di una royalty nell'ambito di un contratto di licenza; o
 - ii) una determinata durata di un contratto di licenza.

2. Le parti si astengono dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio³ connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio al rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni seguenti:
 - a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
 - b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

¹ Il termine "contratto di licenza" designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

² Si precisa che la lettera l) non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'impresa e la parte.

³ Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio non costituisce una prescrizione o un impegno ai fini del paragrafo 1.

- c) mettere in relazione in qualsiasi modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualsiasi modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettere f) e l), non si applica quando:

- a) la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una distorsione della concorrenza o porvi rimedio; o
- b) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS oppure adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o altre informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.

5. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
6. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica se la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare dal giudice quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d'autore della parte.
8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di una parte derivanti dall'accordo OMC.
9. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a impegni o prescrizioni diversi da quelli indicati in tali paragrafi¹.
10. Il presente articolo non si applica allo stabilimento o all'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.
11. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni relative ai prestatori di servizi finanziari, le parti negoziano discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni per quanto riguarda lo stabilimento o l'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.

¹ Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio se tale parte adotta o mantiene in vigore restrizioni o divieti relativi alla prestazione di tale servizio che sono coerenti con le sue riserve di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti) o 10-B (Misure future).

12. Entro 180 giorni dalla data in cui le parti hanno negoziato con esito positivo le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 11 del presente articolo, il comitato per il commercio modifica il paragrafo 1 del presente articolo mediante una decisione volta a integrare tali discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni nel presente articolo e può modificare, se del caso, le misure non conformi di ciascuna parte negli allegati 10-A (Misure esistenti) e 10-B (Misure future). Successivamente il presente articolo si applicherà allo stabilimento o all'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari.

ARTICOLO 10.10

Misure non conformi

1. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) e 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per l'Unione:

A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

- C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o
 - D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
- ii) per la Nuova Zelanda:
- A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o
 - B) di amministrazione locale;
- b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o
- c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) o 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni).
2. Gli articoli 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione) e 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni) non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future), a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un investimento esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4. Gli articoli 10.6 (Trattamento nazionale) e 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle misure che costituiscono un'eccezione o una deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto agli articoli da 3 a 5 di tale accordo.

ARTICOLO 10.11

Prescrizioni in materia di informazione

In deroga agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale) e 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), una parte può imporre a un investitore dell'altra parte o alla sua impresa disciplinata di fornire informazioni relative a tale impresa disciplinata esclusivamente a fini informativi o statistici. La parte protegge tali informazioni, se riservate, da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'impresa disciplinata. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di divulgare o ottenere altrimenti informazioni in relazione all'applicazione equa del suo diritto in buona fede.

ARTICOLO 10.12

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici della presente sezione a un investitore dell'altra parte o a un'impresa disciplinata la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietano di effettuare operazioni con l'investitore o l'impresa disciplinata; o
- b) risulterebbero violate o eluse se a tale investitore o impresa disciplinata fossero accordati i benefici della presente sezione, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo dell'investitore o dell'impresa disciplinata.

SEZIONE C

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 10.13

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell'altra parte.

2. La presente sezione non si applica:
- a) alle misure di una parte relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4,; o
 - b) alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 10.14

Accesso al mercato

Una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

- a) impongono limitazioni:
 - i) al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

- iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può prestare un servizio.

ARTICOLO 10.15

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un ufficio di rappresentanza o qualsiasi forma di impresa o di essere residenti nel suo territorio.

ARTICOLO 10.16

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi¹.

¹ Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

2. Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi o un trattamento formalmente diverso.
3. Il trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 10.17

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da accordi esistenti o futuri che prevedono il riconoscimento di qualifiche o licenze o di misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 dell'allegato sui servizi finanziari del GATS.
3. Si precisa che le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo non costituiscono in sé un trattamento di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 10.18

Misure non conformi

1. Gli articoli 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per l'Unione:

A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);

C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per la Nuova Zelanda:

A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o

- B) di amministrazione locale;
- b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o
- c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità di tale misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita).
2. Gli articoli 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 10.19

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici della presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietano di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi; o

- b) risulterebbero violate o eluse se a tale prestatore di servizi fossero accordati i benefici della presente sezione, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo di tale prestatore di servizi.

SEZIONE D

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 10.20

Ambito di applicazione e definizioni

1. Fatto salvo l'articolo 10.2 (Ambito di applicazione), paragrafi 1 e 2, della sezione A, la presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo nel suo territorio, per motivi professionali, di persone fisiche dell'altra parte che rientrano nell'ambito delle categorie seguenti: visitatori di breve durata per motivi professionali, visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e personale trasferito all'interno di una società.
2. Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di alterare o comunque condizionare l'esito di vertenze o negoziati sindacali o l'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze o negoziati.

3. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
- ii) “visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento”: una persona fisica che svolge funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:
 - ii) è responsabile della creazione o della liquidazione di un’impresa di detta persona giuridica nel territorio dell’altra parte;
 - ii) non offre o presta servizi né è impegnata in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento di tale impresa; e
 - iii) non riceve compensi da fonti ubicate nell’altra parte;
 - b) “prestatore di servizi contrattuali”: una persona fisica alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, non per il tramite di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, che non è stabilita nel territorio dell’altra parte e ha stipulato un contratto di servizi in buona fede¹ per la prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell’altra parte che richiede la presenza temporanea del suo dipendente, che:
 - i) ha offerto tali servizi in veste di dipendente della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale dipendente;

¹ Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

- ii) possiede, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale dipendente, il livello richiesto di esperienza professionale¹ nel settore di attività oggetto del contratto, un titolo di studio o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente² e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte; e
 - iii) non riceve compensi da fonti ubicate nell'altra parte;
- c) “professionista indipendente”: una persona fisica che presta un servizio ed è stabilita in qualità di lavoratore autonomo nel territorio di una parte e che:
- i) non è stabilita nel territorio dell'altra parte;
 - ii) ha stipulato, non per il tramite di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto di servizi in buona fede³ di durata non superiore a 12 mesi per la prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell'altra parte che richiede la presenza temporanea del professionista; e

¹ L'esperienza professionale richiesta da ciascuna parte è indicata nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti).

² Il livello del titolo di studio o una qualifica richiesti da ciascuna parte è indicato nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti). Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutare l'equivalenza di tale titolo di studio o qualifica con un titolo di studio universitario o una qualifica richiesti nel suo territorio.

³ Il contratto di servizi di cui alla lettera c), punto ii), è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

- iii) possiede, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto, un titolo di studio universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente¹ e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte;
- d) "personale trasferito all'interno di una società": la persona fisica che:
 - i) è stata alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne è stata socia per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona nell'altra parte²;
 - ii) al momento della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di tale persona risiede al di fuori del territorio dell'altra parte;
 - iii) è temporaneamente trasferita presso un'impresa della persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e appartiene al gruppo della persona giuridica di origine, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica; e
 - iv) appartiene a una delle categorie seguenti:
 - A) dirigenti; o

¹ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutare l'equivalenza del titolo di studio o della qualifica con un titolo di studio universitario o una qualifica richiesti nel suo territorio.

² Si precisa che i dirigenti o il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.

- B) personale specializzato;
- e) "dirigente": una persona fisica che svolge funzioni superiori, prevalentemente responsabile della gestione dell'impresa, o di una sua parte sostanziale, nell'altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione di dirigenti di più alto livello o del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:
- i) la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;
 - ii) la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali. Non sono compresi i supervisori di prima linea, salvo qualora i dipendenti sottoposti a supervisione siano professionisti, né i dipendenti che svolgono principalmente compiti necessari per la prestazione del servizio o la gestione di un investimento; e
 - iii) il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; e
- f) "personale specializzato": persone fisiche in possesso di conoscenze specialistiche di livello avanzato, dal punto di vista delle competenze tecniche, essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa, che sono valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, in relazione a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale.

ARTICOLO 10.21

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali):
 - a) una parte autorizza:
 - i) l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e del personale trasferito all'interno di una società; e
 - ii) l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte;
 - b) una parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di verifiche della necessità economica – al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è consentito l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore può impiegare come personale trasferito all'interno di una società; e
 - c) ciascuna parte accorda ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e al personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte, per quanto riguarda le misure che incidono sulle loro attività commerciali durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche.

2. La durata ammissibile del soggiorno per i dirigenti e il personale specializzato è al massimo di tre anni.
3. La durata ammissibile del soggiorno per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento è al massimo di 90 giorni su un periodo di sei mesi per l'Unione e al massimo di 90 giorni su un periodo di 12 mesi per la Nuova Zelanda.

ARTICOLO 10.22

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), una parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), alle condizioni seguenti:
 - a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di merci o prestazione di servizi al pubblico in generale;

- b) i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono compensi da soggetti ubicati nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e
 - c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di un servizio nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali).
2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), una parte autorizza l'ingresso di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di una verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.
3. La durata ammissibile del soggiorno è al massimo di 90 giorni su un periodo di 12 mesi.

ARTICOLO 10.23

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Nei settori, nei sottosettori e nelle attività elencati nell'allegato 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate, ciascuna parte:
- a) autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio;

- b) non adotta né mantiene in vigore, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di una verifica della necessità economica – al numero totale dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti dell'altra parte cui è consentito l'ingresso temporaneo; e
 - c) accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte, per quanto riguarda le misure che incidono sulla prestazione di servizi nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.
2. Si precisa che l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
3. La durata ammissibile del soggiorno è limitata a un periodo complessivo di 12 mesi o alla durata del contratto, se inferiore.

ARTICOLO 10.24

Misure non conformi

1. L'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), lettere b) e c), e l'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), lettere b) e c), non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti che incidono sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali e che sono mantenute in vigore a livello:

i) per l'Unione:

- A) di Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);
- B) di amministrazione centrale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti);
- C) di amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o
- D) di amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

- ii) per la Nuova Zelanda:
 - A) di amministrazione centrale, secondo l'elenco della Nuova Zelanda contenuto nell'allegato 10-A (Misure esistenti); o
 - B) di amministrazione locale;
 - b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura esistente non conforme di cui alla lettera a); o
 - c) a una modifica o una revisione di una misura esistente non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità di tale misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, all'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), paragrafo 1, lettere b) e c), o all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), paragrafo 1, lettere b) e c).
2. L'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società), paragrafo 1, lettere b) e c), o l'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati da tale parte nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 10.25

Trasparenza

1. Ciascuna parte rende pubbliche, se possibile, mediante pubblicazione su un sito web informazioni sulle sue misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 1.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni attinenti all'ingresso e al soggiorno temporaneo di persone fisiche, se esistono:
 - a) le condizioni di ingresso;
 - b) un elenco indicativo della documentazione che può essere necessaria per verificare il rispetto delle condizioni di ingresso;
 - c) i tempi indicativi del trattamento;
 - d) i diritti applicabili;
 - e) le procedure di ricorso; e
 - f) le pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

SEZIONE E

QUADRO REGOLAMENTARE

SOTTOSEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 10.26

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche¹ che incidono:
 - a) sugli scambi transfrontalieri di servizi;
 - b) sullo stabilimento o sull'esercizio; o
 - c) sulla prestazione di servizi mediante la presenza, nel territorio dell'altra parte, di una persona fisica di una parte che rientra nelle categorie di persone fisiche definite all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 3.

¹ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, la presente sottosezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi. Le “norme tecniche” non comprendono le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari.

2. La presente sottosezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche previste da una misura che non è conforme all'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale) ed è menzionata all'articolo 10.10 (Misure non conformi), paragrafo 1 o 2, o all'articolo 10.18 (Misure non conformi), paragrafo 1 o 2.
3. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche o alle norme tecniche; e
 - b) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, e che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione.

ARTICOLO 10.27

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile di imporre a un richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.

ARTICOLO 10.28

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. Se è stabilito un calendario specifico per la presentazione delle domande di autorizzazione, la parte provvede affinché le autorità competenti concedano un periodo di tempo ragionevole per la presentazione di una domanda.

ARTICOLO 10.29

Domande per via elettronica e accettazione delle copie

Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, assicura che le proprie autorità competenti:

- a) si adoperino per accettare le domande in formato elettronico; e
- b) accettino copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 10.30

Trattamento delle domande

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, assicura che le proprie autorità competenti:
 - a) nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
 - b) su istanza del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda;
 - c) nella misura del possibile, accertino senza indebito ritardo la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte;
 - d) se considerano la domanda completa ai fini del trattamento¹ a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, provvedano, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione della domanda, affinché:
 - i) il trattamento della domanda sia completato; e

¹ Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico perché la domanda sia considerata completa ai fini del trattamento.

- ii) il richiedente sia informato della decisione relativa alla domanda¹, nella misura del possibile per iscritto²;
- e) se ritengono che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, entro un periodo di tempo ragionevole a decorrere dalla data in cui la pertinente autorità competente ha stabilito che la domanda era incompleta, e nella misura del possibile:
- i) informino il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
 - ii) su istanza del richiedente, indichino le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spieghino i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
 - iii) diano al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda³;

se quanto indicato ai punti da i) a iii) non è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, provvedano a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e

¹ Le autorità competenti possono conformarsi a tale prescrizione informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda.

² Si precisa che l'espressione "per iscritto" comprende il formato elettronico.

³ Tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

- f) se respingono una domanda, comunichino al richiedente, di propria iniziativa o su istanza di quest'ultimo, i motivi del rigetto, i termini per ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, la procedura per ripresentare domanda. Il precedente rigetto di una domanda non dovrebbe ostare in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena è stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Ciascuna parte assicura che le proprie autorità competenti provvedano affinché l'autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili.

ARTICOLO 10.31

Diritti

1. Per tutte le attività economiche contemplate dalla presente sottosezione diverse dai servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché i diritti di autorizzazione¹ applicati dalle sue autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti e non limitino in sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio di altre attività economiche.

¹ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo e non usino tali diritti come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

ARTICOLO 10.32

Valutazione delle qualifiche

Una parte, se impone una prova d'esame per l'autorizzazione, provvede affinché le sue autorità competenti mettano tale prova d'esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova. Nella misura del possibile, ciascuna parte vaglia la possibilità di accettare le richieste di sostenere la prova in formato elettronico e di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d'esame.

ARTICOLO 10.33

Obiettività, imparzialità e indipendenza

Una parte, se adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione, provvede affinché le sue autorità competenti trattino le domande e adottino e gestiscano le decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente da qualsiasi persona che eserciti l'attività economica per la quale è richiesta l'autorizzazione.

ARTICOLO 10.34

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione, pubblica tempestivamente¹ le informazioni necessarie affinché i prestatori di servizi, compresi coloro che intendono prestare un servizio, e le persone che esercitano o intendono esercitare l'attività economica per cui è richiesta la licenza o l'autorizzazione possano rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale licenza o autorizzazione. Tali informazioni comprendono gli elementi seguenti, se esistono:

- a) le prescrizioni e le procedure;
- b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;
- c) i diritti di autorizzazione;
- d) le norme tecniche applicabili;
- e) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- f) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;

¹ Ai fini della presente sottosezione, per "pubblicare" si intende l'azione di inserire in una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti sono incoraggiate a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un unico portale.

- g) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; e
- h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

ARTICOLO 10.35

Norme tecniche

Una parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia tutte le persone o gli enti incaricati dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti.

ARTICOLO 10.36

Elaborazione di misure

Una parte, se adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione, provvede affinché:

- a) tali misure si basino su criteri chiari, oggettivi e trasparenti¹;

¹ Tali criteri possono includere la competenza e la capacità di prestare un servizio o esercitare qualsiasi altra attività economica, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

- b) le procedure siano imparziali, facilmente accessibili a tutti i richiedenti e adeguate per consentire loro di dimostrare la propria conformità a eventuali prescrizioni; e
- c) le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

ARTICOLO 10.37

Limitazione del numero di licenze

Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, una parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisce totale imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela ambientale e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 10.38

Procedure di riesame per le decisioni amministrative

Una parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato dell'altra parte, il sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o l'esercizio, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'autorità cui spetta la decisione amministrativa in questione, la parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un riesame obiettivo e imparziale.

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 10.39

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Ai fini del presente articolo, per "qualifiche professionali" si intendono le qualifiche formali, l'esperienza professionale, l'iscrizione all'albo o altri attestati di competenza.

2. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche professionali necessarie nel territorio in cui è prestato il servizio per il settore di attività interessato.
3. Ove opportuno, le parti incoraggiano l'instaurazione di un dialogo tra i rispettivi esperti, autorità di regolamentazione e organismi di settore al fine di condividere le qualifiche professionali, le prescrizioni e le procedure per la registrazione e facilitarne la comprensione e al fine di cooperare per conseguire il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Le parti incoraggiano le autorità e gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione comune è accompagnata da prove atte a confermare:
 - a) il valore economico di uno strumento previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito "strumento di reciproco riconoscimento"); e
 - b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità dei criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'esercizio delle attività e della certificazione dei professionisti.

5. Una volta ricevuta una raccomandazione comune di cui al paragrafo 4, il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, ne esamina la coerenza con il presente capo entro un periodo di tempo ragionevole. A seguito di tale esame, il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, può sviluppare uno strumento di reciproco riconoscimento¹ e il comitato per il commercio può adottarlo mediante decisione come allegato del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 3

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 10.40

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consegna e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di consegna.

¹ Si precisa che tali strumenti di reciproco riconoscimento non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.

2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
- a) "servizi di consegna": i servizi postali, servizi di corriere, servizi di corriere espresso o di posta espressa, che comprendono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali;
 - b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;
 - c) "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso prestati tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS), che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale;
 - d) "licenza": un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione di una parte può esigere per un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali e di corriere;
 - e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;
 - f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma di una misura legislativa; e

- g) "servizio universale": l'offerta permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte, o in una suddivisione di una parte, a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.

ARTICOLO 10.41

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilire l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione di tale obbligo. Ciascuna parte gestisce l'obbligo di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che sono soggetti a tale obbligo di servizio universale.
2. Una parte, se impone che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale, non accorda a tali servizi di posta espressa un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi di corriere espresso internazionali.

ARTICOLO 10.42

Finanziamento del servizio universale

Una parte non impone diritti o altri oneri per la prestazione di un servizio di consegna che non sia un servizio di consegna universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale¹.

¹ Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o ai diritti amministrativi di applicazione generale.

ARTICOLO 10.43

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

- a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o da un monopolio postale per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di consegna non soggetto a un obbligo di servizio universale; o
- b) ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altre modalità e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 10.44

Licenze

1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubbliche:
 - a) tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e

- b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.
2. Ciascuna parte provvede affinché le procedure, gli obblighi e i requisiti relativi alle licenze siano trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.
3. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità competente, qualora respinga una domanda di licenza, informi il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente di cui possano avvalersi i richiedenti la cui domanda di licenza sia stata respinta. Tale organo può essere un tribunale.

ARTICOLO 10.45

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi prestatore di servizi di consegna. Una parte, se possiede o controlla un prestatore di servizi di consegna, provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'organismo di regolamentazione operi in modo trasparente e tempestivo e disponga di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti assegnati e affinché le decisioni di tale organismo siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE 4

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 10.46

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare riguardante le reti e i servizi di telecomunicazione e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure che incidono:
 - a) sui servizi di radiodiffusione quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte; e
 - b) sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), un prestatore di servizi di radiodiffusione è considerato un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione e le reti di tale prestatore di servizi di radiodiffusione sono considerate reti pubbliche di telecomunicazione, se e in quanto tali reti pubbliche di telecomunicazione siano utilizzate anche per la prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione.

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:
- a) autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione, salvo quanto previsto nel presente accordo; o
 - b) istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione che non siano offerti al pubblico in generale, né esigere che lo faccia un prestatore di servizi sotto la sua giurisdizione.

ARTICOLO 10.47

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

- a) "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o tale servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;
- b) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete di telecomunicazione o di un servizio di telecomunicazione pubblici che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

- ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- c) "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;
- d) "circuito affittato": servizi o infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;
- e) "fornitore principale": un fornitore di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;
- f) "elemento di rete": un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;
- g) "portabilità del numero": la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;

- h) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;
- i) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
- j) "abbonato": una persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi pubblici di telecomunicazione;
- k) "telecomunicazione": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;
- l) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;
- m) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione contemplati dalla presente sottosezione;
- n) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione;

- o) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una suddivisione di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e
- p) "utente": una persona che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.48

Approcci alla regolamentazione

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati concorrenziali in grado di offrire una vasta scelta nella prestazione di servizi di telecomunicazione e migliorare il benessere dei consumatori, nonché il fatto che la regolamentazione economica possa non essere necessaria in presenza di una situazione di concorrenza effettiva e sostenibile. Le parti riconoscono di conseguenza che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione differiscono in funzione del mercato, e che una parte può stabilire le modalità per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla presente sottosezione.
2. A tale proposito le parti riconoscono che ciascuna parte può:
 - a) ricorrere alla regolamentazione diretta in previsione di una questione che ritiene possa insorgere o per risolvere una questione che è già insorta sul mercato;
 - b) affidarsi al ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi o che presentano ostacoli ridotti all'ingresso, quali i servizi dei prestatori di servizi di telecomunicazione che non possiedono risorse di rete; o

- c) basarsi su norme relative alla struttura del mercato che limitino le attività di alcuni prestatori di servizi di telecomunicazione che possiedono infrastrutture di rete, ad esempio imponendo la prestazione di servizi all'ingrosso su base non discriminatoria o vietando la partecipazione a un mercato al dettaglio, al fine di garantire un comportamento sul mercato equivalente a quello dei partecipanti a un mercato concorrenziale.
3. Si precisa che la parte che si astenga dal ricorrere alla regolamentazione conformemente al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, rimane soggetta agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di regolamentare i servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.49

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:
- a) è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;
- b) segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;

- c) agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esecuzione dei compiti a essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 10.51 (Interconnessione), 10.52 (Accesso e uso), 10.53 (Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni), 10.55 (Interconnessione con i fornitori principali) e 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali);
- d) dispone di poteri sufficienti per svolgere i compiti di cui alla lettera c);
- e) ha il potere di garantire che i fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione le trasmettano tempestivamente, su richiesta, tutte le informazioni¹, anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere i compiti di cui alla lettera c); e
- f) esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo.

2. Ciascuna parte provvede affinché i compiti che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni deve svolgere siano resi pubblici in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare se tali compiti sono attribuiti a più di un organismo.

3. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

¹ Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni tratti le informazioni richieste conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

4. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall'autorità di regolamentazione e dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell'esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.

ARTICOLO 10.50

Autorizzazione a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione, rende pubblici i tipi di servizi di telecomunicazione soggetti ad autorizzazione, unitamente a tutti i criteri di autorizzazione, alle procedure applicabili e alle modalità e condizioni generalmente associate all'autorizzazione.
2. Ciascuna parte si adopera per autorizzare la fornitura di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione senza una procedura formale e consente al fornitore di iniziare a fornire le proprie reti di telecomunicazione o i propri servizi di telecomunicazione senza dover attendere la decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Una parte, se richiede una decisione di autorizzazione formale, indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di tale decisione e lo comunica in modo trasparente. La parte si adopera per assicurare che la decisione sia adottata entro il termine indicato.

3. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi criterio di autorizzazione o procedura applicabile, come pure qualsiasi obbligo o condizione imposti o associati a un'autorizzazione, siano obiettivi, trasparenti, non discriminatori, relativi al servizio prestato e non siano più onerosi di quanto necessario per il tipo di servizio prestato.
4. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In tali casi il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.
5. Ciascuna parte provvede affinché i diritti amministrativi addebitati ai fornitori siano obiettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente sottosezione¹.

ARTICOLO 10.51

Interconnessione

1. Le parti riconoscono che l'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione in questione.

¹ I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

2. A tal fine ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.52

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché alle imprese disciplinate o ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti pubbliche di telecomunicazione o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie¹. Tale obbligo è attuato, tra l'altro, in linea con i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazione o servizio pubblici di telecomunicazione offerti all'interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e possano utilizzarli e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali imprese e fornitori siano autorizzati a:

- a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazione e che sono necessari per l'esecuzione delle loro attività;

¹ Ai fini del presente articolo, "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita, di cui agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.16 (Trattamento nazionale), e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita), come pure a modalità e condizioni non meno favorevoli di quelle accordate in situazioni analoghe ad altri utenti di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione simili.

- b) interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa disciplinata o di un altro prestatore di servizi; e
 - c) usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi pubblici di telecomunicazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle sue frontiere, anche per le loro comunicazioni intra-aziendali e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.
4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi o dell'esercizio di qualsiasi altra attività economica contemplata dal presente capo oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata.
5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
- a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili i servizi pubblici di telecomunicazione; o

- b) preservare l'integrità tecnica delle reti pubbliche di telecomunicazione o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.53

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dalla presente sottosezione, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.
2. Ciascuna parte provvede affinché una decisione della propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica, tenendo conto delle prescrizioni in materia di riservatezza delle informazioni commerciali, e affinché le parti interessate ricevano la motivazione completa su cui è basata la decisione e abbiano il diritto di ricorso di cui all'articolo 10.49 (Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni), paragrafo 4.
3. Ciascuna parte provvede affinché la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle parti interessate di adire un'autorità giudiziaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

ARTICOLO 10.54

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure adeguate che impediscono ai fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale di mettere in atto o mantenere in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali possono comprendere:

- a) le sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni rilevanti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 10.55

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L'interconnessione è fornita:
 - a) secondo modalità e a condizioni non discriminatorie, anche in relazione alle tariffe e alle norme e alle specifiche tecniche, comprese qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;
 - b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni, anche in relazione alle tariffe e alle norme e alle specifiche tecniche, comprese qualità e manutenzione, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per risorse o elementi di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
2. Ciascuna parte garantisce che le procedure applicabili per l'interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche.

3. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio rendano pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

ARTICOLO 10.56

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, per la prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 10.57

Risorse scarse

1. Ciascuna parte provvede affinché l'attribuzione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro delle frequenze radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate utilizzando procedure obiettive, tempestive, trasparenti non discriminatorie e che non costituiscono un disincentivo alle richieste di diritti d'uso di risorse scarse.

2. Ciascuna parte si adopera per tenere conto dell'interesse pubblico, compresa la promozione della concorrenza, e per fare ricorso ad approcci basati sul mercato, compresi meccanismi quali le aste, al momento dell'attribuzione e della concessione dei diritti d'uso dello spettro delle frequenze radio per i servizi pubblici di telecomunicazione.
3. Ciascuna parte provvede affinché l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite sia reso pubblico, ma senza l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.
4. Le misure di una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 10.5 (Accesso al mercato) e 10.14 (Accesso al mercato). Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, purché lo faccia in modo compatibile con il presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

ARTICOLO 10.58

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutro sotto il profilo della concorrenza e non più oneroso del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Una parte, se designa un prestatore del servizio universale, lo fa in modo efficiente, trasparente, non discriminatorio e aperto a tutti i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione.
4. Una parte, se decide di compensare un prestatore del servizio universale, provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

ARTICOLO 10.59

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione offrano la portabilità del numero secondo modalità e a condizioni ragionevoli.

ARTICOLO 10.60

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore che acquisisca informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di un accordo a norma dell'articolo 10.51 (Interconnessione), 10.52 (Accesso e uso), 10.55 (Interconnessione con i fornitori principali) o 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali) utilizzi tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservi in ogni momento gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate¹.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a tutelare la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi nell'uso di reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione, in modo non discriminatorio e senza limitare indebitamente la prestazione di servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.61

Connettività delle telecomunicazioni

Le parti riconoscono l'importanza della disponibilità e della diffusione di reti ad altissima capacità e di servizi di telecomunicazione di alta qualità, anche nelle zone rurali e remote, come mezzo per consentire alle persone e alle imprese di accedere ai vantaggi derivanti dagli scambi.

¹ Si precisa che una parte può adempiere tale obbligo consentendo l'applicazione di accordi di non divulgazione tra fornitori.

SOTTOSEZIONE 5

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 10.62

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari. La presente sottosezione non si applica agli aspetti non conformi delle misure adottate o mantenute in vigore conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi) o 10.18 (Misure non conformi).
2. Ai fini della presente sottosezione, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri definiti all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera a), si intendono:
 - a) un'attività svolta da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;
 - b) un'attività facente parte di un regime di sicurezza sociale obbligatorio o di un regime pensionistico pubblico; e
 - c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

3. Se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c) del presente articolo, sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine servizio definito all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera m), comprende tali attività.

4. L'articolo 10.3 (Definizioni), lettera a), non si applica ai servizi finanziari contemplati dalla presente sottosezione.

ARTICOLO 10.63

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione, delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) e della sezione E (Quadro regolamentare), sottosezione 1 (Regolamentazione interna), del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione). I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:

i) servizi assicurativi e connessi:

A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1) ramo vita; e

- 2) ramo danni;

- B) riassicurazione e retrocessione;

- C) intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie; e

- D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 - A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

 - B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

 - C) leasing finanziario;

 - D) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

 - E) garanzie e impegni;

- F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- 1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, compresi contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, compresi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
 - 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- H) intermediazione nel mercato monetario;

- I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi alle attività elencate alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, esclusi i soggetti pubblici;
- c) "soggetto pubblico":
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, esclusi i soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

- ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
- d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte; e
- e) "organismo di autoregolamentazione": qualsiasi organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

ARTICOLO 10.64

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:
 - a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
 - b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi ad esse derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 10.65

Divulgazione delle informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 10.66

Norme internazionali

1. Ciascuna parte tiene in debita considerazione la necessità di garantire che le norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la vigilanza nel settore dei servizi finanziari e per la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali nel settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate nel proprio territorio. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare i principi fondamentali sulle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari, dalla Task Force "Azione finanziaria" e dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

2. Le parti si adoperano per cooperare e scambiare informazioni in merito all'elaborazione di norme internazionali.

ARTICOLO 10.67

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio di prestare nuovi servizi finanziari di cui consentirebbe la fornitura da parte dei propri prestatori di servizi finanziari conformemente al proprio diritto in situazioni analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda la modifica di una legge esistente o l'adozione di una nuova legge . Tale disposizione non si applica alle succursali dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabilite nel territorio di una parte.
2. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare la prestazione di tale servizio ad autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

ARTICOLO 10.68

Organismi di autoregolamentazione

Una parte, se impone l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte che intendano prestare servizi nel suo territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione in questione osservi gli obblighi di cui agli articoli 10.6 (Trattamento nazionale), 10.7 (Trattamento della nazione più favorita), 10.16 (Trattamento nazionale) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita).

ARTICOLO 10.69

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

SOTTOSEZIONE 6

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 10.70

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di trasporto marittimo internazionale. La presente sottosezione non si applica agli aspetti non conformi delle misure adottate o mantenute in vigore conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi) o 10.18 (Misure non conformi).
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni B (Liberalizzazione degli investimenti), C (Scambi transfrontalieri di servizi) e D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;

- b) "sdoganamento": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare;
- c) "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;
- d) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche o liquide, tra i porti ubicati nel territorio di una parte, purché tali carichi internazionali siano in corso di trasporto, ossia diretti verso una destinazione o provenienti da un porto di spedizione ubicati al di fuori del territorio di tale parte;
- e) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- f) "carico internazionale": le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo oppure tra porti di diversi Stati membri;
- g) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;

- h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:
- i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
- i) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; e
- j) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio o derizzaggio del carico; e

- iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

ARTICOLO 10.71

Obblighi

1. Ciascuna parte assicura l'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria:
 - a) accordando alle navi battenti bandiera dell'altra parte, o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro:
 - i) l'accesso ai porti;
 - ii) l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali;
 - iii) l'uso dei servizi ausiliari marittimi;
 - iv) i relativi diritti e oneri; e
 - v) le formalità doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico;

- b) consentendo lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli di quelle da essa accordate ai propri prestatori di servizi;
- c) mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio; rimorchio; rifornimento di generi alimentari; rifornimento di carburante e acqua; raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; servizi della capitaneria di porto; ausili alla navigazione; infrastrutture per riparazioni di emergenza; ancoraggio; servizi di ormeggio; e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità;
- d) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, se del caso previa autorizzazione dell'autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso tra porti della Nuova Zelanda o tra porti di uno Stato membro; e
- e) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti della Nuova Zelanda o tra porti di uno Stato membro, se del caso previa autorizzazione dell'autorità competente.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, lettere a) e b), le parti:

- a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, anche per quanto riguarda i trasporti di rinfuse secche o liquide e il traffico di linea;

- b) abrogano entro un termine ragionevole le clausole concernenti la ripartizione dei carichi di cui alla lettera a) esistenti in precedenti accordi; e
- c) si astengono dall'adottare o mantenere in vigore misure amministrative, tecniche o di altro tipo che potrebbero costituire una restrizione dissimulata, o avere effetti discriminatori arbitrari o ingiustificati in presenza di condizioni analoghe, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

CAPO 11

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI

ARTICOLO 11.1

Pagamenti e trasferimenti

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, i pagamenti o i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 11.2

Movimenti di capitali

Ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti).

ARTICOLO 11.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti e ai trasferimenti

1. Nessuna disposizione degli articoli 11.1 (Pagamenti e trasferimenti) e 11.2 (Movimenti di capitali) può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
 - a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
 - b) emissione, negoziazione o commercio di titoli, prodotti derivati come contratti a termine e opzioni o altri strumenti finanziari;
 - c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
 - d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti amministrativi o giudiziari; o

f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Una parte si astiene dall'applicare le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 in modo arbitrario o discriminatorio o in modo tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

CAPO 12

COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 12.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.

2. Il presente capo non si applica:
 - a) ai servizi audiovisivi;
 - b) alle informazioni detenute o trattate da una parte o per conto di una parte né alle misure relative a tali informazioni, comprese le misure connesse alla loro raccolta; e
 - c) alle misure adottate o mantenute in vigore dalla Nuova Zelanda che quest'ultima ritiene necessarie per tutelare o promuovere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori¹ in relazione alle questioni contemplate dal presente capo, compreso nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi per via elettronica. Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica all'interpretazione del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, compreso per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

1. Al presente capo si applicano le definizioni di cui al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.3 (Definizioni).

¹ Si precisa che i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori comprendono quelli relativi a mātauranga Māori.

2. Al presente capo si applica la definizione di "servizio pubblico di telecomunicazione" di cui all'articolo 10.47 (Definizioni), lettera i).
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali;
 - b) "appalti digitali": appalti per via elettronica;
 - c) "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);
 - d) "autenticazione elettronica": un processo elettronico o atto di verifica per via elettronica che consente di confermare:
 - i) l'identificazione elettronica di una persona; o
 - ii) l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;
 - e) "fatturazione elettronica": la creazione, lo scambio e il trattamento automatizzati delle fatture tra fornitori e acquirenti con l'utilizzo di un formato digitale strutturato;

- f) "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di questi altri dati;
- g) "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, che:
- i) possono essere utilizzati per identificare il firmatario in relazione agli altri dati in forma elettronica; e
 - ii) sono utilizzati da un firmatario per concordare gli altri dati in forma elettronica¹;
- h) "servizio di accesso a internet": un servizio pubblico di telecomunicazione che fornisce accesso a internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
- i) "dati personali": le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- j) "documento amministrativo commerciale": un modulo rilasciato o controllato da una parte che deve essere compilato da o per un importatore o un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di merci; e
- k) "utente": una persona che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

¹ Si precisa che nulla nella presente definizione osta a che una parte attribuisca maggiori effetti giuridici a una firma elettronica che soddisfa determinate prescrizioni, come l'indicazione che i dati non sono stati modificati o la verifica dell'identità del firmatario.

ARTICOLO 12.3

Diritto di adottare normative

Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna parte di adottare normative nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione o la tutela dei diritti, degli interessi, dei doveri e delle responsabilità dei Māori.

SEZIONE B

FLUSSI TRANSFRONTALIERI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 12.4

Flussi transfrontalieri di dati

1. Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell'economia digitale e riconoscono che ciascuna parte può disporre di proprie prescrizioni regolamentari al riguardo.

2. A tal fine una parte non limita i flussi transfrontalieri di dati tra le parti nel contesto di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo:

- a) imponendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione dei dati, anche imponendo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete certificati o approvati nel territorio della parte;
- b) imponendo la localizzazione dei dati nel suo territorio;
- c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; o
- d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio.

3. Si precisa che le parti convengono che nessuna disposizione del presente articolo impedisce loro di adottare o mantenere in vigore misure conformemente all'articolo 25.1 (Eccezioni generali) per conseguire gli obiettivi di politica pubblica ivi menzionati che, ai fini del presente articolo, sono interpretati, se del caso, in modo da tenere conto della natura evolutiva delle tecnologie digitali. La frase precedente non incide sull'applicazione di altre eccezioni al presente articolo previste dal presente accordo.

4. Le parti riesaminano periodicamente l'attuazione del presente articolo e ne valutano il funzionamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti. Una parte può inoltre proporre in qualsiasi momento all'altra parte di riesaminare il presente articolo. Tale proposta è considerata con la debita attenzione.

5. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 4 e a seguito della pubblicazione della relazione del Tribunale di Waitangi (Wai 2522) del 19 novembre 2021, la Nuova Zelanda:
- a) ribadisce la sua continua capacità di sostenere e promuovere gli interessi dei Māori a norma del presente accordo; e
 - b) riafferma la sua intenzione di coinvolgere i Māori nel garantire che il riesame di cui al paragrafo 4 tenga conto della continua necessità che la Nuova Zelanda sostenga i Māori nell'esercizio dei loro diritti e interessi, come pure la sua intenzione di adempiere le responsabilità ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi e dai suoi principi.

ARTICOLO 12.5

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Ciascuna parte riconosce che la protezione dei dati personali e della vita privata è un diritto fondamentale e che standard elevati al riguardo contribuiscono a rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale.
2. Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore le misure che ritiene appropriate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, anche attraverso l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero di dati personali. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata la protezione dei dati personali e della vita privata garantita dalle rispettive misure delle parti.

3. Ciascuna parte informa l'altra parte in merito alle misure di cui al paragrafo 2 che adotta o mantiene in vigore.
4. Ciascuna parte pubblica informazioni sulla protezione dei dati personali e della vita privata che fornisce agli utenti del commercio digitale, tra cui:
 - a) le modalità con cui le persone possono presentare ricorso in caso di violazione della protezione dei dati personali o della vita privata nel contesto del commercio digitale; e
 - b) orientamenti e altre informazioni sul rispetto, da parte delle imprese, delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 12.6

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1. Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.

2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché tali imposte, diritti o altri oneri siano imposti in modo compatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 12.7

Nessuna autorizzazione preventiva

1. Ciascuna parte si adopera per non imporre alcuna autorizzazione preventiva né altre prescrizioni di effetto equivalente per la prestazione di servizi per via elettronica.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati sia i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica sia le norme in materia di telecomunicazioni.

ARTICOLO 12.8

Stipula di contratti per via elettronica

Salvo altrimenti disposto a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte provvede affinché:

- a) i contratti possano essere stipulati per via elettronica;

- b) i contratti non siano privati di effetti giuridici, validità o applicabilità per il solo motivo di essere stati stipulati per via elettronica; e
- c) non siano posti in essere o mantenuti altri ostacoli all'uso di contratti elettronici.

ARTICOLO 12.9

Autenticazione elettronica

1. Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di un documento elettronico, una firma elettronica, un sigillo elettronico, o dei dati di autenticazione risultanti dall'autenticazione elettronica, per il solo motivo che sono in forma elettronica.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
 - a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione elettronica in questione; o
 - b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che l'uso dell'autenticazione elettronica nella transazione elettronica in questione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica:
 - a) sia certificato da un'autorità accreditata conformemente al diritto di tale parte; o
 - b) soddisfi determinati standard di prestazione, che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.

4. Nella misura prevista dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte applica i paragrafi da 1 a 3 ad altri processi elettronici o mezzi che agevolano o consentono le transazioni elettroniche, quali validazioni temporali elettroniche o servizi elettronici di recapito certificato.

ARTICOLO 12.10

Fatturazione elettronica

1. Le parti riconoscono l'importanza delle norme in materia di fatturazione elettronica quale elemento chiave dei sistemi di appalti digitali per sostenere l'interoperabilità e il commercio digitale, così come riconoscono che tali sistemi possono essere utilizzati anche per le transazioni elettroniche tra imprese e tra imprese e consumatori.

2. Ciascuna parte provvede affinché l'attuazione delle misure relative alla fatturazione elettronica nella propria giurisdizione sia concepita in modo da sostenere l'interoperabilità transfrontaliera. Nell'elaborare misure relative alla fatturazione elettronica, ciascuna parte tiene conto, se del caso, dei quadri, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali eventualmente esistenti.

3. Le parti si adoperano per condividere le migliori pratiche in materia di fatturazione elettronica e sistemi di appalti digitali.

ARTICOLO 12.11

Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice

1. Le parti riconoscono la crescente importanza sociale ed economica dell'uso delle tecnologie digitali, così come l'importanza dello sviluppo e dell'uso sicuri e responsabili delle tecnologie digitali, anche per quanto riguarda il codice sorgente dei software per rafforzare la fiducia del pubblico.
2. Una parte non richiede il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra parte, né l'accesso a tale codice, come condizione per l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso di tale software, o di prodotti che lo contengono, nel suo territorio o a partire dal suo territorio¹.
3. Si precisa che il paragrafo 2:
 - a) non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente di un software, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato;
e

¹ Il presente articolo non osta a che una parte richieda che sia fornito l'accesso al software utilizzato per le infrastrutture critiche, nella misura necessaria a garantire il funzionamento efficace di queste ultime, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata.

- b) lascia impregiudicato il diritto degli organismi di regolamentazione o degli organi amministrativi, di contrasto o giudiziari di una parte di richiedere la modifica del codice sorgente di un software per conformarsi alle sue disposizioni legislative e regolamentari che non sono incompatibili con il presente accordo.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:
- a) il diritto delle autorità di regolamentazione, degli organi di contrasto o giudiziari o degli organismi di valutazione della conformità di una parte di accedere al codice sorgente di un software, prima o dopo l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la vendita o l'uso, a fini di indagine, ispezione, esame o esecuzione o per un procedimento giudiziario, allo scopo di determinare la conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari, comprese quelle relative alla non discriminazione e alla prevenzione dei pregiudizi, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;
- b) le prescrizioni imposte da un'autorità garante della concorrenza o da un altro organismo competente di una parte al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;
- c) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o
- d) il diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 2, lettera a), a norma del quale l'articolo III dell'AAP è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 12.12

Fiducia dei consumatori online

1. Riconoscendo l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese misure che:

- a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, comprese le pratiche commerciali idonee a indurre in errore;
- b) impongono ai fornitori di merci e ai prestatori di servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche rispettando i diritti dei consumatori riguardo a merci e servizi non richiesti; e
- c) concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.

2. Ciascuna parte garantisce ai consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito ai consumatori del commercio realizzato per via non elettronica a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue politiche.

3. Le parti riconoscono l'importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti, così come l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti al fine di proteggere i consumatori e di rafforzare la fiducia dei consumatori online.

4. Le parti riconoscono i vantaggi dei meccanismi volti a facilitare la risoluzione dei reclami relativi alle transazioni commerciali elettroniche transfrontaliere. A tal fine le parti esaminano le opzioni per rendere tali meccanismi disponibili per le transazioni commerciali elettroniche transfrontaliere tra loro.

ARTICOLO 12.13

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace degli utenti dalle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.
2. Ciascuna parte provvede affinché non siano inviate comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti che sono persone fisiche, salvo qualora essi abbiano espresso il loro consenso a ricevere comunicazioni di commercializzazione. Il consenso è definito conformemente al diritto della parte interessata.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna parte consente alle persone che, conformemente al diritto di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un utente nel contesto della fornitura di merci o della prestazione di servizi, di inviare a detto utente comunicazioni di commercializzazione diretta per proprie merci o propri servizi analoghi.
4. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti di chiederne la cessazione a titolo gratuito in qualsiasi momento.

5. Ciascuna parte fornisce agli utenti l'accesso a mezzi di ricorso contro i fornitori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 12.14

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni normative seguenti nel contesto del commercio digitale:
 - a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
 - b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
 - c) la protezione dei consumatori online, compresi i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e il rafforzamento della fiducia dei consumatori;
 - d) le sfide per le PMI in relazione all'uso del commercio elettronico;
 - e) l'e-government; e
 - f) altre questioni pertinenti per lo sviluppo del commercio digitale.

2. Si precisa che il presente articolo non si applica alle norme e alle garanzie di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali.
3. Le parti, ove opportuno, collaborano e partecipano attivamente nei consessi internazionali per promuovere lo sviluppo del commercio digitale.
4. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle questioni di cibersecurity pertinenti per il commercio digitale.

ARTICOLO 12.15

Scambi di merci non cartacei

1. Al fine di creare un ambiente transfrontaliero privo di supporti cartacei per gli scambi di merci, le parti riconoscono l'importanza di eliminare i moduli e i documenti cartacei richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci. A tal fine le parti sono incoraggiate a eliminare i moduli e i documenti cartacei, ove opportuno, e a passare all'uso di moduli e documenti in formati basati sui dati.
2. Ciascuna parte si adopera per mettere a disposizione del pubblico in formato elettronico i documenti amministrativi commerciali che rilascia o controlla o che sono richiesti nel corso di normali operazioni commerciali. Ai fini del presente paragrafo il termine "formato elettronico" comprende i formati adatti all'interpretazione automatizzata e al trattamento elettronico senza intervento umano, nonché le immagini e i moduli digitalizzati.

3. Ciascuna parte si adopera per accettare le versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali come equivalente giuridico delle versioni cartacee dei documenti amministrativi commerciali.
4. Le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e nei consessi internazionali per migliorare l'accettazione delle versioni elettroniche dei documenti amministrativi commerciali.
5. Nell'elaborare iniziative che prevedono il ricorso a scambi di merci non cartacei, ciascuna parte si adopera per tenere conto dei metodi concordati dalle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 12.16

Accesso aperto a internet

Le parti riconoscono i vantaggi derivanti dal fatto che gli utenti nei rispettivi territori, fatte salve le politiche e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte, possano:

- a) accedere a servizi e applicazioni di loro scelta disponibili su internet, nonché distribuire e utilizzare tali servizi e applicazioni, fatta salva una gestione ragionevole della rete che non blocchi o rallenti il traffico per motivi commerciali;
- b) collegare dispositivi di loro scelta a internet, purché tali dispositivi non danneggino la rete; e

- c) avere accesso alle informazioni sulle pratiche di gestione della rete dei loro prestatori di servizi di accesso a internet.

CAPO 13

ENERGIA E MATERIE PRIME

ARTICOLO 13.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra le parti al fine di promuovere, sviluppare e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e la produzione sostenibile di materie prime, anche attraverso l'uso di tecnologie verdi.

ARTICOLO 13.2

Principi

1. Ciascuna parte conserva il diritto sovrano di determinare se all'interno del suo territorio, nelle sue acque arcipelagiche e territoriali, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale siano disponibili zone per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime.

2. Ciascuna parte mantiene il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure che sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime e compatibili con il presente accordo.

ARTICOLO 13.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale analogo con il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel suo territorio;
- b) "bilanciamento": azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i gestori della rete assicurano in modo continuo il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta;
- c) "prodotti energetici": le merci da cui è generata energia e che sono elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime)¹;
- d) "idrocarburi": le merci elencate con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime);

¹ Si precisa che il termine "prodotti energetici" non comprende le merci agricole, i prodotti forestali o i prodotti della pesca diversi da biogas o biocarburanti.

- e) "materie prime": materiali utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali e che sono elencati con il corrispondente codice SA nell'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime)¹;
- f) "energia elettrica rinnovabile": energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- g) "energia rinnovabile": energia prodotta da fonti solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, biologiche e oceaniche così come da altre fonti ambientali in cui la fonte di energia originaria è rinnovabile;
- h) "norma": norma quale definita nell'allegato 1 dell'accordo TBT; e
- i) "regolamento tecnico": regolamento tecnico quale definito nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 13.4

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare prodotti energetici o materie prime dall'altra parte o esportare prodotti energetici o materie prime verso l'altra parte².

¹ Si precisa che il termine "materie prime" non comprende le merci agricole, i prodotti forestali o i prodotti della pesca.

² Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicato il capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) e non include un diritto derivante dalla concessione di un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 13.5

Prezzi all'esportazione

Una parte non impone, mediante misure quali licenze o prescrizioni relative a un prezzo minimo, un prezzo più elevato per le sue esportazioni di prodotti energetici o di materie prime verso l'altra parte rispetto al prezzo praticato per tali prodotti energetici o materie prime quando sono destinati al mercato interno.

ARTICOLO 13.6

Prezzi sul mercato interno

Ciascuna parte si adopera per garantire che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale riflettano l'offerta e la domanda effettive. La parte che decide di regolamentare il prezzo della fornitura interna di prodotti energetici e materie prime (di seguito "prezzo regolamentato") può farlo solo per conseguire un obiettivo legittimo di politica pubblica e unicamente imponendo un prezzo regolamentato chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

ARTICOLO 13.7

Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime

1. La parte che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esplorazione o la produzione di energia elettrica, idrocarburi o materie prime:
 - a) rilascia tale autorizzazione conformemente alle condizioni e procedure di cui agli articoli 10.33 (Obiettività, imparzialità e indipendenza) e 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni); e
 - b) garantisce un processo trasparente per il rilascio delle autorizzazioni e pubblica almeno il tipo di autorizzazione e la zona o parte della zona interessata, in modo da consentire ai richiedenti potenzialmente interessati di presentare domande.
2. Una parte può rilasciare le autorizzazioni senza rispettare le condizioni e procedure di cui all'articolo 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni) e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:
 - a) la zona è stata oggetto di una precedente procedura conforme all'articolo 10.34 (Pubblicazione e disponibilità delle informazioni) e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;
 - b) la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione; o

- c) l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.
3. Una parte può imporre a un soggetto cui è stata rilasciata un'autorizzazione il pagamento di un contributo finanziario o in natura¹. Il contributo finanziario o in natura è fissato in modo da non interferire con la gestione e il processo decisionale di tale soggetto.
4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano fornite le motivazioni del rigetto della sua domanda in modo da consentirgli di avvalersi di procedure di ricorso o riesame. Le procedure di ricorso o riesame sono rese pubbliche in anticipo.

ARTICOLO 13.8

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari impongano una valutazione dell'impatto ambientale per le attività connesse alla produzione di prodotti energetici o materie prime, qualora tali attività possano avere un impatto significativo sull'ambiente.

¹ Si precisa che i termini "contributo finanziario" e "contributo in natura" di cui al presente paragrafo non comprendono le garanzie o i pagamenti richiesti affinché un soggetto possa adempiere l'obbligo di finanziare e portare a termine la dismissione né le garanzie o i pagamenti richiesti per le attività successive alla dismissione.

2. Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale di cui al paragrafo 1, ciascuna parte, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari:
- a) garantisce che tutte le persone interessate, comprese le organizzazioni non governative, dispongano tempestivamente di un'effettiva opportunità, come pure di un periodo di tempo adeguato, per partecipare alla valutazione dell'impatto ambientale così come di un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale;
 - b) tiene conto delle conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale riguardo agli effetti sull'ambiente prima di rilasciare l'autorizzazione;
 - c) rende pubbliche le conclusioni della valutazione dell'impatto ambientale; e
 - d) individua e valuta, se del caso, gli effetti significativi di un progetto:
 - i) sulla popolazione e sulla salute umana;
 - ii) sulla biodiversità;
 - iii) sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sull'aria e sul clima; e
 - iv) sul patrimonio culturale e sul paesaggio, compresi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità pertinenti al progetto in questione.

ARTICOLO 13.9

Rischi e sicurezza delle operazioni in mare

1. Ciascuna parte provvede affinché le funzioni di regolamentazione relative alla sicurezza e alla tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi siano esercitate indipendentemente dalle funzioni di regolamentazione relative allo sviluppo economico e alla concessione di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ad esempio mantenendo soggetti giuridici distinti.
2. Ciascuna parte stabilisce, se del caso, le condizioni necessarie per la sicurezza dell'esplorazione e della produzione in mare di idrocarburi nel proprio territorio, al fine di proteggere l'ambiente marino e le comunità costiere dall'inquinamento. Tali condizioni si basano su elevati standard di sicurezza e di tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
3. Le parti cooperano, se del caso, per promuovere a livello internazionale elevati standard di sicurezza e tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi condividendo le informazioni e aumentando la trasparenza in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali.

ARTICOLO 13.10

Accesso alle infrastrutture energetiche per i produttori di energia elettrica rinnovabile

1. Fatto salvo l'articolo 13.7 (Autorizzazione per l'esplorazione e la produzione di prodotti energetici e materie prime), ciascuna parte provvede affinché i produttori di energia elettrica rinnovabile nel suo territorio ottengano l'accesso alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel suo territorio secondo modalità non discriminatorie, ragionevoli e corrispondenti ai costi entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta di accesso e a condizioni che consentano un uso affidabile di tali infrastrutture.
2. Ciascuna parte provvede affinché i proprietari o i gestori delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nel suo territorio pubblichino le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 e adottino misure adeguate al fine di ridurre al minimo le limitazioni della produzione di energia elettrica rinnovabile.
3. Ciascuna parte garantisce l'esistenza di mercati del bilanciamento in cui i produttori di energia rinnovabile possano acquisire beni e servizi secondo modalità ragionevoli e non discriminatorie.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte di adottare o mantenere in vigore, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, deroghe al diritto di accesso alle proprie infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché tali deroghe siano necessarie per conseguire un obiettivo politico legittimo, come la necessità di mantenere la stabilità del sistema elettrico.

ARTICOLO 13.11

Organismo di regolamentazione

Ciascuna parte mantiene o istituisce un organismo di regolamentazione indipendente o un altro organismo indipendente che sia:

- a) giuridicamente distinto e funzionalmente separato dai seguenti soggetti, ai quali non deve rispondere del proprio operato:
 - i) altre autorità; o
 - ii) gestori o soggetti che forniscono le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica o vi hanno accesso; e
- b) incaricato di risolvere, entro un periodo di tempo ragionevole, le controversie relative alle modalità, alle condizioni e alle tariffe adeguate per l'accesso alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e per il loro utilizzo.

ARTICOLO 13.12

Cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici
e procedure di valutazione della conformità

1. Conformemente agli articoli 9.5 (Norme internazionali) e 9.6 (Norme), le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori o gli organismi di normazione situati nei rispettivi territori nel settore dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile sostenibile, al fine di contribuire alla politica in materia di energia sostenibile e clima.
2. Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare le pertinenti iniziative di reciproco interesse relative alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità riguardanti l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile sostenibile.

ARTICOLO 13.13

Ricerca, sviluppo e innovazione

Le parti promuovono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime e cooperano, se del caso, anche al fine di:

- a) promuovere la diffusione di informazioni e migliori pratiche su politiche rispettose dell'ambiente ed economicamente efficienti in materia di prodotti energetici e materie prime, così come procedure e tecnologie efficaci sotto il profilo dei costi nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime, in modo compatibile con un'adeguata ed efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale; e

- b) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie, procedure e processi efficienti sotto il profilo energetico e rispettosi dell'ambiente nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime, atti a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente lungo le intere catene dei prodotti energetici e delle materie prime.

ARTICOLO 13.14

Cooperazione in materia di prodotti energetici e materie prime

Le parti cooperano, se del caso, nel settore dei prodotti energetici e delle materie prime al fine, tra l'altro, di:

- a) ridurre o eliminare le misure aventi effetti di distorsione degli scambi e degli investimenti nei paesi terzi che incidono sui prodotti energetici e sulle materie prime;
- b) coordinare le loro posizioni nei consessi internazionali in cui si discutono questioni relative agli scambi e agli investimenti connesse ai prodotti energetici e alle materie prime e promuovere programmi internazionali nei settori dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e delle materie prime;
- c) favorire lo scambio di dati di mercato nel settore:
 - i) dei prodotti energetici, comprese informazioni riguardanti l'organizzazione dei mercati dell'energia, la promozione delle nuove tecnologie energetiche e l'efficienza energetica;
 - e

- ii) delle materie prime;

- d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme internazionali, quali le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile;

- e) promuovere i valori dell'approvvigionamento e dell'estrazione responsabili a livello mondiale e massimizzare il contributo dei rispettivi settori delle materie prime e delle relative catene del valore industriali al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

- f) promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la formazione in ambiti pertinenti di interesse comune nel settore dei prodotti energetici e delle materie prime;

- g) favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sugli sviluppi delle politiche interne;

- h) promuovere l'uso efficiente delle risorse (ossia migliorare i processi produttivi così come la durabilità, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio, la facilità di riutilizzo e riciclaggio dei prodotti); e

- i) promuovere a livello internazionale elevati standard di sicurezza e tutela ambientale nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e dell'estrazione mineraria, condividendo le informazioni e aumentando la trasparenza in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali.

CAPO 14

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 14.1

Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'AAP.
2. Le seguenti disposizioni dell'AAP sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, per essere applicate agli appalti disciplinati dall'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) del presente accordo:
 - a) articoli da I a IV e articoli da VI a XV, articolo XVI, paragrafi da 1 a 3, e articoli XVII e XVIII; e
 - b) appendici da II, a IV per quanto riguarda ciascuna parte.
3. In deroga all'articolo 1.5 (Relazione con altri accordi internazionali), paragrafo 5, se una delle disposizioni dell'AAP di cui al paragrafo 2, lettera a), è modificata, tali modifiche non sono automaticamente integrate nel presente capo, ma le parti si consultano al fine di modificare, se del caso, il presente capo.

4. Si precisa che i riferimenti agli "appalti disciplinati" contenuti nelle disposizioni integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, a norma del paragrafo 2 sono intesi come riferimenti agli appalti disciplinati dall'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici).

ARTICOLO 14.2

Disposizioni supplementari

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano oltre alle disposizioni di cui all'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP).

2. Per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi elettronici nella conduzione degli appalti e nella pubblicazione degli avvisi, tutti gli avvisi relativi ad appalti disciplinati ai sensi dell'articolo 14.1 (Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP), paragrafo 4, compresi gli avvisi di gara d'appalto, gli avvisi per estratto, gli avvisi di appalti programmati e gli avvisi di aggiudicazione:

- a) sono accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet; e
- b) possono anche essere pubblicati su un mezzo cartaceo appropriato.

La documentazione di gara è messa a disposizione per via elettronica e, per la presentazione delle offerte, le parti utilizzano mezzi elettronici nella misura più ampia possibile.

3. Per quanto riguarda i sistemi di registrazione e le procedure di qualificazione, a norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'AAP, se una parte, compresi i suoi enti appaltanti, o qualsiasi altra autorità competente, mantiene un sistema di registrazione dei fornitori, tale parte provvede affinché le informazioni nel sistema di registrazione dei fornitori siano accessibili per via elettronica e i fornitori interessati possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. Un fornitore che soddisfa le condizioni per la registrazione è registrato entro un periodo di tempo ragionevole. Un fornitore che non soddisfa le condizioni per la registrazione ne è informato e riceve le motivazioni per iscritto entro un periodo di tempo ragionevole.

4. Per quanto riguarda le gare selettive a norma dell'articolo IX, paragrafo 5, dell'AAP, l'ente appaltante che bandisce una gara d'appalto selettiva non limita il numero di fornitori invitati a presentare un'offerta al fine di evitare una concorrenza effettiva.

5. Per quanto riguarda la considerazione degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro, una parte può:

- a) consentire agli enti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro connessi all'oggetto dell'appalto, purché tali considerazioni siano:
 - i) non discriminatorie; e

- ii) indicate nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara;
 - b) adottare misure adeguate per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai propri obblighi e alle proprie norme in materia ambientale, sociale e del lavoro, come pure a quelli esistenti a livello internazionale, purché tali disposizioni legislative, regolamentari, obblighi e norme non siano discriminatorie.
6. Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione nello stabilire le condizioni di partecipazione, un ente appaltante di una parte può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto conformemente all'articolo VIII, paragrafo 2, lettera b), dell'AAP, ma non impone come condizione dell'appalto una precedente esperienza acquisita nel territorio della parte.

ARTICOLO 14.3

Scambio di statistiche

Ogni due anni ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte statistiche bilaterali sugli appalti pubblici, in funzione della loro disponibilità nei sistemi ufficiali online degli appalti di ciascuna parte.

ARTICOLO 14.4

Modifiche e rettifiche del campo di applicazione

1. Una parte può modificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) conformemente ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9 del presente articolo. Una parte può rettificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del presente articolo.
2. Una modifica o una rettifica degli allegati relativi a una parte dell'appendice I dell'AAP che entra in vigore a norma dell'articolo XIX dell'AAP entra automaticamente in vigore e diventa applicabile, ai fini del presente accordo, *mutatis mutandis*.
3. Una parte che intende modificare i propri impegni nella sua rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici):
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
 - b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere il campo di applicazione a un livello comparabile a quello esistente prima della modifica.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all'altra parte se la modifica interessa un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.

5. L'altra parte può presentare obiezioni a una modifica di cui al paragrafo 3 se ritiene che:
- a) l'adeguamento compensativo proposto a norma del paragrafo 3, lettera b), non sia idoneo a mantenere il campo di applicazione concordato a un livello comparabile; o
 - b) la modifica non interessi un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza come previsto al paragrafo 4.

L'altra parte presenta obiezioni per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a); in caso contrario si considera che abbia accettato l'adeguamento compensativo o la modifica, anche ai fini del capo 26 (Risoluzione delle controversie).

6. Le seguenti variazioni della rispettiva sezione di una parte dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) sono considerate una rettifica di natura puramente formale, purché tali modifiche non incidano sul campo di applicazione concordato di cui al presente capo:
- a) la variazione del nome di un ente;
 - b) la fusione di due o più enti elencati in tale sezione; e
 - c) la separazione di un ente elencato in tale sezione in due o più enti che sono aggiunti agli enti elencati nella medesima sezione.

7. Nel caso di proposte di rettifica di una parte nella rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici), la parte ne dà notifica all'altra parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previsto dall'AAP.

8. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una rettifica di natura puramente formale di cui al paragrafo 6 e descrive gli effetti della rettifica proposta sul campo di applicazione concordato di cui al presente accordo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

9. Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se non viene raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la rispettiva sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) può deferire la questione alla risoluzione delle controversie, conformemente al capo 26 (Risoluzione delle controversie). La modifica o la rettifica prevista della pertinente sezione dell'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) ha effetto solo in caso di accordo fra le parti o sulla base di una decisione finale di un panel costituito dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

ARTICOLO 14.5

Negozianti successivi

Le parti avviano negoziati sull'accesso al mercato al fine di apportare miglioramenti al campo di applicazione di cui all'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici), sezione B (Elenco della Nuova Zelanda), sottosezioni 2 (Enti dell'amministrazione regionale e locale) e 3 (Altri enti), il prima possibile dopo che le autorità locali, gli enti dei servizi statali o del settore statale della Nuova Zelanda:

- a) sono contemplati dalla Nuova Zelanda in un altro accordo commerciale internazionale; o
- b) sono tenuti a seguire le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici¹ successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo².

¹ Le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici sono lo strumento principale della Nuova Zelanda per la regolamentazione degli appalti pubblici. Una direttiva estesa a tutta l'amministrazione (*Whole of Government Direction*) emanata il 22 aprile 2014 a norma della sezione 107 del *Crown Entities Act 2004* ha imposto a determinate classi di enti di seguire le norme in materia di appalti pubblici.

² Si precisa che la presente lettera non si applica qualora uno o più enti interessati fossero tenuti a seguire le norme neozelandesi in materia di appalti pubblici alla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 15

POLITICA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLO 15.1

Principi della concorrenza

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 15.2

Neutralità sotto il profilo della concorrenza

Il presente capo si applica a tutte le imprese, pubbliche o private.

ARTICOLO 15.3

Attività economica

Il presente capo si applica alle imprese solo nella misura in cui esse svolgono un'attività economica. Ai fini del presente capo, il termine "attività economica" si riferisce all'offerta di merci o servizi su un mercato.

ARTICOLO 15.4

Quadro legislativo

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un diritto della concorrenza che:
 - a) si applica a tutte le imprese;
 - b) si applica in tutti i settori dell'economia¹; e

¹ Si precisa che a norma dell'articolo 42 TFUE le regole di concorrenza dell'Unione sono applicabili al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- c) affronta in modo efficace tutte le pratiche seguenti:
- i) gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e la cooperazione informale tra imprese che si sostituisce ai rischi della concorrenza, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) gli sfruttamenti abusivi di una posizione dominante da parte di una o più imprese; e
 - iii) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
2. Le parti provvedono affinché le imprese incaricate della gestione di compiti di interesse pubblico siano sottoposte alle regole del presente capo, nei limiti in cui l'applicazione di tali regole non osti, in linea di diritto o di fatto, all'adempimento degli specifici compiti di interesse pubblico affidati a tali imprese. I compiti di interesse pubblico affidati sono trasparenti e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione delle regole di cui al presente capo non va oltre quanto strettamente necessario per l'adempimento dei compiti affidati.

ARTICOLO 15.5

Attuazione

1. Ciascuna parte mantiene un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile per la piena applicazione e l'effettiva esecuzione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 15.4 (Quadro legislativo), paragrafo 1, e dotata dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.
2. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente, nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto di essere sentite e il diritto al riesame giudiziario.
3. Ciascuna parte rende pubbliche le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza e gli eventuali orientamenti utilizzati per la loro applicazione, ad eccezione delle procedure operative interne.
4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza siano applicate in modo da non creare discriminazioni sulla base della nazionalità.
5. Ciascuna parte provvede affinché, prima dell'imposizione di una sanzione o di una misura correttiva nell'ambito di un procedimento esecutivo, al convenuto sia data la possibilità di essere sentito e di fornire prove a sua difesa. In particolare, ciascuna parte provvede affinché il convenuto abbia una ragionevole possibilità di esaminare e contestare le prove su cui si basa l'imposizione della sanzione o della misura correttiva.

6. Fatte salve le eventuali espunzioni necessarie per salvaguardare le informazioni riservate, ciascuna parte provvede affinché i motivi di qualsiasi sanzione o misura correttiva applicata per violazione del suo diritto della concorrenza siano messi a disposizione del convenuto in un procedimento esecutivo delle sue disposizioni legislative o regolamentari in materia di concorrenza.

7. Ciascuna parte provvede affinché i destinatari di una decisione che impone una sanzione o una misura correttiva per violazione del suo diritto della concorrenza abbiano la possibilità di chiedere il riesame giudiziario di tale decisione.

ARTICOLO 15.6

Diritto dei privati di agire in giudizio

1. Ai fini del presente articolo, per "diritto dei privati di agire in giudizio" si intende il diritto di una persona di presentare ricorso, anche chiedendo provvedimenti inibitori, rimedi pecuniari o di altro tipo, tramite un organo giurisdizionale o un altro tribunale indipendente per i danni alle sue attività o proprietà causati da una violazione del diritto della concorrenza di una parte, in modo autonomo o a seguito dell'accertamento di una violazione da parte dell'autorità o delle autorità garanti della concorrenza della parte.

2. Riconoscendo che il diritto dei privati di agire in giudizio rappresenta un importante complemento all'applicazione, ad opera delle autorità pubbliche, del diritto della concorrenza di una parte, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore disposizioni legislative o altre misure che prevedano il diritto autonomo dei privati di agire in giudizio.

ARTICOLO 15.7

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in materia di politica della concorrenza e di applicazione del diritto della concorrenza.
2. Per agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme di riservatezza previste dal diritto di ciascuna parte.
3. Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le loro attività di applicazione del diritto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti o casi connessi.

ARTICOLO 15.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 16

SOVVENZIONI

ARTICOLO 16.1

Principi

Le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono tuttavia che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati, di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e di danneggiare l'ambiente. In linea di principio, le sovvenzioni non dovrebbero essere concesse da una parte quando incidono negativamente, o possono incidere negativamente, sulla concorrenza o sugli scambi o quando danneggiano in modo significativo l'ambiente.

ARTICOLO 16.2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capo, per "sovvenzione" si intende:
 - a) una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione sia concessa a un'impresa che fornisce merci o servizi¹; e

¹ Il presente articolo non pregiudica l'esito di eventuali future discussioni in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dell'andamento di tali discussioni future in seno all'OMC, le parti possono modificare il presente accordo a tale riguardo.

- b) una sovvenzione quale definita alla lettera a) del presente paragrafo che è specifica ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. Qualsiasi sovvenzione soggetta all'articolo 16.7 (Sovvenzioni vietate) è considerata specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.
2. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese nella misura in cui esse svolgono un'attività economica. Il presente capo si applica a tutte le imprese, pubbliche o private. Ai fini del presente capo, il termine "attività economica" si riferisce all'offerta di merci o servizi su un mercato.
3. Il presente capo si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese incaricate di funzioni o compiti specifici di interesse pubblico, nei limiti in cui l'applicazione del presente capo non osti, in linea di diritto o di fatto, all'adempimento delle funzioni o dei compiti specifici di interesse pubblico affidati a queste imprese. Tali funzioni o compiti specifici di interesse pubblico sono affidati in anticipo in modo trasparente e qualsiasi limitazione o divergenza riguardo all'applicazione del presente capo non va oltre quanto strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni o dei compiti di interesse pubblico affidati. Ai fini del presente paragrafo, la formulazione "funzioni o compiti specifici di interesse pubblico" comprende gli obblighi di servizio pubblico.
4. Gli articoli 16.6 (Consultazioni) e 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle amministrazioni regionali e locali di ciascuna parte. Nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente capo, ciascuna parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per garantire il rispetto del presente capo da parte delle proprie amministrazioni regionali e locali.

5. Gli articoli 16.6 (Consultazioni) e 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applicano al settore audiovisivo.
6. L'articolo 16.7 (Sovvenzioni vietate) non si applica alle sovvenzioni concesse per:
 - a) risarcire i danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali di natura non economica, purché tali sovvenzioni siano temporanee; e
 - b) rispondere a un'emergenza sanitaria o economica nazionale o mondiale, purché tali sovvenzioni siano temporanee, mirate e proporzionate, tenuto conto dei danni arrecati dall'emergenza o da essa derivanti.

ARTICOLO 16.3

Relazione con l'accordo OMC

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SCM, dall'accordo sull'agricoltura, dall'articolo XVI del GATT 1994 o dall'articolo XV del GATS.

ARTICOLO 16.4

Sovvenzioni alla pesca

Ciascuna parte si astiene dal concedere o dal mantenere sovvenzioni dannose alla pesca. A tal fine le parti cooperano per:

- a) conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 14.6;
- b) attuare l'accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca, concluso a Ginevra il 17 giugno 2022, che vieta, tra l'altro, le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN"); e
- c) proseguire i negoziati nel quadro dell'OMC per l'adozione di discipline globali relative al divieto di alcune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva.

ARTICOLO 16.5

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute nel proprio territorio, ciascuna parte rende trasparenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, le informazioni seguenti:

- a) la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

- b) la forma della sovvenzione;
 - c) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione; e
 - d) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione.
2. Ciascuna parte rispetta gli obblighi di trasparenza di cui al paragrafo 1 mediante:
- a) notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM;
 - b) notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o
 - c) pubblicazione, ad opera della parte o per suo conto, su un sito web accessibile al pubblico.
3. In deroga agli obblighi di trasparenza di cui al paragrafo 1, una parte ("parte richiedente") può chiedere all'altra parte ("parte chiamata a rispondere") informazioni supplementari in merito a una sovvenzione concessa da quest'ultima, tra cui:
- a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
 - b) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione;
 - c) se possibile, il nome del beneficiario della sovvenzione;
 - d) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

- e) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
 - f) le misure adottate per limitare il potenziale effetto distorsivo sulla concorrenza, sugli scambi o sull'ambiente; e
 - g) qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti negativi della sovvenzione.
4. La parte chiamata a rispondere fornisce alla parte richiedente le informazioni richieste a norma del paragrafo 3 per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La parte chiamata a rispondere, se non fornisce in toto o in parte le informazioni richieste dalla parte richiedente, spiega i motivi della mancata comunicazione di tali informazioni nella risposta scritta di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 16.6

Consultazioni

1. La parte richiedente, se in qualsiasi momento dopo aver presentato una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 16.5 (Trasparenza), paragrafo 3, ritiene che una sovvenzione concessa dalla parte chiamata a rispondere incida negativamente, o possa incidere negativamente, sui propri interessi, può esprimere la propria preoccupazione per iscritto alla parte chiamata a rispondere e chiedere consultazioni al riguardo. Le consultazioni tra le parti per discutere delle preoccupazioni espresse si tengono entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Se dopo le consultazioni di cui al paragrafo 1 la parte richiedente ritiene che la sovvenzione in questione incida negativamente, o possa incidere negativamente, sui propri interessi in modo sproporzionato:
 - a) nel caso di sovvenzioni concesse a un'impresa che fornisce merci o servizi, la parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi della sovvenzione sugli interessi della parte richiedente; o
 - b) nel caso di sovvenzioni concesse in relazione ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di tale accordo, la parte chiamata a rispondere esamina con la debita attenzione le preoccupazioni espresse dalla parte richiedente nel rispetto dell'articolo 16.3 (Relazione con l'accordo OMC).
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.

ARTICOLO 16.7

Sovvenzioni vietate

1. Sono vietate le seguenti sovvenzioni che producono o possono produrre un notevole effetto negativo sugli scambi tra le parti:
 - a) le sovvenzioni nell'ambito delle quali un governo garantisce i debiti o le passività di talune imprese senza alcuna limitazione dell'importo di tali debiti e passività o della durata della garanzia; e
 - b) le sovvenzioni a favore di un'impresa insolvente o di un'impresa la cui insolvenza è imminente nel breve e medio termine senza la sovvenzione, se:
 - i) non esiste un piano di ristrutturazione credibile, basato su ipotesi realistiche, finalizzato a permettere all'impresa di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine; o
 - ii) l'impresa, se diversa da una PMI, non contribuisce ai costi della ristrutturazione.
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti durante il periodo necessario per preparare un piano di ristrutturazione. Tale sostegno temporaneo alla liquidità è limitato all'importo necessario per il semplice mantenimento in attività dell'impresa. Ai fini del presente paragrafo, la formulazione "sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti" comprende il sostegno alla solvibilità.

3. Le sovvenzioni concesse per garantire l'uscita ordinata di un'impresa dal mercato non sono vietate.

4. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi sono inferiori a 160 000 DSP per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

ARTICOLO 16.8

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo strategico per il quale sono state concesse.

ARTICOLO 16.9

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica all'articolo 16.6 (Consultazioni).

CAPO 17

IMPRESE PUBBLICHE

ARTICOLO 17.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono un'attività commerciale che potrebbe incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti¹. Se tali imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati svolgono sia attività commerciali sia attività non commerciali, solo le loro attività commerciali sono contemplate dal presente capo.
2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo².

¹ Gli enti costituiti o regolamentati a norma dei *New Zealand Kiwifruit Export Regulations* 1999 o del *New Zealand Kiwifruit Industry Restructuring Act* 1999 sono esclusi dall'applicazione del presente capo, ad eccezione degli articoli 17.3 (Relazione con l'accordo OMC) e 17.7 (Scambio di informazioni). L'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) specifica l'applicazione dell'articolo 17.3 (Relazione con l'accordo OMC) ai fini del presente capo.

² Si ritiene che non rientrino nell'ambito di applicazione del presente capo:

- a) i consigli locali e gli enti di cui al capo 14 (Appalti pubblici) e al relativo allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici); e
- b) le imprese cui siano stati riconosciuti diritti e privilegi speciali, e i monopoli designati, designati dai consigli locali di cui alla lettera a).

3. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati se in uno dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato è stato inferiore a 100 milioni di DSP. Nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, tale soglia è di 200 milioni di DSP.
4. Il presente capo non si applica alle situazioni in cui imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopoli designati agiscano come enti appaltanti che svolgono procedure di appalto a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella produzione di beni o nella prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale¹.
5. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) e l'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) non si applicano a un'attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri.
6. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica alla prestazione di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica in virtù di un mandato governativo, qualora tale prestazione di servizi finanziari:
- a) sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi finanziari:
 - i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

¹ Questa disposizione lascia impregiudicati gli impegni assunti dalle parti nel capo 14 (Appalti pubblici), compreso in particolare il relativo allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici).

- ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
 - b) sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi finanziari:
 - i) non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
 - c) sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE definito all'articolo 17.2 (Definizioni), lettera b), purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.
7. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) conformemente all'articolo 10.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 3.
8. L'articolo 17.5 (Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali) non si applica nella misura in cui un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato di una parte effettui acquisti o vendite di beni o servizi in virtù:
- a) di qualunque misura non conforme esistente, conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi), che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova o modifica secondo quanto indicato nel proprio rispettivo elenco di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti); o

- b) di qualunque misura non conforme che la parte adotta o mantiene in vigore per settori, sottosettori o attività, conformemente all'articolo 10.10 (Misure non conformi), secondo quanto indicato nel proprio rispettivo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

ARTICOLO 17.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) “attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri”: qualsiasi attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non è svolta su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) “accordo dell'OCSE”: l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell'ambito dell'OCSE o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1° gennaio 1979;
- c) “attività commerciale”: un'attività svolta a scopo lucrativo da un'impresa e il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati da tale 'impresa¹;

¹ Si precisa che un'attività svolta da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non è un'attività commerciale.

- d) “considerazioni commerciali”: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
- e) “designare un monopolio”: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
- f) “monopolio designato”: un soggetto, compresi un consorzio di imprese o un’agenzia governativa, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
- g) “impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali”: un’impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, in linea di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali¹; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa le imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o limita a due o più il numero di tali imprese, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

¹ Si precisa che la concessione di un contingente, di una licenza o di un permesso in relazione a una risorsa scarsa o alla distribuzione di prodotti di esportazione su mercati in cui sono in vigore contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure connesse non costituisce di per sé un diritto o un privilegio speciale.

- h) “impresa pubblica”: un’impresa in cui una parte:
- i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
 - ii) controlla l’esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;
 - i) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
 - i) ha il potere di controllare le decisioni dell’impresa attraverso qualsiasi altra interessanza partecipativa, compresa una partecipazione di minoranza; o
 - v) ha il potere di dirigere le attività dell’impresa o di esercitare altrimenti un grado equivalente di controllo conformemente al proprio diritto.

ARTICOLO 17.3

Relazione con l'accordo OMC

L'articolo XVII del GATT 1994, l'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, l'articolo VIII del GATS e i paragrafi da 18 a 21 della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*¹.

ARTICOLO 17.4

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.
2. Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

¹ L'articolo 17.7 (Scambio di informazioni) precisa, tra le parti e unicamente ai fini del presente accordo, l'interpretazione che le parti danno del modo in cui devono essere rispettati gli obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafo 4, del GATT 1994 ai fini del presente paragrafo.

ARTICOLO 17.5

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle sue imprese pubbliche o delle sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ciascuno dei suoi monopoli designati:
 - a) agisca in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
 - b) nell'acquisto di beni o servizi:
 - i) accordi ai beni o ai servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a beni o servizi simili forniti da imprese della parte; e
 - ii) accordi ai beni o ai servizi forniti da un'impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a beni o servizi simili forniti da imprese di investitori della parte nel mercato rilevante di quest'ultima; e
 - c) nella vendita di beni o servizi:
 - i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato alle imprese della parte; e

- ii) accordi a un'impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.3 (Definizioni), lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a imprese di investitori della parte nel mercato rilevante di quest'ultima.
2. Purché tali modalità o condizioni diverse o tali rifiuti si basino su considerazioni commerciali, il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato:
- a) acquisti o fornisca beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, comprese quelle relative al prezzo; o
 - b) rifiuti di acquistare o fornire beni o servizi.

ARTICOLO 17.6

Quadro regolamentare

1. Ciascuna parte rispetta e utilizza al meglio le pertinenti norme internazionali, comprese le linee guida sul governo societario delle aziende pubbliche elaborate dall'OCSE.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte:
 - a) sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e

- b) agisca in modo imparziale¹ in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati².
3. Ciascuna parte provvede all'applicazione delle proprie disposizioni legislative alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 17.7

Scambio di informazioni

1. La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato ("soggetto" nel presente articolo) dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni sulle attività commerciali del soggetto connesse all'attuazione degli obblighi del presente capo conformemente al paragrafo 2.

¹ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte esercita le proprie funzioni di regolamentazione deve essere valutata facendo riferimento a un modello generale o alle pratiche di detto organismo di regolamentazione.

² Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno accettato obblighi specifici relativi a un organismo di regolamentazione, o a qualsiasi altro organismo che esercita una funzione di regolamentazione istituito o mantenuto dalla parte, prevalgono le pertinenti disposizioni di tali capi.

2. La parte che risponde alla richiesta fornisce le informazioni seguenti alla parte richiedente, purché la richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto possono incidere sugli interessi della parte richiedente nel quadro del presente capo e indichi quali tra le informazioni seguenti devono essere fornite:

- a) l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte che risponde alla richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
- b) una descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti che la parte che risponde alla richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;
- c) una descrizione della struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
- d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o monitorano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri o organismi pubblici, nonché dei diritti e delle pratiche di tali ministeri o organismi pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente del soggetto;

- e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
 - f) le eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma del diritto della parte che risponde alla richiesta;
 - g) per quanto riguarda i soggetti disciplinati dal *New Zealand Local Government Act 2002* o dalla legislazione che lo sostituirà, qualsiasi informazione che questi soggetti sono tenuti a fornire a norma di tale atto o della legislazione che lo sostituirà; e
 - h) eventuali informazioni supplementari disponibili al pubblico in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e gli audit effettuati da terzi.
3. Fatto salvo l'articolo 25.7 (Divulgazione delle informazioni), i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impongono a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sarebbe incompatibile con il suo diritto.
4. Una parte che risponde alla richiesta, se non dispone delle informazioni richieste, ne comunica per iscritto i motivi alla parte richiedente.

CAPO 18

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 18.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere la creazione, la produzione, la diffusione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi nelle parti e tra di esse, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;
- b) promuovere, sostenere e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi; e
- c) garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale cui le parti hanno aderito.
2. Ciascuna parte provvede all'esecuzione del presente capo. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.
3. Il presente capo non osta a che una parte introduca una protezione e un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estese di quanto prescritto dal presente capo, purché tale protezione e applicazione non siano in contrasto con il presente capo.

ARTICOLO 18.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "diritti di proprietà intellettuale": tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da 18.8 (Autori) a 18.45 (Protezione delle privative per ritrovati vegetali) del presente capo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

- b) "cittadino": in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall'accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l'egida dell'OMPI cui una parte ha aderito;
- c) "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- d) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; e
- e) "WPPT": il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

ARTICOLO 18.4

Accordi internazionali

1. Ciascuna parte rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali seguenti:
 - a) l'accordo TRIPS;
 - b) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

- c) il WPPT;
- d) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013; e
- e) il trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994.

2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare i seguenti accordi internazionali o aderire ai medesimi:

- a) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, concluso a Pechino il 24 giugno 2012;
- b) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006; e
- c) l'atto di Ginevra (1999) dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

3. Ciascuna parte provvede affinché nel proprio territorio siano disponibili le procedure previste a norma degli accordi internazionali seguenti:

- a) il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007; e
- b) il trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 3 ottobre 2001.

ARTICOLO 18.5

Esaurimento

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di determinare se o a quali condizioni si applichi l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a norma di tale parte.

ARTICOLO 18.6

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione¹ della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961, nel WPPT o nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

¹ Ai fini del presente paragrafo, la "protezione" comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisizione, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come pure le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale oggetto in modo specifico del presente capo, compresa un'adeguata protezione giuridica volta a prevenire l'elusione delle misure tecnologiche efficaci di cui all'articolo 18.17 (Protezione delle misure tecnologiche) e le misure riguardanti le informazioni sul regime dei diritti di cui all'articolo 18.18 (Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti).

2. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tale deroga:

- a) sia necessaria per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari della parte non incompatibili con il presente capo; e
- b) non sia applicata in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.7

Accordo TRIPS e sanità pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla sanità pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Il presente capo è interpretato e attuato in modo compatibile con tale dichiarazione.

2. Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato dell'accordo TRIPS, compresa l'appendice dell'allegato dell'accordo TRIPS, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 18.8

Autori

Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere per quanto riguarda almeno i fonogrammi, i programmi informatici¹ e le opere cinematografiche.

ARTICOLO 18.9

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione² delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

¹ Una parte può escludere i programmi informatici nei casi in cui il programma informatico stesso non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.

² Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle fissazioni delle loro esecuzioni, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e
- f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

ARTICOLO 18.10

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dei loro fonogrammi, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 18.11

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte riconosce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; e
- e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

ARTICOLO 18.12

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali¹

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi² qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico³.
2. Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica sia ripartita tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

¹ Una parte può conformarsi al presente articolo riconoscendo diritti esclusivi agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico.

² Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi, come diritti esclusivi, per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

³ Ciascuna parte può decidere che la "comunicazione al pubblico" non comprende la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, di un fonogramma in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 18.13

Durata della protezione¹

1. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina 70 anni dopo che l'opera è stata messa lecitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase del presente paragrafo, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.
4. Se una parte stabilisce che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva è calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico o, in mancanza di tale pubblicazione lecita o comunicazione lecita al pubblico, 70 anni dalla realizzazione dell'opera.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono le durate della protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.
6. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell'esecuzione. Tuttavia, se la fissazione di un'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico, se anteriore.
7. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato o lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o della prima comunicazione lecita al pubblico. Ciascuna parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.
8. Le durate della protezione previste dal presente articolo sono calcolate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
9. Ciascuna parte può prevedere durate della protezione più lunghe di quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 18.14

Diritto sulle vendite successive¹

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Ciascuna parte può stabilire che il diritto sulle vendite successive di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. Il diritto di ciascuna parte stabilisce la procedura per la riscossione di tale remunerazione e il relativo importo.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono la protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18.15

Gestione collettiva dei diritti

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, e si adoperano per favorirla, al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nei rispettivi territori e il trasferimento, tra i rispettivi organismi di gestione collettiva, dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.
2. Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza degli organismi di gestione collettiva, e si adoperano per favorirla, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.
3. Se un organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio di una parte rappresenta un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza, le parti riconoscono che è importante che l'organismo di gestione collettiva rappresentante:
 - a) non operi discriminazioni nei confronti dei titolari di diritti dell'organismo di gestione collettiva rappresentato;
 - b) versi in modo preciso, regolare e diligente gli importi dovuti all'organismo di gestione collettiva rappresentato; e

- c) fornisca all'organismo di gestione collettiva rappresentato le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per suo conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tale importo.

ARTICOLO 18.16

Limitazioni ed eccezioni

Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 18.8 (Autori) a 18.12 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali) soltanto in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare.

ARTICOLO 18.17

Protezione delle misure tecnologiche¹

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

¹ Se alla data di entrata in vigore del presente accordo le disposizioni legislative e regolamentari di una parte non prevedono la protezione di cui al presente articolo, il presente articolo si applica solo a decorrere dalla data in cui disposizioni legislative e regolamentari in tal senso prendono effetto in tale parte, e in ogni caso entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La parte in questione notifica all'altra parte la data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e regolamentari, se tale data è anteriore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro:
 - a) una persona che fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi o pubblicizzi per la vendita o il noleggio dispositivi, prodotti o componenti che:
 - i) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso oltre a quello di eludere misure tecnologiche; o
 - ii) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche; e
 - b) una persona che presti un servizio promosso, pubblicizzato o commercializzato con la finalità di rendere possibile l'elusione di misure tecnologiche o di contribuirvi.
3. Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altro materiale protetto, non autorizzati dal titolare dei diritti d'autore o dei diritti connessi contemplati dalla presente sottosezione.
4. Una parte può adottare o mantenere in vigore misure appropriate, ove necessario, per garantire che l'adeguata protezione giuridica di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impedisca ai beneficiari di avvalersi delle limitazioni e delle eccezioni di cui all'articolo 18.16 (Limitazioni ed eccezioni).

ARTICOLO 18.18

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro una persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, gli atti seguenti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sottosezione, dai quali siano state rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove la persona che compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dal diritto di una parte.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi di cui al paragrafo 2 figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altro materiale di cui al presente articolo.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 18.19

Classificazione dei marchi

Ciascuna parte mantiene in vigore un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, concluso a Nizza il 15 giugno 1957, modificato il 28 settembre 1979.

ARTICOLO 18.20

Segni di un marchio

Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio o i suoni, purché tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

- b) essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

ARTICOLO 18.21

Diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte stabilisce che un marchio registrato conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:
 - a) un segno identico al marchio registrato in relazione a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato; e
 - b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio registrato e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso anche il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nella parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato in questione¹.

3. Il diritto del titolare di un marchio registrato di cui al paragrafo 2 può estinguersi se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

ARTICOLO 18.22

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

¹ Una parte può adottare misure supplementari appropriate al fine di garantire il regolare transito dei medicinali generici.

2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 18.23

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte applica la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 18.24

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nel corso di operazioni commerciali:

- a) del nome o dell'indirizzo dei terzi;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di produzione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o
- c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso da parte dei terzi sia conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.

3. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nel corso di operazioni commerciali di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle disposizioni legislative della parte in questione ed è esercitato entro i limiti del territorio in cui è riconosciuto.

ARTICOLO 18.25

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che un marchio possa essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di tempostabilito dal diritto di ciascuna parte¹, esso non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza del periodo ininterrotto di cui alla prima frase e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso, che intervengono in un periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte² precedente la presentazione della domanda di decadenza e cominciato non prima della scadenza del periodo ininterrotto di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa abbiano luogo solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata la domanda di decadenza.
2. Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
 - a) sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del titolare del marchio, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

¹ Ai fini della presente frase il periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte è di almeno tre anni.

² Ai fini della presente frase il periodo di tempo stabilito dal diritto di ciascuna parte è di almeno un mese.

- b) sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all'uso che ne è fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

ARTICOLO 18.26

Domande in malafede

Un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 18.27

Protezione dei disegni e modelli registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari di tali modelli un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.
2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello registrato o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali¹.

¹ Una parte può conformarsi all'articolo 18.27 (Protezione dei disegni e modelli registrati) per quanto riguarda l'esportazione e la detenzione conferendo al titolare del disegno o modello registrato il diritto di vietare ai terzi di offrire a fini di vendita o noleggio, o di vendere o noleggiare, articoli recanti o contenenti il disegno o modello registrato in modo da dar luogo all'esportazione o alla detenzione di tali articoli.

3. Una parte può disporre che un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso sia considerato nuovo o originale solo:

- a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto complesso ; e
- b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente di cui alla lettera a) possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 18.28

Durata della protezione

Ciascuna parte provvede affinché il titolare di un disegno o modello registrato possa ottenere il rinnovo della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno. Ciascuna parte provvede affinché la durata della protezione disponibile per i disegni e modelli registrati sia complessivamente di almeno 15 anni dalla data di deposito di una domanda di registrazione.

ARTICOLO 18.29

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

1. Ciascuna parte conferisce ai titolari di un disegno o modello non registrato il diritto di vietare l'uso del medesimo da parte di terzi, salvo consenso del titolare, solo qualora l'uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nel rispettivo territorio. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto¹.
2. La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico nel territorio della parte.

ARTICOLO 18.30

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

¹ Una parte può conformarsi all'articolo 18.29 (Protezione conferita a disegni e modelli non registrati) per quanto riguarda l'esportazione conferendo al titolare del disegno o modello non registrato il diritto di vietare ai terzi di vendere, immettere sul mercato o importare il prodotto recante o contenente il disegno o modello non registrato in modo da dar luogo all'esportazione di tale prodotto.

2. La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati unicamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un disegno o modello conferisce diritti, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18.27 (Protezione dei disegni e modelli registrati), paragrafo 1, se ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 18.31

Relazione con il diritto d'autore

Ciascuna parte provvede affinché un disegno o modello, anche non registrato, possa beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore della parte a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 18.32

Ambito di applicazione, procedure e definizioni

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, liquidi alcolici e prodotti alimentari originari delle parti.
2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "indicazione geografica": un'indicazione che identifica un prodotto come originario di una parte, o di una regione o località di detta parte, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - b) "classe di prodotti": una classe di prodotti descritta nell'allegato 18-A (Classi di prodotti); e
 - c) "disciplinare": per quanto riguarda il prodotto pertinente per un'indicazione geografica, i requisiti approvati per l'uso di tale indicazione geografica nella commercializzazione del prodotto in questione.

3. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche, la Nuova Zelanda protegge le indicazioni geografiche dell'Unione elencate nella sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche - Unione europea) dell'allegato 18-B, sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche), conformemente almeno al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche, l'Unione protegge le indicazioni geografiche della Nuova Zelanda elencate nella sezione B (Elenco delle indicazioni geografiche - Nuova Zelanda) dell'allegato 18-B, sezione A (Elenco delle indicazioni geografiche), conformemente almeno al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 18.33

Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche

1. L'elenco delle classi di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) e l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere modificati con decisione del comitato per il commercio, anche mediante l'aggiunta di indicazioni geografiche, l'aggiornamento dell'elenco delle classi di prodotti o la soppressione delle indicazioni geografiche che hanno cessato di essere protette nel loro luogo di origine.

2. Le aggiunte all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) non possono superare 30 indicazioni geografiche di ciascuna parte ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le nuove indicazioni geografiche sono aggiunte dopo il completamento della procedura di opposizione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e previo esame delle nuove indicazioni geografiche con reciproca soddisfazione delle parti.

3. Ciascuna parte dispone che possano essere presentate obiezioni a una richiesta di protezione di un'indicazione geografica nell'ambito della procedura di opposizione di cui all'articolo 18.32 (Ambito di applicazione, procedure e definizioni), paragrafi 3 e 4, e che tali richieste di protezione possano essere respinte o comunque non accolte. I motivi di opposizione a una richiesta di protezione di un'indicazione geografica sono i seguenti:

- a) l'indicazione geografica è identica, o simile al punto da generare confusione, a un marchio che è stato registrato, o che è oggetto di una domanda di registrazione, in buona fede nella parte per lo stesso prodotto o un prodotto simile, o a un marchio in relazione al quale sono stati acquisiti diritti nella parte mediante l'uso in buona fede in relazione allo stesso prodotto o a un prodotto simile;
- b) l'indicazione geografica è identica o simile a un marchio in relazione a un prodotto che non è simile a quello per il quale il marchio è registrato qualora il marchio sia notoriamente conosciuto nella parte e l'uso dell'indicazione geografica indichi un nesso tra il prodotto e il titolare del marchio e rischi di pregiudicare gli interessi del titolare del marchio;
- c) l'indicazione geografica è un termine correntemente usato nella parte come denominazione comune per il prodotto interessato;
- d) l'indicazione geografica è un termine usato nella parte come nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto;

- e) l'indicazione geografica è omonima o parzialmente omonima; e
- f) l'uso o la registrazione dell'indicazione geografica nella parte potrebbero essere offensivi.

4. Ai fini della presente sottosezione, nel determinare se un termine sia correntemente usato in una parte come denominazione comune per il prodotto interessato, la parte può tenere conto del modo in cui i consumatori interpretano il termine nella parte in questione. Tra i fattori pertinenti ai fini di tale interpretazione dei consumatori possono figurare prove dell'eventuale utilizzo del termine per riferirsi allo stesso tipo di prodotto in questione, come indicato da fonti pertinenti, e prove del modo in cui il prodotto cui si riferisce il termine è commercializzato e utilizzato in commercio nella parte in questione.

5. Nel valutare le obiezioni alla protezione presentate da una persona in relazione a uno qualsiasi dei motivi elencati al paragrafo 3, una parte basa la propria valutazione unicamente sulla situazione esistente in tale parte.

ARTICOLO 18.34

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte prevede, in relazione alle indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche), gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio:
 - a) l'uso commerciale di un'indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile¹ non conforme al disciplinare applicabile dell'indicazione geografica anche qualora:
 - i) venga indicata la vera origine del prodotto;
 - ii) l'indicazione geografica sia una traduzione² o una traslitterazione³; o
 - iii) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili;
 - b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto; e

¹ Ai fini della presente sottosezione, per "prodotto simile" si intende un prodotto che rientra nella stessa classe di prodotti elencati nell'allegato 18-A (Classi di prodotti).

² Si precisa che resta inteso che ciò deve essere valutato caso per caso. La presente disposizione non si applica quando è fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra l'indicazione geografica e la traduzione del termine.

³ Ai fini della presente sottosezione, per "traslitterazione" si intende la conversione di caratteri conformemente alla fonetica della lingua o delle lingue originali dell'indicazione geografica pertinente.

- c) qualsiasi altro uso di un'indicazione geografica che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi, tra cui l'uso commerciale di un'indicazione geografica in una maniera che sfrutta la notorietà di tale indicazione geografica, anche quando il prodotto in questione è utilizzato come ingrediente.
2. La presente sottosezione non si applica a un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) che non è più protetta a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte.
3. Se un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) cessa di essere protetta nel territorio della parte di origine, la parte di origine ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e chiede la cancellazione della protezione di tale indicazione geografica.
4. Le disposizioni della presente sottosezione lasciano impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora il nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di un'indicazione geografica dell'altra parte in relazione a un prodotto per il quale la pertinente indicazione è identica o simile:
- a) al nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; o

b) al termine correntemente usato in tale parte come denominazione comune per il prodotto interessato.

6. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di un singolo elemento contenuto in un'indicazione geografica composta dell'altra parte in relazione a un prodotto per il quale il singolo elemento è identico o simile:

a) al nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; o

b) al termine correntemente usato in tale parte come denominazione comune per il prodotto interessato.

7. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di applicare le disposizioni della presente sottosezione nei confronti di una parola, traduzione o traslitterazione di una parola contenuta in un'indicazione geografica dell'altra parte se tale parola, o tale traduzione o traslitterazione è una parola inglese comune come "mountain", "alps" o "river".

ARTICOLO 18.35

Data di protezione

1. Ciascuna parte dispone che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) e di cui all'articolo 18.32 (Ambito di applicazione, procedure e definizioni) siano protette a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche).

2. Per le indicazioni geografiche aggiunte all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte dispone che tali indicazioni geografiche siano protette conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche) a decorrere dalla data in cui le denominazioni sono state pubblicate a fini della procedura di opposizione come previsto all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.

ARTICOLO 18.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.
2. Il paragrafo 1 non limita la facoltà di una parte di regolamentare la produzione o la commercializzazione di prodotti cui si riferisce un'indicazione geografica conformemente al diritto di tale parte.

ARTICOLO 18.37

Relazione con i marchi

1. La registrazione di un marchio contenente o costituito da un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) è rifiutata o annullata d'ufficio se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo consentono, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda un prodotto che rientra nella classe di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) per tale indicazione geografica e che non è originario del luogo di origine specificato nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica.
2. Qualora un marchio sia stato oggetto di una domanda di registrazione o registrato in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una parte prima della data di protezione dell'indicazione geografica conformemente all'articolo 18.35 (Data di protezione), le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione in tale parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione del marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi del diritto della parte in materia di marchi.
3. Il diritto di una parte può disporre che qualsiasi richiesta fatta in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nella parte in questione.

ARTICOLO 18.38

Applicazione della protezione

Ciascuna parte dispone che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) siano applicate d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente al suo diritto, mediante misure amministrative e giudiziarie appropriate.

ARTICOLO 18.39

Regole generali

1. Nel caso di indicazioni geografiche omonime, per le quali è chiesta la protezione conformemente all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), per prodotti che rientrano nella stessa categoria di prodotti, il comitato per il commercio adotta una decisione intesa a stabilire le condizioni pratiche che permettano di distinguere tra loro le indicazioni omonime in questione, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
2. Una parte che, nell'ambito dei negoziati per un accordo internazionale con un paese terzo, prende in esame la possibilità di proteggere un'indicazione geografica che identifica un prodotto originario di tale paese terzo ne informa l'altra parte, dandole modo di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica sia protetta, qualora:
 - a) l'indicazione geografica in esame nei negoziati con il paese terzo sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche); e

- b) il prodotto in questione rientri nella classe di prodotti di cui all'allegato 18-A (Classi di prodotti) per l'indicazione geografica omonima dell'altra parte.
3. Il disciplinare di un'indicazione geografica elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) è quello approvato, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità competenti della parte del cui territorio il prodotto è originario.
 4. La protezione di un'indicazione geografica di una parte elencata nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) può essere annullata solo dalla parte di cui il prodotto è originario.
 5. Possono essere commercializzate e vendute fino ad esaurimento delle scorte le merci che sono state descritte e presentate a norma di legge ma secondo modalità vietate dalla presente sottosezione alla data:
 - a) di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) dell'adozione, mediante decisione del comitato per il commercio, di una modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche conformemente all'articolo 18.33 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche); o
 - c) in cui termina il pertinente periodo transitorio di cui all'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche).

ARTICOLO 18.40

Sistemi di protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore un sistema per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) un mezzo ufficiale per mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate;
 - b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che un'indicazione geografica da registrare identifichi un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di tale parte, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
 - d) una procedura per la cancellazione della protezione di un'indicazione geografica, che tenga conto dei legittimi interessi dei terzi e di quelli degli utilizzatori delle indicazioni geografiche registrate in questione.

SOTTOSEZIONE 5

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 18.41

Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni

1. Ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "segreto commerciale": le informazioni che:
 - i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
 - ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e
 - iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e

- b) "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona che controlla legittimamente un segreto commerciale.
3. Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i seguenti comportamenti:
- a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;
- b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
- i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);
 - ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o
 - iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; e
- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di imporre a una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti contrario alle leali pratiche commerciali:
- a) la scoperta o la creazione indipendente;
 - b) il reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
 - c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto di ciascuna parte; e
 - d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata in ciascuna parte.

ARTICOLO 18.42

Procedure e rimedi giudiziari in ambito civile per quanto riguarda la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, o che hanno accesso alla documentazione di tali procedimenti giudiziari civili, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:
- a) disporre misure provvisorie, conformemente al diritto di una parte, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
 - b) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
 - c) ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;
 - d) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto di una parte, la possibilità di limitare in toto o in parte l'accesso a determinati documenti, di limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e di rendere disponibile la decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati; e

- e) imporre sanzioni alle parti o ad altre persone che partecipano al procedimento giudiziario e non ottemperano, o rifiutano di ottemperare, agli ordini dell'autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.
3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie non siano tenute a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari civili di cui all'articolo 18.41 (Ambito della protezione dei segreti commerciali e definizioni), paragrafo 1, quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere conformemente al diritto di una parte per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto di una parte.

ARTICOLO 18.43

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico¹

1. Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici (di seguito "autorizzazione all'immissione in commercio"), salvo qualora siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

¹ Ai fini del presente articolo, il termine "prodotto farmaceutico" è definito dal diritto di ciascuna parte. Nel caso dell'Unione, per "prodotto farmaceutico" si intende un "medicinale".

2. Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella parte in questione (di seguito "prima autorizzazione all'immissione in commercio") e nel rispetto delle condizioni stabilite nel proprio diritto, l'autorità responsabile del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all'immissione in commercio basate sui risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentati nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, salvo altrimenti disposto da accordi internazionali riconosciuti da entrambe le parti.

ARTICOLO 18.44

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli¹

1. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo. Durante il periodo di validità di tale diritto temporaneo, la relazione di una prova o di uno studio non può essere utilizzata a beneficio di altre persone che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo, salvo qualora sia dimostrato l'esplicito consenso del primo proprietario. Ai fini del presente articolo, per "diritto temporaneo" si intende "protezione dei dati".

¹ Ai fini del presente articolo, il termine "prodotto chimico agricolo" è definito dal diritto di ciascuna parte. Nel caso dell'Unione, per "prodotto chimico agricolo" si intende un "prodotto fitosanitario".

2. La relazione di una prova o di uno studio di cui al paragrafo 1 dovrebbe soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) essere necessaria per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire altri usi; e
 - b) essere riconosciuta conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale, conformemente al diritto di ciascuna parte.
3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nel territorio della parte.
4. Ciascuna parte può stabilire norme per evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati.

SOTTOSEZIONE 6

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 18.45

Protezione delle privative per ritrovati vegetali¹

Ciascuna parte dispone di un sistema² per proteggere le privative per ritrovati vegetali che dà effetto alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991.

¹ Si precisa che le parti convengono che le misure di cui all'articolo 25.6 (Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi), paragrafo 1, possono includere misure relative alle questioni contemplate dalla presente sottosezione che la Nuova Zelanda ritiene necessarie per proteggere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25.6 (Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi).

² Si precisa che, ai fini della presente sottosezione, il sistema può essere un sistema sui generis.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 18.46

Obblighi generali

1. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i rimedi complementari indicati di seguito, necessari per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹.
2. Tali misure, procedure e rimedi:
 - a) sono giusti ed equi;

¹ Ai fini della presente sezione, i "diritti di proprietà intellettuale" non comprendono i diritti di cui alla sezione B (Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale), sottosezione 5 (Protezione di informazioni segrete).

- b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;
- c) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi; e
- d) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

ARTICOLO 18.47

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto di una parte;
- b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo; e

- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e conformemente al medesimo.

ARTICOLO 18.48

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatte salve le opportune garanzie e la tutela delle informazioni riservate.
2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, se del caso, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

ARTICOLO 18.49

Elementi di prova

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle proprie autorità giudiziarie competenti di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato prove ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e, nel comprovare queste affermazioni, ha indicato prove che si trovano sotto il controllo della controparte, che tali prove siano prodotte dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per consentire alle proprie autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 18.50

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel quadro dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le proprie autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore o presunto autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni pertinenti, detenute da tale persona o sotto il suo controllo, sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente articolo, per "ogni altra persona" si intende una persona che almeno:
 - a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
 - c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o
 - d) sia stata indicata dalla persona di cui alle lettere a), b) o c) come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso:
 - a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e
 - b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve altre disposizioni del diritto di una parte che:
 - a) accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto di proprietà intellettuale;

- b) disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;
- c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
- d) accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero ogni altra persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
- e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 18.51

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dal diritto della parte in questione, il proseguimento della presunta violazione di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa per impedire l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le proprie autorità giudiziarie possano ordinare il blocco cautelativo della cessione o del commercio dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione nonché, se previsto dal diritto di una parte, il sequestro conservativo di tali beni, compreso il congelamento dei conti bancari e di altri beni patrimoniali del presunto autore della violazione. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale pertinente o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.
4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi da 1 a 3, di imporre all'attore di fornire qualsiasi prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

ARTICOLO 18.52

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, alle stesse condizioni le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 18.53

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché le proprie autorità giudiziarie possano emettere un'ingiunzione nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18.54

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le proprie autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 18.52 (Misure correttive) o all'articolo 18.53 (Ingiunzioni), possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 18.52 (Misure correttive) o all'articolo 18.53 (Ingiunzioni), se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 18.55

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio subito da quest'ultimo a causa della violazione.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1:
- a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o in alternativa
 - b) possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
3. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, ciascuna parte può prevedere la possibilità che le proprie autorità giudiziarie dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento dei danni che può essere prestabilito.

ARTICOLO 18.56

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo qualora il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 18.57

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte dispone che, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 18.58

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla sezione C (Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale):

- a) affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia ritenuto tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore compaia sull'opera nei modi usuali; e
- b) la lettera a) si applica ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 18.59

Procedure amministrative

Nella misura in cui un rimedio civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, le procedure amministrative sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sottosezione.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 18.60

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità doganali di una parte domande con cui chiede di bloccare merci sospettate di violare almeno marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche e disegni e modelli industriali (di seguito "merci sospette") o di sospenderne lo svincolo.
2. Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentano alle proprie autorità doganali di gestire le domande di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna parte dispone che, su richiesta delle sue autorità doganali, il richiedente la cui domanda sia stata accolta o registrata sia tenuto a rimborsare i costi sostenuti dalle autorità doganali o da altri soggetti che agiscono per conto di tali autorità dal momento in cui le merci sospette sono state bloccate o ne è stato sospeso lo svincolo, comprese le spese di stoccaggio, movimentazione, distruzione o rimozione delle merci sospette.
4. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione delle domande di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Ciascuna parte provvede affinché le domande accolte o registrate si applichino a spedizioni multiple.
6. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte dispone che le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.
7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali utilizzino l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette.
8. Ciascuna parte dispone di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione, qualora le persone interessate concordino sulla distruzione o non vi si oppongano. Se tali merci non sono distrutte, ciascuna parte, tranne in casi eccezionali, provvede affinché esse siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9. Una parte può disporre di procedure che consentano la rapida distruzione di merci contraffatte e di merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.
10. Una parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può inoltre escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.
11. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e, ove necessario, con le altre autorità¹ preposte all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
12. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. In particolare le parti condividono informazioni, per quanto possibile e ove necessario, sugli scambi di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale che incidono su una parte.
13. Fatte salve altre forme di cooperazione, la reciproca assistenza amministrativa prevista dal CCMAA si applica in relazione alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte conformemente al presente articolo.

¹ Si precisa che il termine “altre autorità” non comprende le autorità giudiziarie.

ARTICOLO 18.61

Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle sue autorità doganali, siano esse contemplate o no dalla presente sottosezione, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18.62

Modalità della cooperazione

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi assunti a norma del presente capo.
2. La cooperazione delle parti in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ove necessario e opportuno, può comprendere le attività seguenti:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione e applicazione;

- b) lo scambio di esperienze sui progressi legislativi;
- c) lo scambio di esperienze sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) lo scambio di esperienze sulle attività di applicazione svolte a livello centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;
- e) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, compreso il coordinamento con paesi terzi;
- f) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
- g) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni al riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;
- h) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
- i) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale delle parti;
- j) la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico in merito alle politiche relative alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

- k) la promozione della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle PMI;
 - l) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata; e
 - m) lo scambio di informazioni ed esperienze sugli aspetti connessi alla proprietà intellettuale delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali.
3. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sottosezione 4 (Indicazioni geografiche).
4. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo.

ARTICOLO 18.63

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutti gli interessati, anche nei modi seguenti:

- a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie volte a trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;
- b) le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e
- c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.

ARTICOLO 18.64

Comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche svolge le funzioni seguenti per quanto riguarda il presente capo:
 - a) procede a scambi di informazioni ed esperienze su questioni relative alla proprietà intellettuale, anche nel settore delle indicazioni geografiche, compresi gli sviluppi legislativi e politici, e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse connessa all'attuazione e al funzionamento del presente capo;
 - b) è responsabile dello scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche); e
 - c) in applicazione dell'articolo 18.39 (Regole generali), paragrafo 2, tratta qualsiasi questione derivante dai disciplinari delle indicazioni geografiche protette dell'altra parte elencate nell'allegato 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche).

CAPO 19

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 19.1

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa"), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo "The Future We Want", approvato con risoluzione A/RES/66/288 dell'Assemblea generale dell'ONU adottata il 27 luglio 2012, e l'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", adottata con risoluzione A/RES/70/1 dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015 ("Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"), e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente.

3. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
4. Le parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.
5. Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni ambientale e sociale (soprattutto gli aspetti relativi al lavoro), nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 19.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di:
 - a) definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile;
 - b) fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati, anche per quanto riguarda la protezione sociale; e

- c) adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti.

Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi e le norme riconosciute a livello internazionale menzionati nel presente capo.

3. Ciascuna parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.

4. Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5. Una parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

6. Una parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti.

7. Una parte non stabilisce né utilizza il proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, o altre misure in materia di ambiente o lavoro, in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi o degli investimenti.

ARTICOLO 19.3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.
2. Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.
3. Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione e suoi seguiti, , ciascuna parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
 - a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
 - b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio¹;

¹ Le parti riaffermano l'importanza della ratifica del protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, adottato a Ginevra l'11 giugno 2014 dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 103a sessione.

- c) abolizione effettiva del lavoro minorile; e
 - d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. Le parti accolgono con favore la decisione della 110a conferenza internazionale del lavoro con la quale un ambiente di lavoro sicuro e sano è stato aggiunto ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro. Al più tardi in occasione della sua prima riunione il comitato per il commercio può adottare una decisione intesa a modificare di conseguenza il paragrafo 3 per tenere conto di tale aggiunta.
5. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate¹.
6. Le parti si scambiano periodicamente informazioni, in modo appropriato, sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL.
7. Ciascuna parte attua efficacemente le convenzioni dell'OIL che la Nuova Zelanda e gli Stati membri hanno rispettivamente ratificato e che sono entrate in vigore.
8. Ciascuna parte, tenendo debitamente conto delle condizioni e delle circostanze nazionali, promuove, attraverso le proprie disposizioni legislative e le proprie pratiche, gli obiettivi strategici dell'OIL nei quali si articola l'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa dell'OIL, in particolare per quanto riguarda:
- a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, altre condizioni di lavoro e protezione sociale; e

¹ Le parti osservano che tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL.

b) il dialogo sociale in materia di lavoro tra le parti sociali e le competenti autorità pubbliche.

9. Ciascuna parte:

a) adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali; e

b) mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.

10. Ciascuna parte ricorda i propri obblighi a norma del paragrafo 7, qualora abbia ratificato le pertinenti convenzioni dell'OIL relative al paragrafo 9, lettera a) o b).

11. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a) attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;

b) lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

c) rafforzamento della protezione dei diritti del lavoro per i gruppi vulnerabili di ciascuna parte;
e

- d) incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.

ARTICOLO 19.4

Commercio e parità di genere

1. Le parti riconoscono la necessità di far progredire la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne e di promuovere una prospettiva di genere nelle relazioni commerciali e di investimento delle parti. Esse riconoscono inoltre l'importante contributo attuale e futuro delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti sottolineano di conseguenza la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.
2. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive possono contribuire a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC del 12 dicembre 2017 a Buenos Aires.
3. Le parti sottolineano l'importanza di incorporare una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva come pure il ruolo chiave che possono svolgere al riguardo politiche sensibili alla dimensione di genere e l'integrazione di genere. Le politiche sensibili alla dimensione di genere e l'integrazione di genere comprendono la promozione della partecipazione delle donne all'economia e al commercio internazionale, anche garantendo pari diritti e l'accesso delle donne a opportunità di partecipazione al mercato del lavoro.

4. Ciascuna parte promuove la sensibilizzazione del pubblico e la trasparenza in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda il loro impatto sulla crescita economica inclusiva e sulla politica commerciale e la loro pertinenza a tale riguardo.
5. Le parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 19.2 (Diritto di legiferare e livelli di protezione) in relazione alle rispettive disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere e le pari opportunità per donne e uomini.
6. Ciascuna parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dalle convenzioni delle Nazioni Unite di cui è parte che trattano della parità di genere o dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
7. Le parti collaborano sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di parità di genere, compreso per quanto riguarda le attività che consentano alle donne, in particolare alle lavoratrici e alle imprenditrici, di accedere alle opportunità create dal presente accordo e di beneficiarne. A tal fine le parti facilitano la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi, tra cui le wāhine Māori¹ nel caso della Nuova Zelanda.

¹ Il termine "wāhine Māori" si riferisce alle donne indigene della Nuova Zelanda.

8. La cooperazione di cui al paragrafo 7 verte su questioni di interesse comune, tra cui:
- a) scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere;
 - b) condivisione di esperienze e migliori pratiche in materia di elaborazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e rafforzamento delle politiche e dei programmi volti a potenziare la partecipazione delle donne all'attività economica, compreso il commercio internazionale;
 - c) promozione della partecipazione, della leadership e dell'istruzione delle donne, in particolare nei settori in cui le donne sono tradizionalmente sottorappresentate, come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), nonché innovazione, commercio elettronico e qualsiasi altro settore connesso al commercio;
 - d) promozione dell'inclusione finanziaria, dell'alfabetizzazione finanziaria e dell'accesso ai finanziamenti e all'istruzione nel settore del commercio; e
 - e) scambio di informazioni ed esperienze in merito alle misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche o alle norme tecniche relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio che non operino discriminazioni in base al genere.

9. Riconoscendo l'importanza dei lavori in materia di commercio e genere che si stanno svolgendo a livello multilaterale, le parti cooperano nei consessi internazionali e multilaterali, compreso in sede di OMC e OCSE, per l'avanzamento delle questioni commerciali e di genere e per una migliore comprensione di tali questioni, anche, se del caso, attraverso dichiarazioni volontarie nell'ambito delle rispettive relazioni nazionali durante gli esami delle politiche commerciali in sede di OMC.

ARTICOLO 19.5

Accordi ambientali multilaterali e governance internazionale dell'ambiente

1. Le parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP") e del suo massimo organo direttivo, l'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEA"), nonché degli accordi ambientali multilaterali (di seguito "MEA"), quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte attua efficacemente i MEA, i relativi protocolli e le relative modifiche da essa ratificati che sono entrati in vigore.
3. Le parti si scambiano periodicamente informazioni, in modo appropriato, sulle rispettive situazioni per quanto riguarda l'adesione ai MEA, i relativi protocolli e le relative modifiche.

4. Le parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione nell'articolo 25.1 (Eccezioni generali).

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA, OCSE, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO") e OMC. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:
 - i) condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare; e
 - ii) promozione di iniziative che contribuiscano a un'economia circolare, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti;
- b) iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento;
- c) iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;

- d) incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente; e
- e) altri aspetti dei MEA attinenti al commercio, anche per quanto riguarda l'attuazione.

ARTICOLO 19.6

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi gli impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale.
3. L'impegno di una parte ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
- a) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;
 - b) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, ad esempio affrontando la questione degli ostacoli tariffari e non tariffari o adottando quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili; e
 - c) promuove lo scambio di quote di emissione quale strumento politico efficace per ridurre in modo efficiente le emissioni di gas a effetto serra e promuove l'integrità ambientale nello sviluppo dei mercati internazionali del carbonio.

5. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale e regionale, compreso con i paesi terzi e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, dell'OMC, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 ("protocollo di Montreal"), dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

- a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, anche in termini di mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, trasporti sostenibili, sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, monitoraggio delle emissioni e provvedimenti in materia di emissioni in relazione ai paesi terzi, a seconda dei casi;
- b) scambi in materia di politiche e aspetti tecnici riguardanti lo sviluppo e l'attuazione di misure di fissazione del prezzo del carbonio a livello interno e internazionale, compreso lo scambio di quote di emissione, e la promozione di norme efficaci di integrità ambientale nella loro attuazione;
- c) sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che dovranno essere applicate da e per le navi che operano nel commercio internazionale; e

- d) sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

ARTICOLO 19.7

Commercio e riforma delle sovvenzioni ai combustibili fossili

1. Le parti richiamano l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 12.C inteso a razionalizzare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, anche attraverso la progressiva eliminazione di quelli dannosi, il patto di Glasgow per il clima, adottato a Glasgow il 13 novembre 2021, e la dichiarazione ministeriale dell'OMC sulle sovvenzioni ai combustibili fossili, adottata a Ginevra il 14 dicembre 2021, che incoraggiano gli sforzi intesi a conseguire tale obiettivo.
2. Le parti riconoscono che le sovvenzioni ai combustibili fossili possono causare distorsioni sui mercati, svantaggiare l'energia rinnovabile e pulita ed essere incompatibili con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 le parti condividono l'obiettivo di riformare e ridurre progressivamente le sovvenzioni ai combustibili fossili e ribadiscono il loro impegno ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo in conformità delle circostanze nazionali, tenendo pienamente conto nel contempo delle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

4. Le parti rafforzano la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di sovvenzioni ai combustibili fossili, a livello bilaterale e nei consessi internazionali. Riconoscendo che l'OMC può svolgere un ruolo centrale nel programma di riforma relativo ai combustibili fossili, le parti collaborano e incoraggiano gli altri membri dell'OMC a portare avanti la riforma e a perseguire nuove discipline in materia di sovvenzioni ai combustibili fossili in sede di OMC, anche attraverso una maggiore trasparenza e la presentazione di relazioni che consentano di valutare gli effetti commerciali, economici e ambientali dei programmi di sovvenzione ai combustibili fossili.

ARTICOLO 19.8

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (di seguito "convenzione sulla diversità biologica") e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES"), e con le decisioni adottate nel loro ambito.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:

- a) attua misure per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

- b) promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali che soddisfano i criteri per l'inserimento in elenco, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie oggetto di commercio internazionale;
 - c) promuove il commercio di prodotti ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità; e
 - d) prende provvedimenti appropriati per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di specie esotiche invasive.
3. Le parti riconoscono l'importanza di rispettare, proteggere, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle popolazioni indigene e delle comunità locali che incarnano stili di vita tradizionali che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, così come il ruolo del commercio internazionale a tal fine.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:
- a) iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;

- b) commercio nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi;
- c) lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione;
- d) accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo in linea con gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica; e
- e) condivisione di informazioni e di esperienze in materia di gestione per quanto riguarda i movimenti, la prevenzione, il rilevamento, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, al fine di intensificare gli sforzi intesi a valutare e affrontare i rischi e gli effetti negativi che tali specie comportano.

ARTICOLO 19.9

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, anche in relazione ai paesi terzi, mediante provvedimenti legislativi o di altro tipo;
 - b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di prodotti forestali ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; e
 - c) scambia informazioni con l'altra parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse.
3. Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, al fine di ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato di merci associate alla deforestazione o al degrado forestale.
4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, della riduzione della deforestazione e del degrado forestale, della conservazione delle foreste, del disboscamento illegale come pure sul ruolo delle foreste e dei prodotti a base di legno nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nelle bioeconomie circolari, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.

ARTICOLO 19.10

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2. Le parti riconoscono che una gestione inadeguata della pesca, forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva nonché la pesca INN minacciano gli stock ittici, i mezzi di sussistenza delle persone che adottano pratiche di pesca responsabili e la sostenibilità del commercio dei prodotti della pesca, e confermano la necessità di prendere provvedimenti per porre fine a tali pratiche.

3. Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna parte:
- a) attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine per garantire l'uso sostenibile delle risorse marine viventi sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, dell'applicazione dell'approccio precauzionale e delle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in linea con i pertinenti accordi delle Nazioni Unite e della FAO¹, al fine di:
 - i) prevenire la sovraccapacità e la pesca eccessiva;
 - ii) ridurre al minimo le catture accessorie di specie non bersaglio e novellame; e
 - iii) promuovere la ricostituzione degli stock ittici sovrasfruttati;
 - b) partecipa in modo costruttivo ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") di cui la parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione basate sui migliori dati scientifici disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio ed un'applicazione efficaci degli strumenti delle ORGP; e

¹ Tra i pertinenti accordi delle Nazioni Unite e della FAO figurano l'UNCLOS, l'accordo FAO volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare concluso a Roma il 24 novembre 1993, l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali adottato il 4 agosto 1995 e degli stock ittici altamente migratori, l'accordo FAO concluso a Roma il 22 novembre 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile adottato con la risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995 ("codice di condotta della FAO per una pesca responsabile").

- c) attua un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo, e promuove la conservazione a lungo termine delle tartarughe marine, degli uccelli marini, dei mammiferi marini e di altre specie riconosciute come minacciate nei pertinenti accordi internazionali di cui è firmataria.
4. Le parti riconoscono che la pesca INN minaccia gli stock ittici e i mezzi di sussistenza dei pescatori responsabili, così come riconoscono l'importanza di un'azione concordata a livello nazionale, regionale e internazionale per contrastare la pesca INN conformemente agli strumenti regionali e internazionali¹ e nell'ambito dei pertinenti quadri bilaterali e internazionali.
5. Per sostenere gli sforzi intesi a lottare contro la pesca INN e contribuire a prevenire, scoraggiare ed eliminare gli scambi di prodotti ottenuti da specie catturate con la pesca INN, ciascuna parte sostiene sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed applicazione, anche adottando, esaminando o rivedendo, a seconda di casi, misure efficaci per:
- a) dissuadere le navi battenti le sue bandiere come pure i suoi cittadini dal sostenere o praticare la pesca INN, e contrastare la pesca INN quando questa è praticata o sostenuta; e

¹ Tra gli strumenti regionali e internazionali applicabili a seconda dei casi figurano il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del 2001, la dichiarazione di Roma del 2005 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottata a Roma il 12 marzo 2005, l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009, il registro mondiale della FAO delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento, nonché gli strumenti che istituiscono le ORGP o adottati dalle ORGP, definite come organizzazioni o accordi intergovernativi nel settore della pesca, a seconda dei casi, competenti per stabilire misure di conservazione e di gestione.

- b) incoraggiare la tracciabilità e facilitare la tracciabilità e la certificazione elettroniche per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali, e incoraggiare la cooperazione e lo scambio di informazioni.
6. Le parti promuovono lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali, culturali e ambientali, anche con riguardo all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.
7. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, FAO, OCSE, Assemblea generale delle Nazioni Unite, ORGP e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

ARTICOLO 19.11

Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono che allo sviluppo sostenibile possono contribuire in modo significativo:
- a) gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e

b) il ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti o ad altre iniziative volontarie.

2. A tal fine le parti ricordano l'impegno, assunto a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), a eliminare i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra parte. Tali prodotti ambientali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima prevenendo, limitando, riducendo al minimo o riparando i danni ambientali all'acqua, all'aria e al suolo e contribuendo alla diffusione di tecnologie che permettono di mitigare i cambiamenti climatici. Un elenco indicativo di tali prodotti ambientali figura nell'elenco A dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali)¹.

3. Le parti ricordano inoltre i loro impegni in materia di servizi ambientali e attività manifatturiere a norma del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), compresi gli allegati di tale capo. Tali servizi ambientali e tali attività manifatturiere contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima prevenendo, limitando, riducendo al minimo o riparando i danni ambientali all'acqua, all'aria e al suolo e sostenendo la transizione verso un'economia circolare. Un elenco indicativo di tali servizi ambientali e di tali attività manifatturiere figura nell'elenco B dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali)².

4. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:

a) prodotti e servizi ambientali;

¹ Tale elenco di prodotti ambientali dell'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali) non è esaustivo e lascia impregiudicato l'approccio che la Nuova Zelanda o l'Unione possono adottare in altri negoziati per quanto riguarda gli elenchi dei prodotti ambientali.

² Tale elenco di servizi ambientali e attività manifatturiere non è esaustivo e lascia impregiudicato l'approccio che la Nuova Zelanda o l'Unione possono adottare in altri negoziati per quanto riguarda gli elenchi dei servizi ambientali e delle attività manifatturiere.

- b) prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e
 - c) prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.
5. Le attività di promozione e agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:
- a) azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;
 - b) l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;
 - c) la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;
 - d) attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e
 - e) il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA.
6. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 19.12

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.
2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte:
 - a) promuove, anche sostenendone la diffusione e l'uso, i pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani "attuazione del quadro "Protect, Respect and Remedy" delle Nazioni Unite approvato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nella sua risoluzione A/HRC/RES/17/4 del 16 giugno 2011 ("principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani"); e
 - b) promuove la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso.

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione a tale riguardo. Ciascuna parte attua misure volte a promuovere l'adozione della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale in seno alla FAO, le parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.

4. Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 19.13

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali.

2. Conformemente all'approccio precauzionale¹, in caso di rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 19.14

Trasparenza

Al fine di orientare l'elaborazione e l'attuazione di queste misure, ciascuna parte offre alle persone interessate e ai portatori di interessi, per quanto possibile e opportuno, una ragionevole possibilità di formulare osservazioni in merito:

- a) alle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti; e
- b) alle misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

¹ Si precisa che, in relazione all'attuazione del presente accordo nel territorio dell'Unione, l'approccio precauzionale fa riferimento al principio di precauzione.

ARTICOLO 19.15

Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Per quanto riguarda il presente capo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni seguenti:
 - a) svolge i compiti di cui all'articolo 26.13 (Misure di conformità), paragrafo 3, lettera b);
 - b) contribuisce ai lavori del comitato per il commercio sulle questioni contemplate dal presente capo, anche per quanto riguarda i temi da discutere con i gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni); e
 - c) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo come concordato dalle parti.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.
4. Ciascuna parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente capo. Una parte può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) nonché il punto di contatto dell'altra parte, designato a norma dell'articolo 19.16 (Punti di contatto).

ARTICOLO 19.16

Punti di contatto

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti in relazione alle materie contemplate dal presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

CAPO 20

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE CON I MĀORI

ARTICOLO 20.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "Aotearoa New Zealand": la Nuova Zelanda, parte del presente accordo. Aotearoa è un termine Māori che si riferisce alla Nuova Zelanda;

- b) "te ao Māori": la visione del mondo dei Māori basata su un approccio olistico alla vita;
- c) "mātauranga Māori": le conoscenze tradizionali dei Māori legate al concetto di te ao Māori;
- d) "tikanga Māori": i protocolli, le usanze e le pratiche abituali dei Māori;
- e) "kaupapa Māori": un approccio radicato in te ao Māori;
- f) "approcci relazionali Māori": i legami familiari o whakapapa, e la costruzione di relazioni solide, che sono valori fondamentali al centro della te ao Māori e del loro modo di agire;
- g) "benessere" da un punto di vista te ao Māori: l'equilibrio e l'interconnessione fra numerosi fattori necessari affinché i singoli individui e i gruppi possano stare realmente bene e prosperare, tra cui taha tinana (corpo), taha hinengaro (mente), taha wairua (spirito), whenua (terra), whakapapa (genealogia) e kaitiakitanga (tutela della natura); il benessere può comprendere anche aspetti ambientali, economici e culturali;
- h) "taonga": un oggetto, un elemento, una risorsa naturale o un avere di grande valore o pregio, che può essere materiale o immateriale;
- i) "Mānuka": termine Māori utilizzato esclusivamente per l'albero *Leptospermum scoparium* coltivato in Aotearoa New Zealand e per i prodotti, tra cui miele e olio, provenienti da tale albero. Mānuka (le varianti ortografiche come "Manuka" e "Maanuka") riveste un'importanza culturale per i Māori come taonga e medicina tradizionale; e

- j) "wāhine Māori": donne indigene di Aotearoa New Zealand.

ARTICOLO 20.2

Contesto e finalità

1. Le parti riconoscono che il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi è un documento fondamentale di importanza costituzionale per Aotearoa New Zealand.
2. Le parti riconoscono l'importanza del commercio internazionale per consentire e promuovere il benessere dei Māori, così come le difficoltà che possono incontrare i Māori nell'accesso alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dal commercio internazionale.
3. Il presente capo mira a perseguire una cooperazione reciproca al fine di contribuire agli sforzi di Aotearoa New Zealand per consentire la realizzazione e l'avanzamento delle aspirazioni economiche e del benessere dei Māori.
4. Le parti riconoscono che, nel caso di Aotearoa New Zealand, è importante che la cooperazione a norma del presente capo sia attuata in modo compatibile con il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi e, ove opportuno, in base a te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori.

5. Le parti riconoscono il valore che approcci Māori, basati su te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori, possono apportare all'elaborazione e all'attuazione in Aotearoa New Zealand di politiche e programmi che proteggano e promuovano le aspirazioni commerciali ed economiche dei Māori.
6. Le parti riconoscono il valore di una maggiore partecipazione dei Māori agli scambi e agli investimenti internazionali, compreso il commercio digitale. Ciò avviene anche mediante la promozione di approcci relazionali Māori, basati su te ao Māori, mātauranga Māori, tikanga Māori e kaupapa Māori, nel caso di Aotearoa New Zealand.
7. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare i legami interpersonali che possono derivare dalle opportunità create dal presente capo per entrambe le parti.

ARTICOLO 20.3

Strumenti internazionali

1. Le parti prendono atto degli strumenti seguenti:
 - a) la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata a New York il 13 settembre 2007, e le rispettive posizioni espresse su tale dichiarazione;

- b) la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005;
- c) l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile.
- d) i diritti e le responsabilità ad esse derivanti dalla convenzione sulla diversità biologica; e
- e) i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

ARTICOLO 20.4

Disposizioni del presente accordo a favore dei Māori

Oltre al presente capo, altri capi del presente accordo contengono disposizioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione dei Māori alle opportunità commerciali e di investimento derivanti dal presente accordo che, nel caso di Aotearoa New Zealand, contribuiscono ulteriormente a far sì che i Māori possano esercitare i loro diritti e interessi a norma del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi. Tra tali disposizioni figurano:

- a) il capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), per quanto riguarda in particolare Mānuka, il miele di Mānuka, l'olio di Mānuka e altre merci di interesse per i Māori;

- b) il capo 7 (Sistemi alimentari sostenibili), compresa la cooperazione in materia di conoscenza, partecipazione e leadership indigena nei sistemi alimentari, in linea con le circostanze nazionali, a norma dell'articolo 7.4 (Cooperazione per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari);
- c) il capo 10 (Scambi di servizi e investimenti);
- d) il capo 12 (Commercio digitale);
- e) il capo 14 (Appalti pubblici);
- f) il capo 18 (Proprietà intellettuale);
- g) il capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), anche per quanto riguarda le wāhine Māori a norma dell'articolo 19.4 (Commercio e parità di genere);
- h) il capo 21 (Piccole e medie imprese);
- i) il capo 24 (Disposizioni istituzionali), compresa la rappresentanza dei Māori nel caso di Aotearoa New Zealand nei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) e nel forum della società civile di cui all'articolo 24.7 (Forum della società civile); e
- j) il capo 25 (Eccezioni e disposizioni generali), anche per quanto riguarda il te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi a norma dell'articolo 25.6 (da te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi).

ARTICOLO 20.5

Attività di cooperazione

1. Le parti riconoscono che le attività di cooperazione a norma del presente capo si svolgono nell'ambito del quadro esistente stabilito dall'accordo di partenariato e in funzione delle risorse a disposizione di ciascuna parte¹.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le parti possono coordinare le attività di cooperazione, con i Māori nel caso di Aotearoa New Zealand, e con altri portatori di interessi pertinenti se del caso. Tali attività di cooperazione possono comprendere:
 - a) collaborare per migliorare la capacità delle imprese di proprietà dei Māori di avere accesso alle opportunità commerciali e di investimento create dal presente accordo e di beneficiarne;
 - b) collaborare per sviluppare legami tra le imprese dell'Unione e quelle di proprietà dei Māori, in particolare le PMI, in modo da facilitare l'accesso alle catene di approvvigionamento esistenti e a quelle nuove, creare opportunità di commercio digitale e rafforzarle nonché facilitare la cooperazione tra le imprese per quanto riguarda il commercio di prodotti dei Māori;
 - c) sostenere i legami in materia di scienza, ricerca e innovazione, se del caso, tra le comunità dell'Unione e le comunità Māori, a norma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda²; e

¹ Si precisa che il presente capo non stabilisce obblighi giuridici o finanziari che impongono alle parti di considerare, avviare o concludere singole attività di cooperazione.

² GU UE L 171 dell'1.7.2009, pag. 28.

- d) collaborare e scambiare informazioni ed esperienze in materia di indicazioni geografiche.
3. Nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può invitare a partecipare e a esprimere pareri i pertinenti portatori di interessi e, nel caso di Aotearoa New Zealand, i Māori conformemente al te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi.
4. Qualsiasi forma di cooperazione avviene su richiesta di una parte, secondo modalità convenute di comune accordo per ciascuna attività di cooperazione.

ARTICOLO 20.6

Meccanismo istituzionale

1. Conformemente all'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio), paragrafo 1, lettera b), il comitato per il commercio sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione, tra l'altro, del presente capo.
2. Conformemente all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni), il gruppo consultivo interno di ciascuna parte¹ fornisce consulenza a tale parte sulle questioni contemplate dal presente accordo, comprese quelle questioni contemplate dal presente capo, e può presentare raccomandazioni in merito all'attuazione del presente capo.

¹ Nel caso di Aotearoa New Zealand, il gruppo consultivo interno comprende rappresentanti dei Māori.

3. Conformemente all'articolo 24.7 (Forum della società civile), il forum della società civile¹ che riunisce le organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri dei gruppi consultivi interni, instaura un dialogo sull'attuazione del presente accordo, compresa l'attuazione del presente capo.

4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti e scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese questioni non contemplate dal presente accordo.

ARTICOLO 20.7

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

¹ Nel caso di Aotearoa New Zealand, il forum della società civile comprende rappresentanti dei Māori.

CAPO 21

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 21.1

Obiettivi

Le parti riconoscono l'importanza delle PMI nelle loro relazioni bilaterali commerciali e di investimento e riaffermano il loro impegno a rafforzare la capacità delle PMI di beneficiare del presente accordo.

ARTICOLO 21.2

Condivisione di informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un mezzo digitale, come un sito web specifico per le PMI, che consenta al pubblico nell'Unione e in Nuova Zelanda di accedere facilmente alle informazioni relative al presente accordo, tra cui:

a) una sintesi del presente accordo; e

- b) informazioni destinate alle PMI contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che ciascuna parte ritiene pertinenti per le PMI di entrambe le parti; e
 - ii) qualsiasi altra informazione supplementare che la parte considera utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.
2. Ciascuna parte, tramite il mezzo digitale di cui al paragrafo 1, fornisce l'accesso:
 - a) al testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati e appendici, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
 - b) al mezzo digitale equivalente dell'altra parte; e
 - c) alle informazioni delle proprie autorità e di altri soggetti appropriati che la parte ritiene utili per le persone interessate a commerciare, investire o concludere affari in tale parte.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), comprendono, se del caso, quanto segue:
 - a) la normativa doganale e le procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli e documenti e altre informazioni correlate;

- b) le misure sanitarie e fitosanitarie a norma del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- c) i regolamenti tecnici e altri elementi a norma del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);
- d) le norme in materia di appalti pubblici, una banca dati contenente gli avvisi relativi agli appalti pubblici e altre informazioni pertinenti a norma del capo 14 (Appalti pubblici);
- e) le disposizioni regolamentari e le procedure relative ai diritti di proprietà intellettuale a norma del capo 18 (Proprietà intellettuale);
- f) le procedure di registrazione delle imprese; e
- g) altre informazioni che la parte ritiene possano essere utili per le PMI.

4. Ciascuna parte fornisce l'accesso tramite il mezzo digitale di cui al paragrafo 1, ad esempio mediante un link su un sito web che rimanda a una banca dati consultabile o un mezzo analogo, alle seguenti informazioni generiche e specifiche per prodotto relative al proprio mercato:

- a) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese le aliquote della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;
- b) accise;

- c) imposte (imposta sul valore aggiunto o imposta sulle vendite);
- d) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;
- e) regole di origine di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- f) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;
- g) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;
- h) altre misure tariffarie;
- i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e
- j) informazioni connesse alle misure o alle normative non tariffarie.

5. Ciascuna parte aggiorna periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni rese disponibili a norma del presente articolo al fine di garantire che siano aggiornate ed esatte.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo facilmente utilizzabile dalle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

7. Una parte si astiene dall'imporre oneri alle persone dell'una o dell'altra parte per l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto per le PMI incaricato di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto del punto di contatto per le PMI. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto per le PMI:
 - a) garantiscono che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI in modo che le PMI di entrambe le parti possano beneficiare del presente accordo;

 - b) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo 21.2 (Condivisione di informazioni) siano aggiornate e pertinenti per le PMI. Una parte può, tramite il punto di contatto per le PMI, proporre informazioni supplementari che l'altra parte può includere tra le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 21.2 (Condivisione di informazioni);

 - c) esaminano qualsiasi questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, tra cui:
 - i) scambio di informazioni e cooperazione, se del caso, per assistere il comitato per il commercio nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti del presente accordo attinenti alle PMI; e

- ii) assistenza ad altri comitati, punti di contatto e gruppi di lavoro istituiti dal presente accordo nell'esame di questioni pertinenti per le PMI;
 - d) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al comitato per il commercio per esame; e
 - e) esaminano qualsiasi altra questione inerente alle PMI nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti.
3. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario e svolgono le loro attività in presenza o attraverso mezzi appropriati, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.
4. Nello svolgimento delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 21.4

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 22

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 22.1

Principi generali

1. Ciascuna parte è libera di determinare il proprio approccio alle buone prassi regolamentari e alla cooperazione regolamentare a norma del presente accordo in modo compatibile con il quadro giuridico, le pratiche e i principi fondamentali¹ che sono alla base del proprio sistema di gestione regolamentare.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:
 - a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;
 - b) prendere provvedimenti che rischino di compromettere o pregiudicare l'obiettivo di politica pubblica di una determinata misura di regolamentazione;
 - c) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi di politica pubblica; o
 - d) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

¹ Per l'Unione, tali principi comprendono i principi inclusi nel TFUE e da esso derivanti.

3. Ciascuna parte è libera di definire le proprie priorità in materia di regolamentazione e di elaborare e adottare misure di regolamentazione per affrontare queste priorità garantendo i livelli di protezione che ritiene appropriati.

ARTICOLO 22.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità di regolamentazione":
 - i) per l'Unione, la Commissione europea; e
 - ii) per la Nuova Zelanda, il ramo esecutivo del governo della Nuova Zelanda;
- b) "misure di regolamentazione", salvo altrimenti disposto nel presente capo:
 - i) per l'Unione:
 - A) i regolamenti e le direttive di cui all'articolo 288 TFUE; e
 - B) gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE;

ii) per la Nuova Zelanda:

- A) i progetti di legge del governo (*Government bills*) che possono diventare atti di applicazione generale (*Public Acts*) del Parlamento della Nuova Zelanda, tranne ai fini degli articoli 22.9 (Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore) e 22.10 (Accesso alle misure di regolamentazione), nel qual caso si intendono gli atti di applicazione generale del Parlamento della Nuova Zelanda; e
- B) regolamenti adottati con decreto del Consiglio (*Order in Council*).

ARTICOLO 22.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di regolamentazione emanate o introdotte dall'autorità di regolamentazione di una parte in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
2. Si precisa che il presente capo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, alle pratiche o agli approcci di regolamentazione degli Stati membri.

ARTICOLO 22.4

Trasparenza dei processi e dei meccanismi

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione del pubblico descrizioni dei processi e dei meccanismi generali in base ai quali prepara, elabora, valuta o riesamina le sue misure di regolamentazione. Ciò avviene mediante un mezzo digitale.
2. Le descrizioni dei processi e dei meccanismi generali di cui al paragrafo 1 fanno riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, compresi orientamenti, norme o procedure riguardanti le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 22.5

Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare¹

In applicazione dell'articolo 22.4 (Trasparenza dei processi e dei meccanismi), per la preparazione o l'elaborazione di misure di regolamentazione l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene processi o meccanismi interni di coordinamento, consultazione e riesame interni. Tali processi o meccanismi mirano tra l'altro a:

- a) promuovere buone prassi regolamentari, come quelle previste nel presente capo;

¹ Si precisa che una parte può conformarsi all'articolo 22.5 (Coordinamento interno dello sviluppo regolamentare) e all'articolo 22.9 (Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore), paragrafo 1, mediante qualsiasi combinazione di processi o meccanismi, separati o combinati.

- b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti nelle misure di regolamentazione della parte;
- c) assicurare la conformità agli obblighi in materia di scambi e investimenti internazionali; e
- d) promuovere la presa in conto degli effetti delle misure di regolamentazione in fase di preparazione o di elaborazione, compresi eventualmente gli effetti sulle PMI.

ARTICOLO 22.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste¹

1. Ciascuna parte compila, almeno una volta all'anno, un elenco o elenchi delle principali misure di regolamentazione² previste che essa si aspetta ragionevolmente di adottare entro un anno e rende pubblici tale elenco o tali elenchi.
2. Per ogni misura di regolamentazione principale di cui al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte dovrebbe rendere pubblici quanto prima:
 - a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e

¹ Nel caso della Nuova Zelanda, per "misure di regolamentazione" ai fini del presente articolo si intendono i regolamenti adottati con decreto del Consiglio, come specificato all'articolo 22.2 (Definizioni), lettera b), punto ii), lettera B).

² L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire cosa si intende per misura di regolamentazione "principale" ai fini del presente capo.

- b) il calendario previsto per l'adozione, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica.

ARTICOLO 22.7

Consultazione pubblica

1. Nel preparare o nell'elaborare le principali misure di regolamentazione, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, per quanto possibile e opportuno:
 - a) rende pubblici dettagli sufficienti su tali principali misure di regolamentazione, ad esempio pubblicando i progetti di misure di regolamentazione o documenti di consultazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi;
 - b) offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.
2. Ai fini della fornitura di informazioni e della ricezione di osservazioni relative alle consultazioni pubbliche, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte rende le informazioni accessibili al pubblico con mezzi digitali, preferibilmente mediante un portale elettronico dedicato.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per rendere pubblica una sintesi dei risultati delle consultazioni e delle osservazioni ricevute, a eccezione di quanto necessario a proteggere informazioni riservate o a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati.

ARTICOLO 22.8

Valutazione d'impatto

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte riafferma la propria intenzione di realizzare, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in fase di preparazione.
2. Ai fini della realizzazione della valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte promuove l'individuazione e l'esame degli elementi seguenti:
 - a) la necessità di una misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che la misura intende affrontare;
 - b) eventuali opzioni regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;
 - c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale delle opzioni, come i possibili effetti sugli scambi e sugli investimenti internazionali o l'impatto sulle PMI; e

- d) il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti eventualmente esistenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze, se del caso.
3. Per qualsiasi valutazione d'impatto realizzata da un'autorità di regolamentazione di una parte in merito a una misura di regolamentazione, tale autorità riferisce in merito ai fattori presi in considerazione nella sua valutazione e sintetizza i risultati pertinenti. Le informazioni sono rese pubbliche al più tardi quando la misura di regolamentazione cui si riferiscono è resa pubblica.

ARTICOLO 22.9

Riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore

1. In applicazione dell'articolo 22.4 (Trasparenza dei processi e dei meccanismi), l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene processi o meccanismi intesi a promuovere il riesame periodico delle misure di regolamentazione in vigore.
2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per garantire che i riesami periodici, se del caso, valutino:
- a) l'esistenza di possibilità per conseguire i suoi obiettivi di politica pubblica in modo più efficiente ed efficace¹; e

¹ Si precisa che tale valutazione può riguardare le possibilità di ridurre gli oneri regolamentari superflui, anche a carico delle PMI.

b) se sia probabile che le misure di regolamentazione oggetto del riesame restino adeguate allo scopo.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, per quanto possibile e opportuno, rende pubblici gli eventuali progetti di riesami periodici e i relativi risultati delle misure di regolamentazione in vigore.

ARTICOLO 22.10

Accesso alle misure di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro o mediante un mezzo digitale unico, che sia accessibile al pubblico, consultabile, gratuito e periodicamente aggiornato.

ARTICOLO 22.11

Cooperazione regolamentare

1. Le parti riconoscono l'importanza di creare un meccanismo semplice che consenta di individuare le potenziali opportunità di cooperazione regolamentare tra di esse.

2. Una parte può proporre un'attività di cooperazione regolamentare all'altra parte. Essa trasmette la sua proposta al punto di contatto dell'altra parte designato conformemente all'articolo 22.12 (Punti di contatto per la cooperazione regolamentare).

3. Le proposte possono riguardare:
 - a) scambi bilaterali di informazioni sugli approcci in materia di cooperazione regolamentare; o
 - b) una cooperazione informale tra le autorità di regolamentazione.
4. L'altra parte risponde alla proposta entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Ove opportuno, e previo accordo delle autorità di regolamentazione, l'attuazione di un'attività di cooperazione regolamentare può essere effettuata dalle divisioni, dai servizi o dalle agenzie competenti di ciascuna parte.

ARTICOLO 22.12

Punti di contatto per la cooperazione regolamentare

Nel più breve tempo possibile dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato di coordinare le attività di cooperazione regolamentare a norma dell'articolo 22.11 (Cooperazione regolamentare) e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

ARTICOLO 22.13

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 26 (Risoluzione delle controversie) non si applica al presente capo.

CAPO 23

TRASPARENZA

ARTICOLO 23.1

Obiettivi

1. Riconoscendo l'incidenza che i rispettivi contesti regolamentari possono avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, specialmente le PMI.
2. Le parti riaffermano i propri impegni in materia di trasparenza a norma dell'accordo OMC e fondano il presente capo su tali impegni.

ARTICOLO 23.2

Definizione

Ai fini del presente capo, per "decisione amministrativa" si intende una decisione o azione con effetto giuridico che si applica a una persona, una merce o un servizio specifico in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa se richiesta dal diritto di una parte.

ARTICOLO 23.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure e le proprie decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo siano pubblicate tempestivamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a qualsiasi persona di prenderne conoscenza.
2. Ciascuna parte spiega, per quanto possibile e opportuno, l'obiettivo e la motivazione delle disposizioni legislative e regolamentari, delle procedure e delle decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna parte prevede, per quanto possibile e opportuno, un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

ARTICOLO 23.4

Richieste di informazioni

1. Ciascuna parte mantiene meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni di qualsiasi persona in merito a disposizioni legislative o regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
2. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente informazioni e risponde alle domande riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, in vigore o previste, relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo, salvo qualora sia istituito un meccanismo specifico a norma di un altro capo del presente accordo.

ARTICOLO 23.5

Procedimenti amministrativi

1. Ciascuna parte gestisce tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. Ciascuna parte, quando è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, merci o servizi specifici dell'altra parte riguardo all'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, procedure o decisioni amministrative di applicazione generale di cui al paragrafo 1:
- a) si adopera per fornire alle persone direttamente interessate dal procedimento amministrativo un ragionevole preavviso, conformemente al suo diritto, compresa una descrizione della natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e
 - b) fornisce a tali persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.

ARTICOLO 23.6

Ricorso e riesame

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica delle decisioni amministrative relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo. Ciascuna parte provvede affinché i propri organi giudiziari, arbitrali o amministrativi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa.

2. Per quanto riguarda gli organi o le procedure di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi a tali organi o che sono coinvolte in tali procedure dispongano:

- a) di una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) di una decisione fondata sulle prove e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Ciascuna parte provvede affinché la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o ulteriore riesame secondo quanto previsto nel suo diritto.

ARTICOLO 23.7

Relazione con altri capi

Le disposizioni del presente capo integrano le norme specifiche stabilite in altri capi del presente accordo.

CAPO 24

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 24.1

Comitato per il commercio

1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio composto da rappresentanti di entrambe le parti, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Ciascuna parte può sottoporre al comitato per il commercio tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio si riunisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.
3. Le riunioni del comitato per il commercio si svolgono alternativamente a Bruxelles o a Wellington, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato per il commercio può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti.

4. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro della Nuova Zelanda responsabile per il commercio e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio, o dai rispettivi delegati.

ARTICOLO 24.2

Funzioni del comitato per il commercio

1. Il comitato per il commercio:
 - a) esamina i modi per rafforzare ulteriormente gli scambi e gli investimenti tra le parti;
 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo;
 - c) sorveglia, orienta e coordina i lavori dei comitati specializzati e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo e raccomanda loro l'adozione dei provvedimenti necessari;
 - d) esamina qualsiasi proposta di modifica del presente accordo;
 - e) fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie), ricerca modalità e metodi adeguati per prevenire o risolvere i problemi che possono insorgere nei settori contemplati dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;

- f) in caso di adesione di un paese terzo all'Unione, esamina i possibili effetti di tale adesione sul presente accordo e considera le misure di adeguamento o transizione eventualmente necessarie, con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione; e
 - g) esamina e discute qualsiasi questione di interesse, diversa da quelle di cui alle lettere da a) a f), relativa a un settore contemplato dal presente accordo.
2. Il comitato per il commercio può:
- a) decidere di istituire comitati specializzati o altri organismi diversi da quelli istituiti a norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), sciogliere tali comitati specializzati o tali altri organismi e determinarne o modificarne la composizione, le funzioni e i compiti;
 - b) affidare responsabilità a comitati specializzati o ad altri organismi istituiti a norma del presente accordo;
 - c) delegare alcuni dei suoi poteri o responsabilità a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera a) o d) del presente paragrafo;
 - d) raccomandare alle parti eventuali modifiche del presente accordo;
 - e) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;

- f) tranne che in relazione al presente capo e sino alla fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, adottare decisioni che modificano il presente accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;
 - g) adottare decisioni secondo quanto previsto dal presente accordo o formulare raccomandazioni conformemente all'articolo 24.5 (Decisioni e raccomandazioni);
 - h) comunicare sulle questioni relative al presente accordo con tutte le parti interessate, compresi il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile;
 - i) adottare decisioni volte a modificare il presente accordo conformemente all'articolo 27.1 (Modifiche), paragrafo 3, nei casi di cui all'articolo 24.3 (Modifiche del presente accordo da parte del comitato per il commercio); e
 - j) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti.
3. Il comitato per il commercio informa regolarmente il comitato misto istituito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato in merito alle sue attività e a quelle dei suoi comitati specializzati o di altri organismi, se del caso, in occasione delle riunioni periodiche di tale comitato misto.

ARTICOLO 24.3

Modifica del presente accordo da parte del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio può adottare decisioni volte a modificare le seguenti parti del presente accordo conformemente, se del caso, alle pertinenti disposizioni incluse nei capi, negli allegati o nelle appendici indicate di seguito nonché conformemente all'articolo 27.1 (Modifiche), paragrafo 3¹:

- a) allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi);
- b) capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto), allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), compresa l'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)), allegato 3-C (Testo dell'attestazione di origine) e allegato 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4);
- c) allegati 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali), 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS), 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica), 6-E (Certificazione) e 6-F (Controlli all'importazione e oneri);

¹ Si precisa che, nei casi in cui nel presente articolo è fatto riferimento agli allegati, il comitato per il commercio ha anche il potere di modificare le appendici di tali allegati anche se tali appendici non sono esplicitamente menzionate nel presente articolo.

- d) allegati 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti), 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b, sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive), 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)) e 9-E (Vino e liquidi alcolici);
- e) lo strumento di reciproco riconoscimento di cui al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.39 (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), paragrafo 5¹;
- f) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), paragrafo 1, e allegati 10-A (Misure esistenti) e 10-B (Misure future), al fine di integrare le discipline sulle prescrizioni in materia di prestazioni per quanto riguarda lo stabilimento o l'esercizio delle attività di un prestatore di servizi finanziari negoziate a norma del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni), paragrafo 11;
- g) allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime);
- h) allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici);

¹ Si precisa che il comitato per il commercio ha il potere di adottare tale strumento mediante decisione quale allegato del presente accordo, nonché di modificarlo o revocarlo dopo la sua adozione.

- i) allegati 18-A (Classi di prodotti) e 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche);
- j) capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafi 3 e 4;
- k) allegato 24 (Regolamento interno del comitato per il commercio);
- l) allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie) e 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori); e
- m) qualsiasi altra disposizione o altro allegato o altra appendice per cui il presente accordo preveda esplicitamente la possibilità di tali decisioni.

ARTICOLO 24.4

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti:
 - a) il comitato per gli scambi di merci, che tratta le questioni contemplate dai capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), 5 (Misure di difesa commerciale) e 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);

- b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le questioni contemplate dai capi 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) e 8 (Benessere degli animali);
 - c) il comitato sui sistemi alimentari sostenibili, che tratta le questioni contemplate dal capo 7 (Sistemi alimentari sostenibili);
 - d) il comitato sul vino e i liquidi alcolici, che tratta le questioni contemplate dall'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici);
 - e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che tratta le questioni contemplate dal capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile); e
 - f) il comitato per gli investimenti, i servizi, il commercio digitale, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, che tratta le questioni contemplate dai capi 10 (Scambi di servizi e investimenti), 11 (Movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti), 12 (Commercio digitale), 14 (Appalti pubblici) e 18 (Proprietà intellettuale).
2. Il comitato misto di cooperazione doganale agisce in qualità di comitato specializzato sotto l'egida del comitato per il commercio e tratta le questioni contemplate dai capi 3 (Regole di origine e procedure di origine) e 4 (Dogane e agevolazione degli scambi) nonché dalle disposizioni in materia di applicazione alla frontiera e cooperazione doganale di cui al capo 18 (Proprietà intellettuale) e da altre disposizioni inerenti alle dogane che figurano nel presente accordo.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, i comitati specializzati si riuniscono una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione o in Nuova Zelanda o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati sono composti da rappresentanti di ciascuna parte e sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti di ciascuna parte.
5. Ciascun comitato specializzato può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.
6. Per le questioni attinenti ai rispettivi ambiti di competenza elencati al paragrafo 1, i comitati specializzati hanno il potere di:
 - a) monitorare ed esaminare l'attuazione e il funzionamento del presente accordo;
 - b) esaminare e discutere le questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente accordo, fatto salvo il capo 26 (Risoluzione delle controversie);
 - c) adottare decisioni qualora previsto dal presente accordo o formulare raccomandazioni;

- d) svolgere i lavori preparatori necessari per sostenere le funzioni del comitato per il commercio, anche il comitato per il commercio deve adottare decisioni o raccomandazioni; e
- e) offrire alle parti uno spazio per scambiare informazioni, discutere delle migliori pratiche e condividere esperienze di attuazione.

7. Per le questioni attinenti ai rispettivi ambiti di competenza elencati al paragrafo 1, i comitati specializzati:

- a) comunicano al comitato per il commercio con sufficiente anticipo il calendario e l'ordine del giorno delle loro riunioni;
- b) riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni; e
- c) svolgono i compiti ad essi assegnati ed esercitano le responsabilità ad essi delegate dal comitato per il commercio.

8. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce a una parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

9. Ciascuna parte provvede affinché, quando un comitato specializzato si riunisce, tutte le autorità competenti per ogni questione all'ordine del giorno siano rappresentate, nelle modalità ritenute appropriate da ciascuna parte, e ogni questione possa essere discussa al livello di competenze adeguato.

ARTICOLO 24.5

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio o, a seconda dei casi, da un comitato specializzato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i panel di cui al capo 26 (Risoluzione delle controversie). Le parti adottano le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni adottate dal comitato per il commercio. Le raccomandazioni non sono vincolanti.
2. Il comitato per il commercio o, a seconda dei casi, un comitato specializzato adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.

ARTICOLO 24.6

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte designa un gruppo consultivo interno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla parte sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Nel caso della Nuova Zelanda, il gruppo consultivo interno comprende rappresentanti dei Māori. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse disposizioni del presente accordo.

2. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.
3. Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte può pubblicare l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e pubblica i dati del punto di contatto del gruppo consultivo interno.
4. Le parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni.

ARTICOLO 24.7

Forum della società civile

1. Le parti facilitano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione del presente accordo e, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio, concordano orientamenti operativi per il funzionamento di tale forum.
2. Il forum della società civile si adopera per riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio. Le parti possono anche facilitare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi virtuali.

3. Il forum della società civile è aperto alla partecipazione delle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti, compresi i membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni). Ciascuna parte si adopera per promuovere una rappresentanza equilibrata, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Nel caso della Nuova Zelanda, il forum della società civile comprende rappresentanti dei Māori.

4. I rappresentanti delle parti che partecipano al comitato per il commercio partecipano, se del caso, a una sessione della riunione del forum della società civile al fine di presentare informazioni sull'attuazione del presente accordo e di avviare un dialogo con il forum della società civile. Tale sessione è copresieduta dai copresidenti del comitato per il commercio o, se del caso, dai loro delegati. Le parti pubblicano, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.

CAPO 25

ECCEZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25.1

Eccezioni generali

1. Ai fini dei capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) e 4 (Dogane e agevolazione degli scambi), del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), e dei capi 12 (Commercio digitale), 13 (Energia e materie prime) e 17 (Imprese pubbliche), l'articolo XX del GATT 1994, e le relative note interpretative e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 10 (Scambi di servizi e investimenti), 11 (Movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti), 12 (Commercio digitale), 13 (Energia e materie prime) e 17 (Imprese pubbliche) può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico¹;

¹ Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza.

3. Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con un capo o una sezione di cui paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

- a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

- c) le misure adottate per attuare MEA possono rientrare nell'articolo XX, lettera b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Una parte, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato impediscano l'informazione o l'esame preliminare, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte in questione ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 25.2

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni o autorizzare l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

- b) impedire a una parte di prendere i provvedimenti che essa ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
 - ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iii) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 25.3

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "imposte dirette": tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze.

- b) "residenza": la residenza a fini fiscali; e
- c) "convenzione fiscale": una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità di cui qualsiasi Stato membro, l'Unione o la Nuova Zelanda sono firmatari.

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o degli Stati membri o della Nuova Zelanda, derivanti da convenzioni fiscali. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione o i gli Stati membri e la Nuova Zelanda, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale¹.

3. Gli articoli 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) e 10.17 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale.

¹ Si precisa che ciò lascia impregiudicato il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

4. Fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:

- a) sono finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace¹ delle imposte dirette; o
- b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o
- ii) si applicano ai non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o
- iii) si applicano ai residenti e ai non residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o
- v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

ARTICOLO 25.4

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1. La parte che incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia temporanee per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti¹.
2. Le misure di salvaguardia temporanee adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1:
 - a) sono compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;
 - c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare delle circostanze descritte al paragrafo 1;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;
e
 - e) non sono discriminatorie, in modo che l'altra parte riceva un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi paese che non è una parte in situazioni analoghe.

¹ Si precisa che le gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o la minaccia di tali gravi difficoltà, possono essere causate anche da gravi difficoltà, o dalla minaccia di gravi difficoltà, relative a politiche monetarie o di cambio.

3. Per quanto riguarda gli scambi di merci, una parte può adottare misure di salvaguardia temporanee al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Qualsiasi misura di salvaguardia temporanea adottata o mantenuta in vigore a norma del presente paragrafo è compatibile con il GATT 1994 e con la relativa intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti.

4. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, una parte può adottare misure di salvaguardia temporanee al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Qualsiasi misura di salvaguardia temporanea adottata o mantenuta in vigore a norma del presente paragrafo è compatibile con l'articolo XII del GATS.

ARTICOLO 25.5

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione, l'Unione può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia temporanee in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di salvaguardia temporanee adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra la Nuova Zelanda e un paese terzo in situazioni analoghe.

ARTICOLO 25.6

Te Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi

1. Purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi di merci, degli scambi di servizi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la Nuova Zelanda adotti le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole in relazione alle questioni contemplate dal presente accordo, compreso nell'adempimento degli obblighi ad essa derivanti dal te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi.
2. Le parti convengono che l'interpretazione del te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni in materia di risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo. Al presente articolo si applica altrimenti il capo 26 (Risoluzione delle controversie). L'Unione può chiedere a un panel costituito a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel) di stabilire unicamente se una misura di cui al paragrafo 1 sia incompatibile con i diritti ad essa derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 25.7

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie). In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Ciascuna parte considera riservate le informazioni che l'altra parte ha comunicato in via riservata al comitato per il commercio o ai comitati specializzati.

ARTICOLO 25.8

Deroghe dell'OMC

Se un diritto o un obbligo di cui al presente accordo è identico a un diritto o a un obbligo previsto dall'accordo OMC, qualsiasi misura presa in conformità di una decisione di concessione di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione identica contenuta nel presente accordo.

CAPO 26

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 26.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo e dell'accordo sanitario al fine di giungere, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 26.2

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente capo si applica alle controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo e dell'accordo sanitario (di seguito "disposizioni contemplate").
2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo e dell'accordo sanitario, a eccezione:
 - a) del capo 5 (Misure di difesa commerciale), sezioni B (Dazi antidumping e compensativi) e C (Misure di salvaguardia globali);
 - b) del capo 15 (Politica della concorrenza);
 - c) dell'articolo 16.6 (Consultazioni);
 - d) del capo 20 (Cooperazione economica e commerciale con i Māori);
 - e) del capo 21 (Piccole e medie imprese);
 - f) del capo 22 (Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare); e

- g) delle disposizioni del da te Tiriti o Waitangi/trattato di Waitangi, in rapporto alla sua interpretazione, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 26.3

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 26.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata.
2. Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura in questione e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni ("parte convenuta") risponde tempestivamente a tale richiesta di consultazioni e comunque entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni e si svolgono nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni o entro 90 giorni da tale data per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), salvo qualora le parti decidano di proseguirle.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle che coinvolgono merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale che perdono rapidamente il loro valore commerciale, si tengono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si ritengono concluse entro tale termine di 15 giorni, salvo qualora le parti decidano di proseguirle.
5. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sull'applicazione del presente accordo o dell'accordo sanitario. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.
6. Nelle controversie riguardanti le disposizioni del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) che si riferiscono agli accordi o agli strumenti multilaterali di cui al capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organismi od organizzazioni pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni o organismi. Se del caso, le parti chiedono il parere di tali organizzazioni pertinenti o dei relativi organismi, o di altri esperti o organismi che ritengono appropriati. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) o il parere di altri esperti.
7. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti dell'una o dell'altra parte in eventuali procedimenti successivi.

8. Una misura proposta da una parte, ma non ancora attuata, può essere oggetto di consultazioni a norma del presente articolo, ma non può essere oggetto delle procedure del panel a norma della sezione C (Procedure del panel) né di mediazione a norma della sezione D (Mediazione).

SEZIONE C

PROCEDURE DEL PANEL

ARTICOLO 26.4

Avvio delle procedure del panel

1. La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni può richiedere la costituzione di un panel se:
 - a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data in cui è stata presentata;
 - b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, rispettivamente;
 - c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o

- d) le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata.
2. La richiesta di costituzione di un panel (di seguito "richiesta di costituzione di un panel") è presentata per iscritto all'altra parte e, se del caso, a qualsiasi organismo esterno incaricato a norma del paragrafo 4. Nella richiesta di costituzione di un panel la parte attrice indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.
3. Ciascuna parte provvede affinché la richiesta di costituzione di un panel sia tempestivamente resa pubblica.
4. Il comitato per il commercio può decidere di incaricare un organismo esterno di assistere i panel a norma del presente capo, anche fornendo sostegno amministrativo e giuridico. La decisione del comitato per il commercio tratta anche dei costi derivanti da tale incarico.

ARTICOLO 26.5

Costituzione di un panel

1. Un panel è composto da tre membri.
2. Entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un panel, le parti si consultano in buona fede al fine di giungere a un accordo sulla composizione del panel.

3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un membro:

- a) dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel); o
- b) per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), dal sottoelenco di tale parte figurante nell'elenco CSS stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 1, lettera b).

Qualora una parte non nomini un membro del panel dal proprio sottoelenco entro il termine di cui al paragrafo 3, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 10 giorni dalla scadenza di detto termine, estrae a sorte il membro del panel dal sottoelenco della parte che non ha proceduto alla nomina. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte.

4. Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del panel entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 10 giorni dalla scadenza di detto termine, estrae a sorte il presidente del panel:

- a) dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2; o
- b) per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), dal sottoelenco di presidenti figurante nell'elenco CSS stabilito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 1, lettera b).

Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte.

5. Salvo diversa decisione delle parti, il panel si considera costituito 15 giorni dopo che i tre membri selezionati hanno accettato la nomina conformemente all'articolo 10 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie). Ciascuna parte rende tempestivamente pubblica la data di costituzione del panel.

6. Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) non sia ancora stato stabilito, oppure non contenga nominativi sufficienti o contenga solo nominativi di persone non disponibili nel momento in cui deve essere selezionato un membro del panel a norma del paragrafo 3 o 4, i membri del panel sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.6

Elenchi dei membri del panel

1. Nel corso della sua prima riunione dopo la data di entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio stabilisce:

a) un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel; e

- b) un elenco separato di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) ("elenco CSS").
2. Ciascuno degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è composto dai sottoelenchi seguenti:
- a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione;
- b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte della Nuova Zelanda; e
- c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.
3. Ciascuno dei sottoelenchi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), comprende almeno tre persone. Il sottoelenco di cui al paragrafo 2, lettera c), non comprende più di sei persone. Il comitato per il commercio provvede affinché i sottoelenchi contengano sempre tale numero di persone.
4. Il comitato per il commercio può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il panel secondo la procedura di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

ARTICOLO 26,7

Requisiti per i membri del panel

1. Ciascun membro del panel:
 - a) possiede comprovate competenze nel campo del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente accordo;
 - b) è indipendente dalle parti, non è collegato alle parti né riceve istruzioni dalle medesime;
 - c) esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e
 - d) rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).
2. Il presidente dispone inoltre di esperienza in merito alle procedure di risoluzione delle controversie.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, ciascun membro del panel che figura nell'elenco CSS possiede conoscenze o competenze specialistiche in materia di:
 - a) diritto del lavoro o diritto ambientale;
 - b) questioni oggetto del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile); o

- c) risoluzione delle controversie nell'ambito di accordi internazionali.
4. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 26.8

Funzioni del panel

Il panel:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità a tali disposizioni;
- b) espone, nelle sue decisioni e relazioni, le constatazioni sui fatti, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e la logica cui si ispirano le sue constatazioni e le sue raccomandazioni; e
- c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 26.9

Mandato del panel

1. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data della costituzione del panel, il panel ha il mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un panel, procedere a constatazioni sull'applicabilità delle disposizioni contemplate e sulla conformità della misura in questione a tali disposizioni e presentare una relazione conformemente agli articoli 26.11 (Relazione interinale) e 26.12 (Relazione finale)."

2. Le parti, qualora concordino un mandato del panel diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al panel il mandato del panel concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 26.10

Decisione sull'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il panel decide, entro 10 giorni dalla sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2. Se il panel decide che la controversia riguarda questioni urgenti, i termini applicabili di cui alla sezione C (Procedure del panel) del presente capo sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 26.5 (Costituzione di un panel) e 26.9 (Mandato del panel).

ARTICOLO 26.11

Relazione interinale

1. Il panel presenta una relazione interinale alle parti entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il panel presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al panel una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dalla presentazione di tale relazione. Una parte può presentare osservazioni sulla richiesta scritta dell'altra parte entro sei giorni dalla presentazione di tale richiesta.

ARTICOLO 26.12

Relazione finale

1. Il panel presenta la sua relazione finale alle parti entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il panel non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del panel ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il panel presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.
2. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte delle parti riguardo alla relazione interinale di cui all'articolo 26.11 (Relazione interinale), paragrafo 2, e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.

ARTICOLO 26.13

Misure di conformità

1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per ottemperare tempestivamente alle constatazioni e alle raccomandazioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, le misure che ha adottato o intende adottare per conformarsi.
3. Per quanto riguarda inoltre le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile):
 - a) entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, la parte convenuta informa i propri gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) e il punto di contatto dell'altra parte istituito a norma dell'articolo 19.16 (Punti di contatto) delle misure che ha adottato o che intende adottare per conformarsi; e
 - b) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di conformità. I gruppi consultivi interni di cui all'articolo 24.6 (Gruppi consultivi interni) possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26.14

Periodo ragionevole

1. La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per assicurare la conformità.

2. Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario, non prima di 20 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

ARTICOLO 26.15

Verifica della conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, le misure prese per conformarsi alla relazione finale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la misura in questione e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 54 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

ARTICOLO 26.16

Misure correttive temporanee

1. Su richiesta della parte attrice, la parte convenuta avvia consultazioni con la parte attrice al fine di concordare una compensazione reciprocamente accettabile se:
 - a) la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;
 - b) la parte convenuta non notifica le misure di conformità prese entro il termine di cui all'articolo 26.13 (Misure di conformità) o prima della data di scadenza del periodo ragionevole;
 - c) il panel constata l'inesistenza delle misure di conformità; o

- d) il panel constata l'incompatibilità tra la misura di conformità presa e le disposizioni contemplate.
2. Per le controversie nell'ambito del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), il presente articolo si applica se:
- a) si verifica una situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo, e la relazione finale del panel a norma dell'articolo 26.12 (Relazione finale) constata una violazione:
- i) dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafo 3; o
 - ii) dell'articolo 19.6 (Commercio e cambiamenti climatici), paragrafo 3 del presente articolo, se il panel, nella sua relazione finale, constata che la parte convenuta non si è astenuta da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi; o
- b) si verifica una situazione di cui al paragrafo 1, lettera d), e la decisione del panel a norma dell'articolo 26.15 (Verifica della conformità) constata una violazione:
- i) dell'articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafo 3; o
 - ii) dell'articolo 19.6 (Commercio e cambiamenti climatici), paragrafo 3, se il panel, nella sua decisione, constata che la parte convenuta non si è astenuta da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

3. Qualora la parte attrice, nelle circostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, decida di non chiedere l'avvio di consultazioni in materia di compensazione o qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni al riguardo, la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate. Tale notifica precisa il livello della sospensione degli obblighi prospettata.
4. La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 3, salvo qualora la parte convenuta inoltri una richiesta scritta a norma del paragrafo 6.
5. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
6. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi notificato sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione o che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte, può chiedere per iscritto al panel originario, prima che scada il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 4, di pronunciarsi in merito. Il panel comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi o al fatto che le condizioni di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatte entro 30 giorni dalla data della richiesta. Gli obblighi non sono sospesi fino a quando il panel non ha comunicato la propria decisione. La sospensione degli obblighi è coerente con tale decisione.

7. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:
- a) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 26.26 (Soluzione concordata);
 - b) le parti hanno convenuto che la misura di conformità presa ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
 - c) la misura di conformità presa che il panel ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 26.17

Riesame delle misure di conformità successive all'adozione di misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità prese a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta conformità.

2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, ciascuna parte può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito; in caso contrario la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. Il panel comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se il panel constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del panel.

3. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, può chiedere per iscritto al panel originario di pronunciarsi in merito.

ARTICOLO 26.18

Sostituzione dei membri del panel

Se durante una procedura di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione un membro del panel non è in grado di partecipare, rinuncia a partecipare o deve essere sostituito perché non rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel) e qualsiasi membro sostitutivo del panel assume tutti i poteri e i compiti del membro originario. Il termine per la presentazione della relazione o della decisione del panel è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del panel.

ARTICOLO 26.19

Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie

1. Le procedure del panel sono disciplinate dalla presente sezione e dall'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).
2. Le udienze del panel sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto nell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.20

Sospensione e chiusura della procedura

1. Su richiesta di entrambe le parti, il panel sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.
2. Il panel riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se il panel non riprende i lavori alla fine del periodo di sospensione conformemente al presente paragrafo, l'autorità del panel decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.
3. In caso di sospensione dei lavori del panel, i termini pertinenti stabiliti nella presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori del panel.

ARTICOLO 26.21

Diritto di chiedere e ricevere informazioni

1. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni pertinenti che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono tempestivamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del panel.
2. Il panel, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte tutte le informazioni che ritenga appropriate. Il panel ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se del caso, i termini e le condizioni concordati dalle parti.
3. Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), i pareri degli esperti esterni o le informazioni richieste dal panel dovrebbero includere informazioni e pareri forniti dall'OIL o da organismi od organizzazioni pertinenti istituiti a norma dei MEA.
4. Il panel esamina le comunicazioni *amicus curiae* delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).
5. Tutte le informazioni o i pareri ottenuti dal panel a norma del presente articolo sono comunicati alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 26.22

Norme di interpretazione

1. Il panel interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.
2. Il panel tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC, nonché arbitrati derivati dal DSU.
3. Le relazioni e le decisioni del panel non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 26.23

Relazioni e decisioni del panel

1. Le deliberazioni del panel rimangono riservate. Il panel si adopera per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del panel.
2. Le relazioni e le decisioni del panel sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3. Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del panel così come le proprie comunicazioni, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
4. Il panel e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al panel conformemente agli articoli da 34 a 36 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.24

Scelta del foro

1. In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione delle disposizioni contemplate e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo commerciale internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro in cui risolvere la controversia.
2. Una parte, dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di un altro accordo commerciale internazionale, non avvia procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo per quanto riguarda la misura specifica di cui al paragrafo 1, del presente articolo salvo qualora il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.
3. Ai fini del presente articolo:
 - a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte conformemente all'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel);

- b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel presentata da una parte conformemente all'articolo 6 della DSU; e
- c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo commerciale internazionale si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo commerciale internazionale di cui le parti della controversia sono firmatarie. Una parte non può invocare l'accordo OMC o un altro accordo commerciale internazionale tra le parti per impedire all'altra parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma del presente capo.

SEZIONE D

MEDIAZIONE

ARTICOLO 26.25

Mediazione

Le parti possono ricorrere alla mediazione in relazione a qualsiasi misura che una parte ritenga incidere negativamente sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. La procedura di mediazione è descritta nell'allegato 26-C (Regolamento di procedura per la mediazione).

SEZIONE E

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26.26

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 26.2 (Ambito di applicazione).
2. Se giungono a una soluzione concordata durante le procedure del panel o durante una procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione concordata al presidente del panel o al mediatore, a seconda dei casi. All'atto di tale notifica si pone fine alle procedure del panel o alla procedura di mediazione.
3. La soluzione concordata cui giungono le parti è resa pubblica.
4. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
5. Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 26.27

Termini

1. Salvo diversamente indicato, tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. Per quanto riguarda la sezione C (Procedure del panel), il panel può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 26.28

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alle procedure del panel o alla procedura di mediazione.
2. Salvo altrimenti disposto nell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie), le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso dei membri del panel e dei mediatori è conforme alle norme dell'OMC.

3. Il comitato per il commercio può adottare una decisione per stabilire i parametri o altri dettagli relativi al compenso e al rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori, comprese eventuali spese connesse sostenute nel corso del procedimento. In attesa di tale decisione, il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e dei mediatori nonché delle eventuali spese connesse sono determinati conformemente all'articolo 10 dell'allegato 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie).

ARTICOLO 26.29

Modifiche degli allegati

Il comitato per il commercio può modificare gli allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie) e 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).

CAPO 27

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27.1

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo.
2. Le modifiche al presente accordo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore di tali modifiche, o in una data posteriore eventualmente concordata dalle parti.
3. Il comitato per il commercio può modificare il presente accordo mediante decisione, ove previsto all'articolo 24.3 (Modifiche del presente accordo da parte del comitato per il commercio). La decisione del comitato per il commercio specifica la data di entrata in vigore delle modifiche al presente accordo o, se richiesto dall'ordinamento interno di una parte, dispone che tali modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta dell'avvenuto espletamento degli obblighi e adempimenti di legge delle parti ancora pendenti.

ARTICOLO 27.2

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda.

ARTICOLO 27.3

Denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia a norma del paragrafo 2.
2. Una parte può notificare all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La notifica all'Unione è trasmessa al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e la notifica alla Nuova Zelanda è trasmessa al ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda. La denuncia del presente accordo ha effetto decorsi sei mesi dalla data della notifica, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 27.4

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte adempie gli obblighi stabiliti nel presente accordo in buona fede.
3. Il presente accordo fa parte del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Una parte può inoltre adottare tali misure appropriate relative al presente accordo nel caso di un atto o di un'omissione che vanifica nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi. Tali misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 54 dell'accordo di partenariato.

ARTICOLO 27.5

Autorità delegata

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché, qualora una persona giuridica, compresa un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, eserciti poteri normativi, amministrativi o poteri pubblici di altro tipo ad essa delegati da tale parte, questa persona agisca conformemente agli obblighi di tale parte derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 27.6

Mancanza di efficacia diretta

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico.
2. Una parte non prevede nel proprio diritto interno il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura dell'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 27.7

Disposizioni legislative e regolamentari e loro modifiche

Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

ARTICOLO 27.8

Parti integranti del presente accordo

1. Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati, le appendici, le dichiarazioni, le dichiarazioni comuni e le note a piè di pagina.
2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante del capo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. Si precisa che:
 - a) l'allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi) e le relative appendici costituiscono parte integrante del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci);

- b) l'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto), l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) e le sue appendici e gli allegati 3-C (Testo dell'attestazione di origine), 3-D (Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4), 3-E (Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra) e 3-F (Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino) costituiscono parte integrante del capo 3 (Regole di origine e procedure di origine);
- c) gli allegati 6-A (Autorità competenti), 6-B (Condizioni regionali per i vegetali e i prodotti vegetali), 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS), 6-D (Orientamenti e procedure per un audit o una verifica), 6-E (Certificazione) e 6-F (Controlli all'importazione e oneri) costituiscono parte integrante del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- d) l'allegato 9-A (Accettazione della valutazione della conformità (documenti)), l'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti) e la sua appendice, gli allegati 9-C (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, sullo scambio sistematico di informazioni in relazione alla sicurezza dei prodotti non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive) e 9-D (Accordo di cui all'articolo 9.10, paragrafo 6, sullo scambio regolare di informazioni per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10, paragrafo 5, lettera b)) così come l'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) e le sue appendici costituiscono parte integrante del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi);

- e) gli allegati 10-A (Misure esistenti), 10-B (Misure future), 10-C (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali), 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali), 10-E (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) e 10-F (Circolazione delle persone fisiche per motivi professionali) costituiscono parte integrante del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti);
- f) l'allegato 13 (Elenco dei prodotti energetici, degli idrocarburi e delle materie prime) costituisce parte integrante del capo 13 (Energia e materie prime);
- g) l'allegato 14 (Impegni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici) costituisce parte integrante del capo 14 (Appalti pubblici);
- h) gli allegati 18-A (Classi di prodotti) e 18-B (Elenchi delle indicazioni geografiche) costituiscono parte integrante del capo 18 (Proprietà intellettuale);
- i) l'allegato 19 (Prodotti e servizi ambientali) costituisce parte integrante del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile);
- j) l'allegato 24 (Regolamento interno del comitato per il commercio) costituisce parte integrante del capo 24 (Disposizioni istituzionali);
- k) gli allegati 26-A (Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie), 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) e 26-C (Regolamento di procedura per la mediazione) costituiscono parte integrante del capo 26 (Risoluzione delle controversie);
e

- l) l'allegato 27 (Dichiarazione comune sulle unioni doganali) costituisce parte integrante del capo 27 (Disposizioni finali).

ARTICOLO 27.9

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.
V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.
Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.
Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreißig.
Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.
Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.
Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.
Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.
Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.
Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.
Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.
V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.
V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.
Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

За Нова Зеландия
 Por Nueva Zelanda
 Za Nový Zéland
 For New Zealand
 Für Neuseeland
 Uus-Meremaa nimel
 Για τη Νέα Ζηλανδία
 For New Zealand
 Pour la Nouvelle-Zélande
 Thar ceann na Nua-Shéalainne
 Za Novi Zeland
 Per la Nuova Zelanda
 Jaunzēlandes vārdā –
 Naujosios Zelandijos vardu
 Új-Zéland részéről
 Għal New Zealand
 Voor Nieuw-Zeeland
 W imieniu Nowej Zelandii
 Pela Nova Zelândia
 Pentru Noua Zeelandă
 Za Nový Zéland
 Za Novo Zelandijo
 Uuden-Seelannin puolesta
 För Nya Zeeland

ALLEGATO 2-A**TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI****SEZIONE A****DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ai fini del presente allegato, l'"anno 0" indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'"anno 1" inizia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile. Ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ciascuna parte riduce o sopprime tutti i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le merci originarie di una parte indicate nelle tabelle dei dazi di ciascuna parte di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) e 2-A-2 (Tabella dei dazi della Nuova Zelanda) del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali):

- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dei dazi di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 3;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 5;

- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 7;
- e) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata¹ è mantenuto; e
- f) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3 (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ed è soppresso al 1° gennaio dell'anno 3. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.
4. L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale per una voce corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata da ciascuna parte al 1° luglio 2018.

¹ Allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

5. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria della parte.
6. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2017.

SEZIONE B

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

7. La presente sezione stabilisce i contingenti tariffari (*Tariff Rate Quotas*, di seguito "TRQ") istituiti a norma del presente accordo che la parte importatrice applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a determinate merci originarie della parte esportatrice.
8. Ciascuna parte gestisce i TRQ istituiti a norma del presente accordo in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
9. Le merci oggetto di ciascun TRQ sono identificate in maniera generica nel titolo del paragrafo che stabilisce i TRQ della sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione europea). Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie specificate per ciascun TRQ nella sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione europea).

10. Se la data di entrata in vigore del presente accordo è diversa dal 1° gennaio, il quantitativo del TRQ per quell'anno è calcolato come proporzione del quantitativo annuale del TRQ pari al numero di giorni rimanenti in tale anno diviso per il numero di giorni dello stesso anno. In tutti gli anni successivi in cui è in vigore il TRQ, la totalità dei quantitativi annuali del TRQ è disponibile a partire dal 1° gennaio.

11. Qualsiasi quantitativo di merci originarie importate nell'ambito di un TRQ istituito a norma del presente accordo non è conteggiato ai fini del quantitativo contingente di qualsiasi TRQ previsto per tali merci nell'ambito della tabella dei dazi dell'OMC della parte importatrice o di qualsiasi altro accordo commerciale.

12. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale alle merci importate nell'ambito di un TRQ istituito a norma del presente accordo, né la mantiene in vigore.

13. Per accedere a un TRQ istituito a norma del presente accordo, ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera b), l'importatore è tenuto a presentare un certificato di eleggibilità valido, emesso dalla parte esportatrice o da un'autorità delegata di tale parte, in vigore per le merci. La parte esportatrice si assicura che i certificati di eleggibilità siano rilasciati solo fino al quantitativo pertinente per ogni TRQ.

14. Si applicano le seguenti prescrizioni per l'importazione:
- a) le importazioni nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate e del TRQ-7 Prodotti agricoli trasformati (di seguito "PAT") lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico sono effettuate in base al principio del "primo arrivato primo servito", previa presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come indicato nel paragrafo 19. Non sono richieste licenze di importazione;
 - b) le importazioni nell'ambito del TRQ-8 Granturco dolce e del TRQ-9 Etanolo sono gestite dalla parte importatrice, che rende pubbliche in modo tempestivo e continuo tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compreso il volume disponibile;
e
 - c) le importazioni nell'ambito di tutti gli altri contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo avvengono sulla base di una licenza di importazione, rilasciata su richiesta, subordinata unicamente alla presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come stabilito al paragrafo 19. Le licenze di importazione sono rilasciate senza indugio il prima possibile dopo la presentazione del certificato di eleggibilità e sono valide fino alla fine dell'anno contingente.
15. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo non sono soggette a prescrizioni, condizioni o restrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal paragrafo 14, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.

16. Ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera a), la parte importatrice predispone un meccanismo per la restituzione e la riemissione in modo tempestivo e trasparente, fino alla fine dell'anno contingenziale, delle licenze di importazione non utilizzate.
17. La parte esportatrice comunica tempestivamente alla parte importatrice l'identità di qualsiasi autorità delegata autorizzata a rilasciare certificati di eleggibilità e il formato del certificato utilizzato.
18. Le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati inviano alla parte importatrice, senza indugio, una copia di ogni certificato di eleggibilità autenticato che includa una descrizione delle merci, il quantitativo totale di merci interessate e il periodo di validità (fino alla fine dell'anno contingenziale applicabile). Se del caso, le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati comunicano alla parte importatrice l'eventuale revoca, o eventuali correzioni o modifiche, di un certificato di eleggibilità.
19. Ogni certificato di eleggibilità:
- a) reca un numero di serie individuale assegnato dall'autorità che lo ha rilasciato;
 - b) è valido solo se debitamente compilato e vistato dall'autorità che lo ha rilasciato, e specifica il numero d'ordine o i numeri d'ordine del TRQ o dei contingenti tariffari interessati; e

- c) è considerato correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca l'emblema stampato o il timbro dell'autorità che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.

Qualsiasi ulteriore prescrizione relativa al certificato di eleggibilità è subordinata al comune accordo delle parti.

20. In caso di questioni riguardanti i contingenti tariffari o qualsiasi altra questione correlata, una parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta al fine di:

- a) tenere una riunione del comitato per gli scambi di merci;
- b) rispondere tempestivamente a domande specifiche;
- c) fornire tempestivamente informazioni relative al TRQ o ai contingenti tariffari interessati.

SEZIONE C

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

21. TRQ-1 Carni bovine

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-1 Carni bovine" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	3 333 TM	7,5 %
Anno 1	4 286 TM	7,5 %
Anno 2	5 238 TM	7,5 %
Anno 3	6 190 TM	7,5 %
Anno 4	7 143 TM	7,5 %
Anno 5	8 095 TM	7,5 %
Anno 6	9 048 TM	7,5 %
Anno 7 e successivi	10 000 TM	7,5 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (solo carni bovine), ex 1502.90.90 (solo carni bovine) e 1602.50¹, ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda. Si precisa che sono esclusi gli spazi di alimentazione commerciali.
- c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito del rispettivo contingente OMC specifico per paese attualmente applicabile alla Nuova Zelanda per le carni bovine, quale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione² con il numero d'ordine del contingente 09.4454, sono soggette a un dazio del 7,5 %.

¹ Per le linee tariffarie ex 1502.10.90 ed ex 1502.90.90, il dazio contingente applicabile è del 3,2 %, corrispondente all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea).

² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

- d) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- e) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-1 Carni bovine, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).

22. TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	4 433 TM	0 %
Anno 1	5 911 TM	0 %
Anno 2	7 389 TM	0 %
Anno 3	8 867 TM	0 %
Anno 4	10 344 TM	0 %
Anno 5	11 822 TM	0 %
Anno 6 e successivi	13 300 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie:
0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00,
0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21
(solo fresche/refrigerate) ed ex 0210.99.29 (solo fresche/refrigerate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).
23. TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate
- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa)	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	8 233 TM	0 %
Anno 1	10 978 TM	0 %
Anno 2	13 722 TM	0 %
Anno 3	16 467 TM	0 %
Anno 4	19 211 TM	0 %
Anno 5	21 956 TM	0 %
Anno 6 e successivi	24 700 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (solo congelate) ed ex 0210.99.29 (solo congelate).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D (Fattori di conversione).

24. TRQ-4 Latte in polvere

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-4 Latte in polvere" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingenziale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingenziale
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	20 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0402.10, 0402.21 e 0402.29.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

25. TRQ-5 Burro

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-5 Burro" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingenziale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingenziale (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	5 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	6 428 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	7 857 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	9 286 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	10 714 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	12 143 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	13 571 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	15 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0405.10, 0405.20 e 0405.90.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

- d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il burro, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4182 e 09.4195, sono soggette al trattamento di cui alle tabelle seguenti e alle ulteriori disposizioni in materia di gestione dei TRQ di cui alla lettera f):

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	21 000 TM	20 % dell'aliquota NPF
Anno 1	21 000 TM	15 % dell'aliquota NPF
Anno 2	21 000 TM	13,33 % dell'aliquota NPF
Anno 3	21 000 TM	11,64 % dell'aliquota NPF
Anno 4	21 000 TM	9,98 % dell'aliquota NPF
Anno 5	21 000 TM	8,32 % dell'aliquota NPF
Anno 6	21 000 TM	6,66 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	21 000 TM	5 % dell'aliquota NPF

e:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente (percentuale dell'aliquota NPF)
Anno 0 (entrata in vigore)	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 1	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 2	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 3	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 4	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 5	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 6	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF
Anno 7 e successivi	14 000 TM	30 % dell'aliquota NPF

- e) Il contingente OMC specificato alla lettera d) si applica alle merci classificate nelle linee tariffarie della sottovoce 0405.10.
- f) I numeri d'ordine per il contingente OMC di cui alla lettera d) sono unificati e la distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori cessa di essere applicata. Cessano inoltre di essere applicati i sottoperiodi contingenti.

26. TRQ-6 Formaggi

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-6 Formaggi" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingente:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingente
Anno 0 (entrata in vigore)	8 333 TM	0 %
Anno 1	10 714 TM	0 %
Anno 2	13 095 TM	0 %
Anno 3	15 467 TM	0 %
Anno 4	17 857 TM	0 %
Anno 5	20 238 TM	0 %
Anno 6	22 619 TM	0 %
Anno 7 e successivi	25 000 TM	0 %

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 e 0406.90. A partire dal 1° gennaio dell'anno 7 le merci originarie della Nuova Zelanda per le linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40 non sono conteggiate ai fini dei quantitativi di cui alla lettera a).
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa, ad eccezione delle linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40, per le quali i dazi doganali sono soppressi conformemente alle disposizioni della categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi.

- d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il formaggio, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4514 e 09.4515¹, sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 6 031 TM.

27. TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:

Anno	Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM"))	Dazio contingentale
Anno 0 (entrata in vigore)	1 167 TM	0 %
Anno 1	1 556 TM	0 %
Anno 2	1 945 TM	0 %
Anno 3	2 334 TM	0 %
Anno 4	2 722 TM	0 %
Anno 5	3 111 TM	0 %
Anno 6 e successivi	3 500 TM	0 %

¹ Questi due contingenti sono unificati alla data di entrata in vigore del presente accordo e la copertura dei prodotti è estesa a tutte le linee tariffarie 0406.

- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 e 3502.20.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
28. TRQ-8 Granturco dolce
- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-8 Granturco dolce" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 800 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0710.40.00 e 2005.80.
- c) Le merci originarie importate in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

29. TRQ-9 Etanolo

- a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-9 Etanolo" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 4 000 TM.
- b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207.10.00, 2207.20.00 e 2208.90.99.
- c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.

SEZIONE D

FATTORI DI CONVERSIONE

30. Per quanto riguarda i contingenti tariffari TRQ-1 Carni bovine, TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:

- a) TRQ-1 Carni bovine di cui al paragrafo 21:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0201.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; fresche o refrigerate	100 %
0201.20.20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati	100 %
0201.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); freschi o refrigerati	100 %
0201.30.00	Carni di animali della specie bovina, disossate; fresche o refrigerate	130 %
0202.10.00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; congelate	100 %
0202.20.10	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati	100 %
0202.20.90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); congelati	100 %
0202.30.10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; congelati	130 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0202.30.50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati; congelati	130 %
0202.30.90	Carni di animali della specie bovina, disossate (esclusi quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo); congelate	130 %
0206.10.95	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) fresche o refrigerate	100 %
0206.29.91	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) congelate	100 %
0210.20.10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; non disossate	100 %
0210.20.90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; disossate	135 %
0210.99.51	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
0210.99.59	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes"	100 %
ex 1502.10.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %
ex 1502.90.90 (solo carni bovine)	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano)	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
1602.50.10	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	100 %
1602.50.31	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	100 %
1602.50.95	Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); altre	100 %

b) TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate di cui al paragrafo 22:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.10.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.21.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.50	Carni di animali delle specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.22.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); altri; fresche o refrigerate	100 %
0204.23.00.11	Carni di agnello, domestico; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.19	Carni di animali delle specie ovina, domestici; disossate; fresche o refrigerate	181 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.23.00.91	Carni di agnello, altre; disossate; fresche o refrigerate	167 %
0204.23.00.99	Carni di animali della specie ovina, altre; disossate; fresche o refrigerate	181 %
0204.50.11	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.13	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.15	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.19	Carni di animali della specie caprina coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.31	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; fresche o refrigerate	100 %
0204.50.39	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; fresche o refrigerate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; fresche o refrigerate	100 %
ex 0210.99.29 (fresche/refrigerate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; fresche o refrigerate	167 %

c) TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate di cui al paragrafo 23:

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0204.30.00	Carni di agnello; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.41.00	Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.42.10	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.42.30	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	100 %
0204.42.50	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); coscia o mezza coscia;	100 %

Linea tariffaria (Codice NC 2018)	Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
	congelate	
0204.42.90	Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); altre; congelate	100 %
0204.43.10	Carni di agnello; disossate; congelate	167 %
0204.43.90	Carni di animali della specie ovina; disossate; congelate	181 %
0204.50.51	Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; congelate	100 %
0204.50.53	Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; congelate	100 %
0204.50.55	Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate	100 %
0204.50.59	Carni di animali della specie caprina; coscia o mezza coscia; congelate	100 %
0204.50.71	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; congelate	100 %
0204.50.79	Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; congelate	167 % (capretti) 181 % (altro)
ex 0210.99.21 (congelate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; congelate	100 %
ex 0210.99.29 (congelate)	Conserven di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; congelate	167 %

ALLEGATO 3-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

NOTA 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) di cui all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni che un prodotto deve soddisfare per avere il carattere originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si basano sul sistema armonizzato, quale modificato il 1° gennaio 2022.

NOTA 2

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine specifiche per prodotto alternative, tale prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. In questi casi le regole specifiche per prodotto alternative sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "o".
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include una molteplicità di prescrizioni, tale prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. In questi casi le regole specifiche per prodotto cumulative che includono una molteplicità di prescrizioni sono separate da un punto e virgola (";"); l'ultimo punto e virgola è seguito da "e".
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "sezione": una sezione del sistema armonizzato;

- b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
 - c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
 - d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto basate su una modifica della classificazione tariffaria¹ si applicano le abbreviazioni seguenti:
- a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capitolo) del sistema armonizzato;
 - b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato;
 - c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

¹ Si precisa che se una singola regola di origine specifica per prodotto si applica a un gruppo di voci o sottovoci e tale regola di origine specifica una modifica della voce o della sottovoce, si intende che la modifica della voce o della sottovoce può essere effettuata a partire da qualsiasi altra voce o sottovoce, a seconda dei casi, nonché da qualsiasi altra voce o sottovoce all'interno del gruppo.

NOTA 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

1. L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 2, relativo a un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella produzione di un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove è utilizzato il prodotto.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio 1: quando la regola per gli apripista (bulldozer) (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10, diversi dal riso della voce 10.06, non è limitato.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da uno o più materiali (non originari) specifici" (ad esempio, la regola per la voce 71.06, "Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari"), l'uso di tali materiali non originari è consentito. È consentito l'uso di tali materiali non originari in una fase precedente della trasformazione (ad esempio, il minerale), ma non l'uso di tali materiali non originari che sono stati ulteriormente trasformati (ad esempio, le lastre semilavorate). Ciò non vieta tuttavia l'uso di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

4. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce", ciò significa che è consentito l'uso di materiali non originari anche classificati nella stessa voce, a condizione che la produzione vada oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Esempio: la regola per la voce 09.01 (caffè) è "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce" e significa che processi quali la decaffeinizzazione o la tostatura, effettuati da soli o in combinazione su chicchi di caffè non originari, conferiranno il carattere originario. Tuttavia un processo come la semplice mescolatura non sarebbe sufficiente a conferire il carattere originario in quanto è ritenuto una produzione insufficiente ai sensi dell'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

5. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, e conformemente all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), i materiali interamente ottenuti da una o entrambe le parti possono essere combinati per soddisfare una regola basata sul requisito di essere "interamente ottenuto".

Esempio: una confezione di frutta secca e di frutta a guscio classificate alla voce 08.13 è prodotta con una combinazione di frutta e frutta a guscio coltivate nell'Unione e in Nuova Zelanda e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti".

6. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, un prodotto che soddisfa la regola relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo [X] sono interamente ottenuti" è considerato interamente ottenuto quando è utilizzato come materiale in un'ulteriore produzione.

Esempio: il latte in polvere è prodotto utilizzando il 9 %, in termini di valore, di permeato di latte non originario (0404.90) e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione a partire da materiali interamente ottenuti del capitolo 4" utilizzando la regola di tolleranza di cui all'articolo 3.5 (Tolleranze). Quando è utilizzato come materiale nella produzione di polveri nutrizionali della sottovoce 1901.10, questo latte in polvere è considerato come interamente ottenuto ai fini della regola specifica per prodotto della voce 19.01.

NOTA 4

Applicazione di norme basate su un valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

- b) "EXW" o "prezzo franco fabbrica":
- i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
 - ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
 - A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto;
 - B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
 - iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, con il termine "produttore" di cui al punto i) si intende una persona che ha incaricato il subappaltatore;

- c) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte;
- d) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.

2. Un prodotto è conforme a una regola basata sul MaxNOM se il VNM, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto, è inferiore o uguale al MaxNOM (%) specificato per quel prodotto nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} * 100 \leq \text{MaxNOM} (\%)$$

NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII
dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "procedimenti biotecnologici":
 - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
 - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

- b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
 - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
 - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) "distillazione":
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
 - ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
- h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;

- v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- vi) vettori usati in processi di separazione; o
- vii) usi di tipo nucleare.

NOTA 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
- b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana e i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

- c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;
- d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, cesoiamento, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
 - a) seta;
 - b) lana;

- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere *Agave*;
- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;

- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;

- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro; e
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni indicate nella colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

- b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07 e filati di cotone della voce 52.05 è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o filati di cotone non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

Nota: affinché sia applicabile tale regola di tolleranza, il tessuto deve contenere due o più materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

NOTA 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Se una prescrizione di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) specifica un determinato processo, i materiali non originari che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) consiste in un MaxNOM, si tiene conto del VNM dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del VNM.

NOTA 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, rizomi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

ALLEGATO 3-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ¹
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

¹ I prodotti classificati nelle sottovoci 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 e 0307.43 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Piante vive e prodotti delle floricoltura
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
0701.10-0712.39	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
0712.90	CTSH, a condizione che il peso dei prodotti vegetali non originari del capitolo 7 non superi il 30 % del peso del prodotto
07.13-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.39	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1511.10-1515.11	CTSH
1515.19	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
1515.21-1515.50	CTSH
1515.60-1515.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
16.01-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.02-19.03	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
19.04-19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
20.04-20.05	CTH
20.06-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2102.10-2103.20	CTH
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
2103.90	CTSH
21.04	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
2105.00-2106.10	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2106.90	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
22.03	CTH
22.04-22.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
22.08-22.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
2303.20-23.08	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto
Capitolo 24	Tabacco e sucedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati sono interamente ottenuti
2402.10-2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2403.11-2404.19	CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto
2404.91-2404.99	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Nota del capitolo: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento
27.11-27.16	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	<p>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE</p> <p>Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)</p>
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>
2905.43-2905.44	<p>CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 3824.60; o</p> <p>MaxNOM 40 % (EXW)</p>
2905.45	<p>CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.49-2942.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> – Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio 	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW)
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-32.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12-3301.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.10	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW)
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3303	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3304 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.11-3502.19	CTH
3502.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4
3502.90-3504.00	CTH
35.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
3809.10	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44
3824.81-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW)
39.16-39.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia
4114.10	CTH
4114.20	CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 4107 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno lavori di legno; carbone di legna
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni e le regole di tolleranza rilevanti ai fini della presente sezione, cfr. le note da 6 a 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
– Cardata o pettinata:	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
– Altro:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
– Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Fabbricazione di ovatte; o agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
56.02	
– Feltri all'ago:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: – i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; – le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o – i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Produzione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o – sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta
5604.10	Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto
57.01-57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalatura o alla stratificazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
58.05	CTH
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
58.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa; o</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:	tessitura
– Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
59.03	Tessitura o lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura, lavorazione a maglia insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) ¹
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto

¹ I prodotti classificati nell'ambito alla voce 59.03 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.06	
– Stoffe a maglia:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente)
59.08	
– Reticelle ad incandescenza, impregnate:	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia
– Altro:	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto ¹
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto ²
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

¹ I prodotti classificati nel capitolo 61 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

² I prodotti classificati nel capitolo 62 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.04	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.06	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.09	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.11	
– Indumenti per donna o ragazza, ricamato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.13-62.14	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
62.17	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– di feltro, di stoffe non tessute;	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro: – Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.06	
– Di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
– Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
63.07	MaxNOM 40 % (EXW)
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06
64.06	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
70.13	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIV	PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.06	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.08	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
– Greggi:	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 72.06
72.08-72.17	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7218	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23
7224	CTH
72.25-72.29	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17
73.03	CTH
73.04-73.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29
73.07	
– Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
– Altro:	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20
73.09-73.14	CTH
73.15-73.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
74.09-74.19	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o produzione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio
76.02-76.03	CTH
76.04-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW)
8409.10-8411.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.12	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8411.21-8412.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.29	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8412.31-8413.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8413.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8413.82-8422.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.30-8422.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8422.90-8423.81	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.82-8423.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8423.90-8424.82	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.89	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8424.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.25-84.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8444.00-8446.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
8446.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8446.30-8447.90	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8456.11-8462.19	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.22-8462.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.32-8462.39	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
8462.42-8462.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.63-84.65	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
84.70-84.72	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW)
8473.21-8481.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8481.80	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8481.90-8487.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW)
8503.00-8512.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8512.30-8518.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.19-85.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.25-85.28	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.29-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.10-8535.40	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8535.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.10-8536.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.30	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.41-8536.49	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.61-8536.70	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)
8536.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.37	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8538.10-8539.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.51	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
8539.52-85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW)
85.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW)
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.12	MaxNOM 45 % (EXW)
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW)
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 91	Orologi e loro parti
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XX	MERCÌ E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.05	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW)
94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606.10-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW)
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

Appendice 3-B-1

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3-B
(REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO)

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1".
3. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 della presente appendice contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]".
4. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile nell'Unione.

5. In Nuova Zelanda la gestione di qualsiasi quantitativo di cui alla presente appendice spetta alle pertinenti autorità di tale paese, le quali adottano tutti i provvedimenti amministrativi che considerano opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto del diritto applicabile in Nuova Zelanda.

6. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il valore o il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle importazioni di tale parte.

Tabella 1 – Assegnazione di contingenti annui per taluni prodotti tessili e di abbigliamento esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo (EUR)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	CTH	562 000
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto	CC	1 200 000
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto	CC	1 000 000

Tabella 2 – Assegnazione di contingenti annui per pesce e prodotti ittici esportati dalla Nuova Zelanda nell'Unione, catturati nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda da navi straniere a noleggio immatricolate in Nuova Zelanda, legittimate a battere bandiera della Nuova Zelanda, che battono tale bandiera e operano in base a un permesso di pesca della Nuova Zelanda

Classificazione del sistema armonizzato (SA 2022)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa ¹	Contingente annuo (tonnellate metriche, peso netto)
0303.54 0303.55	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	Pesca e congelamento	500
0303.66 0303.68 0303.69 0303.89	Naselli congelati Melù e melù australe congelati Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska e melù e melù australe) Pesci, congelati, n.n.a.	Pesca e congelamento	5 500
0307.43	Seppie e calamari, congelati, anche sgucciati	Pesca e congelamento	8 000

¹ Si precisa che, per quanto riguarda la regola di origine, resta inteso che la produzione va oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).

Disposizione di aumento relativa alla tabella 2

1. Per ciascuno dei prodotti elencati nella tabella 2, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.
2. L'aumento sarà pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.
3. La disposizione di aumento si applicherà per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e sarà applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice per iscritto il momento in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta e, in tal caso, l'aumento del contingente di origine e la data della sua applicazione. Le parti assicurano che il contingente di origine aumentato e la data della sua applicazione siano resi pubblici.

Riesame dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e
per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2

1. Non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato misto di cooperazione doganale, riesamina i contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2. Tali riesami possono essere condotti in modo indipendente l'uno dall'altro.

2. I riesami di cui al paragrafo 1 sono effettuati sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.

3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il comitato per il commercio può adottare una decisione per aumentare o mantenere il quantitativo, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per i prodotti tessili e di abbigliamento di cui alla tabella 1 e per il pesce e i prodotti ittici di cui alla tabella 2.

ALLEGATO 3-C**TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE**

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e conformemente al diritto della parte esportatrice, oppure utilizzando eventuali altre versioni linguistiche notificate dall'Unione. L'Unione notifica alla Nuova Zelanda eventuali altre versioni linguistiche dell'attestazione di origine al più tardi al momento dell'adesione di un paese terzo all'Unione. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine deve essere redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Testo dell'attestazione di origine nella versione bulgara:

"[За няколко пратки]: Период от _____ до _____ (1)

Износителят на продуктите, обхванати от настоящия документ (референтен номер на износителя ...⁽²⁾), декларира, че, освен когато ясно е отбелязано друго, продуктите са с преференциален произход от ...⁽³⁾.

..... (4)

(Място и дата)

.....

(Наименование на износителя)

-
- (1) Когато изявлението за произход се прави за няколко пратки с идентични продукти по смисъла на член 3.18, параграф 4, буква б) (Изявление за произход), се посочва срокът, за който изявлението за произход ще се прилага. Този срок не може да надхвърля 12 месеца. Всички операции по внос на продукта трябва да се извършат в рамките на посочения срок. Когато такъв срок не е приложим, полето може да се остави празно.
- (2) Посочва се номерът за идентифициране на износителя. За износителя от Съюза това е номерът, определен в съответствие с правото на Съюза. За новозеландския износител това е митническият код на клиента. Когато износителят няма такъв номер, полето може да се остави празно.
- (3) Посочва се произходът на продукта: „Нова Зеландия“ или „Европейския съюз“.
- (4) Мястото и датата могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в документа, съдържащ текста на изявлението за произход."

Testo dell'attestazione di origine nella versione croata:

"[Za višestruke pošiljke]: Razdoblje: od _____ do _____ (1)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika ... (2)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi... (3) preferencijalnog podrijetla.

..... (4)

(Mjesto i datum)

.....

(Ime izvoznika)

-
- (1) Ako se tvrdnja o podrijetlu ispunjava za više pošiljki istovjetnih proizvoda kako je navedeno u članku 3.18. stavku 4. točki (b) (Tvrdnja o podrijetlu), treba navesti razdoblje važenja tvrdnje o podrijetlu. To razdoblje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Svi proizvodi moraju biti uvezeni u navedenom razdoblju. Ako to razdoblje nije primjenjivo, polje se može ostaviti praznim.
- (2) Navesti referentni broj koji identificira izvoznika. Za izvoznika iz Unije to je broj dodijeljen u skladu s pravom Unije. Za izvoznika iz Novog Zelanda to će biti Customs Client Code (carinska šifra klijenta). Ako broj nije dodijeljen izvozniku, polje se može ostaviti praznim.
- (3) Navesti podrijetlo proizvoda: „Novi Zeland” ili „Europska unija”.
- (4) Mjesto i datum mogu se izostaviti ako su te informacije sadržane u samoj ispravi koja sadržava tekst tvrdnje o podrijetlu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione ceca:

"[Pro více zásilek]: Období od _____ do _____ (1)

Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (referenční č. vývozce ... (2)) prohlašuje, že aniž je zřetelně uvedeno jinak, jsou tyto produkty preferenčního původu z/ze ... (3).

..... (4)

(Místo a datum)

.....

(Jméno vývozce)

-
- (1) Je-li deklarace o původu vyhotovena k více zásilkám totožných produktů podle čl. 3.18 odst. 4 písm. b) (Deklarace o původu), uveďte období, na něž se deklarace o původu vztahuje. Toto období nesmí přesahovat 12 měsíců. Veškerý dovoz dotčeného produktu se musí uskutečnit během uvedeného období. Pokud se v daném případě neuplatní žádné období, lze pole nechat nevyplněné.
- (2) Uveďte referenční číslo sloužící k identifikaci vývozce. U vývozců z Unie se jedná o číslo přiřazené v souladu s právem Unie. U vývozců z Nového Zélandu se jedná o celní kód klienta. Pokud vývozce nemá přiděleno žádné číslo, lze pole nechat nevyplněné.
- (3) Uveďte původ produktu: „Nový Zéland“ nebo „Evropská unie“.
- (4) Místo a datum se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny v dokladu obsahujícím znění deklarace o původu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione danese:

"[For flere forsendelser]: Perioden fra _____ til _____ (1)

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (eksportørens referencenummer ... (2)), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i ... (3).

..... (4)

(Sted og dato)

.....

(Eksportørens navn)

-
- (1) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges for flere forsendelser af identiske produkter, jf. artikel 3.18, stk. 4, litra b) (Oprindelseserklæring), skal gyldighedsperioden for oprindelseserklæringen angives. Perioden må højst være på 12 måneder. Al import af produktet skal ske inden for den anførte periode. Hvis en sådan periode ikke er relevant, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (2) Angiv referencenummeret til identifikation af eksportøren. For EU-eksportøren vil det være det nummer, der er tildelt i henhold til Unionens lovgivning. For den newzealandske eksportør vil dette være toldregistreringsnummeret ("Customs Client Code"). Hvis eksportøren ikke har fået tildelt et nummer, er det ikke nødvendigt at udfylde feltet.
- (3) Angiv produktets oprindelse: "New Zealand" eller "Den Europæiske Union".
- (4) Sted og dato kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i det dokument, der indeholder oprindelseserklæringen."

Testo dell'attestazione di origine nella versione neerlandese:

"[Voor meerdere zendingen]: Periode van _____ tot _____ (1)

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur... 2), verklaart dat, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, de producten van preferentiële oorsprong uit ... (3) zijn.

..... (4)

(Plaats en datum)

.....

(Naam van de exporteur)

-
- (1) Indien het attest van oorsprong wordt opgesteld voor meerdere zendingen van dezelfde producten als bedoeld in artikel 3.18 (Attest van oorsprong), lid 4, punt b): de periode gedurende welke het attest van oorsprong van toepassing is. Die periode mag niet meer dan twaalf maanden bedragen. Alle producten moeten binnen de aangegeven periode worden ingevoerd. Dit veld mag leeg blijven indien een dergelijke periode niet van toepassing is.
- (2) Vermeld het referentienummer aan de hand waarvan de exporteur kan worden geïdentificeerd. Voor de exporteurs van de Unie is dit het overeenkomstig de wetgeving van de Unie toegewezen nummer. Voor de exporteur in Nieuw-Zeeland is dit de klantcode van de douane. Wanneer de exporteur geen nummer heeft, mag het veld leeg blijven.
- (3) Vermeld de oorsprong van het product: "Nieuw-Zeeland" of "de Europese Unie".
- (4) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien de informatie op het document met het attest van oorsprong is aangegeven."

Testo dell'attestazione di origine nella versione inglese:

"[For multiple shipments]: Period from _____ to _____ (1)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products are of ... (3) preferential origin.

..... (4)

(Place and date)

.....

(Name of the exporter)

-
- (1) When the statement on origin is completed for multiple shipments of identical products as referred to in point (b) of Article 3.18(4) (Statement on origin), indicate the period for which the statement on origin will apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. Where such a period is not applicable, the field may be left blank.
 - (2) Indicate the reference number through which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the law of the Union. For the New Zealand exporter, this will be the Customs Client Code. Where the exporter has not been assigned a number, the field may be left blank.
 - (3) Indicate the origin of the product: "New Zealand" or "the European Union".
 - (4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document containing the text of the statement on origin."

Testo dell'attestazione di origine nella versione estone:

"[Mitme kaubasaadetise puhul]: Ajavahemik ___ kuni ___ ⁽¹⁾

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber... ⁽²⁾) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted ... ⁽³⁾ sooduspäritoluga.

..... ⁽⁴⁾

(Koht ja kuupäev)

.....

(Eksportija nimi)

-
- ¹ Kui päritolukinnitus täidetakse artikli 3.18 „Päritolukinnitus“ lõike 4 punktis b osutatud identsete toodete mitme saadetise kohta, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. See ajavahemik ei tohi olla pikem kui 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui selline ajavahemik ei ole kohaldatav, võib välja tühjaks jätta.
 - ² Märkida viitenumber, mille järgi eksportija tuvastatakse. Liidu eksportija puhul on selleks number, mis on määratud kooskõlas liidu õigusega. Uus-Meremaa eksportija puhul on selleks tolli kliendinumbr. Kui eksportijale ei ole numbrit määratud, võib välja tühjaks jätta.
 - ³ Märkida toote päritolu: „Uus-Meremaa“ või „Euroopa Liit“.
 - ⁴ Koha ja kuupäeva võib märkimata jätta, kui see teave sisaldub dokumendis, mis sisaldab päritolukinnituse teksti."

Testo dell'attestazione di origine nella versione finlandese:

"[Useiden lähetysten osalta]: _____ ja _____ välinen aika ⁽¹⁾

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ... ⁽²⁾) ilmoittaa, että tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... ⁽³⁾ alkuperätuotteita.

..... ⁽⁴⁾

(Paikka ja päiväys)

.....

(Viejän nimi)

-
- ⁽¹⁾ Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille 3.18 artiklan (Alkuperävakuutus) 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, on mainittava ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotteen kaiken tuonnin on tapahduttava mainitun ajanjakson puitteissa. Jos tällaista ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- ⁽²⁾ Mainitaan se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Unionin viejän osalta kyseessä on unionin lakien mukaisesti osoitettu tunnus. Uusiseelantilaisen viejän osalta kyseessä on tullin asiakastunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
- ⁽³⁾ Ilmoitetaan tuotteen alkuperä: "Uusi-Seelanti" tai "Euroopan unioni".
- ⁽⁴⁾ Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät asiakirjaan, joka sisältää alkuperävakuutuksen tekstin."

Testo dell'attestazione di origine nella versione francese:

"[Pour les expéditions multiples]: Période: du _____ au _____ (1)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur n° ...⁽²⁾)
déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l'origine préférentielle ...⁽³⁾.

.....⁽⁴⁾

(Lieu et date)

.....

(Nom de l'exportateur)

-
- (1) En cas d'attestation d'origine remplie pour des expéditions multiples de produits identiques au sens de l'article 3.18 (Attestation d'origine), paragraphe 4, point b), indiquez la période visée par l'attestation d'origine. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si une telle période ne s'applique pas, le champ peut rester vierge.
- (2) Indiquez le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agira du numéro attribué conformément au droit de l'Union. Pour un exportateur néo-zélandais, il s'agira du code client des douanes. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
- (3) Indiquez l'origine du produit: "Nouvelle-Zélande" ou "Union européenne".
- (4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document contenant le texte de l'attestation d'origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione tedesca:

"[Bei Mehrfachsendungen]: Zeitraum von _____ bis _____ (1)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ... (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass die Waren, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (3) sind.

..... (4)

(Ort und Datum)

.....

(Name des Ausführers)

-
- (1) Wird die Erklärung zum Ursprung für Mehrfachsendungen identischer Erzeugnisse im Sinne des Artikels 3.18 (Erklärung zum Ursprung) Absatz 4 Buchstabe b ausgefüllt, ist die Geltungsdauer der Erklärung zum Ursprung anzugeben. Die Geltungsdauer darf 12 Monate nicht überschreiten. Alle Einfuhren des Erzeugnisses müssen innerhalb dieses Zeitraums erfolgen. Ist eine Angabe der Geltungsdauer nicht erforderlich, braucht dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
- (2) Bitte geben Sie die Referenznummer zur Identifizierung des Ausführers an. Für Ausführer aus der Union handelt es sich dabei um die Nummer, die dem betreffenden Ausführer im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union zugeteilt wurde. Für Ausführer aus Neuseeland handelt es sich dabei um den von der neuseeländischen Zollverwaltung vergebenen „client code“. Wenn dem Ausführer keine Nummer zugeteilt wurde, kann das Feld frei gelassen werden.
- (3) Bitte geben Sie den Ursprung des Erzeugnisses (Neuseeland oder Europäische Union) an.
- (4) Die Angaben zu Ort und Datum dürfen entfallen, wenn sie in dem Papier mit dem Wortlaut der Erklärung zum Ursprung enthalten sind."

Testo dell'attestazione di origine nella versione greca:

"[Για πολλαπλές αποστολές]: Περίοδος: από _____ έως _____ (1)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτεται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός αναφοράς εξαγωγέα ... (2)) δηλώνει ότι, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται σαφώς, τα εν λόγω προϊόντα είναι ... (3) προτιμησιακής καταγωγής.

..... (4)

(Τόπος και ημερομηνία)

.....

(Όνομα εξαγωγέα)

-
- (1) Όταν η βεβαίωση καταγωγής συμπληρώνεται για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων, προβλέπεται στο άρθρο 3.18 (Βεβαίωση καταγωγής) παράγραφος 4 στοιχείο β), να οριστεί η χρονική περίοδος για την οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η βεβαίωση καταγωγής. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει να υπερτησει τους 12 μήνες. Όλες οι εισαγωγές του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιητησν εντός της αναγραφόμενης περιόδου. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση μιας τέτοιας χρονικής περιόδου, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (2) Να αναγραφεί ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εξαγωγέα. Γιατησν εξαγτηστης Ένωσης, αυτός θα είναι ο αριθμός που αποδίδεταιτησμφωνα με το δίκαιο της τησς. Για τοντησγωγέα της Νέας Ζηλανδίας, αυτός θα είναι ο τελωνειακός κώδικας πελατών. Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν έχει λάβει αριθμό, το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.
- (3) Να αναφερθεί η καταγωγή του προϊόντος: «Νέα Ζηλανδία» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση».
- (4) Ο τόπος και η ημερομηνία μπορούν να παραλειφθούν, εάν η πληροφορία περιέχεται στο ίδιο τησέγγραφο που περιέχει το κείμενο της βεβαίωσης καταγωγής."

Testo dell'attestazione di origine nella versione ungherese:

"[Több szállítmány esetén]: Időszak: _____ -tól/től _____ -ig ⁽¹⁾

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr hivatkozási száma: ... ⁽²⁾) kijelenti, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽³⁾ származásúak.

..... ⁽⁴⁾

(Hely és dátum)

.....

(Az exportőr neve)

-
- (1) Amennyiben a származásmegjelölő nyilatkozatot a 3.18. cikk (Származásmegjelölő nyilatkozat) (4) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően azonos termékek több szállítmányára vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazandó. Ez az időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A termék valamennyi importjának a jelzett időszakon belül kell megtörténnie. Ha ilyen időszak nem alkalmazandó, a rovatot üresen kell hagyni.
- (2) Tüntesse fel az exportőr azonosító számát. Uniós exportőr esetében ez a szám az uniós joggal összhangban kiadott szám. Új-zélandi exportőr esetében ez a vámügyfél-kód. Ha az exportőr nem kapott ilyen számot, a rovat üresen hagyható.
- (3) Tüntesse fel a termék származását: „Új-Zéland” vagy „Európai Unió”.
- (4) A hely és időpont feltüntetése elmaradhat, ha az információ már szerepel a származásmegjelölő nyilatkozat szövegét tartalmazó okmányon."

Testo dell'attestazione di origine nella versione irlandese:

"[I gcás il-lastais]: Tréimhse ó _____ go _____ (1)

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora ... (2) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh ... (3) tionscnamh fabhrach.

..... (4)

(Áit agus dáta)

.....

(Ainm an onnmhaireora)

-
- 1 Nuair atá an ráiteas maidir le tionscnamh déanta le haghaidh il-lastais de tháirgí combhionanna dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 3.18(4) (Ráiteas maidir le tionscnamh), sonraigh an tréimhse ama a mbeidh feidhm ag an ráiteas maidir le tionscnamh. Ní bheidh an tréimhse sin níos faide ná 12 mhí. Ní mór allmhairithe uile an táirge tarlú laistigh den tréimhse sonraithe. I gcás nach bhfuil tréimhse den sórt sin infheidhme, is féidir an réimse a fhágáil bán.
 - 2 Léirigh an uimhir thagartha lena shainaithnítear an t-onnmhaireoir. I gcás onnmhaireora de chuid an Aontais, is é sin an uimhir a shannfar i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcás onnmhaireora de chuid na Nua-Shéalainne, is é sin an Cód Cliant Custaim. I gcás nár sannadh uimhir don onnmhaireoir, is féidir an réimse a fhágáil bán.
 - 3 Sonraigh tionscnamh an táirge: 'an Nua-Shéalainn' nó 'an tAontas Eorpach'.
 - 4 Féadfar áit agus dáta a fhágáil ar lár má tá an fhaisnéis sin sa doiciméad ina bhfuil téacs an ráitis maidir le tionscnamh."

Testo dell'attestazione di origine nella versione italiana:

"[Per spedizioni multiple]: Periodo dal _____ al _____ (1)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, i prodotti sono di origine preferenziale della ... (3).

..... (4)

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

-
- (1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti identici di cui all'articolo 3.18 (Attestazione di origine), paragrafo 4, lettera b), indicare il periodo di applicazione di tale attestazione. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Qualora tale periodo non sia applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- (2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito conformemente al diritto dell'Unione. Per l'esportatore della Nuova Zelanda, corrisponde al Customs Client Code. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Indicare l'origine del prodotto: "Nuova Zelanda" o "Unione europea".
- (4) Luogo e data possono essere omessi se già presenti nel documento contenente il testo dell'attestazione di origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione lettone:

"[Vairākiem sūtījumiem]: Laikposms no _____ līdz _____ (1)

To ražojumu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauce Nr. ...⁽²⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir skaidri noteikts citādi, šiem ražojumiem ir ...⁽³⁾ preferenciāla izcelsme.

..... (4)

(Vieta un datums)

.....

(Eksportētāja vārds, uzvārds/nosaukums)

-
- (1) Ja paziņojums par izcelsmi tiek aizpildīts vairākiem sūtījumiem ar identiskiem noteiktas izcelsmes produktiem, kā minēts 3.18. panta (Paziņojums par izcelsmi) 4. punkta b) apakšpunktā, norāda laikposmu, uz kuru attiecas paziņojums par izcelsmi. Šis laikposms nepārsniedz 12 mēnešus. Visam ražojuma importam jānotiek norādītajā laikposmā. Ja šāds laikposms nav piemērojams, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
- (2) Norāda atsauces numuru, kurš identificē eksportētāju. Savienībam eksportētājam norāda numuru, kas tam ir piešķirts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Jaunzēlandes eksportētājam norāda muitas pakalpojumu klienta kodu (*Customs Client Code*). Ja eksportētājam numurs nav piešķirts, šo lauku var atstāt neaizpildītu.
- (3) Norāda produkta izcelsmi – “Jaunzēlande” vai “Eiropas Savienība”.
- (4) Vietu un datumu var izlaist, ja šī informācija jau ir sniegta dokumentā, kas ietver paziņojumu par izcelsmi.”.

Testo dell'attestazione di origine nella versione lituana:

"[Kelioms siuntoms]: Laikotarpis nuo _____ iki _____ (1)

Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (eksportuotojo registracijos Nr. ...⁽²⁾) pareiškia, kad produktai turi ...⁽³⁾ lengvatinės kilmės statusą, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.

..... (4)

(vieta ir data)

.....

(eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas))

-
- (1) Kai pareiškimas apie prekių kilmę surašomas 3.18 straipsnio (Pareiškimas apie prekių kilmę) 4 dalies b punkte nurodytoms kelioms vienodų produktų siuntoms, nurodomas laikotarpis, kuriuo pareiškimas apie prekių kilmę bus taikomas. Šis laikotarpis turi neviršyti 12 mėnesių. Visi produktai turi būti importuojami tik nurodytu laikotarpiu. Kai toks laikotarpis nenustatomas, šį laukelį galima palikti tuščią.
- (2) Nurodomas registracijos numeris, pagal kurį nustatoma eksportuotojo tapatybė. Sąjungos eksportuotojo atveju tai bus numeris, suteiktas pagal Sąjungos teisę. Naujosios Zelandijos eksportuotojo atveju tai bus muitinės kliento kodas. Jei eksportuotojui numeris nesuteiktas, laukelį galima palikti tuščią.
- (3) Nurodoma produkto kilmė – Naujoji Zelandija arba Europos Sąjunga.
- (4) Vietos ir datos galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama dokumente, kuriame surašytas pareiškimas apie prekių kilmę."

Testo dell'attestazione di origine nella versione maltese:

"[Għal vjeggì multipli]: Perjodu minn _____ sa _____ (1)

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru ta' Referenza tal-Esportatur ... (2)
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar mod ieħor, il-prodotti huma ta' ... (3) orijini preferenzjali.

..... (4)

(Post u data)

.....

(Isem l-esportatur)

-
- (1) Meta d-dikjarazzjoni dwar l-orijini timtela għal vjeggì multipli ta' prodotti identiċi kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 3.18(4) (Dikjarazzjoni dwar l-orijini), indika l-perjodu li għalih se tapplika d-dikjarazzjoni dwar l-orijini. Dak il-perjodu ma għandux jaqbeż it-12-il xahar. L-importazzjonijiet kollha tal-prodott iridu jseħħu fil-perjodu indikat. Fejn tali perjodu ma jkunx applikabbli, it-taqsimha tista' tithalla vojta.
- (2) Indika n-numru ta' referenza li permezz tiegħu jiġi identifikat l-esportatur. Għall-esportatur tal-Unjoni, dan se jkun in-numru assenjat f'konformità mal-liġi tal-Unjoni. Għall-esportatur ta' New Zealand, dan se jkun il-Kodiċi tal-Klijent Doganali. Fejn l-esportatur ma jkunx ġie assenjat numru, it-taqsimha tista' tithalla vojta.
- (3) Indika l-orijini tal-prodott: "New Zealand" jew "l-Unjoni Ewropea".
- (4) Il-post u d-data jistgħu jithallew barra jekk l-informazzjoni tkun inkluża fid-dokument li jkun fih it-test tad-dikjarazzjoni dwar l-orijini."

Testo dell'attestazione di origine nella versione polacca:

"[W przypadku wielokrotnych wysyłek]: Okres od ___ do ___ (1)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (eksporter nr ... (2)) oświadcza, że z wyjątkiem przypadków, w których jest to wyraźniej wskazane, produkty te mają ... (3) preferencyjne pochodzenie.

..... (4)

(Miejscowość i data)

.....

(Nazwa eksportera)

-
- (1) Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu wypełniono dla wielokrotnych wysyłek identycznych produktów, o czym mowa w art. 3.18 ust. 4 lit. b) (Oświadczenie o pochodzeniu), należy wskazać okres, dla którego oświadczenie o pochodzeniu będzie miało zastosowanie. Okres ten nie może przekraczać 12 miesięcy. Cały przywóz produktu musi odbywać się we wskazanym okresie. Jeżeli okres ten nie ma zastosowania, można zostawić puste miejsce.
- (2) Należy podać numer referencyjny, za pomocą którego eksporter jest zidentyfikowany. W przypadku eksportera z Unii będzie to numer nadany zgodnie z prawem Unii. W przypadku eksportera z Nowej Zelandii będzie to Customs Client Code (kodeks klientów celnych). Jeżeli eksporterowi nie nadano numeru, pole może pozostać puste.
- (3) Należy wskazać pochodzenie produktu: „Nowa Zelandia” lub „Unia Europejska”.
- (4) Miejsce i datę można pominąć, jeżeli odpowiednie informacje są uwzględnione w dokumencie zawierającym tekst oświadczenia o pochodzeniu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione portoghese:

[Para remessas múltiplas]: Período de _____ a _____ (1)

O exportador dos produtos que são objeto do presente documento (N.º de referência do exportador ... (2)) declara que, salvo indicação clara em contrário, os produtos são de origem preferencial de ... (3).

..... (4)

(Local e data)

.....

(Nome do exportador)

-
- 1 Se o atestado de origem for completado relativamente a remessas múltiplas de produtos idênticos conforme referido na alínea b) do artigo 3.18 (Atestado de origem), n.º 4, indicar o período durante o qual o atestado de origem é aplicável. Esse período não deve ser superior a 12 meses. Todas as importações do produto têm de ocorrer durante o período indicado. Quando tal período não é aplicável, o campo pode ser deixado em branco.
 - 2 Indicar o número de referência pelo qual o exportador é identificado. No caso dos exportadores da União, trata-se do número atribuído em conformidade com o direito da União. No caso dos exportadores neozelandeses, trata-se do código aduaneiro do cliente. Se não tiver sido atribuído um número ao exportador, o campo pode ser deixado em branco.
 - 3 Indicar a origem do produto: "Nova Zelândia" ou "União Europeia".
 - 4 Caso essa informação esteja contida no documento do qual consta o texto do atestado de origem, o local e a data podem ser omitidos."

Testo dell'attestazione di origine nella versione rumena:

"[Pentru transporturi multiple]: Perioada de la _____ până la _____ (1)

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [numărul de referință al exportatorului ... (2)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod expres, produsele sunt de origine preferențială din ... (3).

..... (4)

(Locul și data)

.....

(Denumirea exportatorului)

-
- (1) Atunci când atestatul de origine este completat pentru mai multe transporturi de produse identice, astfel cum se menționează la articolul 3.18 (Atestatul de origine) alineatul (4) litera (b), a se indica perioada în care se va aplica atestatul de origine. Perioada respectivă nu trebuie să depășească 12 luni. Toate importurile produsului trebuie să aibă loc în perioada indicată. În cazul în care nu se aplică o astfel de perioadă, acest câmp poate rămâne necompletat.
- (2) A se indica numărul de referință prin care este identificat exportatorul. Pentru un exportator din Uniune, acesta va fi numărul atribuit în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru un exportator din Noua Zeelandă, acesta va fi codul vamal de client. În cazul în care exportatorului nu i-a fost atribuit un număr, acest câmp poate rămâne necompletat.
- (3) A se indica originea produsului: „Noua Zeelandă” sau „Uniunea Europeană”.
- (4) Locul și data pot fi omise dacă informațiile există deja în documentul care conține textul atestatului de origine."

Testo dell'attestazione di origine nella versione slovacca:

"[Pre viacnásobné zásielky]: Obdobie od _____ do _____ (1)

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (referenčné číslo vývozcu ... (2)), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, výrobky majú preferenčný pôvod v ... (3).

..... (4)

(Miesto a dátum)

.....

(Názov vývozcu)

-
- (1) Ak je potvrdenie o pôvode vyplnené pre viacnásobné zásielky identických výrobkov, ako sa uvádza v článku 3.18 ods. 4 písm. b) (Potvrdenie o pôvode), uveďte obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode bude vzťahovať. Uvedené obdobie nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Každý dovoz výrobku sa musí uskutočniť v rámci uvedeného obdobia. Ak sa neuplatňuje žiadne takéto obdobie, políčko sa môže ponechať prázdne.
- (2) Uveďte referenčné číslo, prostredníctvom ktorého sa vývozca identifikuje. V prípade vývozcu Únie bude týmto číslom číslo pridelené v súlade s právom Únie. V prípade vývozcu Nového Zélandu bude týmto číslom kód colného klienta. Ak vývozcovi nebolo pridelené číslo, toto políčko sa môže ponechať prázdne.
- (3) Uveďte pôvod výrobku: „Nový Zéland“ alebo „Európska únia“.
- (4) Miesto a dátum možno vynechať, ak sú tieto informácie uvedené v doklade, ktorý obsahuje text potvrdenia o pôvode."

Testo dell'attestazione di origine nella versione slovena:

"[za več odprem]: Obdobje od _____ do _____ (1)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika ... (2)), izjavlja, da, razen kadar ni drugače jasno navedeno, ima blago preferencialno ... (3) poreklo.

..... (4)

(Kraj in datum)

.....

(Ime izvoznika)

-
- (1) Kadar se navedba o poreklu izpolni za več odprem, ki zajemajo enake izdelke, kot je navedeno v točki (b) člena 3.18(4) (Navedba o poreklu), je treba navesti obdobje, za katero se uporablja navedba o poreklu. To obdobje ne sme presegati 12 mesecev. Ves uvoz izdelka se mora izvesti v navedenem obdobju. Kadar se to obdobje ne uporablja, lahko polje ostane prazno.
- (2) Navedite referenčno številko, s katero je identificiran izvoznik. Za izvoznika iz Unije bo to številka, dodeljena v skladu s pravom Unije. Za izvoznika z Nove Zelandije bo to carinska oznaka stranke. Kadar izvozniku številka ni bila dodeljena, se polje pusti prazno.
- (3) Navedite poreklo izdelka: „Nova Zelandija“ ali „Evropska unija“.
- (4) Kraj in datum se lahko izpustita, če so informacije navedene v dokumentu z besedilom navedbe o poreklu."

Testo dell'attestazione di origine nella versione spagnola:

"[Para varias expediciones]: Período de _____ a _____ (1)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [número de referencia del exportador: ... (2)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, los productos son de origen preferencial de... (3).

..... (4)

(Lugar y fecha)

.....

(Nombre del exportador)

-
- (1) Cuando se cumplimente una comunicación sobre el origen para varias expediciones de productos idénticos a que se refiere el artículo 3.18 (Comunicación sobre el origen), apartado 4, letra b), se indicará el período de tiempo al que se aplica la comunicación sobre el origen. Dicho plazo no excederá de doce meses. Todas las importaciones del producto deben tener lugar en el período indicado. Cuando dicho período no sea aplicable, podrá dejarse el campo en blanco.
- (2) Indíquese el número de referencia a través del cual se identifica el exportador. Para el exportador de la Unión, este será el número asignado de conformidad con el Derecho de la Unión. Para el exportador neozelandés, este será el Código Aduanero del Cliente. Si no se ha asignado al exportador un número, se podrá dejar el campo en blanco.
- (3) Indíquese el origen del producto: «Nueva Zelanda» o «la Unión Europea».
- (4) El lugar y la fecha podrán omitirse si la información figura en el documento que contiene el texto de la comunicación sobre el origen."

Testo dell'attestazione di origine nella versione svedese:

"[För flera sändningar]: Period fr.o.m. _____ t.o.m. _____ (1)

Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (Exportörens referensnummer ... (2)) försäkrar att dessa produkter, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ... (3).

..... (4)

(Ort och datum)

.....

(Exportörens namn)

-
- (1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska produkter i den mening som avses i artikel 3.18.4 led b (Ursprungsförsäkran), ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en sådan period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
- (2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För en exportör i unionen avses det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagstiftning. För en exportör i Nya Zeeland avses exportörens *Customs Client Code*. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
- (3) Ange produktens ursprung: "Nya Zeeland" eller "Europeiska unionen".
- (4) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i dokumentet med texten till ursprungsförsäkran."
-

ALLEGATO 3-D**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3.3 (CUMULO DELL'ORIGINE), PARAGRAFO 4**

La dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 4, è limitata agli elementi seguenti:

- a) descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e descrizione e numero di classificazione tariffaria SA dei materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- b) se sono applicati metodi basati sul valore conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e il valore unitario e il valore dei materiali non originari totale dei materiali utilizzati nella produzione di tale prodotto;
- c) se sono necessari processi di produzione specifici conformemente all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e
- d) un'attestazione del fornitore secondo cui gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precisi e completi, la data della presentazione dell'attestazione e il nome e indirizzo del fornitore in stampatello.

ALLEGATO 3-E**DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA**

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, a condizione che rimanga in vigore l'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio¹.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, *mutatis mutandis*, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹ Decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU UE L 374 del 31.12.1990, pag. 13).

ALLEGATO 3-F**DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

1. La Nuova Zelanda accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino, a condizione che detti prodotti siano contemplati dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e che tale accordo rimanga in vigore.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari della Nuova Zelanda lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica, mutatis mutandis, al fine di stabilire il carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

¹ GU UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

ALLEGATO 6-A**AUTORITÀ COMPETENTI****A. Autorità competenti dell'Unione**

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra le autorità nazionali degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni in Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, compresi le ispezioni o gli audit obbligatori e il rilascio di certificati sanitari attestanti il rispetto delle misure e delle prescrizioni SPS convenute;
- b) per quanto riguarda le importazioni dalla Nuova Zelanda, le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;
- c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o degli audit dei sistemi di controllo e delle misure necessarie, compresa l'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie).

B. Autorità competenti della Nuova Zelanda

Ai fini del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), l'autorità competente che ha la responsabilità e la competenza tecnica di sviluppare misure SPS e di vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle stesse, come pure di fornire la certificazione ufficiale per l'esportazione è il ministero per le Industrie primarie (*Ministry for Primary Industries*).

ALLEGATO 6-B

CONDIZIONI REGIONALI PER I VEGETALI E I PRODOTTI VEGETALI

ALLEGATO 6-C**RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS**

Merci	Esportazioni dall'Unione alla Nuova Zelanda			Esportazioni dalla Nuova Zelanda all'Unione		
	Norma UE	Condizioni speciali	Equivalenza	Norma NZ	Condizioni speciali	Equivalenza

ALLEGATO 6-D

ORIENTAMENTI E PROCEDURE PER UN AUDIT O UNA VERIFICA

ALLEGATO 6-E

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

MERCI PER LE QUALI È STATA RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA DI CUI
ALL'ALLEGATO 6-C (RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DELLE MISURE SPS) –
DICHIARAZIONI

Per le merci per le quali è stata riconosciuta l'equivalenza nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) devono essere utilizzate le seguenti dichiarazioni:

- a) il modello di dichiarazione seguente (equivalenza per la salute delle piante):
"I prodotti descritti nel presente documento sono conformi alle norme e alle prescrizioni pertinenti (dell'Unione europea/della Nuova Zelanda ^(*)) che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e alle prescrizioni (della Nuova Zelanda/dell'Unione europea ^(*)), come prescritto nel capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda."

* eliminare la dicitura non pertinente.

e

- b) le dichiarazioni aggiuntive descritte nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS) in quanto pertinenti e denominate "Condizioni speciali" nell'allegato 6-C (Riconoscimento dell'equivalenza delle misure SPS).

SEZIONE 2

TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

1. Lo scambio di certificati sanitari originali di certificati fitosanitari originali, se richiesto e giustificato a norma dell'articolo 6.8 (Certificazione), paragrafo 3, o di altri documenti originali può avvenire tramite metodi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrano adeguate garanzie di sicurezza.
2. I sistemi informativi di trasmissione elettronica dei dati riconosciuti come in grado di fornire adeguate garanzie di sicurezza sono:
 - a) Nuova Zelanda – E-cert e E-phyto;
 - b) Unione – Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

3. Una parte non ricorre esclusivamente alla certificazione elettronica, salvo qualora:
 - a) il presente allegato sia modificato dal comitato per il commercio con l'intento di registrare l'accordo dell'altra parte a tal fine; o
 - b) l'autorità competente¹ dell'altra parte acconsenta, per corrispondenza, a tale uso.
4. Nel caso in cui si utilizzi esclusivamente la trasmissione elettronica dei dati, si segue la seguente procedura di emergenza:
 - a) in caso di mancato scambio di dati tra i sistemi informativi, la parte esportatrice deve inviare un messaggio di posta elettronica contenente una copia scansionata del certificato firmato (cartaceo) al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino dello scambio di dati;
 - b) in caso di guasto sistemico del sistema informativo tale da impedire l'emissione di certificati sanitari di esportazione, la parte esportatrice invia tramite posta elettronica o trasmette con altri mezzi i dati della spedizione e gli attestati pertinenti al posto d'ispezione frontaliero della parte importatrice, fino al ripristino della capacità di scambio dei dati.

¹ Nel caso dell'Unione, per "autorità competente" ai fini del presente allegato si intende la Commissione europea, come specificato all'allegato 6-A (Autorità competenti), lettera c).

SEZIONE 3

RISPOSTA ALLE CRISI

In caso di situazioni di crisi, le deroghe alla sezione 2 devono essere concordate tra le autorità competenti.

ALLEGATO 6-F

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E ONERI

ALLEGATO 9-A

ACCETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DOCUMENTI)

1. Ambiti concordati:
 - a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti al punto 2;
 - b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine, come definiti al punto 3;
 - c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita al punto 4;
 - d) efficienza energetica, come definita al punto 5, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile; e
 - e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche" si intendono gli aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature diverse dalle macchine che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione, tra l'altro:

- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) dei contatori di elettricità;
- f) delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- g) dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

- h) dei giocattoli;
 - i) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; e
 - j) dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o dell'opera di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio o porte elettriche.
3. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle macchine" si intendono gli aspetti di sicurezza legati a un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite da ciascuna parte.
4. Ai fini del presente allegato, per "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature" si intende la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione:
- a) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

- b) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
- c) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
- e) degli strumenti di misurazione;
- f) degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- g) delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e
- h) dei kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

5. Ai fini del presente allegato, per "efficienza energetica" si intende il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse.

6. Il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli (compresi quelli dotati di motori a combustione interna e quelli elettrici), né attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario e dell'aviazione e per i veicoli (compresi quelli dotati di motori a combustione interna e quelli elettrici). Il presente allegato include le apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, ad eccezione dei caricabatterie di bordo.

7. Su richiesta di una delle parti, il comitato per gli scambi di merci riesamina l'elenco degli ambiti di cui al presente allegato. Ai fini del riesame, il comitato per gli scambi di merci è composto da rappresentanti di ciascuna parte con competenze nelle questioni contemplate dal presente allegato. Il comitato per il commercio può adottare una decisione per modificare il presente allegato.

8. Negli ambiti elencati al punto 1 del presente allegato, ciascuna parte può introdurre prove o certificazioni obbligatorie da parte di terzi per i settori di prodotti di cui al presente allegato, purché ciò sia giustificato da obiettivi legittimi e sia proporzionato allo scopo di assicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

9. La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al punto 8 ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni dell'altra parte nell'elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità.

ALLEGATO 9-B

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI O PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "WP.29": il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE");
 - b) "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29;

- c) "accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29;
- d) "regolamento ONU": regolamento adottato conformemente all'accordo del 1958;
- e) "GTR": regolamento tecnico applicabile a livello mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998;
- f) "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- g) "accessori o parti rifabbricati": accessori o parti:
 - i) interamente o parzialmente costituiti di parti ottenute da accessori e parti che sono stati utilizzati in precedenza;
 - ii) le cui prestazioni e condizioni di funzionamento sono simili a quelle degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni; e
 - iii) coperti dalla medesima garanzia degli accessori e delle parti equivalenti in nuove condizioni.

2. I termini utilizzati nel presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 2

Prodotti interessati

Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)¹ e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito "prodotti contemplati"), ad eccezione delle categorie di veicoli di cui all'appendice 9-B-1 (Categorie di veicoli esclusi).

ARTICOLO 3

Obiettivi

Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) eliminare e prevenire indebiti ostacoli tecnici agli scambi bilaterali;
- b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;

¹ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 dell'11 luglio 2017.

- c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate, in particolare, sui sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29 nel quadro dell'UNECE e di quelle basate sulle omologazioni UE;
- d) rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- e) promuovere l'impegno reciproco delle parti a garantire i massimi livelli di protezione della salute umana, della sicurezza, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto;
- f) rafforzare la cooperazione per promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso per quanto riguarda gli scambi e il regime normativo che disciplina i veicoli a motore.

ARTICOLO 4

Norme internazionali pertinenti

Le parti riconoscono che il WP.29 è il principale organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati.

ARTICOLO 5

Convergenza normativa

1. a) Nei settori disciplinati dai regolamenti ONU o dai GTR, o nei casi in cui il completamento di questi ultimi è imminente, ciascuna parte utilizzerà tali regolamenti ONU o GTR come base per i regolamenti tecnici, le marcature o le procedure di valutazione della conformità interni, ad eccezione dei casi in cui un regolamento ONU o un GTR specifico risulti inefficace o inadeguato a soddisfare gli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT o dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998.
- b) La parte che introduce regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni divergenti rispetto a quanto specificato alla lettera a) del presente paragrafo individua, su richiesta dell'altra parte, le parti dei regolamenti tecnici, delle marcature o delle procedure di valutazione della conformità interni sostanzialmente divergenti dai regolamenti ONU o dai GTR pertinenti e fornisce una spiegazione delle motivazioni alla base di tale divergenza.

2. La parte che abbia introdotto o mantenga in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che divergono dai regolamenti ONU o dai GTR, come consentito dal paragrafo 1, si adopera per riesaminare tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità ogniqualvolta necessario, al fine di aumentarne la convergenza con i regolamenti ONU o i GTR pertinenti. Nel riesaminare i propri regolamenti tecnici, le proprie marcature o le proprie procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di qualsiasi nuovo sviluppo dei regolamenti ONU o dei GTR e di qualsiasi cambiamento delle circostanze da cui sono scaturite le divergenze rispetto ai regolamenti ONU o ai GTR pertinenti. La parte che intraprende il riesame comunica all'altra parte, su richiesta, il risultato di tale riesame, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate.

3. Ciascuna parte si astiene dall'introdurre o dal mantenere in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità che abbiano l'effetto di vietare o limitare l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati a norma dei regolamenti ONU, per i settori disciplinati da tali regolamenti ONU, o aumentare gli oneri connessi a tale importazione e messa in servizio, tranne qualora tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità siano esplicitamente previsti da detti regolamenti ONU.

ARTICOLO 6

Accesso al mercato

1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici, alle proprie marcature e alle proprie procedure di valutazione della conformità interni i prodotti che siano oggetto di un certificato di omologazione ONU valido rilasciato dall'Unione o dalla Nuova Zelanda, in quanto parti contraenti dell'accordo del 1958, o di un certificato di omologazione UE valido¹, senza imporre ulteriori prove, documentazioni, certificazioni o marcature relative a tali certificati di omologazione. Nel caso di omologazioni di veicoli sono considerate valide sia l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo (di seguito "EUWVTA") che l'omologazione internazionale globale ONU di un tipo di veicolo di carattere universale (U-IWVTA). Solo i certificati di omologazione ONU rilasciati da una parte che ha aderito ai pertinenti regolamenti ONU e che sono stati concessi a norma dell'accordo del 1958 possono essere considerati validi.

2. Una parte è tenuta ad accettare solo certificati di omologazione ONU validi rilasciati a norma dell'ultima versione dei regolamenti ONU, qualora applicati da tale parte. Una parte può altresì vagliare la possibilità di accettare certificati di omologazione ONU se non applica tali regolamenti ONU, a condizione che i prodotti omologati soddisfino tutte le rispettive prescrizioni interne applicabili.

¹ Compresi i certificati di omologazione CEE, CE e UE.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU o UE valida:

- a) per i veicoli completi, un certificato di conformità UE¹ valido o una dichiarazione di conformità ONU² valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA;
- b) per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto; e
- c) per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione³, un certificato di omologazione ONU o UE valido.

4. Una parte può consentire alle proprie autorità competenti di verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso:

- a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o

¹ Compresi i certificati di conformità CE e UE.

² Nel caso di una dichiarazione di conformità delle Nazioni Unite, l'obbligo previsto da tale disposizione si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento ONU n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli.

³ Compresi i marchi di omologazione CEE, CE e UE.

- b) ai regolamenti tecnici dell'ONU o dell'UE rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da un certificato di conformità UE valido o da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU o UE valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU o UE valido, nel caso di accessori e parti.

Tale verifica è effettuata mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b), a seconda dei casi.

5. Una parte può imporre a un fornitore di ritirare un prodotto dal proprio mercato se il prodotto in questione non è conforme ai regolamenti tecnici di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),.

ARTICOLO 7

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna delle parti impedisce o limita l'accesso al proprio mercato di un prodotto contemplato dal presente allegato e omologato dalla parte esportatrice, adducendo come motivazione il fatto che esso incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato.

2. In deroga al paragrafo 1, una parte importatrice può limitare l'accesso al proprio mercato o esigere il ritiro dal proprio mercato di tale prodotto non regolamentato che incorpora una nuova tecnologia o una nuova caratteristica qualora tale nuova tecnologia o nuova caratteristica:

- a) comporti un rischio per la salute umana, la sicurezza, l'ambiente o le infrastrutture di trasporto; o
- b) sia incompatibile con le infrastrutture o le norme ambientali interne esistenti.

3. La parte importatrice che limita l'accesso al proprio mercato o richiede il ritiro dal proprio mercato a norma del paragrafo 2 notifica immediatamente la sua decisione all'altra parte. La parte inserisce nella notifica tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione per la decisione.

ARTICOLO 8

Accessori o parti rifabbricati

1. Una parte non accorda agli accessori o alle parti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad accessori o parti equivalenti in nuove condizioni.

2. Si precisa che l'articolo 2.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione o all'esportazione di accessori o parti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione su accessori o parti usati non applica tali misure agli accessori o alle parti rifabbricati.

3. Una parte può esigere che gli accessori o le parti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che tali accessori o parti soddisfino prescrizioni in materia di prestazioni analoghe a quelle applicabili agli accessori o alle parti equivalenti in nuove condizioni.

ARTICOLO 9

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure necessarie per motivi di sicurezza stradale, di protezione della salute, dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto e di prevenzione di pratiche ingannevoli.

ARTICOLO 10

Cooperazione

1. Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato per gli scambi di merci.
2. Le parti collaborano, se del caso, per compiere progressi in settori di interesse comune nei pertinenti organismi internazionali di normazione.

Appendice 9-B-1**CATEGORIE DI VEICOLI ESCLUSI¹**

L'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti) non si applica ai veicoli seguenti:

Veicoli di categoria L6, quali definiti al paragrafo 2.1.6 della R.E.3.

Veicoli di categoria L7, quali definiti al paragrafo 2.1.7 della R.E.3.

Veicoli di categoria M2, quali definiti al paragrafo 2.2.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria M3, quali definiti al paragrafo 2.2.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria N2, quali definiti al paragrafo 2.3.2 della R.E.3.

Veicoli di categoria N3, quali definiti al paragrafo 2.3.3 della R.E.3.

Veicoli di categoria O3, quali definiti al paragrafo 2.4.3 della R.E.3.

¹ Sebbene il presente elenco di veicoli esclusi non sia contemplato dall'allegato 9-B (Veicoli a motore, loro accessori o parti), ciò non significa che i veicoli non possano essere importati se soddisfano prescrizioni interne.

Veicoli di categoria O4, quali definiti al paragrafo 2.4.4 della R.E.3.

Veicoli fabbricati in volumi ridotti che sono stati omologati singolarmente.

Veicoli usati delle categorie: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1, O1 e O2, compresi i veicoli che sono stati usati a fini espositivi in relazione alla vendita di veicoli analoghi, che, in qualsiasi momento precedente, sono stati offerti o esposti per la vendita, conformemente alla *Land Transport Rule: Vehicle Standards Compliance 2002* (Normativa del 2002 in materia di trasporti terrestri: conformità alle norme relative ai veicoli)¹.

¹ Tali veicoli sono stati:

- a) immatricolati:
 - i) a norma del *Transport Act 1962* (Legge del 1962 sui trasporti);
 - ii) a norma del *Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986* (Legge del 1986 sui trasporti (Registrazione e concessione di licenze per veicoli e conducenti)) o della parte 17 del *Land Transport Act 1998* (Legge del 1998 sui trasporti); o
 - iii) a norma di qualsiasi altra disposizione legislativa corrispondente di qualsiasi altro paese; o
- b) utilizzati per finalità non connesse alla loro fabbricazione o vendita.

ALLEGATO 9-C

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA b), SULLO SCAMBIO
SISTEMATICO DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI
NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E
CORRETTIVE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio sistematico di informazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive.

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, l'accordo di cui al primo comma del presente allegato precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ALLEGATO 9-D

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.10, PARAGRAFO 5, LETTERA b)

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra l'Unione e la Nuova Zelanda, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafo 5, lettera b).

Conformemente all'articolo 9.10 (Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari), paragrafi 9 e 10, l'accordo di cui al primo comma del presente allegato precisa il tipo di informazioni da scambiare, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ALLEGATO 9-E

VINO E LIQUIDI ALCOLICI

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente allegato è agevolare, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, gli scambi di vino e di liquidi alcolici prodotti nel territorio di ciascuna parte.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione e settori interessati

Il presente allegato si applica ai vini classificati alla voce SA 22.04 del sistema armonizzato e ai liquidi alcolici classificati alla voce SA 22.08 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 3

Eccezione generale

Nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure necessarie alla tutela della vita o della salute delle persone o delle piante, fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "etichetta": qualunque marchio commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un contenitore che contiene vino o saldamente apposto su di esso;
- b) "pratiche enologiche": processi, trattamenti e tecniche di vinificazione, come gli additivi e i coadiuvanti tecnologici, che non comprendono l'etichettatura, l'imbottigliamento o il confezionamento per la vendita finale;

- c) "unico campo visivo": qualsiasi parte della superficie di un contenitore, esclusi la base e il tappo, che può essere vista senza dover girare il contenitore;
- d) "varietà": cultivar di uva da cui viene prodotto un vino, espressa in termini comunemente intesi e accettati il cui uso è consentito nella parte esportatrice;
- e) "annata": l'anno di raccolta delle uve utilizzate per produrre un vino; e
- f) "vino": il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosto di uve¹.

ARTICOLO 5

Regola generale

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, l'importazione e la commercializzazione² di vino e di liquidi alcolici avvengono conformemente al diritto della parte importatrice.

¹ Si precisa che il termine "vino" include il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato che sono consentiti a fini di arricchimento e di edulcorazione, nonché le frazioni di vino che possono derivare da tecniche di separazione consentite.

² Si precisa che ai fini del presente allegato il termine "commercializzazione" significa "immissione sul mercato per la vendita".

ARTICOLO 6

Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici

1. L'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente:
 - a) alle definizioni dei prodotti autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese elencate all'appendice 9-E-1 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici))¹;
 - b) alle pratiche enologiche autorizzate in Nuova Zelanda conformemente al diritto di tale paese elencate all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (in seguito denominata "OIV")²; e
 - c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda)³.

¹ La presente lettera non pregiudica le prescrizioni specifiche relative alla denominazione del prodotto "vino" di cui all'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafo 1, del presente allegato;

² In deroga alla presente lettera, l'Unione autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio del vino prodotto in Nuova Zelanda utilizzando processi di vinificazione fisici conformemente al diritto della Nuova Zelanda elencato all'appendice 9-E-2 (Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)).

³ Si precisa che le lettere b) e c) del presente paragrafo si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto in Nuova Zelanda.

2. La Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio ai fini del consumo umano del vino prodotto nell'Unione conformemente:
- a) alle definizioni dei prodotti autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima elencati all'appendice 9-E-4 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici));
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'Unione conformemente al diritto di quest'ultima elencate all'appendice 9-E-5 (Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici)), nella misura in cui tali pratiche enologiche siano raccomandate e pubblicate dall'OIV¹²; e
 - c) alle pratiche enologiche e alle restrizioni altrimenti congiuntamente accettate dalle parti, secondo quanto stabilito all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea)³.

¹ In deroga alla presente lettera, è possibile importare e commercializzare nel territorio della Nuova Zelanda vino prodotto nell'Unione utilizzando mannoproteine di lieviti o ferrocianuro di potassio, a condizione che tale vino rispetti i limiti prescritti dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda) per tali sostanze, fintantoché questi differiscono dalle raccomandazioni dell'OIV quali pubblicate.

² In deroga alla presente lettera, la Nuova Zelanda autorizza l'importazione e la commercializzazione nel proprio territorio di vino prodotto nell'Unione conformemente ai processi di vinificazione fisici e alle condizioni e ai limiti per il loro uso stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte A, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

³ Si precisa che le lettere b) e c) del presente paragrafo si applicano singolarmente o cumulativamente, a seconda delle pratiche enologiche applicate al vino prodotto nell'Unione.

3. Una parte (in seguito denominata "parte richiedente") può proporre all'altra parte (in seguito denominata "parte destinataria della richiesta") una modifica dell'elenco delle pratiche enologiche della parte richiedente di cui all'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o all'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea) presentando una richiesta scritta, supportata da un fascicolo tecnico, alla parte destinataria della richiesta tramite il suo punto di contatto per il presente allegato.
4. Le parti discutono la proposta di modifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici, e il comitato per il commercio ha il potere di adottare una decisione al fine di modificare di conseguenza l'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o l'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea).
5. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) derivanti da sviluppi intervenuti in seno a un'organizzazione internazionale di cui gli Stati membri, l'Unione o la Nuova Zelanda sono membri, le parti discutono la questione in seno al comitato sul vino e i liquidi alcolici onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
6. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta ogni cinque anni, salvo diversa decisione dei copresidenti del comitato sul vino e i liquidi alcolici.

ARTICOLO 7

Prescrizioni generali in materia di etichettatura

1. Una parte importatrice può esigere che tutte le informazioni riportate sull'etichetta siano chiare, accurate, veritiere, comprovabili e non fuorvianti per il consumatore.
2. Una parte importatrice può esigere che le informazioni che devono figurare sull'etichetta siano riportate in una delle lingue ufficialmente in uso nel territorio di tale parte, secondo quanto stabilito dal proprio diritto.
3. Una parte importatrice può esigere che le informazioni obbligatorie siano presentate in caratteri indelebili e scritte o esposte in modo leggibile e chiaro, anche in modo che le informazioni siano in netto contrasto rispetto allo sfondo e al testo o agli elementi grafici circostanti.
4. Una parte importatrice consente che le informazioni riportate sull'etichetta siano ripetute sul contenitore, anche in forma diversa.
5. Una parte importatrice può vietare l'uso di determinate indicazioni sull'etichetta, qualora tale divieto persegua un obiettivo legittimo di salute e sicurezza umana.
6. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia offerto per la vendita nel territorio della parte importatrice, purché le informazioni obbligatorie prescritte dalla parte importatrice figurino in modo completo e accurato.

ARTICOLO 8

Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta

1. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una parte importatrice esiga che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta siano specificate sul contenitore.
2. Una parte importatrice non impone nuove prescrizioni relative alla posizione precisa delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta di un vino prodotto nel territorio dell'altra parte.
3. In deroga al paragrafo 2:
 - a) una parte importatrice può esigere che uno o più elementi delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta o delle informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta, o di entrambe, siano riportate nello stesso campo visivo, o insieme, o in una determinata prossimità tra loro; e
 - b) una parte importatrice può prescrivere che le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta non siano riportate sulla base o sul tappo, o su un'altra parte del contenitore non visibile al consumatore.

ARTICOLO 9

Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto

1. L'Unione consente l'uso del termine "vino" come denominazione del prodotto per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato e commercializzato nell'Unione, a condizione che il vino abbia un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non superiore a 20 % vol.
2. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia indicato sull'etichetta in termini percentuali con un massimo di un punto decimale (ad esempio 12 %, 12,0 %, 12,1 %, 12,2 %).
3. Una parte importatrice consente che il titolo alcolometrico volumico effettivo sia espresso in alc/vol (ad esempio 12 % alc/vol, alc 12 % vol, 12 % vol).
4. Fatte salve le tolleranze stabilite per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, una parte importatrice permette che il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini importati dalla parte esportatrice e indicato sull'etichetta vari rispetto a quello indicato dall'analisi fino a 0,8 % vol o fino a 0,5 % vol per i vini fortificati.
5. Una parte importatrice può esigere che le etichette dei vini riportino l'identificazione del lotto.

6. Una parte importatrice vieta il danneggiamento¹ delle informazioni di identificazione del lotto, salvo diversamente consentito dall'autorità competente della stessa parte.
7. Una parte non consente l'immissione sul mercato per la vendita nel proprio territorio di prodotti confezionati che non siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.

ARTICOLO 10

Informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta

1. Fatto salvo l'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), una parte importatrice consente che le etichette contengano informazioni diverse da quelle obbligatorie, conformemente al proprio diritto.
2. In deroga all'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta), paragrafo 3, lettera a), una parte importatrice non impone restrizioni in materia di collocazione delle informazioni facoltative.

¹ Si precisa che il termine "danneggiamento" include le seguenti azioni: alterazione; rimozione; cancellazione; obliterazione; oscuramento.

ARTICOLO 11

Informazioni facoltative – annata e varietà

1. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino recante in etichetta l'indicazione dell'annata se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo all'annata; e
 - b) almeno l'85 % del vino proviene da uve di tale annata.

2. Per i vini prodotti nell'Unione ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l'annata da indicare nell'etichetta può essere l'anno civile precedente.

3. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da un'unica varietà di uva se:
 - a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale; e
 - b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tale varietà.

4. Una parte importatrice consente l'importazione e la vendita di vino etichettato come ottenuto da più varietà di uva se:
- a) il vino è conforme al diritto della parte esportatrice relativo alla composizione varietale;
 - b) almeno l'85 % del vino così etichettato è ottenuto da uve di tali varietà;
 - c) ogni varietà indicata è presente nel vino in proporzione maggiore rispetto a qualsiasi varietà non indicata; e
 - d) le varietà indicate sono in ordine decrescente rispetto alle loro proporzioni nel vino e, se prescritto dalla parte importatrice, in caratteri della stessa dimensione.

ARTICOLO 12

Certificazione

1. Salvo qualora sia necessario per proteggere la salute e la sicurezza umana, una parte non assoggetta le importazioni di vino prodotto nel territorio dell'altra parte a un sistema di certificazione più restrittivo o a obblighi di certificazione più ampi rispetto a quelli previsti dal proprio diritto in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. L'Unione autorizza le importazioni di vino prodotto in Nuova Zelanda conformemente al documento semplificato VI-1, il cui formato e contenuto richiesto sono specificati nell'appendice 9-E-7 (Documento semplificato VI-1), o conformemente al certificato semplificato specificato nell'appendice 9-E-8 (Certificato semplificato).
3. In caso di dubbio sui risultati delle analisi, ciascuna parte applica i metodi di analisi di riferimento raccomandati e pubblicati dall'OIV o, in assenza di tali metodi di riferimento, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, salvo diversa decisione delle pertinenti autorità competenti di ciascuna parte.

ARTICOLO 13

Informazioni sugli alimenti

1. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino alcuno degli elementi seguenti:
 - a) data di confezionamento;
 - b) data di imbottigliamento;
 - c) data di produzione o fabbricazione;

- d) data di scadenza;
- e) termine minimo di conservazione; o
- f) data di vendita raccomandata.

2. In deroga alle lettere d) ed e), una parte può esigere l'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'imballaggio o dell'aggiunta di ingredienti deperibili, possono avere una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

3. Una parte può inoltre esigere l'indicazione di un termine minimo di conservazione su vini che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %.

ARTICOLO 14

Presentazione e designazione dei liquidi alcolici

L'articolo 7 (Prescrizioni generali in materia di etichettatura), l'articolo 9 (Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto), paragrafi 5, 6 e 7, e l'articolo 13 (Informazioni sugli alimenti), paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano mutatis mutandis alla presentazione e alla designazione dei liquidi alcolici.

ARTICOLO 15

Scorte esistenti

I prodotti che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono stati prodotti o etichettati conformemente al diritto di una parte e agli obblighi reciproci delle parti, ma in modo non conforme al presente allegato, possono essere immessi sul mercato dell'altra parte per la vendita fino all'esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 16

Comitato sul vino e i liquidi alcolici

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4 (Comitati specializzati).
2. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle parti. Le riunioni si svolgono alla data e all'ora convenute dai copresidenti del comitato sul vino e i liquidi alcolici, ma non oltre 90 giorni dalla richiesta.
3. Per quanto riguarda il presente allegato, il comitato sul vino e i liquidi alcolici svolge le funzioni seguenti, ogniqualvolta sia necessario:
 - a) costituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra le parti al fine di ottimizzare il funzionamento del presente allegato;
 - b) costituisce uno spazio che permetta alle parti di discutere le questioni di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), nonché qualsiasi questione di interesse comune nel settore del vino e dei liquidi alcolici;
 - c) procede a un riesame generale del funzionamento dell'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici) e delle relative appendici, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici).

4. Il comitato sul vino e i liquidi alcolici può decidere modalità specifiche, come le procedure e i criteri di valutazione di qualsiasi proposta di modifica dell'appendice 9-E-3 (Pratiche enologiche della Nuova Zelanda) o dell'appendice 9-E-6 (Pratiche enologiche dell'Unione europea).

ARTICOLO 17

Punti di contatto

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni contemplate dal presente allegato e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto.

Appendice 9-E-1**DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA
a) (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)**

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera a):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

Appendice 9-E-2**DIRITTO DELLA NUOVA ZELANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA
b) (DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)**

Diritto della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera b):

- i) *Wine Act 2003* (Legge del 2003 sul vino) e relativa legislazione secondaria;
- ii) *Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda), adottato a norma del *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

Appendice 9-E-3**PRATICHE ENOLOGICHE DELLA NUOVA ZELANDA**

Pratiche enologiche della Nuova Zelanda di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 1, lettera c), per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione:

uso conformemente al diritto della Nuova Zelanda:

- solfato di ammonio;
- fosfato diammonico;
- cloridrato di tiamina;
- carbonato di calcio;
- carbonato di potassio;
- tartrato di calcio;

- aggiunta di mosto di uve, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato a fini di edulcorazione;
- proteine vegetali;
- enzimi approvati per la produzione alimentare;
- lisozima;
- gomma arabica;
- carbone per uso enologico/carbone attivo;
- citrato di rame;
- aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;
- scorze di lieviti;
- lieviti inattivati con livelli garantiti di glutazione;

- idrogenocarbonato di potassio
- tartrato di potassio;
- carbossimetilcellulosa di sodio;
- acido fumarico; e
- fibre vegetali selettive.

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

Uso di quanto segue per tutti i tipi di vini spumanti:

- sciroppo di dosaggio contenente solo saccarosio, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino e distillato di vino.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino;

- uso di sciroppo zuccherino; e
- uso di fecce fresche.

Accettato con limiti specifici:

- uso di perossido di idrogeno fino a un massimo di 5 mg/kg; e
- l'uso di acido l-ascorbico o di acido eritorbico nel vino è consentito fino a un livello massimo di 300 mg/L nel prodotto finale commercializzato.

Appendice 9-E-4**DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
(DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)**

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici),
paragrafo 2, lettera a):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare le norme di produzione per il settore vitivinicolo conformemente agli articoli 75, 81 e 91, e all'allegato II, parte IV, e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione², in particolare l'articolo 47 e gli articoli da 52 a 54, e gli allegati III, V e VI di tale regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU UE L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

Appendice 9-E-5**DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, LETTERA b)
(DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI)**

Diritto dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici),
paragrafo 2, lettera b):

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni conformemente agli articoli 80 e 83 e all'allegato VIII di tale regolamento;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione¹.

¹ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU UE L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

Appendice 9-E-6**PRATICHE ENOLOGICHE DELL'UNIONE EUROPEA**

Pratiche enologiche dell'Unione di cui all'articolo 6 (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), paragrafo 2, lettera c), per il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda:

- il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati a fini di arricchimento ed edulcorazione alle condizioni specifiche e limitate fissate rispettivamente all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I, parte D, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo;
- l'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche;
- le fecce fresche possono essere utilizzate alle condizioni specifiche e limitate di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, riga 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione.

Pratiche soggette al diritto della parte importatrice:

- uso di anidride solforosa e di solfiti nel vino; e
- uso di sciroppo zuccherino.

Appendice 9-E-7**DOCUMENTO SEMPLIFICATO VI-1**

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie
per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA Documento semplificato VI-1 N. progressivo: DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato	7. Quantità in l/hl/kg ⁽²⁾
	8. Numero di contenitori ⁽³⁾

9. CERTIFICATO

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

10. BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

- Titolo alcolometrico effettivo:
- Anidride solforosa totale:
- Acidità totale:

Nome e indirizzo completi dell'organismo o del dipartimento designato (laboratorio):

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Cancellare le voci non pertinenti.
- (3) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	13. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
14. Altre osservazioni			

Appendice 9-E-8

CERTIFICATO SEMPLIFICATO

Modello di certificato rilasciato dal ministero per le Industrie primarie per il vino prodotto in Nuova Zelanda e importato nell'Unione ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	PAESE TERZO DI RILASCIO: NUOVA ZELANDA N. progressivo ⁽²⁾ : DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'UNIONE EUROPEA
2. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)
4. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽³⁾	5. Luogo di scarico (se diverso da 2)
6. Descrizione del prodotto importato ⁽⁴⁾	7. Quantità in l/hl/kg ⁽⁵⁾
	8. Numero di contenitori ⁽⁶⁾

9. Certificato

Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto e corrisponde alle definizioni dei prodotti e alle pratiche enologiche autorizzate conformemente all'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

- (1) Conformemente all'articolo 12 (Certificazione) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici) dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
- (2) Si tratta del numero di tracciabilità del lotto assegnato dall'organo competente della Nuova Zelanda.
- (3) Indicare: il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nell'Unione; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo ecc.).
- (4) Fornire le seguenti informazioni:
 - denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.);
 - nome del paese d'origine: [indicare "Nuova Zelanda"];
 - nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica (ad esempio, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");
 - codice della nomenclatura combinata (codice CN).
- (5) Cancellare le voci non pertinenti.
- (6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità	10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	12. Timbro dell'autorità competente
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
Disponibili			
Attribuiti			
13. Altre osservazioni			

Appendice 9-E-9

DICHIARAZIONI

Dichiarazione relativa alle mannoproteine di lieviti e al ferrocianuro di potassio

1. La nota 1 di cui all'articolo 6.2, lettera b) (Definizioni dei prodotti e pratiche e trattamenti enologici), stabilisce che il vino prodotto nell'Unione e importato in Nuova Zelanda debba rispettare i limiti prescritti dal diritto della Nuova Zelanda per l'uso delle mannoproteine di lieviti e del ferrocianuro di potassio, fintantoché tali limiti differiscono da quelli raccomandati nelle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino quali pubblicate. Fatto salvo il paragrafo 2 della presente dichiarazione, la Nuova Zelanda si adopererà per ottenere la rimozione dei limiti prescritti per le mannoproteine di lieviti e il ferrocianuro di potassio dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
2. La Nuova Zelanda non è in grado di anticipare l'esito o i tempi del processo di cui al paragrafo 1, in quanto i limiti prescritti sono stabiliti dall'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda) nell'ambito del sistema di regolamentazione alimentare congiunto di Australia e Nuova Zelanda.

Dichiarazione congiunta sull'etichettatura degli allergeni sul vino e sui liquidi alcolici

1. Ciascuna parte riconosce il diritto dell'altra parte di regolamentare le informazioni che devono figurare sull'etichetta del vino e dei liquidi alcolici in relazione agli allergeni.
2. Fatto salvo l'articolo 8 (Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta) dell'allegato 9-E (Vino e liquidi alcolici), le parti riconoscono che:
 - a) l'Unione può esigere che le indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, siano incluse nella designazione e nella presentazione del vino e dei liquidi alcolici;
 - b) per la Nuova Zelanda, l'etichettatura degli allergeni è soggetta al regime normativo congiunto della Nuova Zelanda e dell'Australia, ai sensi della norma in materia di alimenti 1.2.3 di cui all'*Australia New Zealand Food Standards Code* (Codice delle norme in materia di alimenti di Australia e Nuova Zelanda).
3. Le parti collaboreranno con l'obiettivo di pervenire, se possibile, a un esito reciprocamente accettabile in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura degli allergeni.

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU UE L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Dichiarazione relativa all'uso dei termini "brut nature" ed "extra brut"
per i vini spumanti prodotti nell'Unione

I vini spumanti prodotti nell'Unione e importati in Nuova Zelanda possono essere descritti con i termini "brut nature" ed "extra brut" in Nuova Zelanda, a condizione che tale uso non sia falso o fuorviante per i consumatori neozelandesi a norma del *Fair Trading Act 1986* (Legge del 1986 sulla lealtà delle transazioni commerciali), e che tale uso soddisfi le prescrizioni previste dal *Food Act 2014* (Legge del 2014 in materia di alimenti).

ALLEGATO 10-A**MISURE ESISTENTI**

Note introduttive

1. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo 10.10 (Misure non conformi) o dell'articolo 10.18 (Misure non conformi), le misure esistenti della Nuova Zelanda e dell'Unione che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 10.5 (Accesso al mercato) o 10.14 (Accesso al mercato);
 - b) articolo 10.6 (Trattamento nazionale) o 10.16 (Trattamento nazionale);
 - c) articolo 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita);
 - d) articolo 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione);
 - e) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni); o
 - f) articolo 10.15 (Presenza locale).

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna voce definisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la voce è creata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della voce secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta in tale voce;
 - d) "obblighi in esame" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale la voce è creata;
 - e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura elencata;

- f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative e regolamentari o ad altre misure per le quali la voce è creata. Una misura citata all'elemento "misure":
- i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti;
 - iii) per quanto riguarda l'elenco dell'Unione, comprende le disposizioni legislative o regolamentari o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro;
- g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la voce è creata.

4. Nell'interpretare una voce si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La voce è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti delle sezioni o delle sottosezioni in relazione ai quali essa è creata. In caso di conflitto tra l'elemento "misure" e altri elementi di una voce, prevale l'elemento "misure".

5. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione:
- a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
 - b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione, è creata una voce per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o della Nuova Zelanda rispetto all'articolo 10.15 (Presenza locale) e non rispetto all'articolo 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale). Tale obbligo non viene inoltre inserito come voce rispetto all'articolo 10.56 (Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali).

7. Una voce creata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale voce non escluda uno Stato membro. Una voce creata per uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle voci del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle voci dell'Unione e degli Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una voce creata a livello della Nuova Zelanda si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8. L'elenco di voci del presente allegato non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale) o 10.16 (Trattamento nazionale). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, di adempiere un obbligo di servizio universale, di possedere una qualifica riconosciuta in un settore regolamentato, di superare un esame specifico, anche linguistico, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.

9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o qualsiasi misura adottata conformemente al TFUE, compresa la sua attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione in conformità dell'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione, gli Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato) o dell'articolo 10.14 (Accesso al mercato) per qualsiasi misura:

- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;

- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

13. Per quanto riguarda i servizi informatici, tutti i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

- a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati alle lettere da a) a e) non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

14. Per quanto riguarda i servizi finanziari, contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

15. Per quanto riguarda l'articolo 10.5 (Accesso al mercato), le persone giuridiche che prestano servizi finanziari e che sono costituite a norma delle disposizioni legislative della Nuova Zelanda o di quelle dell'Unione o di almeno uno degli Stati membri, sono soggette a limitazioni non discriminatorie alla forma giuridica¹.

16. Nell'elenco di riserve di cui al presente allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione, compresi gli Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

¹ Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari della Nuova Zelanda e dell'Unione. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta da parte di un istituto finanziario dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

EU/NZ/Allegato 10-A/it 11

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

EU/NZ/Allegato 10-A/it 12

Elenco dell'Unione

1. Riserva n. 1 – Tutti i settori
2. Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)
3. Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
4. Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo
5. Riserva n. 5 – Servizi immobiliari
6. Riserva n. 6 – Servizi alle imprese
7. Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione
8. Riserva n. 8 – Servizi di costruzione
9. Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione
10. Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

11. Riserva n. 11 – Servizi ambientali
12. Riserva n. 12 – Servizi finanziari
13. Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali
14. Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
15. Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
16. Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto
17. Riserva n. 17 – Attività estrattive e attività connesse all'energia
18. Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

EU/NZ/Allegato 10-A/it 14

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 15

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

L'UE: il trattamento concesso a norma del TFUE alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, comprese quelle stabilite nell'Unione da investitori della Nuova Zelanda, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Nuova Zelanda.

Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

Misure:

UE: TFUE

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni e attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori della Nuova Zelanda o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 17

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori quale descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (di seguito "non del SEE") devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.

I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (di seguito denominato "SEE") possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di agire in qualità di rappresentanti o agenti per i propri titolari e non possono prestare servizi.

In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale di una società straniera non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la succursale della società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna degli atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato di una società. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE.

L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGeBl. Nr. 58/1906, § 107 (2);

Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

BG: legge sul commercio, articolo 17 bis;
legge per la promozione degli investimenti, articolo 24.

EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 631 (1, 2 e 4).

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio)
(122/1919), s. 1;

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006);

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); legge sui gruppi europei di
interesse economico (1994:1927).

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni:

In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le PMI) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgare, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro.

Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL:

legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, possono acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su beni immobili, se non *mortis causa*, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di beni immobili riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio a uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Cechia o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera.

In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale.

Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se, a seguito di una valutazione globale e concreta, si comprovi l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Chiunque intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge sulle proprietà agricole e devono essere registrati nell'Unione o nel SEE.

In EE: una persona giuridica di un paese membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare beni immobili comprendenti:

- i) meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;
- ii) dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I, TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone (di seguito denominati "prodotti agricoli");

- iii) dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito denominata "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;
- iv) meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto del bene immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.

Se non soddisfa i requisiti di cui ai punti da ii) a iv), una persona giuridica può acquistare un bene immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato il bene immobile da acquistare.

Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.

In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).

In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare beni immobili per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBl. 6800;

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz,
LGBl. Nr. 42/2004;

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 11/1998.

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche.

CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 30

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995)

legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017).

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017.

EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini.

HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b;

legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2;

legge sulle procedure amministrative generali.

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali;

legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

MT: legge sui beni immobili (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali;

legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini della Nuova Zelanda attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di un paese terzo con il quale la Lettonia ha concluso un accordo bilaterale di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che è stato approvato dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di un paese terzo con il quale la Lettonia ha concluso un accordo bilaterale di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tale accordo sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;

- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o
- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se la Nuova Zelanda consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese della Nuova Zelanda l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri dell'Unione è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

In RO: i cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione.

Misure:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB); legge introduttiva al codice civile.

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica;

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; contabilità e tenuta dei libri contabili; audit; consulenza fiscale; architettura e urbanistica; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria.

Classificazione industriale: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 36

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)¹

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 8, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.

¹ Ai fini della presente riserva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "diritto interno": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione;
- b) "diritto internazionale pubblico": il diritto internazionale pubblico a eccezione del diritto dell'Unione, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario;
- c) "consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge;
- d) "rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e le comparizioni dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; nonché
- e) "arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

nell'UE: in ogni Stato membro si applicano prescrizioni non discriminatorie specifiche relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE: la rappresentanza legale di persone dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito denominato "EUIPO") può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di tale Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861).

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati con cittadinanza del SEE o della Svizzera possono prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o della Svizzera e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

In BE (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritta la reciprocità.

Un avvocato straniero può esercitare la professione di consulente giuridico. Un avvocato che è membro di un ordine forense straniero (non appartenente all'UnioneE) che desidera stabilirsi in Belgio ma che non soddisfa le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti può chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B può fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.

In BG (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può comparire dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Un paese per il quale esiste una reciprocità è designato dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per fornire mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia. In Bulgaria il trattamento nazionale completo in relazione allo stabilimento e all'attività delle imprese, nonché in relazione alla prestazione di servizi, può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui è stato o sarà concluso un accordo bilaterale sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.

A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Per tutti i servizi giuridici è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente.

Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di uno studio legale che presta servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Gli avvocati o gli studi legali stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero e del diritto internazionale pubblico se ne comprovano la conoscenza approfondita.

Una società professionale può diventare azionista di uno studio legale tedesco solo se è abilitata all'avvocatura in Germania e assume una delle forme giuridiche di cui all'articolo 59 ter della legge federale sulla professione forense. Un azionista è tenuto ad impegnarsi attivamente nello studio legale. Le succursali di studi legali stranieri possono prestare servizi giuridici se sono state abilitate all'avvocatura. Per ottenere l'abilitazione all'avvocatura gli azionisti devono essere qualificati come avvocati o consulenti in materia di brevetti in uno Stato in cui la corrispondente professione forense è riconosciuta, a norma di un regolamento del ministero tedesco della Giustizia, come avente una formazione e uno status professionale analoghi (sezione 206 della legge federale sulla professione forense e sezione 157 della legge federale sui consulenti in materia di brevetti). La succursale deve avere una gestione separata con potere di rappresentanza in Germania e almeno un direttore della succursale con procura deve essere abilitato all'avvocatura in Germania.

In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.

Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da: avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata; altri dipendenti dello studio; o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.

Possono essere membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, nonché altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In EE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In EL: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Per prestare servizi giuridici è prescritto l'indirizzo aziendale.

In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

In FR: per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, inclusa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritti la residenza o lo stabilimento nel SEE. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE. I membri dell'Ordine degli avvocati della Nuova Zelanda possono registrarsi come consulenti giuridici stranieri in Francia per offrire determinati servizi giuridici in Francia su base temporanea o permanente, in relazione al diritto neozelandese e al diritto internazionale pubblico. Per esercitare la professione forense su base permanente è necessario disporre di un indirizzo aziendale all'interno della giurisdizione dell'Ordine degli avvocati francese oppure essere iscritti o stabiliti nel SEE.

In HR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione. Nei processi per questioni di diritto internazionale pubblico, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da un avvocato straniero iscritto all'Ordine degli avvocati del suo paese d'origine. Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi della Nuova Zelanda possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).

In HU: La piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata alla cittadinanza del SEE o della Svizzera e alla residenza (presenza commerciale). Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e sul diritto internazionale pubblico in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. È richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.

In LT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero.

In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la pratica del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di un accordo bilaterale sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

A MT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese, possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

La consulenza giuridica da parte di giuristi di comprovata competenza, laureati e dottori in legge (anche se non avvocati e non professori universitari) in qualsiasi ambito del diritto estero e del diritto internazionale pubblico è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale (domiciliação) in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.

In SE (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per l'ammissione alla professione di avvocato e l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che esercitano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine degli avvocati può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario di una società o di una società di persone.

In SI (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.

Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica slovacca. Per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

Misure:

UE: articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001².

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBL. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21 quater.; Rechtsanwaltsgesetz – EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 e successive modifiche; § 41 EIRAG.

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

¹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); e

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018).

EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile);

Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa);

Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale);

Väiirteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

ES: Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, artículo 9.1.a.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 50

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3; Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11).

HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati.

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571.

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

LV: codice di procedura penale, s. 79 legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4.

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art. 194 sostituído p/ art. 201.º; e art. 203.º sostituído p/ art. 213.º);

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun; e

legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul; regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008.

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno del 7 giugno 2019).

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19; legge sulla consulenza fiscale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale).

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

- b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG detenendo una quota di minoranza.

A partire dal 1° agosto 2022 una società professionale può diventare azionista di uno studio legale tedesco specializzato in diritto brevettuale solo se è abilitata presso la Camera dei brevetti tedesca e assume una delle forme giuridiche di cui all'articolo 52 ter del regolamento sui consulenti in materia di brevetti. Uno studio legale straniero specializzato in diritto brevettuale può prestare servizi se è abilitato presso la Camera dei brevetti tedesca. Per ottenere tale abilitazione è necessario che l'azionista sia un avvocato, un revisore fiscale, un revisore contabile o un consulente in materia di brevetti e, nel caso delle succursali, un direttore con potere di rappresentanza in Germania.

In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. La prestazione dei servizi può avvenire esclusivamente tramite “société civile professionnelle” (SCP), “société d'exercice libéral” (SEL) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni. Indipendentemente dalla forma giuridica, più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. È inoltre prescritto il requisito della residenza.

In BG and CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'Unione nonché la residenza permanente.

In ES: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale sono prescritti lo stabilimento in uno Stato membro, la presenza commerciale nonché la residenza permanente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza del SEE.

In LV: per i consulenti in materia di brevetti è prescritta la cittadinanza dell'Unione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE.

In SI: per i titolari o i richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali della prestazione di servizi come i servizi di processo e notifica, è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia.

Misure:

AT: legge sui consulenti in materia di brevetti, BGBl. 214/1967 e successive modifiche, §§ 2 e 16 bis.

BG: capo 8 ter della legge sui brevetti e sulla registrazione dei modelli di utilità.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO). Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, articoli 175, 176 e 177. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, articolo 3.2.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014);

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

FR: Code de la propriété intellectuelle.

HU: atto XXXII del 1995 sui consulenti in materia di brevetti.

LV: legge sulle istituzioni e le procedure in materia di proprietà industriale, capo XVIII (articoli 119-136).

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 e 23/20 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale 100/13 e 23/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per la prestazione di servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

Misure:

IE: sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;

norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

- c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili e addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, eccetto "Société en nom collectif" (SNC) e "Société en commandite simple" (SCS). Si applicano condizioni specifiche a "sociétés d'exercice libéral" (SEL), "Association de gestion et comptabilité" (AGC) e "Société pluri-professionnelle d'exercice" (SPE) (CPC 86213, 86219, 86220).

In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio d'affari per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl.

I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: decreto legislativo 139/2005; legge 248/2006.

PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

- d) Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro che possa riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino della Nuova Zelanda o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: possono applicarsi prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

² Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU UE L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma dei regolamenti di attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ non devono superare il 10 % dei diritti di voto.

¹ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

In FR (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per le revisioni legali: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini della Nuova Zelanda possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, a eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti (commerçants), come "société en nom collectif" (SNC) and "société en commandite simple" (SCS).

In PL: per prestare servizi di revisione dei conti è prescritto lo stabilimento nell'Unione.

Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Misure:

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018.

FR: Code de commerce.

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: l'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Misure:

CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017).

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: le società di revisione contabile (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, articolo 27 (Wirtschaftsprüferordnung, WPO). I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 (Wirtschaftsprüferordnung, WPO) possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Misure:

DE: Handelsgesetzbuch, (HGB; codice di diritto commerciale); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Misure:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione dei conti).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In EE: Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. La maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge devono aver acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE.

Misure:

EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortevuse seadus) § 76-77.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità).

Misure:

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 115/21); legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 18/21).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza. Almeno un amministratore o un dirigente della società deve essere revisore contabile abilitato.

In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco.

In HR: la revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In IT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In LT: per la prestazione di servizi di revisione dei conti è prescritto lo stabilimento nel SEE.

In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Misure:

BE: legge del 7 dicembre 2016 sull'organizzazione della professione e la supervisione pubblica dei revisori contabili (legge sull'audit pubblico).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161; e

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676).

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883);

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672); e

altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati.

- e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, escluse la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In DE: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

DE: Steuerberatungsgesetz (legge sulla consulenza fiscale, 4 novembre 1975 (BGBl I., p. 2735)), modificata da ultimo dall'articolo 50 della legge del 10 agosto 2021 (BGBl. I, p. 2436): §§ 3, 34, 40 (1), 49, 50 bis

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione dei servizi può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, eccetto "société en nom collectif" (SNC) e "société en commandite simple" (SCS). Si applicano condizioni specifiche a "société d'exercice liberal" (SEL), "association de gestion et comptabilité" (AGC) e "société pluri-professionnelle d'exercice" (SPE)..

Misure:

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale è prescritta la residenza nel SEE.

In IT: è prescritto il requisito della residenza.

Misure:

HU: legge 150 del 2017 in materia fiscale; decreto governativo 2018/263 sulla registrazione e la formazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005; legge 248/2006.

- f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In FR: un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): "société anonyme" (SA), "société à responsabilité limitée" (SARL) (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée" (EURL), "société civile professionnelle" (SCP) (en commandite par actions), "société coopérative et participative" (SCOP), "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" (SELARL), "société d'exercice libéral à forme anonyme" (SELAFA), "société d'exercice libéral par actions simplifiée" (SELAS) o "société par actions simplifiée" (SAS),, o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;
Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par action SELCA; e Loi 77-2 du 3 janvier 1977.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BG: per i consulenti che effettuano la valutazione della conformità dei progetti d'investimento o esercitano la supervisione di lavori di costruzione si richiede lo stabilimento in Bulgaria ai sensi della legge commerciale bulgara o l'iscrizione al registro commerciale di uno Stato membro dell'UE o del SEE.

Misure:

BG: articolo 167, paragrafo 1, della legge sullo sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Misure:

HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19); legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; legge 29(i)2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la residenza nel SEE.

In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza, il domicilio professionale o l'indirizzo aziendale in Italia.

In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono prestare i servizi.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto;

legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985).

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche; personale infermieristico; fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 9312, 93191, 932, 63211

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 77

Descrizione:

- a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: per la prestazione di servizi psicologici è prescritta la cittadinanza dell'Unione. I professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche;

legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche;

legge 75(I)/2013 e successive modifiche – Podologi;

legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica;

legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali;

legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti;

legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi;

legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici;

legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti;

legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti;

EU/NZ/Allegato 10-A/it 79

legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti;

legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi.

I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestare tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Tale limitazione si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).

Misure:

DE: Bundesärztleordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG); e

Bundes-Apothekerordnung;

a livello regionale possono esistere disposizioni legislative aggiuntive in materia di ostetricia.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Livello regionale:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspfleger (Hamburgisches Hebammengesetz);

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) e Thüringer Heilberufegesetz.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société civile professionnelle" (SCP) e della "société d'exercice libéral" (SEL). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, société coopérative (solo per medici di base e specialisti indipendenti) o société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In AT: possono applicarsi specifiche prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica (CPC 9312, parte di 9319). La cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft (OG) o Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Nessun altro può associarsi a uno studio medico associato e partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

Misure:

AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52 bis– 52 quater;

legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992; legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In AT: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione. È possibile derogare a tale prescrizione in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a "société civile professionnelle" (SCP) e "société d'exercice libéral" (SEL).

Possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza del SEE. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 86

Misure:

CY: legge 169/1990 e successive modifiche.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

In IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In PL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio. Per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco, i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39;

legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n. 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/2010).

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'Ordine dei medici veterinari, articolo 2.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In DK e NL: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone.

In LV: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

Misure:

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; codice federale per la professione veterinaria).

Livello regionale:

leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su di esse)

Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG);

EU/NZ/Allegato 10-A/it 90

Berlin, Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGGH);

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerG);

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBerG);

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG);

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG);

Berufsordnungen der Kammern (codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari).

DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (legge consolidata n. 40, del 15 gennaio 2020, sui chirurghi veterinari).

IE: legge sull'esercizio dell'attività veterinaria del 2005.

LV: legge sui medicinali veterinari.

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBI. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.

In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata. La presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria: “société d'exercice libéral” (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Bundes-Apothekerordnung;

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

FR: Code de la santé publique;

Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales e Loi 2015-990 du 6 août 2015.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione.

In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE.

In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista.

Misure:

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011; decreto presidenziale 64/2018 (Gazzetta ufficiale 124/edizione A/11-7-2018).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

LV: legge sulle farmacie, s. 38.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Nella Repubblica di Bulgaria il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di quattro).

In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

A MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)).

In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In SI: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. La vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica richiede un'autorizzazione statale speciale.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 222, 224, 228.

DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 1040 del 03/09/2014.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1;

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 100/18, 125/19).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

IE: Irish Medicines Boards Act 1995 e 2006 (n. 29 del 1995 e n. 3 del 2006); Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 e successive modifiche (S.I. 540 del 2003); Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations 2007 e successive modifiche (S.I. 540 del 2007); Pharmacy Act 2007 (n. 20 del 2007); Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 e successive modifiche (S.I. 488 del 2008).

MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458).

PT: decreto legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15 Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:

– p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012;

– p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.;

– p/ Lei 16/2013, 8 fev.;

– p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.;

– p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.;

– p/ Lei 51/2014, 25 ago.;

– p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; e ordinanza 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.

SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016, 77/2017, 73/2019); legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014, 66/2019).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro o la residenza nello stesso e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri iscritti all'albo dei farmacisti.

L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica.
Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

Misure:

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona.

In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Nessun farmacista può ottenere più di una licenza.

In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In NL: la vendita per corrispondenza di medicinali è soggetta a condizioni.

In PL: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 219, 222, 228 e articolo 234, paragrafo 5.

EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) e § 41 (3); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284).

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1;

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041);

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).

NL: Geneesmiddelenwet, articolo 67.

PL: articolo 99, paragrafo 4, LEGGE del 6 settembre 2001 – Legge farmaceutica, Gazzetta ufficiale del 2021.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG); e

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6;

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 105

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

l'UE: per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione a livello di Unione possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 106

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 107

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – sottosettore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

a CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 108

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Cechia per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE.

In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Misure:

CZ: legge sulle licenze commerciali.

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione, del SEE o della Confederazione svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Misure:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in SI: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese della Nuova Zelanda di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le prescrizioni seguenti: abilitazione a operare in qualità di agente immobiliare in Nuova Zelanda, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero sloveno.

Misure:

SI: legge sulle agenzie immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore:	servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese
Classificazione industriale:	ISIC rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893
Obblighi in esame:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale
Capo:	scambi di servizi e investimenti
Livello amministrativo:	UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 492) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 114

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (di seguito denominati "CRS"), qualora ai vettori aerei dell'Unione non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione da parte di vettori aerei dell'Unione.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU UE L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

- c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: per i servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (come la conciliazione) è richiesta una notifica, per l'ammissione al registro, al ministro responsabile per la Giustizia.

Misure:

BG: legge sulla mediazione, articolo 8.

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche.

FR: Code de la Santé Publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:

in BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'aria ambiente pulita;

articolo 148, paragrafo 2, della legge sul traffico stradale;

legge sull'acqua; e

ordinanza n. 32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: per le persone fisiche sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di prestare servizi relativi alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

BG: articoli 16-17, legge sul catasto e sul registro immobiliare; e articolo 24, paragrafo 1, legge sulla geodesia e sulla cartografia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 224/1990 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una "société d'exercice liberal" (SEL) (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions“, "société civile professionnelle" (SCP), "société anonyme" (SA) e "société à responsabilité limitée" (SARL). Per l'esplorazione e la prospezione è necessario lo stabilimento di servizi. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri.

Misure:

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n.°71-360 du 6 mai 1971.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto congiuntamente con persone giuridiche locali o mediante le stesse.

Misure:

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita:

in PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità.

Misure:

PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem dos Engenheiros);

legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos);

decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Misure:

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza. La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza.

Misure:

EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

in BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (*régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique*). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (per esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o una presenza commerciale nell'Unione per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche come le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; e

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 128

i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo, prolungato o permanente nella Repubblica di Bulgaria.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti;

ordinanza del ministero degli Affari esteri per l'istituzione di un regime temporaneo per la certificazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

Misure:

HU: decreto del Consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali.

PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1326).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per la prestazione di servizi di traduzione ufficiale e certificata da parte di traduttori giurati, sono prescritte la registrazione e l'iscrizione all'albo dei traduttori giurati, previa approvazione da parte del consiglio per la registrazione dei traduttori giurati. Sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In HR: per i traduttori certificati è prescritta la cittadinanza del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione e la regolamentazione dei servizi di traduzione giurata del 2019 (45(I)/2019) e successive modifiche.

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

- j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909).

Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può prestare servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi; tale società deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in NL: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

Misure:

NL: Waarborgwet 1986.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: per la prestazione di servizi di vendita all'asta è prescritta la licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc.;

legge sulle licenze commerciali;

legge n. 26/2000, Racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909).

Misure:

SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614).

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Settore – sottosettore: servizi di comunicazione – servizi postali e di corriere

Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 135

Misure:

UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Riserva n. 8 – Servizi di costruzione

Settore – sottosettore: Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Classificazione industriale: CPC 51

Obblighi in esame: trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

¹ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU UE L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

Descrizione:

a CY: requisito della cittadinanza.

Misura:

legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001-2013), articoli 15 e 52.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 137

Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore: servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco

Classificazione industriale: CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

EU/NZ/Allegato 10-A/it 138

in PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m² e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m², se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; e contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

Misure:

PT: decreto legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).

Misure:

CY: legge 74(I) 2002 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza, che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione (CPC 3546).

Misure:

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

- b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In ES: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Nessun tabaccaio può detenere più di una licenza (CPC 63108).

In FR: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di tabacco. Per i tabaccaia è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio.

È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è prescritta la licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942;

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 142

Riserva n. 10 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore: servizi di istruzione finanziati con fondi privati

Classificazione industriale: CPC 921, 922, 923, 924

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

EU/NZ/Allegato 10-A/it 143

a CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini della Nuova Zelanda possono ottenere l'autorizzazione del ministro dell'Istruzione secondo la forma e le condizioni specificate.

Misure:

CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019) e successive modifiche; legge sugli istituti di istruzione superiore del 1996 (N. 67(I)/1996) e successive modifiche; legge sulle università private (istituzione, funzionamento e controllo) del 2005 (N. 109(I)/2005) e successive modifiche; legge del 2015 sulla garanzia della qualità e l'accreditamento nell'istruzione superiore e sulla creazione e il funzionamento di un'agenzia per le questioni connesse (N. 136(I)/2015) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da persone giuridiche autorizzate a norma delle disposizioni legislative della Bulgaria o di uno Stato membro. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

Misure:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale in Slovenia (CPC 921).

Misure:

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 923 eccetto CPC 92310).

Misure:

CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39;

legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

SK: legge n. 131/2002 sulle università.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi: Accesso al mercato:

in ES e IT: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. È applicata una verifica della necessità economica.

Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

Misure:

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6/2001 del 21 dicembre sulle università), articolo 4.

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario);

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Misure:

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940;

decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997;

Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5;

legge 3549/2007; e

legge 3696/2008 sullo stabilimento e le attività dei college e altre disposizioni (Gazzetta ufficiale 177/edizione A/25-8-2008).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in AT: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, l'AQ Austria (agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Un investitore che intenda offrire tali servizi deve prevedere come attività principale l'offerta di tali servizi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'AQ Austria. Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 148

Misure:

AT: legge sulle università di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993 e successive modifiche, § 2, 8; legge sull'istruzione superiore privata, BGBl. I Nr. 77/2020, § 2;

legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione superiore, BGBl. Nr. 74/2011 e successive modifiche, § 25 (3).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini della Nuova Zelanda possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini della Nuova Zelanda possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Misure:

FR: Code de l'éducation.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

MT: avviso legale 296 del 2012.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 150

Riserva n. 11 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Obblighi in esame: presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

in SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accREDITAMENTO per prestare servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

In SK: per prestare servizi di trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 12 – Servizi finanziari

Settore – sottosettore: servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari

Classificazione industriale: non applicabile

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 153

Descrizione:

a) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in IT: possono accedere alla professione attuariale esclusivamente le persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

Misure:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: i servizi di assicurazione pensionistica possono essere prestati esclusivamente da società per azioni autorizzate conformemente al codice di previdenza sociale e registrate a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro (non succursali).

In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; e

codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale del 2020, voci 895 e 1180);

legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1881);

legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 105); e

legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in Austria.

In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione è prescritta la residenza. Almeno una delle persone che gestiscono e rappresentano la compagnia di assicurazione pensionistica deve avere un'ottima conoscenza della lingua bulgara.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1, n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; e

codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in Bulgaria.

I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.

In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.

In PT: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità del diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4;

codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1, n. 1, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale, presenza locale:

in EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale. In questo caso la "succursale" non deve assumere alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè la Grecia) di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (Grecia) e che esercita un'attività assicurativa.

Misure:

EL: articolo 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 05.02.2016).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

In DK: né le persone né le società (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, di navi danesi o di proprietà situate in Danimarca, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale).

In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura di aeromobili o navi e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione autorizzata nella Repubblica slovacca.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

HU: legge LX del 2003.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232.

SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:12192005:405); legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293).

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

b) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro istituto finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (come factoring o forfetizzazione), gli istituti finanziari non bancari sono soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'istituto finanziario deve svolgere la propria attività principale sul territorio della Bulgaria.

In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria attraverso una succursale.

In IT: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito denominati "OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.

Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere costituite in Italia (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM costituiti in Italia.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione non sono autorizzate.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, articolo 3 bis e articolo 17;

codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; e

legge sulla valuta, articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;

regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;

regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005;

titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111; e fatto salvo quanto segue:

regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009. Articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio.

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca.

In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10; codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; legge sulla valuta, articolo 3.

SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito è tenuto ad avere almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in Ungheria per almeno un anno.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;

legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 166

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria).

In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro.

Misure:

RO: legge n. 126 dell'11 giugno 2018 relativa agli strumenti finanziari e regolamento n. 1/2017 per la modifica e l'integrazione del regolamento n. 2/2006 relativo ai mercati regolamentati e ai sistemi di negoziazione alternativi, approvato con decreto della NSC n. 15/2006 - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria.

SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/2015 (come modificata da ultimo n. 28/19)).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 168

Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali

Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, 933

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 169

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 170

Misure:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici):

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);

Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);

EU/NZ/Allegato 10-A/it 171

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg);

Bundesapothekerordnung (BapO);

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG);

Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - Assicurazioni sanitarie
obbligatorie;

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI; codice sociale, sesto volume) - Assicurazioni
pensionistiche obbligatorie;

Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII; codice sociale, settimo volume) - Assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni;

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX; codice sociale, nono volume) - Riabilitazione e partecipazione delle persone con disabilità;

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI; codice sociale, undicesimo volume) - assicurazione per l'assistenza a lungo termine;

Personenbeförderungsgesetz (PBefG; legge sui trasporti pubblici).

Livello regionale:

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) in Baden-Württemberg;

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW);

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz – LPfIG);

EU/NZ/Allegato 10-A/it 174

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz – LPflegEG);

Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz – NPflegeG);

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);

Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG);

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;

Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);

EU/NZ/Allegato 10-A/it 176

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);

Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);

Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG);

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein;

Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, a eccezione di quelle riservate alle libere professioni.

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;
Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST,
Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 179

Descrizione:

per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: è prescritta la costituzione di una società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto a esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore che certifichi l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali a essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 180

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

a CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa o di un'agenzia turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone dell'Unione. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).

Misure:

CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in EL: i cittadini di paesi terzi sono tenuti a conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).

In HR: è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera per la prestazione di servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A).

ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castilla e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castilla-La Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, artículo 88;

Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunitat valenzana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;

Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, artículo 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;

Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias;

Regione di Murcia: Decreto n.º37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 e 42/20); legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 130/17, 25/19, 98/19 e 42/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE (CPC 7471, 7472).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche non originarie degli Stati membri dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri dell'Unione europea possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; legge 40/2007 (DL 7/2007).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 186

Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – sottosettore: servizi ricreativi; servizi delle agenzie di informazione, altri servizi sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, parte di 96419

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 187

Descrizione:

a) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

a CY: lo stabilimento e le attività di agenzie o subagenzie di stampa nella Repubblica di Cipro sono concessi solo a cittadini della Repubblica di Cipro o dell'Unione o a persone giuridiche appartenenti a cittadini della Repubblica di Cipro o dell'Unione.

Misure:

CY: legge sulla stampa (N. 145/89) e successive modifiche.

b) Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

a CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02;

Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; legge 17(I)/1995 e successive modifiche;
regolamento 1995/2012 sulle scuole private di ginnastica, e successive modifiche.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 190

Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore: servizi di trasporto – pesca e trasporto su vie navigabili – ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo; prestazione di servizi di trasporto combinato

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 191

Descrizione:

trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

nell'UE: per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.

Misure:

UE: articolo 6 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

¹ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU UE L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

in BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera neozelandese su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese designate dalle autorità pubbliche.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Le operazioni tra residenti e non residenti entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)) quando riguardano:

- i) il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna.

Misure:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsgesetz – BinSchAufgG);

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

EU/NZ/Allegato 10-A/it 196

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG);

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994);

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

Misure:

EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973).

IT: codice della navigazione;

legge 84/1994;

decreto ministeriale 585/1995; e

Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Misure:

LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653; e

Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in AT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6;

Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada: per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica; incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122).

A MT: taxi: sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

In PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi; densità di popolazione; distribuzione geografica; incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

Misure:

IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico.

MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59).

PT: decreto legge 41/80 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la costituzione in società nella Repubblica ceca (non succursali).

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 202

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SK: per la prestazione di servizi di trasporto su strada è prescritta la costituzione in società o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea.

Misure:

legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada; e

Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.

Misure:

PL: legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori. È prescritta la reciprocità.

Misure:

UE: direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996¹.

In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglémentant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);

¹ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU UE L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14);

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14); e

Servizi di supporto per tutti i modi di trasporto (parte di CPC 748).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea o da persone giuridiche stabilite nell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e

Prestazione di servizi di trasporto combinato (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749).

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ad eccezione di FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto di merci tra Stati membri possono, nel quadro di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante dell'operazione di trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera. Si applicano le limitazioni relativi a tutti i modi di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

Misure:

UE: direttiva 1992/106/CEE del Consiglio¹.

¹ Direttiva 1992/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU UE L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

Riserva n. 17 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore – sottosettore:	attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887
Obblighi in esame:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale
Capo:	scambi di servizi e investimenti
Livello amministrativo:	UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 208

Descrizione:

- a) attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, Estrazione di minerali energetici; 13, 14: estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC rev. 3.1:14).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono soggette a specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Tale permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione. Per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione (concessione, articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Misure:

BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927; e decreto legislativo 112/1998, articolo 34.

NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.

L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare;

decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012;

legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; e

legge sulle risorse del sottosuolo.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 212

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

a CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dalla Nuova Zelanda o da cittadini della Nuova Zelanda. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto della Nuova Zelanda o di un cittadino della Nuova Zelanda senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dalla Nuova Zelanda o da un cittadino della Nuova Zelanda, se la Nuova Zelanda non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti della Nuova Zelanda (ISIC rev. 3.1 1110).

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari o radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

In LT: in Lituania tutte le risorse minerali del sottosuolo (energia, metalli, minerali industriali e da costruzione) sono di proprietà esclusiva dello Stato. Le licenze di esplorazione geologica o di sfruttamento delle risorse minerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti nell'Unione e nel SEE o a persone giuridiche stabilite nell'Unione e nel SEE.

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e

Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali.

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania, 1992. Ultima modifica 21 marzo 2019 n. XIII-2004; e

legge sul sottosuolo n. I-1034, 1995, nuova redazione dal 10 aprile 2001 n. IX-243, ultima modifica 14 aprile 2016 n. XII-2308.

Per quanto riguarda esclusivamente gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, nella Confederazione svizzera o in un paese membro dell'OCSE, o in un paese terzo, oppure alla cittadinanza di uno di tali Stati e paesi, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 216

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive del 2014.

- b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in DK: il proprietario o l'utente che intenda installare infrastrutture per il gas o condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi o di gas naturale deve ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

A MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC rev. 3.1 401; CPC 887).

In NL: la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC rev. 3.1 040, CPC 71310).

Misure:

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto n. 1257 del 27 novembre 2019 sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte).

MT: legge EneMalta, capo 272 e EneMalta (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi), capo 536.

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda le attività svolte dal responsabile del bilanciamento (operatore di mercato o suo rappresentante designato responsabile del bilanciamento), l'autorizzazione è concessa esclusivamente ai cittadini austriaci o ai cittadini di un altro Stato membro o del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete di trasporto del gas sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini di uno Stato membro del SEE che devono avere una sede in Austria;
- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone sono tenute a nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975 e successive modifiche, §§ 5, 15; e

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011 e successive modifiche, §§ 43, 44, 90, 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale (si applica solo a livello amministrativo regionale):

in AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 e successive modifiche;

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und -Organisationsgesetz 2006),
LGBL. Nr. 1/2006 e successive modifiché;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBL. Nr. 75/1999 e successive modifiché;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBL. Nr. 134/2011 e successive modifiché;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBL. Nr. 59/2003 e successive modifiché;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WEIWG 2005, LGBL. Nr. 46/2005 e successive
modifiché;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG),
LGBL. Nr. 70/2005 e successive modifiché; e

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBL. Nr. 24/2006 e
successive modifiché.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 221

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di altri Stati membri stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;

- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;
- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia).

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973, nuova redazione dal 1° agosto 2011 n. XI-1564, ultima modifica 25 giugno 2020 n. XIII-3140;

legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881, nuova redazione dal 7 febbraio 2012, ultima modifica 20 ottobre 2020 n. XIII-3336;

legge della repubblica di Lituania sulle misure necessarie per la protezione dalle minacce poste da centrali nucleari non sicure di paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (ultima modifica 19 dicembre 2019 n. XIII-2705); e

legge sulle fonti di energia rinnovabili della Repubblica di Lituania, del 12 maggio 2011, n. XI-1375.

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e

legge sulle attività estrattive del 2014.

Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore: agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Livello amministrativo: UE / Stato membro (salvo diversamente indicato)

EU/NZ/Allegato 10-A/it 226

Descrizione:

- a) agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri sono tenuti ad acquistare i cereali che sono stati raccolti nell'Unione. Non sarà concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato da un paese terzo e riesportato in tale paese. Solo i produttori di riso dell'Unione possono richiedere un pagamento compensativo.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531).

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Misure:

IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), sezione 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo le navi battenti la bandiera della Bulgaria possono effettuare catture di risorse biologiche marine e fluviali nelle acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria. Una nave straniera (nave di un paese terzo) può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva della Bulgaria solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca.

In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

BG: legge sugli spazi marittimi, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria, articolo 49.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

- c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

in DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dall'autorità competente del livello amministrativo regionale (ISIC rev. 3.1 22).

Misure:

DE:

Livello regionale:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH); e

Thüringer Pressegesetz (TPG).

EU/NZ/Allegato 10-A/it 232

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in IT: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale della Nuova Zelanda, l'Italia consentirà agli investitori della Nuova Zelanda di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza polacca (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469);

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

Elenco della Nuova Zelanda

Note esplicative

Si precisa che le misure che la Nuova Zelanda può adottare conformemente all'articolo 10.64 (Misure prudenziali), a condizione che soddisfino le prescrizioni di tale articolo, includono quelle che disciplinano:

- a) la concessione di licenze, la registrazione o l'autorizzazione come istituto finanziario o prestatore di servizi finanziari transfrontalieri, e relative prescrizioni;
- b) la forma giuridica, incluse le prescrizioni in materia di costituzione giuridica per gli istituti finanziari di importanza sistemica e le limitazioni alle attività di assunzione di depositi delle succursali di banche estere, e relative prescrizioni; e prescrizioni in merito agli amministratori e all'alta dirigenza degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri;
- c) il capitale, le esposizioni verso parti collegate, la liquidità, la divulgazione e altre prescrizioni in materia di gestione del rischio;
- d) i sistemi di pagamento, compensazione e regolamento (compresi i sistemi di titoli);
- e) la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- f) le crisi o il fallimento degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articolo 10.5)
Misura	Companies Act (legge sulle società) del 1993 Financial Reporting Act (legge sull'informativa finanziaria) del 2013
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>1. Conformemente al regime neozelandese di informativa finanziaria stabilito dalla legge sulle società del 1993 e dalla legge sull'informativa finanziaria del 2013, sono tenuti a redigere un bilancio d'esercizio conforme alla prassi contabile generalmente accettata, a sottoporlo a revisione e a registrarlo nel registro delle imprese (a meno che non si applichino eccezioni a tali prescrizioni) i seguenti tipi di soggetti:</p> <p>a) qualsiasi persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda (una "società estera") che svolga attività in Nuova Zelanda ai sensi della legge sulle società del 1993 e che sia "di grandi dimensioni"¹;</p>

¹ Una società estera o una controllata di una società estera è "di grandi dimensioni" in relazione a un periodo contabile se sussiste almeno una delle condizioni seguenti:

- i) alla data di chiusura di ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle attività patrimoniali del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 20 milioni di NZ\$; o
- ii) in ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle entrate del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 10 milioni di NZ\$.

È prescritta una relazione di revisione, salvo nel caso in cui l'attività neozelandese della società estera non sia "di grandi dimensioni" e la legislazione della giurisdizione in cui la società è costituita non imponga una revisione.

- b) qualsiasi società neozelandese "di grandi dimensioni" in cui le azioni che complessivamente conferiscono il diritto di esercitare o controllare l'esercizio di almeno il 25 % del potere di voto in un'assemblea della società sono detenute da¹:
 - i) una controllata di una persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda;
 - ii) una persona giuridica costituita al di fuori della Nuova Zelanda; o
 - iii) una persona che non risiede abitualmente in Nuova Zelanda;
 - c) qualsiasi società "di grandi dimensioni" costituita in Nuova Zelanda che sia una controllata di una società estera.
2. Se una società è tenuta a redigere un bilancio e se ha una o più controllate, invece di redigere un bilancio per se stessa deve redigere un bilancio del gruppo che sia conforme alla prassi contabile generalmente accettata in relazione a quel gruppo. Tale obbligo non si applica se:
- a) la società (A) è a sua volta una controllata di una persona giuridica (B), dove la persona giuridica (B) è:
 - i) costituita in Nuova Zelanda; o
 - ii) registrata o considerata registrata ai sensi della parte 18 della legge sulle società del 1993;
 - b) è redatto un bilancio del gruppo in relazione a un gruppo che comprende B, A e tutte le altre controllate di B, conforme alla prassi contabile generalmente accettata; e

¹ Una società neozelandese è "di grandi dimensioni" in relazione a un periodo contabile se si applica almeno uno dei paragrafi seguenti:

- i) alla data di chiusura di ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle attività patrimoniali del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 60 milioni di NZ\$; o
- ii) in ciascuno dei due periodi contabili precedenti, il totale delle entrate del soggetto e delle sue controllate (se presenti) supera i 30 milioni di NZ\$.

	<p>c) una copia del bilancio del gruppo di cui alla lettera b) e una copia della relazione di revisione relativa a tale bilancio sono consegnate per essere registrate ai sensi della legge sulle società del 1993 o depositate ai sensi di un'altra legge.</p> <p>2. Se una società estera è tenuta a redigere:</p> <p>a) un bilancio ai sensi della legge sulle società del 1993, se la sua attività in Nuova Zelanda raggiunge le soglie di attività patrimoniale ed entrate che si applicano alle società estere "di grandi dimensioni", deve redigere, oltre al bilancio della società estera di grandi dimensioni stessa, anche un bilancio per la sua attività in Nuova Zelanda come se tale attività fosse condotta da una società costituita e registrata in Nuova Zelanda;</p> <p>b) un bilancio del gruppo ai sensi della legge sulle società del 1993; se l'attività in Nuova Zelanda del gruppo raggiunge le soglie di attività patrimoniale ed entrate che si applicano alle società estere "di grandi dimensioni", il bilancio del gruppo che viene redatto deve includere, oltre al bilancio del gruppo, anche il bilancio dell'attività in Nuova Zelanda del gruppo, come se i membri del gruppo fossero società costituite e registrate in Nuova Zelanda.</p>
--	---

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Misura	Dairy Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia) del 2001
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia del 2001 (DIRA, Dairy Industry Restructuring Act) e i regolamenti prevedono la gestione di una banca dati nazionale dedicata ai dati relativi ai test condotti sulle mandrie.</p> <p>La DIRA:</p> <p>a) prevede che il governo neozelandese stabilisca le modalità di gestione della banca dati da parte di un altro soggetto del settore lattiero-caseario. Nel farlo, il governo neozelandese può:</p> <p>i) prendere in considerazione la cittadinanza e la residenza del soggetto, delle persone che possiedono o controllano il soggetto e dell'alta dirigenza e del consiglio di amministrazione del soggetto;</p> <p>ii) porre restrizioni su chi può detenere azioni del soggetto, anche in base alla cittadinanza;</p> <p>b) prevede il trasferimento dei dati da parte di coloro che effettuano test sulle mandrie di bovini da latte alla Livestock Improvement Corporation (LIC) o all'ente che le succederà;</p> <p>c) stabilisce le norme relative all'accesso alla banca dati e può negare l'accesso sulla base del fatto che l'uso previsto della banca dati potrebbe essere "dannoso per l'industria lattiero-casearia neozelandese"; tale rifiuto può prendere in considerazione la cittadinanza o la residenza della persona che richiede l'accesso.</p>

Settore	Servizi di comunicazione Telecomunicazioni
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Statuto di Chorus Limited
Descrizione	Investimento Lo statuto di Chorus Limited prevede l'approvazione del governo neozelandese affinché la partecipazione azionaria di un singolo soggetto estero possa superare il 49,9 %. Almeno la metà del consiglio di amministrazione deve essere composta da cittadini neozelandesi.

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Primary Products Marketing Act 1953 (legge sulla commercializzazione dei prodotti primari)
Descrizione	Investimento In base alla legge sulla commercializzazione dei prodotti primari del 1953 il governo neozelandese può imporre normative che consentano di istituire autorità statutarie per la commercializzazione con poteri di commercializzazione e acquisizione in regime di monopolio (o poteri minori) per i "prodotti primari", ovvero i prodotti derivati dall'apicoltura, dalla frutticoltura, dalla coltivazione del luppolo, dall'allevamento di cervi o dalla selvaggina di cervo, o dalle capre, ovvero le setole o le fibre ricavate dalla pelliccia di capra. In base alla legge sulla commercializzazione dei prodotti primari del 1953 possono essere emanate normative riguardanti un'ampia gamma di funzioni, poteri e attività dell'autorità per la commercializzazione. In particolare, le normative possono prescrivere la cittadinanza neozelandese o la residenza in Nuova Zelanda per i membri del consiglio di amministrazione o per il personale.

EU/NZ/Allegato 10-A/it 240

Settore	Trasporto aereo
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Statuto di Air New Zealand Limited
Descrizione	Investimento Nessun cittadino straniero può detenere più del 10 % delle azioni che conferiscono diritti di voto in Air New Zealand, a meno che non abbia il permesso dell'azionista Kiwi ¹ . Inoltre: a) almeno tre membri del consiglio di amministrazione devono risiedere abitualmente in Nuova Zelanda; b) più della metà del consiglio di amministrazione deve essere di nazionalità neozelandese; c) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere di nazionalità neozelandese; d) la sede centrale di Air New Zealand e la sua sede principale di attività devono trovarsi in Nuova Zelanda.

¹ L'azione "Kiwi" in Air New Zealand è una singola azione privilegiata convertibile con diritti speciali da 1 NZ\$ emessa a favore della Corona. L'azionista Kiwi è Sua Maestà, il Re di diritto della Nuova Zelanda.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	Overseas Investment Act (legge sugli investimenti all'estero) del 2005 Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996 Overseas Investment Regulations (regolamenti sugli investimenti all'estero) del 2005
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>In linea con il regime relativo agli investimenti all'estero della Nuova Zelanda, come stabilito nelle disposizioni pertinenti della legge sugli investimenti all'estero del 2005, della legge sulla pesca del 1996 e dei regolamenti sugli investimenti all'estero del 2005, le attività di investimento seguenti richiedono l'approvazione preventiva del governo neozelandese:</p> <p>a) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti non governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni¹ o potere di voto² in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>b) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti non governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>c) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni³ o potere di voto⁴ in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 100 milioni di NZ\$;</p>

¹ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

² Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

³ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

⁴ Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

	<p>d) l'avvio in Nuova Zelanda di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti governative, comprese le relative attività patrimoniali, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 100 milioni di NZ\$;</p> <p>e) l'acquisizione o il controllo, a prescindere dal valore in dollari, di talune categorie di terreni considerate sensibili o che richiedono un'approvazione specifica in base alla legislazione neozelandese sugli investimenti all'estero;</p> <p>f) qualsiasi operazione, indipendentemente dal valore in dollari, che comporti un investimento all'estero in contingenti di pesca.</p> <p>Gli investitori stranieri sono tenuti a rispettare i criteri stabiliti nel regime relativo agli investimenti all'estero e qualsiasi condizione specificata dall'autorità di regolamentazione e dal ministro o dai ministri competenti.</p> <p>La presente voce deve essere letta in combinato disposto con l'allegato II - Nuova Zelanda - 11.</p>
--	--

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Misura	<p>Income Tax Act (legge sulle imposte sui redditi) del 2007</p> <p>Goods and Services Tax Act (legge sulle imposte su beni e servizi) del 1985</p> <p>Estate and Gift Duties Act (legge sulle imposte sulle successioni e le donazioni) del 1968</p> <p>Stamp and Cheque Duties Act (legge sulle imposte di bollo e sugli assegni) del 1971</p> <p>Gaming Duties Act (legge sui dazi del gioco d'azzardo) del 1971</p> <p>Tax Administration Act (legge sull'amministrazione fiscale) del 1994</p>
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>Qualsiasi misura fiscale non conforme esistente.</p>

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Misura	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990 Commodity Levies Amendment Act (legge di modifica relativa alle imposte sulle materie prime) 1995 Kiwifruit Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi) del 1999 e relativi regolamenti
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti È possibile limitare la copertura assicurativa sul raccolto di grano conformemente alla legge di modifica relativa alle imposte sulle materie prime (Commodity Levies Amendment Act - CLA) del 1995. La sezione 4 della summenzionata legge prevede che i fondi derivanti dalle imposte obbligatorie sulle materie prime versate dai produttori di grano vengano utilizzati per finanziare un regime di assicurazione delle colture di grano contro danni o perdite. La prestazione di servizi di intermediazione assicurativa legati all'esportazione di kiwi può essere limitata conformemente alla legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi del 1999 e alle normative concernenti la commercializzazione dei kiwi per l'esportazione.

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Misura	KiwiSaver Act (legge sul programma KiwiSaver) del 2006 Financial Markets Conduct Act (legge sulla condotta dei mercati finanziari) del 2013
Descrizione	Investimento Il gestore dei fondi di un programma KiwiSaver registrato e l'amministratore fiduciario di un programma KiwiSaver registrato, che sia un programma limitato, devono entrambi avere almeno un amministratore residente in Nuova Zelanda a fini fiscali.

ALLEGATO 10-B

MISURE FUTURE

Note introduttive

1. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo 10.10 (Misure non conformi) e dell'articolo 10.18 (Misure non conformi), le voci create dalla Nuova Zelanda e dall'Unione rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 10.5 (Accesso al mercato) o 10.14 (Accesso al mercato);
 - b) articolo 10.6 (Trattamento nazionale) o 10.16 (Trattamento nazionale);
 - c) articolo 10.7 (Trattamento della nazione più favorita) o 10.17 (Trattamento della nazione più favorita);
 - d) articolo 10.8 (Alta dirigenza e consigli di amministrazione);
 - e) articolo 10.9 (Prescrizioni in materia di prestazioni); o
 - f) articolo 10.15 (Presenza locale).

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna voce definisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la voce è creata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della voce secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella voce medesima;
 - d) "obblighi in esame" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale la voce è creata;
 - e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della voce;
 - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della voce.
4. Nell'interpretare una voce si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. In caso di incongruenza nell'interpretazione di una voce, prevale l'elemento "descrizione" della voce.

5. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione:
 - a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
 - b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).

6. Ai fini degli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione, è creata una voce per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o della Nuova Zelanda rispetto all'articolo 10.15 (Presenza locale) e non rispetto all'articolo 10.14 (Accesso al mercato) o 10.16 (Trattamento nazionale). Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 10.6 (Trattamento nazionale).

7. Una voce creata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale voce non escluda uno Stato membro. Una voce creata per uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle voci del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle voci dell'Unione e degli Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una voce creata a livello della Nuova Zelanda si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8. L'elenco di voci del presente allegato non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato), 10.6 (Trattamento nazionale), 10.14 (Accesso al mercato), 10.15 (Presenza locale) o 10.16 (Trattamento nazionale). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, di adempiere un obbligo di servizio universale, di possedere una qualifica riconosciuta in un settore regolamentato, di superare un esame specifico, anche linguistico, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.

9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o qualsiasi misura adottata conformemente al TFUE, compresa la sua attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione in conformità dell'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e gli Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 10.5 (Accesso al mercato) o dell'articolo 10.14 (Accesso al mercato) per qualsiasi misura:

- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

13. Per quanto riguarda i servizi informatici, tutti i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

- a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati alle lettere da a) a e) non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

14. Per quanto riguarda i servizi finanziari, contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

15. Per quanto riguarda l'articolo 10.5 (Accesso al mercato), le persone giuridiche che prestano servizi finanziari e che sono costituite a norma delle disposizioni legislative della Nuova Zelanda o di quelle dell'Unione o di almeno uno degli Stati membri, sono soggette a limitazioni non discriminatorie alla forma giuridica¹.

¹ Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari della Nuova Zelanda e dell'Unione. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta da parte di un istituto finanziario dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.

16. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE Unione, compresi tutti gli Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

EU/NZ/Allegato 10-B /it 10

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Repubblica slovacca

EU/NZ/Allegato 10-B /it 11

Elenco dell'Unione

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

EU/NZ/Allegato 10-B /it 12

Riserva n. 12 – Costruzioni

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 22 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

EU/NZ/Allegato 10-B /it 13

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 14

Descrizione:

l'Unione si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

l'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi R&S nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Rispetto a tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: a norma degli articoli L151-1 e 153-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, è subordinata ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia per le imprese pubbliche e il controllo o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato 10-A (Misure esistenti).

In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- a) imporre condizioni specifiche sull'acquisto di quote;
- b) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o

- c) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona esterna all'Unione che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- a) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto o transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- b) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o
- c) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in LT: imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

Misure esistenti:

LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 17 settembre 2020 n. XIII-3284).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in HU: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59));

legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)).

In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini della Nuova Zelanda o di un paese terzo.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (per esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

EU/NZ/Allegato 10-B /it 22

Misure esistenti:

SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali;

legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli;

legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca;

legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;

legge n. 202/1995 sulle valute estere;

legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria;

legge n. 326/2005 sulle foreste; e

legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Bulgaria da più di cinque anni possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Anche le persone giuridiche stabilite da meno di cinque anni possono acquisire la proprietà di terreni agricoli se i soci della società, i membri dell'associazione o i fondatori della società per azioni soddisfano il requisito della residenza di cinque anni. I cittadini stranieri, così come le persone giuridiche straniere costituite ai sensi della legislazione di uno Stato terzo, possono acquisire il diritto di possedere un terreno sulla base di un accordo internazionale, conformemente all'articolo 22 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, così come per successione ai sensi della legge. I cittadini stranieri, così come le persone giuridiche straniere costituite ai sensi della legislazione di uno Stato terzo, possono acquisire il diritto di possedere territori forestali sulla base di un accordo internazionale, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, così come per successione ai sensi della legge (legge sulle foreste, articolo 23, paragrafo 5).

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 5; e

legge sulle foreste, articolo 10.

In EE: le persone non appartenenti al SEE o a paesi membri dell'OCSE possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli.

Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei paesi membri dell'OCSE e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata possono acquisire lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, nuova redazione 20 marzo 2003 n. IX-1381, da ultimo modificata il 12 gennaio 2018, n. XIII-981;

legge fondiaria del 26 aprile 1994 n. I-446, nuova redazione 27 gennaio 2004 n. IX-1983, da ultimo modificata il 26 giugno 2020 n. XIII-3165;

legge sull'acquisto di terreni agricoli, del 28 gennaio 2003, n. IX-1314, nuova redazione dal 1° gennaio 2018 n. XIII-801, da ultimo modificata il 14 maggio 2020 n. XIII-2935; e

legge sulle foreste, del 22 novembre 1994, n. I-671, nuova redazione 10 aprile 2001 n. IX-240, da ultimo modificata il 25 giugno 2020 n. XIII-3115.

c) Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'UE: le direttive dell'Unione sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di prestare tale servizio in un altro Stato membro.

d) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:

- a) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- b) concede il diritto di stabilimento; o
- c) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- a) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
- b) l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.

Misure esistenti:

UE: accordo sullo Spazio economico europeo;

accordi di stabilizzazione;

accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera;

accordi di libero scambio globali e approfonditi.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In DK, FI, SE: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- a) sostegno finanziario ai progetti di R&S (Fondo industriale nordico);
- b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

- c) assistenza finanziaria per le società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO)). L'obiettivo della NEFCO è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.

In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste).

e) Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Settore:	servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici; servizi di ingegneria; servizi di ingegneria integrati
Classificazione industriale:	parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879
Obblighi in esame:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione trattamento della nazione più favorita
Capo:	scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 32

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE, a eccezione di SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

- b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

- c) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in BG: per poter effettuare una revisione finanziaria indipendente, il revisore (persona fisica o società di revisione) deve essere iscritto nel registro amministrato dalla commissione per la supervisione pubblica dei revisori contabili registrati (CPOSA). Un revisore contabile che ha acquisito la capacità giuridica in un paese terzo può essere registrato alle condizioni seguenti, purché vi sia reciprocità:

- a) il revisore persona fisica deve superare gli esami di diritto commerciale, fiscale e previdenziale bulgaro in bulgaro (requisito equivalente a quello per i cittadini bulgari);
- b) una società di revisione dei conti straniera che desidera essere registrata come revisore ufficiale in Bulgaria deve garantire che tre quarti dei membri degli organi di gestione e i revisori registrati che effettuano le revisioni finanziarie legali per conto della società soddisfino requisiti equivalenti a quelli dei revisori legali che sono cittadini bulgari, compreso il superamento degli esami pertinenti, come previsto dalla legge sulla revisione finanziaria indipendente (IFAA).

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Cechia o degli Stati membri è autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Cechia.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti, e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

legge C del 2000; e legge LXXV del 2007.

In PT: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 38

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 9319).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in CZ e a MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, Racc. sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);

legge n. 378/2007, Racc. sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);

legge n. 268/2014, Racc. sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche;

legge n. 285/2002, Racc. sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti);

legge n. 372/2011, Racc. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione;

legge n. 373/2011, Racc. sui servizi sanitari specifici.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione (CPC 9312, parte di 93191).

In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale può essere limitato su base non discriminatoria. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

Nell'UE, a eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in Belgio.

In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.

In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.

In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.

In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis;

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e

Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CZ: legge n. 378/2007, Racc. sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e

legge n. 372/2011, Racc. sui servizi sanitari, e successive modifiche.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);

regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659);

legge sul commercio di taluni medicinali non soggetti a prescrizione medica (2009:730);

l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 46

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011; e

decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 47

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Settore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 48

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 49

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale: CPC 832

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 50

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 51

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 52

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE, si riserva per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 53

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Settore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 54

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in DE: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In ES: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).

In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare regolamenti riguardanti la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Misure esistenti:

AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche;

legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.

BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28.

CY: legge n. 126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento, e successive modifiche, legge n. 174(I)/2012.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; e

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20);

legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19); e

legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania, modificata da ultimo il 15 ottobre 2020 n. XIII-3334; e

legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 10 novembre 2020 n. XIII-3412.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio;

legge n. 28/2016, del 23 agosto; e

legge n. 146/2015 del 9 settembre (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata;

decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche;

ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e

legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e

legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e

legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 60

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Settore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 61

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza.

In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosectori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 62

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle persone giuridiche che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro.

In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

In FR e PT: è prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita.

Misure esistenti:

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017.

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche).

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e

ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale: CPC 87905, 87904, 884, 887

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

trattamento della nazione più favorita

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 66

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 67

- c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

- d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di DE, EE e HU: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario.

Nell'UE, a eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE, a eccezione di EE, HU e LV: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime.

Nell'UE, a eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'UE: prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro relativo a:

a) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

¹ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

- b) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- c) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; o
- d) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in DE, FR: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione, rilevamento, mappatura, fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei.

In FI, SE: lotta aerea contro gli incendi.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

Capo: scambi di servizi e investimenti

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 71

Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione

Classificazione industriale: CPC 51

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: scambi di servizi e investimenti

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese di progettazione registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 72

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore: servizi di distribuzione

Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 631

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 73

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Distribuzione di prodotti farmaceutici

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) Distribuzione di bevande alcoliche

In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (a eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (a eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).

Misure esistenti:

SE: legge sull'alcol (2010:1622).

- c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sui dispositivi medici;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali e legge sul vino e sulle bevande spiritose.

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione industriale: CPC 92

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 77

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

In AT, BE, BG, CY, EL, ES e SI: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

A CY: la prestazione di servizi di istruzione degli adulti (CPC 924).

In FI: la prestazione di servizi di istruzione degli adulti e altri servizi di istruzione diversi dai servizi di insegnamento della lingua inglese finanziati con fondi privati (parte di CPC 924 e 929).

In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, anche ai prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari;

legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998); e

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario);

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione;

legge 131/2002 sulle università;

legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore: servizi ambientali: gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Obblighi in esame: accesso al mercato

Capo: scambi di servizi e investimenti

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 82

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari

Classificazione industriale: non applicabile

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 83

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, eccetto per:

nell'UE (a eccezione di BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO e SI):

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
- i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;

- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
- e) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori di cui all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, , salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In BE:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;

- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.

A CY:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) l'intermediazione assicurativa;
- c) la riassicurazione e la retrocessione;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 86

- d) i servizi accessori del settore assicurativo;
- e) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;
- f) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- g) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori di cui all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In EE:

- a) l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) l'intermediazione assicurativa;
- d) i servizi accessori del settore assicurativo;
- e) l'accettazione di depositi;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 87

- f) i prestiti di qualsiasi tipo;
- g) il leasing finanziario;
- h) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- i) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- j) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- k) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- l) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- m) i servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- n) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- o) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In LT:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 89

- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) il leasing finanziario;
- g) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- h) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- i) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- j) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- k) la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- l) i servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- m) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- n) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In LV:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 91

- d) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi all'emissione;
- e) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- f) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

A MT:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 92

- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- g) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In PL:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
- b) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 93

- c) i servizi di assicurazione diretta (comprese la coassicurazione e la retrocessione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - ii) merci in transito internazionale;
- d) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- e) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In RO:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) l'accettazione di depositi;
- e) i prestiti di qualsiasi tipo;
- f) garanzie e impegni;
- g) i servizi di intermediazione nel mercato monetario;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 95

- h) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- i) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.

In SI:

- a) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - i) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta; e tutte le responsabilità connesse;
 - ii) merci in transito internazionale;
- b) la riassicurazione e la retrocessione;
- c) i servizi accessori del settore assicurativo;
- d) i prestiti di qualsiasi tipo;

EU/NZ/Allegato 10-B /it 96

- e) l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
 - f) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
 - g) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori all'articolo 10.63 (Definizioni), lettera a), punto ii), lettera L), relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, salvo l'intermediazione quale descritta al medesimo articolo.
- b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG);

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'Unione.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

EU/NZ/Allegato 10-B /it 98

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008); e

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018).

In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

Misure esistenti:

FR: Code des assurances.

In HU: solo le persone giuridiche dell'Unione e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia. Prestazione transfrontaliera di servizi attuariali.

Misure esistenti:

IT: codice delle assicurazioni private, articolo 29 (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); legge 194/1942 sulla professione di attuario.

In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese dell'Unione. Solo le persone fisiche dell'Unione o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

Misure esistenti:

PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SK: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale in Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Nuova Zelanda deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

c) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

Nell'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

UE:

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

EE: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21.

In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.

Misure esistenti:

SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e

legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositario del patrimonio di un fondo pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729;

legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872;

legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70);

legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica 17 ottobre 2019 n. XIII-2488; e

legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Settore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 108

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 109

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

in DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: la proprietà degli ospedali finanziati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Code de la Santé Publique

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

nell'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata all'ottenimento di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalscenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: legge sulla sanità del 2004 (S. 39); e

legge sulla sanità del 1970 (e successive modifiche – S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e
legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 114

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Obblighi in esame: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 115

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in LT: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini della Nuova Zelanda di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 116

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, 963, 9619, 964

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 117

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE, a eccezione di AT e, per la liberalizzazione degli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492).

b) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 118

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa della Nuova Zelanda è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 120

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 122

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Inell'UE, eccetto LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'Unione possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo).

L'UE: per i servizi di feederaggio, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 123

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro, l'Unione si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali degli Stati membri possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

Nell'UE, a eccezione di LT e LV: solo le navi battenti la bandiera di uno Stato membro possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende);

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722) e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722).

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

nell'UE: il trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In SE (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

- e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712); e
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (OJ UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

² Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

³ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

In PT: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BG, DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la propria sede centrale nell'Unione. È prescritta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 712).

A MT: per i servizi pubblici di trasporto con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In SE: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di prestatori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009;

regolamento (CE) n. 1072/2009; e

regolamento (CE) n. 1073/2009.

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006;

Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; e

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;

decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, articolo 1; e

legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro sui trasporti pubblici locali.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) Trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

In FI: è accordato un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722).

ii) Servizi di supporto al trasporto marittimo

In BG: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi della Nuova Zelanda di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742).

iii) Noleggio o leasing di navi

In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

iv) Trasporto su strada e su rotaia

L'UE: concedere un trattamento differenziato a un paese in forza di un accordo bilaterale, esistente o futuro, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123).
Tale trattamento può:

- A) riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente¹; o
- B) prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

v) Trasporto su strada

In BG: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

¹ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

In CZ: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Cechia verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a un prestatore di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

Misure esistenti:

ES: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In HR: misure applicate in forza di un accordo, esistente o futuro, relativo al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In LT: misure adottate in forza di un accordo bilaterale che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In SK: misure adottate in forza di un accordo, esistente o futuro, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

i) Trasporto ferroviario

In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Cechia e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112).

ii) Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

L'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro relativo ai servizi di assistenza a terra.

iii) Trasporto su strada e su rotaia

In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di un accordo bilaterale, esistente o futuro, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

iv) Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

In PL: nella misura in cui la Nuova Zelanda consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio della Nuova Zelanda da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto della Nuova Zelanda in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 140

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: le attività commerciali relative alla gestione delle aree boschive, alla raccolta del legname, all'inventario delle aree boschive, all'elaborazione di piani e programmi per la gestione e lo sviluppo spaziale delle aree boschive, nonché all'emissione dei relativi documenti, sono svolte da soggetti commerciali iscritti in un registro pubblico presso l'Agenzia esecutiva per le foreste e in possesso di un certificato di registrazione.

Misure esistenti:

BG: legge sulle foreste, articolo 241; e

legge sulla caccia e la protezione della selvaggina, articoli 25, 36 e 36 (a).

EU/NZ/Allegato 10-B /it 141

In HR: attività agricole e venatorie.

In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19).

- b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE:

1. in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:
 - a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera della Nuova Zelanda o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione;
 - b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
 - c) concedere un trattamento differenziato in forza di un accordo bilaterale esistente o futuro in materia di pesca; e
 - d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 143

2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:
 - a) è interamente di proprietà di:
 - i) una società costituita nell'Unione; o
 - ii) un cittadino di uno Stato membro;
 - b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione; e
 - c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione o è un cittadino di uno Stato membro.
3. Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.
4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

5. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: solo le navi battenti la bandiera della Bulgaria possono effettuare catture di risorse biologiche marine e fluviali nelle acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria. Una nave straniera (nave di un paese terzo) può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva della Bulgaria solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

Misure esistenti:

BG: legge sugli spazi marittimi, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria, articolo 49.

In FR: i cittadini di paesi terzi non possono praticare l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe sul demanio marittimo francese.

c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 22 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore: attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887.

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 147

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Attività estrattive e attività connesse all'energia – generale (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

L'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese della Nuova Zelanda controllate da persone di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 148

La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FI: reti e sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in Portogallo (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: a eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

BG: legge sull'energia.

CY: legge sul petrolio (oleodotti), capo 273, e successive modifiche;

legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche;

leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche;

leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche.

FI: Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995);

Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

² Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;

decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e

decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato;

legge 569/2007 sull'attività geologica;

legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica.

- b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: produzione, trasmissione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica: è possibile richiedere una licenza all'Autorità di regolamentazione dell'energia di Cipro solo a) nel caso di una persona fisica, se questi è cittadino e residente nell'Unione, o b) nel caso di una persona giuridica, se essa è stabilita nell'Unione, è costituita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede principale di attività all'interno dell'Unione.

In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In LT: servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.

In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

in BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione di energia elettrica in acque territoriali del Belgio è subordinata all'ottenimento di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione o di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.

La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

¹ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU UE L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

² Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: è necessaria un'autorizzazione per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in Belgio e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in FR: per la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer;

Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge;

Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; e

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2021.

FI: Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013.

FR: Code de l'énergie.

LT: legge della repubblica di Lituania sulle misure necessarie per la protezione dalle minacce poste da centrali nucleari non sicure di paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (ultima modifica 19 dicembre 2019 n. XIII-2705).

PT: decreto legge 215-A/2012; e

decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

- c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso o al dettaglio di carburante per autotrazione e gas non in bombole.

In FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (parte di CPC 742).

In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- a) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e
- b) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

¹ Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU UE L 204 del 21.7.1998, pag. 1).

In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone dell'Unione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

a CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diversa dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati esclusivamente mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in LT: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche;

legge sul petrolio (oleodotti), capo 273;

legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e

leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

EU/NZ/Allegato 10-B /it 162

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;

decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e

decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

in HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare devono rispettare gli obblighi del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergiälaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e

decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Settore: altri servizi non compresi altrove

Classificazione industriale: CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625,
parte di 85990

Obblighi in esame: accesso al mercato

trattamento nazionale

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: scambi di servizi e investimenti

EU/NZ/Allegato 10-B /it 166

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in FI: i servizi di cremazione e la gestione o manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

in DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari.

In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

A CY e in SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); e

Begravningsföreläggningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture).

b) Altri servizi alle imprese

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

c) Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:

l'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella CPC.

Elenco della Nuova Zelanda

Note esplicative

Si precisa che le misure che la Nuova Zelanda può adottare conformemente all'articolo 10.64 (Misure prudenziali), a condizione che soddisfino le prescrizioni di tale articolo, includono quelle che disciplinano:

- a) la concessione di licenze, la registrazione o l'autorizzazione come istituto finanziario o prestatore di servizi finanziari transfrontalieri, e relative prescrizioni;
- b) la forma giuridica, incluse le prescrizioni in materia di costituzione giuridica per gli istituti finanziari di importanza sistemica e le limitazioni alle attività di assunzione di depositi delle succursali di banche estere, e relative prescrizioni; e prescrizioni in merito agli amministratori e all'alta dirigenza degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri;
- c) il capitale, le esposizioni verso parti collegate, la liquidità, la divulgazione e altre prescrizioni in materia di gestione del rischio;
- d) i sistemi di pagamento, compensazione e regolamento (compresi i sistemi di titoli);
- e) la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- f) le crisi o il fallimento degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articolo 10.17)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:</p> <p>a) la prestazione di servizi pubblici di polizia e correzionali;</p> <p>b) i servizi seguenti, nella misura in cui essi siano servizi sociali istituiti per finalità pubbliche:</p> <p>i) assistenza all'infanzia;</p> <p>ii) sanità;</p> <p>iii) sicurezza e assicurazione del reddito;</p> <p>iv) pubblica istruzione;</p> <p>v) edilizia residenziale pubblica;</p> <p>vi) formazione pubblica;</p> <p>vii) trasporti pubblici;</p> <p>viii) imprese di pubblici servizi;</p> <p>ix) smaltimento dei rifiuti;</p> <p>x) servizi igienico-sanitari;</p> <p>xi) acque di scarico;</p> <p>xii) gestione delle acque di scarico;</p> <p>xiii) gestione dei rifiuti;</p> <p>xiv) sicurezza sociale e assicurazioni;</p> <p>xv) previdenza sociale.</p>

EU/NZ/Allegato 10-B /it 171

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'offerta di: a) un'assicurazione sociale obbligatoria per lesioni personali causate da infortunio, malattia e infezione graduali legate al lavoro e lesioni da trattamento; b) un'assicurazione contro le catastrofi per gli immobili residenziali per una copertura sostitutiva fino a un massimale definito per legge.
Misure esistenti	Accident Compensation Act (legge sull'indennizzo in caso di infortunio) del 2001 Earthquake Commission Act (legge sulla commissione per i terremoti) del 1993

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.16) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>a) La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi, eccetto:</p> <p>i) l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>A. spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci, tutte le responsabilità connesse</p> <p>B. merci in transito internazionale;</p> <p>C. credito e cauzione;</p> <p>D. veicoli terrestri compresi i veicoli a motore;</p> <p>E. incendio ed elementi naturali;</p> <p>F. altri danni ai beni;</p> <p>G. responsabilità civile generale;</p> <p>H. perdite pecuniarie di vario genere;</p> <p>I. differenza di condizioni e differenza di limiti, quando la copertura della differenza di condizioni o della differenza di limiti è fornita nell'ambito di una polizza principale emessa da un assicuratore per coprire i rischi in più giurisdizioni;</p> <p>ii) riassicurazione e retrocessione di cui alla lettera B) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iii) servizi accessori del settore assicurativo di cui alla lettera D) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iv) intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia, di cui alla lettera C) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni), dei rischi assicurativi connessi ai servizi di cui al punto i).</p>

- b) La lettera a) non consente ai prestatori dei servizi elencati alla lettera a), punto i), da C) a I), di fornire servizi ai clienti al dettaglio.
- c) In questa voce, in riferimento alla Nuova Zelanda, per "cliente al dettaglio" si intende:
 - i) una persona fisica; o
 - ii) un cliente al dettaglio come definito nella clausola 3 dell'elenco 5 del Financial Markets Conduct Act del 2013.
- d) La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), eccetto:
 - i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui alla lettera K) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);
 - ii) consulenze e altri servizi finanziari accessori di cui alla lettera a), punto ii), lettera L), dell'articolo 10.63 (Definizioni), relativi al settore bancario e altri servizi finanziari esclusa l'intermediazione, come descritto in tale articolo;
 - iii) servizi di gestione del portafoglio da parte di un prestatore di servizi finanziari dell'Unione per:
 - A. un regime registrato; o
 - B. una compagnia di assicurazione.
- e) Ai fini dell'impegno assunto alla lettera d), punto iii):
 - i) per "regime registrato" si intende un regime registrato come definito dal Financial Markets Conduct Act del 2013;
 - ii) per "gestione del portafoglio" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di un portafoglio di investimento nell'ambito di un mandato conferito dal cliente, qualora tale portafoglio includa uno o più strumenti finanziari;
 - iii) i servizi di gestione del portafoglio non comprendono:
 - A. servizi di custodia;
 - B. servizi di amministrazione fiduciaria; o
 - C. servizi di esecuzione.

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'istituzione o al funzionamento di fondi comuni di investimento, mercati o altri strumenti istituiti per lo scambio, l'assegnazione o la gestione di titoli della società cooperativa lattiero-casearia derivante dalla fusione autorizzata ai sensi del Dairy Industry Restructuring Act del 2001 (o di qualsiasi soggetto successivo).

Settore	Servizi finanziari Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'istituzione o al funzionamento di una borsa, un mercato dei valori mobiliari o un mercato degli strumenti a termine. Si precisa che tale riserva non si applica agli istituti finanziari che partecipano o cercano di partecipare a tali borse, mercati dei valori mobiliari o mercati degli strumenti a termine.

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi per le commissioni commerciali di settore istituite per i prodotti sotto i codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 01, eccetto 01110 e 01340 (prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad eccezione di grano e kiwi); b) 02 (animali vivi e prodotti di origine animale); c) 211, eccetto 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (carni e prodotti a base di carne, eccetto manzo, carni ovine, pollame e frattaglie); d) 213-216 (preparazioni e conserve di ortaggi, succhi di frutta e succhi di ortaggi, preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio, oli e grassi vegetali e animali); e) 22 (prodotti lattiero-caseari); f) 2399 (altri prodotti alimentari); g) 261, eccetto 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 e 02963 (fibre tessili naturali preparate per la filatura, esclusa la lana).
Misure esistenti	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990

Settore	Servizi finanziari Servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai servizi assicurativi e connessi per le commissioni commerciali di settore istituite per i prodotti sotto i codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 01, eccetto 01110 e 01340 (prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad eccezione di grano e kiwi); b) 02 (animali vivi e prodotti di origine animale); c) 211, eccetto 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (carni e prodotti a base di carne, eccetto manzo, carni ovine, pollame e frattaglie); d) 213-216 (preparazioni e conserve di ortaggi, succhi di frutta e succhi di ortaggi, preparazioni e conserve di frutta, anche di frutta a guscio, oli e grassi vegetali e animali); e) 22 (prodotti lattiero-caseari); f) 2399 (altri prodotti alimentari); e g) 261, eccetto 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 e 02963 (fibre tessili naturali preparate per la filatura, esclusa la lana).
Misure esistenti	Commodity Levies Act (legge sulle imposte sulle materie prime) del 1990

Settore	Servizi finanziari
Obblighi in esame	Presenza locale (articolo 10.15)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:</p> <p>a) servizi assicurativi e connessi, eccetto:</p> <p>i) l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>A. spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci, tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>B. merci in transito internazionale;</p> <p>ii) riassicurazione e retrocessione di cui alla lettera B) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>iii) servizi accessori del settore assicurativo di cui alla lettera D) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>b) servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa), eccetto:</p> <p>i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui alla lettera K) della definizione di "servizio finanziario" fornita all'articolo 10.63 (Definizioni);</p> <p>ii) consulenze e altri servizi finanziari accessori di cui alla lettera a), punto ii), lettera L), dell'articolo 10.63 (Definizioni), relativi al settore bancario e altri servizi finanziari esclusa l'intermediazione, come descritto in tale articolo;</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acqua, compresa l'assegnazione, la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.15)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare e mantenere in vigore qualsiasi misura esclusivamente nel quadro della devoluzione di un servizio che è prestato nell'esercizio dell'autorità governativa alla data di entrata in vigore del presente accordo. Tali misure possono comprendere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) limitare il numero di prestatori di servizi; b) consentire a un'impresa, interamente o a maggioranza di proprietà del governo della Nuova Zelanda, di essere l'unico prestatore di servizi o uno tra un numero limitato di prestatori di servizi; c) imporre restrizioni sulla composizione dell'alta dirigenza e dei consigli di amministrazione; d) prescrivere la presenza locale; e e) specificare la forma giuridica del prestatore di servizi.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>Nel caso in cui il governo neozelandese possieda interamente un'impresa o ne abbia il controllo effettivo, la Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla vendita di azioni o di attività di tale impresa a qualsiasi persona, anche riservando un trattamento più favorevole ai cittadini neozelandesi.</p>

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articolo 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articolo 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che stabilisca i criteri di approvazione da applicare alle categorie di investimenti all'estero che richiedono l'approvazione ai sensi del regime relativo agli investimenti all'estero della Nuova Zelanda.</p> <p>A fini di trasparenza tali categorie, come indicato nell'allegato 10-A (Misure esistenti) - Nuova Zelanda - sono:</p> <p>a) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti non governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni¹ o potere di voto² in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 200 milioni di NZ\$;</p>

¹ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

² Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

	<p>b) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti non governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 200 milioni di NZ\$;</p> <p>c) l'acquisizione o il controllo da parte di fonti governative del 25 % o più di qualsiasi classe di azioni¹ o potere di voto² in seno ad un soggetto neozelandese, quando il corrispettivo per il trasferimento o il valore delle attività supera i 100 milioni di NZ\$;</p> <p>d) l'avvio di operazioni commerciali o l'acquisizione di un'attività commerciale esistente da parte di fonti governative, comprese le relative attività patrimoniali, in Nuova Zelanda, quando le spese totali da sostenere per la creazione o l'acquisizione di tale attività commerciale o di tali attività patrimoniali superano i 100 milioni di NZ\$;</p> <p>e) l'acquisizione o il controllo, a prescindere dal valore in dollari, di talune categorie di terreni considerate sensibili o che richiedono un'approvazione specifica in base alla legislazione neozelandese sugli investimenti all'estero; e</p> <p>f) qualsiasi operazione, indipendentemente dal valore in dollari, che comporti un investimento all'estero in contingenti di pesca.</p>
Misure esistenti	<p>Overseas Investment Act (legge sugli investimenti all'estero) del 2005</p> <p>Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996</p> <p>Overseas Investment Regulations (regolamento sugli investimenti all'estero) del 2005</p>

¹ Si precisa che il termine "azioni" comprende le azioni e altri tipi di titoli.

² Si precisa che l'espressione "potere di voto" include il potere di controllare la composizione del 25 % o più dell'organo direttivo del soggetto neozelandese.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a una parte firmataria o a una parte non firmataria in forza di qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.</p> <p>Si precisa che ciò include, per quanto riguarda gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi di merci, servizi o investimenti, qualsiasi misura adottata nell'ambito di un più ampio processo di integrazione economica o di liberalizzazione degli scambi tra le parti di tali accordi.</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a una parte firmataria o a una parte non firmataria in forza di qualsiasi accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) aviazione;b) pesca; ec) questioni marittime.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Presenza locale (articolo 10.15)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa al controllo, alla gestione o all'utilizzo di: a) aree protette, ossia aree istituite e soggette al controllo della legislazione, comprese le risorse terrestri e gli interessi su terreni o acque, che sono state istituite per scopi di gestione del patrimonio (sia storico che naturale), per la pubblica ricreazione e per la conservazione del paesaggio; o b) specie di proprietà della Corona ai sensi di un atto legislativo o che sono protette da un provvedimento o ai sensi di tale provvedimento.
Misure esistenti	Conservation Act (legge sulla conservazione) del 1987 e atti elencati in: Elenco 1 del Conservation Act del 1987 Resource Management Act (legge sulla gestione delle risorse) del 1991 Local Government Act (legge sui governi locali) del 1974

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a cittadinanza o residenza in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il benessere degli animali; e b) la conservazione della vita e della salute di piante, animali e persone, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> i) la sicurezza dei prodotti alimentari nazionali ed esportati; ii) i mangimi; iii) le norme in materia di alimenti; iv) la biosicurezza; v) la biodiversità; e vi) la certificazione dello stato di salute di piante o animali. <p>La Nuova Zelanda si riserva inoltre il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che richieda l'acquisto nel suo territorio di servizi di conformità, monitoraggio e simili per garantire il rispetto dei requisiti normativi relativi alle questioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il benessere degli animali; ii) la sicurezza dei prodotti alimentari nazionali ed esportati; iii) i mangimi; iv) le norme in materia di alimenti; v) la biosicurezza; vi) la biodiversità;

	<p>vii) la certificazione dello stato di salute di piante o animali;</p> <p>viii) la mitigazione dei cambiamenti climatici; e</p> <p>ix) la sostenibilità.</p> <p>Nulla di quanto contenuto nella presente riserva è da interpretarsi come deroga agli obblighi di cui al capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie) o agli obblighi previsti dall'accordo SPS o dall'accordo sanitario.</p> <p>Nulla di quanto contenuto nella presente riserva è da interpretarsi come deroga agli obblighi di cui al capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi) o agli obblighi previsti dall'accordo TBT.</p>
--	---

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p> <p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura introdotta da o in base a un atto legislativo in relazione alla battigia e al fondale marino, alle acque interne come definite dal diritto internazionale (compresi i letti, il sottosuolo e i margini di tali acque interne), al mare territoriale, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, compreso il rilascio di concessioni marittime nella piattaforma continentale.</p>
Misure esistenti	<p>Resource Management Act (legge sulla gestione delle risorse) del 1991</p> <p>Legge sulle aree marine e costiere (Takutai Moana) del 2011</p> <p>Continental Shelf Act (legge sulla piattaforma continentale) del 1964</p> <p>Crown Minerals Act (legge sui minerali della Corona) del 1991</p> <p>Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act (legge sulla zona economica esclusiva e la piattaforma continentale (effetti ambientali)) del 2012</p>

Settore	Servizi alle imprese Vigili del fuoco
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla prestazione di servizi di prevenzione e lotta antincendio, esclusi i servizi di lotta antincendio aerea. La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di servizi attraverso la presenza commerciale.
Misure esistenti	Fire and Emergency New Zealand Act (legge della Nuova Zelanda sugli incendi e le emergenze) del 2017

Settore	Servizi alle imprese Ricerca e sviluppo
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) servizi di ricerca e sviluppo prestati da istituti terziari finanziati dallo Stato o da istituti di ricerca della Corona, quando tale ricerca è condotta per uno scopo pubblico; o b) servizi di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze fisiche, della chimica, della biologia, dell'ingegneria e della tecnologia, delle scienze agricole, mediche, farmaceutiche e di altre scienze naturali, ossia CPC 8510.

Settore	Servizi alle imprese Servizi tecnici di prova e analisi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a: a) servizi di prova e analisi della composizione e della purezza (CPC 86761); b) servizi di ispezione tecnica (CPC 86764); c) altri servizi tecnici di prova e analisi (CPC 86769); d) servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica (CPC 86751); e e) servizi di sperimentazione dei farmaci.

Settore	Servizi alle imprese Pesca e acquacoltura Servizi connessi alla pesca e all'acquacoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di controllare le attività di pesca straniera, compresi gli sbarchi di pesce, il primo sbarco di pesce lavorato in mare e l'accesso ai porti neozelandesi (privilegi portuali) conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Misure esistenti	Fisheries Act (legge sulla pesca) del 1996 Aquaculture Reform Act (legge sulla riforma dell'acquacoltura) del 2004

Settore	Servizi alle imprese Energia Attività manifatturiere Commercio all'ingrosso Vendita al dettaglio
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura al fine di vietare, disciplinare, gestire o controllare la produzione, l'uso, la distribuzione o la vendita al dettaglio di energia nucleare, compresa la definizione delle condizioni che le persone devono rispettare a tal fine.

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) la detenzione di azioni della società cooperativa lattiero-casearia derivante dalla fusione autorizzata ai sensi del Dairy Industry Restructuring Act del 2001 (o di qualsiasi soggetto successivo); e b) l'alienazione di attività di tale società o dei soggetti che le sono succeduti.
Misure esistenti	Dairy Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria lattiero-casearia) del 2001

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla commercializzazione all'esportazione di kiwi freschi in tutti i mercati diversi dall'Australia.
Misure esistenti	Kiwifruit Industry Restructuring Act (legge sulla ristrutturazione dell'industria dei kiwi) del 1999 e relativi regolamenti

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione dei termini e delle condizioni per l'istituzione e il funzionamento di qualsiasi regime di assegnazione approvato dal governo per i diritti di distribuzione relativi a prodotti destinati all'esportazione che rientrano nelle categorie SA di cui all'accordo sull'agricoltura verso i mercati in cui sono in vigore contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure con effetti simili; e b) l'assegnazione dei diritti di distribuzione ai prestatori di servizi commerciali all'ingrosso in base all'istituzione o al funzionamento di tale regime di assegnazione. <p>La presente voce non è intesa ad avere l'effetto di vietare tutti gli investimenti nella prestazione di servizi di commercio all'ingrosso e di distribuzione relativi ai beni dei capitoli SA contemplati dall'accordo sull'agricoltura. La voce si applica agli investimenti nella misura in cui i settori dei servizi specificati nella riserva sono un sottoinsieme di prodotti agricoli soggetti a contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese o altre misure con effetti simili.</p>

Settore	Agricoltura, compresi i servizi connessi all'agricoltura
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	<p>Investimento</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura necessaria per rendere effettiva l'istituzione o l'attuazione di piani di commercializzazione obbligatori (definiti anche "strategie di commercializzazione all'esportazione") per la commercializzazione all'esportazione di prodotti derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agricoltura; b) apicoltura; c) orticoltura; d) arboricoltura; e) campicoltura; e f) allevamento di animali, <p>quando esiste un sostegno nell'ambito del settore interessato per l'adozione o la messa in atto di un piano di commercializzazione collettivo obbligatorio.</p> <p>Per evitare ambiguità, i piani di commercializzazione obbligatori, nel contesto della presente riserva, escludono le misure volte a limitare il numero di partecipanti al mercato o a limitare il volume delle esportazioni.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>
Misure esistenti	New Zealand Horticulture Export Authority Act (legge dell'Autorità per l'esportazione di prodotti orticoli della Nuova Zelanda) del 1987

Settore	servizi sanitari e sociali
Obblighi in esame	Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a tutti i prestatori di servizi e agli investitori per la fornitura di servizi di adozione. La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.
Misure esistenti:	Adoption Act (legge sulle adozioni) del 1995 Adoption (Inter-country) Act (legge sulle adozioni internazionali) del 1997

Settore	Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di gioco d'azzardo, di scommesse e di prostituzione.
Misure esistenti	Gambling Act (legge sul gioco d'azzardo) del 2003 e relativi regolamenti Prostitution Reform Act (legge sulla riforma della prostituzione) del 2003 Racing Act (legge sulle corse) del 2003 Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations (regolamento sulle corse - prevenzione e limitazione dei rischi) del 2004 Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order (ordinanza sulle corse dell'associazione neozelandese delle corse dei levrieri) del 2009

Settore	Servizi ricreativi, culturali e sportivi Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Presenza locale (articolo 10.15) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa a: a) patrimonio culturale di valore nazionale, incluso il patrimonio etnologico, archeologico, storico, letterario, artistico, scientifico o tecnologico, così come le collezioni documentate, conservate ed esposte da musei, gallerie, biblioteche, archivi e altre istituzioni di raccolta del patrimonio; b) archivi pubblici; c) servizi museali e bibliotecari; e d) servizi per la conservazione di siti storici o sacri o di edifici storici.

Settore	Trasporti Servizi marittimi
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante: a) il trasporto via mare di passeggeri o merci tra un porto situato in Nuova Zelanda e un altro porto situato in Nuova Zelanda e il traffico con origine e destinazione nello stesso porto in Nuova Zelanda (cabotaggio marittimo), ad eccezione della movimentazione di container vuoti; b) i servizi di feederaggio; c) lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera della Nuova Zelanda; e d) la registrazione di navi in Nuova Zelanda.

Settore	Servizi di distribuzione
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per finalità di salute pubblica o politica sociale in relazione ai servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articolo 10.6) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Investimento La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura fiscale in relazione alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di immobili residenziali (compresi gli interessi derivanti da contratti di locazione, di finanziamento e di partecipazione agli utili, e l'acquisizione di interessi in imprese che possiedono immobili residenziali). Si precisa che l'espressione "immobili residenziali" non include gli immobili commerciali non residenziali.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Investimento La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura volta a prescrivere che: a) un membro del consiglio di amministrazione sia cittadino della Nuova Zelanda; o b) una minoranza del consiglio di amministrazione sia composta da cittadini della Nuova Zelanda, laddove tale prescrizione non pregiudichi in modo sostanziale la capacità di un investitore di esercitare il controllo sulla sua impresa, a condizione che la prescrizione sia finalizzata a garantire la conformità a leggi o regolamenti che non siano in contrasto con il presente accordo.
Misure esistenti	Companies Act (legge sulle società) del 1993 Limited Partnerships Act (legge sulle società in accomandita semplice) del 2008

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	<p>Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6)</p> <p>Presenza locale (articolo 10.15)</p> <p>Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)</p> <p>Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)</p> <p>Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)</p>
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore le misure ritenute necessarie per proteggere o promuovere i diritti, gli interessi, i doveri e le responsabilità dei Māori in relazione al commercio abilitato dai mezzi elettronici, compreso nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi di <i>te Tiriti o Waitangi</i> / del trattato di Waitangi, a purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell'altra parte o come una restrizione dissimulata degli scambi di servizi e degli investimenti.</p> <p>Le parti convengono che l'interpretazione di <i>te Tiriti o Waitangi</i>/il trattato di Waitangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni del presente accordo in materia di risoluzione delle controversie.</p>

Settore	Servizi di comunicazione Servizi postali e di corriere
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti
	<p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che imponga agli operatori postali che adottano un comportamento anticoncorrenziale condizioni aggiuntive per operare sul mercato o la deregistrazione.</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che le consenta di limitare l'emissione di francobolli recanti la dicitura "Nuova Zelanda"¹.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

¹ L'emissione di francobolli recanti la dicitura "Nuova Zelanda" per gli operatori designati dall'Unione postale universale, ad eccezione del caso in cui la dicitura "Nuova Zelanda" faccia parte del nome dell'operatore che emette i francobolli.

Settore	Servizi di distribuzione Servizi dei commissionari
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai settori che non rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 62113-62115; b) CPC 62117-62118; c) CPC 62111 eccetto 02961-02963 (lana di pecora); d) CPC 62112 eccetto CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina) e 02961-02963 (lana di pecora); e e) CPC 62116 eccetto 2613-2615 (lana di pecora). <p>In relazione ai settori che rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 62111 solo in relazione a 02961-02963 (lana di pecora); b) CPC 62112 solo in relazione a CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina) e 02961-02963 (lana di pecora); e c) CPC 62116 solo in relazione a 2613-2615 (lana di pecora). <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla distribuzione delle esportazioni che riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assegnazione dei diritti di distribuzione relativi alle esportazioni di prodotti nei mercati di esportazione in cui contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese e altre misure con effetti simili limitano il numero di prestatori di servizi, il valore totale delle transazioni dei servizi o il numero delle operazioni dei servizi; e b) strategie di commercializzazione all'esportazione obbligatorie, laddove esista un sostegno nell'ambito del settore interessato. Tali strategie di commercializzazione all'esportazione non includono misure che limitano il numero di partecipanti al mercato o il volume delle esportazioni. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi di distribuzione Servizi di commercio all'ingrosso
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa ai settori che non rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 6223-6226 e 6228; b) CPC 6221 eccetto 02961-02963 (lana di pecora); c) CPC 6222 eccetto CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina); e d) CPC 62277 eccetto 2613-2615 (lana di pecora). <p>In relazione ai settori che rientrano nei codici CPC seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CPC 6221 solo in relazione a 02961-02963 (lana di pecora); b) CPC 6222 solo in relazione a CPC 21111, 21112, 21115; c) CPC 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina); e d) CPC 62277 solo in relazione a 2613-2615 (lana di pecora). <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla distribuzione delle esportazioni che riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assegnazione dei diritti di distribuzione relativi alle esportazioni di prodotti nei mercati di esportazione in cui contingenti tariffari, preferenze specifiche per paese e altre misure con effetti simili limitano il numero di prestatori di servizi, il valore totale delle transazioni dei servizi o il numero delle operazioni dei servizi; e b) strategie di commercializzazione all'esportazione obbligatorie, laddove esista un sostegno nell'ambito del settore interessato. Tali strategie di commercializzazione all'esportazione non includono misure che limitano il numero di partecipanti al mercato o il volume delle esportazioni. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Trasporto aereo e marittimo Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo e marittimo
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i prodotti rientranti nelle classi con codice CPC 01, 02, 211, da 213 a 216, 22, 2399 e 261 (ad eccezione della commercializzazione e della vendita relative alle CPC 21111, 21112, 21115, 21116 e 21119 (frattaglie commestibili di origine bovina e ovina), CPC 2613 e 2615 (lana ovina) e CPC da 02961 a 02963 (lana di pecora)).</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Trasporto via mare Trasporto internazionale
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa allo stabilimento di una società registrata allo scopo di gestire una flotta battente la bandiera della Nuova Zelanda. Tale riserva si riferisce ai servizi rientranti nelle classi con codice CPC 7211 (trasporto di passeggeri, escluso il cabotaggio) e 7212 (trasporto di merci, escluso il cabotaggio).</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi professionali
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) servizi di vendita all'asta;b) servizi in materia di insolvenza e di amministrazione controllata;c) servizi di cartografia;d) servizi di franchising;e) servizi dei consulenti in materia di brevetti;f) servizi dei consulenti in materia di marchi;g) servizi di estimo;h) servizi di consulenza scientifica e tecnica;i) servizi di editoria e stampa; ej) servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi alle imprese
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di leasing o di noleggio di container; b) licenze relative alla proprietà intellettuale, compresi i marchi; c) licenze relative a prodotti di ricerca e sviluppo; c) licenze relative a originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento; e) prospezione e valutazione mineraria; f) servizi connessi ai sistemi di vigilanza; g) servizi di guardia; h) servizi di investigazione; i) servizi di consulenza in materia di sicurezza; j) servizi di veicoli blindati; e k) altri servizi in materia di sicurezza. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi di manutenzione e riparazione
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai servizi di manutenzione e riparazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prodotti in metallo, macchinari e impianti; b) altri macchinari e impianti; c) elettrodomestici; d) impianti e apparati di telecomunicazione; e) apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; f) elettronica di consumo; g) macchinari commerciali e industriali; h) ascensori e scale mobili; e i) altri impianti. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Servizi sanitari
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi sanitari e sociali privati; e b) servizi ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico. <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	servizi ricreativi, culturali e sportivi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai servizi ricreativi, culturali e sportivi.</p> <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	servizi di trasporto
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <p>a) servizi di pilotaggio e di ancoraggio;</p> <p>b) noleggio di navi con equipaggio per servizi di trasporto marittimo;</p> <p>c) servizi di spinta e rimorchio (marittimi);</p> <p>d) servizi di trasporto locale di passeggeri su vie navigabili;</p> <p>e) servizi di noleggio di imbarcazioni con operatore;</p> <p>f) prestazione transfrontaliera di servizi di movimentazione di container marittimi¹ dal territorio dell'Unione al territorio della Nuova Zelanda. Questa riserva non si applica i) al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o ii) all'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo;</p>

¹ L'espressione "Servizi di movimentazione di container marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività comprendono l'organizzazione e la supervisione delle operazioni di:

a) carico dei container su una nave e scarico degli stessi da una nave;

b) rizzaggio e derizzaggio dei container;

c) ricevimento e consegna, e vigilanza dei container prima dell'imbarco o dopo lo scarico.

- g) manutenzione e riparazione di navi;
- h) servizi di salvataggio e recupero di navi;
- i) trasporto per vie navigabili interne;
- j) trasporto merci per vie navigabili interne;
- k) trasporto passeggeri (per vie navigabili interne);
- l) servizi di spinta e rimorchio per il trasporto per vie navigabili interne;
- m) noleggio di navi con equipaggio per il trasporto per vie navigabili interne;
- n) servizi di supporto per il trasporto su vie navigabili interne;
- o) controllo, ispezione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti;
- p) servizi di trasporto spaziale di passeggeri;
- q) servizi di trasporto spaziale di merci;
- r) servizi di supporto al trasporto spaziale;
- s) servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario;
- t) servizi di trasporto su strada per la posta;
- u) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto stradale;
- v) servizi di parcheggio;
- w) servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale;
- x) fornitura di acqua desalinizzata alle navi ormeggiate nei porti o nelle acque territoriali; e
- y) servizi di costruzione navale e riparazione di navi e motori marini.

La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.

Settore	Servizi di pubblica utilità
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi energetici; b) servizi connessi al petrolio e ad altri idrocarburi; c) servizi a supporto dell'industria petrolifera; d) servizi connessi alle risorse di petrolio e gas; e) servizi ausiliari alla distribuzione di energia; e f) distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (per conto proprio). <p>La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.</p>

Settore	Altri servizi
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5)
Descrizione	<p>Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti</p> <p>La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione ai sottosettori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) industrie artigiane; b) servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 8640); c) servizi di imballaggio (CPC 8760);

- d) servizi cimiteriali e di cremazione (CPC 9703);
- e) progettazione di gioielli;
- f) servizi di supporto per l'acquacoltura;
- g) servizi forniti a organizzazioni ed organismi extraterritoriali (CPC 9900);
- h) servizi domestici (CPC 87204);
- i) servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022);
- j) servizi dei saloni di parrucchiere e di barbiere (CPC 97021);
- k) servizi di bellezza e di benessere fisico (CPC 97029);
- l) servizi di sostegno finanziario;
- m) servizi di previsioni e di informazioni meteorologiche;
- n) servizi forniti da organizzazioni politiche (CPC 95920);
- o) servizi forniti da altre organizzazioni associative (CPC 9599);
- p) servizi forniti da associazioni sindacali (CPC 9520);
- q) servizi forniti da organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo;
- r) servizi forniti da organizzazioni di imprese, di datori di lavoro e professionali (CPC 951);
- s) servizi di design specializzato (eccetto servizi di arredamento);
- t) originali di modelli; e
- u) servizi amministrativi d'ufficio combinati.

La riserva relativa all'accesso al mercato (Investimento) riguarda solo la prestazione di un servizio attraverso la presenza commerciale.

Settore	altri servizi non compresi altrove
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Presenza locale (articolo 10.15) Accesso al mercato (articoli 10.14 e 10.5) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di nuovi servizi diversi da quelli rientranti nella classificazione CPC.

Settore	Tutti i settori – Circolazione delle persone fisiche
Obblighi in esame	Accesso al mercato (articolo 10.14)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione alla fornitura di un servizio con la presenza di persone fisiche, in base alle disposizioni della sezione D (Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali) del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) che non sia incompatibile con gli obblighi della Nuova Zelanda ai sensi del GATS.

Settore	Tutti i settori
Obblighi in esame	Trattamento nazionale (articoli 10.16 e 10.6) Trattamento della nazione più favorita (articoli 10.17 e 10.7) Alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 10.8) Prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 10.9)
Descrizione	Scambi transfrontalieri di servizi e investimenti La Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura necessaria a proteggere i tesori nazionali o siti specifici di valore storico o archeologico, o le misure necessarie a sostenere le arti creative ¹ di valore nazionale.

¹ Il termine "arti creative" include ngā toi Māori (arti Māori), arti dello spettacolo - tra cui teatro, danza e musica, haka (danza posturale tradizionale Māori), waiata (canto o canzone) - arti visive e artigianato - come pittura, scultura, whakairo (intaglio), raranga (tessitura) e tā moko (tatuaggio tradizionale Māori) - letteratura, arti linguistiche, contenuti creativi online, pratiche tradizionali indigene ed espressioni culturali contemporanee, media digitali interattivi e opere d'arte ibride, comprese quelle che utilizzano le nuove tecnologie per trascendere le divisioni delle forme d'arte. Il termine "arti creative" comprende le attività associate alla presentazione, all'esecuzione e all'interpretazione delle arti, nonché lo studio e lo sviluppo tecnico di tali attività e forme d'arte.

ALLEGATO 10-C

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO,
PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE
DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1. Gli articoli 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società) e 10.22 (Visitatori di breve durata per motivi professionali) non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.
2. Una parte può mantenere in vigore, prorogare, rinnovare tempestivamente, modificare o rivedere una misura di cui al presente allegato, purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura all'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società) nella versione vigente immediatamente prima della modifica o della revisione.
3. In aggiunta all'elenco di impegni di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.21 (Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società) o 10.22 (Visitatori di breve durata per motivi professionali). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, superare un esame specifico, ad esempio un esame di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

4. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione di cui ai paragrafi 9 e 10 si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione, gli Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

5. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o di qualsiasi misura adottata conformemente al TFUE, compresa la sua attuazione negli Stati membri, a:
 - a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
 - b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

6. Gli impegni riguardanti i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, il personale trasferito all'interno di una società e i visitatori di breve durata per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.

7. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi, nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non figurano nell'elenco del presente allegato.

8. Nell'elenco degli impegni di cui al paragrafo 10 sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione, compresi gli Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

9. Gli impegni della Nuova Zelanda sono i seguenti¹:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.
-----------------	---

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	Durata del soggiorno permessa: ingresso per un periodo fino a un massimo di tre anni.
-----------------	---

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutti i settori	Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.
Tutte le attività di cui all'allegato 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali)	

¹ Fatti salvi gli impegni di cui al presente paragrafo, la Nuova Zelanda si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli equipaggi delle navi.

10. Gli impegni dell'Unione sono i seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	<p>AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY: Durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p>
-----------------	--

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	<p>AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p>HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p>
-----------------	--

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui all'allegato 10-D (Elenco delle attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali)	<p>CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio.</p> <p>LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p>MT: è prescritto il permesso di lavoro. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p>SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
Ricerca e progettazione	AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.
Ricerche di mercato	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
Fiere ed esposizioni	AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.
Servizi post-vendita o post-locazione	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p>

	<p>CZ: è prescritto il permesso di lavoro per periodi superiori a sette giorni civili consecutivi o un totale di 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>ES: è prescritto il permesso di lavoro. Gli installatori, i riparatori e i manutentori dovrebbero essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce le merci o i servizi o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, dovrebbero vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età.</p> <p>FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p>
Operazioni commerciali	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p>
Personale turistico	<p>CY, ES, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p>
Traduzione e interpretazione	<p>AT: È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY, PL: nessun impegno specifico.</p>

ALLEGATO 10-D**ELENCO DELLE ATTIVITÀ DEI VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI**

Ai fini del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti), le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali sono:

- a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
- b) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nel territorio di una parte per seguire un corso di formazione informale in tecniche e pratiche di lavoro pertinenti per il funzionamento dell'impresa, purché il corso di formazione seguito sia limitato esclusivamente all'istruzione teorica, all'osservazione e alla familiarizzazione e non porti al rilascio di una qualifica formale;
- c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
- d) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;

- e) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte;
 - f) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisori in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore o del locatore di una parte, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compresi computer e servizi associati, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio dell'altra parte per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
 - g) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari) che partecipano a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;
 - h) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni.
-

ALLEGATO 10-E**PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI**

1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco in appresso si compone degli elementi seguenti:
 - a) la prima colonna indica il settore o il sottosectore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e

 - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3. In aggiunta all'elenco di impegni di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti). Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, superare un esame specifico, ad esempio un esame di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.
4. Le parti non assumono impegni in relazione ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti nell'ambito dei settori che non figurano nell'elenco.
5. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali per tale verifica consisteranno nella valutazione di quanto segue:
 - a) per la Nuova Zelanda, la situazione del mercato pertinente in Nuova Zelanda; e

- b) per l'Unione, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.

7. Gli elenchi della Nuova Zelanda e dell'Unione di cui ai paragrafi 14 e 15 si applicano solo ai territori della Nuova Zelanda e dell'Unione conformemente all'articolo 1.4 (Applicazione territoriale) e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione, gli Stati membri e la Nuova Zelanda. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.

8. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone della Nuova Zelanda il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del TFUE, o di qualsiasi misura adottata conformemente al TFUE, compresa la sua attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.

9. Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.

10. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e degli Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, comprese le disposizioni regolamentari riguardanti il periodo di soggiorno e i salari minimi, nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non figurano nell'elenco del presente allegato.

11. Nell'elenco degli impegni di cui al paragrafo 15 sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione, compresi gli Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

PSC Prestatori di servizi contrattuali

PI Professionisti indipendenti

12. Fatto salvo l'elenco di impegni di cui ai paragrafi 14 e 15, le parti assumono impegni conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) per quanto riguarda la categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei settori e sottosettori seguenti:

Nuova Zelanda

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861);
- b) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862);
- c) servizi di consulenza fiscale (parte di CPC 863);
- d) servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674);
- e) servizi medici e dentistici (CPC 9312);
- f) servizi ostetrici (parte di CPC 93191);
- g) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191);
- h) servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851-853);

- i) servizi pubblicitari (CPC 871);
- j) ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864);
- k) servizi di consulenza gestionale (CPC 865);
- l) servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866);
- m) servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676);
- n) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675);
- o) servizi estrattivi (solo consulenza) (parte di CPC 883, CPC 5115);
- p) servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905**);
- q) servizi di telecomunicazione (CPC 752);
- r) servizi postali e di corriere (solo consulenza) (parte di CPC 751);
- s) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi (parte di CPC 812);

- t) altri servizi finanziari (servizi di consulenza) (parti di CPC 8131**, 8133**);
- u) servizi di consulenza relativi ai trasporti (parti di CPC 74490**, 74590**, 74690**); e
- v) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884-885).

Unione

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
- c) servizi di consulenza fiscale;
- d) servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio;
- e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- f) servizi medici e dentistici;
- g) servizi veterinari;
- h) servizi ostetrici;

- i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
- j) servizi informatici e servizi correlati;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;
- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) servizi estrattivi;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;

- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;

- ff) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ad altri servizi finanziari;
- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- jj) servizi delle guide turistiche; e
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

Professionisti indipendenti

13. Fatto salvo l'elenco di impegni di cui ai paragrafi 14 e 15, le parti assumono impegni conformemente all'articolo 10.23 (Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti) per quanto riguarda la categoria dei professionisti indipendenti nei settori e sottosettori seguenti.

Nuova Zelanda:

Solo per quanto riguarda i settori di servizi indicati nell'elenco degli impegni specifici della Nuova Zelanda in seno all'OMC (quale figura attualmente in GATS/SC/62, GATS/SC/62/Suppl.1 e GATS/SC/62/Suppl.2) e i settori di servizi aggiuntivi seguenti:

1. SERVIZI ALLE IMPRESE

A. Servizi professionali

- a. servizi giuridici (diritto internazionale e straniero);
- f. servizi integrati di ingegneria;
- g. servizi di consulenza relativi ai servizi di urbanistica e architettura del paesaggio.

B. Servizi informatici e servizi correlati

- e. manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e
- f. altri servizi informatici.

F. Altri servizi alle imprese

- c. servizi di consulenza gestionale;
- d. servizi correlati alla consulenza gestionale;
- f. servizi connessi alla zootecnia;
- k. servizi di collocamento e di fornitura di personale;
- p. servizi fotografici;
- s. servizi congressuali; e
- t. altro (servizi di informazioni creditizie, servizi delle agenzie di riscossione, servizi di arredamento, servizi di segreteria telefonica e di duplicazione).

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE

E. Altri servizi di istruzione

- a. formazione linguistica erogata in istituti linguistici privati specializzati; e
- b. insegnamento di materie a livello primario e secondario, impartito da istituti privati specializzati che operano al di fuori del sistema scolastico obbligatorio neozelandese.

6. SERVIZI AMBIENTALI

- a. gestione delle acque reflue;
 - b. gestione dei rifiuti;
 - c. servizi di disinfestazione e servizi simili;
 - d. protezione dell'aria ambiente e del clima: solo consulenza;
 - e. abbattimento del rumore e delle vibrazioni: solo consulenza; e
 - f. protezione della biodiversità e del paesaggio: solo consulenza.
- G. Altri servizi ambientali e ausiliari: solo consulenza.

Unione

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio;
- c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- d) servizi informatici e servizi correlati;
- e) servizi di ricerca e sviluppo;
- f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- i) servizi estrattivi;

- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
- o) altri servizi di consulenza relativi ad altri servizi finanziari;
- p) servizi di consulenza relativi ai trasporti; e
- q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

14. Gli impegni della Nuova Zelanda sono i seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Tutti i settori	<p>I prestatori di servizi contrattuali sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verifica della necessità economica; b) i prestatori di servizi contrattuali che entrano in Nuova Zelanda devono avere un contratto di lavoro valido con una persona giuridica di una parte e percepire, mentre si trovano in Nuova Zelanda, una retribuzione almeno equivalente a quella che dovrebbe ricevere un lavoratore neozelandese comparabile che presta servizi nello stesso settore o in un settore simile; c) i prestatori di servizi contrattuali devono essere assunti a condizioni equivalenti agli standard occupazionali minimi della Nuova Zelanda; e d) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi di un prestatore di servizi contrattuali non supera quello necessario per prestare i servizi previsti dal contratto. <p>I professionisti indipendenti sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verifica della necessità economica; b) una qualifica di livello terziario derivante da almeno tre anni di istruzione formale post-secondaria, riconosciuta come comparabile allo standard nazionale in Nuova Zelanda nel settore in cui il professionista indipendente desidera prestare i propri servizi professionali¹.

¹ Si precisa che tali qualifiche devono essere riconosciute dall'autorità neozelandese competente nei casi in cui la legislazione neozelandese prevede detto riconoscimento come condizione per la prestazione di tale servizio in Nuova Zelanda.

15. Gli impegni dell'Unione sono i seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Tutti i settori	<p>PSC:</p> <p>UE: i PSC sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche devono prestare un servizio in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi; b) le persone fisiche devono possedere, alla data di presentazione di una domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto¹; c) le persone fisiche devono possedere un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente²; e d) il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato. <p>PI:</p> <p>UE: il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato.</p> <p>PSC e PI:</p> <p>In AT: il soggiorno massimo è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p>In CZ: il soggiorno massimo è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore.</p>

¹ Acquisita dopo il raggiungimento della maggiore età.

² Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio è prestato, quest'ultima può valutare se tale titolo o qualifica sia equivalente al titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861).</p>	<p>PSC: In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)</p>	<p>PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)¹</p>	<p>PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

¹ Ciò non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi di architettura e servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8671 e 8674)	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p>PSC:</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi veterinari (CPC 932)	PSC: In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico.
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191).	PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico.
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191).	PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HR: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ¹ e 853)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto².</p> <p>UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna.</p> <p>In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto³.</p> <p>UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna.</p> <p>In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.</p>
Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

¹ Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

² Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU UE L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

³ Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU UE L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<p>PSC:</p> <p>In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In BG: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868).	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868).	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868).</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa¹. (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

¹ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate)</p>	<p>PSC: In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)</p>	<p>PSC: UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. In CZ: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna.</p> <p>In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p>
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	<p>PSC:</p> <p>In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
<p>Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>
<p>Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ¹) (CPC 7471)	<p>PSC:</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

¹ Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione degli impegni
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	PSC: In NL, PT, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico.
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.

ALLEGATO 10-FCIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI¹

ARTICOLO 1

Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui al presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:

- a) ciascuna delle parti provvede affinché:
 - i) i diritti applicati dalle proprie autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di merci o servizi oppure lo stabilimento o l'esercizio di un'attività in virtù del presente accordo;
 - ii) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo siano trattate il più rapidamente possibile;

¹ Al presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo 10.3 (Definizioni) e all'articolo 10.20 (Ambito di applicazione e definizioni), paragrafo 3.

- iii) le autorità competenti si adoperino per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
 - iv) le autorità competenti si adoperino per informare il richiedente senza indebito ritardo se richiedono a quest'ultimo informazioni supplementari al fine di trattare la domanda;
 - v) dopo l'adozione di una decisione, le autorità competenti informino tempestivamente il richiedente in merito all'esito della domanda;
 - vi) se la domanda è approvata, le autorità competenti informino il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;
 - vii) se la domanda è respinta, le autorità competenti, su richiesta o di propria iniziativa, mettano a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di ricorso e riesame disponibili; e
 - viii) sia compiuto ogni sforzo per accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico; e
- b) a discrezione delle autorità competenti di una parte, la documentazione prescritta che il richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta.

ARTICOLO 2

Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno di una società¹

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti adottino una decisione sulla domanda di ingresso o di soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificchino la decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla propria legislazione, non appena possibile e comunque:
 - a) nel caso dell'Unione, non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa;
e
 - b) nel caso della Nuova Zelanda:
 - i) entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda compilata e presentata conformemente alla propria legislazione; o
 - ii) se non è possibile giungere a una decisione entro tale termine, è fornita una tempistica indicativa entro la quale sarà presa la decisione.

¹ I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

2. Ciascuna parte provvede affinché, laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le proprie autorità competenti si adoperino per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscano un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste.
3. L'Unione estende ai familiari delle persone fisiche della Nuova Zelanda che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nell'Unione il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE.
4. La Nuova Zelanda consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei partner e dei figli a carico che accompagnano i lavoratori trasferiti all'interno di una società dell'Unione cui è stato concesso l'ingresso e il soggiorno temporaneo. Il periodo di soggiorno temporaneo per tali partner e, se del caso, per i figli a carico, è uguale a quello concesso ai lavoratori trasferiti all'interno di una società.
5. Ai fini del paragrafo 4 si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "partner": il coniuge o il partner civile di un lavoratore trasferito all'interno di una società dall'Unione, anche in virtù di matrimonio, di un'unione civile o di un'unione o accordo equivalente, riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative della Nuova Zelanda. Si precisa che la definizione include anche il partner non sposato o dello stesso sesso del lavoratore trasferito all'interno di una società; e

- b) "figli a carico": i figli di età inferiore ai 20 anni che sono a carico del lavoratore trasferito all'interno di una società e che sono riconosciuti come figli a carico conformemente alle disposizioni legislative della Nuova Zelanda, se:
- i) il lavoratore trasferito all'interno di una società ha per legge il diritto di trasferirli all'estero; o
 - ii) a entrambi i genitori è concesso l'ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 3

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

Le parti riconoscono che la maggiore circolazione delle persone fisiche derivante dagli articoli 1 e 2 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o residenza sul territorio dell'altra parte.

ALLEGATO 13

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME

ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI (CODICE SA)

Combustibili solidi (codici SA 27.01, 27.02 e 27.04)

Petrolio greggio (codice SA 27.09)

Prodotti petroliferi (codici SA 27.10, 27.13 – 27.15)

Gas naturale, anche liquefatto (codice SA 27.11)

Energia elettrica (codice SA 27.16)

Biogas (codice SA 38.25)

ELENCO DEGLI IDROCARBURI (CODICE SA)

Petrolio greggio (codice SA 27.09)

Gas naturale (codice SA 27.11)

ELENCO DELLE MATERIE PRIME (CODICE SA)

Capitolo ¹	Voce
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri (esclusi uranio e torio (codice SA 26.12))
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
29	Prodotti chimici organici
31	Concimi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie (esclusa la pietra verde (codice SA 71.03))
72	Ghisa, ferro e acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

¹ Include tutti i prodotti non trasformati e semilavorati contemplati in tali capitoli.

ALLEGATO 14

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI

SEZIONE A

Elenco dell'Unione europea

L'accesso al mercato concesso ai fornitori e ai prestatori di servizi della Nuova Zelanda, oltre all'accesso al mercato già contemplato dall'AAP, comprende quanto segue:

1. appalti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri elencate nell'allegato 1 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP che sono state contrassegnate con un asterisco e un doppio asterisco;
2. appalti pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici regionali¹ degli Stati membri;
3. appalti aggiudicati da enti appaltanti operanti nel settore delle strutture aeroportuali contemplati dall'allegato 3 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP;

¹ Ai fini del presente accordo, per "amministrazioni aggiudicatrici regionali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU UE L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte (GU UE L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

4. appalti aggiudicati da enti appaltanti operanti nel settore della messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali, contemplati dall'allegato 3 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP.

Per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4 del presente allegato, gli impegni riguardano gli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione come indicato negli allegati 4, 5 e 6 dell'appendice I relativa all'Unione dell'AAP.

L'impegno di cui al paragrafo 2 è limitato agli appalti di prodotti per la salute come definiti nell'Unione dai codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)¹ che iniziano per 244 e 331.

Le soglie applicabili sono:

per quanto riguarda la voce 1: Beni e servizi: 130 000 DSP
Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

per quanto riguarda la voce 2: 200 000 DSP

per quanto riguarda le voci 3 e 4: Beni e servizi: 400 000 DSP
Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

¹ Cfr. regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU UE L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

SEZIONE B

Elenco della Nuova Zelanda

SOTTOSEZIONE 1

Enti dell'amministrazione centrale

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 130 000 DSP

Servizi: 130 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti:

1. Ministry for Primary Industries;
2. Department of Conservation;

3. Department of Corrections;
4. Crown Law Office;
5. Ministry of Business, Innovation and Employment;
6. Ministry for Culture and Heritage;
7. Ministry of Defence;
8. Ministry of Education;
9. Education Review Office;
10. Ministry for the Environment;
11. Ministry of Foreign Affairs and Trade;
12. Government Communications Security Bureau;
13. Ministry of Health;
14. Inland Revenue Department;

15. Department of Internal Affairs;
16. Ministry of Justice;
17. Land Information New Zealand;
18. Te Puni Kōkiri Ministry of Māori Development;
19. New Zealand Customs Service;
20. Ministry for Pacific Peoples;
21. Department of the Prime Minister and Cabinet;
22. Serious Fraud Office;
23. Ministry of Social Development;
24. Public Service Commission;
25. Statistics New Zealand;
26. Ministry of Transport;

27. The Treasury;
28. Oranga Tamariki – Ministry for Children;
29. Ministry for Women;
30. New Zealand Defence Force;
31. New Zealand Police;
32. Ministry of Housing and Urban Development;
33. Pike River Recovery Agency.

Nota alla sottosezione 1

Sono comprese tutte le agenzie subordinate agli enti dell'amministrazione centrale sopra elencati.

SOTTOSEZIONE 2

Enti dell'amministrazione regionale e locale

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sottosezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 200 000 DSP

Servizi: 200 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti:

1. Health New Zealand (nota 1);
2. Auckland Council (nota 2);
3. Wellington City Council (nota 2);
4. Christchurch City Council (nota 2);
5. Waikato Regional Council (nota 2);

6. Bay of Plenty Regional Council (nota 2);
7. Greater Wellington Regional Council (nota 2);
8. Canterbury Regional Council (nota 2);
9. Carterton District Council (nota 2);
10. Central Hawke's Bay District Council (nota 2);
11. Far North District Council (nota 2);
12. Gisborne District Council (nota 2);
13. Hamilton City Council (nota 2);
14. Hastings District Council (nota 2);
15. Hauraki District Council (nota 2);
16. Hawke's Bay Regional Council (nota 2);
17. Horizons Regional Council (nota 2);

18. Horowhenua District Council (nota 2);
19. Hutt City Council (nota 2);
20. Kaipara District Council (nota 2);
21. Kapiti Coast District Council (nota 2);
22. Manawatu District Council (nota 2);
23. Masterton District Council (nota 2);
24. Matamata-Piako District Council (nota 2);
25. Napier City Council (nota 2);
26. New Plymouth District Council (nota 2);
27. Northland Regional Council (nota 2);
28. Ōpōtiki District Council (nota 2);
29. Ōtorohanga District Council (nota 2);

30. Palmerston North City Council (nota 2);
31. Porirua City Council (nota 2);
32. Rangitikei District Council (nota 2);
33. Rotorua Lakes Council (nota 2);
34. Ruapehu District Council (nota 2);
35. South Taranaki District Council (nota 2);
36. South Waikato District Council (nota 2);
37. South Wairarapa District Council (nota 2);
38. Stratford District Council (nota 2);
39. Taranaki Regional Council (nota 2);
40. Tararua District Council (nota 2);
41. Taupō District Council (nota 2);

42. Tauranga City Council (nota 2);
43. Thames-Coromandel District Council (nota 2);
44. Upper Hutt City Council (nota 2);
45. Waikato District Council (nota 2);
46. Waipa District Council (nota 2);
47. Whanganui District Council (nota 2);
48. Western Bay of Plenty District Council (nota 2);
49. Whangarei District Council (nota 2);
50. Ashburton District Council (nota 2);
51. Central Otago District Council (nota 2);
52. Clutha District Council (nota 2);
53. Dunedin City Council (nota 2);

54. Environment Southland (nota 2);
55. Gore District Council (nota 2);
56. Grey District Council (nota 2);
57. Hurunui District Council (nota 2);
58. Invercargill City Council (nota 2);
59. Marlborough District Council (nota 2);
60. Nelson City Council (nota 2);
61. Otago District Council (nota 2);
62. Queenstown Lakes District Council (nota 2);
63. Selwyn District Council (nota 2);
64. Southland District Council (nota 2);

65. Tasman District Council (nota 2);
66. Waimakariri District Council (nota 2);
67. Waitaki District Council (nota 2);
68. West Coast Regional Council (nota 2);
69. Auckland Transport (nota 2).

Note alla sottosezione 2

1. Si precisa che sono compresi gli appalti pubblici indetti da Health New Zealand attraverso il suo agente healthAlliance Limited.
2. Tali enti sono contemplati solo per gli appalti di beni, servizi e servizi di costruzione relativi a progetti di trasporto finanziati, in tutto o in parte, dall'Agenzia dei Trasporti della Nuova Zelanda, per i quali il valore dell'appalto è pari o superiore alla soglia applicabile specificata sopra. Si precisa che il capo 14 (Appalti pubblici) non si applica a nessun altro appalto di tali enti.

SOTTOSEZIONE 3

Altri enti

Se non diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) comprende gli appalti degli enti elencati nella presente sottosezione, a condizione che siano rispettate le soglie seguenti:

Beni: 400 000 DSP

Servizi: 400 000 DSP

Servizi di costruzione: 5 000 000 DSP

Elenco degli enti:

1. Accident Compensation Corporation (nota 1);
2. Civil Aviation Authority of New Zealand;
3. Energy Efficiency and Conservation Authority;
4. Kāinga Ora – Homes and Communities;

5. Maritime New Zealand;
6. New Zealand Antarctic Institute;
7. Fire and Emergency New Zealand (nota 5);
8. New Zealand Qualifications Authority;
9. New Zealand Tourism Board;
10. New Zealand Trade and Enterprise;
11. New Zealand Transport Agency;
12. Ōtākaro Limited (nota 4);
13. Sport and Recreation New Zealand (nota 2);
14. Tertiary Education Commission;
15. Education New Zealand;
16. Callaghan Innovation;

17. Earthquake Commission (nota 6);
18. Environmental Protection Authority (nota 6);
19. Health Promotion Agency;
20. Health Quality and Safety Commission;
21. Health Research Council of New Zealand;
22. New Zealand Blood Service (nota 7);
23. New Zealand Walking Access Commission;
24. Real Estate Agents Authority (nota 8);
25. Social Workers Registration Board;
26. WorkSafe New Zealand;
27. Guardians of New Zealand Superannuation (nota 9);
28. Museum of New Zealand Te Papa (nota 10);

29. New Zealand Infrastructure Commission;
30. New Zealand Lotteries Commission;
31. Climate Change Commission;
32. Electoral Commission (nota 11);
33. Financial Markets Authority;
34. Education Payroll Limited (nota 12);
35. Research and Education Advanced Network New Zealand Limited;
36. Tāmaki Redevelopment Company Limited (nota 13);
37. Airways Corporation of New Zealand Limited;
38. Meteorological Service of New Zealand Limited;
39. KiwiRail Holdings Limited;
40. Transpower New Zealand Limited (nota 3);

41. Government Superannuation Fund Authority;
42. New Zealand Artificial Limb Service;
43. Health and Disability Commissioner;
44. Human Rights Commission;
45. New Zealand Productivity Commission;
46. Crown Irrigation Investments Limited;
47. New Zealand Growth Capital Partners Limited;
48. City Rail Link Limited;
49. Crown Infrastructure Partners Limited;
50. New Zealand Green Investment Finance Limited;
51. Accreditation Council;
52. Arts Council of New Zealand;

53. Broadcasting Commission;
54. Heritage fi New Zealand;
55. New Zealand Film Commission (nota 14);
56. New Zealand Symphony Orchestra (nota 14);
57. Public Trust (nota 15);
58. Retirement Commissioner;
59. Māori Broadcasting Funding Agency (nota 16);
60. Māori Language Commission (nota 16);
61. Pharmaceutical Management Agency (nota 17);
62. Broadcasting Standards Authority;
63. Children's Commissioner;
64. Commerce Commission;

65. Criminal Cases Review Commission (nota 8);
66. Drug Free Sport New Zealand;
67. Law Commission;
68. Electricity Authority;
69. External Reporting Board;
70. Independent Police Conduct Authority (nota 8);
71. Mental Health and Wellbeing Commission;
72. Office of Film and Literature Classification (nota 8);
73. Privacy Commissioner;
74. Takeovers Panel;
75. Transport Accident Investigation Commission (nota 8);
76. Radio New Zealand Limited (nota 14);

77. Television New Zealand Limited;
78. Crown Asset Management Limited;
79. The Network for Learning Limited;
80. Predator Free 2050 Limited;
81. Southern Response Earthquake Services Limited;
82. Māori Health Authority (nota 16).

Note alla sottosezione 3

1. Accident Compensation Corporation: il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, le assicurazioni pubbliche e il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari relativi ai titoli o alla negoziazione in borsa.
2. Sport and Recreation New Zealand: il capo 14 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni e servizi contenenti informazioni riservate relative al miglioramento delle prestazioni sportive agonistiche.

3. Transpower New Zealand Limited: non sono contemplati gli appalti relativi a:
 - a) servizi di tesatura elettrica (parte della gamma completa di attività contemplate dal codice CPC prov. 5134);
 - b) servizi di verniciatura torri (parte della gamma completa di attività contemplate dal codice CPC prov. 5173); e
 - c) a fini di chiarezza, i progetti finanziati direttamente dai clienti del settore privato, nei casi in cui tali progetti non siano realizzati se non grazie ai finanziamenti forniti da tali clienti.

4. Ōtākaro Limited: sono contemplati tutti gli appalti, compresi quelli indetti dalla Christchurch Earthquake Recovery Authority e trasferiti a Ōtākaro Limited al momento della sua dissoluzione, e si applicano tutti gli obblighi di cui al capo 14 (Appalti pubblici) relativi in particolare agli enti della sottosezione 1. Si precisa che per i beni e i servizi la soglia è di 130 000 DSP mentre per i servizi di costruzione è di 5 000 000 DSP, e che sono contemplate tutte le agenzie subordinate a Ōtākaro Limited.

5. Fire and Emergency New Zealand: il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda solo gli appalti indetti dalla New Zealand Fire Service Commission. Si precisa che non sono contemplati gli appalti seguenti: qualsiasi appalto di Fire and Emergency New Zealand che sia stato precedentemente condotto dalle autorità antincendio rurali, dai comitati antincendio rurali e/o dalle autorità territoriali (ai fini delle loro funzioni ai sensi del Forest and Rural Fires Act del 1977).

6. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, le assicurazioni pubbliche e il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari.
7. New Zealand Blood Service: tranne gli appalti relativi ai servizi di frazionamento del plasma.
8. Ad eccezione dei servizi giuridici, di arbitrato e di conciliazione.
9. Guardians of New Zealand Superannuation: il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti per la gestione dei fondi pensione, il collocamento fondi, gli investimenti o i servizi finanziari.
10. Museum of New Zealand Te Papa: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti per il trasporto di reperti museali od opere d'arte.
11. Electoral Commission: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla l'appalto dei servizi di amministrazione delle elezioni generali.
12. Education Payroll Limited: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti per la tenuta dei libri paga delle scuole.
13. Tāmaki Redevelopment Company Limited: il capo 14 (Appalti pubblici) non contempla gli appalti relativi alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile.

14. Ad eccezione degli appalti relativi all'acquisizione, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di programmi e relativi materiali.
15. Public Trust: ad eccezione dei servizi giuridici, compresi i servizi di assistenza legale, forniti da fiduciari o da tutori o amministratori.
16. Si riserva espressamente il diritto di accordare una preferenza ai fornitori Māori.
17. Pharmaceutical Management Agency: si precisa che non sono contemplate le attività legate alle funzioni di questa agenzia riguardanti il finanziamento di prodotti farmaceutici e dispositivi medici.
18. Per gli enti elencati nelle sottosezioni 1, 2 e 3, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda solo gli enti elencati e non si estende alle agenzie subordinate o controllate, salvo diversamente specificato.

SOTTOSEZIONE 4

Beni

Salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda tutti gli appalti di beni degli enti elencati nelle sottosezioni 1, 2 e 3.

SOTTOSEZIONE 5

Servizi

1. Salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) riguarda tutti gli appalti di servizi degli enti elencati nelle sottosezioni 1, 2 e 3.

2. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda gli appalti dei servizi seguenti, identificati conformemente alla CPC provvisoria (CPC prov.), come indicato nel documento MTN.GNS/W/120:
 - a) servizi di ricerca e sviluppo (CPC. prov. 851-853);

 - b) servizi di sanità pubblica (CPC prov. 931, compresi 9311, 9312 e 9319);

 - c) servizi di istruzione (CPC prov. 921, 922, 923, 924 e 929); o

 - d) servizi di assistenza sociale (CPC prov. 933 e 913).

SOTTOSEZIONE 6

Servizi di costruzione

Elenco dei servizi di costruzione (divisione 51, CPC prov.):

salvo diversamente specificato, il capo 14 (Appalti pubblici) contempla gli appalti di tutti i servizi di costruzione della divisione 51 della CPC provvisoria (CPC prov.), quale figura nel documento MTN.GNS/W/120.

SOTTOSEZIONE 7

Note generali

1. Le note generali che seguono si applicano senza eccezioni al capo 14 (Appalti pubblici), comprese le sottosezioni da 1 a 6 del presente allegato.
2. Il capo 14 (Appalti pubblici) non riguarda:
 - a) a fini di chiarezza, le forniture di beni e servizi da parte dell'amministrazione a persone fisiche o autorità governative non specificamente contemplate nelle sottosezioni da 1 a 6;
 - b) l'appalto di beni o servizi in relazione a contratti per la costruzione, la ristrutturazione o l'arredamento di cancellerie all'estero;

- c) l'appalto di beni o servizi al di fuori del territorio della Nuova Zelanda per il consumo al di fuori del territorio della Nuova Zelanda;
 - d) a fini di chiarezza, in base all'articolo II, paragrafo 3, lettera b), dell'AAP, gli accordi di sponsorizzazione commerciale;
 - e) qualsiasi appalto indetto da un ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6 per conto di un'organizzazione che non è un ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6;
 - f) gli appalti di un ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6 presso un altro ente contemplato dalle sottosezioni da 1 a 6, tranne nel caso in cui siano indette gare d'appalto, nel qual caso si applica il capo 14 (Appalti pubblici); o
 - g) gli appalti finalizzati a sviluppare, tutelare o preservare i tesori nazionali di valore artistico, storico e archeologico del patrimonio culturale.
3. Si precisa che un ente appaltante può applicare procedure di gara a trattativa privata ai sensi dell'articolo XIII, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), dell'AAP in relazione a proposte uniche non richieste¹.

¹ Quali definite e gestite secondo il documento di orientamento del governo neozelandese, "Unsolicited Unique Proposals - How to deal with uninvited bids" (maggio 2013), aggiornato periodicamente.

ALLEGATO 18-ACLASSI DI PRODOTTI¹

1. Per "carni fresche, congelate e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
2. Per "luppoli" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.
3. Per "prodotti ittici freschi, congelati e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e i prodotti contenenti pesce che rientrano nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
4. Per "burro" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.
5. Per "formaggi" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.
6. Per "prodotti orticoli freschi e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 7 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti vegetali che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato².
7. Per "frutta fresca e trasformata" si intende la frutta che rientra nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.

¹ Le classi di prodotti si applicano in relazione alla sottosezione 4.

² Tranne nel caso in cui il prodotto rientri nella classe 16.

8. Per "frutta a guscio fresca e trasformata" si intende la frutta a guscio che rientra nel capitolo 8 del sistema armonizzato e i prodotti contenenti frutta a guscio che rientrano nel capitolo 20 del sistema armonizzato.
9. Per "spezie" si intendono le spezie che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.
10. Per "cereali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.
11. Per "prodotti della macinazione" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.
12. Per "semi oleosi" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.
13. Per "oli e grassi di origine animale" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.
14. Per "dolciumi e prodotti da forno" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.
15. Per "paste" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.
16. Per "olive da tavola e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.
17. Per "pasta di senape" si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 21.03.30 del sistema armonizzato.

18. Per "birra" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.
 19. Per "aceti" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.
 20. Per "oli essenziali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.
 21. Per "gomme e resine naturali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.01 del sistema armonizzato.
 22. Per "bevande spiritose" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.08 del sistema armonizzato.
 23. Per "vini" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.04 del sistema armonizzato.
 24. Per "molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati" si intendono i molluschi e i crostacei che rientrano nel capitolo 3 e i prodotti contenenti molluschi, crostacei e invertebrati marini che rientrano nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
 25. Per "miele" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.09 del sistema armonizzato.
 26. Per "fiori e piante ornamentali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 6 del sistema armonizzato.
-

ALLEGATO 18-B

ELENCHI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE A -

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – UNIONE EUROPEA

Fatto salvo l'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche), paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui alla presente appendice, la protezione conferita conformemente all'articolo 18.34 (Protezione delle indicazioni geografiche) del presente accordo non è richiesta in relazione ai singoli termini sottolineati che fanno parte della denominazione composta di un'indicazione geografica.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1	Belgio	Balegemse jenever	Liquidi alcolici
2	Belgio	Côtes de Sambre et Meuse	Vini
3	Belgio	<u>Crémant</u> de Wallonie	Vini
4	Belgio	Hagelandse <u>wijn</u>	Vini
5	Belgio	Haspengouwse <u>wijn</u>	Vini
6	Belgio	Hasseltse jenever / Hasselt	Liquidi alcolici
7	Belgio	Heuvellandse <u>wijn</u>	Vini
8	Belgio	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	Liquidi alcolici
9	Belgio	Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie	Liquidi alcolici
10	Belgio	Vin de pays des jardins de Wallonie	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
11	Belgio	<u>Vin mousseux</u> de qualité de Wallonie	Vini
12	Belgio	Vlaamse landwijn	Vini
13	Belgio	Vlaamse <u>mousserende</u> kwaliteitswijn	Vini
14	Bulgaria	Асеновград (traslitterazione in caratteri latini: Asenovgrad)	Vini
15	Bulgaria	Болярово (traslitterazione in caratteri latini: Bolyarovo)	Vini
16	Bulgaria	Брестник (traslitterazione in caratteri latini: Brestnik)	Vini
17	Bulgaria	Бургаска Мускатова <u>ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Bourgaska Muscatova <u>rakya</u>) / Мускатова <u>ракия</u> от Бургас (traslitterazione in caratteri latini: Muscatova <u>rakya</u> ot Bourgas) / Bourgaska Muscatova <u>rakya</u> / Muscatova <u>rakya</u> from Bourgas	Liquidi alcolici
18	Bulgaria	Българско <u>розово масло</u> (traslitterazione in caratteri latini: Bulgarsko <u>rozovo maslo</u>)	Oli essenziali
19	Bulgaria	Варна (traslitterazione in caratteri latini: Varna)	Vini
20	Bulgaria	Велики Преслав (traslitterazione in caratteri latini: Veliki Preslav)	Vini
21	Bulgaria	Видин (traslitterazione in caratteri latini: Vidin)	Vini
22	Bulgaria	Враца (traslitterazione in caratteri latini: Vratsa)	Vini
23	Bulgaria	Върбица (traslitterazione in caratteri latini: Varbitsa)	Vini
24	Bulgaria	Долината на Струма (traslitterazione in caratteri latini: Dolinata na Struma)	Vini
25	Bulgaria	Драгоево (traslitterazione in caratteri latini: Dragoevo)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
26	Bulgaria	Дунавска равнина (traslitterazione in caratteri latini: Dunavska ravnina)	Vini
27	Bulgaria	Евксиноград (traslitterazione in caratteri latini: Evksinograd)	Vini
28	Bulgaria	Ивайловград (traslitterazione in caratteri latini: Ivaylovgrad)	Vini
29	Bulgaria	Карлово (traslitterazione in caratteri latini: Karlovo)	Vini
30	Bulgaria	Карловска <u>гроздова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Karlovska <u>grozdova rakya</u>) / <u>Гроздова Ракия</u> от Карлово (traslitterazione in caratteri latini: <u>Grozdova rakya</u> ot Karlovo) / Karlovska <u>grozdova rakya</u> / <u>Grozdova Rakya</u> from Karlovo	Liquidi alcolici
31	Bulgaria	Карнобат (traslitterazione in caratteri latini: Karnobat)	Vini
32	Bulgaria	Ловеч (traslitterazione in caratteri latini: Lovech)	Vini
33	Bulgaria	Ловешка <u>сливова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Loveshka <u>slivova rakya</u>) / <u>СЛИВОВА РАКИЯ</u> от Ловеч (traslitterazione in caratteri latini: <u>Slivova rakya</u> ot Lovech) / Loveshka <u>slivova rakya</u> / <u>Slivova rakya</u> from Lovech	Liquidi alcolici
34	Bulgaria	Лозица (traslitterazione in caratteri latini: Lozitsa)	Vini
35	Bulgaria	Лом (traslitterazione in caratteri latini: Lom)	Vini
36	Bulgaria	Любимец (traslitterazione in caratteri latini: Lyubimets)	Vini
37	Bulgaria	Лясковец (traslitterazione in caratteri latini: Lyaskovets)	Vini
38	Bulgaria	Мелник (traslitterazione in caratteri latini: Melnik)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
39	Bulgaria	Нова Загора (traslitterazione in caratteri latini: Nova Zagora)	Vini
40	Bulgaria	Нови Пазар (traslitterazione in caratteri latini: Novi Pazar)	Vini
41	Bulgaria	Ново село (traslitterazione in caratteri latini: Novo Selo)	Vini
42	Bulgaria	Оряховица (traslitterazione in caratteri latini: Oryahovitsa)	Vini
43	Bulgaria	Павликени (traslitterazione in caratteri latini: Pavlikeni)	Vini
44	Bulgaria	Пазарджик (traslitterazione in caratteri latini: Pazardzhik)	Vini
45	Bulgaria	Перущица (traslitterazione in caratteri latini: Perushtiza)	Vini
46	Bulgaria	Плевен (traslitterazione in caratteri latini: Pleven)	Vini
47	Bulgaria	Пловдив (traslitterazione in caratteri latini: Plovdiv)	Vini
48	Bulgaria	Поморие (traslitterazione in caratteri latini: Pomorie)	Vini
49	Bulgaria	Поморийска <u>гроздова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Pomoriyska <u>grozdova rakya</u>) / <u>Гроздова ракия</u> от Поморие (traslitterazione in caratteri latini: <u>Grozdova rakya</u> ot Pomorie) / Pomoriyska <u>grozdova rakya</u> / <u>Grozdova rakya</u> from Pomorie	Liquidi alcolici
50	Bulgaria	Русе (traslitterazione in caratteri latini: Ruse)	Vini
51	Bulgaria	Сакар (traslitterazione in caratteri latini: Sakar)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
52	Bulgaria	Сандански (traslitterazione in caratteri latini: Sandanski)	Vini
53	Bulgaria	Свищов (traslitterazione in caratteri latini: Svishtov)	Vini
54	Bulgaria	Септември (traslitterazione in caratteri latini: Septemvri)	Vini
55	Bulgaria	Славянци (traslitterazione in caratteri latini: Slaviansci)	Vini
56	Bulgaria	Сливен (traslitterazione in caratteri latini: Sliven)	Vini
57	Bulgaria	Сливенска перла (traslitterazione in caratteri latini: Slivenska perla) / Сливенска <u>гроздова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Slivenska <u>grozdova rakya</u>) / <u>Гроздова ракия</u> от Сливен (traslitterazione in caratteri latini: <u>Grozdova rakya</u> ot Sliven) / Slivenska <u>grozdova rakya</u> / <u>Grozdova rakya</u> from Sliven	Liquidi alcolici
58	Bulgaria	Стамболово (traslitterazione in caratteri latini: Stambolovo)	Vini
59	Bulgaria	Стара Загора (traslitterazione in caratteri latini: Stara Zagora)	Vini
60	Bulgaria	Стралджанска Мускатова <u>ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Straldjanska Muscatova <u>rakya</u>) / Мускатова <u>ракия</u> от Стралджа (traslitterazione in caratteri latini: Muscatova <u>rakya</u> ot Straldja) / Straldjanska Muscatova <u>rakya</u> / Muscatova <u>rakya</u> from Straldja	Liquidi alcolici
61	Bulgaria	Сунгурларе (traslitterazione in caratteri latini: Sungurlare)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
62	Bulgaria	Сунгурларска <u>гроздова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Sungurlarska <u>grozdova rakya</u>) / <u>Гроздова ракия</u> от Сунгурларе (traslitterazione in caratteri latini: <u>Grozdova rakya</u> ot Sungurlare) / Sungurlarska <u>grozdova rakya</u> / <u>Grozdova rakya</u> from Sungurlare	Liquidi alcolici
63	Bulgaria	Сухиндол (traslitterazione in caratteri latini: Suhindol)	Vini
64	Bulgaria	Сухиндолска <u>гроздова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Suhindolska <u>grozdova rakya</u>) / <u>Гроздова ракия</u> от Сухиндол (traslitterazione in caratteri latini: <u>Grozdova rakya</u> ot Suhindol) / Suhindolska <u>grozdova rakya</u> / <u>Grozdova rakya</u> from Suhindol	Liquidi alcolici
65	Bulgaria	Тракийска низина (traslitterazione in caratteri latini: Trakiyska nizina)	Vini
66	Bulgaria	Троянска <u>сливова ракия</u> (traslitterazione in caratteri latini: Troyanska <u>slivova rakya</u>) / <u>СЛИВОВА РАКИЯ</u> от Троян (traslitterazione in caratteri latini: <u>Slivova rakya</u> ot Troyan) / Troyanska <u>slivova rakya</u> / <u>Slivova rakya</u> from Troyan	Liquidi alcolici
67	Bulgaria	Търговище (traslitterazione in caratteri latini: Targovishte)	Vini
68	Bulgaria	Хан Крум (traslitterazione in caratteri latini: Khan Krum)	Vini
69	Bulgaria	Хасково (traslitterazione in caratteri latini: Haskovo)	Vini
70	Bulgaria	Хисаря (traslitterazione in caratteri latini: Hisarya)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
71	Bulgaria	Хърсово (traslitterazione in caratteri latini: Harsovo)	Vini
72	Bulgaria	Черноморски район (traslitterazione in caratteri latini: Chernomorski rayon)	Vini
73	Bulgaria	Шивачево (traslitterazione in caratteri latini: Shivachevo)	Vini
74	Bulgaria	Шумен (traslitterazione in caratteri latini: Shumen)	Vini
75	Bulgaria	Южно Черноморие (traslitterazione in caratteri latini: Yuzhno chernomorie)	Vini
76	Bulgaria	Ямбол (traslitterazione in caratteri latini: Yambol)	Vini
77	Cechia	Čechy	Vini
78	Cechia	české	Vini
79	Cechia	České pivo ¹	Birra
80	Cechia	Českobudějovické pivo ¹	Birra
81	Cechia	Litoměřická	Vini
82	Cechia	Mělnická	Vini
83	Cechia	Mikulovská	Vini
84	Cechia	Morava	Vini
85	Cechia	moravské	Vini
86	Cechia	Novosedelské Slámové <u>víno</u>	Vini
87	Cechia	Slovácká	Vini
88	Cechia	Šobes / Šobeské víno	Vini
89	Cechia	Velkopavlovická	Vini
90	Cechia	Žatecký <u>chmel</u>	Luppolo

¹ La protezione per questa denominazione è richiesta solo in lingua ceca.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
91	Cechia	Znojemská	Vini
92	Cechia	Znojmo	Vini
93	Danimarca	Bornholm	Vini
94	Danimarca	Danablu	Formaggi
95	Danimarca	Fyn	Vini
96	Danimarca	Jylland	Vini
97	Danimarca	Sjælland	Vini
98	Germania	Ahr	Vini
99	Germania	Ahrtaler Landwein	Vini
100	Germania	Baden	Vini
101	Germania	Badischer Landwein	Vini
102	Germania	Bärwurz	Liquidi alcolici
103	Germania	Bayerischer Bodensee-Landwein	Vini
104	Germania	Bayerischer Gebirgsenzian	Liquidi alcolici
105	Germania	Bayerischer <u>Kräuterlikör</u>	Liquidi alcolici
106	Germania	Bayerisches <u>Bier</u> ¹	Birra
107	Germania	Benediktbeurer <u>Klosterlikör</u>	Liquidi alcolici
108	Germania	Berliner <u>Kümmel</u>	Liquidi alcolici
109	Germania	Blutwurz	Liquidi alcolici
110	Germania	Brandenburger Landwein	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Bayerisches Bier" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Bayerisches Bier" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Bayerisches Bier" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non deve indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
111	Germania	Bürgstadter Berg	Vini
112	Germania	Chiemseer <u>Klosterlikör</u>	Liquidi alcolici
113	Germania	Deutscher <u>Weinbrand</u>	Liquidi alcolici
114	Germania	Emsländer Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici
115	Germania	Ettaler <u>Klosterlikör</u>	Liquidi alcolici
116	Germania	Franken	Vini
117	Germania	Fränkischer Obstler	Liquidi alcolici
118	Germania	Fränkisches <u>Kirschwasser</u>	Liquidi alcolici
119	Germania	Fränkisches <u>Zwetschgenwasser</u>	Liquidi alcolici
120	Germania	Hamburger <u>Kümmel</u> / Hamburg's <u>Kümmel</u>	Liquidi alcolici
121	Germania	Haselünner Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici
122	Germania	Hasetaler Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici
123	Germania	Hessische Bergstraße	Vini
124	Germania	Hüttentee	Liquidi alcolici
125	Germania	Landwein der Mosel	Vini
126	Germania	Landwein der Ruwer	Vini
127	Germania	Landwein der Saar	Vini
128	Germania	Landwein Main	Vini
129	Germania	Landwein Neckar	Vini
130	Germania	Landwein Oberrhein	Vini
131	Germania	Landwein Rhein	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
132	Germania	Landwein Rhein-Neckar	Vini
133	Germania	Lübecker <u>Marzipan</u>	Dolciumi e prodotti da forno
134	Germania	Mecklenburger Landwein	Vini
135	Germania	Mitteldeutscher Landwein	Vini
136	Germania	Mittelrhein	Vini
137	Germania	Mosel	Vini
138	Germania	Münchener <u>Bier</u> ¹	Birra
139	Germania	Münchener <u>Kümmel</u> / Münchner <u>Kümmel</u>	Liquidi alcolici
140	Germania	Münsterländer Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici
141	Germania	Nahe	Vini
142	Germania	Nahegauer Landwein	Vini
143	Germania	Nürnberger <u>Bratwürste</u> / Nürnberger <u>Rostbratwürste</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
144	Germania	Ostfriesischer Korngenever	Liquidi alcolici
145	Germania	Ostpreußischer Bärenfang	Liquidi alcolici
146	Germania	Pfalz	Vini
147	Germania	Pfälzer Landwein	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Münchener Bier" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Münchener Bier" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Münchener Bier" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non deve indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
148	Germania	Pfälzer <u>Weinbrand</u>	Liquidi alcolici
149	Germania	Regensburger Landwein	Vini
150	Germania	Rheinberger <u>Kräuter</u>	Liquidi alcolici
151	Germania	Rheinburgen-Landwein	Vini
152	Germania	Rheingau	Vini
153	Germania	Rheingauer Landwein	Vini
154	Germania	Rheinhessen	Vini
155	Germania	Rheinischer Landwein	Vini
156	Germania	Saale-Unstrut	Vini
157	Germania	Saarländischer Landwein	Vini
158	Germania	Sachsen	Vini
159	Germania	Sächsischer Landwein	Vini
160	Germania	Schleswig-Holsteinischer Landwein	Vini
161	Germania	Schwäbischer Landwein	Vini
162	Germania	Schwarzwälder <u>Himbeergeist</u>	Liquidi alcolici
163	Germania	Schwarzwälder <u>Kirschwasser</u>	Liquidi alcolici
164	Germania	Schwarzwälder <u>Mirabellenwasser</u>	Liquidi alcolici
165	Germania	Schwarzwälder <u>Schinken</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
166	Germania	Schwarzwälder Williamsbirne	Liquidi alcolici
167	Germania	Schwarzwälder <u>Zwetschgenwasser</u>	Liquidi alcolici
168	Germania	Sendenhorster Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
169	Germania	Starkenburger Landwein	Vini
170	Germania	Steinhäger	Liquidi alcolici
171	Germania	Taubertäler Landwein	Vini
172	Germania	Württemberg	Vini
173	Estonia	Estonian <u>vodka</u>	Liquidi alcolici
174	Irlanda ¹	Irish <u>Cream</u>	Liquidi alcolici
175	Irlanda	Irish Poteen / Irish Poitín	Liquidi alcolici
176	Irlanda	Irish <u>Whiskey</u> / Uisce Beatha Eireannach / Irish <u>Whisky</u>	Liquidi alcolici
177	Grecia	Ἀβδηρα (traslitterazione in caratteri latini: Avdira)	Vini
178	Grecia	Ἅγιο Όρος (traslitterazione in caratteri latini: Ayio Oros)	Vini
179	Grecia	Ἀγορά (traslitterazione in caratteri latini: Agora)	Vini
180	Grecia	Ἀγχιάλος (traslitterazione in caratteri latini: Anchialos)	Vini
181	Grecia	Ἀιγαίο Πέλαγος (traslitterazione in caratteri latini: Aegeo Pelagos)	Vini
182	Grecia	Ἀμύνταιο (traslitterazione in caratteri latini: Amynteo)	Vini
183	Grecia	Ἀνάβυσσος (traslitterazione in caratteri latini: Anavyssos)	Vini
184	Grecia	Ἀργολίδα (traslitterazione in caratteri latini: Argolida)	Vini

¹ La protezione per le indicazioni geografiche irlandesi di cui ai numeri 174, 175 e 176 è richiesta conformemente alle norme stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
185	Grecia	Αρκαδία (traslitterazione in caratteri latini: Arkadia)	Vini
186	Grecia	Αρχάνες (traslitterazione in caratteri latini: Arhanes)	Vini
187	Grecia	Αττική (traslitterazione in caratteri latini: Attiki)	Vini
188	Grecia	Αχαΐα (traslitterazione in caratteri latini: Achaia)	Vini
189	Grecia	Χανιά Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Chania Kritis)	Oli e grassi animali
190	Grecia	Χίος (traslitterazione in caratteri latini: Chios)	Vini
191	Grecia	Δαφνές (traslitterazione in caratteri latini: Dafnes)	Vini
192	Grecia	Δράμα (traslitterazione in caratteri latini: Drama)	Vini
193	Grecia	Δωδεκάνησος (traslitterazione in caratteri latini: Dodekanisos)	Vini
194	Grecia	Έβρος (traslitterazione in caratteri latini: Evros)	Vini
195	Grecia	Ελασσόνα (traslitterazione in caratteri latini: Elassona)	Vini
196	Grecia	Ελιά <u>Καλαμάτας</u> (traslitterazione in caratteri latini: Elia <u>Kalamatas</u>)	Olive da tavola e trasformate
197	Grecia	Επανομή (traslitterazione in caratteri latini: Epanomi)	Vini
198	Grecia	Εύβοια (traslitterazione in caratteri latini: Evia)	Vini
199	Grecia	Φέτα (traslitterazione in caratteri latini: Feta ¹)	Formaggi

¹ La protezione della denominazione geografica "Feta" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Feta" per un periodo massimo di nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Feta" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non deve indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
200	Grecia	Φθιώτιδα (traslitterazione in caratteri latini: Fthiotida)	Vini
201	Grecia	Φλώρινα (traslitterazione in caratteri latini: Florina)	Vini
202	Grecia	Γεράνεια (traslitterazione in caratteri latini: Gerania)	Vini
203	Grecia	Γουμένισσα (traslitterazione in caratteri latini: Goumenissa)	Vini
204	Grecia	Γρεβενά (traslitterazione in caratteri latini: Grevena)	Vini
205	Grecia	Χαλικούνα (traslitterazione in caratteri latini: Halikouna)	Vini
206	Grecia	Χαλκιδική (traslitterazione in caratteri latini: Halkidiki)	Vini
207	Grecia	Χάνδακας – Candia (traslitterazione in caratteri latini: Handakas)	Vini
208	Grecia	Χανιά (traslitterazione in caratteri latini: Hania)	Vini
209	Grecia	Ηλεία (traslitterazione in caratteri latini: Iliia)	Vini
210	Grecia	Ημαθία (traslitterazione in caratteri latini: Imathia)	Vini
211	Grecia	Ήπειρος (traslitterazione in caratteri latini: Ipiros)	Vini
212	Grecia	Ηράκλειο (traslitterazione in caratteri latini: Iraklio)	Vini
213	Grecia	Ικαρία (traslitterazione in caratteri latini: Ikaria)	Vini
214	Grecia	Ίλιον (traslitterazione in caratteri latini: Ilion)	Vini
215	Grecia	Ίσμαρος (traslitterazione in caratteri latini: Ismaros)	Vini
216	Grecia	Ιωάννινα (traslitterazione in caratteri latini: Ioannina)	Vini
217	Grecia	Καλαθάκι Λήμνου (traslitterazione in caratteri latini: Kalathaki Limnou)	Formaggi

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
218	Grecia	Καλαμάτα (traslitterazione in caratteri latini: Kalamata)	Oli e grassi animali
219	Grecia	Καρδίτσα (traslitterazione in caratteri latini: Karditsa)	Vini
220	Grecia	Κάρυστος (traslitterazione in caratteri latini: Karystos)	Vini
221	Grecia	Κασέρι (traslitterazione in caratteri latini: Kasserì)	Formaggi
222	Grecia	Καστοριά (traslitterazione in caratteri latini: Kastoria)	Vini
223	Grecia	Καβάλα (traslitterazione in caratteri latini: Kavala)	Vini
224	Grecia	Κεφαλογραβιέρα (traslitterazione in caratteri latini: Kefalograviera)	Formaggi
225	Grecia	Κέρκυρα (traslitterazione in caratteri latini: Kerkira)	Vini
226	Grecia	Κυκλάδες (traslitterazione in caratteri latini: Kiklades)	Vini
227	Grecia	Κουάδα Αταλάντης (traslitterazione in caratteri latini: Kilada Atalantis)	Vini
228	Grecia	Κίσσαμος (traslitterazione in caratteri latini: Kissamos)	Vini
229	Grecia	Κίτρο Νάξου (traslitterazione in caratteri latini: <u>Kitro</u> Naxou)	Liquidi alcolici
230	Grecia	Κλημέντι (traslitterazione in caratteri latini: Klimenti)	Vini
231	Grecia	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Kolymvari Chanion Kritis)	Oli e grassi animali

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
232	Grecia	Κορινθιακή <u>Σταφίδα</u> Βοστίτσα (traslitterazione in caratteri latini: Korinthiaki <u>Stafida</u> Vostitsa)	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
233	Grecia	Κόρινθος (traslitterazione in caratteri latini: Korinthos)	Vini
234	Grecia	<u>Κουμκουάτ</u> Κέρκυρας (traslitterazione in caratteri latini: <u>KoumKouat</u> Kerkyras)	Liquidi alcolici
235	Grecia	Κως (traslitterazione in caratteri latini: Kos)	Vini
236	Grecia	Κοζάνη (traslitterazione in caratteri latini: Kozani)	Vini
237	Grecia	Κρανιά (traslitterazione in caratteri latini: Krania)	Vini
238	Grecia	Κραννώνα (traslitterazione in caratteri latini: Krannona)	Vini
239	Grecia	Κρήτη (traslitterazione in caratteri latini: Kriti)	Vini
240	Grecia	Κρητικό Παξιμάδι (traslitterazione in caratteri latini: Kritiko Paximadi)	Dolciumi e prodotti da forno
241	Grecia	<u>Κρόκος</u> Κοζάνης (traslitterazione in caratteri latini: <u>Krokos</u> Kozanis)	Spezie
242	Grecia	Λακωνία (traslitterazione in caratteri latini: Lakonia)	Oli e grassi animali
243	Grecia	Λακωνία (traslitterazione in caratteri latini: Lakonia)	Vini
244	Grecia	Λασιθί (traslitterazione in caratteri latini: Lasithi)	Vini
245	Grecia	Λέσβος (traslitterazione in caratteri latini: Lesvos)	Vini
246	Grecia	Λετρίνοι (traslitterazione in caratteri latini: Letrini)	Vini
247	Grecia	Λευκάδα (traslitterazione in caratteri latini: Lefkada)	Vini
248	Grecia	Ληλάντιο Πεδίο (traslitterazione in caratteri latini: Lilantio Pedio)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
249	Grecia	Λήμνος (traslitterazione in caratteri latini: Limnos)	Vini
250	Grecia	Μαγνησία (traslitterazione in caratteri latini: Magnisia)	Vini
251	Grecia	Μακεδονία (traslitterazione in caratteri latini: Makedonia)	Vini
252	Grecia	<u>Μαλβασία</u> Πάρος (traslitterazione in caratteri latini: <u>Malvasia</u> Paros)	Vini
253	Grecia	<u>Μαλβασία</u> Σητείας (traslitterazione in caratteri latini: <u>Malvasia</u> Sitia)	Vini
254	Grecia	<u>Μαλβασία</u> Χάνδακος-Candia (traslitterazione in caratteri latini: <u>Malvasia</u> Handakas-Candia)	Vini
255	Grecia	Μαντζαβινάτα (traslitterazione in caratteri latini: Mantzavinata)	Vini
256	Grecia	Μαντινεία (traslitterazione in caratteri latini: Mantinia)	Vini
257	Grecia	Μαρκόπουλο (traslitterazione in caratteri latini: Markopoulo)	Vini
258	Grecia	Μαρτίνο (traslitterazione in caratteri latini: Martino)	Vini
259	Grecia	<u>Μαστίχα</u> Χίου (traslitterazione in caratteri latini: <u>Masticha</u> Chiou)	Gomme e resine naturali
260	Grecia	<u>Μαστίχα</u> Χίου (traslitterazione in caratteri latini: <u>Masticha</u> Chiou)	Liquidi alcolici
261	Grecia	Μαστιχέλαιο Χίου (traslitterazione in caratteri latini: Mastichelaio Chiou)	Oli essenziali
262	Grecia	<u>Μαυροδάφνη</u> Κεφαλληνίας (traslitterazione in caratteri latini: <u>Mavrodafni</u> Kefallinias)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
263	Grecia	<u>Μαυροδάφνη Πατρών</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Mavrodafni Patron</u>)	Vini
264	Grecia	Μεσενικόλα (traslitterazione in caratteri latini: Mesenikola)	Vini
265	Grecia	Μεσσηνία (traslitterazione in caratteri latini: Messinia)	Vini
266	Grecia	Μεταξάτων (traslitterazione in caratteri latini: Metaxaton)	Vini
267	Grecia	Μετέωρα (traslitterazione in caratteri latini: Meteora)	Vini
268	Grecia	Μέτσοβο (traslitterazione in caratteri latini: Metsovo)	Vini
269	Grecia	Μονεμβασία-Μαλβασία (traslitterazione in caratteri latini: Monemvasia-Malvasia)	Vini
270	Grecia	<u>Μοσχάτο Πατρών</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Moschato Patron</u>)	Vini
271	Grecia	<u>Μοσχάτος Κεφαλληνίας</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Moschato Kefallinias</u>)	Vini
272	Grecia	<u>Μοσχάτος Λήμνου</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Moschatos Limnou</u>)	Vini
273	Grecia	<u>Μοσχάτος Ρίου Πάτρας</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Moschatos Riou Patrasa</u>)	Vini
274	Grecia	<u>Μοσχάτος Ρόδου</u> (traslitterazione in caratteri latini: <u>Moschato Rodou</u>)	Vini
275	Grecia	Νάουσα (traslitterazione in caratteri latini: Naoussa)	Vini
276	Grecia	Νέα Μεσημβρία (traslitterazione in caratteri latini: Nea Mesimvria)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
277	Grecia	Νεμέα (traslitterazione in caratteri latini: Nemea)	Vini
278	Grecia	Οπούντια Λοκρίδας (traslitterazione in caratteri latini: Opountia Lokridas)	Vini
279	Grecia	Ούζο Θράκης (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo Thrakis)	Liquidi alcolici
280	Grecia	Ούζο Καλαμάτας (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo Kalamatas)	Liquidi alcolici
281	Grecia	Ούζο Μακεδονίας (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo Macedonias)	Liquidi alcolici
282	Grecia	Ούζο Μυτιλήνης (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo Mitilinis)	Liquidi alcolici
283	Grecia	Ούζο Πλωμαρίου (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo Plomariou)	Liquidi alcolici
284	Grecia	Παγγαίο (traslitterazione in caratteri latini: Paggeo)	Vini
285	Grecia	Παλλήνη (traslitterazione in caratteri latini: Pallini)	Vini
286	Grecia	Παρνασσός (traslitterazione in caratteri latini: Parnassos)	Vini
287	Grecia	Πάρος (traslitterazione in caratteri latini: Paros)	Vini
288	Grecia	Πάτρα (traslitterazione in caratteri latini: Patra)	Vini
289	Grecia	Πεζά (traslitterazione in caratteri latini: Peza)	Vini
290	Grecia	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Peza Irakliou Kritis)	Oli e grassi animali
291	Grecia	Πέλλα (traslitterazione in caratteri latini: Pella)	Vini
292	Grecia	Πελοπόννησος (traslitterazione in caratteri latini: Peloponnisos)	Vini
293	Grecia	Περία (traslitterazione in caratteri latini: Pieria)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
294	Grecia	Πισάτις (traslitterazione in caratteri latini: Pisatis)	Vini
295	Grecia	Πλαγιές Αιγιαλείας (traslitterazione in caratteri latini: Playies Egialias)	Vini
296	Grecia	Πλαγιές Αίνου (traslitterazione in caratteri latini: Playies Enou)	Vini
297	Grecia	Πλαγιές Αμπέλου (traslitterazione in caratteri latini: Playies Abelou)	Vini
298	Grecia	Πλαγιές Βερτίσκου (traslitterazione in caratteri latini: Playies Vertiskou)	Vini
299	Grecia	Πλαγιές Κιθαιρώνα (traslitterazione in caratteri latini: Playies Kitherona)	Vini
300	Grecia	Πλαγιές Κνημίδας (traslitterazione in caratteri latini: Playies Knimidas)	Vini
301	Grecia	Πλαγιές Μελίτονα (traslitterazione in caratteri latini: Playies Melitona)	Vini
302	Grecia	Πλαγιές Πάικου (traslitterazione in caratteri latini: Playies Paikou)	Vini
303	Grecia	Πλαγιές Πάρνηθας (traslitterazione in caratteri latini: Playies Parnithas)	Vini
304	Grecia	Πλαγιές Πεντελικού (traslitterazione in caratteri latini: Playies Penteliku)	Vini
305	Grecia	Πυλία (traslitterazione in caratteri latini: Pylia)	Vini
306	Grecia	Ραψάνη (traslitterazione in caratteri latini: Rapsani)	Vini
307	Grecia	Ρέθυμνο (traslitterazione in caratteri latini: Rethimno)	Vini
308	Grecia	Ρετσίνα Αττικής (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Attikis)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
309	Grecia	Ρετσίνα Βοιωτίας (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Viotias)	Vini
310	Grecia	Ρετσίνα Γιάλτρων (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Gialtron)	Vini
311	Grecia	Ρετσίνα Εύβοιας (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Evias)	Vini
312	Grecia	Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Thivon (Viotias))	Vini
313	Grecia	Ρετσίνα Καρύστου (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Karistou)	Vini
314	Grecia	Ρετσίνα Κοροπίου / Ρετσίνα Κροπίας (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Koropiou / Retsina Kropias)	Vini
315	Grecia	Ρετσίνα Παιανίας / Ρετσίνα Λιοπεσίου (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Peanias / Retsina Liopesiou)	Vini
316	Grecia	Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Markopoulou (Attikis))	Vini
317	Grecia	Ρετσίνα Μεγάρων (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Megaron)	Vini
318	Grecia	Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Mesogion (Attikis))	Vini
319	Grecia	Ρετσίνα Παλλήνης (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Pallinis)	Vini
320	Grecia	Ρετσίνα Πικερμίου (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Pikermiou)	Vini
321	Grecia	Ρετσίνα Σπάτων (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Spaton)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
322	Grecia	Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Halkidas (Evias))	Vini
323	Grecia	Ριτσώνα (traslitterazione in caratteri latini: Ritsona)	Vini
324	Grecia	Ρόδος (traslitterazione in caratteri latini: Rodos)	Vini
325	Grecia	Ρομπόλα Κεφαλληνίας (traslitterazione in caratteri latini: Robola Kefallinias)	Vini
326	Grecia	Σάμος (traslitterazione in caratteri latini: Samos)	Vini
327	Grecia	Σαντορίνη (traslitterazione in caratteri latini: Santorini)	Vini
328	Grecia	Σέρρες (traslitterazione in caratteri latini: Serres)	Vini
329	Grecia	Σητεία (traslitterazione in caratteri latini: Sitia)	Vini
330	Grecia	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Sitia Lasithiou Kritis)	Oli e grassi animali
331	Grecia	Σιάτιστα (traslitterazione in caratteri latini: Siatista)	Vini
332	Grecia	Σιθωνία (traslitterazione in caratteri latini: Sithonia)	Vini
333	Grecia	Σπάτα (traslitterazione in caratteri latini: Spata)	Vini
334	Grecia	Στερεά Ελλάδα (traslitterazione in caratteri latini: Sterea Ellada)	Vini
335	Grecia	Τεγέα (traslitterazione in caratteri latini: Tegea)	Vini
336	Grecia	Τεντούρα (traslitterazione in caratteri latini: Tentoura)	Liquidi alcolici
337	Grecia	Θάσος (traslitterazione in caratteri latini: Thasos)	Vini
338	Grecia	Θαψανά (traslitterazione in caratteri latini: Thapsana)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
339	Grecia	Θεσσαλία (traslitterazione in caratteri latini: Thessalia)	Vini
340	Grecia	Θεσσαλονίκη (traslitterazione in caratteri latini: Thessaloniki)	Vini
341	Grecia	Θήβα (traslitterazione in caratteri latini: Thiva)	Vini
342	Grecia	Θράκη (traslitterazione in caratteri latini: Thraki)	Vini
343	Grecia	Θρούμπα Θάσου (traslitterazione in caratteri latini: Throumpa Thassou)	Olive da tavola e trasformate
344	Grecia	Τριφυλία (traslitterazione in caratteri latini: Trifilia)	Vini
345	Grecia	Τσίκλα Χίου (traslitterazione in caratteri latini: Tsikla Chiou)	Gomme e resine naturali
346	Grecia	Τσικουδιά / Τσίπουρο (traslitterazione in caratteri latini: Tsikoudia / Tsipouro)	Liquidi alcolici
347	Grecia	Τσικουδιά Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Tsikoudia Kritis)	Liquidi alcolici
348	Grecia	Τσίπουρο Θεσσαλίας (traslitterazione in caratteri latini: Tsipouro Thessalias)	Liquidi alcolici
349	Grecia	Τσίπουρο Μακεδονίας (traslitterazione in caratteri latini: Tsipouro Makedonias)	Liquidi alcolici
350	Grecia	Τσίπουρο Τυρνάβου (traslitterazione in caratteri latini: Tsipouro Tyrnavou)	Liquidi alcolici
351	Grecia	Τύρναβος (traslitterazione in caratteri latini: Tyrnavos)	Vini
352	Grecia	Βελβεντό (traslitterazione in caratteri latini: Velvedo)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
353	Grecia	Βερντέα Ζακύνθου (traslitterazione in caratteri latini: Verdea Zakynthou)	Vini
354	Grecia	Ζάκυνθος (traslitterazione in caratteri latini: Zakynthos)	Vini
355	Grecia	Ζίτσα (traslitterazione in caratteri latini: Zitsa)	Vini
356	Spagna	Abona	Vini
357	Spagna	Aguardiente de <u>hierbas</u> de Galicia	Liquidi alcolici
358	Spagna	Aguardiente de <u>sidra</u> de Asturias	Liquidi alcolici
359	Spagna	<u>Ajo Morado</u> de Las Pedroñeras	Prodotti orticoli freschi e trasformati
360	Spagna	Alella	Vini
361	Spagna	Alicante ¹	Vini
362	Spagna	Almansa	Vini
363	Spagna	Altiplano de Sierra Nevada	Vini
364	Spagna	<u>Anís</u> Paloma Monforte del Cid	Liquidi alcolici
365	Spagna	<u>Aperitivo Café</u> de Alcoy	Liquidi alcolici
366	Spagna	Arabako Txakolina / Txakolí de Álava / Chacolí de Álava	Vini
367	Spagna	Arlanza	Vini
368	Spagna	Arribes	Vini
369	Spagna	Aylés	Vini

¹ In deroga alla protezione dell'indicazione geografica "Alicante", la denominazione della varietà "Alicante Bouschet" può continuare a essere utilizzata in Nuova Zelanda, anche in etichetta, purché il consumatore non sia indotto in errore quanto alla natura del termine o all'esatta origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
370	Spagna	<u>Azafrán</u> de la Mancha	Spezie
371	Spagna	Baena	Oli e grassi animali
372	Spagna	Bailén	Vini
373	Spagna	Bajo Aragón	Vini
374	Spagna	Barbanza e Iria	Vini
375	Spagna	Betanzos	Vini
376	Spagna	Bierzo	Vini
377	Spagna	Binissalem	Vini
378	Spagna	Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakolí de Bizkaia	Vini
379	Spagna	<u>Brandy</u> de Jerez	Liquidi alcolici
380	Spagna	<u>Brandy</u> del Penedés	Liquidi alcolici
381	Spagna	Bullas	Vini
382	Spagna	Cádiz	Vini
383	Spagna	Calasparra	Cereali
384	Spagna	Calatayud	Vini
385	Spagna	Calzadilla	Vini
386	Spagna	Campo de Borja	Vini
387	Spagna	Campo de Cartagena	Vini
388	Spagna	Campo de La Guardia	Vini
389	Spagna	Cangas	Vini
390	Spagna	<u>Cantueso</u> Alicante	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
391	Spagna	Cariñena ¹	Vini
392	Spagna	Casa del Blanco	Vini
393	Spagna	Castelló	Vini
394	Spagna	Castilla	Vini
395	Spagna	Castilla y León	Vini
396	Spagna	Cataluña / Catalunya	Vini
397	Spagna	Cava	Vini
398	Spagna	Chinchón	Liquidi alcolici
399	Spagna	Cigales	Vini
400	Spagna	Conca de Barberà	Vini
401	Spagna	Condado de Huelva	Vini
402	Spagna	Córdoba	Vini
403	Spagna	Costa de Cantabria	Vini
404	Spagna	Costers del Segre	Vini
405	Spagna	Cumbres del Guadalfeo	Vini
406	Spagna	Dehesa del Carrizal	Vini
407	Spagna	Desierto de Almería	Vini
408	Spagna	Dominio de Valdepusa	Vini
409	Spagna	El Hierro	Vini
410	Spagna	El Terrerazo	Vini
411	Spagna	Empordà	Vini
412	Spagna	Extremadura	Vini
413	Spagna	Finca Élez	Vini

¹ In deroga alla protezione dell'indicazione geografica "Cariñena", la denominazione della varietà "Carignan" può continuare a essere utilizzata in Nuova Zelanda, anche in etichetta, purché il consumatore non sia indotto in errore quanto alla natura del termine o all'esatta origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
414	Spagna	Formentera	Vini
415	Spagna	Getariako Txakolina / Chacolí de Getaria / Txakolí de Getaria	Vini
416	Spagna	<u>Gin</u> de Mahón	Liquidi alcolici
417	Spagna	Gran Canaria	Vini
418	Spagna	Granada	Vini
419	Spagna	Guijoso	Vini
420	Spagna	Herbero de la Sierra de Mariola	Liquidi alcolici
421	Spagna	<u>Hierbas</u> de Mallorca / Herbes de Mallorca	Liquidi alcolici
422	Spagna	<u>Hierbas</u> Ibicencas	Liquidi alcolici
423	Spagna	Ibiza / Eivissa	Vini
424	Spagna	Illes Balears	Vini
425	Spagna	Isla de Menorca / Illa de Menorca	Vini
426	Spagna	Islas Canarias	Vini
427	Spagna	Jabugo	Carni fresche, congelate e trasformate
428	Spagna	<u>Jamón</u> de Teruel / <u>Paleta</u> de Teruel	Carni fresche, congelate e trasformate

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
429	Spagna	Jerez / Xérès / Sherry / Jerez / Xérès / Sherry ¹	Vini
430	Spagna	Jijona	Dolciumi e prodotti da forno
431	Spagna	Jumilla	Vini
432	Spagna	La Gomera	Vini
433	Spagna	La Mancha	Vini
434	Spagna	La Palma	Vini
435	Spagna	Laderas del Genil	Vini
436	Spagna	Lanzarote	Vini
437	Spagna	Laujar-Alpujarra	Vini
438	Spagna	Lebrija	Vini
439	Spagna	León	Vini
440	Spagna	<u>Licor café</u> de Galicia	Liquidi alcolici
441	Spagna	<u>Licor de hierbas</u> de Galicia	Liquidi alcolici
442	Spagna	Liébana	Vini
443	Spagna	Los Balagueses	Vini
444	Spagna	Los Palacios	Vini
445	Spagna	Mahón-Menorca	Formaggi
446	Spagna	Málaga	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Jerez / Xérès / Sherry" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, dei termini "Jerez", "Xérès" o "Sherry" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato il termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso dei termini "Jerez", "Xérès" o "Sherry" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
447	Spagna	Mallorca	Vini
448	Spagna	Manchuela	Vini
449	Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	Vini
450	Spagna	Méntrida	Vini
451	Spagna	Mondéjar	Vini
452	Spagna	Monterrei	Vini
453	Spagna	Montilla-Moriles	Vini
454	Spagna	Montsant	Vini
455	Spagna	Murcia	Vini
456	Spagna	Navarra	Vini
457	Spagna	Norte de Almería	Vini
458	Spagna	Orujo de Galicia	Liquidi alcolici
459	Spagna	Pacharán navarro	Liquidi alcolici
460	Spagna	Pago de Arínzano	Vini
461	Spagna	Pago de Otazu	Vini
462	Spagna	Pago Florentino	Vini
463	Spagna	Palo de Mallorca	Liquidi alcolici
464	Spagna	Penedès	Vini
465	Spagna	<u>Pimentón</u> de la Vera	Spezie
466	Spagna	Pla de Bages	Vini
467	Spagna	Pla i Llevant	Vini
468	Spagna	Prado de Irache	Vini
469	Spagna	Priego de Córdoba	Oli e grassi animali
470	Spagna	Priorat / Priorato	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
471	Spagna	<u>Queso</u> de Murcia al <u>vino</u>	Formaggi
472	Spagna	<u>Queso</u> Manchego	Formaggi
473	Spagna	<u>Ratafia</u> catalana	Liquidi alcolici
474	Spagna	Rías Baixas	Vini
475	Spagna	Ribeira Sacra	Vini
476	Spagna	Ribeiras do Morrazo	Vini
477	Spagna	Ribeiro	Vini
478	Spagna	Ribera del Andarax	Vini
479	Spagna	Ribera del Duero	Vini
480	Spagna	Ribera del Gállego – Cinco Villas	Vini
481	Spagna	Ribera del Guadiana	Vini
482	Spagna	Ribera del Jiloca	Vini
483	Spagna	Ribera del Júcar	Vini
484	Spagna	Ribera del Queiles	Vini
485	Spagna	Rioja	Vini
486	Spagna	Ronmiel de Canarias	Liquidi alcolici
487	Spagna	Rueda	Vini
488	Spagna	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Vini
489	Spagna	Sierra de Salamanca	Vini
490	Spagna	Sierra Mágina	Oli e grassi animali
491	Spagna	Sierra Norte de Sevilla	Vini
492	Spagna	Sierra Sur de Jaén	Vini
493	Spagna	Sierras de Las Estancias y Los Filabres	Vini
494	Spagna	Sierras de Málaga	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
495	Spagna	Siurana	Oli e grassi animali
496	Spagna	Somontano	Vini
497	Spagna	Tacoronte-Acentejo	Vini
498	Spagna	Tarragona	Vini
499	Spagna	Terra Alta	Vini
500	Spagna	Tierra del <u>Vino</u> de Zamora	Vini
501	Spagna	Toro	Vini
502	Spagna	Torreperogil	Vini
503	Spagna	3 Riberas	Vini
504	Spagna	<u>Turrón</u> de Alicante	Dolciumi e prodotti da forno
505	Spagna	Uclés	Vini
506	Spagna	Utiel-Requena	Vini
507	Spagna	Valdejalón	Vini
508	Spagna	Valdeorras	Vini
509	Spagna	Valdepeñas	Vini
510	Spagna	Valencia	Vini
511	Spagna	Valle de Güímar	Vini
512	Spagna	Valle de la Orotava	Vini
513	Spagna	Valle del Cinca	Vini
514	Spagna	Valle del Miño-Ourense / Val do Miño-Ourense	Vini
515	Spagna	Valles de Benavente	Vini
516	Spagna	Valles de Sadacia	Vini
517	Spagna	Valtiendas	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
518	Spagna	Villaviciosa de Córdoba	Vini
519	Spagna	<u>Vinagre</u> de Jerez	Aceti
520	Spagna	<u>Vinos</u> de Madrid	Vini
521	Spagna	Ycoden-Daute-Isora	Vini
522	Spagna	Yecla	Vini
523	Francia	Abondance	Formaggi
524	Francia	Agenais	Vini
525	Francia	Coteaux de l'Ain	Vini
526	Francia	Ajaccio	Vini
527	Francia	Vin des Allobroges	Vini
528	Francia	Aloxe-Corton	Vini
529	Francia	Alpes-de-Haute-Provence	Vini
530	Francia	Alpes-Maritimes	Vini
531	Francia	Alpilles	Vini
532	Francia	Alsace / Vin d'Alsace	Vini
533	Francia	Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten	Vini
534	Francia	Alsace grand cru Altenberg de Bergheim	Vini
535	Francia	Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim	Vini
536	Francia	Alsace grand cru Brand	Vini
537	Francia	Alsace grand cru Bruderthal	Vini
538	Francia	Alsace grand cru Eichberg	Vini
539	Francia	Alsace grand cru Engelberg	Vini
540	Francia	Alsace grand cru Florimont	Vini
541	Francia	Alsace grand cru Frankstein	Vini
542	Francia	Alsace grand cru Froehn	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
543	Francia	Alsace grand cru Furstentum	Vini
544	Francia	Alsace grand cru Geisberg	Vini
545	Francia	Alsace grand cru Gloeckelberg	Vini
546	Francia	Alsace grand cru Goldert	Vini
547	Francia	Alsace grand cru Hatschbourg	Vini
548	Francia	Alsace grand cru Hengst	Vini
549	Francia	Alsace grand cru Kaefferkopf	Vini
550	Francia	Alsace grand cru Kanzlerberg	Vini
551	Francia	Alsace grand cru Kastelberg	Vini
552	Francia	Alsace grand cru Kessler	Vini
553	Francia	Alsace grand cru Kirchberg de Barr	Vini
554	Francia	Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé	Vini
555	Francia	Alsace grand cru Kitterlé	Vini
556	Francia	Alsace grand cru Mambourg	Vini
557	Francia	Alsace grand cru Mandelberg	Vini
558	Francia	Alsace grand cru Marckrain	Vini
559	Francia	Alsace grand cru Moenchberg	Vini
560	Francia	Alsace grand cru Muenchberg	Vini
561	Francia	Alsace grand cru Ollwiller	Vini
562	Francia	Alsace grand cru Osterberg	Vini
563	Francia	Alsace grand cru Pfersigberg	Vini
564	Francia	Alsace grand cru Pfingstberg	Vini
565	Francia	Alsace grand cru Praelatenberg	Vini
566	Francia	Alsace grand cru Rangen	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
567	Francia	Alsace grand cru Rosacker	Vini
568	Francia	Alsace grand cru Saering	Vini
569	Francia	Alsace grand cru Schlossberg	Vini
570	Francia	Alsace grand cru Schoenenbourg	Vini
571	Francia	Alsace grand cru Sommerberg	Vini
572	Francia	Alsace grand cru Sonnenglanz	Vini
573	Francia	Alsace grand cru Spiegel	Vini
574	Francia	Alsace grand cru Sporen	Vini
575	Francia	Alsace grand cru Steinert	Vini
576	Francia	Alsace grand cru Steingrubler	Vini
577	Francia	Alsace grand cru Steinklotz	Vini
578	Francia	Alsace grand cru Vorbourg	Vini
579	Francia	Alsace grand cru Wiebelsberg	Vini
580	Francia	Alsace grand cru Wineck-Schlossberg	Vini
581	Francia	Alsace grand cru Winzenberg	Vini
582	Francia	Alsace grand cru Zinnkoepflé	Vini
583	Francia	Alsace grand cru Zotzenberg	Vini
584	Francia	Anjou	Vini
585	Francia	Anjou Villages	Vini
586	Francia	Anjou Villages Brissac	Vini
587	Francia	Anjou-Coteaux de la Loire	Vini
588	Francia	Arbois	Vini
589	Francia	Ardèche	Vini
590	Francia	Ariège	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
591	Francia	Armagnac (La denominazione "Armagnac" può essere integrata dai seguenti termini: — Bas-Armagnac, — Haut-Armagnac, — Armagnac-Ténarèze, — Blanche Armagnac)	Liquidi alcolici
592	Francia	Atlantique	Vini
593	Francia	Aude	Vini
594	Francia	Auxey-Duresses	Vini
595	Francia	Aveyron	Vini
596	Francia	Bandol	Vini
597	Francia	Banyuls	Vini
598	Francia	Banyuls grand cru	Vini
599	Francia	Barsac	Vini
600	Francia	Bâtard-Montrachet	Vini
601	Francia	Béarn	Vini
602	Francia	Beaufort	Formaggi
603	Francia	Beaujolais	Vini
604	Francia	Beaumes de Venise	Vini
605	Francia	Beaune	Vini
606	Francia	Bellet / Vin de Bellet	Vini
607	Francia	<u>Bergamote</u> de Nancy / <u>Bergamotes</u> de Nancy	Dolciumi e prodotti da forno
608	Francia	Bergerac	Vini
609	Francia	<u>Beurre</u> Charentes-Poitou / <u>Beurre</u> des Charentes / <u>Beurre</u> des Deux-Sèvres	Burro

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
610	Francia	<u>Beurre</u> d'Isigny	Burro
611	Francia	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Vini
612	Francia	Blagny	Vini
613	Francia	Blaye	Vini
614	Francia	<u>Bleu</u> d'Auvergne	Formaggi
615	Francia	<u>Bœuf</u> charolais du Bourbonnais	Carni fresche, congelate e trasformate
616	Francia	Bonnes-Mares	Vini
617	Francia	Bonnezeaux	Vini
618	Francia	Bordeaux	Vini
619	Francia	Bordeaux supérieur	Vini
620	Francia	Pays des Bouches-du-Rhône	Vini
621	Francia	Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais	Vini
622	Francia	Bourgogne	Vini
623	Francia	Bourgogne <u>aligoté</u>	Vini
624	Francia	Bourgogne <u>mousseux</u>	Vini
625	Francia	Bourgogne Passe-tout-grains	Vini
626	Francia	Bourgueil	Vini
627	Francia	Bouzeron	Vini
628	Francia	<u>Brie</u> de Meaux	Formaggi
629	Francia	Brouilly	Vini
630	Francia	Brulhois	Vini
631	Francia	Bugey	Vini
632	Francia	Buzet	Vini
633	Francia	Cabardès	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
634	Francia	<u>Cabernet</u> d'Anjou	Vini
635	Francia	<u>Cabernet</u> de Saumur	Vini
636	Francia	Cadillac	Vini
637	Francia	Cahors	Vini
638	Francia	Cairanne	Vini
639	Francia	Calvados	Liquidi alcolici
640	Francia	Calvados	Vini
641	Francia	Calvados Domfrontais	Liquidi alcolici
642	Francia	Calvados Pays d'Auge	Liquidi alcolici
643	Francia	<u>Camembert</u> de Normandie	Formaggi
644	Francia	<u>Canard à foie gras</u> du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Carni fresche, congelate e trasformate
645	Francia	Canon Fronsac	Vini
646	Francia	Cantal / Fourme de Cantal	Formaggi
647	Francia	Cassis	Vini
648	Francia	Cassis de Bourgogne	Liquidi alcolici
649	Francia	Cassis de Dijon	Liquidi alcolici
650	Francia	Cassis de Saintonge	Liquidi alcolici
651	Francia	Le Pays Cathare	Vini
652	Francia	Cérons	Vini
653	Francia	Cévennes	Vini
654	Francia	Chabichou du Poitou	Formaggi
655	Francia	Chablis	Vini
656	Francia	Chablis grand cru	Vini
657	Francia	Chambertin	Vini
658	Francia	Chambertin-Clos de Bèze	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
659	Francia	Chambolle-Musigny	Vini
660	Francia	Champagne	Vini
661	Francia	Chaource	Formaggi
662	Francia	Chapelle-Chambertin	Vini
663	Francia	Charentais	Vini
664	Francia	Charlemagne	Vini
665	Francia	Charmes-Chambertin	Vini
666	Francia	Chassagne-Montrachet	Vini
667	Francia	Château-Chalon	Vini
668	Francia	Château-Grillet	Vini
669	Francia	Châteaumeillant	Vini
670	Francia	Châteauneuf-du-Pape	Vini
671	Francia	Châtillon-en-Diois	Vini
672	Francia	Chénas	Vini
673	Francia	Chevalier-Montrachet	Vini
674	Francia	Cheverny	Vini
675	Francia	Chinon	Vini
676	Francia	Chiroubles	Vini
677	Francia	Chorey-lès-Beaune	Vini
678	Francia	Cité de Carcassonne	Vini
679	Francia	<u>Clairette</u> de Bellegarde	Vini
680	Francia	<u>Clairette</u> de Die	Vini
681	Francia	<u>Clairette</u> du Languedoc	Vini
682	Francia	Clos de la Roche	Vini
683	Francia	Clos de Tart	Vini
684	Francia	Clos de Vougeot / Clos Vougeot	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
685	Francia	Clos des Lambrays	Vini
686	Francia	Clos Saint-Denis	Vini
687	Francia	Collines Rhodaniennes	Vini
688	Francia	Collioure	Vini
689	Francia	Comté	Formaggi
690	Francia	Comté Tolosan	Vini
691	Francia	Comtés Rhodaniens	Vini
692	Francia	Condrieu	Vini
693	Francia	Corbières	Vini
694	Francia	Corbières-Boutenac	Vini
695	Francia	Cornas	Vini
696	Francia	Corrèze	Vini
697	Francia	Corse / Vin de Corse	Vini
698	Francia	Corton	Vini
699	Francia	Corton-Charlemagne	Vini
700	Francia	Costières de Nîmes	Vini
701	Francia	Côte de Beaune	Vini
702	Francia	Côte de Beaune-Villages	Vini
703	Francia	Côte de Brouilly	Vini
704	Francia	Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits	Vini
705	Francia	Côte Roannaise	Vini
706	Francia	Côte Rôtie	Vini
707	Francia	Côte Vermeille	Vini
708	Francia	Coteaux bourguignons	Vini
709	Francia	Coteaux champenois	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
710	Francia	Côtes de la Charité	Vini
711	Francia	Coteaux d'Aix-en-Provence	Vini
712	Francia	Coteaux d'Ancenis	Vini
713	Francia	Coteaux de Coiffy	Vini
714	Francia	Coteaux de Die	Vini
715	Francia	Coteaux de Glanes	Vini
716	Francia	Coteaux de l'Aubance	Vini
717	Francia	Coteaux de l'Auxois	Vini
718	Francia	Coteaux de Narbonne	Vini
719	Francia	Coteaux de Peyriac	Vini
720	Francia	Coteaux de Saumur	Vini
721	Francia	Coteaux de Tannay	Vini
722	Francia	Coteaux d'Ensérune	Vini
723	Francia	Coteaux des Baronnie	Vini
724	Francia	Coteaux de Béziers	Vini
725	Francia	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Vini
726	Francia	Coteaux du Giennois	Vini
727	Francia	Coteaux du Layon	Vini
728	Francia	Coteaux du Loir	Vini
729	Francia	Coteaux du Lyonnais	Vini
730	Francia	Coteaux du Pont du Gard	Vini
731	Francia	Coteaux du Quercy	Vini
732	Francia	Coteaux du Vendômois	Vini
733	Francia	Coteaux Varois en Provence	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
734	Francia	Côtes Catalanes	Vini
735	Francia	Côtes d'Auvergne	Vini
736	Francia	Côtes de Bergerac	Vini
737	Francia	Côtes de Blaye	Vini
738	Francia	Côtes de Bordeaux	Vini
739	Francia	Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire	Vini
740	Francia	Côtes de Bourg	Vini
741	Francia	Côtes de Duras	Vini
742	Francia	Côtes de Gascogne	Vini
743	Francia	Côtes de Meuse	Vini
744	Francia	Côtes de Millau	Vini
745	Francia	Côtes de Montravel	Vini
746	Francia	Côtes de Provence	Vini
747	Francia	Côtes de Thau	Vini
748	Francia	Côtes de Thongue	Vini
749	Francia	Côtes de Toul	Vini
750	Francia	Côtes du Forez	Vini
751	Francia	Côtes du Jura	Vini
752	Francia	Côtes du Marmandais	Vini
753	Francia	Côtes du Rhône	Vini
754	Francia	Côtes du Rhône Villages	Vini
755	Francia	Côtes du Roussillon	Vini
756	Francia	Côtes du Roussillon Villages	Vini
757	Francia	Côtes du Tarn	Vini
758	Francia	Côtes du Vivarais	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
759	Francia	Cour-Cheverny	Vini
760	Francia	<u>Crémant</u> d'Alsace	Vini
761	Francia	<u>Crémant</u> de Bordeaux	Vini
762	Francia	<u>Crémant</u> de Bourgogne	Vini
763	Francia	<u>Crémant</u> de Die	Vini
764	Francia	<u>Crémant</u> de Limoux	Vini
765	Francia	<u>Crémant</u> de Loire	Vini
766	Francia	<u>Crémant</u> du Jura	Vini
767	Francia	<u>Crème</u> d'Isigny / <u>Crème fraîche</u> d'Isigny	Burro
768	Francia	Criots-Bâtard-Montrachet	Vini
769	Francia	Crozes-Ermitage / Crozes-Hermitage	Vini
770	Francia	Drôme	Vini
771	Francia	Duché d'Uzès	Vini
772	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de <u>cidre</u> de Bretagne	Liquidi alcolici
773	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de <u>cidre</u> de Normandie	Liquidi alcolici
774	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de <u>cidre</u> du Maine	Liquidi alcolici
775	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de Cognac / <u>Eau-de-vie</u> des Charentes / Cognac	Liquidi alcolici
776	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de Faugères	Liquidi alcolici
777	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de <u>poiré</u> de Normandie	Liquidi alcolici
778	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de vin de la Marne	Liquidi alcolici
779	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de vin des Côtes-du-Rhône	Liquidi alcolici
780	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de vin originaire du Bugey	Liquidi alcolici
781	Francia	<u>Eau-de-vie</u> de vin originaire du Languedoc	Liquidi alcolici
782	Francia	Echezeaux	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
783	Francia	<u>Emmental</u> de Savoie	Formaggi
784	Francia	Entraygues – Le Fel	Vini
785	Francia	Entre-deux-Mers	Vini
786	Francia	Époisses	Formaggi
787	Francia	Estaing	Vini
788	Francia	Faugères	Vini
789	Francia	Fiefs Vendéens	Vini
790	Francia	Fine Bordeaux	Liquidi alcolici
791	Francia	Fine de Bourgogne	Liquidi alcolici
792	Francia	Fitou	Vini
793	Francia	Fixin	Vini
794	Francia	Fleurie	Vini
795	Francia	Floc de Gascogne	Vini
796	Francia	Fourme d'Ambert	Formaggio
797	Francia	<u>Framboise</u> d'Alsace	Liquidi alcolici
798	Francia	Franche-Comté	Vini
799	Francia	Fronsac	Vini
800	Francia	Fronton	Vini
801	Francia	Gaillac	Vini
802	Francia	Gaillac premières côtes	Vini
803	Francia	Gard	Vini
804	Francia	Genièvre Flandre Artois	Liquidi alcolici
805	Francia	Gers	Vini
806	Francia	Gevrey-Chambertin	Vini
807	Francia	Gigondas	Vini
808	Francia	Givry	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
809	Francia	Grand Roussillon	Vini
810	Francia	Grands-Echezeaux	Vini
811	Francia	Graves	Vini
812	Francia	Graves de Vayres	Vini
813	Francia	Graves supérieures	Vini
814	Francia	Grignan-les-Adhémar	Vini
815	Francia	Griotte-Chambertin	Vini
816	Francia	<u>Gros Plant</u> du Pays nantais	Vini
817	Francia	Gruyère ¹	Formaggi
818	Francia	Haute Vallée de l'Aude	Vini
819	Francia	Haute Vallée de l'Orb	Vini
820	Francia	Haute-Marne	Vini
821	Francia	Hautes-Alpes	Vini
822	Francia	Haute-Vienne	Vini
823	Francia	Haut-Médoc	Vini
824	Francia	Haut-Montravel	Vini
825	Francia	Haut-Poitou	Vini
826	Francia	Hermitage / Ermitage / L'Hermitage / L'Ermitage	Vini
827	Francia	<u>Huile essentielle</u> de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	Oli essenziali

¹ La protezione della denominazione geografica "Gruyère" non impedisce ai precedenti utilizzatori* del termine "Gruyère" in Nuova Zelanda di continuare a utilizzarlo, se il precedente utilizzatore ha utilizzato il termine in buona fede per un periodo di almeno cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Gruyère" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

* L'elenco dei precedenti utilizzatori è stato stabilito e condiviso prima della firma del presente accordo.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
828	Francia	Île de Beauté	Vini
829	Francia	Irancy	Vini
830	Francia	Irouléguy	Vini
831	Francia	Isère	Vini
832	Francia	<u>Jambon</u> de Bayonne	Carni fresche, congelate e trasformate
833	Francia	Jasnières	Vini
834	Francia	Juliéna	Vini
835	Francia	Jurançon	Vini
836	Francia	<u>Kirsch</u> d'Alsace	Liquidi alcolici
837	Francia	<u>Kirsch</u> de Fougerolles	Liquidi alcolici
838	Francia	La Clape	Vini
839	Francia	La Grande Rue	Vini
840	Francia	La Romanée	Vini
841	Francia	La Tâche	Vini
842	Francia	Ladoix	Vini
843	Francia	Laguiole	Formaggi
844	Francia	Lalande-de-Pomerol	Vini
845	Francia	Landes	Vini
846	Francia	Langres	Formaggi
847	Francia	Languedoc	Vini
848	Francia	Latricières-Chambertin	Vini
849	Francia	Lavilledieu	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
850	Francia	<u>Lentille verte</u> du Puy	Prodotti orticoli freschi e trasformati
851	Francia	Les Baux de Provence	Vini
852	Francia	L'Etoile	Vini
853	Francia	Limoux	Vini
854	Francia	Lirac	Vini
855	Francia	Lustrac-Médoc	Vini
856	Francia	Livarot	Formaggi
857	Francia	Côtes du Lot	Vini
858	Francia	Loupiac	Vini
859	Francia	Luberon	Vini
860	Francia	Lussac Saint-Emilion	Vini
861	Francia	Mâcon	Vini
862	Francia	Macvin du Jura	Vini
863	Francia	Madiran	Vini
864	Francia	Malepère	Vini
865	Francia	Maranges	Vini
866	Francia	<u>Marc</u> d'Alsace <u>Gewurztraminer</u>	Liquidi alcolici
867	Francia	<u>Marc</u> d'Auvergne	Liquidi alcolici
868	Francia	<u>Marc</u> de Bourgogne / <u>Eau-de-vie</u> de <u>marc</u> de Bourgogne	Liquidi alcolici
869	Francia	<u>Marc</u> de Champagne / <u>Eau-de-vie</u> de <u>marc</u> de Champagne	Liquidi alcolici
870	Francia	<u>Marc</u> de Provence	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
871	Francia	<u>Marc</u> de Savoie	Liquidi alcolici
872	Francia	<u>Marc</u> des Côtes-du-Rhône / <u>Eau-de-vie</u> de <u>marc</u> des Côtes du Rhône	Liquidi alcolici
873	Francia	<u>Marc</u> du Bugey	Liquidi alcolici
874	Francia	<u>Marc</u> du Jura	Liquidi alcolici
875	Francia	<u>Marc</u> du Languedoc	Liquidi alcolici
876	Francia	Marcillac	Vini
877	Francia	Margaux	Vini
878	Francia	Marsannay	Vini
879	Francia	Maures	Vini
880	Francia	Maury	Vini
881	Francia	Mazis-Chambertin	Vini
882	Francia	Mazoyères-Chambertin	Vini
883	Francia	Méditerranée	Vini
884	Francia	Médoc	Vini
885	Francia	Menetou-Salon	Vini
886	Francia	Mercurey	Vini
887	Francia	Meursault	Vini
888	Francia	Minervois	Vini
889	Francia	Minervois-la-Livinière	Vini
890	Francia	<u>Mirabelle</u> d'Alsace	Liquidi alcolici
891	Francia	<u>Mirabelle</u> de Lorraine	Liquidi alcolici
892	Francia	Monbazillac	Vini
893	Francia	Mont Caume	Vini
894	Francia	Mont d'Or / Vacherin du Haut-Doubs	Formaggi

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
895	Francia	Montagne-Saint-Emilion	Vini
896	Francia	Montagny	Vini
897	Francia	Monthélie	Vini
898	Francia	Montlouis-sur-Loire	Vini
899	Francia	Montrachet	Vini
900	Francia	Montravel	Vini
901	Francia	Morbier	Formaggi
902	Francia	Morey-Saint-Denis	Vini
903	Francia	Morgon	Vini
904	Francia	Moselle	Vini
905	Francia	Moulin-à-Vent	Vini
906	Francia	Moulis / Moulis-en-Médoc	Vini
907	Francia	<u>Moutarde</u> de Bourgogne	Pasta di senape
908	Francia	Munster / Munster-Gérome	Formaggi
909	Francia	Muscadet	Vini
910	Francia	Muscadet Coteaux de la Loire	Vini
911	Francia	Muscadet Côtes de Grandlieu	Vini
912	Francia	Muscadet Sèvre et Maine	Vini
913	Francia	<u>Muscat</u> de Beaumes-de-Venise	Vini
914	Francia	<u>Muscat</u> de Frontignan / Frontignan / Vin de Frontignan	Vini
915	Francia	<u>Muscat</u> de Lunel	Vini
916	Francia	<u>Muscat</u> de Mireval	Vini
917	Francia	<u>Muscat</u> de Rivesaltes	Vini
918	Francia	<u>Muscat</u> de Saint-Jean-de-Minervois	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
919	Francia	<u>Muscat</u> du Cap Corse	Vini
920	Francia	Musigny	Vini
921	Francia	Neufchâtel	Formaggi
922	Francia	Nuits-Saint-Georges	Vini
923	Francia	Orléans	Vini
924	Francia	Orléans-Cléry	Vini
925	Francia	Ossau-Iraty	Formaggi
926	Francia	Pacherenc du Vic-Bilh	Vini
927	Francia	Palette	Vini
928	Francia	Patrimonio	Vini
929	Francia	Pauillac	Vini
930	Francia	Pays d'Hérault	Vini
931	Francia	Pays d'Oc	Vini
932	Francia	Pécharmant	Vini
933	Francia	Périgord	Vini
934	Francia	Pernand-Vergelesses	Vini
935	Francia	Pessac-Léognan	Vini
936	Francia	Petit Chablis	Vini
937	Francia	<u>Picpoul</u> de Pinet	Vini
938	Francia	Pierrevert	Vini
939	Francia	<u>Piment</u> d'Espelette / <u>Piment</u> d'Espelette – Ezpeletako <u>Biperra</u>	Spezie
940	Francia	Pineau des Charentes	Vini
941	Francia	Pomerol	Vini
942	Francia	Pommard	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
943	Francia	<u>Pomme</u> du Limousin	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
944	Francia	Pommeau de Bretagne	Liquidi alcolici
945	Francia	Pommeau de Normandie	Liquidi alcolici
946	Francia	Pommeau du Maine	Liquidi alcolici
947	Francia	<u>Pommes</u> et <u>Poires</u> de Savoie / <u>Pommes</u> de Savoie / <u>Poires</u> de Savoie	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
948	Francia	Pont-l'Évêque	Formaggi
949	Francia	Pouilly-Fuissé	Vini
950	Francia	Pouilly-Fumé / Blanc Fumé de Pouilly	Vini
951	Francia	Pouilly-Loché	Vini
952	Francia	Pouilly-sur-Loire	Vini
953	Francia	Pouilly-Vinzelles	Vini
954	Francia	Premières Côtes de Bordeaux	Vini
955	Francia	<u>Pruneaux</u> d'Agen	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
956	Francia	Puisseguin Saint-Emilion	Vini
957	Francia	Puligny-Montrachet	Vini
958	Francia	Puy-de-Dôme	Vini
959	Francia	Quarts de Chaume	Vini
960	Francia	<u>Quetsch</u> d'Alsace	Liquidi alcolici
961	Francia	Quincy	Vini
962	Francia	Rasteau	Vini
963	Francia	<u>Ratafia</u> champenois	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
964	Francia	Reblochon / Reblochon de Savoie	Formaggi
965	Francia	Régnié	Vini
966	Francia	Reuilly	Vini
967	Francia	<u>Rhum</u> de la Guadeloupe	Liquidi alcolici
968	Francia	<u>Rhum</u> de la Guyane	Liquidi alcolici
969	Francia	<u>Rhum</u> de la Martinique	Liquidi alcolici
970	Francia	<u>Rhum</u> de la Réunion	Liquidi alcolici
971	Francia	<u>Rhum</u> de sucrerie de la Baie du Galion	Liquidi alcolici
972	Francia	<u>Rhum</u> des Antilles françaises	Liquidi alcolici
973	Francia	<u>Rhum</u> des départements français d'outre-mer	Liquidi alcolici
974	Francia	Richebourg	Vini
975	Francia	Rivesaltes	Vini
976	Francia	Romanée-Conti	Vini
977	Francia	Romanée-Saint-Vivant	Vini
978	Francia	Roquefort ¹	Formaggi
979	Francia	<u>Rosé</u> d'Anjou	Vini
980	Francia	<u>Rosé</u> de Loire	Vini
981	Francia	<u>Rosé</u> des Riceys	Vini
982	Francia	Rosette	Vini
983	Francia	Roussette de Savoie	Vini
984	Francia	Roussette du Bugey	Vini
985	Francia	Ruchottes-Chambertin	Vini

¹ Si precisa che la protezione dell'indicazione geografica "Roquefort" non impedisce l'uso in Nuova Zelanda del termine composto "Penicillium roqueforti" quando utilizzato per riferirsi alla coltura di muffe, purché il consumatore non sia indotto in errore quanto all'origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
986	Francia	Rully	Vini
987	Francia	Sable de Camargue	Vini
988	Francia	Saint-Amour	Vini
989	Francia	Saint-Aubin	Vini
990	Francia	Saint-Bris	Vini
991	Francia	Saint-Chinian	Vini
992	Francia	Sainte-Croix-du-Mont	Vini
993	Francia	Sainte-Foy-Bordeaux	Vini
994	Francia	Sainte-Marie-la-Blanche	Vini
995	Francia	Saint-Emilion	Vini
996	Francia	Saint-Emilion Grand Cru	Vini
997	Francia	Saint-Estèphe	Vini
998	Francia	Saint-Georges-Saint-Emilion	Vini
999	Francia	Saint-Guilhem-le-Désert	Vini
1000	Francia	Saint-Joseph	Vini
1001	Francia	Saint-Julien	Vini
1002	Francia	Saint-Mont	Vini
1003	Francia	Saint-Nectaire	Formaggi
1004	Francia	Saint-Nicolas-de-Bourgueil	Vini
1005	Francia	Saint-Péray	Vini
1006	Francia	Saint-Pourçain	Vini
1007	Francia	Saint-Romain	Vini
1008	Francia	Saint-Sardos	Vini
1009	Francia	Saint-Véran	Vini
1010	Francia	Sancerre	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1011	Francia	Santenay	Vini
1012	Francia	Saône-et-Loire	Vini
1013	Francia	Saumur	Vini
1014	Francia	Saumur-Champigny	Vini
1015	Francia	Saussignac	Vini
1016	Francia	Sauternes	Vini
1017	Francia	Savennières	Vini
1018	Francia	Savennières Coulée de Serrant	Vini
1019	Francia	Savennières Roche aux Moines	Vini
1020	Francia	Savigny-lès-Beaune	Vini
1021	Francia	Seysssel	Vini
1022	Francia	Tavel	Vini
1023	Francia	Terrasses du Larzac	Vini
1024	Francia	Thézac-Perricard	Vini
1025	Francia	<u>Thym</u> de Provence	Spezie
1026	Francia	Vallée du Torgan	Vini
1027	Francia	Touraine	Vini
1028	Francia	Touraine Noble Joué	Vini
1029	Francia	Tursan	Vini
1030	Francia	Urfé	Vini
1031	Francia	Vacqueyras	Vini
1032	Francia	Val de Loire	Vini
1033	Francia	Valençay	Vini
1034	Francia	Vallée du Paradis	Vini
1035	Francia	Var	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1036	Francia	Vaucluse	Vini
1037	Francia	Ventoux	Vini
1038	Francia	Vicomté d'Aumelas	Vini
1039	Francia	Vinsobres	Vini
1040	Francia	Viré-Clessé	Vini
1041	Francia	Volnay	Vini
1042	Francia	Vosne-Romanée	Vini
1043	Francia	Vougeot	Vini
1044	Francia	Vouvray	Vini
1045	Francia	<u>Whisky</u> alsacien / <u>Whisky</u> d'Alsace	Liquidi alcolici
1046	Francia	<u>Whisky</u> breton / <u>Whisky</u> de Bretagne	Liquidi alcolici
1047	Francia	Yonne	Vini
1048	Croazia	Baranjski <u>kulen</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1049	Croazia	Dalmatinska zagora	Vini
1050	Croazia	Dalmatinski <u>pršut</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1051	Croazia	Dingač	Vini
1052	Croazia	Drniški <u>pršut</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1053	Croazia	<u>Ekstra djevičansko maslinovo ulje</u> Cres	Oli e grassi animali
1054	Croazia	Hrvatska Istra	Vini
1055	Croazia	Hrvatska loza	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1056	Croazia	Hrvatska stara <u>šljivovica</u>	Liquidi alcolici
1057	Croazia	Hrvatska <u>travarica</u>	Liquidi alcolici
1058	Croazia	Hrvatski <u>pelinkovac</u>	Liquidi alcolici
1059	Croazia	Hrvatsko Podunavlje	Vini
1060	Croazia	Hrvatsko primorje	Vini
1061	Croazia	Istočna kontinentalna Hrvatska	Vini
1062	Croazia	Korčulansko <u>maslinovo ulje</u>	Oli e grassi animali
1063	Croazia	Krčki <u>pršut</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1064	Croazia	Krčko <u>maslinovo ulje</u>	Oli e grassi animali
1065	Croazia	Lički <u>krumpir</u>	Prodotti orticoli freschi e trasformati
1066	Croazia	Međimursko <u>meso</u> 'z tiblice	Carni fresche, congelate e trasformate
1067	Croazia	Moslavina	Vini
1068	Croazia	Neretvanska <u>mandarina</u>	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1069	Croazia	Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje	Prodotti orticoli freschi e trasformati

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1070	Croazia	Paška <u>janjetina</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1071	Croazia	Plešivica	Vini
1072	Croazia	Pokuplje	Vini
1073	Croazia	Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak	Dolciumi e prodotti da forno
1074	Croazia	Prigorje-Bilogora	Vini
1075	Croazia	Primorska Hrvatska	Vini
1076	Croazia	Sjeverna Dalmacija	Vini
1077	Croazia	Slavonija	Vini
1078	Croazia	Slavonska <u>šljivovica</u>	Liquidi alcolici
1079	Croazia	Slavonski <u>kulen</u> / Slavonski <u>kulin</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1080	Croazia	Slavonski <u>med</u>	Miele
1081	Croazia	Šoltansko <u>maslinovo ulje</u>	Oli e grassi animali
1082	Croazia	Srednja i Južna Dalmacija	Vini
1083	Croazia	Varaždinsko <u>zelje</u>	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1084	Croazia	Zadarski <u>maraschino</u>	Liquidi alcolici
1085	Croazia	Zagorje – Međimurje	Vini
1086	Croazia	Zagorski <u>puran</u>	Carni fresche, congelate e trasformate

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1087	Croazia	Zapadna kontinentalna Hrvatska	Vini
1088	Italia	Abruzzo	Vini
1089	Italia	<u>Aceto Balsamico</u> di Modena	Aceti
1090	Italia	<u>Aglianico</u> del Taburno	Vini
1091	Italia	<u>Aglianico</u> del Vulture	Vini
1092	Italia	<u>Aglianico</u> del Vulture Superiore	Vini
1093	Italia	Alba	Vini
1094	Italia	Albugnano	Vini
1095	Italia	Alcamao	Vini
1096	Italia	<u>Aleatico</u> di Gradoli	Vini
1097	Italia	<u>Aleatico</u> di Puglia	Vini
1098	Italia	Alezio	Vini
1099	Italia	Alghero	Vini
1100	Italia	Allerona	Vini
1101	Italia	Alpi Retiche	Vini
1102	Italia	Alta Langa	Vini
1103	Italia	Alta Valle della Greve	Vini
1104	Italia	Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	Vini
1105	Italia	Alto Livenza	Vini
1106	Italia	Alto Mincio	Vini
1107	Italia	Amarone della Valpolicella	Vini
1108	Italia	Amelia	Vini
1109	Italia	Anagni	Vini
1110	Italia	<u>Ansonica</u> Costa dell'Argentario	Vini
1111	Italia	<u>Aprikot</u> trentino / <u>Aprikot</u> del Trentino	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1112	Italia	Aprilia	Vini
1113	Italia	Arborea	Vini
1114	Italia	Arcole	Vini
1115	Italia	Arghillà	Vini
1116	Italia	Asiago	Formaggi
1117	Italia	Asolo Montello / Montello Asolo	Vini
1118	Italia	Assisi	Vini
1119	Italia	Asti	Vini
1120	Italia	Atina	Vini
1121	Italia	Aversa	Vini
1122	Italia	Avola ¹	Vini
1123	Italia	Bagnoli di Sopra / Bagnoli	Vini
1124	Italia	Bagnoli <u>Friularo</u> / <u>Friularo</u> di Bagnoli	Vini
1125	Italia	Barbagia	Vini
1126	Italia	Barbaresco	Vini
1127	Italia	<u>Barbera</u> d'Alba	Vini
1128	Italia	<u>Barbera</u> d'Asti	Vini
1129	Italia	<u>Barbera</u> del Monferrato	Vini
1130	Italia	<u>Barbera</u> del Monferrato Superiore	Vini
1131	Italia	Barco Reale di Carmignano	Vini
1132	Italia	Bardolino	Vini
1133	Italia	Bardolino Superiore	Vini

¹ In deroga alla protezione dell'indicazione geografica "Avola", la denominazione della varietà "Nero d'Avola" può continuare a essere utilizzata in Nuova Zelanda, anche in etichetta, purché il consumatore non sia indotto in errore quanto alla natura del termine o all'esatta origine del prodotto.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1134	Italia	Barletta	Vini
1135	Italia	Barolo	Vini
1136	Italia	Basilicata	Vini
1137	Italia	Benaco Bresciano	Vini
1138	Italia	Beneventano / Beneventano	Vini
1139	Italia	Bergamasca	Vini
1140	Italia	Bettona	Vini
1141	Italia	Bianchetto del Metauro	Vini
1142	Italia	Bianco Capena	Vini
1143	Italia	Bianco del Sillaro / Sillaro	Vini
1144	Italia	Bianco dell'Empolese	Vini
1145	Italia	Bianco di Castelfranco Emilia	Vini
1146	Italia	Bianco di Custoza / Custoza	Vini
1147	Italia	Bianco di Pitigliano	Vini
1148	Italia	Biferno	Vini
1149	Italia	Bivongi	Vini
1150	Italia	Boca	Vini
1151	Italia	Bolgheri	Vini
1152	Italia	Bolgheri Sassicaia	Vini
1153	Italia	<u>Bonarda</u> dell'Oltrepò Pavese	Vini
1154	Italia	<u>Bosco</u> Eliceo	Vini
1155	Italia	Botticino	Vini
1156	Italia	<u>Brachetto</u> d'Acqui / Acqui	Vini
1157	Italia	Bramaterra	Vini
1158	Italia	<u>Brandy</u> italiano	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1159	Italia	Breganze	Vini
1160	Italia	<u>Bresaola</u> della Valtellina	Carni fresche, congelate e trasformate
1161	Italia	Brindisi	Vini
1162	Italia	<u>Brunello</u> di Montalcino	Vini
1163	Italia	Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese Buttafuoco	Vini
1164	Italia	Cacc'e mmitte di Lucera	Vini
1165	Italia	Cagliari	Vini
1166	Italia	Calabria	Vini
1167	Italia	Calosso	Vini
1168	Italia	Camarro	Vini
1169	Italia	Campania	Vini
1170	Italia	Campi Flegrei	Vini
1171	Italia	Campidano di Terralba / Terralba	Vini
1172	Italia	Canavese	Vini
1173	Italia	<u>Candia</u> dei Colli Apuani	Vini
1174	Italia	Cannara	Vini
1175	Italia	Cannellino di Frascati	Vini
1176	Italia	<u>Cannonau</u> di Sardegna	Vini
1177	Italia	Capalbio	Vini
1178	Italia	Capri	Vini
1179	Italia	Capriano del Colle	Vini
1180	Italia	Carema	Vini
1181	Italia	<u>Carignano</u> del Sulcis	Vini
1182	Italia	Carmignano	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1183	Italia	Carso / Carso – Kras	Vini
1184	Italia	Casavecchia di Pontelatone	Vini
1185	Italia	Casteggio	Vini
1186	Italia	Castel del Monte	Vini
1187	Italia	Castel del Monte Bombino Nero	Vini
1188	Italia	Castel del Monte Nero di Troia Riserva	Vini
1189	Italia	Castel del Monte Rosso Riserva	Vini
1190	Italia	Castel San Lorenzo	Vini
1191	Italia	Casteller	Vini
1192	Italia	Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	Vini
1193	Italia	Castelli Romani	Vini
1194	Italia	Castelmagno	Formaggi
1195	Italia	Catalanesca del Monte Somma	Vini
1196	Italia	Cellatica	Vini
1197	Italia	Cerasuolo d'Abruzzo	Vini
1198	Italia	Cerasuolo di Vittoria	Vini
1199	Italia	Cerveteri	Vini
1200	Italia	<u>Cesanese</u> del Piglio / Piglio	Vini
1201	Italia	<u>Cesanese</u> di Affile / Affile	Vini
1202	Italia	<u>Cesanese</u> di Olevano Romano / Olevano Romano	Vini
1203	Italia	Chianti	Vini
1204	Italia	Chianti Classico	Vini
1205	Italia	Cilento	Vini
1206	Italia	Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà	Vini
1207	Italia	Circeo	Vini
1208	Italia	Cirò	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1209	Italia	Cisterna d'Asti	Vini
1210	Italia	Civitella d'Agliano	Vini
1211	Italia	Colli Albani	Vini
1212	Italia	Colli Altotiberini	Vini
1213	Italia	Colli Aprutini	Vini
1214	Italia	Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco	Vini
1215	Italia	Colli Berici	Vini
1216	Italia	Colli Bolognesi	Vini
1217	Italia	Colli Bolognesi Classico <u>Pignoletto</u>	Vini
1218	Italia	Colli Cimini	Vini
1219	Italia	Colli del Limbara	Vini
1220	Italia	Colli del Sangro	Vini
1221	Italia	Colli del Trasimeno / Trasimeno	Vini
1222	Italia	Colli della Sabina	Vini
1223	Italia	Colli della Toscana centrale	Vini
1224	Italia	Colli dell'Etruria Centrale	Vini
1225	Italia	Colli di Conegliano	Vini
1226	Italia	Colli di Faenza	Vini
1227	Italia	Colli di Luni	Vini
1228	Italia	Colli di Parma	Vini
1229	Italia	Colli di Rimini	Vini
1230	Italia	Colli di Salerno	Vini
1231	Italia	Colli di Scandiano e di Canossa	Vini
1232	Italia	Colli d'Imola	Vini
1233	Italia	Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1234	Italia	Colli Euganei	Vini
1235	Italia	Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei	Vini
1236	Italia	Colli Lanuvini	Vini
1237	Italia	Colli Maceratesi	Vini
1238	Italia	Colli Martani	Vini
1239	Italia	Colli Orientali del Friuli <u>Picolit</u>	Vini
1240	Italia	Colli Perugini	Vini
1241	Italia	Colli Pesaresi	Vini
1242	Italia	Colli Piacentini	Vini
1243	Italia	Colli Romagna centrale	Vini
1244	Italia	Colli Tortonesi	Vini
1245	Italia	Colli Trevigiani	Vini
1246	Italia	Collina del Milanese	Vini
1247	Italia	Collina Torinese	Vini
1248	Italia	Colline del Genovesato	Vini
1249	Italia	Colline di Levante	Vini
1250	Italia	Colline Frentane	Vini
1251	Italia	Colline Joniche Tarantine	Vini
1252	Italia	Colline Lucchesi	Vini
1253	Italia	Colline Novaresi	Vini
1254	Italia	Colline Pescaresi	Vini
1255	Italia	Colline Saluzzesi	Vini
1256	Italia	Colline Savonesi	Vini
1257	Italia	Colline Teatine	Vini
1258	Italia	Collio Goriziano / Collio	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1259	Italia	Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco	Vini
1260	Italia	Cònero	Vini
1261	Italia	Conselvano	Vini
1262	Italia	Contea di Sclafani / Valledolmo – Contea di Sclafani	Vini
1263	Italia	Contessa Entellina	Vini
1264	Italia	Controguerra	Vini
1265	Italia	Copertino	Vini
1266	Italia	Cori	Vini
1267	Italia	<u>Cortese</u> dell'Alto Monferrato	Vini
1268	Italia	Corti Benedettine del Padovano	Vini
1269	Italia	Cortona	Vini
1270	Italia	Costa d'Amalfi	Vini
1271	Italia	Costa Etrusco Romana	Vini
1272	Italia	Costa Toscana	Vini
1273	Italia	Costa Viola	Vini
1274	Italia	Coste della Sesia	Vini
1275	Italia	Curtefranca	Vini
1276	Italia	Daunia	Vini
1277	Italia	del Vastese / Histonium	Vini
1278	Italia	Delia Nivolelli	Vini
1279	Italia	dell'Emilia / Emilia	Vini
1280	Italia	Distillato di <u>mele</u> trentino / Distillato di <u>mele</u> del Trentino	Liquidi alcolici
1281	Italia	Dogliani	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1282	Italia	<u>Dolcetto</u> d'Acqui	Vini
1283	Italia	<u>Dolcetto</u> d'Alba	Vini
1284	Italia	<u>Dolcetto</u> d'Asti	Vini
1285	Italia	<u>Dolcetto</u> di Diano d'Alba/Diano d'Alba	Vini
1286	Italia	<u>Dolcetto</u> di Ovada	Vini
1287	Italia	<u>Dolcetto</u> di Ovada Superiore / Ovada	Vini
1288	Italia	Dugenta	Vini
1289	Italia	Elba	Vini
1290	Italia	Elba <u>Aleatico Passito</u> / <u>Aleatico Passito</u> dell'Elba	Vini
1291	Italia	Eloro	Vini
1292	Italia	Epomeo	Vini
1293	Italia	<u>Erbaluce</u> di Caluso / Caluso	Vini
1294	Italia	Erice	Vini
1295	Italia	Esino	Vini
1296	Italia	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone	Vini
1297	Italia	Etna	Vini
1298	Italia	<u>Falanghina</u> del Sannio	Vini
1299	Italia	Falerio	Vini
1300	Italia	Falerno del Massico	Vini
1301	Italia	Fara	Vini
1302	Italia	Faro	Vini
1303	Italia	<u>Fiano</u> di Avellino	Vini
1304	Italia	Finocchiona	Carni fresche, congelate e trasformate
1305	Italia	Fontanarossa di Cerda	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1306	Italia	Fontina	Formaggi
1307	Italia	Forlì	Vini
1308	Italia	<u>Fortana</u> del Taro	Vini
1309	Italia	Franciacorta	Vini
1310	Italia	Frascati	Vini
1311	Italia	Frascati Superiore	Vini
1312	Italia	<u>Freisa</u> d'Asti	Vini
1313	Italia	<u>Freisa</u> di Chieri	Vini
1314	Italia	Friuli Annia	Vini
1315	Italia	Friuli Aquileia	Vini
1316	Italia	Friuli Colli Orientali	Vini
1317	Italia	Friuli Grave	Vini
1318	Italia	Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli	Vini
1319	Italia	Friuli Latisana	Vini
1320	Italia	Frusinate / del Frusinate	Vini
1321	Italia	Gabiano	Vini
1322	Italia	Galatina	Vini
1323	Italia	Galluccio	Vini
1324	Italia	Gambellara	Vini
1325	Italia	Garda	Vini
1326	Italia	Garda Colli Mantovani	Vini
1327	Italia	Gattinara	Vini
1328	Italia	Gavi / <u>Cortese</u> di Gavi	Vini
1329	Italia	Genazzano	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1330	Italia	Genepi del Piemonte	Liquidi alcolici
1331	Italia	Genepi della Valle d'Aosta	Liquidi alcolici
1332	Italia	Genziana trentina / Genziana del Trentino	Liquidi alcolici
1333	Italia	Ghemme	Vini
1334	Italia	Gioia del Colle	Vini
1335	Italia	Girò di Cagliari	Vini
1336	Italia	Gorgonzola ¹	Formaggi
1337	Italia	<u>Grana</u> Padano	Formaggi
1338	Italia	Grance Senesi	Vini
1339	Italia	Grappa ²	Liquidi alcolici
1340	Italia	Grappa di Barolo	Liquidi alcolici
1341	Italia	Grappa friulana / Grappa del Friuli	Liquidi alcolici
1342	Italia	Grappa lombarda / Grappa della Lombardia	Liquidi alcolici
1343	Italia	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	Liquidi alcolici

¹ La protezione della denominazione geografica "Gorgonzola" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Gorgonzola" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Gorgonzola" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo non deve indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

² La protezione della denominazione geografica "Grappa" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Grappa" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Grappa" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1344	Italia	Grappa siciliana / Grappa di Sicilia	Liquidi alcolici
1345	Italia	Grappa trentina / Grappa del Trentino	Liquidi alcolici
1346	Italia	Grappa veneta / Grappa del Veneto	Liquidi alcolici
1347	Italia	Gravina	Vini
1348	Italia	<u>Greco di Bianco</u>	Vini
1349	Italia	<u>Greco di Tufo</u>	Vini
1350	Italia	<u>Grignolino d'Asti</u>	Vini
1351	Italia	<u>Grignolino del Monferrato Casalese</u>	Vini
1352	Italia	Grottino di Roccanova	Vini
1353	Italia	Gutturnio	Vini
1354	Italia	I Terreni di Sanseverino	Vini
1355	Italia	Irpinia	Vini
1356	Italia	Ischia	Vini
1357	Italia	Isola dei Nuraghi	Vini
1358	Italia	<u>Kirsch</u> Friulano / <u>Kirschwasser</u> Friulano	Liquidi alcolici
1359	Italia	<u>Kirsch</u> Trentino / <u>Kirschwasser</u> Trentino	Liquidi alcolici
1360	Italia	<u>Lacrima di Morro</u> / <u>Lacrima di Morro d'Alba</u>	Vini
1361	Italia	Lago di Caldaro / Kalterersee / Caldaro / Kalterer	Vini
1362	Italia	Lago di Corbara	Vini
1363	Italia	<u>Lambrusco</u> di Sorbara	Vini
1364	Italia	<u>Lambrusco</u> Grasparossa di Castelvetro	Vini
1365	Italia	<u>Lambrusco</u> Mantovano	Vini
1366	Italia	<u>Lambrusco</u> Salamino di Santa Croce	Vini
1367	Italia	Lamezia	Vini
1368	Italia	Langhe	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1369	Italia	Lazio	Vini
1370	Italia	Lessini <u>Durello</u> / <u>Durello</u> Lessini	Vini
1371	Italia	Lessona	Vini
1372	Italia	Leverano	Vini
1373	Italia	Liguria di Levante	Vini
1374	Italia	Lipuda	Vini
1375	Italia	<u>Liquore di limone</u> della Costa d'Amalfi	Liquidi alcolici
1376	Italia	<u>Liquore di limone</u> di Sorrento	Liquidi alcolici
1377	Italia	Lison	Vini
1378	Italia	Lison-Pramaggiore	Vini
1379	Italia	Lizzano	Vini
1380	Italia	Loazzolo	Vini
1381	Italia	Locorotondo	Vini
1382	Italia	Locride	Vini
1383	Italia	Lugana	Vini
1384	Italia	<u>Malvasia</u> delle Lipari	Vini
1385	Italia	<u>Malvasia</u> di Bosa	Vini
1386	Italia	<u>Malvasia</u> di Casorzo d'Asti / <u>Malvasia</u> di Casorzo / Casorzo	Vini
1387	Italia	<u>Malvasia</u> di Castelnuovo Don <u>Bosco</u>	Vini
1388	Italia	Mamertino/Mamertino di Milazzo	Vini
1389	Italia	Mandrolisai	Vini
1390	Italia	Marca Trevigiana	Vini
1391	Italia	Marche	Vini
1392	Italia	Maremma toscana	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1393	Italia	Marino	Vini
1394	Italia	Marmilla	Vini
1395	Italia	Marsala	Vini
1396	Italia	Martina / Martina Franca	Vini
1397	Italia	Matera	Vini
1398	Italia	Matino	Vini
1399	Italia	<u>Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel</u>	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1400	Italia	Melissa	Vini
1401	Italia	Menfi	Vini
1402	Italia	Merlara	Vini
1403	Italia	<u>Mirto</u> di Sardegna	Liquidi alcolici
1404	Italia	Mitterberg	Vini
1405	Italia	Modena / di Modena	Vini
1406	Italia	Molise / del Molise	Vini
1407	Italia	Monferrato	Vini
1408	Italia	<u>Monica</u> di Sardegna	Vini
1409	Italia	Monreale	Vini
1410	Italia	Montasio	Formaggi
1411	Italia	Montecarlo	Vini
1412	Italia	Montecastelli	Vini
1413	Italia	Montecompatri / Montecompatri / Colonna	Vini
1414	Italia	Montecucco	Vini
1415	Italia	Montecucco <u>Sangiovese</u>	Vini
1416	Italia	Montefalco	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1417	Italia	Montefalco <u>Sagrantino</u>	Vini
1418	Italia	Montello Rosso / Montello	Vini
1419	Italia	Montenetto di Brescia	Vini
1420	Italia	<u>Montepulciano</u> d'Abruzzo	Vini
1421	Italia	<u>Montepulciano</u> d'Abruzzo Colline Teramane	Vini
1422	Italia	Monteregio di Massa Marittima	Vini
1423	Italia	Montescudaio	Vini
1424	Italia	Monti Iblei	Oli e grassi animali
1425	Italia	Monti Lessini	Vini
1426	Italia	<u>Morellino</u> di Scansano	Vini
1427	Italia	Mortadella Bologna	Carni fresche, congelate e trasformate
1428	Italia	<u>Moscadello</u> di Montalcino	Vini
1429	Italia	<u>Moscato</u> di Sardegna	Vini
1430	Italia	<u>Moscato</u> di Sorso / <u>Moscato</u> di Sennori / <u>Moscato</u> di Sorso – Sennori	Vini
1431	Italia	<u>Moscato</u> di Trani	Vini
1432	Italia	<u>Mozzarella di Bufala</u> Campana	Formaggi
1433	Italia	Murgia	Vini
1434	Italia	Nardò	Vini
1435	Italia	Narni	Vini
1436	Italia	<u>Nasco</u> di Cagliari	Vini
1437	Italia	<u>Nebbiolo</u> d'Alba	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1438	Italia	<u>Negroamaro</u> di Terra d'Otranto	Vini
1439	Italia	Nettuno	Vini
1440	Italia	Nocino di Modena	Liquidi alcolici
1441	Italia	Noto	Vini
1442	Italia	<u>Nuragus</u> di Cagliari	Vini
1443	Italia	Nurra	Vini
1444	Italia	Offida	Vini
1445	Italia	Ogliastra	Vini
1446	Italia	Oltrepò Pavese	Vini
1447	Italia	Oltrepò Pavese <u>metodo classico</u>	Vini
1448	Italia	Oltrepò Pavese <u>Pinot grigio</u>	Vini
1449	Italia	Orcia	Vini
1450	Italia	Orta Nova	Vini
1451	Italia	Ortona	Vini
1452	Italia	Ortrugo dei Colli Piacentini / Ortugo – Colli Piacentini	Vini
1453	Italia	Orvieto	Vini
1454	Italia	Oscò / Terre degli Oscì	Vini
1455	Italia	Ostuni	Vini
1456	Italia	Paestum	Vini
1457	Italia	Palizzi	Vini
1458	Italia	Pantelleria / <u>Moscato</u> di Pantelleria / <u>Passito</u> di Pantelleria	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1459	Italia	Parmigiano Reggiano ¹	Formaggi
1460	Italia	Parrina	Vini
1461	Italia	Parteolla	Vini
1462	Italia	<u>Pecorino</u> Romano	Formaggi
1463	Italia	<u>Pecorino</u> Toscano	Formaggi
1464	Italia	Pellaro	Vini
1465	Italia	Penisola Sorrentina	Vini
1466	Italia	Pentro di Isernia / Pentro	Vini
1467	Italia	Pergola	Vini
1468	Italia	Piave	Formaggi
1469	Italia	Piave	Vini
1470	Italia	Piave Malanotte / Malanotte del Piave	Vini
1471	Italia	Piemonte	Vini
1472	Italia	Pinerolese	Vini
1473	Italia	<u>Pinot nero</u> dell'Oltrepò Pavese	Vini
1474	Italia	Planargia	Vini
1475	Italia	Pomino	Vini
1476	Italia	Pompeiano	Vini
1477	Italia	Pornassio / Ormeasco di Pornassio	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Parmigiano Reggiano" non impedisce ai precedenti utilizzatori* del termine "Parmesan" in Nuova Zelanda di continuare a utilizzarlo, se il precedente utilizzatore ha utilizzato il termine in buona fede per un periodo di almeno cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Parmesan" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

* L'elenco dei precedenti utilizzatori è stato stabilito e condiviso prima della firma del presente accordo.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1478	Italia	Portofino / Golfo del Tigullio – Portofino	Vini
1479	Italia	<u>Primitivo</u> di Manduria	Vini
1480	Italia	<u>Primitivo</u> di Manduria Dolce Naturale	Vini
1481	Italia	<u>Prosciutto</u> di Parma	Carni fresche, congelate e trasformate
1482	Italia	<u>Prosciutto</u> di San Daniele	Carni fresche, congelate e trasformate
1483	Italia	<u>Prosciutto</u> Toscano	Carni fresche, congelate e trasformate
1484	Italia	Prosecco ¹	Vini
1485	Italia	Provincia di Mantova	Vini
1486	Italia	Provincia di Nuoro	Vini
1487	Italia	Provincia di Pavia	Vini
1488	Italia	<u>Provolone</u> Valpadana	Formaggi
1489	Italia	Puglia	Vini
1490	Italia	Quistello	Vini
1491	Italia	Ramandolo	Vini
1492	Italia	Ravenna	Vini
1493	Italia	<u>Recioto</u> della Valpolicella	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Prosecco" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Prosecco" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato tale termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso del termine "Prosecco" dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1494	Italia	<u>Recioto</u> di Gambellara	Vini
1495	Italia	<u>Recioto</u> di Soave	Vini
1496	Italia	Reggiano	Vini
1497	Italia	Reno	Vini
1498	Italia	Riesi	Vini
1499	Italia	Riviera del Brenta	Vini
1500	Italia	Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano	Vini
1501	Italia	Riviera ligure di Ponente	Vini
1502	Italia	Roccamonfina	Vini
1503	Italia	Roero	Vini
1504	Italia	Roma	Vini
1505	Italia	Romagna	Vini
1506	Italia	Romagna Albana	Vini
1507	Italia	Romangia	Vini
1508	Italia	Ronchi di Brescia	Vini
1509	Italia	Ronchi Varesini	Vini
1510	Italia	Rosazzo	Vini
1511	Italia	<u>Rossese</u> di Dolceacqua / Dolceacqua	Vini
1512	Italia	Rosso Cònero	Vini
1513	Italia	Rosso di Cerignola	Vini
1514	Italia	Rosso di Montalcino	Vini
1515	Italia	Rosso di <u>Montepulciano</u>	Vini
1516	Italia	Rosso Orvietano / Orvietano Rosso	Vini
1517	Italia	Rosso Piceno / Piceno	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1518	Italia	Rotae	Vini
1519	Italia	Rubicone	Vini
1520	Italia	Rubino di Cantavenna	Vini
1521	Italia	Ruchè di Castagnole Monferrato	Vini
1522	Italia	S. Anna di Isola Capo Rizzuto	Vini
1523	Italia	Sabbioneta	Vini
1524	Italia	<u>Salamini</u> italiani alla cacciatora	Carni fresche, congelate e trasformate
1525	Italia	Salaparuta	Vini
1526	Italia	Salemi	Vini
1527	Italia	Salento	Vini
1528	Italia	Salice Salentino	Vini
1529	Italia	Salina	Vini
1530	Italia	Sambuca di Sicilia	Vini
1531	Italia	San Colombano al Lambro / San Colombano	Vini
1532	Italia	San Gimignano	Vini
1533	Italia	San Ginesio	Vini
1534	Italia	San Martino della Battaglia	Vini
1535	Italia	San Severo	Vini
1536	Italia	San Torpè	Vini
1537	Italia	Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese	Vini
1538	Italia	Sannio	Vini
1539	Italia	Santa Margherita di Belice	Vini
1540	Italia	Sant'Antimo	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1541	Italia	Sardegna Semidano	Vini
1542	Italia	Savuto	Vini
1543	Italia	Scanzo / <u>Moscato</u> di Scanzo	Vini
1544	Italia	Scavigna	Vini
1545	Italia	Sciacca	Vini
1546	Italia	Scilla	Vini
1547	Italia	Sebino	Vini
1548	Italia	Serrapetrona	Vini
1549	Italia	Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina	Vini
1550	Italia	Sibiola	Vini
1551	Italia	Sicilia	Vini
1552	Italia	Siracusa	Vini
1553	Italia	Sizzano	Vini
1554	Italia	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Liquidi alcolici
1555	Italia	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	Liquidi alcolici
1556	Italia	Soave	Vini
1557	Italia	Soave Superiore	Vini
1558	Italia	Sovana	Vini
1559	Italia	Spello	Vini
1560	Italia	Spoletto	Vini
1561	Italia	Squinzano	Vini
1562	Italia	Strevi	Vini
1563	Italia	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1564	Italia	Südtiroler <u>Golden Delicious</u> / <u>Golden Delicious</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1565	Italia	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1566	Italia	Südtiroler <u>Gravensteiner</u> / <u>Gravensteiner</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1567	Italia	Südtiroler <u>Kirsch</u> / <u>Kirsch</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1568	Italia	Südtiroler <u>Marille</u> / <u>Marille</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1569	Italia	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1570	Italia	Südtiroler <u>Williams</u> / <u>Williams</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1571	Italia	Südtiroler <u>Zwetschgeler</u> / <u>Zwetschgeler</u> dell'Alto Adige	Liquidi alcolici
1572	Italia	Suvereto	Vini
1573	Italia	Taleggio	Formaggi
1574	Italia	Tarantino	Vini
1575	Italia	Tarquinoa	Vini
1576	Italia	Taurasi	Vini
1577	Italia	Tavoliere delle Puglie / Tavoliere	Vini
1578	Italia	<u>Teroldego</u> Rotaliano	Vini
1579	Italia	Terra d'Otranto	Vini
1580	Italia	Terracina / <u>Moscato</u> di Terracina	Vini
1581	Italia	Terratico di Bibbona	Vini
1582	Italia	Terrazze dell'Imperiese	Vini
1583	Italia	Terre Alfieri	Vini
1584	Italia	Terre Aquilane / Terre de L'Aquila	Vini
1585	Italia	Terre del Colleoni / Colleoni	Vini
1586	Italia	Terre del Volturno	Vini
1587	Italia	Terre dell'Alta Val d'Agri	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1588	Italia	Terre di Casole	Vini
1589	Italia	Terre di Chieti	Vini
1590	Italia	Terre di Cosenza	Vini
1591	Italia	Terre di Offida	Vini
1592	Italia	Terre di Pisa	Vini
1593	Italia	Terre di Veleja	Vini
1594	Italia	Terre Lariane	Vini
1595	Italia	Terre Siciliane	Vini
1596	Italia	Terre Tollesi / Tullum	Vini
1597	Italia	Tharros	Vini
1598	Italia	Tintilia del Molise	Vini
1599	Italia	Todi	Vini
1600	Italia	Torgiano	Vini
1601	Italia	Torgiano Rosso Riserva	Vini
1602	Italia	Toscana / Toscana	Vini
1603	Italia	<u>Trebbiano</u> d'Abruzzo	Vini
1604	Italia	Trentino	Vini
1605	Italia	Trento	Vini
1606	Italia	Trevenuezie / Tri Benečije	Vini
1607	Italia	Trexenta	Vini
1608	Italia	Umbria	Vini
1609	Italia	Val d'Arbia	Vini
1610	Italia	Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra	Vini
1611	Italia	Val di Cornia	Vini
1612	Italia	Val di Cornia Rosso / Rosso della Val di Cornia	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1613	Italia	Val di Magra	Vini
1614	Italia	Val di Neto	Vini
1615	Italia	Val Polcèvera	Vini
1616	Italia	Val Tidone	Vini
1617	Italia	Valcalepio	Vini
1618	Italia	Valcamonica	Vini
1619	Italia	Valdadige / Etschtaler	Vini
1620	Italia	Valdadige Terradeiforti	Vini
1621	Italia	Valdamato	Vini
1622	Italia	Valdichiana toscana	Vini
1623	Italia	Valdinievole	Vini
1624	Italia	Vallagarina	Vini
1625	Italia	Valle Belice	Vini
1626	Italia	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	Vini
1627	Italia	Valle del Tirso	Vini
1628	Italia	Valle d'Itria	Vini
1629	Italia	Valli di Porto Pino	Vini
1630	Italia	Valli Ossolane	Vini
1631	Italia	Valpolicella	Vini
1632	Italia	Valpolicella <u>Ripasso</u>	Vini
1633	Italia	Valsusa	Vini
1634	Italia	Valtellina rosso / Rosso di Valtellina	Vini
1635	Italia	Valtellina Superiore	Vini
1636	Italia	Valtènesi	Vini
1637	Italia	Velletri	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1638	Italia	Veneto	Vini
1639	Italia	Veneto Orientale	Vini
1640	Italia	Venezia	Vini
1641	Italia	Venezia Giulia	Vini
1642	Italia	<u>Verdicchio</u> dei Castelli di Jesi	Vini
1643	Italia	<u>Verdicchio</u> di Matelica	Vini
1644	Italia	<u>Verdicchio</u> di Matelica Riserva	Vini
1645	Italia	Verduno Pelaverga / Verduno	Vini
1646	Italia	<u>Vermentino</u> di Gallura	Vini
1647	Italia	<u>Vermentino</u> di Sardegna	Vini
1648	Italia	<u>Vernaccia</u> di Oristano	Vini
1649	Italia	<u>Vernaccia</u> di San Gimignano	Vini
1650	Italia	<u>Vernaccia</u> di Serrapetrona	Vini
1651	Italia	Verona / Veronese / Provincia di Verona	Vini
1652	Italia	Vesuvio	Vini
1653	Italia	Vicenza	Vini
1654	Italia	Vignanello	Vini
1655	Italia	Vigneti della Serenissima / Serenissima	Vini
1656	Italia	Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten	Vini
1657	Italia	Villamagna	Vini
1658	Italia	Vin Santo del Chianti	Vini
1659	Italia	Vin Santo del Chianti Classico	Vini
1660	Italia	Vin Santo di Carmignano	Vini
1661	Italia	Vin Santo di <u>Montepulciano</u>	Vini
1662	Italia	<u>Vino Nobile</u> di <u>Montepulciano</u>	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1663	Italia	Vittoria	Vini
1664	Italia	<u>Williams</u> friulano / <u>Williams</u> del Friuli	Liquidi alcolici
1665	Italia	<u>Williams</u> trentino / <u>Williams</u> del Trentino	Liquidi alcolici
1666	Italia	Zagarolo	Vini
1667	Cipro	Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (traslitterazione in caratteri latini: <u>Glyko Triantafyllo Agrou</u>)	Dolciumi e prodotti da forno
1668	Cipro	Κουμανδάρια (traslitterazione in caratteri latini: Koumandaria)	Vini
1669	Cipro	Κρασοχώρια Λεμεσού – Αφάμης (traslitterazione in caratteri latini: Krasochoria Lemesou – Afamis)	Vini
1670	Cipro	Κρασοχώρια Λεμεσού (traslitterazione in caratteri latini: Krasochoria Lemesou)	Vini
1671	Cipro	Κρασοχώρια Λεμεσού – Λαόνα (traslitterazione in caratteri latini: Krasochoria Lemesou – Laona)	Vini
1672	Cipro	Λαόνα Ακάμα (traslitterazione in caratteri latini: Laona Akama)	Vini
1673	Cipro	Λάρνακα (traslitterazione in caratteri latini: Larnaka)	Vini
1674	Cipro	Λεμεσός (traslitterazione in caratteri latini: Lemesos)	Vini
1675	Cipro	Λευκωσία (traslitterazione in caratteri latini: Lefkosia)	Vini
1676	Cipro	Λουκούμι Γεροσκήπου (traslitterazione in caratteri latini: <u>Loukoumi Geroskipou</u>)	Dolciumi e prodotti da forno
1677	Cipro	Πιτσιλιά (traslitterazione in caratteri latini: Pitsilia)	Vini
1678	Cipro	Πάφος (traslitterazione in caratteri latini: Pafos)	Vini
1679	Cipro	Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (traslitterazione in caratteri latini: Vouni Panagias – Ampelitis)	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1680	Cipro	Ζιβανία (traslitterazione in caratteri latini: Zivania) / Τζιβανία (traslitterazione in caratteri latini: Tzivania) / Ζιβάνα (traslitterazione in caratteri latini: Zivana) / Zivania	Liquidi alcolici
1681	Lituania	Originali lietuviška <u>degtinė</u> / Original Lithuanian <u>vodka</u>	Liquidi alcolici
1682	Lituania	Samanė	Liquidi alcolici
1683	Lituania	Trauktinė	Liquidi alcolici
1684	Lituania	Trauktinė Dainava	Liquidi alcolici
1685	Lituania	Trauktinė Palanga	Liquidi alcolici
1686	Lituania	Trejos devyneriai	Liquidi alcolici
1687	Lituania	Vilniaus <u>Džinas</u> / Vilnius <u>Gin</u>	Liquidi alcolici
1688	Lussemburgo	Moselle Luxembourgeoise	Vini
1689	Ungheria	Badacsony / Badacsonyi	Vini
1690	Ungheria	Balaton / Balatoni	Vini
1691	Ungheria	Balatonboglár / Balatonboglári	Vini
1692	Ungheria	Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki	Vini
1693	Ungheria	Balatonfüred-Csopak / Balatonfüred-Csopaki	Vini
1694	Ungheria	Balatonmelléki	Vini
1695	Ungheria	Békési Szilvapálinka	Liquidi alcolici
1696	Ungheria	Bükk / Bükki	Vini
1697	Ungheria	Csabai <u>kolbász</u> / Csabai vastag <u>kolbász</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1698	Ungheria	Csongrád / Csongrádi	Vini
1699	Ungheria	Debrői Hárslevelű	Vini
1700	Ungheria	Duna / Dunai	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1701	Ungheria	Dunántúli / Dunántúl	Vini
1702	Ungheria	Duna-Tisza-közi	Vini
1703	Ungheria	Eger / Egri	Vini
1704	Ungheria	Etyek-Buda / Etyek-Budai	Vini
1705	Ungheria	Felső-Magyarország / Felső-Magyarországi	Vini
1706	Ungheria	Gönci Barackpálinka	Liquidi alcolici
1707	Ungheria	Gyulai <u>kolbász</u> / Gyulai páros <u>kolbász</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1708	Ungheria	Hajós-Baja	Vini
1709	Ungheria	Izsáki Arany Sárfehér	Vini
1710	Ungheria	Káli	Vini
1711	Ungheria	Kalocsai <u>fűszerpaprika-őrlemény</u>	Prodotti orticoli freschi e trasformati
1712	Ungheria	Kecskeméti Barackpálinka	Liquidi alcolici
1713	Ungheria	Kunság / Kunsági	Vini
1714	Ungheria	Mátra / Mátrai	Vini
1715	Ungheria	Monor / Monori	Vini
1716	Ungheria	Mór / Móri	Vini
1717	Ungheria	Nagy-Somló / Nagy-Somlói	Vini
1718	Ungheria	Neszmély / Neszmélyi	Vini
1719	Ungheria	Pannon	Vini
1720	Ungheria	Pannonhalma / Pannonhalmi	Vini
1721	Ungheria	Pécs	Vini
1722	Ungheria	Somló / Somlói	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1723	Ungheria	Sopron / Soproni	Vini
1724	Ungheria	Szabolcsi Almapálinka	Liquidi alcolici
1725	Ungheria	Szatmári Szilvapálinka	Liquidi alcolici
1726	Ungheria	Szegedi <u>fűszerpaprika-őrlemény</u> / Szegedi <u>paprika</u>	Prodotti orticoli freschi e trasformati
1727	Ungheria	Szegedi <u>szalámi</u> / Szegedi <u>téliszalámi</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1728	Ungheria	Szekszárd / Szekszárdi	Vini
1729	Ungheria	Tihany / Tihanyi	Vini
1730	Ungheria	Tokaj / Tokaji	Vini
1731	Ungheria	Tolna / Tolnai	Vini
1732	Ungheria	Törkölypálinka	Liquidi alcolici
1733	Ungheria	Újfehértói meggypálinka	Liquidi alcolici
1734	Ungheria	Villány / Villányi	Vini
1735	Ungheria	Zala / Zalai	Vini
1736	Ungheria	Zemplén / Zempléni	Vini
1737	Malta	Gozo / Ghawdex	Vini
1738	Malta	Malta	Vini
1739	Malta	Maltese Islands	Vini
1740	Paesi Bassi	Drenthe	Vini
1741	Paesi Bassi	<u>Edam</u> Holland	Formaggi
1742	Paesi Bassi	Flevoland	Vini
1743	Paesi Bassi	Friesland	Vini
1744	Paesi Bassi	Gelderland	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1745	Paesi Bassi	<u>Gouda</u> Holland	Formaggi
1746	Paesi Bassi	Groningen	Vini
1747	Paesi Bassi	Hollandse <u>geitenkaas</u>	Formaggi
1748	Paesi Bassi	Limburg	Vini
1749	Paesi Bassi	Mergelland	Vini
1750	Paesi Bassi	Noord-Brabant	Vini
1751	Paesi Bassi	Noord-Holland	Vini
1752	Paesi Bassi	Overijssel	Vini
1753	Paesi Bassi	Utrecht	Vini
1754	Paesi Bassi	Zeeland ¹	Vini
1755	Paesi Bassi	Zuid-Holland	Vini
1756	Austria	Bergland	Vini
1757	Austria	Burgenland	Vini
1758	Austria	Carnuntum	Vini
1759	Austria	Eisenberg	Vini
1760	Austria	Inländerrum	Liquidi alcolici
1761	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Liquidi alcolici
1762	Austria	Kamptal	Vini
1763	Austria	Kärnten	Vini
1764	Austria	Kremstal	Vini
1765	Austria	Leithaberg	Vini
1766	Austria	Mariazeller Magenlikör	Liquidi alcolici

¹ La protezione è subordinata alla condizione che l'indicazione geografica "Zeeland" sia utilizzata in stretto collegamento con una dicitura che indichi chiaramente che il vino è originario dei Paesi Bassi e che la protezione non conferisce diritti d'uso esclusivi del termine "New Zealand".

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1767	Austria	Mittelburgenland	Vini
1768	Austria	Neusiedlersee	Vini
1769	Austria	Niederösterreich	Vini
1770	Austria	Oberösterreich	Vini
1771	Austria	Salzburg	Vini
1772	Austria	Steiermark	Vini
1773	Austria	Steinfelder <u>Magenbitter</u>	Liquidi alcolici
1774	Austria	Steirerland	Vini
1775	Austria	Steirisches <u>Kürbiskernöl</u>	Semi oleosi
1776	Austria	Süd-Oststeiermark	Vini
1777	Austria	Südsteiermark	Vini
1778	Austria	Thermenregion	Vini
1779	Austria	Tirol	Vini
1780	Austria	Tiroler <u>Speck</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1781	Austria	Traisental	Vini
1782	Austria	Vorarlberg	Vini
1783	Austria	Vorarlberger <u>Bergkäse</u>	Formaggi
1784	Austria	Wachau	Vini
1785	Austria	Wachauer <u>Marillenbrand</u>	Liquidi alcolici
1786	Austria	Wachauer <u>Marillenlikör</u>	Liquidi alcolici
1787	Austria	Wachauer <u>Weinbrand</u>	Liquidi alcolici
1788	Austria	Wagram	Vini
1789	Austria	Weinland	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1790	Austria	Weinviertel	Vini
1791	Austria	Weststeiermark	Vini
1792	Austria	Wien	Vini
1793	Polonia	Herbal <u>vodka</u> from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / <u>Wódka</u> ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Liquidi alcolici
1794	Polonia	Polska <u>Wódka</u> / Polish <u>Vodka</u>	Liquidi alcolici
1795	Portogallo	Açores	Vini
1796	Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo	Liquidi alcolici
1797	Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada	Liquidi alcolici
1798	Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos <u>Vinhos</u> Verdes	Liquidi alcolici
1799	Portogallo	Aguardente de <u>Vinho</u> Alentejo	Liquidi alcolici
1800	Portogallo	Aguardente de <u>Vinho</u> da Região dos <u>Vinhos</u> Verdes	Liquidi alcolici
1801	Portogallo	Aguardente de <u>Vinho</u> Douro	Liquidi alcolici
1802	Portogallo	Aguardente de <u>Vinho</u> Lourinhã	Liquidi alcolici
1803	Portogallo	Aguardente de <u>Vinho</u> Ribatejo	Liquidi alcolici
1804	Portogallo	Alenquer	Vini
1805	Portogallo	Alentejano	Vini
1806	Portogallo	Alentejo	Vini
1807	Portogallo	Algarve	Vini
1808	Portogallo	<u>Ameixa</u> d'Elvas	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1809	Portogallo	Arruda	Vini
1810	Portogallo	<u>Azeite</u> de Moura	Oli e grassi animali

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1811	Portogallo	<u>Azeite</u> de Trás-os-Montes	Oli e grassi animali
1812	Portogallo	<u>Azeite</u> do Alentejo Interior	Oli e grassi animali
1813	Portogallo	<u>Azeites</u> da Beira Interior (<u>Azeite</u> da Beira Alta, <u>Azeite</u> da Beira Baixa)	Oli e grassi animali
1814	Portogallo	<u>Azeites</u> do Norte Alentejano	Oli e grassi animali
1815	Portogallo	<u>Azeites</u> do Ribatejo	Oli e grassi animali
1816	Portogallo	Bairrada	Vini
1817	Portogallo	Beira Interior	Vini
1818	Portogallo	Biscoitos	Vini
1819	Portogallo	Bucelas	Vini
1820	Portogallo	Carcavelos	Vini
1821	Portogallo	<u>Chouriça</u> de Carne de Vinhais / <u>Linguiça</u> de Vinhais	Carni fresche, congelate e trasformate
1822	Portogallo	<u>Chouriço</u> Mouro de Portalegre	Carni fresche, congelate e trasformate
1823	Portogallo	Colares	Vini
1824	Portogallo	Dão	Vini
1825	Portogallo	DoTejo	Vini
1826	Portogallo	Douro	Vini
1827	Portogallo	Duriense	Vini
1828	Portogallo	Encostas d'Aire	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1829	Portogallo	Graciosa	Vini
1830	Portogallo	Lafões	Vini
1831	Portogallo	Lagoa	Vini
1832	Portogallo	Lagos	Vini
1833	Portogallo	Lisboa	Vini
1834	Portogallo	<u>Maçã</u> de Alcobaça	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1835	Portogallo	Madeira / <u>Vinho</u> da Madeira / Madère / <u>Vin</u> de Madère / Madera / Madeira <u>Wein</u> / Madeira <u>Wine</u> / <u>Vino</u> di Madera / Madeira <u>Wijn</u> ¹	Vini
1836	Portogallo	Madeirense	Vini
1837	Portogallo	Medronho do Algarve	Liquidi alcolici
1838	Portogallo	<u>Mel</u> dos Açores	Miele
1839	Portogallo	Minho	Vini
1840	Portogallo	Óbidos	Vini
1841	Portogallo	Palmela	Vini
1842	Portogallo	Península de Setúbal	Vini
1843	Portogallo	<u>Pêra</u> Rocha do Oeste	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate

¹ La protezione della denominazione geografica "Madeira", "Vinho da Madeira", "Madère", "Vin de Madère", "Madera", "Madeira Wein", "Madeira Wine", "Vino di Madera" o "Madeira Wijn" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Madeira", "Vinho da Madeira", "Madère", "Vin de Madère", "Madera", "Madeira Wein", "Madeira Wine", "Vino di Madera" o "Madeira Wijn" per un periodo massimo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato il termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso dei termini di cui alla frase precedente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1844	Portogallo	Pico	Vini
1845	Portogallo	Poncha da Madeira	Liquidi alcolici
1846	Portogallo	Portimão	Vini
1847	Portogallo	Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn ¹	Vini
1848	Portogallo	Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos	Carni fresche, congelate e trasformate
1849	Portogallo	Queijo da Beira Baixa	Formaggi
1850	Portogallo	Queijo S. Jorge	Formaggi
1851	Portogallo	Queijo Serra da Estrela	Formaggi
1852	Portogallo	Rum da Madeira	Liquidi alcolici
1853	Portogallo	Salpicão de Vinhais	Carni fresche, congelate e trasformate
1854	Portogallo	Setúbal	Vini
1855	Portogallo	Tavira	Vini
1856	Portogallo	Távora-Varosa	Vini
1857	Portogallo	Tejo	Vini

¹ La protezione della denominazione geografica "Porto", "Port", "vinho do Porto", "Port Wine", "vin de Porto", "Oporto", "Portvin", "Portwein" o "Portwijn" non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona, compreso il suo successore o cessionario, del termine "Porto", "Port", "vinho do Porto", "Port Wine", "vin de Porto", "Oporto", "Portvin", "Portwein" o "Portwijn" per un periodo massimo di nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, se detta persona ha utilizzato il termine per fini commerciali in modo continuato da una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi siffatto uso dei termini di cui alla frase precedente dopo la data di entrata in vigore del presente accordo deve essere accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto interessato.

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1858	Portogallo	Terras Madeirenses	Vini
1859	Portogallo	Torres Vedras	Vini
1860	Portogallo	Transmontano	Vini
1861	Portogallo	Trás-os-Montes	Vini
1862	Portogallo	<u>Vinho Verde</u>	Vini
1863	Romania	Aiud	Vini
1864	Romania	Alba Iulia	Vini
1865	Romania	Babadag	Vini
1866	Romania	Banat	Vini
1867	Romania	Banu Mărăcine	Vini
1868	Romania	Bohotin	Vini
1869	Romania	Colinele Dobrogei	Vini
1870	Romania	Cotești	Vini
1871	Romania	Cotnari	Vini
1872	Romania	Crișana	Vini
1873	Romania	Dealu Bujorului	Vini
1874	Romania	Dealu Mare	Vini
1875	Romania	Dealu Mare	Vini
1876	Romania	Dealu Mare	Vini
1877	Romania	Dealu Mare	Vini
1878	Romania	Dealurile Crișanei	Vini
1879	Romania	Dealurile Moldovei	Vini
1880	Romania	Dealurile Munteniei	Vini
1881	Romania	Dealurile Munteniei	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1882	Romania	Dealurile Olteniei	Vini
1883	Romania	Dealurile Sătmăruului	Vini
1884	Romania	Dealurile Transilvaniei	Vini
1885	Romania	Dealurile Vrancei	Vini
1886	Romania	Dealurile Zarandului	Vini
1887	Romania	Drăgășani	Vini
1888	Romania	Horincă de Cămârzana	Liquidi alcolici
1889	Romania	Huși	Vini
1890	Romania	Iana	Vini
1891	Romania	Iași	Vini
1892	Romania	Lechința	Vini
1893	Romania	Magiun de <u>prune</u> Topoloveni	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
1894	Romania	Mehedinți	Vini
1895	Romania	Miniș	Vini
1896	Romania	Murfatlar	Vini
1897	Romania	Nicorești	Vini
1898	Romania	Novac afumat din Țara Bârsei	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
1899	Romania	Odobești	Vini
1900	Romania	Oltina	Vini
1901	Romania	Pălincă	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1902	Romania	Panciu	Vini
1903	Romania	Panciu	Vini
1904	Romania	Panciu	Vini
1905	Romania	Pietroasa	Vini
1906	Romania	Recaş	Vini
1907	Romania	<u>Salam</u> de Sibiu	Carni fresche, congelate e trasformate
1908	Romania	Sâmbureşti	Vini
1909	Romania	Sarica Niculiţel	Vini
1910	Romania	Sebeş-Apold	Vini
1911	Romania	Segarcea	Vini
1912	Romania	Ştefăneşti	Vini
1913	Romania	Târnave	Vini
1914	Romania	Târnave	Vini
1915	Romania	<u>Telemea</u> de Ibăneşti	Formaggi
1916	Romania	Terasele Dunării	Vini
1917	Romania	Țuică de Argeş	Liquidi alcolici
1918	Romania	Țuică Zetea de Medieşu Aurit	Liquidi alcolici
1919	Romania	Viile Caraşului	Vini
1920	Romania	Viile Timişului	Vini
1921	Romania	<u>Vinars</u> Murfatlar	Liquidi alcolici
1922	Romania	<u>Vinars</u> Segarcea	Liquidi alcolici
1923	Romania	<u>Vinars</u> Târnave	Liquidi alcolici
1924	Romania	<u>Vinars</u> Vaslui	Liquidi alcolici
1925	Romania	<u>Vinars</u> Vrancea	Liquidi alcolici
1926	Slovenia	Bela krajina	Vini

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1927	Slovenia	Belokranjec	Vini
1928	Slovenia	Bizeljčan	Vini
1929	Slovenia	Bizeljsko Sremič	Vini
1930	Slovenia	Brinjevec	Liquidi alcolici
1931	Slovenia	Cviček	Vini
1932	Slovenia	Dolenjska	Vini
1933	Slovenia	Dolenjski sadjevec	Liquidi alcolici
1934	Slovenia	Domači <u>rum</u>	Liquidi alcolici
1935	Slovenia	Goriška Brda	Vini
1936	Slovenia	Kranjska <u>klobasa</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1937	Slovenia	Kras	Vini
1938	Slovenia	Kraški <u>pršut</u>	Carni fresche, congelate e trasformate
1939	Slovenia	Metliška črnina	Vini
1940	Slovenia	Pelinkovec	Liquidi alcolici
1941	Slovenia	Podravje	Vini
1942	Slovenia	Posavje	Vini
1943	Slovenia	Prekmurje	Vini
1944	Slovenia	Primorska	Vini
1945	Slovenia	Slovenska Istra	Vini
1946	Slovenia	Štajerska Slovenija	Vini
1947	Slovenia	Štajersko prekmursko <u>bučno olje</u>	Oli e grassi animali

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1948	Slovenia	Teran	Vini
1949	Slovenia	Vipavska dolina	Vini
1950	Slovacchia	Južnoslovenská / Južnoslovenské / Južnoslovenský	Vini
1951	Slovacchia	Karpatská perla	Vini
1952	Slovacchia	Malokarpatská / Malokarpatské / Malokarpatský	Vini
1953	Slovacchia	Nitrianska / Nitrianske / Nitriansky	Vini
1954	Slovacchia	Skalický rubín	Vini
1955	Slovacchia	Slovenská / Slovenské / Slovenský	Vini
1956	Slovacchia	Spišská borovička	Liquidi alcolici
1957	Slovacchia	Stredoslovenská / Stredoslovenské / Stredoslovenský	Vini
1958	Slovacchia	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini
1959	Slovacchia	Východoslovenská / Východoslovenské / Východoslovenský	Vini
1960	Finlandia	Suomalainen <u>Marjalikööri</u> / Suomalainen <u>Hedelmälikööri</u> / Finsk <u>Bärlikör</u> / Finsk <u>Fruktlikör</u> / Finnish <u>berry liqueur</u> / Finnish <u>fruit liqueur</u>	Liquidi alcolici
1961	Finlandia	Suomalainen <u>Vodka</u> / Finsk <u>Vodka</u> / <u>Vodka</u> of Finland	Liquidi alcolici
1962	Svezia	Svensk <u>Aquavit</u> / Svensk <u>Akvavit</u> / Swedish <u>Aquavit</u>	Liquidi alcolici
1963	Svezia	Svensk <u>Punsch</u> / Swedish <u>Punch</u>	Liquidi alcolici
1964	Svezia	Svensk <u>Vodka</u> / Swedish <u>Vodka</u>	Liquidi alcolici
1965	(Vari settori) Belgio, Paesi Bassi	Maasvallei Limburg	Vini
1966	(Vari settori) Francia, Italia	Génépi des Alpes / Genepi delle Alpi	Liquidi alcolici

	Stato membro	Denominazione dell'indicazione geografica	Classe di prodotto
1967	(Vari settori) Belgio, Germania, Paesi Bassi	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtjenever	Liquidi alcolici
1968	(Vari settori) Belgio, Francia, Paesi Bassi	Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever	Liquidi alcolici
1969	(Vari settori) Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi	Genièvre / Jenever / Genever	Liquidi alcolici
1970	(Vari settori) Belgio, Paesi Bassi	Jonge jenever / jonge genever	Liquidi alcolici
1971	(Vari settori) Austria, Belgio, Germania	Korn / Kornbrand	Liquidi alcolici
1972	(Vari settori) Belgio, Paesi Bassi	Oude jenever / oude genever	Liquidi alcolici
1973	(Vari settori) Cipro, Grecia	Ouzo / Ούζο (traslitterazione in caratteri latini: Ouzo)	Liquidi alcolici
1974	(Vari settori) Ungheria, Austria	Pálinka	Liquidi alcolici
1975	(Vari settori) Croazia, Slovenia	Istarski <u>pršut</u> / Istrski <u>pršut</u>	Carni fresche, congelate e trasformate

SEZIONE B

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE – NUOVA ZELANDA

	Nome	Classe di prodotto
1	Auckland	Vini
2	Canterbury	Vini
3	Central Hawke's Bay / Central Hawkes Bay	Vini
4	Central Otago	Vini
5	Gisborne	Vini
6	Gladstone	Vini
7	Hawke's Bay / Hawkes Bay	Vini
8	Kumeu	Vini
9	Marlborough	Vini
10	Martinborough	Vini
11	Matakana	Vini
12	Nelson	Vini
13	Nuova Zelanda	Vini
14	Nuova Zelanda	Liquidi alcolici
15	North Island	Vini
16	North Island	Liquidi alcolici
17	Northland	Vini
18	South Island	Liquidi alcolici
19	South Island	Vini
20	Waiheke Island	Vini
21	Waipara Valley / Waipara	Vini
22	Wairarapa	Vini
23	Waitaki Valley North Otago / Waitaki Valley	Vini

ALLEGATO 19**PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALI**

Elenco A. Elenco dei prodotti ambientali

Le parti riconoscono l'importanza di facilitare gli scambi e gli investimenti in prodotti che contribuiscono ad affrontare i cambiamenti climatici e a preservare l'ambiente e ricordano i rispettivi impegni ai sensi dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali) per la liberalizzazione degli scambi in un'ampia gamma di prodotti. L'elenco di prodotti che figura di seguito non è esaustivo e illustra i prodotti che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici attraverso un uso efficiente dell'energia e la diffusione di tecnologie rinnovabili. L'elenco fa salvi gli impegni assunti da ciascuna parte in forza dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali).

Efficienza energetica:

3507.90 – Enzimi

3919.90 – Pellicole per finestre – Isolamento degli edifici

3920.62 – Pellicole per finestre – Isolamento degli edifici

4504.10 – Sughero – Materiali isolanti per edifici

4504.90 – Sughero – Materiali isolanti per edifici

6806.10 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6806.20 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6806.90 – Lana di loppa – Materiali isolanti per edifici

6808.00 – Pannelli di fibre vegetali – Materiali isolanti per edifici

7508.90 – Cavo superconduttore

8502.39 – Generatori elettrici per altre fonti energetiche rinnovabili

Energia geotermica, idroelettrica, solare ed eolica:

8418.61 – Pompe di calore geotermiche

8410.11 – Turbine idrauliche, piccole

8410.12 – Turbine idrauliche, medie

8410.13 – Turbine idrauliche, grandi

8410.90 – Parti di turbine idrauliche

- 2804.61 – Polisilicio– Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari
- 2823.00 – Ossidi di titanio – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari
- 2921.11 – Perovskite – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari
- 2925.29 – Perovskite – Materia prima utilizzata per la produzione di pannelli solari
- 2933.39 – Materiale additivo semiconduttore per la produzione di pannelli solari
- 3818.00 – Wafer – Parte dei pannelli solari
- 3920.10 – Pellicola utilizzata nella produzione di celle fotovoltaiche
- 3920.91 – Pellicola per la protezione delle celle solari
- 3921.90 – Pellicola solare a specchio
- 7005.10 – Fogli di vetro – Componente dei pannelli solari
- 7007.19 – Fogli di vetro – Componente dei pannelli solari
- 7009.91 – Concentratori solari in vetro

8419.19 – Scaldacqua

8486.10 – Macchine per la produzione di wafer solari

8486.20 – Macchine per la produzione di celle solari

8486.90 – Parti – per la produzione di pannelli solari

8537.10 – Inseguitori solari

8541.40 – Celle fotovoltaiche

9001.90 – Elementi ottici per concentrare l'energia solare

9002.90 – Elementi ottici per concentrare l'energia solare

9013.80 – Eliostati (dispositivi che controllano la posizione dei pannelli solari rispetto al sole)

9013.90 – Parti di eliostati

7308.20 – Torri eoliche

7308.90 – Parti di torri eoliche

8412.80 – Aerogeneratori, turbine

8412.90 – Parti di aerogeneratori – Pale e mozzi

8482.10 – Cuscinetti a sfera utilizzati nelle turbine eoliche

8482.30 – Cuscinetti a sfera utilizzati nelle turbine eoliche

8483.10 – Alberi di trasmissione per turbine eoliche

8483.40 – Scatole di trasmissione degli aerogeneratori

8483.60 – Scatole di trasmissione degli aerogeneratori

8502.31 – Generatori elettrici per aerogeneratori

Elenco B. Elenco dei servizi ambientali e delle attività produttive

Le parti riconoscono l'importanza di facilitare gli scambi e gli investimenti nei servizi ambientali e nelle attività manifatturiere e ricordano i rispettivi impegni ai sensi del capo 10 (Scambi di servizi e investimenti) per i settori seguenti, fatte salve le riserve elencate negli allegati da 10-A (Misure esistenti) a 10-F (Circolazione delle persone fisiche per motivi professionali):

1. Servizi ambientali contemplati dalla CPC prov. 94:

9401 – Servizi di smaltimento delle acque reflue

9402 – Servizi di smaltimento dei rifiuti

9403 – Servizi di disinfestazione e servizi simili

9404 – Servizi di depurazione dei gas di scarico

9405 – Servizi di abbattimento del rumore

9406 – Servizi di tutela della natura e del paesaggio

9409 – Altri servizi di protezione ambientale n.c.a.

2. Servizi connessi all'economia circolare, come:

62278 – Servizi di vendita all'ingrosso di rottami e cascami e materiali per il riciclaggio

633 – Servizi di riparazione di beni personali e per la casa

75410 - Telecomunicazioni - Servizi di noleggio di attrezzature

83101 – Servizi di locazione o leasing di autovetture private, senza autista

83106 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature agricole, senza operatore

83107 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature per lavori edili, senza operatore

83108 – Servizi di locazione o leasing di macchinari e attrezzature per ufficio (compresi computer), senza operatore

83109 – Servizi di locazione o leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore

8320 – Servizi di locazione o leasing di beni per uso personale e domestico

88493 – Riciclaggio per conto terzi

886 – Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi

3. Servizi ambientali che sostengono l'uso dei prodotti ambientali indicati nell'elenco A del presente allegato, ad esempio:

512 – Lavori di costruzione di edifici

513 – Lavori di costruzione di ingegneria civile

514 – Montaggio e installazione di opere prefabbricate

515 – Lavori di costruzione speciali

516 – Lavori d'installazione

62275 - Servizi di vendita all'ingrosso di materiali per l'edilizia, impianti, accessori e vetro piano

62283 - Servizi di vendita all'ingrosso di macchine e attrezzature per l'estrazione, le costruzioni e il genio civile

86711 – Servizi di consulenza e servizi preliminari alla progettazione architettonica

86712 – Servizi di progettazione architettonica

86721 – Servizi di consulenza ingegneristica

86723 – Servizi di progettazione ingegneristica d'impianti meccanici ed elettrici per edifici

86724 – Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

86725 – Servizi di progettazione ingegneristica per processi e produzione industriali

86726 – Servizi di progettazione ingegneristica non classificati altrove

86729 – Altri servizi di ingegneria

86733 – Servizi integrati di ingegneria per la realizzazione di progetti "chiavi in mano" nel settore manifatturiero

8675 – Servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all'ingegneria

86762 – Servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche

86763 – Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati

885 – Servizi inerenti alla fabbricazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature

4. Attività manifatturiere

Fabbricazione di prodotti ambientali indicati nell'elenco A del presente allegato.

ALLEGATO 24

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

ARTICOLO 1

Ruolo del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito ai sensi dell'articolo 24.1 (Comitato per il commercio) è responsabile di tutte le questioni di cui all'articolo 24.2 (Funzioni del comitato per il commercio).

ARTICOLO 2

Composizione e presidenza

1. Ai sensi dell'articolo 24.1 (Comitato per il commercio), il comitato per il commercio è composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda a livello ministeriale o da loro delegati.
2. Il comitato per il commercio a livello ministeriale è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio e dal ministro della Nuova Zelanda responsabile per il commercio.

ARTICOLO 3

Segretariato

1. I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.
2. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che funge da membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato del comitato per il commercio per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica un nuovo membro all'altra parte.

ARTICOLO 4

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce su base annuale, salvo diverso accordo tra i copresidenti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.

2. Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Wellington, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il comitato per il commercio può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai copresidenti.
3. Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

ARTICOLO 5

Delegazioni

Con ragionevole anticipo rispetto alla riunione, i funzionari che fungono da membri del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni dell'Unione e della Nuova Zelanda. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

ARTICOLO 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante, specificando un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni.

2. Per le riunioni del comitato per il commercio a livello ministeriale, il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio comunica all'altra parte un ordine del giorno provvisorio almeno un mese prima della riunione. Per le riunioni del comitato per il commercio a livello di alti funzionari, il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio comunica all'altra parte un ordine del giorno provvisorio almeno 14 giorni prima della riunione.

3. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

ARTICOLO 7

Invito di esperti

I copresidenti del comitato per il commercio possono di comune accordo invitare esperti (cioè funzionari non governativi) a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

ARTICOLO 8

Verbali

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dal membro del segretariato del comitato per il commercio della parte ospitante entro 15 giorni dalla fine della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato del comitato per il commercio dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni dei comitati specializzati sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.
3. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
 - a) tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio;
 - b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

4. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 dopo l'ultima riunione del comitato per il commercio.
5. Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato per il commercio.
6. Il membro ospitante del segretariato del comitato per il commercio adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato del comitato per il commercio prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

ARTICOLO 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dal presente accordo. Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni per consenso, come previsto dall'articolo 24.5 (Decisioni e raccomandazioni), paragrafo 2.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

3. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato per il commercio. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

4. Nelle situazioni in cui il presente accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali decisioni o raccomandazioni sono denominate rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.

2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.
3. Come previsto dall'articolo 25.7 (Divulgazione delle informazioni), tutti i documenti presentati da una parte al comitato per il commercio e indicati come riservati sono considerati tali, a meno che la parte in questione non decida diversamente e lo comunichi al segretariato del comitato per il commercio.
4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni del comitato per il commercio sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato per il commercio. I verbali delle riunioni del comitato per il commercio sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 6.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 2 e 4 è effettuata in conformità delle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 11

Lingue

1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.

2. Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione del presente accordo nelle lingue dei testi facenti fede del presente accordo. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

ARTICOLO 12

Spese

1. Ciascuna parte sostiene le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato per il commercio sono a carico della parte ospitante.

ARTICOLO 13

Comitati specializzati

1. A norma dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), il comitato per il commercio sorveglia i lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti a norma del presente accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione del presente accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.
3. Ai sensi dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 7, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati, alle decisioni e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.
4. Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato ai sensi dell'articolo 24.4 (Comitati specializzati), paragrafo 5, del presente accordo, il regolamento interno di cui al presente allegato si applica mutatis mutandis ai comitati specializzati ai sensi del presente accordo.

ARTICOLO 14

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.

ALLEGATO 26-A

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I. Definizioni

1. Ai fini del capo 26 (Risoluzione delle controversie) e del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento dinanzi al panel;
- b) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- c) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel);
- d) "giorno": un giorno di calendario;

- e) "panel": un panel costituito a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel);
- f) "membro del panel": un membro di un panel;
- g) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate;
- h) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

II. Notifiche

- 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
 - a) del panel, è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte indirizzato al panel viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte;
 - c) di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al panel, ove opportuno.

3. Le richieste, gli avvisi, le comunicazioni scritte o altri documenti di cui all'articolo 2 sono inviati per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.

4. Le richieste, gli avvisi, le comunicazioni scritte o altri documenti sono indirizzati rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione e al ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo della Nuova Zelanda, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina dei membri del panel

7. Se, ai sensi dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), un membro del panel viene selezionato per sorteggio, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice comunica tempestivamente al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere al sorteggio. L'estrazione è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8. Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del panel. Ciascuna persona conferma la propria disponibilità a entrambe le parti entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tale notifica.

9. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice estrae a sorte il membro del panel o il presidente entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), paragrafo 2:

- a) tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire o mantenere il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2, non sia stato stabilito o contenga solo nominativi di persone che non sono disponibili; o
- b) tra le persone che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel), paragrafo 2, non contenga più come minimo tre nominativi.

10. Fatto salvo l'articolo 26.4 (Avvio delle procedure del panel), paragrafo 4, le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti i membri del panel hanno accettato la loro nomina ai sensi dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), paragrafo 5, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese dei membri del panel e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare tempestivamente. Il compenso e le spese dei membri del panel si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o di tutti gli assistenti di un membro del panel non superano il 50 % del compenso di tale membro del panel.

IV. Riunione organizzativa

11. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario dei procedimenti. I membri del panel e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per telefono, in videoconferenza telefonica o mediante altri mezzi di comunicazione elettronici.

V. Comunicazioni scritte

12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del panel. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del panel

13. Il presidente del panel presiede tutte le riunioni del medesimo. Il panel può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

14. Salvo altrimenti disposto nel capo 26 (Risoluzione delle controversie), il panel può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

15. Soltanto i membri del panel possono partecipare alle discussioni del panel, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad essere presenti alle discussioni.

16. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del panel e non può essere delegata.

17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 26 (Risoluzione delle controversie), il panel può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con il capo 26 (Risoluzione delle controversie).

18. Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nel capo 26 (Risoluzione delle controversie) o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il panel comunica per iscritto alle parti il termine o l'adeguamento necessario e i relativi motivi. Il panel può adottare la modifica o l'adeguamento dopo aver consultato le parti.

VII. Sostituzione

19. Se una parte ritiene che un membro del panel non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori) da parte del membro del panel.

20. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano il membro del panel della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del panel e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del panel diverso dal presidente del panel, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del panel, la cui decisione è definitiva. Se il presidente del panel constata che il membro del panel non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), il membro del panel è rimosso e un nuovo membro è scelto conformemente all'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone il cui nominativo figura nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel). Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori), il presidente è rimosso e il nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 26.5 (Costituzione di un panel).

VIII. Udienze

23. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri membri del panel, il presidente del panel comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.

24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Nuova Zelanda e a Wellington se la parte attrice è l'Unione. Le spese amministrative dell'udienza sono a carico della parte convenuta. In circostanze debitamente giustificate e su richiesta di una parte, il panel può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere le opportune disposizioni a tale riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza e previa consultazione di entrambe le parti.
25. Il panel può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
26. Tutti i membri del panel sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
- a) rappresentanti e consulenti di una parte; e
 - b) assistenti, interpreti e altre persone la cui presenza è richiesta dal panel.
28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

29. Il panel garantisce che le parti siano trattate su un piano di parità e che sia loro accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare le loro argomentazioni.
30. Il panel può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
31. Il panel predispone la stesura del verbale o la registrazione dell'udienza da trasmettere quanto prima alle parti dopo l'udienza. In caso di stesura del verbale, le parti possono presentare osservazioni sul verbale e il panel può tenerne conto.
32. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

33. Il panel può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
34. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal panel. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sette giorni dalla data di presentazione di tale copia.

X. Riservatezza

35. Ciascuna parte e il panel considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel dall'altra parte. La parte che trasmette al panel una comunicazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva di tali informazioni riservate che è divulgata al pubblico.

36. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

37. Il panel si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del panel che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

38. Il panel non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

39. Nessun membro del panel può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri del panel.

XII. Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del panel, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

- a) pervengano al panel entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;
- b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
- c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal panel;
- d) contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
- e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento dinanzi al panel;
- f) siano redatte nella lingua di lavoro determinata in base agli articoli 44 e 45.

41. Le comunicazioni vengono trasmesse alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al panel entro dieci giorni dalla trasmissione delle comunicazioni.

42. Nella propria relazione il panel elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il panel non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame deve però tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 41.

XIII. Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui all'articolo 26.10 (Decisione sull'urgenza), il panel, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente allegato. Il panel comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Lingua di lavoro, traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 26.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 11, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per i procedimenti dinanzi al panel.

45. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte sostenendone i relativi costi. Il panel considera favorevolmente la richiesta di una delle parti o di entrambe di modificare i termini per la trasmissione delle comunicazioni scritte qualora queste ultime debbano essere tradotte. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

46. Le relazioni e le decisioni del panel sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del panel sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

47. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

48. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di una decisione sono sostenuti in egual misura dalle parti.

XV. Altre procedure

49. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del panel nei procedimenti di cui agli articoli 26.14 (Periodo ragionevole), 26.15 (Verifica della conformità), 26.16 (Misure correttive temporanee) e 26.17 (Riesame delle misure di conformità successive all'adozione di misure correttive temporanee).

50. I termini per la trasmissione delle comunicazioni scritte sono inoltre adeguati in base a eventuali constatazioni del panel a seguito di una richiesta di una parte o di entrambe ai sensi dell'articolo 43.

ALLEGATO 26-B

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL PANEL E I MEDIATORI

I. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un membro del panel, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "assistente": una persona che, su mandato di un membro del panel, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato": una persona il cui nominativo figura in un elenco di membri del panel di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) e che è stata proposta per la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel);
 - d) "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente alla parte IV (Scelta del mediatore) dell'allegato 26-C (Regolamento di procedura per la mediazione); e
 - e) "membro del panel": un membro di un panel.

II. Principi fondamentali

2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità delle procedure di risoluzione delle controversie, i candidati e i membri del panel:

- a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;
- b) sono indipendenti e imparziali;
- c) evitano i conflitti d'interessi diretti e indiretti;
- d) evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
- e) osservano norme di condotta rigorose; e
- f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

III. Obblighi di dichiarazione

3. Prima di accettare la nomina a membro del panel a norma dell'articolo 26.5 (Costituzione di un panel), ciascun candidato cui viene richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
4. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 4 è permanente e impone a ogni membro del panel di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
5. I candidati o i membri del panel comunicano al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV. Indipendenza e imparzialità dei membri del panel

6. I membri del panel non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

7. I membri del panel non possono usare la loro posizione in seno al panel per interessi personali o privati. I membri del panel si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
8. I membri del panel non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
9. I membri del panel evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

V. Doveri dei membri del panel

10. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del panel si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
11. Ciascun membro del panel esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
12. I membri del panel non delegano ad altri l'incarico di decidere.

13. Le parti II (Principi fondamentali), III (Obblighi di dichiarazione), IV (Indipendenza e imparzialità dei membri del panel), il paragrafo 11 della parte V (Doveri dei membri del panel) e le parti VI (Obblighi degli ex membri del panel) e VII (Riservatezza) si applicano anche agli esperti, agli assistenti e al personale amministrativo.

VI. Obblighi degli ex membri del panel

14. Gli ex membri del panel evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del panel.

15. Gli ex membri del panel ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VII (Riservatezza).

VII. Riservatezza

16. I membri del panel si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del panel divulgano o impiegano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. I membri del panel si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del panel prima della sua pubblicazione a norma dell'articolo 26.23 (Relazioni e decisioni del panel), paragrafo 3.

18. I membri del panel si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un panel o il parere di un membro del panel e dal rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VIII. Spese

19. Ciascun membro del panel registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

IX. Mediatori

20. Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

ALLEGATO 26-C

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

I. Obiettivo

1. A norma dell'articolo 26.25 (Mediazione), il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

II. Richiesta di informazioni

2. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che asseritamente pregiudica gli scambi o gli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto, entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

3. Qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, la parte chiamata a rispondere ne informa senza indugio la parte richiedente specificando i motivi del ritardo e fornisce una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

4. Di norma ci si attende che una parte si avvalga della possibilità di chiedere informazioni prima dell'avvio della procedura di mediazione.

III. Avvio della procedura di mediazione

5. Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura dell'altra parte che asseritamente pregiudichi gli scambi o gli investimenti tra le parti.

6. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto. La richiesta è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

- a) specifica la misura contestata;
- b) indica gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti negativi e la misura.

7. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal mediatore. La parte cui viene presentata la richiesta la esamina con la dovuta attenzione e in buona fede e trasmette alla parte richiedente la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, la richiesta è considerata respinta.

IV. Scelta del mediatore

8. Le parti si adoperano per trovare un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 giorni dall'avvio della procedura di mediazione.

9. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito all'articolo 8, ciascuna delle parti può chiedere al copresidente del comitato per il commercio della parte attrice di designare il mediatore per estrazione a sorte, entro cinque giorni dalla richiesta, dal sottoelenco dei presidenti stabilito ai sensi dell'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel). Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del mediatore.

10. Qualora il sottoelenco dei presidenti di cui all'articolo 26.6 (Elenchi dei membri del panel) non sia stato stabilito al momento della richiesta ai sensi degli articoli da 5 a 7, il mediatore è estratto a sorte tra le persone formalmente proposte da una delle parti o da entrambe per tale sottoelenco.

11. Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
12. Il mediatore rispetta l'allegato 26-B (Codice di condotta per i membri del panel e i mediatori).

V. Procedura di mediazione

13. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna delle parti può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
14. Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate.

15. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

16. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

17. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi stagionali che perdono rapidamente il loro valore commerciale.

18. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare la soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.

19. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti in cui indica:

a) una breve sintesi della misura contestata;

- b) le procedure applicate;
- c) se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, entro 15 giorni dal ricevimento di tali osservazioni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

20. La procedura si conclude:

- a) con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
- c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o
- d) con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione scritta.

VI. Riservatezza

21. Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono rivelare al pubblico che è in corso una procedura di mediazione.

VII. Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

22. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del capo 26 (Risoluzione delle controversie), sezioni B (Consultazioni) e C (Procedure del panel), o delle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

23. Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un panel prende in considerazione:

- a) le posizioni assunte dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte esclusivamente a norma dell'articolo 14;

- b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
- c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

24. Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non può essere membro di un panel nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo commerciale internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie aventi ad oggetto la stessa questione per la quale è stato mediatore.

ALLEGATO 27

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE UNIONI DOGANALI

1. L'Unione ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione di allineare il loro regime commerciale a quello dell'Unione, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione.

2. In tale contesto, e con l'obiettivo di concludere un accordo bilaterale globale che istituisce una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994, la Nuova Zelanda si adopera per avviare negoziati con i paesi:
 - a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione; e
 - b) le cui merci non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo.

3. La Nuova Zelanda si adopera per avviare negoziati quanto prima al fine di consentire l'entrata in vigore di un accordo bilaterale globale il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 2-A-1

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA

NOTE GENERALI

Il rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione è stabilito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹.

Le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
01		CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI				
0101		Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi				
		- Cavalli				
0101.21.00	AGRI	-- riproduttori di razza pura	0		A	
0101.29		-- altri				
0101.29.10	AGRI	--- destinati alla macellazione	0		A	
0101.29.90	AGRI	--- altri	11,5		A	
0101.30.00	AGRI	- Asini	7,7		A	
0101.90.00	AGRI	- altri	10,9		A	
0102		Animali vivi della specie bovina				
		- Bovini				
0102.21		-- riproduttori di razza pura				
0102.21.10	AGRI	--- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0102.21.30	AGRI	--- Vacche	0		A	
0102.21.90	AGRI	--- altri	0		A	
0102.29		-- altri				
0102.29.05	AGRI	--- del sottogenere <i>Bibos</i> o del sottogenere <i>Poephagus</i>	0		A	
		--- altri				
0102.29.10	AGRI	---- di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		---- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg				
0102.29.21	AGRI	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.29.29	AGRI	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		---- di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg				
0102.29.41	AGRI	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.29.49	AGRI	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		---- di peso superiore a 300 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- Giovence (bovini femmine che non hanno ancora figliato)				
0102.29.51	AGRI	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.29.59	AGRI	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		----- Vacche				
0102.29.61	AGRI	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.29.69	AGRI	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		----- altri				
0102.29.91	AGRI	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.29.99	AGRI	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
		- Bufali				
0102.31.00	AGRI	-- riproduttori di razza pura	0		A	
		-- altri				
0102.39.10	AGRI	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0102.39.90	AGRI	--- altri	0		A	
		- altri				
0102.90.20	AGRI	-- riproduttori di razza pura	0		A	
		-- altri				
0102.90.91	AGRI	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg		A	
0102.90.99	AGRI	--- altri	0		A	
0103		Animali vivi della specie suina				
0103.10.00	AGRI	- riproduttori di razza pura	0		A	
		- altri				
		-- di peso inferiore a 50 kg				
0103.91.10	AGRI	--- delle specie domestiche	41,2 EUR/100 kg		A	
0103.91.90	AGRI	--- altri	0		A	
		-- di peso uguale o superiore a 50 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- delle specie domestiche				
0103.92.11	AGRI	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 EUR/100 kg		A	
0103.92.19	AGRI	---- altri	41,2 EUR/100 kg		A	
0103.92.90	AGRI	--- altri	0		A	
0104		Animali vivi delle specie ovina o caprina				
0104.10		- della specie ovina				
0104.10.10	AGRI	-- riproduttori di razza pura	0		A	
		-- altri				
0104.10.30	AGRI	--- Agnelli (fino ad un anno di età)	80,5 EUR/100 kg		A	
0104.10.80	AGRI	--- altri	80,5 EUR/100 kg		A	
		- della specie caprina				
0104.20.10	AGRI	-- riproduttori di razza pura	3,2		A	
0104.20.90	AGRI	-- altri	80,5 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0105		Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone				
		- di peso inferiore o uguale a 185 g				
0105.11		-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>				
		--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione				
0105.11.11	AGRI	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st		A	
0105.11.19	AGRI	---- altri	52 EUR/1 000 p/st		A	
		--- altri				
0105.11.91	AGRI	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st		A	
0105.11.99	AGRI	---- altri	52 EUR/1 000 p/st		A	
0105.12.00	AGRI	-- Tacchine e tacchini	152 EUR/1 000 p/st		A	
0105.13.00	AGRI	-- Anatre	52 EUR/1 000 p/st		A	
0105.14.00	AGRI	-- Oche	152 EUR/1 000 p/st		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0105.15.00	AGRI	-- Faraone	52 EUR/1 000 p/st		A	
		- altri				
0105.94.00	AGRI	-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	20,9 EUR/100 kg		A	
		-- altri				
0105.99.10	AGRI	--- Anatre	32,3 EUR/100 kg		A	
0105.99.20	AGRI	--- Oche	31,6 EUR/100 kg		A	
0105.99.30	AGRI	--- Tacchini e tacchine	23,8 EUR/100 kg		A	
0105.99.50	AGRI	--- Faraone	34,5 EUR/100 kg		A	
0106		Altri animali vivi				
		- Mammiferi				
0106.11.00	AGRI	-- Primati	0		A	
0106.12.00	AGRI	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0106.13.00	AGRI	-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)	0		A	
		-- Conigli e lepri				
0106.14.10	AGRI	--- Conigli domestici	3,8		A	
0106.14.90	AGRI	--- altri	0		A	
0106.19.00	AGRI	-- altri	0		A	
0106.20.00	AGRI	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	0		A	
		- Uccelli				
0106.31.00	AGRI	-- Uccelli rapaci	0		A	
0106.32.00	AGRI	-- Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	0		A	
0106.33.00	AGRI	-- Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	0		A	
		-- altri				
0106.39.10	AGRI	--- Piccioni	6,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0106.39.80	AGRI	--- altri	0		A	
		- Insetti				
0106.41.00	AGRI	-- Api	0		A	
0106.49.00	AGRI	-- altri	0		A	
0106.90.00	AGRI	- altri	0		A	
02		CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI				
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate				
0201.10.00	AGRI	- in carcasce o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
		- altri pezzi non disossati				
0201.20.20	AGRI	-- Quarti detti "compensati"	12,8 + 176,8 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0201.20.30	AGRI	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0201.20.50	AGRI	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0201.20.90	AGRI	-- altri	12,8 + 265,2 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0201.30.00	AGRI	- disossate	12,8 + 303,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0202		Carni di animali della specie bovina, congelate				
0202.10.00	AGRI	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
		- altri pezzi non disossati				
0202.20.10	AGRI	-- Quarti detti "compensati"	12,8 + 176,8 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0202.20.30	AGRI	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0202.20.50	AGRI	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0202.20.90	AGRI	-- altri	12,8 + 265,3 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
		- disossate				
0202.30.10	AGRI	-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0202.30.50	AGRI	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"	12,8 + 221,1 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0202.30.90	AGRI	-- altre	12,8 + 304,1 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0203		Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate				
		- fresche o refrigerate				
		-- in carcasce o mezzene				
0203.11.10	AGRI	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0203.11.90	AGRI	--- altre	0		A	
		-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati				
		--- di animali della specie suina domestica				
0203.12.11	AGRI	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg		A	
0203.12.19	AGRI	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	
0203.12.90	AGRI	--- altri	0		A	
		-- altre				
		--- di animali della specie suina domestica				
0203.19.11	AGRI	---- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	
0203.19.13	AGRI	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg		A	
0203.19.15	AGRI	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
0203.19.55	AGRI	----- disossate	86,9 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0203.19.59	AGRI	----- altre	86,9 EUR/100 kg		A	
0203.19.90	AGRI	--- altre	0		A	
		- congelate				
		-- in carcasce o mezzene				
0203.21.10	AGRI	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg		A	
0203.21.90	AGRI	--- altre	0		A	
		-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non dissosati				
		--- di animali della specie suina domestica				
0203.22.11	AGRI	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg		A	
0203.22.19	AGRI	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	
0203.22.90	AGRI	--- altri	0		A	
		-- altre				
		--- di animali della specie suina domestica				
0203.29.11	AGRI	---- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0203.29.13	AGRI	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg		A	
0203.29.15	AGRI	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
0203.29.55	AGRI	---- disossate	86,9 EUR/100 kg		A	
0203.29.59	AGRI	---- altre	86,9 EUR/100 kg		A	
0203.29.90	AGRI	--- altre	0		A	
0204		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate				
0204.10.00	AGRI	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate	
		- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0204.21.00	AGRI	-- in carcasce o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
		-- in altri pezzi non disossati				
0204.22.10	AGRI	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.22.30	AGRI	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.22.50	AGRI	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0204.22.90	AGRI	--- altri	12,8 + 222,7 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.23.00	AGRI	-- disossate	12,8 + 311,8 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.30.00	AGRI	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.41.00	AGRI	- altre carni di animali della specie ovina, congelate -- in carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.42.10	AGRI	-- in altri pezzi, non disossate --- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0204.42.30	AGRI	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.42.50	AGRI	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.42.90	AGRI	--- altre	12,8 + 167,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
		-- disossate				
0204.43.10	AGRI	--- di agnello	12,8 + 234,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.43.90	AGRI	--- altre	12,8 + 234,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
		- Carni di animali della specie caprina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- fresche o refrigerate				
0204.50.11	AGRI	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.50.13	AGRI	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.50.15	AGRI	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.50.19	AGRI	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
		--- altre				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0204.50.31	AGRI	---- Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
0204.50.39	AGRI	---- Pezzi disossati	12,8 + 311,8 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrig erate	
		-- congelate				
0204.50.51	AGRI	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.50.53	AGRI	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.50.55	AGRI	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0204.50.59	AGRI	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
		--- altre				
0204.50.71	AGRI	---- Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0204.50.79	AGRI	---- Pezzi disossati	12,8 + 234,5 EUR/100 kg		TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
		Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata				
0205.00.20	AGRI	- fresca o refrigerata	5,1		A	
0205.00.80	AGRI	- congelata	5,1		A	
0206		Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate				
		- della specie bovina, fresche o refrigerate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0206.10.10	AGRI	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0		A	
		-- altre				
0206.10.95	AGRI	--- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 + 303,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0206.10.98	AGRI	--- altre	0		A	
		- della specie bovina, congelate				
0206.21.00	AGRI	-- Lingue	0		A	
0206.22.00	AGRI	-- Fegati	0		A	
		-- altre				
0206.29.10	AGRI	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0		A	
		--- altre				
0206.29.91	AGRI	---- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 + 304,1 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0206.29.99	AGRI	---- altre	0		A	
0206.30.00	AGRI	- della specie suina, fresche o refrigerate	0		A	
		- della specie suina, congelate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0206.41.00	AGRI	-- Fegati	0		A	
0206.49.00	AGRI	-- altre	0		A	
		- altre, fresche o refrigerate				
0206.80.10	AGRI	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0		A	
		-- altre				
0206.80.91	AGRI	--- di cavalli, asini, muli e bardotti	6,4		A	
0206.80.99	AGRI	--- delle specie ovina e caprina	0		A	
0206.90		- altre, congelate				
0206.90.10	AGRI	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0		A	
		-- altre				
0206.90.91	AGRI	--- di cavalli, asini, muli e bardotti	6,4		A	
0206.90.99	AGRI	--- delle specie ovina o caprina	0		A	
0207		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>				
		-- interi, freschi o refrigerati				
0207.11.10	AGRI	--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	26,2 EUR/100 kg		B3	
0207.11.30	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/100 kg		B3	
0207.11.90	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg		B3	
		-- interi, congelati				
0207.12.10	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/100 kg		B3	
0207.12.90	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.13		-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati				
		--- Pezzi				
0207.13.10	AGRI	---- disossati	102,4 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.13.20	AGRI	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg		B3	
0207.13.30	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.13.40	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codriomi, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.13.50	AGRI	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg		B3	
0207.13.60	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg		B3	
0207.13.70	AGRI	----- altri	100,8 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.13.91	AGRI	---- Fegati	6,4		A	
0207.13.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.14		-- Pezzi e frattaglie, congelati				
		--- Pezzi				
0207.14.10	AGRI	---- disossati	102,4 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.14.20	AGRI	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg		B3	
0207.14.30	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.14.40	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codriomi, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.14.50	AGRI	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg		B3	
0207.14.60	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg		B3	
0207.14.70	AGRI	----- altri	100,8 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.14.91	AGRI	---- Fegati	6,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.14.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
		- di tacchine e di tacchini				
		-- interi, freschi o refrigerati				
0207.24.10	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/100 kg		B3	
0207.24.90	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg		B3	
		-- interi, congelati				
0207.25.10	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/100 kg		B3	
0207.25.90	AGRI	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.26		-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati				
		--- Pezzi				
0207.26.10	AGRI	---- disossati	85,1 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.26.20	AGRI	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg		B3	
0207.26.30	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.26.40	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codriomi, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.26.50	AGRI	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg		B3	
		----- Cosce e loro pezzi				
0207.26.60	AGRI	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg		B3	
0207.26.70	AGRI	----- altri	46 EUR/100 kg		B3	
0207.26.80	AGRI	----- altri	83 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.26.91	AGRI	---- Fegati	6,4		A	
0207.26.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.27		-- Pezzi e frattaglie, congelati				
		--- Pezzi				
0207.27.10	AGRI	---- disossati	85,1 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.27.20	AGRI	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg		B3	
0207.27.30	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.27.40	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.27.50	AGRI	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg		B3	
		----- Cosce e loro pezzi				
0207.27.60	AGRI	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg		B3	
0207.27.70	AGRI	----- altri	46 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.27.80	AGRI	----- altri	83 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.27.91	AGRI	---- Fegati	6,4		A	
0207.27.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
		- di anatre				
		-- interi, freschi o refrigerati				
0207.41.20	AGRI	--- presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	38 EUR/100 kg		B3	
0207.41.30	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/100 kg		B3	
0207.41.80	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg		B3	
		-- interi, congelati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.42.30	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/100 kg		B3	
0207.42.80	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg		B3	
0207.43.00	AGRI	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	0		A	
0207.44		-- altri, freschi o refrigerati				
		--- Pezzi				
0207.44.10	AGRI	---- disossati	128,3 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.44.21	AGRI	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg		B3	
0207.44.31	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.44.41	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.44.51	AGRI	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.44.61	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg		B3	
0207.44.71	AGRI	----- Parti dette "paltò di anatra"	66 EUR/100 kg		B3	
0207.44.81	AGRI	----- altri	123,2 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.44.91	AGRI	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4		A	
0207.44.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.45		-- altri, congelati				
		--- Pezzi				
0207.45.10	AGRI	---- disossati	128,3 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.45.21	AGRI	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg		B3	
0207.45.31	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.45.41	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.45.51	AGRI	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.45.61	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg		B3	
0207.45.71	AGRI	----- Parti dette "paltò di anatra"	66 EUR/100 kg		B3	
0207.45.81	AGRI	----- altri	123,2 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
		---- Fegati				
0207.45.93	AGRI	----- Fegati grassi	0		A	
0207.45.95	AGRI	----- altri	6,4		A	
0207.45.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
		- di ocche				
		-- interi, freschi o refrigerati				
0207.51.10	AGRI	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "ocche 82 %"	45,1 EUR/100 kg		B3	
0207.51.90	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "ocche 75 %", o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg		B3	
		-- interi, congelati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.52.10	AGRI	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	45,1 EUR/100 kg		B3	
0207.52.90	AGRI	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg		B3	
0207.53.00	AGRI	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	0		A	
0207.54		-- altri, freschi o refrigerati				
		--- Pezzi				
0207.54.10	AGRI	---- disossati	110,5 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.54.21	AGRI	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg		B3	
0207.54.31	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.54.41	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.54.51	AGRI	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.54.61	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg		B3	
0207.54.71	AGRI	----- Parti dette "paltò di oca"	66 EUR/100 kg		B3	
0207.54.81	AGRI	----- altri	123,2 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.54.91	AGRI	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4		A	
0207.54.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.55		-- altri, congelati				
		--- Pezzi				
0207.55.10	AGRI	---- disossati	110,5 EUR/100 kg		B3	
		---- non disossati				
0207.55.21	AGRI	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg		B3	
0207.55.31	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.55.41	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0207.55.51	AGRI	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg		B3	
0207.55.61	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg		B3	
0207.55.71	AGRI	----- Parti dette "paltò di oca"	66 EUR/100 kg		B3	
0207.55.81	AGRI	----- altri	123,2 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
		---- Fegati				
0207.55.93	AGRI	----- Fegati grassi	0		A	
0207.55.95	AGRI	----- altri	6,4		A	
0207.55.99	AGRI	---- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.60		- di faraone				
0207.60.05	AGRI	-- interi, freschi, refrigerati o congelati	49,3 EUR/100 kg		B3	
		-- altri, freschi, refrigerati o congelati				
		--- Pezzi				
0207.60.10	AGRI	---- disossati	128,3 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- non dissotati				
0207.60.21	AGRI	----- Metà o quarti	54,2 EUR/100 kg		B3	
0207.60.31	AGRI	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg		B3	
0207.60.41	AGRI	----- Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg		B3	
0207.60.51	AGRI	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg		B3	
0207.60.61	AGRI	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg		B3	
0207.60.81	AGRI	----- altri	123,2 EUR/100 kg		B3	
		--- Frattaglie				
0207.60.91	AGRI	---- Fegati	6,4		A	
0207.60.99	AGRI	----- altri	18,7 EUR/100 kg		B3	
0208		Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate				
		- di conigli o di lepri				
0208.10.10	AGRI	-- di conigli domestici	6,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0208.10.90	AGRI	-- altre	0		A	
0208.30.00	AGRI	- di primati	9		A	
		- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)				
0208.40.10	AGRI	-- Carne di balena	6,4		A	
0208.40.20	AGRI	-- Carni di foca	6,4		A	
0208.40.80	AGRI	-- altre	9		A	
0208.50.00	AGRI	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9		A	
0208.60.00	AGRI	- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)	9		A	
		- altre				
0208.90.10	AGRI	-- di piccioni domestici	6,4		A	
0208.90.30	AGRI	-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	0		A	
0208.90.60	AGRI	-- di renne	9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0208.90.70	AGRI	-- Cosce di rane	6,4		A	
0208.90.98	AGRI	-- altre	9		A	
0209		Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati				
0209.10		- di suini				
		-- Lardo				
0209.10.11	AGRI	--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/100 kg		A	
0209.10.19	AGRI	--- secco o affumicato	23,6 EUR/100 kg		A	
0209.10.90	AGRI	-- Grasso di maiale diverso dalla sottovoce 0209.10.11 o 0209.10.19	12,9 EUR/100 kg		A	
0209.90.00	AGRI	- altri	41,5 EUR/100 kg		A	
0210		Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie				
		- Carni della specie suina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0210.11		-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati				
		--- della specie suina domestica				
		---- salati o in salamoia				
0210.11.11	AGRI	----- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg		A	
0210.11.19	AGRI	----- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	
		---- secchi o affumicati				
0210.11.31	AGRI	----- Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/100 kg		A	
0210.11.39	AGRI	----- Spalle e loro pezzi	119 EUR/100 kg		A	
0210.11.90	AGRI	--- altre	15,4		A	
0210.12		-- Pancette (ventresche) e loro pezzi				
		--- della specie suina domestica				
0210.12.11	AGRI	---- salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg		A	
0210.12.19	AGRI	---- secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg		A	
0210.12.90	AGRI	--- altre	15,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0210.19		-- altre				
		--- della specie suina domestica				
		---- salate o in salamoia				
0210.19.10	AGRI	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/100 kg		A	
0210.19.20	AGRI	----- 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/100 kg		A	
0210.19.30	AGRI	----- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg		A	
0210.19.40	AGRI	----- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg		A	
0210.19.50	AGRI	----- altre	86,9 EUR/100 kg		A	
		---- secche o affumicate				
0210.19.60	AGRI	----- Parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/100 kg		A	
0210.19.70	AGRI	----- Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/100 kg		A	
		----- altre				
0210.19.81	AGRI	----- disossate	151,2 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0210.19.89	AGRI	----- altre	151,2 EUR/100 kg		A	
0210.19.90	AGRI	--- altre	15,4		A	
		- Carni della specie bovina				
0210.20.10	AGRI	-- non disossate	15,4 + 265,2 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0210.20.90	AGRI	-- disossate	15,4 + 303,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
		- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie				
0210.91.00	AGRI	-- di primati	15,4		A	
0210.92		-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)				
0210.92.10	AGRI	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0210.92.91	AGRI	---- Carni	130 EUR/100 kg		A	
0210.92.92	AGRI	---- Frattaglie	15,4		A	
0210.92.99	AGRI	---- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg		A	
0210.93.00	AGRI	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4		A	
0210.99		-- altre				
		--- Carni				
0210.99.10	AGRI	---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4		A	
		---- delle specie ovina e caprina				
0210.99.21	AGRI	----- non dissodate	222,7 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0210.99.29	AGRI	----- disossate	311,8 EUR/100 kg		TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate	
0210.99.31	AGRI	---- di renne	15,4		A	
0210.99.39	AGRI	---- altre	130 EUR/100 kg		A	
		--- Frattaglie				
		---- della specie suina domestica				
0210.99.41	AGRI	----- Fegati	64,9 EUR/100 kg		A	
0210.99.49	AGRI	----- altre	47,2 EUR/100 kg		A	
		---- della specie bovina				
0210.99.51	AGRI	----- Pezzi detti "onglets" e "hampes"	15,4 + 303,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
0210.99.59	AGRI	----- altre	12,8		TRQ-1 Carni bovine	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- altre				
		----- Fegati di volatili				
0210.99.71	AGRI	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	0		A	
0210.99.79	AGRI	----- altri	6,4		A	
0210.99.85	AGRI	----- altre	15,4		A	
0210.99.90	AGRI	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg		A	
03		CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI				
0301		Pesci vivi				
		- Pesci ornamentali				
0301.11.00	FISH	-- di acqua dolce	0		A	
0301.19.00	FISH	-- altri	7,5		A	
		- altri pesci vivi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)				
0301.91.10	FISH	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8		A	
0301.91.90	FISH	--- altri	12		A	
		-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)				
0301.92.10	FISH	--- di lunghezza inferiore a 12 cm	0		A	
0301.92.30	FISH	--- di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm	0		A	
0301.92.90	FISH	--- di lunghezza uguale o superiore a 20 cm	0		A	
0301.93.00	FISH	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)				
0301.94.10	FISH	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	16		A	
0301.94.90	FISH	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	16		A	
0301.95.00	FISH	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	16		A	
0301.99		-- altri				
		--- di acqua dolce				
0301.99.11	FISH	---- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmomi dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmomi del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2		A	
0301.99.17	FISH	---- altri	8		A	
0301.99.85	FISH	--- altri	16		A	
0302		Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
		-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)				
0302.11.10	FISH	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8		A	
0302.11.20	FISH	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12		A	
0302.11.80	FISH	--- altri	12		A	
0302.13.00	FISH	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.14.00	FISH	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2		A	
0302.19.00	FISH	-- altri - Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scofalamidi e Citaridi), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99	8		A	
		-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)				
0302.21.10	FISH	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	8		A	
0302.21.30	FISH	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	8		A	
0302.21.90	FISH	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15		A	
0302.22.00	FISH	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5		A	
0302.23.00	FISH	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.24.00	FISH	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15		A	
		-- altri				
0302.29.10	FISH	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15		A	
0302.29.80	FISH	--- altri	15		A	
		- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
		-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)				
0302.31.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.31.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)				
0302.32.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.32.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- Tonnetti striati				
0302.33.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.33.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)				
0302.34.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.34.90	FISH	--- altri	22		A	
0302.35		-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)				
		--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)				
0302.35.11	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.35.19	FISH	---- altri	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)				
0302.35.91	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.35.99	FISH	---- altri	22		A	
		-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)				
0302.36.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.36.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- altri				
0302.39.20	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.39.80	FISH	--- altri	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
0302.41.00	FISH	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15		A	
0302.42.00	FISH	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)				
0302.43.10	FISH	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23		A	
0302.43.30	FISH	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15		A	
0302.43.90	FISH	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13		A	
0302.44.00	FISH	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	20		A	
		-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)				
0302.45.10	FISH	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15		A	
0302.45.30	FISH	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15		A	
0302.45.90	FISH	--- altri	15		A	
0302.46.00	FISH	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15		A	
0302.47.00	FISH	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.49		-- altri				
		--- Tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>)				
0302.49.11	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.49.19	FISH	---- altri	22		A	
0302.49.90	FISH	--- altri	15		A	
		- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
		-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				
0302.51.10	FISH	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	12		A	
0302.51.90	FISH	--- altri	12		A	
0302.52.00	FISH	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.53.00	FISH	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5		A	
0302.54		-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)				
		--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>				
0302.54.11	FISH	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15		A	
0302.54.15	FISH	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15		A	
0302.54.19	FISH	---- altri	15		A	
0302.54.90	FISH	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15		A	
0302.55.00	FISH	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	7,5		A	
0302.56.00	FISH	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	7,5		A	
		-- altri				
0302.59.10	FISH	--- Merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.59.20	FISH	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5		A	
0302.59.30	FISH	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	7,5		A	
0302.59.40	FISH	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5		A	
0302.59.90	FISH	--- altri	15		A	
		- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
0302.71.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8		A	
0302.72.00	FISH	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.73.00	FISH	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	8		A	
0302.74.00	FISH	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0		A	
0302.79.00	FISH	-- altri	8		A	
		- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99				
		-- Squali				
0302.81.15	FISH	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6		A	
0302.81.30	FISH	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8		A	
0302.81.40	FISH	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	8		A	
0302.81.80	FISH	--- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0302.82.00	FISH	-- Razze e arzille (Rajidae)	15		A	
0302.83.00	FISH	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15		A	
		-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)				
0302.84.10	FISH	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15		A	
0302.84.90	FISH	--- altri	15		A	
		-- Dentici (Sparidae)				
0302.85.10	FISH	--- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15		A	
0302.85.30	FISH	--- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15		A	
0302.85.90	FISH	--- altri	15		A	
0302.89		-- altri				
0302.89.10	FISH	--- di acqua dolce	8		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>) della sottovoce 0302.33 e esclusi i tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>) della sottovoce 0302.49				
0302.89.21	FISH	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0302.89.29	FISH	----- altri	22		A	
		---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)				
0302.89.31	FISH	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5		A	
0302.89.39	FISH	----- altri	7,5		A	
0302.89.40	FISH	---- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15		A	
0302.89.50	FISH	---- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15		A	
0302.89.60	FISH	---- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5		A	
0302.89.90	FISH	---- altri	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili				
0302.91.00	FISH	-- Fegati, uova e lattimi	10		A	
0302.92.00	FISH	-- Pinne di squalo	8		A	
0302.99.00	FISH	-- altri	10		A	
0303		Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304				
		- Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
0303.11.00	FISH	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2		A	
0303.12.00	FISH	-- Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2		A	
0303.13.00	FISH	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)				
0303.14.10	FISH	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9		A	
0303.14.20	FISH	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12		A	
0303.14.90	FISH	--- altri	12		A	
0303.19.00	FISH	-- altri	9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
0303.23.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8		A	
0303.24.00	FISH	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8		A	
0303.25.00	FISH	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	8		A	
0303.26.00	FISH	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.29.00	FISH	-- altri	8		A	
		- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scofalamidi e Citaridi), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
		-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)				
0303.31.10	FISH	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	7,5		A	
0303.31.30	FISH	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	7,5		A	
0303.31.90	FISH	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15		A	
0303.32.00	FISH	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15		A	
0303.33.00	FISH	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	7,5		A	
0303.34.00	FISH	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15		A	
		-- altri				
0303.39.10	FISH	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.39.30	FISH	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	7,5		A	
0303.39.50	FISH	--- Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> o <i>Peltorhampus novaezelandiae</i>	7,5		A	
0303.39.85	FISH	--- altri	15		A	
		- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
		-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)				
0303.41.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.41.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)				
0303.42.20	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.42.90	FISH	--- altri	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Tonnetti striati				
0303.43.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.43.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)				
0303.44.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.44.90	FISH	--- altri	22		A	
0303.45		-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)				
		--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)				
0303.45.12	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.45.18	FISH	---- altri	22		A	
		--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.45.91	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.45.99	FISH	---- altri	22		A	
		-- Tommi rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)				
0303.46.10	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.46.90	FISH	--- altri	22		A	
		-- altri				
0303.49.20	FISH	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.49.85	FISH	--- altri	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
0303.51.00	FISH	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15		A	
		-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.53.10	FISH	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23		A	
0303.53.30	FISH	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15		A	
0303.53.90	FISH	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13		A	
		-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)				
0303.54.10	FISH	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i>	20		A	
0303.54.90	FISH	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	15		A	
		-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)				
0303.55.10	FISH	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15		A	
0303.55.30	FISH	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15		A	
0303.55.90	FISH	--- altri	15		A	
0303.56.00	FISH	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.57.00	FISH	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5		A	
0303.59		-- altri				
0303.59.10	FISH	--- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15		A	
		--- Tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>)				
0303.59.21	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.59.29	FISH	---- altri	22		A	
0303.59.90	FISH	--- altri	15		A	
		- Pesci delle famiglie Bregmacerothidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanomidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
		-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.63.10	FISH	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	12		A	
0303.63.30	FISH	--- della specie <i>Gadus ogac</i>	12		A	
0303.63.90	FISH	--- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	12		A	
0303.64.00	FISH	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5		A	
0303.65.00	FISH	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5		A	
0303.66		-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)				
		--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>				
0303.66.11	FISH	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15		A	
0303.66.12	FISH	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15		A	
0303.66.13	FISH	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15		A	
0303.66.19	FISH	---- altri	15		A	
0303.66.90	FISH	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.67.00	FISH	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15		A	
		-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)				
0303.68.10	FISH	--- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i>)	7,5		A	
0303.68.90	FISH	--- Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5		A	
		-- altri				
0303.69.10	FISH	--- Merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	12		A	
0303.69.30	FISH	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5		A	
0303.69.50	FISH	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15		A	
0303.69.70	FISH	--- Merluzzi granatieri (<i>Macrurus novaezelandiae</i>)	7,5		B5	
0303.69.80	FISH	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5		A	
0303.69.90	FISH	--- altri	15		A	
		- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303.91 a 0303.99				
		-- Squali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.81.15	FISH	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6		A	
0303.81.30	FISH	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8		A	
0303.81.40	FISH	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	8		A	
0303.81.90	FISH	--- altri	8		A	
0303.82.00	FISH	-- Razze e arzille (<i>Rajidae</i>)	15		A	
0303.83.00	FISH	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15		A	
		-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)				
0303.84.10	FISH	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15		A	
0303.84.90	FISH	--- altri	15		A	
0303.89		-- altri				
0303.89.10	FISH	--- di acqua dolce	8		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>) della sottovoce 030343 e esclusi i tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>) della sottovoce 0303.59				
0303.89.21	FISH	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0		A	
0303.89.29	FISH	---- altri	22		A	
		---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)				
0303.89.31	FISH	---- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5		A	
0303.89.39	FISH	---- altri	7,5		A	
0303.89.40	FISH	---- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	10		A	
0303.89.50	FISH	---- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15		A	
0303.89.55	FISH	---- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15		A	
0303.89.60	FISH	---- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0303.89.65	FISH	---- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15		A	
0303.89.70	FISH	---- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5		A	
0303.89.90	FISH	---- altri	15		A	
		- Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili				
		-- Fegati, uova e lattimi				
0303.91.10	FISH	--- Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	0		A	
0303.91.90	FISH	--- altri	10		A	
0303.92.00	FISH	-- Pinne di squalo	8		A	
0303.99.00	FISH	-- altri	10		A	
0304		Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)				
0304.31.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9		A	
0304.32.00	FISH	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9		A	
0304.33.00	FISH	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9		A	
0304.39.00	FISH	-- altri	9		A	
		- Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci				
0304.41.00	FISH	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)				
0304.42.10	FISH	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12		A	
0304.42.50	FISH	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9		A	
0304.42.90	FISH	--- altri	12		A	
0304.43.00	FISH	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	18		A	
		-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanomidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae				
0304.44.10	FISH	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	18		A	
0304.44.30	FISH	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.44.90	FISH	--- altri	18		A	
0304.45.00	FISH	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18		A	
0304.46.00	FISH	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	18		A	
		-- Pesceccane e altri squali				
0304.47.10	FISH	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	18		A	
0304.47.20	FISH	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	18		A	
0304.47.30	FISH	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	18		A	
0304.47.90	FISH	--- altri	18		A	
0304.48.00	FISH	-- Razze e arzille (Rajidae)	18		A	
0304.49		-- altri				
0304.49.10	FISH	--- di acqua dolce	9		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.49.50	FISH	---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	18		A	
0304.49.90	FISH	---- altri	18		A	
		- altri, freschi o refrigerati				
0304.51.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	8		A	
0304.52.00	FISH	-- Salmonidi	8		A	
0304.53.00	FISH	-- Pesci delle famiglie Bregmaceroiidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15		A	
0304.54.00	FISH	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15		A	
0304.55.00	FISH	-- Austrormerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Pescecane e altri squali				
0304.56.10	FISH	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	15		A	
0304.56.20	FISH	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	15		A	
0304.56.30	FISH	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	15		A	
0304.56.90	FISH	--- altri	15		A	
0304.57.00	FISH	-- Razze e arzille (Rajidae)	15		A	
0304.59		-- altri				
0304.59.10	FISH	--- di acqua dolce	8		A	
		--- altri				
0304.59.50	FISH	---- Lati di aringhe	15		A	
0304.59.90	FISH	---- altri	15		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)				
0304.61.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9		A	
0304.62.00	FISH	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9		A	
0304.63.00	FISH	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9		A	
0304.69.00	FISH	-- altri	9		A	
		- Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae				
		-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.71.10	FISH	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5		A	
0304.71.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0304.72.00	FISH	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5		A	
0304.73.00	FISH	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5		A	
0304.74		-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)				
		--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>				
0304.74.11	FISH	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	7,5		A	
0304.74.15	FISH	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	7,5		A	
0304.74.19	FISH	---- altri	6,1		B5	
0304.74.90	FISH	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	7,5		A	
0304.75.00	FISH	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	13,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.79.10	FISH	--- Merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	7,5		A	
0304.79.30	FISH	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5		A	
0304.79.50	FISH	--- Merluzzi granaticeri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5		A	
0304.79.80	FISH	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5		A	
0304.79.90	FISH	--- altri	15		B7	
		- Filetti congelati di altri pesci				
0304.81.00	FISH	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2		A	
		-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)				
0304.82.10	FISH	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.82.50	FISH	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9		A	
0304.82.90	FISH	--- altri	12		A	
		-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)				
0304.83.10	FISH	--- Platesse di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5		A	
0304.83.30	FISH	--- Platesse pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5		A	
0304.83.50	FISH	--- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15		A	
0304.83.90	FISH	--- altri	15		A	
0304.84.00	FISH	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5		A	
0304.85.00	FISH	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15		A	
0304.86.00	FISH	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15		A	
0304.87.00	FISH	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsurwonus) pelamis</i>)	18		A	
0304.88		-- Pescecane, altri squali, razze e arzille (Rajidae)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Squali				
0304.88.11	FISH	---- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5		A	
0304.88.15	FISH	---- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	7,5		A	
0304.88.18	FISH	---- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	7,5		A	
0304.88.19	FISH	---- altri	7,5		A	
0304.88.90	FISH	--- Razze e arzille (Rajidae)	15		A	
0304.89		-- altri				
0304.89.10	FISH	--- di acqua dolce	9		A	
		--- altri				
		---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)				
0304.89.21	FISH	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5		A	
0304.89.29	FISH	----- altri	7,5		A	
0304.89.30	FISH	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>) della sottovoce 0304.87.00	18		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>				
0304.89.41	FISH	----- Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i>	15		A	
0304.89.49	FISH	----- altri	15		A	
0304.89.60	FISH	----- rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15		A	
0304.89.90	FISH	----- altri	15		A	
		- altri, congelati				
0304.91.00	FISH	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5		A	
0304.92.00	FISH	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	7,5		A	
		-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.93.10	FISH	--- Surimi	14,2		A	
0304.93.90	FISH	--- altri	8		A	
		-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)				
0304.94.10	FISH	--- Surimi	14,2		A	
0304.94.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0304.95		-- Pesci delle famiglie Bregmacrotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)				
0304.95.10	FISH	--- Surimi	14,2		A	
		--- altri				
		---- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)				
0304.95.21	FISH	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5		A	
0304.95.25	FISH	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5		A	
0304.95.29	FISH	----- altri	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0304.95.30	FISH	---- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5		A	
0304.95.40	FISH	---- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5		A	
0304.95.50	FISH	---- Naselli del genere <i>Merluccius</i>	7,5		A	
0304.95.60	FISH	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i>)	7,5		A	
0304.95.90	FISH	---- altri	7,5		A	
		-- Pescecane e altri squali				
0304.96.10	FISH	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5		A	
0304.96.20	FISH	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	7,5		A	
0304.96.30	FISH	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	7,5		A	
0304.96.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0304.97.00	FISH	-- Razze e arzille (Rajidae)	7,5		A	
0304.99		-- altri				
0304.99.10	FISH	--- Surimi	14,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
0304.99.21	FISH	---- di acqua dolce	8		A	
		---- altri				
0304.99.23	FISH	----- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15		A	
0304.99.29	FISH	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	8		A	
0304.99.55	FISH	----- Lepidorombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15		A	
0304.99.61	FISH	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15		A	
0304.99.65	FISH	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	7,5		A	
0304.99.99	FISH	----- altri	7,5		A	
0305		Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.10.00	FISH	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13		A	
0305.20.00	FISH	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11		A	
		- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati				
0305.31.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	16		A	
0305.32		-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae				
		--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.32.11	FISH	---- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16		A	
0305.32.19	FISH	---- altri	20		A	
0305.32.90	FISH	--- altri	16		A	
		-- altri				
0305.39.10	FISH	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15		A	
0305.39.50	FISH	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15		A	
0305.39.90	FISH	--- altri	16		A	
		- Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.41.00	FISH	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13		A	
0305.42.00	FISH	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10		A	
0305.43.00	FISH	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14		A	
		-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.44.10	FISH	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	14		A	
0305.44.90	FISH	--- altri	14		A	
		-- altri				
0305.49.10	FISH	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15		A	
0305.49.20	FISH	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16		A	
0305.49.30	FISH	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14		A	
0305.49.80	FISH	--- altri	14		A	
		- Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati				
		-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.51.10	FISH	--- secchi, non salati	13		A	
0305.51.90	FISH	--- secchi e salati	13		A	
0305.52.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	12		A	
		-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanomidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)				
0305.53.10	FISH	--- Merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	13		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.53.90	FISH	--- altri -- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae)	12		A	
0305.54.30	FISH	--- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12		A	
0305.54.50	FISH	--- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10		A	
0305.54.90	FISH	--- altri	12		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.59.70	FISH	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15		A	
0305.59.85	FISH	--- altri - Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili	12		A	
0305.61.00	FISH	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12		A	
0305.62.00	FISH	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13		A	
0305.63.00	FISH	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10		A	
0305.64.00	FISH	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	12		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0305.69.10	FISH	--- Merluzzi artici (<i>Boreogadus saida</i>)	13		A	
0305.69.30	FISH	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15		A	
0305.69.50	FISH	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	11		A	
0305.69.80	FISH	--- altri	12		A	
		- Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili				
0305.71.00	FISH	-- Pinne di squalo	12		A	
0305.72.00	FISH	-- Teste, code e stomaco di pesci	13		A	
0305.79.00	FISH	-- altri	13		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306		Crostacei, anche sgucciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgucciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana				
		- congelati				
		-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)				
0306.11.10	FISH	--- Code di aragoste	12,5		A	
0306.11.90	FISH	--- altre	12,5		A	
		-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)				
0306.12.10	FISH	--- interi	6		A	
0306.12.90	FISH	--- altri	16		A	
		-- Granchi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306.14.10	FISH	--- Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	7,5		A	
0306.14.30	FISH	--- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5		A	
0306.14.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0306.15.00	FISH	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12		A	
		-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)				
0306.16.91	FISH	--- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	18		A	
0306.16.99	FISH	--- altri	12		A	
		-- Altri gamberetti				
0306.17.91	FISH	--- Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12		A	
0306.17.92	FISH	--- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12		B7	
0306.17.93	FISH	--- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12		A	
0306.17.94	FISH	--- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306.17.99	FISH	--- altri	12		A	
		-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana				
0306.19.10	FISH	--- Gamberi	7,5		A	
0306.19.90	FISH	--- altri	12		A	
		- vivi, freschi o refrigerati				
0306.31.00	FISH	-- Aragoste e altri gamberi di mare (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	12,5		A	
0306.32		-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)				
0306.32.10	FISH	--- vivi	8		A	
		--- altri				
0306.32.91	FISH	---- interi	8		A	
0306.32.99	FISH	---- altri	10		A	
		-- Granchi				
0306.33.10	FISH	--- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306.33.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0306.34.00	FISH	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12		A	
0306.35		-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)				
		--- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>				
0306.35.10	FISH	---- freschi o refrigerati	18		A	
0306.35.50	FISH	---- altri	18		A	
0306.35.90	FISH	--- altri	12		A	
		-- altri gamberetti				
0306.36.10	FISH	--- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12		A	
0306.36.50	FISH	--- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18		A	
0306.36.90	FISH	--- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana				
0306.39.10	FISH	--- Gamberi	7,5		A	
0306.39.90	FISH	--- altri	12		A	
		- altri				
0306.91.00	FISH	-- Aragoste e altri gamberi di mare (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	12,5		A	
		-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)				
0306.92.10	FISH	--- interi	8		A	
0306.92.90	FISH	--- altri	10		A	
		-- Granchi				
0306.93.10	FISH	--- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5		A	
0306.93.90	FISH	--- altri	7,5		A	
0306.94.00	FISH	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306.95		-- Gamberetti				
		--- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)				
		---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>				
0306.95.11	FISH	----- cotti in acqua o al vapore	18		A	
0306.95.19	FISH	----- altri	18		A	
0306.95.20	FISH	---- Gamberetti del genere <i>Pandalus</i> spp.	12		A	
		--- altri gamberetti				
0306.95.30	FISH	---- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12		A	
0306.95.40	FISH	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18		A	
0306.95.90	FISH	---- altri	12		A	
		-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0306.99.10	FISH	--- Gamberi	7,5		A	
0306.99.90	FISH	--- altri	12		A	
0307		Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana				
		- Ostriche				
		-- vive, fresche o refrigerate				
0307.11.10	FISH	--- Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	0		A	
0307.11.90	FISH	--- altre	9		A	
0307.12.00	FISH	-- congelati	9		A	
0307.19.00	FISH	-- altre	9		A	
		- Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.21.00	FISH	-- vivi, freschi o refrigerati	8		A	
		-- congelati				
0307.22.10	FISH	--- Ventagli- <i>pectini</i> maggiori (<i>Pecten maximus</i>)	8		A	
0307.22.90	FISH	--- altri	8		A	
0307.29.00	FISH	-- altri	8		A	
		- <i>Mitili</i> (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)				
		-- vivi, freschi o refrigerati				
0307.31.10	FISH	--- <i>Mytilus</i> spp.	10		A	
0307.31.90	FISH	--- <i>Perna</i> spp.	8		A	
		-- congelati				
0307.32.10	FISH	--- <i>Mytilus</i> spp.	10		A	
0307.32.90	FISH	--- <i>Perna</i> spp.	8		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.39.20	FISH	--- <i>Mytilus</i> spp.	10		A	
0307.39.80	FISH	--- <i>Perna</i> spp.	8		A	
		- Seppie e calamari				
		-- vivi, freschi o refrigerati				
0307.42.10	FISH	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8		A	
0307.42.20	FISH	--- <i>Loligo</i> spp.	6		A	
0307.42.30	FISH	--- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Septeuthis</i> spp.)	8		A	
0307.42.40	FISH	--- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	6		A	
0307.42.90	FISH	--- altri	11		A	
		-- congelati				
		--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)				
		---- del genere <i>Sepiola</i>				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.43.21	FISH	----- <i>Sepiola rondeleti</i>	6		A	
0307.43.25	FISH	----- altre	8		A	
0307.43.29	FISH	---- <i>Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)</i>	8		A	
		--- <i>Loligo</i> spp.				
0307.43.31	FISH	---- <i>Loligo vulgaris</i>	6		A	
0307.43.33	FISH	---- <i>Loligo pealei</i>	6		A	
0307.43.35	FISH	---- <i>Loligo gahi</i>	6		A	
0307.43.38	FISH	---- altri	6		A	
0307.43.91	FISH	--- del genere <i>Ommastrephes</i> , eccetto quelli della specie <i>Ommastrephes sagittatus</i> e dei generi <i>Nototodarus</i> spp. e <i>Sepioteuthis</i> spp.	8		A	
0307.43.92	FISH	--- Totani (<i>Illex</i> spp.)	8		A	
0307.43.95	FISH	--- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>) (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	6		A	
0307.43.99	FISH	--- altri	11		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.49.20	FISH	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Septiola</i> spp.)	8		A	
0307.49.40	FISH	--- <i>Loligo</i> spp.	6		A	
0307.49.50	FISH	--- <i>Ommastrephes</i> spp., eccetto quelli della specie <i>Ommastrephes sagittatus</i> e dei generi <i>Nototodarus</i> spp. e <i>Sepioteuthis</i> spp.	8		A	
0307.49.60	FISH	--- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>) (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	6		A	
0307.49.80	FISH	--- altri	11		A	
		- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)				
0307.51.00	FISH	-- vivi, freschi o refrigerati	8		A	
0307.52.00	FISH	-- congelati	8		A	
0307.59.00	FISH	-- altri	8		A	
0307.60.00	FISH	- Lumache, diverse da quelle di mare	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.71.00	FISH	- Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arcicidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae) -- vivi, freschi o refrigerati	11		A	
		-- congelati				
0307.72.10	FISH	--- Veneri incrocciate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae	8		A	
0307.72.90	FISH	--- altri	11		A	
0307.79.00	FISH	-- altri	11		A	
		- Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.) e strombi (<i>Strombus</i> spp.)				
0307.81.00	FISH	-- Abaloni vivi, freschi o refrigerati (<i>Haliotis</i> spp.)	11		A	
0307.82.00	FISH	-- Strombi vivi, freschi o refrigerati (<i>Strombus</i> spp.)	11		A	
0307.83.00	FISH	-- Abaloni congelati (<i>Haliotis</i> spp.)	11		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0307.84.00	FISH	-- Altri strombi (<i>Strombus</i> spp.)	11		A	
0307.87.00	FISH	-- Altri abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)	11		A	
0307.88.00	FISH	-- Altri strombi (<i>Strombus</i> spp.)	11		A	
		- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana				
0307.91.00	FISH	-- vivi, freschi o refrigerati	11		A	
0307.92.00	FISH	-- congelati	11		A	
0307.99.00	FISH	-- altri	11		A	
0308		Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana				
		- Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothuroidea</i>)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0308.11.00	FISH	-- vive, fresche o refrigerate	11		A	
0308.12.00	FISH	-- congelati	11		A	
0308.19.00	FISH	-- altri	11		A	
		- Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus</i> <i>albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>)				
0308.21.00	FISH	-- vivi, freschi o refrigerati	11		A	
0308.22.00	FISH	-- congelati	11		A	
0308.29.00	FISH	-- altri	11		A	
		- Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.)				
0308.30.10	FISH	-- vive, fresche o refrigerate	11		A	
0308.30.50	FISH	-- congelate	0		A	
0308.30.90	FISH	-- altre	11		A	
		- altri				
0308.90.10	FISH	-- vivi, freschi o refrigerati	11		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0308.90.50	FISH	-- congelati	11		A	
0308.90.90	FISH	-- altri	11		A	
04		CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE				
0401		Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %				
0401.10.10	AGRI	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/100 kg		B7	
0401.10.90	AGRI	-- altri	12,9 EUR/100 kg		B7	
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %				
		-- inferiore o uguale a 3 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0401.20.11	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/100 kg		B7	
0401.20.19	AGRI	--- altri	17,9 EUR/100 kg		B7	
		-- superiore a 3 %				
0401.20.91	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/100 kg		B7	
0401.20.99	AGRI	--- altri	21,8 EUR/100 kg		B7	
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %				
0401.40.10	AGRI	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg		B7	
0401.40.90	AGRI	-- altri	56,6 EUR/100 kg		B7	
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %				
		-- inferiore o uguale a 21 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0401.50.11	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg		B7	
0401.50.19	AGRI	--- altri	56,6 EUR/100 kg		B7	
		-- superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %				
0401.50.31	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/100 kg		B7	
0401.50.39	AGRI	--- altri	109,1 EUR/100 kg		B7	
		-- superiore a 45 %				
0401.50.91	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/100 kg		B7	
0401.50.99	AGRI	--- altri	182,8 EUR/100 kg		B7	
0402		Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %				
		-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
0402.10.11	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	
0402.10.19	AGRI	--- altri	118,8 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	
		-- altri				
0402.10.91	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0402.10.99	AGRI	--- altri	1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	
		- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %				
		-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %				
0402.21.11	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0402.21.18	AGRI	---- altri	130,4 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %				
0402.21.91	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	
0402.21.99	AGRI	---- altri	161,9 EUR/100 kg		TRQ-4 Latte in polvere	
0402.29	AGRI	-- altri				
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %				
0402.29.11	AGRI	---- Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- altri				
0402.29.15	AGRI	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	
0402.29.19	AGRI	----- altri	1,31 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %				
0402.29.91	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	
0402.29.99	AGRI	---- altri	1,62 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-4 Latte in polvere	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
0402.91	AGRI	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
0402.91.10	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 EUR/100 kg		B7	
0402.91.30	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 EUR/100 kg		B7	
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %				
0402.91.51	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/100 kg		B7	
0402.91.59	AGRI	---- altri	109,1 EUR/100 kg		B7	
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %				
0402.91.91	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/100 kg		B7	
0402.91.99	AGRI	---- altri	182,8 EUR/100 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0402.99	AGRI	-- altri				
0402.99.10	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 EUR/100 kg		B7	
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %				
0402.99.31	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0402.99.39	AGRI	---- altri	1,08 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %				
0402.99.91	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0402.99.99	AGRI	---- altri	1,81 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0403		Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao				
0403.10	AGRI	- Yogurt				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
		--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.10.11	AGRI	---- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg		B7	
0403.10.13	AGRI	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg		B7	
0403.10.19	AGRI	---- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg		B7	
		--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.10.31	AGRI	---- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0403.10.33	AGRI	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0403.10.39	AGRI	---- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao				
		--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte				
0403.10.51	PAPS	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/100 kg		B7	
0403.10.53	PAPS	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg		B7	
0403.10.59	PAPS	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg		B7	
		--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.10.91	PAPS	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg		B7	
0403.10.93	PAPS	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg		B7	
0403.10.99	PAPS	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg		B7	
0403.90	AGRI	- altri				
		-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- in polvere, in granuli o in altre forme solide				
		---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.90.11	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg		B7	
0403.90.13	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		B7	
0403.90.19	AGRI	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		B7	
		---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.90.31	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0403.90.33	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0403.90.39	AGRI	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
		---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.90.51	AGRI	----- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg		B7	
0403.90.53	AGRI	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg		B7	
0403.90.59	AGRI	----- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg		B7	
		---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.90.61	AGRI	----- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0403.90.63	AGRI	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0403.90.69	AGRI	----- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao				
		--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte				
0403.90.71	PAPS	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/100 kg		B7	
0403.90.73	PAPS	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg		B7	
0403.90.79	PAPS	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg		B7	
		--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0403.90.91	PAPS	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg		B7	
0403.90.93	PAPS	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg		B7	
0403.90.99	PAPS	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg		B7	
0404		Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10	AGRI	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -- in polvere, in granuli o in altre forme solide				
		--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)				
		---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.10.02	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/100 kg		B7	
0404.10.04	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		B7	
0404.10.06	AGRI	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		B7	
		---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.10.12	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.14	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
0404.10.16	AGRI	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
		--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)				
		---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.26	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/materia lattica+ 16,8 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0404.10.28	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.32	AGRI	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
		----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.34	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0404.10.36	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.38	AGRI	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
		-- altri				
		--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)				
		---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.48	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/materia lattica secca	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.	B7	
0404.10.52	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		B7	
0404.10.54	AGRI	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		B7	
		----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.10.56	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg		B7	
0404.10.58	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		B7	
0404.10.62	AGRI	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)				
		---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.10.72	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/materia lattica secca + 16,8 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.74	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0404.10.76	AGRI	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.10.78	AGRI	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0404.10.82	AGRI	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.10.84	AGRI	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica+ 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	B7	
0404.90	AGRI	- altri				
		-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.90.21	AGRI	--- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
0404.90.23	AGRI	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.90.29	AGRI	--- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
		-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse				
0404.90.81	AGRI	--- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0404.90.83	AGRI	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-7 PAT lattiero- caseari e siero di latte altamente proteico	
0404.90.89	AGRI	--- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti: a) l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto e b) l'altro importo indicato.	TRQ-7 PAT lattiero- caseari e siero di latte altamente proteico	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0405		Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere				
0405.10	AGRI	- Burro				
		-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %				
		--- Burro naturale				
0405.10.11	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	189,6 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0405.10.19	AGRI	---- altri	189,6 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0405.10.30	AGRI	--- Burro ricombinato	189,6 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0405.10.50	AGRI	--- Burro di siero di latte	189,6 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0405.10.90	AGRI	-- altri	231,3 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
		- Paste da spalmare lattiere				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0405.20.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA		TRQ-5 Burro	
0405.20.30	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA		TRQ-5 Burro	
0405.20.90	AGRI	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
		- altri				
0405.90.10	AGRI	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0405.90.90	AGRI	-- altri	231,3 EUR/100 kg		TRQ-5 Burro	
0406		Formaggi e latticini				
0406.10	AGRI	- Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di stero di latte e i latticini				
		-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %				
0406.10.30	AGRI	--- Mozzarella, anche in un liquido	185,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0406.10.50	AGRI	--- altri	185,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.10.80	AGRI	-- altri	221,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.20.00	AGRI	- Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi	188,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.30	AGRI	- Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere				
0406.30.10	AGRI	-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/100 kg		B7	
		-- altri				
		--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca				
0406.30.31	AGRI	---- inferiore o uguale a 48 %	139,1 EUR/100 kg		B7	
0406.30.39	AGRI	---- superiore a 48 %	144,9 EUR/100 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0406.30.90	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 EUR/100 kg		B7	
		- Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>				
0406.40.10	AGRI	-- Roquefort	140,9 EUR/100 kg		B7	
0406.40.50	AGRI	-- Gorgonzola	140,9 EUR/100 kg		B7	
0406.40.90	AGRI	-- altri	140,9 EUR/100 kg		B7	
0406.90	AGRI	- altri formaggi				
0406.90.01	AGRI	-- destinati alla trasformazione	167,1 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
		-- altri				
0406.90.13	AGRI	--- Emmental	171,7 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.15	AGRI	--- Gruyère, Sbrinz	171,7 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.17	AGRI	--- Bergkäse, Appenzell	171,7 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.18	AGRI	--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0406.90.21	AGRI	--- Cheddar	167,1 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.23	AGRI	--- Edam (Geheimratskäse)	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.25	AGRI	--- Tilsit	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.29	AGRI	--- Kashkaval	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.32	AGRI	--- Feta	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.35	AGRI	--- Kefalotyri	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.37	AGRI	--- Finlandia	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.39	AGRI	--- Jarlsberg	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
		--- altri				
0406.90.50	AGRI	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
		---- altri				
		----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- inferiore o uguale a 47 %				
0406.90.61	AGRI	----- Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.63	AGRI	----- Fiore sardo, Pecorino	188,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.69	AGRI	----- altri	188,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
		----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %				
0406.90.73	AGRI	----- Provolone	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.74	AGRI	----- Maasdam	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.75	AGRI	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.76	AGRI	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.78	AGRI	----- Gouda	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	
0406.90.79	AGRI	----- Estrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Formaggio	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0406.90.81	AGRI	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.82	AGRI	----- Camembert	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.84	AGRI	----- Brie	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.85	AGRI	----- Kefalograviera, Kasseri	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
		----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa				
0406.90.86	AGRI	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.89	AGRI	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.92	AGRI	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.93	AGRI	----- superiore a 72 %	185,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0406.90.99	AGRI	----- altri	221,2 EUR/100 kg		TRQ-6 Fomaggio	
0407		Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte				
		- Uova fertilizzate per incubazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0407.11.00	AGRI	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	35 EUR/1 000 p/st		A	
0407.19	AGRI	-- altri				
		--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>				
0407.19.11	AGRI	---- di tacchine o di oche	105 EUR/1 000 p/st		A	
0407.19.19	AGRI	---- altri	35 EUR/1 000 p/st		A	
0407.19.90	AGRI	--- altri	7,7		A	
		- altre uova fresche				
0407.21.00	AGRI	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg		B3	
		-- altri				
0407.29.10	AGRI	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg		A	
0407.29.90	AGRI	--- altri	7,7		A	
		- altri				
0407.90.10	AGRI	-- di volatili da cortile	30,4 EUR/100 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0407.90.90	AGRI	-- altri	7,7		A	
0408		Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
		- Tuorli				
		-- essiccati				
0408.11.20	AGRI	--- inadatti ad uso alimentare	0		A	
0408.11.80	AGRI	--- altri	142,3 EUR/100 kg		B3	
0408.19	AGRI	-- altri				
0408.19.20	AGRI	--- inadatti ad uso alimentare	0		A	
		--- altri				
0408.19.81	AGRI	---- liquidi	62 EUR/100 kg		B3	
0408.19.89	AGRI	---- altri, compresi congelati	66,3 EUR/100 kg		B3	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- essiccati				
0408.91.20	AGRI	--- inadatti ad uso alimentare	0		A	
0408.91.80	AGRI	--- altri	137,4 EUR/100 kg		B3	
		-- altri				
0408.99.20	AGRI	--- inadatti ad uso alimentare	0		A	
0408.99.80	AGRI	--- altri	35,3 EUR/100 kg		B3	
ex-0409.00.00	AGRI	Miele naturale, diverso dal miele di Mānuka	17,3		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
ex-0409.00.00	AGRI	Miele di Mānuka	17,3		A	Miele di Mānuka, uniflorale o millefiori, come definito dal ministero per le Industrie primarie della Nuova Zelanda
0410.00.00	AGRI	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7		A	
05		CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE				
0501.00.00	PAPS	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0502		Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli				
0502.10.00	PAPS	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0		A	
0502.90.00	PAPS	- altri	0		A	
0504.00.00	AGRI	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	0		A	
0505		Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imboffitura; calugine				
0505.10.10	PAPS	-- gregge	0		A	
0505.10.90	PAPS	-- altre	0		A	
0505.90.00	PAPS	- altri	0		A	
0506		Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie				
0506.10.00	PAPS	- Osseina e ossa acidulate	0		A	
0506.90.00	PAPS	- altre	0		A	
0507		Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie				
0507.10.00	PAPS	- Avorio; polveri e cascami d'avorio	0		A	
0507.90.00	PAPS	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0508.00.00	PAPS	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0		A	
0510.00.00	PAPS	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0		A	
0511		Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana				
0511.10.00	AGRI	- Sperma di tori	0		A	
		- altri				
		-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0511.91.10	FISH	--- Cascami di pesci	0		A	
0511.91.90	FISH	--- altri	0		A	
0511.99	PAPS	-- altri				
0511.99.10	AGRI	--- Nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge	0		A	
		--- Spugne naturali di origine animale				
0511.99.31	PAPS	---- gregge	0		A	
0511.99.39	PAPS	---- altre	5,1		A	
0511.99.85	AGRI	--- altri	0		A	
06		CAPITOLO 6 - ALBERI VIVIE ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME ORNAMENTALE				
0601		Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo				
0601.10.10	AGRI	-- Giacinti	5,1		A	
0601.10.20	AGRI	-- Narcisi	5,1		A	
0601.10.30	AGRI	-- Tulipani	5,1		A	
0601.10.40	AGRI	-- Gladioli	5,1		A	
0601.10.90	AGRI	-- altri	5,1		A	
		- Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria				
0601.20.10	AGRI	-- Pianta e radici di cicoria	0		A	
0601.20.30	AGRI	-- Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6		A	
0601.20.90	AGRI	-- altri	6,4		A	
0602		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Talee senza radici e marze				
0602.10.10	AGRI	-- di viti	0		A	
0602.10.90	AGRI	-- altre	4		A	
0602.20	AGRI	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati				
0602.20.10	AGRI	-- Marze (barbatelle) di viti innestate o radicate	0		A	
		-- altri				
0602.20.20	AGRI	--- Con radici nude	8,3		A	
		--- altri				
0602.20.30	AGRI	---- Agrumi	8,3		A	
0602.20.80	AGRI	---- altri	8,3		A	
0602.30.00	AGRI	- Rododendri e azalee, anche innestati	8,3		A	
0602.40.00	AGRI	- Rose, anche innestate	8,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0602.90	AGRI	- altri				
0602.90.10	AGRI	-- Bianco di funghi (micelio)	8,3		A	
0602.90.20	AGRI	-- Piante di ananassi	0		A	
0602.90.30	AGRI	-- Piante di ortaggi e di fragole	8,3		A	
		-- altri				
		--- Piante da pien'aria				
		---- Alberi, arbusti e arboscelli				
0602.90.41	AGRI	----- da bosco	8,3		A	
		----- altri				
0602.90.45	AGRI	----- Talee radicate e giovani piante	6,5		A	
		----- altri				
0602.90.46	AGRI	----- Con radici nude	8,3		A	
		----- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0602.90.47	AGRI	----- Conifere e piante sempreverdi	8,3		A	
0602.90.48	AGRI	----- altri	8,3		A	
0602.90.50	AGRI	---- altre piante da pien'aria	8,3		A	
		--- Piante d'appartamento				
0602.90.70	AGRI	---- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5		A	
		---- altre				
0602.90.91	AGRI	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5		A	
0602.90.99	AGRI	----- altre	6,5		A	
0603		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati				
		- freschi				
0603.11.00	AGRI	-- Rose	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0603.12.00	AGRI	-- Garofani	12		A	
0603.13.00	AGRI	-- Orchidee	12		A	
0603.14.00	AGRI	-- Crisantemi	12		A	
0603.15.00	AGRI	-- Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	12		A	
		-- altri				
0603.19.10	AGRI	--- Gladioli	12		A	
0603.19.20	AGRI	--- Ranuncoli	12		A	
0603.19.70	AGRI	--- altri	12		A	
0603.90.00	AGRI	- altri	10		A	
0604		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati				
0604.20	AGRI	- Freschi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Muschi e licheni				
0604.20.11	AGRI	--- Licheni delle renne	0		A	
0604.20.19	AGRI	--- altri	5		A	
0604.20.20	AGRI	-- Alberi di Natale	2,5		A	
0604.20.40	AGRI	-- Rami di conifere	2,5		A	
0604.20.90	AGRI	-- altri	2		A	
0604.90	AGRI	- altri				
		-- Muschi e licheni				
0604.90.11	AGRI	--- Licheni delle renne	0		A	
0604.90.19	AGRI	--- altri	5		A	
		-- altri				
0604.90.91	AGRI	--- semplicemente essiccati	0		A	
0604.90.99	AGRI	--- altri	10,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
07		CAPITOLO 7 - ORTAGGIO LEGUMI, PIANTE, RADICIE TUBERI COMMESTIBILI				
0701		Patate, fresche o refrigerate				
0701.10.00	AGRI	- da semina	4,5		A	
0701.90	AGRI	- altre				
0701.90.10	AGRI	-- destinate alla fabbricazione della fecola	5,8		A	
		-- altre				
0701.90.50	AGRI	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	13,4		A	
0701.90.90	AGRI	--- altre	11,5		A	
0702.00.00	AGRI	Pomodori, freschi o refrigerati	EP		A (EP)	
0703		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati				
0703.10	AGRI	- Cipolle e scalogni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Cipolle				
0703.10.11	AGRI	--- da semina	9,6		A	
0703.10.19	AGRI	--- altre	9,6		A	
0703.10.90	AGRI	-- Scalogni	9,6		A	
0703.20.00	AGRI	- Agli	9,6 + 120 EUR/100 kg		A	
0703.90.00	AGRI	- Porri ed altri ortaggi agliacei	10,4		A	
0704		Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati				
0704.10.00	AGRI	- Cavolfiori e cavoli broccoli	13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg		A	
0704.20.00	AGRI	- Cavoletti di Bruxelles	12		A	
		- altri				
0704.90.10	AGRI	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0704.90.90	AGRI	-- altri	12		A	
0705		Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) e cicoria (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate				
		- Lattuga				
0705.11.00	AGRI	-- a cappuccio	12 MIN 2 EUR/100 kg/br		A	
0705.19.00	AGRI	-- altre	10,4		A	
		- Cicoria				
0705.21.00	AGRI	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	10,4		A	
0705.29.00	AGRI	-- altre	10,4		A	
0706		Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, sedani-ropa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati				
0706.10.00	AGRI	- Carote e navoni	13,6		A	
		- altri				
0706.90.10	AGRI	-- Sedano-ropa (sedano radicato o sedano tedesco)	13,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0706.90.30	AGRI	-- Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	12		A	
0706.90.90	AGRI	-- altri	13,6		A	
		Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati				
0707.00.05	AGRI	- Cetrioli	EP		A (EP)	
0707.00.90	AGRI	- Cetriolini	12,8		A	
0708		Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati				
0708.10.00	AGRI	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	13,6		A	
0708.20.00	AGRI	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg		A	
0708.90.00	AGRI	- altri legumi	11,2		A	
0709		Altri ortaggi, freschi o refrigerati				
0709.20.00	AGRI	- Asparagi	10,2		A	
0709.30.00	AGRI	- Melanzane	12,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0709.40.00	AGRI	- Sedano, diverso dal sedano-rapa	12,8		A	
		- Funghi e tartufi				
0709.51.00	AGRI	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8		A	
		-- altri				
0709.59.10	AGRI	--- Funghi galletti o gallinacci	3,2		A	
0709.59.30	AGRI	--- Funghi porcini	5,6		A	
0709.59.50	AGRI	--- Tartufi	6,4		A	
0709.59.90	AGRI	--- altri	6,4		A	
0709.60	AGRI	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>				
0709.60.10	AGRI	-- Peperoni	7,2		A	
		-- altri				
0709.60.91	AGRI	--- del genere <i>Capsicum</i> destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i>	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0709.60.95	AGRI	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	0		A	
0709.60.99	AGRI	--- altri	6,4		A	
0709.70.00	AGRI	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4		A	
		- altri				
0709.91.00	AGRI	-- Carciofi	EP		A (EP)	
		-- Olive				
0709.92.10	AGRI	--- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	4,5		A	
0709.92.90	AGRI	--- altri	13,1 EUR/100 kg		A	
		-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)				
0709.93.10	AGRI	--- Zucchine	EP		A (EP)	
0709.93.90	AGRI	--- altri	12,8		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0709.99.10	AGRI	--- Insalate, diverse dalla lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) e dalla cicoria (<i>Cichorium</i> spp.)	10,4		A	
0709.99.20	AGRI	--- Bietola (barbabetola) e cardi	10,4		A	
0709.99.40	AGRI	--- Capperi	5,6		A	
0709.99.50	AGRI	--- Finocchi	8		A	
0709.99.60	AGRI	--- Granturco dolce	9,4 EUR/100 kg		A	
0709.99.90	AGRI	--- altri	12,8		A	
0710		Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati				
0710.10.00	AGRI	- Patate	14,4		A	
		- Legumi da granella, anche sgranati				
0710.21.00	AGRI	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	14,4		A	
0710.22.00	AGRI	-- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	14,4		A	
0710.29.00	AGRI	-- altri	14,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0710.30.00	AGRI	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4		A	
0710.40.00	PAPS	- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda	L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.	TRQ-8 Granturco dolce	
0710.80	AGRI	- altri ortaggi o legumi				
0710.80.10	AGRI	-- Olive	15,2		A	
		-- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>				
0710.80.51	AGRI	--- Peperoni	14,4		A	
0710.80.59	AGRI	--- altri	6,4		A	
		-- Funghi				
0710.80.61	AGRI	--- del genere <i>Agaricus</i>	14,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0710.80.69	AGRI	--- altri	14,4		A	
0710.80.70	AGRI	-- Pomodori	14,4		A	
0710.80.80	AGRI	-- Carciofi	14,4		A	
0710.80.85	AGRI	-- Asparagi	14,4		A	
0710.80.95	AGRI	-- altri	14,4		A	
0710.90.00	AGRI	- Miscela di ortaggi o di legumi	14,4		A	
0711		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati				
		- Olive				
0711.20.10	AGRI	-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	6,4		A	
0711.20.90	AGRI	-- altre	13,1 EUR/100 kg		A	
0711.40.00	AGRI	- Cetrioli e cetriolini	12		A	
		- Funghi e tartufi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0711.51.00	AGRI	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda		A	
0711.59.00	AGRI	-- altri	9,6		A	
0711.90	AGRI	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi				
		-- Ortaggi o legumi				
0711.90.10	AGRI	--- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni	6,4		A	
0711.90.30	PAPS	--- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda		A	
0711.90.50	AGRI	--- Cipolle	7,2		A	
0711.90.70	AGRI	--- Capperi	4,8		A	
0711.90.80	AGRI	--- altri	9,6		A	
0711.90.90	AGRI	-- Miscela di ortaggi o legumi	12		A	
0712		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0712.20.00	AGRI	- Cipolle	12,8		A	
		- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi				
0712.31.00	AGRI	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8		A	
0712.32.00	AGRI	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	12,8		A	
0712.33.00	AGRI	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	12,8		A	
0712.39.00	AGRI	-- altri	12,8		A	
0712.90	AGRI	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi				
0712.90.05	AGRI	-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2		A	
		-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)				
0712.90.11	AGRI	--- ibrido, destinato alla semina	0		A	
0712.90.19	AGRI	--- altro	9,4 EUR/100 kg		A	
0712.90.30	AGRI	-- Pomodori	12,8		A	
0712.90.50	AGRI	-- Carote	12,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0712.90.90	AGRI	-- altri	12,8		A	
0713		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati				
		- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)				
0713.10.10	AGRI	-- destinati alla semina	0		A	
0713.10.90	AGRI	-- altri	0		A	
0713.20.00	AGRI	- Ceci	0		A	
		- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)				
0713.31.00	AGRI	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	0		A	
0713.32.00	AGRI	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	0		A	
		-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)				
0713.33.10	AGRI	--- destinati alla semina	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0713.33.90	AGRI	--- altri	0		A	
0713.34.00	AGRI	-- Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)	0		A	
0713.35.00	AGRI	-- Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)	0		A	
0713.39.00	AGRI	-- altri	0		A	
0713.40.00	AGRI	- Lenticchie	0		A	
0713.50.00	AGRI	- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	3,2		A	
0713.60.00	AGRI	- Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	3,2		A	
0713.90.00	AGRI	- altre	3,2		A	
0714		Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0714.10.00	AGRI	- Radici di manioca	9,5 EUR/100 kg		A	
		- Patate dolci				
0714.20.10	AGRI	-- fresche, intere, destinate al consumo umano	3		A	
0714.20.90	AGRI	-- altre	6,4 EUR/100 kg		A	
0714.30.00	AGRI	- I gnami (<i>Dioscorea</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg		A	
0714.40.00	AGRI	- Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg		A	
0714.50.00	AGRI	- Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg		A	
		- altri				
0714.90.20	AGRI	-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	9,5 EUR/100 kg		A	
0714.90.90	AGRI	-- altri	3		A	
08		CAPITOLO 8 - FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI				
0801		Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgucciate o decorticate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Noci di cocco				
0801.11.00	AGRI	-- disseccate	0		A	
0801.12.00	AGRI	-- nel guscio interno (endocarpo)	0		A	
0801.19.00	AGRI	-- altre	0		A	
		- Noci del Brasile				
0801.21.00	AGRI	-- con guscio	0		A	
0801.22.00	AGRI	-- sgusciate	0		A	
		- Noci di acagiù				
0801.31.00	AGRI	-- con guscio	0		A	
0801.32.00	AGRI	-- sgusciate	0		A	
0802		Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata				
		- Mandorle				
		-- con guscio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0802.11.10	AGRI	--- amare	0		A	
0802.11.90	AGRI	--- altre	5,6		A	
		-- sgusciate				
0802.12.10	AGRI	--- amare	0		A	
0802.12.90	AGRI	--- altre	3,5		A	
		- Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)				
0802.21.00	AGRI	-- con guscio	3,2		A	
0802.22.00	AGRI	-- sgusciate	3,2		A	
		- Noci comuni				
0802.31.00	AGRI	-- con guscio	4		A	
0802.32.00	AGRI	-- sgusciate	5,1		A	
		- Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)				
0802.41.00	AGRI	-- con guscio	5,6		A	
0802.42.00	AGRI	-- sgusciate	5,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Pistacchi				
0802.51.00	AGRI	-- con guscio	1,6		A	
0802.52.00	AGRI	-- sgusciate	1,6		A	
		- Noci macadamia				
0802.61.00	AGRI	-- con guscio	2		A	
0802.62.00	AGRI	-- sgusciate	2		A	
0802.70.00	AGRI	- Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	0		A	
0802.80.00	AGRI	- Noci di arec	0		A	
		- altre				
0802.90.10	AGRI	-- noci di pecàn	0		A	
0802.90.50	AGRI	-- Pinoli o semi del pino domestico (<i>Pinus</i> spp.)	2		A	
0802.90.85	AGRI	-- altre	2		A	
0803		Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate				
		- Banane plantano (banane da cuocere)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0803.10.10	AGRI	-- fresche	16		A	
0803.10.90	AGRI	-- essiccate	16		A	
		- altre				
0803.90.10	AGRI	-- fresche	117 EUR/1 000 kg		A	
0803.90.90	AGRI	-- essiccate	16		A	
0804		Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi				
0804.10.00	AGRI	- Datteri	7,7		A	
		- Fichi				
0804.20.10	AGRI	-- freschi	5,6		A	
0804.20.90	AGRI	-- secchi	8		A	
0804.30.00	AGRI	- Ananassi	5,8		A	
0804.40.00	AGRI	- Avocadi	5,1		A	
0804.50.00	AGRI	- Guaiave, manghi e mangostani	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0805		Agrumi, freschi o secchi				
0805.10	AGRI	- Arance				
		-- Arance dolci, fresche				
0805.10.22	AGRI	--- Arance navel	EP		A (EP)	
0805.10.24	AGRI	--- Arance bionde	EP		A (EP)	
0805.10.28	AGRI	--- altre	EP		A (EP)	
0805.10.80	AGRI	-- altre	16		A	
		- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi				
		-- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)				
0805.21.10	AGRI	--- Satsuma	EP		A (EP)	
0805.21.90	AGRI	--- altri	EP		A (EP)	
0805.22.00	AGRI	-- Clementine	EP		A (EP)	
0805.29.00	AGRI	-- altri	EP		A (EP)	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0805.40.00	AGRI	- Pompelmi e pomeli	2,4		A	
		- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)				
0805.50.10	AGRI	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	EP		A (EP)	
0805.50.90	AGRI	-- Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	12,8		A	
0805.90.00	AGRI	- altri	12,8		A	
0806		Uve, fresche o secche				
		- fresche				
0806.10.10	AGRI	-- da tavola	EP		A (EP)	
0806.10.90	AGRI	-- altre	17,6		A	
		- secche				
0806.20.10	AGRI	-- Uve di Corinto	2,4		A	
0806.20.30	AGRI	-- Uva sultanina	2,4		A	
0806.20.90	AGRI	-- altre	2,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0807		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi				
		- Meloni (compresi i cocomeri)				
0807.11.00	AGRI	-- Cocomeri	8,8		A	
0807.19.00	AGRI	-- altri	8,8		A	
0807.20.00	AGRI	- Papaie	0		A	
0808		Mele, pere e cotogne, fresche				
		- Mele				
0808.10.10	AGRI	-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg		B3	
0808.10.80	AGRI	-- altre	EP		A (EP)	
		- Pere				
0808.30.10	AGRI	-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg		A	
0808.30.90	AGRI	-- altre	EP		B3 (EP)	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0808.40.00	AGRI	- Cotogne	7,2		A	
0809		Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche				
0809.10.00	AGRI	- Albicocche	EP		A (EP)	
		- Ciliegie				
0809.21.00	AGRI	-- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	EP		A (EP)	
0809.29.00	AGRI	-- altre	EP		A (EP)	
		- Pesche, comprese le pesche noci				
0809.30.10	AGRI	-- Pesche noci	EP		A (EP)	
0809.30.90	AGRI	-- altre	EP		A (EP)	
		- Prugne e prugnone				
0809.40.05	AGRI	-- Prugne	EP		A (EP)	
0809.40.90	AGRI	-- Prugnone	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0810		Altra frutta fresca				
0810.10.00	AGRI	- Fragole	12,8 MIN 2,4 EUR/100 kg		A	
		- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi				
0810.20.10	AGRI	-- Lamponi	8,8		A	
0810.20.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
		- Ribes nero, bianco o rosso e uva spina				
0810.30.10	AGRI	-- Ribes nero (cassis)	8,8		A	
0810.30.30	AGRI	-- Ribes rosso	8,8		A	
0810.30.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
		- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>				
0810.40.10	AGRI	-- Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0810.40.30	AGRI	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	3,2		A	
0810.40.50	AGRI	-- Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	3,2		A	
0810.40.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
0810.50.00	AGRI	- Kiwi	8,8		A	
0810.60.00	AGRI	- Durian	8,8		A	
0810.70.00	AGRI	- Cachi	8,8		A	
		- altri				
0810.90.20	AGRI	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	0		A	
0810.90.75	AGRI	-- altre	8,8		A	
0811		Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0811.10	AGRI	- Fragole				
		-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
0811.10.11	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg		A	
0811.10.19	AGRI	--- altre	20,8		A	
0811.10.90	AGRI	-- altre	14,4		A	
0811.20	AGRI	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina				
		-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
0811.20.11	AGRI	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg		A	
0811.20.19	AGRI	--- altri	20,8		A	
		-- altri				
0811.20.31	AGRI	--- Lamponi	14,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0811.20.39	AGRI	--- Ribes nero (cassis)	14,4		A	
0811.20.51	AGRI	--- Ribes rosso	12		A	
0811.20.59	AGRI	--- More di rovo o di gelso e more-lamponi	12		A	
0811.20.90	AGRI	--- altri	14,4		A	
0811.90	AGRI	- altre				
		-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti				
		--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %				
0811.90.11	AGRI	---- Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 EUR/100 kg		A	
0811.90.19	AGRI	---- altri	20,8 + 8,4 EUR/100 kg		A	
		--- altre				
0811.90.31	AGRI	---- Frutta tropicale e noci tropicali	13		A	
0811.90.39	AGRI	---- altri	20,8		A	
		-- altre				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0811.90.50	AGRI	--- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	12		A	
0811.90.70	AGRI	--- Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>	3,2		A	
		--- Ciliegie				
0811.90.75	AGRI	---- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	14,4		A	
0811.90.80	AGRI	---- altre	14,4		A	
0811.90.85	AGRI	--- Frutta tropicale e noci tropicali	9		A	
0811.90.95	AGRI	--- altre	14,4		A	
0812		Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatte in tale stato per il consumo immediato				
0812.10.00	AGRI	- Ciliegie	8,8		A	
		- altre				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0812.90.25	AGRI	-- Albicocche; arance	12,8		A	
0812.90.30	AGRI	-- Papaie	2,3		A	
0812.90.40	AGRI	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	6,4		A	
0812.90.70	AGRI	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5		A	
0812.90.98	AGRI	-- altre	8,8		A	
0813		Frutta secca diversa da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo				
0813.10.00	AGRI	- Albicocche	5,6		A	
0813.20.00	AGRI	- Prugne	9,6		A	
0813.30.00	AGRI	- Mele	3,2		A	
		- altre frutta				
0813.40.10	AGRI	-- Pesche, comprese le pesche noci	5,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0813.40.30	AGRI	-- Pere	6,4		A	
0813.40.50	AGRI	-- Papaie	2		A	
0813.40.65	AGRI	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	0		A	
0813.40.95	AGRI	-- altre	2,4		A	
0813.50	AGRI	- Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo				
		-- Miscugli di frutta secca diversa da quelle delle voci da 0801 a 0806				
		--- senza prugne				
0813.50.12	AGRI	---- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4		A	
0813.50.15	AGRI	---- altre	6,4		A	
0813.50.19	AGRI	--- con prugne	9,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802				
0813.50.31	AGRI	--- di noci tropicali	4		A	
0813.50.39	AGRI	--- altri	6,4		A	
		-- altri miscugli				
0813.50.91	AGRI	--- non contenenti prugne e fichi	8		A	
0813.50.99	AGRI	--- altri	9,6		A	
0814.00.00	AGRI	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze	1,6		A	
09		CAPITOLO 9 - CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE				
0901		Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Caffè non torrefatto				
0901.11.00	AGRI	-- non decaffeinizzato	0		A	
0901.12.00	AGRI	-- decaffeinizzato	8,3		A	
		- Caffè torrefatto				
0901.21.00	AGRI	-- non decaffeinizzato	7,5		A	
0901.22.00	AGRI	-- decaffeinizzato	9		A	
		- altri				
0901.90.10	AGRI	-- Bucce e pellicole di caffè	0		A	
0901.90.90	AGRI	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5		A	
0902		Tè, anche aromatizzato				
0902.10.00	AGRI	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2		A	
0902.20.00	AGRI	- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0902.30.00	AGRI	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	0		A	
0902.40.00	AGRI	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	0		A	
0903.00.00	PAPS	Mate	0		A	
0904		Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati				
		- Pepe				
0904.11.00	AGRI	-- non tritato né polverizzato	0		A	
0904.12.00	AGRI	-- tritato o polverizzato	4		A	
		- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>				
		-- essiccati, non tritati né polverizzati				
0904.21.10	AGRI	--- Peperoni (<i>Capsicum annum</i>)	9,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0904.21.90	AGRI	--- altri	0		A	
0904.22.00	AGRI	-- tritati o polverizzati	5		A	
0905		Vaniglia				
0905.10.00	AGRI	- non tritata né polverizzata	6		A	
0905.20.00	AGRI	- tritata o polverizzata	6		A	
0906		Cannella e fiori di cinnamomo				
		- non tritati né polverizzati				
0906.11.00	AGRI	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	0		A	
0906.19.00	AGRI	-- altri	0		A	
0906.20.00	AGRI	- tritati o polverizzati	0		A	
0907		Garofani (antofilli, chiodi e steli)				
0907.10.00	AGRI	- non tritati né polverizzati	8		A	
0907.20.00	AGRI	- tritati o polverizzati	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0908		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi				
		- Noci moscate				
0908.11.00	AGRI	-- non tritate né polverizzate	0		A	
0908.12.00	AGRI	-- tritate o polverizzate	0		A	
		- Macis				
0908.21.00	AGRI	-- non tritato né polverizzato	0		A	
0908.22.00	AGRI	-- tritato o polverizzato	0		A	
		- Amomi e cardamomi				
0908.31.00	AGRI	-- non tritati né polverizzati	0		A	
0908.32.00	AGRI	-- tritati o polverizzati	0		A	
0909		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro				
		- Semi di coriandolo				
0909.21.00	AGRI	-- non tritati né polverizzati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0909.22.00	AGRI	-- tritati o polverizzati	0		A	
		- Semi di cumino				
0909.31.00	AGRI	-- non tritati né polverizzati	0		A	
0909.32.00	AGRI	-- tritati o polverizzati	0		A	
		- Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro				
0909.61.00	AGRI	-- non tritati né polverizzati	0		A	
0909.62.00	AGRI	-- tritati o polverizzati	0		A	
0910		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie				
		- Zenzero				
0910.11.00	AGRI	-- non tritato né polverizzato	0		A	
0910.12.00	AGRI	-- tritato o polverizzato	0		A	
		- Zafferano				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0910.20.10	AGRI	-- non tritato né polverizzato	0		A	
0910.20.90	AGRI	-- tritato o polverizzato	8,5		A	
0910.30.00	AGRI	- Curcuma	0		A	
		- altre spezie				
0910.91	AGRI	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo				
0910.91.05	AGRI	--- Curry	0		A	
		--- altre				
0910.91.10	AGRI	---- non tritati né polverizzati	0		A	
0910.91.90	AGRI	---- tritati o polverizzati	12,5		A	
0910.99	AGRI	-- altre				
0910.99.10	AGRI	--- Semi di fieno greco	0		A	
		--- Timo				
		---- non tritato né polverizzato				
0910.99.31	AGRI	----- Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
0910.99.33	AGRI	----- altro	7		A	
0910.99.39	AGRI	----- tritato o polverizzato	8,5		A	
0910.99.50	AGRI	--- Foglie di alloro	7		A	
		--- altre				
0910.99.91	AGRI	---- non tritate né polverizzate	0		A	
0910.99.99	AGRI	---- tritate o polverizzate	12,5		A	
10		CAPITOLO 10 - CEREALI				
1001		Frumento (grano) e frumento segalato				
		- Frumento (grano) duro				
1001.11.00	AGRI	-- destinato alla semina	148 EUR/1 000 kg		A	
1001.19.00	AGRI	-- altro	148 EUR/1 000 kg		B3	
		- altro				
		-- destinato alla semina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1001.91.10	AGRI	--- Spelta	12,8		A	
1001.91.20	AGRI	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 EUR/1 000 kg		A	
1001.91.90	AGRI	--- altri	95 EUR/1 000 kg		A	
1001.99.00	AGRI	-- altro	95 EUR/1 000 kg		B3	
1002		Segale				
1002.10.00	AGRI	- destinata alla semina	93 EUR/1 000 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1002.90.00	AGRI	- altra	93 EUR/1 000 kg	Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci: ex 1001 frumento, 1002 segala, ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi ed ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina, l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.	B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1003		Orzo				
1003.10.00	AGRI	- destinato alla semina	93 EUR/1 000 kg		A	
1003.90.00	AGRI	- altro	93 EUR/1 000 kg		B3	
1004		Avena				
1004.10.00	AGRI	- destinata alla semina	89 EUR/1 000 kg		A	
1004.90.00	AGRI	- altra	89 EUR/1 000 kg		B3	
1005		Granturco				
1005.10	AGRI	- destinato alla semina				
		-- ibrido				
1005.10.13	AGRI	--- ibrido a tre vie	0		A	
1005.10.15	AGRI	--- ibrido semplice	0		A	
1005.10.18	AGRI	--- altro	0		A	
1005.10.90	AGRI	-- altro	94 EUR/1 000 kg		A	
1005.90.00	AGRI	- altro	94 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1006		Riso				
1006.10	AGRI	- Risone (riso "paddy")				
1006.10.10	AGRI	-- destinato alla semina	7,7		A	
		-- altro				
1006.10.30	AGRI	--- a grani tondi	211 EUR/1 000 kg		B5	
1006.10.50	AGRI	--- a grani medi	211 EUR/1 000 kg		B5	
		--- a grani lunghi				
1006.10.71	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/1 000 kg		B5	
1006.10.79	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/1 000 kg		B5	
1006.20	AGRI	- Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")				
		-- surriscaldato (parboiled)				
1006.20.11	AGRI	--- a grani tondi	65 EUR/1 000 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1006.20.13	AGRI	--- a grani medi	65 EUR/1 000 kg		B5	
		--- a grani lunghi				
1006.20.15	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/1 000 kg		B5	
1006.20.17	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/1 000 kg		B5	
		-- altro				
1006.20.92	AGRI	--- a grani tondi	65 EUR/1 000 kg		B5	
1006.20.94	AGRI	--- a grani medi	65 EUR/1 000 kg		B5	
		--- a grani lunghi				
1006.20.96	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/1 000 kg		B5	
1006.20.98	AGRI	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/1 000 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1006.30	AGRI	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato				
		-- Riso semilavorato				
		--- surriscaldato (parboiled)				
1006.30.21	AGRI	---- a grani tondi	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.23	AGRI	---- a grani medi	175 EUR/1 000 kg		B5	
		---- a grani lunghi				
1006.30.25	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.27	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
		--- altro				
1006.30.42	AGRI	---- a grani tondi	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.44	AGRI	---- a grani medi	175 EUR/1 000 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- a grani lunghi				
1006.30.46	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.48	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
		-- Riso lavorato				
		--- surriscaldato (parboiled)				
1006.30.61	AGRI	---- a grani tondi	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.63	AGRI	---- a grani medi	175 EUR/1 000 kg		B5	
		---- a grani lunghi				
1006.30.65	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.67	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
		--- altro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1006.30.92	AGRI	---- a grani tondi	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.94	AGRI	---- a grani medi	175 EUR/1 000 kg		B5	
		---- a grani lunghi				
1006.30.96	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.30.98	AGRI	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg		B5	
1006.40.00	AGRI	- Rotture di riso	128 EUR/1 000 kg		B5	
1007		Sorgo da granella				
		- destinato alla semina				
1007.10.10	AGRI	-- ibrido	6,4		A	
1007.10.90	AGRI	-- altro	94 EUR/1 000 kg		A	
1007.90.00	AGRI	- altro	94 EUR/1 000 kg		B3	
1008		Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1008.10.00	AGRI	- Grano saraceno	37 EUR/1 000 kg		B3	
		- Miglio				
1008.21.00	AGRI	-- destinato alla semina	56 EUR/1 000 kg		A	
1008.29.00	AGRI	-- altro	56 EUR/1 000 kg		B3	
1008.30.00	AGRI	- Scagliola	0		A	
1008.40.00	AGRI	- Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	37 EUR/1 000 kg		B3	
1008.50.00	AGRI	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	37 EUR/1 000 kg		B3	
1008.60.00	AGRI	- Triticale	93 EUR/1 000 kg		B3	
1008.90.00	AGRI	- altri cereali	37 EUR/1 000 kg		B3	
11		CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECCOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO				
1101.00	AGRI	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato				
		- di frumento (grano)				
1101.00.11	AGRI	-- di frumento (grano) duro	172 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1101.00.15	AGRI	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/1 000 kg		B3	
1101.00.90	AGRI	- di frumento segalato	172 EUR/1 000 kg		B3	
1102		Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato				
		- Farina di granturco				
1102.20.10	AGRI	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/1 000 kg		B3	
1102.20.90	AGRI	-- altra	98 EUR/1 000 kg		B3	
		- altre				
1102.90.10	AGRI	-- di orzo	171 EUR/1 000 kg		B3	
1102.90.30	AGRI	-- di avena	164 EUR/1 000 kg		B3	
1102.90.50	AGRI	-- Farina di riso	138 EUR/1 000 kg		B3	
1102.90.70	AGRI	-- Farina di segala	168 EUR/1 000 kg		B3	
1102.90.90	AGRI	-- altre	98 EUR/1 000 kg		B3	
1103		Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali				
		- Semole e semolini				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di frumento (grano)				
1103.11.10	AGRI	--- di frumento (grano) duro	267 EUR/1 000 kg		B3	
1103.11.90	AGRI	--- di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/1 000 kg		B3	
		-- di granturco				
1103.13.10	AGRI	--- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/1 000 kg		B3	
1103.13.90	AGRI	--- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
		-- di altri cereali				
1103.19.20	AGRI	--- di segala o di orzo	171 EUR/1 000 kg		B3	
1103.19.40	AGRI	--- di avena	164 EUR/1 000 kg		B3	
1103.19.50	AGRI	--- di riso	138 EUR/1 000 kg		B3	
1103.19.90	AGRI	--- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
		- Agglomerati in forma di pellets				
1103.20.25	AGRI	-- di segala o di orzo	171 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1103.20.30	AGRI	-- di avena	164 EUR/1 000 kg		B3	
1103.20.40	AGRI	-- di granturco	173 EUR/1 000 kg		B3	
1103.20.50	AGRI	-- di riso	138 EUR/1 000 kg		B3	
1103.20.60	AGRI	-- di frumento (grano)	175 EUR/1 000 kg		B3	
1103.20.90	AGRI	-- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
1104		Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati				
		- Cereali schiacciati o in fiocchi				
		-- di avena				
1104.12.10	AGRI	--- Cereali schiacciati	93 EUR/1 000 kg		B3	
1104.12.90	AGRI	--- Fiocchi	182 EUR/1 000 kg		B3	
1104.19	AGRI	-- di altri cereali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1104.19.10	AGRI	--- di frumento (grano)	175 EUR/1 000 kg		B3	
1104.19.30	AGRI	--- di segala	171 EUR/1 000 kg		B3	
1104.19.50	AGRI	--- di granturco	173 EUR/1 000 kg		B3	
		--- di orzo				
1104.19.61	AGRI	---- Cereali schiacciati	97 EUR/1 000 kg		B3	
1104.19.69	AGRI	---- Fiocchi	189 EUR/1 000 kg		B3	
		--- altri				
1104.19.91	AGRI	---- Fiocchi di riso	234 EUR/1 000 kg		B3	
1104.19.99	AGRI	---- altri	173 EUR/1 000 kg		B3	
		- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)				
		-- di avena				
1104.22.40	AGRI	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	162 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1104.22.50	AGRI	--- perlati	145 EUR/1 000 kg		B3	
1104.22.95	AGRI	--- altri	93 EUR/1 000 kg		B3	
		-- di granturco				
1104.23.40	AGRI	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 EUR/1 000 kg		B3	
1104.23.98	AGRI	--- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29	AGRI	-- di altri cereali				
		--- di orzo				
1104.29.04	AGRI	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	150 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.05	AGRI	---- perlati	236 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.08	AGRI	---- altri	97 EUR/1 000 kg		B3	
		--- altri				
1104.29.17	AGRI	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	129 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1104.29.30	AGRI	---- perlati	154 EUR/1 000 kg		B3	
		---- soltanto spezzati				
1104.29.51	AGRI	----- di frumento	99 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.55	AGRI	----- di segala	97 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.59	AGRI	----- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
		---- altri				
1104.29.81	AGRI	----- di frumento (grano)	99 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.85	AGRI	----- di segala	97 EUR/1 000 kg		B3	
1104.29.89	AGRI	----- altri	98 EUR/1 000 kg		B3	
		- Germi di cereali, interi, schiacciati, in focchi o macinati				
1104.30.10	AGRI	-- di frumento (grano)	76 EUR/1 000 kg		B3	
1104.30.90	AGRI	-- altri	75 EUR/1 000 kg		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1105		Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate				
1105.10.00	AGRI	- Farina, semolino e polvere	12,2		B3	
1105.20.00	AGRI	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2		B3	
1106		Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8				
1106.10.00	AGRI	- di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7		A	
		- di sago, di radici o tuberi della voce 0714				
1106.20.10	AGRI	-- denaturati	95 EUR/1 000 kg		B3	
1106.20.90	AGRI	-- altri	166 EUR/1 000 kg		B3	
		- dei prodotti del capitolo 8				
		-- di banane	10,9		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1106.30.90	AGRI	-- altri	8,3		A	
1107		Malto, anche torrefatto				
1107.10	AGRI	- non torrefatto				
		-- di frumento (grano)				
1107.10.11	AGRI	--- presentato in forma di farina	177 EUR/1 000 kg		B3	
1107.10.19	AGRI	--- altro	134 EUR/1 000 kg		B3	
		-- altro				
1107.10.91	AGRI	--- presentato in forma di farina	173 EUR/1 000 kg		B3	
1107.10.99	AGRI	--- altro	131 EUR/1 000 kg		B3	
1107.20.00	AGRI	- torrefatto	152 EUR/1 000 kg		B3	
1108		Amidi e fecole; inulina				
		- Amidi e fecole				
1108.11.00	AGRI	-- Amido di frumento (grano)	224 EUR/1 000 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1108.12.00	AGRI	-- Amido di granturco	166 EUR/1 000 kg		B3	
1108.13.00	AGRI	-- Fecola di patate	166 EUR/1 000 kg		B7	
1108.14.00	AGRI	-- Fecola di manioca	166 EUR/1 000 kg		B3	
		-- altri amidi e fecole				
1108.19.10	AGRI	--- Amido di riso	216 EUR/1 000 kg		B3	
1108.19.90	AGRI	--- altri	166 EUR/1 000 kg		B3	
1108.20.00	AGRI	- Inulina	19,2		B3	
1109.00.00	AGRI	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/1 000 kg		B3	
12		CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI				
1201		Fave di soia, anche frantumate				
1201.10.00	AGRI	- destinate alla semina	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1201.90.00	AGRI	- altre	0		A	
1202		Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate				
1202.30.00	AGRI	- destinate alla semina	0		A	
		- altre				
1202.41.00	AGRI	-- con guscio	0		A	
1202.42.00	AGRI	-- sgusciate, anche frantumate	0		A	
1203.00.00	AGRI	Copra	0		A	
		Semi di lino, anche frantumati				
1204.00.10	AGRI	- destinati alla semina	0		A	
1204.00.90	AGRI	- altri	0		A	
1205		Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati				
		- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico				
1205.10.10	AGRI	-- destinati alla semina	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1205.10.90	AGRI	-- altri	0		A	
1205.90.00	AGRI	- altri	0		A	
1206.00	AGRI	Semi di girasole, anche frantumati				
1206.00.10	AGRI	- destinati alla semina	0		A	
		- altri				
1206.00.91	AGRI	-- sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	0		A	
1206.00.99	AGRI	-- altri	0		A	
1207		Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati				
1207.10.00	AGRI	- Noci e mandorle di palmisti	0		A	
		- Semi di cotone				
1207.21.00	AGRI	-- destinate alla semina	0		A	
1207.29.00	AGRI	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1207.30.00	AGRI	- Semi di ricino	0		A	
		- Semi di sesamo				
1207.40.10	AGRI	-- destinati alla semina	0		A	
1207.40.90	AGRI	-- altri	0		A	
		- Semi di senape				
1207.50.10	AGRI	-- destinati alla semina	0		A	
1207.50.90	AGRI	-- altri	0		A	
1207.60.00	AGRI	- Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	0		A	
1207.70.00	AGRI	- Semi di melone	0		A	
		- altri				
		-- Semi di papavero nero o bianco				
1207.91.10	AGRI	--- destinati alla semina	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1207.91.90	AGRI	--- altri	0		A	
1207.99	AGRI	-- altri				
1207.99.20	AGRI	--- destinati alla semina	0		A	
		--- altri				
1207.99.91	AGRI	---- Semi di canapa	0		A	
1207.99.96	AGRI	---- altri	0		A	
1208		Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape				
1208.10.00	AGRI	- di fave di soia	4,5		A	
1208.90.00	AGRI	- altre	0		A	
1209		Semi, frutti e spore da sementa				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1209.10.00	AGRI	- Semi di barbabietole da zucchero	8,3		A	
		- Semi da foraggio				
1209.21.00	AGRI	-- di erba medica	2,5		A	
		-- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)				
1209.22.10	AGRI	--- Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	0		A	
1209.22.80	AGRI	--- altri	0		A	
		-- di festuca				
1209.23.11	AGRI	--- Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	0		A	
1209.23.15	AGRI	--- Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	0		A	
1209.23.80	AGRI	--- altri	2,5		A	
1209.24.00	AGRI	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	0		A	
		-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1209.25.10	AGRI	--- Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum Lam.</i>)	0		A	
1209.25.90	AGRI	--- Loglio inglese (<i>Lolium perenne L.</i>) -- altri	0		A	
1209.29.45	AGRI	--- Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis L.</i>) e fienarola da palude (<i>Poa palustris L.</i>); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata L.</i>); agrostide (<i>Agrostides</i>)	0		A	
1209.29.50	AGRI	--- Semi di lupini	2,5		A	
1209.29.60	AGRI	--- Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris var. alba</i>)	8,3		A	
1209.29.80	AGRI	--- altri	2,5		A	
1209.30.00	AGRI	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori - altri	3		A	
		-- Semi di ortaggi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1209.91.30	AGRI	--- Semi di barbabietole da orto o « barbabietole rosse » (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	8,3		A	
1209.91.80	AGRI	--- altri	3		A	
1209.99	AGRI	-- altri				
1209.99.10	AGRI	--- Semi da bosco	0		A	
		--- altri				
1209.99.91	AGRI	---- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209.30	3		A	
1209.99.99	AGRI	---- altri	4		A	
1210		Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina				
1210.10.00	AGRI	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8		A	
		- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1210.20.10	AGRI	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8		A	
1210.20.90	AGRI	-- altri	5,8		A	
1211		Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati				
1211.20.00	AGRI	- Radici di ginseng	0		A	
1211.30.00	AGRI	- Coca (foglie di)	0		A	
1211.40.00	AGRI	- Paglia di papavero	0		A	
1211.50.00	AGRI	- Efedra	0		A	
		- altri				
1211.90.30	AGRI	-- Fave tonka	3		A	
1211.90.86	AGRI	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1212		Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove				
		- Alghe				
1212.21.00	AGRI	-- destinate al consumo umano	0		A	
1212.29.00	PAPS	-- altri	0		A	
		- altri				
		-- Barbabietole da zucchero				
1212.91.20	AGRI	--- secche, anche polverizzate	23 EUR/100 kg		A	
1212.91.80	AGRI	--- altre	6,7 EUR/100 kg		A	
1212.92.00	AGRI	-- Carrube	5,1		A	
1212.93.00	AGRI	-- Canne da zucchero	4,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1212.94.00	AGRI	-- Radici di cicoria	0		A	
1212.99	AGRI	-- altri				
		--- Semi di carrube				
1212.99.41	AGRI	---- non sgusciati, né frantumati, né macinati	0		A	
1212.99.49	AGRI	---- altri	5,8		A	
1212.99.95	AGRI	--- altri	0		A	
1213.00.00	AGRI	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	0		A	
1214		Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets				
1214.10.00	AGRI	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	0		A	
		- altri				
1214.90.10	AGRI	-- Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1214.90.90	AGRI	-- altri	0		A	
13		CAPITOLO 13 - GOMMA LACCA, GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI				
1301		Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali				
1301.20.00	AGRI	- Gomma arabica	0		A	
1301.90.00	AGRI	- altri	0		A	
1302		Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati				
		- Succhi ed estratti vegetali				
1302.11.00	AGRI	-- Oppio	0		A	
1302.12.00	PAPS	-- di liquirizia	3,2		A	
1302.13.00	PAPS	-- di luppolo	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1302.14.00	PAPS	-- di efedra	0		A	
		-- altri				
1302.19.05	AGRI	--- Oleoresina di vaniglia	3		A	
1302.19.70	PAPS	--- altri	0		A	
		- Sostanze pectiche, pectinati e pectati				
1302.20.10	PAPS	-- allo stato secco	19,2		B3	
1302.20.90	PAPS	-- altri	11,2		B3	
		- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati				
1302.31.00	PAPS	-- Agar-agar	0		A	
		-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati				
1302.32.10	PAPS	--- di carrube o di semi di carrube	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1302.32.90	AGRI	--- di semi di guar	0		A	
1302.39.00	AGRI	-- altri	0		A	
14		CAPITOLO 14 - MATERIE VEGETALI DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE				
1401		Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panerato o da stuoiato (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, corteccia di tiglio)				
1401.10.00	PAPS	- Bambù	0		A	
1401.20.00	PAPS	- Canne d'India	0		A	
1401.90.00	PAPS	- altre	0		A	
1404		Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove				
1404.20.00	PAPS	- Linters di cotone	0		A	
1404.90.00	PAPS	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
15		CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LA VORATI; CERERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE				
1501		Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503				
		- Strutto				
1501.10.10	AGRI	-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1501.10.90	AGRI	-- altri	17,2 EUR/100 kg		A	
		- Altri grassi di maiale				
1501.20.10	AGRI	-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1501.20.90	AGRI	-- altri	17,2 EUR/100 kg		A	
1501.90.00	AGRI	- altri	11,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1502		Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503				
		- Sego				
1502.10.10	AGRI	-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1502.10.90	AGRI	-- altri	3,2		TRQ-1 Carni bovine (manzo) / B7 (non di manzo)	
		- altri				
1502.90.10	AGRI	-- per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1502.90.90	AGRI	-- altri	3,2		TRQ-1 Carni bovine (manzo) / B7 (non di manzo)	
1503.00	AGRI	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Stearina solare e oleostearina				
1503.00.11	AGRI	-- destinate ad usi industriali	0		A	
1503.00.19	AGRI	-- altre	5,1		A	
1503.00.30	AGRI	- Olio di sevo, per usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1503.00.90	AGRI	- altri	6,4		A	
1504		Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
1504.10	FISH	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni				
1504.10.10	FISH	-- aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 Unità Internazionali per grammo	3,8		A	
		-- altri				
1504.10.91	FISH	--- di ippoglossi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1504.10.99	FISH	--- altri	0		A	
		- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato				
1504.20.10	FISH	-- Frazioni solide	10,9		A	
1504.20.90	FISH	-- altri	0		A	
		- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni				
1504.30.10	AGRI	-- Frazioni solide	10,9		A	
1504.30.90	AGRI	-- altri	0		A	
		Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina				
1505.00.10	PAPS	- Grasso di lana greggio	3,2		A	
1505.00.90	PAPS	- altri	0		A	
1506.00.00	PAPS	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1507		Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini				
1507.10.10	AGRI	-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
1507.10.90	AGRI	-- altro	6,4		A	
		- altri				
1507.90.10	AGRI	-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1507.90.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
1508		Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- Olio greggio				
1508.10.10	AGRI	-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1508.10.90	AGRI	-- altro	6,4		A	
		- altri				
1508.90.10	AGRI	-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1508.90.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
1509		Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- vergini				
1509.10.10	AGRI	-- Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/100 kg		A	
1509.10.20	AGRI	-- Olio extra vergine di oliva	124,5 EUR/100 kg		A	
1509.10.80	AGRI	-- altro	124,5 EUR/100 kg		A	
1509.90.00	AGRI	- altri	134,6 EUR/100 kg		A	
		Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1510.00.10	AGRI	- Oli greggi	110,2 EUR/100 kg		A	
1510.00.90	AGRI	- altri	160,3 EUR/100 kg		A	
1511		Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- Olio greggio				
1511.10.10	AGRI	-- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1511.10.90	AGRI	-- altro	3,8		A	
1511.90	AGRI	- altri				
		-- Frazioni solide				
1511.90.11	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1511.90.19	AGRI	--- altrimenti presentate	10,9		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1511.90.91	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1511.90.99	AGRI	--- altri	9		A	
1512		Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni				
1512.11	AGRI	-- Oli greggi				
1512.11.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
		--- altri				
1512.11.91	AGRI	---- di girasole	6,4		A	
1512.11.99	AGRI	---- di cartamo	6,4		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1512.19.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1512.19.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
		- Olio di cotone e sue frazioni				
		-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo				
1512.21.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
1512.21.90	AGRI	--- altro	6,4		A	
		-- altri				
1512.29.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1512.29.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
1513		Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni				
1513.11	AGRI	-- Olio greggio				
1513.11.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	2,5		A	
		--- altro				
1513.11.91	AGRI	---- presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.11.99	AGRI	---- altri	6,4		A	
1513.19	AGRI	-- altri				
		--- Frazioni solide				
1513.19.11	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.19.19	AGRI	---- altri	10,9		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1513.19.30	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano ---- altri	5,1		A	
1513.19.91	AGRI	----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.19.99	AGRI	----- altrimenti presentati	9,6		A	
		- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni				
1513.21	AGRI	-- Oli greggi				
1513.21.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
		--- altri				
1513.21.30	AGRI	---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.21.90	AGRI	----- altrimenti presentati	6,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1513.29	AGRI	-- altri				
		--- Frazioni solide				
1513.29.11	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.29.19	AGRI	---- altrimenti presentate	10,9		A	
		--- altri				
1513.29.30	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
		---- altri				
1513.29.50	AGRI	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1513.29.90	AGRI	----- altrimenti presentati	9,6		A	
1514		Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni				
		-- Oli greggi				
1514.11.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
1514.11.90	AGRI	--- altri	6,4		A	
		-- altri				
1514.19.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1514.19.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
		- altri				
		-- Oli greggi				
1514.91.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
1514.91.90	AGRI	--- altri	6,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
1514.99.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1514.99.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
1515		Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
		- Olio di lino e sue frazioni				
1515.11.00	AGRI	-- Olio greggio	3,2		A	
		-- altri				
1515.19.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1515.19.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
		- Olio di granturco e sue frazioni				
		-- Olio greggio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1515.21.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
1515.21.90	AGRI	--- altri	6,4		A	
		-- altri				
1515.29.10	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1515.29.90	AGRI	--- altri	9,6		A	
		- Olio di ricino e sue frazioni				
1515.30.10	AGRI	-- destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	0		A	
1515.30.90	AGRI	-- altri	5,1		A	
1515.50	AGRI	- Olio di sesamo e sue frazioni				
		-- Olio greggio				
1515.50.11	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1515.50.19	AGRI	--- altro	6,4		A	
		-- altri				
1515.50.91	AGRI	--- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
1515.50.99	AGRI	--- altri	9,6		A	
1515.90	AGRI	- altri				
1515.90.11	PAPS	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0		A	
		-- Olio di semi di tabacco e sue frazioni				
		--- Olio greggio				
1515.90.21	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1515.90.29	AGRI	---- altro	6,4		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1515.90.31	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	0		A	
1515.90.39	AGRI	---- altri	9,6		A	
		-- altri oli e loro frazioni				
		--- Oli greggi				
1515.90.40	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	3,2		A	
		---- altri				
1515.90.51	AGRI	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1515.90.59	AGRI	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4		A	
		--- altri				
1515.90.60	AGRI	---- per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano	5,1		A	
		---- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1515.90.91	AGRI	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1515.90.99	AGRI	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6		A	
1516		Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, risterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati				
		- Grassi e oli animali e loro frazioni				
1516.10.10	AGRI	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
1516.10.90	AGRI	-- altrimenti presentati	10,9		A	
1516.20	AGRI	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni				
1516.20.10	PAPS	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	3,4		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1516.20.91	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8		A	
		--- altrimenti presentati				
1516.20.95	AGRI	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouana o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1		A	
		---- altri				
1516.20.96	AGRI	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6		A	
		----- altri				
1516.20.98	AGRI		10,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1517		Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516				
		- Margarina, esclusa la margarina liquida				
1517.10.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg		A	
1517.10.90	AGRI	-- altra	16		A	
1517.90	AGRI	- altre				
1517.90.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg		A	
		-- altre				
1517.90.91	AGRI	--- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati	9,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1517.90.93	PAPS	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	2,9		A	
1517.90.99	AGRI	--- altre	16		A	
1518.00	AGRI	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove				
1518.00.10	PAPS	- Linossina	7,7		A	
		- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana				
1518.00.31	AGRI	-- greggi	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1518.00.39	AGRI	-- altri	5,1		A	
		- altri				
1518.00.91	PAPS	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7		A	
		-- altri				
1518.00.95	PAPS	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni	2		A	
1518.00.99	PAPS	--- altri	7,7		A	
1520.00.00	PAPS	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0		A	
1521		Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati				
1521.10.00	PAPS	- Cere vegetali	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1521.90	PAPS	- altri				
1521.90.10	PAPS	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati	0		A	
		-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate				
1521.90.91	PAPS	--- gregge	0		A	
1521.90.99	PAPS	--- altre	2,5		A	
1522.00	AGRI	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali				
1522.00.10	PAPS	- Degras	3,8		A	
		- Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali				
		-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva				
1522.00.31	AGRI	--- Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1522.00.39	AGRI	--- altri	47,8 EUR/100 kg		A	
		-- altri				
1522.00.91	AGRI	--- Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	3,2		A	
1522.00.99	AGRI	--- altri	0		A	
16		CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI				
1601.00	AGRI	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti				
1601.00.10	AGRI	- di fegato	15,4		A	
		- altri				
1601.00.91	AGRI	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/100 kg		A	
1601.00.99	AGRI	-- altri	100,5 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue				
1602.10.00	AGRI	- Preparazioni omogeneizzate	16,6		A	
		- di fegato di qualsiasi animale				
1602.20.10	AGRI	-- di oca o di anatra	10,2		A	
1602.20.90	AGRI	-- altre	16		A	
		- di volatili della voce 0105				
1602.31	AGRI	-- di tacchino				
		--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili				
1602.31.11	AGRI	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	1 024 EUR/1 000 kg		A	
1602.31.19	AGRI	---- altre	1 024 EUR/1 000 kg		A	
1602.31.80	AGRI	--- altre	1 024 EUR/1 000 kg		A	
1602.32	AGRI	-- di galli e di galline				
		--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602.32.11	AGRI	---- non cotte	2 765 EUR/1 000 kg		A	
1602.32.19	AGRI	---- altre	1 024 EUR/1 000 kg		A	
1602.32.30	AGRI	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	2 765 EUR/1 000 kg		A	
1602.32.90	AGRI	--- altre	2 765 EUR/1 000 kg		A	
1602.39	AGRI	-- altre				
		--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili				
1602.39.21	AGRI	---- non cotte	2 765 EUR/1 000 kg		A	
1602.39.29	AGRI	---- altre	2765 EUR/1 000 kg		A	
1602.39.85	AGRI	--- altre	2 765 EUR/1 000 kg		A	
		- della specie suina				
		-- Prosciutti e loro pezzi				
1602.41.10	AGRI	--- della specie suina domestica	156,8 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602.41.90	AGRI	--- altri	10,9		A	
		-- Spalle e loro pezzi				
1602.42.10	AGRI	--- della specie suina domestica	129,3 EUR/100 kg		A	
1602.42.90	AGRI	--- altre	10,9		A	
1602.49	AGRI	-- altre, compresi i miscugli				
		--- della specie suina domestica				
		---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine				
1602.49.11	AGRI	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/100 kg		A	
1602.49.13	AGRI	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/100 kg		A	
1602.49.15	AGRI	----- altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602.49.19	AGRI	----- altre	85,7 EUR/100 kg		A	
1602.49.30	AGRI	---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	75 EUR/100 kg		A	
1602.49.50	AGRI	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	54,3 EUR/100 kg		A	
1602.49.90	AGRI	--- altre	10,9		A	
1602.50	AGRI	- della specie bovina				
1602.50.10	AGRI	-- non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg		TRQ-1 Carni bovine	
		-- altre				
1602.50.31	AGRI	--- Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	16,6		TRQ-1 Carni bovine	
1602.50.95	AGRI	--- altre	16,6		TRQ-1 Carni bovine	
1602.90	AGRI	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602.90.10	AGRI	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6		A	
		-- altre				
1602.90.31	AGRI	--- di selvaggina o di coniglio	10,9		A	
		--- altre				
1602.90.51	AGRI	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
		----- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina				
1602.90.61	AGRI	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg		A	
1602.90.69	AGRI	----- altre	16,6		A	
		----- altre				
1602.90.91	AGRI	----- di ovini	12,8		B7	
1602.90.95	AGRI	----- di caprini	16,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1602.90.99	AGRI	----- altre	16,6		A	
		Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici				
1603.00.10	FISH	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8		A	
1603.00.80	FISH	- altri	0		A	
1604		Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce				
		- Pesci interi o in pezzi, ma non tritati				
1604.11.00	FISH	-- Salmoni	5,5		A	
1604.12	FISH	-- Aringhe				
1604.12.10	FISH	--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1604.12.91	FISH	---- in recipienti ermeticamente chiusi	20		A	
1604.12.99	FISH	---- altri	20		A	
1604.13	FISH	-- Sardine, alacce e spratti				
		--- Sardine				
1604.13.11	FISH	---- sotto olio d'oliva	12,5		A	
1604.13.19	FISH	---- altri	12,5		A	
1604.13.90	FISH	--- altri	12,5		A	
1604.14	FISH	-- Tonni, tonnetti striati e boniti (<i>Sarda spp.</i>)				
		--- Tonni e tonnetti striati				
		---- Tonnetti striati				
1604.14.21	FISH	----- sotto olio vegetale	24		B7	
		----- altri				
1604.14.26	FISH	----- Filetti detti "loins"	24		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1604.14.28	FISH	----- altri	24		B7	
		---- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)				
1604.14.31	FISH	----- sotto olio vegetale	24		B7	
		---- altri				
1604.14.36	FISH	----- Filetti detti "loins"	24		A	
1604.14.38	FISH	----- altri	24		B7	
		---- altri				
1604.14.41	FISH	----- sotto olio vegetale	24		B7	
		---- altri				
1604.14.46	FISH	----- Filetti detti "loins"	24		A	
1604.14.48	FISH	----- altri	24		B7	
1604.14.90	FISH	--- Boniti (<i>Sarda</i> spp.)	25		A	
1604.15	FISH	-- Sgombri				
		--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1604.15.11	FISH	---- Filetti	25		A	
1604.15.19	FISH	---- altri	25		A	
1604.15.90	FISH	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	20		A	
1604.16.00	FISH	-- Acciughe	25		A	
1604.17.00	FISH	-- Anguille	20		A	
1604.18.00	FISH	-- Pinne di squalo	20		A	
1604.19	FISH	-- altri				
1604.19.10	FISH	--- Salmonidi, diversi dai salmoni	7		A	
		--- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dai tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)				
1604.19.31	FISH	---- Filetti detti "loins"	24		A	
1604.19.39	FISH	---- altri	24		B7	
1604.19.50	FISH	--- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1604.19.91	FISH	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5		A	
		---- altri				
1604.19.92	FISH	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20		A	
1604.19.93	FISH	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20		A	
1604.19.94	FISH	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	20		A	
1604.19.95	FISH	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20		A	
1604.19.97	FISH	----- altri	20		A	
1604.20	FISH	- altre preparazioni e conserve di pesci				
1604.20.05	FISH	-- Preparazioni di surimi	20		A	
		-- altri				
1604.20.10	FISH	--- di salmoni	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1604.20.30	FISH	--- di salmonidi, diversi dai salmoni	7		A	
1604.20.40	FISH	--- di acciughe	25		A	
1604.20.50	FISH	--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25		A	
1604.20.70	FISH	--- di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere <i>Euthymus</i>	24		B7	
1604.20.90	FISH	--- di altri pesci	14		A	
		- Caviale e suoi succedanei				
1604.31.00	FISH	-- Caviale	20		A	
1604.32.00	FISH	-- Succedanei del caviale	20		A	
1605		Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati				
1605.10.00	FISH	- Granchi	8		A	
		- Gamberetti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- non in recipienti ermeticamente chiusi				
1605.21.10	FISH	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 2 kg	20		A	
1605.21.90	FISH	--- altri	20		A	
1605.29.00	FISH	-- altri	20		A	
		- Astici				
1605.30.10	FISH	-- Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	0		A	
1605.30.90	FISH	-- altri	20		A	
1605.40.00	FISH	- altri crostacei	20		A	
		- Molluschi				
1605.51.00	FISH	-- Ostriche	20		A	
1605.52.00	FISH	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	20		A	
		-- Mitili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1605.53.10	FISH	--- in recipienti ermeticamente chiusi	20		A	
1605.53.90	FISH	--- altri	20		A	
1605.54.00	FISH	-- Seppie e calamari	20		A	
1605.55.00	FISH	-- Polpi	20		A	
1605.56.00	FISH	-- Vongole, cardidi e arche	20		A	
1605.57.00	FISH	-- Abaloni	20		A	
1605.58.00	FISH	-- Lumache, diverse da quelle di mare	20		A	
1605.59.00	FISH	-- altri	20		A	
		- altri invertebrati acquatici				
1605.61.00	FISH	-- Oloturie	26		A	
1605.62.00	FISH	-- Ricci di mare	26		A	
1605.63.00	FISH	-- Meduse	26		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1605.69.00	FISH	-- altri	26		A	
17		CAPITOLO 17 - ZUCCHERIE PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI				
1701		Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido				
		- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti				
		-- di barbabietola				
1701.12.10	AGRI	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual		B5	
1701.12.90	AGRI	--- altri	41,9 EUR/100 kg		B5	
		-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo				
1701.13.10	AGRI	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual		B5	
1701.13.90	AGRI	--- altri	41,9 EUR/100 kg		B5	
		-- altri zuccheri di canna				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1701.14.10	AGRI	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual		B5	
1701.14.90	AGRI	--- altri	41,9 EUR/100 kg		B5	
		- altri				
1701.91.00	AGRI	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg		B5	
		-- altri				
1701.99.10	AGRI	--- Zuccheri bianchi	41,9 EUR/100 kg		B5	
1701.99.90	AGRI	--- altri	41,9 EUR/100 kg		B5	
1702		Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati				
		- Lattosio e sciroppo di lattosio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1702.11.00	AGRI	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg		A	
1702.19.00	AGRI	-- altri	14 EUR/100 kg		A	
		- Zucchero e sciroppo d'acero				
1702.20.10	AGRI	-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
1702.20.90	AGRI	-- altri	8		A	
1702.30	AGRI	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1702.30.10	AGRI	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
		-- altri				
1702.30.50	AGRI	--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg		B5	
1702.30.90	AGRI	--- altri	20 EUR/100 kg		B5	
		- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito				
1702.40.10	AGRI	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
1702.40.90	AGRI	-- altri	20 EUR/100 kg		B5	
1702.50.00	PAPS	- Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
		- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1702.60.10	AGRI	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
1702.60.80	AGRI	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
1702.60.95	AGRI	-- altri	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
1702.90	AGRI	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1702.90.10	PAPS	-- Maltosio chimicamente puro	12,8		B5	
1702.90.30	AGRI	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
1702.90.50	AGRI	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/100 kg		B5	
		-- Zuccheri e melassi, caramellati				
1702.90.71	AGRI	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
		--- altri				
1702.90.75	AGRI	---- in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg		B5	
1702.90.79	AGRI	---- altri	19,2 EUR/100 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1702.90.80	AGRI	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
1702.90.95	AGRI	-- altri	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
1703		Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero				
1703.10.00	AGRI	- Melassi di canna	0,35 EUR/100 kg		B5	
1703.90.00	AGRI	- altri	0,35 EUR/100 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1704		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)				
		- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero				
1704.10.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9		A	
1704.10.90	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2		A	
1704.90	PAPS	- altri				
1704.90.10	PAPS	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4		A	
1704.90.30	PAPS	-- Preparazione detta "cioccolato bianco"	9,1 + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1704.90.51	PAPS	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
1704.90.55	PAPS	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
1704.90.61	PAPS	--- Confetti e prodotti simili ricoperti di zucchero	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
		--- altri				
1704.90.65	PAPS	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
1704.90.71	PAPS	---- Caramelle di zucchero dure, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
1704.90.75	PAPS	---- Caramelle morbide (toffee) e dolciumi simili	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
		---- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1704.90.81	PAPS	----- ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
1704.90.99	PAPS	----- altri	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ		A	
18		CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI				
1801.00.00	AGRI	Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati	0		A	
1802.00.00	AGRI	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	0		A	
1803		Pasta di cacao, anche sgrassata				
1803.10.00	PAPS	- non sgrassata	9,6		A	
1803.20.00	PAPS	- completamente o parzialmente sgrassata	9,6		A	
1804.00.00	PAPS	Burro, grasso e olio di cacao	7,7		A	
1805.00.00	PAPS	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1806		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao				
		- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
1806.10.15	PAPS	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8		A	
1806.10.20	PAPS	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 EUR/100 kg		B5	
1806.10.30	PAPS	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 EUR/100 kg		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1806.10.90	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 EUR/100 kg		B5	
1806.20	PAPS	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg				
1806.20.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.20.30	PAPS	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
		-- altre				
1806.20.50	PAPS	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1806.20.70	PAPS	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	15,4 + EA		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
1806.20.80	PAPS	--- Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.20.95	PAPS	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		B5	
		- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini				
1806.31.00	PAPS	-- ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
		-- non ripiene				
1806.32.10	PAPS	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.32.90	PAPS	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1806.90	PAPS	- altre				
		-- Cioccolata e prodotti di cioccolata				
		--- Cioccolatini (praline), anche ripieni				
1806.90.11	PAPS	---- contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.90.19	PAPS	---- altri	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
		--- altri				
1806.90.31	PAPS	---- ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.90.39	PAPS	---- non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.90.50	PAPS	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1806.90.60	PAPS	-- Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.90.70	PAPS	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
1806.90.90	PAPS	-- altre	8,3 + EA MAX 18,7 +ADSZ		A	
19		CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA				
1901		Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1901.10.00	PAPS	- Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA		B7	
1901.20.00	PAPS	- Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA		B3	
1901.90	PAPS	- altri				
		-- Estratti di malto				
1901.90.11	PAPS	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 EUR/100 kg		B3	
1901.90.19	PAPS	--- altri	5,1 + 14,7 EUR/100 kg		B3	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1901.90.91	PAPS	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8		B3	
1901.90.99	PAPS	--- altri	7,6 + EA		TRQ-7 PAT lattiero-casari e siero di latte altamente proteico	
1902		Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato				
		- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate				
1902.11.00	PAPS	-- contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altre				
1902.19.10	PAPS	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 EUR/100 kg		A	
1902.19.90	PAPS	--- altre	7,7 + 21,1 EUR/100 kg		A	
1902.20	PAPS	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)				
1902.20.10	FISH	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5		A	
1902.20.30	AGRI	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg		A	
		-- altre				
1902.20.91	PAPS	--- cotte	8,3 + 6,1 EUR/100 kg		A	
1902.20.99	PAPS	--- altre	8,3 + 17,1 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre paste alimentari				
1902.30.10	PAPS	-- secche	6,4 + 24,6 EUR/100 kg		A	
1902.30.90	PAPS	-- altre	6,4 + 9,7 EUR/100 kg		A	
		- Cuscus				
1902.40.10	PAPS	-- non preparato	7,7 + 24,6 EUR/100 kg		A	
1902.40.90	PAPS	-- altro	6,4 + 9,7 EUR/100 kg		A	
1903.00.00	PAPS	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/100 kg		A	
1904		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura				
1904.10.10	PAPS	-- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/100 kg		A	
1904.10.30	PAPS	-- a base di riso	5,1 + 46 EUR/100 kg		A	
1904.10.90	PAPS	-- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg		A	
1904.20	PAPS	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati				
1904.20.10	PAPS	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA		A	
		-- altri				
1904.20.91	PAPS	--- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/100 kg		A	
1904.20.95	PAPS	--- a base di riso	5,1 + 46 EUR/100 kg		A	
1904.20.99	PAPS	--- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1904.30.00	PAPS	- Bulgur di grano	8,3 + 25,7 EUR/100 kg		A	
		- altri				
1904.90.10	PAPS	-- a base di riso	8,3 + 46 EUR/100 kg		A	
1904.90.80	PAPS	-- altri	8,3 + 25,7 EUR/100 kg		A	
1905		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili				
1905.10.00	PAPS	- Pane croccante detto "Knäckebröt"	5,8 + 13 EUR/100 kg		A	
		- Pane con spezie (panpepato)				
1905.20.10	PAPS	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/100 kg		A	
1905.20.30	PAPS	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1905.20.90	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/100 kg		A	
		- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini				
1905.31	PAPS	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti				
		--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao				
1905.31.11	PAPS	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
1905.31.19	PAPS	---- altri	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
		--- altri				
1905.31.30	PAPS	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
		---- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1905.31.91	PAPS	----- doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
1905.31.99	PAPS	----- altri	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
1905.32	PAPS	-- Cialde e cialdine				
1905.32.05	PAPS	--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 +ADFM		A	
		--- altre				
		---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao				
1905.32.11	PAPS	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
1905.32.19	PAPS	----- altre	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
		---- altre				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1905.32.91	PAPS	----- salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 +ADFM		A	
1905.32.99	PAPS	----- altre	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
		- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati				
1905.40.10	PAPS	-- Fette biscottate	9,7 + EA		A	
1905.40.90	PAPS	-- altri	9,7 + EA		A	
1905.90	PAPS	- altri				
1905.90.10	PAPS	-- Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/100 kg		A	
1905.90.20	PAPS	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/100 kg		A	
		-- altri				
1905.90.30	PAPS	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
1905.90.45	PAPS	--- Biscotti	9 + EA MAX 20,7 +ADFM		A	
1905.90.55	PAPS	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 +ADFM		A	
		--- altri				
1905.90.70	PAPS	---- contenenti, in peso, il 5% o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio	9 + EA MAX 24,2 +ADSZ		A	
1905.90.80	PAPS	---- altri	9 + EA MAX 20,7 +ADFM		A	
20		CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE				
2001		Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico				
2001.10.00	AGRI	- Cetrioli e cetriolini	17,6		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2001.90.10	AGRI	-- "Chutney" di manghi	0		A	
2001.90.20	AGRI	-- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diversa dai peperoni dolci o pimenti	5		A	
2001.90.30	PAPS	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda		A	
2001.90.40	PAPS	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda		A	
2001.90.50	AGRI	-- Funghi	16		A	
2001.90.65	AGRI	-- Olive	16		A	
2001.90.70	AGRI	-- Peperoni	16		A	
2001.90.92	AGRI	-- Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma	10		A	
2001.90.97	AGRI	-- altri	16		A	
2002		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico				
		- Pomodori, interi o in pezzi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2002.10.10	AGRI	-- pelati	14,4		A	
2002.10.90	AGRI	-- altri	14,4		A	
2002.90	AGRI	- altri				
		-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %				
2002.90.11	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4		A	
2002.90.19	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4		A	
		-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %				
2002.90.31	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4		A	
2002.90.39	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4		A	
		-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2002.90.91	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4		A	
2002.90.99	AGRI	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4		A	
2003		Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico				
		- Funghi del genere <i>Agaricus</i>				
2003.10.20	AGRI	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda		A	
2003.10.30	AGRI	-- altri	18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda		A	
		- altri				
2003.90.10	AGRI	-- Tartufi	14,4		A	
2003.90.90	AGRI	-- altri	18,4		A	
2004		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2004.10	PAPS	- Patate				
2004.10.10	AGRI	-- semplicemente cotte	14,4		A	
		-- altre				
2004.10.91	PAPS	--- sotto forma di farina, semolino o flocchi	7,6 + EA		A	
2004.10.99	AGRI	--- altri	17,6		A	
2004.90	AGRI	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi				
2004.90.10	PAPS	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda		A	
2004.90.30	AGRI	-- Crauti, capperi e olive	16		A	
2004.90.50	AGRI	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini della specie <i>Phaseolus spp.</i> , in baccello	19,2		A	
		-- altri, compresi i miscugli				
2004.90.91	AGRI	--- Cipolle, semplicemente cotte	14,4		A	
2004.90.98	AGRI	--- altri	17,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2005		Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006				
2005.10.00	AGRI	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6		A	
2005.20	AGRI	- Patate				
2005.20.10	PAPS	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA		A	
		-- altre				
2005.20.20	AGRI	--- a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1		A	
2005.20.80	AGRI	--- altre	14,1		A	
2005.40.00	AGRI	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	19,2		A	
		- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)				
2005.51.00	AGRI	-- Fagioli in grani	17,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2005.59.00	AGRI	-- altri	19,2		A	
2005.60.00	AGRI	- Asparagi	17,6		A	
2005.70.00	AGRI	- Olive	12,8		A	
2005.80.00	PAPS	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda	L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.	TRQ-8 Granturco dolce	
		- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi				
2005.91.00	AGRI	-- Germogli di bambù	17,6		A	
		-- altri				
2005.99.10	AGRI	--- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni dolci o pimenti	6,4		A	
2005.99.20	AGRI	--- Capperi	16		A	
2005.99.30	AGRI	--- Carciofi	17,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2005.99.50	AGRI	--- Miscugli di ortaggi e legumi	17,6		A	
2005.99.60	AGRI	--- Crauti	16		A	
2005.99.80	AGRI	--- altri	17,6		A	
2006.00	AGRI	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)				
2006.00.10	AGRI	- Zenzero	0		A	
		- altre				
		-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %				
2006.00.31	AGRI	--- Ciliegie	20 + 23,9 EUR/100 kg		A	
2006.00.35	AGRI	--- Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 EUR/100 kg		A	
2006.00.38	AGRI	--- altre	20 + 23,9 EUR/100 kg		A	
		-- altre				
2006.00.91	AGRI	--- Frutta tropicale e noci tropicali	12,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2006.00.99	AGRI	--- altre	20		A	
2007		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
2007.10	AGRI	- Preparazioni omogeneizzate				
2007.10.10	AGRI	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		-- altre				
2007.10.91	AGRI	--- di frutta tropicale	15		A	
2007.10.99	AGRI	--- altre	24		A	
		- altre				
		-- di agrumi				
2007.91.10	AGRI	--- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 EUR/100 kg		A	
2007.91.30	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2007.91.90	AGRI	--- altre	21,6		A	
2007.99	AGRI	-- altre				
		--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %				
2007.99.10	AGRI	---- Puree e paste di prugne e puree e paste di prugna secca, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4		A	
2007.99.20	AGRI	---- Puree e paste di marroni	24 + 19,7 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
2007.99.31	AGRI	----- di ciliege	24 + 23 EUR/100 kg		A	
2007.99.33	AGRI	----- di fragole	24 + 23 EUR/100 kg		A	
2007.99.35	AGRI	----- di lamponi	24 + 23 EUR/100 kg		A	
2007.99.39	AGRI	----- altre	24 + 23 EUR/100 kg		A	
2007.99.50	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	24 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		--- altre				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2007.99.93	AGRI	---- di frutta tropicale e noci tropicali	15		A	
2007.99.97	AGRI	---- altre	24		A	
2008		Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove				
		- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro				
2008.11	AGRI	-- Arachidi				
2008.11.10	PAPS	--- Burro di arachidi	12,8		A	
		--- altre, in imballaggi immediati di contenuto netto				
2008.11.91	AGRI	---- superiore ad 1 kg	11,2		A	
		---- uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.11.96	AGRI	----- tostate	12		A	
2008.11.98	AGRI	----- altre	12,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.19	AGRI	-- altre, compresi i miscugli				
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.19.12	AGRI	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	7		A	
		---- altre				
2008.19.13	AGRI	----- Mandorle e pistacchi, tostati	9		A	
2008.19.19	AGRI	----- altre	11,2		A	
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.19.92	AGRI	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	8		A	
		---- altre				
		----- Frutta a guscio tostate				
2008.19.93	AGRI	----- Mandorle e pistacchi	10,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.19.95	AGRI	----- altre	12		A	
2008.19.99	AGRI	----- altre	12,8		A	
2008.20	AGRI	- Ananassi				
		-- con aggiunta di alcole				
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.20.11	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg		A	
2008.20.19	AGRI	---- altri	25,6		A	
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.20.31	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg		A	
2008.20.39	AGRI	---- altri	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.20.51	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2		A	
2008.20.59	AGRI	---- altri	17,6		A	
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.20.71	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8		A	
2008.20.79	AGRI	---- altri	19,2		A	
2008.20.90	AGRI	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4		A	
2008.30	AGRI	- Agrumi				
		-- con aggiunta di alcole				
		--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				
2008.30.11	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.30.19	AGRI	---- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		--- altri				
2008.30.31	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.30.39	AGRI	---- altri	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.30.51	AGRI	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2		A	
2008.30.55	AGRI	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4		A	
2008.30.59	AGRI	---- altri	17,6		A	
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.30.71	AGRI	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2		A	
2008.30.75	AGRI	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6		A	
2008.30.79	AGRI	---- altri	20,8		A	
2008.30.90	AGRI	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4		A	
2008.40	AGRI	- Pere				
		-- con aggiunta di alcole				
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
		---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %				
2008.40.11	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.40.19	AGRI	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
2008.40.21	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.40.29	AGRI	----- altre	25,6		A	
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.40.31	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
2008.40.39	AGRI	---- altre	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.40.51	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.40.59	AGRI	---- altre	16		A	
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.40.71	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2		A	
2008.40.79	AGRI	---- altre	17,6		A	
2008.40.90	AGRI	--- senza aggiunta di zuccheri	16,8		A	
2008.50	AGRI	- Albicocche				
		-- con aggiunta d'alcole				
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
		---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %				
2008.50.11	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.50.19	AGRI	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
2008.50.31	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.50.39	AGRI	----- altre	25,6		A	
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.50.51	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
2008.50.59	AGRI	----- altre	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.50.61	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2		A	
2008.50.69	AGRI	---- altre	17,6		A	
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.50.71	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8		A	
2008.50.79	AGRI	---- altre	19,2		A	
		--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto				
2008.50.92	AGRI	---- superiore o uguale a 5 kg	13,6		A	
2008.50.98	AGRI	---- inferiore a 5 kg	18,4		A	
2008.60	AGRI	- Ciliegie				
		-- con aggiunta di alcole				
		--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.60.11	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	
2008.60.19	AGRI	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		--- altre				
2008.60.31	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.60.39	AGRI	---- altre	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto				
2008.60.50	AGRI	---- superiore ad 1 kg	17,6		A	
2008.60.60	AGRI	---- uguale o inferiore ad 1 kg	20,8		A	
		--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto				
2008.60.70	AGRI	---- superiore o uguale a 4,5 kg	18,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.60.90	AGRI	---- inferiore a 4,5 kg	18,4		A	
2008.70	AGRI	- Pesche, comprese le pesche noci				
		-- con aggiunta di alcoole				
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
		---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %				
2008.70.11	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	
2008.70.19	AGRI	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		---- altre				
2008.70.31	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.70.39	AGRI	----- altre	25,6		A	
		--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.70.51	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
2008.70.59	AGRI	---- altre	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.70.61	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2		A	
2008.70.69	AGRI	---- altre	17,6		A	
		--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.70.71	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2		A	
2008.70.79	AGRI	---- altre	17,6		A	
		--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.70.92	AGRI	---- superiore o uguale a 5 kg	15,2		A	
2008.70.98	AGRI	---- inferiore a 5 kg	18,4		A	
2008.80	AGRI	- Fragole				
		-- con aggiunta di alcole				
		--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				
2008.80.11	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	
2008.80.19	AGRI	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		--- altre				
2008.80.31	AGRI	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	
2008.80.39	AGRI	---- altre	25,6		A	
		-- senza aggiunta di alcole				
2008.80.50	AGRI	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.80.70	AGRI	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8		A	
2008.80.90	AGRI	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4		A	
2008.91.00	PAPS	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19				
2008.93	AGRI	-- Cuori di palma	10		A	
		-- Mirtilli (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)				
		--- con aggiunta di alcole				
		---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				
2008.93.11	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6		A	
2008.93.19	AGRI	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		---- altri				
2008.93.21	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.93.29	AGRI	----- altri	25,6		A	
		--- senza aggiunta di alcole				
2008.93.91	AGRI	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6		A	
2008.93.93	AGRI	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8		A	
2008.93.99	AGRI	---- senza aggiunta di zuccheri	18,4		A	
2008.97	AGRI	-- Miscugli				
		--- di noci tropicali e di frutta tropicale contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali				
2008.97.03	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	7		A	
2008.97.05	AGRI	---- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	8		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- con aggiunta di alcole				
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				
		----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas				
2008.97.12	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16		A	
2008.97.14	AGRI	----- altri	25,6		A	
		----- altri				
2008.97.16	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 EUR/100 kg		A	
2008.97.18	AGRI	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		----- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas				
2008.97.32	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15		A	
2008.97.34	AGRI	----- altri	24		A	
		----- altri				
2008.97.36	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16		A	
2008.97.38	AGRI	----- altri	25,6		A	
		---- senza aggiunta di alcole				
		----- con aggiunta di zuccheri				
		----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.97.51	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11		A	
2008.97.59	AGRI	----- altri	17,6		A	
		----- altri				
		----- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente				
2008.97.72	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	8,5		A	
2008.97.74	AGRI	----- altri	13,6		A	
		----- altri				
2008.97.76	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	12		A	
2008.97.78	AGRI	----- altri	19,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto				
		----- superiore o uguale a 5 kg				
2008.97.92	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5		A	
2008.97.93	AGRI	----- altri	18,4		A	
		----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg				
2008.97.94	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5		A	
2008.97.96	AGRI	----- altri	18,4		A	
		----- inferiore a 4,5 kg				
2008.97.97	AGRI	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.97.98	AGRI	----- altri	18,4		A	
2008.99	AGRI	-- altri				
		--- con aggiunta di alcole				
		---- Zenzero				
2008.99.11	AGRI	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10		A	
2008.99.19	AGRI	----- altri	16		A	
		---- Uva				
2008.99.21	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 EUR/100 kg		A	
2008.99.23	AGRI	----- altri	25,6		A	
		---- altri				
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas				
2008.99.24	AGRI	----- Frutta tropicale	16		A	
2008.99.28	AGRI	----- altri	25,6		A	
		----- altri				
2008.99.31	AGRI	----- Frutta tropicale	16 + 2,6 EUR/100 kg		A	
2008.99.34	AGRI	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg		A	
		----- altri				
		----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas				
2008.99.36	AGRI	----- Frutta tropicale	15		A	
2008.99.37	AGRI	----- altre	24		A	
		----- altri				
2008.99.38	AGRI	----- Frutta tropicale	16		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.99.40	AGRI	----- altre	25,6		A	
		--- senza aggiunta di alcole				
		---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg				
2008.99.41	AGRI	----- Zenzero	0		A	
2008.99.43	AGRI	----- Uva	19,2		A	
2008.99.45	AGRI	----- Prugne	17,6		A	
2008.99.48	AGRI	----- Frutta tropicale	11		A	
2008.99.49	AGRI	----- altri	17,6		A	
		---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg				
2008.99.51	AGRI	----- Zenzero	0		A	
2008.99.63	AGRI	----- Frutta tropicale	13		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2008.99.67	AGRI	----- altri	20,8		A	
		---- senza aggiunta di zuccheri				
		----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto				
2008.99.72	AGRI	----- superiore o uguale a 5 kg	15,2		A	
2008.99.78	AGRI	----- inferiore a 5 kg	18,4		A	
2008.99.85	PAPS	----- Granturco, diverso da granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda		A	
2008.99.91	PAPS	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda		A	
2008.99.99	PAPS	----- altri	18,4		A	
2009		Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Succo di arancia				
2009.11	AGRI	-- congelato				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.11.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.11.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67				
2009.11.91	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.11.99	AGRI	---- altri	15,2		A	
2009.12.00	AGRI	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2		A	
2009.19	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.19.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.19.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67				
2009.19.91	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.19.98	AGRI	---- altri	12,2		A	
		- Succo di pompelmo o di pomelo				
2009.21.00	AGRI	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12		A	
2009.29	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.29.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.29.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67				
2009.29.91	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.29.99	AGRI	---- altri	12		A	
		- Succo di altro agrume				
2009.31	AGRI	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20				
		--- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto				
2009.31.11	AGRI	---- contenenti zuccheri addizionati	14,4		A	
2009.31.19	AGRI	---- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
		--- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto				
		---- di limoni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.31.51	AGRI	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4		A	
2009.31.59	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
		---- di altri agrumi				
2009.31.91	AGRI	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4		A	
2009.31.99	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
2009.39	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.39.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.39.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67				
		---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto				
2009.39.31	AGRI	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.39.39	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
		---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto				
		----- di limoni				
2009.39.51	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.39.55	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4		A	
2009.39.59	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
		----- di altri agrumi				
2009.39.91	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.39.95	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4		A	
2009.39.99	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	15,2		A	
		- Succo di ananasso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20				
2009.41.92	AGRI	--- contenenti zuccheri addizionati	15,2		A	
2009.41.99	AGRI	--- senza zuccheri addizionati	16		A	
2009.49	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.49.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.49.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67				
2009.49.30	AGRI	---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2		A	
		---- altri				
2009.49.91	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.49.93	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2		A	
2009.49.99	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	16		A	
		- Succo di pomodoro				
2009.50.10	AGRI	-- con zuccheri addizionati	16		A	
2009.50.90	AGRI	-- altri	16,8		A	
		- Succo di uva (compreso il mosto di uva)				
		-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30				
2009.61.10	AGRI	--- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	EP		A (EP)	
2009.61.90	AGRI	--- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 EUR/hl		A	
2009.69	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.69.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.69.19	AGRI	---- altri	EP		A (EP)	
		--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67				
		---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto				
2009.69.51	AGRI	----- concentrati	EP		A (EP)	
2009.69.59	AGRI	----- altri	EP		A (EP)	
		---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto				
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %				
2009.69.71	AGRI	----- concentrati	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.69.79	AGRI	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.69.90	AGRI	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl		A	
		- Succo di mela				
		-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20				
2009.71.20	AGRI	--- contenenti zuccheri addizionati	18		A	
2009.71.99	AGRI	--- senza zuccheri addizionati	18		A	
2009.79	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.79.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 EUR/100 kg		A	
2009.79.19	AGRI	---- altri	30		A	
		--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.79.30	AGRI	---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18		A	
		---- altri				
2009.79.91	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 EUR/100 kg		A	
2009.79.98	AGRI	----- altri	18		A	
		- Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi				
2009.81	AGRI	-- Mirtilli (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
2009.81.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.81.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67				
2009.81.31	AGRI	---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	16,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- altri				
2009.81.51	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.81.59	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	16,8		A	
		----- senza zuccheri addizionati				
2009.81.95	AGRI	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	14		A	
2009.81.99	AGRI	----- altri	17,6		A	
2009.89	AGRI	-- altri				
		--- di un valore Brix superiore a 67				
		---- Succo di pera				
2009.89.11	AGRI	----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.89.19	AGRI	----- altri	33,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- altri				
		----- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto				
2009.89.34	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 EUR/100 kg		A	
2009.89.35	AGRI	----- altri	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
		----- altri				
2009.89.36	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	21		A	
2009.89.38	AGRI	----- altri	33,6		A	
		--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67				
		---- Succo di pera				
2009.89.50	AGRI	----- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2		A	
		----- altri				
2009.89.61	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.89.63	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2		A	
2009.89.69	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	20		A	
		---- altri				
		----- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati				
2009.89.71	AGRI	----- Succo di ciliegie	16,8		A	
2009.89.73	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	10,5		A	
2009.89.79	AGRI	----- altri	16,8		A	
		---- altri				
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %				
2009.89.85	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg		A	
2009.89.86	AGRI	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg		A	
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.89.88	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	10,5		A	
2009.89.89	AGRI	----- altri	16,8		A	
		----- senza zuccheri addizionati				
2009.89.96	AGRI	----- Succo di ciliegie	17,6		A	
2009.89.97	AGRI	----- Succhi di frutta tropicale	11		A	
2009.89.99	AGRI	----- altri	17,6		A	
2009.90	AGRI	- Miscugli di succhi				
		-- di un valore Brix superiore a 67				
		--- Miscugli di succo di mela e di succo di pera				
2009.90.11	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.90.19	AGRI	---- altri	33,6		A	
		--- altri				
2009.90.21	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.90.29	AGRI	---- altri	33,6		A	
		-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67				
		--- Miscugli di succo di mela e di succo di pera				
2009.90.31	AGRI	---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.90.39	AGRI	---- altri	20		A	
		--- altri				
		---- di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto				
		----- Miscugli di succhi di agrumi e di succo di ananasso				
2009.90.41	AGRI	----- con zuccheri addizionati	15,2		A	
2009.90.49	AGRI	----- altri	16		A	
		----- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.90.51	AGRI	----- con zuccheri addizionati	16,8		A	
2009.90.59	AGRI	----- altri	17,6		A	
		---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto				
		----- Miscugli di succhi di agrumi e di succo di ananasso				
2009.90.71	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg		A	
2009.90.73	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2		A	
2009.90.79	AGRI	----- senza zuccheri addizionati	16		A	
		----- altri				
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %				
2009.90.92	AGRI	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2009.90.94	AGRI	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg		A	
		----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %				
2009.90.95	AGRI	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5		A	
2009.90.96	AGRI	----- altri	16,8		A	
		----- senza zuccheri addizionati				
2009.90.97	AGRI	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	11		A	
2009.90.98	AGRI	----- altri	17,6		A	
21		CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE				
2101		Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè				
2101.11.00	PAPS	-- Estratti, essenze e concentrati	9		A	
		-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè				
2101.12.92	PAPS	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5		A	
2101.12.98	PAPS	--- altri	9 + EA		B7	
2101.20	PAPS	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate				
2101.20.20	PAPS	-- Estratti, essenze e concentrati	6		A	
		-- Preparazioni				
2101.20.92	PAPS	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2101.20.98	PAPS	--- altri	6,5 + EA		B7	
2101.30	PAPS	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati				
		-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè				
2101.30.11	PAPS	--- Cicoria torrefatta	11,5		A	
2101.30.19	PAPS	--- altri	5,1 + 12,7 EUR/100 kg		A	
		-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè				
2101.30.91	PAPS	--- di cicoria torrefatta	14,1		A	
2101.30.99	PAPS	--- altri	10,8 + 22,7 EUR/100 kg		A	
2102		Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati				
2102.10	PAPS	- Lieviti vivi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2102.10.10	PAPS	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9		A	
		-- Lieviti di panificazione				
2102.10.31	PAPS	--- secchi	12		A	
2102.10.39	PAPS	--- altri	12		A	
2102.10.90	PAPS	-- altri	14,7		A	
2102.20	PAPS	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti				
		-- Lieviti morti				
2102.20.11	PAPS	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3		A	
2102.20.19	PAPS	--- altri	5,1		A	
2102.20.90	PAPS	-- altri	0		A	
2102.30.00	PAPS	- Lieviti in polvere preparati	6,1		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2103		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata				
2103.10.00	PAPS	- Salsa di soia	7,7		A	
2103.20.00	PAPS	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	10,2		A	
		- Farina di senape e senape preparata				
2103.30.10	PAPS	-- Farina di senape	0		A	
2103.30.90	PAPS	-- Senape preparata	9		A	
		- altri				
2103.90.10	PAPS	-- "Chutney" di mango liquido	0		A	
2103.90.30	PAPS	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,5 litri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2103.90.90	PAPS	-- altri	7,7		A	
2104		Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate				
2104.10.00	PAPS	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	11,5		A	
2104.20.00	PAPS	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1		A	
2105.00	PAPS	Gelati, anche contenenti cacao				
2105.00.10	PAPS	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg		A	
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte				
2105.00.91	PAPS	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2105.00.99	PAPS	-- uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg		A	
2106		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove				
		- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate				
2106.10.20	PAPS	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8		B5	
2106.10.80	PAPS	-- altri	0 + EA		B5	
2106.90	AGRI	- altre				
2106.90.20	PAPS	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl		B5	
		-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2106.90.30	AGRI	--- di isoglucosio --- altri	42,7 EUR/100 kg/net mas		B5	
2106.90.51	AGRI	---- di lattosio	14 EUR/100 kg		B7	
2106.90.55	AGRI	---- di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/100 kg		B5	
2106.90.59	AGRI	---- altri	0,4 EUR/100 kg/net/% saccar,	per 1 %, in peso, di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. nota complementare 4 (NC)).	B5	
2106.90.92	PAPS	-- altre --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2106.90.98	PAPS	--- altre	9 + EA		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
22		CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI				
2201		Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve				
2201.10	PAPS	- Acque minerali e acque gassate				
		-- Acque minerali naturali				
2201.10.11	PAPS	--- senza diossido di carbonio	0		A	
2201.10.19	PAPS	--- altre	0		A	
2201.10.90	PAPS	-- altre	0		A	
2201.90.00	PAPS	- altre	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2202		Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009				
2202.10.00	PAPS	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6		A	
		- altre				
2202.91.00	PAPS	-- Birra analcolica	9,6		A	
2202.99	PAPS	-- altre				
		--- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404				
2202.99.11	PAPS	---- Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8% in peso	9,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2202.99.15	PAPS	---- Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8% in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12	9,6		A	
2202.99.19	PAPS	---- altre	9,6		A	
		--- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404				
2202.99.91	PAPS	---- inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/100 kg		B7	
2202.99.95	PAPS	---- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 EUR/100 kg		B7	
2202.99.99	PAPS	---- uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 EUR/100 kg		B7	
2203.00	PAPS	Birra di malto				
		- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri				
2203.00.01	PAPS	-- presentata in bottiglie	0		A	
2203.00.09	PAPS	-- altra	0		A	
2203.00.10	PAPS	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009				
2204.10	AGRI	- Vini spumanti				
		-- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)				
2204.10.11	AGRI	--- Champagne	32 EUR/hl		A	
2204.10.13	AGRI	--- Cava	32 EUR/hl		A	
2204.10.15	AGRI	--- Prosecco	32 EUR/hl		A	
2204.10.91	AGRI	--- Asti spumante	32 EUR/hl		A	
2204.10.93	AGRI	--- altri	32 EUR/hl		A	
2204.10.94	AGRI	-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl		A	
2204.10.96	AGRI	-- altri vini varietali	32 EUR/hl		A	
2204.10.98	AGRI	-- altri	32 EUR/hl		A	
		- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21	AGRI	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri				
		--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204.10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar				
2204.21.06	AGRI	---- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	32 EUR/hl		A	
2204.21.07	AGRI	---- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl		A	
2204.21.08	AGRI	---- altri vini varietali	32 EUR/hl		A	
2204.21.09	AGRI	---- altri	32 EUR/hl		A	
		--- altri				
		---- prodotto nell'Unione europea				
		----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)				
		----- Vini bianchi				
2204.21.11	AGRI	----- Alsace	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.12	AGRI	----- Bordeaux	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.13	AGRI	----- Bourgogne	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.17	AGRI	----- Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.18	AGRI	----- Mosel	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.19	AGRI	----- Pfalz	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.22	AGRI	----- Rheinhessen	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.23	AGRI	----- Tokaj	15,8 EUR/hl		A	
2204.21.24	AGRI	----- Lazio	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.26	AGRI	----- Toscana	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.27	AGRI	----- Trentino-Alto Adige e Friuli	15,4 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21.28	AGRI	----- Veneto	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.31	AGRI	----- Sicilia	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.32	AGRI	----- Vinho Verde	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.34	AGRI	----- Penedés	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.36	AGRI	----- Rioja	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.37	AGRI	----- Valencia	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.38	AGRI	----- altri	15,4 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.21.42	AGRI	----- Bordeaux	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.43	AGRI	----- Bourgogne	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.44	AGRI	----- Beaujolais	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.46	AGRI	----- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.47	AGRI	----- Languedoc-Roussillon	15,4 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21.48	AGRI	----- Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.61	AGRI	----- Sicilia	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.62	AGRI	----- Piemonte	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.66	AGRI	----- Toscana	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.67	AGRI	----- Trentino e Alto Adige	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.68	AGRI	----- Veneto	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.69	AGRI	----- Dão, Bairrada e Douro	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.71	AGRI	----- Navarra	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.74	AGRI	----- Penedés	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.76	AGRI	----- Rioja	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.77	AGRI	----- Valdepeñas	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.78	AGRI	----- altri	15,4 EUR/hl		A	
		----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21.79	AGRI	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.80	AGRI	----- altri	15,4 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				
2204.21.81	AGRI	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.82	AGRI	----- altri	15,4 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.21.83	AGRI	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl		A	
2204.21.84	AGRI	----- altri	15,4 EUR/hl		A	
		----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.21.85	AGRI	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	15,8 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21.86	AGRI	----- Vino di Xeres	15,8 EUR/hl		A	
2204.21.87	AGRI	----- Vino di Marsala	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.88	AGRI	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.89	AGRI	----- Vino di Porto	15,8 EUR/hl		A	
2204.21.90	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.91	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		---- altri				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.21.93	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.94	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.21.95	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.96	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.21.97	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.21.98	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.22	AGRI	-- In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri				
2204.22.10	AGRI	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204.10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- prodotto nell'Unione europea				
		----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)				
2204.22.22	AGRI	----- Bordeaux	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.23	AGRI	----- Bourgogne	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.24	AGRI	----- Beaujolais	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.26	AGRI	----- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.27	AGRI	----- Languedoc-Roussillon	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.28	AGRI	----- Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.32	AGRI	----- Piemonte	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.33	AGRI	----- Tokaj	12,1 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- altri				
2204.22.38	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.78	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.22.79	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.80	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				
2204.22.81	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.82	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.22.83	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.22.84	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.22.85	AGRI	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl		A	
2204.22.86	AGRI	----- Vino di Xeres	13,1 EUR/hl		A	
2204.22.88	AGRI	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl		A	
2204.22.90	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.22.91	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		---- altri				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.22.93	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.22.94	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				
2204.22.95	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.22.96	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.22.97	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.22.98	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.29	AGRI	-- altri				
2204.29.10	AGRI	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204.10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
		---- prodotto nell'Unione europea				
		----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)				
2204.29.22	AGRI	----- Bordeaux	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.23	AGRI	----- Bourgogne	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.24	AGRI	----- Beaujolais	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.26	AGRI	----- Vallée du Rhône (Valle del Rodano)	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.27	AGRI	----- Languedoc-Roussillon	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.28	AGRI	----- Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.32	AGRI	----- Piemonte	12,1 EUR/hl		A	
		----- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.29.38	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.78	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.29.79	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.80	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				
2204.29.81	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.82	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.29.83	AGRI	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl		A	
2204.29.84	AGRI	----- altri	12,1 EUR/hl		A	
		----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.29.85	AGRI	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl		A	
2204.29.86	AGRI	----- Vino di Xeres	13,1 EUR/hl		A	
2204.29.88	AGRI	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl		A	
2204.29.90	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.29.91	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		---- altri				
		----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)				
2204.29.93	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.29.94	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri vini varietali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2204.29.95	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.29.96	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
		----- altri				
2204.29.97	AGRI	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl		A	
2204.29.98	AGRI	----- altri	20,9 EUR/hl		A	
2204.30	AGRI	- altri mosti di uva				
2204.30.10	AGRI	-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32		B3	
		-- altri				
		--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol				
2204.30.92	AGRI	---- concentrati	EP		B3 (EP)	
2204.30.94	AGRI	---- altri	EP		B3 (EP)	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
2204.30.96	AGRI	---- concentrati	EP		B3 (EP)	
2204.30.98	AGRI	---- altri	EP		B3 (EP)	
2205		Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche				
		- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri				
2205.10.10	PAPS	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl		A	
2205.10.90	PAPS	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/%vol/hl + 6,4 EUR/hl		A	
		- altri				
2205.90.10	PAPS	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl		A	
2205.90.90	PAPS	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2206.00	AGRI	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove				
2206.00.10	AGRI	- Vinello	1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl		B3	
		- altri				
		-- spumanti				
2206.00.31	AGRI	--- Sidro e sidro di pere	19,2 EUR/hl		B3	
2206.00.39	AGRI	--- altri	19,2 EUR/hl		B3	
		-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri				
2206.00.51	AGRI	---- Sidro e sidro di pere	7,7 EUR/hl		B3	
2206.00.59	AGRI	---- altri	7,7 EUR/hl		B3	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- superiore a 2 litri				
2206.00.81	AGRI	---- Sidro e sidro di pere	5,76 EUR/hl		B3	
2206.00.89	AGRI	---- altri	5,76 EUR/hl		B3	
2207		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo				
2207.10.00	PAPS	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl		TRQ-9 Etanolo	
2207.20.00	PAPS	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl		TRQ-9 Etanolo	
2208		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione				
2208.20	PAPS	- Acquaviti di vino o di vinacce				
		-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.20.12	PAPS	--- Cognac	0		A	
2208.20.14	PAPS	--- Armagnac	0		A	
2208.20.26	PAPS	--- Grappa	0		A	
2208.20.27	PAPS	--- Brandy de Jerez	0		A	
2208.20.29	PAPS	--- altri	0		A	
		-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri				
2208.20.40	PAPS	--- Distillato greggio	0		A	
		--- altri				
2208.20.62	PAPS	---- Cognac	0		A	
2208.20.64	PAPS	---- Armagnac	0		A	
2208.20.86	PAPS	---- Grappa	0		A	
2208.20.87	PAPS	---- Brandy de Jerez	0		A	
2208.20.89	PAPS	---- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.30	PAPS	- Whisky				
		-- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità				
2208.30.11	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.30.19	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
		-- Whisky detto "Scotch"				
2208.30.30	PAPS	--- Whisky detto "single malt"	0		A	
		--- Whisky detto "blended malt", presentato in recipienti di capacità				
2208.30.41	PAPS	---- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.30.49	PAPS	---- superiore a 2 litri	0		A	
		--- Whisky detto "single grain" e whisky detto "blended grain", presentati in recipienti di capacità				
2208.30.61	PAPS	---- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.30.69	PAPS	---- superiore a 2 litri	0		A	
		--- Altro whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.30.71	PAPS	---- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.30.79	PAPS	---- superiore a 2 litri	0		A	
		-- altri, presentati in recipienti di capacità				
2208.30.82	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.30.88	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
2208.40	PAPS	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati				
		-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri				
2208.40.11	PAPS	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl		B7	
		--- altri				
2208.40.31	PAPS	---- di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018) EUR/hl	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.40.39	PAPS	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl		B7	
		-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri				
2208.40.51	PAPS	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl		B7	
		--- altri				
2208.40.91	PAPS	---- di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	0		A	
2208.40.99	PAPS	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl		B7	
2208.50	PAPS	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)				
		-- Gin, presentato in recipienti di capacità				
2208.50.11	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.50.19	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità				
2208.50.91	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.50.99	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
2208.60	PAPS	- Vodka				
		-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità				
2208.60.11	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.60.19	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
		-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità				
2208.60.91	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.60.99	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
		- Liquori				
2208.70.10	PAPS	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.70.90	PAPS	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	0		A	
2208.90	PAPS	- altri				
		-- Arak, presentato in recipienti di capacità				
2208.90.11	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.90.19	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
		-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità				
2208.90.33	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	0		A	
2208.90.38	PAPS	--- superiore a 2 litri	0		A	
		-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità				
		--- inferiore o uguale a 2 litri				
2208.90.41	PAPS	---- Ouzo	0		A	
		---- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- Acquaviti				
		----- di frutta				
2208.90.45	PAPS	----- Calvados	0		A	
2208.90.48	PAPS	----- altre	0		A	
		----- altre				
2208.90.54	PAPS	----- Tequila	0		A	
2208.90.56	PAPS	----- altre	0		A	
2208.90.69	PAPS	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0		A	
		--- superiore a 2 litri				
		---- Acquaviti				
2208.90.71	PAPS	----- di frutta	0		A	
2208.90.75	PAPS	----- Tequila	0		A	
2208.90.77	PAPS	----- altre	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2208.90.78	PAPS	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0		A	
		-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità				
2208.90.91	PAPS	--- inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl		B3	
2208.90.99	PAPS	--- superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl		TRQ-9 Etanolo	
2209.00	AGRI	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico				
		- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità				
2209.00.11	AGRI	-- inferiore o uguale a 2 litri	6,4 EUR/hl		A	
2209.00.19	AGRI	-- superiore a 2 litri	4,8 EUR/hl		A	
		- altri, presentati in recipienti di capacità				
2209.00.91	AGRI	-- inferiore o uguale a 2 litri	5,12 EUR/hl		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2209.00.99	AGRI	-- superiore a 2 litri	3,84 EUR/hl		A	
23		CAPITOLO 23 - RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI				
2301		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli				
2301.10.00	AGRI	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	0		A	
2301.20.00	FISH	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0		A	
2302		Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di granturco				
2302.10.10	AGRI	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/1 000 kg		A	
2302.10.90	AGRI	-- altri	89 EUR/1 000 kg		A	
		- di frumento				
2302.30.10	AGRI	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/1 000 kg		A	
2302.30.90	AGRI	-- altri	89 EUR/1 000 kg		A	
2302.40	AGRI	- di altri cereali				
		-- di riso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2302.40.02	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/1 000 kg		A	
2302.40.08	AGRI	--- altri	89 EUR/1 000 kg		A	
		-- altri				
2302.40.10	AGRI	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/1 000 kg		A	
2302.40.90	AGRI	--- altri	89 EUR/1 000 kg		A	
2302.50.00	AGRI	- di legumi	5,1		A	
2303		Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di carne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2303.10	AGRI	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili				
		-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca				
2303.10.11	AGRI	--- superiore a 40 % in peso	320 EUR/1 000 kg		A	
2303.10.19	AGRI	--- uguale o inferiore a 40 % in peso	0		A	
2303.10.90	AGRI	-- altri	0		A	
		- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero				
2303.20.10	AGRI	-- Polpe di barbabietole	0		A	
2303.20.90	AGRI	-- altri	0		A	
2303.30.00	AGRI	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2304.00.00	AGRI	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	0		A	
2305.00.00	AGRI	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	0		A	
2306		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305				
2306.10.00	AGRI	- di semi di cotone	0		A	
2306.20.00	AGRI	- di semi di lino	0		A	
2306.30.00	AGRI	- di semi di girasole	0		A	
		- di semi di ravizzone o di colza				
2306.41.00	AGRI	-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2306.49.00	AGRI	-- altri	0		A	
2306.50.00	AGRI	- di noce di cocco o di copra	0		A	
2306.60.00	AGRI	- di noci o di mandorle di palmisti	0		A	
2306.90	AGRI	- altri				
2306.90.05	AGRI	-- di germi di granturco	0		A	
		-- altri				
		--- Salse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva				
2306.90.11	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	0		A	
2306.90.19	AGRI	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 EUR/1 000 kg		A	
2306.90.90	AGRI	--- altri	0		A	
2307.00	AGRI	Fecce di vino; tartaro greggio				
		- Fecce di vino				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2307.00.11	AGRI	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	0		A	
2307.00.19	AGRI	-- altre	1,62 EUR/kg/tot/alc		A	
2307.00.90	AGRI	- Tartaro greggio	0		A	
2308.00	AGRI	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove				
		- Vinaccia				
2308.00.11	AGRI	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	0		A	
2308.00.19	AGRI	-- altri	1,62 EUR/kg/tot/alc		A	
2308.00.40	AGRI	- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2308.00.90	AGRI	- altri	1,6		A	
2309		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali				
2309.10	AGRI	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto				
		-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702.30.50, 1702.30.90, 1702.40.90, 1702.90.50 e 2106.90.55 o prodotti lattiero-caseari				
		--- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina				
		---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %				
2309.10.11	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0		A	
2309.10.13	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/1 000 kg		A	
2309.10.15	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/1 000 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2309.10.19	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/1 000 kg		A	
		----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %				
2309.10.31	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0		A	
2309.10.33	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/1 000 kg		A	
2309.10.39	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/1 000 kg		A	
		----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %				
2309.10.51	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/1 000 kg		A	
2309.10.53	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/1 000 kg		A	
2309.10.59	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/1 000 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2309.10.70	AGRI	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/1 000 kg		A	
2309.10.90	AGRI	-- altri	9,6		A	
2309.90	AGRI	- altri				
2309.90.10	AGRI	-- Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini	3,8		A	
2309.90.20	AGRI	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	0		A	
		-- altri, comprese le premiscele				
		--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702.30.50, 1702.30.90, 1702.40.90, 1702.90.50 e 2106.90.55 o prodotti lattiero-caseari				
		---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina				
		----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2309.90.31	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.33	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.35	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.39	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/1 000 kg		A	
		----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %				
2309.90.41	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.43	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.49	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/1 000 kg		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %				
2309.90.51	AGRI	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.53	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.59	AGRI	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/1 000 kg		A	
2309.90.70	AGRI	---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/1 000 kg		A	
		--- altri				
2309.90.91	AGRI	---- Polpe di barbabietole melassate	12		A	
2309.90.96	AGRI	---- altre	9,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
24		CAPITOLO 24 - TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI				
2401		Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco				
		- Tabacchi non scostolati				
2401.10.35	AGRI	-- Tabacchi "light air cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.10.60	AGRI	-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.10.70	AGRI	-- Tabacchi "dark air cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.10.85	AGRI	-- Tabacchi "flue cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.10.95	AGRI	-- altri	10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
		- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2401.20.35	AGRI	-- Tabacchi "light air cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.20.60	AGRI	-- Tabacchi "sun cured" del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.20.70	AGRI	-- Tabacchi "dark air cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.20.85	AGRI	-- Tabacchi "flue cured"	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.20.95	AGRI	-- altri	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2401.30.00	AGRI	- Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg		A	
2402		Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco				
2402.10.00	PAPS	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26		A	
		- Sigarette contenenti tabacco				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2402.20.10	PAPS	-- contenenti garofano	10		A	
2402.20.90	PAPS	-- altre	57,6		A	
2402.90.00	PAPS	- altri	57,6		A	
2403		Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco				
		- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione				
2403.11.00	PAPS	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	74,9		A	
		-- altro				
2403.19.10	PAPS	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 500 g	74,9		A	
2403.19.90	PAPS	--- altro	74,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
2403.91.00	PAPS	-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	16,6		A	
		-- altri				
2403.99.10	PAPS	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6		A	
2403.99.90	PAPS	--- altri	16,6		A	
25		CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI				
2501.00	INDUSTRY	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare				
2501.00.10	INDUSTRY	- Acqua di mare e acque madri di saline	0		A	
		- Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2501.00.31	INDUSTRY	-- destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	0		A	
		-- altri				
2501.00.51	INDUSTRY	--- denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	1,7 EUR/1 000 kg		A	
		--- altri				
2501.00.91	INDUSTRY	---- Sale per l'alimentazione umana	2,6 EUR/1 000 kg		A	
2501.00.99	INDUSTRY	---- altri	2,6 EUR/1 000 kg		A	
2502.00.00	INDUSTRY	Piriti di ferro non arrostate	0		A	
		Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale				
2503.00.10	INDUSTRY	- Zolfi greggi e zolfi non raffinati	0		A	
2503.00.90	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
2504		Grafite naturale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2504.10.00	INDUSTRY	- in polvere o in scaglie	0		A	
2504.90.00	INDUSTRY	- altra	0		A	
2505		Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26				
2505.10.00	INDUSTRY	- Sabbie silicee e sabbie quarzose	0		A	
2505.90.00	INDUSTRY	- altre sabbie	0		A	
2506		Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare				
2506.10.00	INDUSTRY	- Quarzi	0		A	
2506.20.00	INDUSTRY	- Quarzite	0		A	
		Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2507.00.20	INDUSTRY	- Caolino	0		A	
2507.00.80	INDUSTRY	- altre argille caoliniche	0		A	
2508		Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas				
2508.10.00	INDUSTRY	- Bentonite	0		A	
2508.30.00	INDUSTRY	- Argille refrattarie	0		A	
2508.40.00	INDUSTRY	- altre argille	0		A	
2508.50.00	INDUSTRY	- Andalusite, cianite e sillimanite	0		A	
2508.60.00	INDUSTRY	- Mullite	0		A	
2508.70.00	INDUSTRY	- Terre di chamotte o di dinas	0		A	
2509.00.00	INDUSTRY	Creta	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2510		Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcei naturali e crete fosfatiche				
2510.10.00	INDUSTRY	- non macinati	0		A	
2510.20.00	INDUSTRY	- macinati	0		A	
2511		Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816				
2511.10.00	INDUSTRY	- Solfato di bario naturale (baritina)	0		A	
2511.20.00	INDUSTRY	- Carbonato di bario naturale (witherite)	0		A	
2512.00.00	INDUSTRY	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2513		Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente				
2513.10.00	INDUSTRY	- Pietra pomice	0		A	
2513.20.00	INDUSTRY	- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	0		A	
2514.00.00	INDUSTRY	Ardesia, anche sgrassata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0		A	
2515		Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrassati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Marmi e travertini				
2515.11.00	INDUSTRY	-- greggi o sgrassati	0		A	
2515.12.00	INDUSTRY	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0		A	
2515.20.00	INDUSTRY	- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	0		A	
2516		Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrassati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare				
		- Granito				
2516.11.00	INDUSTRY	-- greggio o sgrassato	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2516.12.00	INDUSTRY	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0		A	
2516.20.00	INDUSTRY	- Arenaria	0		A	
2516.90.00	INDUSTRY	- altre pietre da taglio o da costruzione	0		A	
2517		Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente				
		- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2517.10.10	INDUSTRY	-- Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	0		A	
2517.10.20	INDUSTRY	-- Dolomite e pietre da calce, frantumate	0		A	
2517.10.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2517.20.00	INDUSTRY	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	0		A	
2517.30.00	INDUSTRY	- Tarmacadam	0		A	
		- Granuli, seaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente				
2517.41.00	INDUSTRY	-- di marmo	0		A	
2517.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2518		Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrassata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite				
2518.10.00	INDUSTRY	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	0		A	
2518.20.00	INDUSTRY	- Dolomite calcinata o sinterizzata	0		A	
2518.30.00	INDUSTRY	- Pigiata di dolomite	0		A	
2519		Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri				
2519.10.00	INDUSTRY	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
2519.90.10	INDUSTRY	-- Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7		A	
2519.90.30	INDUSTRY	-- Magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	0		A	
2519.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2520		Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti				
2520.10.00	INDUSTRY	- Pietra da gesso; anidrite	0		A	
2520.20.00	INDUSTRY	- Gessi	0		A	
2521.00.00	INDUSTRY	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento	0		A	
2522		Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2522.10.00	INDUSTRY	- Calce viva	1,7		A	
2522.20.00	INDUSTRY	- Calce spenta	1,7		A	
2522.30.00	INDUSTRY	- Calce idraulica	1,7		A	
2523		Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati				
2523.10.00	INDUSTRY	- Cementi non polverizzati detti "clinkers"	1,7		A	
		- Cementi Portland				
2523.21.00	INDUSTRY	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7		A	
2523.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
2523.30.00	INDUSTRY	- Cementi alluminosi	1,7		A	
2523.90.00	INDUSTRY	- altri cementi idraulici	1,7		A	
2524		Amianto (asbesto)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2524.10.00	INDUSTRY	- Crocidolite	0		A	
2524.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2525		Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica				
2525.10.00	INDUSTRY	- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	0		A	
2525.20.00	INDUSTRY	- Mica in polvere	0		A	
2525.30.00	INDUSTRY	- Cascami di mica	0		A	
2526		Steatite naturale, anche sgrassata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco				
2526.10.00	INDUSTRY	- non frantumati né polverizzati	0		A	
2526.20.00	INDUSTRY	- frantumati o polverizzati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2528.00.00	INDUSTRY	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	0		A	
2529		Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore				
2529.10.00	INDUSTRY	- Feldspato	0		A	
		- Spatofluore				
2529.21.00	INDUSTRY	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	0		A	
2529.22.00	INDUSTRY	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	0		A	
2529.30.00	INDUSTRY	- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	0		A	
2530		Materie minerali non nominate né comprese altrove				
2530.10.00	INDUSTRY	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2530.20.00	INDUSTRY	- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	0		A	
2530.90.00	INDUSTRY	- altre	0		A	
26		CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI				
2601		Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)				
		- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)				
2601.11.00	INDUSTRY	-- non agglomerati	0		A	
2601.12.00	INDUSTRY	-- agglomerati	0		A	
2601.20.00	INDUSTRY	- Piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)	0		A	
2602.00.00	INDUSTRY	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	0		A	
2603.00.00	INDUSTRY	Minerali di rame e loro concentrati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2604.00.00	INDUSTRY	Minerali di nichel e loro concentrati	0		A	
2605.00.00	INDUSTRY	Minerali di cobalto e loro concentrati	0		A	
2606.00.00	INDUSTRY	Minerali di alluminio e loro concentrati	0		A	
2607.00.00	INDUSTRY	Minerali di piombo e loro concentrati	0		A	
2608.00.00	INDUSTRY	Minerali di zinco e loro concentrati	0		A	
2609.00.00	INDUSTRY	Minerali di stagno e loro concentrati	0		A	
2610.00.00	INDUSTRY	Minerali di cromo e loro concentrati	0		A	
2611.00.00	INDUSTRY	Minerali di tungsteno e loro concentrati	0		A	
2612		Minerali di uranio o di torio e loro concentrati				
		- Minerali di uranio e loro concentrati				
2612.10.10	INDUSTRY	-- Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)	0		A	
2612.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Minerali di torio e loro concentrati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2612.20.10	INDUSTRY	-- Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)	0		A	
2612.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2613		Minerali di molibdeno e loro concentrati				
2613.10.00	INDUSTRY	- arrostiti	0		A	
2613.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2614.00.00	INDUSTRY	Minerali di titanio e loro concentrati	0		A	
2615		Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati				
2615.10.00	INDUSTRY	- Minerali di zirconio e loro concentrati	0		A	
2615.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2616		Minerali di metalli preziosi e loro concentrati				
2616.10.00	INDUSTRY	- Minerali di argento e loro concentrati	0		A	
2616.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2617		Altri minerali e loro concentrati				
2617.10.00	INDUSTRY	- Minerali di antimonio e loro concentrati	0		A	
2617.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2618.00.00	INDUSTRY	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	0		A	
		Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio				
2619.00.20	INDUSTRY	- Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	0		A	
2619.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
2620		Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti				
		- contenenti principalmente zinco				
2620.11.00	INDUSTRY	-- metalline di galvanizzazione	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2620.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- contenenti principalmente piombo				
2620.21.00	INDUSTRY	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	0		A	
2620.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2620.30.00	INDUSTRY	- contenenti principalmente rame	0		A	
2620.40.00	INDUSTRY	- contenenti principalmente alluminio	0		A	
2620.60.00	INDUSTRY	- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	0		A	
		- altri				
2620.91.00	INDUSTRY	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	0		A	
		-- altri				
2620.99.10	INDUSTRY	--- contenenti principalmente nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2620.99.20	INDUSTRY	--- contenenti principalmente niobio o tantalio	0		A	
2620.99.40	INDUSTRY	--- contenenti principalmente stagno	0		A	
2620.99.60	INDUSTRY	--- contenenti principalmente titanio	0		A	
2620.99.95	INDUSTRY	--- altri	0		A	
2621		Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varechi; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani				
2621.10.00	INDUSTRY	- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	0		A	
2621.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
27		CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI				
2701		Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati				
2701.11.00	INDUSTRY	-- Antracite	0		A	
		-- Carbon fossile bituminoso				
2701.12.10	INDUSTRY	--- Carboni da coke	0		A	
2701.12.90	INDUSTRY	--- altro	0		A	
2701.19.00	INDUSTRY	-- altri carboni fossili	0		A	
2701.20.00	INDUSTRY	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	0		A	
2702		Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo				
2702.10.00	INDUSTRY	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2702.20.00	INDUSTRY	- Ligniti agglomerate	0		A	
2703.00.00	INDUSTRY	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	0		A	
		Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta				
2704.00.10	INDUSTRY	- Coke e semi-coke di carboni fossili	0		A	
2704.00.30	INDUSTRY	- Coke e semi-coke di lignite	0		A	
2704.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
2705.00.00	INDUSTRY	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	0		A	
2706.00.00	INDUSTRY	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2707		Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici				
2707.10.00	INDUSTRY	- Benzolo (benzene)	3		A	
2707.20.00	INDUSTRY	- Toluolo (toluene)	3		A	
2707.30.00	INDUSTRY	- Xilolo (xileni)	3		A	
2707.40.00	INDUSTRY	- Naftalene	0		A	
2707.50.00	INDUSTRY	- Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)	3		A	
		- altri				
2707.91.00	INDUSTRY	-- Oli di creosoto	1,7		A	
2707.99	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Oli greggi				
2707.99.11	INDUSTRY	---- Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7		A	
2707.99.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
2707.99.20	INDUSTRY	--- Teste solforate; antracene	0		A	
2707.99.50	INDUSTRY	--- Prodotti basici	1,7		A	
2707.99.80	INDUSTRY	--- Fenoli	1,2		A	
		--- altri				
2707.99.91	INDUSTRY	---- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	0		A	
2707.99.99	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
2708		Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali				
2708.10.00	INDUSTRY	- Pece	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2708.20.00	INDUSTRY	- Coke di pece	0		A	
		Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi				
2709.00.10	INDUSTRY	- Condensati di gas naturale	0		A	
2709.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
2710		Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli				
2710.12	INDUSTRY	-- Oli leggeri e preparazioni				
2710.12.11	INDUSTRY	--- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2710.12.15	INDUSTRY	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710.12.11	0		A	
		--- destinati ad altri usi				
		---- Benzine speciali				
2710.12.21	INDUSTRY	----- Acqua ragia minerale	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2710.12.25	INDUSTRY	----- altre	4,7		A	
		---- altri				
		----- Benzine per motori				
2710.12.31	INDUSTRY	----- Benzine avio	4,7		A	
		----- altre, aventi tenore di piombo				
		----- inferiore o uguale a 0,013 g per l				
2710.12.41	INDUSTRY	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7		A	
2710.12.45	INDUSTRY	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7		A	
2710.12.49	INDUSTRY	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7		A	
		----- superiore a 0,013 g per l				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2710.12.51	INDUSTRY	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7		A	
2710.12.59	INDUSTRY	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7		A	
2710.12.70	INDUSTRY	----- Carboturbi tipo benzina	4,7		A	
2710.12.90	INDUSTRY	----- altri oli leggeri	4,7		A	
2710.19	INDUSTRY	-- altre				
		--- Oli medi				
2710.19.11	INDUSTRY	---- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2710.19.15	INDUSTRY	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710.19.11	0		A	
		---- destinati ad altri usi				
		----- Petrolio lampante				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2710.19.21	INDUSTRY	----- Carboturbi	0		A	
2710.19.25	INDUSTRY	----- altro	4,7		A	
2710.19.29	INDUSTRY	----- altri	4,7		A	
		--- Oli pesanti				
		---- Oli da gas				
2710.19.31	INDUSTRY	----- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2710.19.35	INDUSTRY	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710.19.31	0		A	
		----- destinati ad altri usi				
2710.19.43	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	0		A	
2710.19.46	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2710.19.47	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	0		A	
2710.19.48	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5		A	
		---- Oli combustibili				
2710.19.51	INDUSTRY	----- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2710.19.55	INDUSTRY	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710.19.51	0		A	
		----- destinati ad altri usi				
2710.19.62	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5		A	
2710.19.64	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5		A	
2710.19.68	INDUSTRY	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Oli lubrificanti ed altri				
2710.19.71	INDUSTRY	----- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2710.19.75	INDUSTRY	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto voce 2710.19.71	0		A	
		----- destinati ad altri usi				
2710.19.81	INDUSTRY	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7		A	
2710.19.83	INDUSTRY	----- Oli idraulici	3,7		A	
2710.19.85	INDUSTRY	----- Oli bianchi; paraffina liquida	3,7		A	
2710.19.87	INDUSTRY	----- Oli per cambi	3,7		A	
2710.19.91	INDUSTRY	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sfornare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7		A	
2710.19.93	INDUSTRY	----- Oli per isolamenti elettrici	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2710.19.99	INDUSTRY	----- altri oli lubrificanti ed altri	3,7		A	
2710.20	INDUSTRY	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli				
		-- Oli da gas				
2710.20.11	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	0		A	
2710.20.15	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	0		A	
2710.20.17	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	0		A	
2710.20.19	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Oli combustibili				
2710.20.31	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5		A	
2710.20.35	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5		A	
2710.20.39	INDUSTRY	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5		A	
2710.20.90	INDUSTRY	-- altri oli	3,7		A	
		- Residui di oli				
2710.91.00	INDUSTRY	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5		A	
2710.99.00	INDUSTRY	-- altre	3,5		A	
2711		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi				
		- liquefatti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2711.11.00	INDUSTRY	-- Gas naturale	0		A	
2711.12	INDUSTRY	-- Propano				
		--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %				
2711.12.11	INDUSTRY	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8		A	
2711.12.19	INDUSTRY	---- destinato ad altri usi	0		A	
		--- altro				
2711.12.91	INDUSTRY	---- destinato a subire un trattamento definito	0		A	
2711.12.93	INDUSTRY	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711.12.91	0		A	
		---- destinato ad altri usi				
2711.12.94	INDUSTRY	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7		A	
2711.12.97	INDUSTRY	----- altro	0,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2711.13	INDUSTRY	-- Butani				
2711.13.10	INDUSTRY	--- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2711.13.30	INDUSTRY	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711.13.10	0		A	
		--- destinati ad altri usi				
2711.13.91	INDUSTRY	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7		A	
2711.13.97	INDUSTRY	---- altri	0,7		A	
2711.14.00	INDUSTRY	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene	0		A	
2711.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- allo stato gassoso				
2711.21.00	INDUSTRY	-- Gas naturale	0		A	
2711.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2712		Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati				
		- Vaselina				
2712.10.10	INDUSTRY	-- greggia	0		A	
2712.10.90	INDUSTRY	-- altra	2,2		A	
		- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio				
2712.20.10	INDUSTRY	-- Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	0		A	
2712.20.90	INDUSTRY	-- altra	2,2		A	
2712.90	INDUSTRY	- altri				
		-- Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2712.90.11	INDUSTRY	--- greggi	0,7		A	
2712.90.19	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		-- altri				
		--- greggi				
2712.90.31	INDUSTRY	---- destinati a subire un trattamento definito	0		A	
2712.90.33	INDUSTRY	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712.90.31	0		A	
2712.90.39	INDUSTRY	---- destinati ad altri usi	0,7		A	
		--- altri				
2712.90.91	INDUSTRY	---- Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2712.90.99	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
2713		Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi				
		- Coke di petrolio				
2713.11.00	INDUSTRY	-- non calcinato	0		A	
2713.12.00	INDUSTRY	-- calcinato	0		A	
2713.20.00	INDUSTRY	- Bitume di petrolio	0		A	
		- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi				
2713.90.10	INDUSTRY	-- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	0		A	
2713.90.90	INDUSTRY	-- altri	0,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2714		Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche				
2714.10.00	INDUSTRY	- Scisti e sabbie bituminosi	0		A	
2714.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2715.00.00	INDUSTRY	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	0		A	
2716.00.00	INDUSTRY	Energia elettrica	0		A	
28		CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI				
		I. ELEMENTI CHIMICI				
2801		Fluoro, cloro, bromo e iodio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2801.10.00	INDUSTRY	- Cloro	5,5		A	
2801.20.00	INDUSTRY	- Iodio	0		A	
		- Fluoro; bromo				
2801.30.10	INDUSTRY	-- Fluoro	5		A	
2801.30.90	INDUSTRY	-- Bromo	5,5		A	
2802.00.00	INDUSTRY	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6		A	
2803.00.00	INDUSTRY	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	0		A	
2804		Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici				
2804.10.00	INDUSTRY	- Idrogeno	3,7		A	
		- Gas rari				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2804.21.00	INDUSTRY	-- Argo	5		A	
		-- altri				
2804.29.10	INDUSTRY	--- Elio	0		A	
2804.29.90	INDUSTRY	--- altri	5		A	
2804.30.00	INDUSTRY	- Azoto	5,5		A	
2804.40.00	INDUSTRY	- Ossigeno	5		A	
		- Boro; tellurio				
2804.50.10	INDUSTRY	-- Boro	5,5		A	
2804.50.90	INDUSTRY	-- Tellurio	2,1		A	
		- Silicio				
2804.61.00	INDUSTRY	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	0		A	
2804.69.00	INDUSTRY	-- altro	5,5		A	
2804.70.00	INDUSTRY	- Fosforo	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2804.80.00	INDUSTRY	- Arsenico	2,1		A	
2804.90.00	INDUSTRY	- Selenio	0		A	
2805		Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio				
		- Metalli alcalini o alcalino-terrosi				
2805.11.00	INDUSTRY	-- Sodio	5		A	
2805.12.00	INDUSTRY	-- Calcio	5,5		A	
		-- altri				
2805.19.10	INDUSTRY	--- Stronzio e bario	5,5		A	
2805.19.90	INDUSTRY	--- altri	4,1		A	
2805.30	INDUSTRY	- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2805.30.10	INDUSTRY	-- miscelati o in lega fra loro	5,5		A	
		-- altri				
		--- Di purezza, in peso, di 95% o più				
2805.30.20	INDUSTRY	---- Cerio, lantanio, praseodimio, neodimio o samario	2,7		A	
2805.30.30	INDUSTRY	---- europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio e ittrio	2,7		A	
2805.30.40	INDUSTRY	---- Scandio	2,7		A	
2805.30.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Mercurio				
2805.40.10	INDUSTRY	-- presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €	3		A	
2805.40.90	INDUSTRY	-- altro	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2806		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico				
2806.10.00	INDUSTRY	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5		A	
2806.20.00	INDUSTRY	- Acido clorosolforico	5,5		A	
2807.00.00	INDUSTRY	Acido solforico; oleum	3		A	
2808.00.00	INDUSTRY	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5		A	
2809		Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no				
2809.10.00	INDUSTRY	- Pentaossido di difosforo	5,5		A	
2809.20.00	INDUSTRY	- Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5		A	
		Ossidi di boro; acidi borici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2810.00.10	INDUSTRY	- Triossido di diboro	0		A	
2810.00.90	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
2811		Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici				
		- altri acidi inorganici				
2811.11.00	INDUSTRY	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5		A	
2811.12.00	INDUSTRY	-- Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3		A	
		-- altri				
2811.19.10	INDUSTRY	--- Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	0		A	
2811.19.80	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
		- altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici				
2811.21.00	INDUSTRY	-- Diossido di carbonio	5,5		A	
2811.22.00	INDUSTRY	-- Diossido di silicio	4,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
2811.29.05	INDUSTRY	--- Diossido di zolfo	5,5		A	
2811.29.10	INDUSTRY	--- Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6		A	
2811.29.30	INDUSTRY	--- Ossidi di azoto	5		A	
2811.29.90	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
		III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI				
2812		Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici				
		- Cloruri e ossicloruri				
2812.11.00	INDUSTRY	-- Dicloruro di carbonile (fosgene)	5,5		A	
2812.12.00	INDUSTRY	-- Ossicloruro di fosforo	5,5		A	
2812.13.00	INDUSTRY	-- Tricloruro di fosforo	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2812.14.00	INDUSTRY	-- Pentacloruro di fosforo	5,5		A	
2812.15.00	INDUSTRY	-- Monocloruro di zolfo	5,5		A	
2812.16.00	INDUSTRY	-- Dicloruro di zolfo	5,5		A	
2812.17.00	INDUSTRY	-- Cloruro di tionile	5,5		A	
		-- altri				
2812.19.10	INDUSTRY	--- di fosforo	5,5		A	
2812.19.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2812.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	
2813		Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio				
2813.10.00	INDUSTRY	- Disolfuro di carbonio	5,5		A	
		- altri				
2813.90.10	INDUSTRY	-- Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2813.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
2814		IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI				
		Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)				
2814.10.00	INDUSTRY	- Ammoniaca anidra	5,5		A	
2814.20.00	INDUSTRY	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5		A	
2815		Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio				
		- Idrossido di sodio (soda caustica)				
2815.11.00	INDUSTRY	-- solido	5,5		A	
2815.12.00	INDUSTRY	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5		A	
2815.20.00	INDUSTRY	- Idrossido di potassio (potassa caustica)	5,5		A	
2815.30.00	INDUSTRY	- Perossidi di sodio o di potassio	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2816		Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario				
2816.10.00	INDUSTRY	- Idrossido e perossido di magnesio	4,1		A	
2816.40.00	INDUSTRY	- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5		A	
2817.00.00	INDUSTRY	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5		A	
2818		Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio				
2818.10	INDUSTRY	- Corindone artificiale, anche definito chimicamente				
		-- con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso				
2818.10.11	INDUSTRY	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2818.10.19	INDUSTRY	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2		A	
		-- con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso				
2818.10.91	INDUSTRY	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2		A	
2818.10.99	INDUSTRY	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2		A	
2818.20.00	INDUSTRY	- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4		A	
2818.30.00	INDUSTRY	- Idrossido di alluminio	5,5		A	
2819		Ossidi e idrossidi di cromo				
2819.10.00	INDUSTRY	- Triossido di cromo	5,5		A	
		- altri				
2819.90.10	INDUSTRY	-- Diossido di cromo	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2819.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2820		Ossidi di manganese				
2820.10.00	INDUSTRY	- Diossido di manganese	5,3		A	
		- altri				
2820.90.10	INDUSTRY	-- Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	0		A	
2820.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2821		Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃				
2821.10.00	INDUSTRY	- Ossidi e idrossidi di ferro	4,6		A	
2821.20.00	INDUSTRY	- Terre coloranti	4,6		A	
2822.00.00	INDUSTRY	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2823.00.00	INDUSTRY	Ossidi di titanio	5,5		A	
2824		Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione				
2824.10.00	INDUSTRY	- Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5		A	
2824.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	
2825		Idratzina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli				
2825.10.00	INDUSTRY	- Idratzina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5		A	
2825.20.00	INDUSTRY	- Ossido e idrossido di litio	5,3		A	
2825.30.00	INDUSTRY	- Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5		A	
2825.40.00	INDUSTRY	- Ossidi e idrossidi di nichel	0		A	
2825.50.00	INDUSTRY	- Ossidi e idrossidi di rame	3,2		A	
2825.60.00	INDUSTRY	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2825.70.00	INDUSTRY	- Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3		A	
2825.80.00	INDUSTRY	- Ossidi di antimonio	5,5		A	
2825.90	INDUSTRY	- altri				
		-- Ossido, idrossido e perossido di calcio				
2825.90.11	INDUSTRY	--- Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: - non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e - non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	0		A	
2825.90.19	INDUSTRY	--- altri	4,6		A	
2825.90.20	INDUSTRY	-- Ossido e idrossido di berillio	5,3		A	
2825.90.40	INDUSTRY	-- Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6		A	
2825.90.60	INDUSTRY	-- Ossido di cadmio	0		A	
2825.90.85	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2826		V. SALI E PEROSSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI				
		Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro				
		- Fluoruri				
2826.12.00	INDUSTRY	-- di alluminio	5,3		A	
		-- altri				
2826.19.10	INDUSTRY	--- di ammonio o di sodio	5,5		A	
2826.19.90	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
2826.30.00	INDUSTRY	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5		A	
		- altri				
2826.90.10	INDUSTRY	-- Esafluorozirconato di dipotassio	5		A	
2826.90.80	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2827		Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri				
2827.10.00	INDUSTRY	- Cloruro di ammonio	5,5		A	
2827.20.00	INDUSTRY	- Cloruro di calcio	4,6		A	
		- altri cloruri				
2827.31.00	INDUSTRY	-- di magnesio	4,6		A	
2827.32.00	INDUSTRY	-- di alluminio	5,5		A	
2827.35.00	INDUSTRY	-- di nichel	5,5		A	
		-- altri				
2827.39.10	INDUSTRY	--- di stagno	4,1		A	
2827.39.20	INDUSTRY	--- di ferro	2,1		A	
2827.39.30	INDUSTRY	--- di cobalto	5,5		A	
2827.39.85	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Ossicloruri e idrossicloruri				
2827.41.00	INDUSTRY	-- di rame	3,2		A	
		-- altri				
2827.49.10	INDUSTRY	--- di piombo	3,2		A	
2827.49.90	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
		- Bromuri e ossibromuri				
2827.51.00	INDUSTRY	-- Bromuri di sodio o di potassio	5,5		A	
2827.59.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2827.60.00	INDUSTRY	- Ioduri e ossioduri	5,5		A	
2828		Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti				
2828.10.00	INDUSTRY	- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5		A	
2828.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2829		Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati				
		- Clorati				
2829.11.00	INDUSTRY	-- di sodio	5,5		A	
2829.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- altri				
2829.90.10	INDUSTRY	-- Perclorati	4,8		A	
2829.90.40	INDUSTRY	-- Bromato di potassio o di sodio	0		A	
2829.90.80	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2830		Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no				
2830.10.00	INDUSTRY	- Solfuri di sodio	5,5		A	
		- altri				
2830.90.11	INDUSTRY	-- Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2830.90.85	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2831		Ditioniti e solfossilati				
2831.10.00	INDUSTRY	- di sodio	5,5		A	
2831.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	
2832		Solfiti; tiosolfati				
2832.10.00	INDUSTRY	- Solfiti di sodio	5,5		A	
2832.20.00	INDUSTRY	- altri solfiti	5,5		A	
2832.30.00	INDUSTRY	- Tiosolfati	5,5		A	
2833		Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)				
		- Solfati di sodio				
2833.11.00	INDUSTRY	-- Solfato di disodio	5,5		A	
2833.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- altri solfati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2833.21.00	INDUSTRY	-- di magnesio	5,5		A	
2833.22.00	INDUSTRY	-- di alluminio	5,5		A	
2833.24.00	INDUSTRY	-- di nichel	5		A	
2833.25.00	INDUSTRY	-- di rame	3,2		A	
2833.27.00	INDUSTRY	-- di bario	5,5		A	
		-- altri				
2833.29.20	INDUSTRY	--- di cadmio, di cromo, di zinco	5,5		A	
2833.29.30	INDUSTRY	--- di cobalto, di titanio	5,3		A	
2833.29.60	INDUSTRY	--- di piombo	4,6		A	
2833.29.80	INDUSTRY	--- altri	5		A	
2833.30.00	INDUSTRY	- Allumi	5,5		A	
2833.40.00	INDUSTRY	- Perossolfati (persolfati)	5,5		A	
2834		Nitriti; nitrati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2834.10.00	INDUSTRY	- Nitriti	5,5		A	
		- Nitriti				
2834.21.00	INDUSTRY	-- di potassio	5,5		A	
		-- altri				
2834.29.20	INDUSTRY	--- di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5		A	
2834.29.40	INDUSTRY	--- di rame	4,6		A	
2834.29.80	INDUSTRY	--- altri	3		A	
2835		Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no				
2835.10.00	INDUSTRY	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5		A	
		- Fosfati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2835.22.00	INDUSTRY	-- di mono o di disodio	5,5		A	
2835.24.00	INDUSTRY	-- di potassio	5,5		A	
2835.25.00	INDUSTRY	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	5,5		A	
2835.26.00	INDUSTRY	-- altri fosfati di calcio	5,5		A	
		-- altri				
2835.29.10	INDUSTRY	--- di triammonio	5,3		A	
2835.29.30	INDUSTRY	--- di trisodio	5,5		A	
2835.29.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- Polifosfati				
2835.31.00	INDUSTRY	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5		A	
2835.39.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2836		Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio				
2836.20.00	INDUSTRY	- Carbonato di disodio	5,5		A	
2836.30.00	INDUSTRY	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5		A	
2836.40.00	INDUSTRY	- Carbonati di potassio	5,5		A	
2836.50.00	INDUSTRY	- Carbonato di calcio	5		A	
2836.60.00	INDUSTRY	- Carbonato di bario	5,5		A	
		- altri				
2836.91.00	INDUSTRY	-- Carbonati di litio	5,5		A	
2836.92.00	INDUSTRY	-- Carbonato di stronzio	5,5		A	
2836.99	INDUSTRY	-- altri				
		--- Carbonati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2836.99.11	INDUSTRY	---- di magnesio, di rame	3,7		A	
2836.99.17	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
2836.99.90	INDUSTRY	--- Perossocarbonati (percarbonati)	5,5		A	
2837		Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi				
		- Cianuri e ossicianuri				
2837.11.00	INDUSTRY	-- di sodio	5,5		A	
2837.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2837.20.00	INDUSTRY	- Cianuri complessi	5,5		A	
2839		Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio				
		- di sodio				
2839.11.00	INDUSTRY	-- Metasilicati	5		A	
2839.19.00	INDUSTRY	-- altri	5		A	
2839.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2840		Borati; perossoborati (perborati)				
		- Tetraborato di disodio (borace raffinato)				
2840.11.00	INDUSTRY	-- anidro	0		A	
		-- altro				
2840.19.10	INDUSTRY	--- Tetraborato di disodio pentaidrato	0		A	
2840.19.90	INDUSTRY	--- altro	5,3		A	
		- altri borati				
2840.20.10	INDUSTRY	-- Borati di sodio, anidri	0		A	
2840.20.90	INDUSTRY	-- altri	5,3		A	
2840.30.00	INDUSTRY	- Perossoborati (perborati)	5,5		A	
2841		Sali degli acidi ossometallici o perossometallici				
2841.30.00	INDUSTRY	- Dicromato di sodio	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2841.50.00	INDUSTRY	- altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5		A	
		- Manganiti, manganati e permanganati				
2841.61.00	INDUSTRY	-- Permanganato di potassio	5,5		A	
2841.69.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2841.70.00	INDUSTRY	- Molibdati	5,5		A	
2841.80.00	INDUSTRY	- Tungstati (volframati)	5,5		A	
		- altri				
2841.90.30	INDUSTRY	-- Zincati, vanadati	4,6		A	
2841.90.85	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2842		Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di sostituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2842.10.00	INDUSTRY	- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5		A	
		- altri				
2842.90.10	INDUSTRY	-- Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3		A	
2842.90.80	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		VI. PRODOTTI VARI				
2843		Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi				
		- Metalli preziosi allo stato colloidale				
2843.10.10	INDUSTRY	-- Argento	5,3		A	
2843.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- Composti dell'argento				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2843.21.00	INDUSTRY	-- Nitrato d'argento	5,5		A	
2843.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2843.30.00	INDUSTRY	- Composti d'oro	3		A	
		- altri composti; amalgami				
2843.90.10	INDUSTRY	-- Amalgami	5,3		A	
2843.90.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
2844		Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti				
2844.10	INDUSTRY	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Uranio naturale				
2844.10.10	INDUSTRY	--- greggio; cascami e avanzati (Euratom)	0		A	
2844.10.30	INDUSTRY	--- lavorato (Euratom)	0		A	
2844.10.50	INDUSTRY	-- Ferro-uranio	0		A	
2844.10.90	INDUSTRY	-- altri (Euratom)	0		A	
2844.20	INDUSTRY	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti				
		-- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti				
2844.20.25	INDUSTRY	--- Ferro-uranio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2844.20.35	INDUSTRY	--- altri (Euratom)	0		A	
		-- Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti				
		--- Miscele d'uranio e di plutonio				
2844.20.51	INDUSTRY	---- Ferro-uranio	0		A	
2844.20.59	INDUSTRY	---- altri (Euratom)	0		A	
2844.20.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
2844.30	INDUSTRY	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto				
2844.30.11	INDUSTRY	--- Cermet	5,5		A	
2844.30.19	INDUSTRY	--- altri	2,9		A	
		-- Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto				
2844.30.51	INDUSTRY	--- Cermet	5,5		A	
		--- altri				
2844.30.55	INDUSTRY	---- greggio; cascami e avanzati (Euratom)	0		A	
		---- lavorato				
2844.30.61	INDUSTRY	----- Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2844.30.69	INDUSTRY	----- altri (Euratom)	0		A	
		-- Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro				
2844.30.91	INDUSTRY	--- dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione dei sale di torio	0		A	
2844.30.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
2844.40	INDUSTRY	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi				
2844.40.10	INDUSTRY	-- Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
2844.40.20	INDUSTRY	--- Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0		A	
2844.40.30	INDUSTRY	--- Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0		A	
2844.40.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
2844.50.00	INDUSTRY	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)	0		A	
2845		Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no				
2845.10.00	INDUSTRY	- Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)	5,5		A	
		- altri				
2845.90.10	INDUSTRY	-- Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2845.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2846		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli				
2846.10.00	INDUSTRY	- Composti del cerio	3,2		A	
		- altri				
2846.90.10	INDUSTRY	-- Composti di lantanio, prascodimio, neodimio o samario	3,2		A	
2846.90.20	INDUSTRY	-- Composti di europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio o ittrio	3,2		A	
2846.90.30	INDUSTRY	-- Composti dello scandio	3,2		A	
2846.90.90	INDUSTRY	-- Composti di miscele di metalli	3,2		A	
2847.00.00	INDUSTRY	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2849		Carburi, di costituzione chimica definita o no				
2849.10.00	INDUSTRY	- di calcio	5,5		A	
2849.20.00	INDUSTRY	- di silicio	5,5		A	
		- altri				
2849.90.10	INDUSTRY	-- di boro	4,1		A	
2849.90.30	INDUSTRY	-- di tungsteno	5,5		A	
2849.90.50	INDUSTRY	-- di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5		A	
2849.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,3		A	
		Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849				
2850.00.20	INDUSTRY	- Idruri, nitruri	4,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2850.00.60	INDUSTRY	- Azoturi; siliciuri	5,5		A	
2850.00.90	INDUSTRY	- Boruri	5,3		A	
2852		Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami				
2852.10.00	INDUSTRY	- chimicamente definiti	5,5		A	
2852.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	
2853		Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi				
2853.10.00	INDUSTRY	- Cloruro di cianogeno)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
2853.90.10	INDUSTRY	-- Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7		A	
2853.90.30	INDUSTRY	-- Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1		A	
2853.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
29		CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI				
		I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI				
2901		Idrocarburi aciclici				
2901.10.00	INDUSTRY	- saturi	0		A	
		- non saturi				
2901.21.00	INDUSTRY	-- Etilene	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2901.22.00	INDUSTRY	-- Propene (propilene)	0		A	
2901.23.00	INDUSTRY	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	0		A	
2901.24.00	INDUSTRY	-- Buta-1,3-diene e isoprene	0		A	
2901.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2902		Idrocarburi ciclici				
		- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici				
2902.11.00	INDUSTRY	-- Cicloesano	0		A	
2902.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2902.20.00	INDUSTRY	- Benzene	0		A	
2902.30.00	INDUSTRY	- Toluene	0		A	
		- Xileni				
2902.41.00	INDUSTRY	-- o-Xilene	0		A	
2902.42.00	INDUSTRY	-- m-Xilene	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2902.43.00	INDUSTRY	-- p-Xilene	0		A	
2902.44.00	INDUSTRY	-- Miscela di isomeri dello xilene	0		A	
2902.50.00	INDUSTRY	- Stirene	0		A	
2902.60.00	INDUSTRY	- Etilbenzene	0		A	
2902.70.00	INDUSTRY	- Cumene	0		A	
2902.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2903		Derivati alogenati degli idrocarburi				
		- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici				
2903.11.00	INDUSTRY	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5		A	
2903.12.00	INDUSTRY	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5		A	
2903.13.00	INDUSTRY	-- Cloroformio (triclorometano)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2903.14.00	INDUSTRY	-- Tetracloruro di carbonio	5,5		A	
2903.15.00	INDUSTRY	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5		A	
2903.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici				
2903.21.00	INDUSTRY	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5		A	
2903.22.00	INDUSTRY	-- Tricloroetilene	5,5		A	
2903.23.00	INDUSTRY	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5		A	
2903.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici				
2903.31.00	INDUSTRY	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5		A	
2903.39	INDUSTRY	-- altri				
		--- Bromuri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2903.39.11	INDUSTRY	---- Bromometano (bromuro di metile)	5,5		A	
2903.39.15	INDUSTRY	---- Dibromometano	0		A	
2903.39.19	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
		--- Fluoruri saturi				
2903.39.21	INDUSTRY	---- Difluorometano	5,5		A	
2903.39.23	INDUSTRY	---- Trifluorometano	5,5		A	
2903.39.24	INDUSTRY	---- Pentafluoretano e 1,1,1-trifluoretano	5,5		A	
2903.39.25	INDUSTRY	---- 1,1-difluoretano	5,5		A	
2903.39.26	INDUSTRY	---- 1,1,1,2,-tetrafluoretano	5,5		A	
2903.39.27	INDUSTRY	---- Pentafluoropropani, esafluorofluoropropani ed eptafluoropropani,	5,5		A	
2903.39.28	INDUSTRY	---- Fluoruri saturi perfluorinati	5,5		A	
2903.39.29	INDUSTRY	---- Altri fluoruri saturi	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Fluoruri insaturi				
2903.39.31	INDUSTRY	---- 2,3,3,3-tetrafluoropropene	5,5		A	
2903.39.35	INDUSTRY	---- 1,3,3,3-tetrafluoropropene	5,5		A	
2903.39.39	INDUSTRY	---- Altri fluoruri insaturi	5,5		A	
2903.39.80	INDUSTRY	--- Ioduri	5,5		A	
		- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi				
2903.71.00	INDUSTRY	-- Clorodifluorometano	5,5		A	
2903.72.00	INDUSTRY	-- Diclorotrifluoroetano	5,5		A	
2903.73.00	INDUSTRY	-- Diclorofluoroetano	5,5		A	
2903.74.00	INDUSTRY	-- Clorodifluoroetano	5,5		A	
2903.75.00	INDUSTRY	-- Dicloropentafluoropropano	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani				
2903.76.10	INDUSTRY	--- Bromoclorodifluorometano	5,5		A	
2903.76.20	INDUSTRY	--- Bromotrifluorometano	5,5		A	
2903.76.90	INDUSTRY	--- Dibromotetrafluoroetani	5,5		A	
		-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro				
2903.77.60	INDUSTRY	--- Triclorofluorometano, diclorodifluorometano, triclorotrifluoroetani, diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano	5,5		A	
2903.77.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2903.78.00	INDUSTRY	-- altri derivati peralogenati	5,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2903.79.30	INDUSTRY	--- Alogenati unicamente con bromo e cloro, fluoro e cloro o con fluoro e bromo	5,5		A	
2903.79.80	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2903.81.00	INDUSTRY	- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici				
2903.82.00	INDUSTRY	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5		A	
2903.83.00	INDUSTRY	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5		A	
	INDUSTRY	-- Mirex (ISO)	5,5		A	
		-- altri				
2903.89.10	INDUSTRY	--- 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani	0		A	
2903.89.80	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici				
2903.91.00	INDUSTRY	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5		A	
2903.92.00	INDUSTRY	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) (clorfenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano)	5,5		A	
2903.93.00	INDUSTRY	-- Pentaclorobenzene (ISO)	5,5		A	
2903.94.00	INDUSTRY	-- Esabromobifenili	5,5		A	
		-- altri				
2903.99.10	INDUSTRY	--- 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	0		A	
2903.99.80	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2904		Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2904.10.00	INDUSTRY	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5		A	
2904.20.00	INDUSTRY	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5		A	
		- Acido perfluorottano solfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile				
2904.31.00	INDUSTRY	-- Acido perfluorottano solfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile	5,5		A	
2904.32.00	INDUSTRY	-- Perfluorottano solfonato di ammonio	5,5		A	
2904.33.00	INDUSTRY	-- Perfluorottano solfonato di litio	5,5		A	
2904.34.00	INDUSTRY	-- Perfluorottano solfonato di potassio	5,5		A	
2904.35.00	INDUSTRY	-- Altri sali dell'acido perfluorottano solfonico	5,5		A	
2904.36.00	INDUSTRY	-- Fluoruro di perfluorottano e sulfonile	5,5		A	
		- altri				
2904.91.00	INDUSTRY	-- Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2904.99.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2905		II. ALCOLIE LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Monoalcoli saturi				
2905.11.00	INDUSTRY	-- Metanolo (alcole metilico)	5,5		A	
2905.12.00	INDUSTRY	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5		A	
2905.13.00	INDUSTRY	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5		A	
		-- altri butanoli				
2905.14.10	INDUSTRY	--- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6		A	
2905.14.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri				
2905.16.20	INDUSTRY	--- Ottan-2-olo	0		A	
2905.16.85	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2905.17.00	INDUSTRY	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5		A	
2905.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Monoalcoli non saturi				
2905.22.00	INDUSTRY	-- Alcoli terpenici aciclici	5,5		A	
		-- altri				
2905.29.10	INDUSTRY	--- Alcole allilico	5,5		A	
2905.29.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- Dioli				
2905.31.00	INDUSTRY	-- Glicole etilenico (etandiolo)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2905.32.00	INDUSTRY	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5		A	
2905.39	INDUSTRY	-- altri				
2905.39.20	INDUSTRY	--- Butan-1,3-diolo	0		A	
		--- Butan-1,4-diolo				
2905.39.26	INDUSTRY	---- Butano-1,4-diolo o tetrametilenglicole (1,4-butandiolo) con un contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100 % in massa	5,5		A	
2905.39.28	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
2905.39.30	INDUSTRY	--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	0		A	
2905.39.95	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- altri polialcoli				
2905.41.00	INDUSTRY	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5		A	
2905.42.00	INDUSTRY	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2905.43.00	PAPS	-- Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/100 kg		B7	
2905.44	PAPS	-- D-glucitolo (sorbitolo)				
		--- in soluzione acquosa				
2905.44.11	PAPS	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg		B7	
2905.44.19	PAPS	---- altro	9 + 37,8 EUR/100 kg	Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.	B7	
		--- altro				
2905.44.91	PAPS	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2905.44.99	PAPS	---- altro	9 + 53,7 EUR/100 kg	Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.	B7	
2905.45.00	PAPS	-- Glicerolo (glicerina)	3,8		A	
2905.49.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici				
2905.51.00	INDUSTRY	-- Etilorvinolo (DCI)	0		A	
		-- altri				
2905.59.91	INDUSTRY	--- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	0		A	
2905.59.98	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2906		Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici				
2906.11.00	INDUSTRY	-- Mentolo	5,5		A	
2906.12.00	INDUSTRY	-- Cicloesano, metilcicloesano e dimetilcicloesano	5,5		A	
		-- Steroli e inositoli				
2906.13.10	INDUSTRY	--- Steroli	5,5		A	
2906.13.90	INDUSTRY	--- Inositoli	0		A	
2906.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- aromatici				
2906.21.00	INDUSTRY	-- Alcole benzilico	5,5		A	
2906.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2907		Fenoli; fenoli-alcoli				
		- Monofenoli				
2907.11.00	INDUSTRY	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3		A	
2907.12.00	INDUSTRY	-- Cresoli e loro sali	2,1		A	
2907.13.00	INDUSTRY	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5		A	
		-- Naftoli e loro sali				
2907.15.10	INDUSTRY	--- 1-Naftolo	0		A	
2907.15.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		-- altri				
2907.19.10	INDUSTRY	--- Xilenoli e loro sali	2,1		A	
2907.19.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- Polifenoli; fenoli-alcoli				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2907.21.00	INDUSTRY	-- Resorcinolo e suoi sali	5,5		A	
2907.22.00	INDUSTRY	-- Idrochinone e suoi sali	5,5		A	
2907.23.00	INDUSTRY	-- 4,4'-Isopropilididifenolo (bisfenolo A, difenilopropano) e suoi sali	5,5		A	
2907.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2908		Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli				
		- Derivati unicamente alogenati e loro sali				
2908.11.00	INDUSTRY	-- Pentaclorofenolo (ISO)	5,5		A	
2908.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- altri				
2908.91.00	INDUSTRY	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2908.92.00	INDUSTRY	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali	5,5		A	
2908.99.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI				
2909		Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2909.11.00	INDUSTRY	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
2909.19.10	INDUSTRY	--- ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5		A	
2909.19.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2909.20.00	INDUSTRY	- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5		A	
2909.30	INDUSTRY	- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2909.30.10	INDUSTRY	-- Eteri difenilici (ossido di difenile)	0		A	
		-- Derivati alogenati unicamente con bromo				
2909.30.31	INDUSTRY	--- Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	0		A	
2909.30.35	INDUSTRY	--- 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2909.30.38	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2909.30.90	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2909.41.00	INDUSTRY	-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5		A	
2909.43.00	INDUSTRY	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5		A	
2909.44.00	INDUSTRY	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5		A	
		-- altri				
2909.49.11	INDUSTRY	--- 2-(2-Cloroetossi)etanolo	0		A	
2909.49.80	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2909.50.00	INDUSTRY	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2909.60.00	INDUSTRY	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5		A	
2910		Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2910.10.00	INDUSTRY	- Ossirano (ossido di etilene)	5,5		A	
2910.20.00	INDUSTRY	- Metilossirano (ossido di propilene)	5,5		A	
2910.30.00	INDUSTRY	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5		A	
2910.40.00	INDUSTRY	- Dieldrina (ISO, DCI)	5,5		A	
2910.50.00	INDUSTRY	- Endrin (ISO)	5,5		A	
2910.90.00	INDUSTRY	- altri	5,5		A	
2911.00.00	INDUSTRY	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2912		V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE				
		Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide				
		- Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate				
2912.11.00	INDUSTRY	-- Metanale (formaldeide)	5,5		A	
2912.12.00	INDUSTRY	-- Etanale (acetaldeide)	5,5		A	
2912.19.00	INDUSTRY	-- altre	5,5		A	
		- Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate				
2912.21.00	INDUSTRY	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5		A	
2912.29.00	INDUSTRY	-- altre	5,5		A	
		- Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate				
2912.41.00	INDUSTRY	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2912.42.00	INDUSTRY	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5		A	
2912.49.00	INDUSTRY	-- altre	5,5		A	
2912.50.00	INDUSTRY	- Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5		A	
2912.60.00	INDUSTRY	- Paraformaldeide	5,5		A	
2913.00.00	INDUSTRY	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5		A	
		VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE				
2914		Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate				
2914.11.00	INDUSTRY	-- Acetone	5,5		A	
2914.12.00	INDUSTRY	-- Butanone (metiletilchetone)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2914.13.00	INDUSTRY	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5		A	
		-- altri				
2914.19.10	INDUSTRY	--- 5-Metilesan-2-one	0		A	
2914.19.90	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate				
2914.22.00	INDUSTRY	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5		A	
2914.23.00	INDUSTRY	-- Iononi e metiliononi	5,5		A	
2914.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate				
2914.31.00	INDUSTRY	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5		A	
2914.39.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2914.40.10	INDUSTRY	-- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5		A	
2914.40.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
2914.50.00	INDUSTRY	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5		A	
		- Chinoni				
2914.61.00	INDUSTRY	-- Antrachinone	5,5		A	
2914.62.00	INDUSTRY	-- Coenzima Q10 (ubidecarenone (DCI))	5,5		A	
		-- altri				
2914.69.10	INDUSTRY	--- 1,4-Naftochinone	0		A	
2914.69.80	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
		- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2914.71.00	INDUSTRY	-- Clordecone (ISO)	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2914.79.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI				
2915		Acidi monocarbosilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Acido formico, suoi sali e suoi esteri				
2915.11.00	INDUSTRY	-- Acido formico	5,5		A	
2915.12.00	INDUSTRY	-- Sali dell'acido formico	5,5		A	
2915.13.00	INDUSTRY	-- Esteri dell'acido formico	5,5		A	
		- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2915.21.00	INDUSTRY	-- Acido acetico	5,5		A	
2915.24.00	INDUSTRY	-- Anidride acetica	5,5		A	
2915.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
		- Esteri dell'acido acetico				
2915.31.00	INDUSTRY	-- Acetato di etile	5,5		A	
2915.32.00	INDUSTRY	-- Acetato di vinile	5,5		A	
2915.33.00	INDUSTRY	-- Acetato di n-butile	5,5		A	
2915.36.00	INDUSTRY	-- Acetato di dinoseb (ISO)	5,5		A	
2915.39.00	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	
2915.40.00	INDUSTRY	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5		A	
2915.50.00	INDUSTRY	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2		A	
2915.60	INDUSTRY	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Acidi butanoici, loro sali e loro esteri				
2915.60.11	INDUSTRY	--- Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	0		A	
2915.60.19	INDUSTRY	--- altri	5,5		A	
2915.60.90	INDUSTRY	-- Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5		A	
		- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri				
2915.70.40	INDUSTRY	-- Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5		A	
2915.70.50	INDUSTRY	-- Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	5,5		A	
		- altri				
2915.90.30	INDUSTRY	-- Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	5,5		A	
2915.90.70	INDUSTRY	-- altri	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2916		Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati				
2916.11.00	INDUSTRY	-- Acido acrilico e suoi sali	6,5		A	
2916.12.00	INDUSTRY	-- Esteri dell'acido acrilico	6,5		A	
2916.13.00	INDUSTRY	-- Acido metacrilico e suoi sali	6,5		A	
2916.14.00	INDUSTRY	-- Esteri dell'acido metacrilico	6,5		A	
2916.15.00	INDUSTRY	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5		A	
2916.16.00	INDUSTRY	-- Binapacril (ISO)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
2916.19.10	INDUSTRY	--- Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9		A	
2916.19.40	INDUSTRY	--- Acido crotonico	0		A	
2916.19.95	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2916.20.00	INDUSTRY	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5		A	
		- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati				
2916.31.00	INDUSTRY	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
2916.32.00	INDUSTRY	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	6,5		A	
2916.34.00	INDUSTRY	-- Acido fenilacetico e suoi sali	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2916.39.10	INDUSTRY	--- Esteri dell'acido fenilacetico	0		A	
2916.39.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2917		Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati				
2917.11.00	INDUSTRY	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
2917.12.00	INDUSTRY	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
		-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri				
2917.13.10	INDUSTRY	--- Acido sebacico	0		A	
2917.13.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	
2917.14.00	INDUSTRY	-- Anidride maleica	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
2917.19.10	INDUSTRY	--- Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
2917.19.20	INDUSTRY	--- Acido etano-1,2-dicarbossilico o acido butandioico (acido succinico) con contenuto di carbonio di origine biologica pari al 100% in massa	6,3		A	
2917.19.80	INDUSTRY	--- altri	6,3		A	
2917.20.00	INDUSTRY	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6		A	
		- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati				
2917.32.00	INDUSTRY	-- Ortoftalati di diottile	6,5		A	
2917.33.00	INDUSTRY	-- Ortoftalati di dinomile o di didecile	6,5		A	
2917.34.00	INDUSTRY	-- altri esteri dell'acido ortoftalico	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2917.35.00	INDUSTRY	-- Anidride ftalica	6,5		A	
2917.36.00	INDUSTRY	-- Acido tereftalico e suoi sali	6,5		A	
2917.37.00	INDUSTRY	-- Tereftalato di dimetile	6,5		A	
		-- altri				
2917.39.20	INDUSTRY	--- Estere o amidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	0		A	
2917.39.95	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2918		Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Acidi carbossilici a funzione alcolica ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati				
2918.11.00	INDUSTRY	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
2918.12.00	INDUSTRY	-- Acido tartarico	6,5		A	
2918.13.00	INDUSTRY	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5		A	
2918.14.00	INDUSTRY	-- Acido citrico	6,5		A	
2918.15.00	INDUSTRY	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5		A	
2918.16.00	INDUSTRY	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2918.17.00	INDUSTRY	-- Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	6,5		A	
2918.18.00	INDUSTRY	-- Clorobenzilato (ISO)	6,5		A	
		-- altri				
2918.19.30	INDUSTRY	--- Acido colico, acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3		A	
2918.19.40	INDUSTRY	--- Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0		A	
2918.19.98	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati				
2918.21.00	INDUSTRY	-- Acido salicilico e suoi sali	6,5		A	
2918.22.00	INDUSTRY	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2918.23.00	INDUSTRY	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	6,5		A	
2918.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2918.30.00	INDUSTRY	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5		A	
		- altri				
2918.91.00	INDUSTRY	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5		A	
		-- altri				
2918.99.40	INDUSTRY	--- Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	0		A	
2918.99.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATO NITROSI				
2919		Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
2919.10.00	INDUSTRY	- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5		A	
2919.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
2920		Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
		- Esteri tiofosforici (fosforitoati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2920.11.00	INDUSTRY	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5		A	
2920.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Esteri di fosfito e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitros				
2920.21.00	INDUSTRY	-- Fosfito di dimetile	6,5		A	
2920.22.00	INDUSTRY	-- Fosfito di dietile	6,5		A	
2920.23.00	INDUSTRY	-- Fosfito di trimetile	6,5		A	
2920.24.00	INDUSTRY	-- Fosfito di trietile	6,5		A	
2920.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2920.30.00	INDUSTRY	- Endosulfan (ISO)	6,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2920.90.10	INDUSTRY	-- Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5		A	
2920.90.70	INDUSTRY	-- altri prodotti	6,5		A	
2921		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE				
		Composti a funzione ammina				
		- Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2921.11.00	INDUSTRY	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	6,5		A	
2921.12.00	INDUSTRY	-- 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	6,5		A	
2921.13.00	INDUSTRY	-- 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2921.14.00	INDUSTRY	-- 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato	6,5		A	
		-- altri				
2921.19.40	INDUSTRY	--- 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0		A	
2921.19.50	INDUSTRY	--- Dietilammina e suoi sali	5,7		A	
2921.19.99	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2921.21.00	INDUSTRY	-- Etilendiammina e suoi sali	6		A	
2921.22.00	INDUSTRY	-- Esametildiammina e suoi sali	6,5		A	
2921.29.00	INDUSTRY	-- altri	6		A	
		- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2921.30.10	INDUSTRY	-- Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3		A	
2921.30.91	INDUSTRY	-- Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	0		A	
2921.30.99	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2921.41.00	INDUSTRY	-- Anilina e suoi sali	6,5		A	
2921.42.00	INDUSTRY	-- Derivati dell'anilina e loro sali	6,5		A	
2921.43.00	INDUSTRY	-- Toluide e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5		A	
2921.44.00	INDUSTRY	-- Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5		A	
2921.45.00	INDUSTRY	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2921.46.00	INDUSTRY	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	0		A	
2921.49.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2921.51	INDUSTRY	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti				
		--- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2921.51.11	INDUSTRY	---- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: - 1 % o meno, in peso, di acqua - 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e - 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	0		A	
2921.51.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
2921.51.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
2921.59.50	INDUSTRY	--- m-Fenilbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-o-toluidina; 1,8-naftilendiammina	0		A	
2921.59.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2922		Composti amminici a funzioni ossigenate				
		- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2922.11.00	INDUSTRY	-- Monoetanolammina e suoi sali	6,5		A	
2922.12.00	INDUSTRY	-- Dietanolammina e suoi sali	6,5		A	
2922.14.00	INDUSTRY	-- Destropropoxifene (DCJ) e suoi sali	0		A	
2922.15.00	INDUSTRY	-- Trietanolammina	6,5		A	
2922.16.00	INDUSTRY	-- Perfluorottano solfonato di dietanolammonio	6,5		A	
2922.17.00	INDUSTRY	-- Metildietanolammina ed etildietanolammina	6,5		A	
2922.18.00	INDUSTRY	-- 2-(N,N-diisopropilammino)etanolo	6,5		A	
2922.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti				
2922.21.00	INDUSTRY	-- Acidi ammonaiftolsolfonici e loro sali	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2922.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti				
2922.31.00	INDUSTRY	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	0		A	
2922.39.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti				
2922.41.00	INDUSTRY	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3		A	
2922.42.00	INDUSTRY	-- Acido glutammico e suoi sali	6,5		A	
2922.43.00	INDUSTRY	-- Acido antranilico e suoi sali	6,5		A	
2922.44.00	INDUSTRY	-- Tiidina (DCI) e suoi sali	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2922.49.20	INDUSTRY	--- beta-Alanina	0		A	
2922.49.85	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2922.50.00	INDUSTRY	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5		A	
2923		Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no				
2923.10.00	INDUSTRY	- Colina e suoi sali	6,5		A	
2923.20.00	INDUSTRY	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7		A	
2923.30.00	INDUSTRY	- Perfluorotano solfonato di tetraetilammonio	6,5		A	
2923.40.00	INDUSTRY	- Perfluorotano solfonato di didecildimetilammonio	6,5		A	
2923.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
2924		Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2924.11.00	INDUSTRY	-- Meprobamato (DCI)	0		A	
2924.12.00	INDUSTRY	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	6,5		A	
2924.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti				
2924.21.00	INDUSTRY	-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5		A	
2924.23.00	INDUSTRY	-- Acido 2-acetamidobenzicoico (acido N-acetilntranilico) e suoi sali	6,5		A	
2924.24.00	INDUSTRY	-- Etinamato (DCI)	0		A	
2924.25.00	INDUSTRY	-- Alacloro (ISO)	6,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2924.29.10	INDUSTRY	--- Lidocaina (DCI)	0		A	
2924.29.70	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2925		Composti a funzione carbossimide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina				
		- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti				
2925.11.00	INDUSTRY	-- Saccarina e suoi sali	6,5		A	
2925.12.00	INDUSTRY	-- Gluttimide (DCI)	0		A	
		-- altri				
2925.19.20	INDUSTRY	--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendifalimide; N,N'-etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanofalimide)	0		A	
2925.19.95	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2925.21.00	INDUSTRY	-- Clordimeforme (ISO)	6,5		A	
2925.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2926		Composti a funzione nitrile				
2926.10.00	INDUSTRY	- Acrilonitrile	6,5		A	
2926.20.00	INDUSTRY	- 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	6,5		A	
2926.30.00	INDUSTRY	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermedio (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5		A	
2926.40.00	INDUSTRY	- alfa-fenilacetone nitrile	6,5		A	
		- altri				
2926.90.20	INDUSTRY	-- Isoftalonitrile	6		A	
2926.90.70	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2927.00.00	INDUSTRY	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina				
2928.00.10	INDUSTRY	- N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	0		A	
2928.00.90	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
2929		Composti ad altre funzioni azotate				
2929.10.00	INDUSTRY	- Isocianati	6,5		A	
2929.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
		X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI				
2930		Tiocomposti organici				
2930.20.00	INDUSTRY	- Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5		A	
2930.30.00	INDUSTRY	- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Metionina				
2930.40.10	INDUSTRY	-- Metionina (DCI)	0		A	
2930.40.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2930.60.00	INDUSTRY	- 2-(N,N-dietilammino)etantiolo	6,5		A	
2930.70.00	INDUSTRY	- bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI))	6,5		A	
2930.80.00	INDUSTRY	- Aldicarb (ISO), captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5		A	
		- altri				
2930.90.13	INDUSTRY	-- Cisteina e cistina	6,5		A	
2930.90.16	INDUSTRY	-- Derivati di cisteina o cistina	6,5		A	
2930.90.30	INDUSTRY	-- Acido DL-2-idrossi-4-(metiltilio)butirrico	0		A	
2930.90.40	INDUSTRY	-- Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2930.90.50	INDUSTRY	-- Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metilio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metilio)-m-fenilendiammina	0		A	
2930.90.98	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2931		Altri composti organo-inorganici				
2931.10.00	INDUSTRY	- Piombo tetrametile e piombo tetraetile	6,5		A	
2931.20.00	INDUSTRY	- Composti di tributilstagno	6,5		A	
		- Altri derivati organofosforici				
2931.31.00	INDUSTRY	-- Metilfosfonato di dimetile	6,5		A	
2931.32.00	INDUSTRY	-- Dimetil propilfosfonato	6,5		A	
2931.33.00	INDUSTRY	-- Dietil etilfosfonato	6,5		A	
2931.34.00	INDUSTRY	-- Sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2931.35.00	INDUSTRY	-- 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido	6,5		A	
2931.36.00	INDUSTRY	-- (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil fosfonato	6,5		A	
2931.37.00	INDUSTRY	-- bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato	6,5		A	
2931.38.00	INDUSTRY	-- Sale di acido metilfosfonico ed (amminoinminometil)urea (1 : 1)	6,5		A	
		-- altri				
2931.39.20	INDUSTRY	--- Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5		A	
2931.39.30	INDUSTRY	--- Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2931.39.50	INDUSTRY	--- Acido etidronico (DCI) (acido 1-idrossietano 1,1-difosfonico) e suoi sali	6,5		A	
2931.39.60	INDUSTRY	--- Acido (nitrilotrimetanedil)trifosfonico, acido {[etan-1,2-dii]bis[nitri]bis(metilen)}}tetrachisfosfonico, acido [{"2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino]metil]bifosfonico, acido {[esan-1,6-dii]bis[nitri]bis(metilene)}}tetrachisfosfonico, acido [{"(2-idrossietil)immino]bis(metilen)}]bifosfonico, e acido [{"6-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino]metil]bifosfonico; sali di tali prodotti	6,5		A	
2931.39.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2931.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2932		Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno				
		- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato				
2932.11.00	INDUSTRY	-- Tetraidrofurano	6,5		A	
2932.12.00	INDUSTRY	-- 2-Furaldeide (furfurale)	6,5		A	
2932.13.00	INDUSTRY	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurilico	6,5		A	
2932.14.00	INDUSTRY	-- Sucralosio	6,5		A	
2932.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Lattoni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2932.20.10	INDUSTRY	-- Fenolfaleina; acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one; 6'-(N-etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6-docosi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantri)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	0		A	
2932.20.20	INDUSTRY	-- gamma-Butirrolactone	6,5		A	
2932.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altri				
2932.91.00	INDUSTRY	-- Isosafrolo	6,5		A	
2932.92.00	INDUSTRY	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2932.93.00	INDUSTRY	-- Piperonale	6,5		A	
2932.94.00	INDUSTRY	-- Safole	6,5		A	
2932.95.00	INDUSTRY	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5		A	
2932.99.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2933		Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto				
		- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato				
		-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati				
2933.11.10	INDUSTRY	--- Propifenazone (DCI)	0		A	
2933.11.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
2933.19.10	INDUSTRY	--- Fenilbutazone (DCI)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.19.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato				
2933.21.00	INDUSTRY	-- Idantoina e suoi derivati	6,5		A	
		-- altri				
2933.29.10	INDUSTRY	--- Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	0		A	
2933.29.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato				
2933.31.00	INDUSTRY	-- Piridina e suoi sali	5,3		A	
2933.32.00	INDUSTRY	-- Piperidina e suoi sali	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.33.00	INDUSTRY	-- Alfentanil (DCI), amileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5		A	
		-- altri				
2933.39.10	INDUSTRY	--- Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	0		A	
2933.39.20	INDUSTRY	--- 2,3,5,6-Tetracloropiridina	0		A	
2933.39.25	INDUSTRY	--- Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	0		A	
2933.39.35	INDUSTRY	--- 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.39.40	INDUSTRY	--- 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	0		A	
2933.39.45	INDUSTRY	--- 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0		A	
2933.39.50	INDUSTRY	--- Estere metilico di flurossipir (ISO)	4		A	
2933.39.55	INDUSTRY	--- 4-Metilpiridina	0		A	
2933.39.99	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni				
2933.41.00	INDUSTRY	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	0		A	
		-- altri				
2933.49.10	INDUSTRY	--- Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolinocarbossilici	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.49.30	INDUSTRY	--- Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	0		A	
2933.49.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico				
2933.52.00	INDUSTRY	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5		A	
		-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutabarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti				
2933.53.10	INDUSTRY	--- Fenobarbitale (DCI), barbitale (DCI), e loro sali	0		A	
2933.53.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.54.00	INDUSTRY	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5		A	
2933.55.00	INDUSTRY	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	0		A	
		-- altri				
2933.59.10	INDUSTRY	--- Diazinon (ISO)	0		A	
2933.59.20	INDUSTRY	--- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	0		A	
2933.59.95	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati				
2933.61.00	INDUSTRY	-- Melamina	6,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.69.10	INDUSTRY	--- Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentritrammina)	5,5		A	
2933.69.40	INDUSTRY	--- Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottitio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	0		A	
2933.69.80	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- Lattami				
2933.71.00	INDUSTRY	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5		A	
2933.72.00	INDUSTRY	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	0		A	
2933.79.00	INDUSTRY	-- altri lattami	6,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti				
2933.91.10	INDUSTRY	--- Clordiazepossido (DCI)	0		A	
2933.91.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2933.92.00	INDUSTRY	-- Azinfos-metile (ISO)	6,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2933.99.20	INDUSTRY	--- Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5		A	
2933.99.50	INDUSTRY	--- 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0		A	
2933.99.80	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2934		Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici				
2934.10.00	INDUSTRY	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	6,5		A	
		- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni				
2934.20.20	INDUSTRY	-- Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2934.20.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni				
2934.30.10	INDUSTRY	-- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	0		A	
2934.30.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altri				
2934.91.00	INDUSTRY	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2934.99.60	INDUSTRY	--- Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-aminocefalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	0		A	
2934.99.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
2935		Solfonammidi				
2935.10.00	INDUSTRY	- N-metilperfluorotano sulfonammide	6,5		A	
2935.20.00	INDUSTRY	- N-etilperfluorotano sulfonammide	6,5		A	
2935.30.00	INDUSTRY	- N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorotano sulfonammide	6,5		A	
2935.40.00	INDUSTRY	- N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorotano sulfonammide	6,5		A	
2935.50.00	INDUSTRY	- Altri sulfonammidi di perfluorotano	6,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2935.90.30	INDUSTRY	-- 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)	0		A	
2935.90.90	INDUSTRY	-- altri XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI	6,5		A	
2936		Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione				
		- Vitamine e loro derivati, non miscelati				
2936.21.00	INDUSTRY	-- Vitamine A e loro derivati	0		A	
2936.22.00	INDUSTRY	-- Vitamina B1 e suoi derivati	0		A	
2936.23.00	INDUSTRY	-- Vitamina B2 e suoi derivati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2936.24.00	INDUSTRY	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	0		A	
2936.25.00	INDUSTRY	-- Vitamina B6 e suoi derivati	0		A	
2936.26.00	INDUSTRY	-- Vitamina B12 e suoi derivati	0		A	
2936.27.00	INDUSTRY	-- Vitamina C e suoi derivati	0		A	
2936.28.00	INDUSTRY	-- Vitamina E e suoi derivati	0		A	
2936.29.00	INDUSTRY	-- altre vitamine e loro derivati	0		A	
2936.90.00	INDUSTRY	- altre, compresi i concentrati naturali	0		A	
2937		Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali				
2937.11.00	INDUSTRY	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	0		A	
2937.12.00	INDUSTRY	-- Insulina e suoi sali	0		A	
2937.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali				
2937.21.00	INDUSTRY	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone)	0		A	
2937.22.00	INDUSTRY	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	0		A	
2937.23.00	INDUSTRY	-- Estrogeni e progestogeni	0		A	
2937.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2937.50.00	INDUSTRY	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	0		A	
2937.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2938		XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI, NATURALE O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI				
		Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati				
2938.10.00	INDUSTRY	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5		A	
		- altri				
2938.90.10	INDUSTRY	-- Eterosidi delle digitali	6		A	
2938.90.30	INDUSTRY	-- Glicirizina e glicirizati	5,7		A	
2938.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
2939		Alcaloidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati				
		- Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2939.11.00	INDUSTRY	-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	0		A	
2939.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
2939.20.00	INDUSTRY	- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	0		A	
2939.30.00	INDUSTRY	- Caffaina e suoi sali	0		A	
		- Efedrine e loro sali				
2939.41.00	INDUSTRY	-- Efedrina e suoi sali	0		A	
2939.42.00	INDUSTRY	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	0		A	
2939.43.00	INDUSTRY	-- Catina (DCI) e suoi sali	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2939.44.00	INDUSTRY	-- Norefedrina e suoi sali	0		A	
2939.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Teofilina e amminofilina (teofilina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti				
2939.51.00	INDUSTRY	-- Fenetilina (DCI) e suoi sali	0		A	
2939.59.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti				
2939.61.00	INDUSTRY	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	0		A	
2939.62.00	INDUSTRY	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	0		A	
2939.63.00	INDUSTRY	-- Acido lisergico e suoi sali	0		A	
2939.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Altri, di origine vegetale				
2939.71.00	INDUSTRY	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti	0		A	
		-- altri				
2939.79.10	INDUSTRY	--- Nicotina e suoi sali, eteri, esteri ed altri derivati	0		A	
2939.79.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
2939.80.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI				
2940.00.00	INDUSTRY	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
2941		Antibiotici				
2941.10.00	INDUSTRY	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	0		A	
		- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti				
2941.20.30	INDUSTRY	-- Diidrostreptomina, suoi sali, esteri e idrati	5,3		A	
2941.20.80	INDUSTRY	-- altre	0		A	
2941.30.00	INDUSTRY	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	0		A	
2941.40.00	INDUSTRY	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	0		A	
2941.50.00	INDUSTRY	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0		A	
2941.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
2942.00.00	INDUSTRY	Altri composti organici	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
30		CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI				
3001		Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove				
		- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni				
3001.20.10	INDUSTRY	-- di origine umana	0		A	
3001.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3001.90	INDUSTRY	- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3001.90.20	INDUSTRY	-- di origine umana	0		A	
		-- altri				
3001.90.91	INDUSTRY	--- Eparina e suoi sali	0		A	
3001.90.98	INDUSTRY	--- altri	0		A	
3002		Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili				
		- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3002.11.00	INDUSTRY	-- Kit per test diagnostici della malaria	0		A	
3002.12.00	INDUSTRY	-- Antisieri e altre frazioni del sangue	0		A	
3002.13.00	INDUSTRY	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto	0		A	
3002.14.00	INDUSTRY	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto	0		A	
3002.15.00	INDUSTRY	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	0		A	
3002.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3002.20.00	INDUSTRY	- Vaccini per la medicina umana	0		A	
3002.30.00	INDUSTRY	- Vaccini per la medicina veterinaria	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
3002.90.10	INDUSTRY	-- Sangue umano	0		A	
3002.90.30	INDUSTRY	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	0		A	
3002.90.50	INDUSTRY	-- Colture di microrganismi	0		A	
3002.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3003		Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto				
3003.10.00	INDUSTRY	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillamico, o streptomicine o loro derivati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3003.20.00	INDUSTRY	- altri, contenenti antibiotici	0		A	
		- altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937				
3003.31.00	INDUSTRY	-- contenenti insulina	0		A	
3003.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri, contenenti alcaloidi o loro derivati				
3003.41.00	INDUSTRY	-- contenenti efedrina o suoi sali	0		A	
3003.42.00	INDUSTRY	-- contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	0		A	
3003.43.00	INDUSTRY	-- contenenti norefedrina o suoi sali	0		A	
3003.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3003.60.00	INDUSTRY	- altri, contenenti principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3003.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
3004		Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto				
3004.10.00	INDUSTRY	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	0		A	
3004.20.00	INDUSTRY	- altri, contenenti antibiotici	0		A	
		- altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937				
3004.31.00	INDUSTRY	-- contenenti insulina	0		A	
3004.32.00	INDUSTRY	-- contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3004.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri, contenenti alcaloidi o loro derivati				
3004.41.00	INDUSTRY	-- contenenti efedrina o suoi sali	0		A	
3004.42.00	INDUSTRY	-- contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	0		A	
3004.43.00	INDUSTRY	-- contenenti norefedrina o suoi sali	0		A	
3004.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3004.50.00	INDUSTRY	- altri, contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936	0		A	
3004.60.00	INDUSTRY	- altri, contenenti principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	0		A	
3004.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3005		Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per uso medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari				
3005.10.00	INDUSTRY	- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	0		A	
3005.90	INDUSTRY	- altri				
3005.90.10	INDUSTRY	-- Ovatte e prodotti di ovatta	0		A	
		-- altri				
		--- di materie tessili				
3005.90.31	INDUSTRY	---- Garze e prodotti di garza	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3005.90.50	INDUSTRY	--- altri	0		A	
3005.90.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
3006		Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo				
		- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili				
3006.10.10	INDUSTRY	-- Catgut sterili	0		A	
3006.10.30	INDUSTRY	-- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	0		A	
3006.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3006.20.00	INDUSTRY	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0		A	
3006.30.00	INDUSTRY	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	0		A	
3006.40.00	INDUSTRY	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	0		A	
3006.50.00	INDUSTRY	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	0		A	
3006.60.00	INDUSTRY	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi	0		A	
3006.70.00	INDUSTRY	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
3006.91.00	INDUSTRY	-- Dispositivi per stomia	0		A	
3006.92.00	INDUSTRY	-- Rifiuti farmaceutici	0		A	
31		CAPITOLO 31 - CONCIMI				
3101.00.00	INDUSTRY	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	0		A	
3102		Concimi minerali o chimici azotati				
		- Urea, anche in soluzione acquosa				
3102.10.10	INDUSTRY	-- Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5		A	
3102.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio				
3102.21.00	INDUSTRY	-- Solfato di ammonio	6,5		A	
3102.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa				
3102.30.10	INDUSTRY	-- in soluzione acquosa	6,5		A	
3102.30.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante				
3102.40.10	INDUSTRY	-- con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3102.40.90	INDUSTRY	-- con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5		A	
3102.50.00	INDUSTRY	- Nitrato di sodio	6,5		A	
3102.60.00	INDUSTRY	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5		A	
3102.80.00	INDUSTRY	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5		A	
3102.90.00	INDUSTRY	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5		A	
3103		Concimi minerali o chimici fosfatici				
		- Perfosfati				
3103.11.00	INDUSTRY	-- con tenore di pentaossido di difosforo (P ₂ O ₅) pari o superiore a 35%, in peso	4,8		A	
3103.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3103.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
3104		Concimi minerali o chimici potassici				
		- Cloruro di potassio				
3104.20.10	INDUSTRY	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0		A	
3104.20.50	INDUSTRY	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0		A	
3104.20.90	INDUSTRY	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0		A	
3104.30.00	INDUSTRY	- Solfato di potassio	0		A	
3104.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3105		Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg				
3105.10.00	INDUSTRY	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5		A	
		- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio				
3105.20.10	INDUSTRY	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5		A	
3105.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3105.30.00	INDUSTRY	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3105.40.00	INDUSTRY	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammionico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5		A	
		- altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo				
3105.51.00	INDUSTRY	-- contenenti nitrati e fosfati	6,5		A	
3105.59.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3105.60.00	INDUSTRY	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	3,2		A	
		- altri				
3105.90.20	INDUSTRY	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5		A	
3105.90.80	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
32		CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI				
3201		Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati				
3201.10.00	INDUSTRY	- Estratto di quebracho	0		A	
3201.20.00	INDUSTRY	- Estratto di mimosa	3		A	
		- altri				
3201.90.20	INDUSTRY	-- Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8		A	
3201.90.90	INDUSTRY	-- altri	5,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3202		Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia				
3202.10.00	INDUSTRY	- Prodotti per concia organici sintetici	5,3		A	
3202.90.00	INDUSTRY	- altri	5,3		A	
		Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo				
3203.00.10	INDUSTRY	- Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	0		A	
3203.00.90	INDUSTRY	- Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3204		Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avviggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita				
		- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo				
3204.11.00	INDUSTRY	-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.12.00	INDUSTRY	-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.13.00	INDUSTRY	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.14.00	INDUSTRY	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3204.15.00	INDUSTRY	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.16.00	INDUSTRY	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.17.00	INDUSTRY	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5		A	
3204.19.00	INDUSTRY	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19	6,5		A	
3204.20.00	INDUSTRY	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"	6		A	
3204.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3205.00.00	INDUSTRY	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3206		Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita				
		- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio				
3206.11.00	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6		A	
3206.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3206.20.00	INDUSTRY	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5		A	
		- altre sostanze coloranti e altre preparazioni				
3206.41.00	INDUSTRY	-- Oltremare e sue preparazioni	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3206.42.00	INDUSTRY	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5		A	
		-- altri				
3206.49.10	INDUSTRY	--- Magnetite	0		A	
3206.49.70	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3206.50.00	INDUSTRY	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	5,3		A	
3207		Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3207.10.00	INDUSTRY	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5		A	
		- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili				
3207.20.10	INDUSTRY	-- Ingobbi	5,3		A	
3207.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,3		A	
3207.30.00	INDUSTRY	- Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3		A	
		- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi				
3207.40.40	INDUSTRY	-- Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3207.40.85	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
3208		Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo				
		- a base di poliesteri				
3208.10.10	INDUSTRY	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5		A	
3208.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- a base di polimeri acrilici o vinilici				
3208.20.10	INDUSTRY	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5		A	
3208.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3208.90	INDUSTRY	- altri				
		-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3208.90.11	INDUSTRY	--- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimino)dietano e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetamide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0		A	
3208.90.13	INDUSTRY	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetamide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0		A	
3208.90.19	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
3208.90.91	INDUSTRY	--- a base di polimeri sintetici	6,5		A	
3208.90.99	INDUSTRY	--- a base di polimeri naturali modificati	6,5		A	
3209		Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3209.10.00	INDUSTRY	- a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5		A	
3209.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
		Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio				
3210.00.10	INDUSTRY	- Pitture e vernici all'olio	6,5		A	
3210.00.90	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3211.00.00	INDUSTRY	Siccativi preparati	6,5		A	
3212		Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto				
3212.10.00	INDUSTRY	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3212.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3213		Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili				
3213.10.00	INDUSTRY	- Colori in assortimenti	6,5		A	
3213.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3214		Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura				
		- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura				
3214.10.10	INDUSTRY	-- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3214.10.90	INDUSTRY	-- Stucchi utilizzati nella pittura	5		A	
3214.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	
3215		Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide				
		- Inchiostri da stampa				
3215.11.00	INDUSTRY	-- neri	6,5		A	
3215.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altri				
3215.90.20	INDUSTRY	-- Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39, e contenenti componenti meccanici o elettrici; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3215.90.70	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
33		CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE				
3301		Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleosine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali				
		- Oli essenziali di agrumi				
		-- di arancio				
3301.12.10	AGRI	--- non deterpenati	7		A	
3301.12.90	AGRI	--- deterpenati	4,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di limone				
3301.13.10	AGRI	--- non deterpenati	7		A	
3301.13.90	AGRI	--- deterpenati	4,4		A	
		-- altri				
3301.19.20	AGRI	--- non deterpenati	7		A	
3301.19.80	AGRI	--- deterpenati	4,4		A	
		- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi				
		-- di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)				
3301.24.10	AGRI	--- non deterpenati	0		A	
3301.24.90	AGRI	--- deterpenati	2,9		A	
		-- di altra menta				
3301.25.10	AGRI	--- non deterpenati	0		A	
3301.25.90	AGRI	--- deterpenati	2,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3301.29	AGRI	-- altri				
		--- di garofano, di niauli, di ylang-ylang				
3301.29.11	AGRI	---- non deterpenati	0		A	
3301.29.31	AGRI	---- deterpenati	2,3		A	
		--- altri				
3301.29.41	AGRI	---- non deterpenati	0		A	
		---- deterpenati				
3301.29.71	AGRI	----- di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3		A	
3301.29.79	AGRI	----- di lavanda o di lavandina	2,9		A	
3301.29.91	AGRI	----- altri	2,3		A	
3301.30.00	AGRI	- Resinoidi	2		A	
3301.90	PAPS	- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3301.90.10	PAPS	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3		A	
		-- Oleoresine d'estrazione				
3301.90.21	PAPS	--- di liquirizia e di luppolo	3,2		A	
3301.90.30	PAPS	--- altri	0		A	
3301.90.90	PAPS	-- altri	3		A	
3302		Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande				
3302.10	PAPS	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande				
		-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda				
3302.10.10	PAPS	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl		A	
		---- altri				
3302.10.21	PAPS	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8		A	
3302.10.29	PAPS	----- altri	9 + EA		B5	
3302.10.40	INDUSTRY	--- altri	0		A	
3302.10.90	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	0		A	
		- altri				
3302.90.10	INDUSTRY	-- Soluzioni alcoliche	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3302.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		Profumi ed acque da toilette				
3303.00.10	INDUSTRY	- Profumi	0		A	
3303.00.90	INDUSTRY	- Acque da toilette	0		A	
3304		Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure				
3304.10.00	INDUSTRY	- Prodotti per il trucco delle labbra	0		A	
3304.20.00	INDUSTRY	- Prodotti per il trucco degli occhi	0		A	
3304.30.00	INDUSTRY	- Preparazioni per manicure o pedicure	0		A	
		- altri				
3304.91.00	INDUSTRY	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3304.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3305		Preparazioni per capelli				
3305.10.00	INDUSTRY	- Shampoo	0		A	
3305.20.00	INDUSTRY	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	0		A	
3305.30.00	INDUSTRY	- Lacche per capelli	0		A	
3305.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
3306		Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto				
3306.10.00	INDUSTRY	- Dentifrici	0		A	
3306.20.00	INDUSTRY	- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3306.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
3307		Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toilette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti				
3307.10.00	INDUSTRY	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5		A	
3307.20.00	INDUSTRY	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5		A	
3307.30.00	INDUSTRY	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5		A	
		- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose				
3307.41.00	INDUSTRY	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5		A	
3307.49.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3307.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
34		CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO				
3401		Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti				
3401.11.00	INDUSTRY	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	0		A	
3401.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Saponi presentati in altre forme				
3401.20.10	INDUSTRY	-- Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	0		A	
3401.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3401.30.00	INDUSTRY	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4		A	
3402		Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto				
		-- anionici				
3402.11.10	INDUSTRY	--- Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di sodio	0		A	
3402.11.90	INDUSTRY	--- altri	4		A	
3402.12.00	INDUSTRY	-- cationici	4		A	
3402.13.00	INDUSTRY	-- non ionici	4		A	
3402.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto				
3402.20.20	INDUSTRY	-- Preparazioni tensioattive	4		A	
3402.20.90	INDUSTRY	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4		A	
		- altri				
3402.90.10	INDUSTRY	-- Preparazioni tensioattive	4		A	
3402.90.90	INDUSTRY	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3403		Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi				
		- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi				
3403.11.00	INDUSTRY	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3403.19.10	INDUSTRY	--- contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5		A	
3403.19.20	INDUSTRY	--- Lubrificanti con contenuto di carbonio di origine biologica pari ad almeno il 25% in massa e che siano biodegradabili a un livello pari ad almeno il 60%	4,6		A	
3403.19.80	INDUSTRY	--- altri	4,6		A	
		- altri				
3403.91.00	INDUSTRY	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6		A	
3403.99.00	INDUSTRY	-- altri	4,6		A	
3404		Cere artificiali e cere preparate				
3404.20.00	INDUSTRY	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	0		A	
3404.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3405		Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404				
3405.10.00	INDUSTRY	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	0		A	
3405.20.00	INDUSTRY	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	0		A	
3405.30.00	INDUSTRY	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	0		A	
3405.40.00	INDUSTRY	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	0		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3405.90.10	INDUSTRY	-- Lucidi per metalli	0		A	
3405.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
3406.00.00	INDUSTRY	Candele, ceri ed articoli simili	0		A	
3407.00.00	INDUSTRY	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	0		A	
35		CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECCOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI				
3501		Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Caseine				
3501.10.10	PAPS	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0		A	
3501.10.50	PAPS	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	3,2		B5	
3501.10.90	PAPS	-- altri	9		B5	
		- altri				
3501.90.10	PAPS	-- Colle di caseina	8,3		B7	
3501.90.90	PAPS	-- altri	6,4		B5	
3502		Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine				
		- Ovoalbumina				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- essiccati				
3502.11.10	PAPS	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0		A	
3502.11.90	PAPS	--- altri	123,5 EUR/100 kg		B3	
		-- altri				
3502.19.10	PAPS	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0		A	
3502.19.90	PAPS	--- altri	16,7 EUR/100 kg		B3	
3502.20	PAPS	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte				
3502.20.10	PAPS	-- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3502.20.91	PAPS	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
3502.20.99	PAPS	--- altri	16,7 EUR/100 kg		TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico	
3502.90	AGRI	- altri				
		-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina				
3502.90.20	AGRI	--- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	0		A	
3502.90.70	AGRI	--- altri	6,4		A	
3502.90.90	AGRI	-- Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3503.00.10	AGRI	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	7,7		A	
3503.00.80	AGRI	- Gelatine e loro derivati - altri	7,7		A	
3504.00.10	AGRI	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	3,4		B7	
3504.00.90	AGRI	- Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo - altri	3,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3505		Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati				
3505.10	PAPS	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati				
3505.10.10	PAPS	-- Destrina	9 + 17,7 EUR/100 kg		B7	
		-- altri amidi e fecole modificati				
3505.10.50	PAPS	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7		B7	
3505.10.90	PAPS	--- altri	9 + 17,7 EUR/100 kg		B7	
		- Colle				
3505.20.10	PAPS	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3505.20.30	PAPS	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5		B5	
3505.20.50	PAPS	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5		B5	
3505.20.90	PAPS	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5		B5	
3506		Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg				
3506.10.00	INDUSTRY	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
		-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma				
3506.91.10	INDUSTRY	--- Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili	1,6		A	
3506.91.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3506.99.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3507		Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove				
3507.10.00	INDUSTRY	- Presame e suoi concentrati	6,3		A	
		- altri				
3507.90.30	INDUSTRY	-- Lipoproteina lipasi; proteasi alcalina da aspergillus	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3507.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,3		A	
36		CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI				
3601.00.00	INDUSTRY	Polveri propellenti	5,7		A	
3602.00.00	INDUSTRY	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5		A	
		Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici				
3603.00.20	INDUSTRY	- Micce di sicurezza	6		A	
3603.00.30	INDUSTRY	- Cordoni detonanti	6		A	
3603.00.40	INDUSTRY	- Inneschi fulminanti	6,5		A	
3603.00.50	INDUSTRY	- Capsule fulminanti	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3603.00.60	INDUSTRY	- Accenditori	6,5		A	
3603.00.80	INDUSTRY	- Detonatori elettrici	6,5		A	
3604		Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandini-fughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici				
3604.10.00	INDUSTRY	- Articoli per fuochi d'artificio	6,5		A	
3604.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3605.00.00	INDUSTRY	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5		A	
3606		Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo				
3606.10.00	INDUSTRY	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
3606.90.10	INDUSTRY	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6		A	
3606.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
37		CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA				
3701		Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori				
3701.10.00	INDUSTRY	- per raggi X	6,5		A	
3701.20.00	INDUSTRY	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5		A	
3701.30.00	INDUSTRY	- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	1,6		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3701.91.00	INDUSTRY	-- per la fotografia a colori (policromia)	6,5		A	
3701.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,6		A	
3702		Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate				
3702.10.00	INDUSTRY	- per raggi X	6,5		A	
		- altre pellicole, non perforate, di larghezza non superiore a 105 mm				
		-- per la fotografia a colori (policromia)				
3702.31.91	INDUSTRY	--- Pellicole negative a colori: - - di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e - di lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	0		A	
3702.31.97	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3702.32	INDUSTRY	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento				
		--- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm				
3702.32.10	INDUSTRY	---- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5		A	
3702.32.20	INDUSTRY	---- altri	5,3		A	
3702.32.85	INDUSTRY	--- di larghezza superiore a 35 mm	6,5		A	
3702.39.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm				
3702.41.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5		A	
3702.42.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3702.43.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5		A	
3702.44.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	6,5		A	
		- altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)				
3702.52.00	INDUSTRY	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm	5,3		A	
3702.53.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	5,3		A	
3702.54.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	5		A	
3702.55.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	5,3		A	
3702.56.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 35 mm	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
		-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m				
3702.96.10	INDUSTRY	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5		A	
3702.96.90	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
		-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m				
3702.97.10	INDUSTRY	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5		A	
3702.97.90	INDUSTRY	--- altri	5,3		A	
3702.98.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 35 mm	6,5		A	
3703		Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati				
3703.10.00	INDUSTRY	- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5		A	
3703.20.00	INDUSTRY	- altri, per la fotografia a colori (policromia)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3703.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
		Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati				
3704.00.10	INDUSTRY	- Lastre e pellicole	0		A	
3704.00.90	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
		Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche				
3705.00.10	INDUSTRY	- per la stampa in offset	5,3		A	
3705.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
3706		Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono				
		- di larghezza uguale o superiore a 35 mm				
3706.10.20	INDUSTRY	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3706.10.99	INDUSTRY	-- altre positive	5 EUR/100 m		A	
3706.90	INDUSTRY	- altri				
3706.90.52	INDUSTRY	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro; pellicole di attualità	0		A	
		-- altre, di larghezza				
3706.90.91	INDUSTRY	--- inferiore a 10 mm	0		A	
3706.90.99	INDUSTRY	--- uguale o superiore a 10 mm	3,5 EUR/100 m		A	
3707		Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego				
3707.10.00	INDUSTRY	- Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3707.90	INDUSTRY	- altri				
		-- Rivelatori e fissatori				
3707.90.21	INDUSTRY	--- Cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39	0		A	
3707.90.29	INDUSTRY	--- altri	1,5		A	
3707.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
38		CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE				
3801		Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodoti				
3801.10.00	INDUSTRY	- Grafite artificiale	3,6		A	
		- Grafite colloidale o semicollodale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3801.20.10	INDUSTRY	-- Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5		A	
3801.20.90	INDUSTRY	-- altri	4,1		A	
3801.30.00	INDUSTRY	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3		A	
3801.90.00	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
3802		Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito				
3802.10.00	INDUSTRY	- Carboni attivati	3,2		A	
3802.90.00	INDUSTRY	- altri	5,7		A	
		Talolio, anche raffinato				
3803.00.10	INDUSTRY	- greggi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3803.00.90	INDUSTRY	- altri	4,1		A	
3804.00.00	INDUSTRY	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallio della voce 3803	5		A	
3805		Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterepineolo				
		- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato				
3805.10.10	INDUSTRY	-- Essenza di trementina	4		A	
3805.10.30	INDUSTRY	-- Essenza di legno di pino	3,7		A	
3805.10.90	INDUSTRY	-- Essenza di cellulosa al solfato	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
3805.90.10	INDUSTRY	-- Olio di pino	3,7		A	
3805.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,4		A	
3806		Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse				
3806.10.00	INDUSTRY	- Colofonie ed acidi resinici	5		A	
3806.20.00	INDUSTRY	- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2		A	
3806.30.00	INDUSTRY	- "Gomme-esteri"	6,5		A	
3806.90.00	INDUSTRY	- altri	4,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3807.00.10	INDUSTRY	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	2,1		A	
3807.00.90	INDUSTRY	- Catrami di legno	4,6		A	
3808		- altri Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide				
		- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo				
3808.52.00	INDUSTRY	-- DDT (ISO) [clofenotano (DCI)], in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3808.59.00	INDUSTRY	-- altri	6		A	
		- Merci menzionate nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo				
3808.61.00	INDUSTRY	-- in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g	6		A	
3808.62.00	INDUSTRY	-- in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non superiore a 7,5 Kg	6		A	
3808.69.00	INDUSTRY	-- altri	6		A	
		- altri				
		-- Insetticidi				
3808.91.10	INDUSTRY	--- a base di piretrinoidei	6		A	
3808.91.20	INDUSTRY	--- a base di idrocarburi clorati	6		A	
3808.91.30	INDUSTRY	--- a base di carbammati	6		A	
3808.91.40	INDUSTRY	--- a base di composti organofosforici	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3808.91.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	
3808.92	INDUSTRY	-- Fungicidi				
		--- inorganici				
3808.92.10	INDUSTRY	---- Preparazioni cupriche	4,6		A	
3808.92.20	INDUSTRY	---- altri	6		A	
		--- altri				
3808.92.30	INDUSTRY	---- a base di ditiocarbammati	6		A	
3808.92.40	INDUSTRY	---- a base di benzimidazoli	6		A	
3808.92.50	INDUSTRY	---- a base di diazoli o di triazoli	6		A	
3808.92.60	INDUSTRY	---- a base di diazine o di morfoline	6		A	
3808.92.90	INDUSTRY	---- altri	6		A	
3808.93	INDUSTRY	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Erbicidi				
3808.93.11	INDUSTRY	---- a base di fenossifitormoni	6		A	
3808.93.13	INDUSTRY	---- a base di triazine	6		A	
3808.93.15	INDUSTRY	---- a base di ammidi	6		A	
3808.93.17	INDUSTRY	---- a base di carbammati	6		A	
3808.93.21	INDUSTRY	---- a base di derivati di dimitroaniline	6		A	
3808.93.23	INDUSTRY	---- a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6		A	
3808.93.27	INDUSTRY	---- altri	6		A	
3808.93.30	INDUSTRY	--- Inibitori di germinazione	6		A	
3808.93.90	INDUSTRY	--- Regolatori di crescita per piante	6,5		A	
		-- Disinfettanti				
3808.94.10	INDUSTRY	--- a base di sali di ammonio quaternario	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3808.94.20	INDUSTRY	--- a base di composti alogenati	6		A	
3808.94.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	
		-- altri				
3808.99.10	INDUSTRY	--- Rodenticidi	6		A	
3808.99.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	
3809		Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove				
		- a base di sostanze amidacee				
3809.10.10	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8		B5	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3809.10.30	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8		B5	
3809.10.50	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	8,3 + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8		B5	
3809.10.90	PAPS	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8		B5	
		- altri				
3809.91.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3		A	
3809.92.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3		A	
3809.93.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3810		Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura				
3810.10.00	INDUSTRY	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5		A	
		- altri				
3810.90.10	INDUSTRY	-- Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1		A	
3810.90.90	INDUSTRY	-- altri	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3811		Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pepizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali				
		- Preparazioni antidetonanti				
		-- a base di composti del piombo				
3811.11.10	INDUSTRY	--- a base di piombo tetraetile	6,5		A	
3811.11.90	INDUSTRY	--- altri	5,8		A	
3811.19.00	INDUSTRY	-- altri	5,8		A	
		- Additivi per oli lubrificanti				
3811.21.00	INDUSTRY	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3811.29.00	INDUSTRY	-- altri	5,8		A	
3811.90.00	INDUSTRY	- altri	5,8		A	
3812		Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche				
3812.10.00	INDUSTRY	- Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	6,3		A	
		- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche				
3812.20.10	INDUSTRY	-- Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	0		A	
3812.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche				
3812.31.00	INDUSTRY	-- Miscela di oligomeri di 2,2,4-trimetil-1,2-diidrochinolina (TMQ)	6,5		A	
		-- altri				
3812.39.10	INDUSTRY	--- Preparazioni antiossidanti	6,5		A	
3812.39.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3813.00.00	INDUSTRY	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	6,5		A	
		Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici				
3814.00.10	INDUSTRY	- a base di acetato di butile	6,5		A	
3814.00.90	INDUSTRY	- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3815		Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove				
		- Catalizzatori su supporti				
3815.11.00	INDUSTRY	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5		A	
3815.12.00	INDUSTRY	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5		A	
		-- altri				
3815.19.10	INDUSTRY	--- Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: - 20 % o più e non più di 35 % di rame, e - 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3815.19.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- altri				
3815.90.10	INDUSTRY	-- Catalizzatori costituiti da acetato di etilfenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	0		A	
3815.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3816.00.00	INDUSTRY	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7		A	
		Alchilbenzeni in miscela e alchilnaftaleni in miscela, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902				
3817.00.50	INDUSTRY	- Alchilbenzene lineare	6,3		A	
3817.00.80	INDUSTRY	- altri	6,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica				
3818.00.10	INDUSTRY	- Silicio drogato	0		A	
3818.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
3819.00.00	INDUSTRY	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5		A	
3820.00.00	INDUSTRY	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5		A	
3821.00.00	INDUSTRY	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3822.00.00	INDUSTRY	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	0		A	
3823		Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali				
		- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione				
3823.11.00	PAPS	-- Acido stearico	5,1		A	
3823.12.00	PAPS	-- Acido oleico	4,5		A	
3823.13.00	PAPS	-- Acidi grassi del tallolio	2,9		A	
		-- altri				
3823.19.10	PAPS	--- Acidi grassi distillati	2,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3823.19.30	PAPS	--- Distillato d'acidi grassi	2,9		A	
3823.19.90	PAPS	--- altri	2,9		A	
3823.70.00	PAPS	- Alcoli grassi industriali	3,8		A	
3824		Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove				
3824.10.00	INDUSTRY	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5		A	
3824.30.00	INDUSTRY	- Carburanti metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3		A	
3824.40.00	INDUSTRY	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5		A	
		- Malte e calcestruzzo, non refrattari				
3824.50.10	INDUSTRY	-- Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.50.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3824.60	PAPS	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44				
		-- in soluzione acquosa				
3824.60.11	PAPS	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg		B7	
3824.60.19	PAPS	--- altri	9 + 37,8 EUR/100 kg	Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.	B7	
		-- altri				
3824.60.91	PAPS	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg		B7	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.60.99	PAPS	--- altri	9 + 53,7 EUR/100 kg	Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.	B7	
		- Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano				
3824.71.00	INDUSTRY	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5		A	
3824.72.00	INDUSTRY	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5		A	
3824.73.00	INDUSTRY	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.74.00	INDUSTRY	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5		A	
3824.75.00	INDUSTRY	-- contenenti tetracloruro di carbonio	6,5		A	
3824.76.00	INDUSTRY	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5		A	
3824.77.00	INDUSTRY	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5		A	
		-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)				
3824.78.10	INDUSTRY	--- Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano e pentafluoroetano	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.78.20	INDUSTRY	--- Contenenti solo 1,1,1-trifluoroetano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano	6,5		A	
3824.78.30	INDUSTRY	--- Contenenti solo difluorometano e pentafluoretano	6,5		A	
3824.78.40	INDUSTRY	--- Contenenti solo difluorometano, pentafluoretano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano	6,5		A	
3824.78.80	INDUSTRY	--- Contenenti idrofluorocarburi insaturi	6,5		A	
3824.78.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3824.79.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Merci menzionate nella nota di sottovoci 3 del presente capitolo				
3824.81.00	INDUSTRY	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.82.00	INDUSTRY	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	6,5		A	
3824.83.00	INDUSTRY	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5		A	
3824.84.00	INDUSTRY	-- contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (fossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)	6,5		A	
3824.85.00	INDUSTRY	-- contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)	6,5		A	
3824.86.00	INDUSTRY	-- contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)	6,5		A	
3824.87.00	INDUSTRY	-- contenenti acido perfluorotano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorotano o fluoruro di perfluorotano e sulfonile	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.88.00	INDUSTRY	-- contenenti tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri	6,5		A	
		- altri				
3824.91.00	INDUSTRY	-- Miscela e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafofinan-5-il)metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafofinan-5-il)metil]metilfosfonato	6,5		A	
3824.99	INDUSTRY	-- altri				
3824.99.10	INDUSTRY	--- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7		A	
3824.99.15	INDUSTRY	--- Scambiatori di ioni	6,5		A	
3824.99.20	INDUSTRY	--- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.99.25	INDUSTRY	--- Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1		A	
3824.99.30	INDUSTRY	--- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2		A	
		--- altri				
3824.99.45	INDUSTRY	---- Preparazioni disincrostanti e simili	6,5		A	
3824.99.50	INDUSTRY	---- Preparazioni per la galvanoplastica	6,5		A	
3824.99.55	INDUSTRY	---- Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5		A	
		---- Cartucce e ricariche, piene, per sigarette elettroniche; preparazioni da usare nelle cartucce e nelle ricariche per sigarette elettroniche				
3824.99.56	INDUSTRY	----- contenenti prodotti della sottovoce 2939.79.10	6,5		A	
3824.99.57	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.99.58	INDUSTRY	---- Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare	0		A	
		---- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici				
3824.99.61	INDUSTRY	----- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004	0		A	
3824.99.62	INDUSTRY	----- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	0		A	
3824.99.64	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	
3824.99.65	INDUSTRY	---- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824.10.00)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3824.99.70	INDUSTRY	----- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5		A	
		---- altri				
3824.99.75	INDUSTRY	----- Placchette di niobato di litio non drogato	0		A	
3824.99.80	INDUSTRY	----- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	0		A	
3824.99.85	INDUSTRY	----- 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	0		A	
3824.99.86	INDUSTRY	----- Miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove				
3824.99.92	INDUSTRY	----- in forma liquida a 20 °C	6,5		A	
3824.99.93	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	
3824.99.96	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	
3825		Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo				
3825.10.00	INDUSTRY	- Rifiuti urbani	6,5		A	
3825.20.00	INDUSTRY	- Fanghi di depurazione	6,5		A	
3825.30.00	INDUSTRY	- Rifiuti clinici	6,5		A	
		- Residui di solventi organici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3825.41.00	INDUSTRY	-- alogenati	6,5		A	
3825.49.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3825.50.00	INDUSTRY	- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5		A	
		- altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse				
3825.61.00	INDUSTRY	-- contenenti principalmente costituenti organici	6,5		A	
3825.69.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altri				
3825.90.10	INDUSTRY	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5		A	
3825.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3826.00.10	INDUSTRY	- Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in peso il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	6,5		A	
3826.00.90	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
39		CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE				
		I. FORME PRIMARIE				
3901		Polimeri di etilene, in forme primarie				
		- Polietilene di densità inferiore a 0,94				
3901.10.10	INDUSTRY	-- Polietilene lineare	6,5		A	
3901.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3901.20.10	INDUSTRY	-- Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: - 50 mg/kg o meno di alluminio, - 2 mg/kg o meno di calcio, - 2 mg/kg o meno di cromo, - 2 mg/kg o meno di ferro, - 2 mg/kg o meno di nichel, - 2 mg/kg o meno di titanio, - 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	0		A	
3901.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3901.30.00	INDUSTRY	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5		A	
3901.40.00	INDUSTRY	- Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità inferiore a 0,94	6,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3901.90.30	INDUSTRY	-- Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico; copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0		A	
3901.90.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3902		Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie				
3902.10.00	INDUSTRY	- Polipropilene	6,5		A	
3902.20.00	INDUSTRY	- Poliisobutilene	6,5		A	
3902.30.00	INDUSTRY	- Copolimeri di propilene	6,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3902.90.10	INDUSTRY	-- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0		A	
3902.90.20	INDUSTRY	-- Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0		A	
3902.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3903		Polimeri di stirene, in forme primarie				
		- Polistirene				
3903.11.00	INDUSTRY	-- espansibile	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3903.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3903.20.00	INDUSTRY	- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5		A	
3903.30.00	INDUSTRY	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5		A	
		- altri				
3903.90.10	INDUSTRY	-- Copolimero, unicamente di alcoole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	0		A	
3903.90.20	INDUSTRY	-- Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0		A	
3903.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3904		Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3904.10.00	INDUSTRY	- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5		A	
		- altro poli(cloruro di vinile)				
3904.21.00	INDUSTRY	-- non plastificato	6,5		A	
3904.22.00	INDUSTRY	-- plastificato	6,5		A	
3904.30.00	INDUSTRY	- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5		A	
3904.40.00	INDUSTRY	- altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5		A	
		- Polimeri di cloruro di vinilidene				
3904.50.10	INDUSTRY	-- Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	0		A	
3904.50.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Polimeri fluorurati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3904.61.00	INDUSTRY	-- Politetrafluoroetilene	6,5		A	
		-- altri				
3904.69.10	INDUSTRY	--- Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0		A	
3904.69.20	INDUSTRY	--- Fluoroelastomeri FKM	6,5		A	
3904.69.80	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3904.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3905		Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie				
		- Poli(acetato di vinile)				
3905.12.00	INDUSTRY	-- in dispersione acquosa	6,5		A	
3905.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Copolimeri di acetato di vinile				
3905.21.00	INDUSTRY	-- in dispersione acquosa	6,5		A	
3905.29.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3905.30.00	INDUSTRY	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5		A	
		- altri				
3905.91.00	INDUSTRY	-- Copolimeri	6,5		A	
		-- altri				
3905.99.10	INDUSTRY	--- Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: - 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e - 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3905.99.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3906		Polimeri acrilici, in forme primarie				
3906.10.00	INDUSTRY	- Poli(metacrilato di metile)	6,5		A	
		- altri				
3906.90.10	INDUSTRY	-- Poli[N-(3-idrossiminio-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	0		A	
3906.90.20	INDUSTRY	-- Copolimero di 2-diiisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	0		A	
3906.90.30	INDUSTRY	-- Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	0		A	
3906.90.40	INDUSTRY	-- Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3906.90.50	INDUSTRY	-- Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispesente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti	0		A	
3906.90.60	INDUSTRY	-- Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5		A	
3906.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3907		Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie				
3907.10.00	INDUSTRY	- Poliacetali	6,5		A	
3907.20	INDUSTRY	- altri polieteri				
		-- Polieteralcoli				
3907.20.11	INDUSTRY	--- Polietilenglicoli	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3907.20.20	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
3907.20.91	INDUSTRY	--- Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	0		A	
3907.20.99	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3907.30.00	INDUSTRY	- Resine epossidiche	6,5		A	
3907.40.00	INDUSTRY	- Policarbonati	6,5		A	
3907.50.00	INDUSTRY	- Resine alchidiche	6,5		A	
		- Poli(etilene tereftalato)				
3907.61.00	INDUSTRY	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5		A	
3907.69.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3907.70.00	INDUSTRY	- Acido polilattico	6,5		A	
		- altri poliesteri				
		-- non saturi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3907.91.10	INDUSTRY	--- liquidi	6,5		A	
3907.91.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
3907.99.05	INDUSTRY	--- Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico	1,6		A	
3907.99.10	INDUSTRY	--- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	0		A	
3907.99.80	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3908		Poliammidi in forme primarie				
3908.10.00	INDUSTRY	- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5		A	
3908.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3909		Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie				
3909.10.00	INDUSTRY	- Resine ureiche; resine di tiourea	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3909.20.00	INDUSTRY	- Resine melamminiche	6,5		A	
		- altre resine amminiche				
3909.31.00	INDUSTRY	-- poli(isocianato di metilfenilico) (MDI greggio, MDI polimerico)	6,5		A	
3909.39.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3909.40.00	INDUSTRY	- Resine fenoliche	6,5		A	
		- Poliuretani				
3909.50.10	INDUSTRY	-- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimino)diisocianato e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetamide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	0		A	
3909.50.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3910.00.00	INDUSTRY	Siliconi, in forme primarie	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3911		Resine di petrolio, resine cumaronindene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie				
3911.10.00	INDUSTRY	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indene, resine cumaronindene e politerpeni	6,5		A	
3911.90	INDUSTRY	- altri				
		-- Prodotti di polimerizzazione di riassetto o di condensazione, anche modificati chimicamente				
3911.90.11	INDUSTRY	--- Poli(ossi-1,4-fenilensolfoni-1,4-fenileno-1,4-fenileno-1,4-fenileno), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5		A	
3911.90.13	INDUSTRY	--- Poli(tio-1,4-fenilene)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3911.90.19	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- altri				
3911.90.92	INDUSTRY	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetamide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri; copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	0		A	
3911.90.99	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3912		Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie				
		- Acetati di cellulosa				
3912.11.00	INDUSTRY	-- non plastificati	6,5		A	
3912.12.00	INDUSTRY	-- plastificati	6,5		A	
3912.20	INDUSTRY	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- non plastificati				
3912.20.11	INDUSTRY	--- Collodi e celloidina	6,5		A	
3912.20.19	INDUSTRY	--- altri	6		A	
3912.20.90	INDUSTRY	-- plastificati	6,5		A	
		- Eteri di cellulosa				
3912.31.00	INDUSTRY	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5		A	
		-- altri				
3912.39.20	INDUSTRY	--- Idrossipropilcellulosa	0		A	
3912.39.85	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- altri				
3912.90.10	INDUSTRY	-- Esteri di cellulosa	6,4		A	
3912.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3913		Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie				
3913.10.00	INDUSTRY	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5		A	
3913.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3914.00.00	INDUSTRY	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5		A	
		II. CASCAMI, RITAGLIE AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI				
3915		Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche				
3915.10.00	INDUSTRY	- di polimeri di etilene	6,5		A	
3915.20.00	INDUSTRY	- di polimeri di stirene	6,5		A	
3915.30.00	INDUSTRY	- di polimeri di cloruro di vinile	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di altre materie plastiche				
3915.90.11	INDUSTRY	-- di polimeri di propilene	6,5		A	
3915.90.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3916		Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghie, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche				
3916.10.00	INDUSTRY	- di polimeri di etilene	6,5		A	
3916.20.00	INDUSTRY	- di polimeri di cloruro di vinile	6,5		A	
		- di altre materie plastiche				
3916.90.10	INDUSTRY	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5		A	
3916.90.50	INDUSTRY	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3916.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3917		Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche				
		- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche				
3917.10.10	INDUSTRY	-- di proteine indurite	5,3		A	
3917.10.90	INDUSTRY	-- di materie plastiche cellulosiche	6,5		A	
		- Tubi rigidi				
		-- di polimeri di etilene				
3917.21.10	INDUSTRY	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5		A	
3917.21.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- di polimeri di propilene				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3917.22.10	INDUSTRY	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5		A	
3917.22.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- di polimeri di cloruro di vinile				
3917.23.10	INDUSTRY	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5		A	
3917.23.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3917.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie plastiche	6,5		A	
		- altri tubi				
3917.31.00	INDUSTRY	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	6,5		A	
3917.32.00	INDUSTRY	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3917.33.00	INDUSTRY	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	6,5		A	
3917.39.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3917.40.00	INDUSTRY	- Accessori	6,5		A	
3918		Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo				
		- di polimeri di cloruro di vinile				
3918.10.10	INDUSTRY	-- costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	6,5		A	
3918.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3918.90.00	INDUSTRY	- di altre materie plastiche	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3919		Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli				
3919.10	INDUSTRY	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm				
		-- Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata				
3919.10.12	INDUSTRY	--- di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	6,3		A	
3919.10.15	INDUSTRY	--- di polipropilene	6,3		A	
3919.10.19	INDUSTRY	--- altri	6,3		A	
3919.10.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- altri				
3919.90.20	INDUSTRY	-- Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	0		A	
3919.90.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie				
3920.10	INDUSTRY	- di polimeri di etilene				
		-- di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm				
		--- di polietilene di densità				
		---- inferiore a 0,94				
3920.10.23	INDUSTRY	----- Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	0		A	
3920.10.24	INDUSTRY	----- Fogli estensibili non stampati	6,5		A	
3920.10.25	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920.10.28	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 0,94	6,5		A	
3920.10.40	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- di spessore superiore a 0,125 mm				
3920.10.81	INDUSTRY	--- Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0		A	
3920.10.89	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3920.20	INDUSTRY	- di polimeri di propilene				
		-- di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm				
3920.20.21	INDUSTRY	--- biassialmente orientati	6,5		A	
3920.20.29	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3920.20.80	INDUSTRY	-- di spessore superiore a 0,10 mm	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920.30.00	INDUSTRY	- di polimeri di stirene	6,5		A	
		- di polimeri di cloruro di vinile				
		-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti				
3920.43.10	INDUSTRY	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5		A	
3920.43.90	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 1 mm	6,5		A	
		-- altri				
3920.49.10	INDUSTRY	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5		A	
3920.49.90	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 1 mm	6,5		A	
		- di polimeri acrilici				
3920.51.00	INDUSTRY	-- di poli(metacrilato di metile)	6,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920.59.10	INDUSTRY	--- Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	0		A	
3920.59.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri				
3920.61.00	INDUSTRY	-- di policarbonati	6,5		A	
3920.62	INDUSTRY	-- di poli(etilene tereftalato)				
		--- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm				
3920.62.12	INDUSTRY	---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili; fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920.62.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
3920.62.90	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 0,35 mm	6,5		A	
3920.63.00	INDUSTRY	-- di poliesteri non saturi	6,5		A	
3920.69.00	INDUSTRY	-- di altri poliesteri	6,5		A	
		- di cellulosa e suoi derivati chimici				
3920.71.00	INDUSTRY	-- di cellulosa rigenerata	6,5		A	
		-- di acetato di cellulosa				
3920.73.10	INDUSTRY	--- Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3		A	
3920.73.80	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- di altri derivati della cellulosa				
3920.79.10	INDUSTRY	--- di fibra vulcanizzata	5,7		A	
3920.79.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di altre materie plastiche				
3920.91.00	INDUSTRY	-- di poli(butirale di vinile)	6,1		A	
3920.92.00	INDUSTRY	-- di poliammidi	6,5		A	
3920.93.00	INDUSTRY	-- di resine amminiche	6,5		A	
3920.94.00	INDUSTRY	-- di resine fenoliche	6,5		A	
3920.99	INDUSTRY	-- di altre materie plastiche				
		--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente				
3920.99.21	INDUSTRY	---- Fogli e lamelle di poliimide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	0		A	
3920.99.28	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
		--- di prodotti di polimerizzazione di addizione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3920.99.52	INDUSTRY	---- Fogli di poli(fluoruro di vinile); fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	0		A	
3920.99.53	INDUSTRY	---- Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	0		A	
3920.99.59	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
3920.99.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3921		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche				
		- Prodotti alveolari				
3921.11.00	INDUSTRY	-- di polimeri di stirene	6,5		A	
3921.12.00	INDUSTRY	-- di polimeri di cloruro di vinile	6,5		A	
		-- di poliuretani				
3921.13.10	INDUSTRY	--- flessibile	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3921.13.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3921.14.00	INDUSTRY	-- di cellulosa rigenerata	6,5		A	
3921.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie plastiche	6,5		A	
3921.90	INDUSTRY	- altri				
		-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente				
3921.90.10	INDUSTRY	--- di poliesteri	6,5		A	
3921.90.30	INDUSTRY	--- di resine fenoliche	6,5		A	
		--- di resine amminiche				
		---- stratificati				
3921.90.41	INDUSTRY	----- ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5		A	
3921.90.43	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3921.90.49	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
3921.90.55	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
3921.90.60	INDUSTRY	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5		A	
3921.90.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3922		Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche				
3922.10.00	INDUSTRY	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5		A	
3922.20.00	INDUSTRY	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5		A	
3922.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3923		Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche				
		- Scatole, casse, casellari e oggetti simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3923.10.10	INDUSTRY	-- Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli	0		A	
3923.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3923.21.00	INDUSTRY	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci -- di polimeri di etilene	6,5		A	
3923.29.10	INDUSTRY	-- di altre materie plastiche				
3923.29.90	INDUSTRY	--- di poli(cloruro di vinile)	6,5		A	
		--- altri	6,5		A	
3923.30.10	INDUSTRY	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili -- di capacità non superiore a 2 litri	6,5		A	
3923.30.90	INDUSTRY	-- di capacità superiore a 2 litri	6,5		A	
		- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3923.40.10	INDUSTRY	-- Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	5,3		A	
3923.40.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura				
3923.50.10	INDUSTRY	-- Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5		A	
3923.50.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3923.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3924		Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche				
3924.10.00	INDUSTRY	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5		A	
3924.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
3925		Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3925.10.00	INDUSTRY	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5		A	
3925.20.00	INDUSTRY	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	6,5		A	
3925.30.00	INDUSTRY	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5		A	
		- altri				
3925.90.10	INDUSTRY	-- Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5		A	
3925.90.20	INDUSTRY	-- Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5		A	
3925.90.80	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
3926		Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
3926.10.00	INDUSTRY	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5		A	
3926.20.00	INDUSTRY	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole)	6,5		A	
3926.30.00	INDUSTRY	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5		A	
3926.40.00	INDUSTRY	- Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5		A	
3926.90	INDUSTRY	- altri				
3926.90.50	INDUSTRY	-- Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5		A	
		-- altri				
3926.90.92	INDUSTRY	--- ottenuti da fogli	6,5		A	
3926.90.97	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
40		CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4001		Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri				
4001.10.00	INDUSTRY	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0		A	
		- Gomma naturale in altre forme				
4001.21.00	INDUSTRY	-- Fogli affumicati	0		A	
4001.22.00	INDUSTRY	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	0		A	
4001.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4001.30.00	INDUSTRY	- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	0		A	
4002		Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)				
4002.11.00	INDUSTRY	-- Lattice	0		A	
		-- altri				
4002.19.10	INDUSTRY	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	0		A	
4002.19.20	INDUSTRY	--- Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	0		A	
4002.19.30	INDUSTRY	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	0		A	
4002.19.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4002.20.00	INDUSTRY	- Gomma butadiene (BR)	0		A	
		- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4002.31.00	INDUSTRY	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	0		A	
4002.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)				
4002.41.00	INDUSTRY	-- Lattice	0		A	
4002.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)				
4002.51.00	INDUSTRY	-- Lattice	0		A	
4002.59.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4002.60.00	INDUSTRY	- Gomma isoprene (IR)	0		A	
4002.70.00	INDUSTRY	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	0		A	
4002.80.00	INDUSTRY	- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
4002.91.00	INDUSTRY	-- Lattice	0		A	
		-- altri				
4002.99.10	INDUSTRY	--- Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9		A	
4002.99.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4003.00.00	INDUSTRY	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	0		A	
4004.00.00	INDUSTRY	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	0		A	
4005		Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri				
4005.10.00	INDUSTRY	- Gomma addizionata di nerofumo o di silice	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4005.20.00	INDUSTRY	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10	0		A	
		- altri				
4005.91.00	INDUSTRY	-- Lastre, fogli e nastri	0		A	
4005.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4006		Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata				
4006.10.00	INDUSTRY	- Profilati per la ricostruzione di coperture	0		A	
4006.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4007.00.00	INDUSTRY	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3		A	
4008		Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita				
		- di gomma alveolare				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4008.11.00	INDUSTRY	-- Lastre, fogli e nastri	3		A	
4008.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,9		A	
		- di gomma non alveolare				
		-- Lastre, fogli e nastri				
4008.21.10	INDUSTRY	--- Rivestimenti e tappeti da pavimento	3		A	
4008.21.90	INDUSTRY	--- altri	3		A	
4008.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,9		A	
4009		Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)				
		- non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie				
4009.11.00	INDUSTRY	-- senza accessori	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4009.12.00	INDUSTRY	-- con accessori	3		A	
		- rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo				
4009.21.00	INDUSTRY	-- senza accessori	3		A	
4009.22.00	INDUSTRY	-- con accessori	3		A	
		- rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili				
4009.31.00	INDUSTRY	-- senza accessori	3		A	
4009.32.00	INDUSTRY	-- con accessori	3		A	
		- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie				
4009.41.00	INDUSTRY	-- senza accessori	3		A	
4009.42.00	INDUSTRY	-- con accessori	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4010		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata				
		- Nastri trasportatori				
4010.11.00	INDUSTRY	-- rinforzati soltanto di metallo	6,5		A	
4010.12.00	INDUSTRY	-- rinforzati soltanto di materie tessili	6,5		A	
4010.19.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
		- Cinghie di trasmissione				
4010.31.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5		A	
4010.32.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4010.33.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5		A	
4010.34.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5		A	
4010.35.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5		A	
4010.36.00	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5		A	
4010.39.00	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	
4011		Pneumatici nuovi, di gomma				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4011.10.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)	4,5		A	
		- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri				
4011.20.10	INDUSTRY	-- con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5		A	
4011.20.90	INDUSTRY	-- con un indice di carico superiore a 121	4,5		A	
4011.30.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5		A	
4011.40.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per motocicli	4,5		A	
4011.50.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per biciclette	4		A	
4011.70.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4		A	
4011.80.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale	4		A	
4011.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4012		Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma				
		- Pneumatici rigenerati				
4012.11.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)	4,5		A	
4012.12.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5		A	
4012.13.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5		A	
4012.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
4012.20.00	INDUSTRY	- Pneumatici usati	4,5		A	
		- altri				
4012.90.20	INDUSTRY	-- Gomme piene o semipiene	2,5		A	
4012.90.30	INDUSTRY	-- Battistrada per pneumatici	2,5		A	
4012.90.90	INDUSTRY	-- Protettori ("flaps")	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4013		Camere d'aria, di gomma				
4013.10.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri	4		A	
4013.20.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per biciclette	4		A	
4013.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
4014		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita				
4014.10.00	INDUSTRY	- Preservativi	0		A	
4014.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4015		Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso				
		- Guanti, mezzoganti e muffole				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4015.11.00	INDUSTRY	-- per chirurgia	2		A	
4015.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
4015.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	
4016		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita				
4016.10.00	INDUSTRY	- di gomma alveolare	3,5		A	
		- altri				
4016.91.00	INDUSTRY	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5		A	
4016.92.00	INDUSTRY	-- Gomme per cancellare	2,5		A	
4016.93.00	INDUSTRY	-- Giunti	2,5		A	
4016.94.00	INDUSTRY	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5		A	
4016.95.00	INDUSTRY	-- altri oggetti gonfiabili	2,5		A	
4016.99	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705				
4016.99.52	INDUSTRY	---- Pezzi gomma-metallo	2,5		A	
4016.99.57	INDUSTRY	---- altri	2,5		A	
		--- altri				
4016.99.91	INDUSTRY	---- Pezzi gomma-metallo	2,5		A	
4016.99.97	INDUSTRY	---- altri	2,5		A	
4017.00.00	INDUSTRY	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzzi; lavori di gomma indurita	0		A	
41		CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO				
4101		Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati				
4101.20.10	AGRI	-- freschi	0		A	
4101.20.30	AGRI	-- salati verdi	0		A	
4101.20.50	AGRI	-- secchi o salati secchi	0		A	
4101.20.80	AGRI	-- altri	0		A	
		- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg				
4101.50.10	AGRI	-- freschi	0		A	
4101.50.30	AGRI	-- salati verdi	0		A	
4101.50.50	AGRI	-- secchi o salati secchi	0		A	
4101.50.90	AGRI	-- altri	0		A	
4101.90.00	AGRI	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4102		Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo				
		- col vello				
4102.10.10	AGRI	-- di agnelli	0		A	
4102.10.90	AGRI	-- altri	0		A	
		- depilate o senza vello				
		-- piclate	0		A	
4102.21.00	AGRI	-- altri	0		A	
4102.29.00	AGRI	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non concinati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo				
4103						

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4103.20.00	AGRI	- di rettili	0		A	
4103.30.00	AGRI	- della specie suina	0		A	
4103.90.00	AGRI	- altri	0		A	
4104		Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati				
		- allo stato umido (compresi i wet-blue)				
4104.11	INDUSTRY	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore				
4104.11.10	INDUSTRY	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0		A	
		--- altri				
		---- di bovini (compresi i bufali)				
4104.11.51	INDUSTRY	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4104.11.59	INDUSTRY	----- altri	0		A	
4104.11.90	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
4104.19	INDUSTRY	-- altri				
4104.19.10	INDUSTRY	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0		A	
		--- altri				
		---- di bovini (compresi i bufali)				
4104.19.51	INDUSTRY	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0		A	
4104.19.59	INDUSTRY	----- altri	0		A	
4104.19.90	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
		- allo stato secco (in crosta)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4104.41	INDUSTRY	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore				
		--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)				
4104.41.11	INDUSTRY	---- di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0		A	
4104.41.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
		--- altri				
		---- di bovini (compresi i bufali)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4104.41.51	INDUSTRY	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5		A	
4104.41.59	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	
4104.41.90	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
4104.49	INDUSTRY	-- altri				
		--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)				
4104.49.11	INDUSTRY	---- di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0		A	
4104.49.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
		---- di bovini (compresi i bufali)				
4104.49.51	INDUSTRY	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5		A	
4104.49.59	INDUSTRY	----- altri	6,5		A	
4104.49.90	INDUSTRY	---- altri	5,5		A	
4105		Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate				
4105.10.00	INDUSTRY	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2		A	
		- allo stato secco (in crosta)				
4105.30.10	INDUSTRY	-- di metici delle Indie, sottoposte a preconciantura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4105.30.90	INDUSTRY	-- altri	2		A	
4106		Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, concciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati				
		- di caprini				
4106.21.00	INDUSTRY	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2		A	
		-- allo stato secco (in crosta)				
4106.22.10	INDUSTRY	--- di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0		A	
4106.22.90	INDUSTRY	--- altri	2		A	
		- della specie suina				
4106.31.00	INDUSTRY	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2		A	
4106.32.00	INDUSTRY	-- allo stato secco (in crosta)	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di rettili				
4106.40.10	INDUSTRY	-- sottoposti a preconciatura vegetale	0		A	
4106.40.90	INDUSTRY	-- altri	2		A	
		- altri				
4106.91.00	INDUSTRY	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2		A	
4106.92.00	INDUSTRY	-- allo stato secco (in crosta)	2		A	
4107		Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergaminate, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114				
		- Cuoi e pelli intere				
4107.11	INDUSTRY	-- pieno fiore, non spaccate				
		--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4107.11.11	INDUSTRY	---- Box-calf	6,5		A	
4107.11.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
4107.11.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
4107.12	INDUSTRY	-- lato fiore				
		--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)				
4107.12.11	INDUSTRY	---- Box-calf	6,5		A	
4107.12.19	INDUSTRY	---- altri	6,5		A	
		--- altri				
4107.12.91	INDUSTRY	---- di bovini (compresi i bufali)	5,5		A	
4107.12.99	INDUSTRY	---- di equidi	6,5		A	
		-- altri				
4107.19.10	INDUSTRY	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4107.19.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		- altri, comprese le strisce				
		-- pieno fiore, non spaccati				
4107.91.10	INDUSTRY	--- da suola	6,5		A	
4107.91.90	INDUSTRY	--- altri	6,5		A	
		-- lato fiore				
4107.92.10	INDUSTRY	--- di bovini (compresi i bufali)	5,5		A	
4107.92.90	INDUSTRY	--- di equidi	6,5		A	
		-- altri				
4107.99.10	INDUSTRY	--- di bovini (compresi i bufali)	6,5		A	
4107.99.90	INDUSTRY	--- di equidi	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4112.00.00	INDUSTRY	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5		A	
4113		Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114				
4113.10.00	INDUSTRY	- di caprini	3,5		A	
4113.20.00	INDUSTRY	- della specie suina	2		A	
4113.30.00	INDUSTRY	- di rettili	2		A	
4113.90.00	INDUSTRY	- altri	2		A	
4114		Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cuoï e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)				
4114.10.10	INDUSTRY	-- di ovini	2,5		A	
4114.10.90	INDUSTRY	-- di altri animali	2,5		A	
4114.20.00	INDUSTRY	- Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoï e pelli, metallizzati	2,5		A	
4115		Cuoï ricostituiti, a base di cuoïo o di fibre di cuoïo, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoïo o di pelli, preparati, o di cuoïo ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoïo; segatura, polvere e farina di cuoïo				
4115.10.00	INDUSTRY	- Cuoï ricostituiti, a base di cuoïo o di fibre di cuoïo, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4115.20.00	INDUSTRY	- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	0		A	
42		CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA				
4201.00.00	INDUSTRY	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, muserole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4202		Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di orficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta				
		- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti				
4202.11.10	INDUSTRY	--- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3		A	
4202.11.90	INDUSTRY	--- altri	3		A	
4202.12	INDUSTRY	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili				
		--- di fogli di materie plastiche				
4202.12.11	INDUSTRY	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7		A	
4202.12.19	INDUSTRY	---- altri	9,7		A	
4202.12.50	INDUSTRY	--- di materie plastiche stampate	5,2		A	
		--- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4202.12.91	INDUSTRY	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7		A	
4202.12.99	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
		-- altri				
4202.19.10	INDUSTRY	--- di alluminio	5,7		A	
4202.19.90	INDUSTRY	--- di altre materie	3,7		A	
		- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura				
4202.21.00	INDUSTRY	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3		A	
		-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili				
4202.22.10	INDUSTRY	--- di fogli di materie plastiche	9,7		A	
4202.22.90	INDUSTRY	--- di materie tessili	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4202.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- Oggetti da tasca o da borsetta				
4202.31.00	INDUSTRY	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3		A	
		-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili				
4202.32.10	INDUSTRY	--- di fogli di materie plastiche	9,7		A	
4202.32.90	INDUSTRY	--- di materie tessili	3,7		A	
4202.39.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- altri				
		-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti				
4202.91.10	INDUSTRY	--- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toilette, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4202.91.80	INDUSTRY	--- altri	3		A	
4202.92	INDUSTRY	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili				
		--- di fogli di materie plastiche				
4202.92.11	INDUSTRY	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7		A	
4202.92.15	INDUSTRY	---- Contemitori per strumenti musicali	6,7		A	
4202.92.19	INDUSTRY	---- altri	9,7		A	
		--- di materie tessili				
4202.92.91	INDUSTRY	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7		A	
4202.92.98	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
4202.99.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4203		Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti				
4203.10.00	INDUSTRY	- Indumenti	4		A	
		- Guanti, mezzoguantoni e muffole				
4203.21.00	INDUSTRY	-- speciali per praticare gli sport	9		A	
		-- altri				
4203.29.10	INDUSTRY	--- di protezione per qualsiasi mestiere	9		A	
4203.29.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
4203.30.00	INDUSTRY	- Cinture, cinturoni e bandoliere	5		A	
4203.40.00	INDUSTRY	- altri accessori di abbigliamento	5		A	
4205.00	INDUSTRY	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti				
		- per usi tecnici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4205.00.11	INDUSTRY	-- Cinghie di trasmissione o di trasporto	2		A	
4205.00.19	INDUSTRY	-- altri	3		A	
4205.00.90	INDUSTRY	- altri	2,5		A	
4206.00.00	INDUSTRY	Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini	1,7		A	
43		CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI				
4301		Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103				
4301.10.00	AGRI	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4301.30.00	AGRI	- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intero, anche senza teste, code o zampe	0		A	
4301.60.00	AGRI	- di volpe, intero, anche senza teste, code o zampe	0		A	
4301.80.00	AGRI	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	0		A	
4301.90.00	AGRI	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	0		A	
4302		Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303				
		- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite				
4302.11.00	INDUSTRY	-- di visone	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4302.19	INDUSTRY	-- altri				
4302.19.15	INDUSTRY	--- di castoreo, di rat musqué o di volpe	0		A	
4302.19.35	INDUSTRY	--- di coniglio o di lepre	0		A	
		--- di foca o di otaria				
4302.19.41	INDUSTRY	---- di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	2,2		A	
4302.19.49	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
		--- di ovini				
4302.19.75	INDUSTRY	---- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	0		A	
4302.19.80	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
4302.19.99	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
4302.20.00	INDUSTRY	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4302.30	INDUSTRY	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti				
4302.30.10	INDUSTRY	-- Pelli dette "allungate"	2,7		A	
		-- altri				
4302.30.25	INDUSTRY	--- di coniglio o di lepre	2,2		A	
		--- di foca o di otaria				
4302.30.51	INDUSTRY	---- di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	2,2		A	
4302.30.55	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
4302.30.99	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
4303		Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria				
		- Indumenti ed accessori di abbigliamento				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4303.10.10	INDUSTRY	-- di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	3,7		A	
4303.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
4303.90.00	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
4304.00.00	INDUSTRY	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2		A	
44		CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO				
4401		Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili				
		- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili				
4401.11.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4401.12.00	INDUSTRY	-- diversa da quello di conifere	0		A	
		- Legno in piccole placche o in particelle				
4401.21.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4401.22.00	INDUSTRY	-- diverso da quello di conifere	0		A	
		- Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili				
4401.31.00	INDUSTRY	-- Pellet di legno	0		A	
4401.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati				
4401.40.10	INDUSTRY	-- Segatura	0		A	
4401.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4402		Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato				
4402.10.00	INDUSTRY	- di bambù	0		A	
4402.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4403		Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato				
		- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione				
4403.11.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4403.12.00	INDUSTRY	-- diverso da quello di conifere	0		A	
		- altro, di conifere				
		-- di pino (<i>Pinus</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm				
4403.21.10	INDUSTRY	--- Tronchi per sega	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4403.21.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4403.22.00	INDUSTRY	-- di pino (<i>Pinus</i> spp.), altri	0		A	
		-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm				
4403.23.10	INDUSTRY	--- Tronchi per sega	0		A	
4403.23.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4403.24.00	INDUSTRY	-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), altri	0		A	
		-- altro, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm				
4403.25.10	INDUSTRY	--- Tronchi per sega	0		A	
4403.25.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4403.26.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altro, di legno tropicale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4403.41.00	INDUSTRY	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0		A	
		-- altri				
4403.49.10	INDUSTRY	--- Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	0		A	
4403.49.35	INDUSTRY	--- Okoumé e Sipo	0		A	
4403.49.85	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri				
4403.91.00	INDUSTRY	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	0		A	
4403.93.00	INDUSTRY	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	0		A	
4403.94.00	INDUSTRY	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.), altri	0		A	
		-- di betulla (<i>Betula</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm				
4403.95.10	INDUSTRY	--- Tronchi per sega	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4403.95.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4403.96.00	INDUSTRY	-- di betulla (<i>Betula</i> spp.), altri	0		A	
4403.97.00	INDUSTRY	-- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)	0		A	
4403.98.00	INDUSTRY	-- di eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)	0		A	
4403.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4404		Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili				
4404.10.00	INDUSTRY	- di conifere	0		A	
4404.20.00	INDUSTRY	- diversi da quelli di conifere	0		A	
4405.00.00	INDUSTRY	Lana (paglia) di legno; farina di legno	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4406		Traverse di legno per strade ferrate o simili				
		- non impregnate				
4406.11.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4406.12.00	INDUSTRY	-- diverso da quello di conifere	0		A	
		- altri				
4406.91.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4406.92.00	INDUSTRY	-- diverso da quello di conifere	0		A	
4407		Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm				
		- di conifere				
		-- di pino (<i>Pinus</i> spp.)				
4407.11.10	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
4407.11.20	INDUSTRY	--- piallato	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.11.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.)				
4407.12.10	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
4407.12.20	INDUSTRY	--- piallato	0		A	
4407.12.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
4407.19.10	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
4407.19.20	INDUSTRY	--- piallato	0		A	
4407.19.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- di legno tropicale				
4407.21	INDUSTRY	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)				
4407.21.10	INDUSTRY	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
4407.21.91	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.21.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.22	INDUSTRY	-- Virola, Imbuia e Balsa				
4407.22.10	INDUSTRY	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	
		--- altri				
4407.22.91	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.22.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.25	INDUSTRY	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau				
4407.25.10	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.25.30	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.25.50	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.25.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.26	INDUSTRY	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan				
4407.26.10	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	
		--- altri				
4407.26.30	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.26.50	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.26.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.27	INDUSTRY	-- Sapelli				
4407.27.10	INDUSTRY	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
4407.27.91	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.27.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.28	INDUSTRY	-- Iroko				
4407.28.10	INDUSTRY	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5		A	
		--- altri				
4407.28.91	INDUSTRY	---- piallato	2		A	
4407.28.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.29	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.29.15	INDUSTRY	<p>--- Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, daberna, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiana, tola</p> <p>---- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato</p> <p>---- altri</p>	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.29.20	INDUSTRY	----- Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa, Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	2		A	
		----- altri				
4407.29.83	INDUSTRY	----- piallato	2		A	
4407.29.85	INDUSTRY	----- levigato	2,5		A	
4407.29.95	INDUSTRY	----- altri	0		A	
		--- altro legno tropicale				
4407.29.96	INDUSTRY	---- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		---- altri				
4407.29.97	INDUSTRY	----- levigato	2,5		A	
4407.29.98	INDUSTRY	----- altri	0		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.91	INDUSTRY	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)				
4407.91.15	INDUSTRY	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
		---- piallato				
4407.91.31	INDUSTRY	----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0		A	
4407.91.39	INDUSTRY	----- altri	0		A	
4407.91.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.92.00	INDUSTRY	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	0		A	
4407.93	INDUSTRY	-- di acero (<i>Acer</i> spp.)				
4407.93.10	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.93.91	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.93.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.94	INDUSTRY	-- di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)				
4407.94.10	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
4407.94.91	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.94.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.95	INDUSTRY	-- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)				
4407.95.10	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
4407.95.91	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.95.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.96	INDUSTRY	-- di betulla (<i>Betula</i> spp.)				
4407.96.10	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
4407.96.91	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.96.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4407.97	INDUSTRY	-- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)				
4407.97.10	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
4407.97.91	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.97.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4407.99	INDUSTRY	-- altri				
4407.99.27	INDUSTRY	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0		A	
		--- altri				
4407.99.40	INDUSTRY	---- levigato	2,5		A	
4407.99.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4408		Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm				
4408.10	INDUSTRY	- di conifere				
4408.10.15	INDUSTRY	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
4408.10.91	INDUSTRY	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0		A	
4408.10.98	INDUSTRY	--- altri	4		A	
		- di legno tropicale				
4408.31	INDUSTRY	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau				
4408.31.11	INDUSTRY	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9		A	
		--- altri				
4408.31.21	INDUSTRY	---- piallato	4		A	
4408.31.25	INDUSTRY	---- levigato	4,9		A	
4408.31.30	INDUSTRY	---- altri	6		A	
4408.39	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan				
4408.39.15	INDUSTRY	---- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9		A	
		---- altri				
4408.39.21	INDUSTRY	----- piallato	4		A	
4408.39.30	INDUSTRY	----- altri	6		A	
		--- altri				
4408.39.55	INDUSTRY	---- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3		A	
		---- altri				
4408.39.70	INDUSTRY	----- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0		A	
		----- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4408.39.85	INDUSTRY	----- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4		A	
4408.39.95	INDUSTRY	----- di spessore superiore a 1 mm	4		A	
4408.90	INDUSTRY	- altri				
4408.90.15	INDUSTRY	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3		A	
		-- altri				
4408.90.35	INDUSTRY	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0		A	
		--- altri				
4408.90.85	INDUSTRY	---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4		A	
4408.90.95	INDUSTRY	---- di spessore superiore a 1 mm	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4409		Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa				
		- di conifere				
4409.10.11	INDUSTRY	-- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0		A	
4409.10.18	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- diverso da quello di conifere				
4409.21.00	INDUSTRY	-- di bambù	0		A	
4409.22.00	INDUSTRY	-- di legno tropicale	0		A	
4409.29	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4409.29.10	INDUSTRY	--- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0		A	
		--- altri				
4409.29.91	INDUSTRY	--- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0		A	
4409.29.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4410		Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici				
		- di legno				
		-- Pannelli di particelle				
4410.11.10	INDUSTRY	--- greggi o semplicemente levigati	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4410.11.30	INDUSTRY	--- rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7		A	
4410.11.50	INDUSTRY	--- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7		A	
4410.11.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- Pannelli detti "oriented strand board" (OSB)				
4410.12.10	INDUSTRY	--- greggi o semplicemente levigati	7		A	
4410.12.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
4410.19.00	INDUSTRY	-- altri	7		A	
4410.90.00	INDUSTRY	- altri	7		A	
4411		Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF")				
		-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm				
4411.12.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.12.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm				
4411.13.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.13.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- di spessore superiore a 9 mm				
4411.14.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.14.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		- altri				
		-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4411.92.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.92.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³				
4411.93.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.93.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³				
4411.94.10	INDUSTRY	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7		A	
4411.94.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
4412		Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato				
4412.10.00	INDUSTRY	- di bambù	10		A	
		- altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale				
4412.31.10	INDUSTRY	--- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	10		A	
4412.31.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
4412.33.00	INDUSTRY	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere delle specie di ontano (<i>Alnus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), castagno (<i>Castanea</i> spp.), olmo (<i>Ulmus</i> spp.), eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.), hickory (<i>Carya</i> spp.), ippocastano (<i>Aesculus</i> spp.), tiglio (<i>Tilia</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), quercia (<i>Quercus</i> spp.), platano (<i>Platanus</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.), robinia (<i>Robinia</i> spp.), tulipier o albero dei tulipani (<i>Liriodendron</i> spp.) o noce (<i>Juglans</i> spp.)	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4412.34.00	INDUSTRY	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere di cui alla sottovoce 4412.33	7		A	
4412.39.00	INDUSTRY	-- altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere	7		B7	
		- altri				
		-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata				
4412.94.10	INDUSTRY	--- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10		A	
4412.94.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	
4412.99	INDUSTRY	-- altri				
4412.99.30	INDUSTRY	--- contenente almeno un pannello di particelle	6		A	
		--- altri				
		---- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4412.99.40	INDUSTRY	----- di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	10		A	
4412.99.50	INDUSTRY	----- altri	10		A	
4412.99.85	INDUSTRY	---- altri	10		A	
4413.00.00	INDUSTRY	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	0		A	
		Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili				
4414.00.10	INDUSTRY	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	2,5		A	
4414.00.90	INDUSTRY	- di altri legni	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4415		Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno				
		- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi				
4415.10.10	INDUSTRY	-- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4		A	
4415.10.90	INDUSTRY	-- Tamburi (rocchetti) per cavi	3		A	
		- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette				
4415.20.20	INDUSTRY	-- Palette di carico semplici; spalliere di palette	3		A	
4415.20.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	
4416.00.00	INDUSTRY	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4417.00.00	INDUSTRY	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	0		A	
4418		Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno				
		- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti				
4418.10.10	INDUSTRY	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3		A	
4418.10.50	INDUSTRY	-- di conifere	3		A	
4418.10.90	INDUSTRY	-- di altri legni	3		A	
		- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie				
4418.20.10	INDUSTRY	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3		A	
4418.20.50	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4418.20.80	INDUSTRY	-- di altri legni	0		A	
4418.40.00	INDUSTRY	- Casseforme per gettate di calcestruzzo	0		A	
4418.50.00	INDUSTRY	- Tavole di copertura ("shingles" e "shakes")	0		A	
4418.60.00	INDUSTRY	- Pali e travi	0		A	
		- Pannelli assemblati per pavimenti				
		-- di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù				
4418.73.10	INDUSTRY	--- per pavimenti a mosaico	3		A	
4418.73.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4418.74.00	INDUSTRY	-- altri, per pavimenti a mosaico	3		A	
4418.75.00	INDUSTRY	-- altri, multistrato	0		A	
4418.79.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4418.91.00	INDUSTRY	-- di bambù	0		A	
		-- altri				
4418.99.10	INDUSTRY	--- di legni lamellari	0		A	
4418.99.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4419		Articoli di legno per la tavola o per la cucina				
		- di bambù				
4419.11.00	INDUSTRY	-- Taglieri per il pane e altri taglieri	0		A	
4419.12.00	INDUSTRY	-- Bacchette	0		A	
4419.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
4419.90.10	INDUSTRY	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0		A	
4419.90.90	INDUSTRY	-- di altri legni	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4420		Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, serigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94				
		- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno				
4420.10.11	INDUSTRY	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3		A	
4420.10.19	INDUSTRY	-- di altri legni	0		A	
4420.90	INDUSTRY	- altri				
4420.90.10	INDUSTRY	-- Legno intarsiato e legno incrostatato	4		A	
		-- altri				
4420.90.91	INDUSTRY	--- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3		A	
4420.90.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4421		Altri lavori di legno				
4421.10.00	INDUSTRY	- Gruce per indumenti	0		A	
		- altri				
4421.91.00	INDUSTRY	-- di bambù	0		A	
4421.99	INDUSTRY	-- altri				
4421.99.10	INDUSTRY	--- di pannelli di fibre	4		A	
		--- altri				
4421.99.91	INDUSTRY	---- Bare	0		A	
4421.99.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
45		CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO				
4501		Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4501.10.00	INDUSTRY	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	0		A	
4501.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4502.00.00	INDUSTRY	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	0		A	
4503		Lavori di sughero naturale				
		- Turaccioli				
4503.10.10	INDUSTRY	-- cilindrici	4,7		A	
4503.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
4503.90.00	INDUSTRY	- altri	4,7		A	
4504		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4504.10	INDUSTRY	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi				
		-- Turaccioli				
4504.10.11	INDUSTRY	--- per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7		A	
4504.10.19	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
		-- altri				
4504.10.91	INDUSTRY	--- con legante	4,7		A	
4504.10.99	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
		- altri				
4504.90.20	INDUSTRY	-- Turaccioli	4,7		A	
4504.90.80	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
46		CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO				
4601		Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)				
		- Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali				
		-- di bambù				
4601.21.10	INDUSTRY	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4601.21.90	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		-- di canne d'India				
4601.22.10	INDUSTRY	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	
4601.22.90	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		-- altri				
4601.29.10	INDUSTRY	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	
4601.29.90	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		- altri				
4601.92	INDUSTRY	-- di bambù				
4601.92.05	INDUSTRY	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4601.92.10	INDUSTRY	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	
4601.92.90	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
4601.93	INDUSTRY	-- di canne d'India				
4601.93.05	INDUSTRY	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0		A	
		--- altri				
4601.93.10	INDUSTRY	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	
4601.93.90	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
4601.94	INDUSTRY	-- di materiali vegetali				
4601.94.05	INDUSTRY	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4601.94.10	INDUSTRY	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7		A	
4601.94.90	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
4601.99	INDUSTRY	-- altri				
4601.99.05	INDUSTRY	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7		A	
		--- altri				
4601.99.10	INDUSTRY	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7		A	
4601.99.90	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
4602		Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa				
		- di materiali vegetali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4602.11.00	INDUSTRY	-- di bambù	3,7		A	
4602.12.00	INDUSTRY	-- di canne d'India	3,7		A	
		-- altri				
4602.19.10	INDUSTRY	--- Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7		A	
4602.19.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
4602.90.00	INDUSTRY	- altri	4,7		A	
47		CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)				
		Paste meccaniche di legno				
4701.00.10	INDUSTRY	- Paste termomeccaniche di legno	0		A	
4701.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
4702.00.00	INDUSTRY	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4703		Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione				
		- gregge				
4703.11.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4703.19.00	INDUSTRY	-- diverse da quelle di conifere	0		A	
		- sembianchite o imbianchite				
4703.21.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4703.29.00	INDUSTRY	-- diverse da quelle di conifere	0		A	
4704		Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione				
		- gregge				
4704.11.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4704.19.00	INDUSTRY	-- diverse da quelle di conifere	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- semibianchite o imbianchite				
4704.21.00	INDUSTRY	-- di conifere	0		A	
4704.29.00	INDUSTRY	-- diverse da quelle di conifere	0		A	
4705.00.00	INDUSTRY	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0		A	
4706		Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche				
4706.10.00	INDUSTRY	- Paste di linters di cotone	0		A	
4706.20.00	INDUSTRY	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	0		A	
4706.30.00	INDUSTRY	- altre, di bambù	0		A	
		- altri				
4706.91.00	INDUSTRY	-- meccaniche	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4706.92.00	INDUSTRY	-- chimiche	0		A	
4706.93.00	INDUSTRY	-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0		A	
4707		Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)				
4707.10.00	INDUSTRY	- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	0		A	
4707.20.00	INDUSTRY	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0		A	
		- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)				
4707.30.10	INDUSTRY	-- vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	0		A	
4707.30.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri, compresi gli avanzzi e rifiuti non selezionati				
4707.90.10	INDUSTRY	-- non selezionati	0		A	
4707.90.90	INDUSTRY	-- selezionati	0		A	
48		CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE				
4801.00.00	INDUSTRY	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	0		A	
4802		Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano				
4802.10.00	INDUSTRY	- Carta e cartone fabbricati a mano	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4802.20.00	INDUSTRY	- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	0		A	
		- Carta da supporto per carta da parati				
4802.40.10	INDUSTRY	-- senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	0		A	
4802.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre				
4802.54.00	INDUSTRY	-- di peso inferiore a 40 g per m ²	0		A	
		-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4802.55.15	INDUSTRY	--- di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	0		A	
4802.55.25	INDUSTRY	--- di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	0		A	
4802.55.30	INDUSTRY	--- di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	0		A	
4802.55.90	INDUSTRY	--- di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	0		A	
		-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato				
4802.56.20	INDUSTRY	--- di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	0		A	
4802.56.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4802.57.00	INDUSTRY	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²	0		A	
		-- di peso superiore a 150 g per m ²				
4802.58.10	INDUSTRY	--- in rotoli	0		A	
4802.58.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico				
		-- in rotoli				
4802.61.15	INDUSTRY	--- di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	0		A	
4802.61.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4802.62.00	INDUSTRY	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato	0		A	
4802.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4803.00	INDUSTRY	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli				
4803.00.10	INDUSTRY	- Ovatta di cellulosa	0		A	
		- Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette "tissue", di peso per strato e per m ²				
4803.00.31	INDUSTRY	-- non superiore a 25 g/m ²	0		A	
4803.00.39	INDUSTRY	-- superiore a 25 g	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4803.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
4804		Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803				
		- Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner"				
4804.11	INDUSTRY	-- greggi				
		--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda				
4804.11.11	INDUSTRY	---- di peso inferiore a 150 g per m ²	0		A	
4804.11.15	INDUSTRY	---- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	0		A	
4804.11.19	INDUSTRY	---- di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	0		A	
4804.11.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4804.19	INDUSTRY	-- altri				
		--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda				
		---- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ²				
4804.19.12	INDUSTRY	----- inferiore a 175 g	0		A	
4804.19.19	INDUSTRY	----- uguale o superiore a 175 g	0		A	
4804.19.30	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4804.19.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Carta Kraft per sacchi di grande capacità				
		-- greggia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4804.21.10	INDUSTRY	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0		A	
4804.21.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
4804.29.10	INDUSTRY	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0		A	
4804.29.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ²				
4804.31	INDUSTRY	-- greggi				
		--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4804.31.51	INDUSTRY	---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	0		A	
4804.31.58	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4804.31.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4804.39	INDUSTRY	-- altri				
		--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda				
4804.39.51	INDUSTRY	---- con imbianchimento uniforme in pasta	0		A	
4804.39.58	INDUSTRY	---- altri	0		A	
4804.39.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ²				
		-- greggi				
4804.41.91	INDUSTRY	--- Carta e cartone detti "saturating Kraft"	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4804.41.98	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4804.42.00	INDUSTRY	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	0		A	
4804.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ²				
4804.51.00	INDUSTRY	-- greggi	0		A	
4804.52.00	INDUSTRY	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4804.59.10	INDUSTRY	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0		A	
4804.59.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4805		Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo				
		- Carta di pasta da ondulare detta "fluting"				
4805.11.00	INDUSTRY	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting"	0		A	
4805.12.00	INDUSTRY	-- Carta paglia da ondulare	0		A	
		-- altri				
4805.19.10	INDUSTRY	--- Wellenstoff	0		A	
4805.19.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Testliner				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4805.24.00	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	0		A	
4805.25.00	INDUSTRY	-- di peso superiore a 150 g per m ²	0		A	
4805.30.00	INDUSTRY	- Carta da imballaggio al solfito	0		A	
4805.40.00	INDUSTRY	- Carta da filtro e cartone da filtro	0		A	
4805.50.00	INDUSTRY	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	0		A	
		- altri				
4805.91.00	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	0		A	
4805.92.00	INDUSTRY	-- di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	0		A	
		-- di peso uguale o superiore a 225 g per m ²				
4805.93.20	INDUSTRY	--- a base di carta riciclata	0		A	
4805.93.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4806		Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli				
4806.10.00	INDUSTRY	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	0		A	
4806.20.00	INDUSTRY	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	0		A	
4806.30.00	INDUSTRY	- Carta da lucido	0		A	
		- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide				
4806.40.10	INDUSTRY	-- Carta detta "cristallo"	0		A	
4806.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4807.00.30	INDUSTRY	- a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	0		A	
4807.00.80	INDUSTRY	- altri	0		A	
4808		Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803				
4808.10.00	INDUSTRY	- Carta e cartone ondulati, anche perforati	0		A	
4808.40.00	INDUSTRY	- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	0		A	
4808.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4809		Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4809.20.00	INDUSTRY	- Carta detta "autocopiante"	0		A	
4809.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4810		Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato				
		- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre				
4810.13.00	INDUSTRY	-- in rotoli	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4810.14.00	INDUSTRY	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato	0		A	
4810.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico				
4810.22.00	INDUSTRY	-- Carta patinata leggera, detta "L.W.C."	0		A	
		-- altri				
4810.29.30	INDUSTRY	--- in rotoli	0		A	
4810.29.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4810.31.00	INDUSTRY	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	0		A	
		-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²				
4810.32.10	INDUSTRY	--- patinati o intonacati di caolino	0		A	
4810.32.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4810.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altra carta ed altro cartone				
		-- a più strati				
4810.92.10	INDUSTRY	--- con imbianchimento di ogni strato	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4810.92.30	INDUSTRY	--- con imbianchimento di un solo strato esterno	0		A	
4810.92.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
4810.99.10	INDUSTRY	--- di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	0		A	
4810.99.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4811		Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810				
4811.10.00	INDUSTRY	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	0		A	
		- Carta e cartone gommati o adesivi				
		-- autoadesivi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4811.41.20	INDUSTRY	--- di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	0		A	
4811.41.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4811.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)				
4811.51.00	INDUSTRY	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	0		A	
4811.59.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4811.60.00	INDUSTRY	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	0		A	
4811.90.00	INDUSTRY	- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	0		A	
4812.00.00	INDUSTRY	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4813		Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti				
4813.10.00	INDUSTRY	- in blocchetti o in tubetti	0		A	
4813.20.00	INDUSTRY	- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	0		A	
		- altri				
4813.90.10	INDUSTRY	-- in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	0		A	
4813.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4814		Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie				
4814.20.00	INDUSTRY	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	0		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4814.90.10	INDUSTRY	-- Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, gofrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente	0		A	
4814.90.70	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4816		Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole				
4816.20.00	INDUSTRY	- Carta detta "autocopiante"	0		A	
4816.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4817		Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza				
4817.10.00	INDUSTRY	- Buste	0		A	
4817.20.00	INDUSTRY	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	0		A	
4817.30.00	INDUSTRY	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4818		Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa				
		- Carta igienica				
4818.10.10	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	0		A	
4818.10.90	INDUSTRY	-- di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	0		A	
4818.20	INDUSTRY	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani				
4818.20.10	INDUSTRY	-- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Asciugamani				
4818.20.91	INDUSTRY	--- in rotoli	0		A	
4818.20.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
4818.30.00	INDUSTRY	- Tovaglie e tovaglioli da tavola	0		A	
4818.50.00	INDUSTRY	- Indumenti ed accessori di abbigliamento	0		A	
		- altri				
4818.90.10	INDUSTRY	-- Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	0		A	
4818.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4819		Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4819.10.00	INDUSTRY	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	0		A	
4819.20.00	INDUSTRY	- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	0		A	
4819.30.00	INDUSTRY	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	0		A	
4819.40.00	INDUSTRY	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	0		A	
4819.50.00	INDUSTRY	- altri imballaggi, comprese le buste per dischi	0		A	
4819.60.00	INDUSTRY	- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4820		Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone				
4820.10.10	INDUSTRY	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili	0		A	
4820.10.30	INDUSTRY	-- Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	0		A	
4820.10.50	INDUSTRY	-- Agende	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4820.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4820.20.00	INDUSTRY	- Quaderni	0		A	
4820.30.00	INDUSTRY	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	0		A	
4820.40.00	INDUSTRY	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	0		A	
4820.50.00	INDUSTRY	- Album per campioni o per collezioni	0		A	
4820.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4821		Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no				
		- stampate				
4821.10.10	INDUSTRY	-- autoadesive	0		A	
4821.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
4821.90.10	INDUSTRY	-- autoadesive	0		A	
4821.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4822		Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti				
4822.10.00	INDUSTRY	- dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	0		A	
4822.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
4823		Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa				
4823.20.00	INDUSTRY	- Carta da filtro e cartone da filtro	0		A	
4823.40.00	INDUSTRY	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone				
4823.61.00	INDUSTRY	-- di bambù	0		A	
		-- altri				
4823.69.10	INDUSTRY	--- Vassoi, piatti e scodelle	0		A	
4823.69.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta				
4823.70.10	INDUSTRY	-- Imballaggi alveolari per uova	0		A	
4823.70.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
4823.90.40	INDUSTRY	-- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	0		A	
4823.90.85	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
49		CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI				
4901		Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti				
4901.10.00	INDUSTRY	- in fogli sciolti, anche piegati	0		A	
		- altri				
4901.91.00	INDUSTRY	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0		A	
4901.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4902		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità				
4902.10.00	INDUSTRY	- con almeno quattro edizioni settimanali	0		A	
4902.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4903.00.00	INDUSTRY	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0		A	
4904.00.00	INDUSTRY	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	0		A	
4905		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati				
4905.10.00	INDUSTRY	- Globi	0		A	
		- altri				
4905.91.00	INDUSTRY	-- in forma di libri o di opuscoli	0		A	
4905.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
4906.00.00	INDUSTRY	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili				
4907.00.10	INDUSTRY	- Francobolli, marche da bollo e simili	0		A	
4907.00.30	INDUSTRY	- Biglietti di banca	0		A	
4907.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	
4908		Decalcomanie di ogni genere				
4908.10.00	INDUSTRY	- Decalcomanie vetrificabili	0		A	
4908.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4909.00.00	INDUSTRY	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	0		A	
4910.00.00	INDUSTRY	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	0		A	
4911		Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie				
		- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili				
4911.10.10	INDUSTRY	-- Cataloghi commerciali	0		A	
4911.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
4911.91.00	INDUSTRY	-- Immagini, incisioni e fotografie	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
4911.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
50		CAPITOLO 50 - SETA				
5001.00.00	AGRI	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	0		A	
5002.00.00	AGRI	Seta greggia (non torta)	0		A	
5003.00.00	AGRI	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	0		A	
		Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto				
5004.00.10	INDUSTRY	- greggi, sgommati o imbianchiti	4		A	
5004.00.90	INDUSTRY	- altri	4		A	
		Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto				
5005.00.10	INDUSTRY	- greggi, sgommati o imbianchiti	2,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5005.00.90	INDUSTRY	- altri	2,9		A	
		Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)				
5006.00.10	INDUSTRY	- Filati di seta	5		A	
5006.00.90	INDUSTRY	- Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9		A	
5007		Tessuti di seta o di cascami di seta				
5007.10.00	INDUSTRY	- Tessuti di roccadino	3		A	
5007.20	INDUSTRY	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino				
		-- Crespi				
5007.20.11	INDUSTRY	--- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9		A	
5007.20.19	INDUSTRY	--- altri	6,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)				
5007.20.21	INDUSTRY	--- ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3		A	
		--- altri				
5007.20.31	INDUSTRY	---- ad armatura a tela	7,5		A	
5007.20.39	INDUSTRY	---- altri	7,5		A	
		-- altri				
5007.20.41	INDUSTRY	--- Tessuti chiari (non serrati)	7,2		A	
		--- altri				
5007.20.51	INDUSTRY	---- greggi, sgommati o imbianchiti	7,2		A	
5007.20.59	INDUSTRY	---- tinti	7,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- a colori				
5007.20.61	INDUSTRY	----- di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2		A	
5007.20.69	INDUSTRY	----- altri	7,2		A	
5007.20.71	INDUSTRY	---- stampati	7,2		A	
		- altri tessuti				
5007.90.10	INDUSTRY	-- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9		A	
5007.90.30	INDUSTRY	-- tinti	6,9		A	
5007.90.50	INDUSTRY	-- a colori	6,9		A	
5007.90.90	INDUSTRY	-- stampati	6,9		A	
51		CAPITOLO 51 - LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE				
5101		Lane, non cardate né pettinate				
		- sucide, comprese le lane lavate a dosso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5101.11.00	AGRI	-- Lane di tosatura	0		A	
5101.19.00	AGRI	-- altri	0		A	
		- sgrassate, non carbonizzate				
5101.21.00	AGRI	-- Lane di tosatura	0		A	
5101.29.00	AGRI	-- altri	0		A	
5101.30.00	AGRI	- carbonizzate	0		A	
5102		Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati				
		- Peli fini				
5102.11.00	AGRI	-- di capra del Kashmir (cashmere)	0		A	
		-- altri				
5102.19.10	AGRI	--- di coniglio d'angora	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5102.19.30	AGRI	--- di alpaga, di lama e di vigogna	0		A	
5102.19.40	AGRI	--- di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	0		A	
5102.19.90	AGRI	--- di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoreo, di nutria e di topo muschiato	0		A	
5102.20.00	AGRI	- Peli grossolani	0		A	
5103		Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati				
		- Pettinacce di lana o di peli fini				
5103.10.10	AGRI	-- non carbonizzate	0		A	
5103.10.90	AGRI	-- carbonizzate	0		A	
5103.20.00	AGRI	- altri cascami di lana o di peli fini	0		A	
5103.30.00	AGRI	- Cascami di peli grossolani	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5104.00.00	INDUSTRY	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	0		A	
5105		Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la « lana pettinata alla rinfusa »)				
5105.10.00	INDUSTRY	- Lana cardata	2		A	
		- Lana pettinata				
5105.21.00	INDUSTRY	-- "Lana pettinata alla rinfusa"	2		A	
5105.29.00	INDUSTRY	-- altri	2		A	
		- Peli fini, cardati o pettinati				
5105.31.00	INDUSTRY	-- di capra del Kashmir (cashmere)	2		A	
5105.39.00	INDUSTRY	-- altri	2		A	
5105.40.00	INDUSTRY	- Peli grossolani, cardati o pettinati	2		A	
5106		Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana				
5106.10.10	INDUSTRY	-- greggi	3,8		A	
5106.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,8		A	
5106.20	INDUSTRY	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana				
5106.20.10	INDUSTRY	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	3,8		A	
		-- altri				
5106.20.91	INDUSTRY	--- greggi	4		A	
5106.20.99	INDUSTRY	--- altri	4		A	
5107		Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana				
5107.10.10	INDUSTRY	-- greggi	3,8		A	
5107.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5107.20	INDUSTRY	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana				
		-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini				
5107.20.10	INDUSTRY	--- greggi	4		A	
5107.20.30	INDUSTRY	--- altri	4		A	
		-- altri				
		--- misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue				
5107.20.51	INDUSTRY	---- greggi	4		A	
5107.20.59	INDUSTRY	---- altri	4		A	
		--- altrimenti misti				
5107.20.91	INDUSTRY	---- greggi	4		A	
5107.20.99	INDUSTRY	---- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5108		Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto				
		- cardati				
5108.10.10	INDUSTRY	-- greggi	3,2		A	
5108.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
		- pettinati				
5108.20.10	INDUSTRY	-- greggi	3,2		A	
5108.20.90	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
5109		Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini				
5109.10.10	INDUSTRY	-- in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5109.10.90	INDUSTRY	-- altri	5		A	
5109.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	
5110.00.00	INDUSTRY	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiratati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5		A	
5111		Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini				
5111.11.00	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8		A	
5111.19.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5111.20.00	INDUSTRY	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8		A	
		- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5111.30.10	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8		A	
5111.30.80	INDUSTRY	-- di peso superiore a 300 g/m ²	8		A	
5111.90	INDUSTRY	- altri				
5111.90.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2		A	
		-- altri				
5111.90.91	INDUSTRY	--- di peso non superiore a 300 g/m ²	8		A	
5111.90.98	INDUSTRY	--- di peso superiore a 300 g/m ²	8		A	
5112		Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini				
5112.11.00	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5112.19.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5112.20.00	INDUSTRY	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8		A	
		- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue				
5112.30.10	INDUSTRY	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8		A	
5112.30.80	INDUSTRY	-- di peso superiore a 200 g/m ²	8		A	
5112.90	INDUSTRY	- altri				
5112.90.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2		A	
		-- altri				
5112.90.91	INDUSTRY	--- di peso non superiore a 200 g/m ²	8		A	
5112.90.98	INDUSTRY	--- di peso superiore a 200 g/m ²	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5113.00.00	INDUSTRY	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3		A	
52		CAPITOLO 52 - COTONE				
		Cotone, non cardato né pettinato				
5201.00.10	AGRI	- idrofilo o imbianchito	0		A	
5201.00.90	AGRI	- altri	0		A	
5202		Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)				
5202.10.00	AGRI	- Cascami di filati	0		A	
		- altri				
5202.91.00	AGRI	-- sfilacciati	0		A	
5202.99.00	AGRI	-- altri	0		A	
5203.00.00	AGRI	Cotone, cardato o pettinato	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5204		Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto				
		- non condizionati per la vendita al minuto				
5204.11.00	INDUSTRY	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4		A	
5204.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5204.20.00	INDUSTRY	- condizionati per la vendita al minuto	5		A	
5205		Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto				
		- Filati semplici, di fibre non pettinate				
5205.11.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5205.12.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4		A	
5205.13.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4		A	
5205.14.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4		A	
		-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)				
5205.15.10	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4		A	
5205.15.90	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Filati semplici, di fibre pettinate				
5205.21.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4		A	
5205.22.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4		A	
5205.23.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4		A	
5205.24.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4		A	
5205.26.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5205.27.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4		A	
5205.28.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) - Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate	4		A	
5205.31.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.32.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5205.33.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.34.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.35.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
		- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre peffinate				
5205.41.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5205.42.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.43.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.44.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.46.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5205.47.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4		A	
5205.48.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4		A	
5206		Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto				
		- Filati semplici, di fibre non pettinate				
5206.11.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4		A	
5206.12.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5206.13.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4		A	
5206.14.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4		A	
5206.15.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4		A	
		- Filati semplici, di fibre pettinate				
5206.21.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4		A	
5206.22.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5206.23.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4		A	
5206.24.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4		A	
5206.25.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4		A	
		- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pezzinate				
5206.31.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5206.32.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.33.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.34.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.35.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
		- Filati ritorti o ritorti su ritorno (câblés) di fibre pettunate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5206.41.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.42.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.43.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.44.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4		A	
5206.45.00	INDUSTRY	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5207		Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto				
5207.10.00	INDUSTRY	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5		A	
5207.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	
5208		Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²				
		- greggi				
		-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²				
5208.11.10	INDUSTRY	--- Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche	8		A	
5208.11.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5208.12	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.12.16	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.12.19	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.12.96	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.12.99	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
5208.13.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5208.19.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- imbianchiti				
		-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²				
5208.21.10	INDUSTRY	--- Tessuti destinati alla fabbricazione di bende, fasce e garze mediche	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5208.21.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5208.22	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²				
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.22.16	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.22.19	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.22.96	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.22.99	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
5208.23.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5208.29.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- tinti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5208.31.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8		A	
5208.32	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²				
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.32.16	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.32.19	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
		--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza				
5208.32.96	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 165 cm	8		A	
5208.32.99	INDUSTRY	---- superiore a 165 cm	8		A	
5208.33.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5208.39.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- di filati di diversi colori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5208.41.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8		A	
5208.42.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8		A	
5208.43.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5208.49.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- stampati				
5208.51.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8		A	
5208.52.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8		A	
		-- altri tessuti				
5208.59.10	INDUSTRY	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5208.59.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5209		Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²				
		- greggi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5209.11.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5209.12.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5209.19.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- imbianchiti				
5209.21.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5209.22.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5209.29.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- tinti				
5209.31.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5209.32.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5209.39.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- di filati di diversi colori				
5209.41.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5209.42.00	INDUSTRY	-- Tessuti detti "denim"	8		A	
5209.43.00	INDUSTRY	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5209.49.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- stampati				
5209.51.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5209.52.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5209.59.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5210		Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²				
		- greggi				
5210.11.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5210.19.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- imbianchiti				
5210.21.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5210.29.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- tinti				
5210.31.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5210.32.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5210.39.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- di filati di diversi colori				
5210.41.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5210.49.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- stampati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5210.51.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5210.59.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5211		Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²				
		- greggi				
5211.11.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5211.12.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5211.19.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5211.20.00	INDUSTRY	- imbianchiti	8		A	
		- tinti				
5211.31.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5211.32.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5211.39.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di filati di diversi colori				
5211.41.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5211.42.00	INDUSTRY	-- Tessuti detti "denim"	8		A	
5211.43.00	INDUSTRY	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
		-- altri tessuti				
5211.49.10	INDUSTRY	--- Tessuti Jacquard	8		A	
5211.49.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- stampati				
5211.51.00	INDUSTRY	-- ad armatura a tela	8		A	
5211.52.00	INDUSTRY	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5211.59.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5212		Altri tessuti di cotone				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²				
		-- greggi				
5212.11.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.11.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- imbianchiti				
5212.12.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.12.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- tinti				
5212.13.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.13.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- di filati di diversi colori				
5212.14.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.14.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- stampati				
5212.15.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.15.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		- di peso superiore a 200 g/m ²				
		-- greggi				
5212.21.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.21.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- imbianchiti				
5212.22.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.22.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- finti				
5212.23.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.23.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di filati di diversi colori				
5212.24.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.24.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
		-- stampati				
5212.25.10	INDUSTRY	--- misti principalmente o unicamente con lino	8		A	
5212.25.90	INDUSTRY	--- altrimenti misti	8		A	
53		CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA				
5301		Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)				
5301.10.00	AGRI	- Lino greggio o macerato	0		A	
		- Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5301.21.00	AGRI	-- maciullato o stigliato	0		A	
5301.29.00	AGRI	-- altri	0		A	
5301.30.00	AGRI	- Stoppe e cascami di lino	0		A	
5302		Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)				
5302.10.00	AGRI	- Canapa greggia o macerata	0		A	
5302.90.00	AGRI	- altri	0		A	
5303		luta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramie), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)				
5303.10.00	INDUSTRY	- luta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	0		A	
5303.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5305.00.00	INDUSTRY	Cocco, abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee"), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	0		A	
5306		Filati di lino				
5306.10	INDUSTRY	- semplici				
		-- non condizionati per la vendita al minuto				
5306.10.10	INDUSTRY	--- aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4		A	
5306.10.30	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4		A	
5306.10.50	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8		A	
5306.10.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)				
5306.20.10	INDUSTRY	-- non condizionati per la vendita al minuto	4		A	
5306.20.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	5		A	
5307		Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303				
5307.10.00	INDUSTRY	- semplici	0		A	
5307.20.00	INDUSTRY	- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	0		A	
5308		Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta				
5308.10.00	INDUSTRY	- Filati di cocco	0		A	
		- Filati di canapa				
5308.20.10	INDUSTRY	-- non condizionati per la vendita al minuto	3		A	
5308.20.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	4,9		A	
5308.90	INDUSTRY	- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Filati di ramie				
5308.90.12	INDUSTRY	--- aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4		A	
5308.90.19	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8		A	
5308.90.50	INDUSTRY	-- Filati di carta	4		A	
5308.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,8		A	
5309		Tessuti di lino				
		- contenenti, in peso, almeno 85 % di lino				
		-- greggi o imbianchiti				
5309.11.10	INDUSTRY	--- greggi	8		A	
5309.11.90	INDUSTRY	--- imbianchiti	8		A	
5309.19.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- contenenti, in peso, meno di 85 % di lino				
5309.21.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5309.29.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5310		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303				
		- greggi				
5310.10.10	INDUSTRY	-- di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4		A	
5310.10.90	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 150 cm	4		A	
5310.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
		Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta				
5311.00.10	INDUSTRY	- Tessuti di ramiè	8		A	
5311.00.90	INDUSTRY	- altri	5,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
54		CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI				
5401		Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto				
5401.10	INDUSTRY	- di filamenti sintetici				
		-- non condizionati per la vendita al minuto				
		--- Filati ad anima cosiddetti "core yarn"				
5401.10.12	INDUSTRY	---- Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	4		A	
5401.10.14	INDUSTRY	---- altri	4		A	
		--- altri				
5401.10.16	INDUSTRY	---- Filati testurizzati	4		A	
5401.10.18	INDUSTRY	---- altri	4		A	
5401.10.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di filamenti artificiali				
5401.20.10	INDUSTRY	-- non condizionati per la vendita al minuto	4		A	
5401.20.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	5		A	
5402		Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex				
		- Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, anche testurizzati				
5402.11.00	INDUSTRY	-- di aramidi	4		A	
5402.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5402.20.00	INDUSTRY	- Filati ad alta tenacità di poliestere, anche testurizzati	4		A	
		- Filati testurizzati				
5402.31.00	INDUSTRY	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5402.32.00	INDUSTRY	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	4		A	
5402.33.00	INDUSTRY	-- di poliesteri	4		A	
5402.34.00	INDUSTRY	-- di polipropilene	4		A	
5402.39.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro				
5402.44.00	INDUSTRY	-- di elastomeri	4		A	
5402.45.00	INDUSTRY	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5402.46.00	INDUSTRY	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	4		A	
5402.47.00	INDUSTRY	-- altri, di poliesteri	4		A	
5402.48.00	INDUSTRY	-- altri, di polipropilene	4		A	
5402.49.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro				
5402.51.00	INDUSTRY	-- di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5402.52.00	INDUSTRY	-- di poliesteri	4		A	
5402.53.00	INDUSTRY	-- di polipropilene	4		A	
5402.59.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)				
5402.61.00	INDUSTRY	-- di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5402.62.00	INDUSTRY	-- di poliesteri	4		A	
5402.63.00	INDUSTRY	-- di polipropilene	4		A	
5402.69.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5403		Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5403.10.00	INDUSTRY	- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4		A	
		- altri filati, semplici				
5403.31.00	INDUSTRY	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4		A	
5403.32.00	INDUSTRY	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4		A	
5403.33.00	INDUSTRY	-- di acetato di cellulosa	4		A	
5403.39.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (cáblés)				
5403.41.00	INDUSTRY	-- di rayon viscosa	4		A	
5403.42.00	INDUSTRY	-- di acetato di cellulosa	4		A	
5403.49.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5404		Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm				
		- Monofilamenti				
5404.11.00	INDUSTRY	-- di elastomeri	4		A	
5404.12.00	INDUSTRY	-- altri, di polipropilene	4		A	
5404.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri				
5404.90.10	INDUSTRY	-- di polipropilene	4		A	
5404.90.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5405.00.00	INDUSTRY	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	3,8		A	
5406.00.00	INDUSTRY	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5		A	
5407		Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404				
5407.10.00	INDUSTRY	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8		A	
5407.20	INDUSTRY	- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili				
		-- di polietilene o di polipropilene, di larghezza				
5407.20.11	INDUSTRY	--- inferiore a 3 m	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5407.20.19	INDUSTRY	--- uguale o superiore a 3 m	8		A	
5407.20.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5407.30.00	INDUSTRY	- "Tessuti" previsti nella nota 9 della sezione XI	8		A	
		- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi				
5407.41.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.42.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5407.43.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5407.44.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati				
5407.51.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.52.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5407.53.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5407.54.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri				
		-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati				
5407.61.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.61.30	INDUSTRY	--- tinti	8		A	
5407.61.50	INDUSTRY	--- di filati di diversi colori	8		A	
5407.61.90	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
		-- altri				
5407.69.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.69.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5407.71.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.72.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5407.73.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5407.74.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone				
5407.81.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5407.82.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5407.83.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5407.84.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri tessuti				
5407.91.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5407.92.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5407.93.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5407.94.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
5408		Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405				
5408.10.00	INDUSTRY	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8		A	
		- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali				
5408.21.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
		-- finti				
5408.22.10	INDUSTRY	--- di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5408.22.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5408.23.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5408.24.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri tessuti				
5408.31.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5408.32.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5408.33.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5408.34.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
55		CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO				
5501		Fasci di filamenti sintetici				
5501.10.00	INDUSTRY	- di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5501.20.00	INDUSTRY	- di poliesteri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5501.30.00	INDUSTRY	- acrilici o modacrilici	4		A	
5501.40.00	INDUSTRY	- di polipropilene	4		A	
5501.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
5502		Fasci di filamenti artificiali				
5502.10.00	INDUSTRY	- di acetato di cellulosa	4		A	
5502.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
5503		Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura				
		- di nylon o di altre poliammidi				
5503.11.00	INDUSTRY	-- di aramidi	4		A	
5503.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5503.20.00	INDUSTRY	- di poliesteri	4		A	
5503.30.00	INDUSTRY	- acriliche o modacriliche	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5503.40.00	INDUSTRY	- di polipropilene	4		A	
5503.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
5504		Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura				
5504.10.00	INDUSTRY	- di rayon viscosa	4		A	
5504.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
5505		Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)				
		- di fibre sintetiche				
5505.10.10	INDUSTRY	-- di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5505.10.30	INDUSTRY	-- di poliesteri	4		A	
5505.10.50	INDUSTRY	-- acrilici o modacrilici	4		A	
5505.10.70	INDUSTRY	-- di polipropilene	4		A	
5505.10.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5505.20.00	INDUSTRY	- di fibre artificiali	4		A	
5506		Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura				
5506.10.00	INDUSTRY	- di nylon o di altre poliammidi	4		A	
5506.20.00	INDUSTRY	- di poliesteri	4		A	
5506.30.00	INDUSTRY	- acriliche o modacriliche	4		A	
5506.40.00	INDUSTRY	- di polipropilene	4		A	
5506.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
5507.00.00	INDUSTRY	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4		A	
5508		Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto				
		- di fibre sintetiche in fiocco				
5508.10.10	INDUSTRY	-- non condizionati per la vendita al minuto	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5508.10.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto - di fibre artificiali in fiocco	5		A	
5508.20.10	INDUSTRY	-- non condizionati per la vendita al minuto	4		A	
5508.20.90	INDUSTRY	-- condizionati per la vendita al minuto	5		A	
5509		Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi				
5509.11.00	INDUSTRY	-- semplici	4		A	
5509.12.00	INDUSTRY	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4		A	
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere				
5509.21.00	INDUSTRY	-- semplici	4		A	
5509.22.00	INDUSTRY	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche				
5509.31.00	INDUSTRY	-- semplici	4		A	
5509.32.00	INDUSTRY	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4		A	
		- altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco				
5509.41.00	INDUSTRY	-- semplici	4		A	
5509.42.00	INDUSTRY	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4		A	
		- altri filati, di fibre in fiocco di poliestere				
5509.51.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4		A	
5509.52.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4		A	
5509.53.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5509.59.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche				
5509.61.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4		A	
5509.62.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4		A	
5509.69.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
		- altri filati				
5509.91.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4		A	
5509.92.00	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4		A	
5509.99.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5510		Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco				
5510.11.00	INDUSTRY	-- semplici	4		A	
5510.12.00	INDUSTRY	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4		A	
5510.20.00	INDUSTRY	- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4		A	
5510.30.00	INDUSTRY	- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4		A	
5510.90.00	INDUSTRY	- altri filati	4		A	
5511		Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto				
5511.10.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5		A	
5511.20.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5511.30.00	INDUSTRY	- di fibre artificiali in fiocco	5		A	
5512		Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere				
5512.11.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
		-- altri				
5512.19.10	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5512.19.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche				
5512.21.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5512.29.10	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5512.29.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- altri				
5512.91.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
		-- altri				
5512.99.10	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5512.99.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5513		Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²				
		- greggi o imbianchiti				
		-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela				
5513.11.20	INDUSTRY	--- di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5513.11.90	INDUSTRY	--- di larghezza superiore a 165 cm	8		A	
5513.12.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8		A	
5513.13.00	INDUSTRY	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8		A	
5513.19.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- tinti				
5513.21.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
		-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere				
5513.23.10	INDUSTRY	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8		A	
5513.23.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5513.29.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- di filati di diversi colori				
5513.31.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5513.39.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- stampati				
5513.41.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
5513.49.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5514		Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²				
		- greggi o imbianchiti				
5514.11.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
5514.12.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8		A	
		-- altri tessuti				
5514.19.10	INDUSTRY	--- di fibre in fiocco di poliestere	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5514.19.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- tinti				
5514.21.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
5514.22.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8		A	
5514.23.00	INDUSTRY	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8		A	
5514.29.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
		- di filati di diversi colori				
5514.30.10	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
5514.30.30	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8		A	
5514.30.50	INDUSTRY	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8		A	
5514.30.90	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- stampati				
5514.41.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8		A	
5514.42.00	INDUSTRY	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8		A	
5514.43.00	INDUSTRY	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8		A	
5514.49.00	INDUSTRY	-- altri tessuti	8		A	
5515		Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco				
		- di fibre in fiocco di poliestere				
		-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa				
5515.11.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.11.30	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.11.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali				
5515.12.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.12.30	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.12.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5515.13	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini				
		--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati				
5515.13.11	INDUSTRY	---- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.13.19	INDUSTRY	---- altri	8		A	
		--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati				
5515.13.91	INDUSTRY	---- greggi o imbianchiti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5515.13.99	INDUSTRY	---- altri	8		A	
		-- altri				
5515.19.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.19.30	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.19.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- di fibre in fiocco acriliche o modacriliche				
		-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali				
5515.21.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.21.30	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.21.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5515.22	INDUSTRY	-- misti principalmente o unicamente con lana o pelli fini				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati				
5515.22.11	INDUSTRY	---- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.22.19	INDUSTRY	---- altri	8		A	
		--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati				
5515.22.91	INDUSTRY	---- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.22.99	INDUSTRY	---- altri	8		A	
5515.29.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
		- altri tessuti				
		-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali				
5515.91.10	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5515.91.30	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.91.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		-- altri				
5515.99.20	INDUSTRY	--- greggi o imbianchiti	8		A	
5515.99.40	INDUSTRY	--- stampati	8		A	
5515.99.80	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5516		Tessuti di fibre artificiali in fiocco				
		- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco				
5516.11.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5516.12.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5516.13.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5516.14.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali				
5516.21.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5516.22.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
		-- di filati di diversi colori				
5516.23.10	INDUSTRY	--- Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	8		A	
5516.23.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5516.24.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini				
5516.31.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5516.32.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5516.33.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5516.34.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone				
5516.41.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5516.42.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5516.43.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
5516.44.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
		- altri				
5516.91.00	INDUSTRY	-- greggi o imbianchiti	8		A	
5516.92.00	INDUSTRY	-- tinti	8		A	
5516.93.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5516.94.00	INDUSTRY	-- stampati	8		A	
56		CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA				
5601		Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili				
		- Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte				
		-- di cotone				
5601.21.10	INDUSTRY	--- idrofilo	3,8		A	
5601.21.90	INDUSTRY	--- altri	3,8		A	
		-- di fibre sintetiche e artificiali				
5601.22.10	INDUSTRY	--- Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5601.22.90	INDUSTRY	--- altri	4		A	
5601.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,8		A	
5601.30.00	INDUSTRY	- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2		A	
5602		Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati				
5602.10	INDUSTRY	- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia				
		-- non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati				
		--- Feltri all'ago				
5602.10.11	INDUSTRY	---- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7		A	
5602.10.19	INDUSTRY	---- di altre materie tessili	6,7		A	
		--- Prodotti cuciti con punto a maglia				
5602.10.31	INDUSTRY	---- di lana o di peli fini	6,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5602.10.38	INDUSTRY	---- di altre materie tessili	6,7		A	
5602.10.90	INDUSTRY	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7		A	
		- altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati				
5602.21.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	6,7		A	
5602.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	6,7		A	
5602.90.00	INDUSTRY	- altri	6,7		A	
5603		Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate				
		- di filamenti sintetici o artificiali				
		-- di peso non superiore a 25 g/m ²				
5603.11.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.11.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²				
5603.12.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.12.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²				
5603.13.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.13.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		-- di peso superiore a 150 g per m ²				
5603.14.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.14.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		- altri				
		-- di peso non superiore a 25 g/m ²				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5603.91.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.91.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²				
5603.92.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.92.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²				
5603.93.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.93.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	
		-- di peso superiore a 150 g/m ²				
5603.94.10	INDUSTRY	--- spalmate o ricoperte	4,3		A	
5603.94.90	INDUSTRY	--- altri	4,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5604		Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica				
5604.10.00	INDUSTRY	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4		A	
		- altri				
5604.90.10	INDUSTRY	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4		A	
5604.90.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	
5605.00.00	INDUSTRY	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5606.00	INDUSTRY	Filati spirali (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirale), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"				
5606.00.10	INDUSTRY	- Filati detti "a catenella"	8		A	
		- altri				
5606.00.91	INDUSTRY	-- Filati spirali (vergolinati)	5,3		A	
5606.00.99	INDUSTRY	-- altri	5,3		A	
5607		Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica				
		- di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave"				
5607.21.00	INDUSTRY	-- Spago per legare	12		A	
5607.29.00	INDUSTRY	-- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di polietilene o di polipropilene				
5607.41.00	INDUSTRY	-- Spago per legare	8		A	
5607.49	INDUSTRY	-- altri				
		--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)				
5607.49.11	INDUSTRY	---- intrecciati	8		A	
5607.49.19	INDUSTRY	---- altri	8		A	
5607.49.90	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8		A	
5607.50	INDUSTRY	- di altre fibre sintetiche				
		-- di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri				
		--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)				
5607.50.11	INDUSTRY	---- intrecciati	8		A	
5607.50.19	INDUSTRY	---- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5607.50.30	INDUSTRY	--- aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8		A	
5607.50.90	INDUSTRY	-- di altre fibre sintetiche	8		A	
		- altri				
5607.90.20	INDUSTRY	-- di abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee") o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6		A	
5607.90.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5608		Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili				
		- di materie tessili sintetiche o artificiali				
		-- Reti confezionate per la pesca				
5608.11.20	INDUSTRY	--- ottenute con spago, corde o funi	8		A	
5608.11.80	INDUSTRY	--- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5608.19	INDUSTRY	-- altri				
		--- Reti confezionate				
		---- di nylon o di altre poliammidi				
5608.19.11	INDUSTRY	----- ottenute con spago, corde o funi	8		A	
5608.19.19	INDUSTRY	----- altri	8		A	
5608.19.30	INDUSTRY	---- altri	8		A	
5608.19.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5608.90.00	INDUSTRY	- altri	8		A	
5609.00.00	INDUSTRY	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
57		CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI				
5701		Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati				
		- di lana o di peli fini				
5701.10.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8		A	
5701.10.90	INDUSTRY	-- altri	8 MAX 2,8 EUR/m ²		A	
		- di altre materie tessili				
5701.90.10	INDUSTRY	-- di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8		A	
5701.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	3,5		A	
5702		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "flocati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5702.10.00	INDUSTRY	- Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano	3		A	
5702.20.00	INDUSTRY	- Rivestimenti del suolo di cocco	4		A	
		- altri, vellutati, non confezionati				
		-- di lana o di peli fini				
5702.31.10	INDUSTRY	--- Tappeti Axminster	8		A	
5702.31.80	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5702.32.00	INDUSTRY	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	8		A	
5702.39.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
		- altri, vellutati, confezionati				
		-- di lana o di peli fini				
5702.41.10	INDUSTRY	--- Tappeti Axminster	8		A	
5702.41.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5702.42.00	INDUSTRY	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	8		A	
5702.49.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
5702.50	INDUSTRY	- altri, non vellutati, né confezionati				
5702.50.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	8		A	
		-- di materie tessili sintetiche o artificiali				
5702.50.31	INDUSTRY	--- di polipropilene	8		A	
5702.50.39	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5702.50.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
		- altri, non vellutati, confezionati				
5702.91.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	8		A	
		-- di materie tessili sintetiche o artificiali				
5702.92.10	INDUSTRY	--- di polipropilene	8		A	
5702.92.90	INDUSTRY	--- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5702.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
5703		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati				
5703.10.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	8		A	
5703.20	INDUSTRY	- di nylon o di altre poliammidi				
		-- stampati				
5703.20.12	INDUSTRY	--- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8		A	
5703.20.18	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		-- altri				
5703.20.92	INDUSTRY	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8		A	
5703.20.98	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5703.30	INDUSTRY	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali				
		-- di polipropilene				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5703.30.12	INDUSTRY	--- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8		A	
5703.30.18	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		-- altri				
5703.30.82	INDUSTRY	--- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8		A	
5703.30.88	INDUSTRY	--- altri	8		A	
		- di altre materie tessili				
5703.90.20	INDUSTRY	-- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8		A	
5703.90.80	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5704		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati				
5704.10.00	INDUSTRY	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	6,7		A	
5704.20.00	INDUSTRY	- Quadrelli con superficie superiore a 0,3 m ² ma non superiore a 1 m ²	6,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5704.90.00	INDUSTRY	- altri	6,7		A	
		Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati				
5705.00.30	INDUSTRY	- di materie tessili sintetiche o artificiali	8		A	
5705.00.80	INDUSTRY	- di altre materie tessili	8		A	
58		CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI				
5801		Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806				
5801.10.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	8		A	
		- di cotone				
5801.21.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8		A	
5801.22.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5801.23.00	INDUSTRY	-- altri velluti e felpe a trama	8		A	
5801.26.00	INDUSTRY	-- Tessuti di cimiglia	8		A	
5801.27.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a catena	8		A	
		- di fibre sintetiche e artificiali				
5801.31.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8		A	
5801.32.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8		A	
5801.33.00	INDUSTRY	-- altri velluti e felpe a trama	8		A	
5801.36.00	INDUSTRY	-- Tessuti di cimiglia	8		A	
5801.37.00	INDUSTRY	-- Velluti e felpe a catena	8		A	
		- di altre materie tessili				
5801.90.10	INDUSTRY	-- di lino	8		A	
5801.90.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5802		Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 5703				
		- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone				
5802.11.00	INDUSTRY	-- greggi	8		A	
5802.19.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5802.20.00	INDUSTRY	- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8		A	
5802.30.00	INDUSTRY	- Superfici tessili "tufted"	8		A	
		Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806				
5803.00.10	INDUSTRY	- di cotone	5,8		A	
5803.00.30	INDUSTRY	- di seta o di cascami di seta	7,2		A	
5803.00.90	INDUSTRY	- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5804		Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006				
		- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate				
5804.10.10	INDUSTRY	-- uniti	6,5		A	
5804.10.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
		- Pizzi a macchina				
5804.21.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche e artificiali	8		A	
5804.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
5804.30.00	INDUSTRY	- Pizzi a mano	8		A	
5805.00.00	INDUSTRY	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	5,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5806		Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallellizzati ed incollati (bolducs)				
5806.10.00	INDUSTRY	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di cimiglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3		A	
5806.20.00	INDUSTRY	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5		A	
		- altri nastri, galloni e simili				
5806.31.00	INDUSTRY	-- di cotone	7,5		A	
		-- di fibre sintetiche e artificiali				
5806.32.10	INDUSTRY	--- muniti di vere cimosse	7,5		A	
5806.32.90	INDUSTRY	--- altri	7,5		A	
5806.39.00	INDUSTRY	-- altri	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5806.40.00	INDUSTRY	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2		A	
5807		Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati				
		- tessuti				
5807.10.10	INDUSTRY	-- con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2		A	
5807.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,2		A	
		- altri				
5807.90.10	INDUSTRY	-- di feltro o di stoffe non tessute	6,3		A	
5807.90.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5808		Treccie in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5808.10.00	INDUSTRY	- Trece in pezza	5		A	
5808.90.00	INDUSTRY	- altri	5,3		A	
5809.00.00	INDUSTRY	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6		A	
5810		Ricami in pezza, in strisce o in motivi				
		- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato				
5810.10.10	INDUSTRY	-- di valore superiore a 35 € per kg netto	5,8		A	
5810.10.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
		- altri ricami				
		-- di cotone				
5810.91.10	INDUSTRY	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5810.91.90	INDUSTRY	--- altri	7,2		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
5810.92.10	INDUSTRY	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8		A	
5810.92.90	INDUSTRY	--- altri	7,2		A	
		-- di altre materie tessili				
5810.99.10	INDUSTRY	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8		A	
5810.99.90	INDUSTRY	--- altri	7,2		A	
5811.00.00	INDUSTRY	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
59		CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI				
5901		Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria				
5901.10.00	INDUSTRY	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5		A	
5901.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
5902		Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa				
		- di nylon o di altre poliammidi				
5902.10.10	INDUSTRY	-- impregnati di gomma	5,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5902.10.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
		- di poliesteri				
5902.20.10	INDUSTRY	-- impregnati di gomma	5,6		A	
5902.20.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
		- altri				
5902.90.10	INDUSTRY	-- impregnati di gomma	5,6		A	
5902.90.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
5903		Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902				
		- con poli(cloruro di vinile)				
5903.10.10	INDUSTRY	-- impregnati	8		A	
5903.10.90	INDUSTRY	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8		A	
		- con poliuretano				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5903.20.10	INDUSTRY	-- impregnati	8		A	
5903.20.90	INDUSTRY	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8		A	
5903.90	INDUSTRY	- altri				
5903.90.10	INDUSTRY	-- impregnati	8		A	
		-- spalmati, ricoperti o stratificati				
5903.90.91	INDUSTRY	--- con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8		A	
5903.90.99	INDUSTRY	--- altri	8		A	
5904		Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati				
5904.10.00	INDUSTRY	- Linoleum	5,3		A	
5904.90.00	INDUSTRY	- altri	5,3		A	
5905.00	INDUSTRY	Rivestimenti murali di materie tessili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5905.00.10	INDUSTRY	- consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8		A	
		- altri				
5905.00.30	INDUSTRY	-- di lino	8		A	
5905.00.50	INDUSTRY	-- di iuta	4		A	
5905.00.70	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche e artificiali	8		A	
5905.00.90	INDUSTRY	-- altri	6		A	
5906		Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902				
5906.10.00	INDUSTRY	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6		A	
		- altri				
5906.91.00	INDUSTRY	-- a maglia	6,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5906.99.10	INDUSTRY	--- Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8		A	
5906.99.90	INDUSTRY	--- altri	5,6		A	
5907.00.00	INDUSTRY	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	4,9		A	
5908.00.00	INDUSTRY	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6		A	
		Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie				
5909.00.10	INDUSTRY	- di fibre sintetiche	6,5		A	
5909.00.90	INDUSTRY	- di altre materie tessili	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5910.00.00	INDUSTRY	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1		A	
5911		Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo				
5911.10.00	INDUSTRY	- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3		A	
5911.20.00	INDUSTRY	- Veli e tele da buratti, anche confezionati	4,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5911.31	INDUSTRY	- Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento) -- di peso inferiore a 650 g/m ² --- di seta, di fibre sintetiche o artificiali				
5911.31.11	INDUSTRY	---- Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming)	5,8		A	
5911.31.19	INDUSTRY	---- altri	5,8		A	
5911.31.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	4,4		A	
5911.32	INDUSTRY	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m ² --- di seta, di fibre sintetiche o artificiali				
5911.32.11	INDUSTRY	---- Tessuti su cui è "agato" uno strato di batt, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: feltri umidi)	5,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
5911.32.19	INDUSTRY	---- altri	5,8		A	
5911.32.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	4,4		A	
5911.40.00	INDUSTRY	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6		A	
5911.90	INDUSTRY	- altri				
5911.90.10	INDUSTRY	-- di feltro	6		A	
		-- altri				
5911.90.91	INDUSTRY	--- Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	0		A	
5911.90.99	INDUSTRY	--- altri	6		A	
60		CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA				
6001		Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6001.10.00	INDUSTRY	- Stoffe dette a peli lunghi	8		A	
		- Stoffe a ricci				
6001.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	8		A	
6001.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	8		A	
6001.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
		- altri				
6001.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	8		A	
6001.92.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	8		A	
6001.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8		A	
6002		Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6002.40.00	INDUSTRY	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8		A	
6002.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
6003		Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002				
6003.10.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	8		A	
6003.20.00	INDUSTRY	- di cotone	8		A	
		- di fibre sintetiche				
6003.30.10	INDUSTRY	-- Pizzi Raschel	8		A	
6003.30.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
6003.40.00	INDUSTRY	- di fibre artificiali	8		A	
6003.90.00	INDUSTRY	- altri	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6004		Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001				
6004.10.00	INDUSTRY	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8		A	
6004.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
6005		Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004				
		- di cotone				
6005.21.00	INDUSTRY	-- gregge o imbianchite	8		A	
6005.22.00	INDUSTRY	-- finte	8		A	
6005.23.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
6005.24.00	INDUSTRY	-- stampate	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di fibre sintetiche				
6005.35.00	INDUSTRY	-- Stoffe menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	8		A	
6005.36.00	INDUSTRY	-- altre, gregge o imbianchite	8		A	
6005.37.00	INDUSTRY	-- altre, tinte	8		A	
6005.38.00	INDUSTRY	-- altre, di filati di diversi colori	8		A	
6005.39.00	INDUSTRY	-- altre, stampate	8		A	
		- di fibre artificiali				
6005.41.00	INDUSTRY	-- gregge o imbianchite	8		A	
6005.42.00	INDUSTRY	-- tinte	8		A	
6005.43.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
6005.44.00	INDUSTRY	-- stampate	8		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6005.90.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	8		A	
6005.90.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
6006		Altre stoffe a maglia				
6006.10.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	8		A	
		- di cotone				
6006.21.00	INDUSTRY	-- gregge o imbianchite	8		A	
6006.22.00	INDUSTRY	-- tinte	8		A	
6006.23.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
6006.24.00	INDUSTRY	-- stampate	8		A	
		- di fibre sintetiche				
6006.31.00	INDUSTRY	-- gregge o imbianchite	8		A	
6006.32.00	INDUSTRY	-- tinte	8		A	
6006.33.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6006.34.00	INDUSTRY	-- stampate	8		A	
		- di fibre artificiali				
6006.41.00	INDUSTRY	-- gregge o imbianchite	8		A	
6006.42.00	INDUSTRY	-- finte	8		A	
6006.43.00	INDUSTRY	-- di filati di diversi colori	8		A	
6006.44.00	INDUSTRY	-- stampate	8		A	
6006.90.00	INDUSTRY	- altri	8		A	
61		CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA				
6101		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103				
		- di cotone				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6101.20.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6101.20.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	
		- di fibre sintetiche o artificiali				
6101.30.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6101.30.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	
		- di altre materie tessili				
6101.90.20	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6101.90.80	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6102		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104				
		- di lana o di peli fini				
6102.10.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6102.10.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	
		- di cotone				
6102.20.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6102.20.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di fibre sintetiche o artificiali				
6102.30.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6102.30.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	
		- di altre materie tessili				
6102.90.10	INDUSTRY	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12		A	
6102.90.90	INDUSTRY	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12		A	
6103		Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo				
		- Vestiti o completi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6103.10.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6103.10.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Insieme				
6103.22.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6103.23.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6103.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Giacche				
6103.31.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6103.32.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6103.33.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6103.39.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6103.41.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6103.42.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6103.43.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6103.49.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6104		Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza				
		- Abiti a giacca (tailleurs)				
6104.13.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6104.19.20	INDUSTRY	--- di cotone	12		A	
6104.19.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Insiemi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6104.22.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6104.23.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6104.29.10	INDUSTRY	--- di lana o di peli fini	12		A	
6104.29.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Giacche				
6104.31.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6104.32.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6104.33.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6104.39.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Abiti interi				
6104.41.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6104.42.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6104.43.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6104.44.00	INDUSTRY	-- di fibre artificiali	12		A	
6104.49.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Gonne e gonne-pantaloni				
6104.51.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6104.52.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6104.53.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6104.59.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"				
6104.61.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6104.62.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6104.63.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6104.69.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6105		Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo				
6105.10.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	
		- di fibre sintetiche e artificiali				
6105.20.10	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6105.20.90	INDUSTRY	-- di fibre artificiali	12		A	
		- di altre materie tessili				
6105.90.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6105.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6106		Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza				
6106.10.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6106.20.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
		- di altre materie tessili				
6106.90.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6106.90.30	INDUSTRY	-- di seta o di cascami di seta	12		A	
6106.90.50	INDUSTRY	-- di lino o di ramiè	12		A	
6106.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6107		Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo				
		- Slips e mutande				
6107.11.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6107.12.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6107.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Camicie da notte e pigiami				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6107.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6107.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6107.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6107.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6107.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6108		Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza				
		- Sottovesti o sottabiti e sottogonne				
6108.11.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6108.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Slips e mutandine				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6108.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6108.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6108.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Camicie da notte e pigiami				
6108.31.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6108.32.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6108.39.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6108.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6108.92.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6108.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6109		T-shirts e canottiere (magliette), a maglia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6109.10.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	
		- di altre materie tessili				
6109.90.20	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6109.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6110		Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia				
		- di lana o di peli fini				
6110.11	INDUSTRY	-- di lana				
6110.11.10	INDUSTRY	--- Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5		A	
		--- altri				
6110.11.30	INDUSTRY	---- per uomo o ragazzo	12		A	
6110.11.90	INDUSTRY	---- per donna o ragazza	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di capra del Kashmir				
6110.12.10	INDUSTRY	--- per uomo o ragazzo	12		A	
6110.12.90	INDUSTRY	--- per donna o ragazza	12		A	
		-- altri				
6110.19.10	INDUSTRY	--- per uomo o ragazzo	12		A	
6110.19.90	INDUSTRY	--- per donna o ragazza	12		A	
6110.20	INDUSTRY	- di cotone				
6110.20.10	INDUSTRY	-- Magliette a collo alto	12		A	
		-- altri				
6110.20.91	INDUSTRY	--- per uomo o ragazzo	12		A	
6110.20.99	INDUSTRY	--- per donna o ragazza	12		A	
6110.30	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6110.30.10	INDUSTRY	-- Magliette a collo alto	12		A	
		-- altri				
6110.30.91	INDUSTRY	--- per uomo o ragazzo	12		A	
6110.30.99	INDUSTRY	--- per donna o ragazza	12		A	
		- di altre materie tessili				
6110.90.10	INDUSTRY	-- di lino o di ramiè	12		A	
6110.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6111		Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)				
		- di cotone				
6111.20.10	INDUSTRY	-- Guanti	8,9		A	
6111.20.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	
		- di fibre sintetiche				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6111.30.10	INDUSTRY	-- Guanti	8,9		A	
6111.30.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	
6111.90	INDUSTRY	- di altre materie tessili				
		-- di lana o di peli fini				
6111.90.11	INDUSTRY	--- Guanti	8,9		A	
6111.90.19	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6111.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6112		Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia				
		- Tute sportive				
6112.11.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6112.12.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6112.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6112.20.00	INDUSTRY	- Tute da sci e completi da sci	12		A	
		- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo				
		-- di fibre sintetiche				
6112.31.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8		A	
6112.31.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6112.39.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8		A	
6112.39.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza				
		-- di fibre sintetiche				
6112.41.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6112.41.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6112.49.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8		A	
6112.49.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907				
6113.00.10	INDUSTRY	- di tessuti a maglia della voce 5906	8		A	
6113.00.90	INDUSTRY	- altri	12		A	
6114		Altri indumenti, a maglia				
6114.20.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	
6114.30.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6114.90.00	INDUSTRY	- di altre materie tessili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6115		Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia				
		- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)				
6115.10.10	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	8		A	
6115.10.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	
		- altre calzemaglie (collants)				
6115.21.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12		A	
6115.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12		A	
6115.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6115.30	INDUSTRY	- altre calze e calzoncini da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex				
		-- di fibre sintetiche				
6115.30.11	INDUSTRY	--- Calzoncini	12		A	
6115.30.19	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6115.30.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6115.94.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6115.95.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6115.96	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche				
6115.96.10	INDUSTRY	--- Calzoncini	12		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6115.96.91	INDUSTRY	---- Calze da donna	12		A	
6115.96.99	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6115.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6116		Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia				
		- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma				
6116.10.20	INDUSTRY	-- Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8		A	
6116.10.80	INDUSTRY	-- altri	8,9		A	
		- altri				
6116.91.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	8,9		A	
6116.92.00	INDUSTRY	-- di cotone	8,9		A	
6116.93.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	8,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6116.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	8,9		A	
6117		Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia				
6117.10.00	INDUSTRY	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	12		A	
		- altri accessori				
6117.80.10	INDUSTRY	-- a maglia elastica o a maglia gommata	8		A	
6117.80.80	INDUSTRY	-- altri	12		A	
6117.90.00	INDUSTRY	- Parti	12		A	
62		CAPITOLO 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA				
6201		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili				
6201.11.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
		-- di cotone				
6201.12.10	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12		A	
6201.12.90	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6201.13.10	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12		A	
6201.13.90	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12		A	
6201.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
6201.91.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6201.92.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6201.93.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6201.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6202		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204				
		- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili				
6202.11.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
		-- di cotone				
6202.12.10	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6202.12.90	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6202.13.10	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12		A	
6202.13.90	INDUSTRY	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12		A	
6202.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6202.91.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6202.92.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6202.93.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6202.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6203		Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Vestiti o insiemi				
6203.11.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6203.12.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6203.19.10	INDUSTRY	--- di cotone	12		A	
6203.19.30	INDUSTRY	--- di fibre artificiali	12		A	
6203.19.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Completi				
		-- di cotone				
6203.22.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6203.22.80	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di fibre sintetiche				
6203.23.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6203.23.80	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6203.29	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				
6203.29.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6203.29.18	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6203.29.30	INDUSTRY	--- di lana o di peli fini	12		A	
6203.29.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Giacche				
6203.31.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
		-- di cotone				
6203.32.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6203.32.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di fibre sintetiche				
6203.33.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6203.33.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6203.39	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				
6203.39.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6203.39.19	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6203.39.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"				
		-- di lana o di peli fini				
6203.41.10	INDUSTRY	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12		A	
6203.41.30	INDUSTRY	--- Tute con bretelle (salopettes)	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6203.41.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6203.42	INDUSTRY	-- di cotone				
		--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				
6203.42.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
		---- altri				
6203.42.31	INDUSTRY	----- di tessuti detti "Denim"	12		A	
6203.42.33	INDUSTRY	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12		A	
6203.42.35	INDUSTRY	----- altri	12		A	
		--- Tute con bretelle (salopettes)				
6203.42.51	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6203.42.59	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6203.42.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6203.43	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				
6203.43.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6203.43.19	INDUSTRY	---- altri	12		A	
		--- Tute con bretelle (salopettes)				
6203.43.31	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6203.43.39	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6203.43.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6203.49	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				
		---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				
6203.49.11	INDUSTRY	----- da lavoro	12		A	
6203.49.19	INDUSTRY	----- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Tute con bretelle (salopettes)				
6203.49.31	INDUSTRY	----- da lavoro	12		A	
6203.49.39	INDUSTRY	----- altri	12		A	
6203.49.50	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6203.49.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
6204		Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza				
		- Abiti a giacca (tailleurs)				
6204.11.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6204.12.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6204.13.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di altre materie tessili				
6204.19.10	INDUSTRY	--- di fibre artificiali	12		A	
6204.19.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Completi				
6204.21.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
		-- di cotone				
6204.22.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6204.22.80	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di fibre sintetiche				
6204.23.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6204.23.80	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6204.29	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6204.29.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6204.29.18	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6204.29.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Giacche				
6204.31.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
		-- di cotone				
6204.32.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6204.32.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di fibre sintetiche				
6204.33.10	INDUSTRY	--- da lavoro	12		A	
6204.33.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6204.39	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6204.39.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6204.39.19	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6204.39.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Abiti interi				
6204.41.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6204.42.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6204.43.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6204.44.00	INDUSTRY	-- di fibre artificiali	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6204.49.10	INDUSTRY	--- di seta o di cascami di seta	12		A	
6204.49.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Gonne e gonne-pantaloni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6204.51.00	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	12		A	
6204.52.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6204.53.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6204.59.10	INDUSTRY	--- di fibre artificiali	12		A	
6204.59.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
		- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"				
		-- di lana o di peli fini				
6204.61.10	INDUSTRY	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12		A	
6204.61.85	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6204.62	INDUSTRY	-- di cotone				
		--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6204.62.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
		---- altri				
6204.62.31	INDUSTRY	----- di tessuti detti "Denim"	12		A	
6204.62.33	INDUSTRY	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12		A	
6204.62.39	INDUSTRY	----- altri	12		A	
		--- Tute con bretelle (salopettes)				
6204.62.51	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6204.62.59	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6204.62.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6204.63	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche				
		--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				
6204.63.11	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6204.63.18	INDUSTRY	---- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Tute con bretelle (salopettes)				
6204.63.31	INDUSTRY	---- da lavoro	12		A	
6204.63.39	INDUSTRY	---- altri	12		A	
6204.63.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6204.69	INDUSTRY	-- di altre materie tessili				
		--- di fibre artificiali				
		---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso				
6204.69.11	INDUSTRY	----- da lavoro	12		A	
6204.69.18	INDUSTRY	----- altri	12		A	
		---- Tute con bretelle (salopettes)				
6204.69.31	INDUSTRY	----- da lavoro	12		A	
6204.69.39	INDUSTRY	----- altri	12		A	
6204.69.50	INDUSTRY	---- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6204.69.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
6205		Camicie e camicette per uomo o ragazzo				
6205.20.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	
6205.30.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
		- di altre materie tessili				
6205.90.10	INDUSTRY	-- di lino o di ramiè	12		A	
6205.90.80	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6206		Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza				
6206.10.00	INDUSTRY	- di seta o di cascami di seta	12		A	
6206.20.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	12		A	
6206.30.00	INDUSTRY	- di cotone	12		A	
6206.40.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di altre materie tessili				
6206.90.10	INDUSTRY	-- di lino o di ramiè	12		A	
6206.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6207		Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo				
		- Slips e mutande				
6207.11.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6207.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Camicie da notte e pigiama				
6207.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6207.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6207.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
6207.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6207.99.10	INDUSTRY	--- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6207.99.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
6208		Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza				
		- Sottovesti o sottabiti e sottogonne				
6208.11.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6208.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Camicie da notte e pigiami				
6208.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6208.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6208.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6208.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
6208.92.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali	12		A	
6208.99.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6209		Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)				
6209.20.00	INDUSTRY	- di cotone	10,5		A	
6209.30.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche	10,5		A	
		- di altre materie tessili				
6209.90.10	INDUSTRY	-- di lana o di peli fini	10,5		A	
6209.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	10,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6210		Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907				
6210.10	INDUSTRY	- con prodotti delle voci 5602 o 5603				
6210.10.10	INDUSTRY	-- con prodotti della voce 5602	12		A	
		-- con prodotti della voce 5603				
6210.10.92	INDUSTRY	--- Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12		A	
6210.10.98	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6210.20.00	INDUSTRY	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19	12		A	
6210.30.00	INDUSTRY	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19	12		A	
6210.40.00	INDUSTRY	- altri indumenti per uomo o ragazzo	12		A	
6210.50.00	INDUSTRY	- altri indumenti per donna o ragazza	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6211		Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti				
		- Costumi, mutandine e slips da bagno				
6211.11.00	INDUSTRY	-- per uomo o ragazzo	12		A	
6211.12.00	INDUSTRY	-- per donna o ragazza	12		A	
6211.20.00	INDUSTRY	- Tute da sci e completi da sci	12		A	
		- altri indumenti per uomo o ragazzo				
6211.32	INDUSTRY	-- di cotone				
6211.32.10	INDUSTRY	--- Indumenti da lavoro	12		A	
		--- Tute sportive, con fodera				
6211.32.31	INDUSTRY	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12		A	
		---- altri				
6211.32.41	INDUSTRY	----- Parti superiori	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6211.32.42	INDUSTRY	----- Parti inferiori	12		A	
6211.32.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6211.33	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali				
6211.33.10	INDUSTRY	--- Indumenti da lavoro	12		A	
		--- Tute sportive, con fodera				
6211.33.31	INDUSTRY	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12		A	
		---- altri				
6211.33.41	INDUSTRY	----- Parti superiori	12		A	
6211.33.42	INDUSTRY	----- Parti inferiori	12		A	
6211.33.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6211.39.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri indumenti per donna o ragazza				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6211.42	INDUSTRY	-- di cotone				
6211.42.10	INDUSTRY	--- Grembiuli, camicioffi ed altri indumenti da lavoro	12		A	
		--- Tute sportive, con fodera				
6211.42.31	INDUSTRY	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12		A	
		---- altri				
6211.42.41	INDUSTRY	----- Parti superiori	12		A	
6211.42.42	INDUSTRY	----- Parti inferiori	12		A	
6211.42.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6211.43	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali				
6211.43.10	INDUSTRY	--- Grembiuli, camicioffi ed altri indumenti da lavoro	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Tute sportive, con fodera				
6211.43.31	INDUSTRY	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12		A	
		---- altri				
6211.43.41	INDUSTRY	----- Parti superiori	12		A	
6211.43.42	INDUSTRY	----- Parti inferiori	12		A	
6211.43.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6211.49.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6212		Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia				
		- Reggiseno e bustini				
6212.10.10	INDUSTRY	-- presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5		A	
6212.10.90	INDUSTRY	-- altri	6,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6212.20.00	INDUSTRY	- Guaine e guaine-mutandine	6,5		A	
6212.30.00	INDUSTRY	- Modellatori	6,5		A	
6212.90.00	INDUSTRY	- altri	6,5		A	
6213		Fazzoletti da naso e da taschino				
6213.20.00	INDUSTRY	- di cotone	10		A	
6213.90.00	INDUSTRY	- di altre materie tessili	10		A	
6214		Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili				
6214.10.00	INDUSTRY	- di seta o di cascami di seta	8		A	
6214.20.00	INDUSTRY	- di lana o di peli fini	8		A	
6214.30.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche	8		A	
6214.40.00	INDUSTRY	- di fibre artificiali	8		A	
6214.90.00	INDUSTRY	- di altre materie tessili	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6215		Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte				
6215.10.00	INDUSTRY	- di seta o di cascami di seta	6,3		A	
6215.20.00	INDUSTRY	- di fibre sintetiche o artificiali	6,3		A	
6215.90.00	INDUSTRY	- di altre materie tessili	6,3		A	
6216.00.00	INDUSTRY	Guanti, mezzoganti e muffole	7,6		A	
6217		Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212				
6217.10.00	INDUSTRY	- Accessori	6,3		A	
6217.90.00	INDUSTRY	- Parti	12		A	
63		CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI				
		I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6301		Coperte				
6301.10.00	INDUSTRY	- Coperte a riscaldamento elettrico	6,9		A	
		- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini				
6301.20.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
6301.20.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	
		- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone				
6301.30.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
6301.30.90	INDUSTRY	-- altri	7,5		A	
		- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche				
6301.40.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
6301.40.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre coperte				
6301.90.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
6301.90.90	INDUSTRY	-- altri	12		A	
6302		Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina				
6302.10.00	INDUSTRY	- Biancheria da letto a maglia	12		A	
		- altra biancheria da letto, stampata				
6302.21.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6302.22.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	
6302.22.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6302.29.10	INDUSTRY	--- di lino o di ramie	12		A	
6302.29.90	INDUSTRY	--- altra	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altra biancheria da letto				
6302.31.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6302.32.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	
6302.32.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6302.39.20	INDUSTRY	--- di lino o di ramiè	12		A	
6302.39.90	INDUSTRY	--- altra	12		A	
6302.40.00	INDUSTRY	- Biancheria da tavola a maglia	12		A	
		- altra biancheria da tavola				
6302.51.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6302.53.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6302.53.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6302.59.10	INDUSTRY	--- di lino	12		A	
6302.59.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6302.60.00	INDUSTRY	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12		A	
		- altri				
6302.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di fibre sintetiche o artificiali				
6302.93.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	
6302.93.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6302.99.10	INDUSTRY	--- di lino	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6302.99.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6303		Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto				
		- a maglia				
6303.12.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6303.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- altri				
6303.91.00	INDUSTRY	-- di cotone	12		A	
		-- di fibre sintetiche				
6303.92.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	
6303.92.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
		-- di altre materie tessili				
6303.99.10	INDUSTRY	--- di stoffe non tessute	6,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6303.99.90	INDUSTRY	--- altri	12		A	
6304		Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404				
		- Copriletto				
6304.11.00	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
		-- altri				
6304.19.10	INDUSTRY	--- di cotone	12		A	
6304.19.30	INDUSTRY	--- di lino o di ramiè	12		A	
6304.19.90	INDUSTRY	--- di altre materie tessili	12		A	
6304.20.00	INDUSTRY	- Zanzariere per letti di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo	12		A	
		- altri				
6304.91.00	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6304.92.00	INDUSTRY	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	12		A	
6304.93.00	INDUSTRY	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12		A	
6304.99.00	INDUSTRY	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12		A	
6305		Sacchi e sacchetti da imballaggio				
		- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303				
6305.10.10	INDUSTRY	-- usati	2		A	
6305.10.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	
6305.20.00	INDUSTRY	- di cotone	7,2		A	
		- di materie tessili sintetiche o artificiali				
6305.32	INDUSTRY	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene				
6305.32.11	INDUSTRY	---- a maglia	12		A	
6305.32.19	INDUSTRY	---- altri	7,2		A	
6305.32.90	INDUSTRY	--- altri	7,2		A	
		-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene				
6305.33.10	INDUSTRY	--- a maglia	12		A	
6305.33.90	INDUSTRY	--- altri	7,2		A	
6305.39.00	INDUSTRY	-- altri	7,2		A	
6305.90.00	INDUSTRY	- di altre materie tessili	6,2		A	
6306		Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio				
		- Copertoni e tende per l'esterno				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6306.12.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6306.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
		- Tende				
6306.22.00	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche	12		A	
6306.29.00	INDUSTRY	-- di altre materie tessili	12		A	
6306.30.00	INDUSTRY	- Vele	12		A	
6306.40.00	INDUSTRY	- Materassi pneumatici	12		A	
6306.90.00	INDUSTRY	- altri	12		A	
6307		Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti				
		- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie				
6307.10.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
6307.10.30	INDUSTRY	-- di stoffe non tessute	6,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6307.10.90	INDUSTRY	-- altri	7,7		A	
6307.20.00	INDUSTRY	- Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3		A	
6307.90	INDUSTRY	- altri				
6307.90.10	INDUSTRY	-- a maglia	12		A	
		-- altri				
6307.90.91	INDUSTRY	--- di feltro	6,3		A	
		--- altri				
6307.90.92	INDUSTRY	---- Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3		A	
6307.90.98	INDUSTRY	---- altri	6,3		A	
		II. ASSORTIMENTI				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6308.00.00	INDUSTRY	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12		A	
		III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI				
6309.00.00	INDUSTRY	Oggetti da rigattiere	5,3		A	
6310		Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzati o di oggetti fuori uso				
6310.10.00	INDUSTRY	- selezionati	0		A	
6310.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
64		CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI				
6401		Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti				
6401.10.00	INDUSTRY	- Calzature con puntale protettivo di metallo	17		A	
		- altre calzature				
		-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio				
6401.92.10	INDUSTRY	--- con tomaie di gomma	17		A	
6401.92.90	INDUSTRY	--- con tomaie di materia plastica	17		A	
6401.99.00	INDUSTRY	-- altri	17		A	
6402		Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica				
		- Calzature per lo sport				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Calzature da sci e da snowboard				
6402.12.10	INDUSTRY	--- Calzature da sci	17		A	
6402.12.90	INDUSTRY	--- Calzature da snowboard	17		A	
6402.19.00	INDUSTRY	-- altri	16,9		A	
6402.20.00	INDUSTRY	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17		A	
		- altre calzature				
		-- che ricoprono la caviglia				
6402.91.10	INDUSTRY	--- con puntale protettivo di metallo	17		A	
6402.91.90	INDUSTRY	--- altri	16,9		A	
6402.99	INDUSTRY	-- altri				
6402.99.05	INDUSTRY	--- con puntale protettivo di metallo	17		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
6402.99.10	INDUSTRY	---- con tomaie di gomma	16,8		A	
		---- con tomaie di materia plastica				
		----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli				
6402.99.31	INDUSTRY	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8		A	
6402.99.39	INDUSTRY	----- altri	16,8		A	
6402.99.50	INDUSTRY	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8		A	
		----- altre, con soles interne di lunghezza				
6402.99.91	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	16,8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6402.99.93	INDUSTRY	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- altri				
6402.99.96	INDUSTRY	----- per uomo	16,8		A	
6402.99.98	INDUSTRY	----- per donna	16,8		A	
6403		Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale				
		- Calzature per lo sport				
6403.12.00	INDUSTRY	-- Calzature da sci e da snowboard	8		A	
6403.19.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
6403.20.00	INDUSTRY	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8		A	
6403.40.00	INDUSTRY	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale				
6403.51	INDUSTRY	-- che ricoprono la caviglia				
6403.51.05	INDUSTRY	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8		A	
		--- altri				
		---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza				
6403.51.11	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.51.15	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.51.19	INDUSTRY	----- per donna	8		A	
		---- altre, con soles interne di lunghezza				
6403.51.91	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.51.95	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.51.99	INDUSTRY	----- per donna	8		A	
6403.59	INDUSTRY	-- altri				
6403.59.05	INDUSTRY	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8		A	
		--- altri				
		---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli				
6403.59.11	INDUSTRY	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	5		A	
		----- altre, con soles interne di lunghezza				
6403.59.31	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.59.35	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.59.39	INDUSTRY	----- per donna	8		A	
6403.59.50	INDUSTRY	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8		A	
		---- altre, con soles interne di lunghezza				
6403.59.91	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.59.95	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.59.99	INDUSTRY	----- per donna	8		A	
		- altre calzature				
6403.91	INDUSTRY	-- che ricoprono la caviglia				
6403.91.05	INDUSTRY	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
		---- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza				
6403.91.11	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.91.13	INDUSTRY	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8		A	
		----- altri				
6403.91.16	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.91.18	INDUSTRY	----- per donna	8		A	
		---- altre, con soles interne di lunghezza				
6403.91.91	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6403.91.93	INDUSTRY	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8		A	
		----- altri				
6403.91.96	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.91.98	INDUSTRY	----- per donna	5		A	
6403.99	INDUSTRY	-- altri				
6403.99.05	INDUSTRY	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8		A	
		--- altri				
		---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli				
6403.99.11	INDUSTRY	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	8		A	
		----- altre, con soles interne di lunghezza				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6403.99.31	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.99.33	INDUSTRY	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8		A	
		----- altri				
6403.99.36	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.99.38	INDUSTRY	----- per donna	5		A	
6403.99.50	INDUSTRY	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8		A	
		---- altre, con soles interne di lunghezza				
6403.99.91	INDUSTRY	----- inferiore a 24 cm	8		A	
		----- uguale o superiore a 24 cm				
6403.99.93	INDUSTRY	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- altri				
6403.99.96	INDUSTRY	----- per uomo	8		A	
6403.99.98	INDUSTRY	----- per donna	7		A	
6404		Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili				
		- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica				
6404.11.00	INDUSTRY	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9		A	
		-- altri				
6404.19.10	INDUSTRY	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9		A	
6404.19.90	INDUSTRY	--- altri	16,9		A	
		- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6404.20.10	INDUSTRY	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17		A	
6404.20.90	INDUSTRY	-- altri	17		A	
6405		Altre calzature				
6405.10.00	INDUSTRY	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5		A	
6405.20	INDUSTRY	- con tomaie di materie tessili				
6405.20.10	INDUSTRY	-- con soles esterne di legno o di sughero	3,5		A	
		-- con soles esterne di altre materie				
6405.20.91	INDUSTRY	--- Pantofole ed altre calzature da camera	4		A	
6405.20.99	INDUSTRY	--- altri	4		A	
		- altri				
6405.90.10	INDUSTRY	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17		A	
6405.90.90	INDUSTRY	-- con soles esterne di altre materie	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6406		Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti				
		- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide				
6406.10.10	INDUSTRY	-- di cuoio naturale	3		A	
6406.10.90	INDUSTRY	-- di altre materie	3		A	
		- Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica				
6406.20.10	INDUSTRY	-- di gomma	3		A	
6406.20.90	INDUSTRY	-- di materia plastica	3		A	
		- altri				
6406.90.30	INDUSTRY	-- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6406.90.50	INDUSTRY	-- Suole interne ed altri accessori amovibili	3		A	
6406.90.60	INDUSTRY	-- Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	3		A	
6406.90.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
65		CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI				
6501.00.00	INDUSTRY	Campane non formate, né cerchiato, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7		A	
6502.00.00	INDUSTRY	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiato né guarnite	0		A	
6504.00.00	INDUSTRY	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6505.00	INDUSTRY	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite				
6505.00.10	INDUSTRY	- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501.00.00	5,7		A	
		- altri				
6505.00.30	INDUSTRY	-- Berretti con visiera, chepi e simili copricapo	2,7		A	
6505.00.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
6506		Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti				
		- Copricapo di sicurezza				
6506.10.10	INDUSTRY	-- di materia plastica	2,7		A	
6506.10.80	INDUSTRY	-- di altre materie	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
6506.91.00	INDUSTRY	-- di gomma o di materia plastica	2,7		A	
		-- di altre materie				
6506.99.10	INDUSTRY	--- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501.00.00	5,7		A	
6506.99.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
6507.00.00	INDUSTRY	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
66		CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI DA PASSEGGIO, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINE E LORO PARTI				
6601		Ombrelli (da pioggia o da sole) e ombrelloni (compresi i bastoni da passeggio, gli ombrelloni da giardino e simili)				
6601.10.00	INDUSTRY	- Ombrelloni da giardino e simili	4,7		A	
		- altri				
6601.91.00	INDUSTRY	-- con asta telescopica	4,7		A	
		-- altri				
6601.99.20	INDUSTRY	--- con spoglie di tessuti di materie tessili	4,7		A	
6601.99.90	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
6602.00.00	INDUSTRY	Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7		A	
6603		Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6603.20.00	INDUSTRY	- Struttura (scheletro) di ombrello, che comprende i supporti montati su aste (bastoni)	5,2		A	
		- altri				
6603.90.10	INDUSTRY	-- Impugnature e pomi	2,7		A	
6603.90.90	INDUSTRY	-- altri	5		A	
67		CAPITOLO 67 - PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI				
6701.00.00	INDUSTRY	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6702		Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali				
6702.10.00	INDUSTRY	- di materie plastiche	4,7		A	
6702.90.00	INDUSTRY	- di altre materie	4,7		A	
6703.00.00	INDUSTRY	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7		A	
6704		Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove				
		- di materie tessili sintetiche				
6704.11.00	INDUSTRY	-- Parrucche complete	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6704.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
6704.20.00	INDUSTRY	- di capelli	2,2		A	
6704.90.00	INDUSTRY	- di altre materie	2,2		A	
68		CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI				
6801.00.00	INDUSTRY	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	0		A	
6802		Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6802.10.00	INDUSTRY	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	0		A	
		- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia				
6802.21.00	INDUSTRY	-- Marmo, travertino e alabastro	1,7		A	
6802.23.00	INDUSTRY	-- Granito	1,7		A	
6802.29.00	INDUSTRY	-- altre pietre	1,7		A	
		- altri				
6802.91.00	INDUSTRY	-- Marmo, travertino e alabastro	1,7		A	
6802.92.00	INDUSTRY	-- altre pietre calcaree	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Granito				
6802.93.10	INDUSTRY	--- lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	0		A	
6802.93.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altre pietre				
6802.99.10	INDUSTRY	--- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	0		A	
6802.99.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata				
6803.00.10	INDUSTRY	- Ardesia per tetti o per facciate	1,7		A	
6803.00.90	INDUSTRY	- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6804		Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfilare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie				
6804.10.00	INDUSTRY	- Mole per macinare o per sfilare	0		A	
		- altre mole ed oggetti simili				
6804.21.00	INDUSTRY	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7		A	
6804.22	INDUSTRY	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica				
		--- di abrasivi artificiali, con agglomerante				
		---- di resine sintetiche o artificiali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6804.22.12	INDUSTRY	----- non rinforzati	0		A	
6804.22.18	INDUSTRY	----- rinforzati	0		A	
6804.22.30	INDUSTRY	---- di ceramica o di silicato	0		A	
6804.22.50	INDUSTRY	---- di altre materie	0		A	
6804.22.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
6804.23.00	INDUSTRY	-- di pietre naturali	0		A	
6804.30.00	INDUSTRY	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	0		A	
6805		Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti				
6805.10.00	INDUSTRY	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6805.20.00	INDUSTRY	- applicati solamente su carta o cartone	1,7		A	
6805.30.00	INDUSTRY	- applicati su altre materie	1,7		A	
6806		Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69				
6806.10.00	INDUSTRY	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	0		A	
		- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro				
6806.20.10	INDUSTRY	-- Argille espanse	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6806.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
6806.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
6807		Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)				
6807.10.00	INDUSTRY	- in rotoli	0		A	
6807.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
6808.00.00	INDUSTRY	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7		A	
6809		Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso				
		- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6809.11.00	INDUSTRY	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7		A	
6809.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
6809.90.00	INDUSTRY	- altri lavori	1,7		A	
6810		Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati				
		- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili				
		-- Blocchi e mattoni da costruzione				
6810.11.10	INDUSTRY	--- di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7		A	
6810.11.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
6810.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altri lavori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6810.91.00	INDUSTRY	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	1,7		A	
6810.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
6811		Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili				
6811.40.00	INDUSTRY	- contenenti amianto	1,7		A	
		- non contenenti amianto				
6811.81.00	INDUSTRY	-- Lastre ondulate	1,7		A	
6811.82.00	INDUSTRY	-- altre lastre, pannelli, quadranti o piastrelle, tegole ed articoli simili	1,7		A	
6811.89.00	INDUSTRY	-- altri lavori	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6812		Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813				
		- di crocidolite				
6812.80.10	INDUSTRY	-- lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7		A	
6812.80.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- altri				
6812.91.00	INDUSTRY	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7		A	
6812.92.00	INDUSTRY	-- Carta, cartoni e feltri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6812.93.00	INDUSTRY	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	3,7		A	
		-- altri				
6812.99.10	INDUSTRY	--- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7		A	
6812.99.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
6813		Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie				
6813.20.00	INDUSTRY	- contenenti amianto	2,7		A	
		- non contenenti amianto				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6813.81.00	INDUSTRY	-- Guarnizioni per freni	2,7		A	
6813.89.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
6814		Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie				
6814.10.00	INDUSTRY	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7		A	
6814.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
6815		Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove				
		- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici				
6815.10.10	INDUSTRY	-- Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6815.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
6815.20.00	INDUSTRY	- Lavori di torba - altri lavori	0		A	
6815.91.00	INDUSTRY	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite	0		A	
6815.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
69		CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI				
		I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRAATTARI				
6901.00.00	INDUSTRY	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6902		Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili				
6902.10.00	INDUSTRY	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromio (Cr ₂ O ₃)	2		A	
6902.20	INDUSTRY	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti				
6902.20.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	2		A	
		-- altri				
6902.20.91	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6902.20.99	INDUSTRY	--- altri	2		A	
6902.90.00	INDUSTRY	- altri	2		A	
6903		Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili				
6903.10.00	INDUSTRY	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5		A	
		- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)				
6903.20.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6903.20.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5		A	
		- altri				
6903.90.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5		A	
6903.90.90	INDUSTRY	-- altri	5		A	
		II. ALTRI PRODOTTI				
6904		Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica				
6904.10.00	INDUSTRY	- Mattoni da costruzione	2		A	
6904.90.00	INDUSTRY	- altri	2		A	
6905		Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6905.10.00	INDUSTRY	- Tegole	0		A	
6905.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
6906.00.00	INDUSTRY	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	0		A	
6907		Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura				
		- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, diverse da quelle delle sottovoci 6907.30 e 6907.40				
6907.21.00	INDUSTRY	-- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, non superiore allo 0,5%	5		A	
6907.22.00	INDUSTRY	-- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore allo 0,5% ma non superiore al 10%	5		A	
6907.23.00	INDUSTRY	-- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore al 10%	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6907.30.00	INDUSTRY	- Cubi e articoli simili per mosaici, diversi da quelli della sottovoce 6907.40	5		A	
6907.40.00	INDUSTRY	- Ceramica di finitura	5		A	
6909		Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica				
		- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici				
6909.11.00	INDUSTRY	-- di porcellana	5		A	
6909.12.00	INDUSTRY	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5		A	
6909.19.00	INDUSTRY	-- altri	5		A	
6909.90.00	INDUSTRY	- altri	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6910		Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatori e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica				
6910.10.00	INDUSTRY	- di porcellana	7		A	
6910.90.00	INDUSTRY	- altri	7		A	
6911		Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana				
6911.10.00	INDUSTRY	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12		B7	
6911.90.00	INDUSTRY	- altri	12		B7	
6912.00	INDUSTRY	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana				
		- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina				
6912.00.21	INDUSTRY	-- di terracotta comune	5		A	
6912.00.23	INDUSTRY	-- di grès	5,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6912.00.25	INDUSTRY	-- di maiolica o di terraglia	9		A	
6912.00.29	INDUSTRY	-- altri	7		A	
		- altri				
6912.00.81	INDUSTRY	-- di terracotta comune	5		A	
6912.00.83	INDUSTRY	-- di grès	5,5		A	
6912.00.85	INDUSTRY	-- di maiolica o di terraglia	9		A	
6912.00.89	INDUSTRY	-- altri	7		A	
6913		Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica				
6913.10.00	INDUSTRY	- di porcellana	6		A	
6913.90	INDUSTRY	- altri				
6913.90.10	INDUSTRY	-- di terracotta comune	3,5		A	
		-- altri				
6913.90.93	INDUSTRY	--- di maiolica o di terraglia	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
6913.90.98	INDUSTRY	--- altri	6		A	
6914		Altri lavori di ceramica				
6914.10.00	INDUSTRY	- di porcellana	5		A	
6914.90.00	INDUSTRY	- altri	3		A	
70		CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO				
7001.00	INDUSTRY	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa				
7001.00.10	INDUSTRY	- Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	0		A	
		- Vetro in massa				
7001.00.91	INDUSTRY	-- Vetro da ottica	3		A	
7001.00.99	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7002		Vetro in biglie (diverse dalle microsferes della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7002.10.00	INDUSTRY	- Biglie	3		A	
		- Barre e bacchette				
7002.20.10	INDUSTRY	-- di vetro da ottica	3		A	
7002.20.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
		- Tubi				
7002.31.00	INDUSTRY	-- di quarzo o di altra silice, fusi	3		A	
7002.32.00	INDUSTRY	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3		A	
7002.39.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	
7003		Vetro detto « colato », in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato				
		- Lastre e fogli, non armati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7003.12	INDUSTRY	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente				
7003.12.10	INDUSTRY	--- di vetro da ottica	3		A	
		--- altri				
7003.12.91	INDUSTRY	---- con strato non riflettente	3		A	
7003.12.99	INDUSTRY	---- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br		A	
		-- altri				
7003.19.10	INDUSTRY	--- di vetro da ottica	3		A	
7003.19.90	INDUSTRY	--- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br		A	
7003.20.00	INDUSTRY	- Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 EUR/100 kg/br		A	
7003.30.00	INDUSTRY	- Profilati	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7004		Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato				
7004.20	INDUSTRY	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente				
7004.20.10	INDUSTRY	-- Vetro da ottica	3		A	
		-- altri				
7004.20.91	INDUSTRY	--- con strato non riflettente	3		A	
7004.20.99	INDUSTRY	--- altri	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br		A	
		- altro vetro				
7004.90.10	INDUSTRY	-- Vetro da ottica	3		A	
7004.90.80	INDUSTRY	-- altri	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7005		Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato				
7005.10	INDUSTRY	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente				
7005.10.05	INDUSTRY	-- con strato non riflettente	3		A	
		-- altro, di spessore				
7005.10.25	INDUSTRY	--- inferiore o uguale a 3,5 mm	2		A	
7005.10.30	INDUSTRY	--- superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2		A	
7005.10.80	INDUSTRY	--- superiore a 4,5 mm	2		A	
		- altro vetro non armato				
		-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7005.21.25	INDUSTRY	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2		A	
7005.21.30	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2		A	
7005.21.80	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 4,5 mm	2		A	
		-- altri				
7005.29.25	INDUSTRY	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2		A	
7005.29.35	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2		A	
7005.29.80	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 4,5 mm	2		A	
7005.30.00	INDUSTRY	- Vetro armato	2		A	
		Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7006.00.10	INDUSTRY	- Vetro da ottica	3		A	
7006.00.90	INDUSTRY	- altri	3		A	
7007		Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro				
		- Vetri temperati				
		-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli				
7007.11.10	INDUSTRY	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3		A	
7007.11.90	INDUSTRY	--- altri	3		A	
		-- altri				
7007.19.10	INDUSTRY	--- smaltati	3		A	
7007.19.20	INDUSTRY	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7007.19.80	INDUSTRY	--- altri	3		A	
		- Vetri formati da fogli aderenti fra loro				
		-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli				
7007.21.20	INDUSTRY	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3		A	
7007.21.80	INDUSTRY	--- altri	3		A	
7007.29.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	
7008.00	INDUSTRY	Vetri isolanti a pareti multiple				
7008.00.20	INDUSTRY	- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7008.00.81	INDUSTRY	-- formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3		A	
7008.00.89	INDUSTRY	-- altri	3		A	
7009		Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi				
7009.10.00	INDUSTRY	- Specchi retrovisivi per veicoli	4		A	
		- altri				
7009.91.00	INDUSTRY	-- non incorniciati	4		A	
7009.92.00	INDUSTRY	-- incorniciati	4		A	
7010		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7010.10.00	INDUSTRY	- Ampolle	3		A	
7010.20.00	INDUSTRY	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5		A	
7010.90	INDUSTRY	- altri				
7010.90.10	INDUSTRY	-- Barattoli per sterilizzare	5		A	
		-- altri				
7010.90.21	INDUSTRY	--- ottenuti a partire da un tubo di vetro	5		A	
		--- altri, di capacità nominale				
7010.90.31	INDUSTRY	---- di 2,5 l o più	5		A	
		---- di meno di 2,5 l				
		----- per prodotti alimentari e bevande				
		----- Bottiglie e boccette				
		----- di vetro non colorato, di capacità nominale				
7010.90.41	INDUSTRY	----- di 1 l o più	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7010.90.43	INDUSTRY	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5		A	
7010.90.45	INDUSTRY	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5		A	
7010.90.47	INDUSTRY	----- inferiore a 0,15 l	5		A	
		----- di vetro colorato, di capacità nominale				
7010.90.51	INDUSTRY	----- di 1 l o più	5		A	
7010.90.53	INDUSTRY	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5		A	
7010.90.55	INDUSTRY	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5		A	
7010.90.57	INDUSTRY	----- inferiore a 0,15 l	5		A	
		----- altri, di capacità nominale				
7010.90.61	INDUSTRY	----- di 0,25 l o più	5		A	
7010.90.67	INDUSTRY	----- inferiore a 0,25 l	5		A	
		----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7010.90.71	INDUSTRY	----- superiore a 0,055 l	5		A	
7010.90.79	INDUSTRY	----- inferiore o uguale a 0,055 l	5		A	
		----- per altri prodotti				
7010.90.91	INDUSTRY	----- di vetro non colorato	5		A	
7010.90.99	INDUSTRY	----- di vetro colorato	5		A	
7011		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili				
7011.10.00	INDUSTRY	- per l'illuminazione elettrica	4		A	
7011.20.00	INDUSTRY	- per tubi catodici	4		A	
7011.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
7013		Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toilette, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7013.10.00	INDUSTRY	- Oggetti di vetroceramica	11		A	
		- Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica				
		-- di cristallo al piombo				
7013.22.10	INDUSTRY	--- fabbricati a mano	11		A	
7013.22.90	INDUSTRY	--- fabbricati meccanicamente	11		A	
		-- altri				
7013.28.10	INDUSTRY	--- fabbricati a mano	11		A	
7013.28.90	INDUSTRY	--- fabbricati meccanicamente	11		A	
		- altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica				
7013.33	INDUSTRY	-- di cristallo al piombo				
		--- fabbricati a mano				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7013.33.11	INDUSTRY	---- incisi o altrimenti decorati	11		A	
7013.33.19	INDUSTRY	---- altri	11		A	
		--- fabbricati meccanicamente				
7013.33.91	INDUSTRY	---- incisi o altrimenti decorati	11		A	
7013.33.99	INDUSTRY	---- altri	11		A	
7013.37	INDUSTRY	-- altri				
7013.37.10	INDUSTRY	--- di vetro temperato	11		A	
		--- altri				
		---- fabbricati a mano				
7013.37.51	INDUSTRY	----- incisi o altrimenti decorati	11		A	
7013.37.59	INDUSTRY	----- altri	11		A	
		---- fabbricati meccanicamente				
7013.37.91	INDUSTRY	----- incisi o altrimenti decorati	11		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7013.37.99	INDUSTRY	----- altri	11		A	
		- Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica				
		-- di cristallo al piombo				
7013.41.10	INDUSTRY	--- fabbricati a mano	11		A	
7013.41.90	INDUSTRY	--- fabbricati meccanicamente	11		A	
7013.42.00	INDUSTRY	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11		A	
7013.49	INDUSTRY	-- altri				
7013.49.10	INDUSTRY	--- di vetro temperato	11		A	
		--- altri				
7013.49.91	INDUSTRY	---- fabbricati a mano	11		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7013.49.99	INDUSTRY	---- fabbricati meccanicamente	11		A	
		- altri oggetti				
		-- di cristallo al piombo				
7013.91.10	INDUSTRY	--- fabbricati a mano	11		A	
7013.91.90	INDUSTRY	--- fabbricati meccanicamente	11		A	
7013.99.00	INDUSTRY	-- altri	11		A	
7014.00.00	INDUSTRY	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3		A	
7015		Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7015.10.00	INDUSTRY	- Vetri da occhialeria medica	3		A	
7015.90.00	INDUSTRY	- altri	3		A	
7016		Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto « multicellulare » o vetro « ad alveoli » in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili				
7016.10.00	INDUSTRY	- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8		B7	
		- altri				
7016.90.10	INDUSTRY	-- Vetri riuniti in vetrate	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7016.90.40	INDUSTRY	-- Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br		A	
7016.90.70	INDUSTRY	-- altri	3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br		A	
7017		Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate				
7017.10.00	INDUSTRY	- di quarzo o di altra silice, fusi	3		A	
7017.20.00	INDUSTRY	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3		A	
7017.90.00	INDUSTRY	- altri	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7018		Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al canello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsfero di vetro di diametro non superiore a 1 mm				
7018.10	INDUSTRY	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili				
		-- Perle				
7018.10.11	INDUSTRY	--- tagliate e lucidate meccanicamente	0		A	
7018.10.19	INDUSTRY	--- altri	7		A	
7018.10.30	INDUSTRY	-- Imitazioni di perle fini o coltivate	0		A	
		-- Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)				
7018.10.51	INDUSTRY	--- tagliate e lucidate meccanicamente	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7018.10.59	INDUSTRY	--- altri	3		A	
7018.10.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
7018.20.00	INDUSTRY	- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	3		A	
		- altri				
7018.90.10	INDUSTRY	-- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3		A	
7018.90.90	INDUSTRY	-- altri	6		A	
7019		Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)				
		- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati				
7019.11.00	INDUSTRY	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7		A	
7019.12.00	INDUSTRY	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7019.19.10	INDUSTRY	--- di filamenti	7		A	
7019.19.90	INDUSTRY	--- di fibre in fiocco	7		A	
		- Veli, nappes, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti				
7019.31.00	INDUSTRY	-- Feltri (mats)	7		A	
7019.32.00	INDUSTRY	-- Veli	5		A	
7019.39.00	INDUSTRY	-- altri	5		A	
7019.40.00	INDUSTRY	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7		A	
		- altri tessuti				
7019.51.00	INDUSTRY	-- di larghezza non superiore a 30 cm	7		A	
7019.52.00	INDUSTRY	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7019.59.00	INDUSTRY	-- altri	7		A	
7019.90.00	INDUSTRY	- altri	7		A	
7020.00	INDUSTRY	Altri lavori di vetro				
7020.00.05	INDUSTRY	- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0		A	
		- Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isoterfici, con intercapedine isolante sottovuoto				
7020.00.07	INDUSTRY	-- non finite	3		A	
7020.00.08	INDUSTRY	-- finite	6		A	
		- altri				
7020.00.10	INDUSTRY	-- di quarzo o di altra silice, fusi	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7020.00.30	INDUSTRY	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3		A	
7020.00.80	INDUSTRY	-- altri	3		A	
71		CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE				
		I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI				
7101		Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7101.10.00	INDUSTRY	- Perle fini	0		A	
		- Perle coltivate				
7101.21.00	INDUSTRY	-- gregge	0		A	
7101.22.00	INDUSTRY	-- lavorato	0		A	
7102		Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati				
7102.10.00	INDUSTRY	- non selezionati	0		A	
		- industriali				
7102.21.00	INDUSTRY	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	0		A	
7102.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- non industriali				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7102.31.00	INDUSTRY	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	0		A	
7102.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7103		Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto				
7103.10.00	INDUSTRY	- gregge o semplicemente segate o sgrassate	0		A	
		- altri				
7103.91.00	INDUSTRY	-- Rubini, zaffiri e smeraldi	0		A	
7103.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7104		Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non inflatate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, inflatate temporaneamente per comodità di trasporto				
7104.10.00	INDUSTRY	- Quarzo piezoelettrico	0		A	
7104.20.00	INDUSTRY	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate	0		A	
7104.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7105		Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche				
7105.10.00	INDUSTRY	- di diamanti	0		A	
7105.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7106		II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI				
		Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere				
7106.10.00	INDUSTRY	- Polveri	0		A	
		- altri				
7106.91.00	INDUSTRY	-- greggio	0		A	
7106.92.00	INDUSTRY	-- semilavorato	0		A	
7107.00.00	INDUSTRY	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	0		A	
7108		Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere				
		- per usi non monetari				
7108.11.00	INDUSTRY	-- Polveri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7108.12.00	INDUSTRY	-- greggio	0		A	
		-- semilavorato				
7108.13.10	INDUSTRY	--- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	0		A	
7108.13.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7108.20.00	INDUSTRY	- per uso monetario	0		A	
7109.00.00	INDUSTRY	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	0		A	
7110		Platino, greggio o semilavorato, o in polvere				
		- Platino				
7110.11.00	INDUSTRY	-- greggio o in polvere	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7110.19.10	INDUSTRY	--- Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	0		A	
7110.19.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Palladio				
7110.21.00	INDUSTRY	-- greggio o in polvere	0		A	
7110.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Rodio				
7110.31.00	INDUSTRY	-- greggio o in polvere	0		A	
7110.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Iridio, osmio e rutenio				
7110.41.00	INDUSTRY	-- greggi o in polvere	0		A	
7110.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7111.00.00	INDUSTRY	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	0		A	
7112		Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi				
7112.30.00	INDUSTRY	- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria - altri	0		A	
7112.91.00	INDUSTRY	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	0		A	
7112.92.00	INDUSTRY	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7112.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI				
7113		Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi				
		- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi				
7113.11.00	INDUSTRY	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5		A	
7113.19.00	INDUSTRY	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,5		A	
7113.20.00	INDUSTRY	- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7114		Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi				
		- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi				
7114.11.00	INDUSTRY	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2		A	
7114.19.00	INDUSTRY	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2		A	
7114.20.00	INDUSTRY	- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	2		A	
7115		Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi				
7115.10.00	INDUSTRY	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	0		A	
7115.90.00	INDUSTRY	- altri	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7116		Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite				
7116.10.00	INDUSTRY	- di perle fini o coltivate	0		A	
		- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite				
7116.20.11	INDUSTRY	-- Collane, bracciale e altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	0		A	
7116.20.80	INDUSTRY	-- altri	2,5		A	
7117		Minuterie di bigiotteria				
		- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati				
7117.11.00	INDUSTRY	-- gemelli e bottoncini	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7117.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	
7117.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
7118		Monete				
7118.10.00	INDUSTRY	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	0		A	
7118.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
72		CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO				
		I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI				
7201		Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie				
7201.10	INDUSTRY	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese				
7201.10.11	INDUSTRY	--- con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7		A	
7201.10.19	INDUSTRY	--- con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7		A	
7201.10.30	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7		A	
7201.10.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	0		A	
7201.20.00	INDUSTRY	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2		A	
		- Ghise gregge legate; ghise speculari				
7201.50.10	INDUSTRY	-- Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7201.50.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
7202		Ferro-leghe				
		- Ferromanganese				
		-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio				
7202.11.20	INDUSTRY	--- di una granulometria di 5 mm o meno e con tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7		A	
7202.11.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
7202.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Ferrosilicio				
7202.21.00	INDUSTRY	-- contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7		A	
		-- altri				
7202.29.10	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7202.29.90	INDUSTRY	--- altri	5,7		A	
7202.30.00	INDUSTRY	- Ferro-silico-manganese	3,7		A	
		- Ferrocromo				
		-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio				
7202.41.10	INDUSTRY	--- contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4		A	
7202.41.90	INDUSTRY	--- contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4		A	
		-- altri				
7202.49.10	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7		A	
7202.49.50	INDUSTRY	--- contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7		A	
7202.49.90	INDUSTRY	--- contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7202.50.00	INDUSTRY	- Ferro-silico-cromo	2,7		A	
7202.60.00	INDUSTRY	- Ferro-nichel	0		A	
7202.70.00	INDUSTRY	- Ferro-molibdeno	2,7		A	
7202.80.00	INDUSTRY	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	0		A	
		- altri				
7202.91.00	INDUSTRY	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7		A	
7202.92.00	INDUSTRY	-- Ferro-vanadio	2,7		A	
7202.93.00	INDUSTRY	-- Ferro-niobio	0		A	
		-- altri				
7202.99.10	INDUSTRY	--- Ferro-fosforo	0		A	
7202.99.30	INDUSTRY	--- Ferro-silico-magnesio	2,7		A	
7202.99.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7203		Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili				
7203.10.00	INDUSTRY	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	0		A	
7203.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7204		Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio				
7204.10.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzi di ghisa	0		A	
		- Cascami ed avanzi di acciaio legati				
		-- di acciai inossidabili				
7204.21.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7204.21.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7204.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7204.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0		A	
		- altri cascami ed avanzi				
7204.41	INDUSTRY	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti				
7204.41.10	INDUSTRY	--- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	0		A	
		--- Spuntature di stampaggio o di taglio				
7204.41.91	INDUSTRY	---- in pacchetti	0		A	
7204.41.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7204.49	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7204.49.10	INDUSTRY	--- spezzettati	0		A	
		--- altri				
7204.49.30	INDUSTRY	---- in pacchetti	0		A	
7204.49.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7204.50.00	INDUSTRY	- Cascami lingottati	0		A	
7205		Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio				
7205.10.00	INDUSTRY	- Graniglie	0		A	
		- Polveri				
7205.21.00	INDUSTRY	-- di acciai legati	0		A	
7205.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7206		II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203				
7206.10.00	INDUSTRY	- Lingotti	0		A	
7206.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7207		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati				
		- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7207.11	INDUSTRY	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore				
		--- laminati od ottenuti con colata continua				
7207.11.11	INDUSTRY	---- di acciai automatici	0		A	
		---- altri				
7207.11.14	INDUSTRY	----- di spessore inferiore o uguale a 130 mm	0		A	
7207.11.16	INDUSTRY	----- di spessore superiore a 130 mm	0		A	
7207.11.90	INDUSTRY	--- fucinati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri, di sezione trasversale rettangolare				
7207.12.10	INDUSTRY	--- laminati od ottenuti con colata continua	0		A	
7207.12.90	INDUSTRY	--- fucinati	0		A	
7207.19	INDUSTRY	-- altri				
		--- di sezione trasversale circolare o poligonale				
7207.19.12	INDUSTRY	---- laminati od ottenuti con colata continua	0		A	
7207.19.19	INDUSTRY	---- fucinati	0		A	
7207.19.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7207.20	INDUSTRY	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio				
		-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- laminati od ottenuti con colata continua				
7207.20.11	INDUSTRY	---- di acciai automatici	0		A	
		---- altri, contenenti, in peso				
7207.20.15	INDUSTRY	----- 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	0		A	
7207.20.17	INDUSTRY	----- 0,6 % o più di carbonio	0		A	
7207.20.19	INDUSTRY	--- fucinati	0		A	
		-- altri, di sezione trasversale rettangolare				
7207.20.32	INDUSTRY	--- laminati od ottenuti con colata continua	0		A	
7207.20.39	INDUSTRY	--- fucinati	0		A	
		-- di sezione trasversale circolare o poligonale				
7207.20.52	INDUSTRY	--- laminati od ottenuti con colata continua	0		A	
7207.20.59	INDUSTRY	--- fucinati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7207.20.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7208		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti				
7208.10.00	INDUSTRY	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0		A	
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati				
7208.25.00	INDUSTRY	-- di spessore di 4,75 mm o più	0		A	
7208.26.00	INDUSTRY	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0		A	
7208.27.00	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 3 mm	0		A	
		- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo				
7208.36.00	INDUSTRY	-- di spessore superiore a 10 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7208.37.00	INDUSTRY	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0		A	
7208.38.00	INDUSTRY	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0		A	
7208.39.00	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 3 mm	0		A	
7208.40.00	INDUSTRY	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0		A	
		- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo				
7208.51	INDUSTRY	-- di spessore superiore a 10 mm				
7208.51.20	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 15 mm	0		A	
		--- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza				
7208.51.91	INDUSTRY	---- di 2050 mm o più	0		A	
7208.51.98	INDUSTRY	---- inferiore a 2050 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7208.52	INDUSTRY	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e uguale o inferiore a 10 mm				
7208.52.10	INDUSTRY	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1250 mm	0		A	
		--- altre, di larghezza				
7208.52.91	INDUSTRY	---- di 2050 mm o più	0		A	
7208.52.99	INDUSTRY	---- inferiore a 2050 mm	0		A	
		-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm				
7208.53.10	INDUSTRY	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1250 mm e di spessore di 4 mm o più	0		A	
7208.53.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7208.54.00	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 3 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
7208.90.20	INDUSTRY	-- forati	0		A	
7208.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7209		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti				
		- arrotolati, semplicemente laminati a freddo				
7209.15.00	INDUSTRY	-- di spessore di 3 mm o più	0		A	
		-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm				
7209.16.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
7209.16.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e uguale o inferiore a 1 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7209.17.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
7209.17.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7209.18	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 0,5 mm				
7209.18.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
		--- altri				
7209.18.91	INDUSTRY	---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	0		A	
7209.18.99	INDUSTRY	---- di spessore inferiore a 0,35 mm	0		A	
		- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo				
7209.25.00	INDUSTRY	-- di spessore di 3 mm o più	0		A	
		-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7209.26.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
7209.26.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e uguale o inferiore a 1 mm				
7209.27.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
7209.27.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di spessore inferiore a 0,5 mm				
7209.28.10	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
7209.28.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri				
7209.90.20	INDUSTRY	-- forati	0		A	
7209.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7210		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti				
		- stagnati				
7210.11.00	INDUSTRY	-- di spessore di 0,5 mm o più	0		A	
		-- di spessore inferiore a 0,5 mm				
7210.12.20	INDUSTRY	--- Latta	0		A	
7210.12.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7210.20.00	INDUSTRY	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	0		A	
7210.30.00	INDUSTRY	- zincati elettroliticamente	0		A	
		- zincati con altri procedimenti				
7210.41.00	INDUSTRY	-- ondulati	0		A	
7210.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7210.50.00	INDUSTRY	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0		A	
		- rivestiti di alluminio				
7210.61.00	INDUSTRY	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0		A	
7210.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche				
7210.70.10	INDUSTRY	-- Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0		A	
7210.70.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
7210.90.30	INDUSTRY	-- placcati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7210.90.40	INDUSTRY	-- stagnati e stampati	0		A	
7210.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7211		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti				
		- semplicemente laminati a caldo				
7211.13.00	INDUSTRY	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	0		A	
7211.14.00	INDUSTRY	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più	0		A	
7211.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- semplicemente laminati a freddo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7211.23	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7211.23.20	INDUSTRY	--- detti "magnetici"	0		A	
		--- altri				
7211.23.30	INDUSTRY	---- di spessore di 0,35 mm o più	0		A	
7211.23.80	INDUSTRY	---- di spessore inferiore a 0,35 mm	0		A	
7211.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
7211.90.20	INDUSTRY	-- forati	0		A	
7211.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7212		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti				
		- stagnati				
7212.10.10	INDUSTRY	-- Latta semplicemente trattata in superficie	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7212.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7212.20.00	INDUSTRY	- zincati elettroliticamente	0		A	
7212.30.00	INDUSTRY	- zincati con altri procedimenti	0		A	
		- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche				
7212.40.20	INDUSTRY	-- Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0		A	
7212.40.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7212.50	INDUSTRY	- altri rivestimenti				
7212.50.20	INDUSTRY	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0		A	
7212.50.30	INDUSTRY	-- cromati o nichelati	0		A	
7212.50.40	INDUSTRY	-- ramati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- rivestiti di alluminio				
7212.50.61	INDUSTRY	--- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0		A	
7212.50.69	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7212.50.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7212.60.00	INDUSTRY	- placcati	0		A	
7213		Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati				
7213.10.00	INDUSTRY	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0		A	
7213.20.00	INDUSTRY	- altri, di acciai automatici	0		A	
		- altri				
7213.91	INDUSTRY	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm				
7213.91.10	INDUSTRY	--- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7213.91.20	INDUSTRY	--- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	0		A	
		--- altri				
7213.91.41	INDUSTRY	---- contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	0		A	
7213.91.49	INDUSTRY	---- contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	0		A	
7213.91.70	INDUSTRY	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	0		A	
7213.91.90	INDUSTRY	---- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	0		A	
		-- altri				
7213.99.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0		A	
7213.99.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7214		Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminare o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione				
7214.10.00	INDUSTRY	- fucinati	0		A	
7214.20.00	INDUSTRY	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	0		A	
7214.30.00	INDUSTRY	- altri, di acciai automatici	0		A	
		- altri				
		-- di sezione trasversale rettangolare				
7214.91.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0		A	
7214.91.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7214.99	INDUSTRY	-- altri				
		--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7214.99.10	INDUSTRY	---- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0		A	
		---- altre, di sezione circolare con diametro				
7214.99.31	INDUSTRY	----- uguale o superiore a 80 mm	0		A	
7214.99.39	INDUSTRY	----- inferiore a 80 mm	0		A	
7214.99.50	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio				
		---- di sezione circolare con diametro				
7214.99.71	INDUSTRY	----- uguale o superiore a 80 mm	0		A	
7214.99.79	INDUSTRY	----- inferiore a 80 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7214.99.95	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7215		Altre barre di ferro o di acciai non legati				
7215.10.00	INDUSTRY	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0		A	
7215.50	INDUSTRY	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo				
		-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7215.50.11	INDUSTRY	--- di sezione trasversale rettangolare	0		A	
7215.50.19	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7215.50.80	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0		A	
7215.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7216		Profilati di ferro o di acciai non legati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7216.10.00	INDUSTRY	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	0		A	
		- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm				
7216.21.00	INDUSTRY	-- Profilati a L	0		A	
7216.22.00	INDUSTRY	-- Profilati a T	0		A	
		- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm				
		-- Profilati ad U				
7216.31.10	INDUSTRY	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	0		A	
7216.31.90	INDUSTRY	--- di altezza superiore a 220 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7216.32	INDUSTRY	-- Profilati ad I				
		--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm				
7216.32.11	INDUSTRY	---- ad ali a facce parallele	0		A	
7216.32.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- di altezza superiore a 220 mm				
7216.32.91	INDUSTRY	---- ad ali a facce parallele	0		A	
7216.32.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		-- Profilati ad H				
7216.33.10	INDUSTRY	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm e uguale o inferiore a 180 mm	0		A	
7216.33.90	INDUSTRY	--- di altezza superiore a 180 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Profilati a L o T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm				
7216.40.10	INDUSTRY	-- Profilati a L	0		A	
7216.40.90	INDUSTRY	-- Profilati a T	0		A	
7216.50	INDUSTRY	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo				
7216.50.10	INDUSTRY	-- di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	0		A	
		-- altri				
7216.50.91	INDUSTRY	--- Piatti a bulbo	0		A	
7216.50.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- ottenuti da prodotti laminati piatti				
7216.61.10	INDUSTRY	--- Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	0		A	
7216.61.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7216.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
		-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti				
7216.91.10	INDUSTRY	--- Lamiera profilata (nervate)	0		A	
7216.91.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7216.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7217		Fili di ferro o di acciai non legati				
7217.10	INDUSTRY	- non rivestiti, anche lucidati				
		-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7217.10.10	INDUSTRY	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0		A	
		--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm				
7217.10.31	INDUSTRY	---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0		A	
7217.10.39	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7217.10.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0		A	
7217.10.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0		A	
7217.20	INDUSTRY	- zincati				
		-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7217.20.10	INDUSTRY	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7217.20.30	INDUSTRY	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	0		A	
7217.20.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0		A	
7217.20.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0		A	
7217.30	INDUSTRY	- rivestiti di altri metalli comuni				
		-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio				
7217.30.41	INDUSTRY	--- ramati	0		A	
7217.30.49	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7217.30.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0		A	
7217.30.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0		A	
		- altri				
7217.90.20	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7217.90.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0		A	
7217.90.90	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0		A	
7218		III. ACCIAI INNOSSIDABILI				
		Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili				
7218.10.00	INDUSTRY	- Lingotti e altre forme primarie	0		A	
		- altri				
		-- di sezione trasversale rettangolare				
7218.91.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7218.91.80	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7218.99	INDUSTRY	-- altri				
		--- di sezione trasversale quadrata				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7218.99.11	INDUSTRY	---- laminati od ottenuti per colata continua	0		A	
7218.99.19	INDUSTRY	---- fucinati	0		A	
		--- altri				
7218.99.20	INDUSTRY	---- laminati od ottenuti con colata continua	0		A	
7218.99.80	INDUSTRY	---- fucinati	0		A	
7219		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm				
		- semplicemente laminati a caldo, arrotolati				
7219.11.00	INDUSTRY	-- di spessore superiore a 10 mm	0		A	
		-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e uguale o inferiore a 10 mm				
7219.12.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.12.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm				
7219.13.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.13.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore inferiore a 3 mm				
7219.14.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.14.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati				
		-- di spessore superiore a 10 mm				
7219.21.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.21.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e uguale o inferiore a 10 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7219.22.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.22.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7219.23.00	INDUSTRY	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0		A	
7219.24.00	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 3 mm	0		A	
		- semplicemente laminati a freddo				
7219.31.00	INDUSTRY	-- di spessore di 4,75 mm o più	0		A	
		-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm				
7219.32.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.32.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7219.33.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.33.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e uguale o inferiore a 1 mm				
7219.34.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.34.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore inferiore a 0,5 mm				
7219.35.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7219.35.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		- altri				
7219.90.20	INDUSTRY	-- forati	0		A	
7219.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7220		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- semplicemente laminati a caldo				
7220.11.00	INDUSTRY	-- di spessore di 4,75 mm o più	0		A	
7220.12.00	INDUSTRY	-- di spessore inferiore a 4,75 mm	0		A	
7220.20	INDUSTRY	- semplicemente laminati a freddo				
		-- di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso				
7220.20.21	INDUSTRY	--- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7220.20.29	INDUSTRY	--- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso				
7220.20.41	INDUSTRY	--- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7220.20.49	INDUSTRY	--- meno di 2,5 % di nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso				
7220.20.81	INDUSTRY	--- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7220.20.89	INDUSTRY	--- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		- altri				
7220.90.20	INDUSTRY	-- forati	0		A	
7220.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		Vergella o bordone di acciai inossidabili				
7221.00.10	INDUSTRY	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	
7221.00.90	INDUSTRY	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7222		Barre e profilati di acciai inossidabili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo				
7222.11	INDUSTRY	-- di sezione circolare				
		--- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso				
7222.11.11	INDUSTRY	---- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.11.19	INDUSTRY	---- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		--- di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso				
7222.11.81	INDUSTRY	---- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.11.89	INDUSTRY	---- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- altri				
7222.19.10	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7222.19.90	INDUSTRY	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7222.20	INDUSTRY	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo				
		-- di sezione circolare				
		--- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso				
7222.20.11	INDUSTRY	---- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.20.19	INDUSTRY	---- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		--- di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso				
7222.20.21	INDUSTRY	---- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.20.29	INDUSTRY	---- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		--- di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7222.20.31	INDUSTRY	---- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.20.39	INDUSTRY	---- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
		-- altre, contenenti, in peso				
7222.20.81	INDUSTRY	--- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.20.89	INDUSTRY	--- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7222.30	INDUSTRY	- altre barre				
		-- fucinate, contenenti, in peso				
7222.30.51	INDUSTRY	--- 2,5 % o più di nichel	0		A	
7222.30.91	INDUSTRY	--- meno di 2,5 % di nichel	0		A	
7222.30.97	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Profilati				
7222.40.10	INDUSTRY	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7222.40.50	INDUSTRY	-- semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	0		A	
7222.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7223.00	INDUSTRY	Fili di acciai inossidabili				
		- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel				
7223.00.11	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	0		A	
7223.00.19	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel				
7223.00.91	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	0		A	
7223.00.99	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI				
7224		Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati				
		- Lingotti e altre forme primarie				
7224.10.10	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
7224.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7224.90	INDUSTRY	- altri				
7224.90.02	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
		-- altri				
		--- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare				
		---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore				
7224.90.03	INDUSTRY	----- di acciai rapidi	0		A	
7224.90.05	INDUSTRY	----- contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0		A	
7224.90.07	INDUSTRY	----- altri	0		A	
7224.90.14	INDUSTRY	----- altri	0		A	
7224.90.18	INDUSTRY	---- fucinati	0		A	
		--- altri				
		---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7224.90.31	INDUSTRY	----- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0		A	
7224.90.38	INDUSTRY	----- altri	0		A	
7224.90.90	INDUSTRY	---- fucinati	0		A	
7225		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm				
		- di acciai al silicio detti "magnetici"				
7225.11.00	INDUSTRY	-- a grani orientati	0		A	
		-- altri				
7225.19.10	INDUSTRY	--- laminati a caldo	0		A	
7225.19.90	INDUSTRY	--- laminati a freddo	0		A	
		- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7225.30.10	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
7225.30.30	INDUSTRY	-- di acciai rapidi	0		A	
7225.30.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7225.40	INDUSTRY	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati				
7225.40.12	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
7225.40.15	INDUSTRY	-- di acciai rapidi	0		A	
		-- altri				
7225.40.40	INDUSTRY	--- di spessore superiore a 10 mm	0		A	
7225.40.60	INDUSTRY	--- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e uguale o inferiore a 10 mm	0		A	
7225.40.90	INDUSTRY	--- di spessore inferiore a 4,75 mm	0		A	
		- altri, semplicemente laminati a freddo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7225.50.20	INDUSTRY	-- di acciai rapidi	0		A	
7225.50.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri				
7225.91.00	INDUSTRY	-- zincati elettroliticamente	0		A	
7225.92.00	INDUSTRY	-- zincati con altri procedimenti	0		A	
7225.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7226		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm				
		- di acciai al silicio detti "magnetici"				
7226.11.00	INDUSTRY	-- a grani orientati	0		A	
		-- altri				
7226.19.10	INDUSTRY	--- semplicemente laminati a caldo	0		A	
7226.19.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7226.20.00	INDUSTRY	- di acciai rapidi	0		A	
		- altri				
7226.91	INDUSTRY	-- semplicemente laminati a caldo				
7226.91.20	INDUSTRY	--- di acciai per utensili	0		A	
		--- altri				
7226.91.91	INDUSTRY	---- di spessore di 4,75 mm o più	0		A	
7226.91.99	INDUSTRY	---- di spessore inferiore a 4,75 mm	0		A	
7226.92.00	INDUSTRY	-- semplicemente laminati a freddo	0		A	
		-- altri				
7226.99.10	INDUSTRY	--- zincati elettroliticamente	0		A	
7226.99.30	INDUSTRY	--- zincati con altri procedimenti	0		A	
7226.99.70	INDUSTRY	--- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7227		Vergella o bordone di altri acciai legati				
7227.10.00	INDUSTRY	- di acciai rapidi	0		A	
7227.20.00	INDUSTRY	- di acciai silico-manganese	0		A	
		- altri				
7227.90.10	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0		A	
7227.90.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0		A	
7227.90.95	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7228		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati				
		- Barre di acciai rapidi				
7228.10.20	INDUSTRY	-- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminare o estruse a caldo, semplicemente placcate	0		A	
7228.10.50	INDUSTRY	-- fucinate	0		A	
7228.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7228.20	INDUSTRY	- Barre di acciai silico-manganese				
7228.20.10	INDUSTRY	-- di sezione rettangolare, laminare a caldo sulle quattro facce	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7228.20.91	INDUSTRY	--- semplicemente laminato o estruso a caldo; laminato o estruso a caldo, semplicemente placcato	0		A	
7228.20.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7228.30	INDUSTRY	- altre barre, semplicemente laminato o estruso a caldo				
7228.30.20	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
		-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno				
7228.30.41	INDUSTRY	--- di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	0		A	
7228.30.49	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- di sezione circolare, di diametro				
7228.30.61	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 80 mm	0		A	
7228.30.69	INDUSTRY	---- inferiore a 80 mm	0		A	
7228.30.70	INDUSTRY	--- di sezione rettangolare, laminare a caldo sulle quattro facce	0		A	
7228.30.89	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altre barre, semplicemente fucinate				
7228.40.10	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
7228.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7228.50	INDUSTRY	- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo				
7228.50.20	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7228.50.40	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0		A	
		-- altri				
		--- di sezione circolare, di diametro				
7228.50.61	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 80 mm	0		A	
7228.50.69	INDUSTRY	---- inferiore a 80 mm	0		A	
7228.50.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altre barre				
7228.60.20	INDUSTRY	-- di acciai per utensili	0		A	
7228.60.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Profilati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7228.70.10	INDUSTRY	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	0		A	
7228.70.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7228.80.00	INDUSTRY	- Barre forate per la perforazione	0		A	
7229		Fili di altri acciai legati				
7229.20.00	INDUSTRY	- di acciai silico-manganese	0		A	
		- altri				
7229.90.20	INDUSTRY	-- di acciai rapidi	0		A	
7229.90.50	INDUSTRY	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7229.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
73		CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO				
7301		Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio				
7301.10.00	INDUSTRY	- Palancole	0		A	
7301.20.00	INDUSTRY	- Profilati	0		A	
7302		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie				
7302.10	INDUSTRY	- Rotaie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7302.10.10	INDUSTRY	-- conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	0		A	
		-- altri				
		--- nuove				
		---- Rotaie del tipo vignole				
7302.10.22	INDUSTRY	----- di un peso al metro superiore o uguale a 36 kg	0		A	
7302.10.28	INDUSTRY	----- di un peso al metro inferiore a 36 kg	0		A	
7302.10.40	INDUSTRY	---- Rotaie a guida	0		A	
7302.10.50	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7302.10.90	INDUSTRY	--- usati	0		A	
7302.30.00	INDUSTRY	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7		A	
7302.40.00	INDUSTRY	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7302.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
		Tubi e profilati cavi, di ghisa				
7303.00.10	INDUSTRY	- Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2		A	
7303.00.90	INDUSTRY	- altri	3,2		A	
7304		Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio				
		- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti				
7304.11.00	INDUSTRY	-- di acciai inossidabili	0		A	
		-- altri				
7304.19.10	INDUSTRY	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0		A	
7304.19.30	INDUSTRY	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7304.19.90	INDUSTRY	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0		A	
		- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas				
7304.22.00	INDUSTRY	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	0		A	
7304.23.00	INDUSTRY	-- altre aste di perforazione	0		A	
7304.24.00	INDUSTRY	-- altri, di acciai inossidabili	0		A	
		-- altri				
7304.29.10	INDUSTRY	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0		A	
7304.29.30	INDUSTRY	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0		A	
7304.29.90	INDUSTRY	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0		A	
		- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- trafilati o laminati a freddo				
7304.31.20	INDUSTRY	--- di precisione	0		A	
7304.31.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7304.39	INDUSTRY	-- altri				
7304.39.10	INDUSTRY	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0		A	
		--- altri				
		---- Tubi filettati o filettabili detti gas				
7304.39.52	INDUSTRY	----- zincati	0		A	
7304.39.58	INDUSTRY	----- altri	0		A	
		---- altri, con diametro esterno				
7304.39.92	INDUSTRY	----- inferiore o uguale a 168,3 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7304.39.93	INDUSTRY	----- superiore a 168,3 mm e uguale o inferiore a 406,4 mm	0		A	
7304.39.98	INDUSTRY	----- superiore a 406,4 mm	0		A	
7304.41.00	INDUSTRY	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili				
7304.49	INDUSTRY	-- trafilati o laminati a freddo	0		A	
7304.49.10	INDUSTRY	-- altri				
	INDUSTRY	--- greggi, dritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0		A	
		--- altri				
7304.49.93	INDUSTRY	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0		A	
7304.49.95	INDUSTRY	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7304.49.99	INDUSTRY	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm - altri, di sezione circolare, di altri acciai legati	0		A	
7304.51	INDUSTRY	-- trafilati o laminati a freddo --- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza				
7304.51.12	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 0,5 m	0		A	
7304.51.18	INDUSTRY	---- superiore a 0,5 m --- altri	0		A	
7304.51.81	INDUSTRY	---- di precisione	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7304.51.89	INDUSTRY	---- altri	0		A	
7304.59	INDUSTRY	-- altri				
7304.59.10	INDUSTRY	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0		A	
		--- altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza				
7304.59.32	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 0,5 m	0		A	
7304.59.38	INDUSTRY	---- superiore a 0,5 m	0		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7304.59.92	INDUSTRY	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0		A	
7304.59.93	INDUSTRY	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0		A	
7304.59.99	INDUSTRY	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0		A	
7304.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7305		Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio				
		- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti				
7305.11.00	INDUSTRY	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	0		A	
7305.12.00	INDUSTRY	-- saldati longitudinalmente, altri	0		A	
7305.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7305.20.00	INDUSTRY	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	0		A	
		- altri, saldati				
7305.31.00	INDUSTRY	-- saldati longitudinalmente	0		A	
7305.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7305.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7306		Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio				
		- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti				
		-- saldati, di acciai inossidabili				
7306.11.10	INDUSTRY	--- saldati longitudinalmente	0		A	
7306.11.90	INDUSTRY	--- saldati elicoidalmente	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7306.19.10	INDUSTRY	--- saldati longitudinalmente	0		A	
7306.19.90	INDUSTRY	--- saldati elicoidalmente	0		A	
		- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas				
7306.21.00	INDUSTRY	-- saldati, di acciai inossidabili	0		A	
7306.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7306.30	INDUSTRY	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati				
		-- di precisione, aventi parete di spessore:				
7306.30.11	INDUSTRY	--- inferiore o uguale a 2 mm	0		A	
7306.30.19	INDUSTRY	--- superiore a 2 mm	0		A	
		-- altri				
		--- Tubi gas, filettati o filettabili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7306.30.41	INDUSTRY	---- zincati	0		A	
7306.30.49	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- altri, con diametro esterno				
		---- inferiore o uguale a 168,3 mm				
7306.30.72	INDUSTRY	----- zincati	0		A	
7306.30.77	INDUSTRY	----- altri	0		A	
7306.30.80	INDUSTRY	---- superiore a 168,3 mm e uguale o inferiore a 406,4 mm	0		A	
		- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili				
7306.40.20	INDUSTRY	-- trafilati o laminati a freddo	0		A	
7306.40.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7306.50.20	INDUSTRY	-- di precisione	0		A	
7306.50.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri, saldati, di sezione non circolare				
7306.61	INDUSTRY	-- di sezione quadrata o rettangolare				
7306.61.10	INDUSTRY	--- di acciai inossidabili	0		A	
		--- altri				
7306.61.92	INDUSTRY	---- aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	0		A	
7306.61.99	INDUSTRY	---- aventi parete di spessore superiore a 2 mm	0		A	
		-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare				
7306.69.10	INDUSTRY	--- di acciai inossidabili	0		A	
7306.69.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7306.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7307		Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio				
		- fusi				
		-- di ghisa non malleabile				
7307.11.10	INDUSTRY	--- per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7		A	
7307.11.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
		-- altri				
7307.19.10	INDUSTRY	--- di ghisa malleabile	3,7		A	
7307.19.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
		- altri, di acciai inossidabili				
7307.21.00	INDUSTRY	-- Flange	3,7		A	
		-- Gomiti, curve e manicotti, filettati				
7307.22.10	INDUSTRY	--- Manicotti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7307.22.90	INDUSTRY	--- Gomiti e curve	3,7		A	
		-- Accessori da saldare testa a testa				
7307.23.10	INDUSTRY	--- Gomiti e curve	3,7		A	
7307.23.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
		-- altri				
7307.29.10	INDUSTRY	--- filettati	3,7		A	
7307.29.80	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
		- altri				
7307.91.00	INDUSTRY	-- Flange	3,7		A	
		-- Gomiti, curve e manicotti, filettati				
7307.92.10	INDUSTRY	--- Manicotti	0		A	
7307.92.90	INDUSTRY	--- Gomiti e curve	3,7		A	
7307.93	INDUSTRY	-- Accessori da saldare testa a testa				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm				
7307.93.11	INDUSTRY	---- Gomiti e curve	3,7		A	
7307.93.19	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
		--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm				
7307.93.91	INDUSTRY	---- Gomiti e curve	3,7		A	
7307.93.99	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
		-- altri				
7307.99.10	INDUSTRY	--- filettati	3,7		A	
7307.99.80	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7308		Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni				
7308.10.00	INDUSTRY	- Ponti ed elementi di ponti	0		A	
7308.20.00	INDUSTRY	- Torri e piloni	0		A	
7308.30.00	INDUSTRY	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0		A	
7308.40.00	INDUSTRY	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7308.90	INDUSTRY	- altri				
		-- unicamente o principalmente di lamiere				
7308.90.51	INDUSTRY	--- Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	0		A	
7308.90.59	INDUSTRY	--- altri	0		A	
7308.90.98	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7309.00	INDUSTRY	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo				
7309.00.10	INDUSTRY	- per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2		A	
		- per materie liquide				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7309.00.30	INDUSTRY	-- con rivestimento interno o calorifugo	2,2		A	
		-- altri, di capacità				
7309.00.51	INDUSTRY	--- superiore a 100 000 l	2,2		A	
7309.00.59	INDUSTRY	--- inferiore o uguale a 100 000 l	2,2		A	
7309.00.90	INDUSTRY	- per materie solide	2,2		A	
7310		Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo				
7310.10.00	INDUSTRY	- di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7		A	
		- di capacità inferiore a 50 litri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7310.21	INDUSTRY	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura				
7310.21.11	INDUSTRY	--- Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7		A	
7310.21.19	INDUSTRY	--- Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7		A	
		--- altre, aventi parete di spessore				
7310.21.91	INDUSTRY	---- inferiore a 0,5 mm	2,7		A	
7310.21.99	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 0,5 mm	2,7		A	
		-- altri				
7310.29.10	INDUSTRY	--- aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7		A	
7310.29.90	INDUSTRY	--- aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7		A	
7311.00	INDUSTRY	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio				
		- senza saldatura				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità				
7311.00.11	INDUSTRY	--- inferiore a 20 litri	2,7		A	
7311.00.13	INDUSTRY	--- uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri	2,7		A	
7311.00.19	INDUSTRY	--- superiore a 50 litri	2,7		A	
7311.00.30	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altri, di capacità				
7311.00.91	INDUSTRY	-- inferiore a 1 000 l	2,7		A	
7311.00.99	INDUSTRY	-- uguale o superiore a 1 000 l	2,7		A	
7312		Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità				
7312.10	INDUSTRY	- Trefoli e cavi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7312.10.20	INDUSTRY	-- di acciai inossidabili	0		A	
		-- altri, la cui sezione trasversale massima è				
		--- inferiore o uguale a 3 mm				
7312.10.41	INDUSTRY	---- rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0		A	
7312.10.49	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- superiore a 3 mm				
		---- Trefoli				
7312.10.61	INDUSTRY	----- non rivestiti	0		A	
		----- rivestiti				
7312.10.65	INDUSTRY	----- zincati	0		A	
7312.10.69	INDUSTRY	----- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- Cavi, compresi i cavi chiusi				
		----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è				
7312.10.81	INDUSTRY	----- superiore a 3 mm e uguale o inferiore a 12 mm	0		A	
7312.10.83	INDUSTRY	----- superiore a 12 mm e uguale o inferiore a 24 mm	0		A	
7312.10.85	INDUSTRY	----- superiore a 24 mm e uguale o inferiore a 48 mm	0		A	
7312.10.89	INDUSTRY	----- superiore a 48 mm	0		A	
7312.10.98	INDUSTRY	----- altri	0		A	
7312.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
7313.00.00	INDUSTRY	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (forsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7314		Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio				
		- Prodotti tessuti (tele metalliche)				
7314.12.00	INDUSTRY	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	0		A	
7314.14.00	INDUSTRY	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	0		A	
7314.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm²				
7314.20.10	INDUSTRY	-- di fili nervati	0		A	
7314.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7314.31.00	INDUSTRY	-- zincate	0		A	
7314.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altre tele metalliche, griglie e reti				
7314.41.00	INDUSTRY	-- zincate	0		A	
7314.42.00	INDUSTRY	-- ricoperte di materie plastiche	0		A	
7314.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7314.50.00	INDUSTRY	- Lamiere e lastre, incise e stirate	0		A	
7315		Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio				
		- Catene a maglie articolate e loro parti				
		-- Catene a rulli				
7315.11.10	INDUSTRY	--- per biciclette e motociclette	2,7		A	
7315.11.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
7315.12.00	INDUSTRY	-- altre catene	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7315.19.00	INDUSTRY	-- Parti	2,7		A	
7315.20.00	INDUSTRY	- Catene antistrucceiolevoli	2,7		A	
		- altre catene				
7315.81.00	INDUSTRY	-- Catene a maglie con traversino	2,7		A	
7315.82.00	INDUSTRY	-- altre catene, a maglie saldate	2,7		A	
7315.89.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
7315.90.00	INDUSTRY	- altre	2,7		A	
7316.00.00	INDUSTRY	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7		A	
7317.00	INDUSTRY	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di trafileeria				
7317.00.20	INDUSTRY	-- Chiodi in strisce o in rotoli	0		A	
7317.00.60	INDUSTRY	-- altri	0		A	
7317.00.80	INDUSTRY	- altri	0		A	
7318		Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernoiti, chiavevite, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio				
		- Articoli filettati				
7318.11.00	INDUSTRY	-- Tirafondi	3,7		A	
		-- altre viti per legno				
7318.12.10	INDUSTRY	--- di acciaio inossidabile	3,7		A	
7318.12.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
7318.13.00	INDUSTRY	-- Ganci a vite e viti ad occhio	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7318.14	INDUSTRY	-- Viti autofilettanti				
7318.14.10	INDUSTRY	--- di acciaio inossidabile	3,7		A	
		--- altri				
7318.14.91	INDUSTRY	---- Viti filettatrici	3,7		A	
7318.14.99	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
7318.15	INDUSTRY	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle				
7318.15.20	INDUSTRY	--- per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7		A	
		--- altri				
		---- senza capocchia				
7318.15.35	INDUSTRY	----- di acciaio inossidabile	3,7		A	
		----- di altri acciai, con resistenza alla trazione				
7318.15.42	INDUSTRY	----- inferiore a 800 MPa	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7318.15.48	INDUSTRY	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7		A	
		---- con capocchia				
		----- con intaglio od impronta a croce				
7318.15.52	INDUSTRY	----- di acciaio inossidabile	3,7		A	
7318.15.58	INDUSTRY	----- altri	3,7		A	
		----- con esagono incassato				
7318.15.62	INDUSTRY	----- di acciaio inossidabile	3,7		A	
7318.15.68	INDUSTRY	----- altri	3,7		A	
		----- a esagono				
7318.15.75	INDUSTRY	----- di acciaio inossidabile	3,7		A	
		----- di altri acciai, con resistenza alla trazione				
7318.15.82	INDUSTRY	----- inferiore a 800 MPa	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7318.15.88	INDUSTRY	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7		A	
7318.15.95	INDUSTRY	----- altri	3,7		A	
7318.16	INDUSTRY	-- Dadi				
		--- di acciaio inossidabile				
7318.16.31	INDUSTRY	---- per ribadini ciechi	3,7		A	
7318.16.39	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
		--- altri				
7318.16.40	INDUSTRY	---- per ribadini ciechi	3,7		A	
7318.16.60	INDUSTRY	---- di sicurezza	3,7		A	
		---- altri, di diametro interno				
7318.16.92	INDUSTRY	----- inferiore o uguale a 12 mm	3,7		A	
7318.16.99	INDUSTRY	----- superiore a 12 mm	3,7		A	
7318.19.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Articoli non filettati				
7318.21.00	INDUSTRY	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7		A	
7318.22.00	INDUSTRY	-- altre rondelle	3,7		A	
7318.23.00	INDUSTRY	-- Ribadini	3,7		A	
7318.24.00	INDUSTRY	-- Copiglie, pernoiti e chiavette	3,7		A	
7318.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
7319		Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove				
7319.40.00	INDUSTRY	- Spilli di sicurezza ed altri spilli	2,7		A	
		- altri				
7319.90.10	INDUSTRY	-- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7319.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
7320		Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio				
7320.10	INDUSTRY	- Molle a balestra e loro foglie				
		-- formate a caldo				
7320.10.11	INDUSTRY	--- Molle paraboliche e loro foglie	2,7		A	
7320.10.19	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
7320.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
7320.20	INDUSTRY	- Molle ad elica				
7320.20.20	INDUSTRY	-- formate a caldo	2,7		A	
		-- altri				
7320.20.81	INDUSTRY	--- Molle di compressione	2,7		A	
7320.20.85	INDUSTRY	--- Molle di trazione	2,7		A	
7320.20.89	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
7320.90.10	INDUSTRY	-- Molle a spirali piatte	2,7		A	
7320.90.30	INDUSTRY	-- Molle a forma di dischi	2,7		A	
7320.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
7321		Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio				
		- Apparecchi di cottura e scaldapiatti				
		-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili				
7321.11.10	INDUSTRY	--- con forno, compresi i forni separati	2,7		A	
7321.11.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
7321.12.00	INDUSTRY	-- a combustibili liquidi	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7321.19.00	INDUSTRY	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7		A	
		- altri apparecchi				
7321.81.00	INDUSTRY	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	2,7		A	
7321.82.00	INDUSTRY	-- a combustibili liquidi	2,7		A	
7321.89.00	INDUSTRY	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7		A	
7321.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
7322		Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio				
		- Radiatori e loro parti				
7322.11.00	INDUSTRY	-- di ghisa	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7322.19.00	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
7322.90.00	INDUSTRY	- altri	3,2		A	
7323		Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio				
7323.10.00	INDUSTRY	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2		A	
		- altri				
7323.91.00	INDUSTRY	-- di ghisa, non smaltati	3,2		A	
7323.92.00	INDUSTRY	-- di ghisa smaltati	3,2		A	
7323.93.00	INDUSTRY	-- di acciai inossidabili	3,2		A	
7323.94.00	INDUSTRY	-- di ferro o acciaio, smaltati	3,2		A	
7323.99.00	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7324		Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio				
7324.10.00	INDUSTRY	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7		A	
		- Vasche da bagno				
7324.21.00	INDUSTRY	-- di ghisa, anche smaltate	3,2		A	
7324.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
7324.90.00	INDUSTRY	- altre, comprese le parti	3,2		A	
7325		Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio				
7325.10.00	INDUSTRY	- di ghisa non malleabile	1,7		A	
		- altri				
7325.91.00	INDUSTRY	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7		A	
		-- altri				
7325.99.10	INDUSTRY	--- di ghisa malleabile	2,7		A	
7325.99.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7326		altri lavori di ferro o di acciaio				
		- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati				
7326.11.00	INDUSTRY	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7		A	
		-- altri				
7326.19.10	INDUSTRY	--- fucinati	2,7		A	
7326.19.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
7326.20.00	INDUSTRY	- Lavori di fili di ferro o acciaio	2,7		A	
7326.90	INDUSTRY	- altri				
7326.90.30	INDUSTRY	-- Scale e sgabelli a gradini	2,7		A	
7326.90.40	INDUSTRY	-- Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7		A	
7326.90.50	INDUSTRY	-- Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7		A	
7326.90.60	INDUSTRY	-- Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri lavori di ferro o di acciaio				
7326.90.92	INDUSTRY	--- fucinati	2,7		A	
7326.90.94	INDUSTRY	--- stampati	2,7		A	
7326.90.96	INDUSTRY	--- sinterizzati	2,7		A	
7326.90.98	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
74		CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME				
7401.00.00	INDUSTRY	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	0		A	
7402.00.00	INDUSTRY	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	0		A	
7403		Rame raffinato e leghe di rame, greggio				
		- Rame raffinato				
7403.11.00	INDUSTRY	-- Catodi e sezioni di catodi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7403.12.00	INDUSTRY	-- Barre da filo (Wire-bars)	0		A	
7403.13.00	INDUSTRY	-- Billette	0		A	
7403.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Leghe di rame				
7403.21.00	INDUSTRY	-- a base di rame-zinco (ottone)	0		A	
7403.22.00	INDUSTRY	-- a base di rame-stagno (bronzo)	0		A	
7403.29.00	INDUSTRY	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	0		A	
7404.00	INDUSTRY	Cascami ed avanzi di rame				
7404.00.10	INDUSTRY	- di rame raffinato	0		A	
		- di leghe di rame				
7404.00.91	INDUSTRY	-- a base di rame-zinco (ottone)	0		A	
7404.00.99	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7405.00.00	INDUSTRY	Leghe madri di rame	0		A	
7406		Polveri e pagliette di rame				
7406.10.00	INDUSTRY	- Polveri a struttura non lamellare	0		A	
7406.20.00	INDUSTRY	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	0		A	
7407		Barre e profilati di rame				
7407.10.00	INDUSTRY	- di rame raffinato	4,8		A	
		- di leghe di rame				
		-- a base di rame-zinco (ottone)				
7407.21.10	INDUSTRY	--- Barre	4,8		A	
7407.21.90	INDUSTRY	--- Profilati	4,8		A	
7407.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
7408		Fili di rame				
		- di rame raffinato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7408.11.00	INDUSTRY	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	4,8		A	
		-- altri				
7408.19.10	INDUSTRY	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8		A	
7408.19.90	INDUSTRY	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8		A	
		- di leghe di rame				
7408.21.00	INDUSTRY	-- a base di rame-zinco (ottone)	4,8		A	
7408.22.00	INDUSTRY	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8		A	
7408.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
7409		Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di rame raffinato				
7409.11.00	INDUSTRY	-- arrotolati	4,8		A	
7409.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
		- a base di rame-zinco (ottone)				
7409.21.00	INDUSTRY	-- arrotolati	4,8		A	
7409.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
		- di leghe a base di rame-stagno (bronzo)				
7409.31.00	INDUSTRY	-- arrotolati	4,8		A	
7409.39.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
7409.40.00	INDUSTRY	- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8		A	
7409.90.00	INDUSTRY	- di altre leghe di rame	4,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7410		Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)				
		- senza supporto				
7410.11.00	INDUSTRY	-- di rame raffinato	5,2		A	
7410.12.00	INDUSTRY	-- di leghe di rame	5,2		A	
		- su supporto				
7410.21.00	INDUSTRY	-- di rame raffinato	5,2		A	
7410.22.00	INDUSTRY	-- di leghe di rame	5,2		A	
7411		Tubi di rame				
		- di rame raffinato				
7411.10.10	INDUSTRY	-- diritti	4,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7411.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
		- di leghe di rame				
		-- a base di rame-zinco (ottone)				
7411.21.10	INDUSTRY	--- dritti	4,8		A	
7411.21.90	INDUSTRY	--- altri	4,8		A	
7411.22.00	INDUSTRY	-- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8		A	
7411.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,8		A	
7412		Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame				
7412.10.00	INDUSTRY	- di rame raffinato	5,2		A	
7412.20.00	INDUSTRY	- di leghe di rame	5,2		A	
7413.00.00	INDUSTRY	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità	5,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7415		Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame				
7415.10.00	INDUSTRY	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4		A	
		- altri articoli, non filettati				
7415.21.00	INDUSTRY	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3		A	
7415.29.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	
		- altri articoli, filettati				
7415.33.00	INDUSTRY	-- Viti; bulloni e dadi	3		A	
7415.39.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7418		Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame				
		- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi				
7418.10.10	INDUSTRY	-- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	4		A	
7418.10.90	INDUSTRY	-- altri	3		A	
7418.20.00	INDUSTRY	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	3		A	
7419		Altri lavori di rame				
7419.10.00	INDUSTRY	- Catene, catenelle e loro parti	3		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7419.91.00	INDUSTRY	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3		A	
		-- altri				
7419.99.10	INDUSTRY	--- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3		A	
7419.99.30	INDUSTRY	--- Molle	4		A	
7419.99.90	INDUSTRY	--- altri	3		A	
75		CAPITOLO 75 - NICHEL E LAVORI DI NICHEL				
7501		Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel				
7501.10.00	INDUSTRY	- Metalline di nichel	0		A	
7501.20.00	INDUSTRY	- "Sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7502		Nichel greggio				
7502.10.00	INDUSTRY	- Nichel non legato	0		A	
7502.20.00	INDUSTRY	- Leghe di nichel	0		A	
		Cascami ed avanzi rottami di nichel				
7503.00.10	INDUSTRY	- di nichel non legato	0		A	
7503.00.90	INDUSTRY	- di leghe di nichel	0		A	
7504.00.00	INDUSTRY	Polveri e pagliette di nichel	0		A	
7505		Barre, profilati e fili, di nichel				
		- Barre e profilati				
7505.11.00	INDUSTRY	-- di nichel non legato	0		A	
7505.12.00	INDUSTRY	-- di leghe di nichel	2,9		A	
		- Fili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7505.21.00	INDUSTRY	-- di nichel non legato	0		A	
7505.22.00	INDUSTRY	-- di leghe di nichel	2,9		A	
7506		Lamiere, nastri e fogli, di nichel				
7506.10.00	INDUSTRY	- di nichel non legato	0		A	
7506.20.00	INDUSTRY	- di leghe di nichel	3,3		A	
7507		Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel				
		- Tubi				
7507.11.00	INDUSTRY	-- di nichel non legato	0		A	
7507.12.00	INDUSTRY	-- di leghe di nichel	0		A	
7507.20.00	INDUSTRY	- Accessori per tubi	2,5		A	
7508		Altri lavori di nichel				
7508.10.00	INDUSTRY	- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7508.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
76		CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO				
7601		Alluminio greggio				
7601.10.00	INDUSTRY	- Alluminio non legato	3		A	
		- Leghe di alluminio				
7601.20.20	INDUSTRY	-- Placche e billette	6		B5	
7601.20.80	INDUSTRY	-- altri	6		A	
7602.00	INDUSTRY	Cascami ed avanzi di alluminio				
		- Cascami				
7602.00.11	INDUSTRY	-- Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7602.00.19	INDUSTRY	-- altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	0		A	
7602.00.90	INDUSTRY	- Avanzi	0		A	
7603		Polveri e pagliette di alluminio				
7603.10.00	INDUSTRY	- Polveri a struttura non lamellare	5		A	
7603.20.00	INDUSTRY	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	5		A	
7604		Barre e profilati di alluminio				
		- di alluminio non legato				
7604.10.10	INDUSTRY	-- Barre	7,5		A	
7604.10.90	INDUSTRY	-- Profilati	7,5		A	
		- di leghe di alluminio				
7604.21.00	INDUSTRY	-- Profilati cavi	7,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7604.29.10	INDUSTRY	--- Barre	7,5		A	
7604.29.90	INDUSTRY	--- Profilati	7,5		A	
7605		Fili di alluminio				
		- di alluminio non legato				
7605.11.00	INDUSTRY	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5		A	
7605.19.00	INDUSTRY	-- altri	7,5		A	
		- di leghe di alluminio				
7605.21.00	INDUSTRY	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5		A	
7605.29.00	INDUSTRY	-- altri	7,5		A	
7606		Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm				
		- di forma quadrata o rettangolare				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7606.11	INDUSTRY	-- di alluminio non legato				
7606.11.10	INDUSTRY	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5		A	
		--- altri, di spessore				
7606.11.91	INDUSTRY	---- inferiore a 3 mm	7,5		A	
7606.11.93	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5		A	
7606.11.99	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 6 mm	7,5		A	
7606.12	INDUSTRY	-- di leghe di alluminio				
7606.12.20	INDUSTRY	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5		A	
		--- altri, di spessore				
7606.12.92	INDUSTRY	---- inferiore a 3 mm	7,5		A	
7606.12.93	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5		A	
7606.12.99	INDUSTRY	---- uguale o superiore a 6 mm	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
7606.91.00	INDUSTRY	-- di alluminio non legato	7,5		A	
7606.92.00	INDUSTRY	-- di leghe di alluminio	7,5		A	
7607		Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)				
		- senza supporto				
7607.11	INDUSTRY	-- semplicemente laminati				
		--- di spessore inferiore a 0,021 mm				
7607.11.11	INDUSTRY	---- in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg	7,5		A	
7607.11.19	INDUSTRY	---- altri	7,5		A	
7607.11.90	INDUSTRY	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
7607.19.10	INDUSTRY	--- di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5		A	
7607.19.90	INDUSTRY	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5		B7	
		- su supporto				
7607.20.10	INDUSTRY	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10		B7	
7607.20.90	INDUSTRY	-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5		A	
7608		Tubi di alluminio				
7608.10.00	INDUSTRY	- di alluminio non legato	7,5		A	
7608.20	INDUSTRY	- di leghe di alluminio				
7608.20.20	INDUSTRY	-- saldati	7,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
7608.20.81	INDUSTRY	--- semplicemente estrusi a caldo	7,5		A	
7608.20.89	INDUSTRY	--- altri	7,5		A	
7609.00.00	INDUSTRY	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5,9		B5	
7610		Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni				
7610.10.00	INDUSTRY	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
7610.90.10	INDUSTRY	-- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7		A	
7610.90.90	INDUSTRY	-- altri	6		A	
7611.00.00	INDUSTRY	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7612		Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo				
7612.10.00	INDUSTRY	- Astucci tubolari flessibili	6		A	
		- altri				
7612.90.20	INDUSTRY	-- Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6		A	
7612.90.30	INDUSTRY	-- fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6		A	
7612.90.80	INDUSTRY	-- altri	6		A	
7613.00.00	INDUSTRY	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7614		Trefoli, cavi, treccie ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità				
7614.10.00	INDUSTRY	- con anima di acciaio	6		A	
7614.90.00	INDUSTRY	- altri	6		A	
7615		Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toilette, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio				
		- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi				
7615.10.10	INDUSTRY	-- di getti di alluminio	6		A	
7615.10.30	INDUSTRY	-- fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7615.10.80	INDUSTRY	-- altri	6		A	
7615.20.00	INDUSTRY	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	6		A	
7616		Altri lavori di alluminio				
7616.10.00	INDUSTRY	- Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernoiti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	6		A	
		- altri				
7616.91.00	INDUSTRY	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6		A	
		-- altri				
7616.99.10	INDUSTRY	--- di getti di alluminio	6		A	
7616.99.90	INDUSTRY	--- altri	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
78		CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORIDI PIOMBO				
7801		Piombo greggio				
7801.10.00	INDUSTRY	- Piombo raffinato	2,5		A	
		- altri				
7801.91.00	INDUSTRY	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5		A	
		-- altri				
7801.99.10	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	0		A	
7801.99.90	INDUSTRY	--- altri	2,5		A	
7802.00.00	INDUSTRY	Cascami ed avanzi di piombo	0		A	
7804		Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo				
		- Lamiere, fogli e nastri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7804.11.00	INDUSTRY	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5		A	
7804.19.00	INDUSTRY	-- altri	5		A	
7804.20.00	INDUSTRY	- Polveri e pagliette	0		A	
		Altri lavori di piombo				
7806.00.10	INDUSTRY	- Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	0		A	
7806.00.80	INDUSTRY	- altri	5		A	
79		CAPITOLO 79 - ZINCO E LAVORI DI ZINCO				
7901		Zinco greggio				
		- Zinco non legato				
7901.11.00	INDUSTRY	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco				
7901.12.10	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5		A	
7901.12.30	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5		A	
7901.12.90	INDUSTRY	--- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5		A	
7901.20.00	INDUSTRY	- Leghe di zinco	2,5		A	
7902.00.00	INDUSTRY	Cascami ed avanzi di zinco	0		A	
7903		Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)				
7903.10.00	INDUSTRY	- Zinco polverizzato	2,5		A	
7903.90.00	INDUSTRY	- altri	2,5		A	
7904.00.00	INDUSTRY	Barre, profilati e fili, di zinco	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
7905.00.00	INDUSTRY	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5		A	
7907.00.00	INDUSTRY	Altri lavori di zinco	5		A	
80		CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO				
8001		Stagno greggio				
8001.10.00	INDUSTRY	- Stagno non legato	0		A	
8001.20.00	INDUSTRY	- Leghe di stagno	0		A	
8002.00.00	INDUSTRY	Cascami ed avanzzi di stagno	0		A	
8003.00.00	INDUSTRY	Barre, profilati e fili, di stagno	0		A	
		Altri lavori di stagno				
8007.00.10	INDUSTRY	- Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	0		A	
8007.00.80	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
81		CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE				
8101		Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzati				
8101.10.00	INDUSTRY	- Polveri	5		A	
		- altri				
8101.94.00	INDUSTRY	-- Tungsteno greggio, comprese le barre e aste ottenute semplicemente per sinterizzazione	5		A	
8101.96.00	INDUSTRY	-- Fili	6		A	
8101.97.00	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzati	0		A	
		-- altri				
8101.99.10	INDUSTRY	--- Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6		A	
8101.99.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8102		Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi				
8102.10.00	INDUSTRY	- Polveri	4		A	
		- altri				
8102.94.00	INDUSTRY	-- Molibdeno greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione	3		A	
8102.95.00	INDUSTRY	-- Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5		A	
8102.96.00	INDUSTRY	-- Fili	6,1		A	
8102.97.00	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzzi	0		A	
8102.99.00	INDUSTRY	-- altri	7		A	
8103		Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzzi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8103.20.00	INDUSTRY	- Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	0		A	
8103.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzati	0		A	
		- altri				
8103.90.10	INDUSTRY	-- Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3		A	
8103.90.90	INDUSTRY	-- altri	4		A	
8104		Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzati				
		- Magnesio greggio				
8104.11.00	INDUSTRY	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3		A	
8104.19.00	INDUSTRY	-- altri	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8104.20.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzzi	0		A	
8104.30.00	INDUSTRY	- Trucoli, torniture e granelli calibrati; polveri	4		A	
8104.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
8105		Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzzi				
8105.20.00	INDUSTRY	- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	0		A	
8105.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzzi	0		A	
8105.90.00	INDUSTRY	- altri	3		A	
		Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzzi				
8106.00.10	INDUSTRY	- Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri	0		A	
8106.00.90	INDUSTRY	- altri	2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8107		Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzzi				
8107.20.00	INDUSTRY	- Cadmio greggio; polveri	3		A	
8107.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzzi	0		A	
8107.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
8108		Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzzi				
8108.20.00	INDUSTRY	- Titanio greggio; polveri	5		A	
8108.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzzi	5		A	
		- altri				
8108.90.30	INDUSTRY	-- Barre, profilati e fili	7		A	
8108.90.50	INDUSTRY	-- Lamiere, fogli e nastri	7		A	
8108.90.60	INDUSTRY	-- Tubi	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8108.90.90	INDUSTRY	-- altri	7		B7	
8109		Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi				
8109.20.00	INDUSTRY	- Zirconio greggio; polveri	5		A	
8109.30.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzi	0		A	
8109.90.00	INDUSTRY	- altri	9		A	
8110		Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi				
8110.10.00	INDUSTRY	- Antimonio greggio; polveri	7		A	
8110.20.00	INDUSTRY	- Cascami ed avanzi	0		A	
8110.90.00	INDUSTRY	- altri	7		A	
8111.00	INDUSTRY	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Manganese greggio; cascami e avanzati; polveri				
8111.00.11	INDUSTRY	-- Manganese greggio; polveri	0		A	
8111.00.19	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzati	0		A	
8111.00.90	INDUSTRY	- altri	5		A	
8112		Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzati				
		- Berillio				
8112.12.00	INDUSTRY	-- greggio; polveri	0		A	
8112.13.00	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzati	0		A	
8112.19.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cromo				
		-- greggio; polveri				
8112.21.10	INDUSTRY	--- Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	0		A	
8112.21.90	INDUSTRY	--- altri	3		A	
8112.22.00	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzati	0		A	
8112.29.00	INDUSTRY	-- altri	5		A	
		- Tallio				
8112.51.00	INDUSTRY	-- greggio; polveri	1,5		A	
8112.52.00	INDUSTRY	-- Cascami ed avanzati	0		A	
8112.59.00	INDUSTRY	-- altri	3		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8112.92	INDUSTRY	-- greggi; cascami e avanzzi; polveri				
8112.92.10	INDUSTRY	--- Afnio (celtio)	3		A	
		--- Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio				
8112.92.21	INDUSTRY	---- Cascami ed avanzzi	0		A	
		---- altri				
8112.92.31	INDUSTRY	----- Niobio (colombio), renio	3		A	
8112.92.81	INDUSTRY	----- Indio	2		A	
8112.92.89	INDUSTRY	----- Gallio	1,5		A	
8112.92.91	INDUSTRY	----- Vanadio	0		A	
8112.92.95	INDUSTRY	----- Germanio	4,5		A	
		-- altri				
8112.99.20	INDUSTRY	--- Afnio (celtio), germanio	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8112.99.30	INDUSTRY	--- Niobio (colombio), renio	9		A	
8112.99.70	INDUSTRY	--- Gallio, indio, vanadio	3		A	
		Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzati				
8113.00.20	INDUSTRY	- greggio	4		A	
8113.00.40	INDUSTRY	- Cascami ed avanzati	0		A	
8113.00.90	INDUSTRY	- altri	5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
82		CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI				
8201		Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falchetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano				
8201.10.00	INDUSTRY	- Vanghe e pale	1,7		A	
8201.30.00	INDUSTRY	- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7		A	
8201.40.00	INDUSTRY	- Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7		A	
8201.50.00	INDUSTRY	- Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano	1,7		A	
8201.60.00	INDUSTRY	- Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7		A	
8201.90.00	INDUSTRY	- altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8202		Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)				
8202.10.00	INDUSTRY	- Seghe a mano	1,7		A	
8202.20.00	INDUSTRY	- Lame di seghe a nastro	1,7		A	
		- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)				
8202.31.00	INDUSTRY	-- con parte operante di acciaio	2,7		A	
8202.39.00	INDUSTRY	-- altre, comprese le parti	2,7		A	
8202.40.00	INDUSTRY	- Catene di seghe dette « taglienti »	1,7		A	
		- altre lame di seghe				
8202.91.00	INDUSTRY	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8202.99.20	INDUSTRY	--- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8202.99.80	INDUSTRY	--- per la lavorazione di altre materie	2,7		A	
8203		Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano				
8203.10.00	INDUSTRY	- Lime, raspe ed utensili simili	1,7		A	
8203.20.00	INDUSTRY	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	1,7		A	
8203.30.00	INDUSTRY	- Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7		A	
8203.40.00	INDUSTRY	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8204		Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico				
		- Chiavi per dadi a mano				
8204.11.00	INDUSTRY	-- ad apertura fissa	1,7		A	
8204.12.00	INDUSTRY	-- ad apertura variabile	1,7		A	
8204.20.00	INDUSTRY	- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7		A	
8205		Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8205.10.00	INDUSTRY	- Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7		A	
8205.20.00	INDUSTRY	- Martelli e mazze	3,7		A	
8205.30.00	INDUSTRY	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7		A	
8205.40.00	INDUSTRY	- cacciaviti	3,7		A	
		- altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)				
8205.51.00	INDUSTRY	-- per uso domestico	3,7		A	
		-- altri				
8205.59.10	INDUSTRY	--- Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7		A	
8205.59.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8205.60.00	INDUSTRY	- Lampade per saldare e simili	2,7		A	
8205.70.00	INDUSTRY	- Morse, sergenti e simili	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce				
8205.90.10	INDUSTRY	-- Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7		A	
8205.90.90	INDUSTRY	-- Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	3,7		A	
8206.00.00	INDUSTRY	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7		A	
8207		Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Utensili di perforazione o di sondaggio				
8207.13.00	INDUSTRY	-- con parte operante di cermet	2,7		A	
		-- altri, comprese le parti				
8207.19.10	INDUSTRY	--- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7		A	
8207.19.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Filiere per trafilare o estrarre i metalli				
8207.20.10	INDUSTRY	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7		A	
8207.20.90	INDUSTRY	-- con parte operante di altre materie	2,7		A	
		- Utensili per imbutire, stampare o punzonare				
8207.30.10	INDUSTRY	-- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8207.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8207.40	INDUSTRY	- Utensili per maschiare o filettare				
		-- per la lavorazione dei metalli				
8207.40.10	INDUSTRY	--- Utensili per maschiare	2,7		A	
8207.40.30	INDUSTRY	--- Utensili per filettare	2,7		A	
8207.40.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8207.50	INDUSTRY	- Utensili per forare				
8207.50.10	INDUSTRY	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7		A	
		-- con parte operante di altre materie				
8207.50.30	INDUSTRY	--- Punte da trapano per muratura	2,7		A	
		--- altri				
		---- per la lavorazione dei metalli, con parte operante				
8207.50.50	INDUSTRY	----- di cermet	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8207.50.60	INDUSTRY	----- di acciaio rapido	2,7		A	
8207.50.70	INDUSTRY	----- di altre materie	2,7		A	
8207.50.90	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
8207.60	INDUSTRY	- Utensili per alesare o scanalare				
8207.60.10	INDUSTRY	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7		A	
		-- con parte operante di altre materie				
		--- Utensili per alesare				
8207.60.30	INDUSTRY	---- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8207.60.50	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		--- Utensili per scanalare				
8207.60.70	INDUSTRY	---- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8207.60.90	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8207.70	INDUSTRY	- Utensili per fresare				
		-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante				
8207.70.10	INDUSTRY	--- di cerniet	2,7		A	
		--- di altre materie				
8207.70.31	INDUSTRY	---- Frese con codolo	2,7		A	
8207.70.37	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
8207.70.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8207.80	INDUSTRY	- Utensili per tornire				
		-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante				
8207.80.11	INDUSTRY	--- di cerniet	2,7		A	
8207.80.19	INDUSTRY	--- di altre materie	2,7		A	
8207.80.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8207.90	INDUSTRY	- altri utensili intercambiabili				
8207.90.10	INDUSTRY	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7		A	
		-- con parte operante di altre materie				
8207.90.30	INDUSTRY	--- Lame da cacciavite	2,7		A	
8207.90.50	INDUSTRY	--- Utensili per tagliare ingranaggi	2,7		A	
		--- altri, con parte operante				
		---- di cermet				
8207.90.71	INDUSTRY	----- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8207.90.78	INDUSTRY	----- altri	2,7		A	
		---- di altre materie				
8207.90.91	INDUSTRY	----- per la lavorazione dei metalli	2,7		A	
8207.90.99	INDUSTRY	----- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8208		Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici				
8208.10.00	INDUSTRY	- per la lavorazione dei metalli	1,7		A	
8208.20.00	INDUSTRY	- per la lavorazione del legno	1,7		A	
8208.30.00	INDUSTRY	- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	1,7		A	
8208.40.00	INDUSTRY	- per macchine agricole, orticole o forestali	1,7		A	
8208.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
		Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet				
8209.00.20	INDUSTRY	- Placchette intercambiabili	2,7		A	
8209.00.80	INDUSTRY	- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8210.00.00	INDUSTRY	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7		A	
8211		Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame				
8211.10.00	INDUSTRY	- Assortimenti	8,5		A	
		- altri				
8211.91.00	INDUSTRY	-- Coltelli da tavola a lama fissa	8,5		A	
8211.92.00	INDUSTRY	-- altri coltelli a lama fissa	8,5		A	
8211.93.00	INDUSTRY	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5		A	
8211.94.00	INDUSTRY	-- Lame	6,7		A	
8211.95.00	INDUSTRY	-- Manici di metalli comuni	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8212		Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)				
		- Rasoi				
8212.10.10	INDUSTRY	-- Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7		A	
8212.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8212.20.00	INDUSTRY	- Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	2,7		A	
8212.90.00	INDUSTRY	- altre parti	2,7		A	
8213.00.00	INDUSTRY	Forbici a due branche e loro lame	4,2		A	
8214		Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8214.10.00	INDUSTRY	- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7		A	
8214.20.00	INDUSTRY	- Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7		A	
8214.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
8215		Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili				
8215.10	INDUSTRY	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato				
8215.10.20	INDUSTRY	-- contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7		A	
		-- altri				
8215.10.30	INDUSTRY	--- di acciai inossidabili	8,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8215.10.80	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
		- altri assortimenti				
8215.20.10	INDUSTRY	-- di acciai inossidabili	8,5		A	
8215.20.90	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
		- altri				
8215.91.00	INDUSTRY	-- argentati, dorati o platinati	4,7		A	
		-- altri				
8215.99.10	INDUSTRY	--- di acciai inossidabili	8,5		A	
8215.99.90	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
83		CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI				
8301		Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni				
8301.10.00	INDUSTRY	- Lucchetti	2,7		A	
8301.20.00	INDUSTRY	- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7		A	
8301.30.00	INDUSTRY	- Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7		A	
8301.40	INDUSTRY	- altre serrature; catenacci				
		-- Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici				
8301.40.11	INDUSTRY	--- Serrature a cilindri	2,7		A	
8301.40.19	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8301.40.90	INDUSTRY	-- altre serrature; catenacci	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8301.50.00	INDUSTRY	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7		A	
8301.60.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8301.70.00	INDUSTRY	- Chiavi presentate isolatamente	2,7		A	
8302		Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni				
8302.10.00	INDUSTRY	- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	2,7		A	
8302.20.00	INDUSTRY	- Rotelle	2,7		A	
8302.30.00	INDUSTRY	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili				
		-- per edifici				
8302.41.10	INDUSTRY	--- per porte	2,7		A	
8302.41.50	INDUSTRY	--- per finestre e porte-finestre	2,7		A	
8302.41.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8302.42.00	INDUSTRY	-- altri, per mobili	2,7		A	
8302.49.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8302.50.00	INDUSTRY	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7		A	
8302.60.00	INDUSTRY	- Congegni di chiusura automatica per porte	2,7		A	
		Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8303.00.40	INDUSTRY	- Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7		A	
8303.00.90	INDUSTRY	- Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7		A	
8304.00.00	INDUSTRY	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7		A	
8305		Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni				
8305.10.00	INDUSTRY	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7		A	
8305.20.00	INDUSTRY	- Punti metallici presentati in barrette	2,7		A	
8305.90.00	INDUSTRY	- altri, comprese le parti	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8306		Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni				
8306.10.00	INDUSTRY	- Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	0		A	
		- Statuette ed altri oggetti di ornamento				
8306.21.00	INDUSTRY	-- argentati, dorati o platinati	0		A	
8306.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8306.30.00	INDUSTRY	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7		A	
8307		Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori				
8307.10.00	INDUSTRY	- di ferro o di acciaio	2,7		A	
8307.90.00	INDUSTRY	- di altri metalli comuni	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8308		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhiali e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti o accessori da abbigliamento, calzature, gioielli, orologi da polso, libri, tende per esterno, pelletteria, articoli da viaggio o oggetti di selleria o per altri articoli confezionati; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni				
8308.10.00	INDUSTRY	- Graffette, ganci ed occhiali	2,7		A	
8308.20.00	INDUSTRY	- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7		A	
8308.90.00	INDUSTRY	- altre, comprese le parti	2,7		A	
8309		Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8309.10.00	INDUSTRY	- Tappi a corona	2,7		A	
		- altri				
8309.90.10	INDUSTRY	-- Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7		A	
8309.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8310.00.00	INDUSTRY	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	2,7		A	
8311		Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8311.10.00	INDUSTRY	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7		A	
8311.20.00	INDUSTRY	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7		A	
8311.30.00	INDUSTRY	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7		A	
8311.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
84		CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI				
8401		Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica				
8401.10.00	INDUSTRY	- Reattori nucleari (Euratom)	5,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8401.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	3,7		A	
8401.30.00	INDUSTRY	- Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	3,7		A	
8401.40.00	INDUSTRY	- Parti di reattori nucleari (Euratom)	3,7		A	
8402		Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"				
		- Caldaie a vapore				
8402.11.00	INDUSTRY	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7		A	
8402.12.00	INDUSTRY	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste				
8402.19.10	INDUSTRY	--- Caldaie a tubi da fumo	2,7		A	
8402.19.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8402.20.00	INDUSTRY	- Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	2,7		A	
8402.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8403		Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402				
		- Caldaie				
8403.10.10	INDUSTRY	-- di ghisa	2,7		A	
8403.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Parti				
8403.90.10	INDUSTRY	-- di ghisa	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8403.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8404		Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore				
8404.10.00	INDUSTRY	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7		A	
8404.20.00	INDUSTRY	- Condensatori per macchine a vapore	2,7		A	
8404.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8405		Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8405.10.00	INDUSTRY	- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7		A	
8405.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8406		Turbine a vapore				
8406.10.00	INDUSTRY	- Turbine per la propulsione di navi	2,7		A	
		- altre turbine				
8406.81.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 40 MW	2,7		A	
8406.82.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW	2,7		A	
		- Parti				
8406.90.10	INDUSTRY	-- Pale, palette, alette e rotorii	2,7		A	
8406.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8407		Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)				
8407.10.00	INDUSTRY	- Motori per l'aviazione	1,7		A	
8407.21	INDUSTRY	- Motori per la propulsione di navi				
8407.21.10	INDUSTRY	-- di tipo fuoribordo				
		--- di cilindrata non superiore a 325 cm ³	6,2		A	
		--- di cilindrata superiore a 325 cm ³				
8407.21.91	INDUSTRY	---- di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2		A	
8407.21.99	INDUSTRY	---- di potenza superiore a 30 kW	4,2		A	
8407.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,2		A	
		- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87				
8407.31.00	INDUSTRY	-- di cilindrata non superiore a 50 cm ³	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³				
8407.32.10	INDUSTRY	--- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	2,7		A	
8407.32.90	INDUSTRY	--- di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7		A	
		-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³				
8407.33.20	INDUSTRY	--- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	2,7		A	
8407.33.80	INDUSTRY	--- di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³	2,7		A	
8407.34	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8407.34.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7		A	
		--- altri				
8407.34.30	INDUSTRY	---- usati	4,2		A	
		---- nuovi, di cilindrata				
8407.34.91	INDUSTRY	----- inferiore o uguale a 1 500 cm ³	4,2		A	
8407.34.99	INDUSTRY	----- superiore a 1 500 cm ³	4,2		A	
8407.90	INDUSTRY	- altri motori				
8407.90.10	INDUSTRY	-- di cilindrata non superiore a 250 cm ³	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di cilindrata superiore a 250 cm ³				
8407.90.50	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7		A	
		--- altri				
8407.90.80	INDUSTRY	---- di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2		A	
8407.90.90	INDUSTRY	---- di potenza superiore a 10 kW	4,2		A	
8408		Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)				
8408.10	INDUSTRY	- Motori per la propulsione di navi				
		-- usati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8408.10.11	INDUSTRY	--- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.19	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		-- nuovi, di potenza				
		--- inferiore o uguale a 50 kW				
8408.10.23	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.27	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		--- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW				
8408.10.31	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8408.10.39	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	2,7		A	
8408.10.41	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.49	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 300 kW	2,7		A	
8408.10.51	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.59	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 500 kW	2,7		A	
8408.10.61	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8408.10.69	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	2,7		A	
8408.10.71	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.79	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	2,7		A	
8408.10.81	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.89	INDUSTRY	---- altri --- superiore a 5 000 kW	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8408.10.91	INDUSTRY	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	0		A	
8408.10.99	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
8408.20	INDUSTRY	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87				
8408.20.10	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7		A	
		-- altri				
		--- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8408.20.31	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 50 kW	4,2		A	
8408.20.35	INDUSTRY	---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2		A	
8408.20.37	INDUSTRY	---- superiore a 100 kW	4,2		A	
		--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza				
8408.20.51	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 50 kW	4,2		A	
8408.20.55	INDUSTRY	---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2		A	
8408.20.57	INDUSTRY	---- superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	4,2		A	
8408.20.99	INDUSTRY	---- superiore a 200 kW	4,2		A	
8408.90	INDUSTRY	- altri motori				
8408.90.21	INDUSTRY	-- di propulsione per veicoli ferroviari	4,2		A	
		-- altri				
8408.90.27	INDUSTRY	--- usati	4,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- nuovi, di potenza				
8408.90.41	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 15 kW	4,2		A	
8408.90.43	INDUSTRY	---- superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 30 kW	4,2		A	
8408.90.45	INDUSTRY	---- superiore a 30 kW ed inferiore o uguale a 50 kW	4,2		A	
8408.90.47	INDUSTRY	---- superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2		A	
8408.90.61	INDUSTRY	---- superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	4,2		A	
8408.90.65	INDUSTRY	---- superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 300 kW	4,2		A	
8408.90.67	INDUSTRY	---- superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 500 kW	4,2		A	
8408.90.81	INDUSTRY	---- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2		A	
8408.90.85	INDUSTRY	---- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2		A	
8408.90.89	INDUSTRY	---- superiore a 5 000 kW	4,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8409		Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408				
8409.10.00	INDUSTRY	- di motori per l'aviazione	1,7		A	
		- altri				
8409.91.00	INDUSTRY	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7		A	
8409.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8410		Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori				
		- Turbine e ruote, idrauliche				
8410.11.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5		A	
8410.12.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5		A	
8410.13.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 10 000 kW	4,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8410.90.00	INDUSTRY	- Parti, compresi i regolatori	4,5		A	
8411		Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas				
		- Turboreattori				
8411.11.00	INDUSTRY	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	3,2		A	
		-- di spinta superiore a 25 kN				
8411.12.10	INDUSTRY	--- di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7		A	
		--- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN				
8411.12.30	INDUSTRY	--- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7		A	
		--- di spinta superiore a 132 kN				
8411.12.80	INDUSTRY	- Turbopropulsori	2,7		A	
		- Turbopropulsori				
8411.21.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	3,6		A	
		-- di potenza superiore a 1 100 kW				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8411.22.20	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7		A	
8411.22.80	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 3 730 kW	2,7		A	
		- altre turbine a gas				
8411.81.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	4,1		A	
		-- di potenza superiore a 5 000 kW				
8411.82.20	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1		A	
8411.82.60	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1		A	
8411.82.80	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 50 000 kW	4,1		A	
		- Parti				
8411.91.00	INDUSTRY	-- di turboreattori o di turbopropulsori	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8411.99.00	INDUSTRY	-- altri	4,1		A	
8412		Altri motori e macchine motrici				
8412.10.00	INDUSTRY	- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2		A	
		- Motori idraulici				
		-- a movimento rettilineo (cilindri)				
8412.21.20	INDUSTRY	--- Sistemi idraulici	2,7		A	
8412.21.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8412.29	INDUSTRY	-- altri				
8412.29.20	INDUSTRY	--- Sistemi idraulici	4,2		A	
		--- altri				
8412.29.81	INDUSTRY	---- Motori oleoidraulici	4,2		A	
8412.29.89	INDUSTRY	---- altri	4,2		A	
		- Motori pneumatici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8412.31.00	INDUSTRY	-- a movimento rettilineo (cilindri)	4,2		A	
8412.39.00	INDUSTRY	-- altri	4,2		A	
		- altri				
8412.80.10	INDUSTRY	-- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7		A	
8412.80.80	INDUSTRY	-- altri	4,2		A	
		- Parti				
8412.90.20	INDUSTRY	-- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7		A	
8412.90.40	INDUSTRY	-- di motori idraulici	2,7		A	
8412.90.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8413		Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi				
		- Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8413.11.00	INDUSTRY	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7		A	
8413.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8413.20.00	INDUSTRY	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19	1,7		A	
		- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione				
8413.30.20	INDUSTRY	-- Pompe d'iniezione	1,7		A	
8413.30.80	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8413.40.00	INDUSTRY	- Pompe per calcestruzzo	1,7		A	
8413.50	INDUSTRY	- altre pompe volumetriche alternative				
8413.50.20	INDUSTRY	-- Aggregati idraulici	1,7		A	
8413.50.40	INDUSTRY	-- Pompe dosatrici	1,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Pompe a pistoni				
8413.50.61	INDUSTRY	---- Pompe oleoidrauliche	1,7		A	
8413.50.69	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
8413.50.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8413.60	INDUSTRY	- altre pompe volumetriche rotative				
8413.60.20	INDUSTRY	-- Aggregati idraulici	1,7		A	
		-- altri				
		--- Pompe ad ingranaggi				
8413.60.31	INDUSTRY	---- Pompe oleoidrauliche	1,7		A	
8413.60.39	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
		--- Pompe a segmenti oscillanti				
8413.60.61	INDUSTRY	---- Pompe oleoidrauliche	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8413.60.69	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
8413.60.70	INDUSTRY	--- Pompe a vite elicoidali	1,7		A	
8413.60.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8413.70	INDUSTRY	- altre pompe centrifughe				
		-- Pompe sommerse				
8413.70.21	INDUSTRY	--- monocellulari	1,7		A	
8413.70.29	INDUSTRY	--- multicellulari	1,7		A	
8413.70.30	INDUSTRY	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7		A	
		-- altre, con bocca di mandata di diametro				
8413.70.35	INDUSTRY	--- inferiore o uguale a 15 mm	1,7		A	
		--- superiore a 15 mm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8413.70.45	INDUSTRY	---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7		A	
		---- Pompe radiali				
		----- monocellulari				
		----- a flusso semplice				
8413.70.51	INDUSTRY	----- monoblocco	1,7		A	
8413.70.59	INDUSTRY	----- altri	1,7		A	
8413.70.65	INDUSTRY	----- a flussi multipli	1,7		A	
8413.70.75	INDUSTRY	----- multicellulari	1,7		A	
		---- altre pompe centrifughe				
8413.70.81	INDUSTRY	----- monocellulari	1,7		A	
8413.70.89	INDUSTRY	----- multicellulari	1,7		A	
		- altre pompe; elevatori per liquidi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8413.81.00	INDUSTRY	-- Pompe	1,7		A	
8413.82.00	INDUSTRY	-- Elevatori per liquidi	1,7		A	
		- Parti				
8413.91.00	INDUSTRY	-- di pompe	1,7		A	
8413.92.00	INDUSTRY	-- di elevatori per liquidi	1,7		A	
8414		Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti				
8414.10	INDUSTRY	- Pompe per vuoto				
8414.10.15	INDUSTRY	-- dei tipi usati per la fabbricazione di semiconduttori o usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8414.10.25	INDUSTRY	--- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7		A	
		--- altri				
8414.10.81	INDUSTRY	---- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7		A	
8414.10.89	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
		- Pompe per aria, a mano o a pedale				
8414.20.20	INDUSTRY	-- Pompe a mano per velocipedi	1,7		A	
8414.20.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8414.30	INDUSTRY	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi				
8414.30.20	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2		A	
		-- di potenza superiore a 0,4 kW				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8414.30.81	INDUSTRY	--- a chiusura ermetica o semiermetica	2,2		A	
8414.30.89	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili				
8414.40.10	INDUSTRY	-- di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m³	2,2		A	
8414.40.90	INDUSTRY	-- di portata al minuto superiore a 2 m³	2,2		A	
		- Ventilatori				
8414.51.00	INDUSTRY	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	3,2		A	
8414.59	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8414.59.15	INDUSTRY	--- Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0		A	
		--- altri				
8414.59.25	INDUSTRY	---- assiali	2,3		A	
8414.59.35	INDUSTRY	---- centrifughi	2,3		A	
8414.59.95	INDUSTRY	---- altri	2,3		A	
8414.60.00	INDUSTRY	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	2,7		A	
8414.80	INDUSTRY	- altri				
		-- Turbocompressori				
8414.80.11	INDUSTRY	--- monocellulari	2,2		A	
8414.80.19	INDUSTRY	--- multicellulari	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione				
		--- inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora				
8414.80.22	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 60 m ³	2,2		A	
8414.80.28	INDUSTRY	---- superiore a 60 m ³	2,2		A	
		--- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora				
8414.80.51	INDUSTRY	---- inferiore o uguale a 120 m ³	2,2		A	
8414.80.59	INDUSTRY	---- superiore a 120 m ³	2,2		A	
		-- Compressori volumetrici rotativi				
8414.80.73	INDUSTRY	--- a un albero	2,2		A	
		--- a più alberi				
8414.80.75	INDUSTRY	---- a vite	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8414.80.78	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8414.80.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8414.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
8415		Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente				
		- del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)				
8415.10.10	INDUSTRY	-- formanti un corpo unico	2,2		A	
8415.10.90	INDUSTRY	-- Sistemi ad elementi separati ("split-system")	2,5		A	
8415.20.00	INDUSTRY	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8415.81.00	INDUSTRY	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7		A	
8415.82.00	INDUSTRY	-- altri, con attrezzatura frigorifera	2,7		A	
8415.83.00	INDUSTRY	-- senza attrezzatura frigorifera	2,7		A	
8415.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8416		Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili				
		- Bruciatori a combustibili liquidi				
8416.10.10	INDUSTRY	-- con dispositivo di controllo automatico montato	1,7		A	
8416.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8416.20	INDUSTRY	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8416.20.10	INDUSTRY	-- esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7		A	
		-- altri				
8416.20.20	INDUSTRY	--- Bruciatori misti	1,7		A	
8416.20.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8416.30.00	INDUSTRY	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7		A	
8416.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8417		Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici				
8417.10.00	INDUSTRY	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7		A	
		- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8417.20.10	INDUSTRY	-- Forni a tunnel	1,7		A	
8417.20.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altri				
8417.80.30	INDUSTRY	-- Forni per la cottura di prodotti ceramici	1,7		A	
8417.80.50	INDUSTRY	-- Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	1,7		A	
8417.80.70	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8417.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8418		Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore di diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415				
		- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8418.10.20	INDUSTRY	-- di capacità superiore a 340 l	1,9		A	
8418.10.80	INDUSTRY	-- altri	1,9		A	
		- Frigoriferi per uso domestico				
8418.21	INDUSTRY	-- a compressione				
8418.21.10	INDUSTRY	--- di capacità superiore a 340 l	1,5		A	
		--- altri				
8418.21.51	INDUSTRY	---- Tipo tavolo	2,5		A	
8418.21.59	INDUSTRY	---- da incassare	1,9		A	
		---- altri, di capacità				
8418.21.91	INDUSTRY	----- inferiore o uguale a 250 l	2,5		A	
8418.21.99	INDUSTRY	----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9		A	
8418.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l				
8418.30.20	INDUSTRY	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2		A	
8418.30.80	INDUSTRY	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2		A	
		- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l				
8418.40.20	INDUSTRY	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2		A	
8418.40.80	INDUSTRY	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2		A	
8418.50	INDUSTRY	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)				
8418.50.11	INDUSTRY	--- per prodotti congelati	2,2		A	
8418.50.19	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8418.50.90	INDUSTRY	-- altri mobili frigoriferi	2,2		A	
		- altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore				
8418.61.00	INDUSTRY	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	2,2		A	
8418.69.00	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
		- Parti				
8418.91.00	INDUSTRY	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8418.99.10	INDUSTRY	--- Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	2,2		A	
8418.99.90	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8419		Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione				
		- Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8419.11.00	INDUSTRY	-- a riscaldamento immediato, a gas	2,6		A	
8419.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,6		A	
8419.20.00	INDUSTRY	- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0		A	
		- Essiccatori				
8419.31.00	INDUSTRY	-- per prodotti agricoli	1,7		A	
8419.32.00	INDUSTRY	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7		A	
8419.39.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8419.40.00	INDUSTRY	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7		A	
		- Scambiatori di calore				
8419.50.20	INDUSTRY	-- Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8419.50.80	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8419.60.00	INDUSTRY	- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7		A	
		- altri apparecchi e dispositivi				
		-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti				
8419.81.20	INDUSTRY	--- Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7		A	
8419.81.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altri				
8419.89.10	INDUSTRY	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7		A	
8419.89.30	INDUSTRY	--- Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8419.89.98	INDUSTRY	--- altri	2,4		A	
		- Parti				
8419.90.15	INDUSTRY	-- di sterilizzatori della sottovoce 8419.20.00	0		A	
8419.90.85	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8420		Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine				
8420.10	INDUSTRY	- Calandre e laminatoi				
8420.10.10	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7		A	
8420.10.30	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7		A	
		-- altri				
8420.10.81	INDUSTRY	--- Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8420.10.89	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Parti				
		-- Cilindri				
8420.91.10	INDUSTRY	--- di ghisa	1,7		A	
8420.91.80	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8420.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8421		Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas				
		- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi				
8421.11.00	INDUSTRY	-- Screamatrici	2,2		A	
8421.12.00	INDUSTRY	-- Idroestrattori per biancheria	2,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8421.19.20	INDUSTRY	--- Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5		A	
8421.19.70	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi				
8421.21.00	INDUSTRY	-- per filtrare o depurare l'acqua	1,7		A	
8421.22.00	INDUSTRY	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7		A	
8421.23.00	INDUSTRY	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7		A	
		-- altri				
8421.29.20	INDUSTRY	--- di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron	0		A	
8421.29.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Apparecchi per filtrare o depurare i gas				
8421.31.00	INDUSTRY	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7		A	
8421.39	INDUSTRY	-- altri				
8421.39.15	INDUSTRY	--- con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	0		A	
		--- altri				
8421.39.25	INDUSTRY	---- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7		A	
		---- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas				
8421.39.35	INDUSTRY	----- mediante processo catalitico	1,7		A	
8421.39.85	INDUSTRY	----- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti				
8421.91.00	INDUSTRY	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7		A	
		-- altri				
8421.99.10	INDUSTRY	--- parti di macchine ed apparecchi delle sottovoci 8421.29.20 o 8421.39.15	0		A	
8421.99.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8422		Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande				
		- Lavastoviglie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8422.11.00	INDUSTRY	-- di tipo familiare	2,7		A	
8422.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8422.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7		A	
8422.30.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere,appare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7		A	
8422.40.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7		A	
		- Parti				
8422.90.10	INDUSTRY	-- di lavastoviglie	1,7		A	
8422.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8423		Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia				
		- Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo				
8423.10.10	INDUSTRY	-- Bilance per uso casalingo	1,7		A	
8423.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Basculle per la pesatura continua su trasportatori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8423.20.10	INDUSTRY	-- che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	0		A	
8423.20.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici				
8423.30.10	INDUSTRY	-- che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	0		A	
8423.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altri apparecchi e strumenti per pesare				
8423.81	INDUSTRY	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg				
		--- che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi				
8423.81.21	INDUSTRY	---- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8423.81.23	INDUSTRY	---- Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	0		A	
8423.81.25	INDUSTRY	---- Bilance per magazzini	0		A	
8423.81.29	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8423.81.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8423.82	INDUSTRY	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg				
8423.82.20	INDUSTRY	--- che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli	0		A	
		--- altri				
8423.82.81	INDUSTRY	---- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7		A	
8423.82.89	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8423.89.20	INDUSTRY	--- che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	0		A	
8423.89.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare				
8423.90.10	INDUSTRY	-- Parti di apparecchi o strumenti per pesare delle sottovoci 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23 , 8423.81.25, 8423.81.29, 8423.82.20 o 8423.89.20	0		A	
8423.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8424		Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto				
8424.10.00	INDUSTRY	- Estintori, anche carichi	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8424.20.00	INDUSTRY	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7		A	
8424.30	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto				
		-- Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato				
8424.30.01	INDUSTRY	--- muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7		A	
8424.30.08	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altre macchine ed apparecchi				
8424.30.10	INDUSTRY	--- ad aria compressa	1,7		A	
8424.30.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura				
8424.41.00	INDUSTRY	-- Irroratrici nebulizzatrici portatili	1,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8424.49.10	INDUSTRY	--- Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7		A	
8424.49.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- altri apparecchi				
		-- per l'agricoltura o l'orticoltura				
8424.82.10	INDUSTRY	--- Apparecchi per annaffiare	1,7		A	
8424.82.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altri				
8424.89.40	INDUSTRY	--- Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati	0		A	
8424.89.70	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8424.90.20	INDUSTRY	-- Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424.89.40	0		A	
8424.90.80	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8425		Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti				
		- Paranchi				
8425.11.00	INDUSTRY	-- a motore elettrico	0		A	
8425.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- verricelli; argani				
8425.31.00	INDUSTRY	-- a motore elettrico	0		A	
8425.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Binde e martinetti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8425.41.00	INDUSTRY	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	0		A	
8425.42.00	INDUSTRY	-- altre binde e martinetti, idraulici	0		A	
8425.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8426		Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru				
		- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers"				
8426.11.00	INDUSTRY	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	0		A	
8426.12.00	INDUSTRY	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"	0		A	
8426.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8426.20.00	INDUSTRY	- Gru a torre	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8426.30.00	INDUSTRY	- Gru a portale	0		A	
		- altre macchine ed apparecchi, semoventi				
8426.41.00	INDUSTRY	-- su pneumatici	0		A	
8426.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
		-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale				
8426.91.10	INDUSTRY	--- Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	0		A	
8426.91.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8426.99.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8427		Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento				
		- Carrelli semoventi a motore elettrico				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8427.10.10	INDUSTRY	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5		A	
8427.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
8427.20	INDUSTRY	- altri carrelli semoventi				
		-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più				
8427.20.11	INDUSTRY	--- Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5		A	
8427.20.19	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8427.20.90	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
8427.90.00	INDUSTRY	- altri carrelli	4		A	
8428		Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)				
		- Ascensori e montacarichi				
8428.10.20	INDUSTRY	-- elettrici	0		A	
8428.10.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici				
8428.20.20	INDUSTRY	-- per prodotti alla rinfusa	0		A	
8428.20.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci				
8428.31.00	INDUSTRY	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0		A	
8428.32.00	INDUSTRY	-- altri, a benna	0		A	
8428.33.00	INDUSTRY	-- altri, a nastro o a cinghia	0		A	
		-- altri				
8428.39.20	INDUSTRY	--- Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	0		A	
8428.39.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8428.40.00	INDUSTRY	- Scale meccaniche e marciapiedi mobili	0		A	
8428.60.00	INDUSTRY	- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8428.90	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi				
		-- Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura				
8428.90.71	INDUSTRY	--- costruiti per essere portati su trattori agricoli	0		A	
8428.90.79	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8428.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8429		Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi				
		- Apripista (bulldozers, angledozers)				
8429.11.00	INDUSTRY	-- su cingoli	0		A	
8429.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8429.20.00	INDUSTRY	- Livellatrici	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8429.30.00	INDUSTRY	- Ruspe spianatrici	0		A	
8429.40	INDUSTRY	- Compattatori e rulli compressori				
		-- Rulli compressori				
8429.40.10	INDUSTRY	--- Rulli a vibrazioni	0		A	
8429.40.30	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8429.40.90	INDUSTRY	-- Compattatori	0		A	
		- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici				
8429.51	INDUSTRY	-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale				
8429.51.10	INDUSTRY	--- Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0		A	
		--- altri				
8429.51.91	INDUSTRY	---- Caricatori a cingoli	0		A	
8429.51.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°				
8429.52.10	INDUSTRY	--- Escavatori a cingoli	0		A	
8429.52.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8429.59.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8430		Altre macchine ed apparecchi per lo sferramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve				
8430.10.00	INDUSTRY	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0		A	
8430.20.00	INDUSTRY	- Spazzaneve	0		A	
		- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie				
8430.31.00	INDUSTRY	-- semoventi	0		A	
8430.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre macchine di sondaggio o di perforazione				
8430.41.00	INDUSTRY	-- semoventi	0		A	
8430.49.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8430.50.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi, semoventi	0		A	
		- altre macchine ed apparecchi, non semoventi				
8430.61.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0		A	
8430.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8431		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430				
8431.10.00	INDUSTRY	- di macchine o apparecchi della voce 8425	0		A	
8431.20.00	INDUSTRY	- di macchine o apparecchi della voce 8427	4		A	
		- di macchine o apparecchi della voce 8428				
8431.31.00	INDUSTRY	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8431.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8431.41.00	INDUSTRY	- di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430	0		A	
8431.42.00	INDUSTRY	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	0		A	
8431.43.00	INDUSTRY	-- Lame di apripista	0		A	
		-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49	0		A	
		-- altri				
8431.49.20	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0		A	
8431.49.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8432		Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi				
8432.10.00	INDUSTRY	- Aratri	0		A	
		- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappacavallo, sarchiatrici e zappatrici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8432.21.00	INDUSTRY	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	0		A	
		-- altri				
8432.29.10	INDUSTRY	--- Scarificatori e coltivatori	0		A	
8432.29.30	INDUSTRY	--- Erpici	0		A	
8432.29.50	INDUSTRY	--- Motosappatrici	0		A	
8432.29.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici				
8432.31.00	INDUSTRY	-- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza fresatura	0		A	
8432.39	INDUSTRY	-- altri				
		--- Seminatrici				
8432.39.11	INDUSTRY	---- di precisione, a comando centrale	0		A	
8432.39.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8432.39.90	INDUSTRY	--- Piantatrici e trapiantatrici	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Spanditori di letame e distributori di concimi				
8432.41.00	INDUSTRY	-- Spanditori di letame	0		A	
8432.42.00	INDUSTRY	-- Distributori di concimi	0		A	
8432.80.00	INDUSTRY	- altre macchine, apparecchi e congegni	0		A	
8432.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8433		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437				
		- Tosatrici da prato				
8433.11	INDUSTRY	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale				
8433.11.10	INDUSTRY	--- elettrici	0		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- semoventi				
8433.11.51	INDUSTRY	----- munite d'un sedile	0		A	
8433.11.59	INDUSTRY	----- altri	0		A	
8433.11.90	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8433.19	INDUSTRY	-- altri				
		--- con motore				
8433.19.10	INDUSTRY	---- elettrico	0		A	
		---- altri				
		----- semoventi				
8433.19.51	INDUSTRY	----- munite d'un sedile	0		A	
8433.19.59	INDUSTRY	----- altri	0		A	
8433.19.70	INDUSTRY	----- altri	0		A	
8433.19.90	INDUSTRY	--- senza motore	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8433.20	INDUSTRY	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore				
8433.20.10	INDUSTRY	-- con motore	0		A	
		-- altri				
8433.20.50	INDUSTRY	--- costruite per essere trainate o portate da trattori	0		A	
8433.20.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8433.30.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi da fienagione	0		A	
8433.40.00	INDUSTRY	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	0		A	
		- altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura				
8433.51.00	INDUSTRY	-- Mietitrici-trebbiatrici	0		A	
8433.52.00	INDUSTRY	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0		A	
		-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi				
8433.53.10	INDUSTRY	--- Macchine per la raccolta delle patate	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8433.53.30	INDUSTRY	--- Scollatatri e macchine per la raccolta delle barbabietole	0		A	
8433.53.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8433.59	INDUSTRY	-- altri				
		--- Falciatrici/acaricatrici				
8433.59.11	INDUSTRY	---- semoventi	0		A	
8433.59.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8433.59.85	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8433.60.00	INDUSTRY	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	0		A	
8433.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8434		Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte				
8434.10.00	INDUSTRY	- Mungitrici	0		A	
8434.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8434.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8435		Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili				
8435.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi	1,7		A	
8435.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8436		Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura				
8436.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7		A	
		- Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici				
8436.21.00	INDUSTRY	-- Incubatrici ed allevatrici	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8436.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8436.80.10	INDUSTRY	-- per la silvicoltura	1,7		A	
8436.80.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Parti				
8436.91.00	INDUSTRY	-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7		A	
8436.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8437		Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8437.10.00	INDUSTRY	- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	1,7		A	
8437.80.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi	1,7		A	
8437.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8438		Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali				
		- Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari				
8438.10.10	INDUSTRY	-- per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7		A	
8438.10.90	INDUSTRY	-- per la fabbricazione di paste alimentari	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8438.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7		A	
8438.30.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7		A	
8438.40.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7		A	
8438.50.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7		A	
8438.60.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7		A	
8438.80	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi				
8438.80.10	INDUSTRY	-- per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7		A	
		-- altri				
8438.80.91	INDUSTRY	--- per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7		A	
8438.80.99	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8438.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8439		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone				
8439.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7		A	
8439.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7		A	
8439.30.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7		A	
		- Parti				
8439.91.00	INDUSTRY	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7		A	
8439.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8440		Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli				
		- Macchine ed apparecchi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8440.10.10	INDUSTRY	-- Piegatrici	1,7		A	
8440.10.20	INDUSTRY	-- Raccogliatrici	1,7		A	
8440.10.30	INDUSTRY	-- Cucitrici e graffiatrici	1,7		A	
8440.10.40	INDUSTRY	-- Macchine per rilegare con colla	1,7		A	
8440.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8440.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8441		Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo				
		- Tagliatrici				
8441.10.10	INDUSTRY	-- Tagliatrici-avvolgatrici	1,7		A	
8441.10.20	INDUSTRY	-- Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7		A	
8441.10.30	INDUSTRY	-- Taglierine-raffiatrici lineari	1,7		A	
8441.10.70	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8441.20.00	INDUSTRY	- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7		A	
8441.30.00	INDUSTRY	- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	1,7		A	
8441.40.00	INDUSTRY	- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	1,7		A	
8441.80.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi	1,7		A	
		- Parti				
8441.90.10	INDUSTRY	-- di tagliatrici	1,7		A	
8441.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8442		Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)				
8442.30.00	INDUSTRY	- Macchine, apparecchi e materiale	0		A	
8442.40.00	INDUSTRY	- Parti di macchine, apparecchi e materiale	0		A	
8442.50.00	INDUSTRY	- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8443		Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori				
		- Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442				
8443.11.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7		A	
8443.12.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	1,7		A	
8443.13	INDUSTRY	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset				
		--- alimentati a foglio				
8443.13.10	INDUSTRY	---- usati	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- nuovi, per foglio di formato				
8443.13.31	INDUSTRY	----- 52 × 74 cm o meno	1,7		A	
8443.13.35	INDUSTRY	----- più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	1,7		A	
8443.13.39	INDUSTRY	----- più di 74 × 107 cm	1,7		A	
8443.13.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8443.14.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7		A	
8443.15.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7		A	
8443.16.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7		A	
8443.17.00	INDUSTRY	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8443.19.20	INDUSTRY	--- per la stampa delle materie tessili	1,7		A	
8443.19.40	INDUSTRY	--- utilizzati nella produzione di semiconduttori	0		A	
8443.19.70	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telex), anche combinate tra loro				
8443.31.00	INDUSTRY	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	0		A	
		-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete				
8443.32.10	INDUSTRY	--- Stampanti	0		A	
8443.32.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8443.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Parti ed accessori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8443.91	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442				
8443.91.10	INDUSTRY	--- di macchine della sottovoce 8443.19.40	0		A	
		--- altri				
8443.91.91	INDUSTRY	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0		A	
8443.91.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		-- altri				
8443.99.10	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici	0		A	
8443.99.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali				
8444.00.10	INDUSTRY	- Macchine per la filatura	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8444.00.90	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8445		Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447				
		- Macchine per la preparazione delle materie tessili				
8445.11.00	INDUSTRY	-- Carde	1,7		A	
8445.12.00	INDUSTRY	-- Pettinatrici	1,7		A	
8445.13.00	INDUSTRY	-- Banchi a fusi	1,7		A	
8445.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8445.20.00	INDUSTRY	- Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7		A	
8445.30.00	INDUSTRY	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8445.40.00	INDUSTRY	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7		A	
8445.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8446		Telai per tessitura				
8446.10.00	INDUSTRY	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	1,7		A	
		- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta				
8446.21.00	INDUSTRY	-- a motore	1,7		A	
8446.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8446.30.00	INDUSTRY	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8447		Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted				
		- Telai per maglieria, circolari				
8447.11.00	INDUSTRY	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	1,7		A	
8447.12.00	INDUSTRY	-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm	1,7		A	
		- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia				
8447.20.20	INDUSTRY	-- Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7		A	
8447.20.80	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8447.90.00	INDUSTRY	-altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8448		Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)				
		- Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447				
8448.11.00	INDUSTRY	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7		A	
8448.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8448.20.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7		A	
8448.31.00	INDUSTRY	-- Guarniture per cardè	1,7		A	
8448.32.00	INDUSTRY	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per cardè	1,7		A	
8448.33.00	INDUSTRY	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori	1,7		A	
8448.39.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8448.42.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari	1,7		A	
8448.49.00	INDUSTRY	-- Pettini, licci e quadri di licci	1,7		A	
		-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari				
		-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie				
8448.51.10	INDUSTRY	--- Platine	1,7		A	
8448.51.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8448.59.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8449.00.00	INDUSTRY	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7		A	
8450		Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare				
		- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8450.11	INDUSTRY	-- Macchine completamente automatiche				
		--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg				
8450.11.11	INDUSTRY	---- a caricamento frontale	3		A	
8450.11.19	INDUSTRY	---- a caricamento dall'alto	3		A	
8450.11.90	INDUSTRY	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6		A	
8450.12.00	INDUSTRY	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7		A	
8450.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8450.20.00	INDUSTRY	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2		A	
8450.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8451		Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti				
8451.10.00	INDUSTRY	- Macchine per pulire a secco	2,2		A	
		- Macchine per asciugare				
8451.21.00	INDUSTRY	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	2,2		A	
8451.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8451.30.00	INDUSTRY	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8451.40.00	INDUSTRY	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2		A	
8451.50.00	INDUSTRY	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8451.80.10	INDUSTRY	-- Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2		A	
8451.80.30	INDUSTRY	-- Macchine per apprettare o rifinire	2,2		A	
8451.80.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8451.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
8452		Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperci costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire				
8452.10	INDUSTRY	- Macchine per cucire di tipo domestico				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore				
8452.10.11	INDUSTRY	--- Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €	5,7		A	
8452.10.19	INDUSTRY	--- altri	9,7		A	
8452.10.90	INDUSTRY	-- altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7		A	
		- altre macchine per cucire				
8452.21.00	INDUSTRY	-- Unità automatiche	3,7		A	
8452.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
8452.30.00	INDUSTRY	- Aghi per macchine per cucire	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8452.90.00	INDUSTRY	- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	2,7		A	
8453		Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire				
8453.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7		A	
8453.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7		A	
8453.80.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi	1,7		A	
8453.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8454		Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie				
8454.10.00	INDUSTRY	- Convertitori	1,7		A	
8454.20.00	INDUSTRY	- Lingottiere e secchie di colata	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Macchine per colare (gettare)				
8454.30.10	INDUSTRY	-- Macchine per colare sotto pressione	1,7		A	
8454.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8454.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8455		Laminatoi per metalli e loro cilindri				
8455.10.00	INDUSTRY	- Laminatoi per tubi	2,7		A	
		- altri laminatoi				
8455.21.00	INDUSTRY	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7		A	
8455.22.00	INDUSTRY	-- Laminatoi a freddo	2,7		A	
8455.30	INDUSTRY	- Cilindri di laminatoi				
8455.30.10	INDUSTRY	-- di ghisa	2,7		A	
		-- di acciaio fucinato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8455.30.31	INDUSTRY	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7		A	
8455.30.39	INDUSTRY	--- Cilindri di lavoro a freddo	2,7		A	
8455.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8455.90.00	INDUSTRY	- altre parti	2,7		A	
8456		Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; taglieratrici a idrogetto				
		- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni				
		-- operanti con laser				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8456.11.10	INDUSTRY	--- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0		A	
8456.11.90	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
		-- operanti con altri fasci di luce o di fotoni				
8456.12.10	INDUSTRY	--- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0		A	
8456.12.90	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8456.20.00	INDUSTRY	- operanti con ultrasuoni	3,5		A	
8456.30	INDUSTRY	- operanti per elettroerosione				
		-- a comando numerico				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8456.30.11	INDUSTRY	--- con filo	3,5		A	
8456.30.19	INDUSTRY	--- altri	3,5		A	
8456.30.90	INDUSTRY	-- altri	3,5		A	
8456.40.00	INDUSTRY	- operanti con procedimenti a getto di plasma	3,5		A	
8456.50.00	INDUSTRY	- tagliatrici a idrogetto	1,7		A	
8456.90.00	INDUSTRY	- altri	3,5		A	
8457		Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli				
		- Centri di lavorazione				
8457.10.10	INDUSTRY	-- orizzontali	2,7		A	
8457.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8457.20.00	INDUSTRY	- Macchine a posto fisso	2,7		A	
		- Macchine a stazioni multiple				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8457.30.10	INDUSTRY	-- a comando numerico	2,7		A	
8457.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8458		Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo				
		- Torni orizzontali				
8458.11	INDUSTRY	-- a comando numerico				
8458.11.20	INDUSTRY	--- Centri di tornitura	2,7		A	
		--- Torni automatici				
8458.11.41	INDUSTRY	---- mono mandrino	2,7		A	
8458.11.49	INDUSTRY	---- multi mandrino	2,7		A	
8458.11.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8458.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altri torni				
		-- a comando numerico				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8458.91.20	INDUSTRY	--- Centri di tornitura	2,7		A	
8458.91.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8458.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8459		Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filetatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458				
8459.10.00	INDUSTRY	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7		A	
		- altre foratrici				
8459.21.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	2,7		A	
8459.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altre alesatrici-fresatrici				
8459.31.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8459.39.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre alesatrici				
8459.41.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8459.49.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Fresatrici a mensola				
8459.51.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	2,7		A	
8459.59.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altre fresatrici				
		-- a comando numerico				
8459.61.10	INDUSTRY	--- Fresatrici per utensili	2,7		A	
8459.61.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		-- altri				
8459.69.10	INDUSTRY	--- Fresatrici per utensili	2,7		A	
8459.69.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8459.70.00	INDUSTRY	- Filettratrici o maschiatrici	2,7		A	
8460		Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461				
		- Macchine per rettificare le superfici piane				
8460.12.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8460.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altre macchine per rettificare				
8460.22.00	INDUSTRY	-- rettificatrici senza centro, a comando numerico	1,7		A	
8460.23.00	INDUSTRY	-- altre rettificatrici per superfici cilindriche, a comando numerico	1,7		A	
8460.24.00	INDUSTRY	-- altre, a comando numerico	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8460.29.10	INDUSTRY	--- per superfici cilindriche	2,7		A	
8460.29.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Macchine per affilare				
8460.31.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8460.39.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Macchine per levigare o smerigliare				
8460.40.10	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8460.40.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8460.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8461		Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8461.20.00	INDUSTRY	- Macchine per limare e per sbozzare	1,7		A	
		- Macchine per brocciare				
8461.30.10	INDUSTRY	-- a comando numerico	1,7		A	
8461.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8461.40	INDUSTRY	- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi				
		-- Macchine per tagliare gli ingranaggi				
		--- per tagliare ingranaggi cilindrici				
8461.40.11	INDUSTRY	---- a comando numerico	2,7		A	
8461.40.19	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		--- per tagliare altri ingranaggi				
8461.40.31	INDUSTRY	---- a comando numerico	1,7		A	
8461.40.39	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Macchine per rifinire gli ingranaggi				
		--- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm				
8461.40.71	INDUSTRY	---- a comando numerico	2,7		A	
8461.40.79	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
8461.40.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8461.50	INDUSTRY	- Macchine per segare o troncare				
		-- Segatrici				
8461.50.11	INDUSTRY	--- a sega circolare	1,7		A	
8461.50.19	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8461.50.90	INDUSTRY	-- Troncatrici	1,7		A	
8461.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8462		Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate				
		- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli				
8462.10.10	INDUSTRY	-- a comando numerico	2,7		A	
8462.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici				
		-- a comando numerico				
8462.21.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7		A	
8462.21.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8462.29	INDUSTRY	-- altri				
8462.29.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7		A	
		--- altri				
8462.29.91	INDUSTRY	---- idrauliche	1,7		A	
8462.29.98	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	
		- Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice				
8462.31.00	INDUSTRY	-- a comando numerico	2,7		A	
8462.39	INDUSTRY	-- altri				
8462.39.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7		A	
		--- altri				
8462.39.91	INDUSTRY	---- idrauliche	1,7		A	
8462.39.99	INDUSTRY	---- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Punzonatrici o sgratolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate				
		-- a comando numerico				
8462.41.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7		A	
8462.41.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		-- altri				
8462.49.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7		A	
8462.49.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- altri				
		-- Presse idrauliche				
8462.91.20	INDUSTRY	--- a comando numerico	2,7		A	
8462.91.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8462.99.20	INDUSTRY	--- a comando numerico	2,7		A	
8462.99.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8463		Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia				
		- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili				
8463.10.10	INDUSTRY	-- Trafilatrici per fili	2,7		A	
8463.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8463.20.00	INDUSTRY	- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	2,7		A	
8463.30.00	INDUSTRY	- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7		A	
8463.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
8464		Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8464.10.00	INDUSTRY	- Macchine per segare	2,2		A	
8464.20	INDUSTRY	- Macchine per molare o levigare				
		-- per la lavorazione del vetro				
8464.20.11	INDUSTRY	--- dei vetri d'ottica	2,2		A	
8464.20.19	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8464.20.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8464.90.00	INDUSTRY	- altri	2,2		A	
8465		Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili				
		- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8465.10.10	INDUSTRY	-- con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	2,7		A	
8465.10.90	INDUSTRY	-- senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7		A	
8465.20.00	INDUSTRY	- Centri di lavorazione	2,7		A	
		- altri				
		-- Macchine per segare				
8465.91.10	INDUSTRY	--- a nastro	2,7		A	
8465.91.20	INDUSTRY	--- Seghe circolari	2,7		A	
8465.91.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8465.92.00	INDUSTRY	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7		A	
8465.93.00	INDUSTRY	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7		A	
8465.94.00	INDUSTRY	-- Macchine per curvare o montare	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8465.95.00	INDUSTRY	-- Foratrici o mortasatrici	2,7		A	
8465.96.00	INDUSTRY	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7		A	
8465.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8466		Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie				
8466.10	INDUSTRY	- Portautensili e filiere a scatto automatico				
		-- Portautensili				
8466.10.20	INDUSTRY	--- Mandrini, pinze e coni morse	1,2		A	
		--- altri				
8466.10.31	INDUSTRY	---- per torni	1,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8466.10.38	INDUSTRY	---- altri	1,2		A	
8466.10.80	INDUSTRY	-- Filiere a scatto automatico	1,2		A	
8466.20	INDUSTRY	- Portapezzi				
8466.20.20	INDUSTRY	-- Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2		A	
		-- altri				
8466.20.91	INDUSTRY	--- per torni	1,2		A	
8466.20.98	INDUSTRY	--- altri	1,2		A	
8466.30.00	INDUSTRY	- Dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine	1,2		A	
		- altri				
		-- per macchine della voce 8464				
8466.91.20	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2		A	
8466.91.95	INDUSTRY	--- altri	1,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- per macchine della voce 8465				
8466.92.20	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2		A	
8466.92.80	INDUSTRY	--- altri	1,2		A	
8466.93	INDUSTRY	-- per macchine delle voci da 8456 a 8461				
8466.93.40	INDUSTRY	--- parti e accessori di macchine delle sottovoci 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00, 8459.61 o 8461.50 del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	0		A	
		--- altri				
8466.93.50	INDUSTRY	---- per macchine della sottovoce 8456.50.00	1,7		A	
8466.93.60	INDUSTRY	---- altri	1,2		A	
8466.94.00	INDUSTRY	-- per macchine delle voci 8462 o 8463	1,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8467		Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano				
		- Pneumatici				
		-- rotativi (anche a percussione)				
8467.11.10	INDUSTRY	--- per la lavorazione dei metalli	1,7		A	
8467.11.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8467.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- a motore elettrico incorporato				
8467.21	INDUSTRY	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative				
8467.21.10	INDUSTRY	--- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7		A	
		--- altri				
8467.21.91	INDUSTRY	---- elettropneumatiche	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8467.21.99	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		-- Seghe e troncatrici				
8467.22.10	INDUSTRY	--- Troncatrici	2,7		A	
8467.22.30	INDUSTRY	--- Seghe circolari	2,7		A	
8467.22.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8467.29	INDUSTRY	-- altri				
8467.29.20	INDUSTRY	--- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7		A	
		--- altri				
		---- Smerigliatrici e levigatrici				
8467.29.51	INDUSTRY	----- Smerigliatrici angolari	2,7		A	
8467.29.53	INDUSTRY	----- Levigatrici a nastro	2,7		A	
8467.29.59	INDUSTRY	----- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8467.29.70	INDUSTRY	---- Piallatrici	2,7		A	
8467.29.80	INDUSTRY	---- Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7		A	
8467.29.85	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		- altri utensili				
8467.81.00	INDUSTRY	-- Troncatrici a catena	1,7		A	
8467.89.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Parti				
8467.91.00	INDUSTRY	-- di troncatrici a catena	1,7		A	
8467.92.00	INDUSTRY	-- di utensili pneumatici	1,7		A	
8467.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8468		Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8468.10.00	INDUSTRY	- Cannelli a mano	2,2		A	
8468.20.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi a gas	2,2		A	
8468.80.00	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi	2,2		A	
8468.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
8470		Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa				
8470.10.00	INDUSTRY	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	0		A	
		- altre macchine calcolatrici, elettroniche				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8470.21.00	INDUSTRY	-- con dispositivo stampante	0		A	
8470.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8470.30.00	INDUSTRY	- altre macchine calcolatrici	0		A	
8470.50.00	INDUSTRY	- Registratori di cassa	0		A	
8470.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
8471		Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove				
8471.30.00	INDUSTRY	- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	0		A	
		- altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8471.41.00	INDUSTRY	-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	0		A	
8471.49.00	INDUSTRY	-- altre, presentate in forma di sistemi	0		A	
8471.50.00	INDUSTRY	- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	0		A	
		- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria				
8471.60.60	INDUSTRY	-- Tastiere	0		A	
8471.60.70	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8471.70	INDUSTRY	- Unità di memoria				
8471.70.20	INDUSTRY	-- Unità di memoria centrali	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Unità di memoria a dischi				
8471.70.30	INDUSTRY	---- ottiche, comprese le magneto-ottiche	0		A	
		---- altri				
8471.70.50	INDUSTRY	----- Unità di memoria a dischi rigidi	0		A	
8471.70.70	INDUSTRY	----- altri	0		A	
8471.70.80	INDUSTRY	--- Unità di memoria a nastri	0		A	
8471.70.98	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8471.80.00	INDUSTRY	- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	0		A	
8471.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
8472		Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori etto grafici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggaffare)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8472.10.00	INDUSTRY	- Duplicatori	0,5		A	
8472.30.00	INDUSTRY	- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2		A	
		- altri				
8472.90.10	INDUSTRY	-- Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	0,6		A	
8472.90.30	INDUSTRY	-- Sportelli automatici	0		A	
8472.90.40	INDUSTRY	-- Macchine per l'elaborazione di testi	0		A	
8472.90.90	INDUSTRY	-- altri	0,6		A	
8473		Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti ed accessori di macchine della voce 8470				
		-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29				
8473.21.10	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici	0		A	
8473.21.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
8473.29.10	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici	0		A	
8473.29.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Parti ed accessori di macchine della voce 8471				
8473.30.20	INDUSTRY	-- Assiemaggi elettronici	0		A	
8473.30.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti ed accessori di macchine della voce 8472				
8473.40.10	INDUSTRY	-- Assemblaggi elettronici	0		A	
8473.40.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8470 a 8472				
8473.50.20	INDUSTRY	-- Assemblaggi elettronici	0		A	
8473.50.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8474		Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8474.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	0		A	
8474.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	0		A	
		- Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare				
8474.31.00	INDUSTRY	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	0		A	
8474.32.00	INDUSTRY	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	0		A	
8474.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8474.80.10	INDUSTRY	-- Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	0		A	
8474.80.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Parti				
8474.90.10	INDUSTRY	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8474.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8475		Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro				
8475.10.00	INDUSTRY	- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7		A	
		- Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro				
8475.21.00	INDUSTRY	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	0		A	
8475.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Parti				
8475.90.10	INDUSTRY	-- Parti di macchine della sottovoce 8475.21.00	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8475.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8476		Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola				
		- Macchine automatiche per la vendita di bevande				
8476.21.00	INDUSTRY	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7		A	
8476.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altre macchine				
8476.81.00	INDUSTRY	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7		A	
		-- altri				
8476.89.10	INDUSTRY	--- Macchine per cambiare in moneta spicciola	0		A	
8476.89.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Parti				
8476.90.10	INDUSTRY	-- Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8476.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8477		Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
8477.10.00	INDUSTRY	- Formatrici ad iniezione	1,7		A	
8477.20.00	INDUSTRY	- Estrusori	1,7		A	
8477.30.00	INDUSTRY	- Formatrici per soffiaggio	1,7		A	
8477.40.00	INDUSTRY	- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7		A	
		- altre macchine ed apparecchi per formare o modellare				
8477.51.00	INDUSTRY	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7		A	
		-- altri				
8477.59.10	INDUSTRY	--- Presse	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8477.59.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8477.80	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi				
		-- Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari				
8477.80.11	INDUSTRY	--- Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7		A	
8477.80.19	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altri				
8477.80.91	INDUSTRY	--- Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7		A	
8477.80.93	INDUSTRY	--- Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7		A	
8477.80.95	INDUSTRY	--- Macchine per taglio o pelatura	1,7		A	
8477.80.99	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		- Parti				
8477.90.10	INDUSTRY	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7		A	
8477.90.80	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8478		Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
8478.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi	1,7		A	
8478.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8479		Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
8479.10.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	0		A	
8479.20.00	INDUSTRY	- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7		A	
		- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero				
8479.30.10	INDUSTRY	-- Presse	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8479.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8479.40.00	INDUSTRY	- Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7		A	
8479.50.00	INDUSTRY	- Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7		A	
8479.60.00	INDUSTRY	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento de'll'aria	1,7		A	
		- Passerelle per l'imbarco di passeggeri				
8479.71.00	INDUSTRY	-- del tipo utilizzato negli aeroporti	1,7		A	
8479.79.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8479.81.00	INDUSTRY	-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	1,7		A	
8479.82.00	INDUSTRY	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8479.89.30	INDUSTRY	--- Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7		A	
8479.89.60	INDUSTRY	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7		A	
8479.89.70	INDUSTRY	--- Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	0		A	
8479.89.97	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8479.90	INDUSTRY	- Parti				
8479.90.15	INDUSTRY	-- Parti di macchine della sottovoce 8479.89.70	0		A	
		-- altri				
8479.90.20	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7		A	
8479.90.70	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8480		Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8480.10.00	INDUSTRY	- Staffe per fonderia	1,7		A	
8480.20.00	INDUSTRY	- Piastre di fondo per forme	1,7		A	
		- Modelli per forme				
8480.30.10	INDUSTRY	-- di legno	1,7		A	
8480.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Forme per metalli o carburi metallici				
8480.41.00	INDUSTRY	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7		A	
8480.49.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8480.50.00	INDUSTRY	- Forme per vetro	1,7		A	
8480.60.00	INDUSTRY	- Forme per materie minerali	1,7		A	
		- Forme per gomma o materie plastiche				
8480.71.00	INDUSTRY	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7		A	
8480.79.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8481		Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche				
8481.10	INDUSTRY	- Riduttori di pressione				
8481.10.05	INDUSTRY	-- combinati con filtri o lubrificatori	2,2		A	
		-- altri				
8481.10.19	INDUSTRY	--- di ghisa o di acciaio	2,2		A	
8481.10.99	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche				
8481.20.10	INDUSTRY	-- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2		A	
8481.20.90	INDUSTRY	-- Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Valvole di ritegno				
8481.30.91	INDUSTRY	-- di ghisa o di acciaio	2,2		A	
8481.30.99	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
		- Valvole di troppo pieno o di sicurezza				
8481.40.10	INDUSTRY	-- di ghisa o di acciaio	2,2		A	
8481.40.90	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8481.80	INDUSTRY	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili				
		-- Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria				
8481.80.11	INDUSTRY	--- Mescolatori, mitigatori	2,2		A	
8481.80.19	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
		-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati				
8481.80.31	INDUSTRY	--- Valvole termostatiche	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8481.80.39	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8481.80.40	INDUSTRY	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2		A	
		-- altri				
		--- Valvole di regolazione				
8481.80.51	INDUSTRY	---- di temperatura	2,2		A	
8481.80.59	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
		--- altri				
		---- Valvole a saracinesca				
8481.80.61	INDUSTRY	----- di ghisa	2,2		A	
8481.80.63	INDUSTRY	----- di acciaio	2,2		A	
8481.80.69	INDUSTRY	----- altri	2,2		A	
		---- Valvole a globo				
8481.80.71	INDUSTRY	----- di ghisa	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8481.80.73	INDUSTRY	----- di acciaio	2,2		A	
8481.80.79	INDUSTRY	----- altri	2,2		A	
8481.80.81	INDUSTRY	---- Rubinetti a sfera e a maschio	2,2		A	
8481.80.85	INDUSTRY	---- Valvole a farfalla	2,2		A	
8481.80.87	INDUSTRY	---- Valvole a membrana	2,2		A	
8481.80.99	INDUSTRY	---- altri	2,2		A	
8481.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
8482		Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)				
		- Cuscinetti a sfere				
8482.10.10	INDUSTRY	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8		A	
8482.10.90	INDUSTRY	-- altri	8		A	
8482.20.00	INDUSTRY	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8482.30.00	INDUSTRY	- Cuscinetti a rulli a botte	8		A	
8482.40.00	INDUSTRY	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8		A	
8482.50.00	INDUSTRY	- Cuscinetti a rulli cilindrici	8		A	
8482.80.00	INDUSTRY	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	8		A	
		- Parti				
		-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi				
8482.91.10	INDUSTRY	--- Rulli conici	8		A	
8482.91.90	INDUSTRY	--- altri	7,7		A	
8482.99.00	INDUSTRY	-- altri	8		A	
8483		Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8483.10	INDUSTRY	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle				
		-- Manovelle ed alberi a gomito				
8483.10.21	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4		A	
8483.10.25	INDUSTRY	--- di acciaio fucinato	4		A	
8483.10.29	INDUSTRY	--- altri	4		A	
8483.10.50	INDUSTRY	-- Alberi articolati	4		A	
8483.10.95	INDUSTRY	-- altri	4		A	
8483.20.00	INDUSTRY	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	6		A	
8483.30	INDUSTRY	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti				
		-- Supporti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8483.30.32	INDUSTRY	--- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7		A	
8483.30.38	INDUSTRY	--- altri	3,4		A	
8483.30.80	INDUSTRY	-- Cuscinetti	3,4		A	
8483.40	INDUSTRY	- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia				
		-- Ingranaggi				
8483.40.21	INDUSTRY	--- con ruote cilindriche	3,7		A	
8483.40.23	INDUSTRY	--- con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7		A	
8483.40.25	INDUSTRY	--- con vite senza fine	3,7		A	
8483.40.29	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
8483.40.30	INDUSTRY	-- Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7		A	
		-- Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8483.40.51	INDUSTRY	--- Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7		A	
8483.40.59	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
8483.40.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa				
8483.50.20	INDUSTRY	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7		A	
8483.50.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione				
8483.60.20	INDUSTRY	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7		A	
8483.60.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8483.90	INDUSTRY	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti				
8483.90.20	INDUSTRY	-- Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8483.90.81	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7		A	
8483.90.89	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8484		Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici				
8484.10.00	INDUSTRY	- Guarnizioni metalloplastiche	1,7		A	
8484.20.00	INDUSTRY	- Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7		A	
8484.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8486		Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori				
8486.10.00	INDUSTRY	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	0		A	
8486.20.00	INDUSTRY	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	0		A	
8486.30.00	INDUSTRY	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0		A	
8486.40.00	INDUSTRY	- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	0		A	
8486.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8487		Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche				
		- Eliche per navi e loro pale				
8487.10.10	INDUSTRY	-- di bronzo	1,7		A	
8487.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8487.90	INDUSTRY	- altri				
8487.90.40	INDUSTRY	-- di ghisa	1,7		A	
		-- di ferro o di acciaio				
8487.90.51	INDUSTRY	--- di getti di acciaio	1,7		A	
8487.90.57	INDUSTRY	--- di ferro o di acciaio fucinati o stampati	1,7		A	
8487.90.59	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8487.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
85		CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI				
8501		Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni				
8501.10	INDUSTRY	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W				
8501.10.10	INDUSTRY	-- Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7		A	
		-- altri				
8501.10.91	INDUSTRY	--- Motori universali	2,7		A	
8501.10.93	INDUSTRY	--- Motori a corrente alternata	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8501.10.99	INDUSTRY	--- Motori a corrente continua	2,7		A	
8501.20.00	INDUSTRY	- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	2,7		A	
		- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua				
8501.31.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7		A	
8501.32.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7		A	
8501.33.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7		A	
8501.34.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 375 kW	2,7		A	
		- altri motori a corrente alternata, monofase				
8501.40.20	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7		A	
8501.40.80	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 750 W	2,7		A	
		- altri motori a corrente alternata, polifase				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8501.51.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7		A	
		-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW				
8501.52.20	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7		A	
8501.52.30	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	2,7		A	
8501.52.90	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7		A	
8501.53	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 75 kW				
8501.53.50	INDUSTRY	--- Motori di trazione	2,7		A	
		--- altri, di potenza				
8501.53.81	INDUSTRY	---- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7		A	
8501.53.94	INDUSTRY	---- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8501.53.99	INDUSTRY	---- superiore a 750 kW	2,7		A	
		- Generatori a corrente alternata (alternatori)				
		-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA				
8501.61.20	INDUSTRY	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7		A	
8501.61.80	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7		A	
8501.62.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7		A	
8501.63.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7		A	
8501.64.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7		A	
8502		Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici				
		- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA				
8502.11.20	INDUSTRY	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7		A	
8502.11.80	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7		A	
8502.12.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7		A	
		-- di potenza superiore a 375 kVA				
8502.13.20	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7		A	
8502.13.40	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7		A	
8502.13.80	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7		A	
		- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8502.20.20	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7		A	
8502.20.40	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7		A	
8502.20.60	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7		A	
8502.20.80	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7		A	
		- altri gruppi elettrogeni				
8502.31.00	INDUSTRY	-- ad energia eolica	2,7		A	
		-- altri				
8502.39.20	INDUSTRY	--- Turbogeneratori	2,7		A	
8502.39.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8502.40.00	INDUSTRY	- Convertitori rotanti elettrici	2,7		A	
8503.00	INDUSTRY	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8503.00.10	INDUSTRY	- Ghiere amagnetiche	2,7		A	
		- altri				
8503.00.91	INDUSTRY	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7		A	
8503.00.99	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8504		Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione				
		- Ballast per lampade o tubi a scarica				
8504.10.20	INDUSTRY	-- Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7		A	
8504.10.80	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- Trasformatore con dielettrico liquido				
8504.21.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA				
8504.22.10	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7		A	
8504.22.90	INDUSTRY	--- di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000kVA	3,7		A	
8504.23.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7		A	
		- altri trasformatori				
8504.31	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA				
		--- Trasformatori di misura				
8504.31.21	INDUSTRY	---- per tensioni	3,7		A	
8504.31.29	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
8504.31.80	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8504.32.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	3,7		A	
8504.33.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7		A	
8504.34.00	INDUSTRY	-- di potenza superiore a 500 kVA	3,7		A	
8504.40	INDUSTRY	- Convertitori statici				
8504.40.30	INDUSTRY	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	0		A	
		-- altri				
8504.40.55	INDUSTRY	--- Caricatori di accumulatori	0.8		A	
		--- altri				
8504.40.82	INDUSTRY	---- Raddrizzatori	0.8		A	
		---- Ondulatori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8504.40.84	INDUSTRY	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	0,8		A	
8504.40.88	INDUSTRY	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	0,8		A	
8504.40.90	INDUSTRY	---- altri	0,8		A	
		- altre bobine di reattanza e di autoinduzione				
8504.50.20	INDUSTRY	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	0		A	
8504.50.95	INDUSTRY	-- altri	0,9		A	
8504.90	INDUSTRY	- Parti				
		-- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione				
8504.90.05	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504.50.20	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- altri				
8504.90.11	INDUSTRY	---- Nuclei di ferrite	0,6		A	
8504.90.18	INDUSTRY	---- altri	0,6		A	
		-- di convertitori statici				
8504.90.91	INDUSTRY	--- Assembraggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504.40.30	0		A	
8504.90.99	INDUSTRY	--- altri	0,6		A	
8505		Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche				
		- Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8505.11.00	INDUSTRY	-- di metallo	2,2		A	
		-- altri				
8505.19.10	INDUSTRY	--- Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2		A	
8505.19.90	INDUSTRY	--- altri	2,2		A	
8505.20.00	INDUSTRY	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2		A	
8505.90	INDUSTRY	- altri, comprese le parti				
		-- Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione				
8505.90.21	INDUSTRY	--- Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018	0		A	
8505.90.29	INDUSTRY	--- altri	1,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8505.90.50	INDUSTRY	-- Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2		A	
8505.90.90	INDUSTRY	-- Parti	1,8		A	
8506		Pile e batterie di pile elettriche				
8506.10	INDUSTRY	- Diossido di manganese				
		-- alcaline				
8506.10.11	INDUSTRY	--- Pile cilindriche	4,7		A	
8506.10.18	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
		-- altri				
8506.10.91	INDUSTRY	--- Pile cilindriche	4,7		A	
8506.10.98	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
8506.30.00	INDUSTRY	- all'ossido di mercurio	4,7		A	
8506.40.00	INDUSTRY	- all'ossido di argento	4,7		A	
		- al litio				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8506.50.10	INDUSTRY	-- Pile cilindriche	4,7		A	
8506.50.30	INDUSTRY	-- Pile a bottone	4,7		A	
8506.50.90	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
8506.60.00	INDUSTRY	- a zinco-aria	4,7		A	
		- altre pile e batterie di pile				
8506.80.05	INDUSTRY	-- Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	0		A	
8506.80.80	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
8506.90.00	INDUSTRY	- Parti	4,7		A	
8507		Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare				
		- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8507.10.20	INDUSTRY	-- funzionanti con elettrolite liquido	3,7		A	
8507.10.80	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- altri accumulatori al piombo				
8507.20.20	INDUSTRY	-- funzionanti con elettrolite liquido	3,7		A	
8507.20.80	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- al nichel-cadmio				
8507.30.20	INDUSTRY	-- ermeticamente chiusi	2,6		A	
8507.30.80	INDUSTRY	-- altri	2,6		A	
8507.40.00	INDUSTRY	- al nichel-ferro	2,7		A	
8507.50.00	INDUSTRY	- Accumulatori all'idruro di nichel metallico	2,7		A	
8507.60.00	INDUSTRY	- Accumulatori al litio-ion	2,7		A	
8507.80.00	INDUSTRY	- altri accumulatori	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti				
8507.90.30	INDUSTRY	-- Separatori	2,7		A	
8507.90.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8508		Aspirapolvere				
		- a motore elettrico incorporato				
8508.11.00	INDUSTRY	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	2,2		A	
8508.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8508.60.00	INDUSTRY	- altri aspirapolvere	1,7		A	
8508.70.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8509		Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8509.40.00	INDUSTRY	- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	2,2		A	
8509.80.00	INDUSTRY	- altri apparecchi	2,2		A	
8509.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
8510		Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato				
8510.10.00	INDUSTRY	- Rasoi	2,2		A	
8510.20.00	INDUSTRY	- Tosatrici	2,2		A	
8510.30.00	INDUSTRY	- Apparecchi per la depilazione	2,2		A	
8510.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8511		Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori				
8511.10.00	INDUSTRY	- Candele di accensione	3,2		A	
8511.20.00	INDUSTRY	- Magnet; dinamo-magneti, volano-magneti	3,2		A	
8511.30.00	INDUSTRY	- Distributori; bobine di accensione	3,2		A	
8511.40.00	INDUSTRY	- Avviatori, anche funzionanti come generatori	3,2		A	
8511.50.00	INDUSTRY	- altri generatori	3,2		A	
8511.80.00	INDUSTRY	- altri apparecchi e dispositivi	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8511.90.00	INDUSTRY	- Parti	3,2		A	
8512		Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli				
8512.10.00	INDUSTRY	- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7		A	
8512.20.00	INDUSTRY	- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7		A	
		- Apparecchi di segnalazione acustica				
8512.30.10	INDUSTRY	-- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2		A	
8512.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8512.40.00	INDUSTRY	- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7		A	
		- Parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8512.90.10	INDUSTRY	-- di apparecchi della sottovoce 8512.30.10	2,2		A	
8512.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8513		Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512				
8513.10.00	INDUSTRY	- Lampade	5,7		A	
8513.90.00	INDUSTRY	- Parti	5,7		A	
8514		Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche				
		- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)				
8514.10.10	INDUSTRY	-- Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8514.10.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
		- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche				
8514.20.10	INDUSTRY	-- funzionanti ad induzione	2,2		A	
8514.20.80	INDUSTRY	-- funzionanti per perdite dielettriche	2,2		A	
		- altri forni				
8514.30.20	INDUSTRY	-- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati	0.6		A	
8514.30.80	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8514.40.00	INDUSTRY	- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2		A	
		- Parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8514.90.30	INDUSTRY	-- Di altri forni della sottovoce 8514.30.20	0,6		A	
8514.90.70	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8515		Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet				
		- Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera				
8515.11.00	INDUSTRY	-- Ferri e pistole per brasare	2,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8515.19.10	INDUSTRY	--- Saldatrici a onda dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	0,7		A	
8515.19.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza				
8515.21.00	INDUSTRY	-- interamente o parzialmente automatici	2,7		A	
8515.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma				
8515.31.00	INDUSTRY	-- interamente o parzialmente automatici	2,7		A	
8515.39	INDUSTRY	-- altri				
		--- a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8515.39.13	INDUSTRY	---- di un trasformatore	2,7		A	
8515.39.18	INDUSTRY	---- di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7		A	
8515.39.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8515.80.10	INDUSTRY	-- per il trattamento dei metalli	2,7		A	
8515.80.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Parti				
8515.90.20	INDUSTRY	-- di saldatrici a onda della sottovoce 8515.19.10	0		A	
8515.90.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8516		Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545				
		- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici				
8516.10.11	INDUSTRY	-- istantanei	2,7		A	
8516.10.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili				
8516.21.00	INDUSTRY	-- Radiatori ad accumulazione	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8516.29	INDUSTRY	-- altri				
8516.29.10	INDUSTRY	--- Radiatori a circolazione di liquido	2,7		A	
8516.29.50	INDUSTRY	--- Radiatori per convezione	2,7		A	
		--- altri				
8516.29.91	INDUSTRY	---- con ventilatore incorporato	2,7		A	
8516.29.99	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
		- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani				
8516.31.00	INDUSTRY	-- Asciugacapelli	2,7		A	
8516.32.00	INDUSTRY	-- altri apparecchi per parrucchiere	2,7		A	
8516.33.00	INDUSTRY	-- Apparecchi per asciugare le mani	2,7		A	
8516.40.00	INDUSTRY	- Ferri da stiro elettrici	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8516.50.00	INDUSTRY	- Forni a microonde	5		A	
		- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti				
8516.60.10	INDUSTRY	-- Cucine	2,7		A	
8516.60.50	INDUSTRY	-- Fornelli (comprese le piastre di cottura)	2,7		A	
8516.60.70	INDUSTRY	-- Griglie e girarrosti	2,7		A	
8516.60.80	INDUSTRY	-- Forni da fissare	2,7		A	
8516.60.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altri apparecchi elettrotermici				
8516.71.00	INDUSTRY	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7		A	
8516.72.00	INDUSTRY	-- Tostapane	2,7		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8516.79.20	INDUSTRY	--- Friggitrici	2,7		A	
8516.79.70	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Resistenze scaldanti				
8516.80.20	INDUSTRY	-- accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7		A	
8516.80.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8516.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8517		Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo				
8517.11.00	INDUSTRY	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless »	0		A	
8517.12.00	INDUSTRY	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0		A	
8517.18.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)				
8517.61.00	INDUSTRY	-- Stazioni fisse	0		A	
8517.62.00	INDUSTRY	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8517.69.10	INDUSTRY	--- Videofoni	0		A	
8517.69.20	INDUSTRY	--- Citofoni	0		A	
8517.69.30	INDUSTRY	--- Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia	0		A	
8517.69.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8517.70.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8518		Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono				
		- Microfoni e loro supporti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8518.10.30	INDUSTRY	-- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0		A	
8518.10.95	INDUSTRY	-- altri	0.6		A	
		- Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche				
8518.21.00	INDUSTRY	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	0		A	
8518.22.00	INDUSTRY	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	1,1		A	
		-- altri				
8518.29.30	INDUSTRY	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8518.29.95	INDUSTRY	--- altri	0,8		A	
		- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti				
8518.30.20	INDUSTRY	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	0		A	
8518.30.95	INDUSTRY	-- altri	0,5		A	
		- Amplificatori elettrici a bassa frequenza				
8518.40.30	INDUSTRY	-- utilizzati in telefonia o per la misura	0,8		A	
8518.40.80	INDUSTRY	-- altri	1,1		A	
8518.50.00	INDUSTRY	- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	0,5		A	
8518.90.00	INDUSTRY	- Parti	0,5		A	
8519		Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono				
8519.20	INDUSTRY	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8519.20.10	INDUSTRY	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	6		A	
		-- altri				
8519.20.91	INDUSTRY	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5		A	
8519.20.99	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8519.30.00	INDUSTRY	- Piatti giradischi	2		A	
8519.50.00	INDUSTRY	- Segreterie telefoniche	0		A	
		- altri apparecchi				
8519.81	INDUSTRY	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori				
		--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono				
8519.81.11	INDUSTRY	---- Dittafoni	0		A	
		---- altri apparecchi per la riproduzione del suono				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8519.81.15	INDUSTRY	----- Lettori tascabili di cassette ----- altri lettori di cassette	0		A	
8519.81.21	INDUSTRY	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	2,3		A	
8519.81.25	INDUSTRY	----- altri ----- altri	0		A	
		----- con sistema di lettura mediante fascio laser				
8519.81.31	INDUSTRY	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	2,3		A	
8519.81.35	INDUSTRY	----- altri	2,4		A	
8519.81.45	INDUSTRY	----- altri --- altri apparecchi	1,1		A	
8519.81.51	INDUSTRY	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8519.81.70	INDUSTRY	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici	0		A	
8519.81.95	INDUSTRY	---- altri	0,5		A	
8519.89.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8521		Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici				
		- a nastri magnetici				
8521.10.20	INDUSTRY	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	0		A	
8521.10.95	INDUSTRY	-- altri	2		A	
8521.90.00	INDUSTRY	- altri	8,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8522		Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521				
8522.10.00	INDUSTRY	- Lettori fonografici	4		A	
8522.90	INDUSTRY	- altri				
8522.90.20	INDUSTRY	-- Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	0		A	
8522.90.30	INDUSTRY	-- Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Assiemaggi elettronici				
8522.90.41	INDUSTRY	---- di apparecchi della sottovoce 8519.50.00	0		A	
8522.90.49	INDUSTRY	---- altri	1		A	
8522.90.70	INDUSTRY	--- Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	0		A	
8522.90.80	INDUSTRY	--- altri	1		A	
8523		Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37				
		- Supporti magnetici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8523.21.00	INDUSTRY	-- Schede munite di una pista magnetica	0		A	
8523.29	INDUSTRY	-- altri				
		--- Nastri magnetici; dischi magnetici				
8523.29.15	INDUSTRY	---- non registrati	0		A	
8523.29.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8523.29.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Supporti ottici				
		-- non registrati				
8523.41.10	INDUSTRY	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	0		A	
8523.41.30	INDUSTRY	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8523.41.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8523.49	INDUSTRY	-- altri				
		--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser				
8523.49.10	INDUSTRY	---- Dischi digitali versatili (DVD)	0		A	
8523.49.20	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8523.49.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Supporti a semiconduttore				
		-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori				
8523.51.10	INDUSTRY	--- non registrati	0		A	
8523.51.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8523.52.00	INDUSTRY	-- "Schede intelligenti" ("smart cards")	0		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8523.59.10	INDUSTRY	--- non registrati	0		A	
8523.59.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri				
8523.80.10	INDUSTRY	-- non registrati	0		A	
8523.80.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8525		Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali				
8525.50.00	INDUSTRY	- Apparecchi trasmettenti	0,9		A	
8525.60.00	INDUSTRY	- Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8525.80	INDUSTRY	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali				
		-- Telecamere				
8525.80.11	INDUSTRY	--- con almeno tre tubi da ripresa	0		A	
8525.80.19	INDUSTRY	--- altri	2,5		A	
8525.80.30	INDUSTRY	-- Fotocamere digitali	0		A	
		-- Videocamere digitali				
8525.80.91	INDUSTRY	--- che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	2,5		A	
8525.80.99	INDUSTRY	--- altri	3,5		A	
8526		Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando				
8526.10.00	INDUSTRY	- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	0,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
		-- Apparecchi di radionavigazione				
8526.91.20	INDUSTRY	--- Ricevitori di radionavigazione	0,9		A	
8526.91.80	INDUSTRY	--- altri	0,9		A	
8526.92.00	INDUSTRY	-- Apparecchi di radiotelecomando	0,9		A	
8527		Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria				
		- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna				
		-- Radiocassette tascabili				
8527.12.10	INDUSTRY	--- con sistema di lettura analogico e digitale	0		A	
8527.12.90	INDUSTRY	--- altri	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8527.13	INDUSTRY	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono				
8527.13.10	INDUSTRY	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	3		A	
		--- altri				
8527.13.91	INDUSTRY	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	3,5		A	
8527.13.99	INDUSTRY	---- altri	2,5		A	
8527.19.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli				
8527.21	INDUSTRY	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono				
		--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8527.21.20	INDUSTRY	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	8,8		A	
		---- altri				
8527.21.52	INDUSTRY	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	8,8		A	
8527.21.59	INDUSTRY	----- altri	6,3		A	
		--- altri				
8527.21.70	INDUSTRY	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14		A	
		---- altri				
8527.21.92	INDUSTRY	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14		A	
8527.21.98	INDUSTRY	----- altri	10		A	
8527.29.00	INDUSTRY	-- altri	7,5		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8527.91	INDUSTRY	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono				
		--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro				
8527.91.11	INDUSTRY	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	3,5		A	
8527.91.19	INDUSTRY	---- altri	2,5		A	
		--- altri				
8527.91.35	INDUSTRY	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	3		A	
		---- altri				
8527.91.91	INDUSTRY	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	0		A	
8527.91.99	INDUSTRY	----- altri	2,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria				
8527.92.10	INDUSTRY	--- Radiosveglie	0		A	
8527.92.90	INDUSTRY	--- altri	2,3		A	
8527.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,3		A	
8528		Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini				
		- Monitor con tubo catodico				
8528.42.00	INDUSTRY	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine	0		A	
8528.49.00	INDUSTRY	-- altri	3,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri monitor				
8528.52	INDUSTRY	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine				
8528.52.10	INDUSTRY	--- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0		A	
		--- altri				
8528.52.91	INDUSTRY	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	0		A	
8528.52.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8528.59.00	INDUSTRY	-- altri	14		B7	
		- Proiettori				
8528.62.00	INDUSTRY	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8528.69.20	INDUSTRY	--- in monocromie	2		A	
8528.69.80	INDUSTRY	--- altri	14		B7	
		- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini				
8528.71	INDUSTRY	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video				
		--- Videotuner				
8528.71.11	INDUSTRY	---- Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8528.71.15	INDUSTRY	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	0		A	
8528.71.19	INDUSTRY	---- altri	8,8		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8528.71.91	INDUSTRY	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	0		A	
8528.71.99	INDUSTRY	---- altri	8,8		A	
8528.72	INDUSTRY	-- altri, a colori				
8528.72.10	INDUSTRY	--- Teleproiettori	14		A	
8528.72.20	INDUSTRY	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8528.72.30	INDUSTRY	---- con tubo immagini incorporato	14		A	
8528.72.40	INDUSTRY	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14		B7	
8528.72.60	INDUSTRY	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14		A	
8528.72.80	INDUSTRY	---- altri	14		B7	
8528.73.00	INDUSTRY	-- altri, in monocromie	2		A	
8529		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528				
8529.10	INDUSTRY	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti				
		-- Antenne				
8529.10.11	INDUSTRY	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	1,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione				
8529.10.31	INDUSTRY	---- per ricezione via satellite	0,9		A	
8529.10.39	INDUSTRY	---- altri	0,9		A	
8529.10.65	INDUSTRY	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	1		A	
8529.10.69	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8529.10.80	INDUSTRY	-- Filtri e separatori di antenne	0,9		A	
8529.10.95	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8529.90	INDUSTRY	- altri				
8529.90.15	INDUSTRY	-- Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73	3		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8529.90.20	INDUSTRY	--- Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525.60.00, 8525.80.30, 8528.42.00, 8528.52.10 e 8528.62.00	0		A	
		--- altri				
		---- Mobili e cofanetti				
8529.90.41	INDUSTRY	----- di legno	0		A	
8529.90.49	INDUSTRY	----- di altre materie	0		A	
8529.90.65	INDUSTRY	---- Assiemaggi elettronici	1,9		A	
		--- altri				
8529.90.91	INDUSTRY	----- Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		----- altri				
8529.90.92	INDUSTRY	----- di telecamere delle sottovoci 8525.80.11 e 8525.80.19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	3,1		A	
8529.90.97	INDUSTRY	----- altri	1,9		A	
8530		Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)				
8530.10.00	INDUSTRY	- Apparecchi per strade ferrate o simili	1,7		A	
8530.80.00	INDUSTRY	- altri apparecchi	1,7		A	
8530.90.00	INDUSTRY	- Parti	1,7		A	
8531		Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili				
8531.10.30	INDUSTRY	-- del tipo utilizzato per edifici	2,2		A	
8531.10.95	INDUSTRY	-- altri	2,2		A	
8531.20	INDUSTRY	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)				
8531.20.20	INDUSTRY	-- a diodi emettitori di luce (LED)	0		A	
		-- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)				
8531.20.40	INDUSTRY	--- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	0		A	
8531.20.95	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri apparecchi				
8531.80.40	INDUSTRY	-- Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili	2,2		A	
8531.80.70	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8531.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8532		Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili				
8532.10.00	INDUSTRY	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	0		A	
		- altri condensatori fissi				
8532.21.00	INDUSTRY	-- di tantalio	0		A	
8532.22.00	INDUSTRY	-- elettrolitici all'alluminio	0		A	
8532.23.00	INDUSTRY	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	0		A	
8532.24.00	INDUSTRY	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	0		A	
8532.25.00	INDUSTRY	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	0		A	
8532.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8532.30.00	INDUSTRY	- Condensatori variabili o regolabili	0		A	
8532.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8533		Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)				
8533.10.00	INDUSTRY	- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	0		A	
		- altre resistenze fisse				
8533.21.00	INDUSTRY	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0		A	
8533.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate				
8533.31.00	INDUSTRY	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0		A	
8533.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)				
8533.40.10	INDUSTRY	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0		A	
8533.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8533.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8534.00	INDUSTRY	Circuiti stampati				
		- solamente con elementi conduttori e di contatto				
8534.00.11	INDUSTRY	-- Circuiti a più strati	0		A	
8534.00.19	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8534.00.90	INDUSTRY	- con altri elementi passivi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8535		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V				
8535.10.00	INDUSTRY	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili - Interruttori automatici	2,7		A	
8535.21.00	INDUSTRY	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7		A	
8535.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Sezionatori ed interruttori				
8535.30.10	INDUSTRY	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7		A	
8535.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8535.40.00	INDUSTRY	- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8535.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
8536		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampe e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche				
		- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili				
8536.10.10	INDUSTRY	-- per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3		A	
8536.10.50	INDUSTRY	-- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3		A	
8536.10.90	INDUSTRY	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3		A	
		- Interruttori automatici				
8536.20.10	INDUSTRY	-- per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8536.20.90	INDUSTRY	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3		A	
		- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici				
8536.30.10	INDUSTRY	-- per una intensità inferiore o uguale a 16 A	0,6		A	
8536.30.30	INDUSTRY	-- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	0,6		A	
8536.30.90	INDUSTRY	-- per una intensità superiore a 125 A	0,6		A	
		- Relè				
		-- per tensioni inferiori o uguali a 60 V				
8536.41.10	INDUSTRY	--- per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3		A	
8536.41.90	INDUSTRY	--- per una intensità superiore a 2 A	2,3		A	
8536.49.00	INDUSTRY	-- altri	2,3		A	
		- altri interruttori, sezionatori e commutatori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8536.50.03	INDUSTRY	-- Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	0		A	
8536.50.05	INDUSTRY	-- Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	0		A	
8536.50.07	INDUSTRY	-- Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	0		A	
		-- altri				
		--- per una tensione inferiore o uguale a 60 V				
8536.50.11	INDUSTRY	---- a tasto o pulsante	0,6		A	
8536.50.15	INDUSTRY	---- rotanti	0,6		A	
8536.50.19	INDUSTRY	---- altri	0,6		A	
8536.50.80	INDUSTRY	--- altri	0,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Portalampane, spine e prese di corrente				
		-- Portalampane				
8536.61.10	INDUSTRY	--- Portalampane Edison	2,3		A	
8536.61.90	INDUSTRY	--- altri	2,3		A	
		-- altri				
8536.69.10	INDUSTRY	--- per cavi coassiali	0		A	
8536.69.30	INDUSTRY	--- per circuiti stampati	0		A	
8536.69.90	INDUSTRY	--- altri	2,3		A	
8536.70.00	INDUSTRY	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3		A	
		- altri apparecchi				
8536.90.01	INDUSTRY	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	0,6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8536.90.10	INDUSTRY	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	0		A	
8536.90.20	INDUSTRY	-- Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	0		A	
8536.90.40	INDUSTRY	-- Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711	2,3		A	
8536.90.95	INDUSTRY	-- altri	0,6		A	
8537		Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517				
8537.10	INDUSTRY	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8537.10.10	INDUSTRY	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1		A	
		-- altri				
8537.10.91	INDUSTRY	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1		A	
8537.10.95	INDUSTRY	--- Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo	0		A	
8537.10.98	INDUSTRY	--- altri - per una tensione superiore a 1 000 V	2,1		A	
8537.20.91	INDUSTRY	-- superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1		A	
8537.20.99	INDUSTRY	-- superiore a 72,5 kV	2,1		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8538		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537				
8538.10.00	INDUSTRY	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisi dei loro apparecchi	0,6		A	
8538.90	INDUSTRY	- altri				
		-- per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536.90.20				
8538.90.11	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici	0		A	
8538.90.19	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
8538.90.91	INDUSTRY	--- Assiemaggi elettronici	3,2		A	
8538.90.99	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8539		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce (LED)				
8539.10.00	INDUSTRY	- Oggetti detti "fari e proiettori sigillati"	2,7		A	
		- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi				
8539.21	INDUSTRY	-- alogeni, al tungsteno				
8539.21.30	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7		A	
		--- altri, di tensione				
8539.21.92	INDUSTRY	---- superiore a 100 V	2,7		A	
8539.21.98	INDUSTRY	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7		A	
		-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8539.22.10	INDUSTRY	--- a riflettore	2,7		A	
8539.22.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
8539.29	INDUSTRY	-- altri				
8539.29.30	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7		A	
		--- altri, di tensione				
8539.29.92	INDUSTRY	---- superiore a 100 V	2,7		A	
8539.29.98	INDUSTRY	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7		A	
		- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti				
		-- fluorescenti, a catodo caldo				
8539.31.10	INDUSTRY	--- con due zoccoli	2,7		A	
8539.31.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico				
8539.32.20	INDUSTRY	--- a vapore di mercurio o di sodio	2,7		A	
8539.32.90	INDUSTRY	--- ad alogenuro metallico	2,7		A	
		-- altri				
8539.39.20	INDUSTRY	--- Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,7		A	
8539.39.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco				
8539.41.00	INDUSTRY	-- Lampade ad arco	2,7		A	
8539.49.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8539.50.00	INDUSTRY	- Lampade con diodi emettitori di luce (LED)	3,7		A	
		- Parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8539.90.10	INDUSTRY	-- Zoccoli	2,7		A	
8539.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8540		Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere)				
		- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor				
8540.11.00	INDUSTRY	-- a colori	14		A	
8540.12.00	INDUSTRY	-- in monocromie	7,5		A	
		- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo				
8540.20.10	INDUSTRY	-- Tubi per telecamere	2,7		A	
8540.20.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8540.40.00	INDUSTRY	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	2,6		A	
8540.60.00	INDUSTRY	- altri tubi catodici	2,6		A	
		- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia				
8540.71.00	INDUSTRY	-- Magnetron	2,7		A	
8540.79.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altre lampade, tubi e valvole				
8540.81.00	INDUSTRY	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7		A	
8540.89.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Parti				
8540.91.00	INDUSTRY	-- di tubi catodici	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8540.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8541		Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati				
8541.10.00	INDUSTRY	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)	0		A	
		- Transistor, diversi dai fototransistor				
8541.21.00	INDUSTRY	-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	0		A	
8541.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8541.30.00	INDUSTRY	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED)				
8541.40.10	INDUSTRY	-- Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	0		A	
8541.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
8541.50.00	INDUSTRY	- altri dispositivi a semiconduttore	0		A	
8541.60.00	INDUSTRY	- Cristalli piezoelettrici montati	0		A	
8541.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8542		Circuiti integrati elettronici				
		- Circuiti integrati elettronici				
8542.31	INDUSTRY	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Merci specificate nella nota 9(b)(3 e 4) del presente capitolo				
8542.31.11	INDUSTRY	---- Circuiti integrati multicomponenti	0		A	
8542.31.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8542.31.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8542.32	INDUSTRY	-- Memorie				
		--- Merci specificate nella nota 9(b)(3 e 4) del presente capitolo				
8542.32.11	INDUSTRY	---- Circuiti integrati multicomponenti	0		A	
8542.32.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- altri				
		---- Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)				
8542.32.31	INDUSTRY	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8542.32.39	INDUSTRY	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0		A	
8542.32.45	INDUSTRY	---- Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	0		A	
8542.32.55	INDUSTRY	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	0		A	
		---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM				
		----- Flash E ² PROM				
8542.32.61	INDUSTRY	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0		A	
8542.32.69	INDUSTRY	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0		A	
8542.32.75	INDUSTRY	----- altri	0		A	
8542.32.90	INDUSTRY	---- altre memorie	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Amplificatori				
8542.33.10	INDUSTRY	--- Circuiti integrati multicomponenti	0		A	
8542.33.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8542.39	INDUSTRY	-- altri				
		--- Merci specificate nella nota 9(b)(3 e 4) del presente capitolo				
8542.39.11	INDUSTRY	---- Circuiti integrati multicomponenti	0		A	
8542.39.19	INDUSTRY	---- altri	0		A	
8542.39.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
8542.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8543		Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
8543.10.00	INDUSTRY	- Acceleratori di particelle	4		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8543.20.00	INDUSTRY	- Generatori di segnali	0,9		A	
		- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi				
8543.30.40	INDUSTRY	-- Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati	0		A	
8543.30.70	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- altre macchine ed apparecchi				
8543.70.01	INDUSTRY	-- Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche	0,9		A	
8543.70.02	INDUSTRY	-- Amplificatori di microonde	0,9		A	
8543.70.03	INDUSTRY	-- Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi	0,9		A	
8543.70.04	INDUSTRY	-- Registratori digitali di dati di volo	0,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8543.70.05	INDUSTRY	-- Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio	0,9		A	
8543.70.06	INDUSTRY	-- Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per messaggio suono	0,9		A	
8543.70.07	INDUSTRY	-- Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini	0		A	
8543.70.08	INDUSTRY	-- Macchine per pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici	0,9		A	
8543.70.09	INDUSTRY	-- Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8543.70.10	INDUSTRY	-- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	0		A	
8543.70.30	INDUSTRY	-- Amplificatori d'antenne	3,7		A	
8543.70.50	INDUSTRY	-- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7		A	
8543.70.60	INDUSTRY	-- Elettrodomestici di ricinti	3,7		A	
8543.70.70	INDUSTRY	-- Sigarette elettroniche	3,7		A	
8543.70.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
8543.90.00	INDUSTRY	- Parti	0		A	
8544		Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Fili per avvolgimenti				
		-- di rame				
8544.11.10	INDUSTRY	--- smaltati o laccati	3,7		A	
8544.11.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
8544.19.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
8544.20.00	INDUSTRY	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7		A	
8544.30.00	INDUSTRY	- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7		A	
		- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V				
		-- muniti di pezzi di congiunzione				
8544.42.10	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	0		A	
8544.42.90	INDUSTRY	--- altri	3,3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8544.49	INDUSTRY	-- altri				
8544.49.20	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0		A	
		--- altri				
8544.49.91	INDUSTRY	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7		A	
		---- altri				
8544.49.93	INDUSTRY	----- per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7		A	
8544.49.95	INDUSTRY	----- per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V	3,7		A	
8544.49.99	INDUSTRY	----- per una tensione di 1 000 V	3,7		A	
		- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V				
8544.60.10	INDUSTRY	-- con conduttori di rame	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8544.60.90	INDUSTRY	-- con altri conduttori	3,7		A	
8544.70.00	INDUSTRY	- Cavi di fibre ottiche	0		A	
8545		Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici				
		- Elettrodi				
8545.11.00	INDUSTRY	-- dei tipi utilizzati per forni	2,7		A	
8545.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
8545.20.00	INDUSTRY	- Spazzole	2,7		A	
		- altri				
8545.90.10	INDUSTRY	-- Resistenze riscaldanti	1,7		A	
8545.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8546		Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia				
8546.10.00	INDUSTRY	- di vetro	3,7		A	
8546.20.00	INDUSTRY	- di ceramica	4,7		A	
		- altri				
8546.90.10	INDUSTRY	-- di materia plastica	3,7		A	
8546.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
8547		Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8547.10.00	INDUSTRY	- Pezzi isolanti di ceramica	4,7		A	
8547.20.00	INDUSTRY	- Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7		A	
8547.90.00	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
8548		Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo				
8548.10	INDUSTRY	- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso				
8548.10.10	INDUSTRY	-- Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7		A	
		-- Accumulatori elettrici fuori uso				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8548.10.21	INDUSTRY	--- Accumulatori al piombo	2,6		A	
8548.10.29	INDUSTRY	--- altri	2,6		A	
		-- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici				
8548.10.91	INDUSTRY	--- contenenti piombo	0		A	
8548.10.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri				
8548.90.20	INDUSTRY	-- Memorie in forma multicominate, come per esempio D-RAM stack e moduli	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8548.90.30	INDUSTRY	-- Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	0		A	
8548.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
86		CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE				
8601		Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8601.10.00	INDUSTRY	- a presa di corrente elettrica esterna	1,7		A	
8601.20.00	INDUSTRY	- ad accumulatori elettrici	1,7		A	
8602		Altre locomotive e locotrattori; tender				
8602.10.00	INDUSTRY	- Locomotive diesel-elettriche	1,7		A	
8602.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8603		Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604				
8603.10.00	INDUSTRY	- a presa di corrente elettrica esterna	1,7		A	
8603.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8604.00.00	INDUSTRY	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8605.00.00	INDUSTRY	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7		A	
8606		Carri per il trasporto di merci su rotaie				
8606.10.00	INDUSTRY	- Carri cisterna e simili	1,7		A	
8606.30.00	INDUSTRY	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10	1,7		A	
		- altri				
		-- coperti e chiusi				
8606.91.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	1,7		A	
8606.91.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8606.92.00	INDUSTRY	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	1,7		A	
8606.99.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8607		Parti di veicoli per strade ferrate o simili				
		- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti				
8607.11.00	INDUSTRY	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7		A	
8607.12.00	INDUSTRY	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7		A	
		-- altri, comprese le parti				
8607.19.10	INDUSTRY	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7		A	
8607.19.90	INDUSTRY	--- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7		A	
		- Freni e loro parti				
		-- Freni ad aria compressa e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8607.21.10	INDUSTRY	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7		A	
8607.21.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8607.29.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8607.30.00	INDUSTRY	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	1,7		A	
		- altri				
		-- di locomotive o di locotrattori				
8607.91.10	INDUSTRY	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7		A	
8607.91.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
		-- altri				
8607.99.10	INDUSTRY	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7		A	
8607.99.80	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8608.00.00	INDUSTRY	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	1,7		A	
		Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto				
8609.00.10	INDUSTRY	- Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	0		A	
8609.00.90	INDUSTRY	- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
87		CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI				
8701		Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)				
8701.10.00	INDUSTRY	- Motocoltivatori	3		A	
		- Trattori stradali per semirimorchi				
8701.20.10	INDUSTRY	-- nuovi	16		A	
8701.20.90	INDUSTRY	-- usati	16		A	
8701.30.00	INDUSTRY	- Trattori a cingoli	0		A	
		- altri, di potenza del motore				
		-- inferiore o uguale a 18 kW				
8701.91.10	INDUSTRY	--- Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8701.91.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW				
8701.92.10	INDUSTRY	--- Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	0		A	
8701.92.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW				
8701.93.10	INDUSTRY	--- Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	0		A	
8701.93.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
		-- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW				
8701.94.10	INDUSTRY	--- Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	0		A	
8701.94.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- superiore a 130 kW				
8701.95.10	INDUSTRY	--- Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote	0		A	
8701.95.90	INDUSTRY	--- altri	7		A	
8702		Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente				
8702.10	INDUSTRY	- azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)				
		-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³				
8702.10.11	INDUSTRY	--- nuovi	16		A	
8702.10.19	INDUSTRY	--- usati	16		A	
		-- di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³				
8702.10.91	INDUSTRY	--- nuovi	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8702.10.99	INDUSTRY	--- usati	10		A	
		- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione				
8702.20.10	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³	16		A	
8702.20.90	INDUSTRY	-- di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³	10		A	
		- azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione				
8702.30.10	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³	16		A	
8702.30.90	INDUSTRY	-- di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³	10		A	
8702.40.00	INDUSTRY	- azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione	10		A	
8702.90	INDUSTRY	- altri				
		-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³				
8702.90.11	INDUSTRY	---- nuovi	16		A	
8702.90.19	INDUSTRY	---- usati	16		A	
		--- di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³				
8702.90.31	INDUSTRY	---- nuovi	10		A	
8702.90.39	INDUSTRY	---- usati	10		A	
8702.90.90	INDUSTRY	-- altri	10		A	
8703		Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « station wagon » e le auto da corsa				
		- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8703.10.11	INDUSTRY	-- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5		A	
8703.10.18	INDUSTRY	-- altri	10		A	
		- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla				
		-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³				
8703.21.10	INDUSTRY	--- nuovi	10		A	
8703.21.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	
		-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³				
8703.22.10	INDUSTRY	--- nuovi	10		A	
8703.22.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8703.23	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³				
		--- nuovi				
8703.23.11	INDUSTRY	---- Campers e motorcaravans	10		A	
8703.23.19	INDUSTRY	---- altri	10		A	
8703.23.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	
		-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³				
8703.24.10	INDUSTRY	--- nuovi	10		A	
8703.24.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	
		- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)				
		-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³				
8703.31.10	INDUSTRY	--- nuovi	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8703.31.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	
8703.32	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³				
		--- nuovi				
8703.32.11	INDUSTRY	---- Campers e motorcaravans	10		A	
8703.32.19	INDUSTRY	---- altri	10		A	
8703.32.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	
8703.33	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³				
		--- nuovi				
8703.33.11	INDUSTRY	---- Campers e motorcaravans	10		A	
8703.33.19	INDUSTRY	---- altri	10		A	
8703.33.90	INDUSTRY	--- usati	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna				
8703.40.10	INDUSTRY	-- nuovi	10		A	
8703.40.90	INDUSTRY	-- usati	10		A	
8703.50.00	INDUSTRY	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna				
8703.60.10	INDUSTRY	-- nuovi	10		A	
8703.60.90	INDUSTRY	-- usati	10		A	
8703.70.00	INDUSTRY	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	10		A	
		- Altri veicoli, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione				
8703.80.10	INDUSTRY	-- nuovi	10		A	
8703.80.90	INDUSTRY	-- usati	10		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8703.90.00	INDUSTRY	- altri	10		A	
8704		Autoveicoli per il trasporto di merci				
		- Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale				
8704.10.10	INDUSTRY	-- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	0		A	
8704.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)				
8704.21	INDUSTRY	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t				
8704.21.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³				
8704.21.31	INDUSTRY	----- nuovi	22		A	
8704.21.39	INDUSTRY	----- usati	22		A	
		---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³				
8704.21.91	INDUSTRY	----- nuovi	10		A	
8704.21.99	INDUSTRY	----- usati	10		A	
8704.22	INDUSTRY	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t				
8704.22.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5		A	
		--- altri				
8704.22.91	INDUSTRY	---- nuovi	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8704.22.99	INDUSTRY	---- usati	22		A	
8704.23	INDUSTRY	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t				
8704.23.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5		A	
		--- altri				
8704.23.91	INDUSTRY	---- nuovi	22		A	
8704.23.99	INDUSTRY	---- usati	22		A	
		- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla				
8704.31	INDUSTRY	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t				
8704.31.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5		A	
		--- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³				
8704.31.31	INDUSTRY	----- nuovi	22		A	
8704.31.39	INDUSTRY	----- usati	22		A	
		---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³				
8704.31.91	INDUSTRY	----- nuovi	10		A	
8704.31.99	INDUSTRY	----- usati	10		A	
8704.32	INDUSTRY	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t				
8704.32.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5		A	
		--- altri				
8704.32.91	INDUSTRY	----- nuovi	22		A	
8704.32.99	INDUSTRY	----- usati	22		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8704.90.00	INDUSTRY	- altri	10		A	
8705		Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autoveicoli radiologiche)				
8705.10.00	INDUSTRY	- Gru-automobili	3,7		A	
8705.20.00	INDUSTRY	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7		A	
8705.30.00	INDUSTRY	- Autopompe antincendio	3,7		A	
8705.40.00	INDUSTRY	- Autocarri betoniere	3,7		A	
		- altri				
8705.90.30	INDUSTRY	-- Autoveicoli pompa per il cemento	3,7		A	
8705.90.80	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8706.00	INDUSTRY	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore				
		- Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³				
8706.00.11	INDUSTRY	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19		A	
8706.00.19	INDUSTRY	-- altri	6		A	
		- altri				
8706.00.91	INDUSTRY	-- degli autoveicoli della voce 8703	4,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8706.00.99	INDUSTRY	-- altri	10		A	
8707		Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine				
		- degli autoveicoli della voce 8703				
8707.10.10	INDUSTRY	-- destinate all'industria del montaggio	4,5		A	
8707.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
		- altri				
8707.90.10	INDUSTRY	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8707.90.90	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
8708		Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705				
		- Paraurti e loro parti				
8708.10.10	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
8708.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,5		A	
		- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Cinture di sicurezza				
8708.21.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
8708.21.90	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
		-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.29.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
8708.29.90	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8708.30	INDUSTRY	- Freni e servofreni; loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.30.10	INDUSTRY	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		-- altri				
8708.30.91	INDUSTRY	--- per freni a dischi	4,5		A	
8708.30.99	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8708.40	INDUSTRY	- Cambi di velocità e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.40.20	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		-- altri				
8708.40.50	INDUSTRY	--- Cambi di velocità	4,5		A	
		--- Parti				
8708.40.91	INDUSTRY	---- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.40.99	INDUSTRY	---- altri	3,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.50	INDUSTRY	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti				
8708.50.20	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		-- altri				
8708.50.35	INDUSTRY	--- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	4,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		--- Parti				
8708.50.55	INDUSTRY	---- di acciaio stampato	4,5		A	
		---- altri				
8708.50.91	INDUSTRY	----- per assi portanti	4,5		A	
8708.50.99	INDUSTRY	----- altri	3,5		A	
8708.70	INDUSTRY	- Ruote, loro parti ed accessori				
8708.70.10	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8708.70.50	INDUSTRY	--- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5		A	
8708.70.91	INDUSTRY	--- Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3		A	
8708.70.99	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8708.80	INDUSTRY	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)				
8708.80.20	INDUSTRY	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- altri				
8708.80.35	INDUSTRY	--- Ammortizzatori di sospensione	4,5		A	
8708.80.55	INDUSTRY	--- Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5		A	
		--- altri				
8708.80.91	INDUSTRY	---- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.80.99	INDUSTRY	---- altri	3,5		A	
		- altre parti ed accessori				
8708.91	INDUSTRY	-- Radiatori e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.91.20	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		--- altri				
8708.91.35	INDUSTRY	---- Radiatori	4,5		A	
		---- Parti				
8708.91.91	INDUSTRY	----- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.91.99	INDUSTRY	----- altri	3,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.92	INDUSTRY	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti				
8708.92.20	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		--- altri				
8708.92.35	INDUSTRY	---- Silenziatori e tubi di scappamento	4,5		A	
		---- Parti				
8708.92.91	INDUSTRY	----- di acciaio stampato	4,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.92.99	INDUSTRY	----- altri	3,5		A	
		-- Frizioni e loro parti				
8708.93.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
8708.93.90	INDUSTRY	--- altri	4,5		A	
8708.94	INDUSTRY	-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.94.20	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		--- altri				
8708.94.35	INDUSTRY	---- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo	4,5		A	
		---- Parti				
8708.94.91	INDUSTRY	----- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.94.99	INDUSTRY	----- altri	3,5		A	
8708.95	INDUSTRY	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento ("airbags"); loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.95.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		--- altri				
8708.95.91	INDUSTRY	---- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.95.99	INDUSTRY	---- altri	3,5		A	
8708.99	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8708.99.10	INDUSTRY	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3		A	
		--- altri				
8708.99.93	INDUSTRY	---- di acciaio stampato	4,5		A	
8708.99.97	INDUSTRY	---- altri	3,5		A	
8709		Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Carrelli				
		-- elettrici				
8709.11.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2		A	
8709.11.90	INDUSTRY	--- altri	4		A	
		-- altri				
8709.19.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2		A	
8709.19.90	INDUSTRY	--- altri	4		A	
8709.90.00	INDUSTRY	- Parti	3,5		A	
8710.00.00	INDUSTRY	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8711		Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« sidecar »)				
8711.10.00	INDUSTRY	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8		A	
8711.20	INDUSTRY	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³				
8711.20.10	INDUSTRY	-- Moto "scooters"	8		A	
		-- altri, di cilindrata				
8711.20.92	INDUSTRY	--- superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8		A	
8711.20.98	INDUSTRY	--- superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8		A	
		- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8711.30.10	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6		A	
8711.30.90	INDUSTRY	-- di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6		A	
8711.40.00	INDUSTRY	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	6		A	
8711.50.00	INDUSTRY	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	6		A	
		- azionati da motore elettrico per la propulsione				
8711.60.10	INDUSTRY	-- Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	6		A	
8711.60.90	INDUSTRY	-- altri	6		A	
8711.90.00	INDUSTRY	- altri	6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore				
8712.00.30	INDUSTRY	- Biciclette con cuscinetti a sfere	14		A	
8712.00.70	INDUSTRY	- altri	15		A	
8713		Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione				
8713.10.00	INDUSTRY	- senza meccanismo di propulsione	0		A	
8713.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
8714		Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713				
		- di motocicli (compresi i ciclomotori)				
8714.10.10	INDUSTRY	-- Freni e loro parti	3,7		A	
8714.10.20	INDUSTRY	-- Cambi di velocità e loro parti	3,7		A	
8714.10.30	INDUSTRY	-- Ruote, loro parti ed accessori	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8714.10.40	INDUSTRY	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	3,7		A	
8714.10.50	INDUSTRY	-- Frizioni e loro parti	3,7		A	
8714.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
8714.20.00	INDUSTRY	- di carrozelle o di altri veicoli simili per invalidi	0		A	
		- altri				
		-- Telai e forcelle, e loro parti				
8714.91.10	INDUSTRY	--- Telai	4,7		A	
8714.91.30	INDUSTRY	--- Forcelle anteriori	4,7		A	
8714.91.90	INDUSTRY	--- Parti	4,7		A	
		-- Cerchioni e raggi				
8714.92.10	INDUSTRY	--- Cerchioni	4,7		A	
8714.92.90	INDUSTRY	--- Raggi	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8714.93.00	INDUSTRY	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	4,7		A	
		-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti				
8714.94.20	INDUSTRY	--- Freni	4,7		A	
8714.94.90	INDUSTRY	--- Parti	4,7		A	
8714.95.00	INDUSTRY	-- Selle	4,7		A	
		-- Pedali e pedaliera, e loro parti				
8714.96.10	INDUSTRY	--- Pedali	4,7		A	
8714.96.30	INDUSTRY	--- Pedaliera	4,7		A	
8714.96.90	INDUSTRY	--- Parti	4,7		A	
		-- altri				
8714.99.10	INDUSTRY	--- Manubri	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8714.99.30	INDUSTRY	--- Portabagagli	4,7		A	
8714.99.50	INDUSTRY	--- Cambi	4,7		A	
8714.99.90	INDUSTRY	--- altri; parti	4,7		A	
		Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti				
8715.00.10	INDUSTRY	- Carrozine, passeggini e veicoli simili	2,7		A	
8715.00.90	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
8716		Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti				
		- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte				
8716.10.92	INDUSTRY	-- di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7		A	
8716.10.98	INDUSTRY	-- di peso superiore a 1 600 kg	2,7		A	
8716.20.00	INDUSTRY	- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci				
8716.31.00	INDUSTRY	-- Cisterne	2,7		A	
8716.39	INDUSTRY	-- altri				
8716.39.10	INDUSTRY	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2,7		A	
		--- altri				
		---- nuovi				
8716.39.30	INDUSTRY	----- Semirimorchi	2,7		A	
8716.39.50	INDUSTRY	----- altri	2,7		A	
8716.39.80	INDUSTRY	---- usati	2,7		A	
8716.40.00	INDUSTRY	- altri rimorchi e semirimorchi	2,7		A	
8716.80.00	INDUSTRY	- altri veicoli	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti				
8716.90.10	INDUSTRY	-- Telai	1,7		A	
8716.90.30	INDUSTRY	-- Carrozzerie	1,7		A	
8716.90.50	INDUSTRY	-- Assi	1,7		A	
8716.90.90	INDUSTRY	-- altre	1,7		A	
88		CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE				
		Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore				
8801.00.10	INDUSTRY	- Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7		A	
8801.00.90	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
8802		Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Elicotteri				
8802.11.00	INDUSTRY	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5		A	
8802.12.00	INDUSTRY	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7		A	
8802.20.00	INDUSTRY	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,7		A	
8802.30.00	INDUSTRY	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	2,7		A	
8802.40.00	INDUSTRY	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	2,7		A	
8802.60	INDUSTRY	- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita				
		-- Veicoli spaziali (compresi i satelliti)				
8802.60.11	INDUSTRY	--- Satelliti per telecomunicazioni	1,1		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8802.60.19	INDUSTRY	--- altri	4,2		A	
8802.60.90	INDUSTRY	-- Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2		A	
8803		Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802				
8803.10.00	INDUSTRY	- Eliche e rotori, e loro parti	2,7		A	
8803.20.00	INDUSTRY	- Carrelli di atterraggio e loro parti	2,7		A	
8803.30.00	INDUSTRY	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	2,7		A	
8803.90	INDUSTRY	- altri				
8803.90.10	INDUSTRY	-- di cervi volanti	1,7		A	
		-- di veicoli spaziali (compresi i satelliti)				
8803.90.21	INDUSTRY	--- di satelliti per telecomunicazioni	0		A	
8803.90.29	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8803.90.30	INDUSTRY	-- di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7		A	
8803.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8804.00.00	INDUSTRY	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	2,7		A	
8805		Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti				
		- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti				
8805.10.10	INDUSTRY	-- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7		A	
8805.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti				
8805.21.00	INDUSTRY	-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti	0		A	
8805.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
89		CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8901		Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci				
		- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto				
8901.10.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8901.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Navi cisterna				
8901.20.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8901.20.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20				
8901.30.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8901.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci				
8901.90.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8901.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca				
8902.00.10	INDUSTRY	- per la navigazione marittima	0		A	
8902.00.90	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
8903		Panfilii e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe				
		- Imbarcazioni pneumatiche				
8903.10.10	INDUSTRY	-- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7		A	
8903.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
		-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario				
8903.91.10	INDUSTRY	--- per la navigazione marittima	0		A	
8903.91.90	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	
8903.92	INDUSTRY	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo				
8903.92.10	INDUSTRY	--- per la navigazione marittima	0		A	
		--- altri				
8903.92.91	INDUSTRY	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7		A	
8903.92.99	INDUSTRY	---- di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7		A	
8903.99	INDUSTRY	-- altri				
8903.99.10	INDUSTRY	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7		A	
		--- altri				
8903.99.91	INDUSTRY	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8903.99.99	INDUSTRY	---- di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7		A	
8904.00	INDUSTRY	Rimorchiatori e spintori				
8904.00.10	INDUSTRY	- Rimorchiatori	0		A	
		- Spintori				
8904.00.91	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8904.00.99	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8905		Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili				
		- Draghe				
8905.10.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8905.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8905.20.00	INDUSTRY	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	0		A	
		- altri				
8905.90.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
8905.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
8906		Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi				
8906.10.00	INDUSTRY	- Navi da guerra	0		A	
8906.90	INDUSTRY	- altri				
8906.90.10	INDUSTRY	-- per la navigazione marittima	0		A	
		-- altri				
8906.90.91	INDUSTRY	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7		A	
8906.90.99	INDUSTRY	--- altri	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
8907		Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavittelli)				
8907.10.00	INDUSTRY	- Zattere gonfiabili	2,7		A	
8907.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
8908.00.00	INDUSTRY	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
90		CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI				
9001		Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente				
		- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche				
9001.10.10	INDUSTRY	-- Cavi conduttori di immagini	2,9		A	
9001.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,9		A	
9001.20.00	INDUSTRY	- Materie polarizzanti in fogli o in lastre	0,7		A	
9001.30.00	INDUSTRY	- Lenti oftalmiche a contatto	2,9		A	
9001.40	INDUSTRY	- Lenti per occhiali, di vetro				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9001.40.20	INDUSTRY	-- non correttive	2,9		A	
		-- correttive				
		--- completamente lavorate sulle due facce				
9001.40.41	INDUSTRY	---- unifocali	2,9		A	
9001.40.49	INDUSTRY	---- altri	2,9		A	
9001.40.80	INDUSTRY	--- altri	2,9		A	
9001.50	INDUSTRY	- Lenti per occhiali, di altre materie				
9001.50.20	INDUSTRY	-- non correttive	2,9		A	
		-- correttive				
		--- completamente lavorate sulle due facce				
9001.50.41	INDUSTRY	---- unifocali	2,9		A	
9001.50.49	INDUSTRY	---- altri	2,9		A	
9001.50.80	INDUSTRY	--- altri	2,9		A	
9001.90.00	INDUSTRY	- altri	1,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9002		Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente				
		- Obiettivi				
9002.11.00	INDUSTRY	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7		A	
9002.19.00	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
9002.20.00	INDUSTRY	- Filtri	1,7		A	
9002.90.00	INDUSTRY	- altri	4,2		A	
9003		Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti				
		- Montature				
9003.11.00	INDUSTRY	-- di materia plastica	2,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9003.19.00	INDUSTRY	-- di altre materie	2,2		A	
9003.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,2		A	
9004		Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili				
9004.10	INDUSTRY	- Occhiali da sole				
9004.10.10	INDUSTRY	-- con vetri lavorati otticamente	2,9		A	
		-- altri				
9004.10.91	INDUSTRY	--- con lenti di materie plastiche	2,9		A	
9004.10.99	INDUSTRY	--- altri	2,9		A	
		- altri				
9004.90.10	INDUSTRY	-- con lenti di materie plastiche	2,9		A	
9004.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9005		Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia				
9005.10.00	INDUSTRY	- Binocoli	4,2		A	
9005.80.00	INDUSTRY	- altri strumenti	4,2		A	
9005.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2		A	
9006		Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539				
9006.30.00	INDUSTRY	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2		A	
9006.40.00	INDUSTRY	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri apparecchi fotografici				
9006.51.00	INDUSTRY	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	4,2		A	
9006.52.00	INDUSTRY	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	4,2		A	
		-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm				
9006.53.10	INDUSTRY	--- Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2		A	
9006.53.80	INDUSTRY	--- altri	4,2		A	
9006.59.00	INDUSTRY	-- altri	4,2		A	
		- Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia				
9006.61.00	INDUSTRY	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici")	3,2		A	
9006.69.00	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
		- Parti ed accessori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9006.91.00	INDUSTRY	-- di apparecchi fotografici	3,7		A	
9006.99.00	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
9007		Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono				
9007.10.00	INDUSTRY	- Cineprese	3,7		A	
9007.20.00	INDUSTRY	- Proiettori	3,7		A	
		- Parti ed accessori				
9007.91.00	INDUSTRY	-- di cineprese	3,7		A	
9007.92.00	INDUSTRY	-- di proiettori	3,7		A	
9008		Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione				
9008.50.00	INDUSTRY	- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9008.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	3,7		A	
9010		Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni				
9010.10.00	INDUSTRY	- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7		A	
9010.50.00	INDUSTRY	- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	0		A	
9010.60.00	INDUSTRY	- Schermi per proiezioni	0,7		A	
		- Parti ed accessori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9010.90.20	INDUSTRY	-- di apparecchi e materiale delle sottovoci 9010.50.00 o 9010.60.00	0		A	
9010.90.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9011		Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione				
		- Microscopi stereoscopici				
9011.10.10	INDUSTRY	-- provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	0		A	
9011.10.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
		- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione				
9011.20.10	INDUSTRY	-- Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9011.20.90	INDUSTRY	-- altri	6,7		A	
9011.80.00	INDUSTRY	- altri microscopi	1,7		A	
		- Parti ed accessori				
9011.90.10	INDUSTRY	-- di apparecchi delle sottovoci 9011.10.10 o 9011.20.10	0		A	
9011.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
9012		Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi				
		- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi				
9012.10.10	INDUSTRY	-- Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0		A	
9012.10.90	INDUSTRY	-- altri	0,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Parti ed accessori				
9012.90.10	INDUSTRY	-- di apparecchi della sottovoce 9012.10.10	0		A	
9012.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9013		Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
		- Cannoncchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannoncchiali per macchine, apparecchii o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI				
9013.10.10	INDUSTRY	-- Cannoncchiali per macchine, apparecchii o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	1,2		A	
9013.10.90	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9013.20.00	INDUSTRY	- Laser, diversi dai diodi laser	0		A	
9013.80	INDUSTRY	- altri dispositivi, apparecchi e strumenti				
		-- Dispositivi a cristalli liquidi				
9013.80.20	INDUSTRY	--- Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	0		A	
9013.80.30	INDUSTRY	--- altri	0		A	
9013.80.90	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
		- Parti ed accessori				
9013.90.05	INDUSTRY	-- Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi	4,7		A	
9013.90.10	INDUSTRY	-- per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	0		A	
9013.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9014		Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9014.10.00	INDUSTRY	- Bussole, comprese quelle di navigazione	0,7		A	
		- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)				
9014.20.20	INDUSTRY	-- Centrali inerziali	0		A	
9014.20.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9014.80.00	INDUSTRY	- altri strumenti ed apparecchi	0		A	
9014.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
9015		Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri				
		- Telemetri				
9015.10.10	INDUSTRY	-- elettronici	0,9		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9015.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Teodoliti e tacheometri				
9015.20.10	INDUSTRY	-- elettronici	0,9		A	
9015.20.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- Livelle				
9015.30.10	INDUSTRY	-- elettroniche	3,7		A	
9015.30.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria				
9015.40.10	INDUSTRY	-- elettronici	0		A	
9015.40.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9015.80.20	INDUSTRY	-- di meteorologia, idrologia e geofisica	0		A	
9015.80.40	INDUSTRY	-- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	0		A	
9015.80.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9015.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
		Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi				
9016.00.10	INDUSTRY	- Bilance	3,7		A	
9016.00.90	INDUSTRY	- Parti ed accessori	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9017		Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo				
		- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche				
9017.10.10	INDUSTRY	-- Tracciatori	0		A	
9017.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo				
9017.20.05	INDUSTRY	-- Tracciatori	0		A	
9017.20.10	INDUSTRY	-- altri strumenti da disegno	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9017.20.39	INDUSTRY	-- altri strumenti da traccia	2,7		A	
9017.20.90	INDUSTRY	-- altri strumenti da calcolo	2,7		A	
9017.30.00	INDUSTRY	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	2,7		A	
		- altri strumenti				
9017.80.10	INDUSTRY	-- Metri e regoli graduati	2,7		A	
9017.80.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9017.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	2,7		A	
9018		Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici				
		- Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9018.11.00	INDUSTRY	-- Elettrocardiografi	0		A	
9018.12.00	INDUSTRY	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	0		A	
9018.13.00	INDUSTRY	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0		A	
9018.14.00	INDUSTRY	-- Apparecchi per scintigrafia	0		A	
		-- altri				
9018.19.10	INDUSTRY	--- Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	0		A	
9018.19.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
9018.20.00	INDUSTRY	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	0		A	
		- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili				
		-- Siringhe, con o senza aghi				
9018.31.10	INDUSTRY	--- di materia plastica	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9018.31.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture				
9018.32.10	INDUSTRY	--- Aghi tubolari di metallo	0		A	
9018.32.90	INDUSTRY	--- Aghi per suture	0		A	
9018.39.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria				
9018.41.00	INDUSTRY	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	0		A	
		-- altri				
9018.49.10	INDUSTRY	--- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	0		A	
9018.49.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9018.50.10	INDUSTRY	-- non ottici	0		A	
9018.50.90	INDUSTRY	-- ottici	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi				
9018.90.10	INDUSTRY	-- Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	0		A	
9018.90.20	INDUSTRY	-- Endoscopi	0		A	
9018.90.30	INDUSTRY	-- Reni artificiali	0		A	
9018.90.40	INDUSTRY	-- Apparecchi di diatermia	0		A	
9018.90.50	INDUSTRY	-- Apparecchi per trasfusione	0		A	
9018.90.60	INDUSTRY	-- Strumenti ed apparecchi di anestesia	0		A	
9018.90.75	INDUSTRY	-- Apparecchi per la stimolazione nervosa	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9018.90.84	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9019		Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria				
		- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica				
9019.10.10	INDUSTRY	-- Vibromassaggiatori elettrici	0		A	
9019.10.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9019.20.00	INDUSTRY	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	0		A	
9020.00.00	INDUSTRY	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	1,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9021		Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità				
		- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture				
9021.10.10	INDUSTRY	-- Oggetti e apparecchi di ortopedia	0		A	
9021.10.90	INDUSTRY	-- Oggetti e apparecchi per fratture	0		A	
		- Oggetti e apparecchi dentari				
		-- Denti artificiali				
9021.21.10	INDUSTRY	--- di materia plastica	0		A	
9021.21.90	INDUSTRY	--- di altre materie	0		A	
9021.29.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri oggetti e apparecchi di protesi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9021.31.00	INDUSTRY	-- Protesi articolari	0		A	
		-- altri				
9021.39.10	INDUSTRY	--- Protesi oculistica	0		A	
9021.39.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
9021.40.00	INDUSTRY	- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0		A	
9021.50.00	INDUSTRY	- Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse le parti ed accessori	0		A	
		- altri				
9021.90.10	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	0		A	
9021.90.90	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9022		Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento				
		- Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia	0		A	
9022.12.00	INDUSTRY	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0		A	
9022.13.00	INDUSTRY	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	0		A	
9022.14.00	INDUSTRY	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	0		A	
9022.19.00	INDUSTRY	-- per altri usi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia				
9022.21.00	INDUSTRY	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0		A	
9022.29.00	INDUSTRY	-- per altri usi	0		A	
9022.30.00	INDUSTRY	- Tubi a raggi X	0		A	
		- altri, comprese le parti ed accessori				
9022.90.20	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di apparecchi a raggi X	0		A	
9022.90.80	INDUSTRY	-- altri	2,1		A	
		Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9023.00.10	INDUSTRY	- per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	0		A	
9023.00.80	INDUSTRY	- altri	0		A	
9024		Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)				
		- Macchine ed apparecchi per prove su metalli				
9024.10.20	INDUSTRY	-- universali e per prove di trazione	0		A	
9024.10.40	INDUSTRY	-- per prove di durezza	0		A	
9024.10.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9024.80	INDUSTRY	- altre macchine ed apparecchi				
		-- elettronici				
9024.80.11	INDUSTRY	--- per prove su tessuti, carta e cartoni	0		A	
9024.80.19	INDUSTRY	--- altri	0,8		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9024.80.90	INDUSTRY	-- altri	0,5		A	
9024.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
9025		Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro				
		- Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti				
		-- a liquido, a lettura diretta				
9025.11.20	INDUSTRY	--- per uso clinico	0		A	
9025.11.80	INDUSTRY	--- altri	2,8		A	
		-- altri				
9025.19.20	INDUSTRY	--- elettronici	0		A	
9025.19.80	INDUSTRY	--- altri	0,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9025.80	INDUSTRY	- altri strumenti				
9025.80.20	INDUSTRY	-- Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1		A	
		-- altri				
9025.80.40	INDUSTRY	--- elettronici	3,2		A	
9025.80.80	INDUSTRY	--- altri	2,1		A	
9025.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0,8		A	
9026		Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032				
9026.10	INDUSTRY	- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- elettronici				
9026.10.21	INDUSTRY	--- Misuratori di portata	0		A	
9026.10.29	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- altri				
9026.10.81	INDUSTRY	--- Misuratori di portata	0		A	
9026.10.89	INDUSTRY	--- altri	0		A	
9026.20	INDUSTRY	- per la misura o il controllo della pressione				
9026.20.20	INDUSTRY	-- elettronici	0		A	
		-- altri				
9026.20.40	INDUSTRY	--- Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	0		A	
9026.20.80	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9026.80.20	INDUSTRY	-- elettronici	0		A	
9026.80.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9026.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
9027		Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi				
		- Analizzatori di gas o di fumi				
9027.10.10	INDUSTRY	-- elettronici	0.6		A	
9027.10.90	INDUSTRY	-- altri	0.6		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9027.20.00	INDUSTRY	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	0		A	
9027.30.00	INDUSTRY	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0		A	
9027.50.00	INDUSTRY	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0		A	
9027.80	INDUSTRY	- altri strumenti ed apparecchi				
9027.80.05	INDUSTRY	-- Indicatori dei tempi di posa	0,6		A	
		-- altri				
		--- elettronici				
9027.80.11	INDUSTRY	---- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	0		A	
9027.80.13	INDUSTRY	---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9027.80.17	INDUSTRY	---- altri	0		A	
		--- altri				
9027.80.91	INDUSTRY	---- Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	0		A	
9027.80.99	INDUSTRY	---- altri	0		A	
9027.90	INDUSTRY	- Microtomi; parti ed accessori				
9027.90.10	INDUSTRY	-- Microtomi	0,6		A	
		-- Parti ed accessori				
9027.90.50	INDUSTRY	--- di apparecchi delle sottovoci da 9027.20 a 9027.80	0		A	
9027.90.80	INDUSTRY	--- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	0,6		A	
9028		Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura				
9028.10.00	INDUSTRY	- Contatori di gas	2,1		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9028.20.00	INDUSTRY	- Contatori di liquidi	2,1		A	
9028.30	INDUSTRY	- Contatori di elettricità				
		-- per corrente alternata				
9028.30.11	INDUSTRY	--- monofase	1,1		A	
9028.30.19	INDUSTRY	--- polifase	1,1		A	
9028.30.90	INDUSTRY	-- altri	1,1		A	
		- Parti ed accessori				
9028.90.10	INDUSTRY	-- di contatori elettrici	0,5		A	
9028.90.90	INDUSTRY	-- altri	0,5		A	
9029		Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9029.10.00	INDUSTRY	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9		A	
9029.20	INDUSTRY	- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi				
		-- Indicatori di velocità e tachimetri				
9029.20.31	INDUSTRY	--- Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6		A	
9029.20.38	INDUSTRY	--- altri	2,6		A	
9029.20.90	INDUSTRY	-- Stroboscopi	2,6		A	
9029.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	2,2		A	
9030		Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9030.10.00	INDUSTRY	- Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	0		A	
9030.20.00	INDUSTRY	- Oscilloscopi ed oscillografi	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza				
9030.31.00	INDUSTRY	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	1,1		A	
9030.32.00	INDUSTRY	-- Multimetri, con dispositivo registratore	0		A	
9030.33	INDUSTRY	-- altri, senza dispositivo registratore				
9030.33.20	INDUSTRY	--- Strumenti per la misurazione della resistenza	2,1		A	
		--- altri				
9030.33.30	INDUSTRY	---- elettronici	1,1		A	
9030.33.80	INDUSTRY	---- altri	0,5		A	
9030.39.00	INDUSTRY	-- altri, con dispositivo registratore	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9030.40.00	INDUSTRY	- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psosofometri)	0		A	
		- altri strumenti ed apparecchi				
9030.82.00	INDUSTRY	-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	0		A	
9030.84.00	INDUSTRY	-- altri, con dispositivo registratore	0		A	
		-- altri				
9030.89.30	INDUSTRY	--- elettronici	0		A	
9030.89.90	INDUSTRY	--- altri	0,5		A	
9030.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
9031		Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9031.10.00	INDUSTRY	- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	0,7		A	
9031.20.00	INDUSTRY	- Banchi di prova	2,8		A	
		- altri strumenti ed apparecchi ottici				
9031.41.00	INDUSTRY	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0		A	
		-- altri				
9031.49.10	INDUSTRY	--- Proiettori di profili	0		A	
9031.49.90	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri strumenti, apparecchi e macchine				
9031.80.20	INDUSTRY	-- per la misura o il controllo di grandezze geometriche	0		A	
9031.80.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9031.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	0		A	
9032		Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici				
		- Termostati				
9032.10.20	INDUSTRY	-- elettronici	2,8		A	
9032.10.80	INDUSTRY	-- altri	2,1		A	
9032.20.00	INDUSTRY	- Manostati (pressostati)	0,7		A	
		- altri strumenti ed apparecchi				
9032.81.00	INDUSTRY	-- idraulici o pneumatici	0		A	
9032.89.00	INDUSTRY	-- altri	2,8		A	
9032.90.00	INDUSTRY	- Parti ed accessori	2,8		A	
		Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9033.00.10	INDUSTRY	- Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)	0		A	
9033.00.90	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
91		CAPITOLO 91 - OROLOGERIA				
9101		Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi				
		- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9101.11.00	INDUSTRY	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9101.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
		- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato				
9101.21.00	INDUSTRY	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9101.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
		- altri				
9101.91.00	INDUSTRY	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9101.99.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9102		Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101				
		- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato				
9102.11.00	INDUSTRY	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9102.12.00	INDUSTRY	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9102.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
		- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato				
9102.21.00	INDUSTRY	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9102.29.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
		- altri				
9102.91.00	INDUSTRY	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9102.99.00	INDUSTRY	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st		A	
9103		Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104				
9103.10.00	INDUSTRY	- a funzionamento elettrico	4,7		A	
9103.90.00	INDUSTRY	- altri	4,7		A	
9104.00.00	INDUSTRY	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7		A	
9105		Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili				
		- Sveglie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9105.11.00	INDUSTRY	-- a funzionamento elettrico	4,7		A	
9105.19.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- Pendole ed orologi, murali				
9105.21.00	INDUSTRY	-- a funzionamento elettrico	4,7		A	
9105.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
		- altri				
9105.91.00	INDUSTRY	-- a funzionamento elettrico	4,7		A	
9105.99.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
9106		Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatars, contatori di ore)				
9106.10.00	INDUSTRY	- Registratori di presenza; orodatars e contatori di ore	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9106.90.00	INDUSTRY	- altri	4,7		A	
9107.00.00	INDUSTRY	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7		A	
9108		Movimenti di orologi tascabili, completi e montati				
		- a funzionamento elettrico				
9108.11.00	INDUSTRY	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7		A	
9108.12.00	INDUSTRY	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,7		A	
9108.19.00	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
9108.20.00	INDUSTRY	- a carica automatica	5 MIN 0,17 EUR/p/st		A	
9108.90.00	INDUSTRY	- altri	5 MIN 0,17 EUR/p/st		A	
9109		Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili				
9109.10.00	INDUSTRY	- a funzionamento elettrico	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9109.90.00	INDUSTRY	- altri	4,7		A	
9110		Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria				
		- Di orologi tascabili				
		-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati "chablons"				
9110.11.10	INDUSTRY	--- a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 EUR/p/st		A	
9110.11.90	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
9110.12.00	INDUSTRY	-- Movimenti incompleti, montati	3,7		A	
9110.19.00	INDUSTRY	-- Sbozzi	4,7		A	
9110.90.00	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
9111		Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9111.10.00	INDUSTRY	- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6		A	
9111.20.00	INDUSTRY	- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6		A	
9111.80.00	INDUSTRY	- altre casse	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6		A	
9111.90.00	INDUSTRY	- Parti	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6		A	
9112		Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti				
9112.20.00	INDUSTRY	- Casse e gabbie	2,7		A	
9112.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
9113		Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti				
		- Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9113.10.10	INDUSTRY	-- di metalli preziosi	2,7		A	
9113.10.90	INDUSTRY	-- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7		A	
9113.20.00	INDUSTRY	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati	6		A	
9113.90.00	INDUSTRY	- altri	6		A	
9114		Altre forniture d'orologeria				
9114.10.00	INDUSTRY	- Molle, comprese le spirali	3,7		A	
9114.30.00	INDUSTRY	- Quadranti	2,7		A	
9114.40.00	INDUSTRY	- Platine e ponti	2,7		A	
9114.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
92		CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI				
9201		Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Pianoforti verticali				
9201.10.10	INDUSTRY	-- nuovi	4		A	
9201.10.90	INDUSTRY	-- usati	4		A	
9201.20.00	INDUSTRY	- Pianoforti a coda	4		A	
9201.90.00	INDUSTRY	- altri	4		A	
9202		Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)				
		- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto				
9202.10.10	INDUSTRY	-- Violini	3,2		A	
9202.10.90	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
		- altri				
9202.90.30	INDUSTRY	-- Chitarre	3,2		A	
9202.90.80	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9205		Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia				
9205.10.00	INDUSTRY	- Strumenti detti "ottoni"	3,2		A	
		- altri				
9205.90.10	INDUSTRY	-- Fisarmoniche e strumenti simili	3,7		A	
9205.90.30	INDUSTRY	-- Armoniche a bocca	3,7		A	
9205.90.50	INDUSTRY	-- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2		A	
9205.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
9206.00.00	INDUSTRY	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)	3,2		A	
9207		Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche				
9207.10.10	INDUSTRY	-- Organi	3,2		A	
9207.10.30	INDUSTRY	-- Pianoforti digitali	3,2		A	
9207.10.50	INDUSTRY	-- Sintetizzatori	3,2		A	
9207.10.80	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
		- altri				
9207.90.10	INDUSTRY	-- Chitarre	3,7		A	
9207.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
9208		Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischiotti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9208.10.00	INDUSTRY	- Scatole musicali	2,7		A	
9208.90.00	INDUSTRY	- altri	3,2		A	
9209		Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie				
9209.30.00	INDUSTRY	- Corde armoniche	2,7		A	
		- altri				
9209.91.00	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di pianoforti	2,7		A	
9209.92.00	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7		A	
9209.94.00	INDUSTRY	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7		A	
9209.99	INDUSTRY	-- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9209.99.20	INDUSTRY	--- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7		A	
		--- altri				
9209.99.40	INDUSTRY	---- Metronomi e diapason	3,2		A	
9209.99.50	INDUSTRY	---- Meccanismi per scatole musicali	1,7		A	
9209.99.70	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
93		CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTIED ACCESSORI				
9301		Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche della voce 9307				
9301.10.00	INDUSTRY	- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	0		A	
9301.20.00	INDUSTRY	- Tubi lanciamissili; lanciافiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9301.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
9302.00.00	INDUSTRY	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7		A	
9303		Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)				
9303.10.00	INDUSTRY	- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2		A	
		- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia				
9303.20.10	INDUSTRY	-- ad una canna liscia	3,2		A	
9303.20.95	INDUSTRY	-- altri	3,2		A	
9303.30.00	INDUSTRY	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9303.90.00	INDUSTRY	- altri	3,2		A	
9304.00.00	INDUSTRY	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2		A	
9305		Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304				
9305.10.00	INDUSTRY	- di rivoltelle o pistole	3,2		A	
9305.20.00	INDUSTRY	- di fucili o carabine della voce 9303	2,7		A	
		- altri				
9305.91.00	INDUSTRY	-- di armi da guerra della voce 9301	0		A	
9305.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9306		Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa				
9306.21.00	INDUSTRY	-- Cartucce	2,7		A	
9306.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9306.30	INDUSTRY	- altre cartucce e loro parti				
9306.30.10	INDUSTRY	-- per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7		A	
		-- altri				
9306.30.30	INDUSTRY	--- per armi da guerra	1,7		A	
9306.30.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- altri				
9306.90.10	INDUSTRY	-- da guerra	1,7		A	
9306.90.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9307.00.00	INDUSTRY	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	1,7		A	
94		CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCIE SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE				
9401		Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti				
9401.10.00	INDUSTRY	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0		A	
9401.20.00	INDUSTRY	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7		A	
9401.30.00	INDUSTRY	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9401.40.00	INDUSTRY	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	0		A	
		- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili				
9401.52.00	INDUSTRY	-- di bambù	5,6		A	
9401.53.00	INDUSTRY	-- di canne d'India	5,6		A	
9401.59.00	INDUSTRY	-- altri	5,6		A	
		- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno				
9401.61.00	INDUSTRY	-- imbottiti	0		A	
9401.69.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
		- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo				
9401.71.00	INDUSTRY	-- imbottiti	0		A	
9401.79.00	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9401.80.00	INDUSTRY	- altri mobili per sedersi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9401.90	INDUSTRY	- Parti				
9401.90.10	INDUSTRY	-- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7		A	
		-- altri				
9401.90.30	INDUSTRY	--- di legno	2,7		A	
9401.90.80	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
9402		Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti				
9402.10.00	INDUSTRY	- Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	0		A	
9402.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
9403		Altri mobili e loro parti				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9403.10	INDUSTRY	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici				
		-- di altezza inferiore o uguale a 80 cm				
9403.10.51	INDUSTRY	--- Scrivanie	0		A	
9403.10.58	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di altezza superiore a 80 cm				
9403.10.91	INDUSTRY	--- Armadi a porte, a sportelli o ad ante	0		A	
9403.10.93	INDUSTRY	--- Armadi a cassetti, classificatori e schedari	0		A	
9403.10.98	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- altri mobili di metallo				
9403.20.20	INDUSTRY	-- Letti	0		A	
9403.20.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9403.30	INDUSTRY	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici				
		-- di altezza inferiore o uguale a 80 cm				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9403.30.11	INDUSTRY	--- Scrivanie	0		A	
9403.30.19	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- di altezza superiore a 80 cm				
9403.30.91	INDUSTRY	--- Armadi, classificatori e schedari	0		A	
9403.30.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine				
9403.40.10	INDUSTRY	-- Elementi di cucine componibili	2,7		A	
9403.40.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9403.50.00	INDUSTRY	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	0		A	
		- altri mobili di legno				
9403.60.10	INDUSTRY	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	0		A	
9403.60.30	INDUSTRY	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9403.60.90	INDUSTRY	-- altri mobili di legno	0		A	
9403.70.00	INDUSTRY	- Mobili di materie plastiche	0		A	
		- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili				
9403.82.00	INDUSTRY	-- di bambù	5,6		A	
9403.83.00	INDUSTRY	-- di canne d'India	5,6		A	
9403.89.00	INDUSTRY	-- altri	5,6		A	
		- Parti				
9403.90.10	INDUSTRY	-- di metallo	2,7		A	
9403.90.30	INDUSTRY	-- di legno	2,7		A	
9403.90.90	INDUSTRY	-- di altre materie	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9404		Sommier; oggetti lettereci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti				
9404.10.00	INDUSTRY	- Sommier	3,7		A	
		- Materassi				
		-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti				
9404.21.10	INDUSTRY	--- di gomma	3,7		A	
9404.21.90	INDUSTRY	--- di materia plastica	3,7		A	
		-- di altre materie				
9404.29.10	INDUSTRY	--- con molle metalliche	3,7		A	
9404.29.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9404.30.00	INDUSTRY	- Sacchi a pelo	3,7		A	
		- altri				
9404.90.10	INDUSTRY	-- imbottiti di piume o di calugine	3,7		A	
9404.90.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
9405		Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove				
9405.10	INDUSTRY	- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche				
		-- di materie plastiche o di ceramica				
9405.10.21	INDUSTRY	--- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9405.10.40	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
9405.10.50	INDUSTRY	-- di vetro	3,7		A	
		-- di altre materie				
9405.10.91	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7		A	
9405.10.98	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
9405.20	INDUSTRY	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici				
		-- di materie plastiche o di ceramica				
9405.20.11	INDUSTRY	--- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7		A	
9405.20.40	INDUSTRY	--- altri	4,7		A	
9405.20.50	INDUSTRY	-- di vetro	3,7		A	
		-- di altre materie				
9405.20.91	INDUSTRY	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9405.20.99	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
9405.30.00	INDUSTRY	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7		A	
9405.40	INDUSTRY	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione				
9405.40.10	INDUSTRY	-- Proiettori	3,7		A	
		-- altri				
		--- di materia plastica				
9405.40.31	INDUSTRY	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7		A	
9405.40.35	INDUSTRY	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7		A	
9405.40.39	INDUSTRY	---- altri	4,7		A	
		--- di altre materie				
9405.40.91	INDUSTRY	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7		A	
9405.40.95	INDUSTRY	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9405.40.99	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
9405.50.00	INDUSTRY	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	2,7		A	
		- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili				
9405.60.20	INDUSTRY	-- di materia plastica	4,7		A	
9405.60.80	INDUSTRY	-- di altre materie	2,7		A	
		- Parti				
		-- di vetro				
9405.91.10	INDUSTRY	--- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)	5,7		A	
9405.91.90	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
9405.92.00	INDUSTRY	-- di materia plastica	4,7		A	
9405.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9406		Costruzioni prefabbricate				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9406.10.00	INDUSTRY	- di legno	2,7		A	
9406.90	INDUSTRY	- altri				
9406.90.10	INDUSTRY	-- Case mobili su ruote	2,7		A	
		-- altri				
		--- di ferro o di acciaio				
9406.90.31	INDUSTRY	---- Serre	2,7		A	
9406.90.38	INDUSTRY	---- altri	2,7		A	
9406.90.90	INDUSTRY	--- di altre materie	2,7		A	
95		CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI				
9503.00	INDUSTRY	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9503.00.10	INDUSTRY	- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	0		A	
		- Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori				
9503.00.21	INDUSTRY	-- Bambole	4,7		A	
9503.00.29	INDUSTRY	-- Parti ed accessori	0		A	
9503.00.30	INDUSTRY	- Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	0		A	
		- altri assortimenti e giocattoli da costruzione				
9503.00.35	INDUSTRY	-- di materia plastica	4,7		A	
9503.00.39	INDUSTRY	-- di altre materie	0		A	
		- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9503.00.41	INDUSTRY	-- imbottiti	4,7		A	
9503.00.49	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9503.00.55	INDUSTRY	- Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	0		A	
		- Puzzle				
9503.00.61	INDUSTRY	-- di legno	0		A	
9503.00.69	INDUSTRY	-- altri	4,7		A	
9503.00.70	INDUSTRY	- altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7		A	
		- altri giocattoli e modelli, a motore				
9503.00.75	INDUSTRY	-- di materia plastica	4,7		A	
9503.00.79	INDUSTRY	-- di altre materie	0		A	
		- altri				
9503.00.81	INDUSTRY	-- Armi giocattolo	0		A	
9503.00.85	INDUSTRY	-- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9503.00.87	INDUSTRY	-- Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini	0		A	
		-- altri				
9503.00.95	INDUSTRY	--- di materia plastica	4,7		A	
9503.00.99	INDUSTRY	--- altri	0		A	
9504		Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)				
9504.20.00	INDUSTRY	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	0		A	
		- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)				
9504.30.10	INDUSTRY	-- Giochi con schermo	0		A	
9504.30.20	INDUSTRY	-- altri giochi	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9504.30.90	INDUSTRY	-- Parti	0		A	
9504.40.00	INDUSTRY	- Carte da gioco	2,7		A	
9504.50.00	INDUSTRY	- Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504.30	0		A	
		- altri				
9504.90.10	INDUSTRY	-- Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	0		A	
9504.90.80	INDUSTRY	-- altri	0		A	
9505		Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa				
		- Oggetti per feste di Natale				
9505.10.10	INDUSTRY	-- di vetro	0		A	
9505.10.90	INDUSTRY	-- di altre materie	2,7		A	
9505.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9506		Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare				
		- Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve				
9506.11	INDUSTRY	-- Sci				
9506.11.10	INDUSTRY	--- Sci da fondo	3,7		A	
		--- Sci alpini				
9506.11.21	INDUSTRY	---- Monosci e surf da neve	3,7		A	
9506.11.29	INDUSTRY	---- altri	3,7		A	
9506.11.80	INDUSTRY	--- altri sci	3,7		A	
9506.12.00	INDUSTRY	-- Attacchi per sci	3,7		A	
9506.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici				
9506.21.00	INDUSTRY	-- Tavole a vela	2,7		A	
9506.29.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf				
9506.31.00	INDUSTRY	-- Bastoni completi	2,7		A	
9506.32.00	INDUSTRY	-- Palle	2,7		A	
		-- altri				
		--- Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7		A	
9506.39.10	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
9506.39.90	INDUSTRY	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	2,7		A	
		- Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde				
9506.51.00	INDUSTRY	-- Racchette da tennis, anche senza corde	4,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9506.59.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
		- Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo				
9506.61.00	INDUSTRY	-- Palle da tennis	2,7		A	
9506.62.00	INDUSTRY	-- gonfiabili	2,7		A	
		-- altri				
9506.69.10	INDUSTRY	--- Palle da cricket e da polo	0		A	
9506.69.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini				
9506.70.10	INDUSTRY	-- Pattini da ghiaccio	0		A	
9506.70.30	INDUSTRY	-- Pattini a rotelle	2,7		A	
9506.70.90	INDUSTRY	-- Parti ed accessori	2,7		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica				
9506.91.10	INDUSTRY	--- Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7		A	
9506.91.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
		-- altri				
9506.99.10	INDUSTRY	--- Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	0		A	
9506.99.90	INDUSTRY	--- altri	2,7		A	
9507		Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia				
9507.10.00	INDUSTRY	- Canne da pesca	3,7		A	
		- Ami, anche montati su alamatori				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9507.20.10	INDUSTRY	-- Ami non montati	1,7		A	
9507.20.90	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	
9507.30.00	INDUSTRY	- Mulinelli per la pesca	3,7		A	
9507.90.00	INDUSTRY	- altri	3,7		A	
9508		Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti				
9508.10.00	INDUSTRY	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7		A	
9508.90.00	INDUSTRY	- altri	1,7		A	
96		CAPITOLO 96 - MERCI E PRODOTTI DIVERSI				
9601		Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9601.10.00	INDUSTRY	- Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7		A	
9601.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
9602.00.00	INDUSTRY	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2		A	
9603		Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9603.10.00	INDUSTRY	- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7		A	
		- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi				
9603.21.00	INDUSTRY	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7		A	
		-- altri				
9603.29.30	INDUSTRY	--- Spazzole per capelli	3,7		A	
9603.29.80	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
		- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici				
9603.30.10	INDUSTRY	-- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9603.30.90	INDUSTRY	-- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7		A	
		- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 960330); tamponi e rulli per dipingere				
9603.40.10	INDUSTRY	-- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7		A	
9603.40.90	INDUSTRY	-- Tamponi e rulli per dipingere	3,7		A	
9603.50.00	INDUSTRY	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7		A	
9603.90	INDUSTRY	- altri				
9603.90.10	INDUSTRY	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7		A	
		-- altri				
9603.90.91	INDUSTRY	--- Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9603.90.99	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
9604.00.00	INDUSTRY	Stacci e crivelli, a mano	3,7		A	
9605.00.00	INDUSTRY	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7		A	
9606		Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni				
9606.10.00	INDUSTRY	- Bottoni a pressione e loro parti	3,7		A	
		- Bottoni				
9606.21.00	INDUSTRY	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7		A	
9606.22.00	INDUSTRY	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7		A	
9606.29.00	INDUSTRY	-- altri	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9606.30.00	INDUSTRY	- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni	2,7		A	
9607		Chiusure lampo e loro parti				
		- Chiusure lampo				
9607.11.00	INDUSTRY	-- con dentini di metalli comuni	6,7		A	
9607.19.00	INDUSTRY	-- altri	7,7		A	
		- Parti				
9607.20.10	INDUSTRY	-- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7		A	
9607.20.90	INDUSTRY	-- altri	7,7		A	
9608		Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9608.10	INDUSTRY	- Penne e matite a sfera				
9608.10.10	INDUSTRY	-- con inchiostro liquido	3,7		A	
		-- altri				
9608.10.92	INDUSTRY	--- con cartucce sostituibili	3,7		A	
9608.10.99	INDUSTRY	--- altri	3,7		A	
9608.20.00	INDUSTRY	- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7		A	
9608.30.00	INDUSTRY	- Penne stilografiche ed altre penne	3,7		A	
9608.40.00	INDUSTRY	- Portamine	3,7		A	
9608.50.00	INDUSTRY	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	3,7		A	
9608.60.00	INDUSTRY	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	2,7		A	
		- altri				

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9608.91.00	INDUSTRY	-- Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7		A	
9608.99.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9609		Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti				
		- Matite con guaina				
9609.10.10	INDUSTRY	-- con mina di grafite	2,7		A	
9609.10.90	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9609.20.00	INDUSTRY	- Mine per matite o per portamine	2,7		A	
		- altri				
9609.90.10	INDUSTRY	-- Pastelli e carboncini	2,7		A	
9609.90.90	INDUSTRY	-- altri	1,7		A	
9610.00.00	INDUSTRY	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9611.00.00	INDUSTRY	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7		A	
9612		Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostroti o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola				
		- Nastri inchiostrotori				
9612.10.10	INDUSTRY	-- di materia plastica	2,7		A	
9612.10.20	INDUSTRY	-- di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9612.10.80	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9612.20.00	INDUSTRY	- Cuscinetti per timbri	2,7		A	
9613		Accendini ed accenditori, anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini				
9613.10.00	INDUSTRY	- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7		A	
9613.20.00	INDUSTRY	- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	2,7		A	
9613.80.00	INDUSTRY	- altri accendini ed accenditori	2,7		A	
9613.90.00	INDUSTRY	- Parti	2,7		A	
		Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti				
9614.00.10	INDUSTRY	- Sbozzi di pipe, di legno o di radica	0		A	
9614.00.90	INDUSTRY	- altri	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9615		Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti				
		- Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili				
9615.11.00	INDUSTRY	-- di gomma indurita o di materie plastiche	2,7		A	
9615.19.00	INDUSTRY	-- altri	2,7		A	
9615.90.00	INDUSTRY	- altri	2,7		A	
9616		Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta				
		- Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature				
9616.10.10	INDUSTRY	-- Spruzzatori da toletta	2,7		A	
9616.10.90	INDUSTRY	-- Montature e teste di montature	2,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9616.20.00	INDUSTRY	- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	2,7		A	
9617.00.00	INDUSTRY	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7		A	
9618.00.00	INDUSTRY	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7		A	
9619.00	INDUSTRY	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia				
9619.00.30	INDUSTRY	- Di ovatta di materie tessili	3,8		A	
		- di altre materie tessili				
9619.00.40	INDUSTRY	-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili	6,3		A	
9619.00.50	INDUSTRY	-- Pannolini per bambini piccoli (bebe) e oggetti simili	10,5		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- di altre materie				
		-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili				
9619.00.71	INDUSTRY	--- Assorbenti igienici	0		A	
9619.00.75	INDUSTRY	--- Tamponi igienici	0		A	
9619.00.79	INDUSTRY	--- altri	0		A	
		-- Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili				
9619.00.81	INDUSTRY	--- Pannolini per bambini piccoli (bebè)	0		A	
9619.00.89	INDUSTRY	--- Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)	0		A	
9620.00	INDUSTRY	Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili				
9620.00.10	INDUSTRY	- del tipo usato per apparecchi fotografici, fotocamere digitali, videocamere, cineprese e proiettori cinematografici o del tipo usato per altri apparecchi del capitolo 90	3,7		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
		- altri				
9620.00.91	INDUSTRY	-- di plastica o di alluminio	6		A	
9620.00.99	INDUSTRY	-- altri	0		A	
97		CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICITÀ				
9701		Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins")				
9701.10.00	INDUSTRY	- Quadri, pitture e disegni	0		A	
9701.90.00	INDUSTRY	- altri	0		A	
9702.00.00	INDUSTRY	Incisioni, stampe e litografie, originali	0		A	
9703.00.00	INDUSTRY	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	0		A	

Linea tariffaria (NC 2018)	Settore	Descrizione	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Nota a piè di pagina	Categoria	Note
9704.00.00	INDUSTRY	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907	0		A	
9705.00.00	INDUSTRY	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	0		A	
9706.00.00	INDUSTRY	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	0		A	

Appendice 2-A-2

TABELLA DEI DAZI DELLA NUOVA ZELANDA

NOTE GENERALI

Relazione con il *Working Tariff Document* della Nuova Zelanda di cui alla legge tariffaria del 1988

Le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione del *Working Tariff Document* della Nuova Zelanda e la loro interpretazione, anche in termini di merci contemplate nelle sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo del *Working Tariff Document* della Nuova Zelanda. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni del *Working Tariff Document* della Nuova Zelanda, hanno il medesimo significato di queste ultime.

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
01	ANIMALI VIVI		
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	- Cavalli:		
0101.21.00	-- riproduttori di razza pura	Esenzione	A
0101.29.00	-- altri	Esenzione	A
0101.30.00	- Asini	Esenzione	A
0101.90.00	- altri	Esenzione	A
01.02	Animali vivi della specie bovina:		
	- Bovini:		
0102.21.00	-- riproduttori di razza pura	Esenzione	A
0102.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Bufali:		
0102.31.00	-- riproduttori di razza pura	Esenzione	A
0102.39.00	-- altri	Esenzione	A
0102.90.00	- altri	Esenzione	A
01.03	Animali vivi della specie suina:		
0103.10.00	- riproduttori di razza pura	Esenzione	A
	- altri:		
0103.91.00	-- di peso inferiore a 50 kg	Esenzione	A
0103.92.00	-- di peso uguale o superiore a 50 kg	Esenzione	A
01.04	Animali vivi delle specie ovina o caprina:		
0104.10.00	- della specie ovina	Esenzione	A
0104.20.00	- della specie caprina	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
01.05	Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone: - di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105.11.00	-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	Esenzione	A
0105.12.00	-- Tacchine e tacchini	Esenzione	A
0105.13.00	-- Anatre	Esenzione	A
0105.14.00	-- Oche	Esenzione	A
0105.15.00	-- Faraone	Esenzione	A
	- altri:		
0105.94.00	-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	Esenzione	A
0105.99.00	-- altri	Esenzione	A
01.06	Altri animali vivi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Mammiferi:		
0106.11.00	-- Primati	Esenzione	A
0106.12.00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	Esenzione	A
0106.13.00	-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)	Esenzione	A
0106.14.00	-- Conigli e lepri	Esenzione	A
0106.19.00	-- altri	Esenzione	A
0106.20.00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	Esenzione	A
	- Uccelli:		
0106.31.00	-- Uccelli rapaci	Esenzione	A
0106.32.00	-- Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	Esenzione	A
0106.33.00	-- Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	Esenzione	A
0106.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Insetti:		
0106.41.00	-- Api	Esenzione	A
0106.49.00	-- altri	Esenzione	A
0106.90.00	- altri	Esenzione	A
02	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI		
02.01	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0201.10.00	- in carcasce o mezzene	Esenzione	A
0201.20.00	- altri pezzi non disossati	Esenzione	A
0201.30.00	- disossate	Esenzione	A
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate:		
0202.10.00	- in carcasce o mezzene	Esenzione	A
0202.20.00	- altri pezzi non disossati	Esenzione	A
0202.30.00	- disossate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
02.03	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:		
	- fresche o refrigerate:		
0203.11.00	-- in carcasce o mezzene	5 %	A
0203.12.00	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non dissosati	5 %	A
0203.19.00	-- altre	5 %	A
	- congelate:		
0203.21.00	-- in carcasce o mezzene	5 %	A
0203.22.00	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non dissosati	5 %	A
0203.29.00	-- altre	5 %	A
02.04	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
0204.10.00	- Carcasce e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	Esenzione	A
	- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
0204.21.00	-- in carcasce o mezzene	Esenzione	A
0204.22.00	-- in altri pezzi non dissosati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0204.23.00	-- disossate	Esenzione	A
0204.30.00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	Esenzione	A
	- altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
0204.41.00	-- in carcasse o mezzene	Esenzione	A
0204.42.00	-- in altri pezzi, non disossate	Esenzione	A
0204.43.00	-- disossate	Esenzione	A
0204.50.00	- Carni di animali della specie caprina	Esenzione	A
02.05	Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata		
0205.00.00	Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata	Esenzione	A
02.06	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0206.10.00	- della specie bovina, fresche o refrigerate	Esenzione	A
	- della specie bovina, congelate:		
0206.21.00	-- Lingue	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0206.22.00	-- Fegati	Esenzione	A
0206.29.00	-- altre	Esenzione	A
0206.30.00	- della specie suina, fresche o refrigerate	Esenzione	A
	- della specie suina, congelate:		
0206.41.00	-- Fegati	Esenzione	A
0206.49.00	-- altre	Esenzione	A
0206.80.00	- altre, fresche o refrigerate	Esenzione	A
0206.90.00	- altre, congelate	Esenzione	A
02.07	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05:		
	- di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :		
0207.11.00	-- interi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.12.00	-- interi, congelati	5 %	A
0207.13.00	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0207.14	-- Pezzi e frattaglie, congelati:		
0207.14.10	--- Fegati	5 %	A
0207.14.90	--- altri	5 %	A
	- di tacchine e di tacchini:		
0207.24.00	-- interi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.25.00	-- interi, congelati	5 %	A
0207.26.00	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.27	-- Pezzi e frattaglie, congelati:		
0207.27.10	--- Fegati	5 %	A
0207.27.90	--- altri	5 %	A
	- di anatre:		
0207.41.00	-- interi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.42.00	-- interi, congelati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0207.43.00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.44.00	-- altri, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.45	-- altri, congelati:		
0207.45.10	--- Fegati	5 %	A
0207.45.90	--- altri	5 %	A
	- di oche:		
0207.51.00	-- interi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.52.00	-- interi, congelati	5 %	A
0207.53.00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.54.00	-- altri, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.55	-- altri, congelati:		
0207.55.10	--- Fegati	5 %	A
0207.55.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0207.60	- di faraone:		
0207.60.10	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	5 %	A
0207.60.20	-- Fegati, congelati	5 %	A
0207.60.90	-- altri	5 %	A
02.08	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
0208.10.00	- di conigli o di lepri	Esenzione	A
0208.30.00	- di primati	Esenzione	A
0208.40.00	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacci); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	Esenzione	A
0208.50.00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	Esenzione	A
0208.60.00	- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)	Esenzione	A
0208.90.00	- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
02.09	Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:		
0209.10.00	- di suini	Esenzione	A
0209.90.00	- altri	Esenzione	A
02.10	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
	- Carni della specie suina:		
0210.11.00	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non dissosati	Esenzione	A
0210.12.00	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	Esenzione	A
0210.19.00	-- altre	Esenzione	A
0210.20.00	- Carni della specie bovina	5 %	A
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:		
0210.91.00	-- di primati	5 %	A
0210.92.00	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0210.93.00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	5 %	A
0210.99	-- altre:		
0210.99.10	--- "Mutton birds"	5 %	A
0210.99.20	--- Fegati di volatili	Esenzione	A
0210.99.30	--- altri	5 %	A
03	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
03.01	Pesci vivi:		
	- Pesci ornamentali:		
0301.11.00	-- di acqua dolce	Esenzione	A
0301.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri pesci vivi:		
0301.91.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0301.92.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	Esenzione	A
0301.93.00	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	Esenzione	A
0301.94.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	Esenzione	A
0301.95.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Esenzione	A
0301.99.00	-- altri	Esenzione	A
03.02	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 03.04:		
	- Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.11.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A
0302.13.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.14.00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Esenzione	A
0302.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soletidi, scotalamidi e citaridi), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.21.00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Esenzione	A
0302.22.00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Esenzione	A
0302.23.00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	Esenzione	A
0302.24.00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	Esenzione	A
0302.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.31.00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.32.00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Esenzione	A
0302.33.00	-- Tonnetti striati	Esenzione	A
0302.34.00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	Esenzione	A
0302.35.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	Esenzione	A
0302.36.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Esenzione	A
0302.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentati (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (<i>Istiophoridae</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.41.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Esenzione	A
0302.42.00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	Esenzione	A
0302.43.00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	Esenzione	A
0302.44.00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Esenzione	A
0302.45.00	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	Esenzione	A
0302.46.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	Esenzione	A
0302.47.00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A
0302.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci delle famiglie Bregmacerothidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.51.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.52.00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Esenzione	A
0302.53.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Esenzione	A
0302.54.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Esenzione	A
0302.55.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Esenzione	A
0302.56.00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	Esenzione	A
0302.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.71.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	Esenzione	A
0302.72.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.73.00	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	Esenzione	A
0302.74.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	Esenzione	A
0302.79.00	-- altri	Esenzione	A
	- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0302.91.00, 0302.92.00 o 0302.99.00:		
0302.81.00	-- Squali	Esenzione	A
0302.82.00	-- Razze (Rajidae)	Esenzione	A
0302.83.00	-- Austrorimerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0302.84.00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	Esenzione	A
0302.85.00	-- Dentici (Sparidae)	Esenzione	A
0302.89	-- altri:		
0302.89.10	--- interi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0302.89.20	--- decapitati ed eviscerati	Esenzione	A
0302.89.90	--- altri	Esenzione	A
	- Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili:		
0302.91.00	-- Fegati, uova e lattimi	Esenzione	A
0302.92.00	-- Pinne di squalo	Esenzione	A
0302.99.00	-- altri	Esenzione	A
03.03	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04:		
	- Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.11.00	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	Esenzione	A
0303.12.00	-- Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0303.13.00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Esenzione	A
0303.14.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A
0303.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	Esenzione	A
0303.24.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	Esenzione	A
0303.25.00	-- Carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0303.26.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	Esenzione	A
0303.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soleidi, scotalamidi e citaridi), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.31.00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Esenzione	A
0303.32.00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Esenzione	A
0303.33.00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	Esenzione	A
0303.34.00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	Esenzione	A
0303.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.41.00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0303.42.00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Esenzione	A
0303.43.00	-- Tonnetti striati	Esenzione	A
0303.44.00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	Esenzione	A
0303.45.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	Esenzione	A
0303.46.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Esenzione	A
0303.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentati (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (<i>Istiophoridae</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0303.51.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Esenzione	A
0303.53.00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	Esenzione	A
0303.54.00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Esenzione	A
0303.55.00	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	Esenzione	A
0303.56.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	Esenzione	A
0303.57.00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A
0303.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.63.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A
0303.64.00	-- Eglefni (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Esenzione	A
0303.65.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0303.66.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Esenzione	A
0303.67.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Esenzione	A
0303.68.00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	Esenzione	A
0303.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle voci tariffarie 0303.91.00, 0303.92.00 o 0303.99.00:		
0303.81.00	-- Squali	Esenzione	A
0303.82.00	-- Razze (Rajidae)	Esenzione	A
0303.83.00	-- Austromerluzzi (<i>Disostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0303.84.00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	Esenzione	A
0303.89	--- altri:		
0303.89.10	--- interi	Esenzione	A
0303.89.20	--- decapitati ed eviscerati	Esenzione	A
0303.89.90	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci, teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili:		
0303.91.00	-- Fegati, uova e lattimi	Esenzione	A
0303.92.00	-- Pinne di squalo	Esenzione	A
0303.99.00	-- altri	Esenzione	A
03.04	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	- Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0304.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	Esenzione	A
0304.32.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.33.00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	Esenzione	A
0304.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci:		
0304.41.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuschae</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Esenzione	A
0304.42.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A
0304.43.00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	Esenzione	A
0304.44.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	Esenzione	A
0304.45.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0304.46.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.47.00	-- Pescecane e altri squali	Esenzione	A
0304.48.00	-- Razze e arzille (Rajidae)	Esenzione	A
0304.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri, freschi o refrigerati:		
0304.51.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A
0304.52.00	-- Salmonidi	Esenzione	A
0304.53.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0304.54.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A
0304.55.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.56.00	-- Pescecan e altri squali	Esenzione	A
0304.57.00	-- Razze e arzille (Rajidae)	Esenzione	A
0304.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):		
0304.61.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	Esenzione	A
0304.62.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.63.00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	Esenzione	A
0304.69.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0304.71.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A
0304.72.00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Esenzione	A
0304.73.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Esenzione	A
0304.74.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Esenzione	A
0304.75.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Esenzione	A
0304.79.00	-- altro	Esenzione	A
	- Filetti congelati di altri pesci:		
0304.81.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Esenzione	A
0304.82.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A
0304.83.00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0304.84.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A
0304.85.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.86.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Esenzione	A
0304.87.00	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)	Esenzione	A
0304.88.00	-- Pescecane, altri squali, razze e arzille (Rajidae)	Esenzione	A
0304.89.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri, congelati:		
0304.91.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Esenzione	A
0304.92.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	Esenzione	A
0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Tenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0304.94.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Esenzione	A
0304.95.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Esenzione	A
0304.96.00	-- Pescecane e altri squali	Esenzione	A
0304.97.00	-- Razze e arzille (Rajidae)	Esenzione	A
0304.99.00	-- altri	Esenzione	A
03.05	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305.10.00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Esenzione	A
0305.20.00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	Esenzione	A
	- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0305.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A
0305.32.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	Esenzione	A
0305.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:		
0305.41.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Esenzione	A
0305.42.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0305.43.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Esenzione	A
0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Tenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A
0305.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati:		
0305.51.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A
0305.53.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A
0305.54.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0305.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:		
0305.61.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Esenzione	A
0305.62.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Esenzione	A
0305.63.00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	Esenzione	A
0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Tenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	Esenzione	A
0305.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili:		
0305.71.00	-- Pinne di squalo	Esenzione	A
0305.72.00	-- Teste, code e stomaco di pesci	Esenzione	A
0305.79.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
03.06	Crostacei, anche sgucciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgucciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	- congelati:		
0306.11.00	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	Esenzione	A
0306.12.00	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)	Esenzione	A
0306.14.00	-- Granchi	Esenzione	A
0306.15.00	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Esenzione	A
0306.16.00	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)	Esenzione	A
0306.17.00	-- Altri gamberetti	Esenzione	A
0306.19.00	-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- vivi, freschi o refrigerati:		
0306.31.00	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	Esenzione	A
0306.32.00	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)	Esenzione	A
0306.33.00	-- Granchi	Esenzione	A
0306.34.00	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Esenzione	A
0306.35.00	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)	Esenzione	A
0306.36.00	-- Altri gamberetti	Esenzione	A
0306.39.00	-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Esenzione	A
	- altri:		
0306.91	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):		
0306.91.10	--- affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura;	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0306.91.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.91.29	--- altri	Esenzione	A
0306.92	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.):		
0306.92.10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura;	Esenzione	A
0306.92.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.92.29	--- altri	Esenzione	A
0306.93	-- Granchi:		
0306.93.10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura;	Esenzione	A
0306.93.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.93.29	--- altri	Esenzione	A
0306.94	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):		
0306.94.10	--- affumicati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0306.94.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.94.29	--- altri	Esenzione	A
0306.95	-- Gamberetti:		
0306.95.10	--- affumicati	Esenzione	A
0306.95.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.95.29	--- altri	Esenzione	A
0306.99	-- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306.99.10	--- affumicati	Esenzione	A
0306.99.19	--- interi, cotti	5 %	A
0306.99.29	--- altri	Esenzione	A
03.07	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Ostriche:		
0307.11.00	-- vive, fresche o refrigerate	Esenzione	A
0307.12.00	-- congelate	Esenzione	A
0307.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :		
0307.21.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0307.22.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):		
0307.31.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0307.32.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Seppie e calamari:		
0307.42.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0307.43.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):		
0307.51.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0307.52.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.59.00	-- altri	Esenzione	A
0307.60.00	- Lumache, diverse da quelle di mare	Esenzione	A
	- Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arctiidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae):		
0307.71.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0307.72.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.79.00	-- altri	Esenzione	A
	- Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.) e strombi (<i>Strombus</i> spp.):		
0307.81.00	-- Abaloni vivi, freschi o refrigerati (<i>Haliotis</i> spp.)	Esenzione	A
0307.82.00	-- Strombi vivi, freschi o refrigerati (<i>Strombus</i> spp.)	Esenzione	A
0307.83.00	-- Abaloni congelati (<i>Haliotis</i> spp.)	Esenzione	A
0307.84.00	-- Strombi congelati (<i>Strombus</i> spp.)	Esenzione	A
0307.87.00	-- Altri abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)	Esenzione	A
0307.88.00	-- Altri strombi (<i>Strombus</i> spp.)	Esenzione	A
	- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana:		
0307.91.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0307.92.00	-- congelati	Esenzione	A
0307.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
03.08	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana:		
	- Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i> , Holothuroidea):		
0308.11.00	-- vive, fresche o refrigerate	Esenzione	A
0308.12.00	-- congelate	Esenzione	A
0308.19	-- altre:		
0308.19.20	--- affumicate	Esenzione	A
0308.19.90	--- altre	5 %	A
	- Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>):		
0308.21.00	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
0308.22.00	-- congelati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0308.29	-- altri:		
0308.29.20	--- affumicati	Esenzione	A
0308.29.90	--- altri	5 %	A
0308.30	- Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.):		
0308.30.10	-- vive, fresche o refrigerate	Esenzione	A
	-- altre:		
0308.30.20	--- congelate	Esenzione	A
0308.30.30	--- affumicate	Esenzione	A
0308.30.90	--- altre	5 %	A
0308.90	- altri:		
0308.90.10	-- vivi, freschi o refrigerati	Esenzione	A
	-- altri:		
0308.90.20	--- congelati	Esenzione	A
0308.90.30	--- affumicati	Esenzione	A
0308.90.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
04	LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
04.01	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0401.10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:		
0401.10.01	-- freschi	Esenzione	A
0401.10.09	-- altri	Esenzione	A
0401.20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:		
0401.20.01	-- freschi	Esenzione	A
0401.20.09	-- altri	Esenzione	A
0401.40.00	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %	Esenzione	A
0401.50.00	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	Esenzione	A
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0402.10.00	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	5 %	A
	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:		
0402.21.00	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 %	A
0402.29.00	-- altri	5 %	A
	- altri:		
0402.91.00	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Esenzione	A
0402.99.00	-- altri	Esenzione	A
04.03	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
0403.10.00	- Yogurt	5 %	A
0403.90	- altri:		
0403.90.01	-- non concentrati o dolcificati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altri:		
0403.90.11	--- liquidi o semisolidi	Esenzione	A
0403.90.19	--- altri	5 %	A
04.04	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:		
0404.10.00	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 %	A
0404.90	- altri:		
0404.90.01	-- non concentrati o dolcificati	Esenzione	A
	-- concentrati o dolcificati:		
0404.90.11	--- liquidi o semisolidi	Esenzione	A
0404.90.19	--- altri	5 %	A
04.05	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:		
0405.10.00	- Burro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0405.20.00	- Paste da spalmare lattiere	Esenzione	A
0405.90.00	- altri	Esenzione	A
04.06	Formaggi e latticini:		
0406.10.00	- Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini	Esenzione	A
0406.20.00	- Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi	Esenzione	A
0406.30.00	- Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere	Esenzione	A
0406.40.00	- Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>	Esenzione	A
0406.90.00	- altri formaggi	Esenzione	A
04.07	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	- Uova fertilizzate per incubazione:		
0407.11.00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	Esenzione	A
0407.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre uova fresche:		
0407.21.00	-- di galli e di galline della specie Gallus domesticus	Esenzione	A
0407.29.00	-- altri	Esenzione	A
0407.90.00	- altri	Esenzione	A
04.08	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	- Tuorli:		
0408.11.00	-- essiccati	Esenzione	A
0408.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
0408.91.00	-- essiccati	Esenzione	A
0408.99.00	-- altri	Esenzione	A
04.09	Miele naturale		
0409.00.00	Miele naturale	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
04.10	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove		
0410.00.00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Esenzione	A
05	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
05.01	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli		
0501.00.00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	Esenzione	A
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:		
0502.10.00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	Esenzione	A
0502.90.00	- altri	Esenzione	A
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati		
0504.00.00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
05.05	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:		
0505.10.00	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	Esenzione	A
0505.90.00	- altre	Esenzione	A
05.06	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:		
0506.10.00	- Osseina e ossa acidulate	Esenzione	A
0506.90.00	- altri	Esenzione	A
05.07	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
0507.10.00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio	Esenzione	A
0507.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
05.08	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami		
0508.00.00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	Esenzione	A
05.10	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio		
0510.00.00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Esenzione	A
05.11	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
0511.10.00	- Sperma di tori	Esenzione	A
	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0511.91.00	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3	Esenzione	A
0511.99.00	-- altri	Esenzione	A
06	ALBERI VIVIE ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISIE FOGLIAME ORNAMENTALE		
06.01	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12:		
0601.10.00	- Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	Esenzione	A
0601.20.00	- Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantumi, piante e radici di cicoria	Esenzione	A
06.02	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
0602.10.00	- Talee senza radici e marze	Esenzione	A
0602.20.00	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	Esenzione	A
0602.30.00	- Rododendri e azalee, anche innestati	Esenzione	A
0602.40.00	- Rose, anche innestate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0602.90.00	- altri	Esenzione	A
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	- freschi:		
0603.11.00	-- Rose	Esenzione	A
0603.12.00	-- Garofani	Esenzione	A
0603.13.00	-- Orchidee	Esenzione	A
0603.14.00	-- Crisantemi	Esenzione	A
0603.15.00	-- Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	Esenzione	A
0603.19.00	-- altri	Esenzione	A
0603.90	- altri:		
0603.90.01	-- essiccati o imbianchiti	Esenzione	A
0603.90.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
0604.20.00	- freschi	Esenzione	A
0604.90	- altri:		
0604.90.10	-- essiccati o imbianchiti	Esenzione	A
0604.90.90	-- altri	5 %	A
07	ORTAGGIO LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI		
07.01	Patate, fresche o refrigerate:		
0701.10.00	- da semina	Esenzione	A
0701.90.00	- altre	Esenzione	A
07.02	Pomodori, freschi o refrigerati		
0702.00.00	Pomodori, freschi o refrigerati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
07.03	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
0703.10	- Cipolle e scalogni:		
0703.10.01	-- Cipolle	Esenzione	A
0703.10.09	-- Scalogni	Esenzione	A
0703.20.00	- Aglio	Esenzione	A
0703.90.00	- Porri ed altri ortaggi agliacei	Esenzione	A
07.04	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
0704.10.00	- Cavolfiori e cavoli broccoli	Esenzione	A
0704.20.00	- Cavoletti di Bruxelles	Esenzione	A
0704.90.00	- altri	Esenzione	A
07.05	Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) e cicoria (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	- Lattuga:		
0705.11.00	-- a cappuccio	Esenzione	A
0705.19.00	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Cicoria:		
0705.21.00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	Esenzione	A
0705.29.00	-- altre	Esenzione	A
07.06	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		
0706.10.00	- Carote e navoni	Esenzione	A
0706.90.00	- altri	Esenzione	A
07.07	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati		
0707.00.00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Esenzione	A
07.08	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
0708.10.00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	Esenzione	A
0708.20.00	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	Esenzione	A
0708.90.00	- altri legumi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
07.09	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
0709.20.00	- Asparagi	Esenzione	A
0709.30.00	- Melanzane	Esenzione	A
0709.40.00	- Sedano, diverso dal sedano-rapa	Esenzione	A
	- Funghi e tartufi:		
0709.51.10	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	Esenzione	A
0709.59.00	-- altri	Esenzione	A
0709.60.00	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>	Esenzione	A
0709.70.00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	Esenzione	A
	- altri:		
0709.91.00	-- Carciofi	Esenzione	A
0709.92.00	-- Olive	Esenzione	A
0709.93.00	-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)	Esenzione	A
0709.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
07.10	Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati:		
0710.10.00	- Patate	Esenzione	A
	- Legumi da granella, anche sgranati:		
0710.21.00	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	Esenzione	A
0710.22.00	-- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	Esenzione	A
0710.29.00	-- altri	Esenzione	A
0710.30.00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	Esenzione	A
0710.40.00	- Granturco dolce	5 %	A
0710.80.00	- altri ortaggi o legumi	Esenzione	A
0710.90.00	- Miscela di ortaggi o di legumi	Esenzione	A
07.11	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711.20.00	- Olive	5 %	A
0711.40.00	- Cetrioli e cetriolini	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Funghi e tartufi:		
0711.51.00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	5 %	A
0711.59.00	-- altri	5 %	A
0711.90.00	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi	5 %	A
07.12	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
0712.20.00	- Cipolle	5 %	A
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:		
0712.31.00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	5 %	A
0712.32.00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	5 %	A
0712.33.00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	5 %	A
0712.39	-- altri:		
0712.39.11	--- Tartufi	Esenzione	A
0712.39.19	--- altri	5 %	A
0712.90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0712.90.01	-- Granturco	Esenzione	A
0712.90.09	-- Erbe, comprese le miscele	Esenzione	A
0712.90.19	-- altri	Esenzione	A
07.13	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
0713.10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>):		
0713.10.01	-- spezzati	Esenzione	A
0713.10.08	-- altri	Esenzione	A
0713.20	- Ceci:		
0713.20.01	-- spezzati	Esenzione	A
0713.20.08	-- altri	Esenzione	A
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
0713.31.00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	Esenzione	A
0713.32.00	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0713.33.00	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Esenzione	A
0713.34.00	-- Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)	Esenzione	A
0713.35.00	-- Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)	Esenzione	A
0713.39.00	-- altri	Esenzione	A
0713.40.00	- Lenticchie	Esenzione	A
0713.50.00	- Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	Esenzione	A
0713.60.00	- Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	Esenzione	A
0713.90.00	- altre	Esenzione	A
07.14	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:		
0714.10	- Radici di manioca:		
0714.10.10	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0714.10.90	-- altre	Esenzione	A
0714.20	- Patate dolci:		
0714.20.10	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
0714.20.90	-- altre	Esenzione	A
0714.30	- Igname (<i>Dioscorea</i> spp.):		
0714.30.10	-- cotto e conservato mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
0714.30.90	-- altro	Esenzione	A
0714.40	- Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.):		
0714.40.10	-- cotta e conservata mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
0714.40.90	-- altra	Esenzione	A
0714.50	- Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.):		
0714.50.10	-- cotta e conservata mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
0714.50.90	-- altra	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0714.90	- altri:		
0714.90.20	-- cotti e conservati mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
0714.90.80	-- altri	Esenzione	A
08	FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI		
08.01	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	- Noci di cocco:		
0801.11.00	-- disseccate	Esenzione	A
0801.12.00	-- nel guscio interno (endocarpo)	Esenzione	A
0801.19.00	-- altre	Esenzione	A
	- Noci del Brasile:		
0801.21.00	-- con guscio	Esenzione	A
0801.22.00	-- sgusciate	Esenzione	A
	- Noci di acagiù:		
0801.31.00	-- con guscio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0801.32.00	-- sgusciate	Esenzione	A
08.02	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata:		
	- Mandorle:		
0802.11.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.12.00	-- sgusciate	Esenzione	A
	- Nocciole (<i>Corylus</i> spp.):		
0802.21.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.22.00	-- sgusciate	Esenzione	A
	- Noci comuni:		
0802.31.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.32.00	-- sgusciate	Esenzione	A
	- Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.):		
0802.41.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.42.00	-- sgusciate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Pistacchi:		
0802.51.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.52.00	-- sgusciate	Esenzione	A
	- Noci macadamia:		
0802.61.00	-- con guscio	Esenzione	A
0802.62.00	-- sgusciate	Esenzione	A
0802.70.00	- Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	Esenzione	A
0802.80.00	- Noci di arec	Esenzione	A
0802.90.00	- altre	Esenzione	A
08.03	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate:		
0803.10.00	- Banane plantano (banane da cuocere)	Esenzione	A
0803.90.00	- altre	Esenzione	A
08.04	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
0804.10.00	- Datteri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0804.20.00	- Fichi	Esenzione	A
0804.30.00	- Ananassi	Esenzione	A
0804.40.00	- Avocadi	Esenzione	A
0804.50.00	- Guaiave, manghi e mangostani	Esenzione	A
08.05	Agrumi, freschi o secchi:		
0805.10.00	- Arance	Esenzione	A
	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
0805.21.00	-- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)	Esenzione	A
0805.22.00	-- Clementine	Esenzione	A
0805.29.00	-- altri	Esenzione	A
0805.40.00	- Pompelmi e pomeli	Esenzione	A
0805.50.00	- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	Esenzione	A
0805.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
08.06	Uve, fresche o secche:		
0806.10.00	- fresche	Esenzione	A
0806.20.00	- secche	Esenzione	A
08.07	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	- Meloni (compresi i cocomeri):		
0807.11.00	-- Cocomeri	Esenzione	A
0807.19.00	-- altri	Esenzione	A
0807.20.00	- Papaie	Esenzione	A
08.08	Mele, pere e cotogne, fresche:		
0808.10.00	- Mele	Esenzione	A
0808.30.00	- Pere	Esenzione	A
0808.40.00	- Cotogne	Esenzione	A
08.09	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
0809.10.00	- Albicocche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Ciliegie:		
0809.21.00	-- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Esenzione	A
0809.29.00	-- altre	Esenzione	A
0809.30.00	- Pesche, comprese le pesche noci	Esenzione	A
0809.40.00	- Prugne e prugnone	Esenzione	A
08.10	Altra frutta fresca:		
0810.10.00	- Fragole	Esenzione	A
0810.20.00	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	Esenzione	A
0810.30.00	- Ribes nero, bianco o rosso e uva spina	Esenzione	A
0810.40.00	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	Esenzione	A
0810.50.00	- Kiwi	Esenzione	A
0810.60.00	- Durian	Esenzione	A
0810.70.00	- Cachi	Esenzione	A
0810.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
08.11	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811.10	- Fragole:		
0811.10.01	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Esenzione	A
0811.10.09	-- altre	5 %	A
0811.20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina:		
0811.20.01	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Esenzione	A
0811.20.09	-- altri	5 %	A
0811.90	- altri:		
	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811.90.01	--- Frutti della passione	Esenzione	A
0811.90.09	--- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
0811.90.11	--- Frutti della passione	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0811.90.19	--- altri	5 %	A
08.12	Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatte in tale stato per il consumo immediato:		
0812.10.00	- Ciliegie	5 %	A
0812.90.00	- altre	5 %	A
08.13	Frutta secca diversa da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo:		
0813.10.00	- Albicocche	Esenzione	A
0813.20.00	- Prugne	Esenzione	A
0813.30.00	- Mele	Esenzione	A
0813.40.00	- altre frutta	Esenzione	A
0813.50.00	- Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo	Esenzione	A
08.14	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze:		
0814.00.01	- Scorze di limoni	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0814.00.09	- altre	Esenzione	A
09	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE		
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	- Caffè non torrefatto:		
0901.11.00	-- non decaffeinizzato	Esenzione	A
0901.12.00	-- decaffeinizzato	Esenzione	A
	- Caffè torrefatto:		
0901.21.00	-- non decaffeinizzato	5 %	A
0901.22.00	-- decaffeinizzato	5 %	A
0901.90	- altri:		
0901.90.10	-- Buccce e pellicole di caffè	Esenzione	A
0901.90.90	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	5 %	A
09.02	Tè, anche aromatizzato:		
0902.10.00	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0902.20.00	- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	Esenzione	A
0902.30.00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	Esenzione	A
0902.40.00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	Esenzione	A
09.03	Mate		
0903.00.00	Mate	Esenzione	A
09.04	Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:		
	- Pepe:		
0904.11.00	-- non tritato né polverizzato	Esenzione	A
0904.12.00	-- tritato o polverizzato	5 %	A
	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :		
0904.21.00	-- essiccati, non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0904.22.00	-- tritati o polverizzati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
09.05	Vaniglia		
0905.10.00	- non tritata né polverizzata	Esenzione	A
0905.20.00	- tritata o polverizzata	Esenzione	A
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:		
	- non tritati né polverizzati:		
0906.11.00	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	Esenzione	A
0906.19.00	-- altri	Esenzione	A
0906.20.00	- tritati o polverizzati	5 %	A
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli):		
0907.10.00	- non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0907.20.00	- tritati o polverizzati	5 %	A
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
	- Noci moscate:		
0908.11.00	-- non tritate né polverizzate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0908.12.00	-- tritate o polverizzate	5 %	A
	- Macis:		
0908.21.00	-- non tritato né polverizzato	Esenzione	A
0908.22.00	-- tritato o polverizzato	5 %	A
	- Amomi e cardamomi:		
0908.31.00	-- non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0908.32.00	-- tritati o polverizzati	5 %	A
09.09	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:		
	- Semi di coriandolo:		
0909.21.00	-- non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0909.22.00	-- tritati o polverizzati	5 %	A
	- Semi di cumino:		
0909.31.00	-- non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0909.32.00	-- tritati o polverizzati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro:		
0909.61.00	-- non tritati né polverizzati	Esenzione	A
0909.62.00	-- tritati o polverizzati	5 %	A
09.10	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:		
	- Zenzero:		
0910.11.00	-- non tritato né polverizzato	Esenzione	A
0910.12.00	-- tritato o polverizzato	5 %	A
0910.20.00	- Zafferano	Esenzione	A
0910.30	- Curcuma:		
0910.30.01	-- non tritata né polverizzata	Esenzione	A
0910.30.09	-- tritata o polverizzata	5 %	A
	- altre spezie:		
0910.91	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:		
0910.91.01	--- non tritati né polverizzati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
0910.91.09	--- tritati o polverizzati	5 %	A
0910.99	-- altre:		
0910.99.10	--- Curry	5 %	A
0910.99.15	--- altre, non tritate né polverizzate	Esenzione	A
0910.99.19	--- tritate o polverizzate	5 %	A
10	CEREALI		
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato:		
	- Frumento (grano) duro:		
1001.11.00	-- destinato alla semina	Esenzione	A
1001.19.00	-- altro	Esenzione	A
	- altro:		
1001.91.00	-- destinato alla semina	Esenzione	A
1001.99.00	-- altro	Esenzione	A
10.02	Segale:		
1002.10.00	- destinata alla semina	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1002.90.00	- altra	Esenzione	A
10.03	Orzo:		
1003.10.00	- destinato alla semina	Esenzione	A
1003.90.00	- altro	Esenzione	A
10.04	Avena:		
1004.10.00	- destinata alla semina	Esenzione	A
1004.90.00	- altra	Esenzione	A
10.05	Granturco:		
1005.10.00	- destinato alla semina	Esenzione	A
1005.90.00	- altro	Esenzione	A
10.06	Riso:		
1006.10.00	- Risone (riso "paddy")	Esenzione	A
1006.20.00	- Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")	Esenzione	A
1006.30.00	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	Esenzione	A
1006.40.00	- Rotture di riso	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
10.07	Sorgo da granella:		
1007.10.00	- destinato alla semina	Esenzione	A
1007.90.00	- altro	Esenzione	A
10.08	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:		
1008.10.00	- Grano saraceno	Esenzione	A
	- Miglio:		
1008.21.00	-- destinato alla semina	Esenzione	A
1008.29.00	-- altro	Esenzione	A
1008.30.00	- Scagliola	Esenzione	A
1008.40.00	- Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	Esenzione	A
1008.50.00	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	Esenzione	A
1008.60.00	- Triticale	Esenzione	A
1008.90.00	- altri cereali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
11	PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDIE FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO		
11.01	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato		
1101.00.00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	5 %	A
11.02	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:		
1102.20.00	- Farina di granturco	5 %	A
1102.90	- altre:		
1102.90.01	-- Farina di riso	Esenzione	A
1102.90.10	-- altre	5 %	A
11.03	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:		
	- Semole e semolini:		
1103.11.00	-- di frumento (grano)	5 %	A
1103.13.00	-- di granturco	5 %	A
1103.19	-- di altri cereali:		
1103.19.01	--- orzo e frumento segalato	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1103.19.05	--- di avena	5 %	A
1103.19.09	--- altri	Esenzione	A
1103.20	- Agglomerati in forma di pellets:		
1103.20.01	-- di frumento (grano)	5 %	A
1103.20.05	-- di orzo, granturco, frumento segalato, avena	5 %	A
1103.20.09	-- di altri cereali	Esenzione	A
11.04	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:		
1104.12.00	-- di avena	5 %	A
1104.19.00	-- di altri cereali	5 %	A
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):		
1104.22.00	-- di avena	5 %	A
1104.23.00	-- di granturco	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1104.29.00	-- di altri cereali	5 %	A
1104.30.00	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	5 %	A
11.05	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:		
1105.10.00	- Farina, semolino e polvere	5 %	A
1105.20.00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	5 %	A
11.06	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8:		
1106.10.00	- di legumi da granella secchi della voce 07.13	Esenzione	A
1106.20.00	- di sago, di radici o tuberi della voce 07.14	Esenzione	A
1106.30.00	- dei prodotti del capitolo 8	Esenzione	A
11.07	Malto, anche torrefatto:		
1107.10.00	- non torrefatto	Esenzione	A
1107.20.00	- torrefatto	Esenzione	A
11.08	Amidi e fecole; inulina:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Amidi e fecole:		
1108.11.00	-- Amido di frumento (grano)	5 %	A
1108.12.00	-- Amido di granturco	5 %	A
1108.13.00	-- Fecola di patate	5 %	A
1108.14.00	-- Fecola di manioca	5 %	A
1108.19	-- altri amidi e fecole:		
1108.19.01	--- Arrow-root	Esenzione	A
1108.19.09	--- altri	5 %	A
1108.20.00	- Inulina	Esenzione	A
11.09	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco		
1109.00.00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI		
12.01	Fave di soia, anche frantumate:		
1201.10.00	- destinate alla semina	Esenzione	A
1201.90.00	- altre	Esenzione	A
12.02	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
1202.30.00	- destinate alla semina	Esenzione	A
	- altre:		
1202.41.00	-- con guscio	Esenzione	A
1202.42.00	-- sgusciate, anche frantumate	Esenzione	A
12.03	Copra		
1203.00.00	Copra	Esenzione	A
12.04	Semi di lino, anche frantumati		
1204.00.00	Semi di lino, anche frantumati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
12.05	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:		
1205.10.00	- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	Esenzione	A
1205.90.00	- altri	Esenzione	A
12.06	Semi di girasole, anche frantumati		
1206.00.00	Semi di girasole, anche frantumati	Esenzione	A
12.07	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
1207.10.00	- Noci e mandorle di palmisti	Esenzione	A
	- Semi di cotone:		
1207.21.00	-- destinati alla semina	Esenzione	A
1207.29.00	-- altri	Esenzione	A
1207.30.00	- Semi di ricino	Esenzione	A
1207.40.00	- Semi di sesamo	Esenzione	A
1207.50.00	- Semi di senape	Esenzione	A
1207.60.00	- Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)	Esenzione	A
1207.70.00	- Semi di melone	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
1207.91.00	-- Semi di papavero nero o bianco	Esenzione	A
1207.99.00	-- altri	Esenzione	A
12.08	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:		
1208.10.00	- di fave di soia	Esenzione	A
1208.90.00	- altre	Esenzione	A
12.09	Semi, frutti e spore da sementa:		
1209.10.00	- Semi di barbabietole da zucchero	Esenzione	A
	- Semi da foraggio:		
1209.21.00	-- di erba medica	Esenzione	A
1209.22.00	-- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	Esenzione	A
1209.23.00	-- di festuca	Esenzione	A
1209.24.00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	Esenzione	A
1209.25.00	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1209.29.00	-- altri	Esenzione	A
1209.30.00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	Esenzione	A
	- altri:		
1209.91.00	-- Semi di ortaggi	Esenzione	A
1209.99.00	-- altri	Esenzione	A
12.10	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210.10.00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	Esenzione	A
1210.20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210.20.01	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets	Esenzione	A
1210.20.09	-- Luppolina	5 %	A
12.11	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
1211.20.00	- Radici di ginseng	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1211.30.00	- Coca (foglie di)	Esenzione	A
1211.40.00	- Paglia di papavero	Esenzione	A
1211.50.00	- Efedra	Esenzione	A
1211.90.10	- altri	Esenzione	A
12.12	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	- Alghe:		
1212.21.00	-- destinate al consumo umano	Esenzione	A
1212.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
1212.91.00	-- Barbabietole da zucchero	Esenzione	A
1212.92.00	-- Carrube	Esenzione	A
1212.93.00	-- Canne da zucchero	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1212.94.00	-- Radici di cicoria	Esenzione	A
1212.99.00	-- altri	Esenzione	A
12.13	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:		
1213.00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:		
1213.00.01	- Paglia e lolla di cereali, macinate o pellettizzate per alimenti per animali	5 %	A
1213.00.09	- altre	Esenzione	A
12.14	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:		
1214.10.00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	Esenzione	A
1214.90.00	- altri	Esenzione	A
13	GOMMA LACCA, GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI		
13.01	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:		
1301.20.00	- Gomma arabica	Esenzione	A
1301.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
13.02	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Succhi ed estratti vegetali:		
1302.11.00	-- Oppio	Esenzione	A
1302.12.00	-- di liquirizia	Esenzione	A
1302.13.00	-- di luppolo	Esenzione	A
1302.14.00	-- di efedra	Esenzione	A
1302.19.00	-- altri	Esenzione	A
1302.20.00	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Esenzione	A
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
1302.31.00	-- Agar-agar	Esenzione	A
1302.32.00	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	Esenzione	A
1302.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
14	MATERIE VEGETALI DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
14.01	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortece di tiglio):		
1401.10.00	- Bambù	Esenzione	A
1401.20.00	- Canne d'India	Esenzione	A
1401.90.00	- altre	Esenzione	A
14.04	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1404.20.00	- Linters di cotone	Esenzione	A
1404.90.00	- altri	Esenzione	A
15	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
15.01	Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 02.09 o 15.03:		
1501.10.00	- Strutto	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1501.20.00	- Altri grassi di maiale	Esenzione	A
1501.90.00	- altri	Esenzione	A
15.02	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03:		
1502.10.00	- Segno	Esenzione	A
1502.90.00	- altri	Esenzione	A
15.03	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati		
1503.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:		
1503.00.01	- Oleomargarina	5 %	A
1503.00.09	- altri	Esenzione	A
15.04	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1504.10.00	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1504.20	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:		
1504.20.01	-- Frazioni	Esenzione	A
1504.20.09	-- altri	5 %	A
1504.30	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:		
1504.30.01	-- Frazioni	Esenzione	A
1504.30.09	-- altri	5 %	A
15.05	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina		
1505.00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
1505.00.01	- Grasso di lana greggio	Esenzione	A
1505.00.09	- altri	5 %	A
15.06	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1506.00.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
15.07	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1507.10.00	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	Esenzione	A
1507.90.00	- altri	Esenzione	A
15.08	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1508.10.00	- Olio greggio	Esenzione	A
1508.90.00	- altri	Esenzione	A
15.09	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1509.10.00	- vergini	Esenzione	A
1509.90.00	- altri	Esenzione	A
15.10	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09		
1510.00.00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
15.11	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1511.10.00	- Olio greggio	Esenzione	A
1511.90.00	- altri	Esenzione	A
15.12	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:		
1512.11.00	-- Oli greggi	Esenzione	A
1512.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Olio di cotone e sue frazioni:		
1512.21.00	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo	Esenzione	A
1512.29.00	-- altri	Esenzione	A
15.13	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:		
1513.11.00	-- Oli greggi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1513.19	-- altri:		
1513.19.01	--- Frazioni	5 %	A
1513.19.09	--- altri	5 %	A
	- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:		
1513.21.00	-- Oli greggi	Esenzione	A
1513.29.00	-- altri	Esenzione	A
15.14	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:		
1514.11.00	-- Oli greggi	Esenzione	A
1514.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
1514.91.00	-- Oli greggi	Esenzione	A
1514.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
15.15	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Olio di lino e sue frazioni:		
1515.11.00	-- Olio greggio	Esenzione	A
1515.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Olio di granturco e sue frazioni:		
1515.21.00	-- Olio greggio	Esenzione	A
1515.29.00	-- altri	Esenzione	A
1515.30.00	- Olio di ricino e sue frazioni	Esenzione	A
1515.50.00	- Olio di sesamo e sue frazioni	Esenzione	A
1515.90.00	- altri	Esenzione	A
15.16	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:		
1516.10.00	- Grassi e oli animali e loro frazioni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1516.20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
1516.20.01	-- riesterificati	Esenzione	A
1516.20.09	-- Oli idrogenati che presentano le caratteristiche delle cere	Esenzione	A
1516.20.19	-- altri	5 %	A
15.17	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:		
1517.10.00	- Margarina, esclusa la margarina liquida	5 %	A
1517.90	- altre:		
1517.90.01	-- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	5 %	A
1517.90.09	-- Margarina liquida	5 %	A
	-- altre miscele o preparazioni alimentari:		
1517.90.11	--- Olio di cocco (olio di copra)	5 %	A
1517.90.19	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
15.18	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518.00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518.00.01	- Grassi ed oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16	Esenzione	A
1518.00.09	- miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
15.20	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose		
1520.00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose:		
1520.00.10	- Glicerolo (glicerina) greggia	Esenzione	A
1520.00.90	- Acque e liscivie glicerinose	Esenzione	A
15.21	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		
1521.10.00	- Cere vegetali	Esenzione	A
1521.90	- altri:		
1521.90.01	-- Cere di api	5 %	A
1521.90.09	-- altre	Esenzione	A
15.22	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali		
1522.00.00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
16	PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
16.01	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti		
1601.00.00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Esenzione	A
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
1602.10	- Preparazioni omogeneizzate:		
	-- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.10.01	--- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.10.09	--- altre	Esenzione	A
1602.10.19	-- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1602.20	- di fegato di qualsiasi animale:		
1602.20.01	-- Paté di fegato d'oca	5 %	A
1602.20.09	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di volatili della voce 01.05:		
1602.31.00	-- di tacchino	5 %	A
1602.32	-- di galli e di galline:		
	--- conservate in recipienti o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.32.10	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.32.20	---- altre	Esenzione	A
1602.32.90	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1602.39	-- altre:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.39.01	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.39.09	---- altre	Esenzione	A
1602.39.19	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
	- di suino:		
1602.41	-- Prosciutti e loro pezzi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.41.01	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A
1602.41.09	---- altre	Esenzione	A
1602.41.19	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1602.42	-- Spalle e loro pezzi:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.42.01	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A
1602.42.09	---- altre	Esenzione	A
1602.42.19	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1602.49	-- altre, compresi i miscugli:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.49.01	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.49.09	---- altre	Esenzione	A
1602.49.19	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1602.50	- di bovino:		
	-- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.50.01	--- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.50.09	--- altre	Esenzione	A
1602.50.19	-- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1602.90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:		
1602.90.01	-- Preparazioni di sangue	5 %	A
	-- altre:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1602.90.11	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari; puree di carni	5 %	A
1602.90.19	---- altre	Esenzione	A
1602.90.29	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
16.03	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici		
1603.00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:		
1603.00.01	- di carne, di pesci, di crostacei o di molluschi	Esenzione	A
1603.00.09	- di altri invertebrati acquatici	5 %	A
16.04	Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
	- Pesci interi o in pezzi, ma non tritati:		
1604.11.00	-- Salmoni	Esenzione	A
1604.12.00	-- Aringhe	Esenzione	A
1604.13	-- Sardine, alacce e spratti:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:		
1604.13.01	---- Sardine o spratti	Esenzione	A
1604.13.09	---- altri	5 %	A
1604.13.19	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1604.14	-- Tonni, tonnetti striati e boniti (<i>Sarda</i> spp.):		
1604.14.01	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:	5 %	A
1604.14.09	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A
1604.15	-- Sgombri:		
1604.15.01	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:	5 %	A
1604.15.09	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A
1604.16	-- Acciughe:		
1604.16.01	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:	5 %	A
1604.16.09	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1604.17	-- Anguille:		
1604.17.10	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:	5 %	A
1604.17.90	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1604.18	-- Pinne di squalo:		
1604.18.10	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1604.18.90	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1604.19	-- altri:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:		
1604.19.01	---- Sardine pilchard, aringhe trattate ("sild"), costardelle saire	Esenzione	A
1604.19.09	---- altre	5 %	A
1604.19.19	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1604.20	- altre preparazioni e conserve di pesci:		
	-- Preparazioni di pesce quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1604.20.01	--- Puree	5 %	A
1604.20.09	--- altre	Esenzione	A
	-- altre:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi, anche con aggiunta di liquore, di olio o di salsa:		
1604.20.11	---- Aringhe, sardine pilchard, sardine, aringhe trattate ("sild"), spratti, costardelle saire	Esenzione	A
1604.20.19	---- Salmoni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1604.20.29	---- altri	5 %	A
1604.20.39	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A
	- Caviale e suoi succedanei:		
1604.31.00	-- Caviale	5 %	A
1604.32.00	-- Succedanei del caviale	5 %	A
16.05	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605.10	- Granchi:		
	-- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.10.01	--- Puree	5 %	A
1605.10.09	--- altre	Esenzione	A
1605.10.19	-- altre	Esenzione	A
	- Gamberetti:		
1605.21	-- non in recipienti ermeticamente chiusi:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.21.10	---- Puree	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1605.21.20	---- altre	Esenzione	A
1605.21.90	--- altre	Esenzione	A
1605.29	-- altre:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.29.10	---- Puree	5 %	A
1605.29.20	---- altre	Esenzione	A
1605.29.90	--- altre	Esenzione	A
1605.30	- Astici:		
	-- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.30.01	--- Puree	5 %	A
1605.30.09	--- altre	Esenzione	A
1605.30.19	-- altre	Esenzione	A
1605.40	- altri crostacei:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.40.01	--- Puree	5 %	A
1605.40.09	--- altre	Esenzione	A
1605.40.19	-- altre	Esenzione	A
	- Molluschi:		
1605.51	-- Ostriche:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.51.10	---- Puree	5 %	A
1605.51.20	---- altre	Esenzione	A
1605.51.90	--- altre	Esenzione	A
1605.52	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.52.10	---- Puree	5 %	A
1605.52.20	---- altre	Esenzione	A
1605.52.90	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1605.53	-- Mitili:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.53.10	---- Puree	5 %	A
1605.53.20	---- altre	Esenzione	A
1605.53.90	--- altre	Esenzione	A
1605.54	-- Seppie e calamari:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.54.10	---- Puree	5 %	A
1605.54.20	---- altre	Esenzione	A
1605.54.90	--- altre	Esenzione	A
1605.55	-- Polpi:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.55.10	---- Puree	5 %	A
1605.55.20	---- altre	Esenzione	A
1605.55.90	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1605.56	-- Vongole, cardidi e arche:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.56.10	---- Puree	5 %	A
1605.56.20	---- altre	Esenzione	A
1605.56.90	--- altre	Esenzione	A
1605.57	-- Abalomi:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.57.10	---- Puree	5 %	A
1605.57.20	---- altre	Esenzione	A
1605.57.90	--- altre	Esenzione	A
1605.58	-- Lumache, diverse da quelle di mare:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.58.10	---- Puree	5 %	A
1605.58.20	---- altre	Esenzione	A
1605.58.90	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1605.59	-- altri:		
	--- Preparazioni quali puree, insaccati, "piatti pronti" e simili:		
1605.59.10	---- Puree	5 %	A
1605.59.20	---- altre	Esenzione	A
1605.59.90	--- altre	Esenzione	A
	- altri invertebrati acquatici:		
1605.61	-- Oloturie:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1605.61.10	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A
1605.61.20	---- altre	Esenzione	A
1605.61.90	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1605.62	-- Ricci di mare:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1605.62.10	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1605.62.20	---- altre	Esenzione	A
1605.62.90	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A
1605.63	-- Meduse:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1605.63.10	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A
1605.63.20	---- altre	Esenzione	A
1605.63.90	--- altrimenti confezionate	Esenzione	A
1605.69	-- altri:		
	--- in lattine o barattoli ermeticamente chiusi:		
1605.69.10	---- in combinazione con ortaggi o legumi o altre sostanze alimentari	5 %	A
1605.69.20	---- altri	Esenzione	A
1605.69.90	--- altrimenti confezionati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
17	ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI		
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		
1701.12.00	-- di barbabietola	Esenzione	A
1701.13.00	-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	Esenzione	A
1701.14.00	-- altri zuccheri di canna	Esenzione	A
	- altri:		
1701.91.00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Esenzione	A
1701.99.00	-- altri	Esenzione	A
17.02	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- Lattosio e sciroppo di lattosio:		
1702.11.00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1702.19.00	-- altri	5 %	A
1702.20.00	- Zucchero e sciroppo d'acero	Esenzione	A
1702.30.00	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	Esenzione	A
1702.40.00	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	Esenzione	A
1702.50.00	- Fruttosio chimicamente puro	Esenzione	A
1702.60.00	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	Esenzione	A
1702.90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:		
1702.90.01	-- Preparazioni alimentari per lattanti	5 %	A
1702.90.09	-- Succedanei del miele	5 %	A
1702.90.11	-- Zuccheri e melassi, caramellati	5 %	A
1702.90.18	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
17.03	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:		
1703.10.00	- Melassi di canna	Esenzione	A
1703.90.00	- altri	Esenzione	A
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704.10.00	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	5 %	A
1704.90.00	- altri	5 %	A
18	CACAO E SUE PREPARAZIONI		
18.01	Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati		
1801.00.00	Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati	Esenzione	A
18.02	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao		
1802.00.00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	Esenzione	A
18.03	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803.10.00	- non sgrassata	Esenzione	A
1803.20.00	- completamente o parzialmente sgrassata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
18.04	Burro, grasso e olio di cacao		
1804.00.00	Burro, grasso e olio di cacao	Esenzione	A
18.05	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
1805.00.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Esenzione	A
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806.10.00	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5 %	A
1806.20.00	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	5 %	A
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806.31.00	-- ripiene	5 %	A
1806.32.00	-- non ripiene	5 %	A
1806.90.00	- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECCOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA		
19.01	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901.10	- Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:		
1901.10.01	-- contenenti cacao	5 %	A
1901.10.09	-- altre	5 %	A
1901.20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05:		
1901.20.01	-- contenenti cacao	5 %	A
1901.20.09	-- altre	5 %	A
1901.90	- altri:		
1901.90.01	-- contenenti cacao	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1901.90.09	-- altri	5 %	A
19.02	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
1902.11.00	-- contenenti uova	5 %	A
1902.19.00	-- altre	5 %	A
1902.20.00	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	5 %	A
1902.30	- altre paste alimentari:		
1902.30.01	-- in combinazione con altre sostanze alimentari	5 %	A
1902.30.09	-- altre	5 %	A
1902.40.00	- Cuscus	5 %	A
19.03	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili		
1903.00.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
19.04	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904.10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904.10.01	-- ricoperti di cioccolato o di cacao	5 %	A
1904.10.09	-- altri	5 %	A
1904.20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904.20.10	-- ricoperte di cioccolato o di cacao	5 %	A
1904.20.50	-- Muesli	5 %	A
1904.20.90	-- altre	5 %	A
1904.30.00	- Bulgur di grano	5 %	A
1904.90	- altri:		
1904.90.01	-- ricoperti di cioccolato	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
1904.90.09	-- altri	5 %	A
19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
1905.10.00	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	5 %	A
1905.20.00	- Pane con spezie (panpepato)	5 %	A
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:		
1905.31.00	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti	5 %	A
1905.32.00	-- Cialde e cialdine	5 %	A
1905.40.00	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	5 %	A
1905.90	- altri:		
1905.90.01	-- Ostie; pane azimo	Esenzione	A
1905.90.05	-- Cracker	5 %	A
1905.90.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE		
20.01	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001.10.00	- Cetrioli e cetriolini	5 %	A
2001.90	- altri:		
2001.90.01	-- altri ortaggi e legumi, frutta e noci	5 %	A
2001.90.09	-- altre parti commestibili di piante	5 %	A
20.02	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2002.10.00	- Pomodori, interi o in pezzi	Esenzione	A
2002.90	- altri:		
2002.90.01	-- succo, purea e concentrato	Esenzione	A
2002.90.09	-- altro	Esenzione	A
20.03	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:		
2003.10.10	- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2003.90	- altri:		
2003.90.10	-- Tartufi	5 %	A
2003.90.90	-- altri	5 %	A
20.04	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:		
2004.10.00	- Patate	5 %	A
2004.90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004.90.01	-- Granturco dolce, foglie di vite, ignami (patate dolci), germogli di luppolo e cuori di palma	5 %	A
2004.90.09	-- altri	5 %	A
20.05	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:		
2005.10.00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	5 %	A
2005.20.00	- Patate	5 %	A
2005.40.00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
2005.51.00	-- Fagioli in grani	5 %	A
2005.59.00	-- altri	5 %	A
2005.60.00	- Asparagi	5 %	A
2005.70.00	- Olive	Esenzione	A
2005.80.00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5 %	A
	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2005.91.00	-- Germogli di bambù	5 %	A
2005.99	-- altri:		
2005.99.01	--- Capperi	Esenzione	A
2005.99.09	--- altri tipi	5 %	A
20.06	Ortaggi e legumi, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2006.00	Ortaggi e legumi, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite):		
2006.00.10	- Scorze di frutta	Esenzione	A
	- Ortaggi o legumi:		
2006.00.20	-- Asparagi	5 %	A
2006.00.30	-- Olive e capperi	Esenzione	A
2006.00.40	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5 %	A
2006.00.50	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	5 %	A
2006.00.70	-- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi	5 %	A
2006.00.90	- altri	5 %	A
20.07	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
2007.10.00	- Preparazioni omogeneizzate	5 %	A
	- altre:		
2007.91.00	-- di agrumi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2007.99.00	-- altre	5 %	A
20.08	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008.11.00	-- Arachidi	Esenzione	A
2008.19	-- altre, compresi i miscugli:		
2008.19.01	--- Noci di acagiù	Esenzione	A
2008.19.09	--- altre	Esenzione	A
2008.20	- Ananassi:		
2008.20.01	-- cotti e conservati mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	Esenzione	A
2008.20.09	-- altri	Esenzione	A
2008.30	- Agrumi:		
2008.30.01	-- cotti e conservati mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
2008.30.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2008.40	- Pere:		
2008.40.01	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
2008.40.09	-- altre	5 %	A
2008.50	- Albicocche:		
2008.50.01	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
2008.50.09	-- altre	5 %	A
2008.60	- Ciliegie:		
2008.60.01	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
2008.60.09	-- altre	Esenzione	A
2008.70	- Pesche, comprese le pesche noci:		
2008.70.01	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
2008.70.09	-- altre	5 %	A
2008.80	- Fragole:		
2008.80.01	-- cotte e conservate mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2008.80.09	-- altre	5 %	A
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19:		
2008.91.00	-- Cuori di palma	5 %	A
2008.93	-- Mirtilli (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):		
2008.93.10	--- cotti e conservati mediante congelamento, senza altri zuccheri	5 %	A
2008.93.90	--- altri	5 %	A
2008.97.00	-- Miscugli	5 %	A
2008.99	-- altri:		
2008.99.01	--- fusti e altre parti di piante, esclusa la frutta	Esenzione	A
	--- altri:		
2008.99.11	---- cotti e conservati mediante congelamento, senza aggiunta di zuccheri	5 %	A
	---- altri:		
2008.99.21	----- Prugne	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2008.99.25	----- Mele, prugne	5 %	A
2008.99.31	----- altra frutta a bacca	5 %	A
2008.99.39	----- altri	Esenzione	A
20.09	Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	- Succo di arancia:		
2009.11	--- congelato:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.11.01	----- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.11.09	----- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.11.11	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.11.19	----- altri	5 %	A
2009.12	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.12.11	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.12.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.12.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.12.29	---- altri	5 %	A
2009.19	-- altri:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.19.12	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.19.18	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.19.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.19.29	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Succo di pompelmo o di pomelo:		
2009.21	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.21.11	---- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.21.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.21.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.21.29	---- altri	5 %	A
2009.29	-- altri:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.29.11	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.29.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.29.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.29.29	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Succo di altri singoli agrumi:		
2009.31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	--- Limetta:		
	---- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.31.11	----- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.31.19	----- altri	5 %	A
	---- in altri recipienti:		
2009.31.21	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.31.29	----- altri	5 %	A
	--- altri:		
	---- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.31.31	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.31.39	----- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	---- in altri recipienti:		
2009.31.41	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.31.49	----- altri	5 %	A
2009.39	-- altri:		
	--- Limetta:		
	---- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.39.11	----- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.39.19	----- altri	5 %	A
	---- in altri recipienti:		
2009.39.21	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.39.29	----- altri	5 %	A
	--- altri:		
	---- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.39.31	----- addizionati di zuccheri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2009.39.39	----- altri	5 %	A
	----- in altri recipienti:		
2009.39.41	----- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.39.49	----- altri	5 %	A
	- Succo di ananasso:		
2009.41.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	Esenzione	A
2009.49.00	-- altri	Esenzione	A
2009.50	- Succo di pomodoro:		
	-- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.50.01	--- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.50.09	--- altri	5 %	A
	-- in altri recipienti:		
2009.50.11	--- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.50.19	--- altri	5 %	A
	- Succo di uva (compreso il mosto di uva):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2009.61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.61.11	---- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.61.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.61.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.61.29	---- altri	5 %	A
2009.69	-- altri:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.69.11	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.69.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.69.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.69.29	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Succo di mela:		
2009.71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.71.11	---- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.71.19	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.71.21	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.71.29	---- altri	5 %	A
2009.79	-- altri:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.79.31	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.79.39	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.79.41	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.79.49	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Succo di altra singola frutta o di altri singoli ortaggi e legumi:		
2009.81	-- Mirtilli (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.81.10	---- addizionato di zuccheri	5 %	A
2009.81.20	---- altri	5 %	A
2009.81.90	--- in altri recipienti	5 %	A
2009.89	-- altri:		
	--- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.89.10	---- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.89.20	---- altri	5 %	A
	--- in altri recipienti:		
2009.89.30	---- Succhi di frutta	5 %	A
	---- Succhi di verdura:		
2009.89.40	----- addizionati di zuccheri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2009.89.90	----- altri	5 %	A
2009.90	- Miscugli di succhi:		
	-- in contenitori per merci alla rinfusa:		
2009.90.01	--- addizionati di zuccheri	5 %	A
2009.90.09	--- altri	5 %	A
	-- in altri recipienti:		
2009.90.11	--- addizionati di zuccheri	5 %	A
	--- altri:		
2009.90.21	----- Frutta	5 %	A
2009.90.29	----- altri	5 %	A
21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE		
21.01	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101.11.00	-- Estratti, essenze e concentrati	5 %	A
2101.12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101.12.10	--- Puree di caffè costituite da caffè torrefatto macinato, grassi vegetali ed eventualmente altri ingredienti	5 %	A
2101.12.90	--- altre	5 %	A
2101.20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
2101.20.01	-- Preparazioni costituite da un miscuglio di tè, latte in polvere e zucchero	5 %	A
2101.20.09	-- altri	Esenzione	A
2101.30.00	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
21.02	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati:		
2102.10.00	- Lieviti vivi	Esenzione	A
2102.20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:		
2102.20.01	-- Lieviti morti	Esenzione	A
	-- altri microrganismi monocellulari morti:		
2102.20.11	--- di alghe	Esenzione	A
2102.20.19	--- altri	5 %	A
2102.30.00	- Lieviti in polvere preparati	5 %	A
21.03	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
2103.10.00	- Salsa di soia	5 %	A
2103.20.00	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	5 %	A
2103.30	- Farina di senape e senape preparata:		
2103.30.01	-- Farina di senape	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2103.30.09	-- Senape preparata	5 %	A
2103.90.00	- altri	5 %	A
21.04	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104.10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
2104.10.01	-- Pesci, crostacei e molluschi	5 %	A
2104.10.09	-- altri	5 %	A
2104.20.00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	5 %	A
21.05	Gelati, anche contenenti cacao		
2105.00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105.00.10	- contenenti cacao	5 %	A
	- contenenti alcole:		
2105.00.11	-- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	5 %	A
2105.00.21	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol	5 %	A
2105.00.29	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2105.00.31	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:	5 %	A
2105.00.39	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol	5 %	A
2105.00.42	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol	5 %	A
2105.00.49	-- altri	5 %	A
2105.00.59	- altri	5 %	A
21.06	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106.10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106.10.01	-- Proteine vegetali testurizzate	Esenzione	A
2106.10.09	-- altre	5 %	A
2106.90	- altri:		
2106.90.10	-- Compresse costituite da saccarina e da un prodotto alimentare utilizzato come edulcorante	5 %	A
	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di una o più sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:		
2106.90.20	--- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:		
2106.90.31	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2106.90.39	---- altre	Esenzione	A
	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol:		
2106.90.41	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2106.90.49	---- altre	Esenzione	A
	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:		
2106.90.51	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2106.90.59	---- altre	Esenzione	A
	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol:		
2106.90.61	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2106.90.69	---- altre	Esenzione	A
	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol:		
2106.90.71	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2106.90.79	---- altre	Esenzione	A
	--- altre:		
2106.90.81	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2106.90.89	---- altre	Esenzione	A
2106.90	-- Preparati per gelati contenenti alcole:		
2106.90.91	--- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	5 %	A
2106.90.92	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:	5 %	A
2106.90.93	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol	5 %	A
2106.90.94	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:	5 %	A
2106.90.95	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol:	5 %	A
2106.90.98	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol	5 %	A
2106.90.97	--- altri	5 %	A
2106.90.99	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI		
22.01	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201.10	- Acque minerali e acque gassate:		
2201.10.01	-- in recipienti in metallo	5 %	A
2201.10.09	-- altre	5 %	A
2201.90	- altre:		
2201.90.01	-- in recipienti in metallo	5 %	A
2201.90.09	-- altre	5 %	A
22.02	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09:		
2202.10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti:		
2202.10.01	-- in recipienti in metallo	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2202.10.09	-- altre	5 %	A
	- altre:		
2202.91	-- Birra analcolica:		
2202.91.10	--- in recipienti in metallo	5 %	A
2202.91.90	--- altra	5 %	A
2202.99	-- altre:		
2202.99.10	--- in recipienti in metallo	5 %	A
2202.99.90	--- altra	5 %	A
22.03	Birra di malto		
2203.00	Birra di malto:		
2203.00.02	- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A
2203.00.12	- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:	Esenzione	A
2203.00.22	- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 4,35 % vol:	Esenzione	A
2203.00.31	- con titolo alcolometrico volumico superiore a 4,35 % vol ma non superiore a 5 % vol:	Esenzione	A
2203.00.39	- con titolo alcolometrico volumico superiore a 5 % vol	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 20.09:		
2204.10	- Vini spumanti:		
2204.10.01	-- Champagne	Esenzione	A
	-- altri:		
2204.10.12	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2204.10.18	--- altri	5 %	A
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
2204.21	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2204.21.02	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
	--- altri:		
2204.21.13	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	5 %	A
2204.21.18	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2204.22	-- In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri:		
2204.22.10	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
	--- altri:		
2204.22.19	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	5 %	A
2204.22.90	---- altri	5 %	A
2204.29	-- altri:		
2204.29.10	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
	--- altri:		
2204.29.20	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	5 %	A
2204.29.90	---- altri	5 %	A
2204.30.00	- altri mosti di uva	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:		
2205.10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
	-- Vermut o Vermouth o Vermout:		
2205.10.01	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2205.10.12	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	Esenzione	A
2205.10.19	---- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2205.10.22	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
	--- altri:		
2205.10.33	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	5 %	A
2205.10.38	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2205.90	- altri:		
	-- Vermut o Vermouth o Vermout:		
2205.90.01	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2205.90.12	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	Esenzione	A
2205.90.19	---- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2205.90.22	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
	--- altri:		
2205.90.33	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol, arricchiti di alcole con l'aggiunta di acquaviti o di qualsiasi sostanza contenente acquavite	5 %	A
2205.90.38	---- altri	5 %	A
22.06	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2206.00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:		
	- Vino di frutta e vino di ortaggi:		
	-- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 14 % vol:		
2206.00.02	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.08	--- altri	Esenzione	A
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol:		
2206.00.12	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.17	--- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2206.00.22	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.28	--- altri	Esenzione	A
	- altri:		
2206.00.32	-- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:		
2206.00.33	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.37	--- altri	Esenzione	A
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol		
2206.00.43	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.47	--- altri	Esenzione	A
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:		
2206.00.53	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.57	--- altri	Esenzione	A
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol:		
2206.00.62	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.68	--- altri	Esenzione	A
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol:		
2206.00.71	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2206.00.78	--- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
2206.00.81	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2206.00.89	--- altro	Esenzione	A
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207.10	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol:		
	-- Spiriti di vino rettificati:		
2207.10.11	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2207.10.19	--- altri	Esenzione	A
	--- altri tipi:		
2207.10.21	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2207.10.29	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2207.20	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207.20.01	-- Alcole etilico denaturato conformemente a una formula approvata dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese	Esenzione	A
	-- Alcole etilico denaturato, miscelato con etere etilico, benzolo o prodotti petroliferi approvati in proporzioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese e alle condizioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese:		
2207.20.12	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2207.20.18	---- Benzine avio	Esenzione	A
	---- altri:		
2207.20.23	----- ulteriormente miscelati con benzine per motori e che possono essere utilizzati come carburante per motori	Esenzione	A
2207.20.27	----- ulteriormente miscelati con diesel, biodiesel o altre sostanze e che possono essere utilizzati come carburante per motori	Esenzione	A
2207.20.32	----- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Alcole etilico, denaturato, altrimenti miscelato, che può essere utilizzato come carburante per motori:		
2207.20.33	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2207.20.35	---- miscelati con benzine per motori	Esenzione	A
2207.20.37	---- altri	Esenzione	A
	-- altri tipi:		
2207.20.41	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2207.20.49	--- altri	Esenzione	A
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208.20	- Acquaviti di vino o di vinacce:		
	-- il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
	--- Brandy:		
	---- con un valore in dogana inferiore a \$22,00 per litro di alcole:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2208.20.02	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.20.04	----- altri	Esenzione	A
	---- altri:		
2208.20.06	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.20.08	----- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
2208.20.11	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.20.19	---- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2208.20.21	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.20.29	--- altri	Esenzione	A
2208.30	- Whisky:		
	-- il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
	--- con un valore in dogana inferiore a \$22,00 per litro di alcole:		
2208.30.02	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2208.30.04	---- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
2208.30.06	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.30.08	---- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2208.30.11	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.30.19	--- altri	Esenzione	A
2208.40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:		
	-- il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
	--- con un valore in dogana inferiore a \$22,00 per litro di alcole:		
2208.40.02	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.40.04	---- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
2208.40.06	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2208.40.08	---- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
2208.40.11	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.40.19	--- altri	Esenzione	A
2208.50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):		
	-- il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
	--- con un valore in dogana inferiore a \$22,00 per litro di alcole:		
2208.50.02	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2208.50.04	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
2208.50.06	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	\$0,50 per litro di alcole *	A
2208.50.08	---- altri	\$0,50 per litro di alcole *	A
	-- altri:		
2208.50.11	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2208.50.19	--- altri	Esenzione	A
2208.60	- Vodka		
	-- il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
	--- con un valore in dogana inferiore a \$22,00 per litro di alcole:		
2208.60.11	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2208.60.19	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
2208.60.21	---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	\$0,50 per litro di alcole *	A
2208.60.29	---- altri	\$0,50 per litro di alcole *	A
	-- altri:		
2208.60.91	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.60.99	--- altri	Esenzione	A
2208.70	- Liquori:		
2208.70.10	-- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
2208.70.20	--- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A
2208.70.30	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:	Esenzione	A
2208.70.40	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol	Esenzione	A
2208.70.50	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol per I:	Esenzione	A
2208.70.60	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol per I:	5 %	A
2208.70.71	--- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol per litro di alcol	5 %	A
2208.70.80	--- altri	Esenzione	A
2208.90	- altri:		
	-- Amari:		
2208.90.02	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2208.90.06	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 23 % vol	Esenzione	A
2208.90.08	---- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione, il cui titolo può essere determinato con un densimetro OIML:		
2208.90.42	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2208.90.48	--- altre	Esenzione	A
	-- altri:		
2208.90.53	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	--- altri:		
2208.90.58	---- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A
2208.90.62	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:	Esenzione	A
2208.90.68	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol:	Esenzione	A
2208.90.72	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:	Esenzione	A
2208.90.78	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % ma non superiore a 14 %:	Esenzione	A
2208.90.85	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % ma non superiore a 23 %:	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2208.90.97	---- altri:	Esenzione	A
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico		
2209.00.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	Esenzione	A
23	RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI		
23.01	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301.10.00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	5 %	A
2301.20.00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	5 %	A
23.02	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		
2302.10.00	- di granturco	Esenzione	A
2302.30.00	- di frumento	Esenzione	A
2302.40.00	- di altri cereali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2302.50.00	- di legumi	Esenzione	A
23.03	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:		
2303.10.00	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	Esenzione	A
2303.20.00	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	Esenzione	A
2303.30.00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	Esenzione	A
23.04	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia		
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Esenzione	A
23.05	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide		
2305.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
23.06	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05:		
2306.10.00	- di semi di cotone	Esenzione	A
2306.20.00	- di semi di lino	Esenzione	A
2306.30.00	- di semi di girasole	Esenzione	A
	- di semi di ravizzone o di colza:		
2306.41.00	-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	Esenzione	A
2306.49.00	-- altri	Esenzione	A
2306.50.00	- di noce di cocco o di copra	Esenzione	A
2306.60.00	- di noci o di mandorle di palmisti	Esenzione	A
2306.90.00	- altri	Esenzione	A
23.07	Fecce di vino; tartaro greggio		
2307.00.00	Fecce di vino; tartaro greggio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
23.08	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove		
2308.00.00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	5 %	A
23.09	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
2309.10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:		
2309.10.01	-- Biscotti per cani e biscotti simili	5 %	A
2309.10.09	-- Alimenti preparati per gatti o per cani in recipienti ermeticamente chiusi	5 %	A
2309.10.19	-- altri	5 %	A
2309.90	- altri:		
2309.90.01	-- Biscotti per cani e biscotti simili	5 %	A
2309.90.09	-- Blocchi da leccare per ovini e bovini	Esenzione	A
2309.90.19	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
24	TABACCHIE SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI		
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
2401.10	- Tabacchi non scostolati:		
	-- per la fabbricazione, in un'area di produzione autorizzata, di:		
2401.10.01	--- Sigari	Esenzione	A
2401.10.09	--- Tabacco, sigarette, tabacco da fiuto	Esenzione	A
2401.10.19	-- destinati ad altri usi	Esenzione	A
2401.20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
	-- per la fabbricazione, in un'area di produzione autorizzata, di:		
2401.20.01	--- Sigari	Esenzione	A
2401.20.09	--- Tabacco, sigarette, tabacco da fiuto	Esenzione	A
2401.20.19	-- destinati ad altri usi	Esenzione	A
2401.30	- Cascami di tabacco:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- per la fabbricazione, in un'area di produzione autorizzata, di:		
2401.30.01	--- Sigari	Esenzione	A
2401.30.09	--- Tabacco, sigarette, tabacco da fiuto	Esenzione	A
2401.30.19	-- destinati ad altri usi	Esenzione	A
24.02	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402.10.00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco per chilogrammo di contenuto di tabacco	Esenzione	A
2402.20	- Sigarette contenenti tabacco:		
2402.20.10	-- con contenuto di tabacco effettivo, in peso, superiore a 0,8 kg per 1 000 sigarette	5 %	A
2402.20.90	-- con contenuto di tabacco effettivo, in peso, non superiore a 0,8 kg per 1 000 sigarette	5 %	A
2402.90	- altri:		
2402.90.01	-- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco	Esenzione	A
	-- Sigarette di succedanei del tabacco:		
2402.90.12	--- con contenuto, in peso, superiore a 1,1 kg per 1 000	Esenzione	A
2402.90.18	--- con contenuto, in peso, non superiore a 1,1 kg per 1 000	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
24.03	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:		
	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:		
2403.11	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo:		
2403.11.10	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2403.11.90	--- altri	5 %	A
2403.19	-- altri:		
2403.19.10	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2403.19.90	--- altri	5 %	A
	- altri:		
2403.91	-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti":		
2403.91.10	--- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	5 %	A
2403.91.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2403.99	-- altri:		
2403.99.02	--- Tabacco da frutto	Esenzione	A
2403.99.09	--- Estratti e sughi di tabacco	Esenzione	A
2403.99.11	--- Miscela da fumare, di succedanei del tabacco	Esenzione	A
2403.99.90	--- altri	5 %	A
25	SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI		
25.01	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare		
2501.00.00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare	Esenzione	A
25.02	Piriti di ferro non arrostate		
2502.00.00	Piriti di ferro non arrostate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale		
2503.00.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	Esenzione	A
25.04	Grafite naturale:		
2504.10.00	- in polvere o in scaglie	Esenzione	A
2504.90.00	- altra	Esenzione	A
25.05	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:		
2505.10.00	- Sabbie silicee e sabbie quarzose	Esenzione	A
2505.90.00	- altre	Esenzione	A
25.06	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrassate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:		
2506.10.00	- Quarzi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2506.20.00	- Quarzite	Esenzione	A
25.07	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati		
2507.00.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	Esenzione	A
25.08	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 68.06), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:		
2508.10.00	- Bentonite	Esenzione	A
2508.30.00	- Argille refrattarie	Esenzione	A
2508.40.00	- altre argille	Esenzione	A
2508.50.00	- Andalusite, cianite e sillimanite	Esenzione	A
2508.60.00	- Mullite	Esenzione	A
2508.70.00	- Terre di chamotte o di dinas	Esenzione	A
25.09	Creta		
2509.00.00	Creta	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
25.10	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calci naturali e crete fosfatiche:		
2510.10.00	- non macinati	Esenzione	A
2510.20.00	- macinati	Esenzione	A
25.11	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 28.16:		
2511.10.00	- Solfato di bario naturale (baritina)	Esenzione	A
2511.20.00	- Carbonato di bario naturale (witherite)	Esenzione	A
25.12	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate		
2512.00.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	Esenzione	A
25.13	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:		
2513.10.00	- Pietra pomice	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2513.20.00	- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	Esenzione	A
25.14	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare		
2514.00.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Esenzione	A
25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	- Marmi e travertini:		
2515.11.00	-- greggi o sgrossati	Esenzione	A
2515.12.00	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Esenzione	A
2515.20.00	- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: - Granito:		
2516.11.00	-- greggio o sgrassato	Esenzione	A
2516.12.00	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Esenzione	A
2516.20.00	- Arenaria	Esenzione	A
2516.90.00	- altre pietre da taglio o da costruzione	Esenzione	A
25.17	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2517.10.00	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	Esenzione	A
2517.20.00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella voce tariffaria 2517.10.00	Esenzione	A
2517.30.00	- Tarmacadam	Esenzione	A
2517.41.00	- Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente:		
	-- di marmo	5 %	A
2517.49.00	-- altri	Esenzione	A
25.18	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrassata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:		
2518.10.00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	Esenzione	A
2518.20.00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2518.30.10	- Pigiata di dolomite	Esenzione	A
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:		
2519.10.00	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	Esenzione	A
2519.90.00	- altri	Esenzione	A
25.20	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:		
2520.10.00	- Pietra da gesso; anidrite	Esenzione	A
2520.20.00	- Gessi	Esenzione	A
25.21	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento		
2521.00.00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
25.22	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25:		
2522.10.00	- Calce viva	Esenzione	A
2522.20.00	- Calce spenta	Esenzione	A
2522.30.00	- Calce idraulica	Esenzione	A
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati:		
2523.10.00	- Cementi non polverizzati detti "clinkers"	Esenzione	A
	- Cementi Portland:		
2523.21.00	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	Esenzione	A
2523.29.00	-- altri	Esenzione	A
2523.30.00	- Cementi alluminosi	Esenzione	A
2523.90.00	- altri cementi idraulici	Esenzione	A
25.24	Amianto (asbesto):		
2524.10.00	- Crocidolite	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2524.90.00	- altri	Esenzione	A
25.25	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica:		
2525.10.00	- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	Esenzione	A
2525.20.00	- Mica in polvere	Esenzione	A
2525.30.00	- Cascami di mica	Esenzione	A
25.26	Steatite naturale, anche sgrassata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:		
2526.10.00	- non frantumati né polverizzati	Esenzione	A
2526.20.00	- frantumati o polverizzati	Esenzione	A
25.28	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco		
2528.00.00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
25.29	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:		
2529.10.00	- Feldspato	Esenzione	A
	- Spatofluore:		
2529.21.00	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	Esenzione	A
2529.22.00	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	Esenzione	A
2529.30.00	- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	Esenzione	A
25.30	Materie minerali non nominate né comprese altrove:		
2530.10.00	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	Esenzione	A
2530.20.00	- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	Esenzione	A
2530.90.00	- altre	Esenzione	A
26	MINERALI, SCORIE E CENERI		
26.01	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostite (ceneri di pirite):		
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostite (ceneri di pirite):		
2601.11.00	-- non agglomerati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2601.12.00	-- agglomerati	Esenzione	A
2601.20.00	- Piriti di ferro arrostate (ceneri di pirite)	Esenzione	A
26.02	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganeseiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco		
2602.00.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganeseiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	Esenzione	A
26.03	Minerali di rame e loro concentrati		
2603.00.00	Minerali di rame e loro concentrati	Esenzione	A
26.04	Minerali di nichel e loro concentrati		
2604.00.00	Minerali di nichel e loro concentrati	Esenzione	A
26.05	Minerali di cobalto e loro concentrati		
2605.00.00	Minerali di cobalto e loro concentrati	Esenzione	A
26.06	Minerali di alluminio e loro concentrati		
2606.00.00	Minerali di alluminio e loro concentrati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
26.07	Minerali di piombo e loro concentrati		
2607.00.00	Minerali di piombo e loro concentrati	Esenzione	A
26.08	Minerali di zinco e loro concentrati		
2608.00.00	Minerali di zinco e loro concentrati	Esenzione	A
26.09	Minerali di stagno e loro concentrati		
2609.00.00	Minerali di stagno e loro concentrati	Esenzione	A
26.10	Minerali di cromo e loro concentrati		
2610.00.00	Minerali di cromo e loro concentrati	Esenzione	A
26.11	Minerali di tungsteno e loro concentrati		
2611.00.00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	Esenzione	A
26.12	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:		
2612.10.00	- Minerali di uranio e loro concentrati	Esenzione	A
2612.20.00	- Minerali di torio e loro concentrati	Esenzione	A
26.13	Minerali di molibdeno e loro concentrati:		
2613.10.00	- arrostiti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2613.90.00	- altri	Esenzione	A
26.14	Minerali di titanio e loro concentrati		
2614.00.00	Minerali di titanio e loro concentrati	Esenzione	A
26.15	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:		
2615.10.00	- Minerali di zirconio e loro concentrati	Esenzione	A
2615.90.00	- altri	Esenzione	A
26.16	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:		
2616.10.00	- Minerali di argento e loro concentrati	Esenzione	A
2616.90.00	- altri	Esenzione	A
26.17	Altri minerali e loro concentrati:		
2617.10.00	- Minerali di antimonio e loro concentrati	Esenzione	A
2617.90.00	- altri	Esenzione	A
26.18	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio		
2618.00.00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
26.19	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio		
2619.00.00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	Esenzione	A
26.20	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti:		
	- contenenti principalmente zinco:		
2620.11.00	-- metalline di galvanizzazione	Esenzione	A
2620.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- contenenti principalmente piombo:		
2620.21.00	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	Esenzione	A
2620.29.00	-- altri	Esenzione	A
2620.30.00	- contenenti principalmente rame	Esenzione	A
2620.40.00	- contenenti principalmente alluminio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2620.60.00	- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	Esenzione	A
	- altri:		
2620.91.00	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	Esenzione	A
2620.99.00	-- altri	Esenzione	A
26.21	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:		
2621.10.00	- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	Esenzione	A
2621.90.00	- altri	Esenzione	A
27	COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERIE MINERALI		
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:		
	- Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:		
2701.11.00	-- Antracite	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2701.12.00	-- Carbon fossile bituminoso	Esenzione	A
2701.19.00	-- altri carboni fossili	Esenzione	A
2701.20.00	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	Esenzione	A
27.02	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:		
2702.10.00	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	Esenzione	A
2702.20.00	- Ligniti agglomerate	Esenzione	A
27.03	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata		
2703.00.00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	Esenzione	A
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta		
2704.00.00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	Esenzione	A
27.05	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2705.00.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	Esenzione	A
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti		
2706.00.00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	Esenzione	A
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:		
2707.10.00	- Benzolo (benzene)	Esenzione	A
2707.20.00	- Toluolo (toluene)	Esenzione	A
2707.30.00	- Xilolo (xileni)	Esenzione	A
2707.40.00	- Naftalene	Esenzione	A
2707.50.00	- Altre miscele d'idrocarburi aromatici di cui il 65 % o più del volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
2707.91.00	-- Oli di creosoto	Esenzione	A
2707.99.00	-- altri	Esenzione	A
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
2708.10.00	- Pece	Esenzione	A
2708.20.00	- Coke di pece	Esenzione	A
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi		
2709.00.00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	Esenzione	A
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:		
	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.12	-- Oli leggeri e preparazioni: --- Benzine per motori:		
	---- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.12.10	----- per lavorazione nell'area di produzione autorizzata della New Zealand Refining Company Limited a Marsden Point	Esenzione	A
	----- altre:		
2710.12.13	----- Benzine avio	Esenzione	A
	----- altre:		
2710.12.15	----- numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95 (di qualità normale) miscelate con alcole etilico e che possono essere utilizzate come carburante per motori	Esenzione	A
2710.12.17	----- numero di ottano ricerca (RON) superiore o uguale a 95 (di qualità premium) miscelate con alcole etilico e che possono essere utilizzate come carburante per motori	Esenzione	A
2710.12.19	----- altre	Esenzione	A
	----- in altri recipienti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.12.21	----- per lavorazione nell'area di produzione autorizzata della New Zealand Refining Company Limited a Marsden Point	Esenzione	A
	----- altre:		
2710.12.23	----- numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95 (di qualità normale) miscelate con alcole etilico e che possono essere utilizzate come carburante per motori	5 %	A
2710.12.25	----- numero di ottano ricerca (RON) superiore o uguale a 95 (di qualità premium) miscelate con alcole etilico e che possono essere utilizzate come carburante per motori	5 %	A
2710.12.29	----- altre	5 %	A
	--- Carboturbi tipo benzina; acqua ragia minerale:		
	----- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.12.31	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	----- altri:		
2710.12.35	----- Carboturbi tipo benzina	Esenzione	A
2710.12.39	----- Acqua ragia minerale	Esenzione	A
	----- in altri recipienti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.12.41	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	----- altri:		
2710.12.45	----- Carboturbi tipo benzina	5 %	A
2710.12.49	----- Acqua ragia minerale	5 %	A
	--- altri:		
2710.12.51	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.12.59	---- altri	Esenzione	A
2710.19	-- altri:		
2710.19.12	--- Petrolio, parzialmente raffinato, compreso il greggio ridotto	Esenzione	A
	--- altri combustibili distillati:		
	----- Petrolio lampante (cherosene) (compreso il carboturbo tipo cherosene):		
	----- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.19.14	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	----- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.19.16	----- Carboturbi	Esenzione	A
2710.19.18	----- Petrolio lampante	Esenzione	A
	----- in altri recipienti:		
2710.19.22	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	----- altri:		
2710.19.24	----- Carboturbi	5 %	A
2710.19.26	----- Petrolio lampante	5 %	A
	----- altri:		
2710.19.28	----- per lavorazione nell'area di produzione autorizzata della New Zealand Refining Company Limited a Marsden Point	Esenzione	A
	----- altri:		
	----- Diesel per autoveicoli anche miscelato con altre sostanze		
2710.19.32	----- Diesel per autoveicoli non miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
2710.19.34	----- Diesel per autoveicoli miscelato con benzine per motori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.19.36	----- Diesel per autoveicoli miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
	----- Diesel per uso marittimo anche miscelato con altre sostanze:		
2710.19.38	----- Diesel per uso marittimo non miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
2710.19.42	----- Diesel per uso marittimo miscelato con benzine per motori	Esenzione	A
2710.19.44	----- Diesel per uso marittimo miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
2710.19.46	----- Gasolio per riscaldamento ad uso domestico costituito da una miscela di petrolio lampante e diesel	Esenzione	A
2710.19.48	----- altro	Esenzione	A
	--- Olio combustibile residuo:		
2710.19.52	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.19.54	---- altro	Esenzione	A
	--- Preparazioni lubrificanti:		
2710.19.56	---- Grassi e altri lubrificanti solidi	5 %	A
	---- altre preparazioni:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.19.58	----- alla rinfusa in fondi di navi	Esenzione	A
	----- in recipienti:		
2710.19.62	----- di capacità uguale o superiore a 5 litri	Esenzione	A
2710.19.64	----- altre	5 %	A
2710.19.66	--- Miscela di alchileni, costituite da miscele di idrocarburi aciclici insaturi o saturi	Esenzione	A
2710.19.68	--- Oli per trasformatori e interruttori e oli specialmente adatti per usi medici, nella forma che può essere approvata dal ministro e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	--- altri tipi:		
2710.19.72	---- Oli idraulici	Esenzione	A
	---- altri:		
2710.19.74	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.19.78	----- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.20	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli:		
	-- Oli leggeri e preparazioni:		
	--- Benzine per motori:		
	---- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.20.17	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	----- altre:		
2710.20.19	----- Benzine avio	Esenzione	A
2710.20.21	----- altre	Esenzione	A
	----- in altri recipienti:		
2710.20.23	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.25	----- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- Carboturbi tipo benzina:		
	---- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.20.27	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.29	---- altri	Esenzione	A
	---- in altri recipienti:		
2710.20.31	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.33	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
2710.20.35	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.37	---- altri	Esenzione	A
	-- altri combustibili distillati:		
	--- Petrolio lampante (cherosene) (compreso il carboturbo tipo cherosene):		
	---- alla rinfusa in fondi di navi o in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri:		
2710.20.39	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.20.41	----- altro	Esenzione	A
	----- in altri recipienti:		
2710.20.43	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.45	----- altro	5 %	A
	--- altro:		
2710.20.47	----- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	---- altri:		
2710.20.49	----- Diesel per autoveicoli	Esenzione	A
2710.20.51	----- Diesel per uso marittimo	Esenzione	A
2710.20.53	----- altro	Esenzione	A
	-- Olio combustibile residuo:		
2710.20.55	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2710.20.59	--- altro	Esenzione	A
	- Residui di oli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2710.91.00	-- contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	Esenzione	A
2710.99.00	-- altri	Esenzione	A
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	- liquefatti:		
2711.11.00	-- Gas naturale	Esenzione	A
2711.12.00	-- Propano	Esenzione	A
2711.13.00	-- Butani	Esenzione	A
2711.14	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene:		
2711.14.01	--- Propilene e butilene	Esenzione	A
2711.14.09	--- altri	Esenzione	A
2711.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- allo stato gassoso:		
2711.21.00	-- Gas naturale	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2711.29.00	-- altri	Esenzione	A
27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:		
2712.10.00	- Vaselina	5 %	A
2712.20.00	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	Esenzione	A
2712.90.00	- altri	Esenzione	A
27.13	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	- Coke di petrolio:		
2713.11.00	-- non calcinato	Esenzione	A
2713.12.00	-- calcinato	Esenzione	A
2713.20.00	- Bitume di petrolio	Esenzione	A
2713.90.00	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
27.14	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:		
2714.10.00	- Scisti e sabbie bituminosi	Esenzione	A
2714.90.00	- altri	Esenzione	A
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")		
2715.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs"):		
2715.00.01	- Preparazioni di mastice, compresi i mastici contenenti sostanze minerali quali la sabbia o l'amianto	Esenzione	A
	- Preparazioni per pavimentazioni stradali:		
2715.00.11	-- "Cut-backs", costituiti da miscele di bitume e petrolio	Esenzione	A
2715.00.19	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2715.00.29	- altre	5 %	A
28	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI		
	I. -ELEMENTI CHIMICI		
28.01	Fluoro, cloro, bromo e iodio:		
2801.10.00	- Cloro	Esenzione	A
2801.20.00	- Iodio	Esenzione	A
2801.30.00	- Fluoro; bromo	Esenzione	A
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale		
2802.00.00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	Esenzione	A
28.03	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)		
2803.00.00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.04	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:		
2804.10.00	- Idrogeno	Esenzione	A
	- Gas rari:		
2804.21.00	-- Argo	Esenzione	A
2804.29.00	-- altri	Esenzione	A
2804.30.00	- Azoto	Esenzione	A
2804.40.00	- Ossigeno	Esenzione	A
2804.50.00	- Boro; tellurio	Esenzione	A
	- Silicio:		
2804.61.00	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	Esenzione	A
2804.69.00	-- altro	Esenzione	A
2804.70.00	- Fosforo	Esenzione	A
2804.80.00	- Arsenico	Esenzione	A
2804.90.00	- Selenio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.05	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio: - Metalli alcalini o alcalino-terrosi:		
2805.11.00	-- Sodio	Esenzione	A
2805.12.00	-- Calcio	Esenzione	A
2805.19.00	-- altri	Esenzione	A
2805.30.00	- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro	Esenzione	A
2805.40.00	- Mercurio	Esenzione	A
	II. - ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
28.06	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:		
2806.10.00	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	Esenzione	A
2806.20.00	- Acido clorosolforico	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.07	Acido solforico; oleum		
2807.00.00	Acido solforico; oleum	Esenzione	A
28.08	Acido nitrico; acidi solfonitrici		
2808.00.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	Esenzione	A
28.09	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:		
2809.10.00	- Pentaossido di difosforo	Esenzione	A
2809.20.00	- Acido fosforico e acidi polifosforici	Esenzione	A
28.10	Ossidi di boro; acidi borici		
2810.00.00	Ossidi di boro; acidi borici	Esenzione	A
28.11	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
	- altri acidi inorganici:		
2811.11.00	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	Esenzione	A
2811.12.00	-- Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2811.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
2811.21.00	-- Diossido di carbonio	Esenzione	A
2811.22.00	-- Diossido di silicio	Esenzione	A
2811.29.00	-- altri	Esenzione	A
	III. -DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
28.12	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:		
	- Cloruri e ossicloruri:		
2812.11.00	-- Dicloruro di carbonile (fosgene)	Esenzione	A
2812.12.00	-- Ossicloruro di fosforo	Esenzione	A
2812.13.00	-- Tricloruro di fosforo	Esenzione	A
2812.14.00	-- Pentacloruro di fosforo	Esenzione	A
2812.15.00	-- Monocloruro di zolfo	Esenzione	A
2812.16.00	-- Dicloruro di zolfo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2812.17.00	-- Cloruro di tionile	Esenzione	A
2812.19.00	-- altri	Esenzione	A
2812.90.00	- altri	Esenzione	A
28.13	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:		
2813.10.00	- Disolfuro di carbonio	Esenzione	A
2813.90.00	- altro	Esenzione	A
	IV. -BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
28.14	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):		
2814.10.00	- Ammoniaca anidra	Esenzione	A
2814.20.00	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	Esenzione	A
28.15	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:		
	- Idrossido di sodio (soda caustica):		
2815.11.00	-- solido	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2815.12.00	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	Esenzione	A
2815.20.00	- Idrossido di potassio (potassa caustica)	Esenzione	A
2815.30.00	- Perossidi di sodio o di potassio	Esenzione	A
28.16	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:		
2816.10.00	- Idrossido e perossido di magnesio	Esenzione	A
2816.40.00	- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	Esenzione	A
28.17	Ossido di zinco; perossido di zinco		
2817.00.00	Ossido di zinco; perossido di zinco	Esenzione	A
28.18	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:		
2818.10.00	- Corindone artificiale, anche definito chimicamente	Esenzione	A
2818.20.00	- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	Esenzione	A
2818.30.00	- Idrossido di alluminio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.19	Ossidi e idrossidi di cromo:		
2819.10.00	- Triossido di cromo	Esenzione	A
2819.90.00	- altro	Esenzione	A
28.20	Ossidi di manganese:		
2820.10.00	- Diossido di manganese	Esenzione	A
2820.90.00	- altri	Esenzione	A
28.21	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃ :		
2821.10.00	- Ossidi e idrossidi di ferro	Esenzione	A
2821.20.00	- Terre coloranti	Esenzione	A
28.22	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio		
2822.00.00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	Esenzione	A
28.23	Ossidi di titanio		
2823.00.00	Ossidi di titanio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.24	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:		
2824.10.00	- Monossido di piombo (litargirio, massicot)	Esenzione	A
2824.90.00	- altri	Esenzione	A
28.25	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:		
2825.10.00	- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	Esenzione	A
2825.20.00	- Ossido e idrossido di litio	Esenzione	A
2825.30.00	- Ossidi e idrossidi di vanadio	Esenzione	A
2825.40.00	- Ossidi e idrossidi di nichel	Esenzione	A
2825.50.00	- Ossidi e idrossidi di rame	Esenzione	A
2825.60.00	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio	Esenzione	A
2825.70.00	- Ossidi e idrossidi di molibdeno	Esenzione	A
2825.80.00	- Ossidi di antimonio	Esenzione	A
2825.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	V. -SALIE PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.26	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro:		
	- Fluoruri:		
2826.12.00	-- di alluminio	Esenzione	A
2826.19.00	-- altri	Esenzione	A
2826.30.00	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	Esenzione	A
2826.90.00	- altri	Esenzione	A
28.27	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:		
2827.10.00	- Cloruro di ammonio	Esenzione	A
2827.20.00	- Cloruro di calcio	Esenzione	A
	- altri cloruri:		
2827.31.00	-- di magnesio	Esenzione	A
2827.32.00	-- di alluminio	Esenzione	A
2827.35.00	-- di nichel	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2827.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Ossicloruri e idrossicloruri:		
2827.41.00	-- di rame	Esenzione	A
2827.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Bromuri e ossibromuri:		
2827.51.00	-- Bromuri di sodio o di potassio	Esenzione	A
2827.59.00	-- altri	Esenzione	A
2827.60.00	- Ioduri e ossioduri	Esenzione	A
28.28	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:		
2828.10.00	- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	Esenzione	A
2828.90	- altri:		
2828.90.01	-- Ipoclorito di sodio	5 %	A
2828.90.09	-- altri ipocloriti; cloriti e ipobromiti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.29	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati: - Clorati:		
2829.11.00	-- di sodio	Esenzione	A
2829.19.00	-- altri	Esenzione	A
2829.90.00	- altri	Esenzione	A
28.30	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:		
2830.10.00	- Solfuri di sodio	Esenzione	A
2830.90.00	- altri	Esenzione	A
28.31	Ditioniti e solfosilati:		
2831.10.00	- di sodio	Esenzione	A
2831.90.00	- altri	Esenzione	A
28.32	Solfiti; tiosolfati:		
2832.10.00	- Solfiti di sodio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2832.20.00	- altri solfiti	Esenzione	A
2832.30.00	- Tiosolfati	Esenzione	A
28.33	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):		
	- Solfati di sodio:		
2833.11.00	-- Solfato di disodio	Esenzione	A
2833.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri solfati:		
2833.21.00	-- di magnesio	Esenzione	A
2833.22.00	-- di alluminio	5 %	A
2833.24.00	-- di nichel	Esenzione	A
2833.25.00	-- di rame	5 %	A
2833.27.00	-- di bario	Esenzione	A
2833.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2833.30.00	- Allumi	Esenzione	A
2833.40.00	- Perossolfati (persolfati)	Esenzione	A
28.34	Nitriti; nitrati:		
2834.10.00	- Nitriti	Esenzione	A
	- Nitrati:		
2834.21.00	-- di potassio	Esenzione	A
2834.29.00	-- altri	Esenzione	A
28.35	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:		
2835.10.00	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	Esenzione	A
	- Fosfati:		
2835.22.00	-- di mono o di disodio	Esenzione	A
2835.24.00	-- di potassio	Esenzione	A
2835.25.00	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2835.26.00	-- altri fosfati di calcio	Esenzione	A
2835.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Polifosfati:		
2835.31.00	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	Esenzione	A
2835.39.00	-- altri	Esenzione	A
28.36	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:		
2836.20.00	- Carbonato di disodio	Esenzione	A
2836.30.00	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	Esenzione	A
2836.40.00	- Carbonati di potassio	Esenzione	A
2836.50.00	- Carbonato di calcio	Esenzione	A
2836.60.00	- Carbonato di bario	Esenzione	A
	- altri:		
2836.91.00	-- Carbonati di litio	Esenzione	A
2836.92.00	-- Carbonato di stronzio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2836.99.00	-- altro	Esenzione	A
28.37	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:		
	- Cianuri e ossicianuri:		
2837.11.00	-- di sodio	Esenzione	A
2837.19.00	-- altri	Esenzione	A
2837.20.00	- Cianuri complessi	Esenzione	A
28.39	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:		
	- di sodio:		
2839.11.00	-- Metasilicati	Esenzione	A
2839.19.00	-- altri	Esenzione	A
2839.90.00	- altri	Esenzione	A
28.40	Borati; perossoborati (perborati):		
	- Tetraborato di disodio (borace raffinato):		
2840.11.00	-- anidro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2840.19.00	-- altri	Esenzione	A
2840.20.00	- altri borati	Esenzione	A
2840.30.00	- Perossoborati (perborati)	Esenzione	A
28.41	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:		
2841.30.00	- Dicromato di sodio	Esenzione	A
2841.50.00	- altri cromati e dicromati; perossocromati	Esenzione	A
	- Manganiti, manganati e permanganati:		
2841.61.00	-- Permanganato di potassio	Esenzione	A
2841.69.00	-- altri	Esenzione	A
2841.70.00	- Molibdati	Esenzione	A
2841.80.00	- Tungstati (volframati)	Esenzione	A
2841.90.00	- altri	Esenzione	A
28.42	Altri sali degli acidi o perossacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di sostituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2842.10.00	- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	Esenzione	A
2842.90.00	- altri	Esenzione	A
	VI. -PRODOTTI VARI		
28.43	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:		
2843.10.00	- Metalli preziosi allo stato colloidale	Esenzione	A
	- Composti dell'argento:		
2843.21.00	-- Nitrato d'argento	5 %	A
2843.29.00	-- altri	Esenzione	A
2843.30.00	- Composti d'oro	Esenzione	A
2843.90.00	- altri composti; amalgami	Esenzione	A
28.44	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2844.10.00	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale	Esenzione	A
2844.20.00	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti	Esenzione	A
2844.30.00	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti	Esenzione	A
2844.40.00	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi	Esenzione	A
2844.50.00	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	Esenzione	A
28.45	Isotopi diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:		
2845.10.00	- Acqua pesante (ossido di deuterio)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2845.90.00	- altri	Esenzione	A
28.46	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:		
2846.10.00	- Composti del cerio	Esenzione	A
2846.90.00	- altri	Esenzione	A
28.47	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea		
2847.00.00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	Esenzione	A
28.49	Carburi, di costituzione chimica definita o no:		
2849.10.00	- di calcio	Esenzione	A
2849.20.00	- di silicio	Esenzione	A
2849.90.00	- altri	Esenzione	A
28.50	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 28.49		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2850.00.00	Idruri, nitruuri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 28.49	Esenzione	A
28.52	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami:		
2852.10	- chimicamente definiti:		
	-- Preparazioni chimiche per usi fotografici, di mercurio; prodotti non miscelati per usi fotografici, di mercurio:		
2852.10.10	--- Materiali per la produzione di lampi di luce	Esenzione	A
2852.10.20	--- altri, escluse le emulsioni per sensibilizzare le superfici	5 %	A
	-- Reattivi per diagnostica o da laboratorio, di mercurio:		
2852.10.30	--- su supporto di carta	5 %	A
2852.10.40	--- su supporto di plastica	5 %	A
2852.10.50	--- altri	Esenzione	A
2852.10.90	-- altri	Esenzione	A
2852.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
28.53	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi:		
2853.10.00	- Cloruro di cianogeno)	Esenzione	A
2853.90.00	- altri	Esenzione	A
29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI		
	I. - IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.01	Idrocarburi aciclici:		
2901.10.00	- saturi	Esenzione	A
	- non saturi:		
2901.21.00	-- Etilene	Esenzione	A
2901.22.00	-- Propene (propilene)	Esenzione	A
2901.23.00	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2901.24.00	-- Buta-1,3-diene e isoprene	Esenzione	A
2901.29.00	-- altri	Esenzione	A
29.02	Idrocarburi ciclici:		
	- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2902.11.00	-- Cicloesano	Esenzione	A
2902.19.00	-- altri	Esenzione	A
2902.20.00	- Benzene	Esenzione	A
2902.30.00	- Toluene	Esenzione	A
	- Xileni:		
2902.41.00	-- o-Xilene	Esenzione	A
2902.42.00	-- m-Xilene	Esenzione	A
2902.43.00	-- p-Xilene	Esenzione	A
2902.44.00	-- Miscela di isomeri dello xilene	Esenzione	A
2902.50.00	- Stirene	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2902.60.00	- Etilbenzene	Esenzione	A
2902.70.00	- Cumene	Esenzione	A
2902.90	- altri:		
2902.90.01	-- Naftalene	5 %	A
2902.90.09	-- altri	Esenzione	A
29.03	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903.11.00	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	Esenzione	A
2903.12.00	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	Esenzione	A
2903.13.00	-- Cloroformio (triclorometano)	Esenzione	A
2903.14.00	-- Tetracloruro di carbonio	Esenzione	A
2903.15.00	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	Esenzione	A
2903.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903.21.00	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	Esenzione	A
2903.22.00	-- Tricloroetilene	Esenzione	A
2903.23.00	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	Esenzione	A
2903.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:		
2903.31.00	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	Esenzione	A
2903.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:		
2903.71.00	-- Clorodifluorometano	Esenzione	A
2903.72.00	-- Diclorotrifluoroetano	Esenzione	A
2903.73.00	-- Diclorofluoroetano	Esenzione	A
2903.74.00	-- Clorodifluoroetano	Esenzione	A
2903.75.00	-- Dicloropentafluoropropano	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2903.76.00	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani	Esenzione	A
2903.77.00	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro	Esenzione	A
2903.78.00	-- altri derivati peralogenati	Esenzione	A
2903.79.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	Esenzione	A
2903.82.00	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	Esenzione	A
2903.83.00	-- Mirex (ISO)	Esenzione	A
2903.89.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		
2903.91.00	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	Esenzione	A
2903.92.00	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clorfenotano (DCI), 1,1,1-tricloro2,2-bis(p-clorofenil)etano]	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2903.93.00	-- Pentaclorobenzene (ISO)	Esenzione	A
2903.94.00	-- Esabromobifenili	Esenzione	A
2903.99.00	-- altri	Esenzione	A
29.04	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:		
2904.10.00	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	Esenzione	A
2904.20.00	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	Esenzione	A
	- Acido perfluorottano solfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile:		
2904.31.00	-- Acido perfluorottano solfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile	Esenzione	A
2904.32.00	-- Perfluorottano solfonato di ammonio	Esenzione	A
2904.33.00	-- Perfluorottano solfonato di litio	Esenzione	A
2904.34.00	-- Perfluorottano solfonato di potassio	Esenzione	A
2904.35.00	-- Altri sali dell'acido perfluorottano solfonico	Esenzione	A
2904.36.00	-- Fluoruro di perfluorottano e sulfonile	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
2904.91.00	-- Tricloronitrometano (cloropicrina)	Esenzione	A
2904.99.00	-- altri	Esenzione	A
	II. - ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.05	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Monoalcoli saturi:		
2905.11	-- Metanolo (alcole metilico):		
	--- se dichiarato come destinato esclusivamente all'uso quale carburante per corse di automobili:		
2905.11.01	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
2905.11.09	---- altri	Esenzione	A
2905.11.19	--- altri	Esenzione	A
2905.12.00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2905.13.00	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	Esenzione	A
2905.14.00	-- altri butanoli	Esenzione	A
2905.16.00	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	Esenzione	A
2905.17.00	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	Esenzione	A
2905.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Monoalcoli non saturi:		
2905.22.00	-- Alcoli terpenici aciclici	Esenzione	A
2905.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Dioli:		
2905.31.00	-- Glicole etilenico (etandiolo)	Esenzione	A
2905.32.00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	Esenzione	A
2905.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri polialcoli:		
2905.41.00	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	Esenzione	A
2905.42.00	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	Esenzione	A
2905.43.00	-- Mannitolo	Esenzione	A
2905.44.00	-- D-glucitolo (sorbitolo)	Esenzione	A
2905.45.00	-- Glicerolo (glicerina)	Esenzione	A
2905.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:		
2905.51.00	-- Etilorvinolo (DCI)	Esenzione	A
2905.59.00	-- altri	Esenzione	A
29.06	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2906.11.00	-- Mentolo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2906.12.00	-- Cicloesano, metilcicloesano e dimetilcicloesano	Esenzione	A
2906.13.00	-- Steroli e inositoli	Esenzione	A
2906.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- aromatici:		
2906.21.00	-- Alcole benzilico	Esenzione	A
2906.29.00	-- altri	Esenzione	A
	III. - FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.07	Fenoli; fenoli-alcoli:		
	- Monofenoli:		
2907.11.00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	Esenzione	A
2907.12.00	-- Cresoli e loro sali	Esenzione	A
2907.13.00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2907.15.00	-- Naftoli e loro sali	Esenzione	A
2907.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Polifenoli; fenoli-alcoli:		
2907.21.00	-- Resorcinolo e suoi sali	Esenzione	A
2907.22.00	-- Idrochinone e suoi sali	Esenzione	A
2907.23.00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilopropano) e suoi sali	Esenzione	A
2907.29.00	-- altri	Esenzione	A
29.08	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:		
	- Derivati unicamente alogenati e loro sali:		
2908.11.00	-- Pentaclorofenolo (ISO)	Esenzione	A
2908.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
2908.91.00	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	Esenzione	A
2908.92.00	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	Esenzione	A
2908.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	IV. - ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALIED EMACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.09	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909.11.00	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	Esenzione	A
2909.19.00	-- altri	Esenzione	A
2909.20.00	- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Esenzione	A
2909.30.00	- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909.41.00	-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	Esenzione	A
2909.43.00	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	Esenzione	A
2909.44.00	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	Esenzione	A
2909.49.00	-- altri	Esenzione	A
2909.50.00	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Esenzione	A
2909.60.00	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Esenzione	A
29.10	Epossidi, epossialcoli, epossifenoli e epossieteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2910.10.00	- Ossirano (ossido di etilene)	Esenzione	A
2910.20.00	- Metilossirano (ossido di propilene)	Esenzione	A
2910.30.00	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2910.40.00	- Dielidrina (ISO, DCI)	Esenzione	A
2910.50.00	- Endrin (ISO)	Esenzione	A
2910.90.00	- altri	Esenzione	A
29.11	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2911.00.00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Esenzione	A
	V. - COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.12	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:		
	- Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912.11.00	-- Metanale (formaldeide)	Esenzione	A
2912.12.00	-- Etanale (acetaldeide)	Esenzione	A
2912.19.00	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912.21.00	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	Esenzione	A
2912.29.00	-- altre	Esenzione	A
	- Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912.41.00	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	Esenzione	A
2912.42.00	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	Esenzione	A
2912.49.00	-- altre	Esenzione	A
2912.50.00	- Polimeri ciclici delle aldeidi	Esenzione	A
2912.60.00	- Paraformaldeide	Esenzione	A
29.13	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12		
2913.00.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	VI. - COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.14	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914.11.00	-- Acetone	Esenzione	A
2914.12.00	-- Butanone (metiletilchetone)	Esenzione	A
2914.13.00	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	Esenzione	A
2914.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914.22.00	-- Cicloesanone e metilcicloesani	Esenzione	A
2914.23.00	-- Iononi e metilioni	Esenzione	A
2914.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914.31.00	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2914.39.00	-- altri	Esenzione	A
2914.40.00	- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	Esenzione	A
2914.50.00	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	Esenzione	A
	- Chinoni:		
2914.61.00	-- Antrachinone	Esenzione	A
2914.62.00	-- Coenzima Q10 (ubidecarenone (DCI))	Esenzione	A
2914.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2914.71.00	-- Clordecone (ISO)	Esenzione	A
2914.79.00	-- altri	Esenzione	A
	VII. - ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.15	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Acido formico, suoi sali e suoi esteri:		
2915.11.00	-- Acido formico	Esenzione	A
2915.12.00	-- Sali dell'acido formico	Esenzione	A
2915.13.00	-- Esteri dell'acido formico	Esenzione	A
	- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:		
2915.21.00	-- Acido acetico	Esenzione	A
2915.24.00	-- Anidride acetica	Esenzione	A
2915.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Esteri dell'acido acetico:		
2915.31.00	-- Acetato di etile	Esenzione	A
2915.32.00	-- Acetato di vinile	Esenzione	A
2915.33.00	-- Acetato di n-butile	Esenzione	A
2915.36.00	-- Acetato di dinoseb (ISO)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2915.39.00	-- altri	Esenzione	A
2915.40.00	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	Esenzione	A
2915.50.00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2915.60.00	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	Esenzione	A
2915.70.00	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri	Esenzione	A
2915.90.00	- altri	Esenzione	A
29.16	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916.11.00	-- Acido acrilico e suoi sali	Esenzione	A
2916.12.00	-- Esteri dell'acido acrilico	Esenzione	A
2916.13.00	-- Acido metacrilico e suoi sali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2916.14.00	-- Esteri dell'acido metacrilico	Esenzione	A
2916.15.00	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	Esenzione	A
2916.16.00	-- Binapacril (ISO)	Esenzione	A
2916.19.00	-- altri	Esenzione	A
2916.20.00	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	Esenzione	A
	- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916.31.00	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2916.32.00	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	Esenzione	A
2916.34.00	-- Acido fenilacetico e suoi sali	Esenzione	A
2916.39.00	-- altri	Esenzione	A
29.17	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2917.11.00	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2917.12.00	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2917.13.00	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri	Esenzione	A
2917.14.00	-- Anidride maleica	Esenzione	A
2917.19.00	-- altri	Esenzione	A
2917.20.00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	Esenzione	A
	- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2917.32.00	-- Ortoftalati di diottile	Esenzione	A
2917.33.00	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	Esenzione	A
2917.34.00	-- altri esteri dell'acido ortoftalico	Esenzione	A
2917.35.00	-- Anidride ftalica	Esenzione	A
2917.36.00	-- Acido tereftalico e suoi sali	Esenzione	A
2917.37.00	-- Tereftalato di dimetile	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2917.39.00	-- altri	Esenzione	A
29.18	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Acidi carbossilici a funzione alcolica ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918.11.00	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2918.12.00	-- Acido tartarico	Esenzione	A
2918.13.00	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	Esenzione	A
2918.14.00	-- Acido citrico	Esenzione	A
2918.15.00	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	Esenzione	A
2918.16.00	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2918.17.00	-- Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	Esenzione	A
2918.18.00	-- Clorobenzilato (ISO)	Esenzione	A
2918.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918.21.00	-- Acido salicilico e suoi sali	Esenzione	A
2918.22.00	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
2918.23.00	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	Esenzione	A
2918.29.00	-- altri	Esenzione	A
2918.30.00	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	Esenzione	A
	- altri:		
2918.91.00	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	5 %	A
2918.99	-- altri:		
2918.99.01	--- Acido 2-metil-4-clorofenossiacetico, acido 2,4-diclorofenossiacetico, acido 2-metil-4-clorofenossibutirrico, acido 2,4-diclorofenossibutirrico; sali ed esteri di questi prodotti	5 %	A
2918.99.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	VIII. - ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2919.10.00	- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	Esenzione	A
2919.90.00	- altri	Esenzione	A
29.20	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- Esteri tiofosforici (fosforioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920.11.00	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	Esenzione	A
2920.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Esteri di fosfito e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920.21.00	-- Fosfito di dimetile	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2920.22.00	-- Fosfito di dietile	Esenzione	A
2920.23.00	-- Fosfito di trimetile	Esenzione	A
2920.24.00	-- Fosfito di trietile	Esenzione	A
2920.29.00	-- altri	Esenzione	A
2920.30.00	- Endosulfan (ISO)	Esenzione	A
2920.90.00	- altri	Esenzione	A
	IX. - COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.21	Composti a funzione ammina:		
	- Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921.11.00	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	Esenzione	A
2921.12.00	-- 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	Esenzione	A
2921.13.00	-- 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato	Esenzione	A
2921.14.00	-- 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2921.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921.21.00	-- Etilendiammina e suoi sali	Esenzione	A
2921.22.00	-- Esametildiammina e suoi sali	Esenzione	A
2921.29.00	-- altri	Esenzione	A
2921.30.00	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
	- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921.41.00	-- Anilina e suoi sali	Esenzione	A
2921.42.00	-- Derivati dell'anilina e loro sali	Esenzione	A
2921.43.00	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2921.44.00	-- Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2921.45.00	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2921.46.00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2921.49.10	-- altri	Esenzione	A
	- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921.51.00	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2921.59.00	-- altri	Esenzione	A
29.22	Composti amminici a funzioni ossigenate:		
	- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922.11.00	-- Monoetanolammina e suoi sali	Esenzione	A
2922.12.00	-- Dietanolammina e suoi sali	Esenzione	A
2922.14.00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2922.15.00	-- Trietanolammina	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2922.16.00	-- Perfluorotano solfonato di dietanolammonio	Esenzione	A
2922.17.00	-- Metildietanolammina ed etildietanolammina	Esenzione	A
2922.18.00	-- 2-(N,N-diisopropilammino)etanolo	Esenzione	A
2922.19.10	-- altri	Esenzione	A
	- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922.21.00	-- Acidi amminonafthosolfonici e loro sali	Esenzione	A
2922.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:		
2922.31.00	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2922.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti:		
2922.41.00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2922.42.00	-- Acido glutammico e suoi sali	Esenzione	A
2922.43.00	-- Acido antranilico e suoi sali	Esenzione	A
2922.44.00	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2922.49.00	-- altri	Esenzione	A
2922.50.00	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	Esenzione	A
29.23	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:		
2923.10.00	- Colina e suoi sali	Esenzione	A
2923.20.00	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	Esenzione	A
2923.30.00	- Perfluorotano solfonato di tetraetilammonio	Esenzione	A
2923.40.00	- Perfluorotano solfonato di didecildimetilammonio	Esenzione	A
2923.90.00	- altri	Esenzione	A
29.24	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924.11.00	-- Meproramato (DCI)	Esenzione	A
2924.12.00	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	Esenzione	A
2924.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924.21.00	-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2924.23.00	-- Acido 2-acetamidobenzicoico (acido N-acetiltranilico) e suoi sali	Esenzione	A
2924.24.00	-- Etinamato (DCI)	Esenzione	A
2924.25.00	-- Alacoloro (ISO)	Esenzione	A
2924.29.10	-- altri	Esenzione	A
29.25	Composti a funzione carbosimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:		
	- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925.11.00	-- Saccarina e suoi sali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2925.12.00	-- Glutetimide (DCI)	Esenzione	A
2925.19.10	-- altri	Esenzione	A
	- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925.21.00	-- Clordimeforme (ISO)	Esenzione	A
2925.29.00	-- altri	Esenzione	A
29.26	Composti a funzione nitrile:		
2926.10.00	- Acrilonitrile	Esenzione	A
2926.20.00	- 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	Esenzione	A
2926.30.00	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermedio (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	Esenzione	A
2926.40.00	- alfa-fenilacetone nitrile	Esenzione	A
2926.90.10	- altri	Esenzione	A
29.27	Composti a funzione diazo, azo o azossi		
2927.00.00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
29.28	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina		
2928.00.00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	Esenzione	A
29.29	Composti ad altre funzioni azotate:		
2929.10.00	- Isocianati	Esenzione	A
2929.90.00	- altri	Esenzione	A
	X. - COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
29.30	Tiocomposti organici:		
2930.20.00	- Tiocarbammati e ditiocarbammati	Esenzione	A
2930.30.00	- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	Esenzione	A
2930.40.00	- Metionina	Esenzione	A
2930.60.00	- 2-(N,N-dietilammino)etantiolo	Esenzione	A
2930.70.00	- bis(2-idrossietil)solfuro (tioglicolo (DCI))	Esenzione	A
2930.80.00	- Aldicarb (ISO), captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2930.90.00	- altri	Esenzione	A
29.31	Altri composti organo-inorganici:		
2931.10.00	- Piombo tetrametile e piombo tetraetile	Esenzione	A
2931.20.00	- Composti di tributilstagno	Esenzione	A
	- Altri derivati organofosforici:		
2931.31.00	-- Metilfosfonato di dimetile	Esenzione	A
2931.32.00	-- Dimetil propilfosfonato	Esenzione	A
2931.33.00	-- Dietil etilfosfonato	Esenzione	A
2931.34.00	-- Sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato	Esenzione	A
2931.35.00	-- 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido	Esenzione	A
2931.36.00	-- (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato	Esenzione	A
2931.37.00	-- bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2931.38.00	-- Sale di acido metilfosfonico ed (amminoinminometil)urea (1 : 1): 1)	Esenzione	A
2931.39.00	-- altri	Esenzione	A
2931.90.00	- altri	Esenzione	A
29.32	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:		
	- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:		
2932.11.00	-- Tetraidrofurano	Esenzione	A
2932.12.00	-- 2-Furaldeide (furfurale)	Esenzione	A
2932.13.00	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurilico	Esenzione	A
2932.14.00	-- Sucralosio	Esenzione	A
2932.19.00	-- altri	Esenzione	A
2932.20.00	- Lattoni	Esenzione	A
	- altri:		
2932.91.00	-- Isosafrolo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	Esenzione	A
2932.93.00	-- Piperonale	Esenzione	A
2932.94.00	-- Safrolo	Esenzione	A
2932.95.00	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	Esenzione	A
2932.99.10	-- altri	Esenzione	A
29.33	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:		
	- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933.11.00	-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati	Esenzione	A
2933.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933.21.00	-- Idantoina e suoi derivati	Esenzione	A
2933.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:		
2933.31.00	-- Piridina e suoi sali	Esenzione	A
2933.32.00	-- Piperidina e suoi sali	Esenzione	A
2933.33.00	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2933.39.10	-- altri	Esenzione	A
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:		
2933.41.00	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2933.49.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:		
2933.52.00	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	Esenzione	A
2933.53.00	-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2933.54.00	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2933.55.00	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2933.59.10	-- altri	Esenzione	A
	- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:		
2933.61.00	-- Melamina	5 %	A
2933.69	-- altri:		
2933.69.01	--- Trimetilentrinitrammina (esogeno)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2933.69.09	--- altri	5 %	A
	- Lattami:		
2933.71.00	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	Esenzione	A
2933.72.00	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	Esenzione	A
2933.79.10	-- altri lattami	Esenzione	A
	- altri:		
2933.91.00	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2933.92.00	-- Azinfos-metile (ISO)	Esenzione	A
2933.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
29.34	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:		
2934.10.00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	Esenzione	A
2934.20.00	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni	Esenzione	A
2934.30.00	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni	Esenzione	A
	- altri:		
2934.91.00	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	Esenzione	A
2934.99.00	-- altri	Esenzione	A
29.35	Solfonammidi:		
2935.10.00	- N-metilperfluorotano sulfonammide	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2935.20.00	- N-etilperfluorotano sulfonammide	Esenzione	A
2935.30.00	- N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorotano sulfonammide	Esenzione	A
2935.40.00	- N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorotano sulfonammide	Esenzione	A
2935.50.00	- Altri sulfonammidi di perfluorotano	Esenzione	A
2935.90.00	- altri	Esenzione	A
	XI. - PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
29.36	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:		
	- Vitamine e loro derivati, non miscelati:		
2936.21.00	-- Vitamine A e loro derivati	Esenzione	A
2936.22.00	-- Vitamina B1 e suoi derivati	Esenzione	A
2936.23.00	-- Vitamina B2 e suoi derivati	Esenzione	A
2936.24.00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2936.25.00	-- Vitamina B6 e suoi derivati	Esenzione	A
2936.26.00	-- Vitamina B12 e suoi derivati	Esenzione	A
2936.27.00	-- Vitamina C e suoi derivati	Esenzione	A
2936.28.00	-- Vitamina E e suoi derivati	Esenzione	A
2936.29.00	-- altre vitamine e loro derivati	Esenzione	A
2936.90.00	- altre, compresi i concentrati naturali	Esenzione	A
29.37	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	- Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937.11.00	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	Esenzione	A
2937.12.00	-- Insulina e suoi sali	Esenzione	A
2937.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937.21.00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone)	Esenzione	A
2937.22.10	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	Esenzione	A
2937.23.00	-- Estrogeni e progestogeni	Esenzione	A
2937.29.10	-- altri	Esenzione	A
2937.50.00	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	Esenzione	A
2937.90.00	- altri	Esenzione	A
	XII. - ETEROSIDI E ALCALOIDI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.38	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2938.10.00	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	Esenzione	A
2938.90.00	- altri	Esenzione	A
29.39	Alcaloidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	- Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939.11.00	-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2939.19.00	-- altri	Esenzione	A
2939.20.00	- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2939.30.00	- Caffaina e suoi sali	Esenzione	A
	- Efedrine e loro sali:		
2939.41.00	-- Efedrina e suoi sali	Esenzione	A
2939.42.00	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2939.43.00	-- Catina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2939.44.00	-- Norefedrina e suoi sali	Esenzione	A
2939.49.10	-- altri	Esenzione	A
	- Teofillina e aminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939.51.00	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2939.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939.61.00	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2939.62.00	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	Esenzione	A
2939.63.00	-- Acido lisergico e suoi sali	Esenzione	A
2939.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Altri, di origine vegetale:		
2939.71.00	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2939.79.00	-- altri	Esenzione	A
2939.80.00	- altri	Esenzione	A
	XIII. - ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.40	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.37, 29.38 e 29.39		
2940.00.00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.37, 29.38 e 29.39	Esenzione	A
29.41	Antibiotici:		
2941.10.00	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2941.20.00	- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2941.30.00	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2941.40.00	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A
2941.50.00	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
2941.90.00	- altri	Esenzione	A
29.42	Altri composti organici		
2942.00.00	Altri composti organici	Esenzione	A
30	PRODOTTI FARMACEUTICI		
30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:		
3001.20.00	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	Esenzione	A
3001.90.00	- altri	Esenzione	A
30.02	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:		
3002.11.00	-- Kit per test diagnostici della malaria	Esenzione	A
3002.12.00	-- Antisieri e altre frazioni del sangue	Esenzione	A
3002.13.00	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
3002.14.00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
3002.15.00	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
3002.19.00	-- altri	Esenzione	A
3002.20.00	- Vaccini per la medicina umana	Esenzione	A
3002.30.00	- Vaccini per la medicina veterinaria:	Esenzione	A
3002.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
30.03	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		
3003.10	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:		
3003.10.01	-- per la medicina veterinaria	Esenzione	A
3003.10.09	-- altri	Esenzione	A
3003.20.00	- altri, contenenti antibiotici	Esenzione	A
	- altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37:		
3003.31.00	-- contenenti insulina	Esenzione	A
3003.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri, contenenti alcaloidi o loro derivati:		
3003.41.00	-- contenenti efedrina o suoi sali	Esenzione	A
3003.42.00	-- contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3003.43.00	-- contenenti norefedrina o suoi sali	Esenzione	A
3003.49.00	-- altri	Esenzione	A
3003.60.00	- altri, contenenti i principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	Esenzione	A
3003.90	- altri:		
3003.90.01	-- per la medicina veterinaria	Esenzione	A
3003.90.09	-- altri	Esenzione	A
30.04	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:		
3004.10	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:		
3004.10.01	-- per la medicina veterinaria	Esenzione	A
3004.10.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3004.20.00	- altri, contenenti antibiotici	Esenzione	A
	- altri, contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37:		
3004.31.00	-- contenenti insulina	Esenzione	A
3004.32.00	-- contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	Esenzione	A
3004.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri, contenenti alcaloidi o loro derivati:		
3004.41.00	-- contenenti efedrina o suoi sali	Esenzione	A
3004.42.00	-- contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	Esenzione	A
3004.43.00	-- contenenti norefedrina o suoi sali	Esenzione	A
3004.49.00	-- altri	Esenzione	A
3004.50.00	- altri, contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36	Esenzione	A
3004.60.00	- altri, contenenti i principi attivi antimalarici descritti nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3004.90	- altri:		
3004.90.01	-- per la medicina veterinaria	Esenzione	A
	-- altri:		
3004.90.11	--- Ghiandole per usi opoterapici e altri prodotti della voce 30.01 presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
3004.90.19	--- altro	Esenzione	A
30.05	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:		
3005.10.00	- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	Esenzione	A
3005.90	- altri:		
3005.90.01	-- Rulli o pellets di cotone	Esenzione	A
3005.90.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
30.06	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:		
3006.10	- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		
	-- Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:		
	--- di polimeri di etilene:		
3006.10.01	---- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3006.10.05	---- altri	5 %	A
	--- di polimeri di propilene:		
	---- biassialmente orientati:		
3006.10.07	----- stampati	5 %	A
3006.10.09	----- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3006.10.11	---- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3006.10.13	---- altri	5 %	A
	--- di polimeri di stirene o di polimeri acrilici:		
3006.10.15	---- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3006.10.17	---- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3006.10.19	---- altri	5 %	A
	--- di polimeri di cloruro di vinile:		
3006.10.21	---- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti	5 %	A
3006.10.23	---- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3006.10.25	---- altri	5 %	A
	--- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:		
	---- di policarbonati:		
3006.10.29	----- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm, stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3006.10.31	----- altri	5 %	A
	---- di poli(etilene tereftalato):		
3006.10.33	----- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm, stampati	5 %	A
3006.10.35	----- altri	5 %	A
3006.10.37	----- altri	5 %	A
	--- di cellulosa e suoi derivati chimici:		
3006.10.39	---- di fibra vulcanizzata	Esenzione	A
3006.10.41	---- altri	5 %	A
	--- di altre materie plastiche:		
3006.10.43	---- di poli(butirrale di vimile), di poliammidi, di resine amminiche o di resine fenoliche	5 %	A
	---- altri:		
3006.10.45	----- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3006.10.47	----- di polimeri fluorurati di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3006.10.49	----- altri	5 %	A
	-- Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:		
3006.10.51	--- in blocchi di forma geometrica regolare, diversi dai polimeri di cloruro di vinile o di cellulosa rigenerata	5 %	A
3006.10.53	--- altri	5 %	A
	--- Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma:		
	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma:		
3006.10.59	----- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
3006.10.61	----- altre	5 %	A
	--- altre:		
3006.10.63	----- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
3006.10.65	----- di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
3006.10.67	----- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, non nominate né comprese altrove in questa voce:		
3006.10.69	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
3006.10.71	--- di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
3006.10.73	--- altre	5 %	A
	-- Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, non nominate né comprese altrove in questa voce:		
3006.10.75	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
3006.10.79	--- altre	5 %	A
3006.10.89	-- altre	Esenzione	A
3006.20.00	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	Esenzione	A
3006.30.00	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3006.40	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea:		
3006.40.01	-- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria	Esenzione	A
3006.40.09	-- Cementi per la ricostruzione ossea	Esenzione	A
3006.50.00	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	Esenzione	A
3006.60.00	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi	Esenzione	A
3006.70.00	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	Esenzione	A
	- altri		
3006.91.00	-- Dispositivi per stomia	5 %	A
3006.92.00	-- Rifiuti farmaceutici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
31	CONCIMI		
31.01	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale		
3101.00.00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	Esenzione	A
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
3102.10.00	- Urea, anche in soluzione acquosa	Esenzione	A
	- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:		
3102.21.00	-- Solfato di ammonio	Esenzione	A
3102.29.00	-- altri	Esenzione	A
3102.30.00	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	Esenzione	A
3102.40.00	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3102.50.00	- Nitrato di sodio	Esenzione	A
3102.60.00	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	Esenzione	A
3102.80.00	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	Esenzione	A
3102.90.00	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci o nelle voci tariffarie precedenti di questa voce	Esenzione	A
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
	- Perfosfati:		
3103.11.00	-- con tenore di pentaossido di difosforo (P ₂ O ₅) pari o superiore a 35 %, in peso	Esenzione	A
3103.19.00	-- altri	Esenzione	A
3103.90.00	- altri	Esenzione	A
31.04	Concimi minerali o chimici potassici:		
3104.20.00	- Cloruro di potassio	Esenzione	A
3104.30.00	- Solfato di potassio	Esenzione	A
3104.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
31.05	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:		
3105.10.00	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Esenzione	A
3105.20.00	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	Esenzione	A
3105.30.00	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	Esenzione	A
3105.40.00	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	Esenzione	A
	- altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
3105.51.00	-- contenenti nitrati e fosfati	Esenzione	A
3105.59.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3105.60.00	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	Esenzione	A
3105.90.00	- altri	Esenzione	A
32	ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI		
32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:		
3201.10.00	- Estratto di quebracho	Esenzione	A
3201.20.00	- Estratto di mimosa	Esenzione	A
3201.90.00	- altri	Esenzione	A
32.02	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:		
3202.10.00	- Prodotti per concia organici sintetici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3202.90	- altri:		
3202.90.01	-- Prodotti per concia a base di sale di cromo	Esenzione	A
3202.90.09	-- altri	Esenzione	A
32.03	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo		
3203.00.00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo	Esenzione	A
32.04	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avviggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita:		
	- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3204.11.00	-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.12.00	-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.13.00	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.14.00	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.15.00	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.16.00	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.17.00	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	Esenzione	A
3204.19.00	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19	Esenzione	A
3204.20.00	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"	Esenzione	A
3204.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
32.05	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo		
3205.00.00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	Esenzione	A
32.06	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita:		
	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:		
3206.11.00	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	Esenzione	A
3206.19.00	-- altri	Esenzione	A
3206.20.00	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	Esenzione	A
	- altre sostanze coloranti e altre preparazioni:		
3206.41.00	-- Oltremare e sue preparazioni	Esenzione	A
3206.42.00	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3206.49.00	-- altre	Esenzione	A
3206.50.00	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	Esenzione	A
32.07	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustranti liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207.10.00	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	Esenzione	A
3207.20.00	- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili	Esenzione	A
3207.30.00	- Lustranti liquidi e preparazioni simili	Esenzione	A
3207.40.00	- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	Esenzione	A
32.08	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208.10	- a base di poliesteri:		
3208.10.01	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Pitture e vernici:		
3208.10.11	--- Essenza di Oriente	Esenzione	A
3208.10.19	--- altre	5 %	A
	-- Vernici e lacche:		
3208.10.21	--- Liner per cavità e sigillanti dentali	Esenzione	A
3208.10.29	--- altre	5 %	A
3208.20	- a base di polimeri acrilici o vinilici:		
3208.20.01	--- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	Esenzione	A
	-- Pitture e vernici:		
3208.20.11	--- Essenza di Oriente	Esenzione	A
3208.20.19	--- altre	5 %	A
	-- Vernici e lacche:		
3208.20.21	--- Liner per cavità e sigillanti dentali	Esenzione	A
3208.20.29	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3208.90	- altre:		
3208.90.01	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	Esenzione	A
	-- Pitture e vernici:		
3208.90.11	--- Essenza di Oriente	Esenzione	A
3208.90.19	--- altre	5 %	A
	-- Vernici e lacche:		
3208.90.21	--- Liner per cavità e sigillanti dentali	Esenzione	A
3208.90.29	--- altre	5 %	A
32.09	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:		
3209.10	- a base di polimeri acrilici o vinilici:		
	-- Pitture e vernici:		
3209.10.01	--- Essenza di Oriente	Esenzione	A
3209.10.09	--- altre	5 %	A
3209.10.19	-- Vernici e lacche	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3209.90	- altre:		
	-- Pitture e vernici:		
3209.90.01	--- Essenza di Oriente	Esenzione	A
3209.90.09	--- altre	5 %	A
3209.90.19	-- Vernici e lacche	5 %	A
32.10	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio		
3210.00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:		
3210.00.01	- Tempere	Esenzione	A
3210.00.09	- altre	5 %	A
32.11	Siccativi preparati		
3211.00.00	Siccativi preparati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
32.12	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:		
3212.10.00	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	Esenzione	A
3212.90.00	- altri	Esenzione	A
32.13	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:		
3213.10.00	- Colori in assortimenti	Esenzione	A
3213.90.00	- altri	Esenzione	A
32.14	Mastice da vetroaio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:		
3214.10	- Mastice da vetroaio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3214.10.01	-- Mastice da vetro, turapori, legno plastico	5 %	A
3214.10.09	-- altri	Esenzione	A
3214.90.00	- altri	5 %	A
32.15	Inchiodi da stampa, inchiodi per scrivere o da disegno ed altri inchiodi, anche concentrati o in forme solide:		
	- Inchiodi da stampa:		
3215.11.00	-- neri	5 %	A
3215.19.00	-- altri	5 %	A
3215.90	- altri:		
3215.90.01	-- Cartucce d'inchiodo di ricambio per penne stilografiche	Esenzione	A
3215.90.05	-- Inchiodo solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci tariffarie 8443.31, 8443.32 o 8443.39	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3215.90.07	-- Cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci tariffarie 8443.31, 8443.32 o 8443.39, e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci tariffarie 8443.31, 8443.32 o 8443.39	5 %	A
3215.90.09	-- altri	5 %	A
33	OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE		
33.01	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
	- Oli essenziali di agrumi:		
3301.12.00	-- di arancio	Esenzione	A
3301.13.00	-- di limone	Esenzione	A
3301.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:		
3301.24.00	-- di menta piperita (Mentha piperita)	Esenzione	A
3301.25.00	-- di altra menta	Esenzione	A
3301.29.00	-- altri	Esenzione	A
3301.30.00	- Resinoidi	Esenzione	A
3301.90	- altri:		
	-- Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
3301.90.01	--- culinarie o aromatizzanti	5 %	A
3301.90.09	--- altre	Esenzione	A
3301.90.19	-- altri	Esenzione	A
33.02	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3302.10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	-- Preparazioni contenenti alcole, a base di una o più sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:		
3302.10.10	--- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 0,5 % vol	5 %	A
	--- altre:		
3302.10.20	---- con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,15 % vol	Esenzione	A
	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,15 % vol ma non superiore a 2,5 % vol:		
3302.10.31	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3302.10.39	----- altre	Esenzione	A
	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,5 % vol ma non superiore a 6 % vol:		
3302.10.41	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3302.10.49	----- altre	Esenzione	A
	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 6 % vol ma non superiore a 9 % vol:		
3302.10.51	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3302.10.59	----- altre	Esenzione	A
	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 9 % vol ma non superiore a 14 % vol:		
3302.10.61	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3302.10.69	----- altre	Esenzione	A
	---- con titolo alcolometrico volumico superiore a 14 % vol ma non superiore a 23 % vol:		
3302.10.71	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3302.10.79	----- altre	Esenzione	A
	---- altre:		
3302.10.81	----- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3302.10.89	----- altre	Esenzione	A
3302.10.90	-- altre	Esenzione	A
3302.90.00	- altre	Esenzione	A
33.03	Profumi ed acque da toilette		
3303.00	Profumi ed acque da toilette:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3303.00.01	- Profumeria alcolica	5 %	A
3303.00.09	- altri	5 %	A
33.04	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:		
3304.10.00	- Prodotti per il trucco delle labbra	5 %	A
3304.20.00	- Prodotti per il trucco degli occhi	5 %	A
3304.30.00	- Preparazioni per manicure o pedicure	5 %	A
	- altri:		
3304.91.00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	5 %	A
3304.99.00	-- altri	5 %	A
33.05	Preparazioni per capelli:		
3305.10.00	- Shampoo	5 %	A
3305.20.00	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3305.30.00	- Lacche per capelli	5 %	A
3305.90.00	- altre	5 %	A
33.06	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:		
3306.10	- Dentifrici:		
3306.10.01	-- Pastiglie per la pulizia delle protesi	Esenzione	A
3306.10.09	-- altri	5 %	A
3306.20	- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali):		
3306.20.10	-- Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex		A
3306.20.90	-- altri	Esenzione	A
3306.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
33.07	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:		
3307.10	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba:		
3307.10.01	-- Preparazioni prebarba e dopobarba	5 %	A
3307.10.09	-- altre	5 %	A
3307.20.00	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	5 %	A
3307.30.00	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	5 %	A
	- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:		
3307.41.00	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	5 %	A
3307.49.00	-- altre	5 %	A
3307.90	- altri:		
3307.90.01	-- Prodotti per toeletta preparati per animali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3307.90.09	-- altri	5 %	A
34	SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO		
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:		
	- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:		
3401.11.00	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	5 %	A
3401.19.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3401.20.00	- Saponi presentati in altre forme	5 %	A
3401.30.00	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	5 %	A
34.02	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 34.01:		
	- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:		
3402.11.00	-- anionici	5 %	A
3402.12.00	-- cationici	5 %	A
3402.13.00	-- non ionici	5 %	A
3402.19.00	-- altri	5 %	A
3402.20.00	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto	5 %	A
3402.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
34.03	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3403.11.00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	Esenzione	A
3403.19	-- altri:		
3403.19.01	--- Grassi e altri lubrificanti solidi	5 %	A
	--- altri:		
3403.19.11	---- in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri	Esenzione	A
3403.19.19	---- altri	5 %	A
	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3403.91.00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	Esenzione	A
3403.99	-- altre:		
3403.99.01	--- Grassi e altri lubrificanti solidi	5 %	A
	--- altri:		
3403.99.11	---- in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri	Esenzione	A
3403.99.19	---- altri	5 %	A
34.04	Cere artificiali e cere preparate:		
3404.20.00	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	Esenzione	A
3404.90.00	- altre	Esenzione	A
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 34.04:		
3405.10.00	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3405.20.00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	5 %	A
3405.30.00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	5 %	A
3405.40.00	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	5 %	A
3405.90.00	- altri	5 %	A
34.06	Candele, ceri ed articoli simili		
3406.00.00	Candele, ceri ed articoli simili	5 %	A
34.07	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso		
3407.00.00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
35	SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECCOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI		
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501.10.00	- Caseine	Esenzione	A
3501.90.00	- altri	Esenzione	A
35.02	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	- Ovoalbumina:		
3502.11.00	-- essiccata	Esenzione	A
3502.19.00	-- altra	Esenzione	A
3502.20.00	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	Esenzione	A
3502.90.00	- altra	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 35.01		
3503.00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 35.01:		
	- Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati:		
3503.00.01	-- Appositamente preparate per essere utilizzate come mezzi di coltura	Esenzione	A
3503.00.09	-- altre	5 %	A
3503.00.11	- Ittiocollo	Esenzione	A
3503.00.19	- Altre colle di origine animale	5 %	A
35.04	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo		
3504.00.00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505.10.00	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati	Esenzione	A
3505.20.00	- Colle	5 %	A
35.06	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:		
3506.10.00	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	5 %	A
	- altri:		
3506.91	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma:		
3506.91.10	--- Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili	4,125 %	A
3506.91.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3506.99.00	-- altri	5 %	A
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:		
3507.10	- Presame e suoi concentrati:		
3507.10.01	-- aromatizzati, addizionati di coloranti o semplicemente preparati	5 %	A
3507.10.09	-- altri	5 %	A
3507.90.00	- altri	Esenzione	A
36	POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI		
36.01	Polveri propellenti		
3601.00.00	Polveri propellenti	Esenzione	A
36.02	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti		
3602.00.00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	Esenzione	A
36.03	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici		
3603.00.00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
36.04	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:		
3604.10	- Articoli per fuochi d'artificio:		
3604.10.01	-- legati a mitraglietta	Esenzione	A
3604.10.09	-- altri	5 %	A
3604.90	- altri:		
3604.90.01	-- Razzi per navi e altri articoli pirotecnici di segnalazione marittima e articoli simili; cartucce "Very"	Esenzione	A
3604.90.09	-- altri	5 %	A
36.05	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04		
3605.00.00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04	Esenzione	A
36.06	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:		
3606.10	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³ :		
	-- Benzine per motori quali definite nella nota 1 al capitolo 27 della Nuova Zelanda:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3606.10.01	--- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
3606.10.09	--- altre	5 %	A
3606.10.29	-- altri	5 %	A
3606.90	- altri:		
3606.90.01	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma, preparati per l'uso	Esenzione	A
3606.90.09	-- altri	5 %	A
37	PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA		
37.01	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
3701.10.00	- per raggi X	Esenzione	A
3701.20.00	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	Esenzione	A
3701.30	- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm:		
3701.30.05	-- Pellicola di poliestere sensibilizzata per lo sviluppo mediante diazotipia	Esenzione	A
3701.30.09	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre:		
3701.91.00	-- per la fotografia a colori (policromia)	Esenzione	A
3701.99	-- altre:		
3701.99.05	--- Pellicola di poliestere sensibilizzata per lo sviluppo mediante diazotipia	5 %	A
3701.99.09	--- altri	Esenzione	A
37.02	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:		
3702.10.00	- per raggi X	Esenzione	A
	- altre pellicole, non perforate, di larghezza non superiore a 105 mm:		
3702.31.00	-- per la fotografia a colori (policromia)	Esenzione	A
3702.32.00	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento	Esenzione	A
3702.39.00	-- altre	Esenzione	A
	- altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702.41.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3702.42.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	Esenzione	A
3702.43.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	Esenzione	A
3702.44.00	-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	Esenzione	A
	- altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):		
3702.52.00	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm	Esenzione	A
3702.53.00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	Esenzione	A
3702.54.00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	Esenzione	A
3702.55.00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	Esenzione	A
3702.56.00	-- di larghezza superiore a 35 mm	Esenzione	A
	- altre:		
3702.96.00	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	Esenzione	A
3702.97.00	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3702.98.00	-- di larghezza superiore a 35 mm	Esenzione	A
37.03	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:		
3703.10.00	- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	Esenzione	A
3703.20.00	- altri, per la fotografia a colori (policromia)	Esenzione	A
3703.90.00	- altri	Esenzione	A
37.04	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati		
3704.00.00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Esenzione	A
37.05	- Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche		
3705.00.90	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche	3,125 %	A
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:		
3706.10.00	- di larghezza uguale o superiore a 35 mm	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3706.90.00	- altre	Esenzione	A
37.07	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:		
3707.10.00	- Emulsioni per sensibilizzare le superfici	5 %	A
3707.90	- altri:		
3707.90.01	-- Materiali per la produzione di lampi di luce in fotografia	Esenzione	A
3707.90.90	-- altri	5 %	A
38	PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE		
38.01	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:		
3801.10.00	- Grafite artificiale	Esenzione	A
3801.20	- Grafite colloidale o semicolloidale:		
3801.20.01	-- Sospensioni in olio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3801.20.09	-- altri	Esenzione	A
3801.30.00	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	Esenzione	A
3801.90	- altre:		
3801.90.01	-- Preparazioni per la tempratura superficiale e la cementazione in metallurgia; blocchi, placchette, barre di carbonio e semiprodotti simili di metallo-grafite o altre qualità	Esenzione	A
3801.90.09	-- Grafite in forma di pasta	5 %	A
38.02	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:		
3802.10.00	- Carboni attivati	Esenzione	A
3802.90.00	- altri	Esenzione	A
38.03	Tallolio, anche raffinato		
3803.00.00	Tallolio, anche raffinato	Esenzione	A
38.04	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 38.03:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3804.00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallio della voce 38.03:		
3804.00.01	- Lignosolfonati	Esenzione	A
3804.00.09	- altri	Esenzione	A
38.05	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:		
3805.10.00	- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato	Esenzione	A
3805.90.00	- altri	Esenzione	A
38.06	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:		
3806.10.00	- Colofonie ed acidi resinici	Esenzione	A
3806.20.00	- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	Esenzione	A
3806.30	- "Gomme-esteri":		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3806.30.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	5 %	A
3806.30.09	-- liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;	Esenzione	A
3806.30.19	-- Cascami e avanzi	Esenzione	A
3806.90.00	- altri	Esenzione	A
38.07	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali		
3807.00.00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	5 %	A
38.08	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:		
	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo:		
3808.52.10	-- DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g:	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3808.59	-- altri:		
3808.59.10	--- Insetticidi	Esenzione	A
3808.59.20	--- Fungicidi	Esenzione	A
3808.59.30	--- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante	Esenzione	A
3808.59.40	--- Disinfettanti	Esenzione	A
3808.59.90	--- altri	5 %	A
	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo:		
3808.61.00	-- in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g	Esenzione	A
3808.62.00	-- in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non superiore a 7,5 Kg	Esenzione	A
3808.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
3808.91.00	-- Insetticidi	Esenzione	A
3808.92.00	-- Fungicidi	Esenzione	A
3808.93.00	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3808.94.00	-- Disinfettanti	Esenzione	A
3808.99.00	-- altri	5 %	A
38.09	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809.10.00	- a base di sostanze amidacee	Esenzione	A
	- altri:		
3809.91	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili:		
3809.91.01	--- Acceleranti di tintura	Esenzione	A
3809.91.09	--- altri	Esenzione	A
3809.92	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:		
3809.92.01	--- Acceleranti di tintura	Esenzione	A
3809.92.09	--- altri	Esenzione	A
3809.93	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
3809.93.01	--- Acceleranti di tintura	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3809.93.09	--- altri	Esenzione	A
38.10	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:		
3810.10.00	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	Esenzione	A
3810.90.00	- altri	Esenzione	A
38.11	Preparazioni antidefonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- Preparazioni antidefonanti:		
3811.11.00	-- a base di composti del piombo	Esenzione	A
3811.19.00	-- altre	Esenzione	A
	- Additivi per oli lubrificanti:		
3811.21.00	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3811.29.00	-- altri	Esenzione	A
3811.90.00	- altri	Esenzione	A
38.12	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812.10.00	- Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	Esenzione	A
3812.20.00	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	Esenzione	A
	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812.31.00	-- Miscela di oligomeri di 2,2,4-trimetil-1,2-diidrocchinolina (TMQ)	Esenzione	A
3812.39.00	-- altre	Esenzione	A
38.13	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		
3813.00.00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Esenzione	A
38.14	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3814.00.00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	5 %	A
38.15	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:		
	- Catalizzatori su supporti:		
3815.11.00	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	Esenzione	A
3815.12.00	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	Esenzione	A
3815.19.00	-- altri	Esenzione	A
3815.90	- altri:		
3815.90.01	-- Catalizzatori complessi	Esenzione	A
3815.90.09	-- altri	Esenzione	A
38.16	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 38.01		
3816.00.00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 38.01	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
38.17	Alchilbenzeni in miscela e alchilnaftaleni in miscela, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02		
3817.00.00	Alchilbenzeni in miscela e alchilnaftaleni in miscela, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02	Esenzione	A
38.18	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica		
3818.00.00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Esenzione	A
38.19	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi		
3819.00.00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	5 %	A
38.20	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento		
3820.00.00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
38.21	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali		
3821.00.00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Esenzione	A
38.22	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06; materiali di riferimento certificati		
3822.00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06; materiali di riferimento certificati:		
	- su supporto di carta:		
3822.00.10	-- in rotoli o in fogli	5 %	A
3822.00.20	-- altri	5 %	A
3822.00.50	- su supporto di plastica	5 %	A
3822.00.90	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
38.23	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
3823.11.00	-- Acido stearico	5 %	A
3823.12.00	-- Acido oleico	5 %	A
3823.13.00	-- Acidi grassi del tallolio	5 %	A
3823.19	-- altri:		
3823.19.10	--- Acidi grassi monocarbossilici industriali	5 %	A
3823.19.90	--- altri	Esenzione	A
3823.70.00	- Alcoli grassi industriali	Esenzione	A
38.24	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824.10.00	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	Esenzione	A
3824.30.00	- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3824.40.00	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	Esenzione	A
3824.50.00	- Malte e calcestruzzo, non refrattari	Esenzione	A
3824.60.00	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44	Esenzione	A
	- Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:		
3824.71.00	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	Esenzione	A
3824.72.00	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	Esenzione	A
3824.73.00	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	Esenzione	A
3824.74.00	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	Esenzione	A
3824.75.00	-- contenenti tetracloruro di carbonio	Esenzione	A
3824.76.00	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	Esenzione	A
3824.77.00	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3824.78.00	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	Esenzione	A
3824.79.00	-- altri	Esenzione	A
	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 3 del presente capitolo:		
3824.81.10	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	Esenzione	A
3824.82.10	-- contenenti policlorobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	Esenzione	A
3824.83.10	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	Esenzione	A
3824.84.10	-- contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)	Esenzione	A
3824.85.00	-- contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)	Esenzione	A
3824.86.00	-- contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3824.87.00	-- contenenti acido perfluorottano sulfonato, suoi sali, sulfonammidi di perfluorottano o fluoruro di perfluorottano e sulfonile	Esenzione	A
3824.88.00	-- contenenti tetra, penta, esa, epta o ottabromodifenileteri - altri:	Esenzione	A
3824.91.00	-- Miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato	Esenzione	A
3824.99	-- altri		
3824.99.10	--- Preparazioni per la fotoincisione e la fotolitografia	Esenzione	A
3824.99.11	--- Saccarina e altre sostanze dolcificanti sintetiche in tavolette o in altre forme distribuibili	Esenzione	A
3824.99.13	--- Metanolo (alcole metilico) con aggiunta di etere etilico, benzolo o prodotti petroliferi approvati, in proporzioni tali da renderlo idoneo all'uso come carburante in motori a pistone di veicoli a motore o di aeromobili: ---- per ulteriore lavorazione in un'area di produzione autorizzata:	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	---- altri:		
3824.99.15	----- Benzine avio	Esenzione	A
3824.99.17	----- altri	Esenzione	A
3824.99.19	--- Pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni	Esenzione	A
3824.99.21	--- Oli di flemma; scambiatori di ioni; preparazioni ignifughe per legno; preparazioni per la tempratura superficiale e la cementazione in metallurgia	Esenzione	A
3824.99.23	--- Gas miscelati, liquefatti o compressi	Esenzione	A
3824.99.25	--- Solventi composti inorganici	5 %	A
3824.99.27	--- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	Esenzione	A
3824.99.29	--- Basi per gomma da masticare contenenti, in qualsiasi proporzione, chicche o altre gomme naturali; porcellane dentali in polvere; pasta, crema o liquido per elettrodi; scolorine e vernici per la correzione di matrici per ciclostite condizionate in imballaggi per la vendita al minuto	Esenzione	A
	--- Alcole etilico, miscelato con altre sostanze e che può essere utilizzato come carburante per motori, diverso dalle miscele della voce 22.07 o 27.10:		
3824.99.31	----- miscelato con benzine per motori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3824.99.32	---- miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
	--- Alcole etilico, miscelato con etere etilico, benzolo o prodotti petroliferi approvati in proporzioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese e alle condizioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese, diverso dalle miscele della voce 22.07 o 27.10:		
3824.99.33	---- per lavorazione in un'area di produzione autorizzata	Esenzione	A
	---- altri:		
3824.99.34	----- Benzine avio	Esenzione	A
	----- altri		
3824.99.35	----- ulteriormente miscelati con benzine per motori e che possono essere utilizzati come carburante per motori	Esenzione	A
3824.99.37	----- ulteriormente miscelati con diesel, biodiesel o altre sostanze e che possono essere utilizzati come carburante per motori	Esenzione	A
3824.99.39	----- altri	Esenzione	A
3824.99.49	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
38.25	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
3825.10.00	- Rifiuti urbani	Esenzione	A
3825.20.00	- Fanghi di depurazione	Esenzione	A
3825.30.00	- Rifiuti climici	Esenzione	A
	- Residui di solventi organici:		
3825.41.00	-- alogenati	Esenzione	A
3825.49.00	-- altri	Esenzione	A
3825.50.00	- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	Esenzione	A
	- altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:		
3825.61.00	-- contenenti principalmente costituenti organici	Esenzione	A
3825.69.00	-- altri	Esenzione	A
3825.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
38.26	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3826.00.10	- non miscelati con altre sostanze	Esenzione	A
3826.00.20	- miscelati con benzine per motori	Esenzione	A
3826.00.30	- miscelati con diesel per autoveicoli	Esenzione	A
3826.00.40	- miscelati con diesel per uso marittimo	Esenzione	A
	- miscelati con alcole etilico:		
3826.00.50	-- miscelati con etere etilico, benzolo o prodotti petroliferi approvati in proporzioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese e alle condizioni che possono essere approvate dal direttore esecutivo del servizio doganale neozelandese, diverso dalle miscele della voce 22.07 o 27.10:	Esenzione	A
3826.00.60	-- altri	Esenzione	A
3826.00.90	- miscelati con altre sostanze	Esenzione	A
39	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE		
	I. - FORME PRIMARIE		
39.01	Polimeri di etilene, in forme primarie:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3901.10.00	- Polietilene di densità inferiore a 0,94	Esenzione	A
3901.20.00	- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	Esenzione	A
3901.30	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile:		
3901.30.01	-- liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;	5 %	A
3901.30.09	-- altri	Esenzione	A
3901.40.00	- Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità inferiore a 0,94	Esenzione	A
3901.90.00	- altri	Esenzione	A
39.02	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:		
3902.10.00	- Polipropilene	Esenzione	A
3902.20.00	- Polisobutilene	Esenzione	A
3902.30.00	- Copolimeri di propilene	Esenzione	A
3902.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
39.03	Polimeri di stirene, in forme primarie:		
	- Polistirene:		
3903.11.00	-- espansibile	Esenzione	A
3903.19.00	-- altri	Esenzione	A
3903.20.00	- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	Esenzione	A
3903.30.00	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Esenzione	A
3903.90	- altri:		
3903.90.01	-- liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;	5 %	A
3903.90.09	-- altri	Esenzione	A
39.04	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:		
3904.10.00	- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	Esenzione	A
	- altro poli(cloruro di vinile):		
3904.21.00	-- non plastificato	5 %	A
3904.22.00	-- plastificato	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3904.30.00	- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	Esenzione	A
3904.40.00	- altri copolimeri di cloruro di vinile	Esenzione	A
3904.50.00	- Polimeri di cloruro di vinilidene	Esenzione	A
	- Polimeri fluorurati:		
3904.61.00	-- Politetrafluoroetilene	Esenzione	A
3904.69.00	-- altri	Esenzione	A
3904.90.00	- altri	Esenzione	A
39.05	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:		
	- Poli(acetato di vinile):		
3905.12.00	-- in dispersione acquosa	5 %	A
3905.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Copolimeri di acetato di vinile:		
3905.21.00	-- in dispersione acquosa	5 %	A
3905.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3905.30.00	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	Esenzione	A
	- altri:		
3905.91.00	-- Copolimeri	Esenzione	A
3905.99.00	-- altri	Esenzione	A
39.06	Polimeri acrilici, in forme primarie:		
3906.10	- Poli(metacrilato di metile):		
3906.10.01	-- liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;	5 %	A
3906.10.09	-- altri	Esenzione	A
3906.90	- altri:		
3906.90.01	-- liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;	5 %	A
3906.90.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
39.07	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesterei allilici ed altri poliesterei, in forme primarie:		
3907.10	- Poliacetali:		
3907.10.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.10.09	-- altri	5 %	A
3907.20	- altri polieterei:		
3907.20.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.20.09	-- altri	5 %	A
3907.30	- Resine epossidiche:		
3907.30.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.30.09	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3907.40	- Policarbonati:		
3907.40.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.40.09	-- altri	5 %	A
3907.50	- Resine alchidiche:		
3907.50.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.50.09	-- altre	5 %	A
3907.61	- Poli(etilene tereftalato):		
3907.61.10	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g: --- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.61.90	--- altri	5 %	A
3907.69	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3907.69.10	--- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.69.90	--- altri	5 %	A
3907.70	- Acido polilattico:		
3907.70.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.70.09	-- altri	5 %	A
	- altri poliesteri:		
3907.91	-- non saturi:		
3907.91.01	--- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3907.91.09	--- altri	5 %	A
3907.99	-- altri:		
3907.99.01	--- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
3907.99.10	---- Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico	2.5 %	A
3907.99.90	---- altri	5 %	A
39.08	Poliammidi in forme primarie:		
3908.10	- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12:		
3908.10.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3908.10.09	-- altri	5 %	A
3908.90	- altri:		
3908.90.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3908.90.09	-- altri	5 %	A
39.09	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie:		
3909.10	- Resine ureiche; resine di tiourea:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3909.10.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3909.10.09	-- altre	5 %	A
3909.20	- Resine melamminiche:		
3909.20.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3909.20.09	-- altre	5 %	A
	- altre resine amminiche:		
3909.31	-- poli(isocianato di metilfenilene) (MDI greggio, MDI polimerico):		
3909.31.10	--- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3909.31.90	--- altri	5 %	A
3909.39	-- altro:		
3909.39.10	--- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3909.39.90	--- altri	5 %	A
3909.40	- Resine fenoliche:		
3909.40.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3909.40.09	-- altre	5 %	A
3909.50	- Poliuretani:		
3909.50.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3909.50.09	-- altri	5 %	A
39.10	Siliconi, in forme primarie		
3910.00	Siliconi, in forme primarie:		
3910.00.01	- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3910.00.09	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
39.11	Resine di petrolio, resine cumaronidene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3911.10.00	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronidene e politerpeni	Esenzione	A
3911.90	- altri:		
3911.90.01	-- blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	Esenzione	A
3911.90.09	-- altri	5 %	A
39.12	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
	- Acetati di cellulosa:		
3912.11.00	-- non plastificati	Esenzione	A
3912.12.00	-- plastificati	Esenzione	A
3912.20.00	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Eteri di cellulosa:		
3912.31.00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	Esenzione	A
3912.39.00	-- altri	Esenzione	A
3912.90.00	- altri	Esenzione	A
39.13	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3913.10.00	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione	A
3913.90.00	- altri	Esenzione	A
39.14	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie		
3914.00.00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie	Esenzione	A
	II. - CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
39.15	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:		
3915.10.00	- di polimeri di etilene	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3915.20.00	- di polimeri di stirene	Esenzione	A
3915.30.00	- di polimeri di cloruro di vinile	Esenzione	A
3915.90.00	- di altre materie plastiche	Esenzione	A
39.16	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:		
3916.10.00	- di polimeri di etilene	5 %	A
3916.20.00	- di polimeri di cloruro di vinile	5 %	A
3916.90.00	- di altre materie plastiche	5 %	A
39.17	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:		
3917.10	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:		
3917.10.01	-- di proteine indurite	Esenzione	A
3917.10.09	-- di materie plastiche cellulosiche	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Tubi rigidi:		
3917.21.00	-- di polimeri di etilene	5 %	A
3917.22.00	-- di polimeri di propilene	5 %	A
3917.23.00	-- di polimeri di cloruro di vinile	5 %	A
3917.29	-- di altre materie plastiche:		
3917.29.01	--- di proteine indurite	Esenzione	A
	--- altri:		
3917.29.11	---- di policarbonati	Esenzione	A
3917.29.19	---- di polimeri acrilici	Esenzione	A
3917.29.29	---- di altre materie plastiche	5 %	A
	- altri tubi:		
3917.31.00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	5 %	A
3917.32	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:		
3917.32.02	--- Involucri tubolari per salsicce, non stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3917.32.08	--- altri	5 %	A
3917.33.00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altri materiali associati ad altre materie, con accessori	5 %	A
3917.39	-- altri:		
3917.39.02	--- Involucri tubolari per salsicce, non stampati	Esenzione	A
3917.39.08	--- altri	5 %	A
3917.40.00	- Accessori	5 %	A
39.18	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:		
3918.10	- di polimeri di cloruro di vinile:		
	-- Rivestimenti per pavimenti:		
3918.10.01	--- Fondi di plastica alveolare	5 %	A
3918.10.09	--- altri	Esenzione	A
3918.10.19	-- altri	5 %	A
3918.90	- di altre materie plastiche:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Rivestimenti per pavimenti:		
3918.90.01	--- Fondi di plastica alveolare	5 %	A
3918.90.09	--- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
3918.90.11	--- lavorati	5 %	A
	--- altri:		
3918.90.21	---- autoadesivi	5 %	A
	---- altri:		
3918.90.31	----- di policarbonati; di polietilene tereftalato	Esenzione	A
3918.90.39	----- di altre materie plastiche	5 %	A
39.19	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:		
3919.10	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:		
3919.10.01	-- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3919.10.09	-- altri	5 %	A
3919.90	- altri:		
3919.90.01	-- Fogli stratificati rinforzati con fibre	5 %	A
3919.90.09	-- altri	5 %	A
39.20	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:		
3920.10	- di polimeri di etilene:		
3920.10.01	-- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.10.09	-- altri	5 %	A
3920.20	- di polimeri di propilene:		
	-- biassialmente orientati:		
3920.20.02	--- stampati	5 %	A
3920.20.05	--- altri	Esenzione	A
3920.20.09	-- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.20.29	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3920.30	- di polimeri di stirene:		
3920.30.01	-- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.30.09	-- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.30.29	-- altri	5 %	A
	- di polimeri di cloruro di vinile:		
3920.43.00	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti	5 %	A
3920.49	-- altri:		
3920.49.11	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.49.15	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.49.19	--- altri	5 %	A
	- di polimeri acrilici:		
3920.51	-- di poli(metacrilato di metile):		
3920.51.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.51.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3920.51.29	--- altri	5 %	A
3920.59	-- altri:		
3920.59.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.59.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.59.29	--- altri	5 %	A
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:		
3920.61	-- di policarbonati:		
3920.61.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm, stampati	Esenzione	A
3920.61.09	--- altri	5 %	A
3920.62	-- di poli(etilene tereftalato):		
3920.62.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.62.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm, stampati	5 %	A
3920.62.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3920.63	-- di poliesteri non saturi:		
3920.63.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.63.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.63.29	--- altri	5 %	A
3920.69	-- di altri poliesteri:		
3920.69.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.69.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.69.29	--- altri	5 %	A
	- di cellulosa e suoi derivati chimici:		
3920.71.00	-- di cellulosa rigenerata	5 %	A
3920.73.00	-- di acetato di cellulosa	5 %	A
3920.79	--- di altri derivati della cellulosa:		
3920.79.01	--- di fibra vulcanizzata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3920.79.09	--- altri	5 %	A
	- di altre materie plastiche:		
3920.91	-- di poli(butirale di vinile):		
3920.91.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.91.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.91.29	--- altri	5 %	A
3920.92	-- di poliammidi:		
3920.92.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.92.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
3920.92.29	--- altri	5 %	A
3920.93	-- di resine amminiche:		
3920.93.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
3920.93.09	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3920.93.29	--- altri	5 %	A
3920.94.00	-- di resine fenoliche	5 %	A
3920.99	-- di altre materie plastiche:		
3920.99.01	--- di spessore inferiore o uguale a 0,5 mm e di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	5 %	A
	--- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm:		
3920.99.11	---- di polimeri fluorurati:	Esenzione	A
3920.99.19	---- di altre materie plastiche	5 %	A
3920.99.39	--- altri	5 %	A
39.21	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:		
	- Prodotti alveolari:		
3921.11	-- di polimeri di stirene:		
3921.11.01	--- in blocchi di forma geometrica regolare	5 %	A
3921.11.09	--- altri	5 %	A
3921.12.00	-- di polimeri di cloruro di vinile	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3921.13	-- di poliuretani:		
3921.13.01	--- in blocchi di forma geometrica regolare	5 %	A
3921.13.09	--- altri	5 %	A
3921.14.00	-- di cellulosa rigenerata	5 %	A
3921.19	-- di altre materie plastiche:		
3921.19.01	--- in blocchi di forma geometrica regolare	5 %	A
3921.19.09	--- altri	5 %	A
3921.90	- altri:		
3921.90.01	-- di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm e di larghezza superiore a 20 cm	5 %	A
	--- altri:		
3921.90.11	--- Fogli stratificati rinforzati con fibre	5 %	A
3921.90.19	--- altri	5 %	A
39.22	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:		
3922.10.00	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3922.20.00	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	5 %	A
3922.90	- altri:		
3922.90.01	-- Orinatoii	Esenzione	A
3922.90.09	-- altri	5 %	A
39.23	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:		
3923.10	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili:		
	-- di capacità inferiore o uguale a 5 litri:		
3923.10.01	--- inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A
	--- non inseribili l'uno dentro l'altro:		
3923.10.05	---- Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli	5 %	A
3923.10.07	---- altri	5 %	A
	-- di capacità superiore a 5 litri:		
3923.10.11	--- inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- non inseribili l'uno dentro l'altro:		
3923.10.25	---- Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli	5 %	A
3923.10.29	---- altri	5 %	A
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:		
3923.21	-- di polimeri di etilene:		
3923.21.01	--- sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato	5 %	A
	--- altri:		
3923.21.15	---- stampati	5 %	A
3923.21.28	---- altri	5 %	A
3923.29	-- di altre materie plastiche:		
3923.29.01	--- sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
3923.29.15	---- stampati	5 %	A
3923.29.28	---- altro	5 %	A
3923.30.00	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili	5 %	A
3923.40.00	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili	5 %	A
3923.50.00	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura	5 %	A
3923.90	- altri:		
3923.90.01	-- Tubetti flessibili	5 %	A
3923.90.05	-- Borse frigo	5 %	A
	-- altri:		
	--- di capacità inferiore o uguale a 5 litri:		
3923.90.12	---- inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A
3923.90.18	---- non inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A
	--- di capacità superiore a 5 litri:		
3923.90.22	---- inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3923.90.28	---- non inseribili l'uno dentro l'altro	5 %	A
39.24	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche:		
3924.10	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina:		
3924.10.01	-- Bacchette; manici per posate	Esenzione	A
3924.10.09	-- altri	5 %	A
3924.90	- altri:		
3924.90.01	-- Articoli da toilette	5 %	A
3924.90.09	-- altri oggetti per uso domestico	5 %	A
39.25	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:		
3925.10.00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	5 %	A
3925.20.00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	5 %	A
3925.30	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti:		
3925.30.01	-- Tende per l'esterno (diverse dalle tende alla veneziana)	5 %	A
3925.30.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3925.90.00	- altri	5 %	A
39.26	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14:		
3926.10	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola:		
3926.10.10	-- Matrici per duplicatori; gomme da cancellare	Esenzione	A
3926.10.90	-- altri	5 %	A
3926.20	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguantini e muffole):		
3926.20.01	-- Bretelle, giarrettiere, reggicalze, cinture e simili	5 %	A
3926.20.11	-- Guanti, mezzoguantini e muffole	5 %	A
3926.20.23	-- Cappotti e giacche	10 %	A
3926.20.32	-- Pantaloni e gambali	10 %	A
3926.20.42	-- Indumenti combinati del tipo a pantalone/giacca in pezzo unico	10 %	A
3926.20.55	-- Paraspalle	10 %	A
3926.20.62	-- altri	10 %	A
3926.30.00	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3926.40	- Statuette ed altri oggetti da ornamento:		
3926.40.01	-- Statuette di nylon	Esenzione	A
3926.40.09	-- altre	5 %	A
3926.90	- altri:		
3926.90.01	-- Copertoni e tende per l'esterno e oggetti per campeggio	5 %	A
3926.90.09	-- Rondelle, guarnizioni, giunti, dispositivi di tenuta e materiali di riempimento simili	Esenzione	A
3926.90.11	-- Articoli per laboratorio, per uso igienico e per farmacia, anche graduati o tarati:	5 %	A
3926.90.19	-- Tubi e bacchette adatti alla fabbricazione di canne da pesca	5 %	A
3926.90.21	-- Fermagli, marche, anelli e simili per l'identificazione di animali, uccelli o pesci	Esenzione	A
3926.90.29	-- Occhi artificiali, diversi da quelli per uso umano; perle, non montate né incastonate; lustrini	Esenzione	A
3926.90.31	-- Contraccettivi	Esenzione	A
3926.90.39	-- Uncinetti, punteruoli da ricamo; ditali	Esenzione	A
3926.90.41	-- Martelli, battenti per martelli/mazzuole a testa morbida	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
3926.90.49	-- Tubi endotracheali per manovre salvavita	Esenzione	A
3926.90.51	-- Ventagli pieghevoli e rigidi non meccanici	Esenzione	A
3926.90.61	-- Profilati e articoli di forma rettangolare, lavorati oltre la fase di semplice lavorazione in superficie	5 %	A
3926.90.69	-- altri	5 %	A
40	GOMMA E LAVORI DI GOMMA		
40.01	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4001.10.00	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	Esenzione	A
	- Gomma naturale in altre forme:		
4001.21.00	-- Fogli affumicati	Esenzione	A
4001.22.00	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	Esenzione	A
4001.29	-- altri:		
4001.29.01	--- increspate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
4001.29.11	---- non vulcanizzati	Esenzione	A
4001.29.19	---- altri	5 %	A
4001.30	- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe:		
4001.30.01	-- non vulcanizzati	Esenzione	A
4001.30.09	-- altri	5 %	A
40.02	Gomma sintetica e faturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
	- Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):		
4002.11.00	-- Lattice	Esenzione	A
4002.19	-- altre:		
4002.19.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.19.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4002.20	- Gomma butadiene (BR):		
4002.20.01	-- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.20.09	-- altre	Esenzione	A
	- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):		
4002.31	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR):		
4002.31.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.31.09	--- altre	Esenzione	A
4002.39	-- altri:		
4002.39.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.39.09	--- altri	Esenzione	A
	- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):		
4002.41.00	-- Lattice	Esenzione	A
4002.49	-- altre:		
4002.49.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4002.49.09	--- altro	Esenzione	A
	- Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):		
4002.51.00	-- Lattice	Esenzione	A
4002.59	-- altre:		
4002.59.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.59.09	--- altro	Esenzione	A
4002.60	- Gomma isoprene (IR):		
4002.60.01	-- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.60.09	-- altro	Esenzione	A
4002.70	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM):		
4002.70.01	-- Lastre, fogli o nastri		A
4002.70.09	-- altro	Esenzione	A
4002.80	- Mescole dei prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce:		
4002.80.01	-- Lattice di gomma naturale con lattice di gomma sintetica	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4002.80.09	-- altri	5 %	A
	- altri:		
4002.91.00	-- Lattice	Esenzione	A
4002.99	-- altri:		
4002.99.01	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4002.99.09	--- altro	Esenzione	A
40.03	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
4003.00.00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Esenzione	A
40.04	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli		
4004.00.00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	Esenzione	A
40.05	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4005.10	- Gomma addizionata di nerofumo o di silice:		
4005.10.01	-- soluzioni e dispersioni	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4005.10.09	-- Balata, guttaperca e faturato (factis)	5 %	A
	-- altri:		
4005.10.11	--- Lastre, fogli o nastri	5 %	A
4005.10.19	--- altro	5 %	A
4005.20.00	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10	5 %	A
	- altre:		
4005.91.00	-- Lastre, fogli e nastri	5 %	A
4005.99	-- altro:		
4005.99.01	--- Gomma naturale, escluso il lattice	5 %	A
4005.99.09	--- altri	Esenzione	A
40.06	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:		
4006.10	- Profilati per la ricostruzione di coperture:		
4006.10.01	-- di gomme naturali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4006.10.09	-- altri	5 %	A
4006.90	- altri:		
4006.90.01	-- Tubi	5 %	A
4006.90.09	-- altri	5 %	A
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata		
4007.00.00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	Esenzione	A
40.08	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:		
	- di gomma alveolare:		
4008.11	-- Lastre, fogli e nastri:		
	--- Rivestimenti da pavimento:		
4008.11.01	---- Tappetini di forma rettangolare ottenuti per tranciatura del pezzo	5 %	A
4008.11.09	---- Fondi di gomma	5 %	A
4008.11.19	---- altri	5 %	A
4008.11.29	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4008.19.00	-- altri	5 %	A
	- di gomma non alveolare:		
4008.21	-- Lastre, fogli e nastri:		
	--- Rivestimenti da pavimento:		
4008.21.01	---- Tappetini di forma rettangolare ottenuti per tranciatura del pezzo	5 %	A
4008.21.09	---- altri	5 %	A
4008.21.19	--- altri	5 %	A
4008.29.00	-- altri	5 %	A
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):		
	- non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:		
4009.11.00	-- senza accessori	5 %	A
4009.12	-- con accessori:		
	--- Tubi per freni idraulici:		
4009.12.11	---- Tubi per freni di autoveicoli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4009.12.14	---- altri	5 %	A
4009.12.19	--- altri	5 %	A
	- rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:		
4009.21.00	-- senza accessori	5 %	A
4009.22	-- con accessori:		
	--- Tubi per freni idraulici:		
4009.22.11	---- Tubi per freni di autoveicoli	5 %	A
4009.22.14	---- altri	5 %	A
4009.22.19	--- altro	5 %	A
	- rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:		
4009.31.00	-- senza accessori	5 %	A
4009.32	-- con accessori:		
	--- Tubi per freni idraulici:		
4009.32.11	---- Tubi per freni di autoveicoli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4009.32.14	---- altri	5 %	A
4009.32.19	--- altri	5 %	A
	- rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:		
4009.41.00	-- senza accessori	5 %	A
4009.42	-- con accessori:		
	--- Tubi per freni idraulici:		
4009.42.11	---- Tubi per freni di autoveicoli	5 %	A
4009.42.14	---- altri	5 %	A
4009.42.19	--- altri	5 %	A
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:		
	- Nastri trasportatori:		
4010.11.00	-- rinforzati soltanto di metallo	5 %	A
4010.12.00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	5 %	A
4010.19.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Cinghie di trasmissione:		
4010.31.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	Esenzione	A
4010.32.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	Esenzione	A
4010.33.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	Esenzione	A
4010.34.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	Esenzione	A
4010.35.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	5 %	A
4010.36.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	5 %	A
4010.39	-- altre:		
4010.39.11	--- Cinture e nastri, dentati o altrimenti adattati per la fasatura di funzioni meccaniche o elettriche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4010.39.19	--- altri	5 %	A
40.11	Pneumatici nuovi, di gomma:		
4011.10	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa):		
4011.10.01	-- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
4011.10.09	-- altri	5 %	A
4011.20	- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
4011.20.03	--- con diametro interno del cerchio inferiore a 495 mm	5 %	A
4011.20.07	--- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
4011.20.12	--- con diametro interno del cerchio inferiore a 495 mm	5 %	A
4011.20.18	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4011.30.00	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	Esenzione	A
4011.40.00	- dei tipi utilizzati per motocicli	Esenzione	A
4011.50.00	- dei tipi utilizzati per biciclette	Esenzione	A
4011.70.00	- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	Esenzione	A
4011.80.00	- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale:	Esenzione	A
4011.90	- altri:		
	-- a ramponi, a spina di pesce o simili:		
	--- dei tipi utilizzati per i veicoli commerciali leggeri:		
4011.90.10	---- con diametro interno del cerchio inferiore a 508 mm	5 %	A
4011.90.20	---- altri	Esenzione	A
4011.90.30	--- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
	--- dei tipi utilizzati per i veicoli commerciali leggeri:		
4011.90.40	---- con diametro interno del cerchio inferiore a 508 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4011.90.50	---- altri	Esenzione	A
4011.90.90	--- altri	Esenzione	A
40.12	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati:		
4012.11	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa):		
4012.11.11	--- con diametro interno del cerchio inferiore a 508 mm	5 %	A
4012.11.19	--- altri	Esenzione	A
4012.12.00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	Esenzione	A
4012.13.00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	Esenzione	A
4012.19	-- altri:		
	--- dei tipi utilizzati per i veicoli commerciali leggeri:		
4012.19.11	----- con diametro interno del cerchio inferiore a 508 mm	5 %	A
4012.19.19	----- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4012.19.29	--- altri	Esenzione	A
4012.20	- Pneumatici usati:		
	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), o per i veicoli commerciali leggeri:		
4012.20.01	--- con diametro interno del cerchio inferiore a 508 mm	5 %	A
4012.20.09	--- altri	Esenzione	A
4012.20.19	-- altri	Esenzione	A
4012.90.00	- altri	Esenzione	A
40.13	Camere d'aria, di gomma:		
4013.10.00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri	Esenzione	A
4013.20.00	- dei tipi utilizzati per biciclette	Esenzione	A
4013.90.00	- altre	Esenzione	A
40.14	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4014.10.00	- Preservativi	Esenzione	A
4014.90	- altri:		
4014.90.01	-- Borse per acqua calda	Esenzione	A
4014.90.09	-- Tettarelle	5 %	A
4014.90.11	-- Sacche per urina indossabili	Esenzione	A
4014.90.19	-- altri	Esenzione	A
40.15	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguantanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:		
	- Guanti, mezzoguantanti e muffole:		
4015.11.00	-- per chirurgia	Esenzione	A
4015.19	-- altri:		
4015.19.01	--- per uso domestico	Esenzione	A
4015.19.09	--- altri	Esenzione	A
4015.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
40.16	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:		
	- di gomma alveolare:		
4016.10.01	-- Tappeti modellati di gomma e tappeti di forma non rettangolare, ottenuti per tranciatura del pezzo	5 %	A
4016.10.09	-- altri	5 %	A
	- altri:		
4016.91	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento:		
4016.91.01	--- Tappeti modellati di gomma e tappeti di forma non rettangolare, ottenuti per tranciatura del pezzo	5 %	A
4016.91.09	--- altri	5 %	A
4016.92.00	-- Gomme per cancellare	5 %	A
4016.93.00	-- Giunti	5 %	A
4016.94.00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	5 %	A
4016.95.00	-- altri oggetti gonfiabili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4016.99	-- altri:		
4016.99.01	--- Elastici; timbri datari e di altro tipo; applicatori per paste e altri articoli cartotecnici	5 %	A
4016.99.09	--- Parti per mungitrici	5 %	A
4016.99.11	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 86.07	5 %	A
4016.99.19	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 86.08	5 %	A
	--- Parti ed accessori dei veicoli a motore delle voci da 87.01 a 87.05:		
	---- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro:		
4016.99.22	----- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
4016.99.25	----- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4016.99.29	----- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
	---- altri:		
4016.99.31	----- Ammortizzatori di sospensione	Esenzione	A
4016.99.39	----- altri	5 %	A
	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.09:		
4016.99.41	---- per carrelli-trattore dei tipi utilizzati nelle stazioni	Esenzione	A
4016.99.49	---- altri	5 %	A
4016.99.51	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.10	Esenzione	A
4016.99.59	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.11	Esenzione	A
4016.99.61	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.12	5 %	A
4016.99.69	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.13	5 %	A
4016.99.71	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.15	5 %	A
4016.99.79	--- Parti e accessori di prodotti compresi nella voce 87.16	Parti	A
4016.99.81	--- Parti e accessori di prodotti compresi nelle voci da 88.01 a 88.05	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4016.99.99	--- altri	5 %	A
40.17	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzzi; lavori di gomma indurita		
4017.00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzzi; lavori di gomma indurita:		
4017.00.01	- Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzzi	Esenzione	A
4017.00.09	- Lavori di gomma indurita	5 %	A
41	PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO		
41.01	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:		
4101.20.00	- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati	Esenzione	A
4101.50.00	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4101.90.00	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	Esenzione	A
41.02	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:		
4102.10.00	- col vello	Esenzione	A
	- depilate o senza vello:		
4102.21.00	-- piclate	Esenzione	A
4102.29.00	-- altre	Esenzione	A
41.03	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non concianti né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:		
4103.20.00	- di rettili	Esenzione	A
4103.30.00	- di suini	Esenzione	A
4103.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
41.04	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	- allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4104.11	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
4104.11.10	--- Cuoi e pelli di bovini, sottoposti a preconciatura vegetale	Esenzione	A
4104.11.15	--- Cuoi e pelli di bovini, sottoposti ad altra preconciatura	Esenzione	A
4104.11.19	--- altri	Esenzione	A
4104.19	-- altri:		
4104.19.11	--- di bovini	Esenzione	A
4104.19.19	--- altri	Esenzione	A
	- allo stato secco (in crosta):		
4104.41	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
4104.41.11	--- conciati o riconciati ma non altrimenti preparati, anche spaccati	Esenzione	A
	--- altri:		
4104.41.15	---- di equini	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4104.41.19	---- di bovini	5 %	A
4104.49	-- altri:		
4104.49.11	--- concitati o riconciati ma non altrimenti preparati, anche spaccati	Esenzione	A
	--- altri:		
4104.49.15	---- di equini	Esenzione	A
4104.49.19	---- di bovini	5 %	A
41.05	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:		
4105.10.00	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	Esenzione	A
4105.30.00	- allo stato secco (in crosta)	Esenzione	A
41.06	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza pelli, concitati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	- di caprini:		
4106.21.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	Esenzione	A
4106.22.00	-- allo stato secco (in crosta)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di suino:		
4106.31.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	Esenzione	A
4106.32.00	-- allo stato secco (in crosta)	Esenzione	A
4106.40.00	- di rettili	Esenzione	A
	- altri:		
4106.91.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	Esenzione	A
4106.92.00	-- allo stato secco (in crosta)	Esenzione	A
41.07	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergaminate, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14:		
	- Cuoi e pelli intere:		
4107.11	-- pieno fiore, non spaccati:		
4107.11.11	--- di bovini	5 %	A
4107.11.19	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4107.12	-- lato fiore:		
4107.12.11	--- di equini	Esenzione	A
4107.12.19	--- di bovini	5 %	A
4107.19	-- altri:		
4107.19.11	--- di equini	Esenzione	A
4107.19.19	--- di bovini	5 %	A
	- altri, comprese le strisce:		
4107.91	-- pieno fiore, non spaccati:		
4107.91.11	--- di bovini	5 %	A
4107.91.19	--- altri	Esenzione	A
4107.92	-- lato fiore:		
4107.92.11	--- di equini	Esenzione	A
4107.92.19	--- di bovini	5 %	A
4107.99	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4107.99.11	--- di equini	Esenzione	A
4107.99.19	--- di bovini	5 %	A
41.12	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14		
4112.00.00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14	5 %	A
41.13	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14:		
4113.10.00	- di caprini	5 %	A
4113.20.00	- di suini	Esenzione	A
4113.30.00	- di rettili	Esenzione	A
4113.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
41.14	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:		
4114.10.00	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	5 %	A
4114.20	- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:		
4114.20.11	-- Cuoi e pelli e similcuoio e similpelle verniciati	5 %	A
4114.20.19	-- Cuoi e pelli metallizzati	5 %	A
41.15	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:		
4115.10.00	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	Esenzione	A
4115.20.00	- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
42	LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA		
42.01	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia		
4201.00.00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	5 %	A
42.02	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:		
	- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4202.11.00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	5 %	A
4202.12.00	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	5 %	A
4202.19.00	-- altri	5 %	A
	- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:		
4202.21.00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	5 %	A
4202.22.00	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	5 %	A
4202.29.00	-- altre	5 %	A
	- Oggetti da tasca o da borsetta:		
4202.31	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4202.31.01	--- Astucci o custodie per occhiali	Esenzione	A
4202.31.09	--- altri	5 %	A
4202.32	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202.32.01	--- Astucci o custodie per occhiali	Esenzione	A
4202.32.09	--- altri	5 %	A
4202.39.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
4202.91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4202.91.01	--- Custodie o astucci per apparecchi fotografici e cineprese; contenitori specialmente adatti per gli strumenti musicali	Esenzione	A
4202.91.09	--- altri	5 %	A
4202.92	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202.92.01	--- Custodie o astucci per apparecchi fotografici e cineprese; contenitori specialmente adatti per gli strumenti musicali	Esenzione	A
4202.92.09	--- altri	5 %	A
4202.99.00	-- altri	5 %	A
42.03	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4203.10	- Indumenti:		
4203.10.03	-- Cappotti, gilè e simili in pelle di montone scamosciata o pelle di agnello scamosciata o in pelle di daino; gonne in pelle di daino	10 %	A
4203.10.12	-- altri	10 %	A
	- Guanti, mezzoganti e muffole:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4203.21	-- speciali per praticare gli sport:		
4203.21.01	--- imboffiti	5 %	A
4203.21.09	--- altri	5 %	A
4203.29.00	-- altri	5 %	A
4203.30	- Cinture, cinturoni e bandoliere:		
4203.30.03	-- Cinture	10 %	A
4203.30.09	-- Cinturoni e bandoliere	5 %	A
4203.40	- altri accessori di abbigliamento:		
4203.40.01	-- Fasce da polso, esclusi i cinturini per orologi della sottovoce 9113.90	Esenzione	A
4203.40.09	-- altri	5 %	A
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti		
4205.00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:		
4205.00.01	- Fibbie, fermagli, passanti e simili rivestiti in cuoio o pelle	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, per macchine o apparecchi meccanici o per altri usi tecnici:		
4205.00.09	-- Cinture e nastri per macchinari; rondelle, guarnizioni, giunti, dispositivi di tenuta e materiali di riempimento simili	5 %	A
4205.00.15	-- altro	Esenzione	A
4205.00.19	- altro	5 %	A
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini		
4206.00	Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini:		
4206.00.01	- Catgut	Esenzione	A
4206.00.09	- altro	Esenzione	A
43	PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI		
43.01	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 41.01, 41.02 o 41.03:		
4301.10.00	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4301.30.00	- di agnello detto: "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	Esenzione	A
4301.60.00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	Esenzione	A
4301.80.00	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	Esenzione	A
4301.90.00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	Esenzione	A
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03:		
	- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:		
4302.11.00	-- di visone	5 %	A
4302.19	-- altre:		
4302.19.01	--- di bovino, equino, capra, capretto, pecora e agnello	5 %	A
4302.19.05	--- di coniglio o di lepre	5 %	A
4302.19.09	--- altre	5 %	A
4302.20.00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4302.30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:		
4302.30.01	-- in tavole, croci o manufatti simili	5 %	A
4302.30.09	-- altre	5 %	A
43.03	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:		
4303.10	- Indumenti ed accessori di abbigliamento:		
4303.10.01	-- Guanti, mezzoganti e muffole	5 %	A
4303.10.09	-- altro	5 %	A
4303.90	- altri:		
4303.90.01	-- Spazzole a fungo o dischi di lucidatura per mola a motore	Esenzione	A
4303.90.09	-- altro	5 %	A
43.04	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali		
4304.00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:		
4304.00.01	- Spazzole a fungo o dischi di lucidatura per mola a motore	Esenzione	A
4304.00.09	- Guanti, mezzoganti e muffole	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4304.00.19	- altro	5 %	A
44	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO		
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili:		
4401.11.00	-- di conifere	Esenzione	A
4401.12.00	-- diversa da quella di conifere	Esenzione	A
	- Legno in piccole placche o in particelle:		
4401.21.00	-- di conifere	Esenzione	A
4401.22.00	-- diverso da quello di conifere	Esenzione	A
	- Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:		
4401.31.00	-- Pellet di legno	Esenzione	A
4401.39.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4401.40.00	- Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati	Esenzione	A
44.02	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato:		
4402.10.00	- di bambù	Esenzione	A
4402.90.00	- altro	Esenzione	A
44.03	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:		
	- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:		
4403.11.00	-- di conifere	Esenzione	A
4403.12.00	-- diverso da quello di conifere	Esenzione	A
	- altro, di conifere:		
4403.21.00	-- di pino (<i>Pinus</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	Esenzione	A
4403.22.00	-- di pino (<i>Pinus</i> spp.), altri	Esenzione	A
4403.23.00	-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	Esenzione	A
4403.24.00	-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), altri	Esenzione	A
4403.25.00	-- altro, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4403.26.00	-- altro	Esenzione	A
	- altro, di legno tropicale:		
4403.41.00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	Esenzione	A
4403.49.00	-- altro	Esenzione	A
	- altro:		
4403.91.00	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	Esenzione	A
4403.93.00	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	Esenzione	A
4403.94.00	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.), altri	Esenzione	A
4403.95.00	-- di betulla (<i>Betula</i> spp.), con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm	Esenzione	A
4403.96.00	-- di betulla (<i>Betula</i> spp.), altri	Esenzione	A
4403.97.00	-- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)	Esenzione	A
4403.98.00	-- di eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)	Esenzione	A
4403.99.00	-- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
44.04	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:		
4404.10.00	- di conifere	Esenzione	A
4404.20.00	- diversi da quelli di conifere	Esenzione	A
44.05	Lana (paglia) di legno; farina di legno		
4405.00.00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	Esenzione	A
44.06	Traversine di legno per strade ferrate o simili:		
	- non impregnate:		
4406.11.00	-- di conifere	Esenzione	A
4406.12.00	-- diverse da quelle di conifere	Esenzione	A
	- altre:		
4406.91.00	-- di conifere	Esenzione	A
4406.92.00	-- diversi da quelli di conifere	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
44.07	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:		
	- di conifere:		
4407.11	-- di pino (<i>Pinus</i> spp.):		
	--- <i>Pinus lambertiana</i> , <i>Pinus strobus</i> , <i>Pinus monticola</i> :		
4407.11.10	---- piallato	Esenzione	A
4407.11.11	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.11.13	---- altro	Esenzione	A
	--- <i>Pinus radiata</i> :		
4407.11.15	---- piallato	Esenzione	A
4407.11.17	---- levigato o incollato con giunture a spina:	5 %	A
4407.11.19	---- altro	Esenzione	A
	--- altri tipi:		
4407.11.29	---- piallato	Esenzione	A
4407.11.31	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4407.11.39	---- altro	Esenzione	A
4407.12	-- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.):		
4407.12.10	--- piallato	Esenzione	A
4407.12.19	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.19	-- altri:		
	--- Juniperus virginiana "Eastern Red Cedar":		
4407.19.10	---- piallato	Esenzione	A
4407.19.11	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.19.13	---- altro	Esenzione	A
	--- Sequoia sempervirens (Redwood):		
4407.19.15	---- piallato	Esenzione	A
4407.19.17	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.19.19	---- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- Pseudotsuga douglasii ("Douglas fir", "Oregon pine"):		
4407.19.21	---- piallato	Esenzione	A
4407.19.23	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.19.25	---- altro	Esenzione	A
	--- Thuja plicata ("Western Red Cedar"):		
4407.19.27	---- piallato	Esenzione	A
4407.19.29	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.19.31	---- altro	Esenzione	A
4407.19.39	--- altro	Esenzione	A
	- di legno tropicale:		
4407.21	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.):		
4407.21.12	--- piallato	Esenzione	A
4407.21.25	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.21.95	--- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4407.22	-- Virola, Imbuia e Balsa:		
4407.22.12	--- piallato	Esenzione	A
4407.22.25	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.22.95	--- altro	Esenzione	A
4407.25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4407.25.10	--- piallato	Esenzione	A
4407.25.20	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.25.90	--- altro	Esenzione	A
4407.26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:		
4407.26.10	--- piallato	Esenzione	A
4407.26.20	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.26.90	--- altro	Esenzione	A
4407.27	-- Sapelli:		
4407.27.01	--- piallato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4407.27.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.27.19	--- altro	Esenzione	A
4407.28	-- Iroko:		
4407.28.01	--- piallato	Esenzione	A
4407.28.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.28.19	--- altro	Esenzione	A
4407.29	-- altri:		
	--- piallato:		
4407.29.10	---- Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas	Esenzione	A
4407.29.25	---- Okoumé, Obéché, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé	Esenzione	A
4407.29.30	---- altro	Esenzione	A
4407.29.40	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.29.90	--- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
4407.91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.):		
4407.91.01	--- piallato	Esenzione	A
4407.91.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.91.19	--- altro	Esenzione	A
4407.92	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.):		
4407.92.01	--- piallato	Esenzione	A
4407.92.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.92.19	--- altro	Esenzione	A
4407.93	-- di acero (<i>Acer</i> spp.):		
4407.93.01	--- piallato	Esenzione	A
4407.93.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.93.19	--- altro	Esenzione	A
4407.94	-- di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.):		
4407.94.01	--- piallato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4407.94.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.94.19	--- altro	Esenzione	A
4407.95	-- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.):		
4407.95.01	--- piallato	Esenzione	A
4407.95.09	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.95.19	--- altro	Esenzione	A
4407.96	-- di betulla (<i>Betula</i> spp.):		
4407.96.10	--- piallato	Esenzione	A
4407.96.15	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.96.19	--- altro	Esenzione	A
4407.97	-- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.):		
4407.97.10	--- piallato	Esenzione	A
4407.97.15	--- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.97.19	--- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4407.99	-- altri:		
	--- Hickory, <i>Juglans</i> spp.:		
4407.99.01	---- piallato	Esenzione	A
4407.99.09	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.99.19	---- altro	Esenzione	A
	--- <i>Eucalyptus</i> spp.:		
4407.99.21	---- piallato	Esenzione	A
4407.99.29	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.99.39	---- altro	Esenzione	A
	--- altri:		
4407.99.41	---- piallato	Esenzione	A
4407.99.49	---- levigato o incollato con giunture a spina	5 %	A
4407.99.59	---- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
44.08	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
4408.10	- di conifere:		
4408.10.01	-- piallato	Esenzione	A
4408.10.09	-- altro	5 %	A
	- di legno tropicale:		
4408.31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4408.31.10	--- piallato	Esenzione	A
4408.31.90	--- altro	5 %	A
4408.39	-- altri:		
4408.39.10	--- piallato	Esenzione	A
4408.39.90	--- altro	5 %	A
4408.90	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altri legni duri tropicali:		
4408.90.02	--- piallati	Esenzione	A
4408.90.08	--- altro	5 %	A
	-- Frassino, hickory, <i>Juglans</i> spp.; quercia:		
4408.90.11	--- piallati	Esenzione	A
4408.90.19	--- altro	5 %	A
	-- altri:		
4408.90.21	--- piallati	Esenzione	A
4408.90.29	--- altro	5 %	A
44.09	Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
4409.10	- di conifere:		
4409.10.01	-- Legno in fucelli	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4409.10.09	-- Legno con modanature	5 %	A
4409.10.19	-- altro	Esenzione	A
	- diverso da quello di conifere:		
4409.21	-- di bambù:		
4409.21.01	--- Legno in fuscelli	Esenzione	A
4409.21.09	--- Legno con modanature	5 %	A
4409.21.19	--- altro	Esenzione	A
4409.22	-- di legno tropicale:		
4409.22.10	--- Legno in fuscelli	Esenzione	A
4409.22.15	--- Legno con modanature	5 %	A
4409.22.19	--- altro	Esenzione	A
4409.29	-- altri:		
4409.29.10	--- Legno in fuscelli	Esenzione	A
4409.29.19	--- Legno con modanature	5 %	A
4409.29.29	--- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
44.10	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	- di legno:		
4410.11.00	-- Pannelli di particelle	5 %	A
4410.12.00	-- Pannelli detti "oriented strand board" (OSB)	5 %	A
4410.19.00	-- altro	5 %	A
4410.90.20	- altro	5 %	A
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	- Pannelli di fibre di legno a media densità (detti "MDF"):		
4411.12	-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm:		
4411.12.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A
4411.12.09	--- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4411.13	-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm:		
4411.13.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A
4411.13.09	--- altro	5 %	A
4411.14	-- di spessore superiore a 9 mm:		
4411.14.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A
4411.14.09	--- altro	5 %	A
	- altri:		
4411.92	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³ :		
4411.92.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A
4411.92.09	--- altro	5 %	A
4411.93	-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³ :		
4411.93.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A
4411.93.09	--- altro	5 %	A
4411.94	-- con massa volumica non superiore a 0,5 g/cm ³ :		
4411.94.01	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4411.94.09	--- altro	5 %	A
44.12	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:		
4412.10	- di bambù:		
4412.10.01	-- Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno in cui ciascuno strato non superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.10.29	-- altro, in cui ciascuno strato superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.10.49	-- altro	5 %	A
4412.31	- altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale:		
4412.31.01	--- avente almeno uno strato esterno dei seguenti legni tropicali: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli o Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)	5 %	A
4412.31.09	--- avente almeno uno strato esterno di altro legno tropicale	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4412.33.00	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere delle specie di ontano (<i>Alnus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), castagno (<i>Castanea</i> spp.), olmo (<i>Ulmus</i> spp.), eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.), hickory (<i>Carya</i> spp.), ippocastano (<i>Aesculus</i> spp.), tiglio (<i>Tilia</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), quercia (<i>Quercus</i> spp.), platano (<i>Platanus</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.), robinia (<i>Robinia</i> spp.), tulipier o albero dei tulipani (<i>Liriodendron</i> spp.) o noce (<i>Juglans</i> spp.)	5 %	A
4412.34	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere di cui alla sottovoce 4412.33.00:		
4412.34.10	--- di Baboen, Palissandre du Bresil o Bois de Rose femelle	5 %	A
4412.34.19	--- altro	5 %	A
4412.39.10	-- altro, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere	5 %	A
	- altro:		
4412.94	--- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:		
	--- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:		
	---- avente almeno uno strato di legno tropicale		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4412.94.01	----- in cui ciascuno strato superiori lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.94.09	----- altro	5 %	A
	---- altri:		
4412.94.25	----- in cui ciascuno strato superiori lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.94.29	----- altro	5 %	A
	--- altri:		
	----- avente almeno uno strato di legno tropicale		
4412.94.35	----- contenente almeno un pannello di particelle	5 %	A
	----- altri:		
4412.94.39	----- in cui ciascuno strato superiori lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.94.45	----- altro	5 %	A
	---- altri:		
4412.94.55	----- in cui ciascuno strato superiori lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.94.59	----- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4412.99	-- altri:		
	--- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:		
	---- avente almeno uno strato di legno tropicale		
4412.99.01	----- in cui ciascuno strato superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.99.09	----- altro	5 %	A
4412.99.19	----- altro, contenente almeno un pannello di particelle	5 %	A
	---- altri:		
4412.99.25	----- in cui ciascuno strato superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.99.29	----- altro	5 %	A
	--- altri:		
	---- avente almeno uno strato di legno tropicale		
4412.99.35	----- contenente almeno un pannello di particelle	5 %	A
	----- altri:		
4412.99.39	----- in cui ciascuno strato superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.99.45	----- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4412.99.49	---- altro, contenente almeno un pannello di particelle	5 %	A
	---- altri:		
4412.99.55	----- in cui ciascuno strato superi lo spessore di 6 mm	5 %	A
4412.99.59	----- altro	5 %	A
44.13	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati		
4413.00.00	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	Esenzione	A
44.14	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili		
4414.00.00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	5 %	A
44.15	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:		
4415.10	- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:		
4415.10.01	-- Contenitori vuoti restituiti, identificabili come tali dalle autorità doganali	Esenzione	A
4415.10.09	-- altro	Esenzione	A
4415.20	- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4415.20.10	-- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico	5 %	A
4415.20.90	-- altro	5 %	A
44.16	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio		
4416.00.00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	Esenzione	A
44.17	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno		
4417.00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:		
4417.00.01	- Utensili e montature di utensili	Esenzione	A
	- Manici di utensili:		
4417.00.11	-- Scope, spazzoloni, zappe, rastrelli e raschietti e simili	5 %	A
4417.00.19	-- altro	Esenzione	A
4417.00.21	- Montature di spazzole, manici di spazzole e di scope	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4417.00.29	- Forme, formini e tenditori per calzature	Esenzione	A
44.18	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:		
4418.10.00	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	5 %	A
4418.20.00	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	5 %	A
4418.40.00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo	5 %	A
4418.50.00	- Tavole di copertura ("shingles" e "shakes")	Esenzione	A
4418.60.00	- Pali e travi	5 %	A
	- Pannelli assemblati per pavimenti:		
4418.73	-- di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù		
4418.73.10	--- per pavimenti a mosaico	5 %	A
	--- altri, multistrato:		
4418.73.11	---- Pannelli per parquet	5 %	A
4418.73.13	----- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
4418.73.15	---- Pannelli per parquet	5 %	A
4418.73.19	---- altro	5 %	A
4418.74.00	-- altri, per pavimenti a mosaico	5 %	A
4418.75	-- altri, multistrato:		
4418.75.10	--- Pannelli per parquet	5 %	A
4418.75.19	--- altro	5 %	A
4418.79	-- altri:		
4418.79.10	--- Pannelli per parquet	5 %	A
4418.79.19	--- altro	5 %	A
	- altri:		
4418.91.00	-- di bambù	5 %	A
4418.99.00	-- altro	5 %	A
44.19	Articoli di legno per la tavola o per la cucina:		
	- di bambù:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4419.11.00	-- Taglieri per il pane e altri taglieri	5 %	A
4419.12.00	-- Bacchette	5 %	A
4419.19.00	-- altri	5 %	A
4419.90.00	- altri	5 %	A
44.20	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:		
4420.10	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:		
4420.10.01	-- Perle, non montate né incastonate	Esenzione	A
4420.10.09	-- altro	5 %	A
4420.90	- altri:		
4420.90.01	-- Legno intarsiato e legno incrostato	5 %	A
4420.90.09	-- altro	5 %	A
44.21	Altri lavori di legno:		
4421.10.00	- Grucce per indumenti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
4421.91	-- di bambù:		
4421.91.10	--- Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	Esenzione	A
4421.91.15	--- Remi e pagaie	Esenzione	A
4421.91.17	--- Ventagli pieghevoli e rigidi non meccanici; ferri da maglia per lavori a mano; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Esenzione	A
4421.91.19	--- altro	5 %	A
4421.99	-- altri:		
4421.99.10	--- Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	Esenzione	A
4421.99.15	--- Remi e pagaie	Esenzione	A
4421.99.17	--- Ventagli pieghevoli e rigidi non meccanici; ferri da maglia per lavori a mano; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Esenzione	A
4421.99.19	--- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
45	SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO		
45.01	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
4501.10.00	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	Esenzione	A
4501.90.00	- altri	Esenzione	A
45.02	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)		
4502.00.00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	Esenzione	A
45.03	Lavori di sughero naturale:		
4503.10.00	- Turaccioli	Esenzione	A
4503.90.00	- altri	Esenzione	A
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
4504.10.00	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4504.90	- altri:		
4504.90.01	-- Rondelle, guarnizioni, giunti, dispositivi di tenuta e materiali di riempimento simili	5 %	A
4504.90.11	-- Sottopiatti	5 %	A
4504.90.18	-- altro	Esenzione	A
46	LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO		
46.01	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):		
	- Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:		
4601.21.00	-- di bambù	Esenzione	A
4601.22.00	-- di canne d'India	Esenzione	A
4601.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
4601.92.00	-- di bambù	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4601.93.00	-- di canne d'India	Esenzione	A
4601.94.00	-- di materiali vegetali	Esenzione	A
4601.99.00	-- altri	Esenzione	A
46.02	Lavori da panierato ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 46.01; lavori di luffa:		
	- di materiali vegetali:		
4602.11	-- di bambù:		
4602.11.01	--- Rivestimenti per pavimenti	Esenzione	A
4602.11.09	--- altro	5 %	A
4602.12	-- di canne d'India:		
4602.12.01	--- Rivestimenti per pavimenti	Esenzione	A
4602.12.09	--- altro	5 %	A
4602.19	-- altri:		
4602.19.01	--- Lavori di luffa; rivestimenti per pavimenti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4602.19.09	--- altro	5 %	A
4602.90	- altri:		
4602.90.01	-- Rivestimenti per pavimenti	Esenzione	A
4602.90.09	-- altro	5 %	A
47	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)		
47.01	Paste meccaniche di legno		
4701.00.00	Paste meccaniche di legno	Esenzione	A
47.02	Paste chimiche di legno, per dissoluzione		
4702.00.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	Esenzione	A
47.03	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:		
	- gregge:		
4703.11.00	-- di conifere	Esenzione	A
4703.19.00	-- diverse da quelle di conifere	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- semimbianchite o imbianchite:		
4703.21.00	-- di conifere	Esenzione	A
4703.29.00	-- diverse da quelle di conifere	Esenzione	A
47.04	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:		
	- gregge:		
4704.11.00	-- di conifere	Esenzione	A
4704.19.00	-- diverse da quelle di conifere	Esenzione	A
	- semimbianchite o imbianchite:		
4704.21.00	-- di conifere	Esenzione	A
4704.29.00	-- diverse da quelle di conifere	Esenzione	A
47.05	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico		
4705.00.00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
47.06	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:		
4706.10.00	- Paste di linters di cotone	Esenzione	A
4706.20.00	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	Esenzione	A
4706.30.00	- altre, di bambù	Esenzione	A
	- altre:		
4706.91.00	-- meccaniche	Esenzione	A
4706.92.00	-- chimiche	Esenzione	A
4706.93.00	-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	Esenzione	A
47.07	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):		
4707.10.00	- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	Esenzione	A
4707.20.00	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4707.30.00	- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	Esenzione	A
4707.90.00	- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati	Esenzione	A
48	CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE		
48.01	Carta da giornale, in rotoli o in fogli:		
4801.00.11	- Carta da giornale di fibre ottenute essenzialmente con procedimento chimico-meccanico o di peso, per m ² , superiore a 57 g ma non superiore a 65 g	Esenzione	A
4801.00.90	- altro	Esenzione	A
48.02	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano:		
4802.10	- Carta e cartone fabbricati a mano:		
4802.10.11	-- di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4802.10.15	-- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato	Esenzione	A
4802.10.19	-- altro	Esenzione	A
4802.20.00	- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	Esenzione	A
4802.40.00	- Carta da supporto per carta da parati	Esenzione	A
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4802.54	-- di peso inferiore a 40 g/m ² :		
	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura:		
4802.54.11	---- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4802.54.19	---- altra carta per la stampa e la scrittura	Esenzione	A
	--- Carta e cartone Kraft:		
4802.54.21	---- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato	Esenzione	A
4802.54.29	---- altri	Esenzione	A
	--- altri:		
4802.54.31	---- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato	Esenzione	A
4802.54.39	---- altri	Esenzione	A
4802.55	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli:		
	--- di larghezza superiore a 15 cm:		
4802.55.11	---- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	---- altri:		
4802.55.14	---- Carta e cartone Kraft	Esenzione	A
4802.55.17	---- altri	Esenzione	A
4802.55.19	--- altri	Esenzione	A
4802.56	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4802.56.11	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
4802.56.13	--- stampati, impressi a secco, perforati	Esenzione	A
4802.56.21	--- Carta e cartone Kraft	Esenzione	A
4802.56.25	--- Indicatori per autoclave in carta	Esenzione	A
4802.56.29	--- altri	Esenzione	A
4802.57	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² :		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato:		
4802.57.11	---- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
	--- altri:		
4802.57.15	---- Carta e cartone Kraft	Esenzione	A
	---- Carta e cartone multistrato:		
4802.57.19	---- Linerboard	Esenzione	A
4802.57.21	---- Indicatori per autoclave in carta, diversi da quelli a nastro	Esenzione	A
4802.57.29	---- altri	Esenzione	A
4802.58	-- di peso superiore a 150 g/m ² :		
	--- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato:		
4802.58.11	---- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
4802.58.15	---- Carta e cartone Kraft	Esenzione	A
	---- Carta e cartone multistrato:		
4802.58.21	----- Linerboard	Esenzione	A
4802.58.29	----- altri	Esenzione	A
4802.58.35	---- Indicatori per autoclave in carta, diversi da quelli a nastro	Esenzione	A
4802.58.39	---- altri	Esenzione	A
	- altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4802.61	-- in rotoli:		
4802.61.11	--- Carta da giornale diversa da quella della voce 48.01	Esenzione	A
4802.61.13	--- Carta e cartone Kraft	Esenzione	A
4802.61.15	--- Carte per la stampa e la scrittura	Esenzione	A
4802.61.17	--- Linerboard	Esenzione	A
4802.61.19	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4802.62	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4802.62.11	--- Carte per la stampa e la scrittura	Esenzione	A
4802.62.15	--- Linerboard	Esenzione	A
4802.62.19	--- altri	Esenzione	A
4802.69	-- altri:		
4802.69.11	--- Carte per la stampa e la scrittura	Esenzione	A
4802.69.15	--- Linerboard	Esenzione	A
4802.69.19	--- altri	Esenzione	A
48.03	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli		
4803.00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4803.00.01	- Tessuto-carta di peso inferiore o uguale a 22 g/m ²	Esenzione	A
	- altri:		
4803.00.11	-- increspato o pieghettato	Esenzione	A
4803.00.19	-- impressi a secco, perforati	Esenzione	A
4803.00.21	-- colorati in superficie, decorati in superficie o stampati	Esenzione	A
4803.00.29	-- Ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	Esenzione	A
4803.00.39	-- altri	Esenzione	A
48.04	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48.02 o 48.03:		
	- Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner":		
4804.11.00	-- greggi	Esenzione	A
4804.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Carta Kraft per sacchi di grande capacità:		
4804.21.00	-- greggia	Esenzione	A
4804.29.00	-- altra	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ² :		
4804.31	-- greggia:		
4804.31.01	--- Carta supporto da impregnare	Esenzione	A
4804.31.09	--- altri	Esenzione	A
4804.39	-- altri:		
4804.39.01	--- Carta supporto da impregnare	Esenzione	A
4804.39.09	--- altri	Esenzione	A
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ² :		
4804.41	-- greggi:		
4804.41.01	--- Carta supporto da impregnare	Esenzione	A
4804.41.09	--- altri	Esenzione	A
4804.42.00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4804.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ² :		
4804.51.00	-- greggi	Esenzione	A
4804.52.00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	Esenzione	A
4804.59.00	-- altri	Esenzione	A
48.05	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:		
	- Carta di pasta da ondulare detta "fluting":		
4805.11	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting":		
4805.11.11	--- di peso inferiore a 183 g per m ²	Esenzione	A
4805.11.19	--- di peso non inferiore a 183 g per m ²	Esenzione	A
4805.12	-- Carta paglia da ondulare:		
4805.12.11	--- di peso inferiore a 150 g per m ²	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4805.12.19	--- altra	Esenzione	A
4805.19.00	-- altro	Esenzione	A
	- Testliner:		
4805.24.00	-- di peso non superiore a 150 g per m ² :	Esenzione	A
4805.25	-- di peso superiore a 150 g per m ² :		
4805.25.11	--- di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	Esenzione	A
4805.25.19	--- di peso superiore a 225 g per m ²	Esenzione	A
4805.30.00	- Carta da imballaggio al solfito	Esenzione	A
4805.40.00	- Carta da filtro e cartone da filtro	Esenzione	A
4805.50.00	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	Esenzione	A
	- altri:		
4805.91.00	-- di peso non superiore a 150 g per m ² :	Esenzione	A
4805.92.00	-- di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	Esenzione	A
4805.93.00	-- di peso superiore a 225 g per m ²	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
48.06	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:		
4806.10.00	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	Esenzione	A
4806.20.00	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	Esenzione	A
4806.30.00	- Carta da lucido	Esenzione	A
4806.40.00	- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	Esenzione	A
48.07	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli		
4807.00.00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	Esenzione	A
48.08	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspatis, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:		
4808.10.00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4808.40.00	- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche gofrata, impressa a secco o perforata	Esenzione	A
4808.90	- altri:		
4808.90.01	-- impressi a secco, perforati	Esenzione	A
4808.90.09	-- altri	Esenzione	A
48.09	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:		
4809.20.00	- Carta detta "autocopiante"	Esenzione	A
4809.90	- altra:		
4809.90.01	-- Carta per riproduzione di copie diversa dalla carta per la stampa e la scrittura	Esenzione	A
4809.90.09	-- altra	Esenzione	A
48.10	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4810.13	-- in rotoli:		
	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura:		
4810.13.11	---- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine	Esenzione	A
4810.13.15	---- altri	Esenzione	A
4810.13.19	--- altri	Esenzione	A
4810.14	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura:		
4810.14.11	---- Carta con diagrammi per registratori grafici in fogli	Esenzione	A
4810.14.13	---- altri	Esenzione	A
4810.14.19	--- altri	Esenzione	A
4810.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4810.22	-- Carta patinata leggera detta "L.W.C.":		
4810.22.11	--- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	Esenzione	A
4810.22.13	--- Indicatori per autoclave in carta, diversi da quelli a nastro	Esenzione	A
	--- in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm, o in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 36 cm e un altro superiore a 15 cm a foglio spiegato:		
4810.22.15	---- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
4810.22.19	---- altri	Esenzione	A
4810.22.29	--- altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	Esenzione	A
4810.29	-- altri:		
4810.29.01	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4810.29.09	--- altri	Esenzione	A
	- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:		
4810.31.00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	Esenzione	A
4810.32.00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²	Esenzione	A
4810.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- altra carta ed altro cartone:		
4810.92.00	-- a più strati	Esenzione	A
4810.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
48.11	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 48.03, 48.09 o 48.10:		
4811.10.00	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	Esenzione	A
	- Carta e cartone gommati o adesivi:		
4811.41	-- autoadesivi:		
4811.41.11	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
4811.41.19	--- altri	Esenzione	A
4811.49	-- altri:		
4811.49.11	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
	--- altri:		
4811.49.21	---- stampati	Esenzione	A
4811.49.29	---- altri	Esenzione	A
	- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4811.51.00	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	Esenzione	A
4811.59.00	-- altri	Esenzione	A
4811.60.00	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	Esenzione	A
4811.90.00	- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	Esenzione	A
48.12	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta		
4812.00.00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	Esenzione	A
48.13	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:		
4813.10.00	- in blocchetti o in tubetti	Esenzione	A
4813.20	- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm:		
4813.20.01	-- per la fabbricazione di carta da sigarette o per uso nella fabbricazione di sigarette	Esenzione	A
4813.20.09	-- altri	Esenzione	A
4813.90	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4813.90.01	-- in rotoli per la fabbricazione di carta da sigarette o per uso nella fabbricazione di sigarette	Esenzione	A
4813.90.09	-- in rotoli di larghezza superiore a 15 cm	Esenzione	A
4813.90.11	-- in rotoli di larghezza non superiore a 15 cm, non tagliati	Esenzione	A
4813.90.19	-- altri	Esenzione	A
48.14	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:		
4814.20	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata:		
4814.20.01	-- stratificati	Esenzione	A
4814.20.09	-- altri	Esenzione	A
4814.90.00	- altri	Esenzione	A
48.16	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 48.09), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:		
4816.20.00	- Carta detta "autocopiante"	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4816.90	- altra:		
	-- in rotoli di larghezza superiore a 15 cm ma non superiore a 36 cm:		
4816.90.01	--- Carta e cartone da stampa e da scrittura	Esenzione	A
	--- altri:		
4816.90.11	---- Carta per riproduzione	Esenzione	A
4816.90.19	---- altro	Esenzione	A
	-- altri:		
4816.90.21	--- Carta per riproduzione	Esenzione	A
4816.90.29	--- altri	Esenzione	A
48.17	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:		
4817.10.00	- Buste	Esenzione	A
4817.20.00	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	Esenzione	A
4817.30.00	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
48.18	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4818.10.00	- Carta igienica	Esenzione	A
4818.20.00	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	Esenzione	A
4818.30.00	- Tovaglie e tovaglioli da tavola	Esenzione	A
4818.50.00	- Indumenti ed accessori di abbigliamento	Esenzione	A
4818.90.00	- altri	Esenzione	A
48.19	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:		
4819.10.00	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4819.20.00	- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	Esenzione	A
4819.30.00	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	Esenzione	A
4819.40.00	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	Esenzione	A
4819.50.00	- altri imballaggi, comprese le buste per dischi	Esenzione	A
4819.60.00	- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	Esenzione	A
48.20	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:		
4820.10.00	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili	Esenzione	A
4820.20.00	- Quaderni	Esenzione	A
4820.30.00	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4820.40.00	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	Esenzione	A
4820.50.00	- Album per campioni o per collezioni	Esenzione	A
4820.90	- altri:		
4820.90.01	-- Carta oleata e carta da disegno, in rotoli, per artisti	Esenzione	A
4820.90.09	-- altri	Esenzione	A
48.21	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no:		
4821.10.00	- stampate	Esenzione	A
4821.90.00	- altre	Esenzione	A
48.22	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:		
4822.10.00	- dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	Esenzione	A
4822.90.00	- altri	Esenzione	A
48.23	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4823.20.00	- Carta da filtro e cartone da filtro	Esenzione	A
4823.40.00	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	Esenzione	A
	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:		
4823.61.00	-- di bambù	Esenzione	A
4823.69.00	-- altri	Esenzione	A
4823.70.00	- Articoli foggianti a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	Esenzione	A
4823.90	- altri:		
4823.90.01	-- Cartone isolante dielettrico per l'industria automobilistica	Esenzione	A
4823.90.09	-- Carte perforate per meccanismi Jacquard o simili; linguette per filatelia	Esenzione	A
4823.90.11	-- Cartamodelli	Esenzione	A
4823.90.19	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
49	PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI		
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:		
4901.10.00	- in fogli sciolti, anche piegati	Esenzione	A
	- altri:		
4901.91.00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	Esenzione	A
4901.99	-- altri:		
4901.99.01	--- Elenchi telefonici della Nuova Zelanda o di sue zone	Esenzione	A
4901.99.09	--- altri	Esenzione	A
49.02	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:		
4902.10.00	- con almeno quattro edizioni settimanali	Esenzione	A
4902.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini		
4903.00.00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	Esenzione	A
49.04	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata		
4904.00.00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	Esenzione	A
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:		
4905.10.00	- Globi	Esenzione	A
	- altri:		
4905.91.00	-- in forma di libri o di opuscoli	Esenzione	A
4905.99.00	-- altri	Esenzione	A
49.06	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4906.00.00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	Esenzione	A
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili		
4907.00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:		
4907.00.01	- Francobolli; biglietti di banca; traveller's cheques emessi da istituti di credito esteri	Esenzione	A
4907.00.09	- altri	Esenzione	A
49.08	Decalcomanie di ogni genere:		
4908.10	- Decalcomanie vetrificabili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4908.10.01	-- Decalcomanie per autoveicoli	Esenzione	A
4908.10.09	-- altre	Esenzione	A
4908.90	- altre:		
4908.90.01	-- Decalcomanie per autoveicoli	Esenzione	A
4908.90.09	-- altre	Esenzione	A
49.09	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni		
4909.00.00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Esenzione	A
49.10	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare		
4910.00.00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
49.11	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:		
4911.10	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:		
4911.10.01	-- Cataloghi commerciali, listini prezzi e cartelle colori, stampati in un paese estero, che: a) riguardano esclusivamente merci prodotte in tale paese, b) recano il nome e l'indirizzo all'estero della società o della persona di tale paese le cui merci vi sono illustrate, e c) non hanno lo scopo di pubblicizzare o promuovere la vendita di merci da parte di società o persone aventi una sede di attività in Nuova Zelanda.	Esenzione	A
4911.10.09	-- Cataloghi commerciali, listini prezzi e cartelle colori, di altri tipi; circolari, programmi, manifesti stampati e altro materiale pubblicitario	Esenzione	A
4911.10.11	-- Opuscoli, manifesti e volantini intesi a promuovere i viaggi al di fuori della Nuova Zelanda	Esenzione	A
4911.10.19	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
4911.91.00	-- Immagini, incisioni e fotografie	Esenzione	A
4911.99	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
4911.99.01	--- Biglietti di cinema, concerti, teatri, ferrovie e di altro tipo; vetrofanie	Esenzione	A
4911.99.09	--- Cartelloni stampati su carta, cartone o altre materie	Esenzione	A
4911.99.11	--- Biglietti augurali	Esenzione	A
4911.99.18	--- altri	Esenzione	A
50	SETA		
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
5001.00.00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	Esenzione	A
50.02	Seta greggia (non torta)		
5002.00.00	Seta greggia (non torta)	Esenzione	A
50.03	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)		
5003.00.00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
50.04	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto		
5004.00.00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
50.05	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto		
5005.00.00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
50.06	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)		
5006.00.00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Esenzione	A
50.07	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
5007.10.00	- Tessuti di roccadino	Esenzione	A
5007.20.00	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino	Esenzione	A
5007.90.00	- altri tessuti	Esenzione	A
51	LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATIE TESSUTI DI CRINE		
51.01	Lane, non cardate né pettinate:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- suicide, comprese le lane lavate a dosso:		
5101.11.00	-- Lane di tosatura	Esenzione	A
5101.19.00	-- altre	Esenzione	A
	- sgrassate, non carbonizzate:		
5101.21.00	-- Lane di tosatura	Esenzione	A
5101.29.00	-- altre	Esenzione	A
5101.30.00	- carbonizzate	Esenzione	A
51.02	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:		
	- Peli fini:		
5102.11.00	-- di capra del Kashmir (cashmere)	Esenzione	A
5102.19.00	-- altri	Esenzione	A
5102.20.00	- Peli grossolani	Esenzione	A
51.03	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:		
5103.10.00	- Pettinacce di lana o di peli fini	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5103.20.00	- altri cascami di lana o di peli fini	Esenzione	A
5103.30.00	- Cascami di peli grossolani	Esenzione	A
51.04	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		
5104.00.00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	Esenzione	A
51.05	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa"):		
5105.10.00	- Lana cardata	Esenzione	A
	- Lana pettinata:		
5105.21.00	-- "Lana pettinata alla rinfusa"	Esenzione	A
5105.29.00	-- altra	Esenzione	A
	- Peli fini, cardati o pettinati:		
5105.31.00	-- di capra del Kashmir (cashmere)	Esenzione	A
5105.39.00	-- altri	Esenzione	A
5105.40.00	- Peli grossolani, cardati o pettinati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
51.06	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5106.10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5106.10.01	-- destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di tappeti	5 %	A
5106.10.09	-- altri	5 %	A
5106.20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
5106.20.01	-- destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di tappeti contenenti almeno 70 %, in peso, di lana	5 %	A
5106.20.09	-- altri	5 %	A
51.07	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5107.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5 %	A
5107.20.00	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	5 %	A
51.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:		
5108.10.00	- cardati	Esenzione	A
5108.20.00	- pettinati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
51.09	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:		
5109.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini	5 %	A
5109.90.00	- altri	5 %	A
51.10	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto		
5110.00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto:		
5110.00.01	- Crine o peli grossolani, condizionati per la vendita al minuto	5 %	A
5110.00.09	- altri	Esenzione	A
51.11	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:		
5111.11	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5111.11.02	-- di peso non superiore a 300 g/m ² :		
5111.11.08	--- di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5111.19.00	--- altri	5 %	A
5111.19.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5111.20	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5111.20.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5111.20.08	-- altri	5 %	A
5111.30	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5111.30.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5111.30.08	-- altri	5 %	A
5111.90	- altri:		
5111.90.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5111.90.08	-- altri	5 %	A
51.12	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:		
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5112.11	-- di peso non superiore a 200 g/m ² :		
5112.11.02	--- di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5112.11.08	--- altri	5 %	A
5112.19.00	-- altri	5 %	A
5112.20	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5112.20.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5112.20.08	-- altri	5 %	A
5112.30	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5112.30.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A
5112.30.08	-- altri	5 %	A
5112.90	- altri:		
5112.90.02	-- contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ² :	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5112.90.08	-- altri	5 %	A
51.13	Tessuti di peli grossolani o di crine		
5113.00.00	Tessuti di peli grossolani o di crine	Esenzione	A
52	COTONE		
52.01	Cotone, non cardato né pettinato		
5201.00.00	Cotone, non cardato né pettinato	Esenzione	A
52.02	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5202.10.00	- Cascami di filati	Esenzione	A
	- altri:		
5202.91.00	-- sfilacciati	Esenzione	A
5202.99.00	-- altri	Esenzione	A
52.03	Cotone, cardato o pettinato		
5203.00.00	Cotone, cardato o pettinato	Esenzione	A
52.04	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- non condizionati per la vendita al minuto:		
5204.11.00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	Esenzione	A
5204.19.00	-- altri	Esenzione	A
5204.20.00	- condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A
52.05	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	- Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5205.11.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	Esenzione	A
5205.12.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	Esenzione	A
5205.13.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	Esenzione	A
5205.14.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5205.15.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	Esenzione	A
	- Filati semplici, di fibre pettinate:		
5205.21.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	Esenzione	A
5205.22.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	Esenzione	A
5205.23.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	Esenzione	A
5205.24.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	Esenzione	A
5205.26.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	Esenzione	A
5205.27.00	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	Esenzione	A
5205.28.00	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:		
5205.31.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.32.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.33.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.34.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.35.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:		
5205.41.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.42.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.43.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.44.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.46.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5205.47.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5205.48.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
52.06	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	- Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5206.11.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	Esenzione	A
5206.12.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	Esenzione	A
5206.13.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	Esenzione	A
5206.14.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	Esenzione	A
5206.15.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	Esenzione	A
	- Filati semplici, di fibre pettinate:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5206.21.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	Esenzione	A
5206.22.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	Esenzione	A
5206.23.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	Esenzione	A
5206.24.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	Esenzione	A
5206.25.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	Esenzione	A
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:		
5206.31.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.32.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5206.33.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.34.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.35.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate:		
5206.41.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.42.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5206.43.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.44.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,3 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
5206.45.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	Esenzione	A
52.07	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5207.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	Esenzione	A
5207.90.00	- altri	Esenzione	A
52.08	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :		
	- greggi:		
5208.11.00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5208.12.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.13.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5208.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- imbianchiti:		
5208.21.00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.22.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.23.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5208.29.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- tinti:		
5208.31.00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.32.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.33.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5208.39.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- a colori:		
5208.41.00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.42.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.43.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5208.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- stampati:		
5208.51.00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.52.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Esenzione	A
5208.59.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
52.09	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² :		
	- gregge:		
5209.11.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5209.12.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5209.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- imbianchiti:		
5209.21.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5209.22.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5209.29.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- tinti:		
5209.31.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5209.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5209.39.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- a colori:		
5209.41.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5209.42.00	-- Tessuti detti "denim"	Esenzione	A
5209.43.00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5209.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- stampati:		
5209.51.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5209.52.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5209.59.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
52.10	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :		
	- gregge:		
5210.11.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5210.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- imbianchiti:		
5210.21.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5210.29.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- tinti:		
5210.31.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5210.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5210.39.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- a colori:		
5210.41.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5210.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- stampati:		
5210.51.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5210.59.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
52.11	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² :		
	- gregge:		
5211.11.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5211.12.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5211.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5211.20.00	- imbianchiti:	Esenzione	A
	- tinti:		
5211.31.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5211.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5211.39.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- a colori:		
5211.41.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5211.42.00	-- Tessuti detti "denim"	Esenzione	A
5211.43.00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5211.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- stampati:		
5211.51.00	-- ad armatura a tela	Esenzione	A
5211.52.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Esenzione	A
5211.59.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
52.12	Altri tessuti di cotone:		
	- di peso inferiore o uguale a 200 g/m²:		
5212.11.00	-- greggi	Esenzione	A
5212.12.00	-- imbianchiti	Esenzione	A
5212.13.00	-- tinti	Esenzione	A
5212.14.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5212.15.00	-- stampati	Esenzione	A
	- di peso superiore a 200 g/m²:		
5212.21.00	-- greggi	Esenzione	A
5212.22.00	-- imbianchiti	Esenzione	A
5212.23.00	-- tinti	Esenzione	A
5212.24.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5212.25.00	-- stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
53	ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA		
53.01	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5301.10.00	- Lino greggio o macerato	Esenzione	A
	- Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:		
5301.21.00	-- maciullato o stigliato	Esenzione	A
5301.29.00	-- altro	Esenzione	A
5301.30.00	- Stoppe e cascami di lino	Esenzione	A
53.02	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5302.10.00	- Canapa greggia o macerata	Esenzione	A
5302.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
53.03	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5303.10.00	- Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	Esenzione	A
5303.90.00	- altri	Esenzione	A
53.05	Cocco, abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis Nee</i> "), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5305.00.00	Cocco, abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis Nee</i> "), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Esenzione	A
53.06	Filati di lino:		
5306.10.00	- semplici	Esenzione	A
5306.20.00	- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
53.07	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03:		
5307.10.00	- semplici	Esenzione	A
5307.20.00	- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Esenzione	A
53.08	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:		
5308.10.00	- Filati di cocco	Esenzione	A
5308.20.00	- Filati di canapa	Esenzione	A
5308.90.00	- altri	Esenzione	A
53.09	Tessuti di lino:		
	- contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:		
5309.11.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5309.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:		
5309.21.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5309.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
53.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03:		
5310.10.00	- greggi	Esenzione	A
5310.90.00	- altri	Esenzione	A
53.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta		
5311.00.00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Esenzione	A
54	FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI		
54.01	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5401.10.00	- di filamenti sintetici	Esenzione	A
5401.20.00	- di filamenti artificiali	Esenzione	A
54.02	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:		
	- Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, anche testurizzati:		
5402.11.00	-- di aramidi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5402.19.00	-- altri	Esenzione	A
5402.20.00	- Filati ad alta tenacità di poliestere, anche testurizzati	Esenzione	A
	- Filati testurizzati:		
5402.31.00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	5 %	A
5402.32.00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	5 %	A
5402.33.00	-- di poliesteri	5 %	A
5402.34.00	-- di polipropilene	5 %	A
5402.39.00	-- altri	5 %	A
	- altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:		
5402.44.00	-- di elastomeri	Esenzione	A
5402.45.00	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5402.46.00	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	Esenzione	A
5402.47.00	-- altri, di poliesteri	Esenzione	A
5402.48.00	-- altri, di polipropilene	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5402.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:		
5402.51.00	-- di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5402.52.00	-- di poliesteri	Esenzione	A
5402.53.00	-- di polipropilene	Esenzione	A
5402.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5402.61.00	-- di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5402.62.00	-- di poliesteri	Esenzione	A
5402.63.00	-- di polipropilene	Esenzione	A
5402.69.00	-- altri	Esenzione	A
54.03	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:		
5403.10.00	- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri filati, semplici:		
5403.31	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro:		
5403.31.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.31.09	--- altri	Esenzione	A
5403.32	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro:		
5403.32.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.32.09	--- altri	Esenzione	A
5403.33	-- di acetato di cellulosa:		
5403.33.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.33.09	--- altri	Esenzione	A
5403.39	-- altri:		
5403.39.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.39.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5403.41	-- di rayon viscosa:		
5403.41.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.41.09	--- altri	Esenzione	A
5403.42	-- di acetato di cellulosa:		
5403.42.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.42.09	--- altri	Esenzione	A
5403.49	-- altri:		
5403.49.01	--- Filati testurizzati	5 %	A
5403.49.09	--- altri	Esenzione	A
54.04	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Monofilamenti:		
5404.11.00	-- di elastomeri	Esenzione	A
5404.12.00	-- altri, di polipropilene	Esenzione	A
5404.19.00	-- altri	Esenzione	A
5404.90.00	- altri	Esenzione	A
54.05	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm		
5405.00.00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	Esenzione	A
54.06	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto		
5406.00.00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
54.07	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04:		
5407.10.00	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	Esenzione	A
5407.20	- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:		
5407.20.01	-- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.20.09	-- altri	Esenzione	A
5407.30	- "Tessuti" previsti nella nota 9 della sezione XI:		
5407.30.01	-- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.30.09	-- altri	Esenzione	A
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:		
5407.41.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5407.42.00	-- tinti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5407.43.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5407.44.00	-- stampati	Esenzione	A
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:		
5407.51.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5407.52.00	-- tinti	Esenzione	A
5407.53.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5407.54.00	-- stampati	Esenzione	A
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:		
5407.61.00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati	Esenzione	A
5407.69	--- altri:		
5407.69.10	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.69.90	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:		
5407.71	-- greggi o imbianchiti:		
5407.71.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.71.09	--- altri	Esenzione	A
5407.72	-- tinti:		
5407.72.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.72.09	--- altri	Esenzione	A
5407.73	-- a colori:		
5407.73.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.73.09	--- altri	Esenzione	A
5407.74	-- stampati:		
5407.74.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.74.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:		
5407.81	-- greggi o imbianchiti:		
5407.81.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.81.09	--- altri	Esenzione	A
5407.82	-- tinti:		
5407.82.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.82.09	--- altri	Esenzione	A
5407.83	-- a colori:		
5407.83.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.83.09	--- altri	Esenzione	A
5407.84	-- stampati:		
5407.84.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.84.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri tessuti:		
5407.91	-- greggi o imbianchiti:		
5407.91.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.91.09	--- altri	Esenzione	A
5407.92	-- tinti:		
5407.92.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.92.09	--- altri	Esenzione	A
5407.93	-- a colori:		
5407.93.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.93.09	--- altri	Esenzione	A
5407.94	-- stampati:		
5407.94.01	--- di fibre di polipropilene o di polietilene	5 %	A
5407.94.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
54.08	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.05:		
5408.10.00	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	Esenzione	A
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:		
5408.21.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5408.22.00	-- tinti	Esenzione	A
5408.23.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5408.24.00	-- stampati	Esenzione	A
	- altri tessuti:		
5408.31.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5408.32.00	-- tinti	Esenzione	A
5408.33.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5408.34.00	-- stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
55	FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO		
55.01	Fasci di filamenti sintetici:		
5501.10.00	- di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5501.20.00	- di poliesteri	Esenzione	A
5501.30.00	- acrilici o modacrilici	Esenzione	A
5501.40.00	- di polipropilene	Esenzione	A
5501.90.00	- altri	Esenzione	A
55.02	Fasci di filamenti artificiali		
5502.10.00	- di acetato di cellulosa	Esenzione	A
5502.90.00	- altri	Esenzione	A
55.03	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
	- di nylon o di altre poliammidi:		
5503.11.00	-- di aramidi	Esenzione	A
5503.19.00	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5503.20.00	- di poliesteri	Esenzione	A
5503.30.00	- acriliche o modacriliche	Esenzione	A
5503.40.00	- di polipropilene	Esenzione	A
5503.90.00	- altre	Esenzione	A
55.04	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
5504.10.00	- di rayon viscosa	Esenzione	A
5504.90.00	- altre	Esenzione	A
55.05	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5505.10.00	- di fibre sintetiche	Esenzione	A
5505.20.00	- di fibre artificiali	Esenzione	A
55.06	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:		
5506.10.00	- di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5506.20.00	- di poliesteri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5506.30.00	- acriliche o modacriliche	Esenzione	A
5506.40.00	- di polipropilene	Esenzione	A
5506.90.00	- altre	Esenzione	A
55.07	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
5507.00.00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Esenzione	A
55.08	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5508.10.00	- di fibre sintetiche in fiocco	Esenzione	A
5508.20.00	- di fibre artificiali in fiocco	Esenzione	A
55.09	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:		
5509.11.00	-- semplici	5 %	A
5509.12.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509.21.00	-- semplici	5 %	A
5509.22.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5 %	A
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509.31.00	-- semplici	5 %	A
5509.32.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5 %	A
	- altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
5509.41.00	-- semplici	5 %	A
5509.42.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5 %	A
	- altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509.51.00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	5 %	A
5509.52.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5 %	A
5509.53.00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5509.59.00	-- altri	5 %	A
	- altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509.61.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5 %	A
5509.62.00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	5 %	A
5509.69.00	-- altri	5 %	A
	- altri filati:		
5509.91.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5 %	A
5509.92.00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	5 %	A
5509.99.00	-- altri	5 %	A
55.10	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5510.11.00	-- semplici	5 %	A
5510.12.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5 %	A
5510.20.00	- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5510.30.00	- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	5 %	A
5510.90.00	- altri filati	5 %	A
55.11	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5511.10.00	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5 %	A
5511.20.00	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5 %	A
5511.30.00	- di fibre artificiali in fiocco	5 %	A
55.12	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5512.11.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5512.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5512.21.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5512.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
5512.91.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5512.99.00	-- altri	Esenzione	A
55.13	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² :		
	- greggi o imbianchiti:		
5513.11.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5513.12.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Esenzione	A
5513.13.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Esenzione	A
5513.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
	- tinti:		
5513.21.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5513.23.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Esenzione	A
5513.29.00	-- altri tessuti - a colori:	Esenzione	A
5513.31.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5513.39.00	-- altri tessuti - stampati:	Esenzione	A
5513.41.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5513.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
55.14	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ² : - greggi o imbianchiti:		
5514.11.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5514.12.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Esenzione	A
5514.19.00	-- altri tessuti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- tinti:		
5514.21.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5514.22.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Esenzione	A
5514.23.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Esenzione	A
5514.29.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
5514.30.00	- di filati di diversi colori	Esenzione	A
	- stampati:		
5514.41.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Esenzione	A
5514.42.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Esenzione	A
5514.43.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Esenzione	A
5514.49.00	-- altri tessuti	Esenzione	A
55.15	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:		
	- di fibre in fiocco di poliestere:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5515.11.00	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa	Esenzione	A
5515.12.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Esenzione	A
5515.13	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5515.13.11	--- Nappe a trama per pneumatici, federe e tessuti contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ²	Esenzione	A
5515.13.29	--- altri	5 %	A
5515.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5515.21.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Esenzione	A
5515.22	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5515.22.11	--- Nappe a trama per pneumatici, federe e tessuti contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ²	Esenzione	A
5515.22.29	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5515.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri tessuti:		
5515.91.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Esenzione	A
5515.99	-- altri:		
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5515.99.01	---- Nappe a trama per pneumatici, federe e tessuti contenenti meno di 33 %, in peso, di lana o di peli fini o di peso non superiore a 150 g/m ²	Esenzione	A
5515.99.09	---- altri	5 %	A
5515.99.19	--- altri	Esenzione	A
55.16	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:		
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5516.11.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5516.12.00	-- tinti	Esenzione	A
5516.13.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5516.14.00	-- stampati	Esenzione	A
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5516.21.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5516.22.00	-- tinti	Esenzione	A
5516.23.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5516.24.00	-- stampati	Esenzione	A
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5516.31.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5516.32.00	-- tinti	Esenzione	A
5516.33.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5516.34.00	-- stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:		
5516.41.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5516.42.00	-- tinti	Esenzione	A
5516.43.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5516.44.00	-- stampati	Esenzione	A
	- altri:		
5516.91.00	-- greggi o imbianchiti	Esenzione	A
5516.92.00	-- tinti	Esenzione	A
5516.93.00	-- di filati di diversi colori	Esenzione	A
5516.94.00	-- stampati	Esenzione	A
56	OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.01	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili::		
	- Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte:		
5601.21.00	-- di cotone	Esenzione	A
5601.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	Esenzione	A
5601.29.00	-- altri	Esenzione	A
5601.30.00	- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Esenzione	A
56.02	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
5602.10.00	- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia	5 %	A
	- altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
5602.21.00	-- di lana o di peli fini	5 %	A
5602.29.00	-- di altre materie tessili	5 %	A
5602.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.03	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:		
	- di filamenti sintetici o artificiali:		
5603.11.00	-- di peso non superiore a 25 g/m ²	5 %	A
5603.12.00	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	5 %	A
5603.13.00	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	5 %	A
5603.14.00	-- di peso superiore a 150 g/m ²	5 %	A
	- altre:		
5603.91.00	-- di peso non superiore a 25 g/m ²	5 %	A
5603.92.00	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	5 %	A
5603.93.00	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	5 %	A
5603.94.00	-- di peso superiore a 150 g/m ²	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.04	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5604.10.00	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	5 %	A
5604.90	- altri:		
	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati:		
5604.90.01	--- Imitazioni di catgut	Esenzione	A
	--- altri:		
5604.90.09	---- Filati ad alta tenacità non vulcanizzati	5 %	A
5604.90.19	---- altri	5 %	A
5604.90.29	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.05	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo		
5605.00.00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Esenzione	A
56.06	Filati spiralmati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralmate), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di cimiglia; filati detti "a catenella"		
5606.00	Filati spiralmati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralmate), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di cimiglia; filati detti "a catenella":		
5606.00.01	- Filati detti "a catenella"	5 %	A
5606.00.09	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.07	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave":		
5607.21.01	-- Spago per legare	Esenzione	A
5607.29.01	-- altri	5 %	A
	- di polietilene o di polipropilene:		
5607.41.01	-- Spago per legare	Esenzione	A
5607.49.01	-- altri	5 %	A
5607.50	- di altre fibre sintetiche:		
5607.50.01	-- Spago per legare	Esenzione	A
5607.50.11	-- altri	5 %	A
5607.90	- altri:		
5607.90.01	-- Spago per legare	Esenzione	A
5607.90.11	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
56.08	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili: - di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5608.11.00	-- Reti confezionate per la pesca	Esenzione	A
5608.19.00	-- altre	5 %	A
5608.90	- altre:		
5608.90.01	-- Reti da pesca	Esenzione	A
5608.90.09	-- altre	5 %	A
56.09	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove		
5609.00.00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
57	TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI		
57.01	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:		
5701.10	- di lana o di peli fini:		
5701.10.01	-- vellutati, contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A
5701.10.09	-- altri	10 %	A
5701.90.00	- di altre materie tessili	10 %	A
57.02	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano:		
5702.10.00	- Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano	10 %	A
5702.20	- Rivestimenti del suolo di cocco:		
5702.20.01	-- Stuoie e impagliature	Esenzione	A
5702.20.09	-- altri	10 %	A
	- altri, vellutati, non confezionati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5702.31	-- di lana o di peli fini:		
5702.31.01	--- contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A
5702.31.09	--- altri	10 %	A
5702.32.00	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	10 %	A
5702.39.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri, vellutati, confezionati:		
5702.41	-- di lana o di peli fini:		
	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
5702.41.01	---- contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A
5702.41.09	---- altri	10 %	A
	--- altri:		
5702.41.11	---- contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5702.41.19	---- altri	10 %	A
5702.42	-- di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702.42.01	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5702.42.09	--- Tappetini da bagno in tessuti ricci del tipo spugna e simili	Esenzione	A
5702.42.19	--- altri	10 %	A
5702.49	-- di altre materie tessili:		
5702.49.01	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5702.49.09	--- Tappetini da bagno in tessuti ricci del tipo spugna e simili	Esenzione	A
5702.49.19	--- altri	10 %	A
5702.50	- altri, non vellutati, né confezionati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- di lana o di peli fini:		
5702.50.01	--- contenenti almeno 80 %, in peso, di lana	10 %	A
5702.50.09	--- altri	10 %	A
5702.50.19	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	10 %	A
5702.50.29	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri, non vellutati, confezionati:		
5702.91	-- di lana o di peli fini:		
	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
5702.91.01	---- contenenti almeno 80 %, in peso, di lana	10 %	A
5702.91.09	---- altri	10 %	A
	--- altri:		
5702.91.11	---- contenenti almeno 80 %, in peso, di lana	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5702.91.19	---- altri	10 %	A
5702.92	-- di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702.92.01	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5702.92.09	--- altri	10 %	A
5702.99	-- di altre materie tessili:		
5702.99.01	--- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5702.99.09	--- altri	10 %	A
57.03	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati:		
5703.10	- di lana o di peli fini:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
5703.10.01	--- contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A
5703.10.09	--- altri	10 %	A
	-- altri:		
5703.10.11	--- vellutati, contenenti almeno l'80 % in peso di lana nel velluto	10 %	A
5703.10.19	--- altri	10 %	A
5703.20	- di nylon o di altre poliammidi:		
5703.20.01	-- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5703.20.09	-- altri	10 %	A
5703.30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5703.30.01	-- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5703.30.09	-- altri	10 %	A
5703.90	- di altre materie tessili:		
5703.90.01	-- Tappeti, tagliati, fabbricati o modellati, per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore, come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
5703.90.09	-- altri	10 %	A
57.04	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non "tufted" né "floccati", anche confezionati:		
5704.10.00	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	5 %	A
5704.20.00	- Quadrelli con superficie superiore a 0,3 m ² ma non superiore a 1 m ²	5 %	A
5704.90	- altri:		
5704.90.01	-- in pezza	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5704.90.09	-- altri	5 %	A
57.05	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati		
5705.00.00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	10 %	A
58	TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI		
58.01	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 58.02 o 58.06:		
5801.10.00	- di lana o di peli fini	5 %	A
	- di cotone:		
5801.21.00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	Esenzione	A
5801.22.00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	Esenzione	A
5801.23.00	-- altri velluti e felpe a trama	Esenzione	A
5801.26.00	-- Tessuti di ciniglia	Esenzione	A
5801.27.00	-- Velluti e felpe a catena	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di fibre sintetiche o artificiali:		
5801.31.00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	Esenzione	A
5801.32.00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	Esenzione	A
5801.33.00	-- altri velluti e felpe a trama	Esenzione	A
5801.36.00	-- Tessuti di ciniglia	Esenzione	A
5801.37.00	-- Velluti e felpe a catena	Esenzione	A
5801.90.00	- di altre materie tessili	Esenzione	A
58.02	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 58.06; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 57.03:		
	- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:		
5802.11.00	-- greggi	Esenzione	A
5802.19.00	-- altri	Esenzione	A
5802.20.00	- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5802.30	- Superfici tessili "tufted":		
5802.30.01	-- con una base di tessuti o stoffe non tessute	5 %	A
5802.30.15	-- con una base di stoffa a maglia	5 %	A
	-- altre:		
5802.30.31	--- di lana o di peli fini	5 %	A
5802.30.39	--- altri	5 %	A
58.03	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06		
5803.00.00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06	Esenzione	A
58.04	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 60.02 a 60.06:		
5804.10.00	- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate	Esenzione	A
	- Pizzi a macchina:		
5804.21.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5804.29.00	-- di altre materie tessili	Esenzione	A
5804.30.00	- Pizzi a mano	Esenzione	A
58.05	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati		
5805.00.00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Esenzione	A
58.06	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):		
5806.10	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di cinghia o di tessuti ricci del tipo spugna:		
5806.10.02	-- Tessuti ricci del tipo spugna	Esenzione	A
5806.10.19	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5806.20	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma:		
5806.20.01	-- altri tessuti contenenti fibre di elastomeri	Esenzione	A
5806.20.09	-- altri	5 %	A
	- altri nastri, galloni e simili:		
5806.31.00	-- di cotone	5 %	A
5806.32.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
5806.39.00	-- di altre materie tessili	5 %	A
5806.40.00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	5 %	A
58.07	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:		
5807.10.00	- tessuti	5 %	A
5807.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
58.08	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
5808.10	- Trecce in pezza:		
5808.10.01	-- Filo per suture chirurgiche, intrecciato, non assorbibile; nastro ombelicale sterile	Esenzione	A
5808.10.09	-- altre	5 %	A
5808.90.00	- altri	5 %	A
58.09	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove		
5809.00.00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Esenzione	A
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
5810.10.00	- Ricami chimici o aéroennes e ricami a fondo tagliato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri ricami:		
5810.91.00	-- di cotone	Esenzione	A
5810.92.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	Esenzione	A
5810.99.00	-- di altre materie tessili	Esenzione	A
58.11	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 58.10		
5811.00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 58.10:		
5811.00.01	- di seta	Esenzione	A
5811.00.09	- altri	5 %	A
59	TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
59.01	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:		
5901.10.00	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	Esenzione	A
5901.90.00	- altri	Esenzione	A
59.02	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
5902.10.00	- di nylon o di altre poliammidi	Esenzione	A
5902.20.00	- di poliesteri	Esenzione	A
5902.90.00	- altri	Esenzione	A
59.03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02:		
5903.10.00	- con poli(cloruro di vinile)	5 %	A
5903.20.00	- con poliuretano	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5903.90	- altri:		
5903.90.01	-- Tessuti di rinforzo termoadesivi	Esenzione	A
5903.90.09	-- altri	5 %	A
59.04	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:		
5904.10.00	- Linoleum	5 %	A
5904.90.00	- altri	5 %	A
59.05	Rivestimenti murali di materie tessili		
5905.00.00	Rivestimenti murali di materie tessili	5 %	A
59.06	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02:		
5906.10.00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	Esenzione	A
	- altri:		
5906.91	--- a maglia:		
5906.91.01	--- elastici	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5906.91.18	--- altri	Esenzione	A
5906.99.00	-- altri	Esenzione	A
59.07	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
5907.00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:		
5907.00.01	- Tessuti spalmati o impregnati di olio o di una spalmatura a base di olio	Esenzione	A
	- Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti:		
5907.00.11	-- Nastri per l'isolamento elettrico	Esenzione	A
5907.00.19	-- Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere o nastri inchiostriatori simili	Esenzione	A
5907.00.29	-- altri	5 %	A
5907.00.39	- Tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Esenzione	A
59.08	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, formelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5908.00.00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, formelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Esenzione	A
59.09	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		
5909.00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:		
5909.00.01	- con raccordi o altri accessori annessi	5 %	A
5909.00.09	- altri	Esenzione	A
59.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie		
5910.00.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
59.11	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:		
5911.10.00	- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	Esenzione	A
5911.20.00	- Veli e tele da buratti, anche confezionati	Esenzione	A
	- Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):		
5911.31.00	-- di peso inferiore a 650 g/m ²	Esenzione	A
5911.32.00	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m ²	Esenzione	A
5911.40.00	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	Esenzione	A
5911.90	- altri:		
5911.90.01	-- Filtri tessili industriali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
5911.90.09	-- altri	Esenzione	A
60	STOFFE A MAGLIA		
60.01	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia:		
6001.10	- Stoffe dette a peli lunghi:		
6001.10.01	-- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Esenzione	A
	-- altre:		
6001.10.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
	--- altre:		
6001.10.25	---- di lana o di peli fini	5 %	A
6001.10.35	---- di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
6001.10.45	---- di cotone	5 %	A
6001.10.59	---- altre	5 %	A
	- Stoffe a ricci:		
6001.21	-- di cotone:		
6001.21.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6001.21.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
6001.21.29	--- altre	5 %	A
6001.22	-- di fibre sintetiche o artificiali:		
6001.22.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6001.22.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
6001.22.29	--- altre	5 %	A
6001.29	-- di altre materie tessili:		
6001.29.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6001.29.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
	--- altre:		
6001.29.21	---- di lana o di peli fini	5 %	A
6001.29.29	---- altre	5 %	A
	- altre:		
6001.91	-- di cotone:		
6001.91.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6001.91.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
6001.91.29	--- altre	5 %	A
6001.92	-- di fibre sintetiche o artificiali:		
6001.92.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6001.92.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
6001.92.29	--- altre	5 %	A
6001.99	-- di altre materie tessili:		
6001.99.01	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6001.99.09	--- impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	5 %	A
	--- altre:		
6001.99.21	---- di lana o di peli fini	5 %	A
6001.99.29	---- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
60.02	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01:		
6002.40	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma:		
6002.40.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6002.40.19	-- altre	5 %	A
6002.90	- altre:		
6002.90.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
	--- altre:		
6002.90.21	--- di lana o di peli fini	5 %	A
6002.90.23	--- di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
6002.90.25	--- di cotone	5 %	A
6002.90.29	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
60.03	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 60.01 e 60.02:		
6003.10	- di lana o di peli fini:		
6003.10.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6003.10.19	-- altre	5 %	A
6003.20	- di cotone:		
6003.20.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6003.20.19	-- altre	5 %	A
6003.30	- di fibre sintetiche:		
6003.30.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6003.30.19	-- altre	5 %	A
6003.40	- di fibre artificiali:		
6003.40.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6003.40.19	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6003.90	- altre:		
6003.90.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6003.90.19	-- altre	5 %	A
60.04	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01:		
6004.10	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma:		
6004.10.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6004.10.17	-- di lana o di peli fini; di cotone; di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
6004.10.19	-- altre	5 %	A
6004.90	- altre:		
6004.90.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
	-- altre:		
6004.90.13	--- di lana o di peli fini	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6004.90.15	--- di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
6004.90.17	--- di cotone	5 %	A
6004.90.19	--- altre	5 %	A
60.05	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04:		
	- di cotone:		
6005.21	-- gregge o imbianchite:		
6005.21.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.21.19	--- altre	5 %	A
6005.22	-- tinte:		
6005.22.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.22.19	--- altre	5 %	A
6005.23	-- a colori:		
6005.23.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.23.19	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6005.24	-- stampe:		
6005.24.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.24.19	--- altre	5 %	A
	- di fibre sintetiche:		
6005.35	-- Stoffe menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo:		
6005.35.10	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.35.19	--- altre	5 %	A
6005.36	-- altre, gregge o imbianchite:		
6005.36.10	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.36.19	--- altre	5 %	A
6005.37	- altre, tinte:		
6005.37.10	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.37.19	--- altre	5 %	A
6005.38	-- altre, di filati di diversi colori:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6005.38.10	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.38.19	--- altre	5 %	A
6005.39	-- altre, stampate:		
6005.39.10	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.39.19	--- altre	5 %	A
	- di fibre artificiali:		
6005.41	-- gregge o imbianchite:		
6005.41.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.41.19	--- altre	5 %	A
6005.42	-- tinte:		
6005.42.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.42.19	--- altre	5 %	A
6005.43	-- a colori:		
6005.43.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6005.43.19	--- altre	5 %	A
6005.44	-- stampate:		
6005.44.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6005.44.19	--- altre	5 %	A
6005.90	- altre:		
6005.90.15	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
	-- altre:		
6005.90.21	--- di lana o di peli fini	5 %	A
6005.90.29	--- altre	5 %	A
60.06	Altre stoffe a maglia:		
6006.10	- di lana o di peli fini:		
6006.10.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.10.19	-- altre	5 %	A
	- di cotone:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6006.21	-- gregge o imbianchite:		
6006.21.11	--- per confezionare carni	Esenzione	A
6006.21.15	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.21.19	--- altre	5 %	A
6006.22	-- tinte:		
6006.22.11	--- per confezionare carni	Esenzione	A
6006.22.15	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.22.19	--- altre	5 %	A
6006.23	-- a colori:		
6006.23.11	--- per confezionare carni	Esenzione	A
6006.23.15	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.23.19	--- altre	5 %	A
6006.24	-- stampate:		
6006.24.11	--- per confezionare carni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6006.24.15	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.24.19	--- altre	5 %	A
	- di fibre sintetiche:		
6006.31	-- gregge o imbianchite:		
6006.31.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.31.19	--- altre	5 %	A
6006.32	-- tinte:		
6006.32.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.32.19	--- altre	5 %	A
6006.33	-- a colori:		
6006.33.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.33.19	--- altre	5 %	A
6006.34	-- stampate:		
6006.34.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6006.34.19	--- altre	5 %	A
	- di fibre artificiali:		
6006.41	-- gregge o imbianchite:		
6006.41.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.41.19	--- altre	5 %	A
6006.42	-- tinte:		
6006.42.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.42.19	--- altre	5 %	A
6006.43	-- a colori:		
6006.43.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.43.19	--- altre	5 %	A
6006.44	-- stampate:		
6006.44.11	--- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.44.19	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6006.90	- altre:		
6006.90.11	-- cucite con punto a maglia	Esenzione	A
6006.90.19	-- altre	5 %	A
61	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA		
61.01	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 61.03:		
6101.20	- di cotone:		
6101.20.02	-- Cappotti	10 %	A
6101.20.22	-- altri	10 %	A
6101.30	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6101.30.02	-- Cappotti	10 %	A
6101.30.22	-- altri	10 %	A
6101.90.00	- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
61.02	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 61.04:		
6102.10	- di lana o di peli fini:		
6102.10.02	-- Cappotti	10 %	A
6102.10.22	-- altri	10 %	A
6102.20	- di cotone:		
6102.20.02	-- Cappotti	10 %	A
6102.20.22	-- altri	10 %	A
6102.30	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6102.30.02	-- Cappotti	10 %	A
6102.30.22	-- altri	10 %	A
6102.90.00	- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
61.03	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:		
6103.10.00	- Vestiti o completi	10 %	A
	- Insiemi:		
6103.22.00	-- di cotone	10 %	A
6103.23.00	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6103.29.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Giacche:		
6103.31.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6103.32.02	-- di cotone	10 %	A
6103.33.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6103.39.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		
6103.41.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6103.42	-- di cotone:		
6103.42.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"	10 %	A
6103.42.12	--- altri	10 %	A
6103.43	-- di fibre sintetiche:		
6103.43.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"	10 %	A
6103.43.18	--- altri	10 %	A
6103.49	-- di altre materie tessili:		
6103.49.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts"	10 %	A
6103.49.12	--- altri	10 %	A
61.04	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:		
	- Abiti a giacca (tailleurs):		
6104.13.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6104.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Insieme:		
6104.22.02	-- di cotone	10 %	A
6104.23.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6104.29.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Giacche:		
6104.31.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6104.32.02	-- di cotone	10 %	A
6104.33.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6104.39.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Abiti interi:		
6104.41.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6104.42.02	-- di cotone	10 %	A
6104.43.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6104.44.02	-- di fibre artificiali	10 %	A
6104.49.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Gonne e gonne-pantaloni:		
6104.51.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6104.52.02	-- di cotone	10 %	A
6104.53.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6104.59.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		
6104.61.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6104.62.02	-- di cotone	10 %	A
6104.63.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6104.69.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
61.05	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6105.10	- di cotone:		
6105.10.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6105.10.12	-- altre taglie	10 %	A
6105.20	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6105.20.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6105.20.12	-- altre taglie	10 %	A
6105.90	- di altre materie tessili:		
6105.90.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6105.90.12	-- altre taglie	10 %	A
61.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:		
6106.10	- di cotone:		
6106.10.02	-- Camicette	10 %	A
6106.10.12	-- altre	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6106.20	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6106.20.02	-- Camicette	10 %	A
6106.20.12	-- altre	10 %	A
6106.90	- di altre materie tessili:		
6106.90.02	-- Camicette	10 %	A
6106.90.12	-- altre	10 %	A
61.07	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:		
	- Slips e mutande:		
6107.11.02	-- di cotone	10 %	A
6107.12.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6107.19.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Camicie da notte e pigiami:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6107.21.02	-- di cotone	10 %	A
6107.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6107.29.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6107.91.02	-- di cotone	10 %	A
6107.99.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
61.08	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:		
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6108.11.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6108.19.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Slips e mutandine:		
6108.21.02	-- di cotone	10 %	A
6108.22.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6108.29.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Camicie da notte e pigiami:		
6108.31.02	-- di cotone	10 %	A
6108.32.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6108.39.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6108.91.02	-- di cotone	10 %	A
6108.92.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6108.99.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
61.09	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:		
6109.10	- di cotone:		
	-- T-shirts:		
6109.10.02	--- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6109.10.12	--- altre taglie	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6109.10.22	-- altri	10 %	A
6109.90	- di altre materie tessili:		
	-- T-shirts:		
6109.90.02	--- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6109.90.12	--- altre taglie	10 %	A
6109.90.22	-- altre	10 %	A
61.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:		
	- di lana o di peli fini:		
6110.11.02	-- di lana	10 %	A
6110.12.02	-- di capra del Kashmir (cashmere)	10 %	A
6110.19.02	-- altri	10 %	A
6110.20.02	- di cotone	10 %	A
6110.30.02	- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6110.90.02	- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
61.11	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):		
6111.20	- di cotone:		
6111.20.01	-- Calzettoni, calzini e simili	10 %	A
6111.20.22	-- altri	10 %	A
6111.30	- di fibre sintetiche:		
6111.30.01	-- Calzettoni, calzini e simili	10 %	A
6111.30.22	-- altri	10 %	A
6111.90	- di altre materie tessili:		
6111.90.01	-- Calzettoni, calzini e simili	10 %	A
6111.90.22	-- altri	10 %	A
61.12	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia:		
	- Tute sportive:		
6112.11.02	-- di cotone	10 %	A
6112.12.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6112.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
6112.20.00	- Tute da sci e completi da sci	10 %	A
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:		
6112.31.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6112.39.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:		
6112.41.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6112.49.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
61.13	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07		
6113.00.00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 59.03, 59.06, 59.07	10 %	A
61.14	Altri indumenti, a maglia:		
6114.20.02	- di cotone	10 %	A
6114.30.02	- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6114.90.02	- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
61.15	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia:		
6115.10	- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici):		
6115.10.01	-- Calzemaglie (collants):	10 %	A
	--- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:		
6115.10.05	--- Calze elastiche	Esenzione	A
	--- altre:		
	---- Calze:		
6115.10.09	---- interamente o principalmente di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6115.10.15	---- altre	10 %	A
6115.10.19	---- altre	10 %	A
	-- altre:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6115.10.59	--- per donna e ragazza	10 %	A
	--- per uomini e ragazzi:		
6115.10.69	---- Copripunte e calze a tre quarti	10 %	A
6115.10.79	---- altri	10 %	A
	- Altre calzemaglie (collants):		
6115.21.00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	10 %	A
6115.22.00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	10 %	A
6115.29.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
6115.30	- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:		
6115.30.01	-- Calze elastiche	Esenzione	A
	-- altri:		
	--- Calze:		
6115.30.09	---- interamente o principalmente di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6115.30.19	---- altri	10 %	A
6115.30.29	--- altri	10 %	A
	- altri:		
6115.94	-- di lana o di peli fini:		
6115.94.01	--- Calzature senza solette	10 %	A
	--- altri:		
6115.94.09	---- per donna e ragazza	10 %	A
	---- per uomini e ragazzi:		
6115.94.19	----- Copripunte e calze a tre quarti	10 %	A
6115.94.29	----- altri	10 %	A
6115.95	-- di cotone:		
6115.95.01	--- Calzature senza solette	10 %	A
	--- altri:		
6115.95.09	---- per donna e ragazza	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	---- per uomini e ragazzi:		
6115.95.19	----- Copripunte e calze a tre quarti	10 %	A
6115.95.29	----- altri	10 %	A
6115.96	-- di fibre sintetiche:		
6115.96.01	--- Calzature senza solette	10 %	A
	--- altri:		
6115.96.09	----- per donna e ragazza	10 %	A
	----- per uomini e ragazzi:		
6115.96.19	----- Copripunte e calze a tre quarti	10 %	A
6115.96.29	----- altri	10 %	A
6115.99	-- di altre materie tessili:		
6115.99.02	--- Calzature senza solette	10 %	A
	--- altri:		
6115.99.12	----- per donna e ragazza	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	---- per uomini e ragazzi:		
6115.99.21	----- Copripunte e calze a tre quarti	10 %	A
6115.99.29	----- altri	10 %	A
61.16	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia:		
6116.10	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:		
6116.10.10	-- Guanti	5 %	A
	-- altri:		
6116.10.20	--- di lana o di peli fini	5 %	A
6116.10.90	--- altri	5 %	A
	- altri:		
6116.91.00	-- di lana o di peli fini	5 %	A
6116.92.00	-- di cotone	5 %	A
6116.93.00	-- di fibre sintetiche	5 %	A
6116.99.00	-- di altre materie tessili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
61.17	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:		
6117.10.00	- Sciali, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	10 %	A
6117.80	- altri accessori:		
6117.80.02	-- Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	10 %	A
	-- altri:		
6117.80.05	--- gommati	5 %	A
6117.80.15	--- elastici	5 %	A
6117.80.19	--- altri	5 %	A
6117.90.00	- Parti	Parti	A
62	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA		
62.01	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 62.03:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6201.11.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6201.12.02	-- di cotone	10 %	A
6201.13.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6201.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6201.91.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6201.92.02	-- di cotone	10 %	A
6201.93.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6201.99.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
62.02	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 62.04:		
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6202.11.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6202.12.00	-- di cotone	10 %	A
6202.13.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6202.19.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6202.91.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6202.92.02	-- di cotone	10 %	A
6202.93.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6202.99.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
62.03	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:		
	- Vestiti o insiemi:		
6203.11.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6203.12.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6203.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Insiemei:		
6203.22.02	-- di cotone	10 %	A
6203.23.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6203.29.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Giacche:		
6203.31.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6203.32.02	-- di cotone	10 %	A
6203.33.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6203.39.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		
6203.41.02	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6203.42.02	-- di cotone	10 %	A
6203.43.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6203.49.02	-- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
62.04	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:		
	- Abiti a giacca (tailleurs):		
6204.11.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6204.12.00	-- di cotone	10 %	A
6204.13.00	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6204.19.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Insieme:		
6204.21.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6204.22.00	-- di cotone	10 %	A
6204.23.00	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6204.29.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Giacche:		
6204.31.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6204.32.02	-- di cotone	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6204.33.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6204.39.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Abiti interi:		
6204.41.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6204.42.00	-- di cotone	10 %	A
6204.43.00	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6204.44.00	-- di fibre artificiali	10 %	A
6204.49.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Gonne e gonne-pantaloni:		
6204.51.00	-- di lana o di peli fini	10 %	A
6204.52.02	-- di cotone	10 %	A
6204.53.02	-- di fibre sintetiche	10 %	A
6204.59.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6204.61	-- di lana o di peli fini:		
6204.61.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "shorts" e jeans	10 %	A
6204.61.19	--- altri	10 %	A
6204.62	-- di cotone:		
6204.62.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "shorts" e jeans	10 %	A
6204.62.19	--- altri	10 %	A
6204.63	-- di fibre sintetiche:		
6204.63.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "shorts" e jeans	10 %	A
6204.63.19	--- altri	10 %	A
6204.69	-- di altre materie tessili:		
6204.69.02	--- Pantaloni, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "shorts" e jeans	10 %	A
6204.69.19	--- altri	10 %	A
62.05	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:		
6205.20	- di cotone:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6205.20.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6205.20.12	-- altre taglie	10 %	A
6205.30	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6205.30.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6205.30.12	-- altre taglie	10 %	A
6205.90	- di altre materie tessili:		
6205.90.02	-- di taglie non superiori a 81 cm di circonferenza torace	10 %	A
6205.90.12	-- altre taglie	10 %	A
62.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:		
6206.10	- di seta o di cascami di seta:		
6206.10.02	-- Camicette	10 %	A
6206.10.12	-- altre	10 %	A
6206.20	- di lana o di peli fini:		
6206.20.02	-- Camicette	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6206.20.08	-- altre	10 %	A
6206.30	- di cotone:		
6206.30.02	-- Camicette	10 %	A
6206.30.12	-- altre	10 %	A
6206.40	- di fibre sintetiche o artificiali:		
6206.40.02	-- Camicette	10 %	A
6206.40.12	-- altre	10 %	A
6206.90	- di altre materie tessili:		
6206.90.02	-- Camicette	10 %	A
6206.90.12	-- altre	10 %	A
62.07	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:		
	- Slips e mutande:		
6207.11.02	-- di cotone	10 %	A
6207.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Camicie da notte e pigiami:		
6207.21.02	-- di cotone	10 %	A
6207.22.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6207.29.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6207.91	-- di cotone:		
6207.91.02	--- Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	10 %	A
6207.91.12	--- altri	10 %	A
6207.99	-- di altre materie tessili:		
6207.99.02	--- Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	10 %	A
6207.99.18	--- altri	10 %	A
62.08	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:		
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6208.11.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6208.19.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- Camicie da notte e pigiami:		
6208.21.02	-- di cotone	10 %	A
6208.22.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6208.29.02	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri:		
6208.91	-- di cotone:		
6208.91.01	--- Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	10 %	A
6208.91.12	--- altri	10 %	A
6208.92	-- di fibre sintetiche o artificiali:		
6208.92.01	--- Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	10 %	A
6208.92.12	--- altri	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6208.99	-- di altre materie tessili:		
6208.99.01	--- Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	10 %	A
6208.99.12	--- altri	10 %	A
62.09	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):		
6209.20.00	- di cotone	10 %	A
6209.30.00	- di fibre sintetiche:	10 %	A
6209.90.00	- di altre materie tessili:	10 %	A
62.10	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 e 59.07:		
6210.10.02	- con prodotti delle voci 56.02 o 56.03	10 %	A
6210.20.00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19	10 %	A
6210.30.00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19	10 %	A
6210.40.00	- altri indumenti per uomo o ragazzo	10 %	A
6210.50.02	- altri indumenti per donna o ragazza	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
62.11	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:		
	- Costumi, mutandine e slips da bagno:		
6211.11.02	-- per uomo o ragazzo	10 %	A
6211.12.00	-- per donna o ragazza	10 %	A
6211.20.00	- Tute da sci e completi da sci	10 %	A
	- altri indumenti per uomo o ragazzo:		
6211.32.02	-- di cotone	10 %	A
6211.33.02	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6211.39.00	-- di altre materie tessili	10 %	A
	- altri indumenti per donna o ragazza:		
6211.42.00	-- di cotone	10 %	A
6211.43.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6211.49	-- di altre materie tessili:		
6211.49.10	--- di lana o di peli fini	10 %	A
6211.49.90	--- altri	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
62.12	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:		
6212.10.02	- Reggiseno	10 %	A
6212.20.02	- Guaine e guaine-mutandine	10 %	A
6212.30.02	- Modellatori	10 %	A
6212.90	- altri:		
6212.90.02	-- altri manufatti	10 %	A
	--- Parti dei manufatti della voce:		
6212.90.11	--- Bretelle, confezionate	Esenzione	A
6212.90.18	--- altre	10 %	A
62.13	Fazzoletti da naso e da taschino:		
6213.20.00	- di cotone	Esenzione	A
6213.90.00	- di altre materie tessili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
62.14	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili:		
6214.10.00	- di seta o di cascami di seta	10 %	A
6214.20.00	- di lana o di peli fini	10 %	A
6214.30.00	- di fibre sintetiche	10 %	A
6214.40.00	- di fibre artificiali	10 %	A
6214.90.00	- di altre materie tessili	10 %	A
62.15	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:		
6215.10.02	- di seta o di cascami di seta	10 %	A
6215.20.02	- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
6215.90.02	- di altre materie tessili	10 %	A
62.16	Guanti, mezzoganti e muffole		
6216.00.00	Guanti, mezzoganti e muffole	5 %	A
62.17	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 62.12:		
6217.10.00	- Accessori	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6217.90.00	- Parti	Parti	A
63	ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
	I.- ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
63.01	Coperte:		
6301.10.00	- Coperte a riscaldamento elettrico	5 %	A
6301.20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:		
6301.20.02	-- a maglia	Esenzione	A
	-- altre:		
6301.20.05	--- di superficie non superiore a 1 m ²	5 %	A
6301.20.08	--- altre	5 %	A
6301.30	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:		
6301.30.02	-- a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altre:		
6301.30.05	--- di superficie non superiore a 1 m ²	5 %	A
6301.30.08	--- altre	5 %	A
6301.40	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:		
6301.40.02	-- a maglia	Esenzione	A
	-- altre:		
6301.40.05	--- di superficie non superiore a 1 m ²	5 %	A
6301.40.08	--- altre	5 %	A
6301.90	- altre coperte:		
6301.90.02	-- a maglia	Esenzione	A
	-- altre:		
6301.90.05	--- di superficie non superiore a 1 m ²	5 %	A
6301.90.08	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
63.02	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina:		
6302.10.00	- Biancheria da letto a maglia	5 %	A
	- altra biancheria da letto, stampata:		
6302.21	-- di cotone:		
6302.21.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da letto, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A
6302.21.09	--- altro	5 %	A
6302.22	-- di fibre sintetiche o artificiali:		
6302.22.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da letto, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A
6302.22.09	--- altro	5 %	A
6302.29	-- di altre materie tessili:		
6302.29.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da letto, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6302.29.09	--- altro	5 %	A
	- altra biancheria da letto:		
6302.31	-- di cotone:		
6302.31.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da lettino, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A
6302.31.09	--- altro	5 %	A
6302.32	-- di fibre sintetiche o artificiali:		
6302.32.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da lettino, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A
6302.32.09	--- altro	5 %	A
6302.39	-- di altre materie tessili:		
6302.39.01	--- Lenzuola con angoli, federe con balze, proteggi materasso da lettino, copritrapunte, coprimaterassi, copripiumini e copritrapuntini	5 %	A
6302.39.09	--- altro	5 %	A
6302.40.00	- Biancheria da tavola a maglia	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altra biancheria da tavola:		
6302.51.00	-- di cotone	5 %	A
6302.53.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	5 %	A
6302.59.00	-- di altre materie tessili	5 %	A
6302.60.00	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	Esenzione	A
	- altra		
6302.91.00	-- di cotone	Esenzione	A
6302.93.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	Esenzione	A
6302.99.00	-- di altre materie tessili	Esenzione	A
63.03	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:		
	- a maglia:		
6303.12.00	-- di fibre sintetiche	5 %	A
6303.19.00	-- di altre materie tessili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
6303.91	-- di cotone:		
6303.91.01	--- Tendine	5 %	A
6303.91.09	--- altre	5 %	A
6303.92	-- di fibre sintetiche:		
6303.92.01	--- Tendine	5 %	A
6303.92.09	--- altre	5 %	A
6303.99	-- di altre materie tessili:		
6303.99.01	--- Tendine	5 %	A
6303.99.09	--- altre	5 %	A
63.04	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 94.04:		
	- Copriletto:		
6304.11.00	-- a maglia	5 %	A
6304.19.00	--- altri	5 %	A
6304.20.00	- Zanzariere per letti di cui alla nota di sottovoce I del presente capitolo	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
6304.91.00	-- a maglia	5 %	A
6304.92.00	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	5 %	A
6304.93.00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	5 %	A
6304.99.00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	5 %	A
63.05	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
6305.10	- di iuta o di altre fibre tessili lberiane della voce 53.03:		
6305.10.01	-- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.10.09	-- altri	5 %	A
6305.20	- di cotone:		
6305.20.01	-- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.20.09	-- altri	5 %	A
	- di materie tessili sintetiche o artificiali:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6305.32	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:		
6305.32.10	--- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.32.90	--- altri	5 %	A
6305.33	-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305.33.10	--- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.33.90	--- altri	5 %	A
6305.39	-- altri:		
6305.39.10	--- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.39.90	--- altri	5 %	A
6305.90	- di altre materie tessili:		
6305.90.01	-- Sacchi per lana	Esenzione	A
6305.90.09	-- altri	5 %	A
63.06	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- Copertoni e tende per l'esterno:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6306.12.00	-- di fibre sintetiche	5 %	A
6306.19.00	-- di altre materie tessili	5 %	A
	- Tende:		
6306.22.00	-- di fibre sintetiche	5 %	A
6306.29.00	-- di altre materie tessili	5 %	A
6306.30.00	- Vele	5 %	A
6306.40.00	- Materassi pneumatici	Esenzione	A
6306.90	- altri:		
6306.90.10	-- Guanciali e cuscini pneumatici	Esenzione	A
6306.90.90	-- altri	5 %	A
63.07	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:		
6307.10.00	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	5 %	A
6307.20.00	- Cinture e giubbotti di salvataggio	5 %	A
6307.90	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Bandiere, guidoni e striscioni:		
6307.90.01	--- Bandiere nazionali	Esenzione	A
6307.90.09	--- altri	5 %	A
6307.90.19	-- Tele per caseifici; fasce da polso; ricami in pezza doppi, combinati o congiunti; cinturini e nastri per ombrelli; paraspifferi	Esenzione	A
6307.90.21	-- Ginocchiere e cavigliere	Esenzione	A
6307.90.28	-- altri	5 %	A
	II.- ASSORTIMENTI		
63.08	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto		
6308.00.00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	III.- OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
63.09	Oggetti da rigattiere		
6309.00	Oggetti da rigattiere:		
6309.00.01	- Abbigliamento	\$1,87/kg*	A
6309.00.11	- Calzature	\$1,87/kg*	A
6309.00.19	- altri	Esenzione	A
63.10	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:		
6310.10.00	- selezionati	Esenzione	A
6310.90.00	- altri	Esenzione	A
64	CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI		
64.01	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6401.10	- Calzature con puntale protettivo di metallo:		
	-- Stivali di gomma:		
6401.10.02	--- Gomma	Esenzione	A
	--- altri:		
6401.10.04	---- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6401.10.06	---- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6401.10.08	---- altre taglie	10 %	A
	-- Altre calzature:		
6401.10.11	--- non oltre la taglia per adulti 4	10 %	A
6401.10.19	--- altre taglie	10 %	A
	- Altre calzature:		
6401.92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:		
	--- Stivali di gomma:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6401.92.02	---- Gomma	Esenzione	A
	---- altri:		
6401.92.04	----- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6401.92.06	----- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6401.92.09	----- altre taglie	10 %	A
	--- altri:		
6401.92.11	---- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6401.92.21	---- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6401.92.29	---- altre taglie	10 %	A
6401.99	-- altre:		
6401.99.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6401.99.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6401.99.19	--- altre taglie	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
64.02	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:		
	- Calzature per lo sport:		
6402.12.00	-- Calzature da sci e da snowboard	Esenzione	A
6402.19	-- altre:		
6402.19.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6402.19.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6402.19.19	--- altre taglie	10 %	A
6402.20	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli:		
6402.20.01	-- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6402.20.11	-- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6402.20.19	-- altre taglie	10 %	A
	- Altre calzature:		
6402.91	-- che ricoprono la caviglia:		
6402.91.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6402.91.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6402.91.19	--- altre taglie	10 %	A
6402.99	-- altre:		
6402.99.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6402.99.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6402.99.19	--- altre taglie	10 %	A
64.03	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:		
	- Calzature per lo sport:		
6403.12.00	-- Calzature da sci e da snowboard	Esenzione	A
6403.19	-- altre:		
6403.19.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6403.19.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.19.19	--- altre taglie	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6403.20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce:		
6403.20.01	-- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6403.20.11	-- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.20.19	-- altre taglie	10 %	A
6403.40	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo:		
6403.40.01	-- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.40.09	-- altre taglie	10 %	A
	- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:		
6403.51	-- che ricoprono la caviglia:		
6403.51.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6403.51.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.51.19	--- altre taglie	10 %	A
6403.59	-- altre:		
6403.59.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6403.59.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.59.19	--- altre taglie	10 %	A
	- Altre calzature:		
6403.91	--- che ricoprono la caviglia:		
6403.91.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6403.91.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.91.19	--- altre taglie	10 %	A
6403.99	-- altre:		
6403.99.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6403.99.11	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6403.99.19	--- altre taglie	10 %	A
64.04	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:		
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6404.11	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili:		
6404.11.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
	--- altre taglie:		
	---- con tomaie in tela e soles in gomma:		
6404.11.12	----- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6404.11.15	----- altre taglie	10 %	A
	---- altre:		
6404.11.21	----- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6404.11.29	----- altre taglie	10 %	A
6404.19	-- altre:		
6404.19.01	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
	--- altre taglie:		
	---- con tomaie in tela e soles in gomma:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6404.19.12	----- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6404.19.15	----- altre taglie	10 %	A
	---- altre:		
6404.19.21	----- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6404.19.29	----- altre taglie	10 %	A
6404.20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito:		
6404.20.01	-- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6404.20.11	-- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6404.20.19	-- altre taglie	10 %	A
64.05	Altre calzature:		
6405.10	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:		
6405.10.01	-- Calzature da sci	Esenzione	A
	-- altre:		
6405.10.11	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6405.10.21	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6405.10.29	--- altre taglie	10 %	A
6405.20	- con tomaie di materie tessili:		
6405.20.01	-- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6405.20.11	-- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6405.20.19	-- altre taglie	10 %	A
6405.90	- altre:		
6405.90.01	-- Calzature da sci	Esenzione	A
	-- altre:		
6405.90.11	--- taglie per bambini dalla 0 alla 9½ inclusa	Esenzione	A
6405.90.21	--- dalla taglia per bambini 10 alla taglia per adulti 4	10 %	A
6405.90.29	--- altre taglie	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
64.06	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:		
6406.10.00	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide	5 %	A
6406.20.00	- Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	5 %	A
6406.90	- altri:		
	-- Parti di calzature:		
6406.90.10	--- Puntali di ferro o di acciaio e soles interne in acciaio inossidabile	Esenzione	A
6406.90.20	--- altre	5 %	A
6406.90.90	-- altri	5 %	A
65	CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI		
65.01	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6501.00.00	Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	Esenzione	A
65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite		
6502.00.00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	Esenzione	A
65.04	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti		
6504.00.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	10 %	A
65.05	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite		
6505.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6505.00.10	- Retine per capelli	5 %	A
6505.00.90	- altri	10 %	A
65.06	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:		
6506.10	- Copricapo di sicurezza:		
6506.10.01	-- Caschi per vigili del fuoco	Esenzione	A
6506.10.09	-- altri	10 %	A
	- altri:		
6506.91.00	-- di gomma o di materia plastica	10 %	A
6506.99.00	-- di altre materie	10 %	A
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo		
6507.00.00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
66	OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI DA PASSEGGIO, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI		
66.01	Ombrelli (da pioggia o da sole) e ombrelloni (compresi i bastoni da passeggio, gli ombrelloni da giardino e simili):		
6601.10.00	- Ombrelloni da giardino e simili	5 %	A
	- altri:		
6601.91.00	-- con asta telescopica	5 %	A
6601.99.00	-- altri	5 %	A
66.02	Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili		
6602.00	Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili:		
	- Bastoni da passeggio, bastoni-sedile e simili:		
6602.00.01	-- Bastoni da pastore	Esenzione	A
6602.00.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6602.00.19	- Fruste, frustini e simili	5 %	A
66.03	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02:		
6603.20.00	- Struttura (scheletro) di ombrello, che comprende i supporti montati su aste (bastoni)	Esenzione	A
6603.90.00	- altri	Esenzione	A
67	PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI		
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati		
6701.00.00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	5 %	A
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6702.10.00	- di materie plastiche	Esenzione	A
6702.90.00	- di altre materie	Esenzione	A
67.03	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili		
6703.00.00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	Esenzione	A
67.04	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:		
	- di materie tessili sintetiche:		
6704.11.00	-- Parrucche complete	5 %	A
6704.19.00	-- altri	5 %	A
6704.20.00	- di capelli	5 %	A
6704.90.00	- di altre materie	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
68	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI		
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)		
6801.00.00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	5 %	A
68.02	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 68.01; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:		
6802.10.00	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	5 %	A
	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:		
6802.21.00	-- Marmo, travertino e alabastro	5 %	A
6802.23.00	-- Granito	5 %	A
6802.29.00	-- altre pietre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
6802.91	-- Marmo, travertino e alabastro:		
6802.91.01	--- Manici per posate	Esenzione	A
6802.91.09	--- altri	5 %	A
6802.92	-- altre pietre calcaree:		
6802.92.01	--- Manici per posate	Esenzione	A
6802.92.09	--- altri	5 %	A
6802.93	-- Granito:		
6802.93.01	--- Manici per posate	Esenzione	A
6802.93.09	--- altri	5 %	A
6802.99	-- altre pietre:		
6802.99.01	--- Manici per posate	Esenzione	A
6802.99.09	--- altri	5 %	A
68.03	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata		
6803.00.00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
68.04	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:		
6804.10.00	- Mole per macinare o per sfibrare	Esenzione	A
	- altre mole ed oggetti simili:		
6804.21.00	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	5 %	A
6804.22.00	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica	5 %	A
6804.23.00	-- di pietre naturali	5 %	A
6804.30.00	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	Esenzione	A
68.05	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:		
6805.10	- applicati solamente su tessuto di materie tessili:		
6805.10.01	-- Lime da unghie, ricoperte di abrasivi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altri:		
6805.10.11	--- Strisce, nastri e dischi dentali	Esenzione	A
6805.10.19	--- altri	5 %	A
6805.20	- applicati solamente su carta o cartone:		
6805.20.01	-- Lime da unghie, ricoperte di abrasivi	Esenzione	A
	-- altri:		
6805.20.11	--- Strisce, nastri e dischi dentali	Esenzione	A
6805.20.19	--- altri	5 %	A
6805.30	- applicati su altre materie:		
6805.30.01	-- Lime da unghie, ricoperte di abrasivi	Esenzione	A
	-- altri:		
6805.30.11	--- Strisce, nastri e dischi dentali	Esenzione	A
6805.30.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
68.06	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69:		
6806.10.00	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	5 %	A
6806.20.00	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro	5 %	A
6806.90.00	- altri	5 %	A
68.07	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):		
6807.10.00	- in rotoli	5 %	A
6807.90.00	- altri	5 %	A
68.08	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6808.00.00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	5 %	A
68.09	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
	- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:		
6809.11.00	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	5 %	A
6809.19.00	-- altri	5 %	A
6809.90.00	- altri lavori	5 %	A
68.10	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:		
	- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:		
6810.11.00	-- Blocchi e mattoni da costruzione	5 %	A
6810.19.00	-- altri	5 %	A
	- altri lavori:		
6810.91.00	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6810.99.00	-- altri	5 %	A
68.11	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:		
6811.40	- contenenti amianto:		
6811.40.01	-- Tubi	Esenzione	A
6811.40.09	-- altri	5 %	A
	- non contenenti amianto:		
6811.81.00	-- Lastre ondulate	5 %	A
6811.82.00	-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	5 %	A
6811.89	-- altri lavori:		
6811.89.10	--- Tubi	Esenzione	A
6811.89.90	--- altri	5 %	A
68.12	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6812.80.00	- di crocidolite	Esenzione	A
	- altri:		
6812.91.00	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	Esenzione	A
6812.92.00	-- Carta, cartoni e feltri	Esenzione	A
6812.93.00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	Esenzione	A
6812.99.00	-- altri	Esenzione	A
68.13	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:		
6813.20	- contenenti amianto:		
	-- Guarnizioni per freni:		
6813.20.01	--- in pezza	Esenzione	A
	--- altre:		
6813.20.09	---- non forate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6813.20.19	---- altre	5 %	A
	-- altre:		
6813.20.29	--- in pezza	Esenzione	A
	--- Guarnizioni per frizione ad anello, anche forate per il fissaggio o il montaggio:		
6813.20.39	---- non forate	Esenzione	A
6813.20.49	---- altre	5 %	A
	--- altre:		
6813.20.59	---- non forate	Esenzione	A
6813.20.69	---- altre	5 %	A
	- non contenenti amianto:		
6813.81	-- Guarnizioni per freni:		
6813.81.01	--- in pezza	Esenzione	A
	--- altre:		
6813.81.09	---- non forate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6813.81.19	---- altre	5 %	A
6813.89	-- altre:		
6813.89.01	--- in pezza	Esenzione	A
	--- Guarnizioni per frizione ad anello, anche forate per il fissaggio o il montaggio:		
6813.89.09	---- non forate	Esenzione	A
6813.89.19	---- altre	5 %	A
	--- altre:		
6813.89.29	---- non forate	Esenzione	A
6813.89.39	---- altre	5 %	A
68.14	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:		
6814.10.00	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	Esenzione	A
6814.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
68.15	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:		
6815.10.00	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	Esenzione	A
6815.20.00	- Lavori di torba	Esenzione	A
	- altri lavori:		
6815.91.00	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite	Esenzione	A
6815.99.00	-- altri	Esenzione	A
69	PRODOTTI CERAMICI		
	I.- PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI		
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili		
6901.00.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6902.10.00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	5 %	A
6902.20.00	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti	5 %	A
6902.90	- altri:		
6902.90.01	-- Mattoni	5 %	A
6902.90.09	-- altri	5 %	A
69.03	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6903.10.00	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6903.20.00	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO_2)	5 %	A
6903.90.00	- altri	5 %	A
	II.- ALTRI PRODOTTI		
69.04	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:		
6904.10.00	- Mattoni da costruzione	5 %	A
6904.90.00	- altri	5 %	A
69.05	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:		
6905.10.00	- Tegole	5 %	A
6905.90.00	- altri	5 %	A
69.06	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica		
6906.00.00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
69.07	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura		
	- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, diverse da quelle delle sottovoci 6907.30 e 6907.40:		
6907.21	-- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, non superiore allo 0,5 %:		
	--- la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:		
6907.21.10	---- Piastrelle, cubi e tessere per mosaici	Esenzione	A
6907.21.15	---- altri	5 %	A
6907.21.19	--- altri	5 %	A
6907.22	-- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore allo 0,5 % ma non superiore al 10%:		
	--- la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6907.22.10	---- Piastrelle, cubi e tessere per mosaici	Esenzione	A
6907.22.15	---- altri	5 %	A
6907.22.19	--- altri	5 %	A
6907.23	--- con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore al 10%:		
	--- la cui superficie più grande può essere iscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:		
6907.23.10	---- Piastrelle, cubi e tessere per mosaici	Esenzione	A
6907.23.15	---- altri	5 %	A
6907.23.19	--- altri	5 %	A
6907.30	- Cubi e articoli simili per mosaici, diversi da quelli della sottovoce 6907.40:		
6907.30.15	-- la cui superficie più grande può essere iscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:	5 %	A
6907.30.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6907.40	- Ceramica di finitura:		
6907.40.15	-- la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:	5 %	A
6907.40.19	-- altra	5 %	A
69.09	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:		
	- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:		
6909.11.00	-- di porcellana	5 %	A
6909.12.00	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	Esenzione	A
6909.19.00	-- altri	Esenzione	A
6909.90.00	- altri	5 %	A
69.10	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatori e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:		
6910.10.00	- di porcellana	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
6910.90.00	- altri	5 %	A
69.11	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana:		
6911.10	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina:		
6911.10.01	-- Oggetti per il servizio da tavola e utensili da cucina	5 %	A
6911.10.09	-- altri oggetti per il servizio da cucina	5 %	A
6911.90.00	- altri	5 %	A
69.12	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana		
6912.00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana:		
6912.00.01	- Oggetti per il servizio da tavola e utensili da cucina	5 %	A
6912.00.09	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
69.13	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:		
6913.10	- di porcellana:		
6913.10.01	-- Perle, non montate né incastonate; oggetti di ornamento per calzature	Esenzione	A
6913.10.09	-- altri	5 %	A
6913.90	- altri:		
6913.90.01	-- Perle, non montate né incastonate; oggetti di ornamento per calzature	Esenzione	A
6913.90.09	-- altri	5 %	A
69.14	Altri lavori di ceramica:		
6914.10	- di porcellana:		
6914.10.01	-- Manici per posate; parti di fornelli e stufe a gas	Esenzione	A
6914.10.09	-- altri	5 %	A
6914.90	- altri:		
6914.90.01	-- Manici per posate; parti di fornelli e stufe a gas	Esenzione	A
6914.90.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
70	VETRO E LAVORI DI VETRO		
70.01	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa		
7001.00.00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa	Esenzione	A
70.02	Vetro in biglie (diverse dalle microsferre della voce 70.18), barre, bacchette o tubi, non lavorato:		
7002.10.00	- Biglie	Esenzione	A
7002.20.00	- Barre e bacchette	Esenzione	A
	- Tubi:		
7002.31.00	-- di quarzo o di altra silice fusi	Esenzione	A
7002.32.00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	Esenzione	A
7002.39.00	-- altri	Esenzione	A
70.03	Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Lastre e fogli, non armati:		
7003.12	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7003.12.10	--- con strato non riflettente	Esenzione	A
7003.12.90	--- altri	Esenzione	A
7003.19.00	-- altri	Esenzione	A
7003.20.00	- Lastre e fogli, armati	Esenzione	A
7003.30.00	- Profilati	Esenzione	A
70.04	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7004.20	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:		
7004.20.10	-- con strato non riflettente	Esenzione	A
7004.20.90	-- altro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7004.90.00	- altro vetro	Esenzione	A
70.05	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7005.10	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7005.10.10	-- con strato non riflettente	Esenzione	A
7005.10.90	-- altro	Esenzione	A
	- altro vetro non armato:		
7005.21.00	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato	Esenzione	A
7005.29.00	-- altro	Esenzione	A
7005.30.00	- Vetro armato	Esenzione	A
70.06	Vetro delle voci 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7006.00.00	Vetro delle voci 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie	Esenzione	A
70.07	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:		
	- Vetri temperati:		
7007.11	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
	--- destinati a essere utilizzati in vetture automobili e trattori:		
	---- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7007.11.02	----- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
7007.11.03	----- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7007.11.05	----- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7007.11.09	---- altri	5 %	A
7007.11.19	--- altri	Esenzione	A
7007.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Vetri formati da fogli aderenti fra loro:		
7007.21	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
	--- destinati a essere utilizzati in vetture automobili e trattori:		
	---- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7007.21.02	----- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
7007.21.03	----- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7007.21.05	----- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7007.21.09	----- altri	5 %	A
7007.21.19	--- altri	Esenzione	A
7007.29.00	-- altri	Esenzione	A
70.08	Vetri isolanti a pareti multiple		
7008.00.00	Vetri isolanti a pareti multiple	5 %	A
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:		
7009.10	- Specchi retrovisivi per veicoli:		
	-- esterni:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7009.10.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7009.10.03	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
7009.10.05	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7009.10.09	--- altri	5 %	A
7009.10.19	-- altri	5 %	A
	- altri:		
7009.91.00	-- non incorniciati	5 %	A
7009.92.00	-- incorniciati	5 %	A
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		
7010.10.00	- Ampolle	Esenzione	A
7010.20.00	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7010.90	- altri:		
	-- di capacità superiore a 1 l:		
7010.90.11	--- Barattoli per conserve	5 %	A
7010.90.18	--- altri	Esenzione	A
	-- di capacità superiore a 0,33 l ma inferiore o uguale a 1 l:		
7010.90.21	--- Barattoli per conserve	5 %	A
	--- altri:		
7010.90.25	---- di capacità inferiore a 500 ml	5 %	A
7010.90.28	---- altri	Esenzione	A
	-- di capacità superiore a 0,15 l ma inferiore o uguale a 0,33 l:		
7010.90.31	--- Barattoli per conserve	5 %	A
	--- altri:		
7010.90.35	---- di capacità inferiore a 200 ml	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7010.90.37	---- di capacità uguale o superiore a 200 ml ma non superiore a 250 ml	5 %	A
7010.90.38	---- altri	5 %	A
	-- di capacità non superiore a 0,15 l:		
7010.90.41	--- Barattoli per conserve	5 %	A
7010.90.49	--- altri	Esenzione	A
70.11	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:		
7011.10.00	- per l'illuminazione elettrica	Esenzione	A
7011.20.00	- per tubi catodici	Esenzione	A
7011.90.00	- altri	Esenzione	A
70.13	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 70.10 o 70.18:		
7013.10	- Oggetti di vetroceramica:		
7013.10.01	-- Tazze, piattini e piatti, anche in assortimenti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7013.10.09	-- altri	Esenzione	A
	- Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013.22.00	-- di cristallo al piombo	Esenzione	A
7013.28.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013.33.00	-- di cristallo al piombo	Esenzione	A
7013.37.00	-- altri	Esenzione	A
	- Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:		
7013.41.00	-- di cristallo al piombo	Esenzione	A
7013.42.00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Esenzione	A
7013.49	-- altri:		
7013.49.01	--- Tazze, piattini e piatti, anche in assortimenti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7013.49.09	--- altri	Esenzione	A
	- altri oggetti:		
7013.91.00	-- di cristallo al piombo	Esenzione	A
7013.99.00	-- altri	Esenzione	A
70.14	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 70.15), non lavorati otticamente		
7014.00.00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 70.15), non lavorati otticamente	Esenzione	A
70.15	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:		
7015.10.00	- Vetri da occhialeria medica	Esenzione	A
7015.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
70.16	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:		
7016.10.00	- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	5 %	A
7016.90	- altri:		
7016.90.01	-- Vetri riuniti in vetrate	Esenzione	A
7016.90.09	-- altri	Esenzione	A
70.17	Vetrierie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:		
7017.10.00	- di quarzo o di altra silice fusi	Esenzione	A
7017.20.00	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7017.90.00	- altre	Esenzione	A
70.18	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di bigiotteria; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di bigiotteria; microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm:		
7018.10	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:		
7018.10.01	-- Perle, diverse dalle imitazioni di perle, non montate né incastonate; perle per l'identificazione dei pazienti	Esenzione	A
7018.10.09	-- altre	5 %	A
7018.20.00	- Microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm	Esenzione	A
7018.90	- altri:		
7018.90.01	-- Occhi artificiali	Esenzione	A
7018.90.09	-- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
70.19	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):		
	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:		
7019.11.00	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	Esenzione	A
7019.12.00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	Esenzione	A
7019.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Veli, nappi, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:		
7019.31.00	-- Feltri (mats)	5 %	A
7019.32.00	-- Veli	5 %	A
7019.39.00	-- altri	5 %	A
7019.40	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings):		
7019.40.10	-- Nastro di giunzione per tappeti	Esenzione	A
7019.40.20	-- Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7019.40.30	-- Nastri, galloni e simili, quali definiti nella nota 5 del capitolo 58 e nastri, galloni e simili senza trama (bolducs), di fili o di fibre parallelizzati ed incollati:	5 %	A
7019.40.50	-- Tessuti di rinforzo di peso compreso tra 300 g inclusi e 1 000 g inclusi per m ²	5 %	A
7019.40.90	-- altri	Esenzione	A
	- altri tessuti:		
7019.51	-- di larghezza non superiore a 30 cm:		
7019.51.10	--- Nastro di giunzione per tappeti	Esenzione	A
7019.51.20	--- Trece in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza	5 %	A
7019.51.30	--- Nastri, galloni e simili, quali definiti nella nota 5 del capitolo 58 e nastri, galloni e simili senza trama (bolducs), di fili o di fibre parallelizzati ed incollati:	5 %	A
7019.51.50	--- Tessuti di rinforzo di peso compreso tra 300 g inclusi e 1 000 g inclusi per m ²	5 %	A
7019.51.90	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7019.52	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex:		
7019.52.10	--- Nastro di giunzione per tappeti	Esenzione	A
7019.52.20	--- Treccie in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza	5 %	A
7019.52.90	--- altri	Esenzione	A
7019.59	-- altri:		
7019.59.10	--- Nastro di giunzione per tappeti	Esenzione	A
7019.59.20	--- Treccie in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza	5 %	A
7019.59.50	--- Tessuti di rinforzo di peso compreso tra 300 g inclusi e 1 000 g inclusi per m ²	5 %	A
7019.59.90	--- altri	Esenzione	A
7019.90	- altri:		
	-- altri tessuti:		
7019.90.02	--- Treccie in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7019.90.08	--- Tela di rinforzo	Esenzione	A
7019.90.17	--- altri	Esenzione	A
7019.90.29	-- altri	5 %	A
70.20	Altri lavori di vetro		
7020.00	Altri lavori di vetro:		
7020.00.01	- Indicatori di livello	Esenzione	A
7020.00.09	- Galleggianti per reti da pesca; stampi specialmente adatti per formare le materie plastiche; manici per posate	Esenzione	A
7020.00.15	- Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto	Esenzione	A
7020.00.19	- altri	5 %	A
71	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	I.- PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
71.01	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7101.10	- Perle fini:		
7101.10.10	-- Perle assortite infilate temporaneamente per comodità di trasporto	5 %	A
7101.10.90	-- altre	Esenzione	A
	- Perle coltivate:		
7101.21.00	-- gregge	Esenzione	A
7101.22	-- lavorate:		
7101.22.10	--- Perle assortite infilate temporaneamente per comodità di trasporto	5 %	A
7101.22.90	--- altre	Esenzione	A
71.02	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:		
7102.10.00	- non selezionati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- industriali:		
7102.21.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	Esenzione	A
7102.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- non industriali:		
7102.31.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	Esenzione	A
7102.39.00	-- altri	Esenzione	A
71.03	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7103.10.00	- gregge o semplicemente segate o sgrassate	Esenzione	A
	- altri:		
7103.91.00	-- Rubini, zaffiri e smeraldi	Esenzione	A
7103.99	-- altre:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7103.99.01	--- Pietra verde, amazzonite, bowenite, cloromelanite, giada e nefrite	5 %	A
7103.99.09	--- altre	Esenzione	A
71.04	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7104.10.00	- Quarzo piezoelettrico	Esenzione	A
7104.20.00	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate	Esenzione	A
7104.90.00	- altre	Esenzione	A
71.05	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:		
7105.10.00	- di diamanti	Esenzione	A
7105.90.00	- altri	Esenzione	A
	II.- METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
71.06	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7106.10.00	- Polveri	Esenzione	A
	- altro:		
7106.91.00	-- greggio	Esenzione	A
7106.92.00	-- semilavorato	Esenzione	A
71.07	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati		
7107.00.00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	Esenzione	A
71.08	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:		
	- per usi non monetari:		
7108.11.00	-- Polveri	Esenzione	A
7108.12.00	-- greggio	Esenzione	A
7108.13.00	-- semilavorato	Esenzione	A
7108.20.00	- per uso monetario	Esenzione	A
71.09	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7109.00.00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	Esenzione	A
71.10	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:		
	- Platino:		
7110.11.00	-- greggio o in polvere	Esenzione	A
7110.19.00	-- altro	Esenzione	A
	- Palladio:		
7110.21.00	-- greggio o in polvere	Esenzione	A
7110.29.00	-- altro	Esenzione	A
	- Rodio:		
7110.31.00	-- greggio o in polvere	Esenzione	A
7110.39.00	-- altro	Esenzione	A
	- Iridio, osmio e rutenio:		
7110.41.00	-- greggi o in polvere	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7110.49.00	-- altri	Esenzione	A
71.11	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati		
7111.00.00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	Esenzione	A
71.12	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:		
7112.30.00	- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di orficeria	Esenzione	A
	- altri:		
7112.91.00	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di orficeria contenenti altri metalli preziosi	Esenzione	A
7112.92.00	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di orficeria contenenti altri metalli preziosi	Esenzione	A
7112.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	III.- MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI		
71.13	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113.11	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi:		
7113.11.01	--- Portasigarette, portasigari, astucci per tabacco e per pipe e loro parti, diversi dagli oggetti con pietra verde	Esenzione	A
7113.11.09	--- altri	5 %	A
7113.19	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113.19.01	--- Portasigarette, portasigari, astucci per tabacco e per pipe e loro parti, diversi dagli oggetti con pietra verde	Esenzione	A
7113.19.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7113.20	- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113.20.01	-- Portasigarette, portasigari, astucci per tabacco e per pipe e loro parti, diversi dagli oggetti con pietra verde	Esenzione	A
7113.20.09	-- altri	5 %	A
71.14	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7114.11	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi:		
7114.11.01	--- Astucci per gioielli, portasigari e portasigarette di o con perle o pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, diversi da quelli con pietra verde; coltelli, forchette e cucchiai e loro parti diversi da quelli con pietra verde	Esenzione	A
7114.11.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7114.19	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7114.19.01	--- Astucci per gioielli, portasigari e portasigarette di o con perle o pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, diversi da quelli con pietra verde; coltelli, forchette e cucchiai e loro parti diversi da quelli con pietra verde	Esenzione	A
7114.19.09	--- altri	5 %	A
7114.20	- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7114.20.01	-- Astucci per gioielli, portasigari e portasigarette di o con perle o pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, diversi da quelli con pietra verde; coltelli, forchette e cucchiai e loro parti diversi da quelli con pietra verde	Esenzione	A
7114.20.09	-- altri	5 %	A
71.15	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7115.10.00	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7115.90	- altri:		
7115.90.01	-- Storte, piatti o altri apparecchi per usi tecnici o chimici	Esenzione	A
7115.90.09	-- altri	5 %	A
71.16	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116.10.00	- di perle fini o coltivate	5 %	A
7116.20	- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116.20.01	-- Assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Esenzione	A
	-- altri:		
7116.20.11	--- Cammei, non montati	Esenzione	A
7116.20.19	--- Manici per posate	Esenzione	A
7116.20.29	--- altri	5 %	A
71.17	Minuterie di bigiotteria:		
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7117.11.00	-- Gemelli e bottoncini	5 %	A
7117.19.00	-- altri	5 %	A
7117.90	- altri:		
7117.90.01	-- Gemelli e bottoncini	5 %	A
	-- altri:		
7117.90.11	--- Oggetti di ornamento per calzature	Esenzione	A
7117.90.19	--- altri	5 %	A
71.18	Monete:		
7118.10.00	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	Esenzione	A
7118.90.00	- altre	Esenzione	A
72	GHISA, FERRO E ACCIAIO		
	I. - PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI		
72.01	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7201.10.00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo	Esenzione	A
7201.20.00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	Esenzione	A
7201.50.00	- Ghise gregge legate; ghise speculari:	Esenzione	A
72.02	Ferro-leghe:		
	- Ferromanganese:		
7202.11.00	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio	Esenzione	A
7202.19.00	-- altro	Esenzione	A
	- Ferrosilicio:		
7202.21.00	-- contenente, in peso, più di 55 % di silicio	Esenzione	A
7202.29.00	-- altro	Esenzione	A
7202.30.00	- Ferro-silico-manganese	Esenzione	A
	- Ferrocromo:		
7202.41.00	-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7202.49.00	-- altro	Esenzione	A
7202.50.00	- Ferro-silico-cromo	Esenzione	A
7202.60.00	- Ferro-nichel	Esenzione	A
7202.70.00	- Ferro-molibdeno	Esenzione	A
7202.80.00	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	Esenzione	A
	- altre:		
7202.91.00	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	Esenzione	A
7202.92.00	-- Ferro-vanadio	Esenzione	A
7202.93.00	-- Ferro-niobio	Esenzione	A
7202.99.00	-- altre	Esenzione	A
72.03	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:		
7203.10.00	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7203.90.00	- altri	Esenzione	A
72.04	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:		
7204.10.00	- Cascami ed avanzi di ghisa	Esenzione	A
	- Cascami ed avanzi di acciaio legati:		
7204.21.00	-- di acciai inossidabili	Esenzione	A
7204.29.00	-- altri	Esenzione	A
7204.30.00	- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	Esenzione	A
	- altri cascami ed avanzi:		
7204.41.00	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti	Esenzione	A
7204.49.00	-- altri	Esenzione	A
7204.50.00	- Cascami lingottati	Esenzione	A
72.05	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:		
7205.10.00	- Graniglie	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Polveri:		
7205.21.00	-- di acciai legati	Esenzione	A
7205.29.00	-- altri	Esenzione	A
	II.- FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
72.06	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 72.03:		
7206.10.00	- Lingotti	Esenzione	A
7206.90.00	- altri	Esenzione	A
72.07	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:		
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7207.11.00	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore	Esenzione	A
7207.12.00	-- altri, di sezione trasversale rettangolare	Esenzione	A
7207.19.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7207.20.00	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	Esenzione	A
72.08	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:		
7208.10.00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	5 %	A
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
7208.25.00	-- di spessore di 4,75 mm o più	5 %	A
7208.26.00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	5 %	A
7208.27.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	5 %	A
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208.36.00	-- di spessore superiore a 10 mm	5 %	A
7208.37.00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	5 %	A
7208.38.00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	5 %	A
7208.39.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7208.40	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:		
7208.40.10	-- di larghezza superiore a 1,95 m e di spessore superiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7208.40.90	-- altri	5 %	A
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208.51	-- di spessore superiore a 10 mm:		
7208.51.10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm, che non presentano motivi in rilievo e hanno un limite minimo di snervamento diverso da 355 MPa	5 %	A
	--- altri:		
7208.51.50	---- di larghezza superiore a 1,95 m	Esenzione	A
7208.51.90	---- altri	5 %	A
7208.52	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7208.52.10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm, che non presentano motivi in rilievo e hanno un limite minimo di snervamento diverso da 355 MPa	5 %	A
	--- altri:		
7208.52.50	---- di larghezza superiore a 1,95 m	Esenzione	A
7208.52.90	---- altri	5 %	A
7208.53	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:		
7208.53.10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm, che non presentano motivi in rilievo e hanno un limite minimo di snervamento diverso da 355 MPa	5 %	A
7208.53.90	--- altri	5 %	A
7208.54.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	5 %	A
7208.90	- altri:		
	-- di spessore di 3 mm o più:		
7208.90.02	--- di larghezza superiore a 1,95 m e di spessore superiore a 4,75 mm	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7208.90.05	--- altri	5 %	A
7208.90.09	-- di spessore inferiore a 3 mm	5 %	A
72.09	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:		
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209.15.00	-- di spessore di 3 mm o più	5 %	A
7209.16.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	5 %	A
7209.17.00	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	5 %	A
7209.18.00	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	5 %	A
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209.25.00	-- di spessore di 3 mm o più	5 %	A
7209.26.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	5 %	A
7209.27.00	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7209.28.00	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	5 %	A
7209.90.00	- altri	Esenzione	A
72.10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
	- stagnati:		
7210.11.00	-- di spessore di 0,5 mm o più	Esenzione	A
7210.12.00	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	Esenzione	A
7210.20.00	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	Esenzione	A
7210.30	- zincati elettroliticamente:		
	-- di spessore superiore a 1,6 mm:		
7210.30.10	--- arrotolati	5 %	A
7210.30.20	--- altri	5 %	A
	--- altri:		
7210.30.30	--- lavorati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
7210.30.40	---- arrotolati	5 %	A
7210.30.90	---- altri	5 %	A
	- zincati con altri procedimenti:		
7210.41.00	-- ondulati	5 %	A
7210.49	-- altri:		
	--- di spessore superiore a 1,9 mm:		
7210.49.01	---- lavorati	5 %	A
	---- altri:		
7210.49.11	----- arrotolati	5 %	A
7210.49.19	----- altri	5 %	A
	--- altri:		
7210.49.21	---- lavorati	5 %	A
	---- altri:		
7210.49.31	----- arrotolati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7210.49.39	----- altri	5 %	A
7210.50.00	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	Esenzione	A
	- rivestiti di alluminio:		
7210.61	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco:		
7210.61.10	--- contenenti, nella placcatura o nel rivestimento, non meno di 95 %, in peso, di alluminio	Esenzione	A
	--- altri:		
7210.61.20	---- lavorati	Esenzione	A
	---- altri:		
7210.61.30	----- arrotolati	5 %	A
7210.61.90	----- altri	5 %	A
7210.69	-- altri:		
7210.69.10	--- contenenti, nella placcatura o nel rivestimento, non meno di 95 %, in peso, di alluminio	Esenzione	A
	--- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7210.69.20	---- lavorati	Esenzione	A
	---- altri:		
7210.69.30	----- arrotolati	5 %	A
7210.69.90	----- altri	5 %	A
7210.70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7210.70.01	-- lavorati	Esenzione	A
	-- altri:		
7210.70.11	--- arrotolati	5 %	A
7210.70.19	--- altri	5 %	A
7210.90	- altri:		
7210.90.01	-- lavorati	Esenzione	A
	-- altri:		
7210.90.11	--- arrotolati	5 %	A
7210.90.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
72.11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:		
	- semplicemente laminati a caldo:		
7211.13.00	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	5 %	A
7211.14	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più:		
7211.14.10	--- arrotolati	5 %	A
7211.14.90	--- altri	5 %	A
7211.19	-- altri:		
7211.19.10	--- arrotolati	5 %	A
7211.19.90	--- altri	5 %	A
	- semplicemente laminati a freddo:		
7211.23	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7211.23.10	--- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
7211.23.20	---- arrotolati	5 %	A
7211.23.90	---- altri	5 %	A
7211.29	-- altri:		
7211.29.10	--- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A
	--- altri:		
7211.29.20	---- arrotolati	5 %	A
7211.29.90	---- altri	5 %	A
7211.90	- altri:		
7211.90.01	-- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A
7211.90.09	-- altri	Esenzione	A
72.12	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
7212.10	- stagnati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7212.10.01	-- lavorati	5 %	A
7212.10.09	-- altri	Esenzione	A
7212.20	- zincati elettroliticamente:		
7212.20.10	-- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A
	-- altri:		
	--- di spessore superiore a 1,6 mm:		
7212.20.20	---- arrotolati	5 %	A
7212.20.30	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
7212.20.40	---- lavorati	5 %	A
7212.20.90	---- altri	5 %	A
7212.30	- zincati con altri procedimenti:		
7212.30.01	-- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altri:		
	--- di spessore superiore a 1,9 mm:		
7212.30.11	---- lavorati	5 %	A
7212.30.19	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
7212.30.21	---- lavorati	5 %	A
7212.30.29	---- altri	5 %	A
7212.40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
	-- di larghezza non superiore a 500 mm:		
7212.40.01	--- lavorati	5 %	A
7212.40.09	--- altri	5 %	A
	-- altri:		
7212.40.11	--- lavorati	Esenzione	A
7212.40.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7212.50	- altrimenti rivestiti:		
	-- di larghezza non superiore a 500 mm:		
7212.50.01	--- lavorati	5 %	A
7212.50.09	--- altri	Esenzione	A
7212.50.18	-- altri	Esenzione	A
7212.60	- placcati:		
	-- di larghezza non superiore a 500 mm:		
7212.60.01	--- lavorati	5 %	A
7212.60.09	--- altri	Esenzione	A
7212.60.18	-- altri	Esenzione	A
72.13	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati:		
7213.10	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione:		
7213.10.10	-- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7213.10.90	-- altri	5 %	A
7213.20	- di acciai automatici:		
7213.20.10	-- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7213.20.90	-- altri	5 %	A
	- altri:		
7213.91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:		
7213.91.10	--- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7213.91.90	--- altri	5 %	A
7213.99	-- altri:		
7213.99.10	--- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7213.99.90	--- altri	5 %	A
72.14	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7214.10.00	- fucinate	5 %	A
7214.20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione:		
7214.20.10	-- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7214.20.90	-- altre	5 %	A
7214.30	- di acciai automatici:		
7214.30.10	-- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7214.30.90	-- altre	5 %	A
	- altre:		
7214.91.00	-- di sezione trasversale rettangolare	5 %	A
7214.99	-- altre:		
7214.99.10	--- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	Esenzione	A
7214.99.90	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
72.15	Altre barre di ferro o di acciai non legati:		
7215.10.00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	5 %	A
7215.50	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
7215.50.10	-- con sezione trasversale in forma di "cerchi appiattiti" o "rettangoli modificati"	5 %	A
	-- altre:		
7215.50.20	--- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5 %	A
	--- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio:		
7215.50.30	---- filo autoraddrizzante di diametro non superiore a 13 mm	5 %	A
7215.50.90	---- altre	5 %	A
7215.90.00	- altre	5 %	A
72.16	Profilati di ferro o di acciai non legati:		
7216.10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7216.10.01	-- Profilati ad U 76 mm x 38 mm x 6,7 kg/m	5 %	A
7216.10.09	-- altri	Esenzione	A
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:		
7216.21	-- Profilati a L:		
7216.21.01	--- a lati uguali	5 %	A
7216.21.09	--- altri	Esenzione	A
7216.22.00	-- Profilati a T	Esenzione	A
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216.31	-- Profilati ad U:		
7216.31.01	--- 102 mm x 51 mm x 10,4 kg/m	5 %	A
7216.31.09	--- altri	Esenzione	A
7216.32.00	-- Profilati ad I	Esenzione	A
7216.33.00	-- Profilati ad H	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7216.40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216.40.01	-- Profilati a L a lati uguali, 80 mm x 80 mm, con uno spessore da 5 mm a 13 mm	5 %	A
7216.40.09	-- altri	Esenzione	A
7216.50.00	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	Esenzione	A
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
7216.61.00	-- ottenuti da prodotti laminati piatti	5 %	A
7216.69.00	-- altri	5 %	A
	- altri:		
7216.91.00	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	5 %	A
7216.99.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
72.17	Fili di ferro o di acciai non legati:		
7217.10.00	- non rivestiti, anche lucidati	5 %	A
7217.20	- zincati:		
7217.20.10	-- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5 %	A
7217.20.90	-- altri	5 %	A
7217.30.00	- rivestiti di altri metalli comuni	5 %	A
7217.90.00	- altri	5 %	A
	III.- ACCIAI INOSSIDABILI		
72.18	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili:		
7218.10.00	- Lingotti e altre forme primarie	Esenzione	A
	- altri:		
7218.91.00	-- di sezione trasversale rettangolare	Esenzione	A
7218.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
72.19	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7219.11.00	-- di spessore superiore a 10 mm	Esenzione	A
7219.12.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore a 10 mm	Esenzione	A
7219.13.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7219.14.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	Esenzione	A
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7219.21.00	-- di spessore superiore a 10 mm	Esenzione	A
7219.22.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore a 10 mm	Esenzione	A
7219.23.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7219.24.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	Esenzione	A
	- semplicemente laminati a freddo:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7219.31.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7219.32.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7219.33.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	Esenzione	A
7219.34.00	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm	Esenzione	A
7219.35.00	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	Esenzione	A
7219.90.00	- altri	Esenzione	A
72.20	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	- semplicemente laminati a caldo:		
7220.11.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7220.12.00	-- di spessore inferiore a 4,75 mm	Esenzione	A
7220.20.00	- semplicemente laminati a freddo	Esenzione	A
7220.90	- altri:		
7220.90.01	-- di larghezza non superiore a 500 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7220.90.09	-- altri	Esenzione	A
72.21	Vergella o bordone di acciai inossidabili		
7221.00.00	Vergella o bordone di acciai inossidabili	Esenzione	A
72.22	Barre e profilati di acciai inossidabili:		
	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7222.11.00	-- di sezione circolare	Esenzione	A
7222.19.00	-- altre	Esenzione	A
7222.20.00	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Esenzione	A
7222.30.00	- altre barre	Esenzione	A
7222.40.00	- Profilati	Esenzione	A
72.23	Fili di acciai inossidabili		
7223.00.00	Fili di acciai inossidabili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	IV.- ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
72.24	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:		
7224.10.00	- Lingotti e altre forme primarie	Esenzione	A
7224.90.00	- altri	Esenzione	A
72.25	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	- di acciai al silicio detti "magnetici":		
7225.11	-- a grani orientati:		
7225.11.10	--- galvanizzati	5 %	A
7225.11.90	--- altri	Esenzione	A
7225.19	-- altri:		
7225.19.10	--- galvanizzati	5 %	A
7225.19.90	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7225.30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
	-- di acciai rapidi:		
7225.30.01	--- galvanizzati	5 %	A
7225.30.09	--- altri	Esenzione	A
7225.30.19	-- altri	Esenzione	A
7225.40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
	-- di acciai rapidi:		
7225.40.01	--- galvanizzati	5 %	A
7225.40.09	--- altri	Esenzione	A
7225.40.19	-- altri	Esenzione	A
7225.50	- altri, semplicemente laminati a freddo:		
	-- di acciai rapidi:		
7225.50.01	--- galvanizzati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7225.50.09	--- altri	Esenzione	A
7225.50.19	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
7225.91	-- zincati elettroliticamente:		
7225.91.10	--- galvanizzati	5 %	A
7225.91.90	--- altri	Esenzione	A
7225.92	-- zincati con altri procedimenti:		
7225.92.10	--- galvanizzati	5 %	A
7225.92.90	--- altri	Esenzione	A
7225.99	-- altri:		
7225.99.10	--- galvanizzati	5 %	A
7225.99.90	--- altri	Esenzione	A
72.26	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	- di acciai al silicio detti "magnetici":		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7226.11	-- a grani orientati:		
7226.11.10	--- galvanizzati o lavorati	5 %	A
7226.11.90	--- altri	Esenzione	A
7226.19	-- altri:		
7226.19.10	--- galvanizzati o lavorati	5 %	A
7226.19.90	--- altri	Esenzione	A
7226.20	- di acciai rapidi:		
7226.20.01	-- galvanizzati o lavorati	5 %	A
7226.20.18	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
7226.91.00	-- semplicemente laminati a caldo	Esenzione	A
7226.92.00	-- semplicemente laminati a freddo	Esenzione	A
7226.99	-- altri:		
7226.99.01	--- galvanizzati o lavorati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7226.99.18	--- altri	Esenzione	A
72.27	Vergella o bordone di altri acciai legati:		
7227.10.00	- di acciai rapidi	Esenzione	A
7227.20.00	- di acciai silico-manganese	Esenzione	A
7227.90.00	- altri	Esenzione	A
72.28	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:		
7228.10.00	- Barre di acciai rapidi	Esenzione	A
7228.20.00	- Barre di acciai silico-manganese	Esenzione	A
7228.30.00	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	Esenzione	A
7228.40.00	- altre barre, semplicemente fucinate	Esenzione	A
7228.50.00	- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Esenzione	A
7228.60.00	- altre barre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7228.70.00	- Profilati	Esenzione	A
7228.80.00	- Barre forate per la perforazione	Esenzione	A
72.29	Fili di altri acciai legati:		
7229.20.00	- di acciai silico-manganese	Esenzione	A
7229.90.00	- altri	Esenzione	A
73	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO		
73.01	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:		
7301.10.00	- Palancole	Esenzione	A
7301.20.00	- Profilati	5 %	A
73.02	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contorotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7302.10.00	- Rotaie	Esenzione	A
7302.30.00	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	Esenzione	A
7302.40.00	- Stecche (ganasse) e piastre di appoggio	Esenzione	A
7302.90.00	- altri	Esenzione	A
73.03	Tubi e profilati cavi, di ghisa		
7303.00.00	Tubi e profilati cavi, di ghisa	5 %	A
73.04	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:		
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7304.11.00	-- di acciai inossidabili	5 %	A
7304.19.00	-- altri	5 %	A
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		
7304.22.00	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	5 %	A
7304.23.00	-- altre aste di perforazione	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7304.24.00	-- altri, di acciai inossidabili	5 %	A
7304.29.00	-- altri	5 %	A
	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati		
7304.31	-- trafilati o laminati a freddo:		
7304.31.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.31.09	--- altri	5 %	A
7304.39	-- altri:		
7304.39.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.39.09	--- altri	5 %	A
	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7304.41	-- trafilati o laminati a freddo:		
7304.41.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.41.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7304.49	-- altri:		
7304.49.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.49.09	--- altri	5 %	A
	- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7304.51	-- trafilati o laminati a freddo:		
7304.51.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.51.09	--- altri	5 %	A
7304.59	-- altri:		
7304.59.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.59.09	--- altri	5 %	A
7304.90	- altri:		
7304.90.01	-- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7304.90.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
73.05	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:		
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7305.11.00	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	5 %	A
7305.12.00	-- saldati longitudinalmente, altri	5 %	A
7305.19.00	-- altri	5 %	A
7305.20.00	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	5 %	A
	- altri, saldati:		
7305.31	-- saldati longitudinalmente:		
7305.31.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7305.31.09	--- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7305.31.19	--- altri	5 %	A
7305.39	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7305.39.01	--- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7305.39.09	--- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7305.39.19	--- altri	5 %	A
7305.90	- altri:		
7305.90.01	-- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7305.90.09	-- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7305.90.19	-- altri	5 %	A
73.06	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:		
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:		
7306.11.00	-- saldati, di acciai inossidabili	5 %	A
7306.19.00	-- altri	5 %	A
	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7306.21.00	-- saldati, di acciai inossidabili	5 %	A
7306.29.00	-- altri	5 %	A
7306.30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
7306.30.01	-- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7306.30.09	-- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7306.30.19	-- altri	5 %	A
7306.40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7306.40.01	-- Tubi per caldaie	Esenzione	A
7306.40.09	-- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7306.40.19	-- altri	5 %	A
7306.50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7306.50.01	-- Tubi per caldaie	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7306.50.09	-- Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	5 %	A
7306.50.19	-- altri	5 %	A
	- altri, saldati, di sezione non circolare:		
7306.61.00	-- di sezione quadrata o rettangolare	5 %	A
7306.69.00	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare	5 %	A
7306.90.00	- altri	5 %	A
73.07	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:		
	- fusi:		
7307.11.00	-- di ghisa non malleabile	5 %	A
7307.19.00	-- altri	5 %	A
	- altri, di acciai inossidabili:		
7307.21	--- Flange:		
7307.21.01	--- di sezione circolare	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7307.21.09	--- altre	Esenzione	A
7307.22.00	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati	5 %	A
7307.23	-- Accessori da saldare testa a testa:		
7307.23.01	--- di sezione circolare	5 %	A
7307.23.09	--- altri	Esenzione	A
7307.29	-- altri:		
7307.29.01	--- filettati	5 %	A
	--- non filettati:		
7307.29.11	---- di sezione circolare	5 %	A
7307.29.19	---- altri	Esenzione	A
	- altri:		
7307.91	-- Flange:		
7307.91.01	--- filettate	5 %	A
7307.91.09	--- non filettate	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7307.92.00	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati	5 %	A
7307.93.00	-- Accessori da saldare testa a testa	5 %	A
7307.99	-- altri:		
7307.99.01	--- filettati	5 %	A
7307.99.09	--- non filettati	5 %	A
73.08	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7308.10.00	- Ponti ed elementi di ponti	5 %	A
7308.20.00	- Torri e piloni	5 %	A
7308.30.00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7308.40.00	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	5 %	A
7308.90	- altri:		
7308.90.10	-- Tegole	5 %	A
7308.90.90	-- altri	5 %	A
73.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		
7309.00.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:	5 %	A
73.10	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7310.10.00	- di capacità uguale o superiore a 50 litri	Esenzione	A
	- di capacità inferiore a 50 litri:		
7310.21	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:		
7310.21.01	--- di capacità inferiore o uguale a 30 l	5 %	A
7310.21.09	--- altre	Esenzione	A
7310.29	-- altri:		
7310.29.01	--- di capacità inferiore o uguale a 30 l	5 %	A
7310.29.09	--- altri	Esenzione	A
73.11	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio		
7311.00.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	5 %	A
73.12	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:		
7312.10.00	- Trefoli e cavi	5 %	A
7312.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
73.13	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti		
7313.00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti:		
7313.00.01	- Rovi artificiali di ferro o di acciaio	5 %	A
7313.00.09	- altri	Esenzione	A
73.14	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:		
	- Prodotti tessuti (tele metalliche):		
7314.12.00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	5 %	A
7314.14.00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	5 %	A
7314.19.00	-- altri	5 %	A
7314.20.00	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:		
7314.31.00	-- zincate	5 %	A
7314.39.00	-- altre	5 %	A
	- altre tele metalliche, griglie e reti:		
7314.41	-- zincate:		
7314.41.01	--- Reti, a maglie esagonali	Esenzione	A
7314.41.09	--- altre	5 %	A
7314.42	-- ricoperte di materie plastiche:		
7314.42.01	--- Reti, a maglie esagonali	Esenzione	A
7314.42.09	--- altre	5 %	A
7314.49	-- altre:		
7314.49.01	--- Reti, a maglie esagonali	Esenzione	A
7314.49.09	--- altre	5 %	A
7314.50.00	- Lamiere e lastre, incise e stirate	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
73.15	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	- Catene a maglie articolate e loro parti:		
7315.11	-- Catene a rulli:		
7315.11.01	--- Catene di trasmissione	Esenzione	A
7315.11.09	--- altre	5 %	A
7315.12	-- altre catene:		
7315.12.01	--- Catene di spessore uguale o inferiore a 2 mm	Esenzione	A
7315.12.09	--- Catene di trasmissione	Esenzione	A
7315.12.19	--- altre	5 %	A
7315.19	-- Parti:		
7315.19.01	--- di catene di spessore uguale o inferiore a 2 mm	Esenzione	A
7315.19.09	--- di catene di trasmissione	Esenzione	A
7315.19.19	--- altre	5 %	A
7315.20.00	- Catene antisdrucchiolevoli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre catene e catenelle:		
7315.81	-- Catene a maglie con traversino:		
7315.81.01	--- Catene di trasmissione	Esenzione	A
7315.81.09	--- altre	5 %	A
7315.82	-- altre catene, a maglie saldate:		
7315.82.01	--- Catene di spessore uguale o inferiore a 2 mm	Esenzione	A
7315.82.09	--- Catene di trasmissione; catene di nastri trasportatori	Esenzione	A
7315.82.19	--- altre	5 %	A
7315.89	-- altre:		
7315.89.01	--- Catene di spessore uguale o inferiore a 2 mm	Esenzione	A
7315.89.09	--- Catene di trasmissione	Esenzione	A
7315.89.19	--- altre	5 %	A
7315.90	- altre parti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7315.90.01	-- di catene di spessore uguale o inferiore a 2 mm	Esenzione	A
7315.90.09	-- di catene di trasmissione; di catene di nastri trasportatori	Esenzione	A
7315.90.19	-- altre	5 %	A
73.16	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio		
7316.00.00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	5 %	A
73.17	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diverse da quelle della voce 83.05) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame		
7317.00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diverse da quelle della voce 83.05) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
	- Chiodi, chiodi a uncino, graffette:		
7317.00.01	-- specifici da utilizzare nelle calzature; chiodi decorativi	Esenzione	A
7317.00.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Graffette ondulate o smussate:		
7317.00.11	-- isolate	Esenzione	A
7317.00.19	-- altre	5 %	A
7317.00.29	- altre	Esenzione	A
73.18	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, permotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:		
	- Articoli filettati:		
7318.11.00	-- Tirafondi	5 %	A
7318.12.00	-- altre viti per legno	5 %	A
7318.13.00	-- Ganci a vite e viti ad occhio	Esenzione	A
7318.14.00	-- Viti autofilettanti	5 %	A
7318.15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:		
7318.15.01	--- Viti prigioniere	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7318.15.09	--- altri	5 %	A
7318.16.00	-- Dadi	5 %	A
7318.19	-- altri:		
7318.19.01	--- Chiodi e perni filettati per calzature	Esenzione	A
7318.19.09	--- altri	5 %	A
	- Articoli non filettati:		
7318.21.00	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	Esenzione	A
7318.22.00	-- altre rondelle	5 %	A
7318.23.00	-- Ribadini	Esenzione	A
7318.24.00	-- Copiglie, pernotti e chiavette	Esenzione	A
7318.29.00	-- altri	Esenzione	A
73.19	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7319.40.00	- Spilli di sicurezza ed altri spilli	Esenzione	A
7319.90.00	- altri	Esenzione	A
73.20	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:		
7320.10	- Molle a balestra e loro foglie:		
	-- Sospensioni a balestra (esclusi i relativi biscottini):		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7320.10.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
7320.10.03	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
7320.10.05	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7320.10.09	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7320.10.19	-- altre molle per autoveicoli	Esenzione	A
7320.10.29	-- altre	5 %	A
7320.20	- Molle ad elica:		
	-- Molle elicoidali per sospensioni e per sedili:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7320.20.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
7320.20.03	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
7320.20.05	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7320.20.09	--- altre	5 %	A
7320.20.19	-- altre molle per autoveicoli	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7320.20.29	-- altre	5 %	A
7320.90	- altre:		
	-- Molle elicoidali per sospensioni e per sedili:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
7320.90.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
7320.90.03	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
7320.90.05	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
7320.90.09	--- altre	5 %	A
7320.90.19	-- altre molle per autoveicoli	Esenzione	A
7320.90.29	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
73.21	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:		
7321.11	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
	--- Stufe e caldaie per uso domestico a combustibili gassosi:		
7321.11.02	---- Stufe da esterni a combustibili gassosi	5 %	A
7321.11.08	---- altri	Esenzione	A
7321.11.19	--- altri	5 %	A
7321.12.00	-- a combustibili liquidi	5 %	A
7321.19	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:		
7321.19.01	--- a combustibili solidi	5 %	A
7321.19.09	--- altri	5 %	A
	- altri apparecchi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7321.81.00	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	5 %	A
7321.82.00	-- a combustibili liquidi	5 %	A
7321.89	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:		
7321.89.01	--- a combustibili solidi	5 %	A
7321.89.09	--- altri	5 %	A
7321.90	- Parti:		
7321.90.01	-- di stufe e caldaie per uso domestico a combustibili gassosi:	Esenzione	A
7321.90.09	-- altre	5 %	A
73.22	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:		
	- Radiatori e loro parti:		
7322.11.00	-- di ghisa	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7322.19.00	-- altri	5 %	A
7322.90.00	- altri	5 %	A
73.23	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:		
7323.10.00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	5 %	A
	- altri:		
7323.91.00	-- di ghisa, non smaltati	5 %	A
7323.92.00	-- di ghisa smaltati	5 %	A
7323.93.00	-- di acciai inossidabili	5 %	A
7323.94.00	-- di ferro o acciaio, smaltati	5 %	A
7323.99.00	-- altri	5 %	A
73.24	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7324.10.00	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Vasche da bagno:		
7324.21.00	-- di ghisa, anche smaltate	5 %	A
7324.29.00	-- altre	5 %	A
7324.90.00	- altri, comprese le loro parti	5 %	A
73.25	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:		
7325.10	- di ghisa non malleabile:		
7325.10.01	-- Fusioni di ghisa allo stato greggio	5 %	A
7325.10.09	-- altri	5 %	A
	- altri:		
7325.91.00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	Esenzione	A
7325.99	-- altri:		
7325.99.01	--- Fusioni di acciaio allo stato greggio	5 %	A
7325.99.09	--- Trappole per conigli e altre trappole tipo tagliola	Esenzione	A
7325.99.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
73.26	Altri lavori di ferro o acciaio:		
	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:		
7326.11.00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	Esenzione	A
7326.19	-- altri:		
7326.19.01	--- Lavori fucinati e stampati allo stato greggio	5 %	A
7326.19.11	--- Pali, picchetti, listelli distanziatori (dropper) e relativi accessori	5 %	A
7326.19.19	--- altri	5 %	A
7326.20	- Lavori di fili di ferro o acciaio:		
7326.20.01	-- Anelli nasali per animali; fermagli, marche, anelli e simili per l'identificazione di animali, uccelli o pesci	Esenzione	A
	-- altri:		
7326.20.11	--- Trappole per animali/infestanti	Esenzione	A
7326.20.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7326.90	- altri:		
7326.90.01	-- Bruciatori Bunsen, misurini diversi da quelli per uso domestico, crogioli, supporti a tenuta per anime di fonderia, pozzetti per saldatura, manicotti e sistemi per chiodi da scavo, bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche, altri tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili	Esenzione	A
7326.90.09	-- altri	5 %	A
74	RAME E LAVORI DI RAME		
74.01	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame):		
7401.00.00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame):	Esenzione	A
74.02	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica		
7402.00.00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Esenzione	A
74.03	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- Rame raffinato:		
7403.11.00	-- Catodi e sezioni di catodi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7403.12.00	-- Barre da filo (Wire-bars)	Esenzione	A
7403.13.00	-- Billette	Esenzione	A
7403.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Leghe di rame:		
7403.21.00	-- a base di rame-zinco (ottone)	Esenzione	A
7403.22.00	-- a base di rame-stagno (bronzo)	Esenzione	A
7403.29.00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05):	Esenzione	A
74.04	Cascami ed avanzi di rame		
7404.00.00	Cascami ed avanzi di rame	Esenzione	A
74.05	Leghe madri di rame		
7405.00.00	Leghe madri di rame	Esenzione	A
74.06	Polveri e pagliette di rame:		
7406.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	Esenzione	A
7406.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
74.07	Barre e profilati di rame:		
7407.10	- di rame raffinato:		
	-- Barre:		
7407.10.01	--- Vergella	Esenzione	A
7407.10.09	--- altre	5 %	A
7407.10.19	-- altre	5 %	A
	- di leghe di rame:		
7407.21	--- a base di rame-zinco (ottone):		
7407.21.01	--- Barre	5 %	A
7407.21.09	--- altre	5 %	A
7407.29	-- altre:		
7407.29.01	--- Barre	5 %	A
7407.29.09	--- altre	5 %	A
74.08	Fili di rame:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di rame raffinato:		
7408.11.00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	5 %	A
7408.19.00	-- altri	5 %	A
	- di leghe di rame:		
7408.21.00	-- a base di rame-zinco (ottone)	5 %	A
7408.22.00	-- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	5 %	A
7408.29.00	-- altri	5 %	A
74.09	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:		
	- di rame raffinato:		
7409.11.00	-- arrotolati	Esenzione	A
7409.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- a base di rame-zinco (ottone):		
7409.21.00	-- arrotolati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7409.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- di leghe a base di rame-stagno (bronzo):		
7409.31.00	-- arrotolati	Esenzione	A
7409.39.00	-- altri	Esenzione	A
7409.40.00	- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	Esenzione	A
7409.90.00	- di altre leghe di rame	Esenzione	A
74.10	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):		
	- senza supporto:		
7410.11.00	-- di rame raffinato	Esenzione	A
7410.12.00	-- di leghe di rame	Esenzione	A
	- su supporto:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7410.21.00	-- di rame raffinato	Esenzione	A
7410.22.00	-- di leghe di rame	Esenzione	A
74.11	Tubi di rame:		
7411.10	- di rame raffinato:		
7411.10.01	-- con diametro esterno nominale inferiore a 3 mm	Esenzione	A
7411.10.09	-- con diametro esterno nominale uguale o superiore a 90 mm	Esenzione	A
7411.10.19	-- altri	5 %	A
	- di leghe di rame:		
7411.21.00	-- a base di rame-zinco (ottone)	5 %	A
7411.22.00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	5 %	A
7411.29.00	-- altri	5 %	A
74.12	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7412.10.00	- di rame raffinato	5 %	A
7412.20.00	- di leghe di rame	5 %	A
74.13	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità		
7413.00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:		
	- Cavetti di messa a terra:		
7413.00.01	-- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
7413.00.09	-- altri	5 %	A
7413.00.19	- altri	5 %	A
74.15	Punte, chiodi, puntine, rampini (diversi da quelle della voce 83.05) ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7415.10	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili:		
7415.10.01	-- specifici da utilizzare nelle calzature	Esenzione	A
7415.10.09	-- altri	5 %	A
	- altri articoli, non filettati:		
7415.21.00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	5 %	A
7415.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri articoli, filettati:		
7415.33.00	-- Viti; bulloni e dadi	5 %	A
7415.39.00	-- altri	Esenzione	A
74.18	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:		
7418.10.00	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7418.20.00	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	5 %	A
74.19	Altri lavori di rame:		
7419.10.00	- Catene, catenelle e loro parti	Esenzione	A
	- altri:		
7419.91.00	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	5 %	A
7419.99	-- altri:		
7419.99.01	--- Anelli nasali per animali; fermagli, marche, anelli e simili per l'identificazione di animali, uccelli o pesci	Esenzione	A
7419.99.09	--- Spilli (inclusi spilli di sicurezza)	Esenzione	A
7419.99.17	--- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere e lastre incise e stirate di rame	Esenzione	A
7419.99.21	--- Molle di rame	Esenzione	A
7419.99.25	--- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, esclusi quelli della voce 74.18	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7419.99.29	--- altri	5 %	A
75	NICHEL E LAVORI DI NICHEL		
75.01	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:		
7501.10.00	- Metalline di nichel	Esenzione	A
7501.20.00	- "Sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	Esenzione	A
75.02	Nichel greggio:		
7502.10.00	- Nichel non legato	Esenzione	A
7502.20.00	- Leghe di nichel	Esenzione	A
75.03	Cascami ed avanzi rottami di nichel		
7503.00.00	Cascami ed avanzi rottami di nichel	Esenzione	A
75.04	Polveri e pagliette di nichel		
7504.00.00	Polveri e pagliette di nichel	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
75.05	Barre, profilati e fili, di nichel: - Barre e profilati:		
7505.11.00	-- di nichel non legato	Esenzione	A
7505.12.00	-- di leghe di nichel - Fili:	Esenzione	A
7505.21.00	-- di nichel non legato	Esenzione	A
7505.22.00	-- di leghe di nichel	Esenzione	A
75.06	Lamiere, nastri e fogli, di nichel:		
7506.10.00	- di nichel non legato	Esenzione	A
7506.20.00	- di leghe di nichel	Esenzione	A
75.07	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel: - Tubi:		
7507.11.00	-- di nichel non legato	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7507.12.00	-- di leghe di nichel	Esenzione	A
7507.20.00	- Accessori per tubi	Esenzione	A
75.08	Altri lavori di nichel		
7508.10.00	- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	Esenzione	A
7508.90.00	- altri	Esenzione	A
76	ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO		
76.01	Alluminio greggio:		
7601.10	- Alluminio non legato:		
7601.10.01	-- Barre	Esenzione	A
7601.10.09	-- altro	Esenzione	A
7601.20	- Leghe di alluminio:		
7601.20.01	-- Barre	Esenzione	A
7601.20.09	-- altro	Esenzione	A
76.02	Cascami ed avanzi di alluminio		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7602.00.00	Cascami ed avanzi di alluminio	Esenzione	A
76.03	Polveri e pagliette di alluminio:		
7603.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	Esenzione	A
7603.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	Esenzione	A
76.04	Barre e profilati di alluminio:		
7604.10.00	- di alluminio non legato	5 %	A
	- di leghe di alluminio:		
7604.21.00	-- Profilati cavi	5 %	A
7604.29	-- altri:		
7604.29.01	--- Barre	5 %	A
7604.29.09	--- altri	5 %	A
76.05	Fili di alluminio:		
	- di alluminio non legato:		
7605.11.00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7605.19.00	-- altri	5 %	A
	- di leghe di alluminio:		
7605.21.00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	5 %	A
7605.29.00	-- altri	5 %	A
76.06	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:		
	- di forma quadrata o rettangolare:		
7606.11	-- di alluminio non legato:		
7606.11.01	--- lavorati	5 %	A
7606.11.09	--- altri	5 %	A
7606.12	-- di leghe di alluminio:		
7606.12.01	--- lavorati	5 %	A
7606.12.09	--- altri	5 %	A
	- altri:		
7606.91	-- di alluminio non legato:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7606.91.01	--- lavorati	5 %	A
7606.91.09	--- altri	5 %	A
7606.92	-- di leghe di alluminio:		
7606.92.01	--- lavorati	5 %	A
7606.92.09	--- altri	5 %	A
76.07	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):		
	- senza supporto:		
7607.11.00	-- semplicemente laminati	5 %	A
7607.19.00	-- altri	5 %	A
7607.20.00	- su supporto	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
76.08	Tubi di alluminio:		
7608.10.00	- di alluminio non legato	5 %	A
7608.20.00	- di leghe di alluminio	5 %	A
76.09	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)		
7609.00.00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	Esenzione	A
76.10	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94,06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7610.10.00	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	5 %	A
7610.90.00	- altri	5 %	A
76.11	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7611.00.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	5 %	A
76.12	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7612.10.00	- Astucci tubolari flessibili	5 %	A
7612.90	- altri:		
7612.90.01	-- Serbatoi di stoccaggio	5 %	A
7612.90.09	-- Contenitori vuoti restituiti, identificabili come tali dalle autorità doganali	Esenzione	A
	-- altri:		
7612.90.11	--- di capacità non superiore a 1 litro	5 %	A
7612.90.19	--- di capacità superiore a 1 litro	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
76.13	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti		
7613.00.00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	Esenzione	A
76.14	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:		
7614.10.00	- con anima di acciaio	5 %	A
7614.90.00	- altri	5 %	A
76.15	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:		
7615.10.00	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	5 %	A
7615.20.00	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	5 %	A
76.16	Altri lavori di alluminio:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7616.10	- Punte, chiodi, rampini (diversi da quelle della voce 83.05), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili:		
7616.10.01	-- Ribadini, copiglie, pernotti e chiavette	Esenzione	A
7616.10.09	-- altri	5 %	A
	- altri:		
7616.91.00	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	Esenzione	A
7616.99	-- altri:		
7616.99.10	--- Aghi e spilli per maglieria a mano; uncinetti	Esenzione	A
7616.99.20	--- Garze, tessuti di rinforzo e materie simili, di fili di alluminio	Esenzione	A
7616.99.30	--- Lamiere e lastre, incise e stirate	5 %	A
7616.99.40	--- Accessori per navi e altre imbarcazioni	5 %	A
7616.99.50	--- Anelli nasali per animali; fermagli, marche, anelli e simili per l'identificazione di animali, uccelli o pesci	Esenzione	A
7616.99.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
78	PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO		
78.01	Piombo greggio:		
7801.10.00	- Piombo raffinato	Esenzione	A
	- altro:		
7801.91.00	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	Esenzione	A
7801.99	-- altro:		
7801.99.01	--- Lega per saldatura	5 %	A
7801.99.09	--- altro	Esenzione	A
78.02	Cascami ed avanzi di piombo		
7802.00.00	Cascami ed avanzi di piombo	Esenzione	A
78.04	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:		
	- Lamiere, fogli e nastri:		
7804.11	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto):		
7804.11.01	--- Nastri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7804.11.09	--- altri	5 %	A
7804.19	-- altri:		
7804.19.01	--- Nastri	Esenzione	A
7804.19.09	--- altri	5 %	A
7804.20.00	- Polveri e pagliette	Esenzione	A
78.06	Altri lavori di piombo:		
	- Barre, profilati e fili, di piombo:		
7806.00.01	-- Lega per saldatura	5 %	A
7806.00.09	-- altri	Esenzione	A
7806.00.19	- Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo	Esenzione	A
7806.00.29	- altri	5 %	A
79	ZINCO E LAVORI DI ZINCO		
79.01	Zinco greggio:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Zinco non legato:		
7901.11.00	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	Esenzione	A
7901.12.00	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco	Esenzione	A
7901.20.00	- Leghe di zinco	Esenzione	A
79.02	Cascami ed avanzi di zinco		
7902.00.00	Cascami ed avanzi di zinco	Esenzione	A
79.03	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):		
7903.10.00	- Zinco polverizzato	Esenzione	A
7903.90.00	- altri	Esenzione	A
79.04	Barre, profilati e fili, di zinco		
7904.00.00	Barre, profilati e fili, di zinco	Esenzione	A
79.05	Lamiere, fogli e nastri, di zinco		
7905.00.00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	Esenzione	A
79.07	Altri lavori di zinco:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
7907.00.01	- Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di zinco	Esenzione	A
7907.00.09	- altri	5 %	A
80	STAGNO E LAVORI DI STAGNO		
80.01	Stagno greggio:		
8001.10.00	- Stagno non legato	Esenzione	A
8001.20.00	- Leghe di stagno	Esenzione	A
80.02	Cascami ed avanzi di stagno		
8002.00.00	Cascami ed avanzi di stagno	Esenzione	A
80.03	Barre, profilati e fili, di stagno		
8003.00.00	Barre, profilati e fili, di stagno	Esenzione	A
80.07	Altri lavori di stagno:		
8007.00.01	- Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8007.00.09	- Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	Esenzione	A
8007.00.19	- Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno	Esenzione	A
8007.00.29	- altri	5 %	A
81	ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE		
81.01	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:		
8101.10.00	- Polveri	Esenzione	A
	- altri:		
8101.94.00	-- Tungsteno greggio, comprese le barre e aste ottenute semplicemente per sinterizzazione	Esenzione	A
8101.96.00	-- Fili	Esenzione	A
8101.97.00	-- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8101.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
81.02	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8102.10.00	- Polveri	Esenzione	A
	- altri:		
8102.94.00	-- Molibdeno greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione	Esenzione	A
8102.95.00	-- Barre e aste, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	Esenzione	A
8102.96.00	-- Fili	Esenzione	A
8102.97.00	-- Cascami e avanzzi	Esenzione	A
8102.99.00	-- altri	Esenzione	A
81.03	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzzi:		
8103.20.00	- Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	Esenzione	A
8103.30.00	- Cascami e avanzzi	Esenzione	A
8103.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
81.04	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:		
	- Magnesio greggio:		
8104.11.00	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	Esenzione	A
8104.19.00	-- altri	Esenzione	A
8104.20.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8104.30.00	- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	Esenzione	A
8104.90.00	- altri	Esenzione	A
81.05	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:		
8105.20.00	- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	Esenzione	A
8105.30.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8105.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
81.06	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi		
8106.00.00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi	Esenzione	A
81.07	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8107.20.00	- Cadmio greggio; polveri	Esenzione	A
8107.30.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8107.90.00	- altri	Esenzione	A
81.08	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8108.20.00	- Titanio greggio; polveri	Esenzione	A
8108.30.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8108.90.00	- altri	Esenzione	A
81.09	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8109.20.00	- Zirconio greggio; polveri	Esenzione	A
8109.30.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8109.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
81.10	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8110.10.00	- Antimonio greggio; polveri	Esenzione	A
8110.20.00	- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8110.90.00	- altri	Esenzione	A
81.11	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi		
8111.00.00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	Esenzione	A
81.12	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:		
	- Berillio:		
8112.12.00	-- greggio; polveri	Esenzione	A
8112.13.00	-- Cascami e avanzi	Esenzione	A
8112.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Cromo:		
8112.21.00	-- greggio; polveri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8112.22.00	-- Cascami e avanzzi	Esenzione	A
8112.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- Tallio:		
8112.51.00	-- greggio; polveri	Esenzione	A
8112.52.00	-- Cascami e avanzzi	Esenzione	A
8112.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
8112.92.00	-- greggi; cascami e avanzzi; polveri	Esenzione	A
8112.99.10	-- altri	Esenzione	A
81.13	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi		
8113.00.00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi	Esenzione	A
82	UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falchetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:		
8201.10	- Vanghe e pale:		
8201.10.01	-- Vanghe di acciaio fucinato	5 %	A
8201.10.09	-- altre	5 %	A
8201.30	- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi:		
8201.30.01	-- Rastrelli e raschiatoi	5 %	A
8201.30.09	-- altri	Esenzione	A
8201.40.00	- Asce, roncole e simili utensili taglienti	Esenzione	A
8201.50.00	- Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano	Esenzione	A
8201.60.00	- Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8201.90	- altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:		
8201.90.01	-- Coltivatori	5 %	A
8201.90.09	-- altri	Esenzione	A
82.02	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
8202.10	- Seghe a mano:		
8202.10.01	-- Seghe a telaio tubolare per legna da ardere o legna da pasta	5 %	A
8202.10.09	-- altri	Esenzione	A
8202.20.00	- Lame di seghe a nastro	5 %	A
	- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):		
8202.31.00	-- con parte operante di acciaio	5 %	A
8202.39.00	-- altre, comprese le parti	5 %	A
8202.40.00	- Catene di seghe dette "taglienti"	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre lame di seghe:		
8202.91.00	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	5 %	A
8202.99.00	-- altre	5 %	A
82.03	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:		
8203.10.00	- Lime, raspe ed utensili simili	Esenzione	A
8203.20.00	- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	Esenzione	A
8203.30.00	- Cesoie per metalli ed utensili simili	Esenzione	A
8203.40.00	- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	Esenzione	A
82.04	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:		
	- Chiavi per dadi a mano:		
8204.11.00	--- ad apertura fissa	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8204.12.00	-- ad apertura variabile	Esenzione	A
8204.20.00	- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	Esenzione	A
82.05	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili o tagliatrici a idrogetto; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:		
8205.10.00	- Utensili per forare, filettare o maschiare	Esenzione	A
8205.20.00	- Martelli e mazze	Esenzione	A
8205.30.00	- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	Esenzione	A
8205.40.00	- cacciaviti	5 %	A
	- altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):		
8205.51.00	-- per uso domestico	5 %	A
8205.59	-- altri:		
8205.59.01	--- Lattine per olio	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8205.59.09	--- Tendori	5 %	A
8205.59.11	--- Pistole per ingrassaggio	5 %	A
8205.59.19	--- altri	Esenzione	A
8205.60.00	- Lampade per saldare e simili	Esenzione	A
8205.70	- Morse, sergenti e simili:		
8205.70.01	-- Morsetti a "G"	5 %	A
8205.70.09	-- altri	Esenzione	A
8205.90	- altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce:		
8205.90.01	-- contenenti merci della sottovoce 8205.40	5 %	A
8205.90.09	-- contenenti merci della sottovoce 8205.51	5 %	A
8205.90.19	-- altri	Esenzione	A
82.06	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto		
8206.00.00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
82.07	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:		
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:		
8207.13.00	-- con parte operante di cernet	5 %	A
8207.19.00	-- altri, comprese le parti	5 %	A
8207.20.00	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli	5 %	A
8207.30.00	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	5 %	A
8207.40.00	- Utensili per maschiare o filettare	5 %	A
8207.50.00	- Utensili per forare	5 %	A
8207.60.00	- Utensili per alesare o scanalare	5 %	A
8207.70.00	- Utensili per fresare	5 %	A
8207.80.00	- Utensili per tornire	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8207.90.00	- altri utensili intercambiabili	5 %	A
82.08	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:		
8208.10.00	- per la lavorazione dei metalli	5 %	A
8208.20.00	- per la lavorazione del legno	5 %	A
8208.30.00	- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	5 %	A
8208.40.00	- per macchine agricole, orticole o forestali	5 %	A
8208.90.00	- altri	5 %	A
82.09	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet		
8209.00.00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet	Esenzione	A
82.10	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande		
8210.00.00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
82.11	Coltelli (diversi da quelli della voce 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:		
8211.10.00	- Assortimenti	5 %	A
	- altri:		
8211.91	-- Coltelli da tavola a lama fissa:		
8211.91.01	--- Coltelli	5 %	A
	--- Parti:		
8211.91.11	---- Manici	Esenzione	A
8211.91.19	---- altri	5 %	A
8211.92	-- altri coltelli a lama fissa:		
8211.92.01	--- Coltelli disopercolatori per apicoltura; coltelli da potatura o da innesto, falchetti	Esenzione	A
8211.92.09	--- Coltelli da macelleria e da macello; coltelli da cucina	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8211.92.19	--- altri	Esenzione	A
	--- Parti:		
8211.92.21	---- Manici	Esenzione	A
	---- altri:		
8211.92.31	----- di coltelli della sottovoce 8211.92.01	Esenzione	A
8211.92.39	----- di coltelli della sottovoce 8211.92.09	5 %	A
8211.92.49	----- altri	Esenzione	A
8211.93.00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	Esenzione	A
8211.94	-- Lame:		
8211.94.01	--- per coltelli da macelleria e da macello; per coltelli da cucina e da tavola	5 %	A
8211.94.09	--- altre	Esenzione	A
8211.95.00	-- Manici di metalli comuni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
82.12	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):		
8212.10.00	- Rasoi	Esenzione	A
8212.20.00	- Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	Esenzione	A
8212.90.00	- altre parti	Esenzione	A
82.13	Forbici a due branche e loro lame		
8213.00.00	Forbici a due branche e loro lame	Esenzione	A
82.14	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):		
8214.10.00	- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	5 %	A
8214.20.00	- Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Esenzione	A
8214.90	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8214.90.01	-- Fenditoi e coltellacci da macellaio	Esenzione	A
8214.90.09	-- altri	5 %	A
82.15	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
8215.10.00	- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	5 %	A
8215.20.00	- altri assortimenti	5 %	A
	- altri:		
8215.91	-- argentati, dorati o platinati:		
8215.91.01	--- Oggetti	5 %	A
	--- Parti:		
8215.91.11	---- Manici	Esenzione	A
8215.91.19	---- altri	5 %	A
8215.99	-- altri:		
8215.99.01	--- Oggetti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- Parti:		
8215.99.11	---- Manici; sbocchi per cucchiai, forchette e coltelli da burro	Esenzione	A
8215.99.19	---- altri	5 %	A
83	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI		
83.01	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:		
8301.10.00	- Lucchetti	5 %	A
8301.20.00	- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	Esenzione	A
8301.30.00	- Serrature del tipo utilizzato per mobili	5 %	A
8301.40.00	- altre serrature; catenacci	5 %	A
8301.50.00	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura	Esenzione	A
8301.60	- Parti:		
8301.60.01	-- delle merci della sottovoce 8301.50	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8301.60.09	-- altri	5 %	A
8301.70.00	- Chiavi presentate isolatamente	Esenzione	A
83.02	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:		
8302.10.00	- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	5 %	A
8302.20.00	- Rotelle	5 %	A
8302.30	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli:		
8302.30.01	-- Meccanismi di reclinazione di sedili	5 %	A
8302.30.09	-- altri	Esenzione	A
	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:		
8302.41.00	-- per edifici	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8302.42.00	-- altri, per mobili	5 %	A
8302.49	-- altri:		
8302.49.01	--- Ferramenta per persiane avvolgibili a molla e per articoli di selleria	Esenzione	A
8302.49.09	--- altri	5 %	A
8302.50.00	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	5 %	A
8302.60.00	- Congegni di chiusura automatica per porte	5 %	A
83.03	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni		
8303.00.00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	5 %	A
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8304.00.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03	5 %	A
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:		
8305.10.00	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	5 %	A
8305.20.00	- Punti metallici presentati in barrette	5 %	A
8305.90.00	- altri, comprese le parti	5 %	A
83.06	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:		
8306.10	- Campane, campanelli, gong ed oggetti simili:		
8306.10.01	-- per velocipedi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8306.10.09	-- altri	5 %	A
	- Statuette ed altri oggetti di ornamento:		
8306.21.00	-- argentati, dorati o platinati	5 %	A
8306.29.00	-- altri	5 %	A
8306.30.00	- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	5 %	A
83.07	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:		
8307.10.00	- di ferro o di acciaio	5 %	A
8307.90.00	- di altri metalli comuni	5 %	A
83.08	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhiali e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti o accessori da abbigliamento, calzature, gioielli, orologi da polso, libri, tende per esterno, pelletteria, articoli da viaggio o oggetti di selleria o per altri articoli confezionati; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni Graffette, ganci ed occhiali		
8308.10.00	- Graffette, ganci ed occhiali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8308.20	- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto:		
8308.20.01	-- Rivetti tubolari, ciechi	5 %	A
8308.20.09	-- altri	Esenzione	A
8308.90	- altri, comprese le parti:		
8308.90.01	-- Montature a fermaglio per borsette e simili	5 %	A
8308.90.09	-- Fibbie, fibbie a fermaglio e simili	5 %	A
8308.90.19	-- altri	Esenzione	A
83.09	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:		
8309.10.00	- Tappi a corona	5 %	A
8309.90	- altri:		
8309.90.01	-- Tappi per fusti	Esenzione	A
8309.90.09	-- altri tappi per bottiglie	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8309.90.11	-- Gabbiette; sigilli e guarnizioni del tipo utilizzato per uso domestico per la conservazione dei prodotti	5 %	A
8309.90.19	-- altri	Esenzione	A
83.10	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05:		
8310.00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05:		
8310.00.01	- Cartelli indicatori, cartelli per insegne e scudetti per veicoli, diversi dalle targhe dei veicoli	Esenzione	A
8310.00.09	- altri	5 %	A
83.11	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:		
8311.10.00	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8311.20.00	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	5 %	A
8311.30.00	- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	5 %	A
8311.90	- altri:		
8311.90.01	-- Fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	Esenzione	A
8311.90.09	-- altri	5 %	A
84	REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI		
84.01	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:		
8401.10.00	- Reattori nucleari	Esenzione	A
8401.20.00	- Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	Esenzione	A
8401.30.00	- Elementi combustibili (cartucce) non irradiati	Esenzione	A
8401.40.00	- Parti di reattori nucleari	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.02	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata": - Caldaie a vapore:		
8402.11.00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	5 %	A
8402.12.00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	5 %	A
8402.19.00	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste	5 %	A
8402.20.00	- Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	5 %	A
8402.90.00	- Parti	5 %	A
84.03	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:		
8403.10.00	- Caldaie	5 %	A
8403.90.00	- Parti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.04	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:		
8404.10.00	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03	5 %	A
8404.20.00	- Condensatori per macchine a vapore	5 %	A
8404.90.00	- Parti	5 %	A
84.05	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:		
8405.10.00	- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	5 %	A
8405.90.00	- Parti	5 %	A
84.06	Turbine a vapore:		
8406.10.00	- Turbine per la propulsione di navi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre turbine:		
8406.81.00	-- di potenza superiore a 40 MW	Esenzione	A
8406.82.00	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW	Esenzione	A
8406.90.00	- Parti	Esenzione	A
84.07	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8407.10.00	- Motori per l'aviazione	Esenzione	A
	- Motori per la propulsione di navi:		
8407.21.00	-- di tipo fuoribordo	Esenzione	A
8407.29.00	-- altri	5 %	A
	- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8407.31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³ :		
8407.31.01	--- Motori per cicli e trattori	Esenzione	A
8407.31.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8407.32	-- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³ :		
8407.32.01	--- Motori per cicli e trattori	Esenzione	A
8407.32.09	--- altri	5 %	A
8407.33	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :		
8407.33.01	--- Motori per cicli e trattori	Esenzione	A
8407.33.09	--- altri	5 %	A
8407.34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ :		
8407.34.01	---- Motori per cicli e trattori	Esenzione	A
8407.34.09	---- altri	5 %	A
8407.90.00	- altri motori	Esenzione	A
84.08	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8408.10	- Motori per la propulsione di navi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8408.10.01	-- di tipo fuoribordo	Esenzione	A
8408.10.09	-- altri	5 %	A
8408.20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8408.20.01	-- Motori per cicli e trattori	Esenzione	A
8408.20.09	-- altri	5 %	A
8408.90.00	- altri motori	Esenzione	A
84.09	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 84.07 o 84.08:		
8409.10.00	- di motori per l'aviazione	Esenzione	A
8409.99	- altre:		
8409.91	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla:		
8409.91.01	--- Pistoni, camicie di cilindri, segmenti di pistoni, valvole e anelli sede valvola, silenziatori	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altre parti:		
8409.91.11	----- di motori per cicli e trattori	Esenzione	A
	----- di altri motori per veicoli:		
8409.91.21	----- Blocco corto	5 %	A
8409.91.29	----- altri	Esenzione	A
8409.91.39	----- altre	Esenzione	A
8409.99	-- altre:		
8409.99.01	--- Pistoni, camicie di cilindri, segmenti di pistoni, valvole e anelli sede valvola, silenziatori	5 %	A
	--- altre parti:		
8409.99.11	----- di motori per cicli e trattori	Esenzione	A
	----- di altri motori per veicoli:		
8409.99.21	----- Blocco corto	5 %	A
8409.99.29	----- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8409.99.39	---- altre	Esenzione	A
84.10	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:		
	- Turbine e ruote, idrauliche:		
8410.11.00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	Esenzione	A
8410.12.00	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	Esenzione	A
8410.13.00	-- di potenza superiore a 10 000 kW	Esenzione	A
8410.90.00	- Parti, compresi i regolatori	Esenzione	A
84.11	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:		
	- Turboreattori:		
8411.11.00	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	Esenzione	A
8411.12.00	-- di spinta superiore a 25 kN	Esenzione	A
	- Turbopropulsori:		
8411.21.00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8411.22.00	-- di potenza superiore a 1 100 kW	Esenzione	A
	- altre turbine a gas:		
8411.81.00	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	Esenzione	A
8411.82.00	-- di potenza superiore a 5 000 kW	Esenzione	A
	- Parti:		
8411.91.00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	Esenzione	A
8411.99.00	-- altre	Esenzione	A
84.12	Altri motori e macchine motrici:		
8412.10.00	- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	Esenzione	A
	- Motori idraulici:		
8412.21.00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	5 %	A
8412.29	-- altri:		
8412.29.10	--- Unità di propulsione marina a getto	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8412.29.90	--- altri	Esenzione	A
	- Motori pneumatici:		
8412.31.00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	5 %	A
8412.39.00	-- altri	Esenzione	A
8412.80.00	- altri	Esenzione	A
8412.90	- Parti:		
8412.90.01	-- di cilindri idraulici o pneumatici	5 %	A
8412.90.09	-- di unità di propulsione marina a getto	5 %	A
8412.90.19	-- altre	Esenzione	A
84.13	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:		
	- Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:		
8413.11.00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8413.19.00	-- altre	5 %	A
8413.20.00	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19	5 %	A
8413.30	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:		
8413.30.01	-- Pompe dell'olio lubrificante	Esenzione	A
8413.30.09	-- altre	5 %	A
8413.40.00	- Pompe per calcestruzzo	5 %	A
8413.50	- altre pompe volumetriche alternative:		
8413.50.01	-- Pompe sommerse	Esenzione	A
8413.50.09	-- altre	5 %	A
8413.60	- altre pompe volumetriche rotative:		
8413.60.01	-- Pompe sommerse	Esenzione	A
8413.60.09	-- altre	5 %	A
8413.70	- altre pompe centrifughe:		
8413.70.01	-- Pompe sommerse	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8413.70.09	-- altre	5 %	A
	- altre pompe; elevatori per liquidi:		
8413.81	-- Pompe:		
8413.81.01	--- Pompe idrauliche del servosterzo specialmente adatte all'uso negli autoveicoli	Esenzione	A
8413.81.09	--- Pompe sommerse	Esenzione	A
8413.81.19	--- altre	5 %	A
8413.82.00	-- Elevatori per liquidi	5 %	A
	- Parti:		
8413.91	-- di pompe:		
	--- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:		
8413.91.01	---- di pompe dell'olio lubrificante	Esenzione	A
8413.91.09	---- altre	5 %	A
8413.91.11	--- di pompe sommerse	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altre:		
8413.91.21	---- di pompe idrauliche del servosterzo specialmente adatte all'uso negli autoveicoli	Esenzione	A
8413.91.29	---- altre	5 %	A
8413.92.00	-- di elevatori per liquidi	5 %	A
84.14	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:		
8414.10	- Pompe per vuoto:		
8414.10.01	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli	Esenzione	A
8414.10.09	-- altre	5 %	A
8414.20.00	- Pompe per aria, a mano o a pedale	Esenzione	A
8414.30.00	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi	Esenzione	A
8414.40.00	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	5 %	A
	- Ventilatori:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8414.51.00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	5 %	A
8414.59	-- altri:		
8414.59.01	--- Ventole per motori di veicoli	Esenzione	A
8414.59.05	--- Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	2.5 %	A
8414.59.09	--- altri	5 %	A
8414.60.00	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	5 %	A
8414.80	- altri:		
8414.80.01	-- Compressori	5 %	A
	-- altri compressori:		
8414.80.11	--- Generatori a pistoni liberi per turbine a gas; compressori da montare su veicoli a motore	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8414.80.19	--- altri	5 %	A
8414.80.29	-- altri	Esenzione	A
8414.90	- Parti:		
	-- di compressori:		
8414.90.01	--- montati su telai a ruote	5 %	A
8414.90.09	--- altri	5 %	A
	-- di altri compressori:		
8414.90.11	--- dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi	Esenzione	A
8414.90.19	--- di generatori a pistoncini liberi per turbine a gas; di compressori da montare su veicoli a motore	Esenzione	A
8414.90.29	--- altri	5 %	A
	-- di pompe per vuoto:		
8414.90.31	--- del tipo atto all'uso negli autoveicoli	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8414.90.39	---- altri	5 %	A
	-- di ventilatori e cappe:		
8414.90.41	--- di ventole per motori di veicoli	Esenzione	A
8414.90.49	--- altri	5 %	A
8414.90.59	-- altre	Esenzione	A
84.15	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:		
8415.10.10	- del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)	5 %	A
8415.20.00	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	5 %	A
	- altri:		
8415.81.00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8415.82.10	-- altri, con attrezzatura frigorifera	5 %	A
8415.83.10	-- senza attrezzatura frigorifera	5 %	A
8415.90.00	- Parti	5 %	A
84.16	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
8416.10.00	- Bruciatori a combustibili liquidi	5 %	A
8416.20.00	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	5 %	A
8416.30.00	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	5 %	A
8416.90.00	- Parti	5 %	A
84.17	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:		
8417.10	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8417.10.01	-- industriali	5 %	A
8417.10.09	-- di laboratorio	Esenzione	A
8417.20.00	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	5 %	A
8417.80	- altri:		
8417.80.01	-- industriali	5 %	A
8417.80.09	-- di laboratorio	Esenzione	A
8417.90	- Parti:		
8417.90.01	-- di forni industriali	5 %	A
8417.90.09	-- di forni di laboratorio	Esenzione	A
84.18	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15:		
8418.10.00	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	5 %	A
	- Frigoriferi per uso domestico:		
8418.21.00	-- a compressione	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8418.29.00	-- altri	5 %	A
8418.30.00	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l	5 %	A
8418.40.00	- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l	5 %	A
8418.50.00	- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo	5 %	A
	- altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:		
8418.61.00	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15	5 %	A
8418.69.00	-- altri	5 %	A
	- Parti:		
8418.91.00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	5 %	A
8418.99.00	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.19	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 85.14), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
	- Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
8419.11	-- a riscaldamento immediato, a gas:		
8419.11.01	--- per uso domestico	Esenzione	A
8419.11.09	--- altri	5 %	A
8419.19.00	-- altri	5 %	A
8419.20.00	- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	5 %	A
	- Essiccatori:		
8419.31.00	-- per prodotti agricoli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8419.32.00	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	5 %	A
8419.39.00	-- altri	5 %	A
8419.40.00	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione	5 %	A
8419.50	- Scambiatori di calore:		
8419.50.10	-- Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm	5 %	A
8419.50.90	-- altri	5 %	A
8419.60.00	- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	5 %	A
	- altri apparecchi e dispositivi:		
8419.81.00	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	5 %	A
8419.89	-- altri:		
8419.89.01	--- Pastorizzatori e sistemi di raffreddamento per l'industria del latte	5 %	A
8419.89.05	--- Apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di semiconduttori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8419.89.09	--- altri	5 %	A
8419.90	- Parti:		
8419.90.01	-- di scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas, domestici:	Esenzione	A
8419.90.09	-- di pastorizzatori e sistemi di raffreddamento per l'industria del latte	5 %	A
8419.90.15	-- di apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di semiconduttori	Esenzione	A
8419.90.19	-- altre	5 %	A
84.20	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:		
8420.10	- Calandre e laminatoi:		
8420.10.10	-- Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati	5 %	A
8420.10.90	-- altri	5 %	A
	- Parti:		
8420.91.00	-- Cilindri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8420.99.00	-- altre	5 %	A
84.21	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:		
8421.11.00	-- Scrematrici	Esenzione	A
8421.12.00	-- Idroestrattori per biancheria	5 %	A
8421.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:		
8421.21.00	-- per filtrare o depurare l'acqua	5 %	A
8421.22.00	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	5 %	A
8421.23.00	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	5 %	A
8421.29	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8421.29.10	--- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron	4.75 %	A
8421.29.90	--- altri	5 %	A
	- Apparecchi per filtrare o depurare i gas:		
8421.31.00	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	5 %	A
8421.39	-- altri:		
	--- Cicloni per filtrare o depurare i gas:		
8421.39.10	---- Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	5 %	A
8421.39.20	---- altri	5 %	A
	--- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8421.39.30	---- Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	4,125 %	A
8421.39.90	---- altri	5 %	A
	- Parti:		
8421.91.00	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	Esenzione	A
8421.99	-- altre:		
	--- di apparecchi per filtrare o depurare i gas (esclusi i cicloni):		
8421.99.10	---- Parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8421.99.20	---- altre	5 %	A
	--- altre:		
8421.99.30	---- Parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm	4.75 %	A
8421.99.90	---- altre	5 %	A
84.22	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere,appare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:		
	- Lavastoviglie:		
8422.11.00	-- di tipo familiare	5 %	A
8422.19.00	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8422.20	- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti:		
8422.20.01	-- Macchine per lavare le bottiglie e altri recipienti	Esenzione	A
8422.20.09	-- altri	5 %	A
8422.30	- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere,appare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande:		
8422.30.01	-- Apparecchi per gassare le bevande	Esenzione	A
8422.30.09	-- altri	5 %	A
8422.40	- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile):		
8422.40.01	-- Macchine per impacchettare o imballare il burro	5 %	A
8422.40.09	-- altri	5 %	A
8422.90	- Parti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- di lavastoviglie:		
8422.90.01	--- di tipo familiare	5 %	A
8422.90.09	--- altre	5 %	A
8422.90.11	-- di macchine per lavare le bottiglie e altri recipienti	Esenzione	A
8422.90.19	-- di apparecchi per gassare le bevande	Esenzione	A
8422.90.21	-- di macchine per impacchettare o imballare il burro	5 %	A
8422.90.29	-- altre	5 %	A
84.23	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:		
8423.10.00	- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo	5 %	A
8423.20	- Basculle per la pesatura continua su trasportatori:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8423.20.10	-- Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.20.90	-- altri	5 %	A
8423.30	- Basculle a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici:		
8423.30.10	-- Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.30.90	-- altri	5 %	A
	- altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423.81	-- di portata massima inferiore o uguale a 30 kg:		
	--- industriali:		
8423.81.10	---- altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata massima inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8423.81.20	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
8423.81.30	---- altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata massima inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.81.90	---- altri	5 %	A
8423.82	-- di portata massima superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
	--- industriali:		
8423.82.10	---- altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata massima superiore a 30 kg e inferiore o uguale a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.82.20	---- altri	5 %	A
	--- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8423.82.30	---- altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata massima superiore a 30 kg e inferiore o uguale a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.82.90	---- altri	5 %	A
8423.89	-- altri:		
8423.89.10	--- altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.89.90	--- altri	5 %	A
8423.90	- Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare:		
	-- industriali:		
8423.90.10	--- Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi	5 %	A
8423.90.20	--- altri	5 %	A
	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8423.90.30	--- Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli	5 %	A
8423.90.90	--- altri	5 %	A
84.24	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
8424.10.00	- Estintori, anche carichi	5 %	A
8424.20.00	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	5 %	A
8424.30.00	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	5 %	A
	- Irroratrici nebulizzatrici per l'agricoltura e l'orticoltura:		
8424.41.00	--- Irroratrici nebulizzatrici portatili	Esenzione	A
8424.49.00	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri apparecchi:		
8424.82.00	-- per l'agricoltura o l'orticoltura	Esenzione	A
8424.89	-- altri:		
8424.89.01	--- Antiscartini per macchine da stampa	Esenzione	A
8424.89.09	--- Lavavetri per autoveicoli	Esenzione	A
8424.89.11	--- Atomizzatori per apparecchiature di essiccazione a spruzzo nella produzione di latte o di prodotti lattiero-caseari	Esenzione	A
	--- altri:		
8424.89.20	---- Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8424.89.30	---- Macchine sbavatrici per la pulizia e l'asportazione di sostanze contaminanti dai fili metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	Esenzione	A
8424.89.90	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8424.90	- Parti:		
8424.90.01	-- delle merci della sottovoce 8424.10	5 %	A
8424.90.09	-- delle merci delle sottovoci 8424.20 o 8424.30	5 %	A
8424.90.11	-- di unità a spruzzo per presse per la stampa	Esenzione	A
8424.90.19	-- di lavavetri per autoveicoli	Esenzione	A
8424.90.21	-- di atomizzatori per apparecchiature di essiccazione a spruzzo nella produzione di latte o di prodotti lattiero-caseari	Esenzione	A
8424.90.28	-- altre	Esenzione	A
84.25	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:		
	- Paranchi:		
8425.11.00	-- a motore elettrico	5 %	A
8425.19.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- verricelli; argani:		
8425.31.00	-- a motore elettrico	5 %	A
8425.39.00	-- altri	5 %	A
	- Binde e martinetti:		
8425.41.00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	5 %	A
8425.42	-- altre binde e martinetti, idraulici:		
8425.42.01	--- Binde, portatili	Esenzione	A
8425.42.11	--- Martinetti a carrello	Esenzione	A
8425.42.29	--- altri	5 %	A
8425.49	-- altri:		
8425.49.01	--- Binde, portatili	Esenzione	A
8425.49.11	--- Martinetti a carrello	Esenzione	A
8425.49.29	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.26	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru:		
	- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers":		
8426.11.00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	5 %	A
8426.12	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers":		
8426.12.01	--- Carrelli-elevatori detti "cavaliers"	5 %	A
8426.12.09	--- altri	5 %	A
8426.19.00	-- altri	5 %	A
8426.20.00	- Gru a torre	5 %	A
8426.30.00	- Gru a portale	5 %	A
	- altre macchine ed apparecchi, semoventi:		
8426.41.00	-- su pneumatici	5 %	A
8426.49.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre macchine ed apparecchi:		
8426.91.00	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale	5 %	A
8426.99.00	-- altri	5 %	A
84.27	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:		
8427.10.00	- Carrelli semoventi a motore elettrico	5 %	A
8427.20.00	- altri carrelli semoventi	5 %	A
8427.90.00	- altri carrelli	5 %	A
84.28	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):		
8428.10.00	- Ascensori e montacarichi	5 %	A
8428.20.00	- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:		
8428.31.00	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	5 %	A
8428.32.00	-- altri, a benna	5 %	A
8428.33.00	-- altri, a nastro o a cinghia	5 %	A
8428.39.00	-- altri	5 %	A
8428.40.00	- Scale meccaniche e marciapiedi mobili	Esenzione	A
8428.60.00	- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	5 %	A
8428.90.00	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A
84.29	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici, compattatori e rulli compattatori, semoventi:		
	- Apripista (bulldozers, angledozers):		
8429.11.00	-- su cingoli	5 %	A
8429.19.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8429.20.00	- Livellatrici	5 %	A
8429.30.00	- Ruspe spianatrici	Esenzione	A
8429.40	- Compattatori e rulli compressori:		
8429.40.01	-- Compattatori	5 %	A
8429.40.09	-- Rulli compressori	5 %	A
	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spalatrici:		
8429.51.00	-- Caricatori e caricatori-spalatrici, a caricamento frontale	5 %	A
8429.52.00	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360 °	5 %	A
8429.59.00	-- altri	5 %	A
84.30	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:		
8430.10.00	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8430.20.00	- Spazzaneve	5 %	A
	- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:		
8430.31	--- semoventi:		
8430.31.01	--- Tagliatrici-abbattitrici per carbone o roccia	Esenzione	A
8430.31.09	--- altre	5 %	A
8430.39	-- altre:		
8430.39.01	--- Tagliatrici-abbattitrici per carbone o roccia	Esenzione	A
8430.39.09	--- altre	5 %	A
	- altre macchine di sondaggio o di perforazione:		
8430.41	-- semoventi:		
8430.41.01	--- Perforatrici da roccia	Esenzione	A
8430.41.09	--- Macchine di sondaggio o di perforazione di pozzi	5 %	A
8430.41.19	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8430.49	-- altre:		
8430.49.01	--- Perforatrici da roccia	Esenzione	A
8430.49.09	--- Macchine di sondaggio o di perforazione di pozzi	5 %	A
8430.49.19	--- altre	5 %	A
8430.50.00	- altre macchine ed apparecchi, semoventi	5 %	A
	- altre macchine ed apparecchi, non semoventi:		
8430.61.00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	5 %	A
8430.69	-- altri:		
8430.69.11	--- Ruspe spianatrici	Esenzione	A
8430.69.19	--- altri	5 %	A
84.31	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30:		
8431.10	- di macchine o apparecchi della voce 84.25:		
8431.10.01	-- di sollevatori fissi di vetture per autorimesse	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8431.10.09	-- di binde portatili	Esenzione	A
8431.10.15	-- di carrelli a binda	Esenzione	A
8431.10.19	-- altre	5 %	A
8431.20.00	- di macchine o apparecchi della voce 84.27	5 %	A
	- di macchine o apparecchi della voce 84.28:		
8431.31	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche:		
8431.31.01	--- di ascensori appositamente progettati per essere installati permanentemente negli edifici	5 %	A
8431.31.09	--- altri	5 %	A
8431.39.00	-- altre	5 %	A
	- di macchine o apparecchi delle voci 84.26, 84.29 o 84.30:		
8431.41.00	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	5 %	A
8431.42.00	-- Lame di apripista	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8431.43	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49:		
8431.43.01	--- di perforatrici da roccia	Esenzione	A
8431.43.09	--- di macchine di sondaggio o di perforazione di pozzi	5 %	A
8431.43.19	--- altre	5 %	A
8431.49	-- altre:		
8431.49.01	--- Parti per l'escavazione diverse da quelle della sottovoce 8431.41	Parti	A
8431.49.05	--- di tagliatrici-abbattitrici per carbone o roccia	Esenzione	A
8431.49.09	--- di ruspe spianatrici	Esenzione	A
8431.49.11	--- di rulli compressori a propulsione meccanica	5 %	A
8431.49.19	--- di macchine o apparecchi della voce 84.26	Parti	A
8431.49.29	--- altre	5 %	A
84.32	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:		
8432.10.00	- Aratri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:		
8432.21.00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	Esenzione	A
8432.29	-- altri:		
8432.29.01	--- altri erpici; coltivatori	Esenzione	A
8432.29.09	--- altri	Esenzione	A
	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:		
8432.31.00	-- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici senza fresatura	Esenzione	A
8432.39.00	-- altre	Esenzione	A
	- Spanditori di letame e distributori di concimi:		
8432.41.00	-- Spanditori di letame	Esenzione	A
8432.42.00	-- Distributori di concimi	Esenzione	A
8432.80	- altre macchine, apparecchi e congegni:		
8432.80.01	-- Rulli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8432.80.09	-- altri	Esenzione	A
8432.90	- Parti:		
	-- di aratri:		
8432.90.01	--- Versoi, non curvati; vomeri in acciaio tagliati in forma; coltri; pezzi forgiati per buri; dischi per aratro	Esenzione	A
8432.90.09	--- altri	Esenzione	A
	-- di erpici; di seminatrici; di spanditori o distributori di letame o di concimi; di rulli; di coltivatori:		
8432.90.12	--- Ancore per coltivatori (diversi da quelli a molle), vomeri (punte) per coltivatori	Esenzione	A
8432.90.15	--- altri	Esenzione	A
8432.90.19	-- altre	Esenzione	A
84.33	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Tosaerba per prati, parchi o campi sportivi:		
8433.11.00	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	5 %	A
8433.19	-- altri:		
8433.19.01	--- azionati a mano	Esenzione	A
8433.19.09	--- altri	5 %	A
8433.20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:		
8433.20.01	-- del tipo a lama oscillante	Esenzione	A
8433.20.09	-- altre	Esenzione	A
8433.30	- altre macchine ed apparecchi da fienagione:		
8433.30.01	-- Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	Esenzione	A
8433.30.09	-- altri	Esenzione	A
8433.40.00	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	Esenzione	A
	- altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:		
8433.51.00	-- Mietitrici-trebbiatrici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8433.52.00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	Esenzione	A
8433.53.00	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi	Esenzione	A
8433.59.00	-- altre	Esenzione	A
8433.60	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli:		
8433.60.01	-- Calibratrici per uova	Esenzione	A
8433.60.09	-- altre	5 %	A
8433.90	- Parti:		
	-- di tosaerba per prati, parchi o campi sportivi:		
8433.90.02	--- di macchine azionate a mano	Esenzione	A
8433.90.05	--- altre	5 %	A
	-- di altre tosatrici:		
8433.90.07	--- del tipo a lama oscillante	Esenzione	A
8433.90.08	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- di altre macchine ed apparecchi da fienagione:		
8433.90.12	--- di rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	Esenzione	A
8433.90.15	--- altre	Esenzione	A
	-- di macchine ed apparecchi per la trebbiatura:		
8433.90.16	--- di presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici; di mietitrici-trebbiatrici; di macchine ed apparecchi per la trebbiatura	Esenzione	A
8433.90.18	--- di altre macchine ed apparecchi per la raccolta;	Esenzione	A
8433.90.21	-- di calibratrici per uova	Esenzione	A
8433.90.29	-- altre	5 %	A
84.34	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:		
8434.10.00	- Mungitrici	Esenzione	A
8434.20.00	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	Esenzione	A
8434.90.00	- Parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.35	Prese e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:		
8435.10.00	- Macchine ed apparecchi	Esenzione	A
8435.90.00	- Parti	Esenzione	A
84.36	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:		
8436.10.00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	Esenzione	A
	- Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:		
8436.21.00	-- Incubatrici ed allevatrici	Esenzione	A
8436.29.00	-- altri	Esenzione	A
8436.80	- altre macchine ed apparecchi:		
8436.80.01	-- Tosatrici meccaniche per animali	Esenzione	A
8436.80.09	-- Diserbatrici e decespugliatori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8436.80.19	-- altri	Esenzione	A
	- Parti:		
8436.91.00	-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura	Esenzione	A
8436.99	-- altre:		
8436.99.01	--- di tosatrici meccaniche per animali	Esenzione	A
8436.99.09	--- di diserbatrici e decespugliatori	Esenzione	A
8436.99.19	--- altri	Esenzione	A
84.37	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:		
8437.10	- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi:		
8437.10.01	-- Macchine per la pulitura dei cereali, non provviste di sistemi di cernita o vagliatura	Esenzione	A
8437.10.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8437.80.00	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A
8437.90	- Parti:		
8437.90.01	-- di macchine per la pulitura dei cereali, non provviste di sistemi di cernita o vagliatura	Esenzione	A
8437.90.09	-- altre	5 %	A
84.38	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:		
8438.10.00	- Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari	Esenzione	A
8438.20.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	Esenzione	A
8438.30.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	Esenzione	A
8438.40.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	Esenzione	A
8438.50.00	- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	Esenzione	A
8438.60.00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8438.80	- altre macchine ed apparecchi:		
8438.80.01	-- Apparecchi meccanici per l'acetificazione; macchine per la mondatura o la decorticatura dei chicchi di caffè (del tipo a cilindri, a dischi o a lame); macchine per l'estrazione dell'olio di arancio	5 %	A
8438.80.09	-- altri	Esenzione	A
8438.90	- Parti:		
8438.90.01	-- di apparecchi meccanici per l'acetificazione; macchine per la mondatura o la decorticatura dei chicchi di caffè (del tipo a cilindri, a dischi o a lame); macchine per l'estrazione dell'olio di arancio	5 %	A
8438.90.09	-- altre	Esenzione	A
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:		
8439.10	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:		
8439.10.01	-- Macchine cippatrici e unità di vagliatura del cippato	5 %	A
8439.10.09	-- altri	Esenzione	A
8439.20.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8439.30.00	- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone - Parti:	Esenzione	A
8439.91	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:		
8439.91.01	--- di macchine cippatrici e sistemi di vagliatura per cippato	5 %	A
8439.91.09	--- altre	Esenzione	A
8439.99.00	-- altre	Esenzione	A
84.40	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:		
8440.10.00	- Macchine ed apparecchi	Esenzione	A
8440.90.00	- Parti	Esenzione	A
84.41	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:		
8441.10	- Tagliatrici:		
8441.10.01	-- Taglierine-raffilatrici lineari; distruggidocumenti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8441.10.09	-- altre	Esenzione	A
8441.20.00	- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	Esenzione	A
8441.30.00	- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	Esenzione	A
8441.40.00	- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	Esenzione	A
8441.80.00	- altre macchine ed apparecchi	Esenzione	A
8441.90.00	- Parti	Esenzione	A
84.42	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 84.56 a 84.65) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442.30.00	- Macchine, apparecchi e materiale	Esenzione	A
8442.40.00	- Parti di macchine, apparecchi e materiale	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8442.50	- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442.50.20	-- Blocchi, cliché, lastre, cilindri incisi per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme	5 %	A
8442.50.90	-- altri:	2,125 %	A
84.43	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:		
	- Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42:		
8443.11	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine:		
8443.11.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8443.11.09	--- altri	Esenzione	A
8443.12.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	Esenzione	A
8443.13	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset:		
8443.13.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.13.09	--- altri	Esenzione	A
8443.14	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici):		
8443.14.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.14.09	--- altri	Esenzione	A
8443.15	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8443.15.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.15.09	--- altri	Esenzione	A
8443.16	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici:		
8443.16.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.16.09	--- altri	Esenzione	A
8443.17.00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	Esenzione	A
8443.19	-- altri:		
8443.19.01	--- Macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.19.09	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:		
8443.31	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		
8443.31.10	--- Macchine industriali per la stampa a getto d'inchiostro in grado di svolgere due o più delle funzioni di stampa, copia o trasmissione di fax	5 %	A
8443.31.15	--- altre	Esenzione	A
8443.32	-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		
8443.32.10	--- Macchine industriali per la stampa a getto d'inchiostro	5 %	A
8443.32.15	--- altre stampanti	Esenzione	A
8443.32.19	--- Telecopiatrici (telefax)	Esenzione	A
8443.32.29	--- Apparecchi di fotocopia elettrostatici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8443.32.39	--- Telescriventi	Esenzione	A
8443.39	-- altri:		
8443.39.10	--- Macchine industriali per la stampa a getto d'inchiostro	5 %	A
	--- Apparecchi di fotocopiatrice a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopiatrice:		
8443.39.15	---- Apparecchi di fotocopiatrice elettrostatici	Esenzione	A
	---- altri apparecchi di copia:		
8443.39.19	----- a sistema ottico	Esenzione	A
8443.39.27	----- per contatto	5 %	A
8443.39.29	---- Apparecchi di termocopiatrice	Esenzione	A
8443.39.39	--- altri	Esenzione	A
	- Parti ed accessori:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8443.91	-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42:		
8443.91.01	--- Apparecchi ausiliari per la stampa	Esenzione	A
8443.91.15	--- di macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.91.19	--- altri	Esenzione	A
8443.99	-- altri:		
8443.99.01	--- Apparecchi ausiliari per la stampa	Esenzione	A
8443.99.15	--- di macchine per la stampa di motivi ripetitivi, testo ripetitivo o colore d'insieme su filati, tessuti, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio, linoleum o altri materiali	5 %	A
8443.99.19	--- altri	Esenzione	A
84.44	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali		
8444.00.00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.45	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 84.46 o 84.47:		
	- Macchine per la preparazione delle materie tessili:		
8445.11.00	-- Carde	Esenzione	A
8445.12.00	-- Pettinatrici	Esenzione	A
8445.13.00	-- Banchi a fusi	Esenzione	A
8445.19	-- altre:		
8445.19.01	--- Macchine per il lavaggio della lana	5 %	A
8445.19.09	--- altre	Esenzione	A
8445.20.00	- Macchine per la filatura delle materie tessili	Esenzione	A
8445.30.00	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	Esenzione	A
8445.40.00	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8445.90.00	- altre	Esenzione	A
84.46	Telai per tessitura:		
8446.10.00	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	Esenzione	A
	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:		
8446.21.00	-- a motore	Esenzione	A
8446.29.00	-- altri	Esenzione	A
8446.30.00	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	Esenzione	A
84.47	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:		
	- Telai per maglieria, circolari:		
8447.11.00	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	Esenzione	A
8447.12.00	-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm	Esenzione	A
8447.20.00	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8447.90.00	- altri	Esenzione	A
84.48	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: fusi, alette, guarniture per corde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti): - Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47:		
8448.11.00	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	Esenzione	A
8448.19.00	-- altri	Esenzione	A
8448.20.00	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.44 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	Esenzione	A
	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.45 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448.31.00	-- Guarniture per corde	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8448.32.00	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	Parti	A
8448.33.00	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori	Esenzione	A
8448.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:		
8448.42.00	-- Pettini, licci e quadri di licci	Esenzione	A
8448.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 84.47 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448.51.00	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	Esenzione	A
8448.59.00	-- altri	Esenzione	A
84.49	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8449.00.00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	Esenzione	A
84.50	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:		
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8450.11	-- Macchine completamente automatiche:		
8450.11.01	--- per uso domestico	5 %	A
8450.11.09	--- altre	5 %	A
8450.12	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato:		
8450.12.01	--- per uso domestico	5 %	A
8450.12.09	--- altre	5 %	A
8450.19	-- altre:		
8450.19.01	--- per uso domestico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8450.19.09	--- altre	5 %	A
8450.20.00	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	5 %	A
8450.90	- Parti:		
8450.90.01	-- di macchine per uso domestico	5 %	A
8450.90.09	-- altre	5 %	A
84.51	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 84.50) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:		
8451.10.00	- Macchine per pulire a secco	5 %	A
	- Macchine per asciugare:		
8451.21	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8451.21.01	--- per uso domestico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8451.21.09	--- altre	5 %	A
8451.29.00	-- altre	5 %	A
8451.30.00	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	5 %	A
8451.40.00	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	5 %	A
8451.50.00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	5 %	A
8451.80.00	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A
8451.90	- Parti:		
8451.90.01	-- di macchine per lavare, imbianchire e tingere	5 %	A
8451.90.09	-- altre	5 %	A
84.52	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
8452.10.00	- Macchine per cucire di tipo domestico	Esenzione	A
	- altre macchine per cucire:		
8452.21.00	-- Unità automatiche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8452.29.00	-- altre	Esenzione	A
8452.30.00	- Aghi per macchine per cucire	Esenzione	A
8452.90	- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire:		
8452.90.10	-- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	5 %	A
8452.90.90	-- altre parti di macchine per cucire	Esenzione	A
84.53	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:		
8453.10.00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	Esenzione	A
8453.20.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	Esenzione	A
8453.80.00	- altre macchine ed apparecchi	Esenzione	A
8453.90.00	- Parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.54	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:		
8454.10.00	- Convertitori	5 %	A
8454.20.00	- Lingottiere e secchie di colata	5 %	A
8454.30.00	- Macchine per colare (gettare)	5 %	A
8454.90.00	- Parti	5 %	A
84.55	Laminatoi per metalli e loro cilindri:		
8455.10.00	- Laminatoi per tubi	Esenzione	A
	- altri laminatoi:		
8455.21.00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	Esenzione	A
8455.22.00	-- Laminatoi a freddo	Esenzione	A
8455.30.00	- Cilindri di laminatoi	Esenzione	A
8455.90.00	- altre parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
84.56	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto:		
	- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:		
8456.11	-- operanti con laser:		
8456.11.10	--- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici e di materie minerali simili	Esenzione	A
	--- per forare le materie plastiche:		
8456.11.20	---- dei tipi utilizzati nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8456.11.30	---- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 85.17, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	5 %	A
8456.11.40	---- altre	5 %	A
	--- altre:		
8456.11.50	---- dei tipi utilizzati nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8456.11.60	----- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 85.17, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	5 %	A
8456.11.70	----- Macchine di taglio laser per incidere le piste di contatto nei materiali semiconduttori	Esenzione	A
8456.11.90	----- altre	5 %	A
8456.12	-- operanti con altri fasci di luce o di fotoni:		
8456.12.10	--- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici e di materie minerali simili	Esenzione	A
	--- per forare le materie plastiche:		
8456.12.20	----- dei tipi utilizzati nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8456.12.30	----- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 85.17, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	5 %	A
8456.12.40	----- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altre:		
8456.12.50	---- dei tipi utilizzati nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8456.12.60	---- dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 85.17, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	5 %	A
8456.12.90	---- altre	5 %	A
8456.20	- operanti con ultrasuoni:		
8456.20.01	-- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici e di materie minerali simili	Esenzione	A
8456.20.09	-- altre	5 %	A
8456.30.00	- operanti per elettroerosione	5 %	A
8456.40	- operanti con procedimenti a getto di plasma:		
8456.40.10	-- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro; macchine utensili operanti con procedimenti elettrochimici	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8456.40.19	-- altre	5 %	A
8456.50	- tagliatrici a idrogetto:		
8456.50.10	-- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro; macchine utensili operanti con procedimenti elettrochimici	Esenzione	A
8456.50.19	-- altre	5 %	A
8456.90	- altre:		
8456.90.10	-- per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro; macchine utensili operanti con procedimenti elettrochimici	Esenzione	A
	-- altre:		
8456.90.20	--- Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
8456.90.90	--- altre	5 %	A
84.57	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8457.10.00	- Centri di lavorazione	5 %	A
8457.20.00	- Macchine a posto fisso	5 %	A
8457.30.00	- Macchine a stazioni multiple	5 %	A
84.58	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:		
	- Torni orizzontali:		
8458.11.00	-- a comando numerico	5 %	A
8458.19.00	-- altri	5 %	A
	- altri torni:		
8458.91.00	-- a comando numerico	5 %	A
8458.99.00	-- altri	5 %	A
84.59	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58:		
8459.10.00	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre foratrici:		
8459.21.00	-- a comando numerico	5 %	A
8459.29.00	-- altre	5 %	A
	- altre alesatrici-fresatrici:		
8459.31.00	-- a comando numerico	5 %	A
8459.39.00	-- altre	5 %	A
	- altre alesatrici:		
8459.41.00	-- a comando numerico	5 %	A
8459.49.00	-- altre	5 %	A
	- Fresatrici a mensola:		
8459.51.00	-- a comando numerico	5 %	A
8459.59.00	-- altre	5 %	A
	- altre fresatrici:		
8459.61.00	-- a comando numerico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8459.69.00	-- altre	5 %	A
8459.70.00	- Filettrici o maschiatrici	5 %	A
84.60	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:		
	- Macchine per rettificare le superfici piane:		
8460.12.00	-- a comando numerico	5 %	A
8460.19.00	-- altre	5 %	A
	- altre macchine per rettificare:		
8460.22.00	-- rettificatrici senza centro, a comando numerico	5 %	A
8460.23.00	-- altre rettificatrici per superfici cilindriche, a comando numerico	5 %	A
8460.24.00	-- altre, a comando numerico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8460.29.00	-- altre	5 %	A
	- Macchine per affilare:		
8460.31.00	-- a comando numerico	5 %	A
8460.39.00	-- altre	5 %	A
8460.40.00	- Macchine per levigare o smerigliare	5 %	A
8460.90.00	- altre	5 %	A
84.61	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:		
8461.20.00	- Macchine per limare e per sbazzare	5 %	A
8461.30.00	- Macchine per brocciare	5 %	A
8461.40.00	- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi	5 %	A
8461.50.00	- Macchine per segare o troncare	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8461.90.00	- altre	5 %	A
84.62	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:		
8462.10.00	- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli	5 %	A
	- Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:		
8462.21.00	-- a comando numerico	5 %	A
8462.29.00	-- altre	5 %	A
	- Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:		
8462.31.00	-- a comando numerico	5 %	A
8462.39.00	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:		
8462.41.00	-- a comando numerico	5 %	A
8462.49.00	-- altre	5 %	A
	- altre:		
8462.91.00	-- Presse idrauliche	5 %	A
8462.99	-- altre:		
8462.99.01	--- Presse per formare polveri metalliche mediante sinterizzazione; e presse per comprimere rottami metallici in balle	5 %	A
8462.99.09	--- altre	5 %	A
84.63	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:		
8463.10.00	- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili	5 %	A
8463.20.00	- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8463.30.00	- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	5 %	A
8463.90.00	- altre	5 %	A
84.64	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:		
8464.10.00	- Macchine per segare	Esenzione	A
8464.20.00	- Macchine per molare o levigare	Esenzione	A
8464.90.00	- altre	Esenzione	A
84.65	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:		
8465.10.00	- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni	5 %	A
8465.20.00	- Centri di lavorazione	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre:		
8465.91.00	-- Macchine per segare	5 %	A
8465.92.00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	5 %	A
8465.93.00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	5 %	A
8465.94.00	-- Macchine per curvare o montare	5 %	A
8465.95.00	-- Foratrici o mortasatrici	5 %	A
8465.96.00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	5 %	A
8465.99.00	-- altre	5 %	A
84.66	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 84.56 a 84.65 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:		
8466.10.00	- Portautensili e filiere a scatto automatico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8466.20.00	- Portapezzi	5 %	A
8466.30.00	- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine	5 %	A
	- altri:		
8466.91	-- per macchine della voce 84.64:		
8466.91.10	--- Parti per macchine per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette; parti per macchine di taglio di precisione (dicing machines) per l'incisione di wafer di semiconduttori; parti per macchine per molare, lucidare e smerigliare impiegate nella lavorazione dei dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8466.91.90	--- altri	5 %	A
8466.92.00	-- per macchine della voce 84.65	5 %	A
8466.93	-- per macchine delle voci da 84.56 a 84.61:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8466.93.01	--- per le macchine utensili operanti con procedimenti elettrochimici della sottovoce 8456.90	Esenzione	A
8466.93.09	--- per le macchine utensili per forare le materie plastiche	5 %	A
	--- altri:		
8466.93.20	---- Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 85.17, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	4.25 %	A
8466.93.30	---- Parti di fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore; parti di macchine di taglio laser per incidere le piste di contatto nei materiali semiconduttori; parti di macchine che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore; parti di apparecchi per lo strappaggio o la pulizia di dischi (wafers) a semiconduttore; per l'incisione a secco di tracciati su materiali semiconduttori	Esenzione	A
8466.93.90	---- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8466.94	-- per macchine delle voci 84.62 o 84.63:		
8466.94.01	--- per presse per formare polveri metalliche mediante sinterizzazione; e per presse per comprimere rottami metallici in balle	5 %	A
8466.94.09	--- altri	5 %	A
84.67	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:		
	- Pneumatici:		
8467.11.00	-- rotativi (anche a percussione)	5 %	A
8467.19.00	-- altri	5 %	A
	- a motore elettrico incorporato:		
8467.21.00	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	Esenzione	A
8467.22.00	-- Seghe e troncatrici	Esenzione	A
8467.29.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri utensili:		
8467.81.00	-- Troncatrici a catena	Esenzione	A
8467.89	-- altri:		
8467.89.10	--- idraulici	5 %	A
8467.89.90	--- altri	5 %	A
	- Parti:		
8467.91.00	-- di troncatrici a catena	Esenzione	A
8467.92.00	-- di utensili pneumatici	5 %	A
8467.99	-- altre:		
8467.99.11	--- di cesoie per tagliare le siepi con motore elettrico incorporato	Esenzione	A
8467.99.19	--- altre	5 %	A
84.68	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8468.10.00	- Cannelli a mano	5 %	A
8468.20.00	- altre macchine ed apparecchi a gas	5 %	A
8468.80.00	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A
8468.90	- Parti:		
8468.90.01	-- di apparecchi a gas	5 %	A
8468.90.09	-- altre	5 %	A
84.70	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:		
8470.10	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni:		
8470.10.10	-- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8470.10.90	-- altre	Esenzione	A
	- altre macchine calcolatrici, elettroniche:		
8470.21.00	-- con dispositivo stampante	Esenzione	A
8470.29.00	-- altre	Esenzione	A
8470.30.00	- altre macchine calcolatrici	Esenzione	A
8470.50.00	- Registratori di cassa	Esenzione	A
8470.90.00	- altre	Esenzione	A
84.71	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:		
8471.30.00	- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	Esenzione	A
	- altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8471.41.00	-- che comportano, in uno stesso involucri, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	Esenzione	A
8471.49.00	-- altre, presentate in forma di sistemi	Esenzione	A
8471.50.00	- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucri, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	Esenzione	A
8471.60.00	- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucri, delle unità di memoria	Esenzione	A
8471.70.00	- Unità di memoria	Esenzione	A
8471.80.00	- altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	A
8471.90.00	- altre	Esenzione	A
84.72	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ottografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8472.10.00	- Duplicatori	Esenzione	A
8472.30.00	- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	Esenzione	A
8472.90	- altre:		
8472.90.05	-- Apparecchi per forare o per aggraffare	4,125 %	A
8472.90.09	-- altre	Esenzione	A
84.73	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.70 a 84.72:		
	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.70:		
8473.21.00	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8473.29.00	-- altri	Esenzione	A
8473.30.00	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.71	Esenzione	A
8473.40.00	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.72	Esenzione	A
8473.50.00	- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 84.70 a 84.72	Esenzione	A
84.74	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:		
8474.10.00	- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	5 %	A
8474.20.00	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	5 %	A
	- Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:		
8474.31.00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8474.32.00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	5 %	A
8474.39.00	-- altri	5 %	A
8474.80	- altre macchine ed apparecchi:		
8474.80.01	-- Macchine formatrici in sabbia per fonderia	Esenzione	A
8474.80.09	-- altri	5 %	A
8474.90	- Parti:		
8474.90.01	-- di macchine formatrici in sabbia per fonderia	Esenzione	A
8474.90.09	-- altre	5 %	A
84.75	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475.10.00	- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	Esenzione	A
	- Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475.21.00	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbazzati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8475.29.00	-- altre	Esenzione	A
8475.90.00	- Parti	Esenzione	A
84.76	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:		
	- Macchine automatiche per la vendita di bevande:		
8476.21.00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	5 %	A
8476.29.00	-- altre	5 %	A
	- altre macchine:		
8476.81.00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	5 %	A
	-- altre:		
8476.89.10	--- Macchine per cambiare in moneta spicciola	5 %	A
8476.89.90	--- altre	5 %	A
8476.90	- Parti:		
8476.90.10	-- di macchine per cambiare in moneta spicciola	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8476.90.90	-- altre	5 %	A
84.77	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8477.10	- Formatrici ad iniezione:		
8477.10.10	-- Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori	Esenzione	A
8477.10.90	-- altre	5 %	A
8477.20.00	- Estrusori	5 %	A
8477.30.00	- Formatrici per soffiaggio	5 %	A
8477.40.00	- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	5 %	A
	- altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:		
8477.51.00	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	5 %	A
8477.59.00	-- altre	5 %	A
8477.80.00	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8477.90	- Parti:		
8477.90.01	-- Filiere per estrarre le materie plastiche	Esenzione	A
	-- di formatrici a iniezione o per soffiaggio per materie plastiche:		
8477.90.10	--- di apparecchiature di incapsulamento	Esenzione	A
8477.90.15	--- altre	5 %	A
8477.90.19	-- altre	5 %	A
84.78	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8478.10.00	- Macchine ed apparecchi	5 %	A
8478.90.00	- Parti	5 %	A
84.79	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8479.10.00	- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8479.20.00	- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	5 %	A
8479.30.00	- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero	5 %	A
8479.40.00	- Macchine per fabbricare corde e cavi	5 %	A
8479.50	- Robot industriali, non nominati né compresi altrove:		
8479.50.10	-- Robot industriali, non nominati né compresi altrove, rientranti nell'accordo sulle tecnologie dell'informazione	Esenzione	A
8479.50.90	-- altri	5 %	A
8479.60.00	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	5 %	A
	- Passerelle per l'imbarco di passeggeri:		
8479.71.00	-- del tipo utilizzato negli aeroporti	5 %	A
8479.79.00	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre macchine ed apparecchi:		
8479.81.00	-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	5 %	A
8479.82.00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	5 %	A
8479.89	-- altri:		
8479.89.10	--- Macchine per pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai portacampioni per microscopi elettronici	5 %	A
8479.89.90	--- altri	5 %	A
8479.90	- Parti:		
8479.90.01	-- di cannelli subacquei; di apparecchi per tagliare o perforare la roccia o il calcestruzzo mediante combustione di ferro o acciaio in un getto di ossigeno	5 %	A
8479.90.09	-- altre	5 %	A
84.80	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8480.10.00	- Staffe per fonderia	5 %	A
8480.20.00	- Piastre di fondo per forme	5 %	A
8480.30	- Modelli per forme:		
8480.30.01	-- di materie plastiche	5 %	A
8480.30.09	-- altri	5 %	A
	- Forme per metalli o carburi metallici:		
8480.41.00	-- per formare ad iniezione o per compressione	5 %	A
8480.49.00	-- altre	5 %	A
8480.50.00	- Forme per vetro	5 %	A
8480.60.00	- Forme per materie minerali	5 %	A
	- Forme per gomma o materie plastiche:		
8480.71	-- per formare ad iniezione o per compressione:		
8480.71.01	---- per le materie plastiche	Esenzione	A
8480.71.09	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8480.79	-- altre:		
8480.79.01	--- per le materie plastiche	Esenzione	A
8480.79.09	--- altre	5 %	A
84.81	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:		
8481.10.00	- Riduttori di pressione	5 %	A
8481.20.00	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche	5 %	A
8481.30.00	- Valvole di ritegno	5 %	A
8481.40.00	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza	5 %	A
8481.80	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili:		
8481.80.01	-- Oggetti di rubinetteria per veicoli a motore, diversi dalle valvole per motori	Esenzione	A
8481.80.09	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria	Esenzione	A
8481.80.11	-- Pistole di erogazione per carburante, del tipo a blocco automatico, diverse da quelle in lega di rame	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8481.80.19	-- altri	5 %	A
8481.90	- Parti:		
8481.90.01	-- di oggetti di rubinetteria per veicoli a motore, diversi dalle valvole per motori	Esenzione	A
8481.90.09	-- di valvole per pneumatici e camere d'aria	Esenzione	A
8481.90.11	-- di pistole di erogazione per carburante, del tipo a blocco automatico, diverse da quelle in lega di rame	5 %	A
8481.90.19	-- altre	5 %	A
84.82	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):		
8482.10.00	- Cuscinetti a sfere	Esenzione	A
8482.20.00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	Esenzione	A
8482.30.00	- Cuscinetti a rulli a botte	Esenzione	A
8482.40.00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	Esenzione	A
8482.50.00	- Cuscinetti a rulli cilindrici	Esenzione	A
8482.80.00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Parti:		
8482.91.00	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi	Esenzione	A
8482.99.00	-- altre	Esenzione	A
84.83	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483.10	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:		
8483.10.01	-- Alberi a gomito e alberi a camme per motori a combustione interna	5 %	A
	-- altri:		
8483.10.11	--- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A
8483.10.19	--- altri	5 %	A
8483.20	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8483.20.01	-- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A
8483.20.09	-- altri	5 %	A
8483.30	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:		
8483.30.01	-- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A
8483.30.09	-- altri	5 %	A
8483.40	- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:		
	-- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio:		
8483.40.10	--- Alberi filettati a rulli	5 %	A
8483.40.20	--- altri	Parti	A
8483.40.90	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8483.50	- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:		
8483.50.01	--- Carrucole a staffa	5 %	A
	-- altri:		
8483.50.11	--- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A
8483.50.19	--- altri	5 %	A
8483.60	- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483.60.01	-- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A
8483.60.09	-- altri	5 %	A
8483.90	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:		
8483.90.01	-- destinati esclusivamente o principalmente a una particolare macchina o a un particolare apparecchio	Parti	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8483.90.09	-- altri	5 %	A
84.84	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:		
8484.10.00	- Guarnizioni metalloplastiche	Esenzione	A
8484.20.00	- Giunti di tenuta stagna meccanici	5 %	A
8484.90.00	- altri	5 %	A
84.86	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:		
8486.10	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette:		
8486.10.10	-- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Macchine utensili per la lavorazione di materiali semiconduttori:		
8486.10.25	--- che operano con asportazione di materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Esenzione	A
8486.10.29	--- altre	Esenzione	A
	-- Macchine ed apparecchi per il trattamento di materiali semiconduttori con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura:		
8486.10.39	--- Forni	Esenzione	A
8486.10.49	--- altri	5 %	A
	-- altre macchine ed apparecchi:		
	--- Apparecchi meccanici:		
8486.10.51	---- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su dischi (wafers) a semiconduttore:	Esenzione	A
8486.10.55	---- Utensili elettromeccanici, per l'impiego a mano	Esenzione	A
8486.10.60	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
8486.10.61	---- Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori	Esenzione	A
8486.10.63	---- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su dischi (wafers) a semiconduttore:	Esenzione	A
8486.10.65	---- Macchine per la deposizione epitassiale per dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8486.10.67	---- Idroestrattori per il rivestimento di dischi (wafers) a semiconduttore con emulsioni fotografiche	Esenzione	A
8486.10.90	---- altri	Esenzione	A
8486.20	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:		
8486.20.10	-- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	Esenzione	A
8486.20.17	-- Spruzzatrici per l'incisione, lo strappaggio o la pulizia	Esenzione	A
	-- Macchine utensili per la lavorazione di materiali semiconduttori:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- con asportazione di materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni o a getto di plasma:		
8486.20.23	---- per l'incisione a secco di tracciati su materiali semiconduttori	Esenzione	A
8486.20.33	---- altri	Esenzione	A
8486.20.43	--- Rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici	Esenzione	A
8486.20.51	--- Macchine per aggraffare, incollare o riunire in altro modo	5 %	A
8486.20.53	--- altre	Esenzione	A
	-- Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti elettronici:		
8486.20.57	--- Formatrici per soffiaggio	Esenzione	A
8486.20.63	--- altri	5 %	A
	-- Macchine ed apparecchi per il trattamento di materiali semiconduttori con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura:		
8486.20.67	--- Forni	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.20.71	--- altri	5 %	A
8486.20.73	-- Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori	Esenzione	A
8486.20.75	-- Apparecchi d'installazione ionica per drogare materiali a semiconduttore	Esenzione	A
8486.20.79	-- Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura; macchine elettriche per spruzzare a caldo metalli o cermet	5 %	A
	-- altre macchine ed apparecchi:		
	--- Apparecchi meccanici:		
8486.20.81	---- Apparecchi per l'incisione a umido, lo sviluppo, lo strippaggio o la pulizia di dischi (wafer) a semiconduttore o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Esenzione	A
8486.20.83	---- Utensili elettromeccanici, per l'impiego a mano	Esenzione	A
8486.20.85	---- Apparecchi per il fissaggio di piastrene (die), saldatori automatici di pellicola e saldatori di fili, per l'assemblaggio di semiconduttori	Esenzione	A
8486.20.87	---- Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.20.89	---- altri	5 %	A
8486.20.99	--- altri	Esenzione	A
8486.30	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:		
8486.30.10	-- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	Esenzione	A
8486.30.17	-- Spruzzatrici per l'incisione, lo sviluppo, lo strappaggio o la pulizia, e simili	Esenzione	A
	-- Macchine utensili per la lavorazione di materiali:		
8486.30.27	--- che operano con asportazione di materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Esenzione	A
8486.30.31	--- altre	Esenzione	A
8486.30.35	-- Robot industriali	Esenzione	A
8486.30.39	-- Apparecchi e dispositivi fotografici	Esenzione	A
	-- altre macchine ed apparecchi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- Apparecchi meccanici:		
8486.30.41	---- Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Esenzione	A
8486.30.45	---- altri	Esenzione	A
8486.30.49	--- altri	4,375 %	A
8486.40	- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo:		
	-- Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico:		
8486.40.03	--- Macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione o il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi o altro materiale per dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
8486.40.07	--- Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8486.40.17	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura; macchine e apparecchi per spruzzare a caldo metalli o cermet:		
8486.40.23	--- per la saldatura a resistenza	5 %	A
8486.40.33	--- altri	5 %	A
8486.40.37	-- Microscopi; diffrattografi	Esenzione	A
8486.40.41	-- Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	Esenzione	A
	-- Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche:		
8486.40.45	--- Formatrici ad iniezione	Esenzione	A
8486.40.49	--- altri	Esenzione	A
	-- Forme per gomma o materie plastiche ad iniezione o per compressione:		
8486.40.51	--- per le materie plastiche	Esenzione	A
8486.40.57	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Macchine utensili per la lavorazione di altri materiali:		
8486.40.61	--- che operano con aspirazione di materia, operanti con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Esenzione	A
8486.40.65	--- altre	Esenzione	A
	-- altre macchine ed apparecchi:		
8486.40.69	--- Apparecchi meccanici	Esenzione	A
8486.40.79	--- altri	Esenzione	A
8486.90	- Parti ed accessori:		
8486.90.07	-- di apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti e di altri apparecchi fotografici	Esenzione	A
8486.90.13	-- Parti di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	Esenzione	A
8486.90.17	-- di altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	Esenzione	A
	-- Parti di macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.90.23	--- di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8486.90.27	--- di macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
8486.90.37	--- altri	Esenzione	A
8486.90.47	-- Parti di macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura; di macchine e apparecchi per spruzzare a caldo metalli o cermet	5 %	A
	-- Parti di macchine ed apparecchi per il trattamento di materiali semiconduttori con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura:		
8486.90.53	--- di forni	Esenzione	A
8486.90.59	--- altre	5 %	A
	-- Parti di macchine utensili per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche:		
8486.90.61	--- Filiere per estrarre le materie plastiche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altre:		
8486.90.63	---- di formatrici a iniezione o per soffiaggio per materie plastiche	Esenzione	A
8486.90.67	---- altre	Esenzione	A
	-- Parti di macchine utensili per la lavorazione di altri materiali:		
8486.90.68	--- di portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi; dispositivi divisorii e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 84.64 o 84.65	Esenzione	A
8486.90.69	--- per macchine che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8486.90.72	--- altre	Esenzione	A
8486.90.73	-- di microscopi; di diffrattografi	Esenzione	A
	-- Parti di spruzzatrici per l'incisione, lo sviluppo, lo strappaggio o la pulizia, e simili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.90.74	--- per l'incisione a umido, lo sviluppo, lo strappaggio o la pulizia di dischi (wafer) a semiconduttore o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Esenzione	A
8486.90.76	--- altre	Esenzione	A
	-- Parti di altre macchine ed altri apparecchi elettrici:		
8486.90.77	--- di acceleratori di particelle	Esenzione	A
8486.90.79	--- altre	5 %	A
	-- altre:		
8486.90.81	--- Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su dischi (wafers) a semiconduttore, o per la produzione di semiconduttori	Esenzione	A
8486.90.82	--- Parti per apparecchi per il fissaggio di piastrine (die), saldatori automatici di pellicola e saldatori di fili, per l'assemblaggio di semiconduttori	Esenzione	A
8486.90.83	--- di idroestrattori per il rivestimento di dischi (wafers) a semiconduttore con emulsioni fotografiche	Esenzione	A
8486.90.84	--- di apparecchi per l'accrecimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.90.85	--- Parti di apparecchi per l'incisione a secco, lo sviluppo, lo strappaggio o la pulizia di dischi (wafer) a semiconduttore o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Esenzione	A
8486.90.86	--- Parti di apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori	Esenzione	A
8486.90.87	--- Parti di macchine per la deposizione epitassiale per dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8486.90.88	--- Parti di macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici o raddrizzatrici per i fili dei semiconduttori	Esenzione	A
8486.90.89	--- Parti di utensili elettromeccanici per l'impiego a mano	Esenzione	A
8486.90.91	--- Accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 84.64 o 84.65	Esenzione	A
8486.90.92	--- Parti di tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	Esenzione	A
8486.90.93	--- Parti di apparecchi d'installazione ionica per drogare materiali a semiconduttore	Esenzione	A
8486.90.94	--- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8486.90.99	--- altre	5 %	A
84.87	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
8487.10.00	- Eliche per navi e loro pale	5 %	A
8487.90	- altre:		
8487.90.01	-- Lubrificatori, ingrassatori, punti di ingrassaggio	Esenzione	A
8487.90.09	-- altro	5 %	A
85	MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI		
85.01	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:		
8501.10.00	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W	5 %	A
8501.20	- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:		
8501.20.01	-- di potenza superiore a 373 W ed inferiore o uguale a 55 kW	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8501.20.09	-- altri	5 %	A
	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:		
8501.31	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
	--- Motori:		
8501.31.01	---- di potenza superiore a 373 W	5 %	A
8501.31.09	---- altri	5 %	A
8501.31.19	--- altri	5 %	A
8501.32	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
	--- Motori:		
8501.32.01	---- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 55 kW	5 %	A
8501.32.09	---- altri	5 %	A
8501.32.19	--- altri	5 %	A
8501.33	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:		
8501.33.01	--- Motori	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8501.33.09	--- altri	5 %	A
8501.34	-- di potenza superiore a 375 kW:		
8501.34.01	--- Motori	5 %	A
8501.34.09	--- altri	5 %	A
8501.40	- altri motori a corrente alternata, monofase:		
8501.40.01	-- di potenza superiore a 373 W ed inferiore o uguale a 55 kW	5 %	A
8501.40.09	-- altri	5 %	A
	- altri motori a corrente alternata, polifase:		
8501.51	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501.51.01	--- di potenza superiore a 373 W	5 %	A
8501.51.09	--- altri	5 %	A
8501.52	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501.52.01	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 55 kW	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8501.52.09	--- altri	5 %	A
8501.53.00	-- di potenza superiore a 75 kW	5 %	A
	- Generatori a corrente alternata (alternatori):		
8501.61.00	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	5 %	A
8501.62.00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	5 %	A
8501.63.00	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	5 %	A
8501.64.00	-- di potenza superiore a 750 kVA	5 %	A
85.02	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:		
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8502.11.00	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	5 %	A
8502.12.00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	5 %	A
8502.13.00	-- di potenza superiore a 375 kVA	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8502.20.00	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)	5 %	A
8502.31	- altri gruppi elettrogeni: --- ad energia eolica:		
8502.31.10	--- Gruppi elettrogeni ad energia eolica di potenza uguale o superiore a 10 kW	Esenzione	A
8502.31.90	--- Gruppi elettrogeni ad energia eolica di potenza inferiore a 10 kW	5 %	A
8502.39.00	-- altri	5 %	A
8502.40.00	- Convertitori rotanti elettrici	5 %	A
85.03	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02:		
8503.00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02: - di motori:		
8503.00.01	-- di potenza superiore a 373 W ed inferiore o uguale a 55 kW	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8503.00.09	-- altri	5 %	A
8503.00.19	- altre	5 %	A
85.04	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
8504.10	- Ballast per lampade o tubi a scarica:		
8504.10.01	-- con una tensione nominale di ingresso superiore a 240 V	5 %	A
8504.10.09	-- altri	5 %	A
	- Trasformatore con dielettrico liquido:		
8504.21.00	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	5 %	A
8504.22.00	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	5 %	A
8504.23.00	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	5 %	A
	- altri trasformatori:		
8504.31	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8504.31.01	--- con una tensione nominale di ingresso superiore a 240 V	5 %	A
8504.31.09	--- altri	5 %	A
8504.32	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:		
8504.32.01	--- con una tensione nominale di ingresso superiore a 240 V	5 %	A
8504.32.09	--- altri	5 %	A
8504.33.00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	5 %	A
8504.34.00	-- di potenza superiore a 500 kVA	5 %	A
8504.40	- Convertitori statici:		
8504.40.07	-- Caricabatterie	5 %	A
	-- altri:		
8504.40.11	--- Raddrizzatori per autoveicoli	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8504.40.15	--- Unità di alimentazione, presentate isolatamente, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	A
	--- altri:		
8504.40.17	---- Convertitori statici per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	A
8504.40.29	---- altri	4,125 %	A
8504.50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504.50.10	-- per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o loro unità o per apparecchiature di telecomunicazione	Esenzione	A
8504.50.90	-- altre	4,125 %	A
8504.90	- Parti:		
	-- di trasformatori:		
8504.90.20	--- con una tensione nominale di ingresso superiore a 240 V	5 %	A
8504.90.40	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Convertitori statici:		
8504.90.60	--- di caricabatterie	5 %	A
	--- altri:		
8504.90.65	---- di raddrizzatori per autoveicoli	Esenzione	A
8504.90.70	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8504.90.90	---- altri	4,125 %	A
	-- altre:		
8504.90.93	--- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8504.90.99	--- altri	4,125 %	A
85.05	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
	- Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8505.11.00	-- di metallo	Esenzione	A
8505.19.00	-- altri	Esenzione	A
8505.20.00	- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	Esenzione	A
8505.90.00	- altri, comprese le parti	Esenzione	A
85.06	Pile e batterie di pile elettriche:		
8506.10.00	- al diossido di manganese	Esenzione	A
8506.30.00	- all'ossido di mercurio	Esenzione	A
8506.40.00	- all'ossido di argento	Esenzione	A
8506.50.00	- al litio	Esenzione	A
8506.60.00	- a zinco-aria	Esenzione	A
8506.80.00	- altre pile e batterie di pile	Esenzione	A
8506.90.00	- Parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.07	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:		
8507.10	- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:		
	-- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
8507.10.02	--- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)	10 %	A
8507.10.05	--- altri	5 %	A
8507.10.09	-- altri	5 %	A
8507.20.00	- altri accumulatori al piombo	5 %	A
8507.30.00	- al nichel-cadmio	5 %	A
8507.40.00	- al nichel-ferro	5 %	A
8507.50.00	- Accumulatori all'idruro di nichel metallico	5 %	A
8507.60.00	- Accumulatori al litio-ion	5 %	A
8507.80.00	- altri accumulatori	5 %	A
8507.90.00	- Parti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.08	Aspirapolvere:		
	- a motore elettrico incorporato:		
8508.11.00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	Esenzione	A
8508.19	-- altri:		
8508.19.01	--- di tipo commerciale o industriale	5 %	A
8508.19.09	--- altri	Esenzione	A
8508.60.00	- altri aspirapolvere	5 %	A
8508.70	- Parti:		
8508.70.01	-- di tipo commerciale o industriale	5 %	A
8508.70.09	-- altre	Esenzione	A
85.09	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8509.40	- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura:		
8509.40.01	-- Trituratori di alimenti	Esenzione	A
8509.40.09	-- Spremifrutta e spremiverdura	Esenzione	A
8509.40.19	-- Mescolatori (mixer) di alimenti	Esenzione	A
8509.80	- altri apparecchi:		
8509.80.01	-- Affettatrici per alimenti	Esenzione	A
8509.80.09	-- Dispositivi ausiliari per triturator e mescolatori (mixer) di alimenti	Esenzione	A
8509.80.19	-- Trituratori per rifiuti di cucina	5 %	A
8509.80.29	-- altri	Esenzione	A
8509.90.00	- Parti	Parti	A
85.10	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:		
8510.10.00	- Rasoi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8510.20	- Tosatrici:		
8510.20.01	-- Progettate per la tosatura del bestiame	Esenzione	A
8510.20.09	-- altre	5 %	A
8510.30.00	- Apparecchi per la depilazione	5 %	A
8510.90	- Parti:		
8510.90.01	-- Lame e coltelli, pettini, contropetini e teste di rasoi e tosatrici elettriche	Esenzione	A
	-- altre:		
8510.90.11	--- di tosatrici progettate per la tosatura del bestiame	Esenzione	A
8510.90.19	--- altre	5 %	A
85.11	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
8511.10.00	- Candele di accensione	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8511.20.00	- Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti	Esenzione	A
8511.30	- Distributori; bobine di accensione:		
8511.30.01	-- Distributori	5 %	A
	-- Bobine di accensione:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
8511.30.12	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
8511.30.13	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8511.30.15	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
8511.30.19	--- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8511.40	- Avviatori, anche funzionanti come generatori:		
8511.40.01	-- Avviatori	Esenzione	A
8511.40.09	-- altri	5 %	A
8511.50.00	- altri generatori	5 %	A
8511.80.00	- altri apparecchi e dispositivi	Esenzione	A
8511.90.00	- Parti	Esenzione	A
85.12	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 85.39), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:		
8512.10.00	- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	Esenzione	A
8512.20.00	- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	5 %	A
8512.30	- Apparecchi di segnalazione acustica:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Segnalatori acustici:		
8512.30.01	--- per biciclette	Esenzione	A
8512.30.18	--- altri	Esenzione	A
	-- altri:		
8512.30.21	--- per biciclette	Esenzione	A
8512.30.29	--- altri	5 %	A
8512.40.00	- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	Esenzione	A
8512.90.00	- Parti	Esenzione	A
85.13	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 85.12:		
8513.10.00	- Lampade	Esenzione	A
8513.90.00	- Parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.14	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
8514.10	- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):		
8514.10.10	-- Per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore	Esenzione	A
8514.10.90	-- altri	5 %	A
8514.20	- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:		
8514.20.10	-- Per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore	Esenzione	A
8514.20.90	-- altri	5 %	A
8514.30	- altri forni:		
8514.30.10	-- Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8514.30.20	-- dei tipi usati o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8514.30.90	-- altri	5 %	A
8514.40.00	- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	5 %	A
8514.90	- Parti:		
8514.90.10	-- di apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei dischi (wafers)	Esenzione	A
8514.90.20	-- di forni a resistenza per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	Esenzione	A
8514.90.30	-- di forni delle sottovoci da 8514.10 a 8514.30	Esenzione	A
8514.90.40	-- di altri forni dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8514.90.90	-- altre	5 %	A
85.15	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:		
8515.11.00	-- Ferri e pistole per brasare	5 %	A
8515.19	-- altri:		
8515.19.10	--- Saldatrici a onda dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8515.19.90	--- altri	5 %	A
	- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:		
8515.21.00	-- interamente o parzialmente automatici	5 %	A
8515.29.00	-- altri	5 %	A
	- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:		
8515.31	-- interamente o parzialmente automatici:		
8515.31.01	--- a getto di plasma	Esenzione	A
8515.31.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8515.39	-- altri:		
8515.39.01	--- a getto di plasma	Esenzione	A
8515.39.09	--- altri	5 %	A
8515.80	- altre macchine ed apparecchi:		
8515.80.01	-- Macchine per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	Esenzione	A
	-- altri:		
8515.80.10	--- Saldatori di fili	Esenzione	A
8515.80.90	--- altri	5 %	A
8515.90	- Parti:		
8515.90.01	-- di ferri e pistole per brasare	5 %	A
8515.90.09	-- di macchine per la saldatura a getto di plasma	Esenzione	A
8515.90.11	-- di macchine per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	Esenzione	A
	-- altre:		
8515.90.21	--- di saldatori di fili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8515.90.25	--- di altre saldatrici a onda dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati	5 %	A
8515.90.29	--- altre	5 %	A
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45:		
8516.10.00	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici	5 %	A
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:		
8516.21.00	-- Radiatori ad accumulazione	5 %	A
8516.29	-- altri:		
8516.29.01	--- Apparecchi per il riscaldamento del suolo	Esenzione	A
8516.29.09	--- altri	5 %	A
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8516.31.00	-- Asciugacapelli	5 %	A
8516.32.00	-- altri apparecchi per parrucchiere	5 %	A
8516.33.00	-- Apparecchi per asciugare le mani	5 %	A
8516.40.00	- Ferri da stiro elettrici	5 %	A
8516.50.00	- Forni a microonde	Esenzione	A
8516.60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:		
8516.60.01	-- Stufe e caldaie per uso domestico	5 %	A
	-- altri:		
8516.60.11	--- Apparecchi per la torrefazione del caffè	Esenzione	A
8516.60.19	--- altri	5 %	A
	- altri apparecchi elettrotermici:		
8516.71	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè:		
8516.71.01	--- Apparecchi per la preparazione del caffè diversi dagli apparecchi con filtro e dai percolatori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8516.71.09	--- altri	5 %	A
8516.72.00	-- Tostapane	5 %	A
8516.79	-- altri:		
8516.79.01	--- Diffusori elettrici di profumi o insetticidi	Esenzione	A
8516.79.09	--- Cuociniso automatici	Esenzione	A
8516.79.19	--- altri	5 %	A
8516.80.00	- Resistenze scaldanti	5 %	A
8516.90.00	- Parti	Parti	A
85.17	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:		
8517.11.00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"	Esenzione	A
8517.12.00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	Esenzione	A
8517.18.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):		
8517.61	-- Stazioni fisse:		
8517.61.07	--- Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia	Esenzione	A
8517.61.09	--- altre	Esenzione	A
8517.62	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8517.62.01	--- Unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	A
8517.62.05	--- Telescriventi	Esenzione	A
8517.62.09	--- Apparecchi di commutazione per telefonia o telegrafia	Esenzione	A
8517.62.15	--- altri apparecchi a corrente portante o per la telecomunicazione digitale	Esenzione	A
	--- Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:		
8517.62.19	---- Microfoni senza filo	Esenzione	A
8517.62.28	---- altri	Esenzione	A
8517.62.29	--- Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente per la radiotelefonia o la radiotelegrafia	Esenzione	A
8517.62.39	--- altri apparecchi	Esenzione	A
8517.69	-- altri:		
8517.69.01	--- Apparecchi riceventi radiotelefonici o radiotelegrafici WEFAX	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione:		
8517.69.06	---- Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	Esenzione	A
8517.69.08	---- altri	Esenzione	A
8517.69.09	--- altri	Esenzione	A
8517.70	- Parti:		
8517.70.01	-- di apparecchi collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	A
	-- di apparecchi trasmettenti e trasmettenti-riceventi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia:		
8517.70.15	--- Ricetrasmittitore CB (banda cittadina) portatile	Esenzione	A
8517.70.23	--- altri	Esenzione	A
	-- di apparecchi riceventi radiotelefonici o radiotelegrafici:		
8517.70.25	--- di apparecchi riceventi WEFAX	Esenzione	A
8517.70.35	--- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8517.70.39	-- di altri apparecchi	Esenzione	A
85.18	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518.10.00	- Microfoni e loro supporti	Esenzione	A
	- Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:		
8518.21.90	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	5 %	A
8518.22.90	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	5 %	A
8518.29	-- altri:		
8518.29.10	--- Altoparlanti, senza involucro contenitore, con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, per l'uso nelle telecomunicazioni	Esenzione	A
8518.29.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8518.30	- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:		
8518.30.01	-- Cuffie e auricolari	Esenzione	A
8518.30.90	-- altri	5 %	A
8518.40	- Amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518.40.10	-- Amplificatori elettrici a bassa frequenza da utilizzare come ripetitori nella telefonia su filo	Esenzione	A
8518.40.90	-- altri	5 %	A
8518.50	- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518.50.01	-- Megafoni	Esenzione	A
8518.50.90	-- altri	5 %	A
8518.90	- Parti:		
	-- di cuffie, auricolari e simili, anche combinati con un microfono:		
8518.90.01	--- di cuffie o auricolari	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altre:		
8518.90.10	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8518.90.20	---- altri	5 %	A
	-- altre:		
8518.90.25	--- di microfoni e loro supporti	Esenzione	A
	--- di altoparlanti; di amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518.90.30	---- Unità driver per altoparlanti, con telaio di diametro non superiore a 65 mm	Esenzione	A
	---- altro:		
8518.90.35	----- Kit di aggiornamento multimedia	Esenzione	A
8518.90.40	----- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8518.90.50	----- altro	5 %	A
8518.90.55	--- di megafoni	Esenzione	A
	--- altro:		
8518.90.60	----- Kit di aggiornamento multimedia	Esenzione	A
8518.90.90	----- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.19	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:		
8519.20	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento:		
8519.20.01	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	5 %	A
8519.20.09	-- Lettori di compact disc	Esenzione	A
8519.20.19	-- altri	5 %	A
8519.30.00	- Piatti giradischi	Esenzione	A
8519.50.00	- Segreterie telefoniche	Esenzione	A
	- altri apparecchi:		
8519.81	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:		
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519.81.05	----- Dittafoni	5 %	A
	----- Lettori tascabili di cassette:		
8519.81.09	----- Lettori per non vedenti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8519.81.21	----- altri	5 %	A
	---- altri lettori di cassette:		
8519.81.25	---- Lettori per non vedenti	Esenzione	A
8519.81.33	----- altri	5 %	A
	---- altri:		
8519.81.35	---- Lettori di compact disc	Esenzione	A
8519.81.38	----- altri	5 %	A
	--- Apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono:		
8519.81.47	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	5 %	A
8519.81.55	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici	5 %	A
8519.81.69	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8519.89	-- altri:		
8519.89.05	--- Elettrofoni	5 %	A
8519.89.13	--- Dittafoni	5 %	A
8519.89.15	--- Meccanismi di trascinamento del nastro senza apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono	Esenzione	A
8519.89.21	--- Apparecchi cinematografici per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	4,125 %	A
8519.89.27	--- Apparecchi cinematografici per la registrazione del suono e apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono per la cinematografia, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	3,625 %	A
8519.89.39	--- altri	5 %	A
85.21	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:		
8521.10.00	- a nastri magnetici	Esenzione	A
8521.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.22	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21:		
8522.10.00	- Lettori fonografici	5 %	A
8522.90	- altri:		
8522.90.05	-- di apparecchi cinematografici per la registrazione e la riproduzione del suono	2,125 %	A
	-- altri:		
8522.90.11	--- Aghi; zaffiri, diamanti e rubini, montati o no	Esenzione	A
	--- altri:		
8522.90.21	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Parti	A
8522.90.29	---- altro	Parti	A
85.23	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Supporti magnetici:		
8523.21.00	-- Schede munite di una pista magnetica	Esenzione	A
8523.29	-- altri:		
8523.29.01	--- Nastri magnetici, non registrati	Esenzione	A
8523.29.09	--- Dischi magnetici, non registrati	Esenzione	A
8523.29.15	--- Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine, registrati	Esenzione	A
	--- altri nastri magnetici, registrati:		
8523.29.19	---- di larghezza non superiore a 4 mm	Esenzione	A
	---- di larghezza superiore a 4 mm ed uguale o inferiore a 6,5 mm:		
8523.29.27	----- Nastro video	4.25 %	A
8523.29.29	----- altri	Esenzione	A
	----- di larghezza superiore a 6,5 mm:		
8523.29.37	----- Nastro video	4.25 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8523.29.39	----- altri	Esenzione	A
8523.29.49	--- altri, registrati	Esenzione	A
	- Supporti ottici:		
8523.41.00	-- non registrati	Esenzione	A
8523.49.00	-- altri	Esenzione	A
	- Supporti a semiconduttore:		
8523.51.00	-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori	Esenzione	A
8523.52	-- "Schede intelligenti" ("smart cards"):		
8523.52.01	--- "Schede intelligenti" costituite solamente da un unico circuito integrato elettronico, e loro parti	Esenzione	A
	--- "Schede intelligenti" costituite da due o più circuiti integrati elettronici, e loro parti:		
8523.52.10	---- "Schede intelligenti" ("smart cards")	4,375 %	A
8523.52.90	---- Parti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8523.59.00	-- altri	Esenzione	A
8523.80.00	- altri	Esenzione	A
85.25	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:		
8525.50.90	- Apparecchi trasmettenti	Esenzione	A
8525.60.00	- Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	Esenzione	A
8525.80.00	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali	Esenzione	A
85.26	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:		
8526.10.00	- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	Esenzione	A
	- altri:		
8526.91.00	-- Apparecchi di radionavigazione	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8526.92	-- Apparecchi di radiotelecomando:		
8526.92.07	--- progettati specificamente per l'utilizzo nei giocattoli	5 %	A
8526.92.09	--- altri	Esenzione	A
85.27	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:		
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna:		
8527.12.90	-- Radiocassette tascabili	Esenzione	A
8527.13.90	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	Esenzione	A
8527.19	-- altri:		
8527.19.01	--- Radio portatili diverse dalle radio da tavolo	Esenzione	A
8527.19.90	--- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:		
	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
8527.21.10	--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)	5 %	A
8527.21.90	--- altri	5 %	A
8527.29.90	-- altri	5 %	A
	- altri:		
8527.91.90	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	3.25 %	A
8527.92.90	-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria	5 %	A
8527.99.90	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.28	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: - Monitor con tubo catodico:		
8528.42.00	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine	Esenzione	A
8528.49.00	-- altri - altri monitor:	Esenzione	A
8528.52.00	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine	Esenzione	A
8528.59.00	-- altri - Proiettori:	Esenzione	A
8528.62.00	-- collegabili direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8528.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
8528.71.00	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video	Esenzione	A
8528.72.00	-- altri, a colori	Esenzione	A
8528.73.00	-- altri, in monocromie	Esenzione	A
85.29	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28:		
8529.10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
	-- progettati per essere utilizzati con apparecchi riceventi per la radiodiffusione:		
8529.10.01	--- Antenne a funzionamento elettrico per veicoli	Esenzione	A
	--- altri:		
8529.10.10	---- Parti di dispositivi di allarme per la ricerca di persone	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8529.10.17	---- altro	5 %	A
	-- altri:		
8529.10.21	--- Antenne del tipo utilizzato con apparecchi per la radiotelegrafia o radiotelegrafia	Esenzione	A
8529.10.29	--- altro	5 %	A
8529.90	- altre:		
	-- Parti di apparecchi riceventi per la radiodiffusione:		
8529.90.01	--- di radio portatili diverse dalle autoradio, dagli apparecchi radio riceventi a cassette e dalle radio da tavolo	Esenzione	A
8529.90.13	--- altri, esclusi i moduli o i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle voci tariffarie 8528.72.00 o 8528.73.00	5 %	A
8529.90.21	-- Parti di apparecchi riceventi per la telediffusione, esclusi i moduli o i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle voci tariffarie 8528.72.00 o 8528.73.00	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- di apparecchi trasmettenti e trasmettenti-riceventi:		
8529.90.23	---- Parti di apparecchi trasmettenti e trasmettenti-riceventi, esclusi i moduli o i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle voci tariffarie 8528.72.00 o 8528.73.00	3.75 %	A
8529.90.27	---- Parti di apparecchi trasmettenti, diversi da apparecchi per la radiodiffusione o trasmettenti per la televisione muniti di un apparecchio ricevente, videocamere digitali per la ripresa di immagini fisse, apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	Esenzione	A
8529.90.31	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8529.90.33	---- altre	5 %	A
8529.90.41	--- di telecamere	Esenzione	A
	--- di apparecchi di radionavigazione, apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar) e apparecchi di radiotelecomando:		
	---- di apparecchi di radiotelecomando per l'utilizzo nei giocattoli:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8529.90.53	----- Parti di apparecchi di radiotelecomando per l'utilizzo nei giocattoli, esclusi i moduli o i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle voci tariffarie 8528.72.00 o 8528.73.00	5 %	A
8529.90.57	----- altre	5 %	A
8529.90.59	----- altre	Esenzione	A
8529.90.65	--- di unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o reti	Esenzione	A
	--- altre:		
8529.90.71	----- Parti di apparecchi trasmettenti, diversi da apparecchi per la radiodiffusione o trasmettenti per la televisione muniti di un apparecchio ricevente, videocamere digitali per la ripresa di immagini fisse, apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	Esenzione	A
8529.90.73	----- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8529.90.75	----- altri, esclusi i moduli o i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle voci tariffarie 8528.72.00 o 8528.73.00	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8529.90.79	---- altre	5 %	A
85.30	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):		
8530.10.00	- Apparecchi per strade ferrate o simili	5 %	A
8530.80.00	- altri apparecchi	5 %	A
8530.90.00	- Parti	5 %	A
85.31	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 85.12 o 85.30:		
8531.10.00	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	5 %	A
8531.20.00	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	Esenzione	A
8531.80	- altri apparecchi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8531.80.10	-- Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto (compresi gli schermi a cristalli liquidi (LCD), a elettroluminescenza, al plasma, i visualizzatori fluorescenti a vuoto o altre tecnologie)	Esenzione	A
8531.80.20	-- Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte o simili	5 %	A
8531.80.90	-- altri	5 %	A
8531.90	- Parti:		
	-- di pannelli indicatori:		
8531.90.10	--- Parti degli apparecchi della voce tariffaria 8531.20.00	Esenzione	A
8531.90.20	--- Parti di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto (compresi gli schermi a cristalli liquidi (LCD), a elettroluminescenza, al plasma, i visualizzatori fluorescenti a vuoto o altre tecnologie)	Esenzione	A
8531.90.30	--- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8531.90.50	--- altro	5 %	A
	--- altre:		
8531.90.60	--- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8531.90.90	--- altri	5 %	A
85.32	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
8532.10.00	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	Esenzione	A
	- altri condensatori fissi:		
8532.21.00	-- di tantalio	Esenzione	A
8532.22.00	-- elettrolitici all'alluminio	Esenzione	A
8532.23.00	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	Esenzione	A
8532.24.00	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	Esenzione	A
8532.25.00	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	Esenzione	A
8532.29.00	-- altri	Esenzione	A
8532.30.00	- Condensatori variabili o regolabili	Esenzione	A
8532.90.00	- Parti	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.33	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533.10.00	- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	Esenzione	A
	- altre resistenze fisse:		
8533.21.00	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	Esenzione	A
8533.29.00	-- altre	Esenzione	A
	- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:		
8533.31	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W:		
8533.31.01	--- Reostati e potenziometri	Esenzione	A
8533.31.09	--- altre	Esenzione	A
8533.39	-- altre:		
8533.39.01	--- Reostati e potenziometri, per una potenza inferiore a 25 W	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8533.39.09	--- altri	Esenzione	A
8533.40	- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533.40.01	-- Reostati e potenziometri	Esenzione	A
8533.40.09	-- altre	Esenzione	A
8533.90	- Parti:		
8533.90.01	-- di reostati e potenziometri, diversi da quelli variabili, per una potenza uguale o superiore a 25 W	Esenzione	A
8533.90.09	-- altre	Esenzione	A
85.34	Circuiti stampati		
8534.00.00	Circuiti stampati	Esenzione	A
85.35	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:		
8535.10.00	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Interruttori automatici:		
8535.21.00	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	5 %	A
8535.29.00	--- altri	5 %	A
8535.30.00	- Sezionatori ed interruttori	5 %	A
8535.40.00	- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	5 %	A
8535.90	- altri:		
	-- altri apparecchi per stabilire o interrompere circuiti elettrici:		
8535.90.01	--- Avviatori per motori elettrici	5 %	A
8535.90.09	--- altri	5 %	A
	-- Apparecchi per la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici:		
8535.90.11	--- Prese e loro spine; pezzi di congiunzione per fili e cavi e simili	5 %	A
8535.90.19	--- altri	5 %	A
8535.90.29	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.36	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		
8536.10	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:		
8536.10.01	-- di capacità nominale non superiore a 800 A per un utilizzo in circuiti non eccedenti i 660 V	5 %	A
8536.10.09	-- altri	5 %	A
8536.20.00	- Interruttori automatici	5 %	A
8536.30.90	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici	5 %	A
	- Relè:		
8536.41.00	-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V	5 %	A
8536.49.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8536.50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori:		
8536.50.10	-- Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	Esenzione	A
8536.50.20	-- Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	Esenzione	A
8536.50.30	-- Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	Esenzione	A
8536.50.90	-- altri	5 %	A
8536.61	- Portalampe, spine e prese di corrente:		
	-- Portalampe:		
8536.61.01	--- per l'uso negli autoveicoli	Esenzione	A
8536.61.09	--- altre	5 %	A
	--- altre:		
8536.69.10	--- Spine e prese di corrente per cavi coassiali e circuiti stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8536.69.90	--- altre	5 %	A
8536.70	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		
8536.70.01	-- di materie plastiche	5 %	A
8536.70.09	-- di rame	5 %	A
8536.70.15	-- altri	Esenzione	A
8536.90	- altri apparecchi:		
8536.90.10	--- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	Esenzione	A
8536.90.20	-- Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
8536.90.30	-- Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03, 87.04 o 87.11	5 %	A
8536.90.90	-- altri apparecchi	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.37	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17:		
8537.10.00	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	5 %	A
8537.20.00	- per una tensione superiore a 1 000 V	5 %	A
85.38	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.35, 85.36 o 85.37:		
8538.10.90	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi	5 %	A
8538.90	- altre:		
	-- di altri apparecchi per stabilire o interrompere circuiti elettrici:		
8538.90.01	--- di avviatori per motori elettrici	5 %	A
	--- altre:		
8538.90.05	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8538.90.07	---- altro	5 %	A
	-- di apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:		
	--- di fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:		
8538.90.11	---- di capacità nominale non superiore a 800 A per un utilizzo in circuiti non eccedenti i 660 V	5 %	A
8538.90.19	---- altro	5 %	A
8538.90.29	--- altre	5 %	A
	-- altre:		
	--- di portalampane:		
8538.90.31	---- per l'uso negli autoveicoli	Esenzione	A
8538.90.39	---- altre	5 %	A
8538.90.41	--- di prese e loro spine; di pezzi di congiunzione per fili e cavi e simili	5 %	A
	--- altri:		
8538.90.51	---- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
8538.90.59	---- altro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.39	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce (LED):		
8539.10	- Oggetti detti "fari e proiettori sigillati":		
8539.10.01	-- da montare su veicoli	5 %	A
8539.10.09	-- altri	5 %	A
	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:		
8539.21.00	-- alogeni, al tungsteno	5 %	A
8539.22.00	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V	5 %	A
8539.29.00	-- altri	5 %	A
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:		
8539.31.00	-- fluorescenti, a catodo caldo	5 %	A
8539.32.00	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico	Esenzione	A
8539.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539.41.00	-- Lampade ad arco	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8539.49	-- altri:		
8539.49.10	--- a incandescenza	5 %	A
8539.49.90	--- altri	Esenzione	A
8539.50.00	- Lampade con diodi emettitori di luce (LED)	5 %	A
8539.90	- Parti:		
8539.90.01	-- di lampade e tubi ad incandescenza (esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi) e tubi fluorescenti	5 %	A
8539.90.09	-- altre	Esenzione	A
85.40	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 85.39:		
	- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:		
8540.11.00	--- a colori	Esenzione	A
8540.12.00	-- in monocromie	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8540.20.00	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo	Esenzione	A
8540.40.00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	Esenzione	A
8540.60.00	- altri tubi catodici	Esenzione	A
8540.71.00	- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:		
	-- Magnetron	Esenzione	A
8540.79.00	-- altri	Esenzione	A
	- altre lampade, tubi e valvole:		
8540.81.00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	Esenzione	A
8540.89.00	-- altri	Esenzione	A
	- Parti:		
8540.91.00	-- di tubi catodici	Esenzione	A
8540.99.00	-- altre	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.41	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati:		
8541.10.00	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)	Esenzione	A
	- Transistor, diversi dai fototransistor:		
8541.21.00	-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	Esenzione	A
8541.29.00	-- altri	Esenzione	A
8541.30.00	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	Esenzione	A
8541.40.00	- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED)	Esenzione	A
8541.50.00	- altri dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
8541.60	- Cristalli piezoelettrici montati:		
8541.60.01	-- di quarzo	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8541.60.09	-- altri	Esenzione	A
8541.90.00	- Parti	Esenzione	A
85.42	Circuiti integrati elettronici:		
	- Circuiti integrati elettronici:		
8542.31.00	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	Esenzione	A
8542.32.00	-- Memorie	Esenzione	A
8542.33.00	-- Amplificatori	Esenzione	A
8542.39.00	-- altri	Esenzione	A
8542.90.00	- Parti	Esenzione	A
85.43	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8543.10.00	- Acceleratori di particelle	Esenzione	A
8543.20.90	- Generatori di segnali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8543.30	- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi:		
8543.30.10	-- Apparecchi per l'incisione a umido, lo sviluppo, lo strappaggio o la pulizia di dischi (wafer) a semiconduttore o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Esenzione	A
8543.30.20	-- Macchine per la galvanoplastica o l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati	2.5 %	A
8543.30.90	-- altri	5 %	A
8543.70	- altre macchine ed apparecchi:		
8543.70.01	-- Elettroficatori di recinti	Esenzione	A
8543.70.09	-- Amplificatori a media e ad alta frequenza	Esenzione	A
8543.70.15	-- Sincronizzatori	Esenzione	A
8543.70.19	-- Rivelatori di metalli	5 %	A
	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8543.70.30	--- Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche	4,375 %	A
8543.70.35	--- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	Esenzione	A
8543.70.40	--- Amplificatori di microonde	4,375 %	A
8543.70.45	--- Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi	4,375 %	A
8543.70.50	--- Registratori digitali di dati di volo	4,375 %	A
8543.70.55	--- Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio	4,375 %	A
8543.70.60	--- Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per messaggio suono	4,375 %	A
8543.70.90	--- altri	5 %	A
8543.90	- Parti:		
8543.90.01	-- di acceleratori di particelle	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8543.90.09	-- di amplificatori a media e ad alta frequenza	Esenzione	A
8543.90.11	-- di sincronizzatori	Esenzione	A
8543.90.17	-- di rivelatori di metalli	5 %	A
8543.90.21	-- di dispositivi di alimentazione di recinti elettrici	Esenzione	A
8543.90.25	-- Microassemblaggi elettronici	Esenzione	A
8543.90.39	-- altre	5 %	A
85.44	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:		
	- Fili per avvolgimenti:		
8544.11	-- di rame:		
8544.11.01	--- isolati unicamente con lacca o smalto (non muniti di pezzi di congiunzione); fili con isolamento minerale, rivestiti di metallo con conduttori di rame	5 %	A
8544.11.09	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8544.19	-- altri:		
8544.19.01	--- isolati unicamente con lacca o smalto (non muniti di pezzi di congiunzione); fili con isolamento minerale, rivestiti di metallo con conduttori di alluminio	5 %	A
8544.19.09	--- altri	5 %	A
8544.20.00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	Esenzione	A
8544.30	- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:		
	-- del tipo utilizzato nei veicoli:		
	--- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge:		
8544.30.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8544.30.05	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8544.30.08	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
8544.30.09	--- altri	5 %	A
8544.30.19	-- altri	5 %	A
	- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:		
8544.42	-- muniti di pezzi di congiunzione:		
8544.42.10	--- per tensioni superiori a 80 V ma inferiori o uguali a 100 V, dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	Esenzione	A
8544.42.90	--- altri	5 %	A
8544.49	-- altri:		
8544.49.10	--- per tensioni inferiori o uguali a 80 V, dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	Esenzione	A
8544.49.90	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8544.60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:		
8544.60.01	-- fili (diversi dai fili per avvolgimenti) con isolamento minerale, rivestiti di metallo e cavi con conduttori di alluminio o di rame	5 %	A
8544.60.09	-- altri	5 %	A
8544.70.00	- Cavi di fibre ottiche	Esenzione	A
85.45	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:		
	- Elettrodi:		
8545.11.00	-- dei tipi utilizzati per forni	Esenzione	A
8545.19.00	-- altri	Esenzione	A
8545.20	- Spazzole:		
8545.20.01	-- per il settore automobilistico	Esenzione	A
8545.20.09	-- altre	Esenzione	A
8545.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
85.46	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:		
8546.10.00	- di vetro	5 %	A
8546.20	- di ceramica:		
8546.20.01	-- per il settore automobilistico	Esenzione	A
8546.20.09	-- altri	5 %	A
8546.90	- altri:		
8546.90.01	-- per il settore automobilistico	Esenzione	A
8546.90.09	-- altri	5 %	A
85.47	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 85.46; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8547.10.00	- Pezzi isolanti di ceramica	Parti	A
8547.20.00	- Pezzi isolanti di materie plastiche	Parti	A
8547.90	- altri:		
8547.90.01	-- Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Esenzione	A
8547.90.09	-- altri	Parti	A
85.48	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
8548.10.00	- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso	Esenzione	A
8548.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
86	VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE		
86.01	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:		
8601.10.00	- a presa di corrente elettrica esterna	Esenzione	A
8601.20.00	- ad accumulatori elettrici	Esenzione	A
86.02	Altre locomotive e locotrattori; tender:		
8602.10	- Locomotive diesel-elettriche:		
8602.10.01	-- di peso non superiore a 46 tonnellate	5 %	A
8602.10.09	-- altri	Esenzione	A
8602.90	- altri:		
8602.90.01	-- di peso non superiore a 46 tonnellate	5 %	A
8602.90.09	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
86.03	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:		
8603.10.00	- a presa di corrente elettrica esterna	Esenzione	A
8603.90.00	- altre	Esenzione	A
86.04	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincarzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)		
8604.00.00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincarzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	Esenzione	A
86.05	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8605.00.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)	Esenzione	A
86.06	Carri per il trasporto di merci su rotaie:		
8606.10.00	- Carri cisterna e simili	5 %	A
8606.30.00	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10	5 %	A
	- altri:		
8606.91.00	-- coperti e chiusi	5 %	A
8606.92.00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	5 %	A
8606.99.00	-- altri	5 %	A
86.07	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:		
	- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:		
8607.11.00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	5 %	A
8607.12.00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8607.19.00	-- altri, comprese le parti	5 %	A
	- Freni e loro parti:		
8607.21.00	-- Freni ad aria compressa e loro parti	5 %	A
8607.29.00	-- altri	5 %	A
8607.30.00	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	5 %	A
	- altri:		
8607.91.00	-- di locomotive o di locotrattori	5 %	A
8607.99.00	-- altri	5 %	A
86.08	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti		
8608.00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8608.00.01	- Apparecchi elettromeccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando	5 %	A
8608.00.09	- altri	Esenzione	A
86.09	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto		
8609.00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:		
8609.00.01	- in base alla cauzione che può essere prescritta dalle autorità doganali per l'esportazione di contenitori	Esenzione	A
8609.00.09	- altri	5 %	A
87	VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI		
87.01	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):		
8701.10.00	- Motocoltivatori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8701.20	- Trattori stradali per semimorchi:		
8701.20.01	-- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	-- altri:		
8701.20.11	--- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8701.20.19	--- altri	Esenzione	A
8701.30.00	- Trattori a cingoli	Esenzione	A
	- altri, di potenza del motore:		
8701.91.00	-- inferiore o uguale a 18 kW	Esenzione	A
8701.92.00	-- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	Esenzione	A
8701.93.00	-- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	Esenzione	A
8701.94.00	-- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW	Esenzione	A
8701.95.00	-- superiore a 130 kW	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
87.02	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:		
8702.10.00	- azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)	5 %	A
8702.20.00	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione	5 %	A
8702.30.00	- azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione	5 %	A
8702.40.00	- azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione	5 %	A
8702.90.00	- altri	5 %	A
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa:		
8703.10.00	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:		
8703.21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :		
8703.21.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.21.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.21.19	--- altri	Esenzione	A
8703.22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703.22.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.22.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.22.19	--- altri	Esenzione	A
8703.23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ :		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.23.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.23.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.23.19	--- altri	Esenzione	A
8703.24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :		
8703.24.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.24.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.24.19	--- altri	Esenzione	A
	- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):		
8703.31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.31.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.31.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.31.19	--- altri	Esenzione	A
8703.32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :		
8703.32.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.32.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.32.19	--- altri	Esenzione	A
8703.33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8703.33.11	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.33.15	--- Ambulanze	10 %	A
8703.33.19	--- altri	Esenzione	A
8703.40	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna: -- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :		
8703.40.10	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.40.11	--- Ambulanze	10 %	A
8703.40.13	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703.40.15	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.40.17	--- Ambulanze	10 %	A
8703.40.19	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ :		
8703.40.21	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.40.23	--- Ambulanze	10 %	A
8703.40.25	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :		
8703.40.27	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.40.29	--- Ambulanze	10 %	A
8703.40.39	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.50	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna:		
	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703.50.10	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.50.11	--- Ambulanze	10 %	A
8703.50.13	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :		
8703.50.15	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.50.17	--- Ambulanze	10 %	A
8703.50.19	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8703.50.21	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.50.23	--- Ambulanze	10 %	A
8703.50.29	--- altri	Esenzione	A
8703.60	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna:		
	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :		
8703.60.10	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.60.11	--- Ambulanze	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.60.13	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703.60.15	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.60.17	--- Ambulanze	10 %	A
8703.60.19	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ :		
8703.60.21	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.60.23	--- Ambulanze	10 %	A
8703.60.25	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.60.27	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.60.29	--- Ambulanze	10 %	A
8703.60.39	--- altri	Esenzione	A
8703.70	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna:		
	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :		
8703.70.10	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.70.11	--- Ambulanze	10 %	A
8703.70.13	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.70.15	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.70.17	--- Ambulanze	10 %	A
8703.70.19	--- altri	Esenzione	A
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :		
8703.70.21	--- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.70.23	--- Ambulanze	10 %	A
8703.70.29	--- altri	Esenzione	A
8703.80	- Altri veicoli, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione:		
8703.80.10	-- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.80.15	-- Ambulanze	10 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8703.80.19	-- altri	Esenzione	A
8703.90	- altri:		
8703.90.11	-- Autocaravan, ossia veicoli per il trasporto di persone, specialmente attrezzati ad uso alloggio (dotati ad esempio di strutture per il riposo e la cucina, di servizi igienici ecc.)	10 %	A
8703.90.50	-- Ambulanze	10 %	A
8703.90.90	-- altri	Esenzione	A
87.04	Autoveicoli per il trasporto di merci:		
	- Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:		
8704.10.01	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8704.10.09	-- altri	Esenzione	A
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8704.21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704.21.10	--- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	--- altri:		
8704.21.50	---- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg:	Esenzione	A
8704.21.80	---- altri	5 %	A
8704.22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:		
8704.22.01	--- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	--- altri:		
8704.22.11	---- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8704.22.19	---- altri	Esenzione	A
8704.23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8704.23.01	--- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
8704.23.09	--- altri	Esenzione	A
8704.31	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704.31.10	--- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	--- altri:		
8704.31.50	---- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg:	Esenzione	A
8704.31.80	---- altri	5 %	A
8704.32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t:		
8704.32.01	--- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	--- altri:		
8704.32.11	---- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8704.32.19	---- altri	Esenzione	A
8704.90	- altri:		
8704.90.02	-- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può prescrivere	Esenzione	A
	--- altri:		
8704.90.12	--- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg:	Esenzione	A
	--- altri:		
8704.90.21	---- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8704.90.29	---- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
87.05	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):		
8705.10.00	- Gru-automobili	5 %	A
8705.20.00	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	5 %	A
8705.30.00	- Autopompe antincendio	5 %	A
8705.40.00	- Autocarri betoniere	5 %	A
8705.90.00	- altri	5 %	A
87.06	Telai degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, con motore		
8706.00	Telai degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, con motore:		
	- non assemblati, secondo quanto stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge e alle condizioni che il ministro può fissare:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8706.00.01	-- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	Esenzione	A
8706.00.09	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
8706.00.11	-- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
8706.00.21	-- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8706.00.29	-- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
87.07	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine:		
8707.10.00	- degli autoveicoli della voce 87.03	10 %	A
	- altri:		
8707.90.01	-- per i trattori stradali della voce 87.01 di peso a pieno carico inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8707.90.11	-- per i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg	10 %	A
8707.90.21	-- per i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8707.90.29	-- per altri veicoli delle voci 87.01 e 87.04 di peso a pieno carico superiore a 10 500 kg	Esenzione	A
8707.90.31	-- degli autoveicoli della voce 87.02	5 %	A
8707.90.39	-- degli autoveicoli della voce 87.05	5 %	A
87.08	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05:		
8708.10	- Paraurti e loro parti:		
8708.10.01	-- di materie plastiche	5 %	A
8708.10.09	-- altri	5 %	A
	- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.21	-- Cinture di sicurezza:		
8708.21.01	--- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro	10 %	A
8708.21.09	--- altri	5 %	A
8708.29	-- altri:		
8708.29.01	--- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro	10 %	A
	--- altri:		
8708.29.11	---- di materie plastiche	5 %	A
	---- altri:		
8708.29.21	----- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.29.29	----- altri	5 %	A
8708.30	- Freni e servofreni; loro parti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Guarnizioni di freni montate:		
8708.30.01	--- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.30.05	--- altri	5 %	A
	-- altri:		
8708.30.09	--- di materie plastiche	5 %	A
	--- altri:		
8708.30.15	---- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.30.19	---- altri	5 %	A
8708.40.00	- Cambi di velocità e loro parti	Esenzione	A
8708.50	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti:		
8708.50.01	-- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.50.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.70	- Ruote, loro parti ed accessori:		
	-- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro:		
8708.70.02	--- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
8708.70.05	--- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A
8708.70.09	--- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
	-- altri:		
8708.70.11	--- per i trattori delle sottovoci 8701.10 e 8701.90	Esenzione	A
8708.70.19	--- altri	5 %	A
8708.80	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione):		
8708.80.01	-- Ammortizzatori di sospensione	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.80.09	-- altri	5 %	A
	- altre parti ed accessori:		
8708.91	-- Radiatori e loro parti:		
8708.91.02	--- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.91.08	--- altri	5 %	A
8708.92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti:		
	--- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro:		
8708.92.02	---- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
8708.92.05	---- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.92.09	---- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
	--- altri:		
8708.92.11	---- Silenziatori	5 %	A
	---- altri:		
8708.92.21	----- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.92.29	----- altri	5 %	A
8708.93	-- Frizioni e loro parti:		
8708.93.01	--- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.93.09	--- altre	5 %	A
8708.94	-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti:		
8708.94.01	--- di materie plastiche	5 %	A
	--- altri:		
8708.94.11	----- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.94.19	---- altri	5 %	A
8708.95.00	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento ("airbags"); loro parti	5 %	A
8708.99	-- altri:		
	--- Telai:		
8708.99.01	---- per veicoli a propulsione elettrica	5 %	A
8708.99.09	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
	---- Componenti da utilizzare per l'assemblaggio, il completamento o la fabbricazione di veicoli a motore conformemente alla sezione 14 della presente legge, come può essere stabilito dal ministro:		
8708.99.12	----- per i veicoli a motore per il trasporto di persone della voce 87.03 e altri veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico non superiore a 3 500 kg	10 %	A
8708.99.15	----- per i veicoli delle voci 87.02 e 87.05 e i trattori stradali della voce 87.01 e i veicoli della voce 87.04 di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg e inferiore o uguale a 10 500 kg	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8708.99.19	----- per altri veicoli superiori a 10 500 kg	Esenzione	A
	---- altri:		
8708.99.22	----- Sezioni di veicoli a motore, per veicoli di cilindrata non superiore a 1 000 cm ³ , che non sono veicoli essenzialmente completi delle voci 87.03 o 87.04	5 %	A
8708.99.25	----- Sezioni di veicoli a motore, per veicoli di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ , che non sono veicoli essenzialmente completi delle voci 87.03 o 87.04	5 %	A
8708.99.28	----- Apparecchi per il riscaldamento; loro parti	Esenzione	A
8708.99.29	----- altre parti ed accessori di materie plastiche:	5 %	A
	----- altre parti ed accessori:		
8708.99.31	----- per i trattori delle sottovoci 8701.10, 8701.30 e 8701.90	Esenzione	A
8708.99.39	----- altre	5 %	A
87.09	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Carrelli:		
8709.11.00	-- elettrici	5 %	A
8709.19	-- altri:		
8709.19.01	--- Carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni	Esenzione	A
8709.19.09	--- altri	5 %	A
8709.90	- Parti:		
8709.90.01	-- Carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni	Esenzione	A
8709.90.09	-- altre	5 %	A
87.10	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti		
8710.00.00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Esenzione	A
87.11	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar"):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8711.10.00	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	Esenzione	A
8711.20.00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³	Esenzione	A
8711.30.00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	Esenzione	A
8711.40.00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	Esenzione	A
8711.50.00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	Esenzione	A
8711.60.00	- azionati da motore elettrico per la propulsione	Esenzione	A
8711.90.00	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
87.12	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore		
8712.00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:		
8712.00.01	- Biciclette	5 %	A
8712.00.09	- altri	Esenzione	A
87.13	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:		
8713.10.00	- senza meccanismo di propulsione	5 %	A
8713.90.00	- altri	5 %	A
87.14	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13:		
8714.10.00	- di motocicli (compresi i ciclomotori)	Esenzione	A
8714.20.00	- di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi	5 %	A
	- altri:		
8714.91.00	-- Telai e forcelle, e loro parti	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8714.92.00	-- Cerchioni e raggi	5 %	A
8714.93.00	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	5 %	A
8714.94.00	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti	5 %	A
8714.95.00	-- Selle	5 %	A
8714.96.00	-- Pedali e pedaliera, e loro parti	5 %	A
8714.99.00	-- altri	5 %	A
87.15	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti		
8715.00.00	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	5 %	A
87.16	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:		
8716.10.00	- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte	5 %	A
8716.20.00	- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:		
8716.31	-- Cisterne:		
8716.31.01	--- costituenti la parte portante di autoveicoli articolati (semirimorchi)	5 %	A
8716.31.09	--- altre	5 %	A
8716.39	-- altri:		
8716.39.01	--- costituenti la parte portante di autoveicoli articolati (semirimorchi)	5 %	A
8716.39.09	--- altri	5 %	A
8716.40.00	- altri rimorchi e semirimorchi	5 %	A
8716.80	- altri veicoli:		
8716.80.01	-- Carri, carrelli o pallet su ruote specificamente progettati per la movimentazione di contenitori per rinfuse, nella forma che può essere approvata dal ministro e in base alla cauzione che può essere prescritta dalle autorità doganali per l'esportazione	Esenzione	A
8716.80.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8716.90	- Parti:		
8716.90.01	-- Assi e boccole	5 %	A
8716.90.09	-- altre	Parti	A
88	NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE		
88.01	Palloncini e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore		
8801.00.00	Palloncini e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore	Esenzione	A
88.02	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
	- Elicotteri:		
8802.11.00	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	Esenzione	A
8802.12.00	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	Esenzione	A
8802.20.00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8802.30.00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	Esenzione	A
8802.40.00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	Esenzione	A
8802.60.00	- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	Esenzione	A
88.03	Parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02:		
8803.10.00	- Eliche e rotor, e loro parti	Esenzione	A
8803.20.00	- Carrelli di atterraggio e loro parti	Esenzione	A
8803.30.00	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	Esenzione	A
8803.90.00	- altre	Esenzione	A
88.04	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori		
8804.00.00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
88.05	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:		
8805.10.00	- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti	Esenzione	A
	- Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:		
8805.21.00	-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti	Esenzione	A
8805.29.00	-- altri	Esenzione	A
89	NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE		
89.01	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:		
8901.10	- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:		
8901.10.01	-- Imbarcazioni a cuscino d'aria	5 %	A
	-- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8901.10.11	--- di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri	5 %	A
8901.10.19	--- di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma non superiore a 50 metri	5 %	A
8901.10.29	--- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
8901.20.00	- Navi cisterna	Esenzione	A
8901.30	- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20:		
8901.30.01	-- di lunghezza fuori tutto non superiore a 50 metri	5 %	A
8901.30.09	-- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
8901.90	- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:		
8901.90.01	-- Imbarcazioni a cuscino d'aria	5 %	A
	-- Chiatte:		
8901.90.11	--- di lunghezza fuori tutto non superiore a 70 metri	5 %	A
8901.90.19	--- di lunghezza fuori tutto superiore a 70 metri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- altre:		
8901.90.21	--- di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri	5 %	A
8901.90.29	--- di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma non superiore a 50 metri	5 %	A
8901.90.39	--- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
89.02	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca		
8902.00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:		
8902.00.01	- di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri	5 %	A
8902.00.09	- di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma non superiore a 50 metri	5 %	A
8902.00.19	- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
89.03	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:		
8903.10.00	- Imbarcazioni pneumatiche	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altre:		
8903.91.00	-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	5 %	A
8903.92.00	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	5 %	A
8903.99.00	-- altre	5 %	A
89.04	Rimorchiatori e spintori		
8904.00	Rimorchiatori e spintori:		
8904.00.01	- di lunghezza fuori tutto non superiore a 50 metri	5 %	A
8904.00.09	- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
89.05	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
8905.10	- Draghe:		
8905.10.01	-- di lunghezza fuori tutto non superiore a 70 metri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8905.10.09	-- di lunghezza fuori tutto superiore a 70 metri	Esenzione	A
8905.20	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
8905.20.01	-- di lunghezza fuori tutto non superiore a 50 metri	5 %	A
8905.20.09	-- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
8905.90	- altri:		
8905.90.01	-- di lunghezza fuori tutto non superiore a 50 metri	5 %	A
8905.90.09	-- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
89.06	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:		
8906.10.00	- Navi da guerra	Esenzione	A
8906.90	- altre:		
8906.90.10	-- di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri	5 %	A
8906.90.17	-- di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma non superiore a 50 metri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
8906.90.19	-- di lunghezza fuori tutto superiore a 50 metri	Esenzione	A
89.07	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):		
8907.10.00	- Zattere gonfiabili	5 %	A
8907.90.00	- altri	5 %	A
89.08	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione		
8908.00.00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	Esenzione	A
90	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI		
90.01	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9001.10	- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:		
9001.10.01	-- Cavi di fibre ottiche	5 %	A
9001.10.09	-- altri	Esenzione	A
9001.20.00	- Materie polarizzanti in fogli o in lastre	Esenzione	A
9001.30.00	- Lenti oftalmiche a contatto	Esenzione	A
9001.40.00	- Lenti per occhiali, di vetro	Esenzione	A
9001.50.00	- Lenti per occhiali, di altre materie	Esenzione	A
9001.90	- altri:		
9001.90.07	-- Filtri colorati per fotografia	3.75 %	A
9001.90.09	-- altri	Esenzione	A
90.02	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Obiettivi:		
9002.11.00	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	Esenzione	A
9002.19.90	-- altri	5 %	A
9002.20.90	- Filtri	3.5 %	A
9002.90.90	- altri	3.5 %	A
90.03	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:		
	- Montature:		
9003.11.00	-- di materie plastiche	5 %	A
9003.19.00	-- di altre materie	5 %	A
9003.90.00	- Parti	5 %	A
90.04	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:		
9004.10.00	- Occhiali da sole	Esenzione	A
9004.90	- altri:		
9004.90.01	-- Occhiali protettivi e simili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9004.90.09	-- altri	5 %	A
90.05	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:		
9005.10.00	- Binocoli	Esenzione	A
9005.80.00	- altri strumenti	Esenzione	A
9005.90.00	- Parti ed accessori (compresi i sostegni)	Esenzione	A
90.06	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 85.39:		
9006.30.00	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	Esenzione	A
9006.40.00	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri apparecchi fotografici:		
9006.51.00	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	Esenzione	A
9006.52.00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	Esenzione	A
9006.53.00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm	Esenzione	A
9006.59.00	-- altri	Esenzione	A
	- Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
9006.61.00	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici")	Esenzione	A
9006.69.00	-- altri	Esenzione	A
	- Parti ed accessori:		
9006.91.00	-- di apparecchi fotografici	Esenzione	A
9006.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
90.07	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:		
9007.10.00	- Cineprese	Esenzione	A
9007.20.00	- Proiettori	Esenzione	A
	- Parti ed accessori:		
9007.91.00	-- di cineprese	Esenzione	A
9007.92.00	-- di proiettori	Esenzione	A
90.08	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:		
9008.50.00	- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	Esenzione	A
9008.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.10	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9010.10.00	- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	5 %	A
9010.50	- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi;		
9010.50.10	-- Apparecchi per la misurazione delle pellicole e contatori del metraggio	Esenzione	A
9010.50.80	-- altri	4,125 %	A
9010.60.90	- Schermi per proiezioni	5 %	A
9010.90	- Parti ed accessori:		
9010.90.01	-- di apparecchi per la misurazione delle pellicole e contatori del metraggio	Esenzione	A
9010.90.20	-- di schermi per proiezioni	5 %	A
	-- altri:		
9010.90.30	--- degli apparecchi della sottovoce 9010.50	4,125 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9010.90.90	--- altri	5 %	A
90.11	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011.10.00	- Microscopi stereoscopici	Esenzione	A
9011.20.00	- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Esenzione	A
9011.80.00	- altri microscopi	Esenzione	A
9011.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.12	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012.10.00	- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	Esenzione	A
9012.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.13	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9013.10.00	- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	Esenzione	A
9013.20.00	- Laser, diversi dai diodi laser	Esenzione	A
9013.80.00	- altri dispositivi, apparecchi e strumenti	Esenzione	A
9013.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.14	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:		
9014.10.00	- Bussole, comprese quelle di navigazione	Esenzione	A
9014.20.90	- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	3.25 %	A
9014.80.90	- altri strumenti ed apparecchi	3.25 %	A
9014.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.15	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9015.10.00	- Telemetri	Esenzione	A
9015.20.00	- Teodoliti e tacheometri	Esenzione	A
9015.30.00	- Livelle	Esenzione	A
9015.40.00	- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	Esenzione	A
9015.80.90	- altri strumenti ed apparecchi	3.25 %	A
9015.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.16	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi		
9016.00.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Esenzione	A
90.17	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9017.10.00	- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9017.20	- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:		
9017.20.01	-- altri strumenti da calcolo	Esenzione	A
9017.20.19	-- altri	Esenzione	A
9017.30.00	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	Esenzione	A
9017.80	- altri strumenti:		
9017.80.11	-- Regoli	Esenzione	A
9017.80.19	-- altri	5 %	A
9017.90	- Parti ed accessori:		
9017.90.01	-- altri strumenti da calcolo	Esenzione	A
9017.90.09	-- altri	Esenzione	A
90.18	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Apparecchi di elettrodiagnostici (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):		
9018.11.00	-- Elettrocardiografi	Esenzione	A
9018.12.00	-- Apparecchi di diagnostici a scansione ultrasonica	Esenzione	A
9018.13.00	-- Apparecchi di diagnostici ad immagine, a risonanza magnetica	Esenzione	A
9018.14.00	-- Apparecchi per scintigrafia	Esenzione	A
9018.19.00	-- altri	Esenzione	A
9018.20.00	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	Esenzione	A
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:		
9018.31	-- Siringhe, con o senza aghi:		
9018.31.01	--- Siringhe, pistole dosatrici per somministrazioni orali	Esenzione	A
9018.31.09	--- altri	Esenzione	A
9018.32.00	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9018.39.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:		
9018.41.00	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	Esenzione	A
9018.49.00	-- altri	Esenzione	A
9018.50	- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:		
9018.50.01	-- Apparecchi elettromedici	Esenzione	A
9018.50.09	-- altri	Esenzione	A
9018.90	- altri strumenti ed apparecchi:		
9018.90.02	-- Apparecchi elettromedici	Esenzione	A
9018.90.19	-- altri	Esenzione	A
90.19	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9019.10	- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:		
	-- Apparecchi per massaggio:		
9019.10.01	--- Vibromassaggiatori	5 %	A
9019.10.09	--- altri	Esenzione	A
9019.10.11	-- Apparecchi di psicotecnica	Esenzione	A
9019.10.19	-- altri	Esenzione	A
9019.20.00	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Esenzione	A
90.20	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile		
9020.00.00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
90.21	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:		
9021.10.00	- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	Esenzione	A
	- Oggetti e apparecchi dentari:		
9021.21.00	-- Denti artificiali	Esenzione	A
9021.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri oggetti e apparecchi di protesi:		
9021.31.00	-- Protesi articolari	Esenzione	A
9021.39.00	-- altri	Esenzione	A
9021.40.00	- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	Esenzione	A
9021.50.00	- Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse le parti ed accessori	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9021.90.00	- altri	Esenzione	A
90.22	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:		
	- Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia:		
9022.12.00	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	Esenzione	A
9022.13.00	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	Esenzione	A
9022.14.00	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	Esenzione	A
9022.19.00	-- per altri usi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia:		
9022.21.00	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	Esenzione	A
9022.29.00	-- per altri usi	Esenzione	A
9022.30.00	- Tubi a raggi X	Esenzione	A
9022.90.00	- altri, comprese le parti ed accessori	Esenzione	A
90.23	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi		
9023.00.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi	Esenzione	A
90.24	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche):		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9024.10.00	- Macchine ed apparecchi per prove su metalli	Esenzione	A
9024.80.90	- altre macchine ed apparecchi	5 %	A
9024.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.25	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro:		
	- Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:		
9025.11.00	-- a liquido, a lettura diretta	5 %	A
9025.19.90	-- altri	5 %	A
9025.80.00	- altri strumenti	5 %	A
9025.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.26	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9026.10.90	- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi	Esenzione	A
9026.20	- per la misura o il controllo della pressione:		
9026.20.01	-- Vacuometri per autoveicoli	Esenzione	A
9026.20.90	-- altri	Esenzione	A
9026.80.90	- altri strumenti ed apparecchi	Esenzione	A
9026.90.90	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.27	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:		
9027.10.00	- Analizzatori di gas o di fumi	Esenzione	A
9027.20.00	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	Esenzione	A
9027.30.00	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9027.50.00	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	Esenzione	A
9027.80.00	- altri strumenti ed apparecchi	Esenzione	A
9027.90.00	- Microtomi; parti ed accessori	Esenzione	A
90.28	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
9028.10.00	- Contatori di gas	Esenzione	A
9028.20.00	- Contatori di liquidi	5 %	A
9028.30.00	- Contatori di elettricità	Esenzione	A
9028.90.90	- Parti ed accessori	Parti	A
90.29	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 90.14 o 90.15; stroboscopi:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9029.10.00	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	Esenzione	A
9029.20.00	- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi	Esenzione	A
9029.90.00	- Parti ed accessori	Esenzione	A
90.30	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 90.28; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:		
9030.10.00	- Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	Esenzione	A
9030.20	- Oscilloscopi ed oscillografi:		
9030.20.01	-- Oscilloscopi e oscillografi catodici	Esenzione	A
9030.20.20	-- altri, con dispositivo registratore	5 %	A
9030.20.90	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:		
9030.31.90	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	5 %	A
9030.32.90	-- Multimetri, con dispositivo registratore	5 %	A
9030.33	-- altri, senza dispositivo registratore:		
9030.33.10	--- Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza	5 %	A
9030.33.90	--- altri	5 %	A
9030.39.90	-- altri, con dispositivo registratore	5 %	A
9030.40.00	- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psufometri)	Esenzione	A
	- altri strumenti ed apparecchi:		
9030.82.00	-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9030.84.90	-- altri, con dispositivo registratore	5 %	A
9030.89.90	-- altri	5 %	A
9030.90	- Parti ed accessori:		
9030.90.10	-- Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
9030.90.20	-- Assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
9030.90.90	-- altri	Parti	A
90.31	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:		
9031.10.90	- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	5 %	A
9031.20.00	- Banchi di prova	5 %	A
	- altri strumenti ed apparecchi ottici:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9031.41.00	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
9031.49.00	-- altri	Esenzione	A
9031.80	- altri strumenti, apparecchi e macchine:		
9031.80.02	-- Celle di carico di capacità compresa tra 150 chilogrammi e 100 tonnellate	Esenzione	A
9031.80.90	-- altri	5 %	A
9031.90	- Parti ed accessori:		
9031.90.10	-- di strumenti ed apparecchi ottici per il controllo dei dischi (wafer) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere, delle fotomaschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	Esenzione	A
9031.90.20	-- di strumenti e apparecchi ottici per misurare la contaminazione da particolato sulla superficie di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	A
9031.90.30	-- di assemblaggi di circuiti stampati	Esenzione	A
9031.90.90	-- altri	Parti	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
90.32	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:		
9032.10	- Termostati:		
9032.10.01	-- progettati per essere utilizzati esclusivamente con apparecchi di refrigerazione	Esenzione	A
9032.10.09	-- altri	5 %	A
9032.20.90	- Manostati (pressostati)	5 %	A
	- altri strumenti ed apparecchi:		
9032.81.90	-- idraulici o pneumatici	5 %	A
9032.89.00	-- altri	5 %	A
9032.90.00	- Parti ed accessori	Parti	A
90.33	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90		
9033.00.00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Parti	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
91	OROLOGERIA		
91.01	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101.11.00	-- solamente con indicatore meccanico	Esenzione	A
9101.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101.21.00	-- a carica automatica	Esenzione	A
9101.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
9101.91.00	-- a funzionamento elettrico:	Esenzione	A
9101.99.00	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
91.02	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 91.01:		
	- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102.11.00	-- solamente con indicatore meccanico	Esenzione	A
9102.12.00	-- solamente con indicatore optoelettronico	Esenzione	A
9102.19.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102.21.00	-- a carica automatica	Esenzione	A
9102.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
9102.91.00	-- a funzionamento elettrico:	Esenzione	A
9102.99.00	-- altri	Esenzione	A
91.03	Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 91.04:		
9103.10.00	- a funzionamento elettrico:	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9103.90.00	- altre	Esenzione	A
91.04	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli		
9104.00.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	Esenzione	A
91.05	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
	- Sveglie:		
9105.11	-- a funzionamento elettrico:		
9105.11.10	--- funzionanti mediante celle solari	Esenzione	A
9105.11.90	--- altre	Esenzione	A
9105.19.00	-- altre	Esenzione	A
	- Pendole ed orologi, murali:		
9105.21	-- a funzionamento elettrico:		
9105.21.10	--- funzionanti mediante celle solari	Esenzione	A
9105.21.90	--- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9105.29.00	-- altri	Esenzione	A
	- altri:		
9105.91	-- a funzionamento elettrico:		
9105.91.10	--- funzionanti mediante celle solari	Esenzione	A
9105.91.90	--- altri	Esenzione	A
9105.99.00	-- altri	Esenzione	A
91.06	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore):		
9106.10.00	- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	Esenzione	A
9106.90.00	- altri	Esenzione	A
91.07	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono		
9107.00.00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
91.08	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati: - a funzionamento elettrico:		
9108.11.00	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	Esenzione	A
9108.12.00	-- solamente con indicatore optoelettronico	Esenzione	A
9108.19.00	-- altri	Esenzione	A
9108.20.00	- a carica automatica	Esenzione	A
9108.90.00	- altri	Esenzione	A
91.09	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:		
9109.10.00	- a funzionamento elettrico:	Esenzione	A
9109.90.00	- altri	Esenzione	A
91.10	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di orologi tascabili:		
9110.11.00	-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati "chablons"	Esenzione	A
9110.12.00	-- Movimenti incompleti, montati	Esenzione	A
9110.19.00	-- Sbozzi	Esenzione	A
9110.90.00	- altri	Esenzione	A
91.11	Casse per orologi delle voci 91.01 o 91.02 e loro parti:		
9111.10.00	- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Esenzione	A
9111.20.00	- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	Esenzione	A
9111.80.00	- altre casse	Esenzione	A
9111.90.00	- Parti	Esenzione	A
91.12	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:		
9112.20.00	- Casse e gabbie	Parti	A
9112.90.00	- Parti	Parti	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
91.13	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
9113.10.00	- Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Esenzione	A
9113.20.00	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati	Esenzione	A
9113.90.00	- altri	5 %	A
91.14	Altre forniture d'orologeria:		
9114.10.00	- Molle, comprese le spirali	Esenzione	A
9114.30.00	- Quadranti	Esenzione	A
9114.40.00	- Platine e ponti	Esenzione	A
9114.90.00	- altri	Esenzione	A
92	STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI		
92.01	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9201.10.00	- Pianoforti verticali	Esenzione	A
9201.20.00	- Pianoforti a coda	Esenzione	A
9201.90.00	- altri	Esenzione	A
92.02	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):		
9202.10.00	- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	Esenzione	A
9202.90.00	- altri	Esenzione	A
92.05	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestron e da organi di Barberia:		
9205.10.00	- Strumenti detti "ottoni"	Esenzione	A
9205.90.00	- altri	Esenzione	A
92.06	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)		
9206.00.00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
92.07	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):		
9207.10.00	- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche	Esenzione	A
9207.90.00	- altri	Esenzione	A
92.08	Scatole musicali, orchestration, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:		
9208.10.00	- Scatole musicali	Esenzione	A
9208.90.00	- altri	Esenzione	A
92.09	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
9209.30.00	- Corde armoniche	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
9209.91.00	-- Parti ed accessori di pianoforti	Esenzione	A
9209.92.00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02	Esenzione	A
9209.94.00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07	Esenzione	A
9209.99.00	-- altri	Esenzione	A
93	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI		
93.01	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche della voce 93.07:		
9301.10.00	- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	Esenzione	A
9301.20.00	- Tubi lanciamissili; lanciagamme; lanciagranate; lanciafiamme e dispositivi di lancio simili	Esenzione	A
9301.90.00	- altre	Esenzione	A
93.02	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 93.03 o 93.04		
9302.00.00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 93.03 o 93.04	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
93.03	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):		
9303.10.00	- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	Esenzione	A
9303.20.00	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia	Esenzione	A
9303.30.00	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	Esenzione	A
9303.90.00	- altri	Esenzione	A
93.04	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 93.07		
9304.00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 93.07:		
9304.00.02	- Fucili subacquei	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9304.00.18	- altri	Esenzione	A
93.05	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 93.01 a 93.04:		
9305.10.00	- di rivoltelle o pistole	Esenzione	A
9305.20.00	- di fucili o carabine della voce 93.03	Esenzione	A
	- altre:		
9305.91.00	-- di armi da guerra della voce 93.01	Esenzione	A
9305.99.00	-- altre	Esenzione	A
93.06	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:		
	- Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:		
9306.21	-- Cartucce:		
	--- Pallini:		
9306.21.01	---- calibro 12	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9306.21.09	---- altri	Esenzione	A
9306.21.11	--- Proiettili	5 %	A
	--- altri:		
9306.21.21	---- calibro 12	5 %	A
9306.21.29	---- altri	5 %	A
9306.29	-- altri:		
	--- Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia:		
9306.29.01	---- Proiettili e pallini di piombo	5 %	A
9306.29.09	---- Capsule in metallo	Esenzione	A
9306.29.19	---- altre	Parti	A
9306.29.29	--- Pallini per carabine ad aria compressa	5 %	A
9306.30	- altre cartucce e loro parti:		
	-- Cartucce:		
	--- Proiettili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9306.30.01	---- a percussione anulare, calibro 22; calibro 243, 303, 308 (7,62 NATO)	5 %	A
9306.30.09	---- altri	5 %	A
	--- altri:		
9306.30.11	---- a percussione anulare, calibro 22	5 %	A
9306.30.19	---- altri	5 %	A
	-- Parti di altre cartucce:		
9306.30.21	--- Pallottole	5 %	A
9306.30.29	--- Capsule in metallo	Esenzione	A
9306.30.39	--- altro	Parti	A
9306.90.00	- altri	Esenzione	A
93.07	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi		
9307.00.00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
94	MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE		
94.01	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti:		
9401.10.00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	5 %	A
9401.20.00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	5 %	A
9401.30.00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	5 %	A
9401.40.00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	5 %	A
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:		
9401.52.00	-- di bambù	5 %	A
9401.53.00	-- di canna d'India	5 %	A
9401.59.00	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:		
9401.61.00	-- imbottiti	5 %	A
9401.69.00	-- altri	5 %	A
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:		
9401.71.00	-- imbottiti	5 %	A
9401.79.00	-- altri	5 %	A
9401.80	- altri mobili per sedersi:		
9401.80.10	-- Sedili di sicurezza per veicoli a motore adatti al trasporto di neonati o bambini (sistemi di ritenuta per bambini)	5 %	A
9401.80.90	-- altri	5 %	A
9401.90	- Parti:		
9401.90.01	-- per utilizzo nell'assemblaggio di veicoli a motore come può essere stabilito dal ministro conformemente alla sezione 14 della presente legge	10 %	A
	--- altre:		
9401.90.11	--- per il settore automobilistico	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9401.90.19	--- altri	5 %	A
94.02	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:		
9402.10.00	- Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	Esenzione	A
9402.90.00	- altri	Esenzione	A
94.03	Altri mobili e loro parti:		
9403.10	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:		
9403.10.02	-- Tavoli da disegno	Esenzione	A
9403.10.09	-- altri	5 %	A
9403.20	- altri mobili di metallo:		
9403.20.10	-- Leggi	Esenzione	A
9403.20.19	-- altri	5 %	A
9403.30.00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9403.40.00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	5 %	A
9403.50.00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	5 %	A
9403.60.00	- altri mobili di legno	5 %	A
9403.70.00	- Mobili di materie plastiche	5 %	A
	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:		
9403.82.00	-- di bambù	5 %	A
9403.83.00	-- di canna d'India	5 %	A
9403.89.00	-- altri	5 %	A
9403.90.00	- Parti	5 %	A
94.04	Sommier; oggetti lettereci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404.10.00	- Sommier	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- Materassi:		
9404.21.00	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	5 %	A
9404.29.00	-- di altre materie	5 %	A
9404.30.00	- Sacchi a pelo	5 %	A
9404.90.00	- altro	5 %	A
94.05	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:		
9405.10	- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:		
9405.10.01	-- di materie plastiche	5 %	A
9405.10.11	-- di ceramica	5 %	A
9405.10.19	-- altri	5 %	A
9405.20	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:		
9405.20.01	-- di materie plastiche	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9405.20.11	-- di ceramica	5 %	A
9405.20.19	-- altri	5 %	A
9405.30.00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	5 %	A
9405.40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:		
	-- di metalli comuni:		
9405.40.01	--- per utilizzo in radiofari e fari di porti e aeroporti; lampade per la navigazione marittima e aerea; lampade di sicurezza per minatori	Esenzione	A
9405.40.09	--- Proiettori	5 %	A
9405.40.19	--- altri	5 %	A
	-- di altre materie:		
9405.40.21	--- Proiettori	5 %	A
	--- altri:		
9405.40.31	---- di materie plastiche	5 %	A
9405.40.41	---- di ceramica	5 %	A
9405.40.49	---- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9405.50	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici:		
	-- di metalli comuni:		
9405.50.01	--- Lampade di sicurezza per minatori	Esenzione	A
9405.50.09	--- altri	5 %	A
9405.50.11	-- di vetro	Esenzione	A
9405.50.21	-- di materie plastiche	5 %	A
9405.50.31	-- di ceramica	5 %	A
9405.50.39	-- altri	5 %	A
9405.60	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:		
9405.60.01	-- di vetro	Esenzione	A
9405.60.11	-- di materie plastiche	5 %	A
9405.60.21	-- di ceramica	5 %	A
9405.60.29	-- altri	5 %	A
	- Parti:		
9405.91.00	-- di vetro	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9405.92.00	-- di materie plastiche	5 %	A
9405.99	-- altre:		
9405.99.01	--- di ceramica	5 %	A
9405.99.09	--- altre	5 %	A
94.06	Costruzioni prefabbricate:		
9406.10.00	- di legno	5 %	A
9406.90.00	- altre	5 %	A
95	GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTO O SPORT; LORO PARTIED ACCESSORI		
95.03	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie		
9503.00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9503.00.01	- Libri e fogli di immagini da ritagliare	Esenzione	A
9503.00.03	- Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini	5 %	A
9503.00.05	- Palloncini in gomma	Esenzione	A
9503.00.09	- altri	5 %	A
95.04	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):		
9504.20	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori:		
9504.20.01	-- Gessi per bigliardi	Esenzione	A
9504.20.09	-- altri	5 %	A
9504.30.90	- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)	5 %	A
9504.40	- Carte da gioco:		
9504.40.01	-- Carte da gioco comprensive di carte dei semi convenzionali	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9504.40.09	-- altre	5 %	A
9504.50	- Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504.30:		
9504.50.10	-- Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	5 %	A
9504.50.90	-- altri	5 %	A
9504.90.00	- altri	5 %	A
95.05	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa:		
9505.10.00	- Oggetti per feste di Natale	5 %	A
9505.90.00	- altri	5 %	A
95.06	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:		
	- Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9506.11.00	-- Sci	Esenzione	A
9506.12.00	-- Attacchi per sci	Esenzione	A
9506.19.00	-- altri	5 %	A
	- Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:		
9506.21.00	-- Tavole a vela	5 %	A
9506.29.00	-- altri	5 %	A
	- Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:		
9506.31.00	-- Bastoni completi	Esenzione	A
9506.32.00	-- Palle	Esenzione	A
9506.39.00	-- altri	5 %	A
9506.40.00	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	5 %	A
	- Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde:		
9506.51.00	-- Racchette da tennis, anche senza corde	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9506.59.00	-- altre	5 %	A
	- Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:		
9506.61.00	-- Palle da tennis	Esenzione	A
9506.62.00	-- gonfiabili	5 %	A
9506.69	-- altri:		
9506.69.01	--- Palle da croquet, hockey, polo, softball, baseball e squash	Esenzione	A
9506.69.09	--- altre	5 %	A
9506.70.00	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini	5 %	A
	- altri:		
9506.91.00	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica	5 %	A
9506.99	-- altri:		
9506.99.01	--- Piccozze da ghiaccio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9506.99.09	--- Ginocchiere e parastinchi da cricket e loro parti	5 %	A
9506.99.19	--- altri	5 %	A
95.07	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 92.08 o 97.05) ed oggetti simili per la caccia:		
9507.10.00	- Canne da pesca	5 %	A
9507.20	- Ami, anche montati su alamatori:		
9507.20.01	-- Ami da pesca da legare e senza agganci	Esenzione	A
9507.20.09	-- altri	5 %	A
9507.30.00	- Mulinelli per la pesca	Esenzione	A
9507.90	- altri:		
9507.90.01	-- Richiami	Esenzione	A
9507.90.09	-- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
95.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:		
9508.10.00	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	Parti	A
9508.90	- altri:		
9508.90.11	-- Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera	5 %	A
9508.90.19	-- Teatri ambulanti	Parti	A
96	LAVORI DIVERSI		
96.01	Avorio, osso, tartaruga, corno, corno di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):		
9601.10.00	- Avorio lavorato e lavori di avorio	5 %	A
9601.90.00	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
96.02	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita		
9602.00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita:		
9602.00.01	- Fiori, foglie, frutta e dolci artificiali; busti, teste, figure, statuette; imitazioni di perle	5 %	A
9602.00.09	- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
96.03	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:		
9603.10.00	- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	5 %	A
	- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:		
9603.21.00	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	5 %	A
9603.29	-- altri:		
9603.29.01	--- Spazzolini per unghie	5 %	A
9603.29.09	--- Spazzole per capelli	5 %	A
9603.29.19	--- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9603.30.00	- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici	5 %	A
9603.40.00	- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere	5 %	A
9603.50.00	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	5 %	A
9603.90	- altri:		
9603.90.01	-- Spazzole e scovolini per la pulizia di armi da fuoco	Esenzione	A
9603.90.09	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	5 %	A
9603.90.11	-- Nettapipe	Esenzione	A
9603.90.19	-- altri	5 %	A
96.04	Stacci e crivelli, a mano		
9604.00	Stacci e crivelli, a mano:		
9604.00.01	- Stacci di capelli; stacci da laboratorio	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9604.00.09	- altro	5 %	A
96.05	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti		
9605.00.00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	5 %	A
96.06	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:		
9606.10.00	- Bottoni a pressione e loro parti	Esenzione	A
	- Bottoni:		
9606.21.00	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	5 %	A
9606.22.00	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	Esenzione	A
9606.29	-- altri:		
9606.29.01	--- di legno o di cuoi o pelli	Esenzione	A
9606.29.09	--- altri	5 %	A
9606.30	- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	-- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni:		
9606.30.01	--- Dischetti per bottoni;	Esenzione	A
	--- Parti di bottoni:		
9606.30.11	---- Metallo, legno o cuoi o pelli	Esenzione	A
9606.30.19	---- altre	5 %	A
	-- Sbozzi di bottoni:		
9606.30.31	--- Sbozzi per dischetti per bottoni	Esenzione	A
	--- altri sbozzi:		
9606.30.41	---- Metallo, legno o cuoi o pelli	Esenzione	A
9606.30.49	---- altri	5 %	A
96.07	Chiusure lampo e loro parti:		
	- Chiusure lampo:		
9607.11.00	-- con dentini di metalli comuni	5 %	A
9607.19.00	-- altre	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9607.20.00	- Parti	5 %	A
96.08	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09:		
9608.10.02	- Penne e matite a sfera	5 %	A
9608.20.02	- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	5 %	A
9608.30	- Penne stilografiche ed altre penne:		
9608.30.10	-- Penne per disegnare a inchiostro di china	Esenzione	A
9608.30.20	-- Penne stilografiche	Esenzione	A
9608.30.90	-- altre	5 %	A
9608.40.00	- Portamine	Esenzione	A
9608.50.00	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	5 %	A
9608.60.00	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
9608.91.00	-- Pennini da scrivere e punte per pennini	Esenzione	A
9608.99	-- altri:		
9608.99.01	--- Stili per duplicatori; portapenne, portamatite ed oggetti simili	5 %	A
	--- loro parti:		
9608.99.11	---- Cartucce di ricambio e ricariche per la scrittura, diverse dalle cartucce di ricambio per penne o matite a sfera	5 %	A
9608.99.19	---- altre	5 %	A
96.09	Matite (diverse dalle matite della voce 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:		
9609.10	- Matite con guaina:		
9609.10.01	-- Matite	Esenzione	A
9609.10.09	-- Matite colorate	5 %	A
9609.20.00	- Mine per matite o per portamine	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9609.90	- altri:		
9609.90.01	-- Carboncini	Esenzione	A
	-- Gessetti per scrivere e per disegnare:		
9609.90.11	--- Gessetti per uso scolastico	5 %	A
9609.90.19	--- altri	Esenzione	A
9609.90.21	-- Gessi da sarto	Esenzione	A
	-- Matite colorate e pastelli:		
9609.90.31	--- Matite segnabastime	Esenzione	A
9609.90.39	--- altri	5 %	A
9609.90.49	-- altri	Esenzione	A
96.10	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate		
9610.00.00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
96.11	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano		
9611.00.00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	5 %	A
96.12	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiostroti o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:		
9612.10.00	- Nastri inchiostrotori	5 %	A
9612.20.00	- Cuscinetti per timbri	5 %	A
96.13	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 36.03), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:		
9613.10.00	- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	5 %	A
9613.20.00	- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9613.80	- altri accendini ed accenditori:		
9613.80.11	-- Accendini da tavolo	5 %	A
9613.80.19	-- altri	Esenzione	A
9613.90.00	- Parti	5 %	A
96.14	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti		
9614.00.00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Esenzione	A
96.15	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 85.16, e loro parti:		
	- Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:		
9615.11.00	-- di gomma indurita o di materie plastiche	5 %	A
9615.19.00	-- altri	5 %	A
9615.90	- altri:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9615.90.01	-- di materie plastiche	5 %	A
9615.90.09	-- altri	Esenzione	A
96.16	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta:		
9616.10.00	- Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature	5 %	A
9616.20.00	- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	5 %	A
96.17	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)		
9617.00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):		
9617.00.01	- Bottiglie isolanti	Esenzione	A
9617.00.09	- altri	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
96.18	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre		
9618.00.00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	5 %	A
96.19	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia:		
	- di materie plastiche:		
9619.00.10	-- Indumenti per l'incontinenza o altri indumenti igienici	10 %	A
9619.00.12	-- altri	5 %	A
9619.00.13	- di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa		A
	- di ovatta di materie tessili:		
9619.00.21	-- Assorbenti igienici	5 %	A
9619.00.29	-- altri	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- altri:		
	-- Pannolini per bambini e oggetti simili, di materie tessili, a maglia o uncinetto:		
9619.00.31	--- Pannolini	Esenzione	A
	--- altri:		
9619.00.33	---- di cotone	10 %	A
9619.00.35	---- di fibre sintetiche	10 %	A
9619.00.39	---- di altre materie tessili	10 %	A
	-- Pannolini per bambini e oggetti simili, di materie tessili, non a maglia o uncinetto:		
9619.00.41	--- Pannolini	5 %	A
9619.00.49	--- altri	10 %	A
9619.00.51	-- Indumenti per l'incontinenza o altri indumenti igienici, confezionati con tessuti delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	10 %	A
	-- Indumenti per l'incontinenza o altri indumenti igienici, di altre materie tessili, a maglia o uncinetto:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9619.00.53	--- di cotone	10 %	A
9619.00.55	--- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
9619.00.59	--- di altre materie tessili	10 %	A
	-- Indumenti per l'incontinenza o altri indumenti igienici, di altre materie tessili, non a maglia o uncinetto:		
9619.00.61	--- di cotone	10 %	A
9619.00.65	--- di fibre sintetiche o artificiali	10 %	A
9619.00.69	--- di altre materie tessili	10 %	A
	-- Altri manufatti tessili confezionati:		
9619.00.71	--- Assorbenti igienici	Esenzione	A
9619.00.79	--- altri	5 %	A
9619.00.99	-- altri	5 %	A
96.20	Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
	- di materie plastiche:		
9620.00.10	-- per le macchine della voce 84.24	5 %	A
9620.00.11	-- del tipo utilizzato per: le macchine della voce 84.71; le telecamere; gli strumenti della voce 90.05; gli apparecchi fotografici della voce 90.06; le cineprese; gli strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica; o gli strumenti musicali del capitolo 92	Esenzione	A
9620.00.13	-- destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21	Parti	A
9620.00.15	-- del tipo costituente parti di oggetti del capitolo 84, non nominati né compresi altrove	5 %	A
9620.00.17	-- per macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90, non nominati né compresi altrove	Parti	A
9620.00.19	-- altre	5 %	A
	- di legno:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9620.00.20	-- per le macchine della voce 84.24	5 %	A
9620.00.21	-- del tipo utilizzato per: le macchine della voce 84.71; le telecamere; gli strumenti della voce 90.05; gli apparecchi fotografici della voce 90.06; le cineprese; gli strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica; o gli strumenti musicali del capitolo 92	Esenzione	A
9620.00.23	-- destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21	Parti	A
9620.00.25	-- del tipo costituente parti di oggetti del capitolo 84, non nominati né compresi altrove	5 %	A
9620.00.27	-- per macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90, non nominati né compresi altrove	Parti	A
9620.00.29	-- altri	5 %	A
	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9620.00.30	-- per le macchine della voce 84.24	5 %	A
9620.00.31	-- del tipo utilizzato per: le macchine della voce 84.71; le telecamere; gli strumenti della voce 90.05; gli apparecchi fotografici della voce 90.06; le cineprese; gli strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica; o gli strumenti musicali del capitolo 92	Esenzione	A
9620.00.33	-- destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21	Parti	A
9620.00.35	-- del tipo costituente parti di oggetti del capitolo 84, non nominati né compresi altrove	5 %	A
9620.00.37	-- per macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90, non nominati né compresi altrove	Parti	A
9620.00.39	-- altri	Esenzione	A
	- di ferro o di acciaio		
9620.00.40	-- per le macchine della voce 84.24	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9620.00.41	-- del tipo utilizzato per: le macchine della voce 84.71; le telecamere; gli strumenti della voce 90.05; gli apparecchi fotografici della voce 90.06; le cineprese; gli strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica; o gli strumenti musicali del capitolo 92	Esenzione	A
9620.00.43	-- destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21	Parti	A
9620.00.45	-- del tipo costituente parti di oggetti del capitolo 84, non nominati né compresi altrove	5 %	A
9620.00.47	-- per macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90, non nominati né compresi altrove	Parti	A
9620.00.49	-- altri	5 %	A
	- di alluminio		
9620.00.50	-- per le macchine della voce 84.24	5 %	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9620.00.51	-- del tipo utilizzato per: le macchine della voce 84.71; le telecamere; gli strumenti della voce 90.05; gli apparecchi fotografici della voce 90.06; le cineprese; gli strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica; o gli strumenti musicali del capitolo 92	Esenzione	A
9620.00.53	-- destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21	Parti	A
9620.00.55	-- del tipo costituente parti di oggetti del capitolo 84, non nominati né compresi altrove	5 %	A
9620.00.57	-- per macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90, non nominati né compresi altrove	Parti	A
9620.00.59	-- altri	5 %	A
97	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ		
97.01	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins");		

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
9701.10.00	- Quadri, pitture e disegni	Esenzione	A
9701.90.00	- altri	Esenzione	A
97.02	Incisioni, stampe e litografie, originali		
9702.00.00	Incisioni, stampe e litografie, originali	Esenzione	A
97.03	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia		
9703.00.00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	Esenzione	A
97.04	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 49.07		
9704.00.00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 49.07	Esenzione	A

Linea tariffaria (SA 2017)	Designazione delle merci	Aliquota di base (dazio NPF al 1° luglio 2018)	Categoria
97.05	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico		
9705.00.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	Esenzione	A
97.06	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età		
9706.00.00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	Esenzione	A